COLLEZIONE

DELLE

LEGGI ED ATTI DEL GOVERNO

DEL REGNO D' ITALIA

Anno 1862

COLLEZIONE

DELLE

LEGGI ED ATTI DEL GOVERNO

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1862

409 al 1100

NAPOLI
TIPOGRAFIA CAV. GENNARO SALVATI
Maddalenella degli Spagnoli 19.

1884

INDICE CRONOLOGICO

DELLE

LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1862

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862			
2 gennaio	R. Decreto di approvazione del ruolo del personale addetto alla Biblioteca della Regia Università di Bologna . , ...	409	1
5 detto	R. Decreto col quale viene soppressa la Luogotenenza generale delle Provincie Siciliane . .	415	72
» »	R. Decreto che dà alcune disposizioni circa gli Uffici ed il Personale di pubblica sicurezza, gl'Istituti di beneficenza e le Amministrazioni delle carceri in Sicilia, in seguito alla soppressione della Luogotenenza	416	ivi
» »	R. Decreto che fissa il giorno per la votazione di ballottaggio del Collegio elettorale di *Tricarico*	417	73
» »	R. Decreto che modifica l'art. 46 del Regolamento per le Guardie di pubblica sicurezza nelle Provincie Toscane	418	ivi
10 detto	R. Decreto che approva il quadro numerico del Personale del Ministero dell'Interno	410	2
» »	R. Decreto col quale viene prorogato il termine pel ritiramento e cambio delle monete erose nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria	411	ivi
» »	R. Decreto che aumenta il quadro numerico degl'Impiegati presso gli Archivi Governativi di Genova, di Brescia e di Modena.	412	3
» »	R. Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Mortaro	414	72
» »	R. Decreto relativo al corso delle monete decimali francesi e belgiche d'oro o d'argento nelle Provincie Napolitane e Siciliane	419	73
» »	R. Decreto che in seguito alla soppressione della Luogotenenza in Sicilia determina gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio riservati al Governo centrale, e stabilisce una Sezione provvisoria del Ministero in Palermo. . . .	426	78
» »	R. Decreto che autorizza il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a delegare alcune delle sue attribuzioni ai Prefetti delle Provincie Siciliane, al Capo della Sezione stabilita in Palermo, e a Delegati straordinari . .	427	79
13 detto	R. Decreto di approvazione del Regolamento generale per le case di pena del Regno . . .	413	3
» »	R. Decreto contenente disposizioni transitorie circa il personale del Corpo politico di Artiglieria del disciolto Esercito delle due Sicilie. .	437	83

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1862 *13 gennaio*	LEGGE che autorizza maggiori spese e spese nuove sul bilancio dello Stato per l'esercizio 1860 ed anni precedenti.	511	135
19 detto	LEGGE relativa all'attuazione nelle Provincie Napolitane del Codice di procedura penale e del nuovo Ordinamento giudiziario.	420	74
» »	LEGGE relativa all'attuazione nelle Provincie Siciliane del Codice di procedura penale e del nuovo Ordinamento giudiziario	421	ivi
» »	R. DECRETO circa la nomina e gli stipendi degl'Impiegati d'amministrazione, dei Cappellani e dei Medici-Chirurgi addetti alle Case di pena del Regno	422	75
» »	R. DECRETO di convocazione del 1.° Collegio elettorale di Pistoia	423	77
» »	R. DECRETO che proroga il termine fissato per la consegna dei beni e redditi dei Corpi morali soggetti alla quota di annuo concorso nelle Provincie Napolitane.	424	ivi
» »	R. DECRETO che instituisce un Tribunale militare presso le truppe stanziate verso la frontiera del Patrimonio di S. Pietro	425	ivi
» »	R. DECRETO che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del monastero di San Domenico in Imola	428	79
» »	R. DECRETO che instituisce un Consolato nella città di Rouen.	429	ivi
» »	R. DECRETO che aumenta il Ruolo della Sezione Marinai Cannonieri per la prima Divisione del Corpo Reale Equipaggi.	430	ivi
» »	R. DECRETO che prescrive fino a nuove disposizioni le norme per gli atti di sequestro, di opposizione, di cessione e di delegazione da operarsi sulle somme dovute dal Tesoro dello Stato . . ;	431	80
» »	R. DECRETO che determina il Ruolo numerico del Personale dell'Archivio delle Finanze in Milano.	432	81
» »	R. DECRETO di soppressione dei Commissariati straordinari per le Finanze in Napoli ed in Firenze.	433	82
» »	R. DECRETO che mantiene provvisoriamente in funzione alcuni Uffizi finanziarii nelle Provincie Siciliane.	434	83
» »	R. DECRETO che autorizza l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita in concambio di azioni sociali della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale	439	85
23 detto	R. DECRETO che fissa la somma necessaria per la liberazione dal servizio militare marittimo. .	435	83
» »	R. DECRETO che autorizza l'Università di Palermo ad occupare la parte della Casa di S. Giuseppe posseduta dai PP. Teatini.	436	ivi
» »	R. DECRETO che aumenta il numero delle scuole		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862	normali in Toscana e stabilisce sussidi a favore degli allievi ed allieve delle medesime. .	438	84
23 gennaio	Legge che autorizza l'alienazione di vari beni demaniali	440	86
» »	R. Decreto di amnistia a tutti coloro che omisero o ritardarono di fare le dichiarazioni di nascite e di morti nella Provincia dell'Umbria.	442	ivi
26 detto	Legge colla quale viene approvato il R. Decreto 18 agosto 1861 relativo alla libertà di commercio dei cereali ;	441	ivi
» »	R. Decreto col quale è abolito l'Ufficio d'ispezione generale delle Prigioni, dei Presidii, della Relegazione e Colonia di Tremiti in Napoli. .	443	87
» »	Legge relativa alla proprietà letteraria nelle Provincie Napolitane con cui è approvata la proroga data con R. Decreto e si concede una nuova proroga per la vendita dei libri che si trovano già stampati	444	88
» »	R. Decreto col quale vengono posti sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le Casse di risparmio ed i Monti frumentali e di pietà	449	90
30 detto	R. Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Napoli 11° e di Montecorvino-Rovella. . .	445	88
» »	R. Decreto che fissa il giorno per la votazione di ballottaggio del Collegio elettorale di Tricarico.	446	ivi
» »	Decreto Ministeriale col quale sono delegate alcune attribuzioni relative all'Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti delle Provincie Siciliane , ed al Delegato speciale Capo della Sezione stabilita in Palermo	448	ivi
» »	R. Decreto che autorizza il Ministero della Guerra ad occupare temporariamente per servizio militare alcune Case religiose	455	93
2 febbraio	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Convento dell' Annunziata in Cagliari	447	88
» »	R. Decreto che determina l'ammontare dell'assegnamento da corrispondersi al Cassiere della Direzione Generale del Debito Pubblico. . .	458	94
6 detto	R. Decreto che determina le attribuzioni del Governo centrale circa la pubblica Istruzione in Sicilia ed i rapporti di esso colle Autorità locali.	454	92
» »	R. Decreto che fissa l' ammontare delle propine e delle tasse per gli esami nelle Università Siciliane	457	93
» »	R. Decreto che autorizza il Ministero della Guerra ad occupare per uso militare il Monastero di S.ª Caterina in Bologna ed il Convento di Santa Trinità a Firenze	459	95
9 detto	R. Decreto col quale è istituito un circolo d'Assise nel Distretto della Corte d'Appello d'Aquila		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1862	ed un Tribunale di Circondario in Solmona, e sono fatte alcune modificazioni riguardo alla circoscrizione delle Giudicature mandamentali delle Provincie Napoletane	450	90
9 febbraio	R. Decreto che stabilisce il numero ed i gradi dei Funzionari dell' Ordine giudiziario delle Provincie Napolitane	451	91
» »	R Decreto col quale sono istituiti nuovi Tribunali di Circondario nelle Provincie Siciliane .	452	ivi
» »	R. Decreto che determina il numero ed i gradi dei Funzionari dell'Ordine giudiziario delle Provincie Siciliane	453	92
» »	R. Decreto contenente disposizioni circa il Personale e le spese occorrenti ai Delegati straordinari per l'Istruzione pubblica nelle Provincie Siciliane	460	95
» »	R. Decreto col quale viene incaricato delle funzioni di Uditore di Marina pel territorio giurisdizionale della Sezione di Palermo l'Avvocato Fiscale militare di detta Città	461	ivi
» »	R. Decreto che manda pubblicare nelle Provincie Napolitane e Siciliane quello relativo alla concessione dei mezzi di viaggio agl'indigenti coll'annesso regolamento	463	96
13 detto	R. Decreto col quale sono chiamati sotto le armi gli uomini ascritti alla seconda categoria della classe 1841 appartenenti alle antiche Provincie dello Stato ed a quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria. . .	456	93
» »	R. Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Francavilla	462	96
» »	R. Decreto che stabilisce un aumento all' assegnamento per le spese d'Ufficio delle Tesorerie di Circondario in Torino, Milano e Genova.	464	ivi
» »	R. Decreto contenente disposizioni circa i Guardaboschi dell'Arma di Artiglieria nelle Provincie meridionali	465	ivi
16 detto	R. Decreto di convocazione del Collegio ettorale di Airola.	466	97
» »	R. Decreto contenente disposizioni transitorie per recare le cause vertenti all'epoca dell'attuazione del nuovo Ordinamento giudiziario nelle Provincie Siciliane delle antiche alle nuove giurisdizioni	467	ivi
» »	R. Decreto contenente disposizioni transitorie circa le cause penali pendenti avanti le Autorità giudiziarie delle Provincie Napolitane all'epoca dell'attuazione nelle medesime del nuovo Ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale	468	98
» »	R. Decreto col quale si danno vari provvedimenti transitori diretti a coordinare le antiche istituzioni giudiziarie delle Provincie Napolitane e		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862	Siciliane coll' applicazione del nuovo Ordinamento giudiziario	469	99
16 febbraio	R. Decreto che ordina la pubblicazione nelle Provincie Napolitane e Siciliane della tariffa criminale e dei regolamenti relativi al Ceremoniale delle Corti d' Assise ed alle ferie della Magistratura	470	102
» »	Legge che autorizza una spesa straordinaria per la costruzione di un carcere penitenziario a sistema cellulare presso la Città di Cagliari . .	471	103
» »	R. Decreto relativo all' apertura di una scuola normale per aspiranti Maestri nelle città di Aquila, Bari, Cosenza e Napoli	474	105
» »	R. Decreto che instituisce una scuola preparatoria per allieve Maestre in varie Città delle Provincie Napolitane.	475	106
» »	R. Decreto circa l'ordinamento delle Cancellerie Giudiziarie nelle Provincie Napolitane . .	505	126
19 detto	R. Decreto relativo alle Obbligazioni da alienarsi per la costruzione della strada ferrata Maremmana	473	103
20 detto	R. Decreto che aumenta di due Applicati e di due Uscieri il Personale addetto all'Ufficio dell'Ispettorato generale della Guardia Nazionale. . .	472	ivi
» »	R. Decreto relativo al riordinamento del Ministero della Guerra	477	107
» »	Legge colla quale viene convalidato il R. Decreto 8 settembre 1861 sul censimento generale della popolazione del Regno.	479	109
» »	Legge che sopprime i Comuni di Arcagnano, Zunico e San Savino in Lombardia	1009	966
22 detto	R. Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Oristano, Mortara e Penne	476	107
» »	R. Decreto che aumenta di un Direttore Capo di Divisione di 1a classe il quadro numerico del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti .	481	115
» »	Legge colla quale vengono confermati i Regi Decreti 28 luglio e 18 agosto 1861 relativi alla ammessione di studenti di matematica nell'Armi d'Artiglieria e del Genio.	489	118
2 marzo	Legge che autorizza una spesa straordinaria per la costruzione di un Carcere giudiziario cellulare nella Città di Sassari	478	109
» »	Legge che autorizza il R.o Governo a dar esecuzione alla Convenzione postale colla Grecia. .	480	110
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Convento di S. Nicolò degli Agostiniani in Ravenna.	484	117
» »	R. Decreto circa l'ordinamento del Genio militare.	492	118
» »	R. Decreto che approva un' aggiunta alle Istruzioni sul servizio del Genio militare annesse al R. Decreto 22 dicembre 1861	493	119
» »	R. Decreto che autorizza la Società anonima delle		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862	strade ferrate Livornesi ad emettere centomila obbligazioni al portatore	494	120
2 marzo	R. Decreto che approva il Regolamento pel servizio dei Casermieri.	495	ivi
» »	R. Decreto sull'ordinamento dell'Arma d'Artiglieria	509	132
» »	Legge per autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio dello Stato per l'esercizio 1860 ed anni precedenti.	512	136
6 detto	R. Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Alessandria, Stradella, Cherasco, Cossato, Spezia, Bologna ed Ariano	486	117
» »	R. Decreto di convocazione del 1º Collegio elettorale di Modena	488	ivi
8 detto	R. Decreto che approva l'istituzione di una succursa e della Banca Nazionale in Piacenza . .	524	145
10 detto	R. Decreto col quale è ricostituito nel Ministero dell'Interno il Segretariato Generale ed abolite la Direzione Generale centrale e quella per l'Amministrazione comunale e provinciale, Opere pie e Sanità continentale . . . , . .	482	116
» »	R. Decreto che applica agl'impiegati dell'abolita Segreteria Generale della Dittatura del Generale Garibaldi nelle Provincie Napolitane le disposizioni contenute nell'art. 4 del R. Decreto 9 ottobre 1861, n.º 271.	483	ivi
» »	R. Decreto che applica agli stipendi dei Capi di Provincia, dei Capi di Circondario e dei Consiglieri di Prefettura nelle Provincie Toscane le disposizioni della legge 28 maggio 1852. .	485	117
» »	R. Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Acqui, Aosta, Oviglio e Girgenti . . .	487	ivi
» »	R. Decreto col quale è fissato l'interesse dei Buoni del Tesoro.	490	118
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Convento di S. Cristina in Bologna	491	ivi
» »	R. Decreto che stabilisce la base per la liquidazione dell'imposta per l'anno 1862 dovuta dai Corpi morali della Lombardia	498	122
13 detto	R. Decreto che mantiene lo stipendio al Direttore Generale del Ministero dell'interno rimasto senza impiego per effetto del Decreto 10 marzo 1862, finchè sia altrimenti provveduto.	502	125
» »	R. Decreto col quale al nome attuale del comune di Mola e Castellone è sostituito quello di Formia	507	131
16 detto	R. Decreto di convocazione del 1.º Collegio elettorale di Pistoia . . . , ...	496	122
» »	R. Decreto col quale è istituito un Consiglio superiore per gl'Istituti d'istruzione e di educazione militare. , . . . ;	499	123
» »	R. Decreto che attribuisce al Ministero di Agri-		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862	coltura, Industria e Commercio la suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei Demani comunali, ex-feudali, ecclesiastici od altri soggetti a diritti d'uso verso le popolazioni delle Provincie meridionali.	503	125
16 marzo	R. Decreto col quale vengono affidate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le attribuzioni sull'affrancamento delle servitù di pascolo e di legnatico a cui vanno soggetti i terreni del già Principato di Piombino . . .	504	126
» »	R. Decreto che autorizza il Comune di Varese ad assumere la denominazione di *Varese-Ligure*	526	151
» »	R. Decreto col quale viene aumentato il numero dei membri della Giunta consultiva di Statistica	538	162
19 detto	R. Decreto che erige il Comune di Castelli in Sezione elettorale a parte	497	122
» »	R. Decreto circa il riparto delle tasse giudiziarie nelle Provincie Mode esi dovute a termini della tariffa Estense per gli atti di giurisdizione volontaria	500	124
» »	Legge colla quale viene assegnata una pensione alla vedova dell'Avvocato Grasselli Ispettore di Questura a Bologna, morto in causa delle sue funzioni	510	135
23 detto	R. Decreto col quale vengono estese alle Provincie Toscane alcune disposizioni riguardanti gli Economati Generali de' Benefici vacanti. .	501	125
» »	Legge che ammette al corso legale in tutto il Regno la moneta decimale in oro	506	131
» »	R. Decreto col quale è delegata ai Prefetti delle Provincie Siciliane la facoltà di approvare le deliberazioni dei Municipi riguardanti le imposte comunali.	513	136
» »	R. Decreto che aumenta la paga e l'assegnamento per le spese d'Ufficio ai Capitani dei porti di Savona e di Ancona.	520	143
» »	R. Decreto col quale sono assegnate indennità di funzioni agli Ufficiali dello Stato Maggiore Generale della Regia Marina a bordo delle R. Navi.	521	144
» »	R. Decreto col quale alla denominazione del Comune di *Bagno a Corsena* è sostituita quella di *Bagni di Lucca*	535	161
27 detto	R. Decreto contenente disposizioni relative alla fusione de Corpo volontari Italiani nell'Esercito regolare	508	131
» »	Legge che autorizza la spesa per intraprendere i lavori della ferrovia tra Taranto e Reggio.	514	136
» »	Legge sull'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 e della legge sull'Ordinamento giudiziario del 13		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1862	novembre stesso anno, sulla oralità e sulla pubblicità dei giudizi civili e sopra altre modificazioni della procedura civile in Lombardia.	516	136
27 marzo	R. DECRETO che aumenta di un posto di Aiutante Maggiore in secondo la 1.ª Divisione del Corpo R. Equipaggi	518	143
» »	DECRETO MINISTERIALE col quale sono provvisoriamente delegate al capo-Sezione Delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le attribuzioni sulle acque e foreste in Sicilia	547	167
30 detto	LEGGE colla quale la Sicilia viene dotata di una rete di strade nazionali	517	142
» »	R. DECRETO che autorizza la temporanea occupazione per uso militare del Monastero di S. Caterina in Forlì	519	143
» »	LEGGE che dichiara cessato per gl'Ingegneri, Architetti e Periti delle Provincie dell'Emilia l'obbligo di prestar la cauzione	522	144
» »	LEGGE colla quale é approvata la spesa occorrente per la costruzione di varie linee telegrafiche nelle Provincie meridionali	523	145
» »	LEGGE che approva la Convenzione per la concessione del dritto esclusivo di stabilire un telegrafo sottomarino fra Otranto e Corfù . .	525	146
» »	LEGGE che autorizza il Governo a dar esecuzione alla Convenzione postale conchiusa colla Svizzera.	533	155
« »	R. DECRETO che autorizza l'occupazione per uso civile del Monastero di S. Domenico in Pisa. .	534	161
» »	R. DECRETO d'approvazione del Regolamento pel servizio delle opere pubbliche nelle Provincie Napolitane e Siciliane	564	221
31 detto	LEGGE che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci pel secondo trimestre 1862	515	136
» »	LEGGE che autorizza l'iscrizione sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici di varie spese straordinarie per la complessiva somma di Lire 5,598,237.76.	536	161
» »	R. DECRETO che proroga il termine fissato per la presentazione della consegna dei beni e redditi spettanti ai corpi morali delle Provincie Napolitane soggetti alla quota di annuo concorso.	539	162
2 aprile	LEGGE colla quale nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria è concesso un nuovo termine agli utilisti delle enfiteusi per esercitare il diritto esclusivo di consolidazione ed ai direttari per far seguire le iscrizioni e le trascrizioni dei loro titoli	527	151
» »	R. DECRETO che accorda un nuovo termine per eseguire le rettificazioni circa le dichiarazioni delle nascite e delle morti nella Provincia dell'Umbria.	528	152

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862			
2 aprile	R. Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Atessa.	532	154
» »	R. Decreto con cui vien concesso un aumento-paga ai Segretari presso i Comandi Generali dei Dipartimenti marittimi . . . . , . .	541	163
6 detto	Legge che concede una nuova proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle Provincie dell'Emilia	529	152
» »	R. Decreto col quale è fissato il giorno per l'attuazione nelle Provincie Napolitane dell'Ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale	530	153
» »	R. Decreto contenente disposizioni transitorie circa gl'impiegati de le Cancellerie giudiziarie delle Provincie Napolitane.	531	ivi
» »	R. Decreto che dichiara opera di utilità pubblica la costruzione dell'Arsenale militare marittimo fra la Spezia e S. Vito.	537	162
» »	R. Decreto che assegna all'Ispettore Generale dei Bagni un'annua indennità a titolo di spese d'ufficio . . . . ,	540	163
» »	Legge colla quale è stabilita una tassa del 10 p. o/o sul prezzo dei trasporti a grande velocità sulle strade ferrate.	542	164
» »	R. Decreto contenente una rettificazione alla Tabella A annessa al Decreto 9 febbraio 1862, n.º 452, relativa alla circoscrizione giudiziaria, delle Provincie Siciliane	543	ivi
» »	R. Decreto che manda pubblicare nelle Provincie Siciliane R. il Decreto 16 febbraio 1862, n.º 468 contenente disposizioni transitorie per l'applicazione della nuova procedura penale .	544	165
» »	R. Decreto col quale è autorizzata la temporaria occupazione per uso militare del Convento di Santa Maria di Gesù in Patti.	545	166
» »	R. Decreto che aumenta il personale della Sezione Maestranza del Corpo Reale Equipaggi. .	546	ivi
» »	R. Decreto con cui è approvato il Regolamento che modifica le condizioni per l'ammessione, il corso e lo scompartimento degli studi negli Istituti militari superiori e secondari. . . .	548	167
» »	R. Decreto che autorizza le Direzioni speciali del Debito pubblico ad operare l'iscrizione sul Gran Libro della rendita sarda di creazione 12-16 giugno 1849 ed il cambio dei relativi titoli	549	175
» »	R. Decreto che approva le Istruzioni relative al servizio d'Artiglieria	553	190
» »	R. Decreto che trasferisce sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il servizio ed il personale forestale nell'Isola di Sardegna e nelle Provincie Modenesi.	555	205
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupa-		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862	zione per uso militare del Convento di San Gerolamo in Messina	566	235
6 aprile	R. Decreto contenente disposizioni circa l'amministrazione del Lotto in Toscana	582	250
10 detto	R. Decreto col quale si danno disposizioni provvisorie a favore degli Ufficiali ed Impiegati di Marina nelle Provincie Napolitane e Siciliane che si trovano fuori pianta	554	204
» »	R. Decreto col quale è dichiarata opera di utilità pubblica la costruzione sulla spiaggia di S. Bartolomeo di scali e di altre opere occorrenti per la costruzione dell'Arsenale marittimo alla Spezia.	556	206
» »	R. Decreto che aumenta l'indennità di funzioni assegnata ai Comandanti in secondo del materiale nei Dipartimenti marittimi settentrionale e meridionale	561	217
13 detto	R. Decreto col quale sono assegnati due Aiutanti di bandiera al Ministro della Marina . . .	550	176
16 detto	Legge colla quale sono approvate due Convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi	551	ivi
» »	Legge che ordina la sostituzione di un altro articolo all'art. 2 della legge 7 luglio 1861 di approvazione della concessione della ferrovia da Firenze all'incontro colle strade ferrate Romane.	557	207
» »	Legge che approva la Convenzione colla Società I. Vincenzo Florio per la concessione del servizio postale tra il Continente e l'Isola di Sardegna e intorno alle coste della Sicilia . . .	559	209
» »	R. Decreto col quale viene soppresso il Consolato in Ibraila e sono introdotte alcune modificazioni riguardo al personale dei Consolati di Galatz, Rio-Janeiro e Cia[illegible]beri	562	218
» »	R. Decreto col quale alcune piazze, castelli e fortificazioni cessano di essere classificati fra le opere di fortificazione e di posti fortificati dello Stato	565	234
17 detto	R. Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Mercato San Severino e di Francavilla . .	552	190
21 detto	R. Decreto col quale si provvede per l'applicazione della tassa del 10 p. 0/0 sul prezzo dei trasporti a grande velocità sulle ferrovie stabilita dalla legge 6 aprile 1862	558	207
» »	R. Decreto col quale si mandano pubblicare nelle Provincie Napoletane le Regie patenti, Decreti e Convenzioni internazionali che regolano la proprietà letteraria ed artistica . .	560	216
» »	Legge che approva la Tariffa dei prezzi di privativa dei Sali e Tabacchi	563	218
» »	R. Decreto che esonera la Congregazione Generale degli Archivi notarili in Reggio (Emilia)		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1866	dall'obbligo temporariamente impostole di pagare le spese di manutenzione dell'Archivio notarile in Guastalla	567	236
21 aprile	R. Decreto col quale sono delegati alle Corti d'appello i provvedimenti relativi alle malleverie dei Notai che prima si davano con Decreto Ministeriale	568	ivi
» »	R. Decreto che ordina il pagamento delle rendite nominative del Consolidato-Romano irredimibile inscritte nei registri dell'Amministrazione Camerale di Benevento alla scadenza del primo semestre 1860	569	ivi
» »	Legge colla quale si stabilisce il corso degli spezzati di Svanzica	570	237
» »	R. Decreto col quale alla Tabella 9.ª annessa al R. Decreto 1.º aprile 1861 sull'ordinamento della Marina militare dello Stato ne viene sostituita un'altra	571	238
» »	R. Decreto che aumenta il personale di bassaforza assegnato alla 1.ª Divisione del Corpo Reale Equipaggi	572	ivi
» »	R. Decreto che determina le norme per la devoluzione dei libri e degli oggetti di belle arti già appartenenti alle Collegiate e Case Religiose soppresse nell'Umbria	573	ivi
» »	R. Decreto relativo all'Ordinamento del Corpo Sanitario della R. Marina	574	239
» »	R. Decreto col quale il Pio Monte della Misericordia in Napoli è richiamato nella dipendenza e direzione immediata del Ministero dell'Interno.	575	245
» »	R. Decreto che estende alle Provincie Siciliane quelli in data 16 febbraio e 6 aprile 1862, numeri 505 e 531	576	ivi
» »	R. Decreto col quale è fissata l'epoca per l'attuazione nelle Provincie Siciliane del Codice di procedura penale e dell'Ordinamento giudiziario	577	246
» »	Legge sulla Tassa di Registro	585	253
» »	Legge sulla Tassa di Bollo	586	291
» »	Legge per le tasse sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di manomorta.	587	306
» »	Legge per le Tasse sulla Società industriali e commerciali e sulle assicurazioni	588	309
» »	R. Decreto che colloca sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno le Casse di risparmio ed i Monti di pietà aventi carattere di beneficenza.	592	318
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Monastero di S. Basilio in Mezzaiuso	599	362
» »	R. Decreto che autorizza il Comune di *Massaccio* ad assumere l'antico nome di *Cupramontana*.	600	ivi
» »	R. Decreto che ammette i Professori non aggre-		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1862	gati dell'Università di Bologna a far parte delle Commissioni esaminatrici ed a goderne le assegnate retribuzioni	602	363
1 aprile	R. DECRETO contenente disposizioni circa l'ammessione ai beneficio dei poveri nelle Provincie Siciliane	620	391
» »	R. DECRETO col quale la tabella di formazione del Corpo del Treno d'Armata è aumentata di un Luogotenente Colonnello e diminuita di un Maggiore per ogni Reggimento	681	461
» »	LEGGE che sopprime i Comuni di Gere del Pesce e di Straconcolo in Lombardia	1010	966
28 detto	R. DECRETO di condono generale delle pene incorse dai militi della Guardia Nazionale del Regno.	578	246
» »	R. DECRETO di condono di tutte le pene pronunciate per reati di stampa	581	249
1 maggio	R. DECRETO contenente alcuni provvedimenti transitori per l'attuazione in Lombardia, nei rapporti penali, della legge 27 marzo 1862, n. 516.	579	247
» »	R. DECRETO contenente disposizioni transitorie per l'attuazione nella Lombardia della legge 27 marzo 1862, n. 516, nelle materie civili	580	248
» »	R. DECRETO con cui è applicato alle Provincie meridionali il disposto di quello in data 30 giugno 1860 circa le competenze assegnate ai Questori ed Impiegati di Questura per indennità d'alloggio	617	391
4 detto	R. DECRETO col quale è aumentato il numero dei Sostituiti del Procuratore Generale del Re presso la Corte d'appello in Milano.	583	252
» »	R. DECRETO che stabilisce la composizione del Tribunale di Commercio in Milano	584	ivi
» »	R. DECRETO col quale si manda pubblicare nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria la legge 6 aprile 1858, n. 2746	589	316
» »	R. DECRETO che manda pubblicare la stessa legge nelle Provincie Napolitane e Siciliane . . .	590	317
» »	R. DECRETO che trasferisce la sede del Mandamento da Casalduni a Pontelandolfo, ed aggiunge quello di Ruffano stato omesso nella circoscrizione giudiziaria delle Provincie Napolitane. .	591	ivi
» »	R. DECRETO col quale vengono date disposizioni permanenti e transitorie per l'applicazione della legge sulle tasse di registro nelle diverse Provincie dello Stato	595	324
» »	R. DECRETO contenente disposizioni permanenti e transitorie per l'attuazione nelle varie Provincie del Regno della legge sulle tasse di bollo.	596	339
» »	R. DECRETO che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge che stabilisce una tassa annua sulle rendite dei corpi morali e stabilimenti di mano-morta	597	344
» »	R. DECRETO che approva il Regolamento per l'e-		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862	secuzione della legge sulle tasse delle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni.	598	353
5 maggio	R. Decreto col quale viene destinato un secondo Vice-Console presso il Consolato in Barcellona.	601	362
» »	Legge sulla riforma postale.	604	364
» »	R. Decreto che pone in esecuzione la Convenzione concernente l'accertamento della frontiera fra la Lombardia ed il Canton Ticino conchiusa tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera	614	376
6 detto	Legge sulle tasse ipotecarie.	593	319
» »	R. Decreto che approva il Regolamento per l'eseguimento della medesima	594	322
» »	R. Decreto che stabilisce il termine perentorio ai Municipi ed ai privati delle Provincie meridionali per la presentazione dei titoli di credito per somministrazione alle truppe del disciolto esercito delle Due Sicilie.	603	363
» »	Legge che estende alla somma di cento milioni di lire la facoltà al Governo di emettere Buoni del Tesoro, confermata colla legge 31 marzo 1862	605	370
» »	Legge colla quale è autorizzata una maggiore spesa per l'Esposizione italiana del 1861, ed è aggiunta una somma al bilancio attivo dello Stato per lo stesso titolo	606	ivi
» »	Legge per autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del Ministero della Guerra per trasporti e carreggi militari e provviste relative.	607	ivi
» a	Legge che autorizza una spesa straordinaria per ristauri ed adattamenti di fabbricati ad uso militare	608	ivi
» »	R. Decreto col quale vengono attribuite agl'Insinuatori le incumbenze già esercitate dagli Esattori circa la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia criminale, e l'anticipazione delle spese per l'istruttoria dei procedimenti.	611	371
» »	R. Decreto portante modificazioni ai quadri del personale della Direzioue Generale dei Depositi cavalli stalloni e di ciascun Deposito. . .	682	461
» »	R. Decreto con cui sono istituiti quattro nuovi Depositi di cavalli stalloni	683	462
9 detto	R. Decreto che istituisce in Napoli un 2.° Liceo Ginnasiale.	615	386
» »	R. Decreto che devolve alla Sezione del Consiglio Superiore di pubblica Istruzione in Napoli le attribuzioni già esercitate dal Delegato straordinario agli studi.	622	396
» »	R. Decreto col quale sono aboliti i Delegati straordinari per l'Istruzione pubblica nelle Provincie Siciliane e trasferite le loro attribuzioni alla Sezione del Consiglio Superiore residente in Palermo	623	397

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1862 *10 maggio*	R. DECRETO contenente una modificazione intorno alla dipendenza del Circondario giudiziario di Pavia	609	370
13 detto	R. DECRETO col quale si danno disposizioni transitorie circa l'organizzazione degli Uffici incaricati delle tasse stabilite colle leggi 21 aprile 1862 e delle altre rendite demaniali	612	372
» »	R. DECRETO che sopprime la Direzione Generale del Registro ed Aziende riunite di Firenze e quella del Registro e Bollo in Napoli, e contiene altre disposizioni circa gli Uffici Demaniali di Napoli, Sicilia e Toscana ed i loro rapporti coll'Amministrazione centrale	613	374
» »	LEGGE sull'Ordinamento delle Guardie Doganali .	616	386
» »	R. DECRETO col quale sono istituiti due posti d'Ispettore Generale presso la Direzione Generale del Debito pubblico.	619	391
14 detto	R. DECRETO che prescrive la riunione in una Biblioteca sola delle Biblioteche già esistenti negli aboliti Dicasteri Napolitani	650	424
15 detto	LEGGE che autorizza una spesa straordinaria di L. 6,000,000 per servizio del materiale d'Artiglier.	610	371
» »	R. DECRETO che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Monastero di Santa Chiara in Faenza.	618	391
» »	R. DECRETO che approva l'occupazione temporaria per uso militare del Monastero di San Geminiano in Modena	621	396
» »	LEGGE che approva la spesa di un milione per l'erezione di magazzini a ricovero del materiale da guerra	631	403
» »	LEGGE approvativa di vari Decreti per spese straordinarie sul bilancio passivo del Ministero della Guerra	632	ivi
» »	R. DECRETO col quale sono destinati Controllori per la collaudazione delle armi fabbricate in manifatture private sì nazionali che estere. .	633	ivi
16 detto	R. DECRETO che stabilisce alcune variazioni nelle dogane e nelle vie permesse per l'entrata e per l'uscita delle merci	624	397
18 detto	R. DECRETO che instituisce in Trapani una scuola di nautica per la Marina mercantile . . .	640	412
19 detto	R. DECRETO col quale è regolato in modo uniforme per tutte le provincie del Regno il metodo di stazatura dei bastimenti	627	399
» »	R. DECRETO che approva il regolamento pel servizio speciale dei porti, spiagge e fari nelle Provincie Napolitane	645	415
24 detto	R. DECRETO di convocazione del Collegio elettorale di Corleto.	625	399
» »	R. DECRETO di convocazione del Collegio elettorale di Rho	626	ivi
25 detto	R. DECRETO col quale viene sospesa l'attuazione		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1862	dell'Ufficio del Procuratore dei poveri presso le Corti d'appello di Milano e di Brescia . .	628	401
25 maggio	R. DECRETO relativo al numero ed allo stipendio degli Uscieri presso le Corti d'appello, i Tribunali di Circondario e le Giudicature mandamentali di Lombardia	629	402
» »	R. DECRETO col quale sussidiariamente agli Ufficiali Superiori di vascello vengono ammessi altri ufficiali di marina a coprire la carica di Segretario presso il Consiglio d' Ammiragliato.	630	403
» »	R. DECRETO che richiama il grande Ospedale civico di Palermo nella dipendenza e direzione immediata del Ministero dell'Interno. . . .	638	411
» »	R. DECRETO col quale la Casa dei matti in Palermo è riposta sotto la dipendenza e direzione immediata del Ministero dell'Interno. . . .	639	ivi
» »	R. DECRETO che manda pubblicare ed attuare nelle Provincie Napolitane e Siciliane il Regolamento generale per le carceri giudiziarie ed il successivo Decreto circa il personale ad esse addetto	641	412
» »	R. DECRETO per l'istituzione di posti di Cassieri presso le Direzioni speciali del Debito pubblico in Napoli, Milano, Palermo e Firenze . .	656	429
1 giugno	R. DECRETO che approva il Regolamento per la trattazione degli affari civili nelle Corti, nei Tribunali e nelle Giudicature di Lombardia. .	634	404
» »	R. DECRETO circa l'ammessione al beneficio dei poveri in Lombardia	635	ivi
» »	R. DECRETO col quale si mandano pubblicare ed attuare nella Lombardia varie Leggi e Decreti sull'Ordinamento giudiziario e sulla procedura penale	636	409
» »	R. DECRETO col quale le Amministrazioni della Marina mercantile e della Sanità marittima sono dichiarate Amministrazioni civili, e vengono introdotte modificazioni alla Divisa del Corpo consolare e sanitario marittimo.	637	410
» »	R. DECRETO con cui si stabilisce che gli avanzamenti di classe dei Capi Cannonieri abbiano luogo per via di esami	642	413
» »	R. DECRETO col quale le attribuzioni già esercitate dal Ricevitore del bollo straordinario in Vercelli sono demandate al Ricevitore del registro e tasse nella città medesima	643	ivi
» »	R. DECRETO che accresce il quadro numerico dei posti presso la Direzione speciale del Debito pubblico in Napoli	644	414
» »	R. DECRETO che approva il regolamento pel conferimento dei posti e mezzi posti gratuiti nei Convitti governativi annessi ai Licei ginnasiali delle Provincie Napolitane	655	427
» »	R. DECRETO col quale è istituito il Livorno un		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1862	Ufficio tecnico pel servizio dei porti, spiagge e fari nelle Provincie Toscane.	676	449
5 giugno	R. DECRETO che autorizza l'occupazione temporaria del Convento di San Rocco in Trapani per uso di Archivio provinciale	649	424
» »	R. DECRETO col quale è autorizzata la temporaria occupazione per uso civile del Convento dei PP. Crociferi nel Circondario Capoluogo della Provincia di Trapani	654	426
8 detto	R. DECRETO che istituisce un Tribunale di Circondario in Salò ed aggrega a quello di Brescia i Mandamenti di Leno e Verolanuova . .	646	420
» »	R. DECRETO col quale vengono istituite nuove Giudicature mandamentali in Lombardia. . .	647	422
» »	R. DECRETO che stabilisce il numero degli Uditori presso gli Uffizi giudiziari di Lombardia .	648	424
» »	R. DECRETO che sopprime la Divisione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio instituita in Napoli e la Sezione dello stesso Ministero creata in Palermo.	651	ivi
» »	R. DECRETO con cui è istituito nelle Provincie Siciliane l'Ufficio del Regio Economato Generale	652	425
» »	R. DECRETO che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Convento di S. Domenico in Lugo	653	426
» »	R. DECRETO col quale si determina il numero e gli obblighi degli Agenti di cambio accreditati presso la Direzione generale e le Direzioni speciali del Debito pubblico.	666	441
12 detto	R. DECRETO con cui sono assegnate rendite sul Debito pubblico per prezzo di liquidazione di piazze di Misuratore e Venditore di robe vive	657	430
18 detto	R. DECRETO che determina la procedura a seguirsi avanti la Corte di Cassazione di Milano per risoluzione dei conflitti di giurisdizione fra le Autorità giudiziarie della Lombardia e quelle delle altre Provincie soggette alla detta Corte.	658	431
» »	R. DECRETO che ordina la pubblicazione di una tabella di corrispondenza tra le disposizioni di procedura penale citate nel Rogolamento annesso al R. Decreto 26 aprile 1848 n.º 708, e quelle del Codice di procedura penale del 28 novembre 1859	659	434
» »	R. DECRETO di convocazione del Collegio elettorale di Naso	660	435
» »	R. DECRETO di convocazione dei Collegi elettorali di Penne, Oristano ed Aversa	661	ivi
» »	R. DECRETO d'approvazione della Convenzione conchiusa tra l'Italia e la Francia relativa alle strade ferrate internazionali.	662	ivi
» »	R. DECRETO col quale viene approvata la tariffa dei prezzi per la vendita dei tabacchi esteri.	663	440

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 *18 giugno*	R. Decreto che ordina l'iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico di una rendita pel pagamento delle spese di costruzione della ferrovia Ligure	670	443
» »	R. Decreto col quale sono stabilite le norme per gli esami di licenza liceale nelle Provincie Napolitane	671	444
» »	R. Decreto che prescrive alcune modificazioni ed aggiunte al Regolamento sul giuoco del Lotto vigente nell'Emilia	672	445
» »	R. Decreto di soppressione delle Tipografie governative di Parma e di Modena	674	448
» »	R. Decreto col quale è stabilito un aumento alla forza del Corpo dei Carabinieri Reali. . .	684	463
» »	R. Decreto di approvazione della Convenzione conchiusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino	693	467
22 detto	R. Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Lacedonia	665	441
» »	R. Decreto che estende ai Ricevitori della Cassa Ecclesiastica nelle antiche Provincie del Regno la facoltà concessa a quelli delle Marche e dell'Umbria dall'art. 49 del Regolamento approvato col R. Decreto 8 dicembre 1861 . .	669	443
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso civile della casa posseduta in Potenza dai Certosini di San Lorenzo in Padula	692	467
» »	R. Decreto col quale è autorizzata la vendita di vari beni demaniali situati nelle antiche Provincie dello Stato, ed in quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria .	698	473
» »	R. Decreto che istituisce in Perugia un Tribunale militare permanente.	733	504
» »	R. Decreto col quale sono delegate ai Procuratori Generali del Re nella Lombardia, nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria alcune attribuzioni in ordine agli acquisti ed alle accettazioni di lasciti e dotazione per parte dei Corpi morali ecclesiastici delle stesse Provincie .	731	502
23 detto	R. Decreto che ordina la chiusura del corso dell'anno scolastico 1861-62 nell'Università di Pavia	664	441
26 detto	R. Decreto di amnistia ai renitenti alla leva operatasi in Sicilia sulle classi 1840-1841 . .	667	442
»	R. Decreto che stabilisce le norme per l'affrancamento dei canoni enfiteutici e di altre responsioni attive verso le manimorte in Toscana.	677	451
» »	Legge per autorizzazione di una spesa straordinaria per provvedere alla Esposizione internazionale di Londra del 1862	679	453
» »	R. Decreto di approvazione del quadro numeri-		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1862			
	co degl'impiegati per l'Amministrazione generale delle acque e foreste delle Provincie Napolitane	686	465
29 giugno	R. DECRETO col quale è convocato il Collegio elettorale di Pontassieve	673	448
» »	R. DECRETO col quale è aperto un concorso per esami agli allievi degli istituti tecnici governativi e privati del Regno	675	449
» »	R. DECRETO col quale i magazzini delle sussistenze militari vengono distinti in categorie e provveduti d'indennità di cancelleria	685	463
» »	R. DECRETO col quale sono aumentate le indennità di funzioni dei Comandanti in 2.° del Personale e degli Aiutanti maggiori del Corpo Reale Equipaggi	721	495
30 detto	LEGGE che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci dal primo luglio a tutto il mese di dicembre 1862	668	443
3 luglio	R. DECRETO col quale viene aperto un esame di concorso a quattro posti di aspiranti Allievi Ingegneri nel Corpo Reale delle miniere, per essere inviati a compiere gli studi all'estero.	691	467
» »	R. DECRETO che autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico ad inscrivere sul Gran Libro una rendita in cambio di azioni della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale	701	475
» »	R. DECRETO col quale si provvede al servizio di statistica nelle Provincie e nei Comuni del Regno	707	479
5 detto	R. DECRETO di convocazione dei Colleggi elettorali di Bibbiena e di Erba	678	453
» »	LEGGE per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio ed arti	680	454
6 detto	R. DECRETO che prescrive il versamento di lire novanta a titolo di massa di primo corredo per l'ammessione nelle scuole dei novizi e mozzi della Regia Marina	687	466
» »	R. DECRETO col quale alle serie stabilite per la spedizione dei Buoni del Tesoro ne sono aggiunte altre due di L. 50,000 e 100,000.	688	ivi
» »	LEGGE che autorizza una spesa straordinaria per pagare all'Annover le quote poste a carico degli antichi Stati italiani per riscatto del dazio di Stade	689	ivi
» »	LEGGE che approva il R. Decreto 9 novembre 1861 sui defalchi dei diritti d'entrata e sui diritti di stallaggio e di ostellaggio per le merci estere introdotte nei porti di Brindisi e di Messina	690	ivi
» »	R. DECRETO col quale è ordinato il ritiramento dalla circolazione delle monete di rame di conio napolitano.	703	476
10 detto	LEGGE con cui si approva la Convenzione per		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862			
	la costruzione ed esèrcizio della strada ferrata da Cavallermaggiore ad Alessandria . . .	702	475
13 luglio	R. Decreto che autorizza il Primo Presidente della Corte di Cassazione di Napoli a chiamare alle sedute Consiglieri della Corte di appello in caso di mancanza del numero legale dei votanti	694	471
» »	Legge colla quale si mandano pubblicare ed attuare nelle Provincie Napolitane le leggi, decreti e regolamenti sulla leva militare . . .	695	472
» »	Legge che autorizza una leva militare sui nati nell'anno 1842 in tutte le Provincie dello Stato.	696	473
» »	R. Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Cerignola.	699	474
» »	R. Decreto contenente disposizioni transitorie circa la pratica giudiziaria in Lombardia . .	700	475
» »	R. Decreto che approva una tabella di riscontro fra gli articoli della legge sulla stampa citati nel Codice di procedura penale, e quelli corrispondenti delle leggi sulla stampa vigenti nelle Provincie meridionali	704	477
» »	R. Decreto che manda pubblicare ed attuare nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria il Decreto e regolamento per la concessione dei mezzi di viaggio agl' indigenti	705	478
» »	R. Decreto col quale sono fatte alcune modificazioni nell' ordinamento delle Dogane. . . .	708	480
» »	Legge sulla privativa dei sali e tabacchi . . .	710	481
» »	R. Decreto sulla riscossione dei dritti di pilotaggio e pel trasporto dei piloti pratici del porto di Livorno	711	487
» »	R. Decreto che autorizza il Comune di Masciago ad aggiungersi l'epiteto di *Milanese*. . . .	717	493
» »	R. Decreto con cui il posto di Console di marina nel Circondario marittimo di Bari è portato dalla seconda alla prima classe	520	495
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento dei Gerolimini in Saludecio.	725	499
15 detto	Legge che autorizza la spesa di L. 500,000 per il pagamento della dote di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia.	697	473
17 detto	R. Decreto che manda pubblicare nelle Provincie Toscane il R. Decreto 20 giugno 1854 sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi.	706	478
» »	R. Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Teramo, Capaccio e Poggio Mirteto. .	709	481
» »	R. Decreto contenente alcune modificazioni circa il modo di pagamento del dritto di stallaggio nel porto franco di Messina	715	490
» »	R. Decreto sull' organizzazione e circoscrizione delle Direzioni demaniali e degli Uffici incaricati dell'esazione delle tasse.	760	529

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
17 luglio	R. DECRETO che aumenta la pianta numerica del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti . .	827	615
19 detto	LEGGE che vieta il cumolo degl' impieghi retribuiti, delle pensioni ed altri assegnamenti a carico dello Stato o di pubbliche Amministrazioni.	722	495
20 detto	R. DECRETO col quale viene rettificato un errore materiale occorso in due articoli del R. Decreto 4 maggio 1862 sulle tasse di bollo . .	716	492
27 detto	R. DECRETO col quale si provvede per la spedizione delle cause nelle Provincie Siciliane durante il tempo delle ferie . . . . . , . .	712	488
» »	R. DECRETO col quale sono chiamati sotto le armi gli uomini ascritti alla seconda categoria delle classi 1840 e 1841 appartenenti alle Provincie Siciliane . . , ... ,	713	489
» »	LEGGE con cui si fanno alcune modificaziani alle disposizioni contenute nel Codice penale militare relativamente alle diserzioni militari . .	714	ivi
» »	LEGGE che autorizza una spesa straordinaria pel trasporto della Regia Pinacoteca nel palazzo dei Musei in Torino.	718	493
» »	LEGGE con cui si prorogano le disposizioni di quella in data 4 agosto 1861 sulle somministrazioni da farsi dai Comuni alle truppe , .	723	498
» »	R. DECRETO che determina le indennità di trasferta da corrispondersi agl' impiegati nelle Direzioni e Sotto-Direzioni del Genio. . . .	724	499
» »	LEGGE per abrogazione delle leggi pontificie che istituisce premi in favore dei fabbricanti di drappi in lana nell'Umbria nelle Marche e nelle Romagne.	726	ivi
» »	R. DECRÈTO col quale l'Archivio notarile sussidiario del Circondario di Lodi è posto sotto la giurisdizione della Camera di disciplina notarile di Milano	727	500
» »	R. DECRETO di convocazione del Collegio elettorale di Catania	728	ivi
» »	LEGGE sulle strade nazionali nell' isola di Sardegna	729	ivi
» »	R. DECRETO che approva un'Istruzione sul modo di eseguire i saluti colle artiglierie	732	502
» »	R. DECRETO col quale è ristabilita nella Città di Torino una Direzione per l'amministrazione del lotto delle antiche Provincie del Regno. . .	742	507
» »	R. DECRETO che fissa il tempo in cui non saranno più ammessi nelle Provincie meridionali altri pesi e misure fuor quelli del sistema metrico-decimale, e dà altre disposizioni relative.	754	519
» »	R, DECRETO che approva la pianta numerica del Ministero delle Finanze	765	540
31 detto	LEGGE sulle tasse universitarie	719	493
» »	R. DECRETO che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Convento dei PP. Riformati di S. Antonio in Noto	[illegible]	[illegible]

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 31 luglio	R. Decreto che autorizza il Comune di Montescudolo ad assumere l'antico nome di *Montescudo*.	747	513
» »	R. Decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1861 sulla Guardia Nazionale mobile	780	552
3 agosto	Legge colla quale sono autorizzate spese straordinarie per l'erezione di nuovi fari	734	505
» »	Legge che autorizza una spesa straordinaria per la costruzione di un nuovo sbarcatoio nel porto di Siracusa.	735	ivi
» »	R. Decreto che istituisce un Consolato nella città di Oporto . , ...	736	ivi
» »	Legge con cui è approvata la Convenzione per la concessione del servitio postale marittimo tra l'Italia e l'Egitto	741	507
» »	Legge sull'Amministrazione delle Opere pie . .	753	514
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione del Convento di S. Francesco in Urbino	787	569
6 detto	Legge che autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete di bronzo di dieci o cinque centesimi	737	505
» »	R. Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Erba	738	ivi
» »	R. Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Casoria	739	ivi
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione del Convento di S. Francesco in Sant'Arcangelo	795	576
10 detto	Legge circa la forma delle sentenze e per altre disposizioni relative ai giudizi civili nelle Provincie meridionali	740	505
» »	Legge per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei benifondi ecclesiastici in Sicilia .	743	508
» »	R. Decreto di condono delle pene e dell' azione penale pei reati forestali commessi nelle Provincie Napolitane e Siciliane.	746	513
» »	Legge per approvazione di una spesa straordinaria per eseguire una prima parte del molo orientale del nuovo porto di Napoli	748	ivi
» »	Legge che autorizza una spesa straordinaria per la formazione di un bacino di carenaggio nel porto di Messina	749	ivi
» »	Legge con cui è autorizzata una spesa nuova per la costruzione di un ponte mobile nel porto di Livorno ed un'altra per la costruzione di un bacino di carenaggio nello stesso porto. . .	750	514
» »	Legge che autorizza una spesa straordinaria per la costruzione di una strada per Valle Roia nelle Provincie di Porto Maurizio e di Cuneo al confine francese	751	ivi
» »	R. Decreto col quale è revocato quello delli 27 luglio 1862 di convocazione del Collegio elettorale di Catania	752	ivi

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 10 agosto	Legge con cui è aumentata la dotazione della Corona	755	520
» »	R. Decreto col quale sono condonate le pene pecuniarie incorse per la omissione della consegna dei beni e redditi dei corpi morali nelle Provincie Napolitane, ed è concessa una nuova proroga per effettuarla	756	525
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Monastero di San Filippo Neri in Comisio	777	551
a »	Legge che autorizza spese straordinarie per ampliazioni ed adattamenti di locali ad uso militare	781	567
» »	Legge che autorizza una spesa straordinaria pel compimento della Carta topografica delle Provincie Napolitane e Siciliane.	782	ivi
12 detto	R. Decreto col quale è conferita provvisoriamente al Maggior Generale Cav. Efisio Cugia la direzione politica dell' isola di Sicilia	744	513
14 detto	R. Decreto per l'istituzione di un Tribunale di Circondario nella città di Nicastro. . . . ,	757	526
» »	R. Decreto che stabilisce una Camera di disciplina notarile col relativo archivio in ogni sede dei Tribunali di Circondario nelle Provincie Napolitane.	758	527
» »	R. Decreto che stabilisce una Camera di disciplina notarile col relativo archivio in ogni sede dei Tribunali di Circondario nelle Provincie Siciliane.	759	528
» »	R. Decreto che stabilisce nuove norme per la trasmissione delle note delle spese di giustizia in materia penale	761	538
» »	Legge per l'applicazione dell'aumento del dieci per cento a titolo di sovraimposta di guerra alle leggi sulle tasse di registro, di bollo, delle manimorte ed ipotecarie	762	539
» »	R. Decreto che apporta alcune modificazioni al Decreto e regolamento sui Periti calligrafi nelle Provincie Napolitane e Siciliane.	766	541
» »	Legge per l'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia.	800	577
15 detto	R. Decreto che conferisce provvisoriamente al Generale Cav. Alfonso Ferrero della Marmora la direzione militare e politica delle Provincie Napolitane	745	513
» »	R. Decreto che proroga l'attuazione dell'Economato Generale nelle Provincie Siciliane. . .	783	567
17 detto	R. Decreto che dichiara in istato d'assedio la Città di Palermo e tutte le Provincie Siciliane	764	540
» »	R. Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Acireale	768	544
» »	Legge che approva una spesa straordinaria per acquisto di materiale da scavazione dei porti.	769	ivi

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862			
17 agosto	R. Decreto che approva il Regolamento per la Regia Scuola normale di Pisa . . : . . .	771	544
» »	Legge che autorizza una spesa straordinaria per compiere i lavori del porto nuovo di Livorno.	773	550
» »	Legge con cui sono autorizzate spese straordinarie per lavori da eseguirsi alla cala di Palermo	774	ivi
» »	R. Decreto che mantiene in vigore per l'anno 1863 le disposizioni emanate dai Regii Commissari straordinarii per le Marche e l'Umbria circa la formazione dei bilanci preventivi provinciali pel 1861.	778	551
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Monastero della B. V. in Cremona	779	ivi
» »	R. Decreto con cui viene data una maggior estensione al disposto dell'art. 3 del Regio Decreto in data 24 maggio 1860, n.º 4100. . .	797	576
20 detto	R. Decreto col quale la città di Napoli e tutte le Provincie Napoletane sono dichiarate in istato d'assedio. . . . . : . .	775	550
21 detto	Legge che autorizza il Governo a concedere al conte Bastogi la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate meridionali, e di una linea da Voghera a Pavia, e da Pavia a Brescia per Cremona.	763	539
» »	R. Decreto col quale il Generale d'armata Enrico Cialdini è nominato Commissario straordinario in Sicilia in surrogazione di Efisio Cugia . .	770	544
» »	R. Decreto che proroga la sessione parlamentare del Senato e della Camera dei Deputati. .	772	549
» »	Legge colla quale é autorizzata la Società della ferrovia centrale toscana ad aumentare il valore nominale delle obbligazioni	784	567
» »	Legge che abolisce le immunità dai tributi e le pensioni vitalizie che ancora concedevansi in alcune Provincie dello Stato ai genitori di dodici figli viventi.	785	568
» »	R. Decreto che approva il quadro numerico degl'Impiegati nella Biblioteca di Parma . . .	786	ivi
» »	Legge che autorizza il Governo ad alienare i beni demaniali che non sono destinati ad uso pubblico, o richiesti dal pubblico servizio. .	793	573
» »	Legge che prescrive il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica	794	575
» »	R. Decreto che prescrive siano cambiati con Buoni nominativi i Certificati di credito rilasciati ai danneggiati dalle truppe borboniche nelle Provincie Siciliane	835	623
22 detto	R. Decreto che dichiara mobilizzate e sul piede di guerra le truppe stanziate e spedite in Sicilia durante lo stato d'assedio. . . . ; .	789	572

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1866			
22 agosto	R. Decreto sulla formazioae dei consigli di disciplina presso le truppe mobilizzate e sul piede di guerra	839	630
» »	Legge colla quale sono fatte alcune modificazioni alla legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento dell' Esercito	767	542
24 detto	Legge sull'unificazione del sistema monetario. .	788	569
» »	Legge che determina l'uniforme ordinamento del Personale di Segreteria nelle Prefetture e Sotto Prefetture del Regno . . . . . . ; . .	790	572
» »	Legge per la conferma dell'amnistia condizionata promulgata in Sicilia col Decreto Prodittatoriale del 17 ottobre 1860	791	ivi
» »	R. Decreto con cui si dichiara che le truppe attive, che si trovino o siano mandate nelle Provincie Napolitane durante lo stato d'assedio potranno esser poste sul piede di guerra . .	792	573
» »	R. Decreto circa l'ordinamento degli uffici ipotecari del Regno, e le retribuzioni assegnate ai Conservatori delle Ipoteche	801	584
» »	R. Decreto che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Brescia, Forlì e Terra di Lavoro a variare la loro denominazione	802	587
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione del Monastero dei PP. Benedittini Cassinesi della Maddalena in Messina	828	615
25 detto	Legge per la concessione della costruzione di un canale d'irrigazione a derivarsi dal fiume Po.	776	550
28 detto	R. Decreto che determina l'uniforme dei Commissari di leva, ai quali non compete il diritto di vestire la divisa militare.	796	576
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del convento degli Agostiniani in Trapani	803	587
» »	R. Decreto che approva la definitiva concessione al Conte Pietro Bastogi della costruzione ed esercizio delle ferrovie indicate nella legge 21 agosto 1862	804	ivi
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento di san Francesco in Chiaramonte	805	588
» »	R. Decreto di approvazione del regolamento per le case di relegazione . . . . . . , ...	813	603
» »	R. Decreto contenente disposizioni circa gli assegni che godono gli Impiegati civili posti in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute o di famiglia.	826	614
31 detto	R. Decreto per l'applicazione in Lombardia di quello in data 9 maggio 1861 sugli esami degli aspiranti alla nomina di Uditore	798	576
» »	R. Decreto che autorizza la provvisoria destinazione dei Praticanti giudiziari e degli Scrivani diurnisti in Lombardia a compiere funzioni di Segretari per gli atti di procedura penale. .	799	577

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 *31 agosto*	R. Decreto col quale è autorizzata la temporaria occupazione per uso civile del Convento di S. Alessandro in Parma	807	589
» »	R. Decreto per l'istituzione e riordinamento di alcune Camere di commercio ed arti. . . .	814	608
» »	R. Decreto sull'ordinamento del servizio forestale nelle Provincie Napolitane e Siciliane. .	876	722
» »	R. Decreto per riordinamento del personale delle Amministrazioni forestali delle antiche Provincie continentali e dell'Isola di Sardegna .	1015	972
» »	R. Decreto sul riordinamento del personale forestale di Lombardia	1097	1074
» »	R. Decreto che istituisce un'amministrazione forestale nelle Provincie di Pesaro e di Perugia.	1098	1075
4 settemb.	R. Decreto che stabilisce le competenze e le divise del Personale superiore d' esercizio o di manutenzione dei telegrafi destinato a far servizio presso l' Esercito in campagna. . . .	806	588
» »	R. Decreto che prescrive le norme a seguirsi dai nazionali dimoranti all' estero per essere iscritti nei registri del Regio Consolato italiano e per goderne la protezione	809	590
» »	R. Decreto col quale viene soppressa la sezione della Prefettura Lombarda delle finanze in Milano	816	609
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione del Convento dei Minori Osservanti in Patti	820	610
7 detto	R. Decreto che divide in due Mandamenti il territorio del Comune di Cesena	808	590
» »	R. Decreto per l' ordinamento del Personale di Segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture del Regno	810	591
» »	R. Decreto che ordina l' erezione di un Consolato alla residenza di Konisberg	815	609
» »	R. Decreto che determina il numero, lo stipendio e le classi del Personale addetto alle Cancellerie e Segreterie dei Collegi giudiziari nelle Provincie Napolitane	817	610
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso civile di parte del Monastero di S. Nicolao in Lucca.	818	ivi
» »	R. Decreto col quale alcuni Comuni delle Provincie di Brescia e di Sassari sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione. . .	830	615
» »	R. Decreto che accorda al Comune di Meldola il titolo di Città.	850	663
11 detto	R. Decreto che approva un nuovo Regolamento doganale	867	694
14 detto	R. Decreto contenente disposizioni a favore degli Impiegati di Segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture che rimangono senza stipendio per effetto del nuovo ordinamento . . .	811	591

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 *14 settemb.*	R. Decreto di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1862 sulla vendita dei beni demaniali	812	592
» »	R. Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Savona	819	610
» »	R. Decreto che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Cagliari, Macerata e Terra di Lavore ad assumere una nuova denominazione.	825	613
» »	R. Decreto con cui la Corte d'appello di Napoli è accresciuta di una nuova sezione	838	630
» »	R. Decreto che stabilisce le indennità da corrispondersi agl' Impiegati di vari Dicasteri in missione per affari amministrativi	840	632
» »	R. Decreto che stabilisce la pianta numerica degl' Impiegati del Ministero di Agricoltura industria e Commercio	841	633
» »	R. Decreto di approvazione del regolamento universitario, e di quelli delle facoltà di Giurisprudenza, di Medicina e Chirurgia, di Scienze fisiche, matematiche e naturali, e di Filosofia e Lettere	842	634
» »	Legge colla quale è prescritto l'uso delle marche da bollo per la soddisfazione delle tasse di bollo straordinario	949	832
18 detto	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione del Convento di S. Francesco in Lucca.	829	615
» »	R. Decreto che determina le zone delle servitù militari nella piazza di Alghero	831	616
» »	R. Decreto col quale è data piena ed intera esecuzione alla Convenzione consolare tra l' Italia e la Francia	832	ivi
» »	R. Decreto che proroga al 1.º gennaio 1863 l'attivazione del decreto 17 luglio 1862 concernente l'organizzazione delle Direzioni e delle Ispezioni demaniali	833	622
» »	R. Decreto con cui è data piena ed intiera esecuzione alla Convenzione sulla proprietà letteraria ed artistica conchiusa tra l' Italia e la Francia	836	624
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento del Carmine in Pisa	844	661
» »	R. Decreto che ordina il passaggio del Polverificio di Scafati sotto la dipendenza del Ministero della Guerra	853	668
» »	R. Decreto per l'ordinamento del Personale nei magazzini dei generi di privativa nelle Provincie Modenesi e Romagnole	863	680
» »	R. Decreto contenente modificazioni al ruolo del Personale Consolare di 1.º categoria ed ai relativi assegnamenti locali.	1063	1030
» »	R. Decreto sul riordinamento del Personale degl'Interpreti addetti alle Legazioni e Consolati in Oriente	1064	1054

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 *21 settemb.*	R. Decreto d'amnistia ai militari delle Provincie Modenesi, che seguirono le bandiere di Francesco V. d'Austria d'Este.	821	610
» »	R. Decreto concernente la continuazione provvisoria delle Sezioni pel contenzioso amministrativo delle abolite Gran Corti dei conti di Napoli e di Palermo	822	611
» »	R. Decreto che ordina la creazione di Commissioni temporanee per la revisione dei conti relativi all'anno 1861 e precedenti, il giudizio dei quali apparteneva alle abolite Corti dei conti.	823	612
» »	R. Decreto che determina la temporanea conservazione degl'impiegati degli Uffizi di riscontro e di quelli dell'abolita Corte dei conti in Torino sino alla composizione del Personale degli Uffizi della Corte dei conti del Regno . .	824	913
» »	R. Decreto che proroga il termine per il ritiro delle monete di rame e pel cambio delle medesimo colle nuove monete di bronzo . . .	834	623
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Couvento di S. Domenico in Ciminna.	845	661
» »	R. Decreto col qnale è autorizzata la temporaria occupazione per uso civile del Convento di S. Agostino iu Corleone	846	662
» »	R. Decreto che istituisce un Uffizio dell'Avvocato del Procuratore dei Poveri presso ciascuna Corte d'Appello delle Provincie Napolitane. .	851	663
» »	R. Decreto con cui alcuni Comuni della Provincia di Siena sono autorizzati a variare la loro denominazione.	862	680
» »	R. Decreto che autorizna l'erezione di un Collegio Italiano in Alessandria d'Egitto	864	681
» »	R. Decreto che autorizza alcuni Comuni della Provincia di terra di Lavoro a variare la loro denominazione, ...	866	693
» »	R. Decreto sull'ordinamnnto del servizio forestale nelle Provincie Parmensi	877	723
» »	R. Decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 5 maggio 1862 sulla privativa postale.	891	760
» »	Legge sul bollo delle carte da giuoco	965	858
» »	R. Decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sul bollo delle carte da giuoco	966	859
» »	R. Decreto col quale sono destinati Ufficiali Consolari di 1.a categoria presso i Consolati di Cette e di Lisbona	1065	1056
22 detto	R. Decreto che riduce a cinque le Divisioni componenti il Ministero della pubblica Istruzione.	889	759
25 detto	R. Decreto con cui sono istituiti nuovi Tribunali di Circondario nelle Provincie Napolitane ed introdotte alcune modificazioni nella circoscrizione mandamentale delle stesse	837	628

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 25 settemb.	R. Decreto che dichiara cessate le attribuzioni dell'Ispettore Generale del Genio navale, abolite le Direzioni delle macchine, e devolute le relative attribuzioni alle Direzioni delle costruzioni navali	847	662
» »	R. Decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1862 sul passaggio dei beni della Cassa Ecclesiastica al demanio dello Stato	855	670
» »	R. Decreto che dispensa dall'esame di licenza gli esaminati ed approvati per carica di Cancellieri di Giudicati di Mandamento prima della legge organica 17 febbraio 1861	857	677
» »	R. Decreto col quale è istituito un Condirettore Generale del Debito pubblico, coll' incarico di dirigere l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica e di presiederne il Consiglio speciale	858	678
10 detto			
» »	R. Decreto contenente disposizioni relative al servizio sanitario nei Sifilicomii	869	715
» »	R. Decreto che approva il Regolamento pel concorso ai posti di Medico ordinario e Medico assistente nei Sifilicomii	870	716
» »	R. Decreto per l'ordinamento del personale addetto al servizio alle macchine tanto a bordo delle navi che a terra negli arsenali marittimi e nei cantieri dello Stato.	887	736
26 detto	Decreto Ministeriale che approva il Regolamento per la Regia Scuola normale di Pisa. . .	843	657
» »	Decreto Ministeriame che determina le norme per la vendita dei sali a prezzi di eccezione . .	856	674
27 detto	R. Decreto per condono di pene peceniarie incorse per infrazioni alla legge 21 aprile 1862 sulle tasse di manomorta	848	662
» »	R. Decreto che aumenta il numero dei Marinari invalidi pel servizio dei magazzini	859	678
» »	R. Decreto col quale la Sotto-Divisione militare di Perugia viene elevata al rango di Divisione militare territoriale.	860	679
» »	R. Decreto con cui è creato un Gran Comando militare in Sicilia con sede a Palermo e determinata la circoscrizione militare territoriale dell'Isola	861	ivi
» »	R. Decreto che autorizza temporaria occupazione del convento del Carmine in Siena . . .	883	725
5 ottobre	R. Decreto d'indulto agli autori e complici dei tatti e tentativi di ribellione nelle Provincie Meridionali nell'agosto 1862	849	663
» »	R. Decreto che approva il Regolamento interno per le Cliniche delle Università, e quello pel corso chimico farmaceutico	852	665
» »	R. Decreto col quale sono istituite conferenze dirette a promuovere miglioramenti da introdursi nelle scuole elementari e secondarie .	854	669

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 *5 ottobre*	R. Decreto con cui viene approvata una terza appendice al Regolamento sul reclutamento militare del 31 marzo 1855.	865	682
» »	R. Decreto di convocazione dei Colleggi elettorali di Penne e di Fano	868	715
» »	R. Decreto col quale è fissato il diametro delle monete indicate nell'articolo primo della legge 24 agosto 1862, e sono date altre disposizioni in esecuzione della medesima	871	718
» »	B: Decreto col quale sono istituite alcune Camere di commercio e d'arti, e riordinate altre conformità della legge del 6 luglio 1862 . .	872	719
» »	R. Decreto relativo all'ordinamento dei Tribunali di commercio nelle Provincie Siciliane. .	873	720
» »	R. Decreto col quale viene prolungata di sei mesi la durata delle scuole preparatorie di allieve maestre aperte in varie città delle Provincie Napolitane.	874	721
» »	R. Decreto cho autorizza alcuni Comnni della Provincia di Parma ad assumere una nuova denominazione	878	724
» »	R. Decreto che autorizza alcuni Comuni nella Provincia di Brescia ad assumere una nuova denominazione.	879	ivi
» »	R. Decreto coi qual vari Comuui della Provincia di Reggio nell' Emilia sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione.	880	725
» »	R. Decreto che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Pisa ad assumere una nuova denominazione	881	ivi
» »	R. Decreto che accorda al Comune di Chiari il titolo di Città.	882	ivi
» »	R. Decreto sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte dei conti	884	ivi
» »	R. Decreto contenente disposizioni per l'assegnamento delle pensioni agl'Impiegati civili e militari del Regno, ed alle loro vedove, figliuoli o genitori . . . . :	885	734
» »	R. Decreto che istituisce due posti di allievi di fabbricazione presso la manifattura dei Tabacchi in Napoli	890	760
» »	R. Decreto col quale è autorizzata la temporaria occupazione per uso civile del Convento dei Domenicani in Termini, detto *della Gancia* .	892	772
» »	R. Decreto che approva il trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia ed i Regni uniti di Svezia e di Norvegia	901	779
» »	R. Decreto con cui è istituito in Longone (isola d'Elba) un bagno penale pei condannati ai lavori forzati.	1012	967
9 detto	R. Decreto in forza del quale i due Commissari straordinari nominati coi decreti 6 ottobre 1861 e 5 gennaio 1862 cessano dall' adempiere le funzioni state loro rispettivamente assegnate .	875	722

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1862 *9 ottobre*	R. DECRETO che stabilisce il ruolo del personale della Segreteria e degli Uffizi della Corte dei conti	886	735
» »	R. DECRETO sull'organizzazione delle Direzioni, Ispezioni e Sotto-spezioni delle Gabelle . . .	888	751
» »	R. DECRETO che autorizza il Comune di Rio ad assumere una nuova denominazione . , . .	893	772
» »	R. DECRETO che autorizza i Comuni di Montemilone e Serravalle ad assumere una nuova denominazione . . . . , ...	894	ivi
» »	R. DECRETO col quale è approvato il regolamento per te divise dei Magistrati ed Ufficiali della Corte dei conti	896	776
» »	R. DECRETO di approvazione del trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d' Italia e la Repubblica di Venezuele	902	784
» »	R. DECRETO che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Terra di Lavoro a variare la loro denominazione.	903	790
» »	R. DECRETO che istituisce un Ufficio del contenzioso finanziario in Torino, Milano, Bologna, Firenze , Napoli e Palermo , e ne determina le attribuzioni.	915	819
» »	R. DECRETO circa la spedizione dei certificati di esistenza in vita ai cittadini dello Stato originari delle Provincie riunite alla Francia col trattato 24 marzo 1860.	925	825
» »	R. DECRETO col quale è accresciuto un posto di Aiutante maggiore in 2.° presso la 2.ª Divisione del Corpo Reale Équipaggi	974	867
12 detto	R. DECRETO d'approvazione del regolamento pel servizio telegrafico in campagna	895	772
» »	R. DECRETO relativo agli esami degli aspiranti alle funzioni d'Usciere nelle Provincie di Lombardia	900	778
» »	R. DECRETO che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Principato Ulteriore ad assumere una nuova denominazione.	904	790
16 detto	R. DECRETO di convocazione dei Collegi elettorali di Zogno e di Caltagirone. . . . . , . .	897	778
» »	R. DECRETO con cui vengono fissate le condizioni pel deposito del Sale marino in alcune Provincie del Regno	906	792
» »	R. DECRETO sulla classificazione delle Dogane. .	911	795
» »	R. DECRETO che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Bologna a variare la loro denominazione	923	824
» »	R. DECRETO col quale alcuni Comuni della Provincia di Caltanisetta sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione.	927	827
» »	R. DECRETO col quale viene instituita una Camera di commercio ed arti nelle Città di Alessandria, di Lecce, di Pisa e di Macerata . .	929	ivi

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1862 9 *ottobre*	R. DECRETO che determina il numero dei Giurati ordinari e supplenti pel Circolo d'assise di Bologna	898	778
» »	R. DECRETO che determina il numero, le stipendio e la classe dei Commessi presso le Segreterie giudiziarie di Sicilia, e lo stipendio del Segretario dell'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione	907	793
» »	R. DECRETO con cui si riduce alla metà la tariffa di alcuni diritti di copia che si esigono nei Grandi Archivi di Napoli e di Palermo . . .	909	794
» »	R. DECRETO col quale sono fatti alcuni aumenti alla pianta del Personale giudiziario in Sicilia.	914	819
» »	R. DECRETO che autorizza vari Comuni della Provincia di Milano ad assumere una nuova denominazione	934	827
» »	R. DECRETO che approva il regolamento per l'uniforme degli agenti forestali	1013	968
13 *detto*	R. DECRETO col quale l'Università provinciale di Urbino è dichiarata Università libera. . . .	912	818
» »	R. DECRETO che stabilisce i corsi da seguirsi dagli alunni del Collegio Medico-Chirurgico di Napoli	918	822
» »	R. DECRETO d'abolizione dei dazi di transito stabiliti dall'art. 44 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale delle Dogane dello Stato	920	824
» »	R. DECRETO che autorizza la temporaria occupazione del Convento del Carmine in Caltagirone	922	ivi
» »	R. DECRETO col quale il Presidente anziano di sezione della Corte di Appello di Palermo è destinato a far parte ordinaria della Commissione dei Presidenti istituita col R. Decreto 20 agosto 1861	924	825
» »	R. DECRETO che autorizza il Comune di San Nazzaro ad assumere la denominazione *San Nazzaro Mella*.	928	827
» »	R. DECRETO che istituisce una Camera di commercio ed arti in Arezzo, in Avellino, in Catanzaro, in Reggio ed in Trapani.	930	ivi
» »	R. DECRETO che autorizza il Comune di Marzano ad assumere la denominazione di *Marzano di Nola*	931	ivi
» »	R. DECRETO col quale alcuni Comuni della Provincia di Principato Citeriore sono autorizzati a variare la loro denominazione	935	828
» »	R. DECRETO che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Milano ad assumere una nuova denominazione	941	830
» »	R. DECRETO con cui si autorizzano vari Comuni delle Provincie di Brescia, Grosseto, Pesaro ed Urbino ad assumere una nuova denominazione.	975	867

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 *25 ottobre*	Decreto Ministeriale che approva la tabella di riparto delle tasse universitarie	951	835
26 detto	R. Decreto di riconvocazione del Senato e della Camera dei Deputati	899	778
» »	R. Decreto col quale sono abolite le Delegazioni straordinarie per l'Istruzione pubblica nelle Provincie Napolitane e si provvede per ia relativa Amministrazione . . . . ,	905	790
» »	R. Decreto col quale i Ginnasi di Modena, di Reggio dell'Emilia e di Massa sono dichiarati Governativi . . . . , . .	913	818
» »	R. Decreto che autorizza il Ministero della Guerra ad occupare temporariamente per uso militare il Convento dell'Annunziata in Parma. . . .	921	824
» »	R. Decreto col quale il Comune di Torella viene autorizzato ad assumere la nuova denominazione di *Torella dei Lombardi*	932	827
» »	R. Decreto che autorizza alcuni Comuni nella Provincia di Principato Ulteriore ad assumere nuove denominazioni . . :	936	828
» »	R. Decreto con cui è fatta facoltà a vari comuni della Provincia di Porto-Maurizio ad assumere una nuova denominazione, ...	942	830
» »	R. Decreto che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Terra di Lavoro ad assumere una nuova denominazione	946	831
» »	R. Decreto col quale si autorizzano i Comuni di Altavilla e Castronuovo nella Provincia di Palermo a variare la loro denominazione . . .	947	ivi
» »	R. Decreto che autorizza vari Comnni della Provincia di Messina ad assumere una nuova denominazione	955	844
» »	R. Decreto che autorizza vari Comuui della Provincia di Capitanata ad assumere una nuova denominazione.	972	865
30 detto	R. Decreto d'amnistia ai milltari Lombardi disertori dall'Esercito Piemontese dal 20 marzo al 30 settembre 1849	908	794
» »	R. Decreto col quale è fatta più estesa applicazione dell'indulto accordato, pei fatti succeduti nell'Italia meridionale, con Decreto 5 ottobre 1862	910	ivi
» »	R. Decreto che accorda pel 1862 un terzo della paga ai Preposti ed agli altri individui dei Corpi di sorveglianza per le Dogane e per le Privative, che licenziati per età, difetti fisici od infermità; non hanno diritto a pensione. .	916	821
» »	R. Decretodi condono di alcune sopratasse, aumenti d'imposta ed altre pene pecuniarie incorse e non pagate	919	823
» »	R. Decreto relativo all'ordinamento degli studi secondari nella Città d'Aosta	938	828
» »	R. Decreto per la fondazione d'Istituti tecnici in varie Città Italiane	940	830

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 30 ottobre	R. Decreto col quale gli Uffizi del registro di Livorno e di Lucca sono divisi in due Uffizi con distinte attribuzioni.	944	831
» »	R. Decreto contenente disposizioni relative alla franchigia telegrafica	948	ivi
» »	R. Decreto sull'ordinamento delle Dogane. . .	953	836
» »	R. Decreto con cui è istituito l'Ufficio di compilatore dei documenti e degli annali relativi all'Agricoltura, all'Industria ed al Commercio .	956	844
» »	R. Decreto col quale sono approvate le istruzioni disciplina e per l'applicazione del Regolamento doganale	979	868
» »	R. Decreto che approva il Regolamento per l'esercizio delle ferrovie dello Stato.	1022	980
1 novembre	R. Decreto col quale è data nuova sede ad alcuni insegnanti della sezione di Filosofia e Filologia delle scuole superiori di Firenze . .	1023	982
2 detto	R. Decreto di amnistia ai renitenti alle leve degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860 pel già esercito delle Due Sicilie	917	822
» »	R. Decreto con cui si proroga a favore dei renitenti alla leva in Sicilia sulle classi 1840 e 1841 il termine concesso col precedente Decreto d'amnistia del 26 giugno 1862, n. 667 .	926	826
» »	R. Decreto col qnale è aperto un concorso per tre progetti di Dogane e Dock nelle Città di Ancona, Livorno e Messina, ed instituito a favore di ciascuno di essi un premio di L. 10,000.	933	827
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Convento dei PP. Riformati in Parma	937	828
» »	R. Decreto con cui sono instituite due Commissioni con incarichi relativi al miglioramento delle scuole elementari e secondarie. . . .	939	829
» »	R. Decreto col quale sono prescritte le norme per l'esecuzione della legge sulle marche da bollo	950	838
» »	R.. Decreto col quale è istituita una scuola di nautica per la Marina mercantile nella Città di Recco	1002	955
6 detto	Decreto Ministeriale che designa le carte da giuoco sulle quali deve imprimersi il bollo in esecuzione della legge 21 settembre 1862 . . .	967	861
» »	Decreto Ministerialc col quale sono determinat gli Uffici incaricati della riscossione delle tasse sulle carte da giuoco e dell'apposizione del bollo relativo . . . . , ...	968	862
9 detto	R. Decreto con cui si dichiara cessata la mobilizzazione e la posizione sul piede di guerra delle Regie Truppe in Sicilia e nelle Provincie Napolitane	943	831
» »	R. Decreto di convocazione dei Collegi elettora-		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862	li di Palmi, Pozzuoli, Montepulciano, Lugo, Scansano e Lanciano	945	831
9 novembre	R. Decreto per l'aggiunta di alcuni insegnamenti nei licei di Aquila, Bari e Catanzaro . . .	952	835
» »	R. Decreto col quale viene eretto un Consolato alla residenza di Gaspè-Basin	957	845
» »	R. Decreto col quale è instituito un Consiglio per le scuole dipendenti dal Ministero d'Agricolrura, Industria e Commercio.	959	847
» »	R. Decreto sull'ordinamento e circoscrizione delle Direzioni del Tesoro	960	ivi
» »	R. Decreto col quale viene soppressa la Contabilità di Stato in Milano . . . . , ...	961	856
» »	R. Decreto con cui sono soppresse le Sopraintendenze delle Finanze in Modena, Parma, Bologna e Perugia	962	ivi
» »	R. Decreto che riunisce l'Archivio della soppressa Contabilità di Stato a quello delle Finanze in Milano ed approva il ruolo del relativo personale.	963	ivi
» »	R. Decreto col qnale si sopprime la Direzione Generale dei lavori d'acque e strade e la Sezione temporaria del Consiglio superiore dei Lavori pubblici in Toscana . . , ...	970	864
» »	R. Decreto con cui vengono soppresse le Ricevitorie delle tasse di navigazione in Gorgonzola, Turbigo e Bereguardo ed ampliati i limiti giurisdizionali di quelle sussistenti. . .	973	866
« »	R. Decreto che corregge la denominazione del Comune di Magnome, data colla legge 23 ottobre 1859, in quella di Portio.	976	867
» »	R. Decreto che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Principato Ulteriore e Terra di Lavoro ad assumere una nuova deneminazione.	977	868
» »	R. Decreto col quale si autorizzano vari Comuni delle Provincie di Ascoli, Brescia e Forlì ad assumere una nuova denominazione . . .	978	ivi
» »	R. Decreto che approva il Regolamento per la esecuzione della legge 13 luglio 1862 sulla privativa dei sali e tabacchi, ...	980	896
11 detto	Decreto Ministeriale che stabilisce le indennità da corrispondersi ai rivenditori del sale per le spese di trasporto	992	951
12 detto	R. Decreto con cui è istituita in Firenze una consulta per l'ordinamento ed incremento dei Musei e la conservazione dei monumenti antichi	1039	1034
13 detto	R. Decreto che istituisce in Milano un istituto tecnico superiore.	958	845
» »	R. Decreto col quale è istituito in Milano un Museo patrio d'Archeologia	969	863
» »	R. Decreto circa la circoscrizione delle Sezioni		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1862	elettorali delle Camere di Commercio ed arti, circa la loro convocazione e la composizione di ciascuna Camera.	971	865
13 novemb.	R. DECRETO che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Arezzo, Brescia, Parma, Piacenza e Milano ad assumere una nuova denominazione	982	911
» »	R. DECRETO che approva il Regolamento organico del Corpo delle guardie doganali. . . .	989	914
» »	R. DECRETO che autorizza alcuni Comuni della provincia di Terra di Otranto ad assumere una nuova denominazione.	994	952
» »	R. DECRETO con cui è istituito un Quartiermastro della Marina nel Capoluogo di ciascuno dei Dipartimenti marittimi settentrionale e meridionale, ed un Vice-Quartiermastro in quello dell' Adriatico.	1008	965
16 detto	R. DECRETO col quale vien tolto lo stato d'assedio nelle Provincie Napolitane e Siciliane . .	954	844
» »	R. DECRETO che determina la somma necessaria per la liberazione degli inscritti appartenenti alla leva sulla classe 1842	964	857
» »	R. DECRETO con cui sono approvati i modelli delle marche da bollo in esecuzione della legge 14 settembre 1862	981	911
» »	R. DECRETO che autorizza il Ministro di Agricoltura, industria e Commercio ad affidare ad Allievi-Verificatori la reggenza di uffici e di verificazione dei pesi e misure	984	913
» »	R. DECRETO col quale l' ufficio dell' Ispettorato Generale della Guardia Nazionale è aggregato al Ministero dell' Interno	985	ivi
» »	R. DECRETO che stabilisce la data da opporsi alle monete divisionarie di argento da emettersi in esecuzione della legge 24 agosto 1862 . .	986	ivi
» »	R. DECRETO col quale alcuni Comuni delle Provincie di Milano e di Piacenza sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione	990	950
» »	R. DECRETO che sopprime alcune Amministrazioni demaniali nelle nuove Provincie. e provvede pel passaggio delle loro attribuzioni ad altre Amministrazioni.	997	953
» »	R. DECRETO per l' ordinamento del personale nei magazzini dei generi di privativa nelle Provincie Parmensi, delle Marche o dell' Umbrie. .	1005	957
18 detto	DECRETO MINISTERIALE relativo ai Buoni destinati a sostituire i Certificati di credito rilasciati ai danneggiati delle truppe borboniche nelle Provincie di Palermo, di Catania e di Messina	995	952
20 detto	R. DECRETO di convocazione dei Collegi elettorali di Pescina e di Volterra . , ...	987	914

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 *20 novemb.*	R. Decreto col quale è istituita una Camera di disciplina notarile col relativo archivio nei Comuni di Larino, Palmi, Rossano e S. Angelo.	988	914
» »	R. Decreto con cui il Presidente del liceo di S. Remo, ed il Direttore dei Ginnasio di Oneglia sono chiamati a far parte del Consiglio provinciale sopra le scuole per la Provincia di Porto-Maurizio.	991	950
» »	R. Decreto contenente disposizioni provvisorie a favore degl'Impiegati degli Uffizi del contenzioso finanziario, che hanno a cessare in forza del R. Decreto 9 ottobre 1862.	996	952
» »	R. Decreto col quale vengono destinati Controllori presso le fabbriche della carta filigranata da bollo, delle marche da bolio e dei francobolli	1004	956
» »	R. Decreto sulla Contabilità del materiale della Marina	1036	997
23 detto	R. Decreto col quale sono istituiti trentadue depositi di leva.	983	911
» »	R. Decteto di convocazione dei Collegi elettorali di Napoli 10.° e 1.° di Catania	993	952
» »	R. Decreto che stabilisce un premio di concorso per la presentazione di una qualità di foglia di tabacco destinata a surrogare quelle che s' impiegano nella fabbricazione dei sigari di Virginia	998	954
» »	R. Decreto che ordina la coniazlone di nna medaglia a ricordo dell'Esposizione internazionale di Londra	999	ivi
» »	Legge con cui viene autorizzato il Governo a pubblicare nelle Provincie Siciliane l'Editto per le sementi ed i soccorsi	1000	ivi
» »	R. Decreto per l' istituzione di un Museo industriale presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	1001	ivi
» »	R. Decreto contenente disposizioni per l' esecuzione della leggi 20 febbraio e 21 aprile 1862 colle qu li sono soppressi alcuni Comuni nella Lombardia	1011	966
» »	R. Decreto che istituisce una speciale Amministrazione per la sorveglianza, custodia ed incremento dei Pineti di Ravenna.	1016	973
» »	R. Decreto con cui sono approvati gli specchi, le paghe ed i vantaggi del personale addetto alla Regia Militare Accademia	1030	993
» »	R. Decreto di approvazione degli specchi, paghe e vantaggi del personale addetto alla Scuola militare di Fanteria in Modena.	1031	ivi
» »	R. Decreto col quale è determinato l'ordinamento della scuola normale di Fanteria e sono approvati lo specchio, le paghe ed i vantaggi del personale addetto alla stessa	1032	994

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 23 novemb.	R. Decreto con cui sono approvati gli specchi, le paghe ed i vantaggi del personale addetto alla scuola militare di Cavalleria	1033	995
» »	R. Decreto che determina l'ordinamento della scuola normale di Cavalleria ed è approvato il quadro, le paghe ed i vantaggi del personale addetto alla stessa	1034	ivi
» »	R. Decreto che approva gli specchi, le paghe ed i vantaggi pel personale addetto ai Collegi d'istruzione e di educazione secondaria militare	1035	996
» »	R. Decreto col quale é soppressa la Direzione Generale delle Fabbriche civili in Toscana .	1062	1050
27 detto	R. Decreto che istituisce una Deputazione sopra gli studi di storia patria per le Provincie Toscane e per l'Umbria	1003	955
» »	R. Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Teramo, Penne, Acireale, Caltagirone, Erba, Macerata, Casoria ed Aversa	1006	959
« »	R. Decreto col quale é approvato il Regolamen- per l'esecuzione della legge 3 agosto 1862 sull'Amministrazione delle Opere Pie.	1007	ivi
» »	R. Decreto che istituisce nella Città di Oristano un Ufficio di Ricevitoria per la riscossione dei redditi e crediti spettanti alla Cassa Ecclesiastica	1017	973
» »	R. Decreto che approva il Regolamento per le Case penali di custodia	1018	974
» »	R. Decreto che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Calabria Citeriore ad assumere una nuova denominazione.	1026	991
30 detto	R. Decreto contenente disposizioni provvisorie circa i francobolli postali.	1019	978
» »	R. Decreto che approva il ruolo del contingente delle Guardie doganali	1020	ivi
» »	R. Decreto con cui è approvata una nuova pianta numerica del Ministero degli Affari Esteri . .	1021	980
» »	R. Decreto col quale sono approvate le dichiarazioni diplomatiche scambiate colla Svizzera relative all'applicazione dei trattati internazionali ed alla facoltà di succedere in tutte le Provincie del Regno d'Italia ed in tutti i Cantoni Svizzeri	1038	1032
» »	R. Decreto contenente disposizioni circa la nomina dei membri della Commissione amministratrice degli Ospizi nelle Città di Parma e di Piacenza	1049	1038
» »	R. Decreto che istituisce un Consolato in Serajevo	1066	1056
» »	R. Decreto relativo al personale addetto ai Consolati di Cardiff e di Taganrog.	1072	1062
» »	R. Decreto che estende l'amnistia concessa pei		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1862	fatti di ribellione commessi nelle Provincie Meridionali a quelli che occasionarono e susseguiro lo scioglimento del Consiglio comunale di Casalmaggiore.	1080	1067
4 dicemb.	R. Decreto che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Cremona, Bologna e Brescia ad assumere una nuova denominazione	1024	989
» »	R. Decreto col quale vari Comuni della Provincia di Cuneo sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione	1025	990
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso civile della Casa dei PP. Crociferi e dogli Ospizi di S. Magia e dei Cappucini in Castellamare del Golfo	1084	1070
7 detto	R. Decreto col quale sono assegnati due Aiutanti di Bandiera agli Ammiragli della Regia Marina	1067	1056
14 detto	R. Decreto che proroga il termine fissato ai Procuratori delle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria.	1027	991
» »	R. Decreto con cui si determina il numero e ia classe degli Impiegati addetti ad alcuni Tribunali di Circondario delle Provincie Napolitane.	1028	992
» »	Legge che approva la Convenzione per le cessione della tenuta la Mandria al Patrimonio privato del Re	1029	ivi
» »	Legge che autorizza una spesa straordinaria pel completamento dell'esperimento dell'Ingegnere Agudio diretto a superare le forti pendenze coi treni delle strade ferrate	1040	1035
» »	R. Decreto col quale è autorizzato l'esercizio del tronco di strada ferrata fra Palermo e Bagheria ed approvato il Regolamento generale per l'esercizio delle strade ferrate di Sicilia.	1053	1040
» »	B. Decreto che autorizza alcuni Comuui delle Provincie di Novara, Milano, Macerata e Forlì ad assumere una nuova denominazione	1054	1045
» »	R. Decreto con cui sono autorizzati alcuni Comuni delle Provincie di Como e di Modena ad assumere una nuova denominazione . . .	1050	1046
» »	R. Decreto contenente disposizioni relative al servizio ed alla contabilità dei Cassieri presso l'amministrazione del Debito pubblico . . .	1060	1047
» »	R. Decreto che autorizza vari Comuni delle Provincie di Catania, Principato Citeriore, Terra di Lavoro, Principato Ulteriore, Macerata e Parma ad assumere una nuova denominazione.	1078	1065
» »	R. Decreto col qnale è autorizzata la temporaria occupazione per uso civile del convento dei PP. Camaldolesi in Firenze	1085	1070
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupa-		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862			
	zione per uso civile del Convento degli Agostiani Scalzi in Messina	1086	1070
14 dicemb.	R. Decreto con cui è data facoltà alla Commissione temporaria istituita in Parma per la revisione dei couti di sorpassare su alcune irregolarità	1092	1072
18 detto	R. Decreto di convocazione del 2.º Collegio elettorale di Palermo.	1037	1032
» »	R. Decreto per l'ammessione degli Avvocati non residenti in Lombardia ad arringare avanti le Corti ed i Tribunali ivi stabiliti	1041	1035
» »	R. Decreto col quale si proroga la convocazione di alcuni Collegi elettorali per le Camere di Commercio ed arti	1042	1036
» »	R. Decreto il quale stabilisce che gli Uscieri nelle provincie Napolitane e Siciliane possano promiscuamente esercitare le loro funzioni nelle materie civili e penali.	1044	ivi
» »	R. Decreto che proroga l'attuazione di quello del 13 novembre 1862 sull'istituzione di Quartiermastri della marina e di quello del 20 dello stesso mese sulla Contabilità del materiale.	1045	ivi
» »	R. Decreto col quale si mandano pubblicare in Toscana alcuni articoli del Codice penale Sardo in esecuzione della legge 5 masgio 1862 sulla privativa postale.	1046	1037
» »	R. Decreto che fissa la decorrenza dei quinquenni per l'aumento del decimo dello stipendio ai Membri della Militare Accademia e delle altre Scuole militari	1052	1039
» »	Legge con cui sono approvate le opere necessarie allo stabilimento di un nuovo cantiere per la Marina militare nel porto di Livorno. . .	1056	1046
» »	Legge che autorizza spese straordinarie per lavori da eseguirsi nel Porto di Ancona . . .	1057	ivi
» »	R. Decreto col quale si estende l'obbligo della prestazione della malleveria ai titolari di alcune Tesorerie non contemplato nella tabella annessa al Regio Decreto 19 dicembre 1860 .	1074	1063
» »	R. Decreto che costituisce definitivamente la Manifattura di sigari nell'Isola di Capraia. .	1099	1077
21 detto	Legge sui conflitti di giurisdizione fra Magistrature supreme diverse, fra Tribunali dipendenti da diverse Magistrature supreme, e fra Tribunali militari marittimi	1014	971
» »	R. Decreto col quale sono convocati vari Collegi elettorali	1043	1036
» »	Legge che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci pel primo trimestre 1863	1047	1037
» »	R. Decreto per la provvisoria conservazione e riparto nelle proporzioni del corrente esercizio dei contigenti dell'imposta fondiaria delle		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862	Provincie Napolitane e Siciliane e relativi centesimi addizionali pel primo trimestre 1863 .	1048	1038
21 dicemb.	R. Decreto con cui è destinato il Presidente della Camera di disciplina dei Procuratori presso il Tribunale di Reggio nell' Emilia, ed un Avvocato esercente nella città stessa a far parte della Congregazione generale d' Archivio ivi stabilita.	1051	1039
» »	R. Decreto che istituisce un Consolato nella Città di Danzica	1055	1046
» »	Legge colla quale è approvata la convenzione per la costruzione, immersione e collocamento in esercizio di un cordone sottomarino fra la Sardegna e la Sicilia	1058	ivi
» »	Legge che prescrive la provvisoria osservanza del Regolamento doganale approvato con R.° Decreto 11 settembre 1862	1061	1049
» »	R. Decrêto contenente alcune modificazioni all'ordinamento dell' Arma d'Artiglieria . . .	1068	1057
» »	R. Decreto che determina gli annui assegnamenti a titolo di rappresentanza ai Rettori dell'Università del Regno, ed ai Presidi delle facoltà universitarie.	1070	1058
» »	R. Decreto che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Torino, Cremona, Cagliari, Macerata, Porto-Maurizio e Lucca ad assumere una nuova denominazione	1083	1068
» »	R. Decreto che proroga la sessione del Senato e della Camera dei Deputati.	1096	1074
24 detto	R. Decreto per l' istituzione di Depositi provvisorii di Allievi Carabinieri a piedi presso varie Legioni del Corpo dei Carabinieri Reali .	1073	1062
25 detto	R. Decreto col qnale sono mantenute provvisoriamente in vigore le disposizioni della legge 4 agosto 1861 sugli alloggi e somministranze militari a carico dei Comuni.	1050	1038
28 detto	R. Decreto che approva la tabella di riparto del contingente di 45,000 uomini di 1.ª categoria sulla classe del 1842	1069	1058
» »	R. Decreto che approva il Trattato di amicizia e di commercio tra l' Italia e la Persia. . .	1071	ivi
» »	R. Decreto che modifica il testo dell' art. 2 di quello del 9 giugno 1861 relativo alla Borsa di Commercio di Firenze	1075	1064
» »	R. Decreto con cui è destinato presso il Consolato di Chambèry il Vice-Console di 1.ª categoria prima addetto a quello di Ginevra . .	1076	ivi
» »	Legge per la convalidazione del Regio Decreto 11 agosto 1861 relativo alla formazione dei bilanci preventivi provinciali nelle Marche e nell' Umbria	1077	1065
» »	R. Decreto che istituisce in Firenze un Ufficio del Genio civile del servizio dei fabbricati civili e demaniali	1079	1066

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1862 28 dicemb.	R. Decreto concernente la graduazione e parificazione del soldo degli Uscieri, Commessi ed Inservienti addetti alle Prefetture Sotto-Prefetture del Regno ed agli Archivi Governativi Centrali e Provinciali dipendenti dal Ministero dell' Interno	1082	1068
» »	Legge che autorizza spese straordinarie per opere nuove riflettenti il servizio d'acque, ponti e strade	1089	1071
» »	R. Decreto con cui sono assegnate alla Direzione demaniale in Firenze le attribuzioni circa il servizio amministrativo e contabile già esercitate dalla Direzione generale delle fabbriche civili in Toscana.	1090	ivi
» »	R, Decreto col quale è approvata una nuova denominazione del Comune di Fagnano nel Mandamento di Abbiategrasso e di quello dello stesso nome nel Mandamento di Busto-Arsizio . .	1091	1072
» »	R. Decreto che approva il regolamento concernente la ritenuta e sopratassa cui devono soggiacere gl' Impiegati dipendenti dall' Amministrazione del Demanio e delle Tasse. . . .	1100	1077
31 detto	R. Decreto col quale è corretto un errore di stampa occorso nell'art. 41 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi.	1081	1067
» »	R. Decreto che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento dei Francescani di S. Vito in Girgenti.	1087	1070
» »	R. Decreto col quale è prorogata l'attuazione nelle Provincie Napolitane e Siciliane della legge 28 luglio 1861 sui pesi e sulle misure . . .	1088	ivi
» »	R. Decreto con cui è autorizzato il Comune di S. Mauro (Forlì) ad assumere la denominazione di *San Mauro di Romagua*.	1093	1073
» »	R, Decreto contenente disposizioni circa i bilanci preventivi delle Camere di commercio ed arti	1004	ivi
» »	R. Decreto col quale è prorogata a tutto l'anno 1863 la facoltà delegata ai Prefetti delle Provincie Meridionali di approvare le deliberazioni dei Consigli comunali relative ai dazi, privative ed imposte	1095	1074

FINE DELL' INDICE CRONOLOGICO.

N. 409

REGIO DECRETO di approvazione del Ruolo del Personale addetto alla Biblioteca della Regia Università di Bologna.

2 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la pianta numerica degl'Impiegati della Biblioteca della Regia Università di Bologna; — Vista la lettera del Reggente dell' Università medesima in data 12 dicembre scorso, n.° 1050, colla quale è proposto un aumento di stipendio in favore degli Impiegati della Biblioteca universitaria pel maggiore servizio di cui sono gravati, essendosi disposto che la Biblioteca medesima rimanga aperta al pubblico anche nelle ore serali; — Visto il bilancio del Ministero di pubblica Istruzione pel corrente esercizio; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata per la Biblioteca della Regia Università di Bologna la pianta numerica degli Impiegati annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro del predetto Ministro Segretario di Stato.

2. Gli stipendi in essa contemplati cominceranno a decorrere dal 1.° gennaio corrente.

Ordiniamo ec. — Torino 2 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE

F. DE SANCTIS.

PIANTA NUMERICA *degl' Impiegati della Biblioteca della Regia Università di Bologna.*

Bibliotecario L. 3,000; Vice-Bibliotecario 2,500; Aggiunto 1,500; 1.° Assistente 1,200; 2.° Assistente 1,200; 3.° Assistente 1,200; 1.° Alunno Distributore 600; 2.° Alunno Distributore 400; Portiere 800. Totale L. 12,400.

Torino addì 2 gennaio 1862.

F. DE SANCTIS.

410) Regio Decreto che approva il quadro numerico del Personale del Ministero dell'Interno.

10 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Nostro Decreto del 20 ottobre 1861, n. 291, col quale è stabilita una nuova pianta del Personale del Ministero dell'Interno; — Veduto l'altro Nostro Decreto in data del 5 corrente mese di gennaio, n.° 415, che abolisce la Luogotenenza delle Provincie Siciliane a partire dal 1.° del prossimo febbraio; — Ritenuta la necessità di aumentare un'altra volta il Personale del Ministero dell'Interno, il quale massime per la cessazione di detta Luogotenenza di Sicilia, non sarebbe più corrispondente alla quantità d'affari la cui trattazione è devoluta al Ministero medesimo; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro dell'Interno; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. unico. È approvata la pianta numerica del Personale del Ministero dell'Interno annessa al presente Decreto e sottoscritta d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo ec. — Torino 10 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
RICASOLI.

Pianta numerica *del Personale dell'Amministrazione centrale dell'Interno.*

1 Ministro; 4 Direttori Generali; 5 Id. Capi di Divisione di 1.ª classe; 5 Id. di 2.ª classe; 29 Capi di Sezione; 3 Ispettori delle Carceri di 1.ª classe; 2 Id. di 2.ª classe; 1 Segretario Particolare; 40 Segretari di 1.ª classe; 40 Id. di 2.ª classe; 32 Applicati di 1.ª classe; 32 Id. di 2ª classe; 32 Id. di 3ª classe; 32 Id. di 4ª classe.

RICASOLI.

411) Regio Decreto che proroga il termine pel ritiramento e cambio delle monete erose nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria.

10 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regio Decreto 22 dicembre 1861; — Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Il termine stabilito negli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 22 dicembre 1861, n.° 391, pel ricevimento nelle pubbliche casse delle monete erose negli stessi articoli menzionate, e pel cambio delle medesime colle nuove monete di bronzo create dalla legge 20 novembre 1859, n.° 3773, è prorogato a tutto il giorno 31 gennaio 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 10 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Cordova
Pietro Bastogi

112) Regio Decreto che aumenta il quadro numerico degli Impiegati presso gli Archivi governativi di Genova, di Brescia e di Modena.

10 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la Legge 6 novembre 1859, n.° 3714; — Veduti i Nostri Decreti del 4 marzo, n.° 4010, e del 31 dicembre 1860, n.i 4535 e 4536; — Considerato che sia per l'annessione di Archivi particolari e pei relativi lavori di riordinamento, sia per le attribuzioni inerenti ad alcuni posti, la pianta del personale addetto agli Archivi governativi di Genova, di Brescia e di Modena è divenuta insufficiente o inadeguata;—Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;—Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le piante numeriche degli Impiegati presso gli Archivi governativi di Genova, di Brescia e di Modena, stabilite coi Nostri Decreti del 4 marzo n.° 4010, e del 31 dicembre 1860, n.i 4535 e 4536, sono accresciute per gli Archivi di Genova di un Segretario e di un Applicato, l'uno e l'altro di seconda classe, per quelli di Brescia d'un Applicato di prima, e per quelli di Modena d'un Applicato di terza e d'un Applicato di quarta classe.

2. Con successivi Nostri Decreti sarà provveduto ai posti anzidetti, e lo stipendio di ciascuno dei nuovi Impiegati decorrerà dal primo di gennaio 1862.

Ordiniamo ec. — Firenze 10 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Ricasoli

113) Regio Decreto di approvazione del Regolamento generale per le Case di pena del Regno.

13 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione fattaci dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze; — Avuto il parere del Consiglio di Stato; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il qui unito Regolamento generale per le Case di pena del Regno, che sarà d'ordine Nostro munito del visto del Ministro dell'Interno.

2. Nella parte che concerne l'amministrazione economica e la contabilità, questo Regolamento è esecutorio a cominciare coll'esercizio finanziario del 1862, e dalla sua promulgazione andrà in vigore nelle altre sue parti in quanto siano conciliabili colla forma degli stabilimenti penali attualmente esistenti, e coi contratti in corso per le forniture.

3. Col suddetto Regolamento è derogato ad ogni contrario provvedimento riguardante il personale, l'amministrazione e la disciplina interna delle Case di pena dipendenti dal Ministero dell'Interno.

Il Ministro dell'Interno incaricato di provvedere all'esecuzione del detto Regolamento.

Ordiniamo ec. — Torino 13 gennaio 1862.

EUGENIO DI SAVOJA
Ricasoli

Regolamento generale *per le Case di pena del Regno.*

Dichiarazioni preliminari.

Art. 1. Le case di pena, cui riguarda il presente regolamento, comprendono - le case di forza destinate alla detenzione dei condannati alla reclusione - i castelli od altri luoghi forti pei condannati alla relegazione - le case di correzione pei condannati al carcere - quelle pei condannati alla custodia e, salve le modificazioni nel regolamento indicate, gli stabilimenti penali esistenti nelle Provincie Toscane in forza di provvedimenti speciali vigenti in esse, e non compresi nelle suindicate categorie di case.

Le donne scontano la pena dei lavori forzati nelle case di forza.

Appositi regolamenti contengono le norme speciali di governo delle case di relegazione e di custodia.

2. Nello stesso stabilimento non si potrà mai ed in nessun caso rinchiudere condannati di diverso sesso.

3. In tutte le case, e per quanto lo comportino le condizioni degli edifizi, i condannati sono separati gli uni dagli altri nella notte e riuniti nel giorno per attendere al lavoro in comune, salvo, per quanto concerne i condannati dai Tribunali della Toscana, le disposizioni contenute nelle leggi penali vigenti in quelle provincie.

4. Il lavoro nelle case di pena è obbligatorio pei condannati; il prodotto di esso appartiene allo Stato, salvo ad assegnarne una parte a favore dei detenuti lavoranti a titolo di gratificazione, e sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

5. I detenuti sono soggetti all'obbligo del silenzio continuo.

6. L'amministrazione, la disciplina e la sorveglianza delle case di pena dipendono dal Ministro degli affari interni, il quale vi provvede per mezzo di Direttori locali.

7. Col Direttore, e sotto la di lui dipendenza, nei limiti delle rispettive attribuzioni determinate dal presente regolamento, prendono parte all'amministrazione, alla disciplina, alla sorveglianza ed agli altri servizi della casa di pena - l'Ispettore-economo - i Contabili della Cassa e del materiale - il Segretario - il Cappellano - uno o più Medici-Chirurghi - il Maestro - gli Applicati - il Capo-guardiano - ed i Guardiani.

Per l'esercizio dell'amministrazione industriale può il Direttore, giusta le norme infra stabilite, giovarsi altresì dell'Uffizio di gerenza per le lavorazioni e per le somministrazioni carcerarie.

Possono pure applicarsi alle case di pena, sempre sotto la diretta dipendenza del Direttore, Suore di Carità, Maestri dei lavori ed Inservienti.

PARTE PRIMA

DEL PERSONALE DELLE CASE DI PENA.

TITOLO I.

DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO.

CAPO I. — *Del Direttore.*

8. Il Direttore è il capo dello stabilimento. A lui precipuamente incombe l'obbligazione di curare l'esatta osservanza dei regolamenti e degli ordini del Ministero, ed il retto andamento del servizio in ogni sua parte.

Per tal uopo tutte le persone, per qualunque titolo addette allo stabilimento sono tenute ad obbedirgli.

9. Le sue attribuzioni si compendiano nell'assicurare la custodia dei detenuti -

... curare l' osservanza della disciplina interna - nel dirigere l' economia dello stabilimento.

10. Come conseguenza dell' obbligo di assicurare la custodia dei detenuti:

1. È responsabile delle evasioni che un' accurata e diligente sorveglianza ed opportune misure avrebbero potuto impedire.

2. È tenuto alla vigilanza sopra i suoi subordinati, coi quali ha comune la risponsabilità ogni qualvolta, essendo informato di una loro contravvenzione ai regolamenti, non prese le opportune provvidenze per rimediarvi.

3. Deve esigere che ogni Impiegato lo informi di qualunque fatto sia a sua notizia, il quale possa influire al buon andamento della casa.

4. Può concedere sotto la sua risponsabilità permessi di assenza ai suoi dipendenti, dandone contemporaneamente avviso al Ministero.

5. Non può egli stesso assentarsi più di un giorno, o durante la notte, senza autorizzazione del Ministero.

6. Deve stabilire l' ordine di servizio dei Guardiani in modo che i detenuti non siano mai lasciati soli, nè sottratti agli sguardi dei Guardiani preposti a sorvergliarli, e disporre che vi sia sempre di notte una ronda non interrotta.

7. Deve verificare almeno una volta settimanalmente sì di giorno che di notte se ogni ditenuto si trovi al suo posto, e se non esistano nello stabilimento tracce di tentativi d' evasione. Egli può delegare sotto la sua responsabilità una parte di tali verificazioni agli Impiegati interni. Dovrà però personalmente eseguire all' insaputa de' suoi dipendenti, sia di giorno che di notte, visite ed ispezioni straordinarie a tutti i locali dello stabilimento.

8. Deve far procedere a perquisizioni sui ditenuti ogni qualvolta lo creda conveniente; e far perquisire sulla persona e nelle camere dei Guardiani, del Portinaio, dei Commessi ed Inservienti in caso di gravi sospetti.

9. Ha facoltà in simili casi di proibire eziandio l' ingresso nello stabilimento, e sospendere dalle rispettive funzioni qualunque impiegato, riferendone immediatamente al Ministero.

10. Deve lasciare libero accesso nello stabilimento al Prefetto della Provincia, agl' Ispettori delle carceri, ed alle persone delegate dal Ministero.

11. Deve annuire alla richiesta di visitare lo stabilimento (salve le esigenze dell' ordine e della disciplina) dei membri del Parlamento, dell' Ordinario diocesano, delle persone munite di permesso del Ministro o del Direttore generale delle carceri, e dei Ministri dei culti tollerati, limitatamente quanto a questi ultimi, ai ditenuti loro correligionari, dai quali fossero chiamati.

12. Deve pur annuire alle richieste delle Autorità giudiziarie, che debbano esercire nell' interno dello stabilimento atti dipendenti dalla loro giurisdizione, sia per ricevere deposizioni o procedere all' interrogatorio dei ditenuti, sia per istruire procedimenti per reati commessi nello stabilimento. Deve parimente annuire acchè gli Uscieri possano eseguire citazioni o notificazioni che giustifichino essere loro commesse pei ditenuti.

13. Può concedere alle persone ragguardevoli per carica o per istudi di visitare lo stabilimento, coll' avvertenza che in verun caso non possono le donne avere accesso nell' interno delle carceri di pena per uomini.

14. Deve accompagnarè o far accompagnare da un Impiegato tutte le persone ammesse a visitare lo stabilimento, eccettuati però il Prefetto della Provincia, gli Ispettori delle carceri ed i delegati dal Ministero, i quali non possono essere accompagnati che sulla loro richiesta.

15. Deve leggere e vistare le lettere dei ditenuti prima di darvi corso, eccettuate quelle che agli stessi ditenuti pervengano dal Ministro, dal Direttore generale, o dagl' Ispettori delle carceri, o siano ad essi dirette dai ditenuti; a queste deve essere dato corso immediato, e la trasmessione di esse al Ministero ed agl' Ispettori sarà accompagnata da un estratto della matricola e del conto morale dello scrivente.

16. Deve prendere gli opportuni concerti col Comandante locale della forza militare o della milizia nazionale per determinare la forza del corpo di guardia esterno, il numero ed il posto sia delle sentinelle che dei piantoni, per le consegne a darsi al corpo di guardia, e perchè gli sia giornalmente fatta conoscere la parola d' ordine per la notte successiva.

17. Deve in caso d'incendio, tentativo d'evasione, tumulto o complotto richiedere un rinforzo di guardie, sia per custodire esternamente lo stabilimento, sia per aiutare internamente i Guardiani.

18. Deve in caso di operate o tentate evasioni con rottura o violenza tale che possa dar luogo a procedimento fiscale, formare processo verbale dell'avvenuto e trasmetterlo immediatamente all'Autorità giudiziaria, riferendone contemporaneamente al Ministero.

19. Deve denunziare alla stessa Autorità immediatamente ogni reato commesso nello stabilimento sia dagli Impiegati che dai ditenuti o da estranei per l'opportuno procedimento, e sempre contemporaneamente informarne il Ministero.

11. Rispetto alla disciplina interna, i suoi doveri e le sue attribuzioni sono le seguenti:

1. Regola e dirige il servizio di tutti gli Impiegati, determina ed osserva egli stesso l'orario d'ufficio, il quale non potrà essere per gli Impiegati d'amministrazione minore di sette ore, indipendentemente dal servizio straordinario che collettivamente o per turno fossero chiamati a prestare.

2. Durante l'assenza o malattia d'Impiegati, salvo speciali istruzioni superiori, affida le loro incombenze agli altri impiegati, e dispone nel modo che ravvisa più opportuno, onde assicurare il regolare andamento del servizio.

3. Infligge ai ditenuti, al personale di custodia, agli inservienti ed altri agenti dello stabilimento le punizioni nei casi previsti dal presente regolamento.

4. Convoca e presiede il Consiglio di disciplina e ne fa eseguire le sentenze.

5. Ha il dovere di visitare frequentemente e di far visitare dal Cappellano i ditenuti che trovansi in osservazione od in punizione.

6. Invigila acciò i malati nelle infermerie siano assistiti e serviti con puntualità e caritatevolmente.

7. Interviene frequentemente, e quando occorra, delega un Impiegato che intervenga in sua vece nella cappella e nella scuola nelle ore da lui stabilite pei relativi servizi di religione e d'istruzione.

8. Determina a quali detenuti ed in quali locali deve il Cappellano fare in giorni non feriati della settimana esortazioni ed istruzioni catechistiche morali a foggia di conversazione.

9. Statuisce circa l'ammessione di detenuti alla scuola, ed elegge quelli a cui stima di affidare il servizio di capi-lavoratorio, di assistenti alla scuola ed all'infermeria, di lavandai, barbieri, spazzini ed altri servigi domestici.

10. Destina i ditenuti secondo la speciale loro attitudine alle lavorazioni attivate nello stabilimento, li riparte nelle officine, e nelle celle o nei dormitoi ed in ogni altro luogo, avvertendo d'impedire le comunicazioni pericolose ed immorali, e per tal uopo di cambiarli frequentemente di posto.

11. Accorda il permesso ai parenti dei ditenuti, od aventi con loro interesse, di visitarli, seguendo le norme stabilite dal presente regolamento, e quelle speciali che crederà convenienti di adottare sia per la sicurezza dello stabilimento, sia nell'interesse della morale e dell'igiene.

12. Autorizza, sorveglia ed all'uopo provvede che sia aiutata la corrispondenza dei ditenuti coi parenti od aventi con loro interesse, giovandosi a quest'effetto più particolarmente dell'opera del Cappellano per quanto gli uffizi del suo ministero lo consentano.

12. Per quanto riguarda l'amministrazione, il Direttore ha le seguenti incombenze:

1. È risponsabile dell'esatta esecuzione dei contratti riguardanti il servizio della casa e delle manifatture.

2. Nel caso che gli oggetti somministrati siano di qualità inferiore a quella stabilita nel contratto, provvede col parere dell'Ispettore-economo per l'immediata loro surrogazione, o per conseguire un adequato compenso.

3. In occasione del rinnovamento di contratti propone le modificazioni che possono giovare nel senso della maggiore esattezza ed economia del relativo servizio.

4. Invigila all'esatto adempimento delle prescrizioni vigenti intorno alla

quantità dei generi da adoperarsi pel vitto, al buon apprestamento di essi , ed alla regolare loro distribuzione.

5. Soppravveglia all'andamento dalle manifatture attivate nello stabilimento nell' interesse tanto del Governo, quanto di chi fornisce lavoro ad impresa o per commissione.

6. Esamina e visita frequentemente i magazzini della cassa e delle manifatture, all' oggetto di riconoscere e provvedere all' uopo perché ogni cosa vi sia diligentemente conservata e tenuta in ordine e buon assetto.

7. Sorveglia alla nettezza personale dei ditenuti , del vestiario , degli effetti letterecci e dei locali.

8. Propone le opere e riparazioni occorrenti attorno ai fabbricati, e fa eseguire sotto la sua risponsabilità quelle che non possono essere differite senza pericolo per la sicurezza e la conservazione dello stabilimento.

9. Invigila acciò gli impiegati e le altre persone addette allo stabilimento eseguiscano le rispettive incombenze e tengano anche fuori d' ufficio una lodevole condotta sociale.

10. Sorveglia la condotta degli agenti delle imprese, e deve richiederne lo scambio immediato, interdicendo anche loro l' ingresso nello stabilimento ogni qualvolta gli risulti che siansi resi autori o complici di fatti contrarii alle stabilite discipline.

11. Procura che i registri, ed ogni altro libro o carta relativi alle diverse parti del servizio siano tenuti regolarmente, dando all' uopo ai suoi dipendenti l' occorrente indirizzo.

12. È risponsabile della custodia e conservazione dei regolamenti, delle circolari ed istruzioni, dei registri, e delle corrispondenze, avvertendo che tali atti e documenti siccome di spettanza dell' Amministrazione non possono in verun caso essere esportati dagli uffizi della Direzione.

13. Senza ommettere quegli altri registri o allegati che il Direttore crederà opportuno di stabilire per maggiore regolarità dell' Amministrazione e per meglio facilitare il controllo che deve costantemente esercitare su ogni cosa e sull'operato di ciascuno dei suoi dipendenti, deve avere nel suo uffizio sempre in corrente :

Il Registro di protocollo per la corrispondenza.
Id. nominale dei condannati designati dal Ministero.
Rubrica alfabetica dei ditenuti ammessi nello stabilimento.
Registro di matricola, caratteristico e di contabilità morale dei ditenuti.
Id. di matricola e di contabilità morale dei guardiani.
Id. del personale degli impiegati e delle altre persone addette allo stabilimento.
Id. del movimento della popolazione e distribuzione di essa
Id. del movimento quindicinale della popolazione.
Id. delle date di scadenza delle pene.
Id. di sortita dei ditenuti.
Id. dei verbali di decesso dei ditenuti.
Id. dei congedi e permessi d'assenza ai guardiani,
Giornale delle punizioni inflitte ai ditenuti.
Id. delle punizioni inflitte ai guardiani e servienti.
Registro delle sentenze pronunciate dal Consiglio di disciplina.
Id. delle proposte per grazia.
Id. dei permessi di colloquio.
Id. delle corrispondenze particolari dei ditenuti.
Id. delle visite fatte allo stabilimento da estranei.
Id. degli avvenimenti di rilievo e delle disposizioni relative.
Id. del movimento della biblioteca circolante.
Id. dei verbali di contrattazione di ferma dei guardiani.

14. Il Direttore deve trasmettere al Ministero nella prima quindicina dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre una relazione su tutte le parti del servizio nel trimestre trascorso , e nella seconda quindicina di gennaio un rapporto generale sullo stato materiale e morale dello stabilimento per l'anno trascorso, unendo a quest' ultimo rapporto le relazioni particolari del Cappellano , del Medico-Chirurgo e del Maestro.

Al 1.° ed al 16 di ogni mese deve poi trasmettere al Ministero lo stato del movimento della popolazione seguito nella quindicina precedente.

CAPO II. — *Dell' Ispettore-Economo.*

15. L' Ispettore-Economo, in caso d' assenza del Direttore, ne esercita tutte le attribuzioni per gli oggetti di natura imprescindibile ed urgente coll' obbligo di rendergli conto del suo operato.

16. Sotto la dipendenza del Direttore, e dividendone anche la responsabilità, egli prende parte a tutto quanto concerne l'economia in generale dello stabilimento e delle lavorazioni ed esercita una costante sorveglianza sul processo delle relative operazioni.

17. Fanno più specialmente parte delle sue attribuzioni e de' suoi doveri:

1. L'esame e l'accettazione, quando nulla osti, delle provviste e somministrazioni di qualunque genere sia in servizio della casa che in quello delle manifatture.
2. La conservazione e l' impiego dei generi, delle materie prime o lavorate, e degli oggetti di qualunque natura introdotti o prodotti nello stabilimento sia per conto dell' Amministrazione, che per conto dei ditenuti, d' impresari e committenti.
3. La vigilanza sui ditenuti nei lavoratorii onde assicurarsi che tutti abbiano occupazione e che vi attendano in modo proficuo sia per l' Amministrazione, che per loro stessi sotto il rapporto dell' istruzione industriale che devono ritrarne.
4. La vigilanza sul personale di custodia e sugli agenti al servizio della casa e delle manifatture, perchè tutti adempiano alle rispettive incombenze.
5. L' adempimento delle operazioni dirette a mantenere la nettezza nei ditenuti ed in ogni parte dello stabilimento.

18. L' Ispettore-Economo concorre col Direttore nell' istruire i ditenuti dei loro doveri e delle discipline a cui sono sottoposti, ed a quest' effetto ha l'obbligo di visitarli frequentemente nelle loro celle, siano ivi in osservazione od in punizione.

19. Nelle sue perlustrazioni dà agli appaltatori, ai maestri d'arte, ai guardiani, ai servienti ed ai ditenuti, previa l'approvazione del Direttore, gli ordini necessari al buon andamento del servizio.

20. Riconosce tutte le volte che crede necessario se le registrazioni e le operazioni di contabilità sono eseguite a dovere ed in giusta relazione coi movimenti sia della cassa che dei magazzini.

21. Disimpegna inoltre tutte quelle incombenze che gli vengano dal Direttore delegate nell' interesse del servizio.

22. Come conseguenza della responsabilità che ha comune col Direttore sul processo di quanto concerne l' economia della casa e delle manifatture, l' Ispettore-Economo ha l' obbligo di rappresentargli quando occorra il bisogno di rinnovare le provviste di viveri o d'altri generi d'ordinario consumo, come sì di rifornire i magazzini di materie prime, di provvedere utensili od altri oggetti occorrenti ai diversi servizii, e di riferirgli inoltre e proporgli tutto ciò che tende al retto e conveniente andamento dell' amministrazione.

23. Le proposte e le osservazioni che l' Ispettore-Economo credesse dover presentare al Direttore in iscritto per poterle all'uopo invocare a discarico della propria risponsabilità saranno conservate negli uffici della Direzione, previa registrazione al protocollo.

CAPO III. — *Del Contabile della cassa.*

24. Il Contabile della cassa ha il carico e la contabilità di tutte le operazioni dipendenti dalla gestione che gli è affidata dei fondi di cassa, e delle somme ed oggetti di valore che gli sono consegnati in deposito.

25. Egli deve nell' adempimento delle proprie incombenze uniformarsi alle disposizioni stabilite nel presente regolamento, ed alle direzioni che per la loro esecuzione gli vengono date dal Direttore, ed osservare inoltre le leggi e discipline comuni a tutti i Contabili verso lo Stato.

26. Non può ricevere nè ritenere nelle casse dell'Amministrazione somme o valori estranei alla sua gestione, epperciò qualora in occasione di verificazione della cassa vi si rinvengano somme maggiori di quelle risultanti dai suoi registri, il fondo in tale caso riconosciuto eccedente cadrà a beneficio dell' Erario e sarà conservato in cassa come provento casuale, con farsene apposita e regolare inscrizione.

27. Le riscossioni e pagamenti eseguiti dal Contabile devono sempre avere luogo con monete o valute al corso legale, e gli è perciò rigorosamente vietata qualsiasi operazione di cassa al corso abusivo o di piazza.

28. Non può il Contabile operare riscossioni, eseguire pagamenti, o fare in una parola operazione che importi carico o scarico alla cassa senza che vi sia appositamente invitato dal Direttore mediante ordini od autorizzazioni scritte, che dovrà conservare a giustificazione del suo operato.

29. È tenuto sotto la propria risponsabilità di accertarsi, prima di eseguire un pagamento, della esattezza dei computi, e della regolarità del titolo che gli é esibito.

30. Egli deve tenere giornalmente al corrente i registri di cassa, conti ed ogni altra carta risguardante la sua contabilità; e deve eseguire senza interruzione le iscrizioni di spese e d'introiti in guisa che non siano lasciate lacune fra gli articoli di uno stesso esercizio, e che al chiudimento finale dei conti di cassa appariscano nell'importanza loro totale ed annua le spese e le riscossioni seguite, i rimborsi e le anticipazioni avute, ed i versamenti operatisi nella Tesoreria.

31. Le iscrizioni nei registri vogliono essere chiare e precise, e fatte in modo che qualunque possa essere l'importanza della corrispondente operazione di cassa abbia sempre a risultare della persona che ha ricevuto o pagato, della vera causa dell'introito o della spesa. con distesa registrazione delle particolarità che vi sono relative, come qualità, quantità, prezzo e simili.

32. I mandati rilasciati sulle Tesorerie dello Stato dell'Amministrazione centrale in anticipazione e rimborso di spese pei servizi dello stabilimento sono spediti in capo del Contabile della cassa; egli non può tuttavia operarne la riscossione, come altresì non può eseguire il versamento dei proventi nella Tesoreria, senza preventiva partecipazione al Direttore, al quale spetta di determinare quando tali operazioni debbano essere eseguite.

33. Il Contabile, oltre alle incombenze proprie del suo uffizio di cassiere, disimpegna quelle altre che il Direttore stimi opportuno di affidargli.

34. Egli non s'intenderà mai regolarmente scaricato nè liberato dalle conseguenze dell'avuta gestione se non dopo emanata l'approvazione dei conti al cui rendimento è tenuto in conformità del disposto dal presente regolamento e dalle leggi sulla contabilità generale dello Stato.

CAPO IV. — *Del Contabile del materiale.*

35. Il Contabile del materiale ha il carico e la contabilità di tutti gli articoli di commestibili e combustibili, oggetti di vestiario, di mobilio, di guardaroba, delle materie prime e manufatte, degli oggetti di proprietà de' detenuti, e di quant' altro insomma costituisce il materiale sia della casa che delle manifatture.

36. Egli è perciò incaricato, sotto l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle norme che gli vengono date dal Direttore, del ricevimento, della custodia, della conservazione e delle distribuzioni di tutto ciò che è introdotto nello stabilimento, della consegna di ciò che debbe sortirne, e dello smercio dei manufatti ed altri prodotti dello stabilimento.

37. Niuna operazione di carico o di scarico può essere dal Contabile del materiale eseguita od iscritta in contabilità se non in seguito ad ordini scritti del Direttore, i quali deve in ogni circostanza produrre a propria giustificazione.

38. Il Contabile del materiale non ha maneggio di fondi, dovendo di regola il prodotto delle vendite da lui operate essere dai compratori direttamente versato a mani del Contabile della cassa; può però il Direttore, qualora lo creda conveniente nell' interesse del servizio, incaricarlo di percevere il ricavo della vendita di oggetti di minor valore, per essere quindi versato nella cassa dallo stesso Contabile del materiale.

39. Nel caso previsto nell' articolo precedente deve il Contabile del materiale registrare esattamente e per ordine tutte le riscossioni operate, e presentare al Direttore, per promuoverne l' ordine di versamento alla cassa, una nota circonstanziata che, consegnata quindi al Contabile della cassa, lo ponga in grado di eseguire le sue inscrizioni giusta il disposto dell' art. 31.

40. Sono applicabili al Contabile del materiale le disposizioni degli articoli 25, 30, 33, e 34, ed anche quelle degli articoli 26, 27 e 31 nel caso come sovra previsto di riscossioni che fossero da lui operate.

CAPO V. — *Del Segretario*

41. Il Segretario non ha attribuzioni aministrative; egli è incaricato di prestare l'opera sua sotto gli ordini del Direttore, ed in quel modo che gli verrà dal medesimo indicato, specialmente per quanto riguarda gli archivi e la biblioteca circolante, la spedizione delle corrispondenze e delle altre pratiche d' ufficio, e la tenuta dei registri di cui all' art. 13.

CAPO VI. — *Degli Applicati.*

42. Gl applicati disimpegnano quella parte del servizio che viene loro affidata dal Direttore, e sono specialmente destinati alla copiatura e spedizione delle carte, alle iscrizieni diverse, e, secondo il bisogno, all'ufficio del Contabile della cassa, ed ai varii magazzini dello stabilimento in sussidio del Contabile del materiale.

CAPO VII. — *Disposizioni comuni ai capi precedenti.*

43. Il personale d' Amministrazione ha gli uffici nello stabilimento.

Qualora le condizioni dell' edificio lo permettano, vi ha pure l' alloggio, con obbligo in questo caso di residenza in esso.

44. Nel caso di insufficienza di locale, la preferenza fra i Funzionari ed Impiegati al dritto d' alloggio è determinata dal grado, dalla classe, e dall' anzianità di servizio, salvo il disposto dall' art. 63 concernente il Cappellano.

Tra i contabili della cassa e del materiale l' alloggio sarà di preferenza assegnato a quest' ultimo fosse anche di classe inferiore o meno anziano.

45. Al Direttore a cui per mancanza di locali non possa assegnarsi alloggio nello stabilimento sarà corrisposta una congrua indennità, e dovrà procurarselo il più vicino che sia possibile allo stabilimento stesso.

46. Gl' Impiegati della Direzione e più particolarmente l' Ispettore-Economo devono, consentendolo le esigenze del servizio, assistere alle funzioni religiose nella cappella dello stabilimento.

47. Negli stabilimenti di minore importanza gli uffici di Contabile della cassa e del materiale possono riunirsi in una sola persona, e non credendosi opportuno di destinarvi l' Ispettore-Economo ed il Segretario, le attribuzioni ed i doveri speciali di questi Impiegati saranno disimpegnati rispettivamente dal Direttore, dai Contabili e dagli Applicati, giusta quanto verrà dal Ministero stabilito su analoghe proposte a farsegli dal Direttore.

CAPO VIII. — *Del Gerente per le lavorazioni e somministrazioni carcerarie.*

48. Il Gerente per le lavorazioni e somministrazioni delle carceri, oltre all' obbligo di compiere tutte quelle incombenze che possono essergli commesse direttamente dal Ministero in servizio delle carcerisia iudiziarie sia penali, ha pure quello di secondare le Direzioni e concorrere con esse all'oggetto di procurare il maggiore incremento delle industrie attivate negli stabilimenti di pena.

49. Le sue attribuzioni ed i suoi doveri verso le Direzioni delle case di pena consistono specialmente :

1.º Nel procurare commissioni di lavoro secondo le esigenze e le convenienze che gli siano fatte conoscere dai Direttori;

2.º Nell' attivare la vendita dei manufatti che gli siano a tal fine spediti, o dei quali gli sia trasmessa la nota;

3.º Nel fare acquisto di materie prime, attrezzi, utensili ed altri oggetti qualunque;

4.º Nel fare riscossioni e pagamenti per conto delle Amministrazioni carcerarie.

50. Egli non deve addivenire al compimento di veruna fra le sovra indicate operazioni, nè assumere impegno di sorta a nome e per conto delle suddette Ammininistrazioni se non in esecuzione di precise e determinate direzioni e facoltà da esse emanate,

51. In conseguenza della gestione che gli è come sovra affidata è pure sottoposto alle discipline comuni a tutti i Contabili verso lo Stato, e sono a lui oltre le speciali disposizioni che lo concernono, applicabili quelle relative ai Contabili della cassa e del materiale di cui agli articoli 24, 26, 27, 29, 30, 31, e 35.

Il disposto dell' art. 34 é pure applicabile al Gerente nel caso fosse incaricato dal Ministero della riscossione e del versamento nella Tesoreria nazionale dei proventi dell' Amministrazione delle Carceri giudiziarie.

TITOLO II.

DEL PERSONALE ADDETTO A SERVIZI SPECIALI.

CAPO I. — *Del Cappellano.*

52. Il Cappellano è incaricato sotto la dipendenza del Direttore di tutto ciò che concerne il servizio spirituale nello stabilimento.

Ha perciò l' obbligo principale di celebrare la messa in tutti i giorni festivi e negli altri in cui sia prescritto ai ditenuti d' intervenirvi - di fare nei giorni di domenica il catechismo e la spiegazione del vangelo - di sentire la confessione dei ditenuti - di fare ai medesimi nei giorni non festivi, e quando non sia richiesto dal Direttore, letture e conversazioni morali-religiose.

53. Deve visitare ogni giorno i malati nell' infermeria, amministrare i sacramenti ai malati in pericolo di morte, ed assistere i moribondi.

54. In vicinanza o dopo pasqua, in quei giorni ed ore che dal Direttore verranno stabiliti, deve dettare un triduo di predicazione, con l' assistenza all' uopo di sacerdoti da approvarsi dallo stesso Direttore.

55. Quando il Direttore non sia in circostanze speciali per stabilire altrimenti per riguardo a qualche ditenuto, deve il Cappellano visitare frequentemente nelle loro celle i nuovi giunti, i liberandi e quelli che vi fossero rinchiusi in punizione per esortarli a ricondursi al dovere.

56. Il Cappellano deve visitare frequentemeute la scuola ed assistervi alle lezioni, onde assicurarsi che queste siano dirette nel senso di svolgere nei ditenuti l' istruzione morale, e quando riconosca che l' adottato sistema d' insegnamento non sia atto a raggiungere tale precipuo scopo, ne riferisce al Direttore per gli opportuni provvedimenti.

57. Egli propone al Direttore i ditenuti da scegliere per gli uffizii di sacristano e di ministro della messa.

58. Nell' esercizio del suo ministero deve avvertire di non distogliere i detenuti dalle occupazioni industriali od altre a cui siano applicati, di non trattenersi con loro in inutili colloqui, e soprattutto di non fare loro promesse, o dare speranza di ottenere abbreviata la pena per grazia, od un trattamento di favore, essa durante.

59. Deve inoltre il Cappellano osservare il più scrupoloso riserbo in tutto ciò che riguarda le convinzioni religiose dei ditenuti che non appartengono al culto cattolico. Qualora alcuni di questi esterni il desiderio di abbracciare la religione cattolica, il Cappellano ne riferirà al Direttore e questi al Ministero da cui dovranno attendersi le occorrenti istruzioni.

60. Il Cappellano tiene un registro indicante la condotta dei reclusi nei rapporti religiosi, e ne consegna semestralmente un estratto al Direttore che se ne gioverà nel fare le proposizioni di grazia, e per compiere il registro generale di contabilità morale.

Colla scorta dello stesso registro il Cappellano compila e rimette al Direttore una relazione annuale nella prima quindicina di gennaio.

61 É inoltre tenuto di fare al Direttore quelle comunicazioni conciliabili coi doveri del suo ministero che giovino al governo disciplinale dello stabilimento, ed al progresso morale dei ditenuti.

62. Stabilisce col Direttore l' orario delle ordinarie sue incombenze da sottoporsi all' approvazione del Ministero.

63. Il Cappellano è provvisto d' alloggio nello stabilimento. Nel caso previsto dell' art. 44 egli viene immediatamente dopo il Direttore, ed ha dritto all' indennità d' alloggio nel caso e sotto la condizione di cui all' art. 45.

64. In caso di assenza o d' impedimento è a suo carico di farsi rappresentare da un altro sacerdote, previa l' approvazione del Ministero.

CAPO II. — *Del Medico-Chirurgo.*

65. Il servizio sanitario dello stabilimento si eseguisce sotto la dipendenza del Direttore da uno o più Medici-Chirurghi, i quali hanno l'obbligo dell'intiera cura medico-chirurgica non solo pei ditenuti, ma anco del personale di amministrazione e di custodia, e degl' inservienti, non che delle Suore, purchè tanto queste come quelli abitino nello stabilimento.

66. Devono avere cura speciale acchè in ogni parte dello stabilimento, e più specialmente nell' infermeria, non che sulla persona dei ditenuti si mantenga sempre la maggiore nettezza: incombe loro perciò di avere occhio nelle loro visite a tutto ciò che su tale rapporto può meritare provvedimento, conferendone a tal uopo col Direttore.

67 Devono esaminare giornalmente i medicinali, il pane ed i viveri distribuiti all' infermeria, e sempre quando ne siano richiesti dal Direttore i generi alimentari destinati ai ditenuti sani, ai guardiani ed inservienti, e fare quindi conoscere al Direttore il risultamento delle loro indagini.

68. All' arrivo di ogni ditenuto lo visitano per riconoscere se è affetto da male attaccaticcio, nel qual caso ne ordinano l' isolamento, indicando le altre misure necessarie di precauzione.

Visitano ad istanza del Direttore i ditenuti che alleghino malattie che reclamino per motivo di salute contro il genere d' industria cui sono applicati, e che adducano per speciali motivi l' indispensabile bisogno di essere provvisti di un supplemento di vitto, di tabacco in polvere, di sottabiti e simili.

69. Senza pregiudizio delle visite straordinarie, cui gli ufficiali sanitarii sono tenuti nei casi di malattie gravi od epidemiche ed in altre speciali contigenze devono eseguirne regolarmente due in ciascun giorno.

70. Le visite ordinarie avranno generalmente luogo l' una al mattino alle ore 7 nella state ed alle 8 nell' inverno, l' altra dopo mezzogiorno alle 5 nella state ed alle 4 nell' inverno. Quando per ragioni speciali fosse il caso di stabilire altro orario, se ne dovrà prima promuovere l' autorizzazione dal Ministero.

71. Gli Ufficiali sanitarii in caso di morte di un ditenuto ne riconoscono prima il cadavere, quindi ne danno avviso al Direttore in iscritto, colla designazione del nome, e cognome, età del defunto, della natura della malattia sofferta, del giorno della sua entrata all' infermeria, e dell' ora della sua morte, con quelle osservazioni che saranno più atte a far conoscere la vera causa della morte, e sottoscrivono ai verbali di decesso di cui al n.° 11 dell' art. 13.

72. Occorrendo che riputino utile alla scienza la sezione di qualche cadavere dovranno riportarne l' assenso del Direttore.

73. Qualunque prescrizione farmaceutica sia fatta dai Sanitarii pei ditenuti, guardiani, servienti e per le suore, dovrà essere da loro scritta nell' apposito ricettario da sottoporsi sempre alla vidimazione del Direttore prima che sia spedito alla farmacia.

Le quantità dei medicinali prescritti dovranno essere espresse in disteso.

Negli stabilimenti ove esista una farmacia interna si terranno due distinti ricettarii, uno cioè per questa e l' altro per la farmacia esterna, e per questa ultima il ricettario sarà tenuto in doppio originale.

74. Sono pure in obbligo i Sanitarii di tenere il registro delle prescrizioni die-

che e del giornale clinico, in cui vogliono essere indicati esattamente il principio, il carattere, le fasi e l'esito della malattia, non che la costituzione fisica dell'infermo. Essi devono nella prima quindicina di gennaio consegnare al Direttore per essere trasmessa al Ministero una relazione generale sulle malattie che regnarono nello stabilimento nell'anno decorso, indicando le cause loro ed i mezzi di scemarle. Un quadro statistico e nosologico deve accompagnare tale relazione.

75. In caso d'assenza o d'impedimento i Medici-Chirurghi si fanno surrogare previo assenso del Direttore da altri Dottori di comune confidenza.

CAPO III. — *Del Maestro di Scuola.*

76. Il Maestro di scuola é nominato dal Ministero sulla proposta del Direttore: egli deve riunire le condizioni di capacità e moralità richieste dalle discipline in vigore sull'insegnamento primario.

Il titolo di nomina stabilisce l'onorario da corrispondersegli.

77. Il Maestro deve proporsi un metodo chiaro e preciso e tale per cui i detenuti ammessi alla scuola possano in breve percorrere tutto il corso dell'insegnamento.

78. La scuola ha luogo in tutti i giorni, meno al giovedì, e deve durare un ora e mezzo nei giorni feriali e due ore nei dì festivi.

Le lezioni saranno regolate in modo che ciascun ditennto ammesso a frequentare la scuola possa riceverne tre in ciascun settimana.

79. Il Maestro concerta col Direttore il quale sottopone quindi all'approvazione del Ministero, l'orario della scuola, e la divisione delle classi che sia il caso di stabilire secondo il vario grado d'istruzione dei ditenuti.

80. Il Maestro propone al Direttore i ditenuti più distinti per istruzione e moralità all'Ufficio di assistenti o monitori.

81. Propone inoltre al Direttore l'elenco dei libri da provvedersi per la biblioteca circolante a pro dei ditenuti. Accogliendo il Direttore tale proposta, la rassegna al Ministero accompagnata colle osservazioni del Cappellano.

82. Il Maestro tiene il registro del movimento generale d'entrata e d'uscita, del grado d'istruzione, della condotta e dell'attitudine dei ditenuti ammessi alla scuola.

Colla scorta di questo registro compila annualmente una relazione sui risultamenti dell'insegnamento nel corso dell'anno, e la rassegna al Direttore nella prima quindicina di gennaio.

83. È vietato al Maestro di trattenersi coi ditenuti su cose estranee al suo ufficio.

CAPO IV. — *Delle Suore.*

84. Le Suore della Carità o di altra congregazione, che siano destinate a prestare la loro opera negli stabilimenti di pena, vi sono alloggiate a spese dell'amministrazione, e godono il trattamento e gli altri vantaggi che sono fissati dalle relative convenzioni.

85. Le Suore disimpegnano sotto l'autorità del Direttore ed il controllo dell'Ispettore-Economo le incombenze loro affidate dal presente regolamento o da disposizioni speciali.

86. I rapporti della Direzione con le Suore debbono aver luogo per mezzo della loro Superiora. Tuttavia nel caso di urgenza il Direttore o chi ne fa le veci può dare ordini diretti alle Suore, le quali debbono tosto eseguirli.

87. All'ora stabilita dal Direttore la Superiora si reca giornalmente nel di lui ufficio per informarlo degli avvenimenti del giorno antecedente per riguardo al servizio affidato alle Suore, e riferirgli sul modo in cui sia da queste eseguito.

Darà d'ogni cosa rapporto in iscrittto, e riceverà gli ordini e le istruzioni dal Direttore.

In caso di avvenimenti importanti deve la Superiora riferirne immediatamente al Direttore o a chi lo rappresenti.

88. La Superiora assegna alle Suore, coll'approvazione del Direttore, la parte d'incombenze cui ognuna di esse debbe attendere.

89. Le Suore non corrispondono col Ministero, che per mezzo del Direttore, salvo il caso di richiamo contro un ordine od una decisione del Direttore stesso.

90. Nessuna delle Suore può assentarsi dallo stabilimento senza la permissione del Direttore, il quale dà partecipazione al Ministero dei congedi accordati.

91. Esigendolo l'interesse del servizio, il Direttore promuove dal Ministero la surrogazione delle Suore, al cui riguardo fondati motivi possano rendere opportuna cotale misura.

Nessuna delle Suore può essere richiamata, cambiata od altrimenti allontanata dallo stabilimento se prima non ne fu dato avviso all'Amministrazione in tempo opportuno onde si possa provvedere alle esigenze del servizio.

92. Il Direttore può per motivi gravi sospendere le Suore dalle loro funzioni. Rende conto però immediatamente alla Superiora ed al Ministero di tali provvedimenti.

Nei casi ordinari di mancanze commesse dalle Suore, il Direttore le fa ammonire dalla Superiora, la quale deve fargli conoscere per iscritto che l'ammonizione fu fatta.

93. Le Suore hanno piena libertà di vivere secondo il loro istituto e di osservare le regole, senza però che possano in qualunque caso farsene pretesto per dispensarsi dall'adempimento delle loro incombenze e dall'osservanza delle stabilite discipline, le quali vogliono sempre ed anzitutto ricevere piena ed intiera esecuzione.

Sezione I. — *Incombenze delle Suore addette a stabilimenti d'uomini.*

94. Negli stabilimenti d'uomini l'ufficio delle Suore ha principalmente per oggetto - la conservazione ed il mantenimento in buono stato delle suppellettili della Cappella, degli oggetti letterecci, di lingeria e di vestiario, dei mobili ed utensili spettanti allo stabilimento ed ai ditenuti; - la cura della farmacia interna, dell'infermeria, della cucina e del bucato; - la custodia dei commestibili, e generi diversi che loro siano dati in consegna.

95. Stanno presso le Suore le chiavi dei magazzini degli oggetti e generi di cui é loro affidata la custodia, e sono esse risponsabili verso il Contabile del materiale, come questi lo è verso l'Amministrazione, dell'impiego e della conservazione dei detti generi ed oggetti.

96. Le Suore debbono somministrare al Direttore verbalmente od in iscritto tutte le nozioni di cui siano richieste sui particolari del loro servizio: devono pure tenere tutte le note ed i registri che dal regolamento o dal Direttore siano stabiliti per la giustificazione del loro operato.

97. Eseguiscono sotto la risponsabilità del Contabile del materiale le iscrizioni che abbiano rapporto al maneggio dei generi ed oggetti diversi, e devono perciò attenersi alle norme e direzioni che dallo stesso Contabile loro vengono date in proposito, salvo sempre la superiore autorità del Direttore.

98. Le Suore non hanno veruna relazione diretta cogli appaltatori e provvenditori per tutto quanto concerne l'esecuzione dei loro contratti, ancorchè siano incaricate della conservazione, e dell'impiego dei generi da loro somministrati, ma dovranno presentare al Direttore od all'Ispettore - Economo le osservazioni che credono opportune nell'interessse dell'Ammministrazione.

Sezione II. — *Incombenze delle Suore addette alle case di pena destinate alle donne condannate.*

99. Nelle case di pena destinate alle donne le Suore disimpegnano sempre sotto l'autorità del Direttore ed il controllo dell'Ispettore-Economo, le incombenze di cui nella sezione precedente, e possouo inoltre essere incaricate dell'istruzione elementare ed industriale, della sorveglianza ed assistenza delle ditenute, e del mantenimento della disciplina interna.

100. Nel caso previsto dall'articolo precedente devono le Suore nel dissimpegno dei loro uffici attenersi in quanto siano loro riferibili alle norme e di-

sciplìne stabilite nel presente regolamento circa al Maestro di scuola, ai Maestri d'arte ed al personale di custodia, ed osservare quelle altre disposizioni che il Direttore fosse per prescrivere.

101. In nessun caso le Suore possono essere incaricate della perquisizione delle donne che si recano a visitare le ditenute, e di queste quando sono tradotte nello stabilimento o durante la loro detenzione: devono però, quando così fosse stabilito dal Direttore, assistere alle perquisizioni eseguite dalle guardiane.

102. Le Suore devono adoperarsi nel miglior modo coi consigli, colle esortazioni e colle istruzioni a contribuire al ravvedimento delle ditenute, evitando però di trattenerle in discorsi inutili, e specialmente di parlar loro di ciò che accade fuori dello stabilimento, come di tutto quando sia estraneo ai loro doveri e allo scopo della vigilanza che esercitar devono sovr' esse.

TITOLO III.

DEL CORPO DEI GUARDIANI.

CAPO I. — *Personale.*

103. Il corpo dei guardiani delle case di pena è instituito per custodire e sorvegliare i condannati, per curare la sicurezza interna, per applicare le punizioni disciplinarie, ed eseguire tutti i provvedimenti che per tal uopo emanano dal Direttore.

104. Il personale addetto al servizio d' ogni casa di pena si compone di un capo-guardiano, di un sotto-capo e di un numero di guardiani proporzionato all' entità del servizio. Nelle case di pena delle donne il servizio di custodia nell' interno dello stabilimento vien eseguito da guardiane.

SEZIONE I. — *Del Capo-Guardiano.*

105. I capi-guardiani seno scelti fra i sotto-capi di maggiore capacità e di migliore condotta, tenuto conto della loro anzianità, purchè abbiano compiuta l'età d' anni 30 e siano in istato di stendere di propria mano un rapporto.

106. Il capo-guardiano dipende dal Direttore e da chi ne fa le veci, comunica con esso lui direttamente, gli consegna ogni mattina per iscritto un rapporto circonstanziato dei servizii prestati dai guardiani nel giorno antecedente. delle contravvenzioni all' ordine ed alla disciplina commesse dai guardiani e dai ditenuti, del movimento avvenuto nella popolazione dello stabilimento, e di ogni altro fatto di qualche gravità; gli rimette inoltre lo stato nominativo delle uscite ordinarie e dei varii servizii a prestarsi dal personale di custodia nel giorno successivo, e ne riceve per iscritto l'ordine del giorno.

107. Gli ordini del giorno del Direttore ed i rapporti del capo-guardiano verranno conservati, e per cura del capo-guardiano verrà iscritto l'ordine di servizio giornaliero e notturno dei guardiani sopra apposita tabella da tenersi nel corpo di guardia interno.

108. Il capo-guardiano eseguisce e fa eseguire tutti gli ordini, i provvedimenti e le disposizioni interne che sono date dal Direttore e dall' Ispettore-Economo, ed è risponsabile personalmente del servizio del sotto-capo e dei guardiani, non che dei rifiuti, dei ritardi, e della negligenza di essi nel disimpegno delle loro incombenze, sempre quando avendone cognizione non ne abbia fatto immediato rapporto al Direttore.

109. Procede giornalmente a due appelli del personale dei guardiani onde accertarsi della loro presenza nello stabilimento; nell' appello del mattino che avrà luogo prima della levata dei ditenuti egli comunica loro l'ordine del giorno del Direttore, stabilisce i diversi servizii ai quali ognuno sarà destinato, e dà gli avvertimenti che crede opportuni al miglior andamento del servizio.

Il secondo appello avrà luogo la sera dopo che i condannati siano stati chiusi

nelle rispettive celle o dormitorii, e dopo l'ora fissata per la ritirata dei guardiani.

110. Il capo-guardiano tiene un registro della condotta di ciascun individuo del personale di custodia, e colla scorta di esso compila ogni mese e consegna al Direttore uno stato di condotta de' suoi dipendenti, nel quale viene indicato il modo con cui ognuno adempie ai propri doveri, e quanto altro valga a farne giustamente apprezzare l'attitudine e la condotta.

111. Il capo-guardiano procede settimanalmente all'ispezione del vestiario, dell'armamento e degli oggetti tutti dello stabilimento concessi in uso ai guardiani, e ne visita gli alloggi curandone la massima nettezza.

Sezione II. — *Del Sotto Capo-Guardiano.*

112. Al posto di sotto-capo-guardiano sono nominati i guardiani di maggiore capacità e di migliore condotta, tenuto conto della rispettiva anzianità, purchè siano in grado di stendere di propria mano un esatto rapporto.

113. Il sotto-capo coadiuva il capo-guardiano, esercita una incessante sorveglianza sui rami di servizio ai quali sia specialmente preposto, ed eseguisce gli ordini e le consegne tutte che gli siano date.

Deve fargli giornalmente rapporto a voce ed occorrendo anche per iscritto intorno ai varii servizii ai quali fu applicato.

114. Il sotto-capo deve prendere speciale cura dell'istruzione degli allievi guardiani, e procacciare nel miglior modo di bene avviarli nel servizio carcerario.

115. In caso di assenza o d'impedimento del capo-guardiano, il sotto-capo lo surroga nelle sue funzioni, ed è questi in pari circostanza surrogato da un guardiano a scelta del Direttore.

Sezione III. — *Dei Guardiani.*

116. Non sono ammessi ai posti di guardiano se non soggetti probi, dotati di buona costituzione fisica da accertarsi mediante visita di un Medico-Chirurgo carcerario, e che abbiano i seguenti requisiti. 1.° Sappiano leggere, scrivere e fare conti. 2.° Abbiano l'età non maggiore d'anni 40 e non minore di 24. 3.° Abbiano la statura non inferiore di un metro e 60 centimetri. 4.° Siano preferibilmente celibi o vedovi senza prole.

Devono inoltre presentare l'attestato di nascita, quello dell'autorità politica del luogo dell'ultimo domicilio, da cui risulti della loro positiva probità e buona condotta, con dichiarazione esplicita che mai non incorsero in veruna pena criminale o correzionale, ed il certificato di aver soddisfatto alla leva militare, salvo che presentino in quella vece il congedo.

Nell'accettazione saranno preferiti quelli che abbiano prestato servizio militare, semprechè dagli attestati del Capo del corpo d'onde sortono risulti avere essi tenuta una buona condotta.

117. La nomina a guardiano è preceduta da un esperimento di quattro mesi, durante i quali gli aspiranti prendono il nome di allievi, godono della paga annessa alla 3.ª classe, e sono risponsabili del proprio servizio.

118. Gli individui che domandano di essere ammessi nel corpo dei guardiani assumono dal giorno della loro nomina definitiva l'obbligo di servire per sei anni, giusta le discipline stabilite nel presente regolamento.

Terminata la prima ferma possono ottenere di rinnovarla per altri sei anni.

Ultimata la seconda ferma possono continuare a prestare servizio quando l'età e la salute lo consentano.

119. I guardiani sono posti sotto gli ordini del capo-guardiano e del sotto-capo, e debbono uniformarsi a quanto loro prescrivano, salvo a porgere dopo i loro richiami al Direttore.

La loro dipendenza però del Direttore o da chi ne fa le veci è immediata, e debbono perciò eseguire prontamente gli ordini che da quegli personalmente o da altri a suo nome vengano dati.

120. I guardiani cessando dall' ufficio cui vennero destinati fanno il loro rapporto in iscritto al capo-guardiano o per esso al sotto-capo.

In caso d' urgenza i rapporti saranno intanto fatti verbalmente al primo superiore che incontrino.

121. Ogni guardiano può fare tutte quelle osservazioni che credesse vantaggiose al miglior andamento dei varii servizi ai quali è stato applicato, e saranno quelle consegnate per iscritto in via gerarchica al Direttore.

Sezione IV. — *Dei Guardiani portinai, e sorveglianti all' infermeria.*

122. Il Direttore designa fra i guardiani di sua maggiore confidenza chi debba adempiere l' ufficio di portinaio.

123. Il portinaio osserva rigorosamente tutte le consegne e tutti gli ordini del Direttore o di chi lo rappresenta: esercita una continua vigilanza sulle persone che entrano od escono dallo stabilimento, e custodisce gelosamente le chiavi che gli sono affidate, consegnando quelle che gli siano designate nel modo e nell' ora come gli sarà ordinato.

124. Negli stabilimenti dove esistono due portinai, quello interno ha l' obbligo di visitare attentamente tutti gli involti che sono portati nello stabilimento, o che ne sono estratti; a lui spetta di perquisire all' uopo le persone che sono ammesse a colloquio coi ditenuti, i guardiani, gli inservienti, i maestri d' arti libere, gli appaltatori ed i loro agenti tanto all' entrata quanto all' uscita. La visita non ha luogo sulla persona delle donne ammesse a colloquio con ditenuti ma in caso di fondato sospetto sarà il colloquio rifiutato od impedito.

125. Riconoscendo commessa da taluno degli individui sopra indicati qualche infrazione alle vigenti consegne, o ne impedirà l' entrata o ne vieterà l' uscita rendendone immediatamente informato il Direttore o chi lo rappresenta per le opportune determinazioni.

126. Sarà rimesso giornalmente al portinaio esterno lo stato nominativo dei guardiani ai quali è accordata l' uscita per turno, coll' indicazione dell' ora in cui possono uscire e di quella in cui debbono rientrare.

Annoterà a ciascheduno in margine di detto stato l' ora in cui rientrò nello stabilimento.

Egli sarà risponsabile della uscite che abbiano luogo senza permesso o prima delle ore stabilite.

127. Ritirerà i permessi in iscritto che si rilasciano dal Direttore per le uscite straordinarie durante la giornata, come pure quelli relativi ai congedi o licenze d' assenza, ed annoterà sovra quelli l' ora e su questi il giorno in cui l' individuo rientrò.

128. Consegnerà ogni sera al Direttore lo stato nominativo ed i permessi per le uscite straordinarie; quelli poi relativi alle licenze ed ai congedi saranno consegnati al ritorno degli individui nello stabilimento.

129. I portinai terranno tutti quei registri e note che siano stabiliti dal Direttore.

130. I portinai non permetteranno mai che i guardiani si trattengano nella loro stanza, salvo per motivi di servizio.

131. Uno dei guardiani sarà a scelta del Direttore, comandato in servizio di permanente sorveglianza all' infermeria dei ditenuti.

132. Egli assisterà se richiesto alle visite degli Uffiziali sanitarii, e dovrà tenere le note ed i registri che possono essergli prescritti.

133. Veglierà a che i detenuti infermieri abbiano cura degli ammalati, li trattino con carità, non convertano in uso proprio gli alimenti e le bevande ad essi destinati, che questi non facciano traffico dei viveri e delle bevande loro prescritti, e che nessuna cosa s' introduca nell' infermeria non prescritta dall' Uffiziale sanitario.

CAPO II. — *Disciplina e doveri del personale di custodia,*

134. *Tutti gli* agenti di custodia dovranno compiere gli obblighi che loro sono *imposti non* solo dal presente regolamento, ma ancora dai provvedimenti e

dalle varie istruzioni che emanano dal Direttore, e che si riferiscono sia ai servizi speciali a cui ognuno potrà essere applicato, sia a qualunque ramo di interno servizio, come altresì all' ordine ed alla disciplina.

135. Nessuno degli agenti suddetti sebbene non applicato a speciale servizio potrà assentarsi dallo stabilimento senza autorizzazione per iscritto del Direttore tranne nei giorni e nelle ore che saranno stabilite come nell' articolo seguente per l' uscita, ne potrà senza legittimo motivo e speciale licenza del Direttore pernottare fuori dello stabilimento.

136. Consentendolo le esigenze del servizio, il Direttore potrà concedere ad ogni agente di custodia l' uscita fuori dello stabilimento per un' ora e mezzo, ed anche per due ore in ogni giorno.

Le uscite vorranno però essere regolate in modo che siano sempre presenti nello stabilimento non meno di due terzi dei guardiani, e che vi si trovino tutti quando ha luogo la distribnzione del vitto ai ditenuti e in tutti i loro movimenti generali.

137. In circostanze straordinarie il Direttore potrà concedere a parte del personale dei guardiani di assentarsi dallo stabilimento durante la giornata per un tempo maggiore dell' ordinario, ed anche accordare in casi eccezionali licenze per dieci giorni, ed anche per un più lungo periodo, quando siano determinati da motivi di salute da accertarsi dall' Uffiziale sanitario dello stabilimento. In quest'ultimo caso però il Direttore dovrà riferirne contemporaneamente al Ministero.

138. Gli agenti di custodia sono tenuti di obbedire a tutti gli Impiegati del Governo addetti allo stabilimento in tutte le circostanze in cui saranno chiamati a prestare il loro concorso a vantaggio del servizio quando non siano già a qualche ufficio destinati.

139 È loro vietato di sparlare dei superiori e di censurare in qualsiasi maniera gli ordini, le istruzioni ed i provvedimenti da essi dati nello stabilimento.

140. Non possono fumare nell' interno dello stabilimento, salvo in quelle località che verranno designate dal Direttore.

141 Debbono avere speciale cura della nettezza della persona, del vestiario, delle armi, degli oggetti letterecci è di caserma, di quelli della mensa, ed in genere di qualsiasi oggetto applicato al loro uso personale, e terranno con ordine e pulizia il proprio alloggio.

142. Per assicurarsi dell' esatta osservanza del disposto nell'articolo precedente, indipendentemente dall' ispezione cui deve procedere settimanalmente il capo-guardiano a termini dell'articolo 111, il Direttore od altri da lui delegato ne eseguirà un'altra in ciascuno trimestre, e riconosciuto lo stato d'ogni cosa determinerà, qualora vi sia luogo, le occorrenti ritenzioni sulle paghe.

143. Ogni agente di custodia dovrà assoggettarsi senza osservazioni alle punizioni disciplinarie che potranno essergli inflitte a mente del presente regolamento.

Non si ricevono richiami di guardiani relativi alle punizioni se non mentre le scontano o dopochè le abbiano subite.

144. Gli agenti di custodia che vogliano contrar matrimonio debbono chiederne il permesso al Ministero, e dimostrare che la sposa possegga mezzi di sussistenza sufficienti da non rendere deteriore la condizione del marito.

145. Nessun guardiano potrà abbandonare l' ufficio a cui sia applicato prima di essere secondo le circostanze surrogato, e non potrà esserne distolto se non dal Direttore, dall' Ispettore-economico, o dal capo-guardiano o da coloro che ne fanno le veci.

146. Dovrà il personale di custodia esercitare una incessante vigilanza in luogo di riunione dei ditenuti, perchè il silenzio sia sempre rigorosamente osservato, che dovrà impedire ogni comunicazione fra loro e con altre persone, e qualsiasi altra infrazione alle discipline.

147. Sorveglierà nei lavoratoi acciocchè i detenuti non vi rimangono oziosi, ma attendano tutti con attività ed efficacia al lavoro al quale sono applicati e li terrà d' occhio acciocchè non trafughino utensili od altri oggetti, ed a quest' effetto dovrà procedere a perquisizioni nei momenti più opportuni su coloro sui quali cadde il sospetto di trafugamento.

148. Sorveglierà i capi d' arte liberi, gli appaltatori ed i loro commessi, e

tutte le persone che sono introdotte nei lavoratoi, ed in qualsivoglia altro luogo ove si trovino detenuti, con obbligo di riferire tuttavolta taluno di essi contravvenga alle disposizioni regolamentarie che loro riguardano.

149. I guardiani sono risponsabili delle contravvenzioni al disposto nel presente regolamento, ed agli ordini del Direttore, commessi dai ditenuti, come pure dei guasti e danni che gli stessi ditenuti recano alle vestimenta, ai mobili, alla lingeria, e ad altri oggetti propri dell'Amministrazione, o per cui possa questa essere tenuta, sempre quando avendone cognizione non ne fanno immediato rapporto al capo-guardiano.

La stessa responsabilità è imposta al capo-guardiano quando non rende conto immediatamente al Direttore di ogni danno e guasto, di cui sopra, noto ad esso direttamente, o riferitogli dai guardiani.

150. Devono i guardiani eseguire le ronde notturne dirette ad impedire le evasioni, e qualunque clandestina relazione fra i detenuti.

A quest'effetto dovranno fare ripartitamente un turno di guardia per frazioni di due ore da cominciare dalle dieci sino all'alba, in modo che tutta la notte vi siano costantemente due o più guardiani in giro di ronda.

Il capo-guardiano si accerterà personalmente per mezzo del sotto-capo della regolarità ed esattezza di queste ronde.

151. I guardiani dovranno eseguire le perquisizioni che loro vengano ordinate dal capo-guardiano nel vestiario dei ditenuti, nelle celle, nei lavoratoi, ed in qualsiasi altro luogo onde accertare se siansi commesse contravvenzioni alle discipline carcerarie o si tentino evasioni.

152. Il personale di custodia nel far subire ai ditenuti le punizioni disciplinarie loro inflitte a mente del presente regolamento si asterrà dal muovere loro rimproveri per i commessi mancamenti o per gli incorsi castighi, e dal manifestare ai ditenuti i nomi di coloro che fecero rapporti contro essi, ed i nomi dei guardiani che sono o furono in punizione.

153. Manterrà la subordinazione dei ditenuti verso i superiori e verso coloro che sono proposti ai lavoratoi, e sederà i tumulti e le rivolte che avvenissero nel carcere.

Al primo scoppiare di tumulti e rivolte l'agente che vi si trovasse presente dovrà tosto chiamare soccorso col campanello di allarme.

154. Ogni agente di custodia dovrà difendere i superiori, gli impiegati, i propri compagni, e qualunque persona che trovisi nello stabilimento, come pure gli stessi ditenuti, contro le offe e di altri ditenuti, servendosi di quei mezzi di difesa propria ed altrui di cui potrà disporre, e procedendo all'arresto immediato di coloro che si rivoltassero apertamente o tentassero la fuga.

155. Il personale di custodia farà uso delle armi nel modo e nelle sole circostanze che saranno indicate dal Direttore o da chi ne faccia le veci.

Le armi a fuoco saranno tenute cariche e sotto chiave in apposito locale da destinarsi dal Direttore.

156. Nelle case di pena per donne il servizio dei guardiani è limitato alla custodia e sorveglianza esterne, e non è perciò loro permesso sotto nessun pretesto, o per qualunque motivo d'introdursi nell'interno dello stabilimento e nei quartieri abitati dalle ditenute se non in esecuzione di un ordine del Direttore o di chi lo rappresenta, oppure quando in caso di bisogno vi sono chiamati dalle suore o dalle guardiane. In ambedue questi casi i guardiani devono obbedire immediatamente all'ordine ed alla chiamata, ed essere sempre accompagnati da una suora o da una guardiana, e non potranno permettersi con le ditenute alcuna relazione estranea al servizio.

CAPO III. — *Trattamento degli agenti di custodia-Loro massa individuale*

SEZIONE I — *Del vitto ordinario e dietetico.*

157. A tutto il personale di custodia oltre lo stipendio verrà somministrato giornalmente a spese dello stabilimento il vitto in natura, che si compone di una razione di pane bianco di 500 grammi, di vino, di due minestre e di due

pietanze nelle quantità e qualità indicate nella tavola A annessa al presente regolamento.

158. Il vitto deve consumarsi nello stabilimento e nei locali a ciò destinati, nè può in verun caso essere in tutto o in parte esportato.

159. In caso di malattia gli agenti di custodia sono gratuitamente curati nello stabilimento in apposita infermeria dal Medico-Chirurgo carcerario, e sono provveduti a spese dell' Amministrazione dei medicinali occorrenti e del vitto dietetico.

160. Cessa ogni somministrazione per parte dell' Amministrazione a favore dei malati che ottenessero di farsi curare fuori dello stabilimento.

Sezione II. — *Dell' alloggio, del casermaggio e dell' indennità di viaggio.*

161. Il personale di custodia ha alloggio nello stabilimento cogli occorrenti oggetti letterecci e di caserma.

162. La sola famiglia del capo-guardiano può secondo le circostanze essere alloggiata nello stabilimento.

163. I membri del personale di custodia traslocati per causa di malattia da costatarsi dal Medico dello stabilimento, od altrimenti nell' interesse del servizio, purchè la traslocazione non sia determinata da misura disciplinaria, o motivata da loro particolari interessi, ricevono un' indennità di centesimi 10 per ogni chilometro di via ferrata, e di centesimi 20 per ogni chilometro di strada ordinaria.

Sezione III. — *De vestiario e dell' armamento.*

164. Il personale di custodia ha la divisa di parata e di fatica, quale è stabilita nella tavola B.

Deve sempre vestirla nell' interno dello stabilimento, indossando quella di parata nei giorni festivi e quando sia ordinato dal Direttore, e quella di fatica negli altri giorni.

165. La prima somministranza della divisa è fatta a spese dell'Amministrazione, la rinnovazione ed i riattamenti sono a carico di ciascun individuo.

Agli allievi guardiani è anticipata la somministranza della sola divisa di fatica.

166. Lo stabilimento fornirà al personale di custodia i capi del vestiario uniforme in surrogazione di quelli a rinnovarsi. I prezzi tanto delle stoffe e degli effetti, quanto delle confezioni del vestiario, saranno stabiliti dall'Amministrazione in seguito a ministeriale approvazione.

167. Gli agenti di custodia, i quali prima della scadenza della contratta ferma cessano dal servizio, e gli allievi che sono licenziati, devono restituire il vestiario in buono stato, computo fatto dell' uso percorso.

168. Qualora però la cessazione dal servizio prima del termine obbligatorio avvenisse per motivo di malattia contratta in servizio e per causa di esso, oppure per destinazione ad altro impiego del Governo, o per collocamento a riposo, i guardiani di ogni grado saranno considerati come congedati per fine di ferma, ed avranno perciò diritto all' esportazione del vestiario, il quale essendo ancora servibile potrà essere venduto all' Amministrazione.

169. Tali oggetti di vestiario potranno sempre essere distribuiti agli allievi od ai nuovi nominati, ma si buonificherà loro sulla massa a titolo d' indennità vestiario la differenza che corre fra il prezzo degli oggetti usati distribuiti e quello dei corrispondenti oggetti nuovi.

170. L' Amministrazione somministra al corpo dei guardiani l'armamento, il quale si compone, conformente ai modelli stabliti, di una carabina con baionetta, di bretelle e di bacchetta, di cintura di bufalo con daga e giberna.

Il capo-guardiano porta la sciabola con cintura in cuoio nero.

171. Il corredo dell' armamento è mantenuto e ristaurato per cura ed a spese dei guardiani, i quali dovranno pure surrogare gli oggetti che lo compongono, salvo che siano stati logorati o smarriti per forza maggiore, nel qual caso verranno surrogati dall' Amministrazione.

Il ristauro delle carabine e delle baionette è a carico dell' Amministrazione. Però i guasti provenienti da negligenza per parte dei guardiani debbono essere ristorati al loro spese. Debbono pure i guardiani provvedere alla surrogazione dell' arma smarrita e resa inservibile per loro colpa; nel caso contrario verrà surrogata dall' Amministrazione.

SEZIONE IV. — *Della massa individuale.*

172. Ogni agente di custodia deve avere un fondo di massa di lire 120 il quale sarà formato: 1.° delle somme versate volontariamente; 2.° delle ritenzioni mensili da operarsi sullo stipendio, e che non potranno essere minori di lire cinque; 3.° delle somme che fossero buonificate a titolo d' indennità vestiario, giusta il disposto dall' art. 169.

173. Il fondo della massa individuale, sino alla somma come sovra fissata di L. 120, è destinato a far fronte alla spesa della rinnovazione e del riattamento del vestiario uniforme, e dell' armamento, quando ne fosse il caso, ed a quella relativa al surrogamento, ad alla riparazione degli oggetti appartenenti allo stabilimento che siano dai guardiani dispersi o guastati.

174. Il guardiano d' ogni grado, il quale lasci il servizio prima del termine della ferma, e l' allievo che sia licenziato, perdono il fondo di massa, salvo quanto al guardiano, si verifichi alcuna delle circostanze previste all' art. 168.

175. Ogni agente di custodia avente un fondo di massa è provisto di un libretto di deconto, il quale dovrà rimanere costantemente presso di lui, e rappresenterà il conto correnle della sua massa.

Detto libretto sarà la copia fedele del libro-mastro che si terrà dall' Amministrazione, e sul quale saranno aperti altrettanti conti quanti sono gli individui del personale dei guardiani aventi un fondo di massa.

176. In caso di traslocamento il fondo di massa dell' individuo traslocato sarà fatto pervenire all' Amministrazione dello stabilimento cui è destinato, accompagnandolo coll' estratto di matricola.

CAPO IV. *Delle contravvenzioni, e delle punizioni disciplinali.*

177. Le punizioni cui gli agenti di custodia possono essere assoggettati per infrazione ai loro doveri sono:

Pei capi-guardiani, e sotto-capi,

1.° L' ammonizione;
2.° Gli arresti, ossia la privazione dell' uscita dallo stabilimento da 2 a 10 giorni;
3.° La retrocessione di classe;
4.° La perdita del grado;
5.° La destituzione.

Pei semplici guardiani,

1.° L' ammonizione;
2.° La sala di disciplina semplice da 2 a 10 giorni;
3.° La sala di disciplina a pane ed acqua da 4 a 10 giorni;
4.° La retrocessione di classe;
5.° L' espulsione dal corpo.

Le pene degli arresti e della sala di disciplina tanto semplice, quanto a pane ed acqua, traggono seco, durante il tempo che si scontano, le due prime, la perdita della metà della paga, e l' ultima la perdita della paga intera.

Gli agenti cui siano inflitte le punizioni della retrocessione di classe, e della perdita del grado, saranno contemporaneamente traslocati a loro spese ad altro stabilimento.

178. Gli agenti privati del grado o retrocessi di classe non vi potranno essere reintegrati se non dopo un anno di costante buon servizio, e dopo aver date prove sincere di emendazione.

179. L' espulsione dal corpo ossia la destituzione trae seco la perdita dello intiero fondo di massa e del vestiario. Questo come altresì le paghe ritenute a-

gli agenti puniti cogli arresti e colla sala di disciplina andranno a beneficio del pubblico Erario, salvo il disposto al 2.º alinea dell' art. 184.

180. La prima infrazione non grave delle regole disciplinali dello stabilimento, commessa da un agente di custodia, ed i mancamenti leggeri, sono puniti coll' ammonizione.

181. La pena degli arresti e della sala di disciplina semplice sono inflitte per le contravvenzioni a quanto è disposto dall' art. 140.

182. Le contravvenzioni al disposto dall' art. 134, la mancanza agli appelli ed alle ore prefisse per i diversi servizii, e l' oltrepassare il tempo designato nei permessi di uscita, e nei congedi, trarranno seco secondo la gravità dei casi le punizioni degli arresti o della sala disciplina semplice od a pane ed acqua.

183. Si applica quest' ultima pena, per le infrazioni al disposto dagli articoli 139 e 152, agli agenti che abbiano promosso alterchi coi compagni, o con altre persone, o vi abbiano preso parte, che abbiano fatte indebite osservazioni in servizio contro gli ordini superiori, che abbiano propalato cose da tenersi segrete, che abbiano trattato con asprezza e con ingiustizia i ditenuti, che abbiano fatte eseguire lavori da questi senza autorizzazione, abbiano ommesso o tardato di fare le prescritte relazioni, o le abbiano fatte maliziosamente inesatte.

184. Incorreranno la pena degli arresti, o della sala di disciplina semplice e secondo le circostanze possono anche essere espulsi dal corpo i guardiani di qualunque grado i quali contraggano debiti per motivi non giustificati da assoluta necessità.

Nel caso d' applicazione delle due prime punizioni potrà operarsi la ritenzione di metà della paga per un numero maggiore di quello dei giorni d' arresto e la perdita può anche estendersi a tutta la paga secondo l' importanza del debito.

L' operata ritenzione andrà a vantaggio dei creditori.

185 La scostumatezza e l' ubriachezza sono punite nei capi e sotto-capi guardiani la prima volta cogli arresti, la seconda colla perdita del grado, e la terza volta colla destituzione; nei guardiani questi mancamenti sono puniti colla sala di disciplina a pane ed acqua la prima volta, colla retrocessione di classe, o coll' espulsione se sono recidivi.

186. La contravvenzione al disposto dall' articolo 145 darà luogo alla destituzione.

187. L' insubordinazione verso i superiori e graduati, la mancanza di rispetto verso i medesimi e verso gli impiegati dello stabilimento, il ricevere mance e doni, sia dai ditenuti o da altri per essi, sia da chiunque abbia accesso allo stabilimento, le infrazioni a quanto dispongono gli articoli 138 e 143 faran luogo agli arresti od alla sala di disciplina a pane ed acqua, e secondo la gravità delle circostanze alla perdita del grado, ed alla retrocessione di classe.

188. Le relazioni vietate coi ditenuti, le collusioni coi medesimi, i traffichi e contratti di qualsivoglia specie anche con quelli che sono vicino al rilascio, o coi loro prossimi parenti, l'introduzione indebita di lettere, stampati, libri, strumenti ed altri oggetti, le commissioni di qualunque specie per conto dei ditenuti daranno sempre luogo all' espulsione dal corpo, la quale potrà essere applicata eziandio in caso di trascuratezza abituale nell' eseguimento in genere dei regolamenti, mancanza di zelo e di fermezza, indolenza e rilassatezza nel servizio.

189. I capi ed i sotto-capi guardiani convinti di parzialità, d' ingiustizia e di trattamenti inurbani verso gli inferiori saranno passibili della perdita del grado.

190. La trasgressione di qualsivoglia ordine, consegna, provvedimento e disposizione in vigore nello stabilimento sarà punita coll' applicazione di quella tra le pene stabilite, che meglio corrisponda alla maggiore o minore importanza del mancamento.

191. Nei casi in cui non è disposto altrimenti nel presente regolamento, si applica al recidivo la pena immediatamente successiva a quella da esso già subita, secondo la graduazione stabilita coll' articolo 177.

Sono considerati come recidivi quegli agenti di custodia, i quali essendo già stati sottoposti ad alcuna delle pene disciplinarie, commettessero nell' intervallo di sei mesi una nuova mancanza più grave, o eguale a quella per cui furono già puniti.

192. Gl' individui del personale dei guardiani che si assentano senza licenza e che entro le 24 ore non rientrano nello stabilimento saranno considerati espulsi.

193. Qualunque membro del personale di custodia consegnato agli arresti, od alla sala disciplina, il quale domandi il suo congedo dovrà prima subire la pena che gli venne inflitta.

194. L' applicazione e la graduazione delle pene saranno sempre calcolate per giornate di 24 ore ciascuna.

195. Qualunque individuo appartenente al corpo dei guardiani, che venga sottoposto a procedimento per crimine o delitto, sarà, esso pendente, sospeso dalle sue funzioni, e se verrà condannato ad una pena criminale o correzionale cesserà immediatamente dall' appartenervi.

196. Le punizioni più gravi, cioè quelle di privazione del grado, di retrocessione di classe e di esplusione dal corpo, saranno sul rapporto del Direttore pronunciate dal Ministero.

Le altre minori saranno inflitte dal Direttore o da chi lo rappresenta.

197. Il capo-guardiano ha la facoltà di punire colla privazione dell' uscita quei suoi dipendenti, i quali senza legittimo motivo non si trovano presenti agli appelli, e pronti alle ore fissate per i servizi ai quali sono applicati.

Dovrà riferirne subito al Direttore, al quale spetterà di determinare la durata della punizione.

198. Gli agenti colpevoli di mancamenti passibili della pena della retrocessione saranno privati dell' uscita semplice, quelli colpevoli di mancamenti punibili colla privazione del grado o colla esplusione saranno tenuti agli arresti o chiusi nella sala di disciplina, in attesa dei relativi provvedimenti del Ministero.

CAPO V. — *Delle Guardiane.*

199. Sono comuni alle guardiane le disposizioni di cui agli articoli 116, 122, 123, 124, 125, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161 e 163: sono pure loro applicabili le disposizioni contenute agli articoli 120, 149 e 151, avvertendo che i rapporti, di cui ivi è cenno si faranno alla superiora delle suore e potranno essere verbali.

La portinaia interna è tenuta di fare le visite di cui all' articolo 124 ed a perquisire le donne, negando l' ingresso agli uomini in caso di grave sospetto.

200. Le guardiane sono poste sotto la diretta dipendenza delle suore, e devono perciò uniformarsi esattamente a quanto possa da loro essere prescritto, salva l' autorità del Direttore.

201. Le punizioni che le guardiane incorrono per inadempimento dei loro doveri sono, secondochè quello procede da negligenza o da malizia, e secondo la minore o maggiore gravità dei casi, l' ammonizione, la perdita della paga, che non può estendersi oltre dieci giorni, nè essere minore di cinque, la retrocessione di classe, ed il licenziamento.

TITOLO IV.

DEI CAPI D' ARTE LIBERI, DEGLI APPALTATORI E DEI SERVIENTI.

CAPO I. — *Dei Capi d' arte.*

202. La nomina dei capi d' arte o maestri dei lavori, quando possano ravvisarsi necessarii per sorvegliare e dirigere la parte tecnica delle lavorazioni e per insegnare l' arte ai ditenuti è fatta dal Ministero sulla proposizione del Direttore.

203. Apposite capitolazioni stabiliscono la retribuzione ed altri compensi da accordarsi ai capi d' arte e determinano secondo le circostanze i loro obblighi e doveri.

204. Di regola i capi d' arte devono sempre essere sottomessi all' osservanza delle discipline tutte in vigore nello stabilimento.

205. Devono apportare ogni cura onde i ditenuti possano istruirsi nella propria arte e dirigerli nei loro lavori, usando verso di essi modi sostenuti ma amorevoli, senza trattarli con soverchia confidenza o con un inopportuno rigore. Non possono in verun caso senza autorizzazione del Direttore mutare i ditenuti di laboratorio e di posto.

È comune ai capi d' arte il disposto dell' art. 83.

206. Devono curare ed efficacemente adoperarsi perchè le lavorazioni a cui sovrintendono raggiungano il maggior grado possibile di perfezionamento e presentino dal lato economico soddisfacente risultato. Devono perciò fare al Direttore ed a chi ne fa le veci le relative proposizioni con presentargli quelle osservazioni che ravvisassero utili a tale scopo con obbligo però di eseguire sempre e di uniformarsi esattamente alle determinazioni ed istruzioni del Direttore.

207. I capi d' arte propongono al Direttore i ditenuti da incaricarsi quando possa esserne il caso dell' ufficio di sotto-capi od assistenti per dirigere sotto i loro ordini gli altri conditenuti nell' eseguimento del lavoro.

208. È vietato ai capi d' arte di eseguire e fare eseguire nelle officine da loro dirette lavoro di qualsiasi sorta per qualunque impiegato od agente dello stabilimento senza un' autorizzazione scritta del Direttore.

CAPO II. — *Degli Appaltatori.*

209. Coloro che si rendono appaltatori di somministranze e lavorazioni ai ditenuti o di opere di ristauro od ampliazione sono soggetti e devono osservare nell' interno dello stabilimento le regole e discipline che vi sono in vigore, e devono inoltre eseguire tutte le prescrizioni che il Direttore possa emettere nell' interesse dell' ordine e della sicurezza.

210. Gli appaltatori non possono farsi rappresentare presso l' amministrazione, nè introdurre nello stabilimento commessi, assistenti od altri agenti senza una formale autorizzazione del Direttore, il quale non la concederà se non dopo essersi accertato della loro moralità.

Gli appaltatori rimangono risponsabili del fatto dei loro agenti.

211. È vietato agli appaltatori e loro agenti d'indirizzare la parola ai ditenuti eccettochè per cose risguardanti l' impresa — di dare loro o riceverne cose alla medesima estranee — di farne o riceverne le commissioni — e di fare loro insomma qualunque siasi comunicazione.

212. Gli stessi imprenditori, loro gerenti ed operai liberi debbono contribuire a mantenere il buon ordine nei lavori, ed in caso di disordine o d' infrazione alle regole per parte dei ditenuti farne rapporto al Direttore o chi lo rappresenta.

213. Le infrazioni alle veglianti discipline e particolarmente a quanto è disposto nel presente capo danno luogo alla revoca del permesso d' ingresso ed all' espulsione dello stabilimento, e ciò senza pregiudizio dell' azione penale a cui potesse giusta la gravità delle infrazioni farsi luogo.

CAPO III. — *Dei Servienti.*

214. I servienti delle case di pena sono nominati dal Direttore ed approvati dal Ministero.

215. I servienti, oltre al salario stabilito a carico del bilancio della casa, sono a spese dell' Amministrazione provvisti d' alloggio, casermaggio, vitto, assistenza medica e vitto dietetico.

Le norme e discipline a riguardo di ciò stabilite pel personale di custodia sono applicabili ai servienti, coll'avvertenza che l' alloggio e la mensa di costoro devono essere separati da quelli dei guardiani,

216. Gli inservienti dipendono dal Direttore e da chi lo rappresenta, e devono perciò eseguire gli ordini ed osservare le discipline dello stabilimento e le istruzioni che loro vengono date.

217. In caso di mancamento i servienti saranno puniti dal Direttore secondo le circostanze o colla perdita della paga da 5 a 15 giorni, o colla retrocessione di classe, o col licenziamento.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ADETTO ALLE CARCERI DI PENA.

218. Nessuno può valersi per proprio uso di oggetti appartenenti all' Amministrazione, nè giovarsi in alcun modo dell' opera dei detenuti, dei servienti, e tanto meno dei guardiani e capi d' arte, con applicarli anche temporariamente al proprio e particolare servizio.

219. È proibito a ciascuno di contrar debiti o crediti cogli appaltatori e provveditori dello stabilimento, come altresì di associarsi o prendere parte qualunque direttamente alle imprese ed opere concernenti il servizio sia della casa che delle manifatture.

220. È eziandio proibito di far eseguire qualsiasi lavoro per proprio conto dai detenuti, o provvedersi di manufatti o d' altre produzioni dello stabilimento senza uno speciale permesso in iscritto del Direttore, e serbate le norme a ciò relative stabilite dal presente regolamento.

221. È parimente proibito di ricevere a qualunque siasi titolo roba o denari sia dai ditenuti e loro congiunti, sia dagli estranei che visitano lo stabilimento, o che in qualunque modo vi abbiano qualche relazione od ingerenza.

222. È vietato ad ognuno di maltrattare o vilipendere con parole i ditenuti, come pure di trattarli con troppa famigliarità.

In verun caso e per niun motivo possono consegnarsi anche momentaneamente ai ditenuti, quand' anche fossero incaricati dei servizi interni, le chiavi di locali dello stabilimento.

223. Senza permesso del Direttore nessun impiegato o chiunque altro addetto allo stabilimento, può fare suppliche, scrivere lettere; dare o far pervenire ai ditenuti notizie di privato loro interesse, ed in ogni caso è a tutti espressamente vietato di ragguagliarli di ciò che succede fuori dello stabilimento, ed altrimenti trattenerli su cose estranee ai loro doveri.

224. È vietato ad ognuno d' introdurre nell' interno dello stabilimento persone estranee allo stesso, ancorchè facciano parte della loro famiglia, senza l' espressa autorizzazione del Direttore, il quale non potrà accordarla che nei casi previsti dal § 13 dell'art. 10.

Qualora però qualche guardiano o serviente si trovasse ritenuto nell' infermeria per ragione di malattia, potrà il Direttore, colle dovute cautele, darvi accesso alla moglie ed ai membri della sua famiglia che chiedessero di essere ammessi a visitarli.

225. Nelle case di pena per donne le visite, che il Direttore ed altri suoi dipendenti devono fare alle ditenute in cella, avranno sempre luogo in presenza di una suora, e non essendovi suore, d' una guardiana.

226. Di qualunque trasgressione alle disposizioni contenute nel presente titolo commessa dai suoi dipendenti il Direttore dovrà dare immediato conto al Ministero per le sue provvidenze.

PARTE SECONDA

DEI DITENUTI

TITOLO I.

GOVERNO DISCIPLINALE E MORALE

CAPO I. — *Ammessione dei condannati — Segregazione loro temporanea.*

227. Il ditenuto tradotto alla casa di pena dev' essere immediatamente presentato al Direttore coll' estratto di condanna, ove non gli sia già stato trasmesso dal Ministero.

228. Il Direttore accertata l' identità dell' individuo presentatogli, ed eseguita la perquisizione di cui infra, lo iscrive nell' apposito registro generale, ne ordina l' ammessione alla pratica penale dello stabilimento, e ne dà partecipazione al Ministero.

229. Rilevandosi qualche differenza tra le risposte del condannato e le indicazioni contenute nella copia della sentenza, il Direttore ne informerà il Ministero per gli occorrenti provvedimenti, non tralasciando intanto di annotare sul registro le indicazioni ricevute dal condannato, e quelle risultanti dalla sentenza.

Appena ricevuto il riscontro del Ministero annullerà sul registro suddetto le indicazioni che risultassero inesatte, accennando la data ed il numero della relativa nota ministeriale.

230. Prima dell' iscrizione, di cui nei due articoli precedenti, il condannato viene introdotto nell' interno dello stabilimento e sottoposto a diligente perquisizione, alla quale si procede da un guardiano coll' assistenza del capo-guardiano se si tratta di un uomo, e da una guardiana coll' assistenza di una suora, se la perquisizione deve eseguirsi sopra una donna.

231. I danari ed altri oggetti di valore rinvenuti sul condannato vengono in sua presenza riconosciuti ed esattamente descritti dal capo-guardiano o dalla suora e quindi consegnati al Direttore, il quale, dopo averne presa nota nella matricola o registro generale, ne ordina l' introduzione nella cassa dello stabilimento e la contemporanea iscrizione sul registro dei fondi particolari dei detenuti, e sul libretto di conto corrente da intestarsi al nuovo arrivato.

Se questi possedesse carte o lettere relative ad affari ed interessi domestici debbono essere conservate negli archivi della Direzione, facendosene risultare nel registro generale suddetto; che se poi si trattasse di carte o lettere allusive a cose illecite o criminose, previo l' esame fattone dal Direttore, sono da questo immediatamente trasmesse al Ministero insieme cogli oggetti che apparissero di meno lecita destinazione.

232. I commestibili od altri oggetti congeneri che seco avesse recati gli saranno tolti senza permettergliene il consumo, e saranno, se possibile, venduti, aggiungendo il prezzo dei medesimi ai denari che fossero stati trovati in dosso al nuovo arrivato.

233. Se la somma rinvenutigli fosse di qualche entità, e massime se l' indicazione della provenienza paresse sospetta, il Direttore ne riferirà al Ministero per le informazioni che riputerà di assumere a tale riguardo.

234. Dopo la perquisizione e l' iscrizione sul registro il detenuto viene visitato dal Medico-Chirurgo il quale deve riconoscere il di lui stato sanitario ed assicurarsi che non sia affetto da malattie cutanee e contagiose, o da altre indisposizioni che esigano pronti e speciali provvedimenti.

235. In seguito a tale visita, e quando non osti l' avviso del Sanitario, sono al nuovo giunto tosati, ove d' uopo, i capelli, gli è rasa la barba, ed è quindi fatto passare a prendere un bagno di nettezza. Alle donne non sono rasi i capelli, salvo nel caso di necessità, ed in seguito al parere dell' ufficiale sanitario. Le chiome tagliate, dalle quali possa ottenersi un qualche retratto, saranno vendute, ed il prezzo ricavatone andrà in aumento del loro peculio particolare.

236. Gli oggetti di vestiario indossati dal detenuto sono ritirati, previa loro ricognizione in sua presenza, e notazione nel registro generale e nel libretto di conto corrente, e quindi dopo essere stati lavati e diligentemente mondati sono conservati in apposito magazzino, ed in tanti separati involti indicanti il nome e cognome del detenuto cui appartengono.

Se alcuno di questi effetti fosse in condizione da non potersi conservare per la durata della condanna, sarà venduto, col consenso però del detenuto, ed il prezzo ricavato gli sarà passato in conto come fondo particolare.

237. Uscendo dal bagno il detenuto indossa l' abito uniforme della casa, secondo il modello stabilito, al quale sul braccio sinistro deve sempre stare applicato in cifre grandi il numero di matricola sotto cui fu iscritto il detenuto stesso all' entrata nello stabilimento, e da quel momento egli non può essere chiamato altrimenti fuorchè per detto numero.

238. Ogni nuovo arrivato, prima di essere sottoposto a tutte le regole e discipline della casa, deve rimanere per alcun tempo isolato in cella, e fuori di qualunque contatto con il resto della famiglia detenuta, e senza che possa esse-

re applicato a verun lavoro; il di lui isolamento vuole altresì essere rigorosamente osservato nelle passeggiate giornaliere.

239. La segregazione stabilita all'articolo precedente è di giorni quindici pei condannati al carcere, e di venti pei condannati alla reclusione. Pei recidivi la durata della segregazione si potrae per un numero di giorni corrispondenti alla metà del periodo determinato per ciascuna categoria.

240. Durante la segregazione il Direttore, l'Ispettore-economo, il Cappellano, e (negli stabilimenti di donne) le suore visitano replicatamente il ditenuto all'oggetto di persuaderlo ad emendarsi, conoscerne il carattere, ed istruirlo del contegno a tenersi nello stabilimento e degli obblighi cui deve soddisfare, ed a questo fine, se egli sa leggere, gli sarà anche consegnato un estratto delle disposizioni del presente regolamento concernenti i doveri dei ditenuti, e se analfabeto gli saranno le medesime lette e spiegate dal Direttore o da altro impiegato, od anche dal capo-guardiano incaricato dal Direttore.

241. Terminato il periodo della segregazione il nuovo arrivato è difinitivamente associato alla famiglia ditenuta, ed assoggettato all'osservanza di tutti gli ordini e delle discipline vigenti nello stabilimento.

CAPO II. — *Regole generali di disciplina,*

242. I ditenuti debbono sempre obbedienza e rispetto a tutti gli impiegati dello stabilimento, non che agli agenti sotto la cui immediata sorveglianza essi si trovano.

In qualunque occasione abbiano a trovarsi in presenza de' superiori o di visitatori devono sempre osservare un contegno rispettoso e riverente.

243. Allorchè abbiano a rispondere o domandare delle spiegazioni alle persone incaricate della loro sorveglianza od istruzione debbono sempre parlare a voce bassa.

È loro vietato d'indirizzare la parola o di rispondere, senza espressa autorizzazione del Direttore o di chi lo rappresenti, a veruna delle persone ammesse a visitare l'interno dello stabilimento. E però loro permesso di parlare anche in disparte agli Ispettori delle carceri, ed ai Delegati ministeriali.

244. È vietato ai ditenuti di parlare e di avere fra loro qualsiasi comunicazione con iscritto, con gesti, con segni ed in qualsivoglia altro modo. La legge del silenzio deve sempre ed ovunque, ed eziandio nell'infermeria, essere rigorosamente osservata. Qualunque canto, qualunque motto saranno sempre considerati come una contravvenzione alla regola del silenzio.

Le orazioni e preghiere nella cappella od altrove sono fatte mentalmente, e pronunciate solamente ad alta voce dal Cappellano o dai ditenuti che sulla di lui proposta sono a ciò dal Direttore autorizzati.

Sono vietati i canti collettivi anche in tempo delle funzioni religiose; potranno però essere destinati all'ufficio di cantori alcuni ditenuti, da scegliere come sovra, con avvertenza che abbiano a collocarsi in tribune o banchi distinti da quelli occupati nella cappella dagli altri ditenuti.

La disciplina del silenzio potrà essere dal prudente arbitrio del Direttore mitigata per i ditenuti cronici segregati assolutamente dagli altri.

245. L'uso del tabacco da fumo e da masticare è assolutamente proibito.

Il tabacco da naso può essere concesso solamente come farmaco a quei ditenuti a cui il Medico lo riconosca necessario per ragione di salute.

Il giudizio in proposito del Medico dovrà risultare da relazione scritta, che si conserverà a giustificazione della relativa spesa.

246. Non possono i ditenuti tener danaro presso di loro, nè riceverne da chicchessia. Non possono parimente ricevere alimenti, bevande, nè alcun oggetto di vestiario od altro che possa recar differenza nella pratica comune dello stabilimento alla quale tutti indistintamente debbono essere sottoposti.

247. Il lavoro nei giorni feriali è obbligatorio per i ditenuti, i quali non possono mai rifiutarsi di attendere a quelle occupazioni cui vengano destinati dal Direttore, se non a seguito di un certificato del Medico che le dichiari incompatibili colle loro fisiche condizioni. Nei giorni festivi il lavoro è volontario e

detenuti possono applicarvisi dopo aver soddisfatto ai doveri religiosi ed alle altre incombenze determinate dall' orario.

Non possono i detenuti essere applicati al particolare servizio di qualsiasi degli uffiziali ed agenti addetti allo stabilimento.

248. L' ordine il più rigoroso deve sempre regolare le azioni dei detenuti. Essi devono osservare con una scrupolosa attenzione le regole di disciplina, di pulizia e d' igiene prescritte dal regolamento, non che gli ordini tutti che emanino dalla Direzione.

249. Nessun detenuto può abbandonare anche momentaneamente il posto assegnatogli nel laboratorio, in cappella, nella scuola od altrove se non previa espressa autorizzazione della persona incaricata della di lui sorveglianza; ogni qualvolta abbia a passare da un luogo ad un altro dovrà sempre osservare l'ordine che gli sia stato indicato, e quando si faccia contemporaneamente il movimento di diversi detenuti devono i medesimi sempre camminare l' uno dopo l' altro tenendo quella distanza che loro venga indicata: lo stesso ordine sarà pure osservato in tempo del passeggio.

250. I detenuti che credano avere motivi di lagnanze, possono sempre rivolgerle al Direttore o direttamente o per mezzo di una delle persone preposte alla rispettiva loro sorveglianza, con avvertenza che saranno puniti esemplarmente quelli che si permettessero lagnanze false e calunniose.

Nella stessa guisa possono pure rivolgersi al Direttore quante volte abbiano plausibili motivi per farlo.

251. Una volta al mese e nel modo che dal Direttore sia ravvisato più opportuno sarà data lettura ai detenuti degli articoli del presente regolamento che li riguardano particolarmente.

CAPO III. — *Dell' orario.*

252. I diversi esercizi ai quali debbono attendere i detenuti ed il passaggio da un luogo all' altro sono annunciati dal suono del campanello.

253. L' ora in cui ogni mattina devono i detenuti alzarsi dal letto è regolata come segue:

Dal 1.º aprile al 30 settembre alle ore cinque.

Nei mesi di marzo e ottobre alle ore sei.

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio alle ore sette.

254. Al suono del campanello i detenuti si alzano, si vestono, aprono le finestre delle celle o dei dormitoi (in questi le finestre sono aperte dai detenuti più vicini ad esse), scuotono tutti gli oggetti di sdraio, li ripongono ordinatamente sopra il letto, quindi si lavano, si pettinano e spazzolano i loro abiti, salvo che per non esservi dalla Direzione destinati appositi spazzini, abbiano prima ad eseguire il servizio di pulizia delle celle, dei dormitoi, dei vasi da notte e simili.

255. Mezz' ora dopo l' alzata devono i detenuti recarsi nelle rispettive officine ed ivi attendere al lavoro che non possono interrompere salvo per le occorrenze previste nel presente regolamento.

256. Alle 10 del mattino ed alle 4 pomeridiane è distribuito ai detenuti il vitto ed a ciascuno nel rispettivo laboratorio. È accordata mezz' ora per ciascuna refezione.

257. Nel corso della giornata e quando lo consentano le condizioni atmosferiche e con quelle distribuzioni che siano compatibili colle disposizioni dei locali tutti i detenuti che non ne siano impediti dallo stato di salute o per motivo di punizione, hanno un' ora di passeggio sui piazzali a ciò destinati.

258. I detenuti ammessi alla scuola v' intervengono in tre giorni della settimana ed un' ora e mezzo per volta.

259. Nelle domeniche e nelle feste di precetto il passeggio e le scuole saranno possibilmente di due ore.

260. Nel semestre dall' aprile al settembre inclusivamente i lavori cessano mezz' ora prima dell' *Ave Maria* della sera, e nel semestre dall' ottobre al marzo cessano alle otto.

Cessato il lavoro i detenuti lasciano definitivamente le officine per rientrare e proprie celle o dormitoi e porsi a letto.

CAPO IV. — *Lavoro.*

261. Ciascun ditenuto trascorso il periodo di segregazione è destinato al lavoro, e preferibilmente a quello cui maggiormente inclini, ed a cui più facilmente possa poi dedicarsi in stato di libertà. Quegli quindi che fosse già anziano in uno dei mestieri esistenti nello stabilimento deve possibilmente esservi applicato, e quando le condizioni economiche e ragioni di sicurezza non lo consentano, sarà dal Direttore destinato a quell' altra lavorazione che il Direttore medesimo stimasse più acconcia alla speciale di lui attitudine.

262. Il capo dell' officina che dopo un esperimento di 15 giorni abbia potuto constatare l' inettezza del ditenuto ammesso all' arte o mestiere da lui diretti, deve informarne il Direttore, perchè questi possa provvedere a seconda delle occorrenze, col destinarlo eziandio ad altra officina.

263. Non è permesso di far cangiare mestiere a quel ditenuto che ne abbia già compiuto il tirocinio nello stabilimento, eccetto il caso che gli fosse divenuto nocevole, ovvero per motivo d' insurbordinazione o di sicurezza, oppure di cessazione o riduzione della relativa manifattura.

264. All' ora fissata devono tutti i ditenuti sani recarsi nelle rispettive officine, ed ivi attendere ai lavori, a cui siano stati applicati dal Direttore o da chi ne fa le veci, senza che possano mai e per qualsiasi ragione occuparsi di altri lavori.

265. I ditenuti che per imperfezioni fisiche, grave età, stato d' idiotismo o per altre affezioni croniche siano riconosciuti assolutamente inabili a qualsiasi lavoro, saranno collocati tutti in uno stesso quartiere per rimanervi nelle ore destinate al lavoro, e finchè possano essere traslocati in uno degli stabilimenti penali destinati specialmente alla custodia dei condannati inabili al lavoro.

266. Le traduzioni a questi stabilimenti sono autorizzate dal Ministero sulla istanza motivata delle Direzioni, e corredata da medica dichiarazione, che giustifichi l'allegato cronicismo e faccia conoscere le cure e gli esperimenli praticati e le cause per le quali lo si reputi incurabile.

267. Apposite tariffe determinano il montare del prezzo di mano d' opera da attribuirsi per ciascuna lavorazione.

In base alle tariffe è stabilito il *minimun* di lavoro, che deve giornalmente eseguirsi da ciascun ditenuto per avere diritto alle gratificazioni e ricompense determinate dal presente regolamento.

Le tariffe ed il « miminum » sono sulla proposta delle Direzioni annualmente stabiliti dal Ministero.

268 In ogni laboratorio vi sarà un elenco indicante il « minimum » di lavoro stabilito per ogni lavorazione introdotta nella casa, e che vuol essere raggiunto per ottenere l' ammissione ai trattamenti alimentari da lavorante, e di ricompensa.

269. Indipendentemente dai lavori d' opificio i ditenuti non recidivi, di esemplare condotta e che abbiano inoltre sufficiente attitudine possono essere dal Direttore applicati ai servizi interni dello stabilimento per disimpegnare gli uffizi di capi lavoratoi, assistenti alla scuola ed all' infermeria, scrivani, barbieri lavandai, spazzini ed altri simili.

Possono essere eletti a tali uffizi quei ditenuti soltanto, i quali abbiano già fatto nello stabilimento un soggiorno almeno di sei mesi se condannati al carcere e di un anno se condannati alla reclusione, e si richiede inoltre che non siano stati soggetti a punizione disciplinaria duranle i tre ultimi mesi quanto aj condannati al carcere, e gli ultimi sei mesi quanto ai reclusionari.

270. Chi profittasse di questi incarichi speciali per trasgredire le discipline della cassa è senz' altro rivocato dall' uffizio, nè può più esservi riammesso; ne sono pure rimossi coloro che si rendono passibili di pene disciplinali, ma costoro possono essere rieletti dopo tre mesi, durante i quali abbiano tenuto regolare condotta senza incorrere in veruna punizione.

271. Occorrendo ai ditenuti di dover chiedere direzioni e di aver suggerimenti sul lavoro a cui sono occupati non potranno mai rivolgersi ai loro compagni, ma bensì e solamente al capo e sotto-capo d' arte che siano preposti a sorvegliare e dirigere l' esecuzione dei lavori nell' officina.

272. I ditenuti debbono obbedienza assoluta al capo d' officina ed agli assistenti

che sotto la direzione di esso abbiano l' incarico di sorvegliare i lavori. Il capo officina ove non si vedesse obbedito dovrà sempre riferirne (se ditenuto) al capo-guardiano, (se libero) al Direttore, od all' Ispettore-Economo.

273. I ditenuti che siano scelti all' ufficio d' assistenti o di sotto-capi d' arte devono con buone maniere istradare gli apprendisti loro affidati ed invigilare su i compagni acciò lavorino a dovere e con assiduità. Non potranno mai dirigere la parola ai compagni salvo quando sia assolutamente necessario pel disimpegno del loro ufficio.

274. I ditenuti sono responsabili della buona manutenzione, per ciò che li riguarda, di tutti gli utensili, meccanismi ed arnesi posti a loro disposizione per la confezione dei rispettivi lavori. Non sono loro abbuonati se non i guasti che si verifichino nei detti istrumenti in conseguenza dell' attrito, e dell' uso fattone nel lavorare.

275. Sono pure responsabil, delle perdite o dei guasti delle materie da lavorarsi, e saranno sempre tenuti a rifondere all' Amministrazione i danni che pel loro fatto siano per derivarne sì negli utensili, che nelle materie lavorabili, e ciò senza pregiudizio delle punizioni in cui siano incorsi, qualora la perdita od il guasto provenga o da negligenza o da malizia.

276. Cessato il lavoro alla sera, e prima che i ditenuti rientrino nelle celle o nei dormitoi, i guardiani visitano diligentemente i laboratoi, a cui sono preposti, per riconoscere se ogni cosa è a suo posto e non mancano utensili. A diligenza della Direzione devono i guardiani essere provvisti di note esatte sulla vera e reale esistenza degli utensili ed arnesi nei laboratoi affidati alla loro sorveglianza. Trovandosi mancanza o disordine negli attrezzi dovranno i guardiani prima che i ditenuti sgombrino i laboratoi procurare di rinvenirli, di far mettere ogni cosa a posto, e di accertare chi ne sia ad incolparsi per riferirne al capo-guardiano. I capi-officina richiesti dovranno assistere e coadiuvare i guardiani in queste operazioni.

277. Queste ricognizioni riguardano pure i ditenuti applicati ai servizi interni dello stabilimento, e vogliono anzi essere eseguite con maggiore accuratezza segnatamente in ordine ai barbieri e scrivani, i quali tutte volte abbiano anche momentaneamente a cessare dal lavoro, devono rispettivamente consegnare, o far constare al guardiano di servizio di avere lasciato nei locali a ciò destinati i rasoi, i temperini, la carta, le penne ed ogni altro oggetto messo a loro disposizione pel disimpegno del proprio uffizio.

CAPO V. — *Visite e corrispondenze.*

278. Le comunicazioni con persone estranee allo stabilimento non possono avere luogo senza uno speciale permesso spedito dal Direttore od in sua assenza dall' Ispettore o da chi ne fa le veci.

279. Eccetto il caso di circostanze straordinarie, come sarebbero di gravi malattie, di urgenti interessi di famiglia, i ditenuti non sono ammessi a ricevere visite se non dopo tre mesi di ditenzione se condannati al carcere, e 4 se condannati alla reclusioue.

280. I permessi di colloquio sono valevoli per una sola volta, pel giorno in cui sono rilasciati, o pel successivo.

Essi devono consegnarsi dal visitante al guardiano che assiste al colloquio.

281. I condannati alla reclusione non possono essere visitaii che dai loro parenti e da quelle persone che giustifichino di aver legittimi ed urgenti motivi per visitarli.

Essi possono essere ammessi a colloquio una sola volta ogni trimestre, ed in ciascun bimestre i condannati al carcere.

282. I visitanti che non siano personalmente conosciuti dalla Direzione debbono, onde ottenere il permesso di colloquio, presentare un certificato autentico del loro domicilio che ne comprovi l' indentità, e giustifichi, ove ne sia il caso, il grado di parentela e l' interesse che possono avere col visitando.

283. Le visite debbono avere luogo nell' apposito parlatorio fuori della vista degli altri ditenuti, e sempre in presenza rispettivamente di un guardiano o di

una suora, i quali devono invigilare acciò non siano rimessi dal visitante al visitato denari, o carte, o cibi, od altro oggetto qualsiasi.

284. Nessun visitante può penetrare nel parlatorio con bastone, canna od involto, ma dovrà quelli lasciare all' ingresso nella stanza del portinaio.

285. È proibito ai visitanti d' intrattenersi sotto voce, di far segni, o di servirsi di un linguaggio convenzionale non intelligibile alla guardia, o di ragguagliare il detenuto di cose che non riguardino i suoi affari, le sue relazioni o la sua famiglia.

286. Se un visitante tentasse di eludere la vigilanza della guardia col consegnare qualche oggetto al detenuto, sarà immediatamente fatto uscire dal carcere, e si noterà il di lui nome, acciò non gli sia per l'avvenire accordato altro permesso di colloquio.

287. Qualora il visitante apparisse persona sospetta, e fosse parente del detenuto, il Direttore non dovrà permettergli il colloquio eccetto che si sottoponga a perquisizione.

Questa sarà eseguita dal portinaio della casa con tutti i possibili riguardi, se questa persona sospetta fosse una donna, che chiegga di visitare un detenuto, le sarà negato il colloquio, ancorchè risultasse congiunta con lui in parentela.

288. Ogni visita non potrà eccedere la durata di mezz' ora e non si lasceranno contemporaneamente nel parlatorio più di due visitanti per volta.

289. Il tempo delle visite é di regola stabilito nei dì festivi, in ore non destinate alle pratiche religiose. Il Direttore per altro ha facoltà di rilasciare, intese le ragioni del visitante, in via eccezionale, il permesso di colloquio nei giorni feriali nel tempo in cui il visitato non sia distolto dal lavoro.

290. Allo scadere di ogni mese il guardiano preposto alle visite consegnerà al Direttore i fogli di permesso rilasciati, acciò egli possa riconoscere se tutti siano stati adoperati.

291. Occorrendo che i parenti di un detenuto recatisi da lontano paese per visitarlo, lo trovassero all' infermeria, potrà il Direttore ammetterli a visitarlo per breve ora nell' infermeria medesima, con che per altro giustifichino l'assoluto bisogno di colloquio e possano essere condotti presso il malato in modo da non essere veduti o quanto meno da non trovarsi in contatto con altri reclusi

292. Ogni lettera o carta scritta ai detenuti non può essere loro consegnata se non dopo di essere stata aperta e letta dal Direttore o da chi ne fa le veci, il quale vi appone il suo visto ed il bollo della Direzione; qualora ravvisi non convenire che il condannato ne conosca il contènuto, la ripone nell' uffizio della Direzione per giustificazione della denegata consegna.

293. Ugualmente ogni lettera, biglietto o carta scritti da un detenuto non può avere corso, salva l' eccezione di cui al § 15 dell' art. 10, se non previa presentazione al Direttore, il quale nulla trovando da obbiettare vi dà corso dopo avervi apposto la sua vidimazione, ed il bollo come sovra.

294. Salve circostanze straordinarie non possono i detenuti scrivere e spedir lettere se non dopo la detenzione di un mese pei condannati al carcere, e di due mesi pei condannati alla reclusione.

In seguito possono i primi scrivere una volta in ciascun mese ed i secondi ogni due mesi. Per le lettere che i detenuti vogliano dirigere al Ministro, al Direttore generale, od agl' Ispettori delle carceri si fa eccezione ai limiti sovra stabiliti per la corrispondenza ordinaria.

295. I detenuti devono essere espressamente informati come sia loro lecito di rivolgersi con lettera chiusa e sigillata ai suddetti Funzionari tanto per i loro affari privati, quanto per confidenziali rappresentanze o richiami.

Tali lettere sono spedite per mezzo della Direzione alla loro destinazione.

296. Il detenuto che voglia scrivere una lettera fa domanda di un foglio o di un mezzo foglio di carta secondo il bisogno, e scrive la lettera nel locale e nelle ore fissati dal Direttore ed alla presenza della persona scelta da questo.

297. All' oggetto d' impedire carteggi clandestini la carta destinata alla corrispondenza dei detenuti deve sempre avere in testa l' indicazione a stampa del carcere, ovvero in bollo in nero, e devono inoltre i detenuti giustificare l' impiego della carta ricevuta col consegnare alla persona incaricata di sorvegliare

la corrispondenza o la lettera scritta, o la carta stessa resa inservibile per qualsia motivo.

298. La stipulazione di atti pubblici, cui intervenga qualche ditenuto, seguirà nell'ufficio della Direzione sotto la custodia di un guardiano ed alla presenza del Segretario, a meno che il ditenuto fosse malato, nel qual caso potrà aver luogo nella infermeria del carcere.

CAPO VI. — *Doveri religiosi — Istruzione morale, religiosa ed elementare.*

299. Ogni mattina all'ora dell'alzata i ditenuti sono esortati dalla guardia incaricata della sorveglianza della sezione delle celle o dei dormitoi a recitare le loro orazioni, o quelle preci che siano consigliate dal Cappellano.

Alla sera prima di entrare in letto è loro rinnovata uguale esortazione.

300. Devono i ditenuti intervenire nella cappella per udirvi la messa ed assistervi alle altre funzioni religiose in tutte le feste dell'anno, ed in quelle altre occorrenze in cui sia ciò ordinato dalla Direzione.

301. Essi debbono assistere nella cappella a tutte le funzioni in silenzio e con raccoglimento. Ogni azione che tendesse a stornare i compagni dall'attenzione, cui debbono assistere ai divini offici, all'istruzione catechistica, ed agli altri esercizi di religione, sarà sempre severamente punita.

302. Nelle principali solennità dell'anno e più specialmente durante il tempo pasquale, in cui saranno, ove d'uopo, dettati spirituali esercizi, verranno i ditenuti invitati ad accostarsi a sacramenti della penitenza e dell'eucareslia.

303. Essendovi nello stabilimento ditenuti acattolici, non saranno soggetti a veruna delle discipline religiose contemplate nel presente capo, ma sarà loro proibito di disturbare in verun modo gli altri conditenuti cattolici nello ademmento del loro dovere.

304. Essi saranno dalla Direzione invitati a soddisfare alle pratiche del proprio culto; ed i ditenuti ebrei non potranno essere obbligati al lavoro nel giorno di sabbato e nelle altre feste aventi principio e fine secondo il calendario israelitico.

305 Nel caso vi fosse nel paese ove esiste la casa di pena un ministro protestante od un rabbino, il ditenuto protestante o israelita potrà farlo invitare a recarsi nello stabilimento onde secolui intrattenersi in argomento di sua religione.

306. Durante le ore delle sacre funzioni i ditenuti acattolici devono rimanere chiusi nelle proprie celle o dormitoi, quando non possano essere occupati nella rispettiva loro arte.

SEZIONE I. — *Istruzione morale — religiosa.*

307. Nel caso in cui giunga allo stabilimento qualche ditenuto, la cui morale e religiosa educazione sia stata affatto trascurata, e non sia mai stato ammesso ai sacramenti della penitenza e dell'eucarestia, deve essere precipua, e specialissima cura del Cappellano di istruirlo subito sui religiosi doveri, d'insegnargli la dottrina cristiana e di disporlo ad accostarsi con frutto a quei sacramenti.

308. Servate le norme stabilite all'art. 313, potranno sulla proposta del Cappellano essere distribuiti ai condannati che se ne mostrino meritevoli libri d'ascetica o di morale, i quali come qualunque altro libro che fosse messo a disposizione dei ditenuti non potranno essere letti fuorchè nelle ore di ricreazione ed in quelle in cui i ditenuti non siano occupati da speciali doveri ed incombenze.

309. Il Cappellano, salvo il segreto della confessione, deve notare nel registro e per gli effetti di cui all'art. 60 il contegno tenuto dai singoli ditenuti in qualunque pratica religiosa, non meno che il loro progresso nell'istruzione morale, ed i sentimenti da essi manifestati nelle cose di religione.

Sezione II. — *Istruzione elementare.*

310. Presso ciascuna casa di pena è stabilita una scuola per l'istruzione elementare di quei ditenuti, i quali e per attitudine a farne profitto e per buona condotta si mostrino meritevoli di esservi ammessi.

311. Quest' insegnamento comprende la lettura — la calligrafia — l'aritmetica — il sistema legale dei pesi e misure — gli elementi della lingua italiana — e del disegno lineare.

Potrà coll' autorizzazione del Ministero essere data all' insegnamento una maggior estensione..

312. Il ditenuto incorso in punizione, mentre sta scontandola, non può intervenire alla scuola. Debbono esserne espulsi coloro che si rendessero colpevoli d' insubordinazione verso il Maestro, o che in qualche modo cercassero disturbare il corso regolare delle lezioni.

313. In ogni stabilimento penale havvi una raccolta di libri composta giusta quanto è accennato nell' art. 81, e destinata per lettura dei ditenuti, ai quali però non può consegnarsi verun libro senza l'assenso del Direttore.

Il Segretario che ha la risponsabilità della biblioteca circolante dovrà sempre prendere nota nell' apposito registro delle fatte consegne e delle successive restituzioni dei libri posti in circolazione.

314. Il Maestro deve consegnare al Direttore semestralmente, quante volte ne venga richiesto, quadri esatti sul movimento della scuola, sulla condotta e sul progresso dei singoli ditenuti, desumendoli da apposito registro da esso tenuto.

Almeno due volte all' anno il Direttore fa concorrere i ditenuti ammessi alla scuola e dare saggio della ricevuta istruzione su tutte le parti dell' insegnamento per riconoscere il progresso da ciascuno di essi fatto.

CAPO VII. — *Disposizione speciale pei condannati dai Tribunali Toscani.*

315. Rispetto ai ditenuti, che in conformità delle prescrizioni del Codice penale Toscano e delle leggi successive debbono rimanere in istato di continua separazione tra loro, le disposizioni relative al governo disciplinale e morale dei condannati comprese nel presente titolo subiranno nella loro applicazione le modificazioni richieste dal modo di espiazione della pena prescritto da quella legislazione, e si osserveranno perciò in tal parte le disposizioni regolamentari colà vigenti.

TITOLO II.

DEL GOVERNO DOMESTICO.
VITTO-VESTIARIO E LETTO-IGIENE E PULIZIA
INFERMERIA E SERVIZIO SANITARIO.

CAPO I. — *Del vitto.*

316. Il reggimento alimentario si distingue in quattro specie :

1.º Vitto legale o semplice per tutti i ditenuti sani, salvo i casi di riduzione per causa di punizione inflitta a termini del presente regolamento ;

2.º Vitto dei lavoranti pei ditenuti di buona condotta, i quali abbiano raggiunto col loro lavoro il *minimum* di guadagno stabilito ;

3.º Vitto di ricompensa pei ditenuti più distinti per buona condotta e per maggiore assiduità al lavoro, i quali abbiano pure raggiunto il *minimum* di guadagno stabilito per conseguire questo vitto ;

4.º Vitto dietetico per gl' infermi.

317. Il vitto legale o semplice si compone per ogni individuo, e per ciascun giorno, di una razione di pane e di due minestre.

Quello dei lavoranti si compone del vitto legale coll' aggiunta in ciascun giorno di una pietanza.

Il vitto di ricompensa si compone di quello dei lavoranti coll' aggiunta di 25 centilitri di vino per tre volte in ogni settimana.

La tavola C annessa al presente regolamento determina la quantità e qualità di generi dei quali devono comporsi le singole razioni, e stabilisce le norme per la loro preparazione e distrbuzione.

Il vitto dietetico ossia d' infermeria che si distingue in dieta assoluta e non assoluta, ed in vitto di convalescenza, ha per ciascuna delle tre categorie un trattamento speciale, e quale trovasi specificamente determinato nella tavola D.

318. Il trattamento alimentario per le donne condannate è conforme a quello degli uomini meno nelle quantità, le quali sono minori di un decimo quanto al vitto legale - da lavorante - e di convalescenza, e di due quinti quanto al vino che è compreso nel vitto di ricompensa ed in quello di convalescenza.

Le frazioni di grammi componenti ciascuna razione che possano risultare nella riduzione sovra prescritta saranno omesse a benefizio dell' Amministrazione.

319. Il peso e la misura delle razioni quali sono stabiliti nelle relative tavole non possono essere ecceduti; ed è riservata al Ministero la facoltà di ordinarne d' ufficio o di autorizzarne, sulla proposta delle Direzioni, la riduzione là dove fossero riconosciuti eccedenti il bisognevole.

Sarà eziandio nelle facoltà del Ministero di autorizzare la sostituzione di altri generi a taluni di quelli determinati nelle tavole, quando tale misura fosse consigliata da circostanze locali, o motivi di economia o d' igiene.

320. A nessun ditenuto è permesso, per qualsiasi causa, o sotto qualsiasi pretesto, di cibarsi altrimenti che nel modo, coll' ordine e nel tempo dal presente regolamento stabiliti. Qualunque altro alimento é vietato, ancorchè il condannato chiedesse di acquistarlo col suo fondo particolare, o gli venisse da parenti od altri.

321. È pur vietata qualunque distribuzione di alimenti in eccedenza alle quantità stabilite, salvo nei casi di bulimia, nei quali le Direzioni potranno portare le razioni sino al doppio, purchè tale sia l'avviso scritto dall'Ufficiale sanitario, che dovrà conservarsi per la voluta giustificazione della relativa maggiore spesa.

322. Fuori del previsto caso di bulimia, verificandosi circostanze straordinarie per cui potesse credersi necessario di accordare a qualche detenuto un supplemento di alimenti, in mancanza di avanzi di minestre sufficienti a provvedere a tali esigenze, si dovrà riferirne al Ministero per le sue determinazioni.

323. Il pane, la carne pei brodi dei malati ed altri commestibili, che per qualunque siasi causa sopravanzassero in una distribuzione e che possano essere conservati, dovranno sempre tenersi in serbo per essere adoperati nella distribuzione successiva in diminuzione sino a debita concorrenza della quantità di razioni che in difetto si sarebbero per quest' ultima richieste.

324. È proibito ai ditenuti di scambiarsi gli alimenti; quando per disappetenza o ripugnanza o per qualunque altro motivo un ditenuto non volesse prendere i cibi distribuiti, non potrà cederli ad altri, o sciuparli, o disperderli, ma dovrà avvertirne la guardia onde sia diffalcata la sua razione.

325. È proibito di bere o mangiare altrove che nei locali a ciò destinati; salvo ragioni speciali esigessero o consigliassero altrimenti, le refezioni hanno luogo nelle officine ove i ditenuti sono rispettivamente riuniti pel lavoro.

CAPO II. — *Del vestiario, corredo e letto.*

326. Il vestiario uniforme ed il corredo dei ditenuti d' ambo i sessi sono composti com' è stabilito nella qui unita tavola E, e debbono percorrere la durata in essa prescritta.

Nella foggia e nei colori del vestiario uniforme od esterno sono osservati i distintivi stabiliti nella stessa tavola per le singole categorie di condannati.

327. Il tempo di vestire gli abiti da estate o da inverno sarà determinato, giusta l'andamento della stagione, dal Direttore dello stabilimento dopo aver sentito l'avviso del Medico.

328. Il letto si compone di un saccone, d'un traversino o capezzale ripieni di

paglia o di foglie di meliga, di due lenzuola e di una coperta di lana nell'estate, e di due od anche tre coperte di lana secondo i casi a giudizio del Medico nell'inverno. Il cambio della paglia o delle foglie si fa una o due volte all'anno.

329. Ogni effetto di drappo o tela porta impresso il bollo dello stabilimento in modo incancellabile; ed inoltre sugli oggetti di vestiario uniforme è scritto il numero di matricola del ditenuto al cui uso sono destinati.

330. I ditenuti hanno stretto obbligo di curare il buon mantenimento e la pulizia degli abiti, utensili, e di quanto è loro consegnato. L' Ispettore-Economo negli stabilimenti d'uomini, e la Superiora delle suore in quelli di donne devono procedere almeno una volta al mese alla visita di tali oggetti, e farne conoscere il risultato al Direttore.

331. I rappezzamenti, le riparazioni e surrogazioni che dovessero farsi ad oggetti di vestiario o di corredo durante il tempo prefisso per la loro durata saranno a carico dei ditenuti utenti.

La scadenza della durata stabilita non è motivo sufficiente perchè siano quelli dichiarati inservibili, ed è anzi dovere delle Direzioni di procurare che ne sia protratto l' uso il più lungamente possibile, facendovi all' uopo ed a tempo opportuno eseguire le occorrenti riparazioni.

CAPO III. — *Dell' infermeria e del Servizio sanitario.*

332. Tutti i ditenuti malati sono curati nell' infermeria interna dello stabilimento eccettochè per circostanze speciali, e come misura di disciplina o di sicurezza dovesse taluno di essi essere sostenuto in cella, ed eccettuati pure i casi di piccole indisposizioni che non richiedono una cura formale, e per cui credesse l'Ufficiale sanitario potersi limitare a semplici prescrizioni preparatorie o d' osservazione.

Le condannate entrate nello stabilimento e che si trovino in istato di gravidanza possono dal Medico-Chirurgo essere considerate e trattate come inferme senza che occorra di farle ritirare nell' infermeria.

333. Tuttavolta un ditenuto si dichiari ammalato, o siavi motivo di crederlo tale, è tosto visitato dal Medico-Chirurgo il quale, se vi ha luogo, lo fa trasportare immediatamente all' infermeria, e quando riconosca in realtà non esistere l'allegata malattia, od essersela il ditenuto a bella posta procurata con maliziosi artifizi, ne ragguaglia il Direttore per gli opportuni provvedimenti.

334. Non possono i ditenuti presentarsi direttamente al Medico-Chirurgo per essere visitati e curati, ma devono avvertirne il guardiano preposto alla sorveglianza, il quale ne riferirà ai superiori.

335. Nessun ammalato può essere ammesso nell' infermeria senza un ordine dell' Uffiziale sanitario, salvo nei casi d'urgenza, come di cadute, rotture, accidenti e simili; ma in tali casi dovrà alla prima visita esserne autorizzato il soggiorno in essa.

336. Gli ammalati sono possibilmente classificati secondo la natura delle malattie, e gli affetti da scabbia o da altre malattie riconosciute contagiose dall' Uffiziale sanitario sono sempre curati in locale separato ed a ciò specialmente destinato.

Verificandosi casi di alienazione mentale, se ne riferirà, coll' appoggio della dichiarazione del Medico, al Ministero onde possa, quando lo creda opportuno, ordinare l'invio del maniaco ad un pubblico apposito spedale.

Facendosi luogo all' invio come nel precedente alinea ad un pubblico spedale, la casa di pena, da cui il condannato proviene od a cui era destinato, deve sul proprio bilancio far fronte al pagamento della stabilita pensione fino al giorno della restituzione del condannato guarito alla casa di pena, o sino a quello della scadenza della pena ove a detta epoca fosse tuttavia affetto da mania.

337. Oltre le sale destinate per l' infermeria, consentendolo le condizioni dell' edifizio, ve ne avrà una specialmente destinata ai convalescenti, ed un' altra per i monomaniaci dei quali non occorra il trasporto al manicomio.

338. Ciascun letto dell' infermeria è contrassegnato da un numero progressi-

vo e fornito, oltre a quanto è prescritto pei sani nell' art. 328, di un materasso con guanciale di lana, e di cortine. L'ammalato è inoltre provvisto de' necessari mobili, vasi ed altri utensili.

339. Ad ogni letto è appesa una tavoletta indicante il numero di matricola del ditenuto, la malattia da cui è affetto, l' epoca della sua entrata nell' infermeria, ed il grado dietetico che gli è prescritto.

340. Gli oggetti letterecci e di vestiario dei malati sono lavati, disinfettati e rinnovati quante volte il Medico lo giudica necessario.

Le coperte, il materasso, il capezzale, ed il saccone del letto, sul quale un ammalato è morto, sono tolti immediatamente e surrogati da altri mondi.

341. Particolari oggetti da letto e di vestiario sono destinati agli affetti da scabbia e da altre malattie attaccaticce; tale corredo è possibilmente formato con oggetti maggiormente usitati, e vorranno essere segnati con la lettera S e sempre conservati in separato apposito locale.

342. Il Direttore, sentito l'avviso dell' Uffiziale sanitario, destina una suora sulla proposizione della Superiora, ed in mancanza di suore, un guardiano per sorvegliare, nella qualità di capi-infermieri, il servizio sanitario nelle rispettive infermerie; essi hanno sotto la loro dipendenza rispettivamente un numero sufficiente d'infermieri e d' infermiere ditenuti scelti pure dal Direttore coll'avviso dell' Ufficiale sanitario.

343. I capi-infermieri sono specialmente incaricati coll' aiuto dei ditenuti infermieri dell' esecuzione delle prescrizioni del Medico-Chirurgo che a quest'uopo accompagnano nelle sue visite, dandogli conto dello stato e dei fenomeni presentati dagli ammalati nella di lui assenza. Procurano che l'aria circoli convenientemente nelle sale destinate all' infermeria, che le vestimenta dei ditenuti ammalati e le telerie dei loro letti siano pulite, le mura, i pavimenti, i mobili netti e mondi. Vigilano che gl' infermieri adempiano ai loro doveri, che l'ordine si mantenga sempre fra gli ammalati, e segnatamente che non possano cedersi vicendevolmente cibi o bevande, e che non venga in qualsiasi guisa ad alterarsi la prescrizione dell' Ufficiale sanitario circa il trattamento da accordarsi a ciascun ammalato.

344. I capi-infermieri dormono nell' infermeria, e vi hanno possibilmente il letto collocato in modo da potervi in qualunque occorrenza esercitare la loro sorveglianza. Hanno obbligo di tenere i registri e le note tutte che dal Direttore o dal Medico-Chirurgo siano loro ordinati.

345. Avvenendo che qualche ammalato debba essere vegliato durante la notte, questo servizio si farà per turno dai ditenuti infermieri, ed i capi-infermieri dovranno accertarsi che vi si adempia regolarmente.

346. Quando l' Uffiziale sanitario giudichi che un malato cattolico si trovi in pericolo di vita, ne fa tosto avvertire il Cappellano per mezzo del capo-infermiere, il quale in assenza del Medico è pure tenuto di richiedere egli stesso l' assistenza del Cappellano nel caso di pericolo da lui giudicato imminente.

347. Quando il Medico-Chirurgo ravvisi che il ditenuto ammesso alla infermeria è entrato nella piena convalescenza e si trova in grado di ripigliare la vita ordinaria dello stabilimento, ne ordina l' uscita dall' infermeria. Il ditenuto viene allora ricondotto nel laboratorio cui trovavasi prima applicato, od in quell' altro cui il Direttore credesse più opportuno di applicarlo, ed è da quel momento riammesso alla specie di vitto che gli era attribuita all' epoca della sopraggiunta malattia.

348. Avvenendo il decesso d' un ditenuto, il cadavere sarà depositato a viso scoperto in apposita camera mortuaria. Questo deposito non dovrà aver luogo se non dopo che l' ufficiale sanitario abbia riconosciuto il decesso.

La sepoltura e l' autopsia del cadavere, ove questa fosse richiesta, non potranno eseguirsi se non dopo l' intervallo di tempo, e servate le formalità che i relativi provvedimenti prescrivono.

CAPO IV. — *Igiene e pulizia.*

349. Quando non siasi creduto opportuno d' incaricare specialmente taluni ditenuti della pulizia generale, devono tutti concorrere per turno ed a seconda

degli ordini del Direttore o di chi ne fa le veci ad eseguire i lavori di fatica e tutte le operazioni necessarie per mantenere la massima nettezza in tutto lo stabilimento.

I ditenuti non possono essere destinati alla pulizia degli alloggi degli impiegati, dei dormitoi delle guardie, degli uffizi della Direzione, e generalmente dei locali che non facciano parte dell' interno dello stabilimento penale.

350. Le celle ed i dormitoi, i corridoi, le officine, la cappella e tutti i locali occupati dai ditenuti debbono essere spazzati tutti i giorni e lavati quante volte possa occorrere, avvertendo di non sciacquare i pavimenti, e di servirsi a questo fine di sabbia o di telaccia umida.

Con ispecial cura deve vegliarsi acchè siano lavati e nettati i cessi, sgombri i condotti interni ed esterni, e periodicamente vuotate le latrine, e non si formi in alcuna parte dello stabilimonto deposito d' immondezze o di sostanze che possano in qualunque modo nuocere alla salubrità dell' aria.

351. Le pareti delle celle e dei dormitoi, delle officine, delle cucine e delle infermerie devono essere imbiancate annualmente e preferibilmente in principio della state. Questo imbiancamento segnatamente nelle infermerie e nelle celle è rinnovato parzialmente nell' anno quando il bisogno lo richieda. Si faranno inoltre suffumigi disinfettanti in quei locali nei quali il Medico li giudichi opportuni.

352. È vietato ai ditenuti di affiggere sulle pareti delle celle e dei dormitoi, dei laboratoi od altrove immagini, iscrizioni ed altro qualsiasi oggetto.

353. Tutti i locali occupati dai ditenuti devono essere convenientemente aerati, e perciò quando le esigenze della disciplina e della sicurezza dello stabilmento lo permettano, si procurerà che stiano aperte durante il giorno le finestre delle celle e dei dormitoi, e durante la notte quelle delle sale di lavoro od officine.

354. Tutti gli utensili che servono alla preparazione e alla distribuzione del vitto devono tenersi sempre in istato di assoluta nettezza, e le marmitte, le caldaie e gli altri vasi di rame ristagnati quante volte occorra.

355. I ditenuti debbono curare la massima mondezza della loro persona. Per tal uopo verrà loro dato agio di lavarsi spesso i piedi, e di prender bagni interi specialmente nella state. In queste circostanze la Direzione loro procura colle dovute cautele la momentanea disponibilità di forbici perchè possono tagliarsi le unghie.

356. I ditenuti si guarderanno dall' insudiciare sè stessi e il pavimento nel prender cibo.

Terminata la refezione, e quando altri non sia incaricato di questo servizio, devono nettare le stoviglie e gli arnesi di cui saranno serviti, e riporre quindi il tutto nel luogo che loro sarà assegnato.

357. È rasa la barba ai ditenuti una volta la settimana, e sono loro tagliati regolarmente ogni due mesi i capelli: non ha luogo il taglio dei capelli alle ditenute salvo nel caso di necessità constatata dall' Uffiziale sanitario.

358. I ditenuti cambiano la camicia ed il moccichino una volta in caduna settimana, e le lenzuola al fine d' ogni mese nell' inverno, ed ogni quindici giorni nell' estate. Il moccichino può essere cambiato più frequentemente a quelli che siano autorizzati a fare uso per motivo di salute di tabacco in polvere.

Oltre a questi cambiamenti possono eseguirsene parzialmente altri straordinari in caso di assoluto bisogno, e segnatamente negli stabilimenti di donne.

Le vestimenta e gli oggetti di tela indossati da un ditenuto non possono servire per un altro, se prima non furono lavate, ed occorrendo, purificate.

359. Il ditenuto che sappia di essere affetto da malattie, da eruzioni cutanee, o da insetti schifosi, è tenuto d' informarne il guardiano di servizio, perchè possa darne pronto avviso ai superiori.

360. Nella mattina di ciascuna domenica potrà il Direttore accordare ai ditenuti quel tempo che crederà opportuno perchè abbiano a fare una più diligente ed accurata pulizia delle suppellettili da letto, e degli effetti di vestiario e di corredo.

CAPO V. — *Disposizioni speciali pei condannati dai Tribunali Toscani.*

361. Il Regolamento fondamentale per gli Stabilimenti penali di Toscana del 31 maggio 1853, come quello che stabilisce una graduazione nella intensità delle pene prescritte dal Codice Toscano, è mantenuto rispetto ai condannati dai Tribunali Toscani agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi al vitto: agli articoli 9 e 13 relativi ai condannati all' ergastolo, ed all' art. 15 quanto ai condannati, che prima della condanna coltivavano le lettere o una scienza o un'arte liberale.

L' art. 315 si applica pure alle disposizioni contenute nel presente titolo per quanto riguarda i condannati soggetti a continua separazione.

TITOLO III.

CONSIGLI DI DISCIPLINA - RICOMPENSE E PUNIZIONI.

CAPO I. — *Consigli di disciplina.*

362. È istituito presso ciascuna casa di pena un Consiglio di disciplina, il quale ha nei casi e giusta le norme stabilite nel presente titolo il mandato di formolare le proposizioni per la grazia sovrana, e di pronunciare le punizioni incorse dai ditenuti per infrazioni alle discipline carcerarie.

363. Il Consiglio è composto del Direttore, dell' Ispettore-Economo e del Segretario. Il Direttore n' è il presidente. Nel caso di assenza o d' impedimento di alcuno dei membri del Consiglio ne fa le veci l' impiegato della Direzione, che è chiamato nell' ordine gerarchico stabilito a surrogarlo nel disimpegno delle altre attribuzioni d' uffizio.

364. Il Consiglio non ha sedute fisse, è convocato dal Direttore o da chi ne fa le veci quante volte occorra statuire su affari di cognizione del Consiglio medesimo.

Di ciascuna seduta e di ciascuna deliberazione si fa risultare mediante circostanziato verbale sottoscritto da tutti gli intervenienti, compilato dall' impiegato inferiore in grado.

365. Il Consiglio, sentito il ditenuto imputato nelle sue difese, e sommariamente accertata ove d'uopo la sussistenza dei fatti allegati a carico e a discolpa, pronuncia la sua decisione, che viene tosto dal Presidente notificata all' imputato a tale oggetto richiamato alla presenza del Consiglio. Spetta al Presidente di far eseguire le sentenze del Consiglio di disciplina.

366. Il Presidente può invitare ad intervenire alle sedute del Consiglio il Cappellano, il Medico-Chirurgo e la Superiora delle Suore negli stabilimenti di donne, i quali intervenendo avranno voto consultivo.

Può anche richiedervi l' intervento dei maestri dei lavori, appaltatori, agenti di custodia ed altri addetti al servizio dello stabilimento perchè abbiano a deporre e dare spiegazioni sui fatti e circostanze sulle quali si creda utile di sentirli.

367. Alle adunanze del Consiglio aventi per oggetto la formazione degli stati dei condannati da proporsi come degni della clemenza sovrana pel condono, o per la diminuzione o la commutazione della pena, intervengono sempre, salvo il caso di legittimo impedimento, e vi hanno voce deliberativa, il Cappellano, e, negli stabilimenti di donne, la Superiora delle suore.

CAPO II. — *Ricompense.*

368. Ai ditenuti che si distinguono per buona condotta e per applicazione volenterosa al lavoro, o che abbiano reso qualche notevole servizio all' amministrazione, possono essere accordate le seguenti ricompense:

§ 1. Partecipazione a titolo di gratificazione in una quota determinata al prodotto della loro mano d' opera.

§ 2. Ammessione a godere del vitto di lavorante e di ricompensa, di cui è cenno nell' art. 317.

§ 3. Facoltà di ricevere visite e scrivere lettere oltre quelle stabilite agli articoli 281 e 294.

§ 4. Facoltà di disporre di una parte del retratto del lavoro a favore dei parenti poveri, e per l'acquisto di sott'abiti per l'inverno, ed, in mancanza di peculio particolare, anche per l'acquisto di libri e stromenti di arte.

§ 5. Ammessione alla scuola ed agli uffizi occorrenti pel servizio interno dello stabilimento.

§ 6. Proposizione alla grazia sovrana per condono, diminuzione o commutazione della pena.

369. Sotto l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento sono accordate dal Direttore le ricompense di cui nei primi cinque §§, e dal Consiglio di disciplina quella di cui al § 6.

Sezione I. — *Delle gratificazioni.*

370. A ciascun ditenuto che abbia compito il tirocinio nell'arte a cui è applicato, è accordata a titolo di gratificazione, per costituirgli un fondo di massa per l'epoca della liberazione, una quota sul prodotto del suo lavoro.

371. Di regola il periodo di tirocinio non può essere minore di un mese, e questo trascorso, lo s'iniende compiuto subito che il ditenuto si chiarisca sufficientemente pratico nella sua arte: colui che l'avesse già imparata prima della ditenzione, sarà assoggettato ad un mese di prova.

372. La quota di gratificazione da assegnarsi ai ditenuti lavoranti sul prodotto della loro mano d'opera è determinata come segue:

2|10 per gli uomini condannati al carcere,
2|10 per id. id. alla reclusione,
3|10 per le donne condannate al carcere,
2|10 per id. id. alla reclusione,
1|10 per id. id. ai lavori forzati,
5|10 pei cronici dei due sessi e di qualunque categoria, che scontino la pena in stabilimneti per essi specialmente destinati.

Della gratificazione assegnata ai cronici 2|5 sono destinati a costituire il loro fondo di massa, e gli altri 3|5 possono esseré erogati in acquisto di sopravitto conforme a quanto disponesi all'art. 374.

Sezione II. *dell' ammessione al vitto di lavorante e di ricompensa.*

373. Il vitto di lavorante ed il vitto di ricompensa si concedono ai ditenuti, i quali oltre di tenere una buona condotta si distinguono per un lavoro più attivo, e più proficuo all'Amministrazione, e la cui quantità raggiunga i *minimum* rispettivamente stabiliti per l'ammessione a questa sorta di ricompensa.

374. I detenuti negli stabilimenti destinati pei cronici non sono ammessi al vitto di lavorante, ed al vitto di ricompensa, ma possono procacciarsi un sopravitto coi 3|5 della quota loro attribuita sul prodotto del lavoro da essi fatto, uniformandosi alle speciali discipline che sulla proposta delle Direzioni saranno stabilite dal Ministero.

375. Determinato il *minimum* di quantità del lavoro di un giorno per ogni specie di lavorazione, si sommano al fin d'ogni mese queste quantità giornaliere per ricavarne la media, sottraendo dal computo i giorni passati dal ditenuto nell'infermeria, e quelli in cui per cause non derivanti da sua colpa non abbia potuto lavorare.

La media per tal modo formata costituisce il *minimum* che dà luogo a ricompensa a termini del presente regolamento.

Sezione III. — *Delle Visite e corrispondenze straordinarie*

376 Le visite e le corrispondenze, a cui possono essere in via straordinaria autorizzati i detenuti, che per condotta esemplare si rendano meritevoli di una

tale ricompensa, non potranno in verun caso essere più frequenti di una volta ogni 15 giorni pei condannati al carcere, di una al mese pei condannati alla reclusione, e di una volta ogni due mesi per le condannate ai lavori forzati.

Le norme e le discipline stabilite al capo V, titolo I di questa 2.ª parte saranno egualmente osservate nelle visite e corrispondenze straordinarie.

SEZIONE IV. — *Degli stralci dalle masse di riserva.*

377. I soli parenti che un ditenuto possa essere autorizzato a sussidiare con parte del suo fondo di riserva sono i genitori, la moglie, o la prole minorenne e perchè si possa fare luogo all' autorizzazione si richiede inoltre : 1.º che il ditenuto non abbia meno di sei mesi di pena da scontare ; 2.º che i parenti a i quali si vuol corrispondere il sussidio siano in tali condizioni da averne un vero ed assoluto bisogno ; 3.º che in ogni caso il fondo da stralciarsi non possa eccedere il terzo di quello posseduto dal ditenuto, e che anche operato lo stralcio il fondo residuo non venga ad essere minore di venticinque lire.

378. I sottabiti dei quali può essere autorizzato l' acquisto non possono essere altri che calze e panciotti di lana o di cotone per la stagione d' inverno ; non si farà luogo alla domanda del ditenuto, qualora per dichiarazione del Medico-Chirurgo non sia giustificata l' utilità della instata provvista, e quando inoltre non sia già il richiedente al possesso di un fondo di riserva di tale entità, per cui la spesa per l' acquisto dei sottabiti non abbia a ridurlo di oltre un quarto.

379. Il ditenuto che abbia ottenuto di provvedersi di sottabiti ha a suo carico le spese delle loro riparazioni da imputarsi sul suo fondo di riserva , a quelle invece del bucato fa fronte l' Amministrazione.

380. La facoltà di acquistare o ricevere libri può essere accordata specialmente ai ditenuti che disimpegnino l' uffizio di monitori nella scuola ed a quelli che pel grado d' istruzione di cui siano dotati possano con maggiore utilità dedicarsi alla lettura.

L' acquisto di libri che trattino delle arti e dei mestieri attivati nello stabilimento deve essere di preferenza conceduto ai ditenuti, che vi siano applicati onde possano più facilmente acquistarvi perizia.

381. Nessun libro può essere introdotto nello stabilimento e tanto meno consegnato a ditenuti senza che il Direttore siasi prima assicurato che nulla contenga di contrario ai buoni costumi od alla morale, o che non abbia a riuscire pel ditenuto argomento d' inutile distrazione.

Di questo preventivo esame e della susseguente autorizzazione di consegna farà il Direttore risultare mediante apposita nota sul libro medesimo da lui sottoscritta.

La lettura di giornali, ad eccezione di quelli che trattassero unicamente di argomenti d' arte o di mestieri, non può mai e per qualsiasi considerazione essere consentita.

382 All' acqufsto d' istrumenti d' arte o di mestiere possono essere autorizzati i ditenuti, ai quali siano quelli per riuscire di positiva utilità non solo pendente la ditenzione, ma specialmente per l' epoca della loro liberazione.

SEZIONE V. — *Dell' ammissione alla scuola, e dell' applicazione ai servizi interni della casa.*

383. Acciò un ditenuto possa essere ammesso alla scuola, o destinato ai servizi interni della casa, oltre la buona condotta e lo zelo nel lavoro, si richiede che sia dotato di speciale attitudine a profittare dell' insegnamento, e ad eseguire con vantaggio dell' Amministrazione i servizi cui venga applicato.

Deve quindi il Direttore previamente accertarsi che possegga i voluti requisiti.

SEZIONE VI. — *Delle proposizioni di grazia.*

384. In prossimità della festa nazionale e del finire dell' anno, il Consiglio di disciplina convocato dal Direttore nelle persone di cui all' art. 363 riconosce se

vi sia luogo ad invocare la grazia sovrana a favore di qualche ditenuto, e formola in caso affermatiivo le sue proposizioni, che sono consegnate in apposito registro.

385. La grazia non può essere invocata fuorchè a favore di quei condannati, che abbiano tenuto una condotta veramente esemplare, e dato segni incontestabili di ravvedimento, avvertendo pure, che la natura del reato, che diede luogo alla condanna, non indichi corruzione profonda o perversità d'animo.

386. La proposizione del condono non può farsi salvo che pei condannati che abbiano scontata la metà della pena, per gli altri devono limitarsi le proposte a semplici diminuzioni o commutazioni di pena, salvo che nell'uno e nell'altro caso circostanze affatto speciali e favorevoli ai ditenuti consiglino altrimenti.

387. Il Consiglio deve procedere con molto riserbo nel fare le proposizioni di grazia, e contenerne il numero nei limiti di una prudente moderazione, prendendo per norma di non eccedere nell'anno la proporzione del cinque per cento sul complesso della popolazione ditenuta.

388. Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio rassegnando indilatamente al Ministero gli stati riassuntivi.

389. Il Direttore fa la proclamazione delle grazie, che siano state accordate sulla proposizione del Consiglio di disciplina alla presenza del Consiglio stesso, e della popolazione ditenuta a quest' uopo espressamente radunata, rivolgendole parole d'incoraggiamento e di conforto per eccitarne l'emulazione.

CAPO III. — *Delle pene disciplinarie.*

390. I ditenuti che si rendono colpevoli d' infrazioni al presente regolamento ed a qualunque ordine emanato dall'autorità competente, andranno sottoposti secondo le circostanze alle seguenti pene disciplinarie, cioè :

1.° All' ammonizione ;

2.° All' isolamento in cella di rigore con pane ordinario ed una sola minestra al giorno, da uno a tre giorni ;

3.° All' isolamento in cella di rigore con pane ed acqua, da 1 a 15 giorni ;

4.° All' isolamento in cella di rigore con pane ed acqua, e con ferri, da 1 a 15 giorni ;

5.° All' isolamento in cella con vitto legale, da 1 a 6 mesi.

391. Non si fa luogo all' applicazione della pena di cui al n.° 5 per chi non abbia prima subita quella stabilita al n.° 4.

392. Le celle di rigore sono fornite di letto a campo ; ai ditenuti in punizione in quelle celle non si somministrano nè saccone , nè materasso , nè lenzuola.

393. L' isolamento di cui ai numeri 2, 3 e 4 include sempre la privazione del lavoro, delle visite, e delle corrispondenze.

Quello di cui al n.° 5 può essere per un tempo determinato ed anche per tutta la durata della pena gravato del divieto di lavorare.

Al condannato che sconta la punizione stabilita al n.° 5 sarà dopo il primo mese permessa giornalmente un' ora di passeggio solitario all' aria libera, e potrà il Direttore concedergli di avere colloquio o di scrivere lettere alle persone, e colle cautele di cui nel capo V, tit. I di questa parte seconda.

394. Nell' isolamento di cui ai numeri 3 e 4, su tre giorni di punizione, due saranno a pane ed acqua, ed uno a vitto legale ordinario, e così di seguito sino al termine della pena inflitta.

I ferri possono essere applicati alle mani ed ai piedi contemporaneamente, o separatamente, secondo la gravità dei casi ; ogni tre giorni il terzo lo deve passare il ditenuto libero dai ferri.

Al ditenuto in punizione a pane ed acqua sarà accordato un supplemento di mezza razione di pane, della quale potrà però essere privato, quando così richiedano circostanze particolari, e sentito prima l' avviso dell' Uffiziale sanitario.

395. È di competenza del Direttore il pronunciare le punizioni di cui ai nu-

meri 1 e 2, nonchè quella di cui al n.º 3 sino a giorni cinque: al Consiglio di disciplina spetta il pronunciare quella comminata al n.º 3 oltre cinque giorni, e le altre di cui ai numeri 4 e 5.

Quando però l'isolamento di cui al n.º 5 sia pronunciato per un termine maggiore di tre mesi coll'aggravamento della privazione del lavoro, il giudicio del Consiglio di disciplina deve essere approvato dal Ministero.

In qualunque caso il ditenuto prima della condanna ad una punizione dev'essere sentito nella sua difesa.

Sezione I. — *Dell' applicazione delle punizioni.*

396. La punizione di cui al n.º 1 é particolarmente applicabile ai ditenuti che per la prima volta avranno:

1.º Frapposto qualche ritardo ad obbedire agli ordini superiori;

2.º Negletti i doveri di pulizia e di nettezza;

3.º Insudiciati i muri, i cessi, od altri locali od oggetti dello stabilimento;

4.º Gettati, sciupati, scambiati o ceduti ad altri gli alimenti;

5.º Infranto il silenzio o fatte comunicazioni con altri ditenuti;

6.º Abbandonato senza permesso e prima dei segnali il sito loro assegnato, od eseguiti per disattenzione contrariamente all' ordine stabilito i movimenti durante la giornata;

7.º Mostrato negligenza o svogliatezza nel lavoro.

397. La punizione sancita al n.º 2 è inflitta ai ditenuti recidivi per la prima volta nei mancamenti indicati nel precedente articolo, o che:

S' allontanassero dal posto loro fissato durante la notte;

Si rifiutassero di lavorare con falsi pretesti;

Attendessero a lavori diversi da quelli loro affidati;

Eseguissero lavori per altri ditenuti;

Alterassero o lacerassero i libretti dei loro conti;

Rompessero o degradassero volontariamente qualsivoglia oggetto, salvo sempre l' obbligo del risarcimento sul fondo particolare ed in mancanza di questo sul fondo di riserva;

Possedessero per introduzione clandestina o per qualsiasi mezzo senza la espressa autorizzazione del Direttore, o di chi ne fa le veci, lettere, carte, libri oggetti di vestiario, alimenti, bevande od altro;

Avessero fabbricato di nascosto stromenti di lavoro per sé o per altri;

Abbandonassero per qualsivoglia causa il laboratorio senza permesso.

398. È applicabile la punizione di cui al n.º 3 ai ditenuti che si saranno resi recidivi per la seconda volta nelle infrazioni indicate all' art. 396, e per la prima in quelle di cui all' art. 397, o che avessero:

Fatto richiami collettivi e combinati;

Disturbato l' ordine nella cappella o nella scuola;

Ingiuriato i loro compagni;

Risposto con arroganza, o con termini od atti sconvenienti agli ordini loro dati;

Mancato di rispetto alle persone estranee che abbiano avuto accesso allo stabilimento;

Avessero simulato o si fossero procurate ad arte malattie od infermità;

399. È applicabile la punizione di cui al n.º 4 dopo la terza, la seconda e la prima recidiva rispettivamente nei mancamenti designati negli articoli 396, 397 e 398, e nei casi seguenti, cioè:

Di minaccie verso le persone impiegate nel servizio dello stabilimento;

Di violenze commesse contro qualunque persona;

Di espresso rifiuto di obbedire agli ordini de' superiori, e di parole ingiuriose verso i medesimi;

Di sottrazione di oggetti;

Di corrispondenze clandestine;

Di ammutinamento o tentativo di evasione.

400. È applicabile la punizione di cui al n.° 5 pei casi d' abituale recidiva, di assoluto e continuo rifiuto di lavorare, e di pervicacia nel non voler assoggettarsi alle discipline dello stabilimento.

401. Ai mancamenti non compresi nelle indicazioni espresse nella presente sezione saranno pure applicate le stesse punizioni comminate dall' art. 390 secondo l' analoga natura e la gravità dei fatti.

In caso di reato il delinquente sarà messo a disposizione del Ministero pubblico, e frattanto assoggettato alla pena di cui al n.° 4.

402. Il ditenuto recidivo in un mancamento al quale non sia già stato inflitto il *maximum* della punizione prevista per lo stesso mancamento, potrà essere sottoposto alla stessa punizione con grado maggiore di durata.

403. È considerate recidivo il ditenuto il quale, essendo già stato sottoposto ad alcuna delle pene disciplinali, commetta, nell' intervallo di due mesi dacchè ha finito di scontarla, una nuova mancanza eguale o analoga a quella per cui fu già punito.

404. Per l' applicazione e la graduazione delle pene disciplinari, il giorno è calcolato di 24 ore, ed il mese di trenta giorni.

405. È obbligo del Medico-Chirurgo di visitare giornalmente i condannati rinchiusi per punizione in cella, ed ove riconosca che non possono continuare a scontare la punizione loro inflitta senza danno nella salute, deve renderne avvisato il Direttore, il quale in tal caso ordinerà che sia sospeso il corso della punizione per quell' intervallo di tempo che sia dal Medico-Chirurgo giudicato necessario.

406. Pei cronici e le donne condannate che fossero in istato di gravidanza si sentirà sempre l' avviso del Medico-Chirurgo prima di applicare loro le punizioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

407. Il Ministro dell' interno, i suoi Delegati, il Direttore generale e gl' Ispettori delle carceri, mentre visitano gli stabilimenti penali, hanno la facoltà di condonare o diminuire le punizioni disciplinari incorse dai ditenuti.

408. Tutte le punizioni incorse da qualunque ditenuto, e per qualsivoglia causa, devono sempre risultare dal registro a ciò destinato, ed essere iscritte per sunto sul registro generale di matricola.

Dovrà pure farsi risultare nelle apposite colonne di detto registro, con indicazione del motivo, dei condoni, o diminuzioni delle pene disciplinali, siano essi accordati dai funzionari di cui all' articolo precedente, ovvero dal Direttore dello stabilimento.

TITOLO IV.

RILASCIO - TRASFERIMENTO - EVASIONI - NASCITE E DECESSI

CAPO I. — *Del rilascio.*

409. Nessun condannato può essere estratto o rilasciato dallo stabilimento penale in cui è ditenuto se non dopo il termine prescritto alla di lui ditenzione dalla relativa sentenza, o in seguito a concessione di condono o diminuzione di pena, o per far passaggio in dipendenza di espresso ordine emanato dall' Autorità competente in un carcere giudiziario, od in altro stabilimento penale, od in qualche pubblico spedale nel caso previsto dall' art. 336.

410. Il ditenuto prossimo ad essere rilasciato, tuttavolta che il domicilio non gli sia stato fissato dalla sentenza, verrà richiesto del luogo ove intenda recarsi a dimorare, e di questa indicazione si farà espressamente risultare nel quadro che in qualunque caso di liberazione deve sempre essere trasmesso al Ministero come pure all' Autorità politica del circondario cui il liberando deve essere diretto.

Quando questi fosse stato condannato alla pena accessoria della sorveglianza speciale della sicurezza pubblica, la trasmessione del quadro suddetto dovrà eseguirsi un mese prima della liberazione, salvo in cui questa abbia luogo per grazia sovrana.

411. Il liberando prima di essere rilasciato per termine di pena deve essere trattenuto per alcun tempo in una cella separata, nè può più da quel momento avere comunicazione o contatto con altri ditenuti.

Il periodo d' isolamento sarà pei condannati al carcere di giorni 4 se uomini, e di 3 se donne ; pei condannati alla reclusione di giorni 6 pei primi e di 4 per le seconde, e di giorni 6 per le condannate ai lavori forzati.

412. Durante il periodo d' isolamento il Direttore ed il Cappellano , non che la Superiora delle suore negli stabilimenti femminili , hanno l' obbligo di fare frequenti visite al liberando, e di porgergli quelle migliori esortazioni che valgano a persuaderlo a bene usare della libertà che sta per ricuperare.

413. Giunto il giorno del rilascio il ditenuto è presentato all' Autorità politica per essere munito di foglio di via con itinerario obbligatorio per condursi al luogo dell' eletto domicilio.

E qualora, come straniero, o per averne ottenuto il permesso, abbia a passare all' estero, sarà diretto al punto di confine, e sempre con foglio di via obbligatorio per presentarsi all' Autorità politica di frontiera dalla quale riceverà il passaporto.

414. Il rilascio dei ditenuti si effettuerà nelle prime ore della mattina, quando circostanze speciali non consigliano diversamente.

Il ditenuto che al momento della sua liberazione si trovasse ammalato può essere lasciato nell' infermeria fino alla sua guarigione, od almeno finchè possa essere trasferito senza pericolo.

415. All'atto di rilascio di un ditenuto gli si ristituiscono tutti gli oggetti di vestiario di sua proprietà da esso recati o acquistati durante la sua dimora nello stabilimento, e contemporaneamente gli si ritirano tutti quelli di proprietà dell' Amministrazione da lui indossati, come pure gli utensili, oggetti di corredo ed altri qualunque di cui siagli stata fatta consegna , e, previa un' esatta ispezione , gli è dato carico dei danni e delle degradazioni che si riscontrino nei detti oggetti , non derivanti dall' uso fattone , e che compenserà col peculio di cui sia provvisto.

416. Ove il vestiario proprio del liberando fosse stato venduto , o non fosse sufficiente, sarà provvisto l' occorrente sul suo fondo particolare o di riserva , e nel caso d' insufficienza di questi fondi a tal uopo, il Direttore autorizzerà il rilascio dai magazzini della casa degli oggetti più necessari da acconciarsi in modo che non presentino la divisa carceraria.

417. Adempiute le formalità di cui nei due articoli che precedono , si chiude il conto corrente del liberando, non che il suo libretto , ed il risultamento del relativo conteggio gli è dichiarato in presenza del Direttore o di chi ne fa le veci. Della ricognizione e dell' approvazione del conto, come si della restituzione al ditenuto degli oggetti di sua proprietà, si farà risultare mediante apposita dichiarazione da lui sottoscritta , e in caso che fosse analfabeto vi supplirà la vidimazione del Direttore.

418. Il peculio di riserva , di cui il liberando risulterà possessore in seguito a questo conteggio , sarà spedito o per corrispondenza dei reali carabinieri , o per assegni postali , all' Autorità politica del circondario da cui dipende il comune del suo domicilio, perchè glielo faccia corrispondere rateatamente in ragione di lire 7 per settimana.

Se si tratti di liberando che debba passare all' estero, il suo fondo sarà trasmesso all' Autorità politica di frontiera per essergli consegnato contemporaneamente al passaporto come all' art. 413.

Le Autorità politiche devono sempre rilasciare ricevuta alle Direzioni dei vaglia postali, denari, od altro che loro pervenga, giusta il disposto del presente articolo.

419. Qualora il liberando fosse sprovvisto di fondo particolare, e non avesse altrimenti il mezzo per condursi al luogo della sua residenza , nell' atto dell assestamento del conto sarà prelevata sul suo fondo di riserva per essergli consegnata a mano la somma che sia a ciò strettamente necessaria.

Che se lo stesso fondo di riserva non fosse sufficiente, od anche se dovesse essere assorbito per intiero dalle spese di viaggio, sarà in tale caso, su richiesta della Direzione, il liberato provvisto dall' Autorità politica dell' indennità di via, ed all' uopo eziandio di mezzo di trasporto.

420. Sebbene il fondo di riserva giusta il disposto dall' articolo 418 debba essere corrisposto rateatamente al liberato che rimanga nello Stato, potrà tuttavia essergli consegnato anche in una sola volta, qualora il medesimo domandasse e giustificasse d' impiegarlo nel pagare antichi debiti risultanti da documenti legali, ovvero nel compensare coloro che soffrirono danno del reato per cui venne condannato, o nell' acquisto di utensili o materie lavorabili per esercizio dell' arte presa ad esercitare.

421. Ogni condannato prima del rilascio sarà accuratamente visitato onde assicurarsi che non trafughi nulla di spettanza dello stabilimento o dei compagni e che non tenga lettere nascoste per darvi corso clandestino.

422. Il ditenuto che tenne per tutto il tempo della pena una condotta lodevole sarà al momento del rilascio munito di una dichiarazione da cui risulti e della sua attività nel lavoro, e del modo soddisfacente con cui s'è condotto pendente la sua ditenzione.

Tali dichiarazioni si spediscono dal Consiglio di disciplina con apposita deliberazione, e sono sottoscritte dal Direttore e dal Segretario.

423. Ove esistano società di patrocinio a favore dei condannati liberati, le Direzioni, prima che avvenga il rilascio de' ditenuti ammessi al patrocinio, dovranno spedire alla società un estratto del relativo numero di matricola, e si uniformeranno inoltre alle disposizioni su tale proposito vigenti o che siano ulteriormente per emanare.

CAPO II. — *Del trasferimento.*

424. Nessun condannato può essere estratto dalla casa di pena ed altrove trasferito se non per disposizione del Ministero, ovvero sulla domanda dell' Autorità giudiziaria, quando il ditenuto debba far testimonianza in giudizio criminale o subirne un nuovo egli stesso.

Avvenendo la domanda per parte dell' Autorità giudiziaria pel trasferimento d' un ditenuto ad un carcere giudiziario, prima di consegnarlo dovrà la Direzione chiedere gli ordini del Ministero, salvo che la consegna sia chiesta d' urgenza nel quale caso la eseguirà riferendone al Ministero contemporaneamente.

Il trasporto si eseguisce, per quanto sia possibile, per mezzo di vetture cellulari.

425. Qualunque sia il motivo della traslocazione, e sia questa definitiva o temporaria, deve sempre procedersi al regolare assestamento del traslocando, e sottoporre questi, prima che esca dallo stabilimento, ad accurata perquisizione, giusta il disposto dagli articoli 415, 416, 417 e 421.

426. Qualora il traslocando debba essere tradotto in un carcere giudiziario, od in qualche pubblico spedale, gli oggetti di valore ed il peculio di cui possa essere possessore, meno quella tenue somma che fosse il caso di mettere a sua disposizione, da consegnarsi però a mani degli agenti incaricati della traduzione, sono ritenuti presso la Direzione per darne conto a lui medesimo quando faccia ritorno nello stabilimento, oppure all' Amministrazione del carcere o di quell'altra casa di pena, ove venisse quindi definitivamente destinato.

427. Se il traslocando deve far passaggio in altra casa di pena gli è conservato il vestiario dell' Amministrazione da lui indossato, di cui si trasmette alla Direzione dello Stabilimento presso cui è destinato una nota indicativa del valore, e della durata percorsa e da percorrere di ciascun oggetto.

Alla stessa Direzione si rivolge inoltre l' estratto di sentenza e quello di matricola, non che il vestiario, gli oggetti diversi, il peculio, e quant' altro possa essere di spettanza del traducendo.

Qualora gli oggetti sovraccennati siano affidati agli agenti incar[illegible]ella traduzione, devono i medesimi rilasciarne apposita ricevuta, e ne r[illegible]ono risponsabili finchè ne abbiano ottenuto scaricamento dalla Direzione a cui devono eseguirne la consegna.

428. A ciascun ditenuto che da una casa di pena debba essere tradotto altrove, qualunque ne sia la destinazione, è somministrato durante il viaggio il vitto di ricompensa, che sarà ragguagliato in ragione di centesimi 50 al giorno oltre il pane.

La Direzione consegna a tale effetto agli agenti incaricati della traduzione il fondo occorrente giusta la base sovra indicata, ed il numero de' giorni che siano per impiegarsi in viaggio.

Il pane pel primo giorno è somministrato dalla Direzione, nei successivi è provvisto a seconda di quanto si pratica nei casi di traduzioni ordinarie.

429. Non si fa luogo alle somministranze, di cui nell'articolo precedente, tuttavolta che il ditenuto abbia ad essere trasferito a breve distanza, da poter partecipare alle distribuzioni del vitto o prima o dopo la traduzione.

430. Il ditenuto traslocando, prima di essere messo in traduzione, deve essere visitato dal Medico-Chirurgo.

Qualora dalla visita risultasse in istato di malattia grave, per cui non possa porsi in viaggio e continuarlo, l'Uffiziale sanitario lo dichiara per iscritto.

In questo caso la traduzione è differita, e se ne previene immediatamente il Ministero ed anche l'Autorità giudiziaria, qualora fosse stata ordinata a sua richiesta, indicandone la cagione con la trasmessione della dichiarazione medica.

431. Il Medico-Chirurgo nella dichiarazione di visita del ditenuto da trasferirsi ad un'altra casa di pena, deve far risultare non solo del suo stato sanitario attuale, ma indicare inoltre se nel corso della sua ditenzione abbia sofferto malattie, quale ne sia stata la natura, e quale la cura fattagli, aggiungendo un estratto del giornale clinico.

Tale dichiarazione è trasmessa alla Direzione dello stabilimento, a cui è destinato il traducendo, assieme coi recapiti ed oggetti di cui all'art. 427.

CAPO III. — *Dell' evasione.*

432. Avvenendo l'evasione di un ditenuto, il Direttore deve darne immediata partecipazione al Ministero e contemporaneamente avvisare gli uffizi del Procuratore del Re e di sicurezza pubblica.

Oltre le nozioni che sia in grado di dare su quanto si riferisca alla seguita evasione e segnatamente sulle circostanze che l'abbiano preceduta o susseguita, dovrà sempre il Direttore farsi carico d'indicare precisamente i connotati personali del condannato, le sue generalità, la natura e la durata della pena che stava scontando.

433. Il peculio, gli effetti di vestiario e qualunque oggetto spettante al ditetenuto, che siasi evaso da uno stabilimento di pena, sono devoluti all'Amministrazione; quant'anche fosse ripreso e ricondotto allo stesso stabilimento.

Potrà però la Direzione invocare dal Ministero la restituzione del peculio ed altri oggetti come sovra a favore di quel condannato che si fosse costituito volontariamente nello stabilimento prima che scadano le 24 ore dalla eseguita evasione.

CAPO IV. — *Delle nascite e dei decessi.*

434. Avvenendo che una condannata partorisca nella casa di pena, il Direttore ne ragguaglia il Ministero e trasmette fra le 24 ore apposita dichiarazione di nascita all'uffiziale dello stato civile, ed al parroco o ministro del rispettivo culto, provvedendo, ove d'uopo, per il battesimo, e prende intanto le cautele necessarie, rivolgendosi all'uopo eziandio all'autorità politica del domicilio della madre, perchè il neonato sia il più presto possibile affidato alla sua famiglia o collocato in uno stabilimento di carità.

435. All'epoca del rilascio della madre se le rimetterà il titolo con cui possa presentarsi per ritirare il suo nato dallo stabilimento di carità in cui fosse stato ricoverato.

436. Accadendo la morte del neonato, il Direttore provvede pel seppellimento, previa partecipazione del decesso all'Uffiziale incaricato dello stato civile, e se la madre è maritata estenderà tale partecipazione al di lei marito.

437. Negli stabilimenti di donne sarà tenuto uno speciale registro di matricola, sul quale dovrà farsi esatta iscrizione delle consegne e dei decessi previsti negli articoli che precedono, e tenersi nota di quanto vi si riferisca.

438. Tuttavolta avvenga la morte di un condannato se ne fa risultare median-

te apposito verbale, e quindi si provvede alla sua sepoltura, che non può eseguirsi se non spirato il termine dalle leggi sanitarie prefisso, salve le speciali disposizioni che possono essere fatte nei casi di decesso per malattie epidemiche od attaccaticce.

439. La sepoltura dei condannati resisi defunti in uno stabilimento di pena vuol essere sempre e senza eccezione eseguita *more pauperum* e conformemente a quanto si pratica per gli altri defunti miserabili della parrocchia.

Il cappellano dello stabilimento ha l' obbligo di celebrare una messa in suffragio dell' anima di ciascun defunto.

440. Per mezzo dell' autorità politica del circondario da cui dipende il comune del domicilio del defunto, il Direttore fa pervenire al Sindaco un estratto del verbale di decesso di cui all' art. 438, acciò lo comunichi all'Uffiziale incaricato di tenere i registri dello stato civile, e ne dia contemporanea notizia alla famiglia del defunto: qualora questi sia straniero, tale estratto sarà diretto al Ministero, a cui negli altri casi basterà sia data partecipazione del seguito decesso.

441. Colla notificazione del decesso deve pure provvedersi, qualora ne sia il caso, perchè gli eredi od aventi diritto alla successione del defunto possano far ritirare quanto questi abbia potuto lasciare di sua spettanza nello stabilimento. A quest' effetto si dovrà subito dopo il suo decesso procedere all' assestamento dei suoi conti, osservando le norme stabilite all' art. 415, ed avvertendo che le spese di sepoltura devono imputarsi primieramente sul fondo particolare, e, nel caso d' insufficienza di questo, sul fondo di riserva.

442. Il fondo di riserva, che era destinato a provvedere ai primi bisogni del condannato all' epoca della liberazione, pel fatto del seguito decesso si devolve alla cassa dell' Amministrazione; si rende perciò conto agli eredi unicamente degli oggetti di spettanza del defunto e del fondo particolare da esso lasciati.

443. Nota descrittiva di questi è trasmessa per mezzo del Sindaco o del Ministero, secondo i casi previsti all' art. 440, agli eredi con invito a ritirarli o farli ritirare entro sei mesi.

Trascorso questo termine senza che alcun erede o avente ragione siasi presentato, quegli oggetti saranno venduti ed il loro prodotto insieme col fondo particolare sarà versato nella cassa dello stabilimento, salvo a tenerne conto agl eredi che lo richiamassero prima che la loro azione sia estinta colla prescrizione.

La vendita di quegli oggetti può anche aver luogo prima della scadenza dei sei mesi, quando fossero di tale natura da non potersi conservare senza pericolo di deterioramento.

444. La qualità di erede o di avente ragione sugli oggetti e sul denaro del condannato defunto può di regola tenersi sufficientemente giustificata colla produzione di apposita dichiarazione rilasciata dalla Giunta municipale e vidimata per legalizzazione delle firme dall' autorità amministrativa del circondario.

Presentandosi una terza persona a nome degli eredi, od uno di questi a nome di tutti, si richiederà oltre la dichiarazione suddetta l' esibizione di speciale mandato rilasciato in debita forma.

Questi documenti sono ritenuti dalla Direzione per sua giustificazione.

PARTE TERZA.

DELL' AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E DELLA CONTABILITA'.

Disposizioni generali.

445. Il governo economico delle case di pena é distinto in quattro rami di amministrazione, cioè:

Amministrazione della casa;
Amministrazione delle manifatture;
Amministrazione degli interessi particolari dei ditenuti;

Amministrazione delle masse dei guardiani.

446. Ciascun ramo d'amministrazione ha una contabilità speciale, la quale consta pei tre primi di due distinte parti, cioè di denaro e di materiale, e di denaro solamente per il quarto ramo, ossia per le masse dei guardiani.

447. L' amministrazione della casa e quella delle manifatture hanno ciascuna per essenziale fondamento un bilancio presuntivo annuo delle spese, ed un altro delle rendite : e per corrispondente giustificazione dell'esercizio consunto, un conto generale economico, un conto giudiziale di cassa ed un conto od inventario generale e giudiziale del materiale.

448. Tutte le spese occorrenti, sia per servizio della casa che per quello delle manifatture, sono iscritte nel bilancio del Ministero dell'Interno, il quale provvede le Amministrazioni delle case di pena dei fondi che si richiedono per sopperirvi.

Le entrate invece, qualunque ne sia la natura e la provenienza, sono stanziate nel bilancio attivo dello Stato, epperciò direttamente ed esclusivamente devolute al Ministero delle Finanze, nelle cui casse deve operarsene il versamento.

Le somministranze dei fondi ed i versamenti dei proventi hanno luogo giusta le analoghe disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO I.

DELL' AMMINISTRAZIONE ECONOMICA.

CAPO I. — *Dell' amministrazione della casa.*

449. Alla somministranza di viveri, ed a quant' altro occorra al mantenimento delle case di pena, si provvede o per mezzo di appalto, ovvero ad economia, secondo che il Ministero riconosca più opportuno.

Sì nell'uno che nell'altro sistema, ciascuna Direzione, tenuto conto delle speciali esigenze del servizio, deve formare gli annuali progetti di bilanci preventivi delle spese e degl' introiti che supponga siano per verificarsi nell' amministrazione della casa.

Tali progetti in un coi corrispondenti titoli dimostrativi od allegati devono essere rassegnati in duplice copia al Ministero almeno un mese prima delle epoche stabilite per la compilazione dei bilanci generali dello Stato, ed essere corredati di analoghe particolareggiate relazioni colle quali sia esibito il riscontro degli stanziamenti ammessi nei bilanci del precedente esercizio, e data ragione delle differenze che ne risultassero in più o in meno.

450. Nella formazione del bilancio passivo debbono aversi in principale considerazione quali elementi di giusto calcolo.

La popolazione dei ditenuti nello stabilimento ed il personale di custodia e di servizio ;

Il trattamento alimentario rispettivamente per essi stabilito ;

I prezzi convenutisi per l'anno in cui si procede alla formazione del progetto di bilancio, quanto ai generi consuetamente somministrati per appalto od a trattativa privata, a meno che fondate previsioni in proposito non consigliassero altrimenti ;

La condizione di servizio in cui trovansi gli oggetti di vestiario , gli utensili di pulizia ed altri ad uso dei ditenuti e dei guardiani, non che gli oggetti di biancheria, per opportuna esatta cognizione dei rinnovamenti che possono occorrere nell' anno in ragione della durata prefissa quanto al vestiario , e del consumo ordinario quanto alle biancherie ed altri oggetti diversi ;

Ed infine le condizioni economiche locali e generali che possono avere influenza sull' amministrazione economica dello stabilimento.

451. Le spese di personale debbono inscriversi nel mentovato progetto limitatamente agli assegni ed alle paghe competenti ai maestri di scuola, alle suore di carità, agli inservienti ed altri agenti che fossero dal Ministero indicati.

452. Quattro mesi almeno prima che scadano i contratti in corso la Direzione deve presentare al Ministero dettagliate sue proposizioni per le occorrenti loro rinnovazioni, quelle accompagnando da ragionata relazione intorno al modo più

conveniente di assicurare il servizio delle relative somministranze, servate le norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale del Regno.

453. In qualunque modo si faccia il servizio delle somministranze, il Direttore, col concorso eziandio dell' Ispettore-Economo, adopera che siano esattamente osservate dai fornitori le condizioni stipulate nei rispettivi contratti, chiamando ove occorra, l' Ufficiale sanitario dello stabilimento ad emettere il suo giudizio sulla qualità dei generi vittuari somministrati, e dispone nel resto in conformità di quanto è stabilito nei contratti.

454. Egli si accerta che la distribuzione dei viveri si faccia sempre sotto l'esatta osservanza delle discipline stabilite col presente regolamento per l' ammessione specialmente dei ditenuti ai diversi trattamenti alimentari.

455. Sentito l' avviso dell' Ispettore-economo, egli prefigge la durata degli oggetti di vestiario, della calzatura e degli utensili già usati che sono consegnati ai ditenuti tanto all' epoca della loro ammessione nello stabilimento, quanto in occasione dei rinnovamenti occorrenti in seguito, e sulla proposizione giustificata dello stesso Ispettore-Economo autorizza i rinnovamenti e le riparazioni di quegli oggetti, facendo, ove d' uopo e quando occorra il caso previsto dall' art. 522, procedere alle conseguenti iscrizioni di debito sul conto dei rispettivi usuari.

456. Sulla proposizione o col parere dell' Ispettore-Economo, e coll' intervento del Contabile del materiale, egli determinarquali siano gli oggetti mobili, di vestiario, da letto, e gli utensili che siano a dichiararsi fuori d'uso o consunti o per assoluta inservibilità, se trattasi di mobili ed utensili, o per destinarli al rappezzamento degli usati, se trattasi di oggetti di vestiario e di biancheria.

Di tale deliberazione si fa risultare per verbale firmato dal Direttore e dagli altri Impiegati sovraindicati che verrà conservato fra gli atti d' amministrazione.

457. Il Direttore deve invigilare e provvedere alla conveniente manutenzione e conservazione del fabbricato dello stabilimento, facendo luogo a quelle minute ed ordinarie riparazioni che possano occorrere, purchè la relativa spesa non sia in complesso e nell' anno per eccedere le lire 500.

Quando le opere fossero tali per cui dovesse eccedere questo limite, ovvero qualora si volessero eseguire nei quartieri degli impiegati od altrimenti a particolare loro vantaggio o comodo, dovrà sempre rassegnarsene apposita preventiva relazione al Ministero.

CAPO II. — *Dell' amministrazione delle manifatture.*

458. Le manifatture delle case di pena possono essere attivate:

1.° Ad economia, cioè coi fondi propri del Governo;

2.° Per mezzo di committenti che forniscano le materie prime;

3.° Con esercizio d' imprese parziali per ogni industria a cottimo od a giornata;

4. Con esercizio d' imprese generali.

459. Non può introdursi in uno stabilimento l' attivazione di nuove industrie col sistema d' economia senza averne previamente rassegnata analoga dettagliata proposizione al Ministero ed averne ottenuta l' approvazione.

460. Le proposizioni accennate nel precedente articolo non saranno inoltrate al Ministero se non nel caso di difetto di commissioni o d' imprese parziali, di cui ai numeri 2 e 3 dell' articolo 458, da eseguirsi a condizioni convenienti, e conciliabili colle esigenze del sistema morale e disciplinale vigente nelle case di pena.

461. Le convenzioni d' imprese parziali per l' esercizio di lavorazioni, quando siano intese per una durata eccedente i sei mesi, dovranno essere rivestite dell' approvazione del Ministero, la quale si richiede sempre nel caso di convenzioni per imprese generali.

462. Nell' amministrazione economico-industriale la direzione ha il precipuo ed essenziale dovere:

1.° Di assicurare un continuo lavoro ai ditenuti;

2.° Di procacciare la vendita dei prodotti;

3.° Di ottenere un moderato guadagno secondo le norme divisate in appresso.

463. Nell' epoca indicata all'art. 449, e seguendo le norme ivi tracciate, la Direzione trasmette pure al Ministero gli annuali progetti dei bilanci attivo e passivo per l' amministrazione delle manifatture, facendosi carico di esporre dettagliatamente con relazioni ed allegati quali lavorazioni si vogliono attivare, e lo svolgimento che si abbia in vista di dar loro.

464. Ogni ramo d' industria attivato nello stabilimento deve nei suoi rapporti di passivo ed attivo rappresentare in modo esatto e chiaro le proprie condizioni economiche: così per i lavori e le somministranze di qualunque sorta che siansi eseguite col concorso di diverse officine, deve attribuirsi a ciascuna di esse la quota di spesa e d' utile o di perdita che le spetti, ed a questo effetto la Direzione terrà note distinte colla scorta delle quali possa, nella fissazione del prezzo complessivo del lavoro o della somministranza, fare il dovuto assegnamento a ciascuna industria.

465. Per le macchine, gli utensili, attrezzi, ed altro che sia prodotto dalle manifatture dello stabilimento in servizio delle manifatture stesse, dovrà farsi luogo alle operazioni di carico e di scarico nelle contabilità di danaro e del materiale, non altrimenti che se tali oggetti fossero stati provvisti fuori dello stabilimento; la stessa pratica dovrà osservarsi pei lavori e le somministranze in servizio dell' Amministrazione della casa.

Il prezzo di tali lavori e somministranze sarà fissato secondo il metodo e le norme indicati agli articoli 468 e 472 per la vendita dei manufatti, e per determinare il prezzo di lavorazione.

466 Per ognuna delle officine condotte ad economia si terranno registri atti a fornire cognizione del vero e giusto prezzo di costo dei manufatti che sono in esse fabbricati.

467. Alla formazione del prezzo di costo dei manufatti, oltre il valore delle materie impiegate, il prezzo di mano d' opera attribuito ai ditenuti lavoranti, il montare delle spese diverse accessorie alle lavorazioni rispettive, concorrono altresì:

1.° La spesa di retribuzione dei maestri d' arte liberi o ditenuti, e dei ditenuti scrivani;

2.° Un moderato apprezzamento dell' opera gratuita prestata dagli apprendisti già abili, durante il tirocinio;

3.° Una quota a calcolo del valore delle macchine, degli attrezzi ed utensili che subisce diminuzione per logorio nelle officine, e ciò in ragione proporzionale del loro uso normale ed ordinario nel corso dell' anno.

468. Sentito il capo d' arte, ed avuto il parere dell' Ispettore-economo, il Direttore stabilisce il prezzo di vendita dei manufatti. Questa operazione sarà regolata in modo di assicurare il conseguimento di un utile o profitto netto, che ragguagliato sulle diverse lavorazioni attivate ad economia, non sia inferiore al dieci per cento del capitale impiegato per l' esercizio delle lavorazioni medesime.

La condizione sovra espressa potrà ottenersi mediante quella varia attribuzione d' aumento sul prezzo di costo di cui sia equamente e rispettivamente suscettibile ciascuna specie di prodotti in ragione della diversa loro natura e dell' approssimativa valutazione loro in comune commercio.

Quando per ragioni speciali non fosse in taluno degli stabilimenti presumibile il conseguimento del sovraindicato utile, dovrà farsene analoga giustificata rappresentanza al Ministero tanto nella relazione unita al bilancio presuntivo, come in quella posta a corredo del conto economico di cui all' art. 505.

469. A ciascuno dei manufatti, che dalle officine passano in magazzino, dovrà essere apposta una bolletta indicante il prezzo di vendita, come avanti stabilito ed il numero d' ordine del registro di cui all' art. 466 sotto al quale il manufatto venne descritto.

470. La Direzione darà opera, che i manufatti siano smerciati con sollecitudine, evitando che la consistenza ed il valore di essi aumentino progressivamente il fondo di magazzino al termine di ciascun anno.

471. Nelle lavorazioni attivate per impresa, e per commissione dovrassi avvertire, che ne risulti un utile adeguato in rapporto colle spese di mano d'opera ed altre sostenute dall' Amministrazione per tale titolo.

472. La valutazione della mano d' opera dei ditenuti tanto lavoranti nelle of-

ture attivate ad economia dall' Amministrazione, quanto in quelle che lo sono ad impresa e per commissione, sarà approssimativamente ragguagliata ai corrispondenti prezzi di salario praticati nell' industria libera colla diminuzione di un quinto, e sotto un' equa deduzione atta a compensare il deperimento delle macchine, attrezzi ed utensili impiegati nelle officine.

Nel prezzo suddetto di mano d' opera dovrà altresì essere tenuto in conto approssimativo di riduzione il salario che fosse corrisposto al maestro d' arte della rispettiva officina libero o ditenuto, non che la retribuzione assegnata al ditenuto-scrivano incaricato di tenere le note diverse del laboratorio.

473. La tariffa del prezzo di mano d' opera che, giusta il disposto dell' art. 467, e coll' osservanza delle norme segnate nell' articolo precedente, deve essere stabilita per ciascuna officina, sarà sempre eguale pei lavori della stessa specie e qualità, comunque questi siano eseguiti o ad economia o per impresa o per commissioni.

474. In ciascun laboratorio saranno tenuti registri in cui sia esattamente notato:

1.° Il lavoro eseguito da ciascun ditenuto a misura che questi ne fa consegna al capo d' arte;

2.° A chi appartenga il lavoro compiuto, cioè se al Governo, o ad impresari e committenti, ed il nome di questi;

3.° Il numero delle giornate d' assenza dal laboratorio, indicando se consunte in infermeria, in punizione od altrove.

Sarà altresì tenuta nota precisa delle giornate impiegate al lavoro da quei ditenuti a cui sia corrisposta una mercede fissa giornaliera.

475 Col riassunto delle sovra enunciate note sarà, al termine di ciascun mese, formato per ciascuna officina lo stato dei lavori compiutisi dai ditenuti e del montare del prezzo di mano d' opera a ciascuno di essi attribuito a norma di tariffa.

476. Riconosciuta dal Direttore l' esattezza degli stati suddetti, egli stabilisce le gratificazioni ed il trattamento alimentario competente ai ditenuti in ragione del compito da essi rispettivamente eseguito.

477. Il Direttore col parere dell' Ispettore-Economo giudica dei risarcimenti, a cui possono essere tenuti tanto i lavoranti per fatto proprio, quanto i capi d'arte per negligenza e difetto di sorveglianza, a favore del Governo e degli impresari e committenti, che siano stati danneggiati nell' esecuzione dei lavori, salvo a ricorrere al giudizio peritale nel caso che da questi non venga accettata la indennità dal Direttore proposta.

478. In relazione col disposto dell' art. 49 il Direttore potrà rivolgersi all' ufficio del Gerente per le lavorazioni carcerarie per procurare, secondo le esigenze, lo smercio dei manufatti e la somministranza di lavoro; per acquistare materie prime, attrezzi ed utensili; operare riscossioni, ed effettuar pagamenti fino a concorrenza dei fondi che l' Amministrazione tenesse presso lui diponibili; e per ogni altra incombenza che sia relativa all' esercizio delle manifatture.

Egli dovrà dare al Gerente norme ed istruzioni precise intorno alla trattazione, ed all' eseguimento di ciascun negozio; e mantenere seco un metodo di corrispondenza atto a legittimare ognuna delle operazioni seguite, ed a giustificare rispettivamente la situazione della contabilità di danaro e di materiale tanto dell' amministrazione dello stabilimento, quanto del Gerente suddetto.

Il Direttore gli trasmetterà al fine d' ogni trimestre una nota delle merci e cose manufatte esistenti nei magazzini delle manifatture, di cui consti essere meno agevole lo spaccio sul luogo, con indicazione del rispettivo prezzo di vendita.

CAPO III. — *Disposizioni comuni ai due capi precedenti.*

479. Il Direttore deve regolare il processo dell' amministrazione economica della casa e delle manifatture secondo le massime di buon governo e di saggia economia.

Nei limiti della spesa ammessa ed approvata dal Ministero per ciascun capitolo dei due bilanci, egli provvede direttamente al pagamento di tutte le somministranze, provviste, opere ed altre spese da esso ordinate in servizio dello

stabilimento, salva la preventiva autorizzazione del Ministero riguardo alle spese per le quali sia stata riservata nell' approvazione del bilancio.

480. Egli sarà tenuto responsabile delle eccedenze di spese a cui avesse fatto luogo, e di quelle che avesse incontrate senza la voluta autorizzazione, salvo che trattisi di emergenze affatto straordinarie ed urgenti, delle quali dovrà per proprio scarisco far immediata relazione al Ministero.

481. Prima della scadenza d' ogni trimestre egli rassegna al Ministero la domanda del fondo approssimativo d' anticipazione che richiedesi per far fronte al pagamento delle spese occorrenti durante il trimestre successivo.

Il fondo domandato non dovrà di regola eccedere il quarto della complessiva somma stanziata nel relativo bilancio delle spese, nè superare in ogni caso le lire 30[m.

482. Accordata un' anticipazione, non potrà farsi luogo ad altre successive, se le relative domande non sono accompagnate dalla giustificazione dell' impiego del fondo di precedente anticipazione, a seconda delle norme sancite dalla Legge sulla Contabilità generale del Regno.

483. I fondi di anticipazione richiesti in senso dei due articoli che precedono saranno somministrati mediante uno o più mandati spediti dal Ministero sulle apposite categorie del suo bilancio, in capo al Contabile della cassa dello stabilimento, pagabili dalla Tesoreria del rispettivo circondario in conformità delle norme vigenti e di quanto dispone l' art. 32 del presente regolamento.

484. È vietato di valersi dei fondi di riscossione di proventi pel pagamento di spese; potranno però i mandati d' anticipazione anzidetti essere estinti per conto della Tesoreria dal Contabile a favore di cui vennero spediti, coi fondi a sue mani pervenuti dalla riscossione delle entrate.

In tale caso il Contabile della cassa in occasione dei versamenti di proventi nella Tesoreria vi comprende i mandati soddisfatti.

485. Quando per le imputazioni di spese già seguite sovra un capitolo la somma che vi fu ammessa in stanziamento sia prossima ad essere esausta, e non siavi margine sufficiente per sopperire alle ulteriori spese presunte necessarie sino alla scadenza dell' esercizio, il Direttore ne dovrà riferire al Ministero, e promuovere l' autorizzazione di eccedere il fondo stanziato in quel capitolo, indicando:

1.º Le cagioni dell' insufficienza del fondo assegnato;

2.º La maggiore spesa occorrente;

3.º Se e quali altri capitoli di spesa presenterebbero in presunzione parzialmente o complessivamente al termine dell' esercizio un' economia colla quale si possa mediante storno supplire alla maggiore spesa di cui si chiede l' autorizzazione.

CAPO IV. — *Dell' amministrazione degli interessi dei condannati.*

486. Gli interessi particolari dei ditenuti si riassumono:

Nel fondo di riserva, prodotto del lavoro;

Nel fondo particolare;

Negli oggetti qualunque di loro spettanza.

487. Sul fondo di riserva soltanto è di regola imputabile lo stralcio per sussidii pecuniari o per acquisto di sott' abiti, che il Direttore avesse accordati -mente del disposto all' art. 368.

Quando il ditenuto sia sprovvisto di peculio particolare, potrà il Direttore prelevare sul fondo di riserva il montare dei risarcimenti a cui fosse quegli tenuto, e le minute spese di posta, carta, ecc.

488. Il conto corrente dei ditenuti non debbe, in massima, risultare passivo verso l' Amministrazione, epperciò il Direttore non deve far luogo a spese per conto e ad istanza loro, quando non siavi una corrispondente disponibilità sul fondo particolare o su quello di riserva, ad eccezione soltanto delle spese di posta, delle ritenzioni, e dei risarcimeuti a cui il condannato fosse tenuto, da compensarsi poscia col fondo di riserva che si formerà in seguito, od altrimenti sui fondi particolari che gli pervenissero.

A queste spese sarà fatto fronte coi fondi in massa della cassa dei ditenuti, e quando avvenga il rilascio od il decesso d' un ditenuto prima che abbia [illegible]-

tuto saldare la sua partita di debito, sarà questa soddisfatta dalla cassa dello stabilimento.

89. Quanto agli oggetti di spettanza dei ditenuti, la Direzione fa tutte le occorrenti disposizioni perchè siano convenientemente custoditi e conservati, o perchè ne sia nei casi previsti nel presente regolamento operata la vendita alle condizioni pei ditenuti più vantaggiose.

CAPO V. — *Dell' amministrazione delle masse dei guardiani.*

490. Il fondo di massa è il solo interesse dei guardiani di cui incomba l'amministrazione alla Direzione delle case di pena.

491. È obbligo di ciascuna Direzione di curare che il fondo predetto di massa dei guardiani posti sotto la sua dipendenza sia sollecitamente costituito e quindi costantemente mantenuto nell' integrale misura determinata all' art. 172.

492. Incombe perciò alla Direzione di determinare le ritenute mensili, e di provvedere acchè siano effettivamente operate all'atto del pagaménto dei salarii; e qualora abbia a verificarsi il caso di prelevamenti sul fondo di massa per taluna delle spese di cui all' art. 173. dovrà la Direzione procurare la pronta sua reintegrazione.

493. In verun caso e per qualsiasi eventualità il conto corrente del fondo di massa dei guardiani non deve mai essere in debito verso l' Amministrazione.

TITOLO II.

DELLA CONTABILITÀ.

CAPO I. — *Regole di contabilità.*

494. L' esercizio finanziere ha principio col 1.° di gennaio e termina col 31 di dicembre. Esso si protrae però a tutto il 30 settembre dell' anno successivo, per dare luogo all' appuramento e liquidazione di tutte le operazioni che vi si riferiscono.

A quest' effetto si deve procurare che entro l'indicato periodo di tempo sia eseguito il pagamento di tutte le spese e curata l' esazione di tutti i crediti appartenenti all' esercizio ond' evitare il trasporto nel susseguente di residui sì attivi che passivi.

495. Le operazioni finanziarie che hanno luogo dopo il 31 dicembre e che si riferiscono all' amministrazione dello spirato anno, dovranno iscriversi in continuazione dello stesso esercizio, e tenersi invece separate quelle relative all'anno in corso, ossia al nuovo esercizio.

496. Le operazioni di cassa dipendenti dal lavoro o dall' opera prestata dai ditenuti saranno limitate a quanto si riferisca solamente al montare delle gratificazioni loro assegnate, siano essi applicati ai lavori industriali, ovvero ai servizi dello stabilimento.

Quindi dalle casse rispettivamente dei fondi-manifatture e dei fondi-casa non sarà operato scaricamento fuorchè delle quote di gratificazione, delle quali conseguentemente avrà solo a farsi caricamento nella cassa dei fondi-ditenuti.

497. In ciascuno stabilimento, oltre la cassa corrente; ve ne sarà un' altra di riserva chiusa a tre chiavi, delle quali una sarà tenuta dal Direttore, un' altra dall' Ispettore-Economo, e la terza dal Contabile.

Nella cassa corrente non potrà mai lasciarsi un fondo maggiore di lire 3000; qualunque eccedenza dovrà versarsi in quella di riserva, dalla quale saranno fatte secondo le esigenze del servizio, e coll' intervento dei detentori delle tre chiavi, le occorrenti estrazioni.

498. Tutte le operazioni di contabilità che importano carico o scarico tanto in danaro quanto in materia, ed a qualunque ramo d' amministrazione si riferiscano, sono ordinate ed autorizzate dal Direttore, epperciò qualsiasi titolo, docu-

mento e deconto parziale che faccia parte della contabilità e dei conti giustificativi, debbe essere munito della firma di lui oltre quelle dei rispettivi contabili quanto ai conti che rappresentano la loro gestione.

499. Oltre all' annuale rendimento dei conti di cui all' art. 540 il Contabile deve alla scadenza di ciascun trimestre od anche prima nei casi previsti all'art. 482 produrre per mezzo della Direzione al Ministero la giustificazione delle spese incontrate nello stesso periodo di tempo per l' amministrazione sia della casa che delle manifatture. Le spese pagate negli ultimi tre mesi durante i quali rimane aperto l'esercizio vogliono essere giustificate mensilmente.

500. I conti tanto in danaro quanto in materia che la Direzione abbia col Gerente per le lavorazioni carcerarie devono essere regolati e chiusi trimestralmente.

I pagamenti e le riscossioni, a cui il Gerente fosse addivenuto durante il trimestre, non saranno portate in ispesa ed in introito nei registri di cassa dell' Amministrazione se non dopo la trasmissione per parte di esso Gerente dei relativi conti accompagnati, quanto ai pagamenti, dalle note e dai documenti giustificativi.

501. Quando per la sua poca entità non si reputi opportuno di richiedere al Gerente l'effettivo versamento del fondo rimasto a sue mani, e che pareggi il suo conto trimestrale, dovrà il Direttore far constare di questo credito dell'Amministrazione in apposito deconto riepilogativo da lui firmato, e da rimanere presso il Contabile per giustificazione della corrispondente deficienza di numerario nella cassa in riscontro coi risultati dei relativi registri.

502. Di ciascuna operazione di contabilità che possa in qualche modo importare variazione nei fondi di cassa o dei magazzini, o che sia anche solo diretta a riconoscerne ed accertarne lo stato, deve sempre farsi risultare mediante esatte e diligenti iscrizioni da eseguirsi negli appositi registri, quadri ed altri recapiti.

503. Salvo sempre l'ingerenza e la sorveglianza che incombe al Direttore su ogni parte del servizio, ciascuno degli impiegati della Direzione che abbia attribuzioni proprie nell'amministrazione economica e di contabilità risponde dell' esattezza e regolarità della tenuta dei registri, della spedizione delle carte di contabilità, e dell' adempimento dei relativi incombenti, che più direttamente dipendano dal suo uffizio, giusta quanto viene specificato nei capi seguenti.

CAPO II. — *Servizio di contabilità - Doveri speciali del Direttore.*

504. Col concorso e col parere dell' Ispettore-Economo il Direttore forma gli annuali progetti di bilancio preventivi prescritti agli articoli 449 e 463.

Ove presuma che siano per verificarsi spese o introiti di qualche importanza, o di natura a potersi riprodurre negli anni successivi, deve iscrivere nel progetto di bilancio in nuovo capitolo a cui la spesa o l' introito si riferisca.

505. Entro il mese successivo al chiudimento dell' esercizio egli compila col concorso all' uopo dell' Ispettore-Economo e trasmette al Ministero i conti economici della casa e delle manifatture accompagnandoli da analoghe ragionate sue relazioni, in cui siano esposti i motivi che diano ragione delle differenze risultanti tra essi ed i corrispondenti progetti di bilanci.

506. A giustificazione e controllo delle operazioni di cassa, il Direttore rilascia l' ordine dei pagamenti da eseguirsi e ne fa constare sulle stesse parcelle o note presentate dai creditori, non che sui deconti e riepiloghi formatisi per cura della stessa Amministrazione, i quali diano luogo al trapasso di fondi da una ad altra cassa, quando munite e quelle e questi di certificazione per parte dell' Ispettore-Economo, secondo il disposto dall' art. 526, rilascia per le riscossioni a farsi dal Contabile apposite note d' autorizzazione.

I pagamenti e le riscossioni ordinati od autorizzati come sovra sono dal Direttore volta per volta annotati sugli appositi registri di controllo.

507. Parimente egli ordina per la contabilità di materia il ricevimento in magazzino delle materie prime ed accessorie, e la loro consegna ripartitamente e

nella giusta misura del bisogno ai maestri delle officine; il ricevimento e la consegna dei manufatti, tanto di proprietà del Governo, quanto degli impresari e committenti, rilasciando apposite bollette di carico e di scarico in capo al Contabile del materiale.

Per le materie lavorabili fornite al minuto dai committenti di semplice lavorazione, le quali siano fatte passare direttamente alle officine, e per i manufatti che da queste passano pure direttamente ai rispettivi committenti, senza che abbia luogo la permanenza loro in magazzino, basterà che sia staccata la sola bolletta di carico indicante l'operazione simultanea di scarico al Contabile.

508. Per quanto riguarda le provviste di mobili, vestiario, biancherie, utensili, e di qualsiasi altro oggetto destinato per servizio della casa o delle manifatture, come del pari per gli oggetti che entrano nello stabilimento, e che spettano ai ditenuti, il Direttore emette gli ordini opportuni per il loro ricevimento nei magazzini od in altri locali, vegliando sulle conseguenti iscrizioni di caricamento nei relativi registri.

509. Egli prescrive al Contabile del materiale e quando ne sia il caso alle suore di carità, ed in quei modi che gli parranno meglio acconci a guarentire gli interessi del Governo, e la propria risponsabilità per la sorveglianza che gli incombe d'esercitare sulla consistenza degli oggetti di cui quegli o quelle abbiano la custodia e la gestione, la tenuta delle note o stati periodici che si richiedono per accertare i diversi movimenti che per le esigenze del servizio hanno luogo.

510. Al 1.° di ciascun mese, e straordinariamente quante altre volte lo creda opportuno, egli procede all'accertamento della contabilità di denaro, ed alla ricognizione dei fondi esistenti nelle casse dell'Amministrazione, facendo riscontro tra i registri tenuti dallo stesso Contabile e quelli di controllo di cui all'art. 506, e sulla presentazione dei documenti di scarico e delle carte contabili che possono esistere.

Di quest'operazione a cui assisterà l'Ispettore-Economo, o un altro impiegato d'Amministrazione, si farà risultare da verbale compilato in duplice originale, di cui uno dovrà trasmettersi al Ministero e l'altro rimanere negli atti delll uffizio.

511. Il Direttore veglia alla esatta osservanza della disposizione contenuta nell'alinea dell'art. 497; egli non può permettere che seguano operazioni di versamento o di estrazione di somme dalla cassa di riserva senza che ne sia fatta contemporaneamente apposita annotazione in un registro da firmarsi di volta in volta da esso Direttore, dall'Ispettore-Economo e dal Contabile, e da tenersi per doppio, di cui uno a mano, e l'altro chiuso nella cassa di riserva.

512. Il Direttore procede di tempo in tempo ed ogniqualvolta lo reputi conveniente nell'interesse del Governo, coll'opera e coll'assistenza dell'Ispettore-Economo, alla verificazione parziale o generale della contabilità di materia, ed alla effettiva ricognizione dei mobili, oggetti, materie, utensili, ecc., tanto di servizio della casa e delle manifatture, quanto di spettanza dei ditenuti, compilandone appositi inventari e verbale per essere trasmessi colle sue osservazioni al Ministero.

513. Oltre alle verificazioni di cui nell'articolo precedente per provvedere alla compilazione degli inventari, alla cui produzione è tenuto il Contabile del materiale per gli effetti della legge in vigore sulla contabilità generale dello Stato. il Direttore deve procedere in fine dell'anno col concorso come sovra dell'Ispettore-Economo, ed, occorrendo, dell'ufficio del Genio civile, all'estimo di tutti i mobili, attrezzi, biancherie, vestiari, macchine ed utensili di proprietà del Governo, ed inservienti alla casa ed alle manifatture, in ragione della condizione loro di servizio, e farne operare l'iscrizione del prezzo sui rispettivi inventari.

Il prezzo delle materie prime e delle manufatte dovrà essere quello stesso del loro vero e giusto costo.

514. Verificandosi il caso di deficienza di denaro in cassa, di materiale nei magazzini, o di grave disordine nelle relative gestioni, il Direttore dovrà sospendere il Contabile dalle sue funzioni, riferendone immediatamente al Ministero per i suoi provvedimenti, senza omettere secondo la gravità dei casi, quelle misure istantanee che si richieggano a tutela dell'interesse delle Finanze.

515. Le verificazioni di cui agli articoli 510, 512 e 513 sono egualmente obbligatorie tanto nel caso che il Direttore consegni il servizio al suo successore, quanto in quello di surrogazione dei Contabili.

Di tali operazioni sarà pur fatto constare in appositi inventari e verbali, sia nell' interesse del Governo, che dei Direttori e Contabili surrogati e surroganti.

516. Il Direttore provvede perchè il Contabile della cassa esiga i mandati di anticipazioni o di rimborsi di spese rilasciati dal Ministero, e perchè in una o più volte al mese, secondo l' importanza delle riscossioni di proventi, siane dal Contabile operato il versamento nella Tesoreria del circondario in conto proventi del Ministero dell' Interno per essere applicate al corrispondente capitolo del bilancio attivo.

Egli dispone ed invigila perchè l' ultimo versamento a farsi nel corso di un esercizio rappresenti il saldo di tutte le riscossioni seguite nello stesso esercizio, onde non abbiano a riportarsi rimanenze di cassa in quello successivo.

517. Qualora saldate le spese di un esercizio, rimanesse ancora qualche fondo residuo delle somme ricevute per anticipazione, il Direttore deve provvedere perchè sia versato in somma alquanto superiore, onde, risultando l' Amministrazione creditrice, se le possa spedire un mandato di saldo definitivo per la rimanente somma spesa nella prosecuzione e termine del servizio.

518. Il Direttore riceve dai Contabili gli stati e conti mensili, trimestrali ed annuali da essi compilati : li sottopone ad attento esame, e dopo accertatane l' esattezza, ne fa la trasmessioue al Ministero, accompagnandoli, occorrendo, con quelle osservazioni che possano interessare l' Amministrazione centrale.

CAPO III. — *Servizio di contabilità-Doveri speciali dell' Ispettore-Economo.*

519. Per cura dell' Ispettore-Economo sono eseguite in seguito ad ordine od autorizzazione del Direttore, le provviste occorrenti in servizio della casa e delle manifatture, e per conto particolare dei ditenuti.

Pei generi ed oggetti non appaltati egli rilascia ai provveditori le richieste e per quelli appaltati, dopo la ricognizione, cui deve sempre procedere al momento dell'introduzione di qualsiasi fornitura nello stabilimento, egli ne fa iscrizione sovra il foglio o conto delle somministranze, da intestarsi a ciascuno dei fornitori con attergata apposizione della sua firma, da valere per essi di ricevuta progressivamente sino all' epoca del pagamento.

I conti suddetti delle somministranze saranno intestati e spediti distintamente secondo l' iscrizione che ne è fatta nel modello di bilancio passivo.

520. Ogni sera sottopone al Direttore lo stato di distribuzione dei viveri ai ditenuti, guardiani ed inservienti pel giorno successivo, tenendo in esatto conto, quanto ai ditenuti, le esclusioni od ammessioni ai diversi trattamenti alimentari segnati dal Direttore, giusta il disposto dell' art. 476, sullo stato mensuale dei lavori, non che le disposizioni d' ordine disciplinale che questi avrà emesse in seguito al rapporto serale.

Lo stato suddetto dei viveri vuol essere spedito per doppio esemplare, di cui l' uno da consegnarsi all' incaricato delle distribuzioni, e l' altro da inserirsi in apposito registro.

521. Egli dispone perchè, in relazione collo stato di cui all' articolo precedente, siano dal magazzino interno dei viveri o dagli appaltatori fatte ad ora debita alla cucina le somministranze ordinate, invigila la confezione degli alimenti, la loro distribuzione, il consumo dei combustibili e degli altri generi qualunque occorrenti periodicamente in servizio della cucina, dell' infermeria, della lavanderia ecc.

522. Tiene conto in appositi registri del vestiario, degli utensili ed altri oggetti consegnati in uso ai ditenuti ed ai guardiani, con indicazione dello stato loro di servizio, e della durata assegnata dal dì della distribuzione.

Quando occorrano riparazioni a quegli oggetti, o la loro rinnovazione, egli ne riferisce al Direttore, rappresentando se le une o le altre siano imputabili, e sino a quale concorrenza di spesa (in ragione della minor durata subita), a carico degli usuari.

523. Promuove la consegna delle materie prime dal magazzino alle officine e viceversa delle lavorate da queste a quello, e quindi ai committenti e compratori, mediante spedizione delle prescritte bollette.

Esercita una diligente sorveglianza su tutti questi movimenti di materie prime e manufatte, sulle relative iscrizioni, e segnatamente sulla tenuta dei registri prescritti dagli art. 466 e 474.

524. Al termine del mese egli raccoglie ed esamina le note diverse di cui all'art. 474, e procede alla formazione degli stati dei lavori prescritti dal successivo art. 475.

Dopo aver sottoposto tali stati al Direttore, per gli effetti di cui all'art. 476, li consegna al Contabile della cassa per le occorrenti registrazioni.

Alla medesima epoca egli consegna pure allo stesso Contabile, previa la vidimazione del Direttore, la nota mensuale dei ditenuti addetti ai servizi dello stabilimento, delle giornate in essi impiegate, della mercede a ciascuno conteggiata, e della gratificazione loro assegnata.

525. L'Ispettore-Economo spedisce le polizze o fatture del prezzo di lavorazione o di vendita di manufatti in capo ai rispettivi committenti od acquisitori dandone egual nota al Contabile della cassa per le iscrizioni da operarsi sul libro mastro.

526. Qualsiasi provvista abbia luogo tanto in servizio della casa e delle manifatture, quanto per conto particolare dei ditenuti, debbe essere dall'Ispettore Economo accertata nella quantità e nel prezzo convenuti; del che dovrà constare in apposita dichiarazione sulle parcelle e note presentate dai fornitori e provveditori qualunque.

Trattandosi di lavori o somministrazioni eseguite dalle manifatture dello stabilimento, nei casi previsti all'art. 465, la dichiarazione di cui sovra dovrà apporsi sui relativi deconti e riepiloghi.

527. È dovere dell'Ispettore-Economo di procurare che le note, le parcelle ed i deconti di cui sovra siano prodotti nella forma prescritta dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'uso dei pesi e delle misure, come pure che in una sola nota non siano cumulate provviste afferenti a diverse categorie di spese, secondo la loro iscrizione sui moduli dei bilanci passivi, non che all'articolo 530 quanto ai fondi dei ditenuti, ed all'art. 531 quanto alle masse dei guardiani.

CAPO — IV. *Servizio di contabilità - Doveri speciali del Contabile della cassa.*

528. Il Contabile della cassa ha l'obbligo e la responsabilità delle iscrizioni da eseguirsi sui registri di cassa, ossia di scaricamento o spese, e di caricacamento od introiti da tenersi separatamente per ciascuno dei quattro rami di amministrazione, e rilascia quietanza di ogni somma pagata a sue mani.

529. Per la contabilità della casa e delle manifatture la scrittura delle operazioni di cassa dev'essere da lui eseguita sotto esatta intestazione del capitolo del bilancio a cui si riferiscono.

530. Per la contabilità dei fondi dei ditenuti l'iscrizione delle spese e degli introiti seguirà distintamente e secondo la classificazione seguente, cioè:

Caricamento.

1.° Fondo particolare ossia il denaro che i ditenuti recano seco al loro ingresso nello stabilimento; quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro spettanza non convenientemente conservabili; e quanto è loro trasmesso da parenti od altri.

2.° Fondo di riserva ossia il prodotto delle gratificazioni state loro assegnate in ragione dei lavori e servizi eseguiti.

Scaricamento.

1.° Prezzo dei libretti di conto;

2.° Fondo di riserva dei ditenuti che rendonsi defunti durante la detenzione o che si evadono;

3.º Fondo particolare che nel caso di evasione dei ditenuti, o quando non sia in tempo utile richiamato dai loro eredi, dee passare nei fondi del Governo;
4.º Spese minute e diverse, cioè di posta, di carta da scrivere, di libri ec.;
5.º Prelevamento sul fondo di riserva, cioè quanto venisse autorizzato a pagarsi, sull' istanza loro, ai congiunti in istato di bisogno, o per provvista di sottabiti;
6.º Risarcimento ovvero la spesa di rappezzamento o rinnovamento di oggetti resisi inservibili prima della scadenza della durata prescritta, e per guasti e danni cagionati tanto all' amministrazione della casa e delle manifatture, quanto agli impresari e committenti;
7.º Spese di sepoltura;
8.º Saldo-conto dei liberati e traslocati.

531. Per la contabilità dei fondi delle masse dei guardiani saranno le partite di attivo e passivo distinte come segue, cioè:

Caricamento.

1.º Somme versate volontariamente.
2.º Ritenzioni determinate dalla Direzione sullo stipendio mensile;
3.º Abbuoni a titolo d' indennità vestiario.

Scaricamento.

1.º Prezzo dei libretti di conto;
2.º Rinnovazione e riattamento del vestiario;
3.º Id. id. dell' armamento;
4.º Somme corrisposte ai guardiani sulle eccedenze di massa;
5.º Saldo-conto.

532. Sovra un libro mastro il Contabile della cassa tiene aperto un conto corrente in capo a tutti gli aventi interesse colle manifatture dello stabilimento, impresari provveditori di materie, compratori di manufatti, committenti di lavori, ecc., non che al Gerente per le lavorazioni, per quanto riflette la contabilità di denaro.

533. Al principio di ciascun mese, e per i vent' un mesi durante i quali trovasi aperto l' esercizio, il Contabile forma per caduno dei due rami di amministrazione della casa e delle manifatture, e consegna al Direttore, per essere da questo, previa ratificazione, trasmesso al Ministero, lo stato delle riscossioni effettuate in conto di ciascun capitolo ed articolo di provento, e dei versamenti eseguiti nel mese precedente sì in numerario che in carte contabili regolari.

534. Questo stato, oltre le riscossioni ed i versamenti eseguiti nel mese cui esso si riferisce, dovrà presentare il riepilogo delle riscossioni e dei versamenti eseguiti nei mesi precedenti, ed, a cominciare dal mese di ottobre dell' esercizio in corso, il debito del Contabile, ove sia il caso, per fondo di cassa rimastogli alla scadenza dell' esercizio chiuso.

La differenza in più, risultante tra il totale delle riscossioni, compreso a tempo il mentovato fondo di cassa, ed il totale dei versamenti, costituisce il debito del Contabile verso l' Erario alla scadenza del mese cui lo stato è relativo.

535. Allo stato vanno unite le quitanze relative ai versamenti, le quali sono poscia dal Ministero rinviate all' Amministrazione ad oggetto che il Contabile le riproduca a corredo del conto giudiziale.

536. Per gli effetti di cui all' art. 499 il Contabile della cassa deve, entro 25 giorni dopo scaduto ciascun trimestre, o quando occorra per fare luogo al rilascio di nuove anticipazioni di fondi, consegnare al Direttore gli elenchi delle spese.

Gli elenchi delle spese occorse negli ultimi tre mesi dell' esercizio dovranno essere consegnati al Direttore entro dieci giorni dopo la scadenza di ciascun mese.

Le spese concernenti l' amministrazione della casa saranno rappresentate in due distinti elenchi, di cui l'uno comprenderà quelle derivanti da servizi assicurati per contratti rivestiti della superiore approvazione, l'altro le spese eseguite ad economia. Per le spese occorse in servizio delle manifatture sarà formato un solo elenco. La spedizione di tali elenchi dovrà farsi per doppio originale.

Ciascuno degli elenchi vuol essere corredato dei titoli e documenti giustificativi delle singole spese in essi iscritte distintamente per ogni capitolo, ai quali sarà dato un numero corrispondente a quello progressivo d'iscrizione delle spese medesime sull' elenco.

537. Gli stati mensili dei lavori e dei servizi compiutisi dai ditenuti, che gli sono consegnati dall' Ispettore-economo, a senso dell' art. 524, dovranno da lui ridursi in due distinti stati riepilogativi, i quali, muniti della certificazione dello stesso Ispettore, e della vidimazione, del Direttore, costituiranno titolo giustificativo delle analoghe iscrizioni da eseguirsi sui corrispondenti registri di cassa.

538. Il Contabile della cassa è incaricato della tenuta del registro conti-correnti dei ditenuti dei libretti ad essi intestati, come altresì dei recapiti concernenti la contabilità, dei guardiani.

539. Al termine dell' anno gl' incombe di promuovere presso il Direttore la liquidazione prima della scadenza dell' esercizio, giusta il disposto all' art. 494, dei crediti e delle passività dell' Amministrazione, consegnandogliene una nota esatta.

540. Appena compiute le operazioni enunciate all' art. 494 suddetto, egli deve procedere al chiudimento dei conti dello scaduto esercizio, e porre in grado il Direttore di rassegnare al Ministero prontamente, ed in ogni caso non più tardi di un mese dopo la scadenza dell' esercizio, i seguenti conti annuali della sua gestione, cioè:

1.° Conti dell' amministrazione dei fondi della casa e delle manifatture limitativamente a quanto si riferisce alle anticipazioni e rimborsi, ed ai pagamenti.

2.° Conti dell' amministrazione dei fondi dei ditenuti e dei guardiani, ai quali saranno rispettivamente unite le occorrenti dimostrazioni.

3.° Conti giudiziali dei proventi della casa e delle manifatture, ai quali si uniranno le quitanze riportate dalla Tesoreria di circondario durante l'esercizio a seguito dei versamenti fatti.

541. Il Contabile che nel corso dell' esercizio fosse traslocato, promosso, collocato a riposo, o dispensato definitivamente o temporariamente dal servizio, sarà pure tenuto a rassegnare i suoi conti, come sovra, limitativamente al tempo pendente cui ebbe il maneggio dei fondi dell' Amministrazione, ed inoltre tanto egli, quanto colui che lo avrà surrogato dovranno unire ai conti giudiziali copia autentica del verbale di rimessione ed accettazione del servizio della cassa.

542. I conti d' amministrazione, di cui ai numeri 1.° e 2.° dell' articolo 540 sono approvati dal Ministero, ed i conti giudiziali (n.° 3.°) sono dal Ministero verificati, e trasmessi quindi alla Corte dei conti cui compete di statuire sovr' essi.

CAPO V. — *Servizio di contabilità.*

Doveri speciali del Contabile del materiale.

543. La contabilità dipendente dalla gestione del Contabile del materiale si divide in quattro parti, cioè:

1.° Contabilità dei mobili, arredi e suppellettili diverse-degli effetti di vestiario ed utensili ad uso dei ditenuti e guardiani - degli oggetti di biancheria da letto, ecc. - delle macchine, degli attrezzi ed utensili di proprietà del Governo ed inservienti all' esercizio delle manifatture;

2.° Dei commestibili e combustibili;

3.° Degli oggetti di proprietà dei ditenuti;

4.° Delle materie prime ed accessorie, e manufatte, tanto di proprietà del Governo, quanto di negozianti e committenti di lavoro.

544. Il Contabile del materiale aprirà inoltre al Gerente per le lavorazioni un conto corrente delle spedizioni che gli si fanno di merci e cose lavorate per la vendita, con avvertenza che sul registro scaricamento di magazzino dovrà poscia e soltanto iscrivere le vendite realmente seguite per mezzo del Gerente medesimo, in conformità di quanto si dispone all' art. 500 circa le riscossioni ed i pagamenti operati dallo stesso gerente.

545. Non può il Contabile del materiale fare inscrizione di scarico sui suoi registri per titolo di consumazione, se non in forza dei verbali di cui al l' art. 456.

546. Egli farà la distribuzione dei commestibili in conformità delle relative note o stati giornalieri, di cui all' art. 520, e che dovrà conservare.

547. Al giungere d'ogni condannato nello stabilimento, e dopo eseguiti gli incumbenti di cui all' art. 236, fa iscrizione di carico sul registro di tutti gli oggetti di sua spettanza, e provvisto che siasi al loro spurgo ed alla loro pulizia, li fa riunire in un involto con sopravi l' annotazione del numero di matricola del ditenuto a cui appartengono.

Sia nel ricevere in carico, che nella riconsegna degli stessi oggetti, egli compie alle condizioni indicate nel registro medesimo.

548. Le bollette di carico e scarico spedite in di lui capo dal Direttore sono da esso conservate e tenute separatamente secondo che concernono i negozianti e committenti, ovvero diano luogo a movimento di materie di proprietà del Governo.

Essendogli ordinata la consegna di materie prime ai maestri delle officine, egli ne ritirerà ricevuta sopra un libretto apposito; ritirando invece dalle officine merci e cose lavorate, ne spedisce a sua volta ricevuta al maestro d' arte sovra altro libretto.

549. Egli non può in verun caso eseguire la vendita di manufatti ad un prezzo diverso da quello portato dalle relative bollette di carico: qualora riconoscesse quel prezzo suscettibile d' aumento, o troppo elevato, ne riferirà al Diretttore per le occorrenti disposizioni; convenendo questi nell' opportunità delle proposte variazioni potrà farvi luogo previo il parere dell' Ispettore-Economo. Delle variazioni che fossero in tale modo fatte ai prezzi prima stabiliti dovrà sempre farsi risultare nei corrispondenti registri e nelle bollette di carico mediante annotazione da firmarsi dal Direttore.

550. Egli non può senza l' autorizzazione del Direttore eseguire a credenza vendite di manufatti o di altri prodotti dello stabilimento. Quando avvengano tali vendite, il Contabile deve consegnare apposite note al Direttore, affinchè questi faccia operare le occorrenti iscrizioni sul libro mastro.

551. Per le vendite accennate nell' articolo precedente, e nel caso di cui all' art. 38, il Contabile del materiale, oltre alle iscrizioni di scarico richieste sempre per simili operazioni, deve tenere altresì apposito registro e rilascia le quitanze,

552. Entro venticinque giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre il Contabile del materiale consegna al Direttore per essere rassegnati al Ministero i quadri giustificativi delle introduzioni e delle estrazioni dai magazzini seguite nel trimestre. Trasmette pure entro il mese di gennaio per mezzo del Ministero alla Corte dei conti il conto generale giudiziale della gestione da esso avuta nell' anno precedente, cerredandolo coi seeguenti inventari chiusi al 31 dicembre, cioè:

A. Dei mobili, arredi e suppellettili diverse.

B. Degli oggetti di vestiario ed utensili ad uso dei ditenuti e dei guardiani.

C. Degli oggetti di biancheria da letto, ecc.

D. Delle macchine, degli attrezzi ed utensili per servizio delle manifatture.

E. Delle materie prime ed accessorie di proprietà del Governo esistenti nei magazzini, comprendendovi quelle esistenti nei laboratoi ed in corso di lavorazione.

F. Delle manifatture di proprietà del Governo.

G. Dei commestibili, combustibili ed altri generi d'ordinario consumo sotto qualsiasi titolo destinati al servizio della casa.

Il disposto dell'art. 541 è pure applicabile al Contabile del materiale.

553. Dopo compiutesi per cura della Direzione le formalità e condizioni prescritte all'art. 513, il risultato in consistenza ed in valore degli inventari suddetti sarà dal Contabile del materiale inscritto in caricamento del nuovo anno sui relativi registri.

CAPO VI. — *Servizio di contabilità* —

Doveri speciali del Gerente per le lavorazioni,

554. Delle operazioni che il Gerente abbia eseguite in sussidio delle Amministrazioni delle case di pena in dipendenza del disposto dell'articolo 478, egli dee far constare colla regolare tenuta dei seguenti registri:

Libro giornale, dove s'iscriveranno di mano in mano le vendite fatte, e le esazioni seguite colle indicazioni che vi sono analoghe;

Libro mastro, ossia dei conti correnti intestati tanto ai debitori, quanto alle suddette Amministrazioni, dove saranno riportate le partite inscritte nel giornale;

Libro di cassa, il quale rappresenti i pagamenti e le esazioni giornalmente seguiti, ed in complesso per tutti gli stabilimenti che vi sono interessati;

Libro di copia-fatture delle spedizioni di manufatti che gli sono diretti;

Registro di caricamento e di scaricamento della contabilità in natura, dove siano di volta in volta iscritte le operazioni analoghe che si verificano.

555. Alla scadenza di ciascun trimestre egli chiude i conti in danaro ed in materia di ogni stabilimento, ed entro i 15 giorni successivi trasmette a ciascuna Direzione.

1.° Un estratto del libro di cassa, ossia il conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti per rispettivo loro conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguitisi per rispettivo loro conto, con indicazione dei crediti rimasti ad esigerli nel trimestre successivo;

2.° Il conto di vendita;

3.° L'inventario delle merci e cose lavorate esistenti invendute nel suo magazzino alla scadenza del trimestre;

4.° Ed ove gliene sia fatta domanda, il fondo che a seguito dell'assestamento del conto trimestrale in danaro può risultare presso di lui disponibile.

556. Nel corso del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre egli trasmette altresì al Ministero un conto riassuntivo della contabilità trimestrale di cui ebbe la gestione.

557. Sulla richiesta delle Direzioni dovrà il Gerente dare loro indicazione esatta sino a quel giorno del fondo complessivo disponibile nel conto corrente di denaro, e qualora gli siano trasmesse, giusta il disposto all'art. 478, note di oggetti e merci invendute esistenti nei magazzini delle Direzioni, egli potrà invitarle a fargli spedizione di quelle di cui presuma con fondamento la vendita.

558. Nel caso indicato all'alinea dell'art. 51 il Gerente nel mese successivo al chiudimento dell'esercizio finanziario trasmette alla Corte dei conti, per mezzo del Ministero, il conto giudiziale della gestione avuta nell'esercizio medesimo dei proventi dell'Amministrazione delle carceri giudiziarie.

Addì 13 gennaio 1862.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro per gli affari dell'Interno
RICASOLI.

VITTO DEI GUARDIANI, DELLE

QUADRO *indicativo e dimostrativo della qualità e della quantità dei diversi generi*

MODO DI DISTRIBUZIOME E DI COMPOSIZIONE										
DEL PANE		DELLE MINESTRE						DELLE PIETANZE		
		1.° Periodo dal 15 maggio a tutto settembre			2° Periodo dal 1° ottobre al 15 maggio					
N° delle razioni a distribuirsi in cadun giorno	Peso	N° delle minestre a distribuirsi in cadun giorno	Generi di cui si compongono	Quantità	N° delle minestre a distribuirsi in cadun giorno	Generi di cui si compongono	Quantità	N° delle pietanze a distribuirsi in cadun giorno	Generi di cui si compongono	Quantità
	Kil.Gr.			Kil.Gr.			K. Gr.			Kil.Gr.
1.	0. 500	2.	Pane da zuppa con erbaggi (1).	0. 150	2.	Pane da zuppa con erbaggi (1).	0. 150	2.	Carne di bue (cruda) (3).	0. 250
			Erbag. con pane	0. 090		Erbaggi con pane	0. 090		Erbaggio legumi di qualunque specie (2)......	0. 250
			Riso con erbaggi..	0. 090		Riso con erbaggi e con legumi secchi ...	0. 090		Merluzzo ed altri pesci salati (4) .	0. 100
			Id. con legumi secchi o verdi.	0. 100		Paste fine con erbaggi e con legumi secchi..	0. 075		Uova ....(4).	N.° 2
			Paste fine con erbag.	0. 075		Erbaggi con riso o paste	0. 185		Riso .....(4).	Kil.Gr. 0. 060
			Id. con legumi secchi o freschi.	0. 086		Leg. secchi con riso o paste ..	0. 130		Paste fine (4)	0. 060
			Erbag. con riso o paste (2)....	0. 185						
			Leg. secchi con riso o paste.	0. 080						
			Leg. verdi con riso o paste (2).	0. 120						

(1) La minestra di zuppa con erbaggi verrà distribuita tre volte la settimana: le altre
(2) Le quantità di legumi verdi o di erbaggi devonsi intendere calcolate nello stato na-
(3) La carne si distribuirà sempre lessata per ottenere il brodo pel condimento della
no della settimana tranne il venerdì ed i giorni nei quali i Corpi di Regia truppa
(4) È in facoltà delle Direzioni di sostituire altre vivande, secondo la stagione o le località,
(5) Per le minestre fatte al brodo di carne non occorre altro condimento tranne il sale e
(6) Nelle feste di Natale, di Pasqua e nella festa Nazionale sarà distribuita una doppia
(7) Per la carne non vuolsi altro condimento che il puro sale.
(8) Questo condimento si impiegherà solamente in quelle pietanze la cui natura special-
però in poca quantità.
(9) Questi condimenti non potranno mai impiegarsi cumulativamente.

…ARDIANE E DEGLI INSERVIENTI — TAVOLA A.

…cui *si compongono le singole razioni che costituiscono il vitto dei Guardiani.*

...el vino		GENERE E QUANTITA' DEI CONDIMENTI						
		Per le minestre (5)		Per le pietanze (7)				
				Vegetali ed altre		di erbaggi si cotti che crudi acconciati in insalata		
...	Quantità	Genere	Quantità	Genere	Quantità	Genere	Quantità	OSSERVAZIONI
	lit. mil.		Kil. Gr.		Kil. Gr.		Kil. Gr.	
...	0. 500 (6)	Burro (9)..	0. 009	Burro (9).....	0. 011	Olio.....	0. 012	Il vitto dietetico pei Guard. e pegli inservienti ammalati e sottoposti a cura nello Stabilimento è eguale in tutto a quello fissato pei detenuti nella Tabella C, con questa eccezione che pel vino la razione intiera di convalescenza è stabilita in litri 0.500, in litri 0.250 la mezza razione. ed in litri 0,125 il quarto di razione.
							lit. mil.	
		Lardo (9)..	0. 008	Lardo (9).....	0. 010	Aceto...	0. 060	
							kil. gr.	
		Grascia (9).	0. 008	Olio (9).......	0. 010	Sale	0. 009	
		Olio (9).....	0. 008	Cacio (8)......	0. 010			
		Sale	0. 009	Sale per la carne	0. 004			
		Cipolle	0. 005	Id. per le altre pietanze ...	0. 009			—
				Cipolle	0. 006			La distribuzione delle minestre e delle pietanze ha luogo in due volte, la 1.ª al mattino, la 2.ª alla sera.

…re saranno giornalmente stabilite dalla Direzione.
… di essi, cioè prima della loro mondatura.
…ra che si somministra colla pietanza di carne la quale sarà distribuita in ciascun gior-
…gono dai cibi grassi.
… non siavi sensibile divario nella spesa.
…lle.
… di vino.

…lo richiede. È pure permessa in simili casi l'aggiunta di cannella, garofani e pepe.

VESTIARIC

QUADRO *specificativo degli oggetti tutti di vestiario che constituiscono*

TENUTA DI PARATA (1)			PICCOLA TENUTA INVERNALE (1)			PICCOLA
Denominazione degli oggetti di vestiario	Genere e colore della stoffa	Durata assegnata	Denominazione degli oggetti di vestiario	Genere e colore della stoffa	Durata assegnata	Denominazione degli oggett di vestiario
		Anni			Anni	
Tunica	Panno turchino oscuro	4	Tunica	Panno bigio chiaro	2	Camiciuola
Pantaloni	Id.	2	Pantaloni	Id.	1	Pantaloni
Kepy	Id.	8	Berretto	Panno turchino oscuro	1	Berretto
Spalline			Pastrano	Panno bigio chiaro	6	Cravatta
		Mesi				
Cravatta	Lana nera con bordo bianco	6	Cravatta	Come la tenuta di parata		
		Anni				
Guanti	Pelle bianca	1				

(1) La forma degli abiti sarà dal Ministero determinata con apposito figurino.

...DEI GUARDIANI | TAVOLA B.

...corredo del Guardiano coll' indicazione della durata relativa.

TENUTA ESTIVA (1)		DISTINTIVI PEL GRADO		
Genere e colore della stoffa	Durata assegnata	di Capo Guardiano	di Sotto-Capo Guardiano	di Guardiano (senza distinzione di classe)
	Anni			
Stoffa côtone di color bigio	1	Due galloni d'argento a biscia sul kepy, della larghezza di mezzo centimetro caduno, e distanza di mezzo centimetro tra essi.	Un solo dei distintivi sul kepy e sul berretto prescritti pel Capo Guardiano.	Un cordoncino rosso in giro alla parte superiore del kepy.
Id.	1	Due cordoncini di filo d' argento a biscia sul berretto.		
Come per la tenuta d'inverno		—	—	—
Come per la tenuta di parata		Spalline di pakfond bianco con frangia d'argento lunga sei centimetri e slacciata.	Spalline di pakfond bianco con frangia d'argento corta ed allacciata.	Spalline di pakfond bianco con frangia di cotone bianco corta e allacciata.

VITTO DEI

QUADRO indicativo e dimostrativo della qualità e della quantità dei diversi che costituiscono il

MODO DI DISTRIBUZIONE E DI COMPOSIZIONE									
DEL PANE		DELLE MINESTRE (2)							
		1° Periodo-dal 15 maggio a tutto settem.				2° Periodo-dal 1° ottobre al 15 maggi			
N° delle razioni a distribuirsi in cadun giorno	Peso	Giorni della settimana	Indicazione delle minestre	Generi di cui si compongono	Quantità	Giorni della settimana	Indicazione delle minestre	Generi di cui si compongono	Quantità
	Kil.Gr.				Kil.Gr.				Kil.Gr
1 (1)	0. 750	Lunedì	1.a	Riso	0. 100	Lunedì	1.a	Riso	0. 0[illegible]0
				Legumi secchi (3)	0. 080			Legumi secchi	0. 130
			2.a	Paste ordinarie	0. 095		2.a	Paste ordinarie	0. 095
				Erbaggi (4)	0. 185			Erbaggi	0. 185
		Martedì	1.a	Paste ordinarie	0. 110	Martedì	1.a	Paste ordinarie	0. 095
				Legumi secchi	0. 080			Legumi secchi	0. 130
			2.a	Riso	0. 090		2.a	Riso	0. 090
				Erbaggi	0. 185			Erbaggi	0. 185
		Mercoledì	1.a	Riso	0. 090	Mercoledì	1.a	Riso	0. 090
				Erbaggi	0. 185			Erbaggi	0. 185
			2.a	Paste ordinarie	0. 110		2.a	Paste ordinarie	0. 095
				Legumi secchi	0. 080			Legumi secchi	0. 130
		Giovedì	1.a	Riso	0. 100	Giovedì	1.a	Riso	0. 090
				Legumi sécchi	0. 080			Legumi secchi	0. 130
			2.a	Pane bianco	0. 150		2.a	Pane bianco	0. 150
				Erbaggi	0. 090			Erbaggi	0. 090
		Vener.	1.a	Paste ordinarie	0. 110	Venerdì	1.a	Paste ordinarie	0. 095
				Legumi secchi	0. 080			Legumi secchi	0. 130
			2.a	Riso	0. 090		2.a	Riso	0. 090
				Erbaggi	0. 185			Erbaggi	0. 185
		Sabato	1.a	Paste ordinarie	0. 110	Sabato	1.a	Paste ordinarie	0. 095
				Legumi secchi	0. 080			Legumi secchi	0. 130
			2.a	Riso	0. 090		2.a	Riso	0. 090
				Erbaggi	0. 185			Erbaggi	0. 185
		Domenica	1.a	Riso	0. 100	Domenica	1.a	Riso	0. 090
				Legumi secchi	0. 080			Legumi secchi	0. 130
			2.a	Pane	0. 150		2.a	Pane	0. 150
				Erbaggi	0. 090			Erbaggi	0. 090

(1) La distribuzione del pane si fa in due volte : la 1.ª alle ore 8 antimeridiane nell'inver-

(2) La distribuzione delle minestre ha luogo la 1.ª alle ore 10 del mattino la 2ª alle 4 della

(3) Durante il 1.° periodo è permessa la sostituzione di legumi freschi ai secchi nella quan-

(4) Le quantità di erbaggi o legumi freschi da impiegarsi sia nella composizione delle loro mondatura.

(5) La quantità di carne di bue deve intendersi cruda : la medesima dovrà sempre di- condimento tranne il sale.

(6) Ai detenuti infermieri in contemplazione della specialità del loro servizio potrà la ra- straordinarie essere anche portata a 50 centilitri.

(7) Questi condimenti non potranno mai essere impiegati cumulativamente.

(8) Per la formazione del brodo si impiegheranno grammi 150 carne cruda di bue. Quando il brodo in ragione della proporzione stabilita vi si supplirà aggiungendovi tante razioni di bur-

…TENUTI | TAVOLA C.

…eri di cui si compongono le singole razioni pei tre trattamenti alimentari …o dei detenuti sani.

…DELLE PIETANZE (2)			DEL VINO (2)		GENERE E QUANTITA' DEI CONDIMENTI					
					PER LE MINESTRE		PER LE PIETANZE			
							Vegetali		di erbaggi e legumi sì cotti che crudi acconciati in insalata	
Giorni della settimana	Generi di cui si compongono	Quantità	Giorni della settimana	Quantità	Genere	Quantità	Genere	Quantità	Genere	Quantità
		K. G.		L. M.		K. G.		K. G.		K. G.
Lunedì. .	Riso	0. 060	Lunedì	0. 250 (6)	Lardo (7)	0. 007	Burro (7)	0. 009	Olio....	0. 003
Martedì .	Erbaggi o leg. (4)..	0. 250	Merc.	0. 250	Burro (7)	0. 007	Lardo (7)	0. 008		lit.mil.
Mercol.	Riso........	0. 060							Aceto..	0. 050
Giovedì .	Carne di bue (5)..	0. 250	Sabato	0. 250	Grascia (7)	0. 007	Grascia (7)	0. 008		kil. gr.
Venerdì.	Erbaggi o legumi in insalata.	0. 250			Sale......	0. 009	Olio (7)..	0. 008	Sale....	0. 009
					Cipolle (9)	0. 005	Sale per la carne	0. 004	Cipolle	0. 008
Sabato...	Pastebian.	0. 065								
Domen.	Car. di bue	0. 250			Olio (7)..	0. 007				
					Brodo per la zuppa (7) (8)	L. M. 0. 800	Sale per le altre pietanze	0. 009		
							Cipolle per le pietanze vegetali.	0. 008		

N. B. Nelle feste di Natale, di Pasqua e Nazionale sarà distribuito a tutti i detenuti sani, eccettuati quelli in istato di punizione, il vitto stabilito pel regime di ricompensa — Per quelli che già godono di tale vitto verrà aggiunta qualche altra vivanda a scelta del Direttore.

…, ed alle ore 7 nella state: la 2.ª alle ore 4 pomeridiane sì d'inverno che d'estate.
…era: la pietanza sarà sempre distribuita assieme colla 2ª minestra, ed il vino colla 1ª minestra.
…tà di 120 grammi per ogni razione.
…inestre che delle pietanze devonsi intendere nello stato naturale di essi, cioè prima della
…tribuirsi lessa, onde formare il brodo pel condimento della zuppa, e non riceverà altro
…one di vino, a giudizio del Direttore, essere accordata giornalmente, ed in circostanze
…della carne a distribuirsi pel vitto di lavoranti non fosse tale in complesso da produrre
… quante sono le razioni di carne mancanti per la formazione del brodo.

VITTO DIETETICO

QUADRO indicativo e dimostrativo della qualità e della quantità dei diversi generi di cui

N.° d'ordine	INDICAZIONE dei diversi trattamenti in cui si divide il vitto dietetico	ALIMENTI di cui si compone ciascun trattamento	N.° delle razioni	GENERI di cui si compongono gli alimenti	QUANTITA' dei generi per ciascuna razione
1	Dieta non assoluta . .	Brodi di carne. .	indeterminato	Carne di vitello . . .	(3) Kil. 0. 250
2	Dieta non assoluta . .	Id. . . .	4 (1)	Id. . . .	(3) » 0. 250
		Minestra.	2	Riso.	» 0. 055
				Semola	» 0. 055
				Pane	» 0. 055
				Vermicelli fini. . . .	» 0. 055
3	Razione intiera di convalescenza	Pane bianco. . .	1	Frumento	» 0. 500
		Carne	1	Vitello o bue (crudo) (2)	» 0. 250
		Minestra.	2	Come sopra . . .	» 0. 055
		Vino.	1	» . . .	Lit. 0. 250
4	Tre quarti di razione di convalescenza . .	Pane bianco. . .	1	Frumento.	Kil. 0. 375
		Carne	1	Come sopra . . .	» 0. 185
		Minestra.	2	Id. . . .	» 0. 055
		Vino.	1	» . . .	Lit. 0. 185
5	Mezza razione di convalescenza.	Pane bianco. . .	1	Frumento.	Kil. 0. 250
		Carne	1	Come sopra . . .	» 0. 125
		Minestra.	2	Id. . . .	» 0. 055
		Vino.	1	» . . .	(4) Lit. 0. 125
6	Quarto di razione di convalescenza. . . .	Pane bianco. . .	1	Frumento.	Kil. 0. 125
		Carne	1	Come sopra . . .	(5) » 0. 062
		Minestra.	2	Id. . . .	» 0. 055
		Vino.	1	» . . .	(4) Lit. 0. 062

DEI DITENUTI — TAVOLA D.

sono composte le singole razioni pei diversi trattamenti, che costituiscono il vitto dietetico

GENERE del condimento per la formazione del brodo di erbe in sostituzione dei brodi di carne (6)	QUANTITA'	ELENCO degli alimenti da somministrarsi in via straordinaria (7)	NOTE
Burro	Kil. 0. 008	Paste	(1) Ciascuna razione di brodo è della misura di centilitri 25.
		Fior di farina	(2) A giudizio dell'Ufficiale sanitario.
		Ova	(3) La quantità di grammi 250 di carne s'intende doversi impiegare per la preparazione della quantità di brodo occorrente per ogni dieta individuale si assoluta che non assoluta;quando l'Ufficiale sanitario lo ravvisi conveniente, si potrà sostituire parte della carne di vitello con quella di bue. In questo caso la quantità di quella di vitello sarà diminuita sulla base di 2 kilogrammi per ogni kilogramma di carne di bue sostituitavi. Questa proporzione potrà essere superata quando possa esserne il caso pel numero e per la natura delle razioni di convalescenza.
		Latte	(4) Può il sanitario quando lo creda opportuno, prescrivere l'intiera razione di vino.
		Riso	(5) È in facoltà del medico sostituire all[a] carne una terza minestra.
		Vermicelli	(6) La sostituzione di tutto o di parte dei bro[di] di carne con brodi di erbe al burro [è] lasciata al giudizio dell' Ufficiale sanitari[o]
		Pesci	(7) In sostituzione, ed anche in aggiunta de[i] cibi prescritti nella dieta non assoluta, e[d] in sostituzione di parte degli alimenti d[i] cui si compone il vitto di convalescenz[a] potranno gli Ufficiali sanitari prescriver[e] altri alimenti in via straordinaria da sce[gliersi] esclusivamente fra quelli descritt[i] nell'elenco.
		Cavoli-fiori	
		Cicoria	
		Asparagi ed altri erbaggi	
		Frutta secondo la stagione e le località	

VESTIARIO

QUADRO specificativo degli oggetti di vestiario, di biancheria

N.º d' ordine	OGGETTI FORMANTI IL CORREDO DEL DITENUTO: Denominazione dell' oggetto	Materia prima di cui è composto	Durata assegnata	OGGETTI FORMANTI IL CORREDO DELLA DITENUTA: Denominazione dell' oggetto	Materia prima di cui è composto	Durata assegnata
	Vestiario per l'inverno		Anni	*Vestiario per l'inverno*		Anni
1	Giubba	Panno lana	3	Veste	Panno lana	3
2	Pantaloni	Id.	2			
3	Giubbetto	Id.	2	—		
4	Uose	Id.	3			
5	Cappotto	Id.	4	*Vestiario*		
6	Berretto	Id.	2	*per l'estate*		
	—			Veste	Traliccio cotone mille righe	2
	Vestiario per l'estate			—		
7	Giubba	Traliccio cotone mille righe	2	Grembiale	Tela lino inbianchita	»
8	Pantaloni	Id.	1	Fazzoletto da collo	Id.	»
9	Giubbetto	Id.	2	Cuffia	Id.	»
10	Uose	Id.	1	Scarpe	Cuoio naturale	1
11	Berretto	Id.	2	Calze	Cotone	»
	—			Camicia	Tela lino imbianchita	»
12	Camicia	Tela lino greggio	»			
13	Cravatta a sciarpa	Cotone caffè	»	Sottana	Id.	»
14	Moccichino	Id.	»	Moccichino	Cotone	»
15	Asciugatoio	Tela lino greggio	»	Pettine	Osso fuso	1
16	Pettine	Osso fuso	1	Pettinetta	Id.	1
17	Spazzola da abiti	Crine	1	Spazzola da abiti	Crine	1
18	Spazzola da testa	Id.	1	Spazzola da testa	Id.	1
19	Litro	Stagno fuso	Indeterminata	Asciugatoio	Tela lino	»
				Pezzuola	Id.	»
20	Bicchiere	Id.	Id.			
21	Scarpe (compresa una risuolatura intiera)	Cuoio naturale	1			

(*) La foggia degli abiti è determinata da appositi figurini.

DEI DITENUTI
e degli utensili inservienti all'uso personale del ditenuto.

TAVOLA E.

SEGNI DISTINTIVI (*)				
PEI DITENUTI CONDANNATI		DELLE DITENUTE CONDANNATE		
al carcere	alla reclusione	al carcere	alla reclusione	ai lavori forzati
Il vestiario per l'inverno è di un solo colore (nocciuola). Quello per l'estate è pure di un solo colore (bianco e turchino).	Il vestinrio d' inverno é dello stesso colore e fatto nella stessa foggia di quello dei condannati al carcere, tranne i pantaloni la cui metà destra è di panno lana color nocciuola, e l'altra metà color caffè. Lo stesso dicasi del vestiario di estate, con questa differenza che la metà sinistra dei pantaloni è di traliccio a mille righe bianche e rosse, invece delle bianche turchine.	La veste d'inverno è tutta di panno-lana color nocciuola. Quella d' estate é di traliccio a mille righe bianche e turchine. La cuffia è tutta di color bianco.	La veste delle recluse differisce da quella delle condannate al carcere in questo che le maniche sono per l'inverno di panno color caffè, e per l' estate di traliccio a grosse righe longitudinali bianche e turchine. La cuffia ha nel mezzo una larga striscia color turchino.	Lo stesso dicasi del vestiario di queste condannate, il cui distintivo consiste nell'avere nell' inverno le maniche della veste di panno color rosso, e nell'estate di traliccio a grosse righe orizzontali bianche e rosse: Nella cuffia la striscia è di color rosso.

414) Regio Decreto de' 10 gennaio 1862 per la convocazione del Collegio elettorale di Mortara.

415) Regio Decreto col quale viene soppressa la Luogotenenza Generale delle Provincie Siciliane.

5 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduti i Decreti coi quali fu da Noi istituita una Luogotenenza nelle Provincie Siciliane, ne furono designate le competenze e ne venne repartita l'amministrazione centrale; — Veduta la Legge del 9 ottobre 1861, n.° 249; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposta del Presidendello stesso Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Luogotenenza Generale nelle Poovincie Siciliane cesserà col giorno primo di febbraio 1862.

Cesseranno parimente a quest'epoca il Consiglio ed il Segretariato di Luogotenenza, i Segretariati Generali coi rispettivi Dicasteri ancora esistenti, ed il Segretariato Generale presso la Questura di Palermo.

2. Le attribuzioni fin qui esercitate dalla Luogotenenza delle Provincie Siciliane e dai Dicasteri da essa dipendenti torneranno al Governo centrale, salve le delegazioni stabilite coi nostri Decreti dei 9 e 16 ottobre 1861, n.i 251 e 273, e quelle altre che verranno ulteriormente decretate.

3. L'esecutoria alle provvisioni ecclesiastiche riserbata al Governo locale dall'art. 1. n.° 2 del Nostro Decreto 20 agosto 1861, n.° 183 sarà impartita dai Prefetti.

4. Ogni anno sarà da Noi delegato un distinto Personaggio per rappresentarci in Palermo nelle funzioni della Nostra Apostolica Legazia e della Regia Monarchia nelle Provincie Siciliane.

5. Gli impiegati degli Uffici soppressi, al collocamento dei quali non potrà essere per ora provveduto, continueranno a percepire lo stipendio attualmente loro assegnato.

6. Sarà da Noi nominato per Palermo un Commissario straordinario munito di particolari istruzioni.

Ordiniamo ec. — Torino 5 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Ricasoli.

416) Regio Decreto che dà alcune disposizioni circa gli Uffici ed il personale di Pubblica Sicurezza, gl'Istituti di beneficenza e le Amministrazioni delle Carceri in Sicilia in seguito alla soppressione della Luogotenenza.

5 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Nostro Decreto in data d'oggi col quale è soppressa la Luogotenenza Generale delle provincie Siciliane;—Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli af-

fari dell'Interno; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Gli uffici ed il Personale di Pubblica Sicurezza stabiliti nella città di Palermo passano nella dipendenza dell'Autorità governativa locale,

2. Gli istituti di beneficenza che si trovano soggetti all'immediata Direzione del Dicastero dell'interno passeranno, al pari di tutti gli altri, nella dipendenza dei rispettivi Consigli degli ospizi.

3. Le Autorità preposte all'amministrazione delle carceri di pena e di custodia corrisponderanno direttamente col Governo centrale per tutti gli affari che eccedono le loro competenze a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Ordiniamo, ec.—Torino 5 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
RICASOLI.

417) Regio Decreto del 5 gennaio 1862 che fissa il giorno per la votazione del ballottaggio del Collegio elettorale di Tricarico.

418) Regio Decreto che modifica l'art. 46 del Regolamento per le Guardie di Pubblica Sicurezza nelle Provincie Toscane.

5 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge 5 luglio 1860, n. 4159;—Veduto l'art. 46 del Regolamento per la Guardia di Pubblica Sicurezza nelle Provincie Toscane, approvato con Reale Decreto 11 agosto 1860. n.° 4250,—Veduto l'articolo 2 § 3 del Nostro Decreto del 9 ottobre 1861, n.° 273;—Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'art. 46 del Regolamento per le Guardie di Pubblica Sicurezza nelle Provincie Toscane, approvato col succitato Reale Decreto 11 agosto 1860, n. 4250, è modificato come segue :

In ogni Capo-Luogo di Provincia avrà sede un Consiglio di disciplina composto:

Di due Consiglieri di Prefettura da designarsi dal Prefetto, il più anziano dei quali farà le veci di Presidente;

Di un Delegato di Governo;

Di un Segretario o Commesso di Prefettura.

Ordiniamo ec. — Torino 5 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
RICASOLI

419) Regio Decreto relativo al corso nelle provincie napoletane e Siciliane delle monete decimali francesi e belghe in oro ed in argento.

10 gennaio 1862

VITTORIO EMMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze ;— Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Articolo unico. Le monete francesi e belghe decimali in oro ed in argento avranno nelle Provincie Napoletane e Siciliane lo stesso corso delle monete decimali in oro ed in argento coniate nel Regno.

Ordiniamo ec. — Torino 10 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
CORDOVA
PIETRO BASTOGI

420) LEGGE relativa all'attuazione nelle provincie napoletane del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario.

19 gennaio 1862

VIETORIO EMMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzato il Governo a mettere in esecuzione nelle provincie Napolitane il Codice di procedura penale, l'organico giudiziario sanzionato dal Decreto del 17 febbraio 1861, nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1° giugno 1862.

2. Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle Provincie Napoletane, contemporaneamente all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario, la legge 20 novembre 1859 sugli stipendi dei Funzionari dell'ordine giudiziario ad eccezione degli articoli 4 e 5.

Rimane conseguentemente abrogato l' articolo 258 della legge sull' ordinamento giudiziario per le Provincie Napolitane del 17 febbraio 1861.

3. I giudici soprannumerari conserveranno lo stipendio di cui godono.

4. Ferme le disposizioni vigenti sull' obbligo di concorso nelle spese di primo stabilimento e dell' annua pigione dei locali, della provvista dei mobili pei collegi ed uffici giudiziari, il Governo del Re è autorizzato ad anticipare, in occasione dell' attuazione del nuovo ordinamento, per conto di chi vi è tenuto, le spese suddette in quei casi ed in quella misura che il bisogno sarà per richiedere.

5. È fatta facoltà al Governo del Re di modificare in qualche parte la tabella pubblicata per la esecuzione della legge organica giudiziaria nelle Provincie Napolitane. Di questa facoltà potrà usare fino al 1.° ottobre 1862.

Glì è pure fatta facoltà di dare con Decreti Reali tutti i provvedimenti necessari per l' attuazione del nuovo ordinamento.

Ordiniamo ec. — Torino 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
MIGLIETTI.

421) LEGGE relativa all' attuazione nelle Provincie Siciliane del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario.

19 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in esecuzione nelle Provincie Siciliane il Codice di procedura penale, l'organico giudiziario sanzionato dal Decreto del 17 febbraio e dalla legge del 30 giugno 1861, nel tempo che stimerà più opportuno, purchè non ecceda il 1°. giugno 1862.

2. Per le deliberazioni ordinarie, la Corte di Cassazione sedente in Palermo, tanto nelle materie civili, quanto nelle materie penali, deciderà con sette votanti.

Nei casi in cui a termine di legge si richiede il giudizio a sezioni unite, si riterrà adempiuto il disposto della legge ogni qual volta intervengano almeno undici votanti.

3. È conservata nelle Provincie Siciliane l'istituzione dei conciliatori comunali, i quali continueranno ad esercitare la giurisdizione loro attribuita dalle leggi vigenti.

4. Il Governo del Re è autorizzato a dare con Decreti Reali tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle suddette Provincie.

Ordiniamo ec. — Torino 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE

MIGLIETTI

422) Regio Decreto circa la nomina e gli stipendi degli Impiegati d'amministrazione, dei Cappellani e dei Medici-Chirurgici addetti alle Case di pena del Regno.

19 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il Regolamento generale per le Case di pena approvato col Decreto Regio del 13 corrente mese; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gl'Impiegati d'amministrazione, i Cappellani ed i Medici-Chirurghi delle Case di pena sono nominati da Noi; la nomina del personale di custodia spetta al Ministro.

2. Gli stipendi del personale addetto alle Case di pena sono stabilite come segue:

3 Direttori di 1.ª classe		L. 5,000
4 Id. di 2.ª »		» 4,500
4 Id. di 3.ª »		» 4,000
5 Id. di 4.ª »		» 3,500
Tutti gli altri di 5.ª classe		» 3,000
Ispettori economi	una metà di 1.ª classe	» 2,500
	l'altra metà di 2.ª classe	» 2,000
Contabili della cassa e contabili del materiale	una metà di 1.ª classe	» 2,000
	l'altra metà di 2.ª classe	» 1,800
Segretari	una metà di 1.ª classe	» 1,800
	l'altra metà di 2.ª classe	» 1,600
Applicati		» 1,200

CAPPELLANI	degli stabilimenti di 500 ditenuti e oltre	» 1,800
	di quelli di 300 a 500	» 1,500
	id. di 100 a 300	» 1,200
MEDICI-CHIRURGHI	degli stabilimenti di 500 ditenuti e oltre	» 1,200
	di quelli di 300 a 500	» 900
	id. di 100 a 300	» 600
CAPI-GUARDIANI	1|4 di 1.ª classe	» 1,000
	1|4 di 2.ª classe	» 950
	1|4 di 3.ª classe	» 900
	1|4 di 4.ª classe	» 850
SOTTO-CAPI-GUARDIANI	1|4 di 1ª classe	L. 800
	1|4 di 2ª classe	» 750
	1|2 di 3ª classe	» 700
GUARDIANI	1|4 di 1ª classe	» 650
	1|4 di 2ª classe	» 560
	1|2 di 3ª classe	» 480
GERENTI PER LE LAVORAZIONI E SOMMINISTRANZE CARCERARIE	di 1ª classe	» 2,400
	di 2ª classe	» 2,000

Lo stipendio dei Medici-Chirurgi addetti a stabilimenti isolati e distanti dall'abitato potrà essere elevato fino a L. 1,800.

La direzione degli stabilimenti di minor importanza potrà affidarsi ad un Ispettore-economo.

3. Gli assegnamenti per le spese d'ufficio sono annualmente determinati dal Ministero per le singole Direzioni, e stanziati nei bilanci speciali delle Case di pena; l'amministrazione e la contabilità ad essi relative sono regolate dalle norme prescritte nella parte terza del succitato Regolamento generale.

4. I Direttori delle tre prime classi sono pel grado pareggiati ai Sotto-Prefetti; quelli delle due ultime classi ai Consiglieri di Prefettura.

5. I Direttori di 2ª classe non possono essere promossi alla 1ª se non dopo cinque anni di servizio nella classe cui appartengono. La promozione nelle altre classi non può aver luogo, se i Direttori non contano due anni di servizio nella classe cui sono ascritti.

6. Nulla è innovato circa alla cauzione di tremila lire, che i contabili debbono prestare a termini del prescritto dal Decreto Regio del 28 dicembre 1858, e nella forma prescritta dalle vigenti leggi.

Questa disposizione è pure applicabile ai gerenti delle lavorazioni e somministranze carcerarie.

7. I volontari non potranno essere nominati applicati, nè questi essere promossi ai posti di Segretari e di Contabili, se non sono riconosciuti idonei in un esame, cui saranno chiamati nei modi e termini stabiliti dal Ministro dell'Interno.

8. Gl'Impiegati ed Agenti attuali, che non siano compresi tra quelli indicati all' art. 2 conserveranno lo stipendio di cui godono, sinchè siano altrimenti provvisti, rimanendo intanto a disposizione del Governo.

Quelli che vi sono compresi, e che hanno uno stipendio inferiore a quello stabilito nel citato articolo, non godranno del maggiore stipendio se non in seguito ad un decreto di conferma.

9. Coloro fra essi, i quali fossero già provvisti d' uno stipendio mag-

giore di quello, che col presente Decreto viene assegnato all' impiego da essi occupato, continueranno a goderlo intero finchè non siano promossi ad altro impiego, cui sia assegnato uno stipendio eguale o maggiore dell'attuale.

Ordiniamo ec. — Torino 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
RICASOLI.

123) Regio Decreto del 19 gennaio 1862, per la convocazione del 1° Collegio elettorale di Pistoia.

124) Regio Decreto che proroga il termine fissato per la consegna dei beni e redditi dei Corpi morali soggetti alla quota di annuo concorso nelle Provincie Napolitane a senso del Regolamento approvato col Decreto del 13 ottobre 1861, n.° 319.

19 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il Regolamento approvato con Nostro Decreto 14 ottobre 1861, n.° 319, per la liquidazione e riscossione della quota di annuo concorso stabilita dall' art. 26 del Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo ordinate ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Il termine fissato dall' art. 1 di detto Regolamento per la presentazione della consegna o *rivela* dei beni e redditi spettanti agli Enti morali e Stabilimenti soggetti alla quota di annuo concorso, è prorogato sino al 31 marzo 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
MIGLIETTI

125) Regio Decreto che instituisce un Tribunale militare presso le Truppe stanziate verso la frontiera del Patrimonio di San Pietro.

19 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 291 del Codice penale militare; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. unico. È instituito presso le Truppe stanziate verso la frontiera del Patrimonio di S. Pietro, dipendenti dal Comando della 10ª divisione, un Tribunale militare in conformità del prescritto del citato art. 291 del Codice penale militare.

Ordiniamo ec. — Torino 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Della Rovere

428) Regio Decreto che in seguito alla soppressione della Luogotenenza in Sicilia,, determina gli affari relativi al ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio riservati al Governo centrale, e stabilisce provvisoriamente una sezione dello stesso ministero in Palermo.

10 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Decreto 5 luglio 1860, organico del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio;—Veduti i Decreti 5 maggio, 20 agosto 1861 e 5 gennaio 1862 sulla Luogotenenza Generale del Re nelle Provincie Siciliane;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue .

Art. 1. Sono avocati al Governo centrale e posti sotto la diretta dipendenza del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nei limiti della sua competenza tutti gli affari che concernono:

L'amministrazione d'acque e foreste, della caccia e della pesca,

La bonificazione degli stagni e terreni paludosi, delle dune, delle terre incolte e dei pascoli naturali;

Le irrigazioni,

I regolamenti della polizia rurale,

Il reale istituto d'incoraggiamento per l'agricoltura, industria e commercio, le società economiche e le commissioni comunali economiche;

Gli istituti tecnici, le scuole pratiche di agricoltura , le colonie e i comizi agrari,

L'insegnamento agrario;

L'insegnamento nautico per la marina mercantile;

La società d'assicurazione per l'agricoltura e le società commerciali anonime e in accomandita;

Le privative industriali e la proprietà letteraria;

Gli stabilimenti industriali insalubri;

Le miniere, cave ed usine e le acque minerali;

La estirpazione delle cavallette;

Le camere consultive di commercio, le borse di commercio, gli agenti di cambio, i sensali, gli agenti spedizionieri;

I pesi e le misure;

Le officine di garanzia nelle materie di oro e di argento;

Le istituzioni di credito di qualunque natura:

La statistica generale.

2. Gli affari riservati al Governo centrale dalle leggi in vigore sulle materie di cui all'art. 1 del presente Decreto, saranno a Noi proposti o risoluti dal Ministro nei limiti delle sue attribuzioni, sia che concernano il servizio o le nomine e i movimenti del personale.

3. Tutti i Capi d'Amministrazione corrisponderanno direttamente col Ministro. Una Sezione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio distaccata provvisoriamente a Palermo tratterà gli affari che le saranno affidati.

4. É fatta facoltà al Ministero di nominare uno e più Delegati straordinari pel riordinamento del servizio.

Ordiniamo ec.—Torino 10 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
CORDOVA

427) Regio Decreto che autorizza il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a delegare alcune delle sue attribuzioni ai prefetti delle provincie siciliane, al Capo della sezione stabilita a Palermo, ed a delegati straordinari.

10 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto d'oggi;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio ; — Sentito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. unico. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio è autorizzato a delegare con speciali determinazioni le attribuzioni che gli appartengono ai Prefetti, al Capo della sezione di cui all'art. 3 del Nostro Decreto in data d'oggi concernente l'amministrazione dell'Agricoltura, Industria e Commercio nelle Provincie Siciliane, ed ai Delegati straordinari dei quali è parola nell'art. 4 dello stesso Decreto.

Ordiniamo ec.—Torino 10 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
CORDOVA

428) Regio Decreto del 19 gennaio 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del monastero di S. Domenico in Imola.

429) Regio Decreto che istituisce un Consolato nella Città di Rouen.

19 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista l'art. 3 della Legge consolare 15 agosto 1858, e gli art. 1 e 2 del regolamento approvato con Real Decreto 16 febbraio 1859;—Vista la tabella A annessa al succitato regolamento;—Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato di reggere interinalmente il ministero degli affari esteri;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

È istituito un Nostro Consolato nella Città di Rouen (Francia) con giurisdizione nei Circondari (Arrondissements) di Rouen e di Neufchâtel (Dipartimento della Senna inferiore), che sono perciò distaccati dalla giurisdizione del Consolato di Hâvre.

Ordiniamo ec. — Torino 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
RICASOLI.

430) Regio Decreto che aumenta il Ruolo della Sezione Marinari Cannonieri per la prima divisione del Corpo Reale Equipaggi.

19 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto 1° aprile 1861 portante un nuovo ordinamento della Marina militare dello Stato ; — Considerato essere insufficiente il numero

dei graduati nella Sezione Marinari Cannonieri, stabilito dalla tabella 7ª annessa al succitato Decreto per la prima Divisione del Corpo Reale Equipaggi; — Sulla proposta del Ministro della Marina; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. La forza della Sezione Marinari Cannonieri, stabilita dalla tabella 7ª annessa al Decreto 1º aprile 1861 per la Prima Divisione del Corpo Reale Equipaggi, è aumentata di:

Due Capi Cannonieri di 1ª classe;
Tre detti di 2ª »
Tre detti di 3ª »
Sei secondi Capi Cannonieri.

Ordiniamo ec. — Torino 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
L. F. MENABREA

131 REGIO DECRETO che prescrive fino a nuove disposizioni le norme per gli atti di sequestro, di opposizione, di cessione e di delegazione da operarsi sulle somme dovute dal Tesoro dello Stato.

19 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduti i Nostri Decreti del 3 novembre p. p., n.i 302 e 303; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. In fino a che non sarà definitivamente provveduto, gli atti di sequestro, di opposizione, di cessione, di delegazione, nei casi permessi dalle leggi, e qualunque altro atto che abbia lo scopo d'impedire il pagamento di somme dovute dal Tesoro, dovranno essere notificati ai Ministeri, a cui spetta ordinare il pagamento, od agli Uffiziali delegati dai Ministri.

I suddetti Uffiziali trasmetteranno al Ministero, dal quale dipendono, gli atti che saranno ad essi notificati.

2. Gli atti indicati nell'articolo precedente, dopo che ne sarà presa nota in appositi registri, saranno da' vari Ministeri comunicati alla Corte dei conti.

3. Gli atti di sequestro, di opposizione o di qualunque altro impedimento conterranno l'indicazione:

1º Del cognome e nome, della qualità e residenza del creditore del Tesoro;
2º Del cognome nome e domicilio del sequestrante;
3º Del credito colpito dal sequestro;
4º Della data dell'atto;
5º Della somma sequestrata per capitale, per interessi e per ispese;
6º Della misura delle ritenzioni che dovranno essere fatte dal Tesoro.

4. Quando i sequestri si riferiscano a somme dovute per spese fisse iscritte ne' ruoli, i Ministeri, mediante apposite note di variazioni, detrarranno da' ruoli la parte corrispondente alle somme sequestrate, la quale sarà pagata in virtù di mandati che i vari Ministeri spediranno dopo accertato il diritto del creditore.

5. Quando i sequestri si riferiscano a somme, il pagamento delle quali

dovesse farsi in forza di mandati spediti per delegazione sopra crediti aperti, il Ministero, a cui spetta, rivocherà la delegazione per la spedizione dei mandati, e li spedirà direttamente a favore del debitore sequestrato o del suo creditore secondo i vari casi.

6. Il pagamento delle somme sequestrate sarà fatto dalla Tesoreria centrale.

I creditori potranno dimandare che sia fatto da qualunque altra Tesoreria del Regno.

7. Se l'affare pel quale è dovuta la somma colpita da sequestro, ovvero l'impiegato sullo stipendio del quale siasi imposto sequestro, passi dalla dipendenza di uno a quella di altro Ministero, saranno trasmessi al Ministero, al quale spetta, gli atti di sequestro coll'estratto corrispondente delle annotazioni del registro.

8. La spedizione de' mandati sarà sospesa in fino a che gli atti di opposizione o di sequestro non sieno rimossi nei modi e nelle forme legali.

9. I Tesorieri, i Cassieri e gli altri Agenti che ricevono atti di opposizione al pagamento di mandati presso loro esistenti ne spenderanno il pagamento fino a che le opposizioni suddette non siano rimosse.

10. Le norme stabilite pe' sequestri sono applicabili alle cessioni ed alle delegazioni.

11. La Tesoreria centrale e le altre Tesorerie, nel corso del mese di febbraio 1862, trasmetteranno al Ministero delle Finanze un prospetto in triplice esemplare corredato dei documenti giustificativi e distinto per Ministeri delle somme colpite da sequestri non ancora rimossi.

Entro lo stesso termine le Sezioni temporanee delle soppresse Scrivanie di Razione di Napoli e di Palermo e della Depositeria generale di Firenze trasmetteranno ai Direttori speciali del Tesoro gli elenchi degli atti di opposizione, di sequestro, di cessione o di delegazione che si riferiscono a somme da pagarsi sul bilancio del 1862.

I Direttori speciali ne invieranno corrispondenti estratti a ciascun Ministero a cui spetta.

12. Gli atti di sequestro, di cessione e di delegazione, che risguardano somme da pagarsi sul bilancio del 1861, rimarranno presso le Sezioni temporanee incaricate del pagamento delle spese arretrate nelle Provincie Napolitane, Siciliane e Toscane.

13. I mandati colpiti da sequestro, e non pagati prima di gennaio 1862, saranno pagati dai Tesorieri e dagli altri Agenti in conformità dei regolamenti che erano in vigore a tutto l'anno 1861.

14. Le disposizioni intorno ai sequestri contenute nei regolamenti approvati coi due Decreti del 7 novembre 1860, n.i 4441 e 4442 per le antiche Provincie, la Lombardia e l'Emilia, ed estesi all'Umbria ed alle Marche col Decreto del 3 febbraio 1861, n.° 4618, sono abrogate in tutto ciò che è contrario alle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
PIETRO BASTOGI.

482) REGIO DECRETO che determina il Ruolo numerico del Personale dell'Archivio delle Finanze in Milano.

19 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto 28 febbraio 1861, n.° 4665; col quale fu approvato l'ordinamento dei posti dell'archivio delle Finanze ed uniti in Milano; — Con-

siderando che per la riunione al medesimo dell'Archivio della discolta Prefettura delle Finanze, l'ordinamento suddetto più non corrisponde ai bisogni del servizio ; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Il ruolo numerico del Personale dell' Archivio delle Finanze ed uniti in Milano è stabilito nel modo seguente :

IMPIEGHI	NUMERO dei posti	STIPENDIO individuale lire	totale lire
Capo d'Uffizio	1	3,500	3,500
Segretario.	1	2,500	2,500
Applicato di 1.ª classe.	1	2,200	2,200
Applicato di 2.ª classe	2	1,800	3,600
Applicato di 3.ª classe	3	1,500	4,500
Applicato di 4.ª classe	3	1,200	3,600
	11		
Usciere	1	900	900
Usciere	1	700	700
	Totale. . .		21,500

2. Il fondo per le spese d'uffizio è stabilito nella somma di lire duemila.

Ordiniamo ec. — Torino 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
PIETRO BASTOGI.

438) Regio Decreto di soppressione dei Commissariati straordinari per le Finanze in Napoli ed in Firenze.

19 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Nostri Decreti in data 9 e 21 ottobre 1861 coi quali fu nominato in Firenze e in Napoli un Commissario straordinario per le Finanze; — Considerando che sono cessate le circostanze speciali dalle quali aveva origine l' incarico ai Commissari stessi affidato;—Sulla proposta del Ministro delle Finanze ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. I Commissari straordinari per le Finanze in Firenze e Napoli cessano col 1.° di febbraio p. v. dall' esercizio delle loro funzioni.

2. I mandati (ordinativi) sul bilancio delle Provincie Napoletane per l'esercizio 1861 saranno spediti dal Direttore del Tesoro in Napoli, il quale procederà secondo le discipline che regolano l' amministrazione del bilancio stesso.

Ordiniamo ec. — Torino 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
PIETRO BASTOGI.

424) Regio Decreto che mantiene provvisoriamente in funzione alcuni Uffizi finanziari nelle Provincie Siciliane.

19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Nostro Decreto del 5 gennaio corrente, n.° 415, col quale sono soppressi la Luogotenenza e i Dicasteri delle Provincie Siciliane; — Sulla proposizióne del Ministro delle Finanze; — Sentito il Consiglio dei Ministri: — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Fino a quando non sieno uniformemente ordinati i vari servizi finanziari, rimangono in Sicilia la Direzione generale dei rami e diritti diversi, la Direzione generale dei dazi indiretti e l' Amministrazione generale della lotteria.

2. Queste Amministrazioni e Direzioni generali dipenderanno direttamente dal Ministero delle Finanze, e continueranno ad avere le facoltà ad esse conferite presentemente dalle leggi.

3. Le Direzioni provinciali de' rami riuniti, per ciò che concerne le contribuzioni dirette, e l'Ispezione generale delle contribuzioni medesime nelle Provincie Siciliane, corrisponderanno colla Direzione generale dei rami e diritti diversi in Palermo, la quale sopraintenderà a questo ramo di servizio colle norme osservate dal soppresso Dicastero delle Finanze.

Il Direttore generale potrà accogliere o respingere le offerte di transazione per le multe notarili quando non sono inferiori alla metà della multa. Per le offerte di somme inferiori dovrà riferirne al Ministero.

4. L' Amministrazione del Banco e delle Casse di Corte in Palermo dipenderà dal Ministero delle Finanze.

5. I mandati (ordinativi) sul bilancio delle Provincie Siciliane per l' esercizio 1861 saranno spediti dal Direttore del Tesoro in Palermo, il quale procederà secondo le discipline che regolano l' amministrazione del bilancio stesso.

Ordiniamo ec. — Torino 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Pietro Bastogi.

425) Regio Decreto del 23 gennaio 1862, per cui la somma necessaria per la liberazione del servizio militare marittimo è fissata, fino a nuove disposizioni in lire 3,100.

426) Regio Decreto del 23 gennaio 1862 che autorizza l' Università di Palermo ad occupare la parte della Casa di S. Giuseppe posseduta dai PP. Teatini.

427) Regio Decreto contenente disposizioni transitorie circa il personale del Corpo Politico d' Artiglieria del disciolto Esercito delle Due Sicilie.

13 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il nostro Decreto del 28 novembre 1860 sull' ammessione nell' Esercito italiano degli Uffiziali ed Impiegati del disciolto Esercito delle Due

Sicilie ; — Visti i Nostri Sovrani Decreti 17 giugno 1860 e 24 ottobre 1861 sull' ordinamento dell' arma d' Artiglieria ; — Nell' intento di provvedere convenientemente a quelli fra gli individui del Corpo Politico d' Artiglieria del disciolto Esercito delle Due Sicilie che occupavano impieghi non compresi nei quadri dell' Esercito italiano ; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra ; — Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue :

Art. 1. Sono istituiti nell' arma di Astiglieria gli impieghi di :

Ingegnere meccanico d' Artiglieria,
Professore di Chimica,
Sotto-Capo Officina d' Artiglieria di 1.ª classe,
Sotto-Capo Officina d' Artiglieria di 2.ª classe.

Tali impieghi cesseranna o misura che gli individui chiamati ad occuparli in virtù degli articoli seguenti del presente Decreto riceveranno altra destinazione, ma i Sotto-Capi Offlcina di 2ª classe potranno occupare i posti vacanti di Sotto-Capi Officina di 1.ª classe.

2. Saranno nominati Ingegneri meccanici d' Artiglieria gli Ingegneri costruttori ed Aiutanti Ingegneri del Corpo Politico d' Artiglieria del disciolto Esercito delle Due Sicilie.

La paga sarà determinata per ciascuno di essi col Decreto di nomina e sarà aumentata di L. 500 allo spirare di ogni decennio di attivo servizio.

3. Saranno nominati Professori di Chimica presso gli Stabilimenti d'Artiglieria gli individui che colla stessa qualità facevano parte del suddetto Corpo Politico d' Artiglieria.

La paga sarà detarminata per ciascuno di essi col Decreto di nomina, e sarà aumentata di L. 500 allo spirare d' ogni decennio di attivo servizio.

4. Saranno nominati rispettivamente Sotto-Capi Officina d' Artiglieria di 1.ª e 2.ª classe gli attuali Sotto-Capi Arteflci veterani ed Arteflci veterani del suddetto Corpo Politico d' Artiglieria.

Quelli di 1.ª classe avranno diritto alla paga annua di L. 1,200, e quelli di 2.ª classe alla paga di L. 800.

È inoltre concesso ai Sotto-Capi Officina un soprasoldo di lavoro per ogni ora di lavoro effettivo prestato negli Stabilimenti di Artiglieria ragguagliato a L. 0,150 per quelli di 1.ª classe e di L. 0,120 per quelli di 2.ª classe. Tale soprasoldo si conteggerà nel modo stabilito dal Regolamento sul servizio degli Operai d' Artiglieria approvato con Regio Decreto 23 marzo 1844.

Ordiniamo ec. — Torino 13 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. DELLA ROVERE.

438) REGIO DECRETO che aumenta il numero delle scuole normali in Toscana, e stabilisce sussidi a favore degli allievi ed allieve delle medesime.

23 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regolamento che per le scuole normali è stato approvato con Nostro Decreto del 9 novembre ultimo scorso ; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Istruzione pubblica ; — Abbiamo ordinato e ordiniamo :

Art. 1. Alle due scuole normali già esistenti nella città di Firenze, le quali col prossimo venturo anno scolastico potranno essere riordinate in conformità del prescritto dal citato Regolamento, saranno aggiunte altre due, di cui una, per allieve maestre, si aprirà nella città di Lucca, e l' altra, per allievi maestri, nella città di Pisa.

2. Sarà annualmente stanziata nel bilancio dello Stato una somma per essere distribuita in sussidi di L. 250 per ciascuno degli allievi e delle allieve delle scuole stesse e giusta lo specchio unito al presente, visto dal predetto Nostro Ministro Segretario di Stato.

3. Tali sussidi saranno conferiti per esame di concorso a norma del disposto dall' art. 12 dello stesso Regolamento. Però finché non siano stabiliti in ogni Compartimento i Consigli provinciali per le scuole, i suddetti esami di concorso saranno dati da una Commissione presieduta dal Prefetto o da chi ne farà le veci e composta del R.° Ispettore e di due altri Esaminatori scelti dal Delegato straordinario dell' Istruzione fra gli insegnanti delle pubbliche scuole del Capo-luogo.

4. Gli allièvi e le allieve, che avranno conseguito il sussidio dalle Commissioni di Pisa, Livorno, Lucca e Grosseto, frequenteranno rispettivamente le scuole normali di Pisa e di Lucca; gli allievi e le allieve, che àvranno conseguito il sussidio dalle Commissioni di Arezzo, Firenze e Siena, frequenteranno le scuole normali di Firenze.

Ordiniamo ec. — Torino 23 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
F. De Sanctis.

SPECCHIO

dei sussidi governativi per allievi ed allieve delle scuole normali delle Provincie o dei Compartimenti della Toscana.

Provincia o Compartimento	Popolazione	Numero de' sussidi masch.	Numero de' sussidi fem.	Totale dei sussidi	Spesa relativa	*Osservazioni*
Arezzo. . . .	222,654	4	5	9	2,250	
Firenze . . .	701,702	14	14	28	7,000	
Grosseto . . .	85,540	1	2	3	750	
Livorno . . .	113,309	2	3	5	1,250	
Lucca	262,542	5	6	11	2,750	
Pisa	235,613	4	5	9	2,250	
Siena	193,883	4	4	8	2,000	
	1,815,243	34	39	73	18,250	

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro
F. de Sanctis.

429) Regio Decreto che autorizza l' iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico di una rendita in concambio di azioni sociali della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale.

19 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge 27 ottobre 1860 per la quale, in esecuzione della convenzione 22 settembre detto anno di cessione fatta allo Stato dalla Società

concessionaria della ferrovia di Valenza a Vercelli per Casale è autorizzata l'emissione della rendita di L. 269,500 in aggiunta al debito di creazione 12-16 giugno 1849, e l'assegnazione dei fondi pel servizio di essa rendita; — Veduti gli articoli 8 e 10 della precitata convenzione in cui è stipulato che la commutazione in rendita delle *undicimila* azioni di cui si compone il fondo sociale sarà fatta nella ragione di L. 24,50 di rendita per ogni azione, che la relativa emissione si effettuerà di mano in mano che dalla Società ferroviaria sarà rimesso al Governo un corrispondente numero di azioni sociali, e che la decorrenza della rendita per le azioni commutate dovrà datare dal 1.° gennaio 1861; — Veduta la legge 10 luglio 1861 d' instituzione del Gran Libro del Debito pubblico del Regno d' Italia; — Veduta l' altra legge 4 agosto successivo d' unificazione dei debiti pubblici d' Italia; — Veduto l' unito elenco n.° 3 dal quale risulta che le azioni depositate dall' amministrazione della Società della ceduta ferrovia perchè sieno concambiate in rendita ascendono al numero di *trecento diciassette*; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L' amministrazione del Debito pubblico è autorizzata ad inscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico una rendita consolidata 5 per 100 al portatore di lire *settemila settecento sessantasei* e centesimi *cinquanta* in concambio delle *trecento diciassette* azioni sociali della ferrovia di Valenza a Vercelli per Casale descritte nell' unito elenco n.° 3 compilato in base all' art. 8 della convenzione 22 settembre 1860, approvata per legge 27 ottobre detto anno.

2. Pel servizio di essa rendita, da inscriversi nel corrente semestre, è fatta sulla Tesoreria centrale del Regno, incominciando dal 1.° gennaio anno corrente, l' annua assegnazione di lire *settemila settecento sessantasei* e centesimi *cinquanta*.

3. La Tesoreria centrale predetta fornirà pure il fondo di lire *settemila settecento settantasei* e centesimi *cinquanta* necessario pel pagamento dei Buoni separati che saranno spediti dall' Amministrazione del Debito pubblico a favore dei titolari delle rendite di cui all' articolo precedente, per gl' interessi loro dovuti relativamente all' intera annata 1861.

Ordiniamo ec. — Torino 19 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Pietro Bastogi.

440) Legge dei 23 gennaio 1862 che autorizza l' alienazione di vari beni demaniali.

441) Legge dei 26 gennaio 1862 colla quale viene approvato il Regio Decreto 18 agosto 1861 relativo alla libertà di commercio dei cereali.

442) Regio Decreto di amnistia a tutti coloro che omisero o ritardarono di fare le dichiarazioni di nascite e di morti nella Provincia dell' Umbria.

23 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del Regio Commissario per la Provincia dell' Umbria, in data del 31 ottobre 1860, col quale vennero ivi promulgate nuove di-

sposizioni legislative sullo stato civile; — Considerando che nel primo attuarsi di queste nuove disposizioni legislative, ad ignoranza, od a men retta intelligenza delle medesimi debbe attribuirsi, se molti omisero o ritardarono di fare le dichiarazioni delle nascite e delle morti, nei modi e nei termini in quelle Provincie prescritti; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È concessa piena amnista a tutti coloro, che nella provincia dell'Umbria avendo omesso o ritardato di fare le dichiarazioni delle nascite e delle morti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sullo stato civile, pubblicata con Decreto del Nostro Commissario straordinario del 31 ottobre 1860, incorsero nelle pene pecuniarie sancite dalla legge medesima, a condizione che i contravventori, qualora non abbiano già fatta eseguire nelle forme prescritte l'occorrente rettificazione nei registri dello stato civile, facciano questa seguire entro il termine di un mese dalla pubblicazione del presente Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 23 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
MIGLIETTI.

148) REGIO DECRETO col quale viene abolito l'Ufficio d'Ispezione generale delle Prigioni, dei Presidii, della Relegazione e Colonia di Tremiti in Napoli.

26 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napoletane in data 29 giugno 1861; — Visti i Reali Decreti del 9 successivo ottobre n. 271 e 272; — Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'Ufficio d'Ispezione generale delle Prigioni, dei Presidii, della Relegazione e Colonia di Tremiti esistente in Napoli, è abolito.

2. Le attribuzioni di quell'Ufficio sono riportate al Ministero dell'Interno, col quale corrisponderanno i funzionari preposti alla Direzione delle carceri e dei luoghi penali denominati Presidii, Relegazioni e Colonia di Tremiti per tutti gli affari che eccedono le loro competenze, a termini dei regolamenti in vigore.

3. Gli Impiegati della disciolta Ispezione generale continueranno a percepire l'attuale loro stipendio, finchè sieno altrimenti provveduti, rimanendo intanto a disposizione del Governo.

Ordiniamo ec. — Torino 26 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
RICASOLI.

444) Legge relativa alla proprietà letteraria nelle Provincie Napoletane, con cui è approvata la proroga data con R. Decreto, e si concede una nuova proroga per la vendita dei libri che si trovano già stampati.

26 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È confermato il Reale Decreto 2 ottobre 1861, con cui fu prorogato al 1.° gennaio 1862 il termine fissato dall' art. 2 del Decreto del Luogotenente di S. M. nelle Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861 per la vendita dei libri che si trovano già stampati.

2. La proroga suddetta è portata al 30 di aprile 1862.

3. Nondimeno è fatta facoltà al Governo di provvedere altrimenti con Decreto Reale alla garantia del libero spaccio delle riproduzioni letterarie ed artistiche che si riconoscono eseguite anteriormente alla promulgazione del succitato Decreto 17 febbraio 1861.

4, La presente legge avrà effetto dal 1.° gennaio 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 26 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Cordova

445) Regio Decreto del 30 gennaio 1862 per la convocazione dei Collegi Elettorali di Napoli 11.° - e di Montecorvino Rovella.

446) Regio Decreto del 30 gennaio 1862 che fissa il giorno per la votazione di ballottaggio del Collegio elettorale di Tricarico.

447) Regio Decreto del 2 febbraio 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Convento dell' Annunziata in Cagliari.

448) Decreto Ministeriale col quale sono delegate alcune attribuzioni relative all' Agricoltura, Industria e Commercio, ai Prefetti delle provincie Siciliane ed al Delegato speciale Capo della Sezione stabilita in Palermo.

30 gennaio 1862

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il Reale Decreto del 10 gennaio corrente concernente l' Amministrazione d' Agricoltura, Industria e Commercio nelle Provincie Siciliane l' altro della stessa data, col quale il Ministro di Agricoltura, Industria

e Commercio è autorizzato a delegare attribuzioni che gli appartengono ad altre Autorità;—Determina quanto segue :

Art. 1. Nelle Provincie Siciliane il Prefetto.

a) Sulla proposta o della Deputazione Provinciale o del Consiglio Generale degli Ospizi o dei Consigli di Amministrazione approva i bilanci e le spese ordinarie dei Monti frumentari , delle Casse di prestanza , degli istituti agrario e nautico di Palermo, nomina il Direttore e i Cassieri delle Casse di risparmio ed i Veterinari condotti ;

b) Riceve le domande dei brevetti d'invenzione e dopo di avere direttamente consultati il Regio Istituto d' incoraggiamento e la Commissione dei Presidenti le trasmette al Ministero ;

c) Riguardo alle cavallette consulta direttamente il Regio Istituto d' incoraggiamento e dà quindi le necessarie disposizioni ;

d) Corrisponde colla Sezione di cui all' articoto seguente per la Contabilità delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero.

2. Il Delegato speciale Capo della Sezione distaccata provvisoriamente in Palermo :

a) Approva le spese ordinarie relative al servizio delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio , e firma tutti gli ordini di pagamento alla Tesoreria Generale, riconosciuta che abbia la regolarità della spesa ;

b) Per le spese che oltrepassano le L. 2,000 e sussidi e gratificazioni riferisce al Ministero ;

c) Raccoglie gli elementi e stabilisce le basi per la liquidazione delle pensioni di giustizia e ne fa spedizione alla Corte dei conti residente in Palermo ;

d) Raccoglie ed ordina i materiali pel bilancio ;

e) Trasmette alla Commissione dei Presidenti , al Regio Istituto d' incoraggiamento ed alle Camere di Commercio le domande e gli affari per cui debbono essere consultati ;

f) Corrisponde coi Prefetti, coi Delegati straordinari e coi Capi delle Amministrazioni in relazione diretta col Ministero per tutto ciò che riguarda la contabilità. e chiede loro le notizie che il Ministero lo avesse incaricato di raccogliere ;

g) Riceve le domande di spettanza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, deferendole, quando non siano di sua competenza, alle Autorità cui spetta provvedere ;

h) Riceve dai Prefetti le domande di dissodamento ed i regolamenti di irrigazione, e di estirpazione delle cavallette, e dopo avere direttamente consultati il Consiglio forestale e la Commissione dei Presidenti le trasmette per elenco al Ministero ;

i) Provvede a nome del Ministro sugli affari che gli verranno espressamente indicati.

3. Le Amministrazioni citate nell' articolo primo del Regio Decreto del 10 gennaio corrente corrispondono direttamente col Ministero per tutti gli affari, ad eccezione della contabilità e dell' approvazione delle spese ordinarie per cui corrispondono con la Sezione del Ministero in Palermo.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino 30 gennaio 1862.

Il Ministro
G. CORDOVA.

449) Regio Decreto col quale vengono posti sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le Casse di risparmio ed i Monti frumentari e di pietà.

26 gennaio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Nostro Decreto del 5 luglio 1860, n.° 4162, col quale veniva istituito il Ministero di Agricoltura, Industria e commercio; — Veduto il regolamento pell' Amministrazione delle Opere pie approvato con altro Decreto del 18 agosto 1860, n. 4249: — Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l' Agricoltura, l' Industria ed il Commercio, di concerto con quello dell' Interno Presidente del Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Le Casse di risparmio e i Monti frumentari e di pietà che per effetto dell' art. 1 del Regolamento approvato con Nostro Decreto del 18 agosto 1860 erano posti sotto la dipendenza del Ministero dell' Interno, dipenderanno quind' innanzi da quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo ec. — Torino 26 gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Cordova
Ricasoli

450) Regio Decreto col quale è istituito un Circolo d' Assise nel Distretto della Corte d' Appello d' Aquila, ed un Tribunale di Circondario in Sulmona, e sono fatte alcune modificazioni riguardo alla circoscrizione delle Giudicature mandamentali delle Provincie Napoletane.

9 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il Nostro Decreto del 20 novembre 1861, n. 329, col quale in esecuzione della legge del 17 febbraio stesso anno venne stabilita la nuova circoscrizione giudiziaria delle Provincie Napolitane; — Visto l' art. 5 della legge 19 scorso gennaio, n.° 420, col quale venne data podestà al Governo di modificare con Decreti Reali la detta circoscrizione; — Ritenuto anche che nella tabella A annessa al mentovato Nostro Decreto del 20 novembre 1861 sarebbero incorsi alcuni errori materiali che importa di correggere; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituito nel Distretto della Corte d' Appello d' Aquila un Circolo d' Assise, il quale avrà per Capo-luogo la città di Chieti, e comprenderà nella sua giurisdizione il territorio dipendente dal Tribunale di Circondario della stessa città.

2. È pure istituito nel Distretto della stessa Corte d' Appello un Tribunale di Circondario in Sulmona, la cui giurisdizione comprenderà il territorio dell'attuale Circondario amministrativo di detta città.

3. I Comuni di S. Eufemia e di Bianco continueranno ad essere Capoluoghi dei Mandamenti che nella tabella A annessa al precipitato Nostro

Decreto del 20 novembre p. p. sono segnati rispettivamente coi nomi di Pedavoli nel Tribunale di Circondario di Reggio, e di S. Luca nel Tribunale di Circondario di Gerace.

4. Nell' elenco dei Mandamenti dipendenti dal Tribunale di Circondario di Vallo deve annoverarsi anche quello di Pisciotta (popolazione 11349) che in detta tabella si trova omesso.

Ordiniamo ec. — Torino 9 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
MIGLIETTI.

451) Regio Decreto che stabilisce il numero ed i gradi dei Funzionari dell' Ordine giudiziario delle Province Napolitane.

9 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' art. 6 della legge 17 febbraio 1861 sull' Ordinamento giudiziario delle Provincie Napolitane, col quale fu stabilito che il numero degli Uffiziali addetti a ciascuna delle Autorità giudiziarie delle stesse Provincie sarebbe fissato con apposito Decreto ; — Visto il Decreto del 20 novembre 1861, n.° 329, col quale venne stabilita la nuova circoscrizione giudiziaria di dette Provincie ; — Vista la legge in data del 19 scorso gennaio , n.° 420, colla quale si diede al Governo podestà di modificare la detta circoscrizione ; — Visto il Decreto in data d' oggi, n.° 450, col quale la medesima venne in realtà modificata ; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ; — Abbiamo ordinato e ordiniamo :

Art. unico. Il numero ed i gradi dei Funzionari dell' Ordine giudiziario delle Provincie Napolitane è stabilito in conformità di apposite Tabelle firmate d' ordine Nostro dall' anzidetto Guardasigilli.

Ordiniamo ec. — Torino 9 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
MIGLIETTI

452) Regio Decreto col quale sono istituiti nuovi Tribunali di Circondario nelle Provincie Siciliane.

9 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto del 24 novembre 1861, n.° 334, col quale , determinando la nuova circoscrizione giudiziaria delle Provincie , si fece espressa riserva di stabilire altri Tribunali di Circondario oltre quelli designati in Detto Decreto ; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decreato e decretiamo:

Art. 1 Sono istituiti nelle Provincie Siciliane i seguenti nuovi Tribunali di Circondario :

1.° Di Termini con giurisdizione sui Circondari di Termini e di Cefalù ;

2.º Di Sciacca con giurisdizione sui Circondari di Sciaccia e di Bivona ;
3.º Di Mistretta
4.º Di Patti
5.º Di Caltagirone
6.º Di Nicosia
7.º Di Modica
con giurisdizione ciascuno sul proprio Circondario.

2. La circoscrizione terrritoriale delle Autorità giudiziarie di Sicilia resta conseguentemente modificata nella conformità apparente da apposite Tabelle fiirmate d' ordine Nostro dall' anzidetto Guardasigilli.

3. Nulla è però innovato per ora alla circoscrizione ipotecaria.

Ordiniamo ec. —Torino 9 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
MIGLIETTI.

453) REGIO DECRETO **che determina il numero ed i gradi dei Funzionari dell' Ordine giudiziario delle Provincie Siciliane.**

9 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto 17 febbraio 1861 del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Siciliane, col quale fu pubblicata la legge sull' Ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 , e fu riservata al Potere esecutivo la podestà di determinare con Decreto il numero degli Ufficiali addetti a ciascuna delle Autorità giudiziarie delle dette Provincie ; — Visti il Decreto del 24 novembre 1861, n.º 334, e quello in data d' oggi, n.º 452, coi quali venne determinata la nuova circoscrizione giudiziaria delle stesse Provincie ; — Veduta la legge del 19 scorso gennaio, n.º 421, colla quale si diedero altre disposizioni intorno alla composizione della Corte di Cassazione, ed al Personale giudiziario ; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Art. unico. Il numero ed i gradi dei Funzionari dell' Ordine giudiziario delle Provincie Siciliane é stabilito in conformità apparente da apposite Tabelle firmate d' ordine Nostro dall' anzidetto Guardasigilli.

Ordiniamo ec. — Torino 9 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
MIGLIETTI.

454) REGIO DECRETO **che determina le attribuzioni del Governo centrale circa la pubblica Istruzione in Sicilia, ed i rapporti di esso colle Autorità locali.**

6 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del 14 aprile 1861, col quale fu stabilito nelle Provincie Siciliane un Dicastero della pubblica Istruzione retto da un Segretario Generale ; — Visto il Decreto del 12 settembre prossimo passato, col quale fu ordinato che i Rettori delle Università delle Provincie Siciliane

e il Vice-Presidente del Consiglio superiore della pubblica Istruzione delle stesse Provincie corrispondano direttamente col Ministro; — Visto il Decreto del 5 gennaio ultimo, col quale fu abolita la Luogotenenza Generale nelle stesse Provincie; — Desiderando di riordinare l' amministrazione dell' Istruzione pubblica in Sicilia: — Udito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. Tutte le attribuzioni che dalle leggi sono date al Capo della pubblica Istruzione, rappresentato fin qui da un Segretario Generale residente in Palermo, apparterranno d' ora innanzi solo al Ministro della pubblica Istruzione.

2. Una Segreteria composta d' Impiegati del Dicastero di pubblica Istruzione rimarrà in Palermo in diretta corrispondenza col Ministero per le contabilità e la spedizione degli affari che le saranno affidati.

3. Oltre ai Rettori delle Università Siciliane ed al Vice-Presidente del Consiglio superiore della pubblica Istruzione, che già corrispondono direttamente col Ministro, corrisponderanno direttamente con lui:

Il Presidente della Commissione centrale di antichità e belle arti;
Il Deputato amministratore del conservatorio di Musica;
Il Bibliotecario della biblioteca nazionale.

4. È data facoltà al Ministro di nominare Delegati straordinari per ordinare i licei, i ginnasi, le scuole normali e primarie.

Gli Ispettori e tutte le Autorità scolastiche dell' Istruzione secondaria e primaria corrisponderanno coi sopradetti Delegati.

5. L' attuale Consiglio di pubblica Istruzione in Palermo è considerato come Sezione del Consiglio superiore di pubblica Istruzione. Esso darà il suo parere negli affari di cui sarà incaricato dal Ministro.

Ordiniamo ec. — Torino 6 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
F. De Sanctis.

455) Regio Decreto dei 30 gennaio 1862 che autorizza il Ministero della Guerra ad occupare temporariamente per servizio militare alcune case religiose.

456) Regio Decreto dei 13 febbraio 1862 col quale sono chiamati sotto le armi gli uomini ascritti alla 2ª categoria della classe 1841 appartenenti alle antiche Provincie dello Stato, ed a quelle della Lombardia, dell' Emilia, delle Marche e dell' Umbria.

457) **Regio Decreto che fissa l' ammontare delle propine e delle tasse per gli esami nelle Università Siciliane.**

6 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' articolo 10 della legge 17 ottobre 1860, con la quale si mandò promulgare nelle Provincie Siciliane la legge sulla pubblica Istruzione del 13 novembre 1859; — Visto il Nostro Decreto del 12 dicembre 1860, n.º 4505, col quale si determinò l' ammontare della retribuzione o propi-

na dovuta per ogni esame ai Membri delle Commissioni esaminatrici nelle Università, alle quali è applicabile la suddetta legge del 13 novembre 1859 ;—Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. La retribuzione o propina spettante ai membri delle Commissioni esaminatrici per ogni esame universitario, al quale interverranno, è per le Università di Palermo, di Catania e di Messina fissata nelle somme che per le Università di Cagliari e Sassari sono stabilite nella tabella A annessa al succitato Nostro Decreto del 12 dicembre 1860.

2. I Presidi delle facoltà nelle suddette Università avranno per gli esami generali, ai quali sono chiamati ad intervenire ed intervengono, una doppia propina di quella degli altri esaminatori.

3. Gli aspiranti agli esami di libero insegnante, o ad altri esami, il cui deposito non è stabilito nelle tariffe, pagheranno per tassa di esame l'ammontare delle retribuzioni dovute agli esaminatori e fissate per le Università di Cagliari e Sassari nella succennata tabella A.

4. Gli studenti ammessi gratuitamente ad un esame pagheranno un piccolo deposito ragguagliato ad un quinto della tassa ordinaria per gli esami speciali della facoltà, per quelli di ammessione ai corsi e per gli esami generali della scuola di farmacia, ad un decimo della tassa ordinaria pel primo e secondo esame generale delle facoltà, e ad un vigesimo per l'ultimo esame generale delle facoltà.

5. Pel riparto nel pagamento della tassa prescritta per gli esami generali nelle facoltà e per gli esami di ammessione al corso di farmacia, per gli esami speciali di farmacia e pel primo e secondo esame generale di farmacia, si osserveranno le proporzioni adottate nella tabella B annessa al summenzionato Reale Decreto del 12 dicembre 1860 per la Università di Cagliari.

Ordiniamo ec. — Torino 6 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
F. De Sanctis.

458) Regio Decreto che determina l'ammontare dell'assegnamento da corrispondersi al Cassiere della Direzione Generale del Debito pubblico.

2 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro delle Finanze ; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. L'assegnamento al Cassiere della Direzione Generale del Debito pubblico del Regno d'Italia in Torino, tanto per il servizio di Cassa del Debito pubblico che per la Cassa dei Depositi e Prestiti, è fissato a far tempo dal 1.° gennaio 1862 a lire trentunmila e cento per le paghe dei Cassieri, Impiegati, Commessi ed Uscieri, e per tutte le altre occorrenze di servizio (L. 31,100).

2 Con detto giorno 1.° gennaio 1862 intendesi cessato il precedente assegnamento, che per spese d'ufficio era fissato col Nostro Decreto 29 gennaio 1860, n.° 3955.

Ordiniamo ec. — Torino 2 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Pietro Bastogi.

459) Regio Decreto dei 6 febbraio 1862 che autorizza il Ministero della Guerra ad occupare per uso militare il Monastero di Santa Catterina in Bologna, ed il Convento di Santa Trinità in Firenze.

460) Regio Decreto contenente disposizioni circa il Personale e le spese occorrenti ai Delegati straordinari per l' Istruzione pubblica nelle Provincie Siciliane.

9 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto del 6 febbraio 1862, col quale è data facoltà al Ministro di pubblica Istruzione di nominare nelle Provincie Siciliane Delegati straordinari per ordinare i licei, i ginnasi, le scuole normali e primarie; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A lato di ciascun Delegato e sotto la sua immedia autorità sarà posto un Ufficiale che lo aiuti e lo rappresenti nell' adempimento delle sue incumbenze.

2. Tanto i Delegati quanto gli Ufficiali posti immediatamente sotto di loro; oltre allo stipendio che godono come impiegati stabili, avranno una proporzionata indennità da determinarsi dal Nostro Ministro della pubblica Istruzione.

3. Presso l' Ufficio di ciascun Delegato straordinario è stabilita una Segreteria composta di alcuni applicati e d' un servente con gli stipendi degli Uffici centrali del Ministero.

4. Le spese per delegazioni straordinarie saranno levate dalla categoria 1.ª del bilancio passivo dell' anno corrente.

Ordiniamo ec. — Torino 9 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
F. De Sanctis.

461) Regio Decreto col quale viene incaricato delle funzioni di Uditore di Marina pel territorio giurisdizionale della Sezione di Palermo l' Avvocato Fiscale Militare di detta città.

9 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto in data 22 dicembre 1861; — Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, di concerto con quello della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Le funzioni di Uditore di Marina per l' esecuzione del precitato Nostro Decreto delli 22 dicembre 1861 saranno esercitate nel territorio di giurisdizione della Sezione di Palermo dall'Avvocato Fiscale Militare di detta città.

Ordiniamo ec. — Torino 9 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
L. F. Menabrea.
A. Della Rovere.

462) REGIO DECRETO dei 13 febbraio 1862 per la convocazione del Collegio Elettorale di Francavilla.

463) REGIO DECRETO che manda pubblicare nelle Provincie Napolitane e Siciliane quello relativo alla concessione dei mezzi di viaggio agl' indigenti, coll' annesso regolamento.

9 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno;—Abbiamo ordinato e l ordiniamo:
Art. unico. Sarà col presente pubblicato, e dovrà essere osservato nelle Provincie Napolitane e Siciliane il Nostro Decreto del 24 giugno 1860, n.º 4152, in un coll' annesso regolamento, per la concessione dei mezzi di viaggio agli indigenti.
Ordiniamo ec. — Torino 9 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
RICASOLI.

464) REGIO DECRETO che stabilisce un aumento all' assegno per le spese d' Ufficio delle Tesorerie di Circondario in Torino, Milano e Genova.

13 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro dei Lavori Pubblici, incaricato della Reggenza del Ministero delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. unico. L' assegnamento per le spese d' Ufficio delle Tesorerie di Circondario in Torino, Milano e Genova fissato in L. 7,500 col Nostro Decreto 19 dicembre 1860 (n:º 4507) per sopperire alle spese indicate all' art. 4 del Decreto stesso è portato, a far tempo dal primo gennaio 1862 a L. 12,000 per ciascuna delle Tesorerie di Torino e Milano, ed a lire 8,500 per quella di Genova.
Ordiniamo ec. — Torino 13 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. PERUZZI.

465) REGIO DECRETO contenente disposizioni circa i Guardaboschi dell' Arma d' Artiglieria nelle Provincie Meridionali.

13 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto del 28 novembre 1860 sull' ammessione nell' Esercito italiano degli Ufficiali ed Impiegati del disciolto Esercito delle Due

Sicilie ; — Visti i Nostri Sovrani Decreti 17 giugno 1860 e 24 ottobre 1861 sull' ordinamento dell' Arma d' Artiglieria ; — Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue :

Art. 1. È mantenuto presso gli Stabilimenti metallurgici di Artiglieria di Mongiana e di Atina l' impiego di Guardaboschi.

2. I Guardaboschi faranno parte dello Stato Maggiore dell'Arma d'Artiglieria, saranno da Noi nominati, ed avranno diritto alla paga annua di L. 540. Il loro numero sarà determinato dal nostro Ministro della Guerra a seconda delle esigenze del servizio, ma non potrà mai eccedere quello di dieci.

3. Saranno nominati a tale impiego dapprima i Guardaboschi del Corpo politico d' Artiglieria dello sciolto Esercito delle Due Sicilie e successivamente gli individui che soddisferanno ad apposite condizioni da stabilirsi dal Nostro Ministro della Guerra.

Ordiniamo ec. — Torino 13 febbraio 1862.

VITTORIO EMAMUELE
A. Della Rovere.

466) Regio Decreto dei 16 febbraio 1862 per la convocazione del Collegio elettorale di Airola.

467) Regio Decreto contenente disposizioni transitorie per recare le cause vertenti all' epoca dell' attuazione del nuovo Ordinamento giudiziario nelle Provincie Siciliane dalle antiche alle nuove giurisdizioni.

16 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' art. 4 della legge 19 gennaio 1862, n.º 421, colla quale venne il Governo autorizzato a dare tutti i provvedimenti necessari all' attuazione del nuovo Ordinamento giudiziario nelle Provincie Siciliane ; — Visto il disposto dell' art. 268 della legge 17 febbraio 1861 sull' Ordinamento giudiziario delle Provincie Napolitane ; — Importando che un' eguale disposizione abbia vigore anche nelle Provincie Siciliane ; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. unico. Le cause sì civili che penali, le quali per le disposizioni del nuovo Ordinamento giudiziario pubblicato nelle provincie Siciliane col Decreto 17 febbraio 1861 fossero demandate ad una giurisdizione diversa, verranno portate dinanzi all' Autorità giudiziaria competente con istanza o del Pubblico Ministero o delle parti interessate, ed i termini giuridici in corso saranno sospesi per giorni 30 a far tempo dal giorno in cui entrerà in osservanza il nuovo Ordinamento.

Questa disposizione non si applicherà quando la nuova Autorità surroghi senza differenza di sede e di ufficio l' Autorità dinanzi a cui il procedimento era in corso, salvo però in questo caso quanto si è prescritto nell' art. 7 delle disposizioni transitorie per l' attuazione del Codice di procedura penale.

Ordiniamo ec.—Firenze 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Miglietti.

108) Regio Decreto contenente disposizioni transitorie circa le cause penali pendenti avanti le autorità giudiziarie delle Provincie Napolitane all' epoca dell' attuazione nelle medesime del nuovo Ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale.

16 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napolitane del 17 febbraio 1861, col quale venne promulgato nelle stesse Provincie con talune modificazioni il Codice di Procedura Penale del 20 novembre 1859 vigente in altre parti del Regno ; — Vista la legge del 18 gennaio 1862 , n.º 420, colla quale il Governo venne autorizzato a dare tutti i provvedimenti necessari per l' attuazione di detto Codice e del correlativo nuovo Ordinamento giudiziario ; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Le cause penali le quali al tempo in cui entrerà in osservanza il Codice di Procedura penale si troveranno pendenti avanti le attuali giurisdizioni, saranno portate, nello stato in cui si trovano, rispettivamente davanti ai Giudici di Mandamento, ai Tribunali di Circondario ed alle Corti d' Appello, d' Assise e di Cassazione, alla cui cognizione sono dal Codice stesso deferite.

A quest' effetto gli atti , ove occorra , saranno trasmessi al Pubblico Ministero presso il Magistrato competente, il quale provvederà per l' ulteriore loro corso.

2. L' istruzione delle cause incominciate prima dell' attuazione del Codice di Procedura penale sarà continuata e condotta a termine in conformità del medesimo.

3. Pei reati commessi prima dell' attuazione del Codice, per i quali, giusta le disposizioni del Codice stesso, o di altre Leggi vigenti, non può esercitarsi l' azione penale senza istanza della parte offesa, non si fa luogo a procedimento, o ne cessa il corso, se tale istanza non intervenga.

Lo stesso avrà luogo pei reati , pei quali è dichiarata necessaria l' istanza privata dalla Legge vigente al tempo in cui furono commessi, quantunque essa più non occorra secondo le Leggi nuove.

4. I giudizi penali, pei quali già si trovi emessa decisione di sottoposizione ad accusa secondo le Leggi anteriori, saranno portati a dibattimento con le norme del Codice e nello stato in cui si trovano, rimanendo ferma l' efficacia degli atti precedenti in conformità delle Leggi secondo cui furono praticati.

Nondimeno tutte le decisioni anzidette saranno sottoposte alla Sezione di accusa , a solo fine di inviare gli imputati alle Corti di Assise o ai Tribunali di Circondario, secondo la natura del caso, e le altre norme stabilite in proposito nel Codice di Procedura penale.

5. Nel caso che nel momento dell' attuazione del novello Codice trovisi in corso il termine di 5 giorni stabilito nell' art. 115 e seguenti delle Leggi anteriori , avranno effetto le disposizioni degli articoli 412 e seguenti del Nuovo Codice di Procedura penale.

6. L' annotazione nell' albo dei rei assenti, la quale trovisi già fatta od ordinata per reati pei quali secondo le Leggi di Procedura penale era con-

siderata come atto terminativo del giudicio in contumacia, conserverà quest' effetto.

Per quei reati, poi, pei quali secondo le Leggi anzidette dopo l' annotazione si procedeva oltre sino alla condanna, si osserveranno le disposizioni dell' art. 521 e seguenti del nuovo Codice.

7. Le condizioni di appellabilità ed i termini per interporre appello dalle sentenze saranno regolati dalle Leggi vigenti al tempo in cui vennero profferite.

Però se i termini concessi dal novello Codice fossero maggiori saranno questi applicabili.

E se dell' antico termine che trovisi in corso nel momento in cui verrà attuato il detto Codice non avanzi un tempo uguale al termine che questo assegna, si godrà questo ultimo termine per intero, a contare dal giorno in cui il Codice medesimo entrerà in vigore.

8. La forma delle appellazioni che si propongono dopo l' attuazione del novello Codice sarà regolata dalle disposizioni in esso contenute.

9. La Corte di Cassazione giudicherà per tutti gli effetti di diritto previsti dalle Leggi anteriori sui ricorsi che si trovassero pendenti od introdotti avanti la Corte Suprema di Giustizia, o che nel termine utile ancora si introducessero contro decisioni profferte prima, quand'anche per avventura il ricorso non fosse più ammessibile secondo il nuovo Codice.

10. I condannati, i quali prima dell' attuazione del Codice avranno acquistato diritto al nuovo giudizio previsto dall' art. 337 delle anteriori Leggi della Procedura pei giudizi penali, lo conserveranno per tutto il termine dalle Leggi medesime conceduto.

Anche a questo nuovo giudizio sarà d' altronde applicabile il disposto dagli articoli 1 e 3 della presente Legge.

11. Fino alla pubblicazione di nuovi Regolamenti intorno alla espiazione della pena dei lavori forzati a tempo stabilita nel Codice penale si osserveranno pei condannati a questa pena i Regolamenti che attualmente esistono intorno ai condannati ai ferri nei bagni.

12. In tutti i casi in cui il Codice di procedura penale si riferisce al Codice civile, o di Procedura civile, s' intenderanno richiamate le disposizioni correlative delle Leggi civili e di Procedura civile vigenti nelle Provincie Napoletane e Siciliane.

Ordiniamo ec. — Torino 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE

MIGLIETTI.

400) Regio Decreto col quale si danno vari provvedimenti transitorii diretti a coordinare le antiche Istruzioni giudiziarie delle Provincie Napolitane e Siciliane coll' applicazione del nuovo ordinamento giudiziario.

16 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i decreti dei Nostri Luogotenenti generali nelle Provincie Napolitane e Siciliane in data delli 17 febbraio 1861, coi quali vennero promulgate nelle stesse Provincie nuove leggi organiche per l' Ordinamento giudiziario; — Visti gli articoli 5.° della legge del 19 scorso gennaio n.° 420, e 4.° dell' altra legge di pari data n.° 421 coi quali si diede al Governo la facoltà di dare tutte le disposizioni necessarie per l' attuazione dei sud-

detti Ordinamenti : — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art, 1. Le funzioni di Cancelliere presso i Conciliatori Comunali continueranno ad essere adempite dai Cancellieri Comunali secondo il sistema sinora praticato.

2. Nei Comuni in cui si riconosca il bisogno di nominare i Vice-Giudici Comunali contemplati dal 2.° alinea dell' art. 8.° del sucitato decreto riguardante le provincie Siciliane essi conserveranno in conformità del disposto del 1.° alinea dell' articolo 2.° dello stesso decreto nelle materie civili e commerciali la giurisdizione attribuita dalle leggi vigenti ai supplenti comunali.

Nelle materie penali eserciteranno soltanto le funzioni di Uffiziali di Polizia giudiziaria, le quali nel Codice di Procedura penale sono attribuite ai Sindaci.

In mancanza del Vice Giudice sarà chiamato ad esercitare le funzioni il Sindaco, o chi ne fa le veci.

Restano ferme tutte le altre disposizioni sinora in vigore sulla instituzione dei detti Vice-Giudici o supplenti comunali, specialmente in ciò che concerne il servizio di Cancelleria presso i medesimi.

3. Le funzioni di Pubblico Ministero presso i Giudici di Mandamento saranno esercitate dai Delegati Mandamentali ove sono stabiliti; in loro mancanza, impedimento od assenza dal Sindaco del Comune, il quale può surrogare un Membro del Consiglio Comunale.

4. Tanto nelle Provincie Napolitane che in Sicilia i Giudici Istruttori saranno nominati presso ciascun Tribunale in quel numero che sarà richiesto dal bisogno. senza che quanto alla Sicilia, sia necessario di farne risiedere uno in ogni capo-luogo di Circondario diverso dalla sede del Tribunale.

5. I Tribunali di Commercio contemplati dal Capo IV Tit. 3.° della legle napolitana potranno occorrendo essere con Decreto Reale composti di più Sezioni.

6. La Sezione d' appello di Potenza sarà considerata in tutto ciò che concerne la giurisdizione come Corte indipendente.

Il Primo Presidente però ed il Procuratore Generale della Corte d' appello di Napoli eserciteranno anche sui Membri di essa, e sull' altro personale dipendente la sorveglianza prescritta dagli articoli 137 e 234 della legge organica napolitana.

7. Tanto nelle provincie Napolitane che nelle Siciliane quando per mancanza o leggittimo impedimento d' alcuno dei Giudici delle Assise , o del supplente non sia abbia il numero dei Membri necessari al giudicio, sarà chiamato a sedere uno dei Consiglieri della Corte d' appello per ordine di anzianità.

Se però la Corte d' Assise deve esercitare le sue funzioni in sede diversa da quella della Corte d' appello , sarà richiesto a supplire uno dei Giudici del Tribunale di Circondario per ordine di precedenza.

8. La Corte di Cassazione in Sicilia , che viene composta di 2 Sezioni , procederà secondo i Regolamenti in vigore per la Corte di Cassazione di Napoli.

9. Gli Avvocati e Patrocinatori già ammessi ad esercitare le loro funzioni presso la Corte Suprema di Giustizia, le Gran Corti Civili, ed i Tribunali Civili continueranno ad esercitare rispettivamente le loro funzioni presso la Corte di Cassazione, le corti d' appello, ed i Tribunali di Circondario secondo le regole preesistenti.

I Patrocinatori che vorranno essere autorizzati ad esercitare il loro ministero in sede diversa da quella in cui trovansi presentemente, si prov-

vederanno nel modo previsto dall' articolo 1.° del Regio Decreto 16 ottobre 1861, n.° 273.

I Patrocinatori presso la Gran Corte Criminale ed il Tribunale Civile di Potenza sono provvisoriamente abilitati a funzionare presso la Sezione d' appello quivi stabilita.

Presso la Corte d' Assise saranno ammessi come difensori tutti quelli che lo erano presso le cessate Gran Corti Criminali.

Quando però le Assise si terranno in sede diversa da quella delle antiche Corti si ammetteranno provvisoriamente a patrocinare presso le medesime anche i Patrocinatori presso i Tribunali di Circondario.

Rimangono per ora in vigore tutte le altre disposizioni relative agli Avvocati e Patrocinatori.

10. Gli attuali Uscieri presso le Giudicature di Mandamento, i Tribunali Civili, le Gran Corti Civili, la Corte di Cassazione, ed i Tribunali di Commercio seguiteranno a prestare il loro ministero presso le corrispondenti Autorità stabilite dal nuovo Ordinamento, osservate le regole attualmente in vigore sulla rispettiva competenza.

Gli Uscieri presso i Giudicati d' Istruzione e le Gran Corti Criminali saranno addetti pel servizio degli affari penali alle Corti d' appello ed ai Tribunali di Circondario secondo la ripartizione che intanto ne sarà fatta dal primo Presidente, e dal Procuratore Generale della Corte d' appello del rispettivo territorio, salva la definitiva conferma del Ministero della Giustizia.

Similmente e salvo del pari l' opportuna conferma, le Autorità medesime destineranno ai Tribunali novellamente instituiti un numero conveniente degli Uscieri che si trovano attualmente addetti al Tribunale Civile della rispettiva Provincia.

Si potrà secondo i casi e per qualche tempo da non eccedere sei mesi accordare a costoro una discreta sovvenzione.

11. Gli Uscieri che saranno nominati in avvenire dovranno prima di essere ammessi all' esercizio delle loro funzioni prestare una malleveria in iscrizione sul Debito pubblico per la concorrenza della rendita che sarà determinata in apposita tabella da pubblicarsi con Regio Decreto.

Gli attuali uscieri sono dispensati dal prestare la malleveria.

Nulla del resto è innovato per ora alle altre disposizioni che riguardano gli Uscieri.

12. Nel caso di mancanza od impedimento degli Uscieri potranno nei Collegi giudiziari di nuova instituzione essere dal Presidente provvisoriamente destinati a compiere gli atti occorrenti Uscieri addetti ai Collegi ed Uffici inferiori.

13. Le spese d' ufficio per le Corti ed i Tribunali, comprese le Segreterie e gli Uffici di Pubblico Ministero e di pubblica Clientela, sono determinate con Decreto Reale, e proposte nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

La gestione di tali spese ed il loro pagamento si farà secondo le norme della contabilità generale.

14. Tutti i funzionari od inservienti addetti all' ordine giudiziario i quali anteriormente al nuovo Ordinamento percepivano uno stipendio a carico dello Stato, e pei quali non siasi altrimenti provvisto, continueranno intanto a godere dell' attuale stipendio ed a prestare servizio in quei Corpi ed Uffici giudiziari ai quali saranno provvisoriamente applicati.

15. Ove il Governo non credesse di ulteriormente prevalersi dell' opera loro o determinasse di collocarli a riposo, se il tempo del prestato servizio non sia tanto che per le leggi vigenti competa ad essi una pensione, si potrà nondimeno assegnarne una proporzionata agli anni che il servizio

è durato purchè questi non sieno minori di dieci. Tale pensione non potrà eccedere il terzo dello stipendio.

16. I Cancellieri e gli Impiegati di Cancelleria che secondo il sistema sinora vigente non hanno stipendio dallo Stato ma soltanto proventi ed altre retribuzioni, e che perciò non avrebbero dritto a pensione di riposo, se vengano nel nuovo Ordinamento conservati in ufficio con regolare stipendio, potranno in caso di ulteriore collocamento a ritiro, computare per la liquidazione della pensione il tempo di servizio prestato sotto l' antico sistema.

Che se vengano attualmente messi al ritiro si potrà loro assegnare una pensione proporzionata al tempo del prestato servizio, purchè non sia minore d' anni venti, e da liquidarsi sul minimo stipendio che pel nuovo sistema vien concesso agli Impiegati della categoria a cui essi rispettivamente appartenevano.

17. Coloro che nel primo riordinamento della Magistratura saranno destinati a qualche carica giudiziaria, dovranno assumerne l'esercizio nel termine che loro sarà prefisso quando anche più breve di quello stabilito dalla legge organica.

In caso di mancanza la quale non sia giustificata da urgenti ed irrecusabili motivi, essi si intenderanno dimissionari,

18. Ogni volta che nella legge dell' Ordinamento giudiziario, od in altre correlative pubblicate per la Sicilia si fa menzione del Ministero dei Procuratori, se ne applicheranno le disposizioni ai Patrocinatori colà esistenti.

Ordiniamo ec. — Torino 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
MIGLIETTI.

470) REGIO DECRETO che ordina la pubblicazione nelle Provincie Napolitane e Siciliane della tariffa criminale e dei regolamenti relativi al cerimoniale delle Corti d' Assise ed alle ferie della Magistratura.

16 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Decreti dei Nostri Luogotenenti Generali nelle Provincie Napolitane e Siciliane del 17 febbraio 1860 sul nuovo Ordinamento giudiziario delle stesse Provincie; — Viste le leggi del 19 scorso gennaio n.i 420 e 421 colle quali venne data al Governo facoltà di pubblicare in quelle Provincie le disposizioni necessarie per l' attuazione dei detti Ordinamenti, non che del nuovo Codice di procedura penale; — Ritenute le pubblicazioni già fattesi in tali materie coi Nostri Decreti: — 1.º Dell' 8 dicembre 1861, n.i 353 e 354, coi quali si pubblicò nelle ridette Provincie il R. Decreto 15 aprile 1860, n.º 4065, coll' annesso regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura penale: — 2.º Del 12 dicembre 1861, n.i 364 e 365, coi quali si mandò pubblicare nelle stesse Provincie il R. Decreto 26 novembre 1860, n.º 4520, sulle divise della Magistratura; — 3.º Del 3 marzo 1861, n.º 4654, sui congedi dei Funzionari dell' Ordine giudiziario; — Facendo seguito alla pubblicazione dei provvedimenti necessari all' attuazione delle leggi di cui si tratta; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Saranno pubblicati ed avranno vigore nelle Provincie Napolitane e Siciliane contemporaneamente all' attuazione del nuovo Codice di Procedura penale e della legge organica per l' Ordinamento giudiziario:

1.° Il Reale Decreto 26 aprile 1848, n.° 708, portante approvazione dell' annessa tariffa in materia criminale con la seguente modificazione, che fra le spese da anticiparsi dal Regio Erario, giusta l' art. 2, saranno compresi i salari degli Uscieri mentovati nel n.° 4 dell' articolo 1:

2.° La legge 17 dicembre 1854, n.° 332, portante alcune modificazioni alla tariffa criminale;

3.° Il Reale Decreto 4 giugno 1860, n.° 4102, relativo al cerimoniale da seguirsi nelle Corti d' Assise;

4.° Il Reale Decreto 24 giugno 1860 relativo alle ferie delle Corti e dei Tribunali.

Ordiniamo ec. — Firenze 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
MIGLIETTI.

471) LEGGE dei 16 febbraio 1862 che autorizza una spesa straordinaria per la costruzione di un Carcere penitenziario a sistema cellulare presso la Città di Cagliari.

472) REGIO DECRETO che aumenta di due Applicati e di due Uscieri il Personale addetto all' Ufficio dell' Ispettorato Generale della Guardia Nazionale.

20 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell' Interno; — Veduta la legge 27 febbraio 1859; — Veduto il Nostro Decreto delli 29 settembre 1860, col quale venne istituito l' Ufficio dell' Ispettore Generale della Guardia Nazionale; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La pianta del personale dell' Ufficio dell' Ispettore Generale della Guardia Nazionale è aumentata di due Applicati. l' uno di 2.ª e l' altro di 4.ª classe.

2. Per la custodia e servizio nell' Ufficio stesso sono instituiti due posti di Uscieri coll' annua paga di L. 1,600 complessivamente, i quali vennero nominati dal Ministro Segretario di Stato per l' Interno.

Ordiniamo ec. — Torino 20 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
RICASOLI.

473) REGIO DECRETO relativo alle Obbligazioni da alienarsi per la costruzione della strada ferrata Maremmana.

19 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge del Governo Toscano in data 8 marzo 1860, colla quale all' effetto di raccogliere il capitale necessario alla costruzione della fer-

rovia da Livorno alla Frontiera Romana, nonchè della diramazione dal Fitto di Cecina alle Moie, è stato stabilito: — 1.° Che il Governo è autorizzato a contrarre un imprestito rappresentato da Obbligazioni al portatore del valore nominale di lire italiane 500 ciascuna: a pagare ai portatori delle medesime un interesse in ragione del 5 per °[o all' anno ; ed a rimborsare il capitale alla pari in anni 99 mediante estrazione a sorte; — 2.° Che tanto il pagamento dei frutti quanto il rimborso del capitale godranno di speciale garanzia sulle rendite di quella strada ferrata; non che di una ipoteca sulla strada stessa, oltre alla garanzia sulle entrate generali dello Stato ; — 3.° Che insieme alle suddette Obbligazioni verranno consegnate Cartelle di godimento, le quali daranno diritto a percepire oltre l'interesse del 5 per °[o la metà del reddito netto , che risulterà dall' esercizio della strada; — Veduta la tabella annessa alla legge sulla unificazione del Debito pubblico del 4 agosto 1861 faciente parte integrale della legge stessa, nella qnale figura il debito creato colla legge del Governo Toscano delli 8 marzo 1860;—Veduti i due Decreti Reali 8 luglio 1860 e 10 febbraio 1861 , col primo dei quali veniva determinato in 84[m. il numero delle Obbligazioni da emettersi, e col secondo attese le variate condizioni del commercio, il numero delle Obbligazioni da emettersi veniva esteso fino a 89,100; — Considerando che finora vennero soltanto alienate 22,200 Obbligazioni, e che atteso l' innoltrato avanzamento dei lavori di costruzione di detta strada ferrata è necessario provvedere senza ritardo alla alienazione delle restan i n.° 66,900 Obbligazioni ; — Considerando che per tale scopo può riuscire utile di rivolgersi al mercato inglese ; e che perciò occorre di portare alcune modificazioni al Decreto Reale del 10 febbraio 1861; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Le 66,900 Obbligazioni che rimangono da alienare sulle 89,100 della strada ferrata Maremmana, di cui nel Decreto Reale del 10 febbraio 1861, saranno stampate nelle due lingue italiana ed inglese, e porteranno l' indicazione tanto del capitale nominale quanto degli interessi semestrali in moneta inglese al cambio di lire italiane 25 per ogni lira sterlina; ed oltre le firme ordinate dell' art. 14 del Reale Decreto 10 febbraio 1861 saranno rivestite del visto della Casa C. I. Hambro e figlio di Londra.

2. Le Cartelle di godimento che a forma della suddetta legge 8 marzo 1860 devono essere emesse contemporaneamente alle obbligazioni dovranno essere egualmente stampate nelle due lingue italiana ed inglese.

3. Le obbligazioni porteranno la decorrenza degli interessi 5 p°[o all'anno dal 1.° gennaio 1862 pagabili a semestri maturati il 1.° gennaio e 1.° luglio di ciascun anno agli esibitori delle rispettive cedole.

4. A ciascheduna Obbligazione saranno unite n.° 90 cedole per il ritiro semestrale dei frutti pel corso di 45 anni. Esaurite le dette cedole, le Obbligazioni tuttora vigenti saranno concambiate in altre corredate da una nuova serie di cedole per gli anni che mancano fino alla estinzione di tutte le Obbligazioni.

5. Gl' interessi semestrali delle Obbligazioni saranno pagabili dalle Casse del Debito pubblico e da tutte le Tesorerie dello Stato ed a Londra dalla Casa C. I. Hambro e figlio.

6. L' estinzione di tutte le 89,100 Obbligazioni a tenore della legge dell' 8 marzo 1860. dovrà essere compita il 1.° gennaio 1960 secondo il riparto stabilito nella tabella annessa al Real Decreto del 10 febbraio 1861.

Essa avrà luogo mediante pubblica estrazione a sorte da operarsi il 10 dicembre di ciascun anno per cura della Direzione del Debito pubblico.

I numeri delle Obbligazioni estratte verranno inseriti nella Gazzetta ufficiale del Regno d' Italia e nel Giornale inglese il *Times*.

Il capitale nominale di ciascuna Obbligazione estratta verrà rimborsa-

to il 1.° gennaio dopo l'avvenuta estrazione contro la consegna della Obbligazione stessa munita delle cedole semestrali non scadute.

Il rimborso del capitale sarà eseguito dalle Casse del Debito pubblico ed in Londra dalla Casa C. I. Hambro e figlio.

7. Le Obbligazioni estratte e rimborsate dalla Casa C. I. Hambro di Londra saranno trasmesse al Ministro delle Finanze del Re d'Italia, previa dichiarazione del loro annullamento.

8. A forma della legge 8 marzo 1860 il pagamento degl' interessi come pure il rimborso del capitale alla pari sono guarentiti specialmente dalle rendite della strada ferrata e da un' ipoteca sulla strada stessa, oltre alla garanzia di cui godono sopra le entrate generali dello Stato.

9. I portatori delle 22,200 Obbligazioni già alienate avranno il diritto di cambiarle in nuovi titoli stampati nelle lingue italiana ed inglese uguali a quelli di cui è autorizzata l'emissione col presente Decreto, ed in questo caso avranno diritto all'incasso a Londra giusta gli articoli 5 e 6 di esso Decreto.

Il Ministro delle Finanze provvederà al modo di effettuare questo cambio.

Ordiniamo ec. — Torino 19 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Peruzzi.

474) Regio Decreto relativo all' apertura di una nuova scuola normale per aspiranti Maestri nelle città di Aquila, Bari, Cosenza e Napoli.

16 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto Prodittatoriale del 31 ottobre 1860, con cui furone instituite nelle Provincie Napolitane scuole normali maschili e femminili o fu fatta facoltà al Governo di accordare appositi sussidi agli allievi poveri; — Visto il Regolamento che per le stesse scuole è stato approvato con nostro Decreto del 9 novembre del 1861; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Nelle città di Aquila, Bari, Cosenza e Napoli, sarà aperta nel prossimo mese di marzo una scuola normale per aspiranti maestri da tenersi secondo le discipline stabilite dal citato regolamento del 9 novembre 1861.

2. Sono assegnati sul bilancio dello Stato a ciascuna delle suddette quattro scuole normali, n.° 25 sussidi di annue lire 250 per ogni allievo.

A tali sussidi potranno aspirare tutti i cittadini dello Stato a qualunque Provincia appartengano, purchè abbiano i requisiti prescritti dall' art. 10 dello stesso regolamento del 9 novembre 1861.

3. Il conferimento dei sussidi suddetti sarà fatto a cura del Consiglio per le scuole della Provincia ove ha sede ciascuna scuola e secondo le norme stabilite dall' art. 12 del citato regolamento.

Ordiniamo ec. — Torino 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
F. De Sanctis

475) Regio Decreto **che instituisce una scuola preparatoria per allieve Maestre in varie città delle Provincie Napolitane.**

16 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista l'urgente necessità di provvedere all'istruzione femminile nelle Provincie Napolitane; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Nelle città di Avellino, Barletta, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Foggia, Lecce, Paola, Potenza, Reggio, Salerno, Sessa, Sulmona e Teramo sarà instituita una scuola preparatoria di mesi sei per allieve maestre, in cui si svolgeranno le materie principali dei programmi delle quattro classi elementari.

2. Il personale insegnante in ciascuna delle dette scuole sarà composto di un Professore Direttore, di un Catechista, di un Maestro di calligrafia e di una Maestra assistente che dovrà anche insegnare i lavori di maglia e di cucito.

Allo stipendio dei detti Insegnanti provvederà il Governo, ed ai locali, arredi della scuola ed alle spese relative provvederà il Comune in cui è stabilita la scuola.

3. Per essere ammesse a tali scuole dovranno le aspiranti far fede:

1.° Di aver compiuta l'età di anni 15;

2.° Di essere di buoni costumi;

3.° Di essere di complessione sufficientemente robusta per resistere alle fatiche dell'insegnamento.

4. In ogni città in cui debbono aprirsi tali scuole è instituita una Commissione di vigilanza composta del Prefetto o di chi ne fa le veci che ne sarà Presidente;

Del Sindaco;

Dell'Ispettore delle scuole primarie del Circondario;

Del Direttore della scuola; e

Di altra persona eletta dal Prefetto della Provincia.

5. Le iscrizioni delle aspiranti si faranno presso il Direttore della scuola, il quale dovrà tenerne apposito registro.

Il giorno in cui dovranno principiare tali iscrizioni e quello in cui dovrà aprirsi la scuola, saranno annunziati dal Prefetto della rispettiva Provincia.

6. Sono assegnati a ciascuna delle suddette scuole n.° 10 sussidi di L. 25 al mese da conferirsi dalla Commissione di vigilanza a quelle allieve che saranno giudicate più bisognose e più meritevoli, escluse quelle appartenenti alle città in cui è aperta la scuola.

7. Terminata la scuola si darà un esame verbale e per iscritto, ed a quelle allieve che avranno superato tale esame con distinzione, si rilascerà dalla Commissione di vigilanza un attestato che servirà alle medesime sia per essere ammesse ad una scuola normale, sia come autorizzazione provvisoria allo esercizio di una scuola femminile inferiore.

Ordiniamo ec. — Torino 16 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE
F. De Sanctis.

476) Regio Decreto dei 23 febbraio 1862 per la convocazione dei Collegi elettorali di Oristano, Mortara e Penne.

477) Regio Decreto relativo al riordinamento del Ministero della Guerra.

20 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto del 9 maggio 1860 relativo all' ordinamento degli uffici del Ministero della Guerra; — Visto il Nostro Decreto del 18 agosto 1861 che istituisce una Direzione Generale delle Leve, Bassa forza e Matricola nel detto Ministero; — Visto il Nostro Decreto del 7 luglio 1861 che sopprime la Direzione Generale per gli Affari della Guerra in Napoli; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Ministero della Guerra sarà d' ora innanzi compartito in sei distinti rami di servizio, cioè:

Segretariato Generale,
Direzione Generale delle Armi di Fanteria e Cavalleria,
Id. id. delle Armi Speciali,
Id. id. delle Leve, Bassa-forza e Matricola,
Id. id. dei Servizi amministrativi,
Id. id. di Contabilità.

2. Il Segretariato Generale consterà:
Di una Divisione Gabinetto del Ministro;
Di una id. Giustizia ed Istituti militari;
Di una id. Personale, Servizio interno e Pensioni;
Di una id. Archivi.

La Direzione Generale delle Armi di Fanteria e Cavalleria consterà:
Di un Ufficio Gabinetto del Direttore Generale;
Di una 1.ª Divisione Fanteria (servizio attivo);
Di una 2.ª id. id. (servizio sedentario e matricola degli Uffiziali);
Di una id. Cavalleria.

La Direzione Generale delle Armi Speciali consterà:
Di un Ufficio Gabinetto del Direttore Generale;
Di una Divisione Tecnica d' artiglieria;
Di una id. Amministrativa d' Artiglieria;
Di una id. Tecnica Genio e Stato Maggiore;
Di una id. Amministrativa Genio e Stato Maggiore.

La Direzione Generale delle Leve, Bassa-Forza e Matricola consterà:
Di un Ufficio Gabinetto del Direttore Generale;
Di una 1.ª Divisione Leve;
Di una 2.ª id. id.
Di una id. Bassa-forza;
Di una id. Matricola di Bassa-Forza.

La Direzione Generale dei Servizi Amministrativi consterà:
Di una Divisione Gabinetto ed Intendenza Militare;
Di una id. Sussistenze;
Di una id. Vestiario;

Di una id. Casermaggio;
Di una id. Ospedali;
Di una id. Competenze e Contabilità interne dei Corpi;
Di una id. Revisione e Saldo Competenze.

La Direzione Generale della Contabilità consterà:
Di un Ufficio Gabinetto del Direttore Generale;
Di una Divisione Contabilità Centrale;
Di una id. Paghe ai Personali diversi, Casuali e Sequestri;
Di una id. Contabilità in materie;
Di una id. Contratti.

Dalla medesima dipenderanno pure gli Uffici provvisorii di liquidazione delle contabilità arretrate irregolari in seguito alle ultime guerre o secondo le leggi speciali delle nuove Provincie annesse.

3. Le attribuzioni proprie a ciascuna Divisione od Ufficio saranno designate in apposita Tabella, sottoscritta dal Nostro Ministro della Guerra.

4. La Pianta numerica del Personale dell' Amministrazione Centrale della Guerra sarà quindi la seguente:

Ministro	1
Segretario Generale	1
Direttori Generali	5
Id. Capi di Divisione di 1.ª classe	13
Id. id. di 2.ª classe	13
Capi di Sezione	60
Segretari di 1.ª classe	54
Id. di 2.ª id.	54
Applicati di 1.ª id.	64
Id. di 2.ª id.	64
Id. di 3.ª id.	70
Id. di 4.ª id.	70

Il riparto del detto Personale fra il Segretariato Generale e le varie Direzioni, sarà tale che appare dallo specchio annesso al presente Decreto.

5. Continueranno ad essere applicabili gli articoli 7 e 9 del Nostro Decreto 9 maggio 1860

Ordiniamo ec.—Torino 20 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Della Rovera

SPECCHIO *di riparto del Personale dell'Amministrazione Centrale della Guerra fra il Segretariato Generale e le varie Direzioni Generali.*

QUALITA'	Segretariato Generale	DIREZIONI GENERALI					Totale generale
		Fanteria e Cavalleria *effettivi*	Armi Speciali *effettivi*	Leve, Bassaforza e Matricola *effettivi*	Servizi Amministrativi *effettivi*	Di Contabilità *effettivi*	
Segretario Generale.	1	»	»	»	»	»	1
Direttori Generali . .	»	1	1	1	1	1	5
Direttori Capi di Divisione.	4	3	4	4	7	4	26
Capi di Sezione . . .	8	5	11	11	15	10	60
Segretari.	17	7	21	17	29	17	108
Applicati	40	21	42	37	87	41	268
Totale . . .	70	37	79	70	139	73	
TOTALE GENERALE.							468

N. B. Alcuni posti di Capi di Divisione e Capi di Sezione pei servizi speciali, o d'Amministrazione, potranno essere occupati da ufficiali superiori dell'esercito, ed anche da Impiegati d'altri rami dell'Amministrazione Militare.

Torino, 20 febbraio 1862.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
A. DELLA ROVERE.

478) LEGGE dei 2 marzo 1862 che autorizza una spesa straordinaria per la costruzione di un Carcere giudiziario cellulare nella città di Sassari.

479) LEGGE colla quale viene convalidato il Regio Decreto sul censimento generale della popolazione del Regno.

20 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Decreto Reale 8 settembre 1861 è convalidato e convertito in legge colle avvertenze seguenti, e ciò mediante il censimento eseguito a

norma d' esso Decreto avrà tutti gli effetti legali dalle vigenti leggi stabiliti.

2. I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti che uniscono più persone in convivenza, non che gli individui che vivono da soli, sono tenuti d' inscrivere nelle schede distribuite a domicilio per il censimento della popolazione tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette schede, e sono tenuti di consegnarle riempite ai commessi comunitativi che si recano a tale uopo nelle rispettive case.

3. Coloro che dopo l' epoca in cui sarà divenuta obbligatoria la presente legge ricusassero di adempiere agli atti da questa prescritti, o nell' adempiervi alterassero scientemente la verità, incorreranno in una pena estensibile sino alle L. 50.

Ordiniamo ec.—Torino 20 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
CORDOVA

480) LEGGE che autorizza il R.° Governo a dare esecuzione alla Convenzione postale colla Grecia.

2 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione postale colla Grecia, conchiusa in Atene il 17|29 luglio 1861, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 4|16 gennaio 1862.

Ordiniamo ec.—Torino 2 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
RICASOLI

VITTORIO EMANUELE II ec.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Una convenzione postale essendo stata conchiusa tra l' Italia a la Grecia, e sottoscritta dai rispettivi plenipotenziarii in Atene addì ventinove luglio del corrente anno mille ottocento sessantuno:

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d' Italie et Sa majesté le Roi de Gréce, également animés du désir de resserrer les liens d' amité qui unissent les deux pays, et de developper en même temps les rapports internationaux par la conclusion d'une Convention postale entre l' Italie et la Gréce, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires á cet effet:

Sa Majesté le Roi d' Italie, Monsieur Terenzio Mamiani della Bovere, Comte de Saint Ange, Grand Officier de son Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, son Envoyé extraordinarie et Ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi de Gréce, Monsieur Théodore Leonardos, Chevalier de son ordre Royal du Sauveur, Commandeur de l' Ordre de Sainte Anne et de Saint Stanislas de Russie de deuxiéme classe, Directeur de l' Administration générale des postes de S. M. Hellénique;

Lequels, aprés s' être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1. Il y aura entre l' Administration des potes du Royaume d' Italie et l' Administration des postes du Royaume de Gréce un échange périodique et régulier de dépéches pour la transmission réciproque des lettres, journaux et imprimés de toute nature originaires des États respectifs ou provenant des pays auxquels les Administrations des deux Parties contractantes servent ou pourraient servir d' intermédiare.

2. L' échange des ces dèpêches aura lieu au moyen des paquebots-poste français, et des paquebots du Lloyd autrichen en vertu des Conventions concluses ou à conclure par la suite entre le Royaume d' Italie ou de la Gréce d' une part, et la France et l' Austriche d' autre part.

3. Les droits de transit revenant aux Administrations des postes de France ou d' Autriche pour le transport en dépêches closes des correspondances expédiées du Royaume d' Italie en Gréce seront entièrement á la charge de l' Administration des postes italiennes. Réciproquement les droits de transit pour le transport en dépêches closes des correspondances expédiées de la Gréce en Italie seront á la charge de l' Administration des postes Helléniques.

4. Il est entendu toutefois que les frais de transit en dépêches closes des correspondances expédiées de part et d' autre, c' est-á-dire de l' Italie en Grèce et de la Gréce en Italie, seront acquittés entiérement par celle des deux administrations qui aura obtenu de la France ou de l'Austriche des conditions plus avantageuses dans le prix de transit.

Dans ce cas celle des deux Administrations qui aura soldé la totalité de ces frais portera en compte à l'autre administration sa quote-part, conformément aux stipulations de l' art. 3.

5. Dans le cas où l' une des deux Parties contractantes viendrait á établir un service de navigation á vapeur reliant les ports des deux États, soit au moyen des paquebots de leur Marine Royale, soit par d' autres paquebots qu' elles pourraient juger à propos de frêter ou de subventionner, le prix de transport des correspondances échangées par ce moyen sera calculé eu raison de 10 cent. par kilogr. de lettres et par kilomètre en ligne droite, ed d' 1 fr. par kilogr. d'imprimés. Ce prix sera au profit ou pour le compte de celle des deux Administrations qui supportera les frais du transport par mer desdites correspondances.

6. Les deux Gouvernements s' engagent á faire transporter en dépêches closes par les paquebots, dont á l' article précédent, les correspondances que les Bureaux de poste respectifs pourraient avoir á échanger avec les pays oú toucheront ces paquebots, moyennant le prix de 10 cent. par kilogr. de lettres et par kilom. en ligne droite, et d' 1 franc par kilogr. d' imprimés.

7. Les frais d' armement, d' équipement et d' entretien des paquebots á vapeur employés au transport des correspondances entre les deux pays seront á la charge des Gouvernements respectifs.

8. Lesdits paquebots seront exempts dans les ports des deux pays, oú ils aborderont pour faire le service des postes, d' aprés l' art. 5 de la présente Convention, tant á leur entrée qu' á leur sortie, de tout droit de navigation et de port, ainsi que des droits de transit et de douane sur le charbon destiné à leur consommation, et jouiront aussi de tous les honneurs et privilèges que reclament les intérêts et l' importance du service qui leur est confié. Ils ne pourront, á aucun titre, être détournés de leur destination, ni être sujets á saisies, arrêts, embargo ou arrêt de prince.

9. Les paquebots des deux Administrations pourront embarquer et débarquer dans les ports oú ils aborderont pour le service postal susmentionné des espéces d' or ou d' argent, ainsi que des passagers de quelque nation qu' ils puissent être, sous la condition que les capitaines de ces paquebots se soumettront aux Réglements sanitaires, de Police et de Douane de ces ports concernant l' entrée et la sortie des voyageurs et des marchandises.

Toutefois les passagers admis sur ces paquebots qui ne jugeraient pas

propos de descendre à terre pendant la relâche dans un des ports susdits, ne pourront être sous aucun prétexte enlevés du bord, ni assujettis à aucune perquisition, ni soumis à la formalité du *visa* des leurs passepors.

10. En cas de sinistres ou d'avaries survenues dans le cours de leur navigation aux paquebots régulièrement employés par les deux Administrations au transport des correspondances, les deux Parties contractantes s'engagent à donner réciproquement à ces bâtiments tout le secours et toute l'assistance que leur position réclamera, et à faire exécuter par leurs arsenaux aux prix de tarifs de leurs établissements toutes les réparations qui seront dans les limites des moyens de ces établissements.

11. Il est défendu aux Commandants des paquebots employés au transport des dépèches respectives des deux Administrations de se charger d'aucune lettre en dehors de ces dépêches excepté toutefois les dépêches officielles émanant des Agents diplomatiques des deux Nations et adressées à leurs Gouvernements.

12. Le Gouvernement Italien se réserve la faculté de régler l'itinéraire ainsi que les jours et les heures de départ et d'arrivée des paquebots qu'il jugerait à propos d'entretenir, de frêter ou de subventionner.

Réciproquement le Gouvernement Grec se réserve la même faculté pour les services maritimes qu'il serait dans le cas d'établir.

Les deux Administrations seront tenues à se donner avis en temps utile des modifications qu'elles jugeraient nécessaires d'introduire dans l'itinéraire ou l'horaire des paquebots.

13. Il est entendu que les communications intérieures d'un port à l'autre du Royaume d'Italie au moyen de paquebots grecs, et d'un port à l'autre du Royaume de Gréce par les paquebots italiens ne pourront avoir lieu qu'autant que le permettront les lois des deux pays ou les traités en vigueur.

14. L'affranchissement des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, qui seront expédiées de l'Italie en Gréce et de la Gréce en Italie, est libre. Les envoyeurs pourront à leur choix en payer le port d'avance jusqu'à destination, ou le laisser à la charge des destinataires.

15. La taxe à percevoir sur les lettres internationales échangées entre l'Italie d'une part et la Gréce d'autre part est fixée à 1 franc par 10 grammes ou fraction de 10 grammes.

Cette taxe sera perçue sur toutes les lettres sans distinction, qui seront transportées soit au moyen des paquebots français ou des paquebots autrichien, soit avec les paquebots des deux Parties contractantes.

16. Il est convenu que dans le cas où l'une des deux Administrations viendrait à obtenir une réduction dans les prix de transit revenant aux Administrations des postes de France et d'Autriche pour le transport des dépêches closes au moyen de leurs paquebots, ou si par la suite les deux Gouvernements contractants auraient apporté quelque réduction dans les tarifs intérieurs respectifs, une réduction correspondante serait apportée dun commun accord à la taxe fixée par l'article précédant tant pour les lettres internationanales que pour celles qui transitent par leurs territoires.

17. Des lettres chargées pourront être expédiées de l'un des deux États dans l'autre et autant que possible à destination des pays auxquels les deux Administrations servent ou pourront servir d'intermédiaire.

Toute lettre chargée, expédiée de l'Italie en Gréce ed de la Grèce en Italie, supportera la taxe double de celle des lettres ordinaires établie dans l'article 15.

La taxe des lettres chargées devra toujours être payée d'avance par les envoyeurs.

18. Les échantillons des marchandises, quoique placés sous bande, seront considérés et traités comme lettres ordinaires.

19. Les journaux et imprimés de toute nature, y compris les livres reliés, expédiés de l'un des deux États dans l'autre, devront être affranchis jusqu'à destination moyennant une taxe de 10 cent. par 30 grammes ou fractions de 30 grammes.

20. Pour jouir de la diminution de port mentionnée à l'article précédent, les journaux et les imprimés devront être placés sous bande et de manière à ce que l'on puisse facilement les reconnaître.

Ils ne devront porter aucune écriture ou signe à la main, soit intérieurement, soit extérieurement, si ce n'est la date, la signature et l'adresse.

Les journaux et les imprimés qui ne rempliraient pas ces conditions ou qui n'auront pas été affranchis, n'auront pas cours et seront restitués, autant que possible, aux envoyeurs.

21. Les taxes perçues sur les lettres et sur les imprimés en vertu des articles 15, 17, 18 et 19 précédents seront acquises à l'office envoyeur.

22. Les correspondances originaires des pays désignés au tableau qui, aprés une entente préalable des deux Administrations postales, sera rédigé et annexé à la présente Convention, et à destination de la Grèce, ou de la Gréce pour ces mêmes pays, qui seront échangées à découvert par l'intermédiaire de l'Administration italienne, seront livrées de part et d'autre aux conditions établies par le tableau précité.

Il est bien entendu que le port étranger pour les correspondances mentionnées sera égal à celui auquel sont soumises les correspondances italiennes pour ces mémes pays et viceversa.

Il est convenu que dans le cas où l'un des deux Gouvernements viendrait à obtenir une reduction des Etats étrangers, dont on emprunte le territoire, cette réduction sera immédiatement appliquée aux taxes indiquées dans le tableau susmentionné.

Il est de même convenu que les conditions d'échange à fixer par le tableau précité pourront être modifiées d'un commun accord entre les Administrations des deux Parties contractantes toutes les fois qu'elles en reconnaîtront la nécessité.

23. Il est formellement convenu que les lettres et les imprimés de toute nature qui seront livrés de part et d'autre affranchis jusqu'à destination en vertù de la présente Convention, ne pourront être frappés à quelque titre que ce soit dans le pays de destination d'une surtaxe ou droit quelconque.

24. L'affranchissement des correspondances de toute nature pourra s'effectuer dans les deux pays au moyen des timbres-poste respectifs.

25. Lorsque le montant des timbres-poste, dont une lettre est revêtue, est inférieur à la taxe établie pour en opérer l'affranchissement, cette lettre est considérée comme non affranchie et traitée en conséquence.

Toutefois le montant des timbres-poste insuffisamment employés sera remboursé au destinataire par les bureaux de destination sur la simple remise de l'enveloppe de la lettre á laquelle ils sont apposés. Les deux Administrations devront se bonifier réciproquement le montant des timbres-poste remboursés par leurs bureaux respectifs.

26. Dans le cas où une lettre chargée viendrait à s'égarer, celle des deux Administrations, sur le territoire de laquelle l'égarement a eu lieu, payera à l'autre, à titre de dédommagement à l'envoyeur, la somme de 50 francs.

Les deux Administrations toutefois ne seront tenues au payement de ladite indemnité qu'autant que la réclamation sera faite dans les trois mois qui suivront la date du dépôt du chargement.

27. Les correspondances de toute nature mal dirigées seront renvoyées de part et d'autre pour le prix auquel elles auront été originairement comptées.

Les correspondances pour des destinataires ayant changé de résidence seront livrées de part et d'autre grevées de la taxe qui aurait dû être payée par les destinataires.

28. Les correspondances refusées par les destinataires ou adressées à des personnes inconnues seront conservées pendant trois mois dans le bureaux de destination. Aprés ce terme elles seront renvoyées aux Administrations respectives.

Celles qui auront été livrées en compte, seront rendues pour le prix et port auquel elles auront été originairement comptées.

29. Les Administrations des Postes des deux Parties contractantes n'admettront dans les dépêches échangées entre elles en vertu de la présente Convention aucune lettre contenant soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou tout autre objet précieux sujet aux droits de douane.

30. La correspondance officielle relative au service de poste, les piéces de comptabilité et les rebuts, seront livrés réciproquement en franchise.

31. Des petites sommes d'argent, jusqu'à la concurrence de 100 francs, pourront être déposées dans les bureaux de poste de la Gréce et de l'Italie pour être payées dans les bureaux des postes des États respectifs au moyen de mandats de poste.

32. Pour l'émission de ces mandat, le déposant devra payer une taxe de 10 centimes par 10 francs ou fraction de 10 francs. Cette taxe sera répartie par moitié entre l'Administration des postes de Gréce et l'Administration des postes d'Italie.

Les dispositions contenues dans les articles 31 et 32 seront mises en exécution aussitôt que le systéme de la transmission d'argent par des mandats de poste sera introduit dans l'intérieur du Royaume de Gréce.

33. Les Gouvernements Italien et Grec s'engagent à faire fransporter sur leurs territoires les dépêches closes que les bureaux de poste respectifs pourront avoir à échanger avec des bureaux de poste étrangers.

L'Administration des postes de Grèce payera à l'Administration des postes italiennes, pour prix de transit, la somme de 60 centimes pour chaque 30 grammes de lettres, poids net, et la somme de 50 centimes per chaqne kilogramme pour les imprimés, aussi poids net.

De son côté l'Administration des postes italiennes payera à l'Admnistration des postes helléniques, pour prix de transit, la somme de 50 centimes par chaque kilogramme pour les imprimés, aussi poids net.

34. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres feuilles de comptabilité résultant de l'échange des correspondances en dépêches closes, et qui sont mentionnées dans les articles 6 et 33, ne sera pas compris dans la pesée des lettres, journaux et imprimés de toute nature, sur lesquels devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

35. A la fin de chaque mois les deux Administrations dresseront les comptes pour la transmission des correspondances et des sommes à payer au moyen de mandats sur la poste dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'article 32.

Lesdits comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par celle des deux Administrations qui résulterait débiteur.

36. Les deux Administrations désigneront d'un commun accord les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances, et ceux qui seront autorisés á émettre et á payer les mandats dont il est question dans l'article 31; elles arrêteront la forme des comptes et toute autre mesure de détail et d'ordre nécessaire pour assurer l'exacte exécution de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux Administrations toutes les fois que d'un commun accord elles en reconnaîtront la nécessité.

37. La présente Convention aura effet et valeur un mois aprés l'échange des ratifications.

Elle demeurera obligatoire pendant une année. Aprés ce terme, elle durera d'année en année jusqu'á ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé á l'autre, une année á l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

38. Cette Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Athénes le 17|29 juillet 1861.

(L. S.) Terenzio Mamiani. (L. S.) Th. Leonardos.

Protocole Explicatif *des articles 17 et 19 de la Convention Postale conclue entre la Grèce et le Royaume d' Italie.*

Les soussignés Plènipotentiaires Terenzio Mamiani della Rovere, Comte de Saint Ange Envoyé extraordinarire et Ministre plénipotentiaire du Royaume d' Italie, et Thèodore Leonardos Directeur général des Postes grecques.

Considérant que la taxe sur les lettres chargées et sur les imprimés étant payée en entier par les envoyeurs et au seul profit de l' Administration qui la perçoit, peut et doit être regardée comme exactement locale et d' administration intérieure, d' aprés l' autorisation de leurs Gouvernements respectifs, déclarent que la disposition de l' art. 17 qui concerne la taxe sur les lettres chargées a pour but unique de déterminer le maximun de cette taxe de part et d'atre, et que la disposition de l' art. 19 concernant le poids de chaque port d' imprimés a pour but unique de fixer le minimum de ce poids, et que par conséquent ces dispositions n' infirment d' aucune maniére le droit qu' ont les deux Gouvernements contractants de réduire chez eux, par l' effet des réformes introduites dans leurs propres tarifs, la taxe sur les lettres chargées et d' établir une progression de poids plus large pour le port des journaux et des imprimés.

En foi de quoi ils ont signè le présent Protocole fait en double, et y ont apposé leur sceau.

Athénes les 12|24 octobre 1861.

(L. S.) Terenzio Mamiani. (L. S.) Th. Leonardos.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione postale, seguita da un Protocollo sottoscritto in Atene addì ventiquattro (12) ottobre 1861, l' abbiamo approvata in ogni e singola sua parte, epperciò per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo d'osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Real Sigillo.

Dato dal Nostro Real Palazzo in Torino addì ventotto del mese di novembre l'anno del Signore mille ottocento sessant'uno e del Regno Nostro il decimoterzo.

VITTORIO EMANUELE
Per parte del Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Reggente il Ministero degli Affari Esteri.
Ricasoli.

481) Regio Decreto che aumenta di un Direttore Capo di Divisione di 1.ª classe il quadro numerico del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

23 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Reale Decreto 16 ottobre 1861, n.º 277, sulla destinazione di due Direttori superiori nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed affinchè meglio risponda la distribuzione di quegli Uffici all'introdotto riparto; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. La pianta del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti è aumentata di un Direttore Capo di Divisione di 1.ª classe.
Ordiniamo ec. — Torino 23 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE
MIGLIETTI.

482) REGIO DECRETO col quale è ricostituito nel Ministero dell'Interno il Segretariato Generale, ed abolite la Direzione Generale centrale e quella per l'Amministrazione comunale e provinciale, Opere pie e Sanità continentale.

10 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Considerata la convenienza di mantenere in tutti i Dicasteri la uniformità negli Uffici; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno; — Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. È ricostituito nel Ministero dell'Interno il Segretariato Generale colle sue attribuzioni.
2. Sono abolite la Direzione Generale centrale e quella per l'Amministrazione comunale e provinciale, le Opere pie e la Sanità continentale.
3. È rivocato il Nostro Decreto delli 9 ottobre 1863, n.º 255, in quanto contraddice a questa disposizione.
Ordiniamo ec. — Torino 10 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.

483) REGIO DECRETO che applica agl'Impiegati dell'abolita Segreteria Generale della Dittatura del Generale Garibaldi nelle Provincie Napoletane le disposizioni contenute nell'art. 4 del R. Decreto 9 ottobre 1861, n. 271.

10 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto in data 9 ottobre 1861, n.º 271, col quale venne soppressa la Luogotenenza Generale di Napoli; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:
Art. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 4 del precitato Nostro Decreto del 9 ottobre scorso anno, n.º 271. sono pure applicabili agli Impiegati addetti all'abolita Segreteria Generale della Dittatura del Generale Garibaldi nelle Provincie Napoletane.
2. Il presente Decreto avrà effetto a partire dal 1.º dello scorso mese di novembre.

Ordiniamo ec.—Torino 10 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.

484) REGIO DECRETO dei 2 marzo 1862 che autorizza la temporaria occupazione per servizio militare del Convento di S. Nicolò degli Agostiniani in Ravenna.

485) REGIO DECRETO che applica agli stipendi dei Capi di Provincia, dei Capi di circondario e dei Consiglieri di Prefettura nelle Provincie Toscane le disposizioni della legge 28 maggio 1852.

10 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge del 9 ottobre scorso anno, n.° 249, colla quale il Nostro Governo fu autorizzato a pareggiare in tutte le Provincie del Regno gli stipendi ed i vantaggi dei Capi di Provincia, e rispettivamente dei Capi di Circondario e dei Consiglieri di Governo; — Visti gli articoli 4, 7 e 8 del Nostro Decreto di pari data, n.° 250; — Vista la legge 28 maggio 1852, n.° 1374, colla quale l'intiero stipendio ed i maggiori assegnamenti degli Impiegati civili furono sottoposti ad una ritenuta e sovratassa graduale;— Veduto il Decreto del Granduca di Toscana in data 22 novembre 1849, per cui i soldi dei predetti Funzionari in quelle Provincie furono assoggettati ad una ritenuta che non è conforme a quella fissata dalla detta legge 28 maggio 1852; — Considerando che tale ritenuta osterebbe a quella parificazione negli stipendi che è stabilita dalla legge 9 ottobre 1861, e che ad ottenere siffatta parificazione è forza estendere anche alle Provincie Toscane le discipline sopra gli stipendi che sono già in vigore nelle altre parti del Regno; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno e del Ministro delle Finanze; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per l'effetto della legge 9 ottobre 1861 saranno applicabili agli stipendi dei Capi di Provincia e rispettivamente dei Capi di Circondario e dei Consiglieri di Prefettura nelle Provincie Toscane le disposizioni della legge 28 maggio 1852, la quale entrerà in vigore dal giorno primo del corrente anno, e sarà pubblicata congiuntamente al presente Decreto.

2. È abrogata ogni contraria disposizione vigente nelle stesse Provincie.

Ordiniamo ec. — Torino 10 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI
QUINTINO SELLA.

486) REGIO DECRETO dei 6 marzo 1862 per la convocazione dei Collegi elettorali di Alessandria, Stradella, Cherasco, Cossato, Spezia, Bologna ed Ariano.

487) REGIO DECRETO dei 10 marzo 1862 per la convocazione dei Collegi elettorali di Acqui, Aosta, Oviglio e Girgenti.

488) REGIO DECRETO dei 6 marzo 1862 per la convocazione del 1° Collegio elettorale di Modena.

489) Legge dei 23 febbraio 1862 colla quale vengono confermati i Regi Decreti 28 luglio e 18 agosto 1861 relativi all'ammessione di studenti di matematica nelle armi d'Artiglieria e del Genio.

490) Regio Decreto dei 10 marzo 1862 col quale l'interesse dei Buoni del Tesoro, che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato a cominciare dall'11 del corrente mese al 4 per °|₀ per Buoni aventi una scadenza di 3 sino a 6 mesi, ed al 5 per °|₀ per quelli aventi una scadenza di 7 sino a 12 mesi.

491) Regio Decreto dei 10 marzo 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Convento di Santa Cristina in Bologna.

492) Regio Decreto circa l'ordinamento del Genio militare.

2 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Nostri Decreti 17 giugno 1860, 24 gennaio, 14 aprile, 18 luglio, 18 agosto, 12 e 22 dicembre 1861 relativi all' ordinamento dell' Arma del Genio ; — Visti i Nostri Decreti 26 dicembre 1853 , 3 marzo 1857 , 10 maggio 1858, 27 novembre 1859, 5 settembre 1860, 7 aprile e 16 ottobre 1861 relativi al personale contabile ed a quello degli Aiutanti del Genio militare ; — Considerando la necessità di riassumere in un solo Decreto le disposizioni varie successivamente emanate per l'aumento dei personali suddetti, operandovi alcune modificazioni dimostrate necessarie dall' esperienza ; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra ; — Abbiamo determinate e determiniamo quanto segue :

Art. 1. Il personale dell'Arma del Genio si compone di :

Un Comitato; uno Stato Maggiore; due Reggimenti Zappatori.

2. Il Comitato del Genio comprende un Presidente ed otto Membri del grado di Luogotenente Generale o di Maggior Generale : quattro Uffiziali superiori; otto Capitani; quattro Uffiziali subalterni ; un Commissario un Sotto Commissario; dieci Aiutanti.

3. Lo Stato Maggiore del Genio comprende quarantanove Uffiziali superiori; centodue Capitani; cento Uffiziali subalterni; ottantanove Commissari, centoventinove Sotto-Commissari ; cinquanta Volontari ; duecentosettanta Aiutanti; cinquanta Aspiranti Aiutanti.

4. Col personale dello stato Maggiore del Genio si provvede al servizio delle quindici Direzioni e trentatrè Sotto-Direzioni.

Il riparto degli Uffiziali ed Impiegati nelle varie Direzioni e Sotto-Direzioni verrà fatto dal nostro Ministro della Guerra a seconda delle esigenze del servizio.

5. Ogni Direzione del Genio sarà retta da un Uffiziale superiore del grado di Colonnello o Tenente Colonnello , ed ogni Sotto-Direzione da un Luogotenente Colonnello o Maggiore.

6. La circoscrizione territoriale di ogni Direzione e Sotto-Direzione sarà determinata dal nostro Ministro della Guerra a seconda delle esigenze del servizio.

7. Le truppe del Genio sono ordinate in due Reggimenti Zappatori, distinti dal rispettivo numero d'ordine, e consistenti ciascuno in

Uno Stato Maggiore,
Tre Battaglioni di sei Compagnie attive ciascuno,
Tre Compagnie di deposito.

La composizione di queste diverse suddivisioni è indicata dallo annesso specchio n.° 1.

8. Il quadro generale graduale e numerico degli Uffiziali, Impiegati civili e delle truppe del Genio è indicato dall'annesso specchio n.° 2.

9. Nulla è innovato intorno alle paghe degli Uffiziali del Genio, degl'Impiegati contabili e degli Aiutanti, le quali continuano ad essere come vennero stabilite dai nostri Decreti delli 15 marzo e 5 settembre 1860, come pure sono mantenute le competenze di foraggio assegnate agli Uffiziali del Genio dalle tabelle annesse al nostro Decreto del 25 marzo 1852, ed i vantaggi sinora accordati agli Aiutanti Maggiori, ai Direttori dei conti, Uffiziali d'amministrazione, di massa e di matricola, non che agli Uffiziali subalterni addetti al Comitato, avvertendo che all'Uffiziale subalterno o Capitano incaricato dell'ufficio di contabilità presso il Comitato spetta lo stesso soprasoldo assegnato ai Direttori dei conti dei reggimenti Zappatori.

10. Le attribuzioni del Comitato, delle Direzioni e Sotto-Direzioni e dei Comandanti di reggimento, come pure le loro relazioni tra di essi e colle varie Autorità militari e civili, saranno quali prescrivono le Istruzioni da Noi approvate con Decreto 22 dicembre 1861.

11. L'impiego di Contabile nei magazzeni del Genio creato col R. Decreto 10 maggio 1858 è soppresso, e le relative attribuzioni saranno in ogni piazza disimpegnate da Commissari od Aiutanti del Genio. Il Ministro della Guerra potrà conservare i Contabili dei magazzeni del Genio attualmente in carica, o riammetterli nei personali da cui provengono.

12. Sono abrogate le precedenti Nostre determinazioni che siano contrarie a quelle nel presente Decreto stabilite.

Ordiniamo ecc.—Torino 2 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Della Rovere

493) Regio Decreto che approva un'aggiunta alle istruzioni sul servizio del Genio militare, annesse al Regio Decreto 22 dicembre 1861.

2 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il R. Decreto in data 22 dicembre 1861 e le annessevi Istruzioni sul servizio del Genio militare;—Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra.—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. unico. È approvata l'aggiunta del seguente alinea a farsi al § 58 delle Istruzioni precitate:

« I Direttori del Genio procedono altresì nello stesso modo alla col-
« laudazione definitiva di tutti gli altri lavori eseguiti a prezzo d'estimo
« la cui spesa non ecceda la somma di lire 4000. »

Ordiniamo ec.—Torino 2 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Della Rovere

194) Regio Decreto dei 2 marzo 1862 che autorizza la Società anonima delle strade ferrate Livornesi ad emettere centomila obbligazioni al portatore.

195) Regio Decreto che approva il Regolamento pel servizio dei casermieri.

2 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il R. Viglietto in data 2 marzo 1833, col quale veniva approvato un Regolamento per la conservazione in buono stato dei quartieri;—Visto il R. Decreto 23 giugno 1861 che stabilisce gli assegnamenti dei militari comandati pel servizio d'ordinanza;—Sulla proposizione del Nostro Ministro della Guerra;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. È approvato l'annesso Regolamento d'ordine Nostro firmato dal Nostro Ministro della Guerra, sul servizio dei casermieri destinati alla custodia dei quartieri ed altri locali destinati per servizi militari.

Detto Regolamento andrà in vigore a cominciare dal 1.° maggio p. v., dalla qual'epoca s'intenderà derogata ogni precedente disposizione che vi sia contraria.

Ordiniamo ec.—Torino 2 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Della Rovere

Regolamenno *pel servizio dei Casermieri.*

Art. 1. I casermieri sono destinati alla custodia degli edifizi ad uso militare e sono incaricati di vegliare a tutto ciò che interessa la conservazione dei fabbricati stessi, e quella degli oggetti di fornimento destinati all' alloggio delle truppe nei locali momentaneamente inoccupati.

Siffatti obblighi però non si estendono agli oggetti forniti dall' impresa del casermaggio.

2. I casermieri sono nominati fra i sott' uffiziali, caporali e soldati che sappiano leggere e scrivere :

a) Dei Veterani Zappatori del Genio ;
b) Dei Veterani d' Artiglieria ;
c) Della R. Casa Invalidi e Veterani.

Possono eziandio essere nominati casermieri gli aiutanti del Genio in ritiro come pure persone estranee al servizio militare , purchè abbiano i necessari requisiti.

Il numero dei casermieri e la loro destinazione sono determinati dal Ministero della Guerra.

3. I casermieri sono nominati con Decreto Ministeriale sulla proposizione dei Direttori del Genio militare, dopo aver servito per un anno almeno come facienti funzioni di casermieri ; durante questo anno di prova essi godranno però di tutti i vantaggi della carica.

4. I facienti funzione di casermieri sono tratti dalle classi suindicate, e trascorso l' anno di prova senza che siano proposti pella nomina a casermieri sono inviati ai Corpi ai quali prima appartenevano ; se borghesi saranno senz'altro licenziati.

Le proposte per tali nomine, sono fatte al Ministero dalle Direzioni del Genio quando trattasi di aiutanti in ritiro o proposti per la giubilazione, e di individui borghesi, previo accertamento che essi abbiano i necessari requisiti.

I Comandanti dei Corpi o per propria iniziativa o dietro richieste del Ministero di Guerra fanno le proposte relative ai militari.

5. I facienti funzione di casermieri faranno uso del berretto speciale conforme al modello che sarà stabilito.

I casermieri militari conserveraano del resto lá divisa del proprio grado e Corpo.

Tanto i militari che i borghesi dovranno far uso del berretto speciale quando si trovano nei fabbricati posti sotto la loro custodia e non altrimenti.

6. Hanno diritto se veterani.

a) All'alloggio;

b) Alla paga e deconto del grado e Corpo cui appartengono, alle indennità di pane, legna e letto stabilite dal Decreto 23 giugno 1861 pelle ordinanze di ufficio, ed inoltre ad una indennità giornaliera non maggiore di cent. 50 da fissarsi nell' atto della nomina.

Se borghesi

a) All' alloggio;

b) Ad una indennità giornaliera non maggiore di lira una da fissarsi pure nell' atto della nomina.

Le competenze militari e le indennità pane, letto e legna ai veterani saranno corrisposte a norma del prescritto dal Regio Decreto 23 giugno 1861 e sui fondi del rispettivo capitolo di bilancio.

L' indennità speciale pel servizio di casermiere sarà invece corrisposta, tanto ai militari che ai borghesi, mensilmente secondo le norme praticate per il pagamento degli assistenti temporari del Genio.

Alla spesa necessaria per il pagamento delle sole indennità viene sopperito coi fondi annualmente stanziati in bilancio per la manutenzione delle fortificazioni e dei fabbricati militari.

7. È proibito ai casermieri di vendere cibi e bevande e di esercitare qualunque altro commercio.

8. I casermieri sono sotto gli ordini immediati degli uffiziali del servizio del Genio nella piazza in cui si trovano; essi sono depositari di tutte le chiavi delle camere e delle parti del fabbricato non occupate, sono risponsabili della conservazione degli arredi riposti nelle camere ora dette, esclusi gli oggetti forniti dall' impresa del casermaggio.

È vietato ai casermieri di consegnare le chiavi senza ordine dell' ufficio del Genio; potranno in casi urgenti rimetterle a quelle persone che si presenteranno con un ordine in iscritto dell' autorità militare del luogo, ma in tal caso ne avvertiranno l' ufficio ora detto.

9. I casermieri possono essere incaricati della costodia di uno o più edifizi ad uso militare; devono intervenire a tutte le consegne per fornire gli occorrenti schiarimenti alla Commissione prescritta dall' allegato D al Regolamento 10 novembre 1856; essi firmano i testimoniali di stato come parte *accettante* allorquando l' edifizio rimane disoccupato, o come *rimettente* quando l' edifizio disoccupato passa in consegna a qualche Corpo o ad altri.

Quando poi si tratta di consegna da Corpo a Corpo o da persona a persona, il casermiere non firma i testimoniali, ma riceve però sempre dalla Sotto-Direzione del Genio una copia di cotali testimoniali.

Devono tenere in ordine tutte le chiavi dei locali loro consegnate, numerate e disposte in apposita tabella collocata nella camera loro assegnata per alloggio, visitano almeno una volta al giorno tutti i locali occupati, si recano personalmente o fanno rapporto per iscritto ogni giorno agli uffiziali del Genio dei guasti che rilevano, o dei cambi nella distribuzione dei locali che avvenissero.

Sono obbligati a chiudere ed aprire le finestre dei locali non occupati onde vi si rinnovi l' aria ed a conservarli sempre netti e puliti; le scope saranno provviste dal servizio del Genio sui fondi dell' ordinaria manutenzione delle caserme.

Essi visitano più specialmente ogni giorno le trombe idrauliche, i pozzi e le latrine ond' essere in grado di riferire agli uffiziali del Genio sullo stato in cui sono tenute.

Faranno avvertire chi di ragione per lo sgombro delle latrine, canne dei-

cammini e pozzi neri alle epoche stabilite secondo gli ordini che ricevono dai Capi del servizio del Genio.

10. Oltre le pene disciplinari in cui possono incorrere i casermieri che non adempiscono esattamente agli obblighi loro assunti, può essere fatta, sulla proposta motivata che ne fanno i Direttori del Genio, una ritenzione sulla indennità giornaliera di cui sono provvisti sino alla metà della medesima.

11. L'incarico dei casermieri è affatto temporario e non dà luogo a dritto alcuno nè di giubilazione, nè di sussidio.

Epperciò i casermieri tanto militari quanto civili che non adempiscono lodevolmente al disimpegno del loro ufficio, sulla proposta del Direttore del Genio militare, saranno inviati ai Corpi a cui prima appartenevano.

12. Negli stabilimenti e caserme di maggiore importanza potrà il Ministero di Guerra affidare l'incarico di Casermiere ad Aiutanti del Genio in attività di servizio. Essi conserveranno la qualità e lo stipendio di cui sono provvisti, e oltre alla sorveglianza dei lavori in quei locali, avranno pure tutti gli obblighi di cui nel presente Regolamento, ad eccezione della tenuta. Essi non avranno ragione a soprasoldo per questo speciale servizio, ma soltanto all'alloggio gratuito nel fabbricato affidato alla loro custodia.

13. I casermieri provenienti dagli Aiutanti in ritiro potranno essere incaricati dal Direttore della sorveglianza dei lavori degli edifizi alla loro custodia affidati.

14. In caso di malattia o di assenza di un casermiere, la Sotto-Direzione del Genio provvede per la sua surrogazione incaricando del servizio un altro casermiere della piazza, ed in mancanza di questo, qualche individuo capace a coprire temporariamente questo incarico.

15. I Direttori nelle proposte che faranno per la nomina dei casermieri in esperimento, terranno nel debito conto i servizi già prestati e che tuttora prestano gli individui ai qnali nelle diverse Provincie del Regno era affidata la custodia degli edifizi erariali qualunque siasi la provenienza di tali individui.

Le presenti disposizioni non si applicano ai portinai o custodi degli stabilimenti militari speciali, come ospedali, collegi, luoghi di pena, officine, comandi militari ed uffici diversi, dovendosi per tali stabilimenti osservare le norme speciali stabilite o da stabilirsi per ciascuno di essi.

Torino addì 2 marzo 1862.

V.º d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
A. Della Rovere.

496) Regio Decreto dei 16 marzo 1862 per la convocazione del primo Collegio elettorale di Pistoia.

497) Regio Decreto dei 19 marzo 1862 che costituisce il Comune di Castelli Sezione elettorale a parte.

498) Regio Decreto che stabilisce la base per la liquidazione dell'imposta per l'anno 1862 dovuta dai Corpi morali della Lombardia.

10 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto 26 settembre 1860, n. 4327, relativo all'equivalente d'imposta dovuta dai comuni, dalle chiese, dalle fondazioni e dai benefizi ecclesiastici delle Provincie della Lombardia;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sulla base della tassazione ultima le Direzioni Demaniali nelle

Provincie di Lombardia liquideranno d'ufficio l'equivalente di imposta per l'anno 1862.

2. La contribuzione liquidata verrà pagata in eguali rate a trimestri scaduti.

Ordiniamo ec.—Torino 10 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

490) Regio Decreto col quale è istituito un Consiglio Superiore per gli Istituti d'istruzione e di educazione militare.

16 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Sulla proposizione del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È istituito un Consiglio superiore per gl'istituti d'istruzione e di educazione militare.

2. Esso consterà di:

Un Uffiziale Generale-Presidente;
Sette Uffiziali Generali o superiori-Membri;
Un Dottore collegiato in matematiche-Membro;
Un Dottore collegiato nelle facoltà di lettere-Membro;
Un Capitano o Maggiore-Segretario.

Il Presidente ed i Membri saranno da Noi nominati sulla proposta del Ministro della Guerra.

3. Il Presidente ed i membri militari, nonchè il Segretario, saranno rinnovati di mano in mano che ricevono nuove destinazioni o lo richiedano le opportunità del servizio.

4. I membri tratti dai Dottori colleggiati di matematica e di belle-lettere dureranno in ufficio tre anni e potranno essere confermati.

Essi avranno ragione ad un soprasoldo di annue lire *mille* ciascuno.

5. Sono aggiunti al Consiglio per deliberare sulle promozioni degli aspiranti e degli allievi tre degli esaminatori mentovati al seguente art. 9 (Lettera *D*).

Essi potranno anche essere chiamati sulla proposta del Consiglio a prendere parte alle sue deliberazioni su altre materie.

Nell'uno e nell'altro caso vi avranno voto deliberativo.

6. La metà degli Uffiziali, Membri del Consiglio anzidetto, può essere scelta fra quelli collocati a riposo.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio basterà la presenza di cinque membri.

8. I Comandanti ed i Professori degli Istituti militari potranno, sulla proposta del Consiglio, dal Ministro essere chiamati ad intervenire alle tornate del Consiglio superiore, ma non vi hanno suffragio.

9. A seguito d'incarico che ne riceva dal Ministro della Guerra, il Consiglio superiore pegli Istituti militari:

A) Esamina i regolamenti ed i programmi degli studi e le ripartizioni loro, i libri di testo, e ne propóne al Ministro l'approvazione.

B) Propone quei miglioramenti che ravvisa opportuni nei metodi d'istruzione e di disciplina seguiti negli Istituti militari.

C) Esamina le proposte dei Comandanti e dei Consigli d'istruzione e di disciplina degli Istituti anzidetti.

D) Propone la nomina degli esaminatori pegli esami di ammessione agli Istituti superiori e di uscita dai medesimi, propone ogni anno le liste delle Commissioni che dovranno procedere a tali esami, determina la ripartizione degli esami stessi.

E) Delega alcuno dei suoi membri a dirigere tali esami.

F) Esamina le liste di promozione degli aspiranti e degli allievi, e formola il proprio avviso.

G) Esamina le proposte per la nomina degli Insegnanti.

10. Il Presidente ed i Membri del Consiglio potranno altresì venire delegati all'Ispezione degli Istituti militari.

Ordiniamo ec;—Torino 16 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti

500) Regio Decreto circa il riparto delle tasse giudiziarie nelle Provincie Modenesi dovute a termini della tariffa Estense per gli atti di giurisdizione volontaria.

19 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli e del Ministro delle Finanze;— Visto l'art. 4 della legge 27 ottobre 1860, n.° 4380, che attribuisce facoltà al Governo del re di emanare gli opportuni provvedimenti per l'attuazione nelle Provincie dell'Emilia, del Codice di procedura civile e della legge sull'Ordinamento giudiziario;—Visto il nostro Decreto 5 dicembre 1860, n.° 4462;—Per equiparare la condizione dei Giudici mandamentali delle Provincie Modenesi a quella degli altri Giudici di Mandamento, e finchè siano in quelle Provincie mantenute in vigore le tasse della tariffa Estense per gli atti di volontaria giurisdizione che si compiono a termini delle leggi civili e di altre disposizioni colà osservate; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Nelle Provincie Modenesi, le tasse giudiziarie che si esigono giusta la tariffa Estense, mantenuta in vigore dall'art. 2 del Nostro Decreto 5 dicembre 1860, n.° 4462, per gli atti di volontaria giurisdizione eseguiti a termini delle leggi civili e di altre disposizioni lasciate in osservanza in quelle Provincie, spetteranno, a far tempo dal 1.° del corrente mese, per una metà al pubblico Erario e per un' altra metà ai Giudici mandamentali che compiono gli atti stessi.

2. Le tasse suddette continueranno a pagarsi dalle parti debitrici alle Giudicature mandamentali, le quali verseranno in fine di ogni trimestre nelle Casse demaniali la porzione devoluta all'Erario, a norma delle Istruzioni ministeriali che verranno imparite.

Ordiniamo ec.—Torino 19 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
Cordova

501) Regio Decreto col quale vengono estese alle Provincie Toscane alcune disposizioni riguardanti gli Economati Generali dei benefizi vacanti.

23 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :
Art. 1. Vengono estesi alle Provincie Toscane l'art. 4 del Regio Decreto del 26 settembre 1860, n.° 4314, e i corrispondenti articoli 8 e 22 del Regolamento del 16 gennaio 1861, n. 4608.
2. Quanto alla cauzione da prestarsi dai nuovi Subeconomi ed all'emolumento proporzionale che dovranno percepire, restano rispettivamente in vigore il Rescritto del 27 settembre 1785 e le circolari del 3 agosto e 10 novembre 1837.
3. Restano pienamente in vigore per quanto riguardano le Provincie Toscane l'art. 5 del Regio Decreto del 26 settembre 1860, e l'art. 17 del citato Regolamento del 16 gennaio 1861.
Il predetto Nostro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.
Ordiniamo ec.—Torino 23 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
Cordova

502) Regio Decreto dei 13 marzo 1862 che mantiene lo stipendio al Direttore Generale del Ministero dell'Interno rimasto senza impiego per effetto del Decreto 10 marzo 1862, finchè sia altrimenti provveduto.

503) Regio Decreto che attribuisce al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei Demanii comunali ex-feudali, ecclesiastici, od altri soggetti a diritti d'uso verso le popolazioni delle provincie meridionali.

16 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec,

Vista la Legge 12 dicembre 1816;—Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale in Napoli in data 1° gennaio 1861;—Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo :
Art. 1. A far tempo dal 1.° aprile p. v. la suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei Demanii comunali, ex-feudali, ecclesiastici, od altri, soggetti a diritti d'uso verso le popolazioni delle Provincie meridionali, affidata finora al Ministero dell'Interno, passerà nelle competenze del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

2. Le operazioni di divisione di cui sopra, che non sono state dai Commissari speciali ultimate nel tempo prescritto dal Decreto Luogotenenziale del 1.° gennaio 1861, sono delegate al Prefetto col concorso del Consiglio di Prefettura.

3. Sono conferte ai Prefetti, sotto l'osservanza delle norme ed istruzioni vigenti, tutte le attribuzioni già demandate dai Decreti della cessata Luogotenenza Generale di Napoli in data 1.° gennaio e 3 luglio 1861 ai Commissari speciali.

4. I Prefetti potranno sotto la loro responsabilità delegare i Sotto-prefetti, Consiglieri di Prefettura, od Aggiunti per lo eseguimento delle operazioni di cui negli articoli precedenti.

5. Nulla è innovato alle preesistenti disposizioni sulla materia in quanto non sieno contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo ec.—Torino 16 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

504) REGIO DECRETO col quale vengono affidate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le attribuzioni sull'affrancamento delle servitù di pascolo e di legnatico a cui vanno soggetti i terreni del già principato di Piombino.

16 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del Real Governo di Toscana in data 9 marzo 1860;— Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Art. 1. A partire dal 1.° venturo aprile saranno affidate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le attribuzioni finora demandate al Ministero delle Finanze relativamente all' affrancamento delle servitù di pascolo e legnatico, a cui vanno soggetti i terreni del già Principato di Piombino.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo ec.—Torino 16 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

505) REGIO DECRETO circa l'ordinamento delle Cancellerie Giudiziarie nelle Provincie Napoletane.

16 febbraio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la Legge del 19 gennaio 1862, n.° 420, colla quale mentre si manda pubblicare nelle Provincie Napoletane la Legge del 20 novembre 1859 sugli stipendi dei Funzionari dell'Ordine giudiziario, esclusi gli art. 4 e 5, si concede al Governo la facoltà di provvedere con Regii Decreti a quanto sia necessario per l'attuazione del nuovo Ordinamento giudiziario;—

Visto il Decreto del 29 novembre 1860 del nostro Luogotenente Generale nelle stesse Provincie, col quale tutti i proventi delle Cancellerie delle Gran Corti Civili, dei Tribunali civili e dei Tribunali di Commercio, furono attribuiti alle Finanze dello Stato e fu disposto che gli Impiegati delle Cancellerie medesime ricevessero il loro soldo come tutti gli altri Impiegati del Governo; ponendo ancora a carico delle Finanze le spese di scrittoio ed altre di cancelleria;—Considerando che per la detta Legge 20 novembre 1859 si è assegnato anche ai Cancellieri e Sostituti Cancellieri di Mandamento uno stipendio fisso, il che importa che neppure per tali Cancellerie si possa continuare nel sistema finora praticato ;—Che fino a quando non si possa per nuova esperienza stabilire in maniera definitiva il metodo più opportuno di retribuire i Funzionari addetti alle diverse Cancellerie, convien provvedere per tutti uniformemente, assegnando uno stipendio agl'Impiegati ed incamerando tutti i proventi;—Che quindi è necessità di ridurre lo stipendio che la detta Legge del 20 novembre 1859 attribuisce al Cancelliere presso la Corte di Cassazione, perocchè egli vien disgravato dal peso di corrispondere lo stipendio ai Commessi, che quella Legge pone a suo carico; — Sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. A partire dal giorno in cui andrà in vigore il nuovo Ordinamento giudiziario resteranno incamerati tutti i proventi delle Cancellerie giudiziarie delle Provincie Napoletane, compreso il diritto di repertorio, ed eccettuate soltanto le indennità di trasferta che apparterranno per intiero ai Cancellieri.

2. I Funzionari addetti alle Cancellerie medesime saranno tutti stipendiati dallo Stato.

3. Il Cancelliere della Corte di Cassazione avrà lo stipendio di annue lire seimila.

4. Fino a che non sarà provveduto definitivamente intorno al numero ed allo stipendio dei Funzionari di Cancelleria e Segreteria inferiori di grado ai Sostituiti Cancellieri e Sostituiti Segretari, il personale ed il relativo stipendio sarà regolato dalle Tabelle che verran pubblicate con R. Decreto, e che per simile Regio Decreto potranno essere modificate.

5. Nelle spese d'ufficio dei Collegi Giudiziari saranno comprese anche quelle delle rispettive Cancellerie; e si seguiranno, quanto alla gestione ed al pagamento di queste, le stesse norme che per le altre spese d'ufficio, che riflettono direttamente il Collegio.

Potrà però ciascuno di questi in assemblea generale fissare sul proprio bilancio una somma determinata da assegnarsi al Cancelliere per far fronte a suo rischio e pericolo alle spese d'ufficio della Cancelleria.

Per le Cancellerie Mandamentali le spese d'ufficio saranno in ciascun anno determinate con Decreto Reale.

6. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in ordine al modo di percezione ed al sistema di contabilità dei proventi della Cancelleria della Corte di Cassazione, e degli altri Collegi Giudiziari quanto alle materie civili.

Circa ai diritti per le materie penali nei Collegi, ed ai diritti di ogni sorta nelle Cancellerie Mandamentali si osserveranno le disposizioni del Regolamento in data d'oggi firmato dal nostro Guardasigilli , Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ordiniamo ec.—Torino 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE

MIGLIETTI

Regolamento *per le Cancellerie.*

CAPO I. — *Della percezione dei diritti, del registro e matrice, della verifica del medesimo, dei versamenti e degli stati mensili.*

Art. 1. I diritti di ogni sorta dovuti a termini delle vigenti tariffe alle Cancellerie delle Giudicature di Mandamento, e nelle materie penali, alle Cancellerie dei Tribunali di Circondario, delle Corti d'Appello e d'Assise, e della Corte di Cassazione saranno riscossi dai titolari delle rispettive Cancellerie in conformità delle disposizioni seguenti e per conto dell'Erario dello Stato.

2. Per la riscossione di tali diritti ogni Cancelleria terrà un registro a madre e figlia in carta libera conforme al modulo n.º 1 annesso al presente.

Questo registro sarà previamente numerato e vidimato per ogni mezzo foglio dal rispettivo Procuratore Generale, in quanto alle Cancellerie della Corte di Cassazione e delle Corti d'Appello, e dal Procnratore del Re per tutte le altre.

3. Nessuno dei diritti indicati nell'art. 1, qualunque ne sia l'ammontare, potrà percepirsi dai Cancellieri anzidetti senza essere contemporaneamente annotato nel sopra detto registro e senza che siane pure contemporaneamente spedita quietanza firmata dal percipiente e staccata dal registro medesimo.

I diritti percepiti per qualunque siasi atto, scritto, o copia dovranno inoltre essere annotati in calce, o nel margine dell'atto stesso, o della copia, accennando per disteso la somma esatta, come pure il numero d'ordine e la data della quietanza spedita: l'annotazione sarà firmata dal percipiente.

Quando però si tratterà di più copie di uno stesso atto rilasciate ad una parte, basterà la spedizione di una sola quietanza, purchè il nnmero d'ordine di questa sia riportato sopra tutte le copie spedite, in un coll'ammontare di ciascuna di esse.

Le trasgressioni alle disposizioni di quest'articolo saranno punite colla sospensione o colla destituzione secondo le circostanze.

La sospensione sarà pronunciata dal Ministro della Giustizia, e la destituzione per Decreto Reale.

4. Qualunque Ufficiale pubblico al quale fosse presentato, od altrimenti pervenisse alcun atto o copia che, dovendo avere l'annotazione prescritta dall'articolo precedente, mancasse tuttavia della medesima, dovrà tosto darne avviso al Procuratore Generale od al Procuratore del Re inviandogli, quando sia possibile, senza danno delle parti, i detti atti o copia.

Il Procuratore Generale od il Procuratore del Re ne darà tosto avviso e trasmetterà i ricevuti documenti al Ministro di Grazia e Giustizia per l'applicazione delle pene avanti accennate.

5. La specifica delle spese, delle quali alcuna parte o Patrocinatore chiedesse il rimborso, dovrà essere corredata dalle relative quietanze.

In caso di smarrimento della quietanza figlia, il Cancelliere detentore del registro dovrà spedirne un'altra per duplicato su carta da bollo facendo le opportune annotazioni sulla matrice.

Per questa spedizione egli percepirà il diritto di cent. 20 se si tratterà di registro ancora corrente, e di cent. 30 se il registro sarà già ultimato e riposto negli archivi.

6. Le somme annotate nel registro di cui all'art. 2 dovranno essere dai Cancellieri addizionate giorno per giorno coi debiti riporti di pagina in pagina sino alla fine d'ogni mese, e di ogni trimestre.

Le addizioni mensili, quanto alle Cancellerie di Mandamento, dovranno inoltre essere sottoposte all'esame del Giudice, ed averne il visto ed approvato.

7. Negli otto giorni successivi ad ogni trimestre i Cancellieri dovranno trasmettere il suddetto registro al rispettivo Procuratore Generale o Procuratore del Re, i quali esamineranno se il registro è tenuto regolarmente, o se contiene qualche alterazione, irregolarità od imperfezione, e verificheranno le addizioni parziali e generali. Di questa verificazione, e di tutto ciò che avranno rilevato nella medesima non che delle somme a cui ascenderanno le percezioni di ciascun mese, e di quella totale del trimestre per ognuna delle categorie stabi-

lite nel registro, formeranno un succinto processo verbale, che sarà disteso nel registro medesimo a tergo della pagina, da cui sarà stata staccata l'ultima quitanza rilasciata nel detto trimestre; e che sarà firmato da essi e dal Cancelliere.

Copia di questo processo verbale verrà dai Procuratori generali o dai Procuratori del Re trasmessa immediatamente al Ministero di Grazia e Giustizia.

8. I Procuratori del Re potranno, quando concorrano giuste cause, delegare la verificazione dei registri delle Giudicature di Mandamento ai rispettivi giusdicenti o al viciniore, ma non potranno usare di tale facoltà per più di due trimestri consecutivi rispetto ad un Mandamento.

Appena seguita la verificazione delegata, i Procuratori del Re trasmetteranno al Ministero di Grazia e Giustizia copia dei relativi verbali, accennando i motivi che determinarono la delegazione.

9. Nel primo giorno di ciascun mese il Cancelliere verserà in mano del Ricevitore del registro della sua residenza l'importo dei diritti percepiti, e presenterà in appoggio il suo registro.

Il Ricevitore farà quietanza al Cancelliere della somma ricevuta.

10. I versamenti dei suddetti diritti saranno dai Cancellieri fatti in conto *Proventi del Ministero di Grazia e Giustizia*, mantenendo la distinzione d'esercizio in relazione cioè all'anno in cui tali diritti sono stati riscossi.

11. Alla scadenza di ciascun mese, e nei primi otto giorni successivi, ogni Cancelliere formerà, e trasmetterà direttamente per doppio originale al Ministero di Grazia e Giustizia uno stato conforme al modulo n.° 2, indicante le riscossioni fatte nel mese stesso, ed i versamenti eseguiti nella Ricevitoria, non che il fondo di cassa in numerario.

A corredo di questo stato saranno poste le quietanze dei ricevitori riportate nel mese.

12. L'esercizio finanziario comincia col primo di gennaio, e termina col 31 dicembre di ogni anno per quanto riguarda le riscossioni; si potranno tuttavia pei primi sei mesi dell' anno successivo eseguire dai Cancellieri versamenti nelle Ricevitorie con applicazione all'esercizio anteriore, onde operare il saldo della contabilità riguardante l'anno percorso.

Perciò nei primi sei mesi dell' anno i Cancellieri dovranno trasmettere il loro conto o stato mensile anche per l'esercizio dell'anno anteriore; a meno che non ne risulti già saldata la contabilità.

Ove poi al fine del mese di giugno qualche Cancelliere rimanga in debito, od in credito sull' esercizio scaduto, ne farà la ripresa nello stato mensile del mese di luglio.

13. Il Ministero di Grazia e Giustizia alla ricevuta di detti stati mensili, formerà un quadro riassuntivo (modulo n.° 3) delle riscossioni e dei versamenti operati da ciascun Cancelliere nel mese precorso. Da siffatto quadro lo stesso Ministero desume l' ammontare complessivo delle somme riscosse, e da inscriversi fra i prodotti del Ministero, e ne forma uno da trasmettersi al Ministero delle Finanze, direzione generale del Tesoro, nel quale sono descritti sia complessivamente, che ripartimente i versamenti operati da ciascun Cancelliere.

CAPO II.—*Dello stanziamento nel Bilancio dei proventi delle Cancellerie, dei conti annuali dei Cancellieri e del conto giudiziale.*

14. I diritti e gli altri proventi delle Cancellerie saranno inscritti nel bilancio attivo dello Stato sotto una categoria speciale fra quelle del Ministero di Grazia e Giustizia.

15. Spirato l'esercizio finanziere, ossia entro i primi dieci giorni del mese di luglio d' ogni anno, ciascun Cancelliere formerà il conto della propria gestione per tutto l'esercizio chiuso (modulo n.° 4) e lo trasmetterà al Ministero di Grazia e Giustizia previa vidimazione dei rispettivi capi del pubblico Ministero e Giudici.

16. Il Ministero di Grazia e Giustizia, previo esame dei singoli conti annuali suddetti, ne formerà un quadro riassuntivo secondo il modulo n.° 5 che trasmetterà in un coi conti parziali delle Cancellerie, e colle relative quitanze dei Ricevitori alla Corte dei conti.

Alla scadenza dell'esercizio sarà pure trasmesso al Ministero di Finanze il relativo conto particolare amministrativo.

CAPO III.—*Responsabilità dei Cancellieri.— Cessazione d' esercizio.*

17. I Cancellieri sono responsabili di tutti i diritti dovuti per gli atti da essi ricevuti ed autenticati, e delle loro copie, e dovranno senz'altro darsene carico sul registro.

Sono altresì responsabili dei diritti ommessi, e delle insufficienze di riscossione.

Quando però sorga un dubbio se un diritto sia o non dovuto, i Cancellieri si atterranno intanto alle direzioni che ricevessero dai rispettivi loro Capi, salvi i provvedimenti definitivi per parte delle Autorità competenti.

18. In caso di cessazione d'esercizio per traslocazione od altra qualsiasi causa, i registri e le carte contabili, e le istruzioni relative a questo servizio dovranno, previo inventario, essere consegnate al successore, od a chi sarà incaricato di reggere provvisoriamente la Cancelleria.

Quest'inventario sarà firmato dal Cancelliere cessante, o da un suo legittimo rappresentante, e da quello entrante, e sarà formato a triplice originale, uno de' quali sarà da questo ultimo trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia, un altro consegnato al Cancelliere che cessa, ed un terzo a quello che subentra.

Sarà contemporaneamente formato tra i due Cancellieri il conto di cassa nel quale si farà la consegna del denaro e delle carte contabili, dei quali resterà responsabile il Cancelliere entrante. Questo conto si farà anche a triplice originale da unirsi al verbale sovra prescritto.

Disposizioni generali.

19. La mancanza di annotazione sui registri di qualunque somma riscossa dai Cancellieri per conto dell' Erario dello Stato sarà passibile di pena pecuniaria uguale al triplo della somma non portata nel registro, non mai però minore di lire due per ogni diritto ommesso.

20. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non siasi determinata una pena speciale, saranno punite con un' ammenda da L. 5 a 50, secondo le circostanze e la gravità dei casi, senza pregiudizio delle pene in cui potessero essere incorsi per fatti previsti dalle leggi penali.

21. I Procuratori generali, i Procuratori del Re, ed i Giudici di Mandamento sono espressamente incaricati di esercitare la loro sorveglianza sull' andamento di questa parte di servizio.

Verranno all'uopo ordinate dal Ministro di Grazia e Giustizia visite straordinarie nelle Cancellerie per esaminare la tenuta dei registri, la percezione dei diritti e la relativa contabilità.

Le spese di trasferta occorrenti ai Delegati per tali visite e per le verificazioni commesse dai Procuratori del Re ad altri che al Giudice di Mandamento, saranno sopportate dall'Erario dello Stato.

Ove però la verifica stabilisca irregolarità essenziali a carico dei Cancellieri, le spese di tali visite potranno essere poste a loro carico.

22. Il Ministro delle Finanze potrà dal canto suo far operare presso le Cancellerie dai suoi Agenti quelle verificazioni che crederà del caso, previi gli opportuni concerti col Ministro di Grazia e Giustizia.

Lo stesso Ministro delle Finanze darà le istruzioni che crederà opportune ai Funzionari da lui dipendenti, e potrà anche dirigerne ai Cancellieri di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia.

Torino, 16 Febbraio 1862.

V.° d' ordine di S. M.
Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia
MIGLIETTI.

506) LEGGE che ammette al corso legale in tutto il Regno la moneta decimale in oro.

23 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato :
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. unico. La moneta decimale in oro ha corso legale in tutto il Regno secondo il suo valore nominale.

Ordiniamo ec. — Torino 23 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI.

507) REGIO DECRETO dei 13 marzo 1862 col quale al nome attuale del Comune di *Mola e Castellone* è sostituito quello di *Formia*.

508) REGIO DECRETO contenente disposizioni relative alla fusione del Corpo Volontari Italiani nell' Esercito regolare.

27 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Regii Decreti 11 novembre 1869, 11 aprile e 20 ottobre 1861 relativi ai quadri del Corpo Volontari Italiani;—Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Il Corpo dei Volontari Italiani è sciolto.

2. Gli Ufficiali confermati del Corpo Volontari Italiani sono trasferti coll'attuale loro grado nell' Esercito regolare, prendendo ivi anzianità dalla data del presente Decreto, salvo pel personale sanitario, le eccezioni stabilite con altro Decreto in data d' oggi.

Per gli Ufficiali , la cui posizione non è ancora definitiva presso la Commissione di scrutinio, l'anzianità decorrerà dalla data del Decreto di conferma.

3. Gli uomini di bassa forza hanno la scelta di ottenere il congedo con sei mesi di paga o di essere ammessi coll'attuale loro grado nei vari Corpi dell'Esercito regolare, assoggettandosi alla ferma legale d'ordinanza.

4. Per gli Ufficiali, che appartengono al Corpo di Stato Maggiore , all'Artiglieria, al Genio, alla Cavalleria, ai servizi amministrativi sanitari e giudiziali saranno dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra stabilite norme per constatare la loro idoneità nell' arma od amministrazione rispettiva.

5. Gli Ufficiali attualmente in effettivo servizio di grado inferiore a quello di Luogotenente Colonnello saranno provvisoriamente aggregati in sopranumero ai vari Corpi e Reggimenti dell' Esercito regolare , infine a che coll' ampliazione dei quadri che questo sta per avere possano ricevere una definitiva assegnazione.

6. Gli Ufficiali di grado superiore a quello di Maggiore saranno nel numero che è necessario per i quadri di quattro Divisioni di fanteria collocati a disposizione del Ministero della Guerra.

Coloro che rimangono in eccedenza al numero determinato saranno collocati in aspettativa a tenore delle leggi vigenti.

7. Gli Ufficiali del Corpo Volontari, i quali preferiscano essere dispensati dal servizio, potranno entro il termine di tre mesi chiedere la loro dimissione colla gratificazione di un semestre di paga.

Ordiniamo ec. — Torino 27 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE.
A. PETITTI.

509) REGIO DECRETO circa l'ordinamento dell'arma d'Artiglieria.

2 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Nostri Decreti 17 giugno 1860, 24 gennaio, 14 aprile, 19 maggio, 7 luglio e 24 ottobre 1861 relativi all'ordinamento dell' Arma d' Artiglieria; — Visti i Nostri Decreti 26 dicembre 1853, 19 luglio 1855, 24 maggio 1859, 25 marzo, 5 settembre, 24 ottobre 1860, 28 febbraio, 14 e 18 aprile e 3 novembre 1861 relativi al personale contabile per il materiale d'Artiglieria; — Considerata la necessità di provvedere al servizio d'Artiglieria in modo corrispondente alle attuali condizioni del Regno; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; — Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1. Il personale d'Artiglieria si compone di
Un Comitato,
Uno Stato Maggiore,
Nove Reggimenti.

2. Il Comitato d'Artiglieria comprende
Un Presidente ed otto Membri, Luogotenenti Generali o Maggiori Generali,
Sette Uffiziali superiori.
Tredici Capitani,
Tre Uffiziali subalterni.
Sette Capi-officina borghesi d'Artiglieria,
Tre Contabili
Sei Aiutanti Contabili
Otto Scrivani
Un Volontario
} del Personale contabile per il materiale d'Artiglieria

3. Il riparto degli Uffiziali superiori ed inferiori e degli Impiegati del suddetto Personale del Comitato tra i diversi Uffizi e Direzione dipendenti dal Presidente del medesimo verrà fatto dal Nostro Ministro della Guerra a seconda delle esigenze del servizio.

4. Gli Uffizi e la Direzione d' Artiglieria dipendenti dal Presidente del Comitato sono
L'Uffizio di presidenza,
L'Uffizio Archivi,
L'Uffizio di contabilità,
La Direzione del laboratorio di precisione.

5. Lo Stato Maggiore d'Artiglieria comprende
Sei Maggiori Generali,
Cinquantacinque Uffiziali superiori,
Centotre Capitani,
Ventotto Uffiziali subalterni,

Cinquantadue Capi-Officina borghesi,
Cinquantasette Controllori d'armi,

Sessantatrè Contabili Centocinquantotto Aiutanti Contabili Novantadue Scrivani Quarantanove Volontari	del Personale contabile per il materiale d'Artiglieria.

6. Col Personale dello Stato Maggiore d' artiglieria si deve provvedere al servizio di

Sei Comandi d'Artiglieria di Dipartimento.
Quattordici Direzioni territoriali d'Artiglieria,
Sedici Direzioni di Stabilimenti per la fabbricazione del materiale da guerra,
Trentuno Comandi locali d'Artiglieria,

7. Li sei Maggiori Generali dello Stato Maggiore d' Artiglieria saranno preposti al Comando dell' Artiglieria nelli sei Dipartimenti militari del Regno.

8. Il riparto del restante Personale dello Stato Maggiore d' Artiglieria, tra i diversi Comandi o Direzioni di cui all'art. 6, verrà fatto dal Nostro Ministro della Guerra a seconda delle esigenze del servizio.

9. Di ciascuna Direzione, sia territoriale che di Stabilimento d'Artiglieria, è Direttore un Uffiziale superiore, e Vice-Direttore quell'altro Uffiziale superiore o Capitano destinato alla Direzione stessa che segue immediatamente in anzianità il Direttore.

10. I Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento ed i Direttori territoriali d'Artiglieria eserciteranno le proprie attribuzioni in quelle circoscrizioni di territorio, per ciascun Comando e per ciascuna Direzione territoriale da determinarsi dal Nostro Ministro della Guerra a seconda delle esigenze del servizio.

11. Gli Stabilimenti d'Artiglieria, cui accenna l'art. 6, sono: *l'Arsenale di costruzione in Firenze*; *l'Arsenale di costruzione in Napoli*; *l'Arsenale di costruzione in Torino*; la *Fabbrica d' armi in Brescia*; la *Fabbrica d'armi in Torre Annunziata*; la *Fabbrica d'armi in Torino*; la *Fonderia in Napoli*; la *Fonderia in Parma*, la *Fonderia in Torino*; il *Laboratorio pirotecnico in Torino*; le *Officine dei Pontieri in Pavia*; il *Polverificio in Fossano*; la *Raffineria nitri in Genova*; lo *Stabilimento meccanico in Genova*; lo *Stabilimento meccanico in Pietrarsa* e lo *Stabilimento metallurgico in Mongiana*.

La Direzione però delle Officine dei Pontieri è affidata ad Uffiziali del 9.° Reggimento, e lo Stato Maggiore non somministrerà alle medesime che l'occorrente Personale contabile.

12. Li trentuno Comandi locali d'Artiglieria, ai quali accenna il precedente art. 6, sono stabiliti nelle Piazze di *Aquila*, *Alghero*, *Augusta*, *Brescia*, *Brindisi*, *Baia*, *Bard*, *Barletta*, *Casale*, *Castellamare*, *Catania*, *Cotrone*, *Exilles*, *Fenestrelle*, *Gaeta*, *Livorno*, *Milazzo*, *Orbetello*, *Piombino*, *Palermo*. *Pizzighettone*, *Pescara*, *Portoferraio*, *Reggio* (*Calabria*), *Rocca d'Anfo*, *Siracusa*, *Savona*, *Scilla*, *Taranto*, *Ventimiglia*, *Vinadio*.

Essi sono dipendenti dalle Direzioni territoriali nella di cui circoscrizione trovansi compresi.

13. I nove Reggimenti d'Artiglieria sono:

Uno di *Operai*,
Tre di *Piazza*,
Quattro di *Campagna*,
Uno di *Pontieri*.

Essi sono denominati e numerati secondo la serie naturale dei numeri, incominciando dal n.° 1 nel modo seguente :

1.°	Reggimento d'Artiglieria	(Operai)
2°.	Id.	(da Piazza)
3.°	Id.	id.
4.°	Id.	id.
5.°	Id.	(da Campagna)
6.°	Id.	id.
7.°	Id.	id.
8.°	Id.	id.
9.°	Id.	(Pontieri)

14. Il 1.° Reggimento si compone di
Uno Stato Maggiore,
Nove Compagnie Operai, di cui quattro di Maestranza, quattro Artificieri, ed una di Armaiuoli,
Due Compagnie di Deposito,
Tre Compagnie di Veterani.
La composizione di queste diverse suddivisioni è indicata dall'annesso specchio N.° 1.

15. Ciascun Reggimento da Piazza (2.°, 3.°, 4.°) comprende
Uno Stato Maggiore,
Dieciotto Compagnie attive,
Due Compagnie di Deposito.
La composizione di queste diverse suddivisioni è indicata dall'annesso specchio N.° II,

16. Il 5.° Reggimento d'Artiglieria (da Campagna) comprende
Uno Stato Maggiore,
Tre Batterie a cavallo,
Quindici Batterie di battaglia,
Due Batterie di deposito.
La composizione di queste diverse suddivisioni è indicata dall'annesso specchio N.° III.

17. Ciascuno dei Reggimenti 6.°, 7.°, 8.° d' Artiglieria (da Campagna) comprende
Uno Stato Maggiore,
Dieciotto Batterie di battaglia,
Due Batterie di deposito.
La composizione di queste diverse suddivisioni è indicata dall' annesso specchio N.° IV.

18. Il 9.° Reggimento comprende
Uno Stato Maggiore
Nove Compagnie attive
Una Compagnia di deposito.
La composizione di queste diverse suddivisioni è indicata dall'annesso specchio N.° V.

19. Le Compagnie Operai del 1.° Reggimento, le Compagnie attive dei Reggimenti 2.°, 3.°, 4.°, e 9.°, e le Batterie di battaglia dei Reggimenti 5.°, 6.°, 7.° e 8.° sono denominate e numerate secondo la serie naturale dei numeri, incominciando dal n.° 1.

Le Compagnie Veterani, le Batterie a cavallo, e le Compagnie o Batterie deposito sono denominate e numerate
1.ª, 2.ª e 3.ª Compagnia Veterani,
1.ª, 2.ª e 3.ª Batteria a cavallo,
1.ª e 2.ª Compagnia (o Batteria) deposito.

20. In ogni Reggimento d'Artiglieria :

a) La riunione di due o più Compagnie (o Batterie) sotto il comando di un Maggiore costituisce una Brigata;

b) Il riparto delle Compagnie (o Batterie) in Brigate è variabile e sarà ad ogni occorrenza stabilito dal Nostro Ministro della Guerra;

c) Le Brigate sono distinte con un numero progressivo incominciando dal n.° 1.

21. Il quadro generale graduale e numerico del personale d'Artiglieria è indicato nell'annesso specchio N.° VI.

22. Nulla è innovato intorno alle paghe degli Uffiziali d'Artiglieria dei Controllori d'armi dei Capi-officina e del Personale contabile per il materiale d'Artiglieria, le quali continuano ad essere come vennero stabilite coi Nostri Decreti delli 15 marzo e 5 settembre 1860.

Sono pure mantenuti i vantaggi dal Nostro Decreto del 15 marzo 1860 accordati agli Uffiziali delle Batterie a cavallo, agli Aiutanti Maggiori ed ai Direttori dei conti, Uffiziali d'amministrazione, di massa e di matricola, avvertendo che il Direttore dei conti del 9° Reggimento (Pontieri) avrà diritto ai vantaggi accordati ai Direttori dei conti dei Reggimenti da Campagna.

Sono abrogate le nostre determinazioni relative alle competenze di foraggio per gli Uffiziali d'Artiglieria contenute nei Nostri Decreti delli 25 marzo 1852 e 17 giugno 1860; ed agli Uffiziali d'Artiglieria indicati nell'annesso specchio N.° VII sono assegnate le razioni di foraggio nello stesso specchio specificate.

I Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento godranno della indennità di rappresentanza stabilita pei Comandanti di Brigata di Fanteria.

Alla bassa forza indistintamente del 1° Reggimento d'Artiglieria verranno corrisposte le competenze stabilite pei Reggimenti da Piazza, eccezione fatta dei Veterani ed aggiunti Veterani, pei quali continueranno ad essere in vigore quelle ai medesimi relative.

23. I personali ai quali accennano i Nostri Decreti 13 gennaio e 13 febbraio 1862 sono mantenuti nelle condizioni nei Decreti stessi specificate.

24. Le attribuzioni del Comitato dei Comandi d'Artiglieria di Dipartimento, delle Direzioni territoriali, delle Direzioni degli Stabilimenti, dei Comandi locali, dei Comandanti di Reggimento e dei Comandanti di distaccamento, come pure le loro relazioni fra di esse e colle varie Autorità militari a civili saranno determinate con altro Nostro Decreto.

25. Speciali istruzioni del Nostro Ministro della Guerra indicheranno le norme da seguirsi e le epoche per mandare ad effetto le disposizioni nel presente Decreto contenute.

26. Sono abrogate le precedenti Nostre Determinazioni che siano contrarie a quelle dal presente Decreto stabilite.

Ordiniamo ec.—Torino 2 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. DELLA ROVERE

510) LEGGE dei 19 marzo 1862 colla quale viene assegnata una pensione alla vedova dell'Avvocato Grasselli Ispettore di Questura a Bologna, morto in causa delle sue funzioni.

511) LEGGE dei 13 gennaio 1862 che autorizza maggiori spese e spese nuove sul bilancio dello Stato per l'esercizio 1860 ed anni precedenti.

512) LEGGE dei 2 marzo 1862 che autorizza maggiori spese e spese nuove sul bilancio dello Stato per l' esercizio 1860 od anni precedenti.

513) REGIO DECRETO col quale è delegata ai Prefetti delle Provincie Siciliane la facoltà di approvare le deliberazioni dei Municipi riguardanti le imposte comunali.

23 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Visto l'articolo 132 della legge sull'ordinamento provinciale e comunale 23 ottobre 1859;—Considerato che le deliberazioni dei Consigli comunali delle Provincie della Sicilia concernenti i dazi e le imposte da stabilirsi a favore dei rispettivi Comuni pel corrente anno non potrebbero venir sottoposte, se non troppo tardi, alla Nostra approvazione, a motivo dei molti incumbenti che rimarrebbero a compiersi per l'istruzione e la definizione delle relative pratiche;—Ritenuta l'urgenza di provvedere prontamente alla sistemazione dei bilanci dei Comuni di quelle Provincie per l'anno in corso;— Sentito il parere del Consiglio di Stato;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. È delegata ai Prefetti delle Provincie della Sicilia la facoltà di approvare, previo il parere del Consiglio di Prefettura, le deliberazioni dei Consigli comunali concernenti i dazi, le privative e le imposte da stabilirsi nei rispettivi comuni per sopperire alle spese necessarie da stanziarsi nei loro bilanci per il corrente anno 1862.

Ordiniamo ec.—Torino 23 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

514) LEGGE dei 27 marzo 1862 che autorizza la spesa per intraprendere i lavori della ferrovia tra Taranto e Reggio.

515) LEGGE dei 31 marzo 1862 che autorrizza l'esercizio provvisorio dei bilanci pel secondo trimestre 1862.

516) LEGGE sull'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 e della legge sull' Ordinamento giudiziario del 13 novembre detto anno, sulla oralità e sulla pubblicità dei giudizi civili, e sopra altre modificazioni della procedura civile in Lombardia.

27 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1. Con tutto il giorno 30 del mese di giugno 1862 cesserà la so-

spensione dell'esecuzione del Codice di procedura penale nelle provincie lombarde, ordinata col decreto del 20 novembre 1859, n. 3788.

Nel medesimo giorno cesserà pure la sospensione ordinata con lo stesso decreto dell'esecuzione della legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, n. 3781, e di quella sugli stipendi della magistratura del 20 novembre 1859, n. 3782, le quali vi saranno eseguite con le modificazioni portate dalla presente legge.

2. In materia civile i tribunali di circondario e le giudicature di mandamento subentrano nella competenza che avevano i tribunali provinciali e le preture (urbane e foresi), giusta la norma giurisdizionale 20 novembre 1852, colle modificazioni di cui in appresso.

3. Negli affari contenziosi è attribuita ai giudici di mandamento la competenza che, giusta la suddetta norma, è demandata alle preture urbane, limitata però a lire italiane 1000 quella di cui al § 15, lettera *a*) di essa norma, e quella di cui alla successiva lettera *b*) a lire 50 nel primo, ed a lire 100 nel secondo dei due casi ivi previsti.

Entro gli stessi limiti i giudici di mandamento conosceranno eziandio delle cause previste dal § 14, lettera *b*) della ridetta norma giurisdizionale, non che di tutte le azioni immobiliarie e delle materie commerciali eccettuate le cambiarie, salvo che la legge ne attribuisca la cognizione esclusiva ad altra giurisdizione.

Tali limiti alla competenza dei giudici di mandamento sono anche applicabili ai casi previsti dai §§ 33, 34, 37 e 40 sempre della stessa norma.

Ogni altra causa non attribuita specialmente ad altra giurisdizione spetterà in prima instanza alla competenza dei tribunali di circondario.

4. Non è ammessa la prorogazione di foro dai giudici di mandamento ai tribunali, nè da questi a quelli; nei casi suddetti non sarà applicabile il disposto della prima parte del § 48 della detta norma di giurisdizione; salvo il caso che affari di competenza mandamentale siano portati innanzi ai tribunali militari in via di riconvenzione o per connessione di causa.

5. Se l'oggetto della petizione non consiste in una somma di danaro determinata, o se l'attore non offre espressamente di accettarla in luogo della cosa addimandata, si presume che, rispetto al valore, la cognizioae della causa spetti alla giurisdizione adita, salvo che il convenuto provi il contrario.

Questa prova potrà desumersi, in mancanza di titoli, dalle mercuriali del mercato più vicino, dal centuplo del tributo diretto ordinario verso lo Stato, se si tratta d'immobili, o da perizia giudiziale da farsi da un solo perito nominato d'ufficio.

Tale perizia giudiziale, quando trattasi d'immobili, potrà altresì essere chiesta dall'attore per escludere le altre prove non peritali.

Quando trattasi d'usufrutto, il valore della causa si calcola nella metà del valore della proprietà intiera della cosa, e se si tratta di servitù prediale, nella metà del valore dei due fondi, dominante e serviente, accertato in ambi i casi nel modo sovra espresso.

Le quistioni riguardanti oggetti, il cui valore sia per natura indeterminabile, sono di competenza dei tribunali.

6. Gli affari di volontaria giurisdizione sono in genere demandati alla competenza dei giudici di mandamento.

7. È tuttavia riservata ai tribunali di circondario:

a) La cognizione degli affari indicati al secondo capoverso del § 78 della norma giurisdizionale;

b) L'approvazione delle convenzioni per separazione di coniugi, in quanto vi sieno interessati figli minori di età, o sia minorenne l'altro dei coniugi.

c) L'autorizzazione al matrimonio d'un minore contro il dissenso della legittima sua rappresentanza;

d) L'approvazione di transazioni;

e) L'approvazione d'aquisti d'immobili;

f) L'approvazione degli affittamenti di beni rustici, quando oltrepassino la durata d'anni 12;

g) L'autorizzazione a ripudiare o ad accettare puramente una eredità (§ 133, Codice civile);

h) L' approvazione del rendiconto, quando presenti un risultato passivo;

Ed inoltre e sempre quando la quota spettante alla persona soggetta ad amministrazione non sia minore di lire 5000:

i) L'autorizzazione alla stipulazione di divisioni;

k) L'autorizzazione a contrarre mutui:

l) L'autorizzazione all'erezione o cessazione d' intraprese industriali.

Le attribuzioni di volontaria giurisdizione menzionate nei §§ 84, 85 e 86 della norma giurisdizionale saranno disimpegnate dai tribunali di circondario. Le materie contenziose spetteranno alla giurisdizione ordinaria a termini della presente legge.

8. Le procedure pel concorso dei creditori sono riservate alla competenza dei tribunali di circondario, salvo il disposto del § 71 della norma giurisdizionale.

9. È mantenuto il tribunale di commercio di Milano.

La sua sfera d'azione è però circoscritta anche per gli affari e le cause del commercio di mare al territorio giurisdizionale di quel circondario, ed alle cause eccedenti la competenza attribuita in materia commerciale ai giudici di mandamento.

Negli altri circondari la stessa giurisdizione in materia commerciale è esercitata dai tribunali di circondario, servate le forme di procedura stabilite pel tribunale di commercio.

10. I tribunali di circondario conosceranno in seconda istanza degli appelli contro le sentenze in materia civile e commerciale proferite dai giudici di mandamento e dei ricorsi contro i decreti dai medesimi emanati tanto in affari contenziosi, che di volontaria giurisdizione.

Nel circondario di Milano dalle sentenze dei giudici di mandamento in materia commerciale si appellerà al tribunale di commercio.

11. Sui ricorsi e gravami contro le decisioni proferite dai tribunali di circondario e dal Tribunale di commercio di Milano, come giudici di prima istanza, si deciderà in seconda istanza da quella Corte d' appello nel cui distretto risiede il tribunale d' onde emanò la prima decisione.

Le Corti d' appello, nei rispettivi loro distretti, eserciteranno le altre incombenze che erano disimpegnate dal tribunale d'appello di Milano, non abolite, nè attribuite ad altre autorità.

In grado di revisione pronuncerà il tribunale di terza istanza, anche quando si tratti di decisioni pronunciate in secondo grado dai tribunali di circondario o dal tribunale di commercio.

12. I giudici di mandamento e il tribunale di commercio potranno decretare il pignoramento degl' immobili in esecuzione delle loro sentenze e delle convenzioni giudiziali ricevute nei loro protocolli; per gli atti successivi di esecuzione dovranno le parti rivolgersi al tribunale nel cui circondario è situato l' immobile o la maggior parte di esso.

13. Nelle cause di competenza dei giudici di mandamento, ferma la procedura per turbato possesso prescritta dalla notificazione 13 ottobre 1825, sarà osservata la procedura sommaria, in conformità della legge 31 marzo 1860 vigente in Lombardia, mantenuti per cause di commercio i termini

portati dai §§ 8 e 9 e la disposizione del § 11 del regolamento attuato colla notificazione governativa 5 aprile 1817, non che quella dell' articolo 2 di quest' ultima.

Ferma la facoltà nelle parti di far assumere presso i giudici di mandamento le loro petizioni verbali, dovranno le petizioni che si presentano in iscritto essere firmate da un avvocato, ancorchè si tratti di cause per turbato possesso.

Quando la parte non si presenti in persona o col mezzo di avvocato, non sarà ammesso, neppure nelle cause possessorie, verun procuratore che non sia marito, ascendente, discendente, fratello, zio, nipote od affine negli stessi gradi colla parte madesima. Debbono inoltre dette persone avere raggiunto la maggior età, e produrre il relativo atto di procura in originale o in copia autentica.

14. Nelle cause di competenza dei tribunali di circondario si osserverà sempre il processo scritto anche per l' attitazione successiva all' atto eccezionale di cui nell' ordinanza ministeriale del 21 maggio 1855. Sono abolite le speciali disposizioni della notificazione governativa del 4 luglio 1839.

Inrotolati gli atti, ed in tutti i casi nei quali, per le leggi vigenti in *Lombardia*, devesi pronunciare sentenza, verrà, in udienza pubblica, davanti ai giudici chiamati a decidere la causa, ammessa l' orale discussione della medesima, dopo la relazione che ne sarà fatta da uno dei giudici.

Non si potrà nella discussione orale variare lo stato della causa quanto al fatto, alle domande, alle eccezioni ed alle prove. Sarà soltanto permesso il recesso totale o parziale delle domande o delle eccezioni, purchè venga fatto per iscritto.

15. Se all' udienza fissata per la discussione orale alcuna delle parti, regolarmente citata ad intervenirvi, non si presenta, si sentirà soltanto la parte comparsa; se nessuna si presenta, la causa sarà ugalmente riferita alla stessa udienza pubblica e giudicata sopra gli atti prodotti.

Potrà però il tribunale, per impedimento dell' una o dell' altra parte, debitamente giustificato prima dell' ora fissata per l' udienza, rinviare la causa ad altro giorno.

16. Gli incidenti di causa e le deliberazioni sopra misure assicurative e cauzionali, e per l' esecuzione, continueranno a trattarsi nelle forme finora prescritte, e verranno decise in camera di consiglio senza intervento delle parti.

Lo stesso sarà osservato rispetto alla prolazione delle sentenze di classificazione ed alle graduatorie, nonchè rispetto alle cause relative ad insinuazioni concorsuali ammesse dal curatore alle liti, le quali cause dovranno in tal caso spedirsi con semplice decreto.

17. Nulla è innovato circa il modo di procedere avanti il tribunale di commercio di Milano.

Nello stesso modo si procederà avanti i tribunali di circondario nelle cause commerciali.

Sarà però anche alle cause commerciali applicabile il disposto dei precedenti articoli 14, 15 e 16.

18. Le parti possono intervenire personalmente o per mezzo dei loro patrocinatori, che le rappresentano legittimamente, all' esame dei testimoni tanto avanti giudici di mandamento, quanto dinanzi i Tribunali collegiali, sia nelle cause civili, sia nelle commerciali.

È vietato alle parti d' interrompere il testimonio mentre depone e di fargli direttamente interrogazioni, ma esse si devono per tale effetto rivolgere al giudice procedente all'esame sotto pena di un' ammenda non maggiore di lire 25, applicabile sul momento, ed anche dell' espulsione dal luogo dell' esame.

Il giudice però può, d'ufficio, e deve, sull'istanza delle parti, fare le interrogazioni opportune per meglio chiarire la verità e può anche, dopo che i testimoni hanno deposto, porli fra loro a confronto.

In seguito all' assunzione di qualsiasi prova non saranno ammesse le scritture *probatoriali* e *controprobatoriali*.

19. Prima della discussione in pubblica udienza avrà luogo la comunicazione della causa al Pubblico Ministero per le sue conclusioni nei casi espressamente contemplati dalla legge ed in tutte le cause che riguardano:

a) L'ordine pubblico, lo Stato e il Demanio ;

b) I pubblici stabilimenti e le opere pie ;

c) Le donazioni ed i legati fatti a benefizio dei poveri ;

d) Lo stato delle persone e le tutele ;

e) I minori , gl' interdetti, gli assenti e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dalla pubblica autorità ;

f) Quelli che si trovano per pubblica causa in estero paese e non abbiano lasciata persona munita di legittimo mandato ;

g) Ed in tutte le altre cause delle quali lo stesso Pubblico Ministero chiedesse la comunicazione all' oggetto di conchiudere , quando ravvisasse ciò necessario per l'osservanza della legge.

Dovranno pure prima della decisione comunicarsi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni gli atti relativi agl' incidenti concernenti i conflitti di giurisdizione, le ricusazioni di giudici e la declinatoria di foro per ragion di materia.

Nelle cause commerciali non ha luogo l' intervento del pubblico Ministero.

20. Negli affari di volontaria giurisdizione spettanti ai tribunali di circondario si provvederà sempre previe conclusioni del Pubblico Ministero con decreti motivati.

L' obbligo di motivare i provvedimenti incomberà eziandio ai giudici di mandamento.

21. La corte di cassazione sedente in Milano, oltre le attribuzioni che le sono date dalla legge sull'ordinamento giudiziario e da leggi speciali, eserciterà in Lombardia la giurisdizione che le è attribuita dal codice di procedura penale.

Nelle materie civili il tribunale di terza istanza di Milano, in ciò che non sia derogato dalle dette leggi speciali o dalla presente , continuerà per ora ad esercitare l'attuale sua giurisdizione.

L'organizzazione di questo tribunale rimarrà intanto come venne stabilita col decreto del 24 luglio 1859.

Sarà però assegnato lo stipendio al presidente di lire 12,000, ai consiglieri di lire 8,000.

I giudici di cui è menzione nell' articolo 4 di detto decreto saranno all'uopo presi dalla Corte d'appello di Milano.

Il Pubblico Ministero presso lo stesso tribunale sarà rappresentato da due sostituiti dell' ufficio del procuratore generale del Re presso la detta Corte d'appello e designati per Decreto Reale.

È perciò fatta facoltà al Governo del Re, di aumentare, ove il bisogno del servizio lo richieda, di uno o di due il numero dei sostituiti del suddetto procuratore generale.

22. I conflitti di giurisdizione che sorgessero tra le autorità giudiziarie della Lombardia e quelle delle altre provincie già soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano saranno risolti dalla medesima Corte.

La Corte provvederà sopra semplici ricorso e controricorso delle parti o sovra rappresentanza del Pubblico Ministero ; nel modo che sarà regolato dal Governo a termine dell'articolo 33.

23. Anche in grado d'appello sia davanti i tribunali di circondario o di commercio, sia innanzi alle Corti, come pure in grado di revisione, si farà luogo alla pubblica discussione orale ed alla comunicazione degli atti al Pubblico Ministero negli affari e colle norme indicate negli articoli precedenti.

24. Verranno stabilite mediante decreto reale le norme da seguirsi per fissare e regolare le udienze, per la forma e notificazione delle sentenze, le quali dovranno sempre contenere i motivi della decisione ed essere pronunciate in pubblica udienza sotto pena di nullità, e per le occorrenti comunicazioni d' ufficio, anco nei rapporti del Pubblico Ministero e delle parti nei diversi gradi di giurisdizione.

25. Il personale giudiziario e di segreteria del tribunale di commercio di Milano è in tutto assimiliato a quello dei tribunali di circondario.

Avrà luogo l'intervento degli assessori mercantili, secondo le norme vigenti in Lombardia, presso il tribunale di commercio, presso i tribunali di circondario nelle cause commerciali, anche quando ne conoscono in seconda istanza.

26. Gli uditori, oltre agli uffizi ad essi assegnati dalla legge 13 novembre 1859, potranno essere incaricati delle funzioni di segretario nelle udienze penali e civili.

27. Agli uditori che a termini del disposto dell' articolo 17 della legge 13 novembre 1859 verranno applicati a qualche giudicatura di mandamento in qualità di vice-giudice potrà essere accordato un assegno non maggiore di lire 1,200 annue.

A riguardo di questi uditori non avrà luogo il disposto dello articolo 19 della suddetta legge.

28. I segretari e loro sostituiti presso le Corti e tribunali di circondario e le giudicature di mandamento, oltre le funzioni ad essi demandate dal Codice di procedura penale e dal relativo regolamento, compiranno nelle materie civili, senza percepire verun diritto o maggiore assegnamento, le attribuzioni che in addietro erano disimpegnate dagli uffizi d'ordine.

Gli attuali impiegati d' ordine potranno essere nominati anche sostituiti segretari presso le Corti d' appello.

29 Secondo il bisogno potranno i capi dei rispettivi uffici, previa autorizzazione del ministro di grazia e giustitia, assumere diurnisti scrivani ed inservienti da retribuirsi a carico dell' erario,

30. Al vigente ordinamento dei cursori nulla per ora è innovato.

Essi d'ora innanzi si appelleranno *uscieri*.

Tali uscieri compiranno, oltre le incombenze loro attribuite dal Codice e dal regolamento di procedura penale anche quelle portate da altre leggi in vigore nella Lombardia.

Saranno nominati con decreto ministeriale, ed ai medesimi saranno applicabili gli articoli 220, 221, 222 e 223 della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario.

Nei comuni ove sono istituiti più giudici di mandamento, ciascuno di essi farà intimare ed eseguire direttamente le sue ordinazioni e decisioni anche negli altri mandamenti dello stesso comune.

I portieri e gli inservienti in genere che presentemente si trovano in servizio saranno applicati presso i tribunali od altri uffici, ove si verifichi il bisogno.

31. I funzionari ed Impiegati giudiziari della Lombardia che rimanessero fuori di pianta potranno essere applicati anche in eccedenza del numero stabilito ai diversi uffizi giudiziari o ad altri amministrativi, con quelle incombenze che loro verranno assegnate, conservando l' attuale loro stipendio sino a tanto che siano provvisti di altra carica od impiego per cui sia loro assegnato uno stipendio eguale o maggiore.

Quelli dei detti funzionari ed impiegati, come pure i cursori, i portieri ed inservienti d' ogni genere, ai quali non potessero applicarsi le precedenti disposizioni, saranno ammessi alla pensione di aspettativa o di giubilazione per servizi anteriormente resi, purchè questi non abbiano una durata minore di dieci anni, salvo che potessero esservi ammessi anche prima, giusta le leggi su tale materia vigenti in Lombardia.

Il conferimento di un pubblico impiego farà cessare di pien diritto la pensione che già fosse stata concessa.

32. Nel primo riordinamento delle magistrature lombarde potranno gli attuali impiegati giudiziari essere promossi alle nuove cariche, quand' anche non abbiano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla legge per esservi nominati.

Successivamente e fino a che non sia scorso sufficiente tempo per l'applicazione della nuova legge, si terrà conto delle funzioni corrispondenti sostenute nell' ordinamento anteriore,

Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti gli attuali tribunali della Lombardia potranno pure patrocinare avanti la Corte di cassazione di Milano nelle cause penali, quand' anche non abbiano il decennio d'esercizio, purché lo abbiano a datare dal compimento degli anni di pratica prescritti dalle disposizioni vigenti in Lombardia.

33. Sarà provveduto con decreti reali alla pubblicazione ed al coordinamento di altre dispozioni necessarie ad attuare il Codice di procedura penale e la legge sull' ordinamento giudiziario, come pure alla emanazione delle opportune disposizioni transitorie, in quanto occorrano, attese le modificazioni introdotte colla presente legge nella procedura civile. non che per regolare l' esercizio della avvocatura in ciò che concerne la residenza, coordinando i rapporti di questa colla facoltà del libero patrocinio avanti tutte le autorità giudiziarie della Lombardia.

34. Potrà pure il Governo, ove gravi motivi ne dimostrino la necessità, ed entro il termine di un anno, aumentare con decreti reali, previo parere del Consiglio di Stato, il numero dei tribunali di circondario e dei giudici di mandamento, modificando in relazione a tali aumenti le circoscrizioni territoriali giudiziarie stabilite nella tabella annessa alla legge dél 13 novembre 1859 dell' ordinamento giudiziario e provvedere anche in tal caso pel relativo personale.

Ordiniamo ec. — Torino 27 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
CORDOVA

517) LEGGE colla quale la Sicilia viene dotata di una rete di strade nazionali.

30 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. La Sicilia sarà dotata d' una rete di strade nazionali.

2. Le linee costituenti questa rete sono le seguenti:

1.º Da Palermo a Trapani per Alcamo;
2.º Da Palermo a Girgenti per Corleone e Bivona;
3.º Da Santa Caterina a Siracusa e Noto, per Caltanisetta e Caltagirone;

4.° Da Termini a Taormina per Nicosia, con una diramazione sopra Milazzo, ed una su Caltanisetta.

3. Per il mantenimento delle strade già compiute e pei lavori di miglioramento delle medesime viene autorizzata l'iscrizione annuale nel bilancio de' Lavori pubblici fra le spese ordinarie delle occorrenti allogazioni, le quali in quello dell' esercizio 1862 saranno di L. 480,979 per le spese di mantenimento, e di L. 795,000 per quelle di miglioramento.

4. È pure autorizzata l'apertura nel bilancio stesso d'una apposita categoria per le spese straordinarie da eseguirsi sulle linee non ancora compiute, e per la costruzione di ponti attraverso i corsi di acqua che intersecano le strade predette e quella da Messina a Palermo per la via della marina, e quelle da Partanna a Santa Margherita, e da Vittoria a Terranova, come pure le strade da Manganaro a Girgenti, e da Messina per Catania e Santa Caterina a Palermo: la manutenzione di queste ultime sarà a carico dello Stato finchè non sieno poste in esercizio le strade ferrate che corrono nella stessa direzione.

Per l'esercizio 1862 è stanziato in questa categoria un primo fondo di L. 1,500,000, salvo ad iscrivere nei bilanci successivi quelle altre somme che risulteranno necessarie in base dei regolari progetti.

Ordiniamo ec. — Torino 30 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS

518) REGIO DECRETO de' 27 marzo 1862 che aumenta di un posto di Aiutante Maggiore in 2° la 1ª Divisione del Corpo Reali Equipaggi.

519) REGIO DECRETO dei 30 marzo 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Monastero di Santa Catterina in Forlì.

520) REGIO DECRETO che aumenta la paga e l'assegnamento per le spese d'ufficio ai Capitani dei porti di Savona e di Ancona.

23 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto in data 30 giugno 1861 sul servizio dei porti e delle spiagge, e le annessevi tabelle n. 2 e 3 portanti, l'una il quadro di ripartizione dello Stato Maggiore addetto al suddetto servizio, e l'altra gli assegnamenti delle spese d'ufficio ai Capitani ed ai Luogotenenti di porto;—Sulla proposizione del Ministro della Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La paga dei Capitani dei due porti di Savona ed Ancona, di cui nella precitata tabella n. 2, é portata a lire cinquemila.

2. L'assegnamento per le spese d'ufficio ai Capitani di ognuno dei suddetti porti, di cui nella tabella n.° 3 pure surriferita, è portato a lire trecento.

È derogato all'ordinamento portato dal suddetto Decreto in quanto concerne le paghe ed assegnamenti delle Capitanerie dei suddetti porti.

Ordiniamo ec.—Torino 23 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. DI PERSANO

521) REGIO DECRETO col quale sono assegnate indennità di funzioni agli Ufficiali dello Stato Maggiore Generale della Regia Marina a bordo delle R. Navi.

23 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto 1º aprile 1861 ;—Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Oltre alle spese d'ufficio stabilite dalla tabella 11 annessa al citato Decreto 1º aprile 1861, sono assegnate agli Ufficiali dello Stato Maggiore Generale della Regia Marina, incaricati delle funzioni di Luogotenente del dettaglio a bordo delle Nostre navi armate, le seguenti indennità di funzioni, cioè :

A bordo	di un Vascello	lire	ottanta	mensile;
Id.	di una Fregata	»	sessanta	»
Id.	di una Corvetta	»	quaranta	»
Id.	di un Brigantino	»	trenta	»
Id.	dei legni minori	»	venti	»

2. Sulle navi in istato di disponibilità le indennità anzidette saranno ridotte della metà.

Il presente avrà effetto a datare dal 1.º aprile 1862.

Ordiniamo ec.—Torino 23 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
DI PERSANO

522) LEGGE che dichiara cessato per gl' Ingegneri, Architetti e Periti delle Provincie dell' Emilia l'obbligo di prestar la cauzione.

30 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1. Colla pubblicazione della presente legge cesserà l'obbligo negli Ingegneri, Architetti e Periti agrimensori di prestare la cauzione richiesta dal regolamento italico del 3 novembre 1805 dalla notificazione estense 16 febbraio 1816, dal decreto parmense del 14 dicembre 1849, e dal regolamento pontificio del 25 giugno 1823.

2. La promulgazione della presente legge verrà a pubblico diffidamento per lo svincolo di tutte le cauzioni attualmente impegnate per effetto delle citate leggi, decreti e regolamenti.

3. Scorso un anno dopo la pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per svincolate tutte le suddette cauzioni , contro alle quali non sia stata insinuata opposizione.

Ordiniamo ec.—Torino 30 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

523) LEGGE colla quale è approvata la spesa occorrente per la costruzione di varie linee telegrafiche nelle Provincie Meridionali.

30 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la spesa di lire cento cinquanta nove mila duecento dieci e centesimi cinque per la costruzione delle seguenti linee telegrafiche nelle Provincie meridionali.

Per le Provincie Napoletane:

1.° Da Catanzaro a Cotrone; — 2.° Da Matera ad Altamura; — 3.° Da Palme a Gerace;—4.° Da Benevento a S. Bartolomeo; — 5.° Da Eboli a Campagna.

E per le Provincie di Sicilia:

1.° Da Palermo a Corleone; — 2.° Da Santo Stefano a Nicosia; — 3.° Da Girgenti a Bivona; — 4.° Da Barcellona a Castroreale; — 5.° Da Corleone a Bivona; — 6.° Da Caltanisetta a Catania con diramazione a Nicosia; — 7.° Da Caltagirone a Catania per Gran Michele, Vizzini, Militello e Scordia.

Coll'apertura delle seguenti stazioni telegrafiche:

Per Napoli
Cotrone, Matera, Cittanuova, Gerace, S. Bartolomeo, Campagna.
Per la Sicilia
Corleone, Nicosia, Mistretta, Bivona, Castroreale, Leonforte, Adernò, Casteltermini, Gran Michele, Vizzini, Militello, e Scordia.

2. Questa spesa sarà stanziata nel Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici dell' anno 1862 alla categoria-*Costruzione di nuove linee telegrafiche*.

Ordiniamo ec. — Torino 30 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS

524) REGIO DECRETO che approva l'istituzione di una succursale della Banca Nazionale nella città di Piacenza.

8 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Vedute le deliberazioni del 12 novembre 1860 e 26 marzo 1861, prese dall'adunanza generale degli azionisti della Banca Nazionale: — Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca predetta in data 11 febbraio 1862; — Veduti gli articoli 2 e 3 degli statuti della Banca stati approvati con Decreto Reale 1.° ottobre 1859; — Sulla proposizione del Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l' istituzione di una succursale della Banca Nazionale nella città di Piacenza in conformità della deliberazione presa nel giorno undici febbraio corrente anno dal Consiglio superiore della Banca

in relazione a precedenti deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti 12 novembre 1860 e 26 marzo 1861.

2. Detta succursale sarà retta secondo il disposto dall' art. 3 degli statuti della Banca approvati con Decreto Reale del 1.° ottobre 1859.

Ordiniamo ec. — Milano 8 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

525) LEGGE che approva la Convenzione per la concessione del dritto esclusivo di stabilire un telegrafo sottomarino fra Otranto e Corfù

30 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. unico. La Convenzione per la concessione del dritto esclusivo di stabilire una comunicazione telegrafica sotto-marina fra Otranto e Corfù in continuazione delle linee terrestri italiane, stipulata il 5 luglio 1861 tra il Ministro dei Lavori Pubblici, rappresentato dal Direttore telegrafico di Compartimento signor Salvatori Fedele, e la Società del telegrafo sotto-marino Malta-Corfù-Italia (Mediterranean Extension Telegraph Company), rappresentata dall'ingegnere Giovanni De-Normann, è approvata colle modificazioni indicate nell'articolo 6 della convenzione stessa unita alla presente legge.

Ordiniamo ec. — Torino 30 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS.

CONVENZIONE

Fra il Ministero dei Lavori pubblici, rappresentato dal Direttore telegrafico di compartimento, dottor SALVATORI FEDELE, *e la Società del telegrafo sotto-marino Malta-Corfù-Italia* (Mediterranean Extension Telegraph Company), *rappresentata dall' ingegnere* GIOVANNI DE-NORMANN, *a ciò specialmente autorizzato da mandato 18 settembre 1860 rogato* TOMMASO EDOARDO NEWTON *notaio a Londra.*

Il giorno cinque luglio milleottocentosessantuno (1861) avanti di noi Antonio De Luca, notaio certificatore reale di Napoli con lo studio vico *Carminello a Toledo*, numero cinquantasei, e de' testimoni qui sotto descritti e richiesti a questo atto:

Si sono presentati

Da una parte:

Il signor Fedele Salvatori, figlio del signor Giacomo, Direttore telegrafico di compartimento in missione a Napoli, domiciliato per ragion della carica nel locale delle Finanze ed interveniente nel presente contratto nella indicata sua qualità, ed in forza di autorizzazione ricevuta dalla Direzione generale dei telegrafi in dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici, datata da Torino il ventisei giugno ultimo, sotto il numero 4833, con facoltà di addivenire alla stipu-

lazione del presente contratto con la esplicita riserva dell' approvazione per parte del Governo;

E dall' altra:

Il signor Giovanni De-Normann, ingegnere meccanico, del fu Giovanni, domiciliato col suo studio nel locale di San Giacomo, interveniente nella qualità di procuratore speciale della Compagnia inglese *Mediterranean Extension Telegraph*, come da mandato, che qui trovasi originalmente alligato;
Cogniti a noi notaio e testimoni;

Si premette:

Che la Compagnia telegrafica *Mediterranean Extension*, avendo, in seguito a convenzione concertata colla cessata Direzione generale de' telegrafi in Napoli, già costrutto a sue spese fin dagli ultimi mesi dello scorso anno una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù, in continuazione delle linee terrestri italiane, e mancando tuttora la regolare stipulazione e approvazione della convenzione medesima, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto le condizioni seguenti, con riserva dell' apprevazione del Governo del Regno d' Italia.

Art. 1. La Compagnia si obbliga di stabilire a tutte sue spese, rischi e pericoli una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù.

2. La Compagnia dovrà avere in Napoli un suo rappresentante munito dei pieni poteri per tutto ciò che riguarda l' esecuzione e l' esercizio della concessione e le relazioni che per effetto della medesima si stabiliscono tra la Compagnia con il Governo d' Italia.

Il rappresentante della Compagnia con pieni poteri nei rapporti col Real Governo, ove non fosse il signor Giovanni De-Normann, residente in Napoli, la Compagnia dovrà sceglierlo tra sudditi italiani, che si abbia residenza in Napoli, e che riscuota l' approvazione del Governo medesimo. Nel caso venisse a mancare il detto rappresentante, la Compagnia dovrà, nello improrogabile termine di tre mesi, eleggere il nuovo rappresentante secondo le norme dinanzi espresse.

3. In compenso di tutte le spese, rischi e pericoli per la immersione del filo sottomarino, e per la esatta manutenzione dello stesso per tutto il periodo di anni trenta, durante il quale l' attuale concessione avrà vigore, e che saranno per intero ed esclusivamente a suo carico, la Compagnia concessionaria godrà per l' epoca suindicata di anni trenta della intera tassa corrispondente al tratto sottomarino tra Otranto e Corfù, tanto pei dispacci di transito, quanto per quelli a destinazione tra Corfù e le coste di Napoli.

4. La tariffa pel suddetto transito resterà fissata dalla Compagnia telegrafica del Mediterraneo, rimanendo adottate pienamenté le convenzioni di Berna e di Bruxelles.

5. La Compagnia rinunzia, a beneficio dell' Amministrazione telegrafica del Governo, la quarta parte dell' importo della tassa su tutti i dispacci di transito, che le veniva concesso in forza del secondo comma dell' articolo terzo delle condizioni informanti la concessione pel telegrafo sottomarino tra Malta e Sicilia, a contare dalla data della stipulazione del presente contratto, e dall' epoca medesima resterà in facoltà della Compagnia di fissare le sue tasse anche per la detta concessione tra Malta e Sicilia, da non eccedere però le quattro zone sulle norme delle predette convenzioni di Bruxelles e di Berna, restando in tal modo modificato il patto scritto nell' articolo quarto delle correlative condizioni.

6. La Compagnia, pel periodo di anni trenta della durata della presente concessione, assume l' obbligo di non stabilire comunicazione telegrafica tra l' isola di Corfù e la sponda ottomana o la sponda ellenica, senza previo accordo col Governo, intendendosi altrimenti decaduta dai suoi diritti, e cessando la corrispondenza, senza bisogno di speciale avviso.

7. Il Governo alla sua volta si obbliga di assicurare l' esatta corrispondenza e di aggiungere un filo alla linea fra Napoli ed Otranto, per la maggior possi-

bile celerità nella trasmissione di telegrammi che l' isola di Corfù scambiasse con Malta e con l' Inghilterra.

8. La Compagnia concessionaria dovrà sottomettersi a tutte le leggi e regolamenti in vigore, ed agli altri, che potranno essere dal Real Governo emanati anche pel ramo di polizia, ed uniformarsi a tutti i trattati esistenti cogli altri Stati riconosciuti dal Real Governo ed a quelli che potranno essere dallo stesso Governo Reale convenuti.

9. Saranno osservati i regolamenti in vigore per la trasmissione de' dispacci di Stato e per la recezione e trasmissione di quelli privati. La Compagnia concessionaria si obbliga di eseguire gratuitamente le trasmissioni di tutti i dispacci di Stato dell' Italia sul filo telegrafico fra Otranto e Corfù, e viceversa.

Saranno del pari esenti da pagamento i telegrammi di servizio delle rispettive Amministrazioni telegrafiche di Napoli, Malta e Corfù, come pure quelli che venissero scambiati fra il rappresentante in Napoli ed i Direttori di Malta e Corfù.

10. I dispacci di Corfù, e viceversa, che saranno trasmessi pei fili telegrafici del Regno d' Italia, potranno essere scritti in lingua italiana, francese o inglese.

I soli dispacci di Stato potranno essere comunicati in cifre segrete o in numeri, purchè tali segni possano essere trasmessi dagli apparati del telegrafo.

11. Indipendentemente dagli obblighi come sopra assunti, la Compagnia concessionaria sarà tenuta di provvedere a sue spese all' esatta manutenzione ed agli accomodi o rimpiazzi del filo sottomarino, rimanendo esclusivamente a di lei carico e risponsabilità l' eseguire tutte le operazioni necessarie a mantenere in perfetta regola e senza inconvenienti di sorta la comunicazione telegrafica tra Otranto e Corfù. Tali accomodi, riparazioni o rimpiazzi dovranno effettuarsi nel tempo strettamente necessario all' uopo, e non più lungo di mesi sei.

12. Per l' esatto adempimento del patto espresso nel precedente articolo, e nel fine che non soffrano ritardo di sorta gli accomodi, riparazioni o rimpiazzi occorrenti al filo appoggiato alla sponda napoletana, è autorizzata la compagnia concessionaria a farsi rappresentare in Otranto da un incaricato idoneo di sua dipendenza, che dovrà invigilare all' esatta manutenzione del filo ed alla perfetta sua solidità sulla sponda napoletana, ed evitare qualsiasi interruzione della comunicazione telegrafica sottomarina.

13. Durante l' indicato periodo della concessione il Real Governo promette di non accordare permesso di attaccare altri fili tra Corfù e qualunque punto dell' Italia ad altri individui o Compagnia.

14. Cinque anni prima del termine della presente concessione dalla data dell' attuazione della linea sottomarina, il Reale Governo e la Compagnia si porranno d' accordo per la continuazione o cessazione della presente concessione e sui nuovi patti a stabilire.

15. I conteggi fra il Real Governo e la Compagnia saranno definitivamente ed irretrattabilmente eseguiti in ogni tre mesi, ed in Napoli tra l' Amministrazione della telegrafia ed il rappresentante della Compagnia.

Il rimborso delle somme delle quali potrà o il Real Governo o la Compagnia risultare in credito, sarà eseguito pure in Napoli.

16. La Compagnia si obbliga d' immergere il canapo sottomarino e di stabilire in perfetta regola la comunicazione fra Otranto e Corfù entro lo improrogabile termine di due mesi dalla presente data, scorso il quale termine decaderà *ipso jure* dalla concessione che si avrà come non avvenuta.

17. Tutte le controversie di ogni maniera che potranno sorgere nell' esecuzione, interpetrazione, applicazione ed effetti della presente concessione, saranno definitivamente ed irretrattabilmente decise in Napoli da due arbitri scelti, l' uno dal Real Governo e l' altro dalla Compagnia. Ove i due arbitri non siano d' accordo, ne nomineranno un terzo. Ed ove i due arbitri non converranno su tale scelta, resta fin d' ora destinato il Presidente della suprema Corte residente in Napoli, che deciderà inappellabilmente.

18. La Compagnia concessionaria, per tutti gli effetti della presente concessione, e per l' intimazione di qualunque siasi atto o pronunziazione, elegge fin d' ora il suo domicilio in Napoli presso il di lei rappresentante e procuratore [illegible] Giovanni De-Normann.

19. Le spese della stipulazione del presente istrumento e della copia di prima edizione da rilasciarsi al Real Governo restano a carico della Compagnia.

20. In fine viene dichiarato che rimane specialmente riservata l' approvazione del Real Governo al presente contratto.

Il tenore dell' inserto mandato è come segue :

« Noi Gennaro Rocco, giudice di Gran Corte civile, Presidente del Tribunale civile di Napoli.

« Destiniamo traduttore del presente documento in idioma italiano il signor D. Nicola Vaccari previo giuramento.

G. Rocco.

» Napoli due ottobre mille ottocento sessanta.

» A detto dì *ha giurato* — G. Rocco »

» L' anno mille ottocento sessanta il dì tre ottobre in Napoli. »

» A tutti coloro ai quali la presente perverrà :

» Io Samuele Guerney, della città di Londra, nella strada di Lombardi, presidente del Consiglio di direzione della Compagnia *Mediterranean Extension Telegraph* (determinata) Londra, invio salute.

» Siccome la detta Compagnia aveva brama di ottenere la concessione pel dritto esclusivo di stabilire un filo telegrafico dall' isola di Corfù ad Otranto sulla costa italiana ;

» Quindi sappiate ora che io Samuele Guerney, da parte della detta compagnia, ho fatto, ordinato, costituito e designato, e colla presente stabilisco e nomino Giovanni De-Normann, di Napoli, per essere il vero e legale procuratore della detta Compagnia, e nel nome e parte della medesima Compagnia, e soggetto alle istruzioni scritte del Consiglio di direzione della detta Compagnia, per domandare, avanzare petizione, reclamare da chiunque ciò interessi o possa concernere a Napoli o altrove tale concessione, come sopra detta, e firmare, sottoscrivere o rilasciare nel nome della detta Compagnia tutte e qualsiansi petizioni, memorie, patti, contratti, fatti, fogli e scritte in relazione, e ciò a norma dei medesimi, che sono stati preventivamente veduti ed approvati dal Consiglio di direzione della detta Compagnia.

« Di pagare tutti e qualsivogliano onorari richiesti in rapporto alla detta concessione. Così notificando, autorizzando, confermando e promettendo di ratificare, approvare e confermare tutte ed ogni cosa il detto Giovanni De-Normann legalmente farà o cagionerà di essere fatto intorno le premesse delle condizioni di sopra per virtù della presente.

» In prova di ciò, io Samuele Guerney ho a questo messo la mia firma e suggello ; ed Enrico Chareton Orton, segretario della detta Compagnia, ha su questo apposta e sottoscritta la sua firma ed impresso il suggello della detta Compagnia, questo 18 giorno di settembre dell' anno di nostro Signore mille ottocento sessanta (1860). - Samuele Guerney - Enrico C. Orton, segretario. - Testimoni : Carlo Reynold - Aischlialh Scura - Elisabetta Sofia Pogson - Charealton Sarry

» Io Tommaso Edoardo Newton, Notaio publico per regia autorità ammesso e giurato esercente in Londra, certifico con questa ed attesto a tutti coloro cui possa concernere che la firma Samuele Guerney apposta e sottoscritta di rincontro al suggello annesso in piedi della suddetta procura, è della effettiva e propria mano del signor Samnele Guerney, Presidente del Consiglio della Compagnia *Mediterranean Extension Telegraph* a Londra, ed inoltre che la firma Enrico C. Orton apposta e sottoscritta in piedi del detto mandato di procura, è di propria mano di Enrico Chareton Orton, Segretario della detta Compagnia ; ed io inoltre certifico che il suggello impresso di rincontro alle dette firme è suggello della detta Compagnia. Del che essendo richiesto atto, io suddetto Notaio ho rilasciato il presente sotto la mia firma, suggello ed ufficio notariale, per servire e valere come la occasione potrà richiederne.

» Così fatto e passato in Londra il giorno 18 settembre dell' anno di Nostro Signore mille ottocento sessanta.

» In testimonianza del vero : Tommaso Edoardo Newton, Notaio pubblico.

» N.º 65. — Visto in questo Consolato generale delle Due Sicilie per la legalità della soprascritta firma del signor Tommaso Edoardo Newton, Notaio pubblico di questa capitale. Londra, diciannove settembre mille ottocento sessanta. — Il Console generale De Luca.

» Noi settoscritto, traduttore Nicola Vaccari, destinato colla su distesa ordinanza del signor Giudice di Gran Corte civile, Presidente del Tribunale civile di Napoli, a versare in italiano idioma il presente documento. ne curiamo il debito adempimento nel modo di sopra menzionato. — Il traduttore : Nicola Vaccari.

» Specifica :

» Carta , grana dodici , 12 ; — dritto , dncati uno e grana venti , ducati 1,20. — Totale ducati uno e grana trentadue, ducati 1,32. — Il traduttore : Nicola Vaccari.

» Napoli, cinque ottobre mille ottocento sessanta. Si riceva. Il Procuratore del Re : A. Cassini.

» N.° 14616. Napoli 5 ottobre 1860. — Visto per bollo ha pagato grana dodici, 12. — A. Mastellone. — B. Montanaro.

» N.° 8990. — Registrata nel terzo uffizio li 5 ottobre 1860, libro secondo, 2 ; — volume cinquecento quarantuno , foglio ottantasei , H, casella seconda , 2 ; — grana 30. — Il Ricevitore De Crescenzo. — Numero 8990 ; — vi è la firma del Controllore.

» Fatto, letto e pubblicato il presente atto in un con l' inserto, a voce chiara ed intelligibile nel Comune e Provincia di Napoli, e propriamente nel locale delle Finanze di sopra indicato ;

» Ad essi costituiti signori Fedele Salvatori e Giovanni De Normann ;

» Ed ai testimoni, signori D. Filippo Garnier di Giuseppe, proprietario domiciliato vico Sergente Maggiore, numero sedici, e D. Michele Frediani del fu Luigi, anche proprietario, domiciliato vico Affitto a Toledo, numero vent' otto,

» i quali tutti con Noi Notaio hanno sottoscritto.

» Firmati : FEDELE SALVATORI — GIOVANNI DE-NORMANN — FILIPPO GARNIER — MICHELE FREDIANI.

» *Notaro* ANTONIO DE LUCA di Napoli. — Vi è il segno del tabellionato.

» Specifica :

» Carta, grana trentasei, 36 ; — ruoli, ducato uno, ducato 1 ; — registro, grana ottanta , 80 ; — repertorio , grana quattordici, 14 ; — archivio , ducato uno, ducato 1 ; dritto , ducati 80. — Totale ducati ottantatre e grana 30. — Notaro De Luca.

» Numero 6621. — Registrato nel secondo uffizio il dì 8 luglio mille ottocento sessantuno, 1861, — Libro primo, 1 volume , ottocento trentuno , 831 — foglio quarantacinque , 45 — casella sesta , 6 — grana ottanta , 80 — numero 4588 — per dritto d' archivio, ducato uno, ducato 1 — Totale carlini 18, ducati 1,80. — Ricevuta la copia giusta il decreto. — Il Ricevitore Enrico De Angelis ; vi è il bollo.

» Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri , che ne saranno richiesti , di dare esecuzione al presente atto : ai nostri comandanti ed uffiziali della forza pubblica di prestar braccio forte allorchè ne verranno legalmente richiesti, ed ai nostri Procuratori generali e regii presso i Tribunali di coadiuvarne l' esecuzione.

» In fede di che io Notaio qui sottoscritto ho apposto il segno del tabellionato a questa spedizione in forma esecutiva, scritta di alieno carattere e rilasciata al signor Fedeli Salvatore nella qualità di Direttore telegrafico di compartimento in missione a Napoli.

« Napoli, nove luglio mille ottocento sessantuno.

» *Notaro* ANTONIO DE LUCA di Napoli.

Conforme all' originale

Il Direttore Generale dei telegrafi

B. BONA

526) REGIO DECRETO che autorizza il Comune di Varese ad assumere la denominazione di Varese-Ligure.

16 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla Proposta del Nostro Ministro dell' Interno ; — Vista la deliberazione 15 novembre 1861 con cui il Municipio di Varese (Genova) ha dimandato l' autorizzazione di aggiungersi l' epiteto di *Ligure* ; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Il Comune di *Varese* (Genova) è autorizzato ad assumere la denominazione di *Varese-Ligure*.

Ordiniamo ec. — Torino 16 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

527) LEGGE colla quale nelle Provincie delle *Marche* e dell'*Umbria* è concesso un nuovo termine agli utilisti delle enfiteusi per esercitare il diritto esclusivo di consolidazione, ed ai direttori per far seguire le iscrizioni dei loro titoli.

2 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1. Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge , è concesso nelle Provincie delle Marche e dell' Umbria agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll' utile dominio loro accordato , per le enfiteusi perpetue , dall' art. 8 della legge 13 luglio 1857 , n.° 2307, pubblicate nelle Marche con Decreto 12 novembre 1860, n.° 536, e nell' Umbria con Decreto 19 dicembre successivo, n.° 261, e per le enfiteusi temporarie, dal Decreto 12 dicembre 1860, n.° 581, del Regio Commissario nelle Marche, e dal Decreto succitato 19 dicembre stesso anno del Regio Commissario nell' Umbria , col quale fu esteso a quelle Provincie il Decreto del Regio Governatore dell' Emilia 9 marzo 1860, n.° 74.

2. A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine di 18 mesi a favore dei direttari delle enfiteusi , e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente, per far seguire l inscrizione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857.

3. La presente legge non pregiudica ai diritti acquistati nell' intervallo fra la scadenza del termine e la sua rinnovazione.

Ordiniamo ec. — Torino 2 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.

528) Regio Decreto che concede un nuovo termine per eseguire le rettificazioni circa le dichiarazioni delle nascite e delle morti nella Provincia dell'Umbria.

2 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il Nostro Decreto 23 gennaio 1862, col quale fu concessa amnistia a coloro che nella Provincia dell' Umbria incorsero in pene pecuniarie per aver omesso o ritardato di fare le dichiarazioni delle nascite e delle morti, con che entro un mese dalla pubblicazione dello stesso Decreto facessero eseguire le occorrenti rettificazioni nei registri dello stato civile;—Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, reggente il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. unico. È concesso un nuovo e perentorio termine, che scadrà a tutto il mese di maggio del corrente anno, a favore di coloro che nella provincia dell' Umbria omisero o ritardarono di fare le dichiarazioni delle nascite e delle morti per fare eseguire le occorrenti rettificazioni nei registri dello stato civile, all' effetto di essere ammessi a godere dell' amnistia concessa col Notro Decreto surriferito.

Ordiniamo ec. — Torino 2 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

529) Legge che concede una nuova proroga dei termini della legge l' affrancamento delle enfiteusi nelle Provincie dell' Emilia.

6 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Un nuovo termine di dieciotto mesi. a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso nelle Provincie dell' Emilia agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll' utile dominio loro accordato per le enfiteusi perpertue dall' articolo 8 della legge 13 luglio 1857, n.° 2307, pubblicata in quelle Provincie in forza dell' art. 1 del Decreto del Regio Governatore dell' Emilia in data 9 marzo 1860, e per le enfiteusi temporarie e per altre simili concessioni dagli articoli 3 e seguenti del Decreto succitato.

2. A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà pure un nuovo termine di 18 mesi a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell' articolo precedente per far seguire l' iscrizione e la trascrizione o per istituire il giudizio previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857.

Ordiniamo ec. — Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi

580) REGIO DECRETO col quale viene fissato il giorno per l' attuazione nelle Provincie Napolitane dell' Ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale.

6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Decreti del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861, con cui si pubblicava un novello Ordinamento giudiziario ed il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 con talune modificazioni ed aggiunte, perchè avessero effetto nel dì 1.º luglio di quell'anno stesso; — Vista la posteriore legge del 30 giugno, per cui venne differita la esecuzione delle leggi anzidette, tranne per alcuna parte relativa alla Corte di Cassazione: — Vista l' artra legge del 19 gennaio ultimo, per la quale, prolungandosi ancora il termine, venne rimesso in facoltà del Governo di determinare il tempo preciso dell' accennata attuazione, sol che non si protraesse oltre il primo giugno dell' anno corrente; e fu autorizzato il Governo medesimo a far tutti i provvedimeti necessari per tale obbietto; — Considerando che essendo già compiute le necessarie preparazioni, convenga di non privare più lungamente quelle Provincie del beneficio delle leggi summentovate; — Che soltanto per quel che si attiene alla instituzione della pubblica clientela sia mestieri di alquanta maggiore dilazione, perocchè occorre di precisare le conseguenze della sostanziale modificazione che la citata legge del 19 gennaio ha portato all'Ordinamento del 17 febbraio, assegnando uno stipendio agli Avvocati ed ai Patrocinatori dei poveri presso le Corti d' Appello, ed inoltre sia d'uopo di porre quell'istituto in armonia con gli ordini finanziari dello Stato; — Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato di reggere provvisoriamente il Ministero per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. unico. L'Ordinamento giudiziario per le Provincie Napoletane ed il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, quali vennero pubblicati con i Decreti del Nostro Luogotenente del 17 febbraio 1861, avranno effetto a cominciare dal primo maggio inclusivamente. Rimane solo sospesa la parte del detto Ordinamento, che concerne la gratuita clientela dei poveri, su di che sarà provveduto con un altro posteriore Decreto, e fino a quel tempo si continueranno ad osservare le regole che attualmente sono su tale proposito in vigore in quelle Provincie.

Ordiniamo ec. — Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.

581) REGIO DECRETO contenente disposizioni transitorie circa gl'Impiegati delle Cancellerie giudiziarie nelle Provincie Napoletane.

6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto di questo giorno medesimo il quale prescrive che il novello ordinamento giudiziario delle Provincie Napoletane entri in atto

il giorno 1.° maggio prossimo; — Visto l'altro Decreto del 16 febbraio ultimo per cui si è stabilito che dal giorno dell' attuazione del detto ordinamento, i proventi di cancelleria di qualsivoglia natura saran percepiti per conto della finanza dello Stato; e che fino a quando non sia in maniera definitiva provveduto sul numero e sul modo di retribuzione degli Ufficiali di cancelleria e degli Uffici del Pubblico Ministero, essi verrebbero stipendiati conformemente alle tabelle da pubblicare per altro Regio Decreto, — Considerando, che per poter formare con maturo giudizio le indicate tabelle, occorre che pria venissero istituite le novelle magistrature, e fossero nominate le autorità, le quali possano precisare il vero personale occorrente, e la più propria destinazione di quello che ora esiste, posto mente alla capacità di ciascuno ed alla esigenza del servizio; — Che infrattanto convenga provvedere perchè gli attuali Impiegati non manchino di una conveniente provvisoria destinazione, e come già per l'articolo 14 del Decreto del 16 febbraio scorso, n.° 469, trovasi prescritta la continuazione dello stipendio a tutti coloro che lo ricevono dallo Stato, così fa mestieri di un provvedimento relativo a quelli altri ch'erano retribuiti sui proventi di cancelleria; — Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato di reggere provvisoriamente il Ministero per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Quelli tra gli Impiegati di cancelleria i cui averi, in quantità determinata, gravitano sui provvedimenti giudiziali, riceveranno gli averi medesimi dalla finanza. Agli amanuensi della cancelleria del Tribunale civile di Napoli, i quali, oltre un soldo mensile, percepivano il dritto de' ruoli, sarà corrisposto, oltre di quel soldo, quel di più che occorrerà per giungere a mensuali lire cinquanta.

2. Gli attuali Sostituti cancellieri dei Giudici di Mandamento riceveranno provvisoriamente lo stipendio di mensuali lire sessantasei, e gli altri Impiegati inferiori nelle cancellerie medesime, già riconosciuti negli stati censori anteriori al presente Decreto, avranno una indennità di mensuali lire quarantacinque o trenta, secondo la classificazione che ne verrà fatta dalle Autorità indicate nell'articolo seguente.

3. Pel numero degli Impiegati, e per gli averi da corrispondere ai medesimi, saranno rimessi dai Presidenti delle Corti d'Appello al Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti, od al suo Delegato, i notamenti firmati da loro e dai Procuratori Generali, di tutti gli Impiegati compresi nella rispettiva giurisdizione.

4. I Presidenti ed i Procuratori Generali delle Corti di Appello destineranno provvisoriamente ai vari collegi compresi nella rispettiva giurisdizione il personale delle cancellerie delle Gran Corti Criminali, degli Ufficî dei Giudici d'istruzione, e di quelli del Pubblico Ministero Criminale, intorno ai quali non siasi fatto speciale provvedimento, non che i portieri che trovavansi addetti alle Autorità medesime.

Ordiniamo ec.—Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.

532) REGIO DECRETO dei 2 aprile 1862 per la convocazione del Collegio di Atessa, n.° 6, pel giorno ventisette del corrente aprile affine di procedere alla elezione del proprio Deputato.

523) LEGGE che autorizza il Governo del Re a dar esecuzione alla Convenzione Postale conchiusa colla Svizzera.

30 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione Postale colla Svizzera conchiusa in Torino l' 8 agosto 1861, le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì 25 marzo 1862.
Ordiniamo ec;—Torino 30 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

VITTORIO EMANUELE II ec.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Ad oggetto di vieppiù assicurare ed accelerare il servizio delle corrispondenze tra i Nostri Stati e quelli della Confederazione Svizzera essendo stata conchiusa tra Noi ed il Consiglio Federale della Confederazione predetta una Convenzione postale sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziarii in Torino il giorno otto del mese di agosto del corrente anno mille ottocento sessantuno e seguita da un Articolo addizionale contenuto nel protocollo sottoscritto dai Predetti Plenipotenziarii addì sedici del mese di dicembre stesso anno;

Quale Convenzione ed Articolo addizionale sono del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse également animés du désir de resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui unissent les deux Pays et de régler, au moyen d' une nouvelle Convention, le service des correspondances entre l' Italie et la Suisse sur des bases libérales et plus avantageuses aux habitants des deux Pays, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi d' Italie, monsieur le chevalier Jean Barbavara de Gravellona, Directeur général des Postes du Royaume, Commandeur de son Ordre Royal des Ss. Maurice et Lazare, etc. etc.;

Et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse, monsieur Abraham Tourte, son envoyé extraordinaire près S. M. le Roi d'Italie;

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Il y aura entre l'Administration des Postes du Royaume d'Italie et l'Administration des Postes de la Confédération Suisse un échange périodique et régulier de lettres, d'échantillons de marchandises et d' imprimés de toute nature au moyen des services établis ou à établir entre les points des deux pays qui seront désignés d'un commun accord entre ces deux Administrations.

2. Les services établis ou à établir pour cet objet, par terre et par eau, seront exécutés par les moyens dont les deux Administratiens disposent, ou qu'elles jugeront convenable d'employer par la suite, et les frais résultants de ces services seront supportés par les deux Administrations proportionnellement à la distance parcourue sor les territoires respectifs.

3. Par exception aux dispositiens de l'article précédent, d'Administration des Postes suisses se charge d'assurer entièrement à ses frais le transport des dépêches au moyen des diligences fédérales entre la frontière suisse d'une part et les points désignés ci-après d'autre part, savoir :

Arona, Camerlata, Chiavenna, Codeico, Luino et Tirano.

De son côté l'Administration des Postes Italiennes se charge d' assurer entièrement à ses frais le transport des dépêches entre la frontière Italienne d'une part, et Locarno et Magadino d'autre part, au moyen des bateaux à vapeur naviguant sur le Lac Majeur.

Chacune des deux Administrations sera tenue à l'observance des lois et des règlements de police, de douane et de poste en vigueur dans d' État dont elles parcourent le territoire.

4. L'Administration des Postes suisses transportera gratuitement jusqu'aux points mentionnés au 1.er alinéa de l'article 3 précédent, soit les correspondances internationales, soit les dèpêches à échanger par les bureaux italiens entre eux sur le parcours des diligences suisses.

L'Administration des Postes italiennes transportera gratuitement jusqu' aux points mentionnés au 2.e alinéa de l'article 3 précité, soit les correspondances internationales, soit les dépêches à échanger par les bureaux suisses entre eux sur le parcours des bateaux à vapeur.

5. Le Gouvernement du Royaume d' Italie accorde au Gouvernement suisse l' exemption de tout impôt à payer à l' État pour l' exercice des services fédéraux affectes au transport des correspondances des voyageurs et des articles de messagerie, désignés à l'article 3 de la présente Convention.

De son côté le Gouvernement suisse accorde au Gouvernement italien l'exemption de tout impôt à payer à l'État pour l' esercice des services italiens sur le territoire suisse.

6. Chacun des services mentionnés à l'article précédent pourra être supprimé entièrement ou en partie au gré de l' une ou de l' autre des deux Administrations moyennant un avis préalable de six mois au moins , et chacune des deux Administrations devra pareillement faire connaître six mois à l'avance à l'autre Administration son intention de remplacer entièrement ou en partie chacun des services dont il s'agit.

7. Independamment des correspondanees qui seront échangées directement entre les Administrations des Postes du Royaume d' Italie et de la Confédération Suisse, ces mêmes Administrations pourront s'expédier réciproquement des correspondances de toute nature par l'intermédiaire des Postes de France.

8. Les prix de transit revenant à l' Aministration des Postes de France pour le transport à travers le territoire français des correspondances en dépêches closes, que les deux Administrations des Postes de l' Italie et de la Suisse se transmettront réciproquememt par cette voie , seront acquittés par l' Administration des Postes italiennes conformément aux Conventions conclues entre l' Italie et la France. La moitié de ces prix sera remboursée à l'Administration des Postes italiennes par l'Administrazion des Postes suisses.

9. Il est entendu que si l'Administration des Postes suisses venait à obtenir de l'Administration des Postes de France des conditions plus avantageuses, pour le transit des corrèspondances en depéchés closes à travers le territoire français, le prix de transport des correspondances que les Administrations des Postes d'Italie et de la Suisse se trasmetteraient réciproquement par cette voie, serait acquitté par l'Administration des Postes suisses, et que la moitié de ces prix lui serait remboursée par l'Administration des Postes italiennes.

10. Les personnes qui voudront envoyer les lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, et des échantillons de marchandises, soit du Royaume d'Italie pour la Confédération suisse , soit de la Confédération suisse pour le Royaume d' Italie, pourront , à leur choix , en payer le port jusqu' à destination ou en laisser le port à la charge des destinataires.

11. La taxe à percevoir pour l'affranchissement de toute lettre expédiée soit du Royaume d'Italie pour la Confédération suisse, soit de la Confédération suisse pour le Royaume d'Italie, sera de trente centimes par port simple de dix grammes ou fraction de dix grammes.

Quant à la taxe à percevoir sur toute lettre non affranchie expédiée de l'un des deux États dans l'autre, sera de quarante centimes par port simple de dix grammes ou fraction de dix grammes.

12. Par exception aux dispositions de l'article précédent, la taxe des lettres adressées de l' un des deux États dans l' autre sera réduite à dix centimes en cas d' affranchissement, et à vingt centimes en cas de non affranchissement, toutes les fois que le bureau d' origine et le bureau de destination ne seront pas respectivement éloignés de plus de quarante-cinq kilomètres d'un des points ci-aprè, désignés :

Grand Saint-Bernard, Le Breuil, Iselle, Crodo, Canobrio, Camerlata, Splugen, Tirano.

13. L' affranchissement des correspondances pourra avoir lieu au moyen des timbres-poste des Administrations respectives.

Lorsque des timbres-poste apposés sur une lettre à destinatiom de l'un des deux pays représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement jusqu'à destination, cette lettre sera considérée comme non affranchie, et taxée comme telle, sous déduction du prix de ces timbres.

14. L'Administration des Postes italiennes et l'Administration des Postes suisses pourront se transmettre réciproquement des lettres chargées ou recommandées à destination des États respectifs.

Toute lettre chargée, adressée de l'un des deux pays dans l'autre, supportera au départ, en sus de la taxe ordinaire applicable à une lettre affranchie du même poids, un droit fixe de trente centimes.

15. Tout paquet contenant des échantillons de marchandises, même accompagné d'une lettre, qui sera expédié de d'Italie en Suisse, et de la Suisse en Italie, supportera la taxe des lettres ordinaires par port simple de quarante grammes ou fraction de quarante grammes, lettre et échantillon compris.

16. Pour jouir de la modération de port dont à l'article précédent, les échantillons de marchandises devront être placés sous bande, ou empaquetés de manière à ce qu'on puisse les reconnaître, et la lettre qui les accompagne nè devra dépasser le poids d'un port simple (dix grammes).

A défaut de ces conditions, les échantillons de marchadises seront assujettis à la taxe des lettres ordinaires.

17. Les journaux et imprimés de toute nature échangés entre le Royaume d'Italie et la Suisse devront être affranchis de part et d'autre jusqu' à destination, moyennant le paiement d' une taxe de trois centimes pour chaque paquet portant une adresse particulière du poids de quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

Sous la dénomination d' imprimés sont compris les ouvrages périodiques, les livres brochés, les livres reliés, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus, les gravures, les litographies, les photographies, les épreuves d'imprimerie, les avis, les circulaires, les prix courants, les cartes de visite, cartes géographiques, et en général tout autre objet de la même nature n'ayant pas le caractère d'une lettre.

18. Les objets dont à l'article précédent, ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée qu'autant qu'ils seront placés sous bande, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une date et la signature.

Il est entendu que cette exclusion ne s'applique pas aux épreuves d'imprimerie à l' egard desquelles sont admises des corrections à la main, ni aux prix courants, sur lesquels des chiffres à la main peuvent être ajoutés.

Les imprimés qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus, ainsi que les imprimés non affranchis, ou insuffisament affrachis, n'auront pas cours.

19. Les Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse pourront se livrer réciproquement des paquets d'échantillons de marchandises et d'imprimés chargés ou recommandés à destination des États respectifs et des pays au delà autant qu'il sera possible.

Tout paquet d'échantillons de marchandises ou d'imprimés expédié de l'Italie pour la Suisse, et de la Suisse pour l'Italie, que l'on voudra assujettir à la formalité de la recommandation, supportera au départ en sus de la taxe ordinaire applicable aux échantillons et aux imprimés affranchis en vertu des articles 15 et 17 de la présente Convention une taxe fixe de recommandation de trente centimes.

20. Le produit des taxes à percevoir en vertu des articles 11, 12, 14, 15, 16, 17 et 19 précédents sur les lettres, sur les échantillons de marchandises et les imprimés expédiés du Royanme d' Italie pour la Confédératon Suisse, et de la Confédération Suisse pour le Royaume d'Italie sera réparti par moitié entre les deux Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse.

21. Les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature expédiés à découvert par la voie de la Suisse, soit originaires des pays mentionés au tableau A annexé à la présente Convention pour le Royaume d'Italie, soit du Royaume d'Italie pour ces mêmes pays, seront échangés entre l'Administration des Postes d'Italie et de la Suisse aux conditions énoncées dans ledit tableau.

22. Les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature expédiés à decouvert par la voie du Royaume d'Italie, soit des pays mentionnés au tableau B pour la Suisse, soit de la Suisse pour les pays mentionnés audit tableau, seront échangés entre les Administrations des Postes d'Italie et de la Suisse, aux conditions énoncées au tableau B précité.

23. Dans le cas où les Administrations des Postes des pays, auxquels les Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse servent d'intermédiaire, viendraient à modifier leurs tarifs territoriaux de manière à influer sur les taxes et droits de transit réglés par les tableaux A et B annexés à la présente Convention pour les correspondances respectives de l' Italie et de la Suisse à destination desdits pays et réciproquement, les nouveaux droits ou taxes résultant de ces modifications seront admis de part et d'autre, d'après les indications et justifications que les deux Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse se fourniront mutuellement.

24. Le Gouvernement de la Confédération Suisse prend l'engagemement d'accorder au Gouvernement du Royaume d' Italie le transit en dépêches closes à travers son territoire, des correspondances originaires de l' Italie, ou passant par l' Italie à destination des pays auxquels la Suisse sert ou pourrait servir d'intermédiaire,

L'Administration des Postes italiennes paiera à l'Administration des Postes suisses la somme de vingt centimes per trente grammes de lettres, de cinq centimes par trente grammes d' échantillons de marchandises, et de vingt centimes par kilogramme d'imprimés

Quant aux dépêches closes que l'Administration des Postes de l' Italie voudrait échanger entre des bureaux italiens en passant sur le territoire suisse, elles seront transportées gratuitement au moyen des service ordinaires, employés par l'Administration des Postes suisses.

25. Le Gouvernement du Royaume d'Italie prend l'engagement d' accorder au Gouvernement de la Confédération Suisse le transit en dépêches closes sur le territoire italien des correspondances de la Suisse ou passant par la Suisse à destination des pays auxquels l'Italie sert ou pourrait servir d'intermédiaire aux mêmes conditions dont à l'art. 24 précédent.

Quant aux dépêches closes que l'Administration des Postes de la Suisse voudrait échanger entre des bureaux suisses en passant sur le territoire italien, elles seront transportées gratuitement au moyen des services ordinaires employés par l'Administration des Postes de l'Italie.

26. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature échangées en dépêches closes, tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d' avis et d'autres pièces de comptabilité rélatives aux services de poste, ne sera pas compris dans les pesées des lettres, échantillons ou imprimés de toute nature.

27, Il est formellement convenu que les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature adréssés de l'un des deux États dans l'autre, qui auront été affranchis jusqu'à destination, ne pourront sous aucun prétexte, et à quelque titre que ce soit, être grevés dans le pays de destination d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

28. La correspondances rélative aux différents services publics échangés entre les autorités et fonctionnaires des deux États, et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l' État auquel appartient le fonctionnaire de qui emane cette correspondance, sera transmise exempte de tout prix de port.

Si l' autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe; dans le cas contraire, elle ne supportera que la taxe territoriale du pays de destination.

29. L'expéditeur d' une lettre ou d'un paquet d' échantillons, ou d' imprimés chargé, ou recomandé soit de l'Italie pour la Suisse, soit de la Suisse pour l'Italie, pourra demander qu'il lui soit donné avis que ces objets ont été reçus par le destinalaire. A cet effel il paiera d'avance pour la transmission de l'avis (récepissé de retour) un droit de poste de vingt centimes. Ce droit de vingt centimes sera acquis entièrement à l'office expéditeur.

30. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être égarée, celle des deux Administrations sur le territoire de laquelle le fait aura eu lieu, paiera à titre de dédommagement à l'envoyeur une indemnité de cinquante francs.

La perte d'un paquet d' èchantillons ou d'imprimés qui aura été reccomandé, donnera lieu au paiement de la même indemnité de cinquante francs.

Il est entendu toutefois que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi de l'objet chargé ou recommandé.

31. Les correspondances de toute nature mal adressées ou mal dirigées, seront sans aucun delai réciproquement renvoyées pour le poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'office dèstinataire.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par le destinataire.

32. Les lettres ordinaires ou chargées, et les échantillons de marchandises échangés à decouvert entre les deux Administrations des Postes de l' Itaiie et de la Suisse, qui seront tombès au rebut, devront être renvoyés de part et d'autre à la fin de chaque mois.

Les lettres qui auront été affranchies jusqu'à destination, ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant, seront renvoyées sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non affranchies qui auront été livrées en compte, elles seront rendues pour les prix auxquels elles auront été originairement comptées par l'office envoyeur.

Les journaux et les imprimés tombés au rebut pour quelque cause que ce soit, seront directement et immédiatement renvoyés par le bureau de destination au bureau d' origine toutes les fois que ces objets ne seront grevés d' une taxe, ni d'un droit quelconque.

Les correspondances tombées au rebut qui auront été transportées en dépêches closes par l' une des deux Administrations pour le compte de l' autre, seront admises en déduction pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des Administrations respectives, sur de simples déclarations mises à l' appui des décomptes.

33. Les deux Administrations n' admettront à destination de l'un des deux pays dans l'autre, ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucune lettres qui contiendrait soit de l' or ou de l' argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, ou tout autre objet passible des droits de douane.

34. Dans le cas où l' Administration des Postes italiennes viendrait à se charger de la transmission à l'intérieur des valeurs déclarées par l' intermédiaire de ses bureaux, les deux Administrations introduiront cette facilité dans leurs échanges internationaux, et auront alors à se concerter pour les détails d' exécution.

35. Des sommes d' argent pourront être transmises de l' un des deux pays dans l' autre par l' intermédiaire des bureaux de poste respectifs, au moyen de mandats payables par ces mêmes bureaux dans les limites qui seront arrêtées entre les deux Administrations.

Les droits à percevoir sur les sommes d' argent expédiées au moyen de mandats sont fixés à dix centimes par dix francs, ou fraction de dix francs, jusqu' à la somme de cent francs.

Pour les sommes au-dessus de cent francs, ou ajoutera un droit fixe de vingt centimes de cinquante en cinquante francs, ou fraction de cinquante francs. — Cette taxe sera repartie par moité entre les deux Administratious des Postes du Royaume d' Italie et de la Suisse. Les deux Administrations des Postes de l' Italie et de la Suisse sont responsables du montant des sommes déposées à leurs bureaux respectifs, même en cas de force majeure.

36. L'Administration des Postes du Royaume d' Italie et l'Administration des Postes de la Confédération Suisse désigneront d'un commun accord les bureaux par lesquels devra avoir lieu l' échange des correspondances respectives.

Elles règleront également tout ce qui a trait à la transmission des mandats de poste dont à l' article 35, au parcours des diligences fédérales sur le territoire italien, et à la liquidation de la comptabilité réciproque.

Il est entendu que les mesures de détail désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux Administrations toutes les fois que d' un commun accord ces deux Administrations en reconnaîtront la nécéssité.

37. Les Administrations des Postes de l' Italie et de la Suisse dresseront chaque mois les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances et des mandats de poste.

Ces comptes après avoir été arrêtés et débattus contradictoirement, seront soldés par celle des deux Administrations qui sera reconnue redevable.

38. Sont abrogés, à partir du jour de la mise en exécution de la présente Convention, toutes les stipulations ou dispositions antérieures concernant les rélations postales entre l' Italie et la Suisse.

39. La présente Convention sera mise en exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront.

Elle demeurera obligatoire d' année en année jusqu' à ce que l' une des deux parties contractantes ait annoncé à l' autre, mais un an à l' avance, son intention d' en faire cesser les effets.

40. Cette Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signè la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin en double original, le huitième jour du mois d' août de l' an de grâce mil huit cent soixante et un.

G. BARBAVARA *(L. S.)* A. TOURTE *(L. S.)*

PROTOCOLE

A' la demande du Département des Postes de la Confédèration Suisse le Gouvernement de S. M. le Roi d' Italie accepte les modifications suivantes à la Convention Postale signée à Turin le 8 août 1861.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Le poids des paquets d' échantillons de marchandises, fussent-ils accompagnés d' une lettre, admis au bénéfice de la taxe ordinaire d' une lettre simple, fixè par l'art. 15 du Traité ci-dessus à 30 grammes, est réduit à 20 grammes.

La même réduction est applicable aux paquets d'échantillons passant en transit par les deux pays.

En conséquence le chiffre de 20 grammes est substitué à celui de 40 dans l' art. 15 du Traité ci-dessus, et dans les paragraphes des tableaux A et B annexés à ce Traité, qui se rapportent au tarif de ces paquets d'échantillons.

Cet article additionnel sera annexé à ladite Convention dont il fera part intégrante, et sera ratifié en même temps, le présent Protocole donnant force pleine et entière aux dispositions nouvelles qu'il renferme, et annullant les dispositions de la Convention qu'il est destiné à remplacer.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des Parties contractantes on signé le présent Protocole fait en double original, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Torino le 16 décembre 1861.

G. BARBAVARA. *(L. S.)* A. TOURTE *(L. S.)*

Noi, avendo veduto ed esaminato la Convenzione Postale e l'Articolo addizionale qui sovrascritti, li abbiamo approvati in ogni e singola loro parte, perciò per le presenti li accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo d'osservarli e di farli inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo. Dato dal Nostro Real Palazzo in Torino addì ventidue del mese di dicembre, l'anno del Signore mille ottocento sessant' uno, e del Regno Nostro il decimoterzo.

VITTORIO EMANUELE
RICASOLI.

534) Regio Decreto dei 30 marzo 1862 che autorizza l'occupazione per uso civile del Monastero di S. Domenico in Pisa.

535) Regio Decreto col quale alla denominazione del Comune di *Bagno a Corsena* è sostituita quella di *Bagni di Lucca*.

23 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno; — Vista la deliberazione 20 gennaio 1861 del Consiglio Generale del Comune del Bagno a Corsena (Compartimento di Lucca); — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Alla denominazione del Comune di *Bagno a Corsena* è sostituita quella di *Bagni di Lucca*.

Ordiniamo ec. — Torino 23 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

536) Legge che autorizza l'iscrizione sul bilancio del Ministero dei Lavori pubblici di varie spese straordinarie per la complessiva somma di L. 5,598,237. 76.

31 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le spese straordinarie descritte nell' apposito quadro vidimato d' ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici, ed è autorizzata l'inscrizione loro nel bilancio del Dicastero dei Lavori pubblici pel 1861, nella complessiva somma di lire cinque milioni cinquecento novant'otto mila dugento trentasette e centesimi settantasei.

Le spese non impegnate al chiudersi dell'esercizio 1861, come le somme per supplire alle medesime, passeranno nell'esercizio 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 31 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS.

537) REGIO DECRETO che dichiara opera di utilità pubblica la costruzione dell'Arsènale militare marittimo tra la Spezia e S. Vito.

6 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 28 luglio 1861;—Visto l'art. 1 e 17 delle RR. PP. 6 aprile 1839 e l'art. 92 di altre RR. PP. 11 luglio 1837 ; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. È dichiarata opera di utilità pubblica la costruzione dell' Arsenale militare marittimo fra la Spezia e S. Vito ordinato dalla legge 28 luglio 1861 e secondo il progetto formato dalla Direzione straordinaria per i lavori marittimi di Spezia, ed approvato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina.

2. Tanto per le occorrenti attuali espropriazioni, quanto per le variazioni che potessero occorrere nel corso dei lavori, potranno osservarsi le norme segnate all'art. 92 delle RR. PP. 11 luglio 1837.

Ordiniamo ec. — Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. DI PERSANO

538) REGIO DECRETO col quale viene aumentato il numero dei Membri della Giunta consultiva di statistica.

16 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto l'art. 9 del Nostro Reale Decreto in data 9 ottobre 1861, col quale s'istituiva una Giunta consultiva di statistica composta di un Presidente e di otto Consiglieri, e ritenuta la convenienza di aumentare il numero dei componenti la Giunta medesima;—Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria ed il Commercio;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Art unico. La Giunta consultiva di statistica si comporrà di un Presidente e di dieci Consiglieri di nomina regia.

Ordiniamo ec. — Torino 16 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

539) REGIO DECRETO che proroga il termine fissato per la presentazione della consegna dei beni e redditi spettanti ai corpi morali delle Provincie Napoletane, soggetti alla quota di annuo concorso.

31 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regolamento approvato con Nostro Decreto 13 ottobre 1861 per la liquidazione e riscossione della quota d'annuo concorso stabilita dall'ar-

26 del Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861;—Visto l'altro Nostro Decreto del 19 gennaio 1862;—Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, incaricato di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; —Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. Il termine fissato dall'ultimo dei suddetti Decreti per la presentazione della consegna o rivela dei beni e redditi spettanti agli enti morali e stabilimenti soggetti alla quota di annuo concorso , è prorogato sino al 15 maggio 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 31 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

540) Regio Decreto che assegna all'Ispettore Generale dei bagni un'annua indennità a titolo di spese d'ufficio.

6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Decreti in data 19 settembre 1860 e 11 agosto 1861 relativi ai bagni del Regno;—Considerata l'importanza della carica d'Ispettore Generale dei bagni medesimi;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Oltre la paga del grado, è assegnata all' Ispettore Generale dei bagni l'annua indennità di lire mille a titolo di spese d' ufficio , a carico del bilancio Marina.

2. Mediante tale assegnamento rimane abrogata la disposizione che fa seguito alla tabella n.° 1 del primo dei succitati Decreti, per la quale veniva fissata l'annua somma di lire trecento a titolo d'indennità per le spese d'ufficio, a favore dell'Ispettore Generale anzidetto.

Ordiniamo ec. — Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Di Persano

541) Regio Decreto col quale viene concesso un aumento-paga ai Segretari presso i Comandi Generali dei Dipartimenti marittimi.

2 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la Tabella IV annessa al Regio Decreto 1.° aprile 1861 portante un nuovo ordinamento della Marina militare dello Stato;—Considerato essere equo di migliorare, quanto agli assegnamenti, la posizione dei Segretari-Capi e dei Segretari di 1ª classe presso gli Uffici dei Comandi generali dei Dipartimenti marittimi;—Sulla proposta del Ministro della Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. unico. È accordato lo aumento-paga ai Segretari-Capi e Segretari di 1ª classe presso i Comandi Generali dei Dipartimenti marittimi sulle basi s[illegible] cioè :

[illegible] ai Segretari-Capi, dopo tre anni di servizio con

la paga di lire 4000: e di altre lire 400 dopo trascorsi altri tre anni con la paga di L. 4400;

Di lire dugentocinquanta ai Segretari di 1ª classe dopo un uguale servizio di tre anni con la paga di L. 3000, e così pure di altre 250 dopo che avranno servito altri tre anni collo stipendio di L. 3250.

Ordiniamo ec. — Torino 2 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Di Persano

542) Legge colla quale è stabilita una tassa del 10 0[0 sul prezzo dei trasporti a grande velocità sulle strade ferrate.

6 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. A cominciare dal 1.° maggio 1862, i viaggiatori, nonchè i bagagli e gli oggetti di ogni genere che verranno trasportati a gran velocità sulle ferrovie, pagheranno allo Stato una tassa calcolata al 10 p. 0[0 del prezzo del loro trasporto.

2. Le Amministrazioni delle ferrovie sono tenute a riscuotere questa tassa per conto dello Stato, oltre ed insieme al prezzo di trasporto loro spettante.

3. Quando dall'applicare alla distanza il prezzo unitario di trasporto, accresciuto del decimo corrispondente alla tassa, risulti una somma con frazioni minori di un ventesimo di lira, saranno queste calcolate per cinque centesimi.

Ordiniamo ec. — Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
Quintino Sella

543) Regio Decreto contenente una rettificazione alla Tabella A annessa al Decreto 9 febbraio 1862, n. 152, relativa alla circoscrizione giudiziaria delle Provincie Siciliane.

6 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 8 del decreto 17 febbraio 1861 del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Siciliane, col quale, provvedendosi al nuovo Ordinamento giudiziario delle stesse Provincie, si stabiliva essere in generale conservate le attuali giudicature mandamentali, salva al Governo la facoltà di provvedere di giudici mandamentali gli altri Comuni, dove il bisogno della giustizia lo richiedesse;—Considerando che fra i Mandamenti allora esistenti vi erano, come vi sono tuttora, quelli di Palagonia nella Provincia di Catania, Circondario di Caltagirone; di Casteltermini nella Provincia di Girgenti, Circondario di Bivona; di Ustica nella Provincia di Palermo, Circondario di Palermo, creati con decreti speciali del caduto Governo;—Che l'essere stati i detti Mandamenti omessi nella Tabella A annessa

al Nostro Decreto del 9 febbraio 1862, n. 452. sulla circoscrizione giudiziaria della Sicilia, provenne da errori puramente materiali, e che perciò occorre di rettificare in tal parte le inesattezze occorse nell'accennata Tabella;—Sulla proposizione del nostro Presidente del Consiglio incaricato del Portafoglio di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. È approvata l'unita Tabella di appendice in rettificazione della Tabella *A* annessa al Nostro Decreto del 9 febbraio 1862, n. 452, relativa alla circoscrizione giudiziaria delle Provincie Siciliane.

TABELLA

N.° d'ordine	Sede della Corte d'Appello	TRIBUNALI che ne dipendono	MANDAMENTI che dipendono da ciasc. Tr.	POPOLAZIONE per Mandamento
—	—	—	—	—
1	Catania	Catalgirone	Palagonia	4616
3	Palermo	Sciacca	Casteltermtni	9352
»	»	Palermo	Ustica	3877

Ordiniamo ec. — Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

544) REGIO DECRETO che manda pubblicare nelle Provincie Siciliane il Regio Decreto 16 febbraio 1862, n. 468 contenente disposizioni transitorie per l'attuazione della nuova procedura penale.

6 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Siciliane del 17 febbraio 1861, col quale venne promulgato nelle stesse Provincie il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 vigente in altre parti del Regno;—Vista la legge del 19 gennaio 1862, n. 421, colla quale il Governo venne autorizzato a dare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del detto Codice e del correlativo nuovo Ordinamento giudiziario;—Visto il Nostro Decreto del 16 febbraio 1862, n. 468, col quale vennero date disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice suddetto nelle Provincie Napoletane;—Occorrendo di dare eguali disposizioni anche per le Provincie Siciliane,—Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato interinalmente di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Sarà pubblicato ed avrà vigore nelle Provincie Siciliane, contemporaneamente all'attuazione dell'Ordinamento giudiziario, il Nostro Decreto del 16 febbraio 1862, n. 468.

Ordiniamo ec. —Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

545) Regio Decreto che autorizza l'occupazione per uso militare del Convento di Santa Maria di Gesù in Patti.

6 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione di Case religiose per cause di servizio sì militare che civile;—Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. unico. È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente per uso militare il Convento di Santa Maria di Gesù dei Minori Osservanti in Patti, Provincia di Messina, provvedendo a termini dell'art. 1 della legge suddetta per ciò che può riguardare il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei religiosi ivi ricoverati.

Ordiniamo ec. — Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti

546) Regio Decreto che aumenta il personale della Sezione Maestranza del Corpo Reale Equipaggi.

6 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Viste le tabelle 7 e 8 annesse al Decreto 1.° aprile 1861 riordinativo della Marina militare;—Considerato come per le accresciute esigenze di regio servizio si renda necessario un corrispondente aumento nel personale della *Sezione Maestranza*, tanto presso la 1.ª, quanto presso la 2.ª Divisione del Corpo Reale Equipaggi,—Sulla proposta del Ministro della Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Sono approvati i seguenti aumenti nel personale della *Sezione Maestranza* del Corpo Reale Equipaggi, cioè :

Presso la 1.ª Divisione

N. 1 Capo-mastro	di 2ª	classe	carpentiere
» 2 Secondi Capi-Mastri	di 2ª	»	idem
» 1 Capo-Mastro	di 1ª	«	calafato
» 1 Detto	di 2ª	»	idem
« 1 Secondo Capo-Mastro	di 2ª	»	idem
» 1 Capo-Mastro	di 2ª	»	falegname stipettaio
» 1 Capo-Mastro	di 2ª	»	all'off.na delle macchine
N. 8 Totale			

Presso la 2ª Divisione

N. 2 Capi-Mastri	di 2ª	classe	carpentieri
» 3 Secondi Capi-Mastri	di 2ª	»	idem
» 1 Capo-Mastro	di 2ª	»	costruttore lance e remi

» 1 Detto	di 1ª	»	calafato
» 2 Detti	di 2ª	»	idem
» 2 Secondi Capi-Mastri	di 2ª	»	idem
» 1 Capo-Mastro	di 2ª	»	falegname stipettaio
» 2 Secondi Capi-Mastri	di 2ª	«	idem
» 1 Capo Mastro	di 1ª	»	armaiuolo
» 1 Secondo Mastro			cordaio
» 1 Capo-Mastro	di 1ª	»	fabbro
» 1 Secondo Capo-Mastro	di 1ª	»	idem
» 1 Detto	di 2ª	»	idem
» 1 Secondo Mastro			idem

N. 20 Totale

2. E per contro diminuito un 2º Capo-mastro di 2ª classe di alberatura fra quelli assegnati alla *Sezione Maestranza* presso la 2ª Divisione del succitato Corpo Reale Equipaggi.

Ordiniamo ec. — Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Di Persano

547) Decreto Ministeriale col quale sono provvisoriamente delegate al Capo Sezione Delegato del Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio le attribuzioni sulle acque e foreste in Sicilia.

27 marzo 1862

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge forestale 21 agosto 1826 tuttora vigente in Sicilia; — Visto il Reale Decreto 10 scorso gennaio, n.º 426, col quale è stabilita provvisoriamente in Palermo una Sezione di questo Ministero; — Ha determinato quanto segue:

Art. unico. Le attribuzioni che dalla legge 21 agosto 1826 sono conferte al Direttore Generale delle acque e foreste, già affidate al Segretario Generale del soppresso Dicastero di Agricoltura, Industria e Commercio, saranno in via provvisoria esercitate dal Capo-Sezione delegato speciale di questo Ministero in Palermo.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino 27 marzo 1862.

Il Ministro
Pepoli

548) Regio Decreto con cui si approva il Regolamento che modifica le condizioni per l'ammissione, il corso e lo scompartimento degli studi negli Istituti militari superiori e secondari.

6 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la Legge 19 luglio 1857; — Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra: — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. unico. È approvato l' unito Regolamento d' ordine Nostro firmato dai Ministro della Guerra, con cui vengono modificate le condizioni per l' ammissione, il corso e lo scompartimanto degli studi negli Istituti superiori militari e nei Collegi di educazione e di istruzione secondaria militare.

Il Nostro Decreto del 12 ottobre 1857 ed il Regolamento del 26 settembre 1858 pei Collegi militari sono abrogati nelle parti contrarie alle disposizioni contenute nel Regolamento approvato col presente Decreto, e restano interamente abrogati i Nostri Decreti 27 febbraio 1859 e 13 marzo 1860 relativi alla Regia Militare Accademia ed ai Corsi supplettivi alla stessa.

Ordiniamo ec. — Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE

A. Petitti

REGOLAMENTO

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Gl' Istituti superiori di educazione e d' istruzione militare destinati a ifornire di Uffiziali l' Esercito, oltre il terzo devoluto ai Sott' Uffiziali a norma della Legge 13 novembre 1857, sono:

La *Regia Militare Accademia* per le Armi speciali;
La *Scuola Militare di Fanteria*;
La *Scuola Militare di Cavalleria.*

Essi sono alimentati principalmente con Allievi dei Collegi militari d'istruzione e di educazioe secondaria.

2. All' uscire dall' Accademia Militare i Sottotenenti nuovi ammessi nell' Artiglieria, nel Genio e nello Stato Maggiore riceveranno presso le scuole di Applicazione il complemento della loro istruzione sulle applicazioni proprie all'Arma rispettiva.

TITOLO II.

ISTITUTI D' ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE MILITARE SECONDARIA

CAPO I. — *Istituzione dei Collegi Militari.*

3. I Collegi militari d' istruzione e di educazione secondaria, di cui al precedente articolo 1.°, ultimo alinea, ricevono giovani uscenti dal primo periodo del corso ginnasiale nello scopo essenziale di fornire ai medesimi la coltura generale e speciale loro occorrente per essere ammessi agli studi superiori nella Regia Militare Accademia o nelle Scuole Militari di Fanteria e Cavalleria.

4. Oltre i cinque Collegi militari attualmente stabiliti in *Asti*, *Milano*, *Parma*, *Firenze* e *Napoli* verrà istituito in Sicilia un Collegio militare di educazione e di istruzione secondaria militare.

I Collegi militari ora detti saranno capaci ciascuno di 250 Allievi convittori.

CAPO II. — *Condizioni e modo di ammissione nei Collegi militari.*

5. Per aspirare all' ammissione nei Collegi militari richiedesi nei giovani:

1.° Di essere regnicoli; può il Governo fare pe' non regnicoli quelle eccezioni che ravvisi opportune:

2.° Di avere compiuto l'età di 13 anni, nè superato quella di 15 anni al 1. agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammissione;

3.° Di avere avuto il vaiuolo naturalmente o per vaccinazione;

4.° Di avere fatto gli studi sulle materie d'insegnamento nella 3.ª classe ginnasiale.

6. L'ammissione degli Allievi nei Collegi militari ha luogo soltanto nella 1.ª classe e per mezzo di esami di concorso dati presso ciascun Collegio.

L'ammissione loro è subordinata al risultato della visita medico-chirurgica, a cui devono essere sottoposti presso il Collegio.

7. Gli esami di concorso per l'ammissione nei Collegi militari consistono in una prova in iscritto ed in una prova verbale.

L'esame in iscritto consiste in una composizione in lingua italiana.

L'esame verbale versa sull'istruzione religiosa (pegli Allievi cattolici), sulla grammatica italiana, sulle nozioni di storia e di geografia e sull'aritmetica pratica, a norma dei programmi di cui all'articolo 46.

8. I Candidati che hanno superato gli esami di concorso sono ammessi ad occupare i posti vacanti nel Collegio militare, a cui si presentarono, nell'ordine in cui furono classificati a seconda dei punti di merito conseguiti.

9. L'annua pensione pegli Allievi dei Collegi militari, stabilita per legge, si paga a trimestri anticipati che decorrono dal 1.° ottobre, dal 1.° gennaio, dal 1.° aprile e dal 1.° luglio.

Quando però le ammissioni abbiano luogo dopo il primo mese del trimestre si pagherà soltanto la pensione a far tempo dal 1.° del mese in cui gli Allievi entrano nell'Istituto.

All'Allievo, a cui è concessa una licenza straordinaria per motivi di salute, sono rimborsati sulla pensione trimestrale i mesi non incominciati, durante i quali rimanga con autorizzione assente dall'Istituto, sotto deduzione però di ogni debito che abbia verso l'Istituto.

Parimente nell'uscita dal Collegio gli saranno rimborsati sulla pensione del trimestre i mesi non peranco incominciati, previo assestamento di ogni altro debito.

10. Deve pure essere versata nell'atto dell'ingresso dell'Allievo nel Collegio la somma di L. 300 destinata alla formazione della massa individuale del medesimo, alla quale inoltre si corrisponderanno dai parenti L. 25 per ogni trimestre anticipato, o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito di L. 30.

Sono addebitate alla massa individuale dell'Allievo la provvista, la rinnovazione e la riparazione di ogni parte del suo corredo, la provvista dei libri di testo e degli oggetti relativi all'istruzione, e la provvista o riparazione degli oggetti smarriti o guasti per colpa dell'Allievo stesso, sieno di sua spettanza, sieno di proprietà dell'Istituto.

11. L'Allievo ha la proprietà degli oggetti di cui si serve per uso proprio e che gli sono addebitati, e li ritira all'usciere dal Collegio col fondo rimanente della sua massa individuale.

CAPO III. — *Insegnamento e disciplina dei Collegi militari*,

12. Il corso degli studi nei Collegi militari si riparte in tre anni nel modo seguente:

1.° Anno di corso

Istruzione religiosa — Lettere italiane — Lettere francesi — Storia e Geografia — Aritmetica completa e principii d'Algebra — Calligrafia — Disegno di gura e di paese.

2.° Anno di corso

Istruzione religiosa — Lettere italiane — lettere francesi — Storia e Geografia — Algebra (1.ª parte) — Geometria piana — Nozioni di storia naturale — Calligrafia — Disegno di figure e di paese.

3.º Anno di corso

Istruzione Religiosa — Lettere italiane e storia della letteratura italiana — Lettere francesi — Storia e Geografia — Geometria Solida — Trigometria piana — Elementi di logica e di metafisica — Nozioni di storia naturale — Disegno lineare di figura e di paese — Calligrafia.

13. Le dette materie sono più particolarmente determinate dai regolamenti e programmi di cui al seguente articolo 46.

Saranno inoltre ripartite nei tre anni di corso le istruzioni pratiche militari, alcune nozioni sul Regolamento di disciplina e sull'organizzazione dell'Esercito, e saranno gli Allievi addentrati nella ginnastica, nella scherma, nel ballo e nel nuoto.

14. Non è permesso di ripetere più di un anno di corso nel Collegio; gli Allievi che non riescono negli esami annuali ad essere premossi a classe superiore e che già abbiano ripetuta la stessa classe, od altra precedente, cessano di far parte dell'Istituto.

15. I Collegi militari sono governati militarmente ed apposito Regclamento stabilirà l'interna disciplina e l'andamento del servizio.

16. Presso ciascun Collegio militare vi sarà un *Consiglio d'Istruzioue* ed un *Consiglio di disciplina*, giusta le norme speciali che per la loro formazione e per le loro attribuzioni saranno determinate.

17. Gli Allievi che risultino d'incorreggibile condotta, od abbiano commessa una mancanza di tale gravità da essere incorsi nel rinvio dal Collegio, sono chiamati dinanzi il Consiglio di disciplina dell'Istituto.

Le proposte dei Consigli di disciplina pel rinvio di Allievi sono rassegnate per le ulteriori determinazioni al Ministro della Guerra con un particolareggiato verbale firmato da tutti i Membri.

18. Incorre altresì nel rinvio dal Collegio l'Allievo i cui parenti lascino trascorrere un trimestre senza soddisfare al pagamento della pensione e della somma dovuta alla massa individuale.

CAPO IV. — *Uscita dai Collegi militari.*

19. Agli Allievi che hanno superato gli esami finali della 3.ª classe è rilasciato un attestato di avere compiuto con successo il corso degli studi nel Collegio Militare.

20. Gli Allievi dell'ultimo anno di corso, che hanno ottenuto l'attestato anzidetto e che risultino nella visita medico-chirurgica conservare l'attitudine fisica per la carriera delle armi, sono in seguito a loro domanda presentati alla Commissione Ministeriale pegli esami di concorso per l'ammissione alla Regia Militare Accademia ed alle Scuole militari di Fanteria e di Cavalleria, a norma del titolo seguente.

TITOLO III.

ISTITUTI SUPERIORI D'ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE MILITARE.

CAPO I. — *Condizioni e modo di ammissione agli Istituti superiori militari.*

21. Per aspirare all'ammissione negli Istituti superiori militari, richiedesi nei giovani:

1.º di essere regnicoli; può il Governo fare pei non regnicoli quelle eccezioni che ravvisi opportune;

2.º Di avere compiuto l'età di 16 anni, nè superato quella di 20 anni al 1º agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammissione.

I sott'uffiziali, caporali e soldati però potranno essere ammessi fino all'età

di 23 anni non superati all' epoca ora detta, purchè rinunzino al grado di cui sono insigniti, non che alle competenze loro;

3.° Di aver avuto il vaiuolo naturalmente o per vaccinazione; e di avere l'attitudine fisica e le altre condizioni richieste dalla Legge sul reclutamento dell' Esercito, affine di venire ammesso al servizio militare, salvo quanto riguarda la statura;

4.° Di avere buona condotta;

5.° Di avere l' assenso dei parenti per contrarre al 18.° anno l' arruolamento volontario a norma dei seguenti articoli 34 e 43;

6.° di superare gli esami stabiliti dai seguenti articoli 22, 23 e 24.

22. Gli esami per l' ammissione negli Istituti superiori militari hanno luogo nelle sedi dei Collegi militari, ed in concorso cogli Allievi stati promossi all' ultima classe degli stessi Collegi a norma dei precedenti articoli 19 e 20, giusta le disposizioni annualmente pubblicate dal Ministro della Guerra, e per cura di una Commissione da esso nominata e suddivisa in sezioni per le varie materie.

23. Gli esami anzidetti si dividono in due serie: — La 1.ª comprende l'Aritmetica ed Algebra (1.ª parte), la Geometria piana e solida, e la Trigonometria piana; — La 2.ª comprende le Lettere italiane, le Lettere francesi, la Storia e Geografia.

24. Per essere giudicati idonei all' ammissione nella Regia Militare Accademia, dovranno gli aspiranti avere conseguito i due terzi dei punti di merito negli esami della prima serie, e la metà in quelli di 2.ª serie.

Per l' idoneità all' ammissione alle Scuole militari di Fanteria e di Cavalleria, i candidati dovranno avere ottenuto la metà dei punti in tutti gli esami.

25. La metà dei posti vacanti in ogni anno nella 1.ª classe della Regia Militare Accademia è devoluta agli Allievi dei Collegi militari risultati idonei negli esami di concorso, nell' ordine rispettivo di classificazione. L' altra metà sarà occupata dai concorrenti idonei, sia che provengano dai Collegi militari, sia d'altra provenienza, nell' ordine pure di merito risultante dagli esami.

26. Gli Allievi dei Collegi militari dichiarati idonei all' ammissione nelle Scuole di Fanteria e Cavalleria sono ammessi di diritto ad occupare i posti vacanti nel 1.° anno di corso; i posti rimanenti nella stessa classe sono assegnati agli altri candidati idonei nel rispettivo ordine di classificazione.

27. Gli aspiranti all' ammissione alla Scuola militare di Cavalleria, sia che appartengano ai Collegi militari, sia d' altra provenienza, dovranno comprovare di essere forniti di mezzi sufficienti per potersi provvedere di cavalli e corredo all' epoca della loro promozione a Sotto-Tenenti.

Quando gli aspiranti idonei eccedessero il numero dei posti disponibili nella 1ª classe della Scuola predetta, saranno esclusi gli ultimi classificati per merito di esame, giusta le norme stabilite dal precedente articolo 26.

28. La pensione pegli Allievi da ammettersi sia nell' Accademia Militare, sia nelle Scuole Militari di Fanteria e Cavalleria, a far tempo dal prossimo anno scolastico 1862-63 è recata ad annue lire 900, siccome fu stabilito dall' art. 8 della Legge 19 luglio 1857.

29. Nell'atto dell'ammessione deve inoltre essere versata per la formazione della massa individuale dell' Allievo la somma di lire 300 per l' Accademia Militare e per la Scuola di Fanteria in Modena, e di lire 400 per la Scuola di Cavalleria in Pinerolo.

Gli Allievi che dai Collegi militari fanno passaggio ad uno degli Istituti superiori ora detti pagheranno soltanto la metà della somma per esso stabilita per la formazione della massa individuale.

Alla massa individuale dell' Allievo inoltre si corrisponderanno dai parenti lire 25 per ogni trimestre anticipato, o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito di lire 30.

30. Le disposizioni stabilite dai precedenti articoli 9, 10 e 11 pel pagamento della pensione e per la massa individuale degli Allievi e dei Collegi militari d' istruzione secondaria sono applicate agli Allievi degl Istituti superiori militari.

CAPO II. — *Regia Militare Accademia.*

Insegnamento e disciplina.

31. La Regia Militare Accademia, destinata a preparare Uffiziali per le armi speciali, sarà capace di 250 Allievi, convittori, i quali vi saranno ammessi giusta le norme stabilite dal precedente Capo I del Titolo presente.

32. Il corso degli studi nell' Accademia Militare si compie in tre anni, ed è ripartito nel modo seguente:

1.° ANNO DI CORSO.

Algebra (2.ª parte) — Geometria analitica (quella a tre dimensioni sarà limitata alle linee rette ed ai piani) — Trigonometria sferica — Fisica — Arte militare — Topografia — Disegno topografico.

2.° ANNO DI CORSO.

Calcolo infinitesimale (colle applicazioni all' analisi geometrica a due e tre dimensioni) — Chimica generale — Geometria descrittiva (1.ª parte) — Fortificazione campale — Disegno di geometria descrittiva e di fortificazione.

3.° ANNO DI GORSO.

Meccanica razionale, e principi generali di Meccanica applicata — Chimica applicata, e specialmente alla Metallurgia — Geometria descrittiva (2.ª parte) — Elementi d' Artiglieria — Disegni di Architettura e di Artiglieria — Manipolazioni chimiche.

Le dette materie sono più particolarmente determinate dai regolamenti e programmi di cui al seguente art. 46.

33. Durante i tre anni di corso gli Allievi dell' Accademia Militare sono inoltre esercitati nella Storia e nella Letteratura italiana e francese, mediante composizioni settimanali sopra temi storici e militari nelle due lingue, e loro sono pure date le seguenti istruzioni teorico-pratiche da ripartirsi a seconda delle circostanze, cioè:

Scuola del soldato, di pelottone, di compagnia e di battaglione — Servizio, tiro e puntamento delle bocche da fuoco — Regolamento di disciplina — Servizio delle truppe in campagna — Servizio di piazza — Contabilità militare—Nozioni sul Codice penale e sulle Leggi organiche militari — Scherma, ginnastica e nuoto.

34. Gli Allievi della Regia Militare Accademia debbono, al compiere del 17.° anno di età, contrarre l' arruolamento volontario d' ordinanza per otto anni.

Nel passaggio dal 2.° al 3.° anno di corso essi ricevono il grado di Sotto-Tenente nell' arma di Fanteria, e lo stipendio per esso stabilito.

35. Gli Allievi che non sieno promossi negli esami annuali hanno facoltà di ripetere l' anno, ovvero di far passaggio nello stesso anno di corso alla Scuola Militare di Fanteria o di Cavalleria.

Gli Allievi però che siano rimandati negli esami annuali per la seconda volta ancorchè per un anno di corso diverso, non avranno più facoltà di ripetere il corso, bensì potranno essere ammessi nell' anno di corso corrispondente a quello delle Scuole di Fanteria o di Cavalleria, ovvero passeranno soldati in un Corpo per compiervi l' intrapreso arruolamento.

I Sotto-Tenenti Allievi dell' Accademia Militare che non riescano al termine della 3.ª classe ad essere promossi nelle Armi speciali, fanno passaggio in un Corpo di linea, conservando l' anzianità dalla data di nomina al grado loro.

36. Gli Allievi della Regia Militare Accademia sono soggetti alle discipline stabilite dal Regolamento speciale dell' Istituto, e dopo l' arruolamento loro alle leggi ed ai regolamenti di disciplina militare.

37. Saranno istituiti presso l' Accademia Militare un *Consiglio d' istruzione* ed un *Consiglio di disciplina*, giusta le norme speciali che verranno determinate per la loro formazione e per le loro attribuzioni.

38. Gli Allievi che risultino d' incorreggibile condotta, o commettano qualche grave mancanza, che però non rivesta il carattere di reato, saranno chiamati dinanzi al Consiglio di disciplina dell' Accademia.

Le proposte dello stesso Consiglio del rinvio di Allievi sono rassegnate per le ulteriori determinazioni al Ministro della Guerra con particolareggiato verbale firmato da tutti i Membri.

39. Incorre altresì nel rinvio dall' Istituto l' Allievo, i cui parenti lascino trascorrere un trimestre senza soddisfare al pagamento della pensione e della somma devoluta alla massa individuale, a norma dei precedenti art. 28, 29.

CAPO III. — *Scuola militare di Fanteria.*

Scuola militare di Cavalleria

Insegnamento e Disciplina.

40. La Scuola militare di Fanteria e la Scuola militare di Cavalleria, destinate a rifornire di Uffiziali le rispettive Armi, saranno capaci la prima di 800 Allievi-Convittori, e la seconda di 80 Allievi-Convittori, i quali vi saranno ammessi giusta le norme stabilite dal Capo I del Titolo presente.

41. Il corso degli studi in entrambe le scuole superiori prementovate si compie in due anni e si riparte nel modo seguente.

1.° Anno di corso.

Fisica sperimentale — Nozioni di Meccanica e di Cosmografia — Geografia fisica — Topografia — Disegno lineare applicato a problemi di geometria nello spazio ed ai piani quotati rappresentanti il terreno — Tattica delle tre armi — Principii di Strategia — Nozioni di artiglieria e sulle armi da fuoco — Disegno topografico e di paese.

2.° Anno di corso.

Chimica generale e sue principali applicazioni agli usi della guerra — Storia dell' arte militare — Operazioni secondarie della guerra — Fortificazione campale — Nozioni di fortificazione permanente — Attacco e difesa delle piazze — Disegno di fortificazione — Disegno topografico con applicazione alle operazioni secondarie della guerra — Ippiatria (scuola di cavalleria).

Le dette materie sono più particolarmente determinate dai regolamenti e programmi di cui al seguente art. 46.

42. Durante i due anni di corso anzidetti gli Allievi delle Scuole militari di Fanteria e Cavalleria sono inoltre esercitati nella storia e nella letteratura italiana e francese, mediante composizioni settimanali sopra temi storici o militari nelle due lingue, e loro sono pur date le seguenti istruzioni teorico-pratiche da ripartirsi a seconda delle circostanze, cioé :

Scuola del soldato, di pelottone, di compagnia e di battaglione — Scuola di cacciatori, del tiro, di scherma alla baionetta, ed analoghe istruzioni per la scuola di Cavalleria.

Regolamento di disciplina — servizio delle truppe in campagna — Servizio da piazza — Contabilità militare — Nozioni sul codice penale e sulle Leggi organiche militari — Scherma, ginnastica e nuoto.

43. Gli Allievi delle Scuole militari di Fanteria e di Cavalleria al compiere del 17.° anno di età debbono contrarre l' arruolamento volontario di ordinanza per otto anni.

Essi [illegible]getti alle discipline stabilite dal regolamento speciale dell' I-

stituto, e dopo l' arruolamento loro alle leggi ed ai regolamenti di disciplina militare.

Pel loro rinvio dall' Istituto sono applicate le norme stesse stabilite pegli Allievi della Regia Militare Accademia dai precedenti articoli 35, 38. 39.

44. Presso ciascuna delle mentovate Scuole saranno instituiti un *Consiglio di istruzione* ed un *Consiglio di disciplina*, giusta le norme speciali che verranno determinate per la formazione e le attribuzioni loro.

45. Gli allievi dichiarati ammissibili al grado di Sotto-Tenente, i quali non potessero esservi promossi per difetti di posti vacanti, saranno trasferti Sergenti in un Corpo per aspettarvi il loro turno di nomina al detto grado.

Gli Allievi dichiarati non idonei nelle prove finali saranno mandati come soldati a compiere il loro arruolamento in un Corpo.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

46. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno attuate pel nuovo anno scolastico 1662-63.

Saranno ulteriormente emanati i regolamenti e le norme spaciali ed i programmi per l'ammissione, pegli studi e pegli esami negli Istituti superiori e secondari a compimento ed in esecuzione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

47. Gli Allievi che presentemente si trovano negli Istituti militari superiori e secondari continueranno a pagare la pensione finora stabilita, ma passando dai Collegi agli Istituti superiori dovranno uniformarsi alle nuove condizioni prescritte.

48. Gli attuali Allievi della Regia Militare Accademia e delle Scuole Militari di Fanteria e di Cavalleria seguiteranno il loro corso a seconda delle norme preesistenti; i primi però quando avranno superato gli esami di promozione del 2.° anno aittuale di corso saranno nominati Sotto-Tenenti nelle Armi speciali ed ammessi in pari tempo alla Scuola di Applicazione da aprirsi perciò nel venturo anno 1863.

La stessa disposizione sarà applicata agli Allievi, i quali saranno ammessi nell'Accademia Militare al prossimo anno scolastico 1862-63, a seguito degli esami di concorso che ancora avranno luogo per questa sola volta giusta le norme in data 1.° novembre 1861, modificate in quanto riguarda la pensione e la massa individuale a tenore dei precedenti articoli 28 e 29.

49. Gli attuali Allievi del 6.° anno di corso (Sezione Armi speciali), i quali non superino gli esami di concorso per l' ammissione nel 1.° anno attuale di corso dell'Accademia Militare, a norma del precedente articolo, nè già abbiano ripetuto l'anno, faranno passaggio nel nuovo 1.° anno di corso da istituirsi nell' Accademia Militare ora detta, a seconda del precedente articolo 32.

Gli aspiranti non provenienti dai Collegi militari, i quali rimangano deficienti negli esami di concorso anzidetti, dovranno, per essere ammessi nel nuovo 1.° anno di corso dell'Accademia Militare, superarne i prescritti esami a norma dei precedenti articoli 23, 24 e 25.

50. Gli Allievi attuali del 5.° anno di corso dei Collegi militari saranno ammessi agli esami di concorso che avranno luogo per l' ammissione al nuovo anno scolastico negli Istituti superiori, giusta le norme stabilite dal precedente Titolo III, Capo I.

51. Gli attuali Allievi del 6.° anno di corso (Sezione Armi di linea) nei Collegi militari, i quali superino gli esami finali di promozione, faranno passaggio nel 1.° anno di corso delle Scuole di Fanteria e di Cavalleria, conservando sempre la precedenza nella classificazione su quelli sia provenienti dalla 5.ª classe, sia d'altra provenienza.

I rimandati negli esami anzidetti faranno il nuovo 3.° anno di corso dei Collegi militari, quando già non abbiano ripetuto l'attuale loro anno di corso.

52. Gli attuali Allievi dei Collegi militari, che al termine degli esami annuali

siano promossi al 3.º, 4.º e 5.º anno di corso, formeranno i nuovi 1.º, 2.º e 3.º anno di corso dei Collegi militari.

Gli Allievi che presso talun Collegio non possano essere ammessi al nuovo 1.º anno di conso per deficienza d'istruzione vi formeranno classi straordinarie.

53. Ad occupare i posti disponibili nel 1.º anno di corso dei Collegi militari saranno dati prima dell' apertura del nuovo anno scolastico esami di concorso per l'amissione giusta le norme divisate dal precedente Titolo II, Capo II.

In via affatto eccezionale, e pel venturo anno scolastico 1862-63 soltanto, avranno luogo esami di concorso per la straordinaria ammissione di Allievi nei nuovi 2.º e 3.º anno di corso del Collegio militare in Firenze.

Dat. Torino addì 6 aprile 1862.

V.º per ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
A. PETITTI.

549) REGIO DECRETO che autorizza le Direzioni speciali del Debito pubblico ad operare l'iscrizione sul Gran Libro della rendita sarda di creazione 12-16 giugno 1849, ed il cambio dei relativi titoli.

6 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge del 4 agosto 1861 per l'unificazione dei debiti dei cessati Stati d'Italia; — Veduto l'art. 4 del Regio Decreto del 5 dicembre 1861, col quale è disposto che la Direzione Generale del Debito pubblico operi l'iscrizione ed il cambio dei titoli di tutte indistintamente le rendite, e che le Direzioni abbiano soltanto ad eseguire l'iscrizione delle rendite accese sui registri che conservano; — Veduto il Regolamento approvato con Regio Decreto del 3 novembre 1861 — Ritenuto che la limitazione delle iscrizioni per le Direzioni fu solo stabilita all'oggetto di render loro meno complicata l'operazione della unificazione; — Considerando che i titoli della rendita sarda di creazione 12-16 giugno 1849 trovansi diffusi in tutte le Provincie dello Stato, e che per conseguenza riesce non solo incomodo, ma pericoloso, il trasmetterli pel cambio esclusivamente alla Direzione Generale, mentre d'altronde la trascrizione di tale rendita sul nuovo Gran Libro è semplice e di facile esecuzione per le Direzioni, facendosi col godimento stesso che ha la rendita consolidata 5 p. 0/0, e riducendosi pressochè ad un solo cambio materiale; — Considerando che ammessa l'iscrizione della rendita di cui è parola, e il cambio dei relativi titoli presso le Direzioni, oltre di accelerare la operazione della unificazione e favorire il commercio dei titoli stessi, si diminuirebbe ancora non poco la responsabilità della Direzione Generale nella trasmissione dei titoli al portatore alle Direzioni; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia della rendita sarda di creazione 12-16 giugno 1849, di cui al n.º 6 dell' elenco B annesso alla legge del 4 agosto 1861, ed il cambio dei relativi titoli avranno luogo indistintamente presso la Direzione Generale, e presso le Direzioni speciali del Debito pubblico.

2. Per la trascrizione sul Gran Libro della rendita sarda 12-16 giugno 1849, le Direzioni speciali apriranno un apposito Registro conforme al modello n.º 44 inserto nel Regolamento approvato col Regio Decreto 3 novembre 1861, uniformandosi alle altre disposizioni generali concernenti il

cambio dei titoli, e a quelle relative al trasferimento delle iscrizioni contenute nel titolo nono del Regio Decreto del 28 luglio 1861.

Ordiniamo ec.—Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

550) REGIO DECRETO col quale sono assegnati due Aiutanti di bandiera al Ministero della Marina.

13 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Sulla proposta del Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Ministro della Marina potrà avere due Aiutanti di bandiera da lui scelti tra gli Ufficiali subalterni dei Corpi militari della Marina.

2. Ad essi due Aiutanti di bandiera è assegnata la stessa annua indennità di funzioni della quale, in virtù del Nostro Decreto 1.° aprile 1861, sono ora provveduti gli Aiutanti di bandiera dei Comandanti Generali di Dipartimento.

Questo Decreto avrà effetto dal 1.° aprile corrente.

Ordiniamo ec.—Torino 13 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. DI PERSANO.

551) LEGGE colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi.

13 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Per la concessione dei servizi postali marittimi sono approvate colle modificazioni introdottevi le seguenti convenzioni annesse alla presente legge:

1.° Convenzione in data del 21 novembre 1861 ed annessovi quaderno d'oneri stipulata tra i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze ed il sig. Cavaliere Raffaele Rubattino;

2.° Convenzione in data del 3 dicembre 1861 tra i Ministri predetti ed i signori Cavaliere Gottardo Accossato e Ludovico Peirano e compagnia col quaderno d'oneri annesso.

2. Sarà provveduto con speciali stanziamenti sul bilancio passivo dell'anno corrente e dei successivi per l'adempimento delle condizioni accennate negli articoli 1 e 2 di queste due convenzioni.

Ordiniamo ec. — Torino 13 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS

Convenzione ***per la concessione del servizio postale tra il continente e l'isola di Sardegna e l'arcipelago toscano.***

Il Ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze, a nome dello Stato;

Il signor cavaliere Raffaele Rubattino, contraente a nome proprio e della Compagnia da lui rappresentata, hanno concertato e stipulato quanto segue :

Art. 1. Il signor Raffaele Rubattino si obbliga ad eseguire per quindici anni il servizio postale tra la penisola italiana, l'isola di Sardegna e l'arcipelago toscano, sotto l'esatta osservanza delle condizioni contenute nel quaderno d'oneri annesso alla presente convenzione.

La sovvenzione che il Governo accorda per questi servizi é fissata a lire ventuna per lega marina percorsa in ogni viaggio di andata e ritorno.

2. Per agevolare la Società Rubattino nell'acquisto del materiale occorrente all'intero esercizio delle linee di navigazione stabilite nell' annesso quaderno d'oneri, il Governo le farà un'anticipazione di 1,800,000 lire, pagabili, dopo l'approvazione per legge della presente convenzione, in sei rate di 300,000 lire. Ciascuna di queste sei rete sarà pagata alla Società dopo il collaudo di ciascuno dei sei nuovi piroscafi che essa deve acquistare secondo le norme indicate nel quaderno d'oneri annesso alla presente convenzione, e che dovrà possedere prima del settembre dell'anno 1862.

Qualora la Società Rubattino non avesse in pronto i suddetti bastimenti per il tempo sovra stabilito, il Governo avrà piena facoltà di risolvere il contratto, senza che sia d'uopo di sentenza di tribunali, né di formalità d'atti.

L'anticipazione di 1,800,000 lire che viene fatta alla Società Rubattino non porterà interessi.

Questa somma verrà rimborsata per rate in dieci anni a cominciare dal mese in cui verrà fatta l'anticipazione suddetta mediante una ritenzione mensile sul montare della sovvenzione normale accordata dal Governo.

3. A guarentigia dell'anticipazione di 1,800,000 lire verrà pignorato al Governo tutto il nuovo materiale che sarà acquistato dalla Società Rubattino, la quale dovrà dare la prova di averne l'assoluta e libera proprietà. Dovrà inoltre il nuovo materiale essere assicurato sino a concorrenza della somma suindicata, facendo girata al governo delle polizze di assicurazione.

Tanto la pignorazione, quanto l'assicurazione, verranno gradatamente ridotte in proporzione dei rimborsi che saranno man mano effettuati.

A tal fine verrà, d'accordo colle parti, allestito uno stato indicativo della qualità e quantità del materiale con indicazione del valore, che verrà firmato dalle parti o dai loro rappresentanti; verrà parimente designata la persona o le persone che avranno la custodia del pegno, e l' atto contenente lo stato del materiale, e l' elezione del custode sarà inscritto nel registro della marina e fatto cenno di esso in note sulle patenti.

4. La Società potrà valersi dei piroscafi che attualmente possiede : *Italia*, *Sardegna*, *San Giorgio*, *Moncenisio*, *Cagliari*.

Questi due ultimi però non saranno più ammessi se non pel servizio di costa, e da Terranova a Napoli, tostochè la Società avrà in pronto il nuovo materiale di cui è in obbligo di provvedersi a termini dell' art. 2 della presente convenzione.

Le è però concesso di valersene come materiale di riserva in casi straordinari ed eccezionali.

5. Il Governo avrà in ogni tempo la facoltà di ridurre il numero dei viaggi stabiliti nell'art. 1 del capitolato, dandone avviso alla Società un anno avanti.

Queste riduzioni però non potranno comprendere una quantità di leghe marine superiore di un terzo al numero totale delle leghe che a norma dell' art. 1 del capitolato, i piroscafi della Società hanno a percorrere, nè la Società avrà diritto ad indennità o compenso di sorta.

6. Tutti gli atti per acquisto del materiale necessario al servizio saranno esenti dal diritto d'insinuazione, come pure quelli per l'oppignoramento.

Qualora per condizioni straordinarie di cose il prezzo dei litantraci che hanno il medesimo potere calorifico di quelli di Newcastle e di Cardiff si elevasse nel porto di Genova oltre lire 50 per tonnellate, l' eccedenza da lire 50

fino a lire 60 sarà rimborsata per metà dallo Stato; oltre le lire 60 l'eccedenza sarà rimborsata per intero.

Quando la Società fosse obbligata, per mancanza o scarsità d'altro carbone, di usare ligniti del paese, il di più del carico che ne risulterebbe pel bastimento a fine di imbarcare il combustibile necessario sarà considerato come merce della classe infima, e sarà compensato dal Governo per il nolo relativo ad un terzo del suo peso.

7. La presente convenzione non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo che sarà stata approvata per legge.

Tuttavia, stante l'urgenza dei servizi in essa contemplati, la convenzione avrà intanto la sua esecuzione, e qualora non ottenesse l'approvazione del Parlamento, si avrà per non avvenuta, e la Società concessionaria avrà dritto ad un'indennità che sarà fissata a giudizio di periti, tenute a calcolo le spese che la medesima avrà incontrato.

Fatto in doppio originale.

Torino, 21 novembre 1861.

UBALDINO PERUZZI
PIETRO BASTOGI
RAFFAELE RUBATTINO

QUADERNO D'ONERI *per la concessione del servizio postale tra il continente e l'isola di Sardegna e l'arcipelago toscano.*

Convenzione Rubattino

Art. 1. Il servizio dovrà farsi coi piroscafi della Società concessionaria e sarà regolato come segue:

a) Un viaggio settimanale da Genova a Cagliari;

b) Un viaggio settimanale da Genova a Cagliari toccando Livorno, con prosecuzione a Tunisi ed a Palermo alternativamente;

c) Un viaggio ogni due settimane tra Cagliari e Napoli toccando Tortolì e Terranova;

d) Un viaggio ogni due settimane lungo la costa orientale dell'isola di Sardegna da Cagliari alla Maddalena toccando Tortolì, Orosei e Terranova;

e) Un viaggio settimanale tra Genova e Porto Torres, toccando la Maddalena ogni due settimane;

f) Un viaggio settimanale tra Genova e Porto Torres, toccando Livorno e Bastia settimanalmente e la Maddalena ogni due settimane;

g) Un viaggio settimanale tra Livorno e Portoferraio, con approdo a Piombino;

h) Un viaggio settimanale da Livorno a Santo Stefano, toccando l'isola di Capraia, Portoferraio, Pianosa e Giglio, col ritorno da Santo Stefano a Livorno, toccando Portoferraio e Capraia.

Le distanze nautiche tra i diversi punti di approdo rimangono determinate nel modo seguente:

Da Genova a Livorno leghe 27—a Terranova 73—a Tortolì 92 — a Cagliari 121—a Maddalena 68—a Porto Torres 84—a Marsiglia 100.

Da Livorno a Tortolì leghe 74—a Terranova 56—a Bastia 22 — a Cagliari 103—a Maddalena 51—a Portoferraio 15—a Capraia 13.

Da Livorno a Piombino leghe 15.

Da Cagliari a Tunisi leghe 56—a Palermo 73—a Terranova 54—a Tortolì 31.

Da Terranova a Napoli leghe 73—a Maddalena 10—a Orosei 16.

Da Porto Torres a Maddalena leghe 26—a Bastia 48.

Da Tortolì a Orosei leghe 9—a Terranova 22.

Da Bastia a Maddalena leghe 33.

Da Giglio a Santo Stefano leghe 4—a Pianosa 13.

Da Portoferraio a Pianosa leghe 11—a Piombino 4—a Santo Stefano 17—a Capraia 9.

Queste distanze saranno rivedute e nuovamente determinate dal Governo

quando siano mutate le presenti condizioni dei porti nelle acque dei quali devono sorgere i piroscafi della Società.

Durante la concessione il Governo non potrà sussidiare altri servizi di navigazione sulle linee stabilite nel presente articolo.

Questa interdizione però non si estende alle linee percorse dai piroscafi di altre Società che, facendo capo ad altri punti che non siano quelli designati nel presente itinerario, tocchino alcuna delle stazioni sovradesignate.

2. Il Governo avrà facoltà di togliere degli approdi e stabilirne dei nuovi, e di aumentare il numero di viaggi determinati nell'art. 1.

In questi casi il numero dei bastimenti e le condizioni del contratto saranno stabilite di comune accordo, purchè non risultino più onerose di quelle, che per la presente convenzione sono concesse.

In caso di contestazione, sarà giudice fra le parti un Consiglio d'arbitri.

Questo Consiglio d'arbitri sarà composto di due persone a scelta del Governo, e di due altre persone a scelta della Società. Queste quattro persone ne designeranno una quinta a maggiorità di suffragi, alla quale sarà devoluta la presidenza.

A parità di voti la scelta della quinta persona verrà fatta dal Presidente del Tribunale di commercio del luogo ove ha sede il Governo centrale.

Il Consiglio d'arbitri giudicherà inappellabilmente.

3. L'orario delle partenze verrà determinato dal Ministero dei lavori pubblici sentita la Società, e potrà essere variato, mediante preavviso di 15 giorni.

Le partenze dai punti estremi od intermedi non potranno essere ritardate se non per ordine scritto del Ministero dei lavori pubblici, delle Autorità superiori delle provincie e dei Direttori delle poste, o per causa di forza maggiore di cui sarà giudice il Commissario del Governo.

I ritardi ordinati dall'amministrazione dovranno essere notificati alla Società tre ore prima di quella fissata per la partenza; non potranno protrarsi oltre le ore tre, e non daranno diritto ad alcuna indennità.

I piroscafi della Società non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore che dovrà essere giustificato con processo verbale, a tenore delle leggi.

Se l'approdo per forza maggiore avrà luogo in un porto estero, il processo verbale, dovrà essere vidimato dal Consolato italiano.

4. Nei porti italiani un Commissario del Governo sarà incaricato di vegliare alla esatta esecuzione delle condizioni del quaderno d'oneri.

I Commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune e potranno farsi accompagnare a questo scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza.

I Commissari del Governo saranno designati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministro della marina.

5. Prima della partenza dei piroscafi il Commissario del Governo potrà riconoscere se l'immersione del piroscafo non ecceda il limite fissato pel carico intero, cioè se il medesimo non sia caricato oltre la fissata linea d' acqua in carico, se l'equipaggio è completo, e verificare l'ora della partenza.

Il Commissario del Governo potrà richiedere in qualunque occasione che gli sia data visione del giornale di bordo e dell'inventario degli oggetti ed attrezzi necessari alla navigazione esistenti in ciascun piroscafo.

6. Per le linee di Cagliari, Tunisi e Palermo si dovranno adoperare piroscafi ad elice, della portata non minore di 500 tonnellate di misura di costruttore, e di una velocità media semestrale non minore di 9 modi all'ora.

Per la linea di Porto Torres si dovranno impiegare piroscafi ad elice di almeno 420 tonnellate, misura di costruttore, ed aventi una velocità media semestrale di 9 nodi all'ora.

Per la linea fra Cagliari e Napoli si dovranno impiegare piroscafi ad elice di 500 tonnellate,misura di costruttore, e di una velocità media semestrale di 7 nodi all'ora.

I piroscafi destinati al servizio della costa orientale della Sardegna dovranno essere di 150 tonnellate almeno, misura di costruttore, ed avere la velocità media semestrale di 8 nodi all'ora.

I piroscafi finalmente destinati al servizio dell'arcipelago toscano dovranno

essere di 200 tonnellate almeno, misura di costruttore, e di una velocità media semestrale di 9 nodi all'ora.

La Società dovrà avere il numero dei piroscafi necessario alla regolare ed esatta esecuzione di tutti i servizi. Alla fine del mese di agosto dell'anno 1862 la Società dovrà possedere non meno di 9 piroscafi, di cui tre aventi la velocità media semestrale di 10 nodi all'ora da impiegarsi nei viaggi diretti che hanno luogo ogni due settimane tra Genova e Cagliari e tra Genova e Porto Torres.

Tutti i piroscafi addetti al servizio dovranno essere coperti della bandiera nazionale, e quindi sottoposti a tutte le leggi e disposizioni che regolano gli altri bastimenti nazionali di tal genere.

7. I detti piroscafi saranno di solida costruzione, muniti di buone macchine e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione, e da poter corrispondere pienamente all'oggetto cui sono destinati.

Nessun piroscafo verrà ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una Giunta speciale, che sarà nominata dal Governo, la quale dovrà compilare un regolamento che, tenendo conto delle vigenti leggi marittime, determini le norme con cui debbasi stabilire e verificare la reale portata dei piroscafi e la loro velocità, il lavoro effettivo sviluppato dalle loro macchine, e le condizioni della loro solidità; secondo queste norme essa dovrà verificare se i bastimenti riuniscano le condizioni del presente quaderno d'oneri e determinerà l'equipaggio per ciascun piroscafo secondo le prescrizioni del regolamento della marina mercantile e le consuetudini.

Per gli oggetti ed attrezzi necessari alla navigazione dovrà osservarsi quanto è prescritto dai vigenti regolamenti e dalle Società assicuratrici.

8. Il Ministero dei lavori pubblici potrà in ogni tempo ordinare delle visite, onde accertare che i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei viaggiatori.

Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfaccia alle condizioni sovra espresse, la Società dovrà, nel limite di tempo che verrà assegnato surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che emaneranno dal Ministero ferma la responsabilità che l'impresa possa aver incontrata per ritardi od inconvenienti seguiti.

In caso di perdita di un piroscafo, la Società dovrà surrogarlo nel termine di sei mesi. Durante questo periodo essa potrà sostituirvi temporariamente un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio e come tale accettato dalla Giunta speciale sopradetta.

9. Mediante la sovvenzione accordata dal Governo, la Società concessionaria sarà obbligata al trasporto regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, siano originari o a destino dei regii Stati, siano originari o a destino di Stati esteri, ivi compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, non che gli stampati, carta, provviste ed altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi, e come tale inscritto sul foglio di via.

Il pagamento della sovvenzione accordata dal Governo verrà fatto per dodicesimi, mediante regolare mandato in capo del direttore della Società, il quale per gli effetti che di ragione dovrà eleggere domicilio nella città ove risiede la Società.

10. La Società concessionaria dovrà destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo sotto la sua risponsabilità.

Qualora l' Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, la Società è in obbligo di assegnare al medesimo, senza corrispettivo un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il tragitto.

Quest' impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggieri di prima classe a metà prezzo della tariffa.

Qualora il piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a sua disposizione, pel servizio dei dispacci, la migliore imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo, sempre quando il capitano del piro-

scafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.

11. Ove per avaria i piroscafi dovessero approdare in qualche porto o rada non indicati nell' itinerario di cui all' art. 1, per cui si trovassero nell' impossibilità di proseguire la corsa, il capitano è strettamente obbligato a curare la consegna dei dispacci all'uffizio di posta locale o viciniore per essere inoltrati a destino coi mezzi ordinari, quando non sia possibile curarne la spedizione col primo piroscafo nazionale od estero diretto al luogo di destinazione dei dispacci medesimi, rimanendo la spesa a carico della Società.

12. Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci è devoluto intieramente alla Società concessionaria.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è dovuto intieramente all' Amministrazione delle poste.

Il Governo avrà la facoltà di stabilire un *maximum* dei prezzi di trasporto, qualora quelli stabiliti dalla Società fossero riconosciuti troppo elevati e non in proporzione a quelli stabiliti sulle linee ove esistono altri servizi di navigazione.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle che saranno regolarmente consegnate dagli uffizi di posta.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Società o dei suoi agenti sarà punita a norma di dette leggi.

Su di ogni piroscafo verrà collocata a spese dell' Amministrazione delle poste una cassetta mobile per l' impostazione delle lettere, la quale dovrà essere consegnata unitamente ai dispacci all' uffizio di posta stabilito nei luoghi di approdo.

13. La Società concessionaria sarà tenuta a dar passaggio sui piroscafi agli impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio alla metà del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, non compreso il vitto.

La società non sarà però obbligata a ricevere un numero di questi passeggieri, superiore al quarto dei posti di prima e seconda classe su ciascun piroscafo.

14. La Società concessionaria si obbliga a dar passaggio ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato ai prezzi che saranno fissati con apposite particolari convenzioni col Ministero della guerra.

Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese che non siano al presente sovvenute dal Governo i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della regia marineria o presi a nolo.

15. La Società sarà obbligata a trasportare in terza classe ed a metà prezzo della Tariffa i condannati civili e militari, sia che vengano mandati a scontare la loro pena in uno dei punti di approdo dei piroscafi, sia che, trovandosi al termine in essa, debbano ripatriare.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, e siano osservate quelle cautele che saranno dalle Autorità determinate; in verun caso il numero di essi potrá eccedere i 25 sui battelli di maggiore portata, ed i 15 su quelli della portata minima.

Gli indigenti ed i marinai naufraghi, che dall' estero ritornano in patria, saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di L. 5 al giorno, compreso il vitto. Le richieste per l' imbarco saranno rilasciate dal Console od agente del Governo

Questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio senza il consenso della Società.

16. Il trasporto dei generi di privativa, non che di derrate ed oggetti comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti particolari che potranno essere stipulati tra la Società e le diverse Amministrazioni dello Stato, ed in mancanza di questi speciali contratti sarà fatta una riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe.

Il trasporto del materiale da guerra, dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa, sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali che saranno stipulate tra il Ministero della guerra e la Società.

In verun caso però la Società sarà obbligata al trasporto di una quantità dei summentovati oggetti superiore alla metà della portata effettiva del bastimento.

Tanto le persone, quanto gli oggetti indicati in questo articolo e nei precedenti 14 e 15, saranno ammessi sui piroscafi a semplice richiesta dei Ministri o delle Autorità del luogo d'imbarco, che saranno indicate per ministeriale regolamento.

17. La Società sarà obbligata al trasporto gratuito delle corrispondenze postali d'ogni genere, ed al trasporto a prezzi ridotti degli oggetti e delle persone di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, su quelle linee non contemplate nel contratto di cui già avesse o venisse ad avere per conto proprio l'esercizio.

18. I passeggieri a bordo dei piroscafi saranno trattati con riguardo.

Un registro sarà tenuto costantemente aperto su di ogni piroscafo per accogliere le lagnanze dei viaggiatori.

Il Governo provvederà con speciale regolamento ad assicurare il regolare trasporto delle merci.

Il Commissario del Governo dovrà riferire le lagnanze di qualche gravità al Ministero, il quale avrà diritto di ordinare l'allontanamento degli agenti della compagnia che fossero riconosciuti colpevoli.

Il personale di bordo vestirà una divisa giusta il modello che verrà approvato dal Ministero della marina.

È vietato alla Società ed agli Uffiziali di bordo di fare operazioni di commercio.

19. In caso di guerra sarà in facoltà del Governo di far continuare o sospendere il servizio, ed anche di prendere possesso dei bastimenti, retribuendo alla Società quel compenso che sarà determinato dal consiglio d'arbitri, del quale si parla all'art. 2.

Nel primo caso il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.

Nel secondo caso, e per tutto il tempo della sospensione del servizio, cesserà la sovvenzione di cui all'art. 1 della convenzione, ed i piroscafi della Società potranno essere presi a nolo dal Governo: il prezzo e le condizioni del noleggio saranno fissati di comune accordo o dal consiglio di arbitri di cui all'art. 2 del quaderno d'oneri, e verrà pure determinato il valore dei bastimenti da rimborsarsi alla Società nella circostanza che andassero perduti unicamente per fatto di guerra o per esplosione di materiali da guerra, dovendo i rischi di mare o di fuoco rimanere a carico della Società.

Qualora al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verrà corrisposta alla detta Società, durante l'interruzione del servizio, un'equa indennità da fissarsi di comune accordo o per mezzo del consiglio di arbitri summentovato.

20. Nel caso di ritardo sia nelle partenze, che negli arrivi, non provenuto da forza maggiore giustificata, la Società concessionaria incorrerà in una multa di lire 50 per ogni ora di ritardo; oltre sei ore di ritardo non giustificato, la multa sarà di lire 100 per ogni ora.

Queste multe saranno raddoppiate quando fosse accertato che il ritardo ha origine dal tardivo imbarco delle mercanzie.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una località non contemplata nell'intinerario, la Società incorrerà in una multa di lire 1,000, senza pregiudizio delle penalità incorse per ritardo nell'arrivo.

Il ritardo frapposto dalla Società a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno, senza pregiudizio delle facoltà riservate al Governo dall'art. 21 seguente.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione da pagarsi alla Società.

21. Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita, senza causa di forza maggiore, di 10 ore, il Commissario del Governo od i Direttori delle poste prenderanno, di concerto colle Autorità locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico della Società.

Nel caso d'interruzione ripetuta, il Governo potrà, con semplice lettera o

nota stragiudiziale, eccitare il Direttore della Società perchè il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d' oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, non ostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere, per questo solo motivo, pronunciato dal tribunale competente.

22. A guarentigia del 'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, la Società concessionaria dovrà fornire al Governo una cauzione di lire 170,000 in cartelle del debito pubblico od in numerario da versarsi nella cassa dei depositi e prestiti nei primi dieci giorni successivi alla sottoscrizione del contratto.

Tale cauzione sarà restituita alla Società quando questa avrà compiuto il materiale necessario all'intero esercizio del servizio definitivo, e verrà in quella vece, per tener luogo di cauzione, pignorata al Governo una parte del materiale suddetto, della quale dovrà dar le prove di assoluta e libera proprietà.

23. La durata della concessione sarà di anni quindici, decorrenti, dalla data della legge d'approvazione del contratto.

Trascorso questo termine, la concessione s'intenderà continuativa d'anno in anno, salvo il caso di disdetta dall' una all' altra parte da darsi sei mesi prima.

Alla scadenza d' ogni quinquennio il Governo avrà facoltà di rivedere lo stato del materiale della Società, e di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potrà suggerire.

Scaduto il primo quinquennio la Società dovrà accordare la preferenza alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, tanto per le riparazioni, quanto per la costruzione della metà almeno del materiale navale.

Il servizio dovrà aver principio col 1.° dicembre 1861 e dovrà essere completato, a norma dell' articolo 1 del quaderno d' oneri, non più tardi del 1.° febbraio 1862.

I servizi designati sotto le lettere *c* e *d* dell'articolo 1 dovranno essere incominciati prima del mese di settembre 1862.

La Società dovrà pubblicare annualmente un resoconto delle sue operazioni.

24. La Società non potrà cedere ad altri la presente impresa se non in virtù di una legge.

Contravvenendosi dalla Società a questo patto, é il Governo in facoltà di dichiarare risoluto il contratto senza obbligo di giudiziale diffidamento. La Società dovrà avere sede nel Regno.

25. Oltre la risoluzione del contratto nel caso contemplato dall' articolo precedente, la Società non sarà solo tenuta all'indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato, ma il Governo potrà anche senza obbligo di giudiziale diffidamento procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale, e continuare il servizio a tutto rischio e spese dei concessionari.

26. Tutte le difficoltà a cui potesse dar luogo l'esecuzione o l'interpretazione di alcuna delle clausole del contratto verranno giudicate dal Consiglio di Stato, a meno che non trattisi di questioni di competenza della marina, nel quale caso sarà arbitro fra le parti il Consiglio di ammiragliato meno in quelle questioni che sono commesse al Consiglio d'arbitri.

Fatto in Torino in doppio originale questo giorno ventuno del mese di novembre dell'anno mille ottocento sessantuno.

UBALDINO PERUZZI.
PIETRO BASTOGI.
RAFFAELE RUBATTINO.

Convenzione *per la concessione del servizio postale e commerciale nel Mediterraneo e nell' Adriatico.*

Il Ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze, contraenti a nome dello Stato;

Il signor cavaliere Gottardo Accossato ed il signor Lodovico Peirano e compagnia hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1. I signori Gottardo Accossato e Lodovico Peirano e compagnia si obbligano ad eseguire per quindici anni i servizi postali marittimi mentovati nel quaderno d' oneri annesso alla presente convenzione, sotto l' osservanza delle clausole e condizioni ivi espresse.

La sovvenzione che il Governo accorda è fissata a lire 28 in ogni lega marina percorsa in ogni viaggio di andata e ritorno.

2. Per agevolare i mezzi alla Società di provvedersi del materiale occorrente al servizio, il Governo anticiperà la somma di tre milioni di lire pagabili in tre distinte rate nel modo seguente:

Un milione dopo l'approvazione per legge della presente convenzione;

Un secondo milione tostochè la Società avrà giustificato l'acquisto di cinque nuovi piroscafi oltre quelli che già possiede;

Il terzo milione dopo che la Società avrà completato l' intero materiale di cui abbisogna a termini del quaderno di oneri.

Quest' anticipazione non porterà interessi e verrà rimborsata rateatamente in dieci anni a cominciare dal primo gennaio 1863, mediante una ritenenza mensile sulla sovvenzione normale accordata dal Governo.

3. A guarentigia dell'anticipazione di tre milioni di lire verrà oppignorato al Governo tutto il materiale navale della Società, la quale dovrà dare le prove di averne la assoluta e libera proprietà. Questo materiale dovrà inoltre essere assicurato sino a concorrenza della somma anticipata, facendo girata al Governo delle polizze d'assicurazione.

L' oppignorazione verrà gradatamente ridotta in proporzione dei rimborsi che si verranno man mano effettuando.

A tal fine verrà, d' accordo dalle parti, allestito uno stato indicativo della qualità e quantità del materiale, con indicazione del valore, che verrà firmato dalle parti o dai loro rappresentanti; verrà parimente designata la persona, o le persone che dovranno avere la custodia del pegno, e l' atto contenente lo stato del materiale e l'elezione del custode sarà inscritto nel registro della marina, e fatto cenno di esso in note sulle patenti.

4. La Società potrà valersi dei piroscafi: *Principe Umberto*, *Stella d' Italia*, *Garibaldi*, *Zuavo di Palestro*, *Venezia*.

Quelli fra i detti piroscafi che sono di minor portata dovranno essere preferibilmente addetti al servizio delle linee di minore importanza, tostochè la Società avrà completato il materiale di cui deve provvedersi.

5. Il Governo avrà in ogni tempo la facoltà di ridurre o di sopprimere i tre viaggi settimanali tra Genova e Napoli designati sotto la lettera *b* nell'art. 1 del capitolato dandone avviso alla Società un anno avanti, e senza che la medesima abbia diritto ad indennità o compenso di sorta.

6. Tutti gli atti per acquisto del materiale necessario al servizio saranno esenti dai diritti d'insinuazione, come pure quelli per l'oppignoramento.

Qualora per condizioni straordinarie di cose il prezzo dei litantraci che hanno il medesimo potere calorico di quelli di Newcastle e di Cardiff si elevasse nel porto di Genova oltre lire 50 per tonnellata, l'eccedenza del prezzo da lire 50 fino a 60 sarà rimborsata per metà dallo Stato, oltre le lire 60 per tonnellata l'eccedenza sarà rimborsata integralmente.

Quando la Società fosse obbligata, per mancanza o scarsità di altro carbone di usare lignite del paese, il di più del carico che ne risulterebbe pel bastimento a fine d'imbarcare il combustibile necessario sarà considerato come merce della classe infima, e sarà compensato dal Governo per il nolo relativo ad un terzo del suo peso.

7. La presente convenzione non sarà obbligatoria per il Governo se non dopo la approvazione per legge.

Tuttavia, stante l'urgenza dei servizi in essa contemplati, qualora la convenzione non otienesse l'approvazione del Parlamento, la Società avrà diritto ad una indennità che verrà fissata a giudizio di periti, tenuto a calcolo le spese che la medesima possa aver incontrato per prepararsi all'esecuzione del servizio.

Fatto in Torino, in doppio originale, addì tre dicembre mille ottocento sessantuno.

UBALDINO PERUZZI.
PIETRO BASTOGI.
GOTTARDO ACCOSSATO.
LODOVICO PEIRANO.

Quaderno d'Oneri *per la concessione del servizio postale e commerciale nel Mediterraneo e nell'Adrietico.*

Convenzione Accossato.

Art. 1. Il servizio di cui la Società dovrà assumere l'esercizio sarà regolato come segue:

a) Tre viaggi celeri settimanali tra Genova e Napoli con approdo a Livorno, da eseguirsi con battelli a ruote della portata almeno di 600 tonnellate, misura di costruttore, ed aventi una velocità minima di 10 1/2 nodi all'ora durante il tragitto;

b) Tre viaggi settimanali tra Genova e Napoli con approdo a Livorno, da eseguirsi con battelli a ruote 450 tonnellate almeno, misura di costruttore, ed aventi la velocità minima di 9 nodi all'ora durante il viaggio;

c) Un viaggio settimanale da Napoli ad Ancona, ovvero da Messina e Catania ad Ancona, a giudizio del Governo, da farsi con battelli di almeno 550 tonnellate, misura di costruttore, della velocità minima di 9 nodi all'ora durante il viaggio, con approdo a Paola, Pizzo, Messina, Reggio, Catania, Cotrone, Taranto, Gallipoli, Corfù, Bari, Molfetta, ed a Paola, Pizzo, Messina, Reggio, Catania, Corfù, Brindisi, Bari e Manfredonia alternativamente.

Oltre ai servizi sovranumerati la Società s'incarica di eseguire fino a tutto il mese di novembre 1862 due viaggi settimanali tra Napoli e Palermo in sostituzione di quelli dipendenti dal contratto stipulato il 31 ottobre 1860 tra l'Amministrazione delle poste di Napoli ed il signor Ambrogio Zuccoli, al quale la presente Società si sostituisce al prezzo e condizioni di cui nel contratto suddetto.

Le distanze nautiche esistenti fra i punti sovraindicati rimangono stabilite come in appresso.

Da Genova a Livorno leghe 27—Da Livorno a Napoli 95—Da Napoli a Paola 41—Da Napoli a Messina 25—Da Napoli a Pizzo 52—Da Pizzo a Messina 15—Da Messina a Corfù 93—Da Corfù a Brindisi 39—Da Brindisi a Bari 21—Da Bari a Manfredonia 19—Da Manfredonia ad Ancona 64—Da Messina a Cotrone 48—Da Cotrone a Gallipoli 24—Da Gallipoli e Corfù 40—Da Corfù a Bari 60—Da Bari a Molfetta 5—Da Messina a Reggio 3—Da Reggio a Corfù 89—Da Cotrone a Taranto 27—Da Taranto a Gallipoli 18—Da Messina a Catania 17—Da Catania a Cotrone 52—Da Reggio a Cotrone 45—Da Molfetta ad Ancona 73—Da Catania a Corfù 95.

Queste distanze saranno rivedute e nuovamente determinate dal Governo quando siano mutate le presenti condizioni dei porti nelle acque dei quali devono sorgere i piroscafi della Società.

Il Governo non potrà sussidiare altri servizi sulle linee che formano oggetto della presente concessione, tranne quella da Napoli e Messina o Catania.

Questa interdizione però non è applicabile a quelle linee percorse dai piroscafi di altre Società che facendo capo ad altri punti che non siano quelli estremi contemplati nel presente itinerario, facciamo scalo in una delle stazioni intermedie sovradisegnate.

2. Il Governo avrà facoltà di togliere degli approdi, stabilirne dei nuovi, e di aumentare il numero dei viaggi determinati nell'art. 1.

In questi casi il numero dei bastimenti e le condizioni del contratto saranno stabilite di comune accordo, purchè non risultino più onerose di quelle, che per la presente convenzione sono concesse.

In caso di contestazione, sarà giudice fra le parti un Consiglio d'arbitri.

Questo Consiglio d'arbitri sarà composto di due persone a scelta del Governo, e di due altre persone a scelta della Società. Queste quattro persone ne designeranno una quinta a maggiorità di suffragi, alla quale sarà devoluta la presidenza. A parità di voti la scelta della quinta persona verrà fatta dal Presidente del tribunale di commercio del luogo ove ha sede il Governo centrale.

Il Consiglio d'arbitri giudicherà inappellabilmente.

3. L'orario delle partenze verrà determinato dal Ministero dei lavori pubblici sentita la Società, e potrà essere variato, mediante preavviso di 15 giorni.

Le partenze dai punti estremi od intermedi non potranno essere ritardate se non per ordine scritto del Ministero dei lavori pubblici, delle Autorità superiori delle provincie e dei Direttori delle poste, o per causa di forza maggiore di cui sarà giudice il Commissario del Governo.

I ritardi ordinati dall'amministrazione dovranno essere notificati alla Società tre ore prima di quella fissata per la partenza; non potranno protrarsi oltre le ore tre, e non daranno diritto ad alcuna indennità.

I piroscafi della Società non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificato con processo verbale, a tenore delle leggi.

Se l'approdo per forza maggiore avrà luogo in un porto estero, il processo verbale dovrà essere vidimato dal Consolato italiano.

4. Nei porti italiani un Commissario del Governo sarà incaricato di vegliare alla esatta esecuzione delle condizioni del quaderno d'oneri.

I Commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune e potranno farsi accompagnare a questo scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza.

I Commissari del Governo saranno designati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministro della marina.

5. Prima della partenza dei piroscafi il Commissario del Governo potrà riconoscere se l'immersione del piroscafo non eccede il limite fissato pel carico intero, cioè se il medesimo non sia caricato oltre la fissata linea d'acqua in carico, se l'equipaggio è completo, e verificare l'ora della partenza.

Il Commissario del Governo potrà richiedere in qualunque occasione che gli sia data visione del giornale di bordo e dell'inventario degli oggetti ed attrezzi necessari alla navigazione esistenti in ciascun piroscafo.

6. La Società dovrà avere il numero di piroscafi necessario alla regolare ed esatta esecuzione di tutti i servizii.

Entro sei mesi, decorrendi dal giorno dell'approvazione per legge della presente concessione, la Società dovrà possedere non meno di 15 battelli.

7. I detti piroscafi saranno di solida costruzione, muniti di buone macchine, e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione, e da poter corrispondere pienamente all'oggetto cui sono destinati.

Nessun piroscafo verrà ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una Giunta speciale, che sarà nominata dal Governo, la quale dovrà compilare un regolamento che, tenendo conto delle vigenti leggi marittime, determini le norme con cui debbasi stabilire e verificare la reale portata dei piroscafi e la loro velocità, il lavoro effettivo sviluppato dalle loro macchine, e le condizioni della loro solidità; secondo queste norme essa dovrà verificare se i bastimenti riuniscono le condizioni del presente quaderno d'oneri e determinerà l'equipaggio per ciascun piroscafo secondo le prescrizioni del regolamento della marina mercantile e le consuetudini.

Per gli oggetti ed attrezzi necessari alla navigazione dovrà osservarsi quanto è prescritto dai vigenti regolamenti e dalle Società assicuratrici.

8. Il Ministro dei lavori pubblici potrà in ogni tempo ordinare delle visite, onde accertare che i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei viaggiatori.

Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfaccia alle condizioni sovraespresse, la Società dovrà, nel limite di tempo che verrà assegnato

surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni c'e emaneranno dal Ministero, ferma la responsabilità che l'impresa possa aver incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

In caso di perdita di un piroscafo dovrà surrogarlo nel termine di sei mesi, durante questo periodo essa potrà sostituirvi temporaneamente un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio e come tale accettato dalla Giunta speciale sopradetta.

9. Mediante la sovvenzione accordata dal Governo la Società concessionaria sarà obbligata al trasporto regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, siano originari o a destino dei regi Stati siano originari o a destino di Stati esteri, ivi compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, non che gli stampati, carta, provvista ed altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi, e come tale inscritto sul foglio di via.

Il pagamento della sovvenzione accordata dal Governo verrà fatto per dodicesimi, mediante regolare mandato in capo del direttore della Società, il quale per gli effetti che di ragione dovrà eleggere domicilio nella città ove risiede la Società.

10. La Società concessionaria dovrà destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, la Società è in obbligo di assegnare al medesimo, senza corrispettivo un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il tragitto.

Quest'impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggieri di prima classe a metà prezzo della tariffa.

Qualora il piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a sua disposizione, pel servizio dei dispacci, la migliore imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli uffiziali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo imbarao dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.

11. Ove per avaria i piroscafi dovessero approdare in qualche porto o rada non indicati nell'itinerario di cui all'articolo 1, per cui si trovassero nell'impossibilità di proseguire la corsa, il capitano è strettamente obbligato a curare la consegna dei dispacci all'uffizio di posta locale o viciniore per essere inoltrati a destino coi mezzi ordinari, quando non sia possibile curarne la spedizione col primo piroscafo nazionale od estero diretto al luogo di destinazione dei dispacci medesimi, rimanendo la spesa a carico della Società.

12. Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci è devoluto intieramente alla Società concessionaria.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è dovuto intieramente all'Amministrazione delle poste.

Il Governo avrà facoltà di stabilire un *maximum* dei prezzi di trasporto, qualora quelli stabiliti dalla Società fossero riconosciuti troppo elevati e non in proporzione a quelli stabiliti sulle linee ove esistono altri servizi di navigazione.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle che saranno regolarmente consegnate dagli uffici di posta.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Società o dei suoi agenti sarà punita a norma di dette leggi.

Su ogni piroscafo sarà collocata a spese dell'Amministrazione delle poste una cassetta mobile per l'impostazione delle lettere, quale dovrà essere consegnata unitamente ai dispacci all'Uffizio di posta stabilito nei luoghi di approdo.

13. La Società concessionaria sarà tenuta a dar passaggio sui piroscafi agli impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio alla metà del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, non compreso il vitto.

La Società non sarà però obbligata a ricevere un numero di questi passeggieri superiore al quarto dei posti di prima e seconda classe su ciascun piroscafo.

14. La Società concessionaria si obbliga a dar passaggio ai militari di ogni

grado che viaggiano a spese dello Stato ai prezzi che saranno fissati con apposite particolari convenzioni col Ministero della Guerra.

Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese che non siano al presente sovvenute dal Goverro i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della regia marineria o presi a nolo.

15. La Società sarà obbligata a traspostare in terza classe ed a metà prezzo della tariffa i condannati civili e militari, sia che vengano mandati a scontare la loro pena in uno dei punti di approdo dei piroscafi, sia che trovandosi al termine di essa debbono ripatriare.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri; e siano osservate quelle cautele che saranno dalle autorità determinate; in verun caso il numero di essi potrà eccedere i 25 sui battelli di maggiore portata, ed i 15 su quelli della portata minima.

Gl'indigenti ed i marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 al giorno, compreso il vitto. Le richierte per l'imbarco saranno rilasciate dal Console od agenti del Governo.

Questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio senza il consenso della Società.

16. Il trasporto dei generi di privativa, non che di derrate ed oggetti comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti particolari che potranno essere stipulati tra la Società e le diverse Amministrazioni dello Stato, ed in mancanza di questi speciali contratti sarà fatta una riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe.

Il trasporto del materiale da guerra, dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa, sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali che saranno stipulate tra il Ministero della Guerra e la Società.

In verun caso però la Società sarà obbligata al trasporto di una quantità dei summentovati oggetti superiore alla metà della portata effettiva del bastimento.

Tanto le persone, quanto gli oggetti indicati in questo articolo e nei precedenti 14 e 15, saranno ammessi sui piroscafi a semplice richiesta dei Ministri e delle Autorità del luogo d'imbarco, che saranno indicate per ministeriale regolamento.

17. La Società sarà obbligata al trasporto gratuito delle corrispondenze postali d'ogni genere, ed al trasporto a prezzi ridotti degli oggetti e delle persone di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16 su quelle linee non contemplate nel contratto di cui già avesse o venisse ad avere per conto proprio l'esercizio.

18. I passeggieri a bordo dei piroscafi saranno trattati con riguardo.

Un registro sarà tenuto costantemente aperto su di ogni piroscafo per accogliere le lagnanze dei viaggiatori.

Il Governo provvederà con speciale regolamento ad assicurare il regolare trasporto delle merci.

Il Commissario del Governo dovrà riferire le lagnanze di qualche gravità al Ministero, il quale avrà diritto di ordinare l'allontanamento degli agenti della compagnia che fossero riconosciuti colpevoli.

Il personale di bordo vestirà una divisa giusta il modello che verrà approvato dal Ministero della Marina.

È vietato alla Società ed agli ufficiali di bordo di fare operazioni di commercio.

19. In caso di guerra sarà facoltà del Governo di far continuare o sospendere il servizio, ed anche di prendere possesso dei bastimenti retribuendo alla Società quel compenso che sarà determinato dal Consiglio d'arbitri, del quale si parla all'art. 2.

Nel primo caso il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.

Nel secondo caso, e per tutto il tempo della sospensione del servizio, cesserà la sovvenzione di cui all'art. 1 della Convenzione, ed piroscafi della Società potranno essere presi a nolo dal Governo: il prezzo e le condizioni del noleggio saranno fissati di comune accordo, o dal Consiglio d'arbitri, di cui all'art.

2 del quaderno d' oneri, e verrà pure determinato il valore dei bastimenti da rimborsarsi alla Società nella circostanza che andassero perduti unicamente per fatto di guerra o per esplosione di materiali da guerra, dovendo i rischi di mare o di fuoco rimanere a carico della Società.

Qualora al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verrà corrisposta alla Società, durante l'interruzione del servizio, un'equa indennità da fissarsi di comune accordo o per mezzo del Consiglio d'arbitri summentovato.

20, Nel caso di ritardo, sia nelle partenze, che negli arrivi, non provenuto da forza maggiore giustificata, la Società concessionaria incorrerà in una multa di lire 50 per ogni ora di ritardo; oltre sei ore di ritardo non giustificato, la multa sarà di lire 100 per ogni ora.

Queste multe, saranno raddoppiate quando fosse accertato che il ritardo ha origine da tardivo imbarco delle mercanzie.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una località non contemplata nell' itinerario, la Società incorrerà in una multa di lire 1,000, senza pregiudizio delle penalità incorse per ritardo nell' arrivo.

Il ritardo frapposto dalla Società a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno, senza pregidizio delle facoltà riservate al Governo dall' art. 21 seguente.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione da pagarsi alla Società.

21. Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita, senza causa di forza maggiore, di ore 10, il Commissario del Governo od i Direttori delle poste prenderanno, di concerto colle Autorità locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all' uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico della Società.

Nel caso d' interruzione ripetuta, il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare il Direttore della Società, perchè il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, non ostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere per questo solo motivo pronunciata dal tribunale competente.

22. A guarentigia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, la Società concessionaria dovrà fornire al Governo nei dieci giorni successivi alla sottoscrizione del contratto una cauzione di lire 400,000.

Tale cauzione sarà restituita alla Società quando questa avrà completato il materiale necessario al completo esercizio del servizio definitivo, e verrà in quella vece oppignorata al Governo una parte del materiale sudetto per tener luogo di cauzione.

23. La durata della concessione sarà di anni 15, decorrendi dalla data della legge di approvazione della convenzione.

Alla scadenza d' ogni quinquennio, il Governo avrà facoltà di rivedére lo stato del materiale della Società, e di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potrà suggerire.

Scaduto il primo quinquennio, la Società dovrà accordare la preferenza alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, tanto per le riparazioni, quanto per la costruzione della metà almeno del materiale navale.

I servizi designati nell' art. 1 del capitolato sotto lettere B) e C) dovranno essere iniziati col primo del mese di aprile dell' anno 1862. La Società potrà però incominciarli anche col 1° marzo dello stesso anno, dandone avviso, un mese avanti, all' Amministrazione delle poste.

I viaggi *sub litera a)* cominceranno col 1.° ottobre 1862.

La Società dovrà pubblicare annualmente un resoconto delle sue operazioni.

24. La Società non potrà cedere ad altri la presente impresa se non in virtù di una legge.

Essa avrà tuttavia facoltà di costituirsi in Società anonima, ed in questo caso il capitale sociale non potrà essere inferiore a 15,000,000 di lire, e i suoi statuti dovranno essere approvati per legge.

Tanto la Società attuale, come quella anonima, dovranno aver sede nel Regno.

25. Nel caso di cessione fatta in contravvenzione all'articolo precedente, il Governo potrà, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale, e continuare il servizio a tutto rischio e spese dei concessionari.

26. Tutte le difficoltà a cui potesse dar luogo l'esecuzione e l'interpretazione di alcuna delle clausole del contratto verranno giudicate dal Consiglio di Stato, a meno che non trattisi di questioni di competenza della marina, nel qual caso sarà arbitro fra le parti il Consiglio d'Ammiragliato, meno in quelle questioni che sono commesse al Consiglio. d'arbitri.

Fatto in Torino in doppio originale questo giorno tre dicembre dell'anno mille ottocento sessant' uno.

UBALDINO PERUZZI.
PIETRO BASTOGI.
GOTTARDO ACCOSSATO.
LODOVICO PEIRANO.

552) Regio Decreto dei 17 aprile 1862 per la convocazione dei Collegi elettorali di Mercato San Severino e di Francavilla.

553) Regio Decreto che approva le istruzioni relative al servizio d'Artiglieria.

6 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 24 del Nostro Decreto in data 2 marzo 1862 sull' Ordinamento dell'Arma d'Artiglieria ; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra ; — Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue :

Art. 1. Sono approvate le annesse istruzioni relative al servizio d' Artiglieria, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della Guerra, ed a far tempo dal 1° maggio prossimo saranno le medesime poste in esecuzione.

2. Gli Uffiziali Generali e Superiori d'Artiglieria, che per effetto delle istruzioni di cui all'art. 1 dovranno esercitare le proprie attribuzioni sotto la dipendenza dei Generali Comandanti dei Dipartimenti e dei Comandanti Generali delle Divisioni militari territoriali, concorreranno cogli Uffiziali delle altre Armi nella successione al comando dei Dipartimenti e delle Divisioni predette, in caso di assenza od impedimento dei titolari.

3. Sono derogate tutte le precedenti Nostre disposizioni non conformi a quelle dal presente Decreto stabilite.

Ordiniamo ec. — Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.

Istruzioni relative al servizio d'Artiglieria

Art. 1. — *Del Comitato.*

1. Il Comitato è il Corpo consulente del Ministro della Guerra per tutto ciò che concerne i servizi e le attribuzioni dell'Artiglieria.

2. Il Presidente ed i Membri sono Ispettori nati d'Artiglieria, e ne esercitano le funzioni per delegazione del Ministero, allo scopo di riconoscere la condizione delle Direzioni e delle Truppe d' Artiglieria, in tutti i rami del servizio

che alle une e alle altre si riferiscono, sia per imprimere al servizio, alla disciplina, all'istruzione ed all'amministrazione un andamento attivo, regolare ed uniforme, sia ancora per chiamare l'osservanza dei Regolamenti e delle disposizioni in vigore.

3. Il Comitato non esercita comando, ma deve per propria iniziativa chiamare l'attenzione del Ministero su tutto ciò che reputa atto a favorire il progresso dei vari servizi dell' Arma.

4. Il Comitato dipende direttamente dal Ministero, e sull' invito del medesimo:

a) Da pareri motivati su qualunque questione relativa al servizio del Materiale e del Personale dell'Arma, non che sulle invenzioni e scoperte che possono interessare l'Arma stessa.

b) Esamina le proposte del Bilancio delle Direzioni e dà il suo parere al riguardo.

c) Esamina gli specchi caratteristici dei vari Personali addetti al servizio d'Artiglieria e le liste di proposizione ed avanzamento, compilati quelli e queste dai diversi Capi di servizio giusta le norme stabilite nelle presenti istruzioni; compila colla scorta di tali documenti i quadri generali d' avanzamento a scelta e ad anzianità per i diversi gradi ed impieghi a cui si deve annualmente provvedere nell' Arma.

d) Propone la destinazione degli Uffiziali dell' Arma, non che quella degli Impiegati del Personale Contabile pel Materiale d' Artiglieria, dei Controllori e dei Capi-Officina.

e) Esamina o prepara le istruzioni per gli Ispettori e per gli Uffiziali che si inviano in missione,

f) Esamina i rapporti delle ispezioni e ne fa l' oggetto delle sue osservazioni e proposte.

5. Il Comitato si terrà a giorno degli studi e dei progressi che interessano l'Artiglieria, e proporrà anche all'uopo lo invio d' Uffiziali in missione all'estero.

6. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Il Segretario nnn ha voto deliberativo.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre Membri almeno, compreso il Presidente.

In assenza del Presidente ne farà le veci il più anziano dei Membri presenti.

7. Le deliberazioni devono sempre indicare chiaramente il soggetto di esse e le considerazioni che consigliarono la maggioranza a deliberare in modo, anzichè nell'altro.

Ove occorra di riferire le varie opinioni che durante la discussione siansi manifestate, non ne sarà mai dichiarato il nome dell'autore, eccetto che egli medesimo lo domandi.

8. Annualmente sulla proposta del Presidente del Comitato saranno nominate dal Ministro della Guerra Commissioni permanenti, composte di uno o più Membri del Comitato (Presidente il più elevato in grado o più anziano), d' Uffiziali ed anche d'Impiegati d'Artiglieria per studiare le questioni e prepararne la soluzione, sempre quando il Presidente non creda doverne particolarmente incaricare qualche Membro del Comitato.

Tali Commissioni sono sotto la dipendenza immediata del Presidente del Comitato ed al medesimo rimettono i loro rapporti e deliberazioni per essere sottoposti all'esame del Comitato.

I Membri delle Commissioni permanenti dovranno dare ai lavori delle medesime la precedenza sugli altri servizii, di cui siano incaricati, e per i quali non si richieda urgenza.

9. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse al Ministero per copia autenticata dal Presidente, coll'indicazione di tutti i Membri che vi presero parte.

Ciascun Membro avrà facoltà di aggiungere alla deliberazione quelle osservazioni che crederà, apponendovi la propria firma.

Alle deliberazioni saranno uniti i documenti necessari alla piena loro intelligenza, e quando il Comitato lo creda necessario per l'importanza delle qui-

stioni, si unirà anche il rapporto speciale del Relatore ; i rapporti delle Commissioni permanenti, di cui al n. 8, saranno sempre uniti come documento alle deblierazioni del Comitato.

I processi verbali delle deliberazioni colle firme del Segretario e di tutti i membri che vi presero parte, rimangono presso il Comitato.

10. Le decisioni, prese dal Ministero sull'oggetto delle deliberazioni, saranno rese note al Comitato dal Presidente, e se ne trascriverà il sunto sul registro stesso delle deliberazioni a margine di quella a cui si riferiscono.

11. Qualora il Comitato ravvisi opportuno di far intervenire a qualche seduta un Direttore od altro Uffiziale dell'Arma per avere spiegazioni sulle questioni a trattarsi, si rivolge al Ministero per mezzo del Presidente, per quei provvedimenti che crederà del caso.

12. Si seguirà la stessa via designata al precedente numero per tutte le comunicazioni e domande d'informazioni relative alle questioni da trattarsi dal Comitato od alle esperienze di cui sarà stato ordinato l'eseguimento a Commissioni speciali.

13. Quando il Comitato ravvisi opportuno di far eseguire studi od esperienze da qualche Commissione speciale, il Presidente ne farà proposta al Ministero, indicandone il mandato e trasmettendo, ove sia il caso, il programma delle esperienze col calcolo approssimativo dei materiali occorrenti e della spesa.

Emanati gli ordini ministeriali in proposito, le Commissioni speciali eseguiscono il proprio mandato sotto l' autorità del Comandante l' Artiglieria del Dipartimento.

I processi verbali delle Commissioni speciali sono trasmessi per la stessa via al Ministero che li fa pervenire al Comitato.

14. Il Comitato previa l' annuenza del Ministero, provvede alla pubblicazione delle opere di riconosciuto giovamento agli Uffiziali dell'Arma.

15. Presso il Comitato sarà tenuto un Registro particolare da denominarsi *Registro degli Uffiziali ed Impiegati d'Artiglieria*, nel quale saranno registrati nominativamente per ordine d'anzianità di grado tutti gli Uffiziali ed Impiegati di Artiglieria colle loro destinazioni, provenienze, gradi, incumbenze e missioni avute.

16. Il Presidente del Comitato:

a) Stabilisce le questioni da trattarsi nelle sedute del Comitato e ne dirige le discussioni ripartisce fra i Membri e le Commissioni permanenti le questioni sulle quali devono riferire al Comitato.

b) Esercita sugli Uffiziali superiori ed inferiori e sugli Impiegati d'Artiglieria applicati al Comitato le attribuzioni dei Comandanti di Corpo.

c) Assegna le incumbenze speciali che devono disimpegnare gli Uffiziali superiori, i Capitani ed Uffiziali subalterni applicati al Comitato; mette a seconda dei bisogni detti Uffiziali a disposizione dei Membri del Comitato.

d) Ha sotto la sua dipendenza immediata il Segretario del Comitato al quale dà le istruzioni necessarie per il regolare andamento del servizio.

e) Tiene per mezzo dell' Ufficio di Presidenza tutta la corrispondenza che riflette il Comitato.

f) Informa il Ministero delle variazioni che succedono nei diversi personali applicati al Comitato e nei membri di esso; propone al Ministero i cambiamenti a farsi negli Uffiziali superiori ed inferiori e negli Impiegati applicati al Comitato.

17. Oltre l' Ufficio di Presidenza, sono sotto la dipendenza diretta del Presidente del Comitato.

L' Ufficio Archivi,

L' Ufficio di Contabilità,

La Direzione del laboratorio di precisione.

Nell' Ufficio Archivi vengono riunite e conservate tutte le memorie, carte, disegni ed altri oggetti provenienti dai lavori fattisi dall' Artiglieria e quelli provenienti dall'estero.

Per mezzo dell'Ufficio di Contabilità.

a) È tenuta la matricola degli Uffiziali ed Impiegati del Comitato e dello Stato Maggiore dell'Arma.

b) Sono conteggiate le competenze dovute ai Personali che fanno parte del Comitato e dello Stato Maggiore d' Artiglieria.

c) Si tiene la contabilità relativa alla spesa ed introiti della stampa e dello smercio delle pubblicazioni di cui al n.° 14. non che di tutte le spese che si riferiscono al servizio economico del Comitato.

Nella Direzione del Laboratorio di precisione si comprendono il Laboratorio di precisione propriamente detto, il Laboratorio chimico, la Litografia ed il Museo d' Arteglieria.

18. Solo per quanto si riferisce al conteggio delle competenze ed alla matricola dei diversi Personali di Artiglieria, il Presidente del Comitato corrisponde coi diversi Capi di servizio dell' Arma.

19. Il Segretario del Comitato.

a) È sotto la dipendenza del Presidente, Capo degli uffici di Presidenza, Archivi e di Contabilità; ne dirige il servizio ed invigila a che ogni suo dipendente attenda alle incumbenze che gli sono affidate.

b) Firma *per copia conforme* ogni estratto di deliberazioni o di qualunque altra carta o documento, e *d' ordine* nella trasmissione degli ordini ed avvisi per parte del Presidente.

c) Nei biglietti d' avviso di convocazione del Comitato indicherà le questioni da trattarsi in quella seduta.

Art. 2. — *Dei Capi del servizio d' Artiglieria in generale.*

20. Sono Capi del servizio d' Artiglieria:

a) I Comandanti d' Artiglieria di Dipartimento.
b) I Direttori territoriali.
c) I Direttori di Stabilimento.
d) I Comandanti di Reggimento.

21. I Direttori territoriali e di Stabilimento ed i Comandanti di Reggimento:

a) Per tutto ciò che si riferisce al servizio tecnico e speciale d' Artiglieria, come *dotazione delle Piazze, dei Parchi e Batterie, armamento e disarmo delle Piazze, Scuole di tiro, innovazioni al Materiale esperienze, istruzioni speciali ecc.*, dipendono dai Comandanti di Artiglieria di Dipartimento; ai medesimi si devono rivolgere direttamente, e dagli stessi ricevono le superiori determinazioni al riguardo.

b) Per tutto ciò che ha tratto alla disciplina, al servizio ed all' andamento generale dell' istruzione delle truppe, dipendono dai rispettivi Comandanti Generali delle Divisioni territoriali, ed ai medesimi si rivolgono direttamente a meno che si trovino stanziati nella stessa Divisione del Comandante, l' Artiglieria del Dipartimento, nel qual caso dovranno per mezzo del medesimo far capo al Comandante Generale della Divisione.

c) Per l' amministrazione tanto del Materiale quanto del Personale dipendono dal Ministero e con esso corrispondono direttamente.

Art. 3. — *Dei Comandanti d' Artiglieria di Dipartimento.*

22. I Comandanti d' artiglieria nei Dipartimenti sotto l' autorità dei Generali Comandanti dei medesimi hanno l' ispezione permanente di tutto il servizio d'Artiglieria nei Dipartimenti stessi.

Essi rispondono ai Generali Comandanti di Dipartimento della sicurezza e della difesa militare del Dipartimento per tutto ciò che al servizio d' Artiglieria si riferisce.

23. I Comandanti d' Artiglieria di dipartimento relativamente al servizio tecnico e specialmente di cui all' alinea a) del n.° 21, e per quelle parti che non hanno relazione cogli attributi dei Generali Comandanti di Dipartimento, corrispondono direttamente col Ministero.

Per mezzo loro sono eziandio trasmesse al Ministero le richieste dei Reggimenti o Distaccamenti dell' Arma per distribuzioni o per versamento dei Materiali, che formano il caricamento delle batterie o che fanno parte della dotazione fatta ai Reggimenti o Distaccamenti per l' esecuzione delle diverse istruzioni.

24. Per i Personali d' Artiglieria stanziati nella stessa Divisione di loro dimora, i Comandanti d' Artiglieria di Dipartimento hanno azione eziandio su tutto quanto si riferiscce alla disciplina , al servizio ed all' istruzione , e per mezzo loro vuol essere riferita ai Comandanti Generali delle Divisioni territoriali ogni cosa di competenza dei medesimi.

Per tali relazioni di servizio , i Comandanti d'Artiglieria nei Dipartimenti dipendono dal Comandante Generale della Divisione territoriale in cui risiedono.

25. Per i Personali d' Artiglieria stanziati in altri presidii e per tutto ciò che ha tratto alla disciplina , al servizio ed all' andamento generale dell' istruzione delle truppe, ricevono semplici informazioni dai diversi Capi di servizio d' Artiglieria , dovendo i relativi rapporti essere dagli stessi Capi di servizio direttamente trasmessi ai Comandanti Generali delle Divisioni territoriali dai quali dipendono.

26. Dell' amministrazione tanto del Materiale quanto del Personale i Direttori territoriali e di Stabilimento , i Comandanti di Reggimento , ciascuno per la parte di servizio che lo riflette, essendo direttamente responsabili verso il Governo, i Comandanti d' Artiglieria nei Dipartimenti non eserciteranno su tal ramo di servizio che un' alta sorveglianza; reprimeranno però ogni contravvenzione alle vigenti disposizioni , e segnaleranno direttamente al Ministero quelle cose per le quali giudicano necessario qualche provvedimento. Dovranno inoltre essere dai predetti Capi di servizio d' Artiglieria sempre informati di tutti gli ordini, comunicazioni importanti e principali commesse di lavoro che riceveranno direttamente dal Ministero o da altre Antorità militari, e di ogni avvenimento di qualche entità.

27. Eziandio per la parte che alla disciplina, alla polizia, all' istruzione ed al servizio si riferisce, dalle informazioni ricevute rilevando fuori della Divisione di loro dimora abusi, alterazioni, erronee interpretazioni alle disposizioni stesse, i Comandanti d' Artiglieria di Dipartimento ne riferiranno direttamente al Ministero o al Generale Comandante del Dipartimento a seconda del caso.

28. Per l' esercizio della sorveglianza loro devoluta, i Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento si trasferiranno, ogni qual volta il servizio lo richieda, e previo il consenso del rispettivo Generale Comandante di Dipartimento, a visitare le truppe, le piazze e stabilimenti posti sotto la loro dipendenza, recandosi almeno una volta all' anno nei presidii di maggior importanza.

29. I Comandanti d' Artiglieria di Dipartimento potranno assumere il comando delle truppe d' Artiglieria sia del presidio di loro dimora, che di quelli nei quali si trovassero momentaneamente di residenza, come pure riunire sotto la loro dipendenza gli Uffiziali ed Impiegati tutti d' Artiglieria ed anche le truppe dopo averne avuta l' autorizzazione dall' Autorità militare del presidio , se di essi superiore in grado od in anzianità, o dopo averne dato avviso alla medesima in caso contrario.

30. I Comandanti d' Artiglieria di Dipartimento delegano un Comandante di Reggimento o di Distaccamento stanziato nel Dipartimento a ricevere il giuramento degli Uffiziali nuovi promossi ed avuti allo Stato Maggiore d' Artiglieria con destinazione nel territorio di loro dipendenza.

31. In modo conforme a quanto è stabilito dall' art. 332 del Regolamento di disciplina i Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento fanno riconoscere i Comandanti di Reggimento aventi sede nel presidio di loro dimora.

I Comandanti di Reggimento aventi sede in altro presidio ed i Direttori territoriali e di stabilimento sono fatti riconoscere coll'ordine del giorno del Comandante l' Artiglieria del Dipartimento.

32. Spetta ai Comandanti d' Artiglieria di Dipartimento lo stabilire a seconda delle esigenze del servizio il numero massimo d' uomini e di cavalli, che dalle Direzioni e Comandi locali potrà essere giornalmente richiesto per il servizio alle diverse truppe d' Artiglieria di ciascun presidio. In base a tale riparto ed a seconda del bisogno, i Direttori ed i Comandanti locali rivolgeranno direttamente ai Comandanti dei Reggimenti o dei Distaccamenti le occorrenti richieste, che dovranno sempre venir secondate.

In casi urgenti ed eccezionali occorrendo ai Direttori ed ai Comandanti locali un numero d' uomini o di cavalli maggiore di quello come sovra stabilito, nè potendo essi provocare l' ordine del Comandante l' Artiglieria del Dipartimento ne faranno direttamente richiesta [illegible]

di Distaccamento; qualora questi non possano annuirvi dovranno motivare la loro negativa; ed in tal caso i Direttori ed i Comandanti locali si rivolgeranno al Comandante Generale della Divisione o della piazza per un opportuno provvedimento.

In quelle piazze, ove non siavi presidio d' Artiglieria o che questo non sia in forza sufficiente, occorrendo uomini o cavalli per il servizio di picchetto, i Direttori ed i Comandanti locali si rivolgeranno direttamente al Comandante della Divisione o piazza per averne dagli altri Corpi.

Art. 4. — *Dei Direttori territoriali.*

33. I Direttori territoriali sopraintendono:

a) Al servizio del materiale d' Artiglieria esistente nelle piazze poste nella circoscrizione della rispettiva Direzione che non sia in caricamento alle Direzione degli Stabilimenti od alle truppe d' Artiglieria.

b) A quei laboratorii d' Artiglieria stabiliti nella Direzione e non costituiti in Direzioni indipendenti.

Hanno sopra il Personale d'Artiglieria assegnato alla rispettiva Direzione le prerogative ed i doveri di Comandanti di Corpo.

34. I Direttori territoriali hanno sotto la loro diretta dipendenza non solo il Personale d'Artiglieria assegnato alla rispettiva Direzione ed ai Comandi locali posti nella circoscrizione territoriale della medesima, ma eziandio il Personale dei Reggimeuti comandato ai lavori di competenza della Direzione, nei limiti però determinati dal n.° 55.

35. Vegliano a che ciascuno dei loro dipendenti eserciti a seconda del suo grado ed impiego quelle incumbenze e quell'autorità che gli sono attribuite dai Regolamenti.

36. Pur sempre osservando le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3 delle presenti istruzioni, eseguiscono gli ordini e le istruzioni che dal Ministero, dal Comandante Generale della Divisione o dal Comandante d' Artiglieria del Dipartimento ricevono relativamente al servizio ed al Personale della Direzione.

37. Trasmettono al rispettivo Comandante l' Artiglieria di Dipartimento nella prima quindicina d'ogni trimestre:

Uno specchio delle commesse avute ed un altro dei principali lavori di costruzione e di riparazione di materiali eseguitisi sotto la dipendenza della Direzione nel trimestre decorso.

38. Visitano le piazze poste nella circoscrizione della Direzione ogni qual volta il servizio lo esige, od almeno una volta all'anno prima dell'ispezione generale, onde vedere sul luogo l'esecuzione dei lavori che dovettero compiersi nel corso dell'anno, ed esaminare le proposte dei rispettivi Comandanti locali. In tale occasione si assicurano della condizione e regolare tenuta dei magazzini, dello stato in cui si trova il materiale, e della regolarità delle carte riflettenti la relativa contabilità.

39. Ogni distribuzione di materiale d'Artiglieria dipendente dalle Direzioni territoriali, ed ogni movimento del medesimo, anche tra piazze della stessa Direzione, non possono aver luogo che in dipendenza di ordini del Ministero, ad eccezione delle distribuzioni di polvere e di munizioni per gli esercizi delle Truppe, Guardie Nazionali ed altri Corpi armati, e le salve stabilite, e le distribuzioni dei materiali occorrenti ai laboratorii dipendenti dalla Direzione, per le quali provvedono speciali regolamenti.

40 In circostanze straordinarie però essi ottemperano agli ordini e richieste che in via d'urgenza e per iscritto loro possono pervenire dalle Autorità competenti, ma ne riferiscono tosto al Ministero ed al Comandante l'Artiglieria del Dipartimento.

41. Qualsiasi movimento da una piazza all'altra dello Stato dei principali oggetti del materiale, cioè: *bocche da fuoco*, *affusti*, *polveri*, *proiettili*, *munizioni da guerra*, *armi portatili* ed *equipaggi da ponte*, ordinato dal Ministero ai Direttori territoriali, vuole essere dai medesimi notificato ai Comandanti Generali delle Divisioni, dai quali le piazze stesse dipendono, ed ai Comandanti militari le medesime se sono fortificate.

42. Nelle piazze di loro residenza i Direttori territoriali osserveranno quali Comandanti locali il prescrsito dai numeri 45, 48, 50, 51.

43. I Direttori in Sicilia ed in Sardegna riuniscono inoltre l'autorità, e devono adempiere alle incumbenze dei Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento.

Art. 5. — *Dei Comandanti locali.*

44. I Comandanti locali hanno la direzione del servizio del materiale d'Artiglieria nella piazza in cui risiedono.

Dipendono dai rispettivi Direttori territoriali, e s'uniformano a tutti gli ordini che ne ricevono.

45. In quelle piazze in cui non trovasi un distaccamento di truppe di Artiglieria comandato da un Uffiziale, il Comnndante locale assumerà il comando e l'amministrazione di tutti i Distaccamenti d'Artiglieria in esse stanziati, ed in questo caso egli corrisponde direttamente coi Comandanti dei Reggimenti per quanto riguarda la disciplina e l'amministrazione dei Distaccamenti stessi.

46. Essi hanno sotto i loro ordini gli Uffiziali e gl'Impiegati d'Artiglieria applicati al Comando, come pure il personale dei Reggimenti comandato ai lavori di loro competenza, nei limiti però stabiliti dal numero 55.

47. Corrispondono direttamente col Direttore territoriale d'Artiglieria da cui dipendono, lo informano di tutti gli ordini e disposizioni ricevute riflettenti sia il personale che il materiale, e portano a conoscenza del medesimo tutte le circostanze importanti che riguardano i servizi della piazza.

48. Qualora l'Autorità militare della piazza si opponga all'eseguimento di qualsiasi ordine o disposizione superiormente emanati, i Comandanti locali dovranno richiedere che l'ordine di sospensione loro sia dato in iscritto, ed informarne immediatamente il Direttore territoriale dell'arma.

49. I Comandanti locali osserveranno per quanto li riflette il prescritto dai numeri 39, 40 e 41 delle presenti istruzioni.

50. Invigilano alla buona e regolare tenuta dei magazzini d'Artiglieria della piazza ed a che le robe vi siano convenientemente disposte pel servizio e per la loro conservazione; occorrendo, ne ordinano al Contabile il traslocamento in magazzini o siti più appropriati, curano la rigorosa osservanza delle precauzioni prescritte per la sicurezza di quanto concerne il servizio d'Artiglieria nella piazza.

51. Nell'assumere il comando d'Artiglieria della piazza, l'Uffiziale d'Artiglieria deve riconoscere l'esistenza delle robe portate nell'inventario, la tenuta dei magazzini e la condizione in cui si trova il materiale. Fa quindi su questa visita rapporto dettagliato al Direttore territoriale

Si occupa successivamente dello studio della piazza, di conoscerne i dintorni e di apprezzare le risorse sue e del paese circostante per quanto possono interessare la d fesa.

52. I Comandauti locali di una piazza possono avere sotto il loro comando i Guardia-batterie dei posti fortificati e delle batterie isolate che dipendono dalla piazza stessa.

Art. 6. — *Dei Direttori di Stabilimento.*

53. I Direttori di Stabilimento sono capi del servizio d'Artiglieria nello stabilimento loro affidato.

54. I Direttori di Stabilimento hanno sopra il Personale d'Artiglieria assegnato alla rispettiva Direzione le prerogative ed i doveri dei Comandanti dei corpi.

55. Il personale dei Reggimenti d'Artiglieria applicato al servizio degli stabilimenti è soltanto sotto la dipendenza e disciplina del Direttore mentre si trova al lavoro. In tutto il rimanente esso dipende dal Comandante del Reggimento o Distaccamento. Questi però non accordano licenze che possano distrarre dallo stabilimento gli Uffiziali e gli individui di bassa forza nelle ore di lavoro senza il consenso del Direttore.

Occorrendo ai Direttori di dover infliggere qualche punizione disciplinare al detto personale, essi s'uniformeranno a quanto è prescritto dal Regolamento di disciplina, informando però per iscritto il Comandante del Reggimento o del Distaccamento della mancanza fatta e del castigo inflitto per sua norma e per le disposizioni che ne possono conseguire.

56. Pur sempre osservando le prescrizioni degli articoli 2 e 3 delle presenti istruzioni, i Direttori di Stabilimento eseguiscono gli ordini e le istruzioni che dal Ministero, dal Comandante Generale della Divisione o dal Comandante l'Artiglieria del Dipartimento ricevono relativamente al personale ed al servizio speciale della Direzione.

57. Trasmettono al rispettivo Comandante l'Artiglieria del Dipartimento nella prima quindicina d'ogni trimestre uno specchio delle commesse avute, ed un altro dei principali lavori di costruzione e di riparazione di materiali eseguitisi nello stabilimento nel trimestre decorso.

Art. 7. — *Dei Comandanti di Reggimento*

58. Ai Comandanti dei Reggimenti d'Artiglieria, come a quelli delle altre armi, sono affidati il servizio, la polizia, la disciplina, l'istruzione e l'amministrazione del rispettivo Reggimento, e mentre essi adempiono a tutti i doveri che i Regolamenti per questi prescrivono colle modificazioni dalle presenti istruzioni stabilite, ne godono tutte le prerogative.

59. Le destinazioni degli Uffiziali alle Brigate ed alla Compagnie o Batterie, ed i loro traslocamenti tra quelle di uno stesso Reggimento hanno luogo in seguito a proposta fatta direttamente al Ministero dai Comandanti di Reggimento.

Le assegnazioni però alle Compagnie o Batterie degli Uffiziali subalterni, nuovi ammessi in un Reggimento, sono fatte dai rispettivi Comandanti, come pure li traslocamenti degli Uffiziali subalterni da una Compagnia o Batteria all'altra dello stesso presidio.

60. In occasione dell'ispezione generale i Comandanti di Reggimento, essi stessi, o per mezzo dei Comandanti di Distaccamento, presenteranno all'Ispettore le proposte pel passaggio dei sott'uffiziali, caporali e cannonieri alle Compagnie artificieri od agli aggiunti veterani, e di cannonieri a conducenti presso il 1.° Reggimento.

Gli altri transiti di individui di bassa forza dall'uno all'altro Reggimento d'Artiglieria od in altri Corpi, seguiranno colle stesse norme e nello stesso modo che per i Reggimenti delle altre armi, salve le speciali regole relative agli attendenti di cui al n.° 108.

I traslocamenti parziali di bassa forza da uno ad altro distaccamento, per effetto di promozione o di passaggio di Compagnia o Batteria, seguiranno sull'ordine scritto dei Comandanti di Reggimento diretto ai rispettivi Comandanti di Distaccamento.

61. Ogni Reggimento d'Artiglieria terrà il registro matricola degli Uffiziali che vi appartengono.

62. Il Comandante del 9.° Reggimento (Pontieri) è Capo di servizio per tutto quanto concerne la costruzione, conservazione e buon governo del materiale da ponte e delle flottiglie.

Per siffatta specialità egli riunisce in sè le attribuzioni di Direttore di Stabilimento e di Direttore territoriale, e può delegare a rappresentarlo in tali funzioni i Comandanti dei Distaccamenti del Reggimento di stanza nelle diverse piazze dello Stato.

Art. 8. — *Dei Distaccamenti*

63. Per i distaccamenti di Reggimento d'Artiglieria, in quanto al servizio, alla polizia, alla disciplina, all'istruzione ed all'amministrazione, si osserveranno norme simili a quelle in vigore per i distaccamenti delle altre armi colle avvertenze che in appresso.

64. I Comandanti dei distaccamenti stanziati nella stessa Divisione territoriale in cui ha sede il rispettivo Reggimento, per qualsiasi relazione di servizio si rivolgeranno esclusivamente al proprio Comandante di Reggimento.

65. I Comandanti dei distaccamenti stanziati nello stesso Dipartimento del proprio Reggimento, ma in Divisione diversa, si rivolgeranno:

a) Al rispettivo Comandante di Reggimento per tutto ciò che sta nelle attribuzioni del medesimo il risolvere, e per tutto ciò che è posto sotto la diretta dipendenza del Comandante l'Artiglieria del Dipart.mento;

b) Al Comandante Generale della Divisione per quelle quistioni di servizio, di polizia e di disciplina che per la loro soluzione vogliono essere al medesimo deferite, informando però sempre d'ogni cosa il Comandante del proprio Reggimento.

66. I Comandanti dei distaccamenti stanziati in altro dipartimento del proprio, Reggimento si rivolgeranno:

a) Al Comandanle del proprio Reggimento per tutto ciò che sta nelle attribuzioni del medesimo il risolvere;

b) Al Comandante Generale della Divisione territoriale per quelle questioni di servizio, di polizia e di disciplina che per la loro soluzione vogliono essere al medesimo deferite, informando d'ogni cosa il Comandante l'Artiglieria del Dipartimento, ed il Comandante del proprio Reggimento;

c) Al Comandante l'Artiglieria del Dipartimento per la parte tecnica del servizio d'Artiglieria e per la distribuzione od il versamento di materiale dell' Arma, informando d'ogni cosa il Comandante del proprio Reggimento.

67. I Comandanti dei distaccamenti stanziati nella stessa Divisione del Comandante l' Artiglieria del Dipartimento, ma diversa da quella in cui risiede il rispettivo Reggimento, avvertendo al prescritto dal n.° 21 *b)* delle presenti istruzioni, faranno capo al Comaudante d'Artiglieria di Dipartimento.

68. Le norme relative ai distaccamenti, contenute nei numeri precedenti, s'intenderanno stabilite soltanto per quei distaccamenti costituiti di una Compagnia o Batteria. Tutti gli altri distaccamenti di forza minore sono posti sotto la dipendenza dei Direttori territoriali o dei Comandanti locali, e per qualsiasi relazione di servizio dovranno rivolgersi ai medesimi, e per loro mezzo tenere qualsiasi corrispondenza.

69. In ciascun presidio i distaccamenti d' artiglieria non comandati da Uffiziali staranno sempre aggregati ad altro distaccamento dell'arma stessa comandato da Uffiziale, ed in caso non ve ne sia, tali distaccamenti staranno sotto gli ordini del Comandante locale d'Artiglieria come è detto al n.° 45.

Art. 9. — *Del comando superiore nei presidii.*

70. In ogni presidio l'Uffiziale d'Artiglieria più elevato in grado o più anziano, ivi di stanza, è Comandante superiore dell'arma nel presidio stesso.

L'Uffiziale d'Artiglieria cui spetta tal comando, prima di assumerlo, ne informa l'Autorità militare del presidio ed il Comandante della piazza per conveniente loro norma.

71. Occorrendo che truppe d' Artiglieria del presidio abbiamo a concorrere a servizi speciali di piazza, spetta al Comandante superiore dell'arma, in dipendenza dell'Autorità militare del presidio, il ripartirli tra li vari distaccamenti di stanza nella piazza.

72. A lui si rivolgono le Autorità Militari del luogo, per ottenere il concorso dell'Artiglieria, in quei servizi che non siano speciali ad un Reggimento o Distaccamento, ovvero ad una Direzione di Artiglieria, ed a lui spetta fare all'uopo le occorrenti disposizioni.

73. Nel solo caso, in cui sia esplicitamente ordinato che l'Artiglieria del presidio debba presentarsi riunita a qualche funzione o rivista, spetta al Comandante superiore assumere il Comando delle truppe d'Artiglieria, o di riuuire sotto la sua dipendenza tutti gli Uffiziali ed Impiegati d' Artiglieria del presidio.

Art. 10. — *Degli specchi caratteristici e delle liste di proposizione ad avanzamento.*

74. Gli specchi caratteristici degli Uffiziali ed Impiegati d'Artiglieria sono compilati alle epoche e nei modi stabiliti:

a) Dal Presidente del Comitato per gli Uffiziali superiori del Comitato.

b) Dal Segretario del Comitato per gli Uffiziali inferiori e per gli impiegati che fanno parte del Personale del Comitato.

c) Dai Comandanti l'Artiglieria di Dipartimento per tutti gli Uffiziali ed Impiegati applicati al Comando dipartimentale, per i Direttori territoriali e di Stabilimento e per i Comandanti di Reggimento residenti nel Dipartimento.

d) Dai Direttori territoriali per gli Uffiziali ed Impiegati dello Stato Maggiore d'Artiglieria dipendenti dalla Direzione.

e) Dai Direttori di Stabilimento per gli Uffiziali e per gl'impiegati che da loro dipendono.

f) Dai Comandanti di Reggimento per gli Uffiziali dei rispettivi Reggimenti.

75. Gli specchi di cui al n.º precedente sono compilati in triplice originale, dei quali uno rimane presso chi l'ha compilato, eccezione fatta per quelli compilati dal Segretario del Comitato, dei quali un originale è tenuto dal Presidente del Comitato stesso.

76. Gli altri due originali sono trasmessi:

a) Al Ministero, dal Presidente del Comitato per i Personali da lui dipendenti.

b) Al Comandante d'Artiglieria di Dipartimento, da cui dipende ciascun Uffiziale od Impiegato, dai Direttori territoriali e di Stabilimento, e dai Comandanti di Reggimento.

77. I Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento trasmettono poi:

a) Ai Comandanti Generali delle Divisioni, perchè siano inviati al Ministero per mezzo del Generale Comandante del Dipartimento, li due originali ricevuti e due di quelli da essi compilati, che si riferiscono agli Uffiziali stanziati nel territorio dai predetti Comandanti Generali dipendenti;

b) Al Ministero direttamente, li due originali, come sovra ricevuti o da essi compilati, degli Impiegati d'Artiglieria.

78. Il Presidente del Comitato ed i Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento devono dichiarare la loro opinione intorno alle note apposte agli specchi caratteristici degli Uffiziali ed Impiegati da loro rispettivamente dipendenti, e li sottoscrivono.

I Comandanti Generali delle Divisioni e dei Dipartimenti daranno, quando lo ravvisino conveniente, il loro avviso intorno alle note apposte agli specchi ricevuti, firmando sempre quelli degli Uffiziali superiori.

79. Gli specchi caratteristici dei Capitani ed Uffiziali subalterni sono compilati col concorso degli Uffiziali superiori presenti, che fanno parte dello stesso servizio d'Artiglieria, i quali vi appongono pure la loro firma.

80. Gli specchi caratteristici degli Uffiziali delle Compagnie del 1.º Reggimento, destinati a prestar servizio presso qualche Direzione territoriale o di Stabilimento, devono essere dal Comandante del Reggimento comunicati al Direttore, perchè riempia le caselle relative al servizio che presta l'Uffiziale presso la Direzione.

81. Gli specchi degli Aiutanti e degli Scrivani del Personale Contabile per il Materiale d'Artiglieria sono compilati col concorso dei Contabili del Personale stesso, che fanno parte del medesimo servizio d'Artiglieria.

82. Il Ministero trasmette uno dei due originali al Comitato perchè possa all'occorrenza procedere alla loro disamina, giusta il prescritto dell'alinea *c)* del n.º 4.

83. Le liste di proposizione per avanzamento ad anzianità od a scelta saranno redatte in duplice copia dalle stesse persone, alle quali dal n.º 74 è affidata la formazione degli specchi caratteristici,

84. Delle liste di proposizione ad avanzamento di cui all'alinea precedente,

una copia è ritenuta presso chi l'ha compilata, e l'altra viene trasmessa al Ministero di Guerra:

a) Dal Presidente del Comitato, quelle relative agli Uffiziali ed impiegati dal medesimo direttamente dipendenti;

b) Dai Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento, quelle compilate dai Direttori da essi dipendenti e quelle redatte dai Comandanti di Reggimento che hanno sede nel territorio di loro giurisdizione.

85. I Comandanti di Reggimento, semprechè credano di comprendere sulle proprie liste o di escludere dalle medesime Uffiziali del Reggimento stanziati in presidii fuori del Dipartimento in cui ha sede il Reggimento, dovranno renderne partecipi i Comandanti di Artiglieria di quei Dipartimenti in cui risiedono gli Uffiziali stessi, e ricevendo da medesimi riscontro a tale partecipazione, dovranno queste unire alle liste, che per mezzo del Comandante d'Artiglieria di Dipartimento da cui direttamente dipendono, trasmettono al Ministero.

86. Tutte le liste di proposizione che pervengono al Ministero, saranno all'occorrenza comunicate al Comitato per l'effetto di cui all'alinea *c*) del n.º 4.

87. Le liste d'avanzamento per la bassa forza sono fatte in ogni Reggimento secondo le prescrizioni del Regolamento 5 giugno 1854.

Per le liste d'avanzamento di bassa forza delle Compagnie Operai del 1.º Reggimento, il Colonnello terrà conto delle note che richiederà ai Direttori, ed in caso di contestazione ne riferirà al Comandante l'Artiglieria del Dipartimento da cui dipende il Direttore col quale sorsero le differenze.

Art. 11. — *Delle licenze*

88. Le licenze sì ordinarie che straordinarie per il Presidente ed i Membri del Comitato sono concesse direttamente dal Ministero sulla domanda fattane dal presidente.

Le licenze sì ordinarie che straordinarie agli altri Personali dipendenti dal Presidente del Comitato sono concesse dal Presidente stesso nei limiti prescritti dal Regolamento sulle licenze, riservandosi il Ministero di determinare l'epoca in cui debbonsi accordare le licenze ordinarie.

Il Presidente del Comitato ha inoltre facoltà di accordare brevi licenze di giorni tre ai Membri del Comitato ed agli altri Personali che ne dipendono.

89. Le licenze sì ordinarie che straordinarie ai Comandanti di Artiglieria di Dipartimento, ai Direttori territoriali e di Stabilimento sono concesse dal Ministero, sulle domande fattegli dai medesimi e trasmessegli per mezzo dei Comandanti Generali delle Divisioni e dei Generali Comandanti di Dipartimento.

I Direttori territoriali e di Stabilimento stanziati in Divisione diversa da quella in cui risiede il Comandante l'Artiglieria di Dipartimento, prima d'inoltrare le loro domande al rispettivo Comandante Generale di Divisione, si procureranno il *non dissenso* del predetto Comandante d'Artiglieria.

90. Le licenze a tutti gli altri Uffiziali d' Artiglieria sono concesse, come a quelli delle altre armi, dai Generali Comandanti di Dipartimento.

91. Le licenze agli Impiegati d'Artiglieria sono concesse dai Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento, nei limiti di tempo ed alle epoche da stabilirsi annualmente dal Ministero.

92. Lo specchio prescritto dall'art. 5 del Regolamento in data 29 gennaio 1850 sarà compilato dai Direttori territoriali e di Stabilimento, dai Comandanti di Reggimenti e dai Comandanti di Distaccamento.

Lo specchio stesso e qualsiasi altra domanda di licenza dovranno pervenire ai Comandanti Generali delle Divisioni col *non dissenso* del Comandante l' Artiglieria del Dipartimento, e di quello ancora del Comandante del Reggimento in quanto ai Distaccamenti.

93. Per gli Uffiziali del 1.º Reggimento d'Artiglieria comandati a prestar servizio presso qualche Direzione territoriale o di Stabilimento, il Comandante del Reggimento e del Distaccamento, prima di rivolgere una domanda qualsiasi di licenza all' Autorità cui spetta, dovrà procurarsi l' annuenza dei Direttori dai quali dipendono gli Uffiziali stessi.

94. Le brevi licenze sono concesse:

a) Ai Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento, dai Generali Comandanti di Dipartimento;

b) Ai Comandanti di Reggimento e di Distaccamento ed ai Direttori, dai Comandanti Generali delle Divisioni;

c) Dai Comandanti di Reggimento, agli Uffiziali del Reggimento che stanno nella sede del medesimo;

d) Dai Direttori territoriali e di Stabilimento, agli Uffiziali che ne dipendono direttamente;

e) Dai Comandanti di Distaccamento, agli Uffiziali che fanno parte del medesimo.

95. Le brevi licenze di tre giorni agli Impiegati d'Artiglieria sono accordate dai Direttori.

96. Le licenze d'ogni maniera ai Sott'Uffiziali, Caporali ed altri di bassa forza saranno accordate dai Comandanti i rispettivi Reggimenti, o dai Comandanti di Distaccamento secondo le norme in vigore pegli altri Corpi dell'Esercito.

97. Gli Uffiziali Generali, i Comandanti di Reggimento, i Direttori territoriali e di Stabilimento, e gli Uffiziali del grado di Colonnello, comunque impiegati, nel recarsi in licenza, non saranno muniti del viglietto di licenza prescritto dall' art. 40 del Regolamento 29 gennaio 1850, ma avranno cura di avvertire in iscritto il Consiglio d'Amministrazione, da cui ricevono lo stipendio, del giorno preciso della loro partenza e del loro ritorno.

98. I viglietti di licenza dei Comandanti di Distaccamento saranno firmati dal Comandante superiore d'Artiglieria del presidio.

99. Gli Uffiziali d'Artiglieria che si trovano in licenza ordinaria o straordinaria, o sono chiamati per ragioni di servizio in una Piazza qualsiasi, devono presentarsi al Comandante superiore d' Artiglieria nella medesima, se chi ne è rivestito è superiore di grado od a grado uguale più anziano, non che al Comandante del proprio Reggimento se vi si trova.

100. Gli Uffiziali Generali, Superiori e Capitani, recandosi nella città ove risiede il Comitato, dovranno presentarsi al Presidente del medesimo.

Art. 12. — *Della trasmissione dei ruolini, delle situazioni e dei sunti del materiale.*

101. Il Presidente del Comitato, i Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento, i Direttori territoriali e di Stabilimento, come è prescritto per i Comandanti di Reggimento dal § 278 del Regolamento di disciplina, compileranno al 1.° d'ogni mese un ruolino nominativo degli Uffiziali ed Impiegati del Comitato o dello Stato Maggiore assegnati al servizio che da ognuno d' essi direttamente dipende.

102. Il Presidente del Comitato trasmetterà il detto ruolino direttamente al Ministero prima del 10 d'ogni mese.

Un simile ruolino, che comprenda i soli Uffiziali, verrà trasmesso dal Presidente del Comitato al Generale Comandante del Dipartimento, per l' oggetto di cui al n.° 111, prima del 10 d'ogni mese.

103. Li ruolini compilati dai Direttori sono trasmessi prima del 5 d'ogni mese al Comandante l'Artiglieria del Dipartimento e da questo al Ministero prima del 10 d'ogni mese, unitamente a quello del rispettivo Comando.

104. Mentre dai Comandanti di Reggimento e di Distaccamento si adempierà verso il rispettivo Comandante d' Artiglieria di Dipartimento al prescritto dall'art. 79 del Regolamento di disciplina, i Direttori territoriali e di Stabilimento dovranno trasmettere al medesimo quelle situazioni e quei rapporti, che in conformità del precitato articolo del Regolamento di disciplina il predetto Comandante sarà per richiedere loro.

I Direttori territoriali e di Stabilimento dovranno ancora trasmettere al rispettivo Comandante d'Artiglieria di Dipartimento al 1.° d'ogni mese una situazione numerica degli operai militari e borghesi divisi per arte e classe.

105. I Comandanti d' Artiglieria di Dipartimento, i Direttori territoriali e di Stabilimento, i Comandanti di Reggimento e di Discaccamento trasmetteranno ai

Comandanti Generali delle Divisioni ed al Comando militare della piazza di loro residenza quelle situazioni ed altre indicazioni dai regolamenti in vigore prescritte per gli altri Corpi dell' Esercito.

106. I Direttori territoriali, i Comandanti dei Reggimenti, dei Distaccamenti e delle Batterie compileranno un sunto in triplice copia del materiale d'Artiglieria di maggiore importanza esistente nelle piazze poste sotto la dipendenza della Direzione, o che tengono in caricamento al 1.º giorno d'ogni trimestre, valendosi di stampati conformi al modello stabilito.

Due copie del detto sunto saranno spedite al Ministero ed una al rispettivo Comandante d'Artiglieria di Dipartimento; avvertendo che quelle dei Reggimenti, dei Distaccamenti e delle Batterie dovranno essere mandate al Ministero per mezzo dei Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento, e che quelle invece dei Direttori, al Ministero direttamente dai medesimi.

Nelle piazze forti dai Direttori territoriali o Comandanti locali residenti nelle medesime sarà in ogni trimestre compilato un sunto speciale, secondo il modello stabilito, del materiale d'Artiglieria in esse esistente, che verrà rimesso ai Comandanti militari superiori delle piazze stesse (Comandanti Generali di Divisione o di Fortezza).

Art. 13. — *Disposizioni generali.*

107. Ha luogo qer Decreto Reale la nomina:

a) Del Presidente, dei Membri e del Segretario del Comitato.

b) Dei Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento.

c) Dei Direttori territoriali e di Stabilimento.

d) Dei Comandanti di Reggimento.

108. Gli attendenti per gli Uffiziali sono tratti:

a) Per gli Uffiziali dei Reggimenti, dai Cannonieri di 2.ª classe del Reggimento cui essi appartengono, giusta le norme stabilite dal § 224 del Regolamento di disciplina militare.

b) Per gli Uffiziali appartenenti al Comitato, allo Stato Maggiore dell'Arma, ed al 1.º Reggimento, dai Cannonieri di 2.ª classe delle Compagnie Deposito dello stesso 1.º Reggimento.

Le richieste d'attendenti per Uffiziali appartenenti al Comitato od allo Stato Maggiore dell'Arma saranno dirette dal Presidente del Comitato, dai Comandanti d'Artiglieria di dipartimento o dai Direttori territoriali e di Stabilimento, ciascun per gli Uffiziali rispettivamente dipendenti, al Comandante del 1.º Reggimento. Qualora il Reggimento stesso non sia in grado di soddisfare le domande fattègli, i Comandanti d'Artiglieria nei Dipartimenti provvederanno, perchè dai Reggimenti o Distaccamenti da piazza o da campagna stanziati nel Dipartimento venga somministrato il chiesto attendente, riferendone al Ministero per l'occorrente transito al 1.º Reggimento dell'individuo prescelto.

Ai soli Uffiziali superiori, che fanno passaggio da una posizione all'altra dei diversi servizi dell'Arma, è fatta facoltà di condurre seco il proprio attendente, il di cui trasferimento si effettuirà senza che sia necessario ulteriore provvedimento per parte del Ministero. Tale favore è pure concesso ai Capitani dei Reggimenti da campagna promossi Maggiori nei Reggimenti Operai, da Piazza e Pontieri.

È concessa di diritto una licenza ordinaria di un mese agli attendenti di quei Capitani ed Uffiziali subalterni che da un servizio a cavallo passano ad un servizio a piedi nell' Arma stessa; essa dovrà computarsi dal giorno in cui avrà effetto la variazione relativa all' Uffiziale presso il quale prestano il servizio di attendente.

109. Presso il Comitato e presso ogni Comando d'Artiglieria dipartimentale, Direzione territoriale e di Stabilimento, sarà tenuto, com' è prescritto nei Reggimenti, il registro modello n.º 10 del Regolamento di disciplina per iscrivervi le mancanze commesse e le punizioni inflitte agli Uffiziali che vi sono addetti o comandati.

110. In occasione di traslocamento o di altra destinazione d'Uffiziali del Comitato e dello Stato Maggiore, i relativi specchi caratteristici e stati delle puni-

zioni (questi ancorchè negativi), come sta prescritto pei Comandanti di Reggimento dal Regolamento di disciplina, saranno trasmessi dai ritentori dei medesimi al Ministero per essere da questo rivolti ai Capi di servizio sotto la cui dipendenza i predetti Uffiziali vengono trasferiti.

Analoga trasmissione avrà luogo all' occorrenza per gl' Impiegati di Artiglieria.

111. Gli Uffiziali od Impiegati appartenenti al Comitato o comandati presso il medesimo dovendo prender parte secondo i rispettivi gradi ai Tribunali Militari, di cui agli articoli 282 e 292 del Codice penale militare, ed ai Consigli di disciplina, giusta l'articolo 41 della legge 25 maggio 1852 e relative disposizioni, ne sarà dato avviso dalla Autorità competente al Presidente del Comitato, al quale solo spetta informarne i suoi dipendenti.

112. In assenza del Comandante l'Artiglieria del Dipartimento ne fa le veci il più anziano tra gli Uffiziali d'Artiglieria del presidio.

In assenza del Direttore territoriale o di Stabilimento ne fa le veci il Vice-Direttore.

In assenza del Comandante locale ne assume le funzioni quello fra gli Uffiziali d'Artiglieria presenti nella piazza che gli succede immediatamente pel grado od anzianità; non essendovi altro Uffiziale d'Artiglieria, la direzione del servizio del materiale dell' Arma sarà assunta dal più anziano degli Impiegati del Personale contabile applicati al Comando.

113. L'Uffiziale che assume le funzioni d' un Comando o d' una Direzione per l'assenza del titolare.

a) Se più anziano dei dipendenti dallo stesso Comando o Direzione, ne esercita sotto la sua responsabilità tutto il servizio, vidimando tutte le carte e continuando anche a reggere il suo propri servizio.

b) Se meno anziano di taluno dei dipendenti predetti, egli è in dovere d' avvertirli dell' assenza del titolare che riampiazza, e quindi si regolerà come segue;

Per gli affari di competenza del Ministero, dei Comandanti Generali di Dipartimento e di Divisione, e del Comandante l' Artiglieria del Dipartimento, si limiterà a trasmettere ai predetti in originale o per copia la corrispondenza ricevuta dai dipendenti dell' Uffizio che esercita, senza esprimere alcun suo avviso, come altresì a far conoscere ai medesimi le decisioni delle suddette Autorità per copia conforme senza alcuna istruzione, procurando però che nell'Ufficio rimanga come d' uso quanto è necessario alla regolarità degli affari.

Per gli affari di competenza del titolare che manca, i dipendenti più anziani di quelle che temporariamente lo rimpiazza, non si volgeranno a lui per tutto il tempo che durerà l'assenza del titolare predetto, ma agiranno sotto la propria loro responsabilità, riferendo con una circostanziata relazione al titolare predetto dopo il suo ritorno, tutto quanto non ha potuto comunicare al Capo-luogo del medesimo durante la sua assenza.

114. Salvo nei casi urgenti l'Uffiziale provvisoriamete incaricato dello esercizio d'un Comando o Direzione, non ha facoltà d'alterare l'andamento del servizio che trova stabilito dal titolare.

115. L'ordine di precedenza e di anzianità dei diversi Reggimenti fra di loro è determinato dal numero col quale ciascun Reggimento è designato.

In concorrenza con Corpi d'altre Armi, ogni singolo di Reggimento di Artiglieria conserva il posto assegnato al già Corpo Reale d' Artiglieria dal Regolamento pel servizio militare nelle Divisioni e Piazze in data 21 giugno 1823.

Per le Compagnie o Batterie distaccate ferma rimane la disposizione del 23 settembre 1839 circa il posto che devono occupare riguardo alle truppe delle altre armi (1).

---

(1) Estratto della sovra citata disposizione.

« 1.° Qualunque volta le truppe dell'Artiglieria che sono di guarnigione in una Piazza consteranno di una o più Batterie intiere, ovvero d'una o più Compagnie intiere debbono essere considerate come Corpo, ancorchè non abbiano con loro la Bandiera e si trovino distaccate dal Corpo loro.

« Allorchè come Corpo intervengono senza cannoni ed a modo di fanteria

Trovandosi in uno stesso presidio Compagnie o Batterie distaccate di diversi Reggimenti di Artiglieria, esse conservano fra di loro l'ordine di precedenza assegnato al rispettivo Reggimento.

I distaccamenti di frazioni di Compagnie o Batterie si collocano sempre al seguito delle Compagnie o Batterie qualunque sia l'ordine di precedenza del relativo Reggimento.

Torino 6 aprile 1862.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
A. PETITTI.

354) REGIO DECRETO contenente disposizioni provvisorie a favore degli Ufficiali ed Impiegati di Marina nelle Provincie Napoletane e Siciliane che si trovano fuori pianta.

10 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Considerato essere conveniente di definire la posizione di alcuni Ufficiali militari, amministrativi ed altri della già Marina Napoletana, e delle soppresse Soprintendenze e Deputazioni di salute delle Provincie Napoletane e Siciliane già esistenti e che esistono tuttodì *alle classi*, od *altrimenti* fuori pianta; — Considerato come gli Ufficiali ed Amministratori medesimi non potrebbero per il momento essere diversamente collocati o provvisti; — Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli Ufficiali militari, amministrativi ed altri impiegati della già Marina Napoletana e delle soppresse Soprintendenze e Deputazioni di salute delle Provincie Napoletane e Siciliane che si trovano *alle classi* od *altrimenti* fuori pianta, sono mantenuti in tale loro condizione sino a che non vengano diversamente provvisti o collocati.

2. Ai medesimi potrà essere conservato l'attuale assegnamento ovvero accordato quello che venisse specificato nei decreti personali che saranno emanati a loro riguardo.

Ordiniamo ec. — Torino 10 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. DI PERSANO.

---

ad una parata, ad un'adunanza di truppa hanno ragione a prendere nella totalità della linea quel posto ch'è assegnato al Corpo loro dalla sua anzianità di creazione, ancorchè le altre truppe constino di Corpi intieri od abbiano con loro la Bandiera o lo Stendardo.

« 2º Sempre quando l'Artiglieria del presidio di una Piazza non consterà per lo meno d'una Batteria o di una Compagnia, non dovrà essere considerata come Corpo, ma bensì solamente come Distaccamento.

« E come tale non avrà ragione di precedenza sui Corpi intieri della Guarnigione che siano di lei meno anziani, ma qualora la Guarnigione consterà pure di Distaccamenti, oppure quando in una riunione sotto le armi le truppe della Guarnigione non abbiano Bandiere o Stendardi, l'Artiglieria prenderà bensì fra i Distaccamenti o le truppe ora dette quel posto che le si spetta a norma della sua anzianità di creazione. »

555) Regio Decreto che trasferisce sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il servizio ed il personale forestale nell'Isola di Sardegna e nelle Provincie Modenesi.

6 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regolamento forestale sui boschi di Sardegna approvato con Regie Patenti 14 settembre 1844 e modificato col Regio Decreto del 4 novembre 1851 ed 11 maggio 1854;—Visto il Reale Editto e Regolamento generale sui boschi del 17 dicembre 1846 modificato colla Ordinanza 5 luglio 1847 tuttora vigenti nelle Provincie Modenesi;—Visto il Reale Decreto 5 luglio 1860, col quale è instituito il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e ne sono stabilite le attribuzioni;—Sulla proposta dei Ministri Segretario di Stato per gli affari di Finanze e per quelli di Agricoltura, Industria e Commercio;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. A far tempo dal 1° aprile corrente anno il servizio ed il personale forestale nell'Isola di Sardegna e nelle Provincie Modenesi, sin qui diretto dal Ministero delle Finanze, passerà sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e sarà regolato per mezzo delle Prefetture e Sotto-Prefetture.

2. Le Direzioni demaniali continueranno a curare l'affittamento e la vendita dei prodotti, la riscossione delle rendite ed i proventi ricavati dai boschi dello Stato, a sostenere in giudizio le ragioni delle Finanze, ad agire giuridicamente per la rivendicazione di boschi usurpati, ed a compiere tutti quelli atti che riguardano la proprietà e l'amministrazione dei boschi e delle foreste demaniali.

3. È riserbata egualmente all'Amministrazione delle Finanze l'ingerenza nei procedimenti che concernono le contravvenzioni commesse a pregiudizio dei boschi demaniali e la decisione finale sull'accettazione o non delle oblazioni in via di componimento.

4. È fatta facoltà alle Direzioni demaniali di richiedere per mezzo delle ispezioni dei boschi l'opera degli Agenti forestali e di delegare i medesimi nell'interesse delle Finanze, a far visite e ricognizioni nei boschi demaniali, a stipulare contratti di affittamento o di vendita dei prodotti, ad eseguire operazioni, abboschimenti, migliorie, e sorvegliare i tagli che occorresse di fare ad economia.

5. Prima di dare alcun provvedimento in ordine a vendita, affittamenti o concessioni di prodotti boschivi, le Direzioni demaniali dovranno sentire ufficialmente il parere degli Ispettori forestali, salvo ricorso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in caso di disaccordo.

6. Agli Ispettori forestali è affidata la direzione della parte tecnica ed esecutiva del servizio e quella del personale attivo dell'Amministrazione per la sorveglianza e polizia dei boschi.

7. Gli Ispettori di Sardegna finora addetti alle Direzioni demaniali in forza del Reale Decreto 11 maggio 1854 avranno quind'innanzi Ufficio proprio nelle stesse città di Cagliari, Sassari, e Nuoro, ed a partire dal 1.° corrente aprile godranno a titolo di spese d'ufficio l'annuo assegno di lire nuove 250, che dalla stessa epoca cesserà di essere corrisposto alle Direzioni demaniali.

8. I registri e le carte relative al servizio forestale non che i martelli

e gli oggetti di armamento esistenti attualmente nelle Direzioni demaniali saranno d'ora innanzi custoditi negli uffici d'ispezione.

9. I permessi di qualunque specie per l'esercizio degli ademprivi o diritti d'uso nei boschi della Sardegna, a chiunque appartengano, sono accordati dai Prefetti e Sotto-Prefetti, i quali vi provvedono nei modi e colle formalità degli articoli 22 e seguenti del Regolamento approvato col Regio Decreto 4 novembre 1851, sentito l'avviso delle Direzioni Demaniali allorquando trattasi di boschi appartenenti allo Stato.

10. Ogni Decreto o Regolamento contrario alle disposizioni del presente è abrogato.

11. I Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio provvederanno di concerto all'eseguimento del presente Decreto.

Ordiniamo ec.—Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI
QUINTINO SELLA

556) REGIO DECRETO col quale è dichiarata opera di utilità pubblica la costruzione sulla spiaggia di S. Bartolomeo di scali e di altre opere occorrenti per la costruzione dell' Arsenale militare marittimo alla Spezia.

10 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 28 luglio 1861 con cui fu ordinata la costruzione dell'Arsenale militare marittino fra la città di Spezia ed il paese di S. Vito;—Ritenuta la necessità di provvedere intanto allo stabilimento di alcuni scali sulla spiaggia di S. Bartolomeo nella riviera di levante di quel golfo;—Visti gli articoli 1 e 17 delle Regie Patenti 6 aprile 1839 e l'art. 92 di quelle in data 11 luglio 1837;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera d'utilità pubblica la costruzione di scali e loro accessori sulla spiaggia di S. Bartolomeo nella riviera di levante del golfo di Spezia destinati sia al servizio delle opere d'impianto e di costruzione dell'Arsenale suddetto, sia alle costruzioni navali che intanto potranno occorrere, e secondo il progetto approvato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della Marina.

2. Tanto per le occorrenti attuali espropriazioni, quanto per le variazioni che potessero occorrere nel corso dei lavori, od a seconda dei successivi bisogni, potranno osservarsi le norme segnate all'art. 92 delle Regie Patenti 11 luglio 1837.

Ordiniamo ec.—Torino 10 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. DI PERSANO

557) Legge che ordina la sostituzione di un altro articolo all'art. 2 della legge 7 luglio 1861 di approvazione della concessione della ferrovia da Firenze all' incontro colle strade ferrate romane.

16 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. unico. All'articolo 2 della legge 7 luglio 1861 verrà sostituito il seguente :
L'ammontare delle spese di costruzione di questa linea, del costo del materiale mobile e di ogni altra spesa occorrente alla completa costruzione della linea da Firenze all'incontro colle strade ferrate romane, come limite oltre il quale non potrà in nessun caso eccedere il capitale contemplato nell'articolo 9 della convenzione, verrà stabilito con Decreti Reali sui progetti e sui preventivi da presentarsi dalla Società prima di far luogo alle emissioni delle obbligazioni.
Ordiniamo ec.—Torino 16 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
Depretis.

558) Regio Decreto col quale si provvede per l'applicazione della tassa del dieci per cento sul prezzo dei trasporti a grande velocità sulle ferrovie stabilita dalla legge 6 aprile 1862.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge in data delli 6 corrente aprile, colla quale è imposta sui viaggiatori, sui bagagli e sugli oggetti d'ogni genere che si trasporsano a gran velocità sulle ferrovie del Regno una tassa calcolata al dieci per cento del prezzo del loro trasporto;—Sulla proposta dei Ministri delle finanze e dei Lavori pubblici;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo :
Art. 1. La tassa del dieci per cento sui prezzi di trasporto a gran velocità dei viaggiatori, dei bagagli e degli oggetti d'ogni genere sulle ferrovie del Regno imposta colla legge 6 corrente aprile, sarà applicata a tutti i diritti sì principali come accessorii che sono propri dei trasporti sulle ferrovie medesime; ne saranno perciò esclusi soltanto i diritti di presa e consegna a domicilio, quelli di sosta o di magazzinaggio, e gli altri consimili diritti locali.
2. Il prodotto di detta tassa figurerà nel bilancio attivo dello Stato come provento della *Direzione Generale delle strade ferrate* sotto apposito capitolo denominato—*Tassa del dieci per cento sui prezzi di trasporto a gran velocità col mezzo delle ferrovie.*
Questo capitolo, il quale porterà nel bilancio del 1862 il n.° 66 bis, sarà diviso in altrettanti articoli quante sono le Amministrazioni da cui vengono esercitate le ferrovie.
3. La tassa del decimo proveniente dai trasporti sulle ferrovie esercitat

dal Governo sarà dai contabili di esse versata nelle Casse del Tesoro insieme col prodotto principale.

Però la Direzione Generale delle strade ferrate dello Stato dovrà nei suoi conti tenere distinto dagli altri il provento della tassa suddetta, inscrivendolo in un articolo speciale del relativo capitolo del bilancio.

4. Le Società che esercitano ferrovie per conto proprio o per conto dei terzi dovranno nei primi 10 giorni di ciascun mese trasmettere ai Commissari Regi un quadro in doppio originale, giusta l'unito modello, nel quale sarà indicato distintamente per ogni linea il prodotto brutto ricavato nel mese precedente dai trasporti a gran velocità su tutte le ferrovie esercitate dalle Società stesse.

I Commissari Regi, previo controllo del detto quadro coi documenti di contabilità e colle scritture esistenti presso le Società, vi apporranno la loro vidimazione, e ne trasmetteranno un originale al Ministero dei Lavori pubblici, rinviando l'altro originale alle Società, dopo di averne iscritto i risultati in apposito registro.

5. Nel termine di giorni cinque dalla data della restituzione del detto quadro per parte del Commissario Regio, le Società dovranno versare per conto della Direzione Generale delle strade ferrate dello Stato nella Cassa del Tesoro del luogo in cui ha sede la Direzione dell'esercizio la undicema parte del prodotto brutto risultante dal detto quadro.

Il Cassiere del Tesoro dovrà per iscarico della Società quitanzare il mandato da questa emesso in di lui capo, e per iscarico della Direzione Generale predetta spedirà una quitanza staccata dal solito registro a matrice, la consegnerà per la registrazione all'ufficio incaricato, il quale la farà quindi pervenire al Commissario Regio della Società.

Il Commissario Regio dopo di averne preso nota nel Registro di cui all'art. 4, farà invio della quietanza al Ministero dei Lavori pubblici.

È obbligo dei Commissarii Regi d'invigilare affinchè le Società effettuino il versamento della tassa nel termine sovra stabilito.

6. Indipendentemente dal controllo affidato coll'art. 4 ai Regi Commissari, potranno i Ministri delle Finanze e dei Lavori pubblici far procedere col mezzo di Delegati nominati d'accordo ad ulteriori verificazioni dei conti interni delle Società per accertare l'esattezza delle indicazioni contenute negli stati mensili.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMAMUELE
DEPRETIS
QUINTINO SELLA

Tassa del dieci per cento sui trasporti a gran velocità

Società DELLE FERROVIE

Legge 6 aprile 1862 e R. Decreto 21 stesso mese.

QUADRO ***del prodotto brutto dei trasporti a gran velocità del mese di 186***

DENOMINAZIONE delle linee in esercizio	TRASPORTI ORDINARI						TRASPORTI per conto del Governo(*a*)						TOTALE generale	
	Viaggiatori		Ragagli		Merci, Veicoli e Bestiame		Viaggiatori		Bagagli		Merci, Veiclie e Bostiame			
TOTALI L...														
Undicesima parte dovuta al Governo »														

(*a*) Cioè trasporti di militari, d'indigenti ed altri trasporti a debito dello Stato.

Visto si dichiara il presente Quadro conforme ai documenti di contabilità ed alle scritture esistenti presso la Società.

Da addì 186

Il Direttore dell' Esercizio

Visto si accerta il prodotto brutto nella complessiva somma di L. sovraindicata, per cui la undicesima parte dovuta al Governo risulta di L.

Da addì 186

Il Commissario Regio

559) LEGGE che approva la Convenzione colla Società I. Vincenzo Florio per la concessione del servizio postale tra il Continente e l'isola di Sicilia e intorno alle coste della Sicilia.

16 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1 È approvata la seguente convenzione per la concessione del servizio postale marittimo in data dell'8 aprile 1862, stipulata tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Società I. Vincenzo Florio, coll' annesso quaderno d'oneri.

2. Sarà provveduto con apposito stanziamento sul bilancio passivo del-

l'anno corrente e dei successivi per l'adempimento di quanto dispongono gli art. 1 e 2 della convenzione stessa.

Ordiniamo ec.—Torino 16 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS.

CONVENZIONE *per la concessione del servizio postale tra il continente e l'isola di Sicilia e intorno alle coste della Sicilia.*

Il Ministro dei Lavori pubblici e quello delle Finanze, a nome dello Stato;
Il signor cavaliere I. Vincenzo Florio, contraente a nome proprio e della compagnia da lui rappresentata, hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1 Il signor I. Vincenzo Florio e compagnia si obbliga ad eseguire per quindici anni i servizi postali marittimi mentovati nel quaderno d'oneri annesso alla presente convenzione sotto l' esatta osservanza delle condizioni ivi espresse.

La sovvenzione che il Governo accorda per questi servizi è fissata a lire 21 per lega marina percorsa in ogni viaggio di andata e ritorno.

2. Per agevolare la Società Florio nell' acquisto del materiale occorrente all'intero esercizio delle linee di navigazione stabilite nell'annesso quaderno d'oneri, il Governo le farà un'anticipazione di 1 milione di lire pagabili nel modo seguente: L. 600 mila dopo l' approvazione per legge della presente convenzione, L. 400 mila dopo il collaudo di sei nuovi piroscafi che essa deve acquistare secondo le norme indicate nel quaderno d' oneri annesso alla presente convenzione, e che dovrà possedere entro un anno decorrente dalla data della legge di approvazione.

Qualora la Società Florio non avesse in pronto i sudetti bastimenti per il tempo sovra stabilito, il Governo avrà piena facoltà di risolvere il contratto, senza che sia d' uopo di sentenza di Tribunali, né di formalità d'atti.

L' anticipazione di 1 milione di lire che viene fatta alla Società Florio non porterà interessi.

Questa somma verrà rimborsata per rate in dieci anni a cominciare dal mese in cui verrà fatta l'anticipazione sudetta, mediante una ritenzione mensile sul montare della sovvenzione normale accordata dal Governo.

3. A guarentigia dell'anticipazione di un milione di lire verrà pignorato al Governo tutto il materiale navale della Società, la quale dovrà dare la prova di averne l'assoluta e libera proprietà. Dovrà inoltre questo materiale essere assicurato sino a concorrenza della somma suindicata, facendo girata al Governo delle polizze d'assicurazione.

Tanto la pignorazione quanto l'assicurazione verranno gradatamente ridotte in proporzione dei rimborsi che saranno man mano effettuati.

A tal fine verrà, d'accordo colle parti, allestito uno stato indicativo della qualità e quantità del materiale con indicazione del valore che verrà firmato dalle parti o dai loro rappresentanti; verrà parimente designata la persona o le persone che avranno la custodia del pegno, e l'atto contenente lo stato del materiale e l'elezione del custode saranno inscritti nel registro della marina e fatto cenno di esso in note sulle patenti.

4. La Società potrà valersi dei piroscafi che attualmente possiede: *Elettrico. Corriere Siciliano*, *Marsala*, *Archimede*, *Dispaccio*, *Indipendente*.

Quest'ultimo però non sarà più ammesso in servizio, tostoché la Società avrà in pronto il nuovo materiale di cui é in obbligo di provvedersi a termini dell'art. 2 della presente convenzione.

Le è però concesso di valersene come materiale di riserva in casi straordinari ed eccezionali.

5. Il Governo avrà in ogni tempo la facoltà di ridurre il numero dei viaggi stabiliti nell'art. 1 del quaderno d'oneri, dandone avviso alla Società un anno avanti.

Queste riduzioni però non potranno comprendere una quantità di leghe marine superiore di un terzo al numero totale delle leghe che, a norma dell'art.

1 del quaderno d'oneri, i piroscafi della Società hanno a percorrere, nè la Società avrà dritto ad indennità o compenso di sorta.

6. Tutti gli atti per acquisto del materiale necessario al servizio saranno esenti dal diritto d'insinuazione, come pure quelli per l'oppignoramento.

Qualora per condizioni staordinarie di cose il prezzo dei litantraci che hanno il medesimo potere calorifico di quelli di Newcastle e di Cardiff si elevasse nel porto di Palermo oltre le 50 lire per tonnellata, l'eccedenza da lire 50 fino a lire 60 sarà rimborsata per metà dallo Stato; oltre le lire 60 l'eccedenza sarà rimborsata per intiero.

Quando la Società fosse obbligata per mancanza o scarsità d'altro carbone di usare ligniti del paese, il di più del carico che ne risulterebbe pel bastimento a fine d'imbarcare il combustibile necessario sarà considerato come merce della classe infima, e sarà compensato dal Governo per il nolo relativo ad un terzo del suo peso.

7. La presente convenzione non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo che sarà stata approvata per legge.

Tuttavia, stante l'urgenza dei servizi in essa contemplati, la convenzione avrà intanto la sua esecuzione, e qualora non ottenesse l'approvazione del Parlamento, si avrà per non avvenuta, e la Società concessionaria avrà diritto ad una indennità che sarà fissata a giudizio di periti, tenuto a calcolo le spese che la medesima avrà incontrato.

Torino 8 aprile 1862.

DEPRETIS
SELLA
I. V. FLORIO

QUADERNO D'ONERI *per la concessione del servizio postale tra il continente e l'isola di Sicilia e intorno alle coste della Sicilia.*

Art. 1. Il servizio dovrà farsi coi piroscafi della Società concessionaria, e sarà regolato come segue:

a) Un viaggio settimanale tra Genova e Palermo direttamente;

b) Tre viaggi settimanali tra Napoli e Palermo;

c) Un viaggio settimanale tra Napoli e Catania, toccando Paola, Pizzo, Messina e Reggio;

d) Un viaggio settimanale tra Napoli e Catania, toccando Messina;

e) Un viaggio settimanale tra Napoli e Messina, toccando Reggio;

f) Un viaggio settimanale tra Palermo e Malta, toccando Messina, Catania e Siracusa;

g) Un viaggio settimanale tra Palermo e Siracusa, toccando Cefalù, Lipari, Messina, Reggio, Catania ed Augusta, e toccando Santo Stefano, Capo d'Orlando Milazzo, Messina, Riposto, Catania ed Augusta alternativamente;

h) Un viaggio settimanale tra Palermo e Girgenti, toccando Trapani, Marsala e Sciacca; con prosecuzione a Licata ed a Siracusa due volte al mese durante l'estate;

i) Un viaggio quindicinale tra Palermo e Tunisi, toccando Trapani, Favignana e Pantelleria;

k) Un viaggio quindicinale tra Palermo ed Ustica.

Oltre i viaggi suindicati il concessionario si obbliga di mantenere regolari e settimanali comunicazioni tra Girgenti e Lampedusa col mezzo di barche a vela. Questi servizi a vela saranno da lui appaltati dietro pubblica concorrenza nei modi dalla legge determinati, e retribuiti dal Governo col prezzo pel quale saranno stati aggiudicati.

Le distanze nautiche fra i diversi punti d'approdo rimangono determinate nel modo seguente:

Da Genova a Palermo leghe marine 146—da Napoli a Palermo 56 — da Napoli a Paola 41—da Paola a Pizzo 13—da Pizzo a Reggio 20—da Napoli a Reggio 60—da Messina a Reggio 3—da Palermo a Messina 41—da Messina a Riposto 13—da Riposto a Catania 5—da Messina a Catania 18—da Catania a Siracusa 10—da Siracusa a Malta 29—da Palermo a Cefalù 11—da Cefalù a Lipari 16—da Lipari

a Messina 16—da Catania a Agosta 7—da Agosta a Siracusa 5 — da Palermo a Santo Stefano 17—da Santo Stefano a Capo d'Orlando 8—da Capo d'Orlando a Milazzo 8—da Milazzo a Messina 11—da Palermo a Trapani 19 — da Trapani a Marsala 5—da Marsala a Sciacca 15—da Sciacca a Girgenti 10—da Girgenti a Licata 9—da Licata a Siracusa 32—da Trapani a Favignana 3 — da Favignana a Pantelleria 23—da Palermo a Ustica 12—da Pantelleria a Tunisi 32—da Trapani a Pantelleria 24.

Queste distanze saranno rivedute e nuovamente determinate dal Governo quando siano mutate le presenti condizioni dei porti nelle acque dei quali devono sorgere i piroscafi della Società.

Durante la concessione il Governo non potrà sussidiare altri servizii di navigazione sulle linee stabilite nel presente articolo tranne quelle tra Napoli, Messina e Catania.

Questa interdizione però non si estende alle linee percosse dai piroscafi di altre Società che, facendo capo ad altri punti che non siano quelli designati nel presente itinerario, tocchino alcuna delle stazioni intermedie.

2. Il Governo avrà facoltà di togliere degli approdi e stabilirne dei nuovi, e aumentare il numero di viaggi determinati nell' art. 1.

In questi casi il numero dei bastimenti e le condizioni del contratto saranno stabilite di comune accordo, purché non risultino più onerose di quelle che per la presente convenzione sono concesse.

In caso di contestazione, sarà giudice fra le parti un Consiglio d' arbitri.

Questo Consiglio d' arbitri sarà composto di due persone a scelta del Governo, e di due altre persone a scelta della Società.

Queste quattro persone ne designeranno una quinta a maggiorità di suffragi, alla quale sarà devoluta la presidenza.

A parità di voti la scelta della quinta persona verrà fatta dal Presidente del Tribunale di commercio del luogo ove ha sede il Governo centrale.

Il Consiglio d' arbitri giudicherà inappellabilmente.

3. L' orario delle partenze verrà determinato dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Società e potrà essere variato mediante preavviso di quindici giorni.

Le partenze dai punti estremi od intermedi non potranno essere ritardate se non per ordine scritto del Ministero dei Lavori pubblici, delle Autorità superiori delle Provincie e dei Direttori delle Poste, o per causa di forza maggiore di cui sarà giudice il Commissario del Governo.

I ritardi ordinati dall' Amministrazione dovranno essere notificati alla Società tre ore prima di quella fissata per la partenza, non potranno protrarsi oltre le ore tre, e non daranno diritto ad alcuna indennità.

I piroscafi della Società non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificato con processo verbale, a tenore delle leggi.

Se l' approdo per forza maggiore avrà luogo in un porto estero, il processo verbale dovrà essere vidimato dal Consolato italiano.

4. Nei porti italiani un Commissario del Governo sarà incaricato di vegliare all' esatta esecuzione delle condizioni del quaderno d'oneri.

I Commissari del Governo avranno diritti di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune e potranno farsi accompagnare a questo scopo dalle persone di cui si stimeranno conveniente richiedere l' assistenza.

I Commissari del Governo saranno designati dal Ministero dei Lavori pubblici di concerto col Ministro della Marina.

5. Prima della partenza dei piroscafi il Commissario del Governo potrà riconoscere se l' immersione del piroscafo non eccede il limite fissato pel carico intiero, cioè se il medesimo non sia caricato oltre la fissata linea d' acqua in carico, se l' equipaggio è completo, e verificare l' ora della partenza.

Il Commissario del Governo potrà richiedere in qualunque occasione che gli sia data visione del giornale di bordo e dell' inventario degli oggetti ed attrezzi necessari alla navigazione esistenti in ciascun piroscafo.

6. per la linea da Genova a Palermo si dovranno adoperare piroscafi ad elice della portata non minore di 500 tonnellate misura di costruttore, e di una velocità minima di 9 1|2 nodi all' ora.

Per le linee tra Napoli e la Sicilia e tra Palermo e Malta si dovranno impiegare piroscafi a ruote o ad elice della portata non minore di 450 tonnellate, misura di costruttore, della velocità minima di 9 1|2 nodi all' ora.

I piroscafi destinati al servizio tra Palermo e Tunisi, e quelli pel servizio di costa intorno alla Sicilia, dovranno essere di 300 a 350 tonnellate, misura di costruttore, ed avere la velocità minima di nodi 8 1|2 all'ora.

La società dovrà avere il numero dei piroscafi necessario alla regolare ed esatta esecuzione di tutti i servizi. Entro un anno successivo alla data della legge di approvazione del contratto la Società dovrà possedere non meno di 12 piroscafi, di cui la metà a ruote e l' altra metà ad elice.

Tutti i piroscafi addetti al servizio dovranno essere coperti della bandiera nazionale, e quindi sottoposti a tutte le leggi e disposizioni che regolano gli altri bastimenti nazionali di tal genere.

7. I detti piroscafi saranno di solida costruzione, muniti di buone macchine e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione, e da poter corrispondere pienamente all' oggetto cui sono destinati.

Nessun piroscafo verrà ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una Giunta speciale, che sarà nominata dal Governo, la quale dovrà compilare un regolamento che, tenendo conto delle vigenti leggi marittime, determini le norme con cui debbasi stabilire e verificare la reale portata dei piroscafi e la loro velocità, il lavoro effettivo sviluppato dalle loro macchine e le condizioni della loro solidità; secondo queste norme essa dovrà verificare se i bastimenti riuniscano le condizioni del presente quaderno d'oneri e determinerà l' equipaggio per ciascun piroscafo, secondo le prescrizioni del regolamento della marina mercantile e le consuetudini.

Per gli oggetti ed attrezzi necessari alla navigazione dovrà osservarsi quanto è prescritto dai vigenti regolamenti e dalle Società assicuratrici.

8. Il Ministero dei Lavori pubblici potrà in ogni tempo ordinare delle visite onde accertare che i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei viaggiatori.

Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfaccia alle condizioni sopra espresse, la Società dovrá, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che emanaranno dal Ministero, ferma la risponsabilità che l'Impresa possa aver incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

In caso di perdita di un piroscafo, la Società dovrà surrogarlo nel termine di sei mesi. Durante questo periodo essa potrà sostituirvi temporariamente un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio e come tale accettato dalla Giunta speciale sopraddetta.

9. Mediante la sovvenzione accordata dal Governo, la società concessionaria sarà obbligata al trasporto regolare e comp uto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, siano originari o a destino dei regii Stati, siano originari o a destino di Stati esteri, compresi i gruppi di numerario suggellati concernenti il servizio Postale, non che gli stampati, carta, provviste ed altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi, e come tale iscritto sul foglio di via.

Il pagamento della sovvenzione accordata dal Governo verrà fatto a dodicesimi, mediante regolare mandato in capo del Direttore della Società, il quale per gli effetti che di ragione dovrà eleggere domicilio nella città ove risiede la Società.

10. La Società concessionaria dovrà destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo sotto la sua risponsabilità.

Qualora l' Amministrazione delle poste credesse di destinare un' impiegato a bordo, la Società è in obbligo di assegnare al medesimo, senza correspettivo un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il tragitto.

Quest' impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggieri di prima classe a metà prezzo della tariffa.

Qualora il piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l' impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a disposizio-

ne, pel servizio dei dispacci, la migliore imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.

11. Ove per avaria i piroscafi dovessero approdare in qualche porto o rada non indicati nell' itinerario di cui all' art. 1, per cui si trovassero nell' impossibilità di proseguire la corsa, il capitano è strettamente obbligato a curare la consegna dei dispacci all' uffizio di posta locale o viciniore per essere inoltrati a destino coi mezzi ordinari, quando non sia possibile curarne la spedizione col primo piroscafo nazionale od estero diretto al luogo di destinazione dei dispacci medesimi rimanendo la spesa a carico della Società.

12. Il prodotto del trasporto dei viaggiatori o delle merci è devoluto intieramente alla Società concessionaria.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è dovuto intieramente all' Amministrazione delle poste.

Il Governo avrà facoltà di stabilire un *maximum* dei prezzi di trasporto, qualora quelli stabiliti dalle Società fossero riconosciuti troppo elevati e non in proporzione a quelli stabiliti sulle linee ove esistono altri servizi di navigazione.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle che saranno regolarmente consegnate dagli uffizi di posta.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Società o dei suoi agenti sarà punita a norma di dette leggi.

Su di ogni piroscafi verrà collocata a spese dell' Amministrazione delle poste una cassetta mobile per l' impostazione delle lettere, la quale dovrà essere consegnata unitamente ai dispacci all' uffizio di Posta stabilito nei luoghi di approdo.

13. La Società concessionaria sarà tenuta a dar passaggio sui piroscafi agli impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio alla metà del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, non compreso il vitto.

La Società non sarà però obbligata a ricevere un numero di questi passeggieri superiore al quarto dei posti di prima e seconda classe su ciascun piroscafo.

14. La Società concessionaria si obbliga a dar passaggio ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato ai prezzi che saranno fissati con apposite particolari convenzioni col Ministero della Guerra.

Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese che non siano al presente sovvenute dal Governo i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della Regia Marineria, o presi a nolo.

15. La Società sarà obbligata a trasportare in terza classe ed a metà prezzo della tariffa i condannati civili e militari, sia che vengano mandati a scontare la loro pena in uno dei punti di approdo dei piroscafi, sia che, trovandosi al termine di essa, debbano ripatriare.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, e siano osservate quelle cautele che saranno dall' Autorità determinate: in verun caso il numero di essi potrà eccedere i 25 sui battelli di maggiore portata, ed i 15 su quelli della portata minima.

Gl' indigenti ed i marinai naufraghi che dall' estero ritornano in patria saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 al giorno, compreso il vitto. Le richieste per l' imbarco saranno rilasciate dal Console od Agente del Governo.

Questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio senza il consenso della Società.

16. Il trasporto dei generi di privativa, non che di derrate ed oggetti comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti particolari che potranno essere stipulati tra la Società e le diverse Amministrazioni dello Stato, ed in mancanza di questi speciali contratti sarà fatta una riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe.

Il trasporto del materiale da guerra, dei generi di sussistenza e dei baga-

gli al seguito della truppa, sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali che saranno stipulate tra il Ministero della Guerra e la Società.

In verun caso però la Società sarà obbligata al trasporto di una quantità dei summentevoli oggetti superiore alla metà della portata effettiva del bastimento.

Tanto le persone, quanto gli oggetti indicati in questo articolo e nei precedenti 14 e 15, saranno ammessi sui piroscafi a semplice richiesta dei Ministri o delle autorità del luogo d' imbarco, che saranno indicate per ministeriale regolamento.

17. La Società sarà obbligata al trasporto gratuito delle corrispondenze postali d' ogni genere ed al trasporto a prezzi ridotti degli oggetti e delle persone di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, su quelle linee non contemplate nel contratto di cui già avesse o venisse ad avere per conto proprio l' esercizio.

18. I passeggieri a bordo dei piroscafi saranno trattati con riguardo.

Un registro sarà tenuto costantemente aperto su di ogni piroscafo per accogliere le lagnanze dei viaggiatori.

Il Governo provvederà con ispeciale regolamento ad assicurare il regolare trasporto delle merci.

Il Commissario del Governo dovrà riferire le lagnanze di qualche gravità al Ministero, il quale avrà diritto di ordinare l' allontanamento degli agenti della compagnia che fossero riconosciuti colpevoli.

Il personale di bordo vestirà una divisione giusta il modello che verrà approvato dal Ministero della Marina.

È vietato alla Società ed agli uffiziali di bordo di fare operazioni di commercio.

19. In caso di guerra sarà in facoltà del Governo di far continuare o sospendere il servizio ed anche di prendere possesso dei bastimenti, retribuendo alla Società quel compenso che sarà determinato dal consiglio d' arbitri, del quale si parla all' articolo 2.

Nel primo caso, il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.

Nel secondo caso, e per tutto il tempo della sospensione del servizio, cesserà la sovvenzione, di cui all' art. 1 della convenzione, ed i piroscafi della Società potranno essere presi a nolo dal Governo; il prezzo e le condizioni del noleggio saranno fissati di comune accordo o dal consiglio di arbitri, di cui all' art. 2 del quaderno d' oneri, e verrà pure determinato il valore dei bastimenti da riborsarsi alla Società nella circostanza che andassero perduti unicamente per fatto di guerra o per esplosioni di materiali da guerra, dovendo i rischi di mare o di fuoco rimanere a carico della Società.

Qualora al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi verrà corrisposta alla detta Società, durante l' interruzione del servizio un' equa indennità da fissarsi di comune accordo o per mezzo del consiglio di arbitri summentovato.

20. Nel caso di ritardo, sia nelle partenze che negli arrivi, non provenuto da forza maggiore giustificata, la Società concessionaria incorrerà in una multa di lire 50 per ogni ora di ritardo; oltre sei ore di ritardo non giustificato, la multa sarà di lire 100 per ogni ora.

Queste multe saranno raddoppiate quando fosse accertato che il ritardo ha origine dal tardivo imbarco delle mercanzie.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una località non contemplata nell' itinerario, la Società incorrerà in una multa di lire 1,000, senza pregiudizio delle penalità incorse per ritardo nell' arrivo.

Il ritardo frapposto dalla Società a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno senza pregiudizio delle facoltà riservate al Governo dall' art. 21 seguente.

L' ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione da pagarsi alla Società.

21. Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita, senza causa di forza maggiore, di dieci ore, il Commissario del Governo od i Direttori delle poste prenderanno, di concerto colle Autorità locali, tutte le disposizioni necessarie

per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all' uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico della Società.

Nel caso d' interruzione ripetuta, il Governo potrà con semplice lettera o nota stragiudiziale eccitare il Direttore della Società perché il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d' oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, non ostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere, per questo solo motivo, pronunciata dal tribunale competente.

22. A guarentigia dell' esatto adempimento delle obbligazioni assunte, la Società concessionaria dovrà fornire al Governo una cauzione di lire 200 mila, mediante l' oppignorazione di una parte del materiale che attualmente possiede, nei primi dieci giorni successivi alla sottoscrizione del contratto.

23. La durata della concessione sarà di anni quindici, decorrenti dalla data della legge d' approvazione del contratto.

Trascorso questo termine, la concessione s' intenderà continuativa d' anno in anno salvo il caso di disdetta dall' una o dall' altra parte, da darsi sei mesi prima.

Alla scadenza d' ogni quinquennio il Governo avrà facoltà di rivedere lo stato del materiale della Società, e di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potrà suggerire.

Scaduto il primo quinquennio, la Società dovrà accordare la preferenza alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, tanto per le riparazioni, quanto per la costruzione della metà almeno del materiale navale.

I servizi designati sotto le lettere B, C, D, E, F, G, H, e K dell' art, 1 dovranno essere incominciati cinque mesi dopo l' approvazione per legge della presente convenzione; quelli sotto le lettere A, G ed I dovranno essere in esercizio entro un anno decorrente dalla data della legge di approvazione.

La Società dovrà pubblicare annualmente un resoconto delle sue operazioni.

24. La Società non potrà cedere ad altri la presente impresa se non in virtù di una legge.

Contravvenendosi dalla Società a questo patto, è il Governo in facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento. La società dovrá aver sede nel Regno.

25. Oltre la risoluzione del contratto, nel caso contemplato dall' articolo precedente, la Società sarà non solo tenuta all' indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato, ma il Governo potrà anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale, e continuare il servizio a tutto rischio e spese dei concessionari.

26. Tutte le difficoltà a cui potesse dar luogo l' esecuzione o l' interpretazione di alcuna delle clausole del contratto, verranno giudicate dal Consiglio di Stato, a meno che non trattisi di questioni di competenza della Marina, nel qual caso sarà arbitro fra le parti il Consiglio di Ammiragliato, meno in quelle questioni che sono commesse al Consiglio d' arbitri.

Torino 8 aprile 1862.

DEPRETIS.
SELLA.
I. V. FLORIO

360) Regio Decreto **col quale si mandano pubblicare nelle Provincie Napoletane le Regie Patenti, Decreti e Convenzioni internazionali, che regolano la proprietà letteraria ed artistica.**

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Decreto del 17 febbraio 1861 promulgato dal Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napoletane; — Veduta la legge del

26 gennaio 1862; — Sulla proposta ec.; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Saranno pubblicate unitamente al presente Decreto nelle Provincie Napoletane, ed in esecuzione del Decreto Luogotenziale del 17 febbraio 1861,

Le Regie Patenti del 28 febbraio 1826;

La Convenzione internazionale per la reciproca garanzia della proprietà letteraria ed artistica conchiusa coll'Austria il 26 giugno 1840;

Id. id. colla Francia il 28 agosto 1843, il 22 aprile 1846 e il 5 novembre 1850;

Id. id. col Belgio il 24 novembre 1859;

Id- id. colla Spagna il 9 febbraio 1860;

Id. id. colla Gran Bretagna il 30 novembre 1860.

Il Regio Decreto del 3 febbraio 1861 portante che le dichiarazioni ed il deposito, che a senso dell'articolo 18 delle Regie Patenti del 28 febbraio 1826 dovevano eseguirsi al Ministero dell'Interno, dovranno esser fatte al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

2. Le dichiarazioni redatte in iscritto, e le opere da depositarsi a tenore di quanto è detto nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, saranno indirizzate per le Provincie Napoletane al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e presentate alla Prefettura del luogo ove risiede l'autore o l'editore.

3. Sarà cura del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di fare contrassegnare tutti i volumi delle opere già stampate e delle lastre (plance) per le riproduzioni musicali, per le quali gli editori avranno fatta la rivelazione richiesta dall'articolo 2 del Decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1861.

4. I volumi già stampati e le lastre (plance) che non saranno contrassegnati, come è detto all' articolo precedente, si riterranno come opera contraffata, e andranno soggetti alle prescrizioni delle leggi vigenti.

Ordiniamo ec.—Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

561) REGIO DECRETO che aumenta l'indennità di funzioni assegnata ai Comandanti in secondo del materiale nei Dipartimenti marittimi settentrionale e meridionale.

10 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto 1.° aprile 1861 riordinativo della Marina militare italiana; — Sulla proposizione ec.; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. L'indennità di funzioni di lire 600 assegnata dalla tabella IV annessa al Decreto 1° aprile 1861 sovracitato ai Comandanti in secondo del materiale nei Dipartimenti settentrionale e meridionale è portata alla cifra di lire *novecento*, a partire dal 1° aprile volgente.

Ordiniamo ec. — Torino 10 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. DI PERSANO

562) Regio Decreto col quale viene soppresso il Consolato in Ibraila; e sono indotte alcune modificazioni riguardo al personale dei Consolati di Galatz, Rio Janeiro e Ciamberì.

16 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Vista la legge del 15 agosto 1858 ed il relativo Regolamento approvato col Decreto 16 febbraio 1859; — Visti i Nostri Decreti in data 14 luglio 1860, 13 marzo e 12 settembre 1861; — Sulla proposta ec.; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1 Il Consolato in Ibraila è soppresso, ed il Distretto giurisdizionale del medesimo è riunito a quello del Consolato di Galatz.

2. Presso il Consolato in Galatz sarà destinato un secondo Vice-Console di 1.ª categoria che terrà residenza fissa in Ibraila. Al medesimo verrà corrisposto l'annuo assegno di L. 5,000.

3. L'assegno fissato pel Nostro Console in Rio Janeiro è ridotto ad annue L. 20,000.

4. Al Consolato in Ciamberì sarà destinato un Console di 1.ª categoria coll'assegno locale di annue L. 7,000.

5. Le suespresse determinazioni avranno effetto dal 16 del prossimo maggio.

Ordiniamo ec.—Torino 16 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
Giacomo Durando.

563) Legge colla quale è approvata la Tariffa dei prezzi di privativa dei *Sali* e dei *Tabecchi*.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata l'annessa tariffa dei prezzi di privativa dei Sali e dei Tabacchi.

2. I prezzi dei Tabacchi esteri che si vendono per conto dell'Amministrazione saranno stabiliti con Decreto Reale.

3. Il Sale viene dato dall'Amministrazione al prezzo di lire otto per ogni quintale metrico alle industrie che lo impiegano come materia prima,

Sono eccettuate le fabbriche che si occupano esclusivamente della produzione della soda, alle quali dovrà esser dato a prezzo di costo.

Per gli usi dell'agricoltura e della pastorizia è pure concesso a lire otto per ogni quintale metrico.

Per la salagione dei pesci è accordata la restituzione della metà del prezzo.

Con speciali Regolamenti il Ministro delle Finanze determina le norme per la vendita ai prezzi di eccezione.

4. I rivenditori acquistano il Sale al prezzo di tariffa.

Ai rivenditori del Sale nel luogo ove trovasi il magazzino è corrisposta una provvigione di lire 1 50. per ogni quintale di Sale levato.

Per quelli che sono fuori del luogo ov' è stabilito il magazzino, alla detta provvigione si aggiungono le spese di trasporto da determinarsi dal Ministro delle Finanze.

5. La presenie legge comincerà ad avere vigore dal 1.° luglio 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

TARIFFA *dei* PREZZI *per la vendita dei generi di privativa.*

Sali.

QUALITA' DEL SALE	PREZZO Per Quintale metrico	Per Miria-gramma	Per Chilo-gramma	Per Etto-gramma
Sale comune. . . . . L.	30. »	3. »	» 30	» 03
Sale raffinato. . . . . »	40. »	4. »	» 40	» 04

Tabacchi.

QUALITA' DEI TABACCHI			PREZZO DI VENDITA: Dai Magazzini ai Rivenditori per Chilogramma		Dai Rivenditori al Pubblico: all'ingrosso per Chilogramma		al minuto per Ettogramma		Osservazioni
IN POLVERE — Fermentati	Rappati. . .	Qualità superiore L.	9	»	9	50	1	»	Rivendita al minuto dei Tabacchi, sia in polvere, sia trinciati, quella di quantità minore di cinque Ettogrammi.
		1.ª Qualità. . . . »	7	20	7	60	»	80	
		2.ª Id. . . . . . »	5	20	5	60	»	60	
		3.ª Id. . . . . . »	2	60	2	80	»	30	
IN POLVERE — Non fermentati	Leccesi. . .	Qualità superiore. »	13	»	14	»	1	50	
		1.ª Qualità. . . . »	11	»	11	50	1	20	
		2.ª Id. . . . . . »	7	20	7	60	»	80	
	Erbasanta	1.ª Qualità. . . . »	11	»	11	50	1	20	
		2.ª Id. . . . . . »	8	»	8	50	»	90	
	Caradà e Zenziglio	Qualità superiore. »	11	»	11	50	1	20	
		1.ª Qualità. . . . »	7	20	7	60	»	80	
		2.ª Id. . . . . . »	5	20	5	60	»	60	
		3.ª Id. . . . . . »	3	30	3	60	»	40	
		Brasile in corda. . . . »	4	30	4	70	»	50	
	Trinciati.	Qualità superiore. »	7	20	7	60	»	80	
		1.ª Qualità. . . . »	5	20	5	60	»	60	
		2.ª Id. . . . . . »	5	30	3	60	»	40	
Sigari		Cigaritos. . . . . »	36	»	38	»	al pacco »	20	Pei sigari è vendita al minuto quella di un numero inferiore ai cento. Pei cigaritos quella di un numero inferiore a duecento.
		Superiori. . . . . »	18	»	19	»	ciasc. »	10	
		Virg. alla paglia e qual. scelta »	12	30	13	»	»	07	
		Comuni a foggia Svizzera. . »	9	»	9	50	»	05	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

564) Regio Decreto **di approvazione del Regolamento pel servizio delle opere pubbliche nelle Provincie Napoletane e Siciliane.**

30 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici;— Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. È approvato il quì annesso Regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori pubblici pel servizio delle opere pubbliche nelle Provincie Napoletane e Siciliane.

2. Dal giorno in cui verrà pubblicato il presente cesserà di aver effetto il Regolamento pel servizio delle opere pubbliche nelle Provincie Napoletane in data 15 dicembre 1861.

Ordiniamo ec. — Torino 30 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE
Depretis.

REGOLAMENTO

PEL SERVIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE.

Art. 1. Il servizio delle opere pubbliche nelle Provincie Napoletane e Siciliane è affidato rispettivamente alle Direzioni generali pe' Lavori pubblici istituite in Napoli ed in Palermo sotto la dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici, ed abbraccia i lavori delle strade, dei porti e fari, il regime e la polizia delle acque pubbliche e della navigazione, la conservazione dei monumenti ed edifizi pubblici, sui quali si stende l'azione ed alta sorveglianza dello stesso Ministero.

2. Per l' esercizio delle proprie attribuzioni le Direzioni generali predette hanno nella propria dipendenza le Sezioni del Consiglio superiore de'Lavori pubblici, che col Real Decreto 25 luglio 1861, n.° 148, furono stabilite in Napoli ed in Palermo, e la parte del personale del Corpo Reale del Genio civile, che giusta il ruolo speciale approvato dal Ministero è destinata a prestare servizio nelle Provincie Napoletane e Siciliane.

3. Le Sezioni del Consiglio superiore de' Lavori pubblici permentovate danno voto sui progetti delle opere pubbliche e sulle questioni che sono sottoposte al loro esame dalle Direzioni generali. Il modo con cui le Sezioni adempiono alle loro funzioni è stabilito da apposito Regolamento.

4. Il servizio del Genio civile si divide in servizio generale ed in servizio speciale.

Il servizio generale è quello che abbraccia tutte o la maggior parte delle attribuzioni affidate al Corpo. È servizio speciale quello che è limitato al disimpegno di una sola di dette attribuzioni, quali sono ad esempio il servizio dei porti e fari, il servizio delle strade ferrate, il servizio de'fabbricati civili, demaniali o pubblici.

5. Pel servizio generale è istituito in ciascun Capoluogo di Provincia un Ufficio centrale diretto da un Ingegnere Capo di 1.ª o di 2.ª classe, sotto la dipendenza del quale è applicato un competente numero di Ingegneri e d' Impiegati subalterni tecnici, cioè Aiutanti o Misuratori assistenti.

A ciascun Ingegnere è confidata una determinata parte od un ramo del servizio della Provincia sulla proposizione dell' Ingegnere Capo approvata dalla Direzione generale.

In quei Circondari od in quegli altri siti della Provincia, ove se ne ricono-

sca il bisogno, potrá essere delegato con domicilio permanente o temporario alcuno degli Ingegneri e subalterni addetti all' uffizio dell' Ingegnere Capo.

6. Pei servizi speciali sono istituiti in Napoli ed in Palermo gli Uffizi seguenti :

1.° Un uffizio centrale, il quale tiene la superiore direzione ed ispezione di tutto il servizio dei porti e fari, e disimpegna nel tempo stesso il servizio particolare dei porti e fari della Provincia rispettiva. Questo Uffizio centrale è posto sotto la Direzione d' un Ispettore del Genio civile, cui sono dati per coadiuvarlo un Ingegnere Capo ed un proporzionato numero d' Ingegneri ed Impiegati subalterni.

Nelle altre Provincie il servizio è disimpegnato dagli Uffizi del Genio civile in esse stabiliti pel servizio generale.

2.° Un Ufficio incaricato del servizio, e dell' alta sorveglianza sui fabbricati civili, demaniali e pubblici, diretto da un Ispettore o da un Ingegnere Capo od Architetto di sperimentata capacità in questo ramo d' arte, dal quale dipendono Architetti, Ingegneri ed Impiegati subalterni in numero adeguato al bisogno.

A questo Ufficio speciale incumbe eziandio la cura delle opere di riparazione e manutenzione degli edifizi, delle caserme dei Reali Carabinieri e delle carceri della Provincia.

Nelle altre Provincie questo servizio continuerà ad essere disimpegnato dagli Uffici instituiti in ciascun Capoluogo pel servizio generale di acque e strade della Provincia.

7. A ciascuno degli Uffici predetti è applicato un Impiegato d' ordine per la tenuta del protocollo generale, pell' ordinamento e conservazione degli archivi e per le scritturazioni della corrispondenza.

8. Non fanno parte del Corpo del Genio civile il personale d' ordine e gli assistenti che venissero temporaneamente assunti per la sorveglianza dei lavori e pagati sui fondi destinati per ciascun' opera.

9. I locali per gli Uffici di Provincia e per quelli dei summentovati servizi speciali sono provvisti col rispettivo mobilio dell' Amministrazione, ed a ciascun Ufficio è addetto un inserviente con assegno fisso da lire 600 a lire 800 annue secondo i luoghi.

10. Per le spese di cancelleria, di lumi, legna ed ogni altra per gli Impiegati addetti all' Ufficio centrale, sarà concessa una somma fissa ai Capi d' Uffizio, proporzionata alla maggiore o minore importanza del servizio, compresa fra lire 1200 e 2400 annue

Mediante quest' annualità, che sarà corrisposta a trimestri maturati in base ad apposita richiesta dei singoli Ingegneri Capi, dovranno essi per sopperire alle spese delle riparazioni occorrenti al mobilio del proprio Ufficio, affinchè il medesimo si trovi costantemente in istato decoroso e servibile.

11. Quando venga stabilita la delegazione permanente d' un Ingegnere fuori la residenza dell' Ufficio centrale, sarà al medesimo concesso una congrua indennità.

Mediante questa indennità pagabile egualmente a trimestri maturati in base d'analoga richiesta da trasmettersi e vidimarsi dall'Ingegnere Capo della Provincia, l' Uffiziale del Genio civile come sopra delegato dovrà tenere nel proprio alloggio o provvedersi altrimenti in luogo decente e sicuro una camera per uso d' Ufficio e supplire in proprio alle spese di cancelleria ed ogni altra d' ufficio per sè e per gli Impiegati posti sotto la sua dipendenza.

12. Gli Uffiziali tutti del Genio civile esclusivamente destinati al servizio tecnico dipendente dall' Amministrazione de' Lavori pubblici non possono prendere alcuna ingerenza in servizio di privati, di corpi morali o di società, nè accettare delegazioni giudiziarie, senza una speciale autorizzazione dell' Amministrazione predetta.

13. A tutti indistintamente gli Uffiziali predetti è vietato di prendere parte nel loro interesse privato a qualunque impresa di pubblici lavori, sotto pena di essere considerati come dimissionari.

Questa stessa pena è applicabile a quegli Ufficiali i quali, senza prendere parte ad un' impresa, risultasse tuttavia partecipare in qualche modo agli utili provenienti dalle imprese cui sono chiamati a dirigere.

14. Tutte le norme e disposizioni di disciplina, d' ordine interno degli uffici, gerarchia fra gl' Impiegati del Genio civile stabilite nel presente Regolamento sono applicabili agli Uffici ed Impiegati addetti ai servizi speciali summentovati. Questi uffici però corrisponderanno direttamenle colla Direzione generale dei Lavori pubblici e colle Amministrazioni cui riflettono i lavori da essi progettati e diretti senza passare pel canale dell' Ufficio di Prefettura della Provincia.

Attribuzioni degli Ingegneri Capi.

15. L' Ingegnere Capo ha l' alta direzione dello studio dei progetti e dell'esecuzione di tutte le opere nazionali che si eseguiscono nella Provincia, e mirano sia alla costruzione e miglioramento, che alla riparazione e conservazione delle strade ed opere suddette. Al medesimo incumbe il dare agli Ingegneri ed altri impiegati da lui dipendenti tutte quelle particolarizzate istruzioni che occorrono perché essi possano soddisfare regolarmente alle incumbenze rispettivamente affidate, e sotto la sua responsabilità curarne l' osservanza.

16. Nelle visite dell' Ispettore di Circolo, o di chi ne fa le veci per delegazione della Direzione generale, l' Ingegnere Capo dovrà accompagnarlo e fornirgli i progetti e quegli altri documenti di cui fosse richiesto, perchè gli stessi possano giudicare del modo con cui gli appaltatori adempiono alle rispettive obbligazioni.

Comunicherà pure al medesimo le istruzioni che ha date per gli studi in corso, e terrà conto dei consigli che l' Ispettore crederà di dargli nello scopo di migliorare la condizione dell' opera, o di conseguire un sensibile risparmio nella spesa, senza danno dell' opera stessa.

17. Nei primi cinque giorni di ciascun mese l' Ingegnere Capo trasmetterà alla Direzione generale ed al Prefetto della Provincia una relazione periodica sul servizio degli Ufficiali del Genio civile ed altri agenti che da lui dipendono, come pure sull' andamento e sviluppo dei lavori durante il mese antecedente, valendosi dei moduli stampati che gli sono appositamente forniti dalla Direzione generale de' Lavori pubblici.

Le relazioni riguardanti il servizio dei porti, spiagge e fari saranno inviate in fogli separati.

18. Incumbe pure all' Ingegnere Capo l' esame dei progetti e delle perizie di opere e strade comunali tuttavolta che l' Autorità provinciale, prima di approvarne l' eseguimento, creda di sentire in merito il parere dell' Uffizio tecnico della Provincia.

Nel caso però d' insorti dubbi o contestazioni, ed ove si tratti d' opera di grande importanza, potrà il Prefetto della Provincia illuminarsi eziandio col parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, rivolgendo in tale scopo le carte del progetto alla Direzione generale dei Lavori pubblici.

19. Spetta finalmente all'Ingegnere Capo di allestire, nelle epoche e nelle forme che gli saranno indicate, le proposizioni delle spese da contemplarsi negli annuali bilanci dello Stato per la manutenzione, riparazione, miglioramento e costruzione delle strade ed altre opere di conto dello Stato, comprendendo poi in un quadro a parte le spese annuali di fitto del locale del proprio Ufficio, delle indennità per spese d'ufficio assegnate tanto a lui stesso, quanto agli Ingegneri che hanno residenza fissa nei Circondari, e della paga dell' inserviente addetto all'Ufficio centrale.

20. In caso di lunga assenza, o di grave impedimento dell'Ingegnere Capo, sosterrà le di lui funzioni quell' Ingegnere che ne sarà incaricato dalla Direzione generale dei Lavori pubblici sulla proprosta dell'Ingegnere Capo. Apparterrà in conseguenza esclusivamente al medesimo la firma della corrispondenza e delle altre carte d' ufficio.

Attribuzioni degli Ingegneri ordinari.

21. L'Ingegnere che sarà destinato con residenza fissa in un dato punto della Provincia, come pure quelli che stando nell'Ufficio centrale hanno il carico di

una determinata parte del servizio d' acque e strade della Provincia, dovranno invigilare sulla buona manutenzione delle strade, dei ponti, argini, e delle altre opere comprese nel rispettivo carico, al qual fine cureranno che gl'imprenditori delle manutenzioni stradali adempiano regolarmente e nei termini stabiliti dai contratti alle assunte obbligazioni, provvedendo i materiali ed altre forniture all' uopo richieste nella quantità e qualità volute; che gli agenti applicati alle strade sia per le manutenzioni, che per le riparazioni occorrenti, non che per la cura delle piantagioni lungo le medesime strade, facciano il loro dovere.

Gli stessi Ingegneri veglieranno sulla condizione delle opere d' arte e delle arginature per constatare e proporre in tempo utile le ristaurazioni sì ordinarie che straordinarie loro occorrenti, e per ovviare così al pericolo di spese e guasti maggiori.

Quando nell'adempimento di questo loro cômpito gl'Ingegneri stessi possano essere coadiuvati da Aiutanti o da Misuratori assistenti del Genio civile, sarà loro debito di compartire a questi ultimi le necessarie istruzioni verbali o scritte secondo l'importanza dei casi.

22. Allorquando ad uno degli Ingegneri predetti è affidata la direzione d' una opera, esso veglierà che ogni lavoro e provvista proceda in piena conformità al progetto approvato, alle condizioni portate dai relativi capitoli d' appalto ed alle istruzioni che potranno essergli date dall'Ingegnere Capo: riconoscerà se i materiali abbiano le prescritte qualità e dimensioni; invigilerà sulla condotta degli agenti subalterni incaricati della permanente sorveglianza dei lavori; verificherà i registri che da essi debbono tenersi, e li contrassegnerà in segno di approvazione. Da essi registri farà trarre i prospetti dei lavori fatti coll' applicazione dei prezzi loro assegnati per trasmetterli in triplice originale all' Ingegnere Capo della Provincia firmati da lui e dall'Assistente, onde corredare i certificati di pagamento, che l'Ingegnere Capo dovrà rilasciare a favore dell'imprenditore.

23. Gli Ingegneri che avranno delegazioni permanenti nei Circondari dovranno altresì disimpegnare tutte quelle incumbenze che loro saranno commesse dall'Ingegnere Capo dal quale dipendono immediatamente; al qual fine essi terranno diretta corrispondenza col medesimo, e lo informeranno dell'andamento del servizio da essi diretto, della condotta del personale posto sotto la loro dipendenza, e d' ogni avvenimento straordinario che succeda lungo le strade e sulle sponde dei fiumi e torrenti che solcano la parte della Provincia posta sotto l'immediata loro vigilanza.

Essi concorreranno finalmente ai lavori affidati all'Ufficio centrale, somministrando agli Ingegneri Capi quegli elementi e notizie eventuali e periodiche indispensabili per la pronta e regolare confezione dei progetti delle opere da eseguirsi, per la compilazione degli stati mensili, ed altri documenti statistici, come per l'adempimento di quelle incumbenze straordinarie che l' Amministrazione fosse per affidare all'Ingegnere Capo della Provincia.

24. Gli Ingegneri ed allievi Ingegneri che debbono prestare l'opera loro presso l'Ufficio centrale si applicheranno a quei lavori di composizione, calcolazione e disegno, non che a quelli di redazione di rapporti, e della corrispondenza che saranno loro affidati dall'Ingegnere Capo.

Attribuzioni degli Aiutanti.

25. Gli Aiutanti d'ogni classe, tanto quelli che prestano il loro servizio presso l' Ufficio centrale, quanto gli altri che vengano messi a disposizione degli Ingegneri destinati nei Circondari, deggiono tutti cooperare al disimpegno delle attribuzioni dei singoli Uffici, prendendo parte alla condotta di tracciamenti, alla levata di piante e profili, ai lavori di disegno, delle calcolazioni e misurazioni, ed alla produzione in netto dei disegni, prospetti di calcoli, relazioni, lettere, ed altri scritti ufficiali.

I medesimi essendo anche incaricati di attendere alla condotta di lavori direttamente, o sotto la dipendenza d'Ingegneri ordinari, corrisponderanno coll'Ingegnere immediato superiore, mettendo in pratica le istruzioni che da essi ricevono, e facendo eseguire gli ordini che loro fossero comunicati pel migliore andamento del servizio cui applicano.

Attribuzioni dei Misuratori assistenti.

26. I Misuratori assistenti, sia che trovinsi applicati all'Ufficio centrale, sia che vengano destinati negli Uffici dipendenti, sono essenzialmente chiamati a cooperare come gli Aiutanti, in ragione delle proprie cognizioni, allo studio e formazione dei progetti delle opere pubbliche, alla vigilanza delle opere tanto di costruzione, che di mantenimento delle strade, ponti, argini. ecc., subordinatamente alle istruzioni che ricevono dagli Ingegneri ed Aiutanti incaricati della condotta delle opere stesse.

Essi debbono pure attendere in Ufficio alla produzione in netto dei piani, disegni, profili, ed alla copiatura delle relazioni e corrispondenze ufficiali.

Funzioni degli Impiegati d'ordine.

27. L'Impiegnto d'ordine debbe curare l'ordinamento e la regolare tenuta degli archivi, dei registri e delle carte dell'Ufficio centrale, secondo le istruzioni che gli sono date dall'Ingegnere Capo. Egli debbe registrare sul protocollo generale d'arrivo e partenza le lettere e relazioni che affluiscono all'Ufficio stesso, o che emanano, classificando ogni carta sia nell'archivio generale che in quello corrente con tali distinte indicazioni che diano facoltà di rintracciarle in qualunque occorrenza.

Essa presta eziandio l' opera sua a trascrivere lettere, relazioni ed altre carte, e dirigere il servizio affidato all'inserviente dell'Ufficio.

28. È dovere dell'inserviente dell'Ufficio di mantenere colla dovuta mondezza e decoro il locale, il mobilio e tutti gli oggetti che servono all' uso degli Impiegati. Egli deve custodire l' Ufficio, annunziare le persone che si presentano per domandare udienza dal Capo o per richiedere alcuno degli Ufficiali; e finalmente deve ritirare dall'Ufficio postale le lettere ed altre carte dirette tanto al Capo dell'Ufficio tecnico quanto agli Impiegati che ne dipendono, e trasportare alla loro destinazione tutte quelle carte che partono dallo stesso Ufficio, e che deggiono essere ricapitate nel Capoluogo ove esso è stabilito.

Discipline degli Uffici.

29. Gli Uffici del Genio civile, tanto nei Capoluoghi delle Provincie, come nei Circondari, dovranno restare aperti quotidianamente al pubblico dalle ore 8 antimeridine alle 5 pomeridiane, e gli Ingegneri, Aiutanti e Misuratori assistenti ai medesimi addetti, che non avranno delegazioni permanenti o temporarie che gli obblighino ad assentarsi dall'ordinaria loro residenza, unitamente agli Impiegati d'ordine dovranno intervenirvi per prestarsi a tutti quei lavori ed incumbenze che loro affiderà l'Ingegnere Capo della Provincia o l'Ingegnere del Circondario, i quali determineranno le ore d'ingresso e di uscita dall'Ufficio in guisa che la durata del lavoro non sia minore di ore 8 al giorno e l' Ufficio non resti mai abbandonato.

Qualora però la moltiplicità e l'urgenza degli affari richieda che gli Impiegati prestino un maggior servizio, essi dovranno uniformarsi alle richieste dei loro Capi.

Nei giorni festivi l' orario d'Ufficio é limitato a quattro ore di lavoro; cioè dalle 8 antimeridiane alle 12, eccettuati i casi di bisogni straordinari, nei quali gl'Impiegati tutti dovranno prestarsi a quel maggiore lavoro che sarà stabilito dal Capo d'Ufficio.

30. Tutti gl'Impiegati dovranno una piena subordinazione verso l'Ingegnere Capo, e così di grado in grado.

Se qualcheduno commettesse atti d'insubordinazione, o si dimostrasse negligente a tal grado che non bastassero a ricondurlo pienamente all' ordine od a miglior condotta le ammonizioni dell' Ingegnere Capo, dovrà questi riferirne alla Direzione generale dei Lavori pubblici per gli opportuni provvedimenti.

31. Le pene disciplinari che possono applicarsi agli impiegati del Genio civile

sono: 1.° la censura; 2.° la sospensione con perdita di tutto o parte dello stipendio; 3.° la rivocazione.

Queste punizioni saranno annotate nei registri del personale del Genio civile tenuti in ciascun Ufficio tecnico centrale, e presso la Direzione generale dei Lavori pubblici.

32. Le cause che danno luogo alle pene disciplinari accennate ai numeri 1 e 2 del precedente articolo sono: 1.° negligenza o mancanza in servizio o contro la disciplina; 2.° condotta riprovevole; 3.° condanna ad una pena, per tutto il tempo della medesima, semprechè questa non importi la rivocazione.

Queste pene possano essere inflitte dal Direttore generale dei Lavori pubblici.

33. La rivocazione avrà luogo per Decreto Reale sulla proposizione del Ministro dei Lavori pubblici per le cause seguenti: 1.° persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione; 2.° negligenza abituale o mancanza grave in servizio o contro la disciplina; 3.° mancanza di riserva che leda gl'interessi del servizio o dei privati; 4.° mancanza contro l'onore; 5.° offesa alla persona del Re, o manifestazione pubblica d'un'opinione ostile alla Monarchia costituzionale; 6.° condanna ad una pena eccedente i sei mesi di carcere.

Congedi ordinari e straordinari

34. Si potrà concedere agli Ufficiali del Genio civile ed agli Impiegati d'ordine un congedo ordinario, e congedi straordinari. Il primo non potrà eccedere lo spazio di 30 giorni per ogni anno, non porta diminuzione di stipendio, ma può essere interrotto ogniqualvolta i bisogni del servizio lo richiedano.

Il congedo straordinario é riservato pei casi di lunga e grave malattia, od altre circostanze particolari di grave momento, da giustificarsi debitamente dall'interessato nella dimanda che ne farà all'Ingegnere Capo.

Le dimande di congedo fatte dagli Ingegneri Capi, sia nel proprio interesse che in quello dei loro dipendenti, dovranno sempre pervenire alla Direzione generale dei Lavori pubblici pel canale del Prefetto della Provincia, il quale le accompagnerà col proprio parere.

I congedi ordinari saranno accordati dal Direttore generale dei Lavori pubblici, il quale potrà ripartirne la durata in due epoche ove il bisogno del servizio lo richieda, e provocherà per i congedi straordinari le determinazioni del Ministero.

35. Qualora per motivi di malattia degli Impiegati presenti o per esigenze straordinarie del servizio venga a rendersi insufficiente il numero degl'Impiegati rimasti in Ufficio, l'Ingegnere Capo dovrà riferirne alla Direzione generale, la quale stabilirà se debbasi richiamare gli Impiegati che trovansi in congedo.

Gli Impiegati, i quali senza legittima causa non si restituissero nel termine fissato alle proprie funzioni, incorreranno nelle punizioni stabilite nel precedente articolo 31.

36. Tutte le nomine, le traslocazioni ed altre disposizioni relative al personale del Genio civile saranno comunicate agli Ingegneri Capi per mezzo dei Prefetti delle Provincie rispettive, ai quali saranno egualmente dagli Ingegneri Capi trasmesse le proposizioni dei congedi, traslocazioni ed altri provvedimenti che riconoscessero opportuni pel buon andamento del servizio, onde dagli stessi Prefetti siano rivolte alla Direzione generale dei Lavori pubblici.

37. Le domande di congedo si ordinario che straordinario agli Ispettori del Genio civile saranno dai medesimi trasmesse alla Direzione generale dei Lavori pubblici, la quale vi provvederà nella stessa guisa accennata al 4.° alinea dell'art. 34.

Ordine interno degli Uffici.

38. Ogni Ufficio centrale e di Circondario terrà un registro di protocollo generale d'arrivo e partenza conforme al modulo che si unisce al presente Regolamento, nel quale dovranno essere quotidianamente registrate da una parte tutte le lettere o domande pervenute coll'indicazione 1.° del numero d'ordine

d'arrivo d'ogni lettera o domanda - 2.º della data loro - 3.º del giorno dell'arrivo - 4.º del nome e della qualità di chi scrive o ricorre - 5.º del soggetto delle lettere e dimande - 6.º del riparto, o carico, cui si distribuisce la lettera o dimanda pervenuta.

La serie dei numeri d'ordine del protocollo generale si rinnoverà ogni anno.

39. Nella stessa guisa sarà tenuto a cura speciale d'ogni Ingegnere Capo un protocollo particolare in cui saranno esclusivamente registrate le lettere e dimande riflettenti il personale tecnico e d'ordine addetto al servizio generale della Provincia.

40. Con tutte le stesse indicazioni mentovate nel precedente art. 38 saranno registrate prima della loro spedizione nella seconda parte del protocollo generale tutte le lettere, relazioni od altri documenti che emaneranno da ciascun Ufficio tecnico.

41. L'archivio di ciascun Ufficio sarà tenuto distinto in due parti, nella prima delle quali saranno concentrate le pratiche e carte di perizia riflettenti gli affari terminati, e le opere eseguite e collaudate, e nella seconda quelle che si riferiscono agli affari correnti, ed ai progetti delle opere in corso d'esecuzione.

In entrambi gli archivi le pratiche e perizie saranno distinte per Circondario, e ripartite in tante serie quante sono le linee stradali sottoposte alla vigilanza ed amministrazione dell'Ufficio. Ogni serie poi sarà ripartita in tanti fascicoli distinti quante sono le imprese che furono date a vantaggio di caduna linea: però saranno separate le imprese di manutenzione di ciascuna linea da quelle delle riparazioni costruzioni o rettificazioni delle linee stesse. Saranno formate altre serie distinte che comprendano le materie relative alla polizia d'acque e strade, agli edifici civili, demaniali e pubblici, ai porti, spiagge e fari, alle traverse dei Comuni, agli stipendi degli Impiegati, alle paghe degli Agenti posti sotto la dipendenza dell'Ufficio, agli stati mensili dei lavori in corso nella Provincia, e ad ogni altra pratica che rifletta il servizio complessivo della medesima, quali sarebbero le istruzioni, le circolari dell'Amministrazione e quelle altre decisioni o provvedimenti di massima cui debba conformarsi l'andamento generale e parziale del servizio.

42. Tutte le carte, perizie e registri spettanti agli Uffici tecnici, come pure le minute di tutti i rapporti, progetti e documenti che emanano dagli Uffici stessi sono poste sotto la custodia e vigilanza di vigilanza di ciascun Capo di Ufficio, il quale non permetterà mai che sieno annullate, alterate od asportate dai rispettivi dipendenti.

43. A diligenza di ciascun Ingegnere Capo sarà fermato un esatto e nitido inventario delle pratiche, dei progetti e degli stromenti geodetici di proprietà di ciascun Ufficio, e ciò nel termine di tre mesi dalla data del presente regolamento, e dopo avere classificata ogni cosa nel modo sopra accennato.

Copia autentica di quest'inventario sarà da ciascun Ingegnere Capo trasmessa nel mese successivo alla Direzione generale dei Lavori pubblici.

44. Ogni Ufficio tecnico dovrà allestire e tenere in perfetta corrente, oltre al repertorio o rubrica dell'archivio, 1.º un registro delle trasferte degl'Impiegati; 2.º un registro sommario dei verbali di contravvenzione e dei pareri sulle oblazioni; 3.º un registro del personale addetto al servizio della Provincia in cui siano fatte le annotazioni circa l'entrata in servizio e la cessazione dal medesimo di tutti gli Impiegati addetti successivamente all'Ufficio, le speciali delegazioni, ed i lavori notevoli eseguiti da ciascuno di essi.

45. Tutte le carte e specialmente i piani e disegni debbono essere custoditi in modo che sieno guarantiti dalla polvere e dalla umidità e da ogni altro danno per cui possano diventare inservibili.

Allestimento dei progetti.

46. Qualunque progetto, sia esso compilato direttamente dall'Ingegnere Capo o dagli Ingegneri posti sotto la di lui dipendenza, dovrà essere munito della firma dello stesso Ingegnere Capo, e trasmettersi all'Amministrazione della quale fu ordinato per l'opportuno esame in linea d'arte, e per le successive determinazioni circa il suo eseguimento.

47. In generale ogni progetto deve constare dei seguenti elementi:

1.° Di quel numero di disegni, che in ogni caso speciale sono necessari per dare un'idea precisa del progetto.

2.° Del computo metrico generale ossia del casellario di tutti i lavori a farsi. Questo computo secondo i casi e trattandosi specialmente di un progetto di una certa importanza, potrà essere diviso in due parti: la prima comprenderà i lavori che generalmente si appaltano a corpo, quali sono li movimenti di terra, e la superficie dei terreni, o d'altri stabili da occuparsi. Al casellario dei movimenti di terra farà seguito la tabella relativa alla classificazione e distribuzione delle materie a smuoversi onde poterne calcolare l'importo. La seconda parte comprenderà i lavori che sogliono appaltarsi a misura, quali sono le opere d'arte e la massicciata per la via carreggiabile d'una strada ed altri.

3.° Un quaderno dell'analisi dei prezzi unitari delle varie categorie di lavoro.

4.° La perizia di stima complessiva, la quale deve comprendere il calcolo della spesa di tutt'i lavori calcolati nel computo metrico, le indennità di terreno, ed altre spese accessorie, designando quelle che devono essere appaltate a corpo, e quelle che sono appaltate a misura.

5.° Il capitolato d'appalto, nel quale saranno descritti esattamente i lavori da eseguirsi, e saranno determinati gli obblighi speciali che si impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali.

Trattandosi però di appalto di poca entità, la perizia di stima delle opere o provviste colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse può servire di base ad un contratto.

6.° La relazione nella quale si devono esporre chiaramente le considerazioni che servirono di norma all'autore del progetto nella sua compilazione. A questi elementi si aggiungeranno quegli altri documenti accessori e giustificativi che secondo le circostanze possono essere necessari, o che già fossero annessi alla pratica.

I disegni saranno disposti in modo a renderne facile l'esame preferendosi che sieno piegati piuttosto che in rotoli.

Trattandosi del progetto definitivo di una strada, il piano della località sul quale ne è indicato l'andamento sarà disegnato sulla scala non minore di 1|2000 e sarà esteso quando basta per giustificare l'andamento che si propone: il profilo in lungo in generale sarà disegnato sulla scala medesimo del piano per le lunghezze e sulla scala decupla per le altezze. I profili in traverso saranno disegnati sulla scala di 1|200, tanto per le lunghezze che per le altezze, salvo ad adottare altri rapporti per quei profili speciali che le circostanze richiederanno: i piani delle traverse degli abitati saranno disegnati in scala non minore di 1|500.

I disegni delle opere d'arte saranno redatti in quella maggiore scala possibile secondo i casi, in modo a somministrare un'idea esatta dell'opera, aggiungendovi quei dettagli particolareggiati, che secondo le circostanze possono essere necessari. Prima di dar corso al progetto il Capo d'Ufficio s'accerterà dell'esattezza delle calcolazioni.

48. I progetti e le perizie che saranno stati elaborati negli Uffici di Circondario saranno presi ad accurato esame dall'Ingegnere Capo della Provincia, il quale ne farà la debita trasmessione col suo ragionato parere.

49. Pei progetti di massima e segnatamente quando dovrassi sottoporre ad esame la preferenza da darsi al tracciato di una linea stradale sopra altri che pur presentino attendibili convenienze, sarà sufficiente che si producano: 1.° una topografia generale in scala metrica non minore di 1|10,000, nella quale siano segnate con chiarezza le linee che si propongono e le loro circostanze; 2.° il profilo longitudinale di ciascuna linea, nel quale siano segnate le più considerabili elevazioni e depressioni del suolo e le pendenze a seconda delle quali si stimerebbe conveniente di modificarne la naturale disposizione: per le lunghezze di siffatti profili si potrà adottare la scala metrica di 1|10,000 e quella di 1|1000 per le altezze; 3.° quel numero di grandi sezioni trasversali sufficientemente estese che sono necessarie per far conoscere la configurazione del suolo. 4.° un computo sommario dei movimenti di terra e del loro importare, e così pure dei lavori e forniture per la formazione della carreggiata; 5.° il qua-

dro nel quale sieno indicate le principali dimensioni delle opere d'arte da costrui, la loro situazione e l' importare presuntivo ; 6.° un quadro generale delle proprietà da intersecarsi, e della spesa occorrente per indennità di occupazione definitiva ; 7.° una relazione nella quale sieno ampiamente e con chiarezza esposte le più giustificanti particolarità del progetto.

50. Dal giorno dell' emanazione del presente regolamento gli Uffiziali del Genio civile adotteranno esclusivamente il sistema metrico decimale in tutti i progetti e nei dettagli estimativi di ogni sorta, esponendo in lire nuove italiane e parti frazionarie delle medesime i prezzi delle opere ed il loro importare.

Sarà solamente tollerato l' uso del sistema attuale monetario e dei pesi e misure nelle perizie e liquidazioni relative ad opere messe in corso prima della pubblicazione del presente regolamento, a condizione di aggiungervi il ragguaglio in moneta, pesi e misure del nuovo sistema.

51. L' Ingegnere capo promuoverà l' autorizzazione delle spese occorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti dalla Direzione generale dei Lavori pubblici.

52. Ogni perizia devrà contemplare, oltre il prezzo dei lavori proposti : 1.° una somma per sopperire alle spese di assistenza dell' opera calcolata in ragione della durata dei lavori giusta il capitolato d' appalto , e ciò ogni qualvolta per la natura od importanza dell' opera si riconosca necessaria questa misura di precauzione ; 2.° una somma ragguagliata all' importanza dell' opera con cui sopperire alle spese impreviste.

Norme per l'eseguimento dei lavori dati ad appalto.

53. Approvati i progetti in linea d' arte, e provvedutosi pel relativo appalto, l' Amministrazione ne dà partecipazione all' Ingegnere Capo della Provincia trasmettendogli copia del contratto stipulato, affinchè disponga per la sua regolare attuazione.

54. A quest' uopo si faranno dall' Ingegnere Capo allestire nel proprio Ufficio le occorrenti copie dei piani, profili e disegni delle opere d' arte da somministrarsi all' imprenditore , il quale ne corrisponderà i diritti calcolati in base alla tariffa approvata dal Ministero. La somma pagata verrà dall' Ingegnere Capo della Provincia ripartita fra gl' Impiegati dello stesso Ufficio in ragione dello stipendio di ciascun impiegalo.

55. Trattandosi di lavori che richiedono un' assidua vigilanza , l' Ingegnere Capo proporrà con sua relazione alla Direzione generale dei Lavori pubblici la delegazione di quello o quelli fra gli Ufficiali da lui dipendenti, ai quali meglio stimerà d' affidarne l' incumbenza , proponendo altresì la congrua retribuzione mensile da assegnarsi sui fondi dell' opera a ciascuno in correlazione alla qualità, al grado dell' Impiegato, all' importanza dell' incarico, ed alle particolarità dei luoghi, nei quali l' opera devesi eseguire.

Qualora le circostanze del servizio non permettano di delegare Impiegati dell' Ufficio, proporrà assistenti estranei di cui all' art. 8.

56. L' Ingegnere Capo ha una responsabilità complessiva inerente all' alta direzione e sopraintendenza ch'egli deve esercitare per guarentire il migliore risultamento delle opere : così pure gli Impiegati preposti alla direzione e vigilanza d'un' opera deggiono rispondere della regolarità e del buon eseguimento dei lavori ciascuno per la parte risguardante l' incarico che loro fu affidato.

57. Per adempiere regolarmente all' incarico rispettivo debbono gli impiegati incaricati della permanente vigilanza d' un' opera stabilire e mantenere sul sito della medesima la loro dimora, ed essere muniti dall' Ingegnere Capo o dall'Ingegnere incaricato della direzione dell' opera stessa d' una copia del capitolato di appalto, dei piani, profili e disegni costituenti il progetto della cui esecuzione si tratta. Spetta poi all' Ingegnere Capo od all' Ingegnere suddetto di visitare le opere con quella frequenza ed in quelle circostanze che saranno indicate dalla natura dell' opera e dalle vicissitudini cui può andar soggetta ; come pure di compartire per iscritto quelle istruzioni che l' esame de' lavori e della contabilità relativa, non che la condotta dell' impresario dimostreranno opportune nell' interesse dell' Amministrazione e per la regolare tenuta dei registri delle [illegible] e quantità dei lavori eseguiti.

58. I certificati per pagamenti a favore degli imprenditori, sia che si riferiscano ad opere nuove, sia che riflettano opere di riparazioni o di manuienzioni stradal, saranno, a datare dal presente Regolamento, rilasciati sotto l'esclusiva sua responsabilità dall' Ingegnere Capo, il quale prenderà in ciò norma dalle disposizioni contrattuali, e dalla conoscenza che avrà del progresso e della regolare esecuzione di ciascun lavoro.

I certificati di semplice abbuonconto saranno corredati da uno stato approssimativo dei lavori eseguiti; e quelli che si spediscono ad opera finita saranno accompagnati da uno stato esatto dei lavori, dal deconto finale, dalle quietanze ed altri documenti richiesti, e dall' Ingegnere Capo rivolti alla Direzione generale dei Lavori pubblici per l' ulteriore loro corso.

59. Verificandosi il bisogno di introdurre in un progetto già in corso d' eseguimento variazioni od aggiunte, le quali non sieno previste dal contratto e dieno luogo ad alterazioni dei prezzi d' appalto, l' Ingegnere Capo ne promuoverà l' approvazione dell' Autorità competente, presentando con suo speciale rapporto una perizia suppletiva da servire di base ad una distinta sottomissione, o ad un' appendice al contratto principale.

Fino a che l'anzidetta perizia suppletiva non sarà stata approvata dall'Amministrazione, non sarà lecito all'Ingegnere Capo di ordinare l'intraprendimento dei lavori in essa contemplati. Contravvendendosi a questa disposizione per parte dell' Ingegnere Capo o dell' Ingegnere incaricato della direzione di un lavoro, saranno dessi responsabili d' ogni conseguenza delle date disposizioni.

60. Si eccettuano i casi di assoluta urgenza, nei quali un ritardo potendo essere funesto alla riuscita od alla conservazione di un'opera, l' Ingegnere Direttore avrà facoltà di fare immediatamente intraprendere i lavori diretti a prevenire il temuto danno, dandone contemporanea partecipazione all'Amministrazione interessata per le occorrenti sue provvidenze.

61. L'Ingegnere Capo provvederà perchè dall'Ingegnere avente l'immediata direzione di un'opera, e dall' Impiegato subalterno destinato alla sorveglianza locale della medesima, sia tenuto esatto giornaliero conto d' ogni fase ed eventualità di ciascuna impresa, affine di poterne informare l' Amministrazione durante il corso dei lavori, e l'Ufficiale collaudatore allorquando saranno compiuti per abilitarli eziandio ad apprezzare, ove d' uopo, il merito delle eccezioni al deconto finale che venissero elevate dall' appaltatore.

Manutenzioni stradali.

62. A partire egualmente dalla data del presente Regolamento, il servizio di manutenzione delle strade nazionali viene esclusivamente affidato all' Ingegnere Capo di ciascuna Provincia. Conseguentemente l'Ingegnere Capo dovrà esercitare sia direttamente, sia per mezzo dei suoi dipendenti una assidua ed efficace sorveglianza sulle strade poste sotto la di lui ispezione per assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni imposte ai rispettivi imprenditori, e per abilitarsi a dare o promuovere in tempo utile i provvedimenti di rigore stabiliti dai vigenti regolamenti contro quelli che per la loro negligenza o mala fede potessere occasionare la degradazione delle strade pubbliche.

Adempiendosi regolarmente alle obbligazioni assunte dagli imprenditori delle manutenzioni stradali, l'Ingegnere Capo promuoverà alla precisa scadenza delle rate stabilite dai contratti il pagamento dei convenuti estagli, rilasciando sotto l'esclusiva propria responsabilità, e nel prescritto numero di copie, i certificati opportuni, rivolgendoli all'Amministrazione competente.

63. Verificandosi sulle strade ed opere nazionali danni prodotti da causa straordinaria, o da forza maggiore, la cui riparazione a tenore dei regolamenti in vigore e delle disposizioni contrattuali non incumba agli appaltatori delle manutenzioni stradali, sarà debito degl' Ingegnere Capo o dell' Ingegnere del Circondario di recarsi immediatamente sul sito per constatarne la vera natura ed utilità, e di ragguagliarne tosto l' Amministrazione competente per ottenere l' autorizzazione della spesa che dimostrerà con analogo estimativo presumibilmente o tassativamente necessaria per andarvi al riparo.

In attenzione delle determinazioni promosse, l'Ingegnere Capo non potrà far intraprendere l'eseguimento delle riparazioni proposte a meno che desse siano assolutamente urgenti, o tendano a prevenire maggiori danni e maggiori spese a carico dell' Erario, e dovrà contemporaneamente informarne l' Autorità competente.

64. Il servizio relativo alle piantagioni lungo le strade nazionali, lungo i canali, ed a tutte le relative dipendenze è affidato, a far tempo dalla pubblicazione del presente Regolamento, alla direzione e vigilanza degli Ingegneri Capi provinciali col personale che trovasi attualmente in servizio per la conservazione e custodia delle medesime, rimanendo così derogate le disposizioni in contrario del Regolamenlo approvato col Real Decreto in data delli 3 luglio 1858.

Gli Ingegneri Capi cureranno il mantenimento delle piantagioni suddette, applicando i regolamenti e le istruzioni in vigore sulla materia, fino a che non saranno emanate nuove disposizioni in proposito.

Eseguimento di lavori ad economia.

65. Ogni qualvolta l'Amministrazione riconoscesse necessario e conveniente di far condurre un lavoro ad economia, essa fornirà all'Ingegnere Capo cui ne incumbe la direzione le somme occorrenti per sopperire alle spese a misura del progresso dei lavori, o coll'apertura d'apposito credito a favore dello stesso Ingegnere Capo, ovvero mediante anticipazione dei fondi necessari sulla Tesoreria della Provincia.

Dell'impiego delle somme accordate l' Ingegnere Capo renderà esatto conto colla produzione regolare delle note quietanziate degli artefici, operai e dei provveditori dei materiali stati impiegati nelle opere.

La forma di questa produzione sarà specialmente indicata dall' Amministrazione competente all'atto dell'anticipazione dei fondi.

Ultimati i lavori, l'Ingepnere Capo produrrà un prospetto generale dal quale risultino le somme parziali spese in ciascuna settimana o quindicina, distintamente per mercedi e forniture, e le somme ricevute per sopperire ad ogni spesa. Il paragone farà conoscere in qual parte stia l'eccedenza od il difetto, e se debbasi fare restituzione, o richiedere la concessione di qualche somma pel saldo pagamento dei lavori.

Indennità di trasferte agli Ufficiali del Genio civile.

66. Oltre allo stipendio è accordata agli Ufficiali del Genio civile per ogni trasferta fuori dell'ordinaria loro residenza un'indennità giornaliera ed un'indennità di viaggio regolata nei termini seguenti:

	Indennità giornaliera	Indennità di viaggio per chilometro
Ispettori di 1.ª e di 2.ª classe	L. 12 »	» 40
Ingegneri Capi di 1.ª e di 2.ª classe	» 8 »	» 30
Ingegneri delle 3 classi	» 6 »	» 25
Ingegneri allievi	» 5 »	» 25
Aiutanti delle 3 classi	» 4 »	» 20
Misuratori assistenti	» 5 »	» »

Nel calcolo delle distanze si tiene conto dei chilometri percorsi tanto nell'andata quanto nel ritorno.

Fino a distanza di due chilometri non si fa luogo ad indennità di sorta.

Per le distanze che superano i due, ma non oltrepassano i dieci chilometri non ha luogo l'assegno per indennità giornaliera; si duplica invece l' indennità di viaggio.

Per le percorrenze sopra strade ferrate sarà rimborsata per ispese di trasferta agli Ispettori ed Ingegneri Capi il corrispettivo del biglietto di 1.ª clas-

se, e agl' Ingegneri di ogni altro grado ed agli Aiutanti il corrispettivo del biglietto di 2.ª classe.

Sui piroscafi è data per tutti i suddetti gradi l' indennità corrispondente al prezzo dei posti di 1.ª classe.

67. In ciascheduno Ufficio del Genio civile sarà tenuto un registro delle perlustrazioni degli Impiegati secondo il modulo da stabilirsi dall' Ingegnere Capo della Provincia. Nello stesso registro saranno annotate tutte le trasferte eseguite da ciascun Impiegato coll'indicazione del giorno della partenza e di quello del ritorno, dello scopo della trasferta, della distanza percorsa tanto nell' andata quanto nel ritorno espressa in chilometri, del numero dei giorni consumati, dell'indennità giornaliera e di viaggio dovuta, della somma complessiva delle due indennità, e di quelle circostanze finalmente che sieno necessarie per spiegare qualche particolarità relativa.

68. Affinchè le trasferte degl'Impiegati subalterni possano aver luogo, e diano loro diritto al conseguimento delle relative indennità, è necessario che le medesime siano state autorizzate dall'Ingegnere Capo o dall' Ingegnere del Circondario. Di questa autorizzazione sarà fatto pure risultare nel registro anzidetto.

69. Il pagamento delle indennità di trasferta avrà luogo al fine d'ogni trimestre in base alle specifiche che ciascun Impiegato del Genio civile formerà in doppio originale, copiando fedelmente la parte del registro prementovato che lo concerne, colle riduzioni o correzioni che vi avesse introdotte il Capo d' Ufficio.

Ogni specifica porterà la firma dell' Impiegato cui riflette, e sarà vidimata dall'Ingegnere del Circondario e dall' Ingegnere Capo, meno quelle degl' Impiegati dell' Ufficio centrale alle quali basterà la vidimazione dell' Ingegnere Capo della Provincia oltre la firma dell' Impiegato.

70 L' Ingegnere Capo, riconoscendo la realtà dei bisogni pei quali si effettuarono le gite descritte nelle specifiche degli Impiegati residenti nei Circondari, e la regolarità delle note stesse, e di quelle preparate dagli Impiegati dell'Ufficio centrale, ne promuoverà il pagamento, trasmettendo alla Direzione generale dei Lavori pubblici le note delle trasferte eseguite nell' interesse delle strade ed opere nazionali.

71. Le specifiche delle trasferte eseguite pel servizio dei porti e fari o di altri servizi speciali saranno distinte da quelle relative al servizio d' acque e strade, e rivolte per doppio originale alla fine di ciascun trimestre all'Amministrazione cui incumbono le spese dipendenti dai servizi medesimi.

Funzioni degl' Ispettori di Circolo

72. L' alta sorveglianza e la superiore ispezione degli Uffici tecnici pel servizio generale viene esercitata per turno da Ispettori annualmente designati per decreto del Ministero dei Lavori pubblici.

Sono a tale scopo creati Circoli d'ispezione composti ciascuno d' un determinato numero di Provincie.

Il numero e la circoscrizione di questi Circoli saranno determinati per Decreto Reale.

L' ispezione ordinaria dei Circoli non si estende ai servizi speciali (1).

73. Le visite d'ispezione si faranno due volte all'anno, e preferibilmente nei mesi di primavera e di autunno.

L' ordine d'intraprendere la visita sarà dato dalla Direzione generale agli Ispettori, i quali ne daranno avviso ai Prefetti ed agli Ingegneri Capi delle Provincie che dovranno visitare.

74. L' Ispettore di Circolo riconoscerà se i locali degli Uffici tecnici presentano i necessari estremi di decoro, d' ampiezza e convenienza, se le carte sono separate, collocate e custodite convenientemente, se esistono esatti inventari, se vi si tengono i prescritti registri.

Esaminerà la tenuta delle contabilità delle imprese in corso, se sieno osser-

(1) Art. 350 della legge 20 novembre 1859, n. 3754.

vate le prescrizioni del capitolato circa i pagamenti e riguardo ai termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori ed altre obbligazioni.

Verificherà lo stato d'avanzamento dei progetti in corso di studio e la distribuzione del lavoro fra gli Impiegati addetti a ciascun Ufficio.

Assumerà particolarizzate informazioni sull'andamento del servizio di manutenzione delle strade pubbliche, sull'impiego dei materiali di loro rifornimento, sulle contravvenzioni accertate in materia di polizia stradale e fluviale, sulla condizione delle piantagioni lungo le strade, e circa al servizio prestato dal personale dei guardiani delle medesime.

Prenderà egualmente informazioni sulla condotta del personale in quanto si riferisce all'adempimento dei doveri dell'Ufficio, ed all'osservanza dei reciproci riguardi d'urbanità tra i Capi d'Ufficio ed i loro dipendenti.

Riconoscerà se il personale medesimo sia provvisto dei più indispensabili istromenti per i rilievi sul terreno, ed i lavori di tavolo.

Esaminerà la tenuta delle memorie di campagna, e le speciali attitudini di ciascun Impiegato. Riconoscerà se ciascun Ufficio sia frequentato dagli Impiegati al medesimo addetti, e se vi si osservi l'orario stabilito, come pure se vi siano affari in ritardo, e quale ne sia la causa.

75. Visiterà le opere più importanti in corso d'esecuzione, non che quelle fra le strade pubbliche che possono per la loro condizione od importanza meritare una speciale attenzione.

76. Del pari riconoscerà se i lavori in corso si eseguiscano conformemente ai progetti approvati, con buoni materiali, e secondo i migliori metodi dell'arte; se si osservino le istruzioni e condizioni portate dai capitoli d'appalto; se siano diligentemente sorvegliati dagli Impiegati preposti alla loro vigilanza; se questi tengano in modo nitido e regolare gli analoghi registri di misura e di contabilità; come pure se questi tengano la loro dimora fissa sul sito dell'opera, e spieghino l'interessamento necessario onde i lavori sieno eseguiti colla sollecitudine e regolarità voluta.

77. Riconoscendo che le opere intraprese non si sviluppano colla alacrità chiesta a secondo le condizioni contrattuali, l'Ispettore di Circolo inviterà l'Ingegnere Capo, ed ove ne sia il caso l'Ingegnere del Circondario, ad adoperarsi prontamente per far cessare le rilevate irregolariià, ed occorrendone il bisogno farà praticare scandagli per accertarsi del vero stato delle cose, ed abilitarsi a dare quegli ordini che l'urgenza del caso suggerisse opportuni per guarentire il buon esito dell'opera.

Similmente ravvisando che qualche miglioramento utile si possa introdurre nei progetti approvati, l'Ispettore di Circolo consiglierà l'Ingegnere Capo a farne la proposizione all'Amministrazione interessata.

78. Nel caso di divergenze tra gli Ingegneri e gli imprenditori sull'applicazione delle condizioni contrattuali e dei prezzi convenuti, s'interporrà per comporle, e non riuscendovi, disporrà perché le stesse questioni sieno tosto riferite all'Amministrazione interessata per le occorrenti risoluzioni.

79. L'Ispettore esaminerà eziandio con accuratezza i progetti che fossero in corso di studio, e trattandosi dell'apertura di una nuova strada di grande importanza, percorrerà i luoghi pei quali s'intende svilupparne la traccia, e ove d'uopo consiglierà all'Ingegnere Capo le modificazioni che credesse atte per migliorarne le condizioni di situazione, sviluppo, pendenza ed ampiezza di curve.

Egli estenderà la sua attenzione al corso dei fiumi e torrenti, ed a tutte le particolarità relativa ai progetti di ponti ed argini che si trattasse di costrurre.

80. Il medesimo nella circostanza delle sue perlustrazioni esaminerà di quali opere convenga promuovere la attuazione nelle Provincie che visita, ed in quali delle opere esistenti giovi introdurre miglioramenti per riferirne appositamente alla Direzione generale dei Lavori pubblici.

81. Durante tali visite gli Ispettori potranno tenere corrispondenze ufficiali non solamente cogli Ingegneri Capi ed Ingegneri di Circondario, ma eziandio cogli Uffici di Prefettura delle Provincie.

82. Gl'Ispettori, ritornati alla loro sede, esporranno in particolarizzata relazione, distinta in altrettanti capi quante sono le materie sulle quali dovettero fissare la loro attenzione, tutto ciò che avranno rilevato di più importante nel corso delle loro visite, daranno ragione delle disposizioni che avessero adottate

per far cessare irregolarità riconosciute e per comporre discrepanze insorte, e porgeranno in fine tutte le più ampie nozioni che valgano ad illuminare l' Amministrazione sullo stato delle strade e delle opere nelle Provincie per essi visitate, e sui provvedimenti da emanarsi in ordine alle medesime.

83. Le funzioni d' Ispettore di Circolo sono incompatibili con quelle di Vice-Presidente della Sezione del Consiglio superiore pei Lavori pubblici.

84. Sino a che venga provveduto con Decreto Reale in senso delle disposizioni contenute nell' art. 72, l' alta sorveglianza e la superiore ispezione degli Uffici tecnici verrà esercitata da Ispettori delegati straordinariamento dalle Direzioni generali.

Servizio delle opere provinciali e di conto speciale.

85. Così per lo allestimento dei progetti, come per ogni altra occorrenza di sorveglianza e manutenzione delle strade ed opere d'interesse provinciale è fatta facoltà alle Rappresentanze provinciali di richiedere gl' Ingegneri incaricati del servizio pubblico nelle Provincie, e per loro mezzo gl'Impiegati che da essi dipendono.

86. Di eguale facoltà potranno eziandio far uso le Deputazioni locali per quanto riflette le strade di conto speciale.

87. In questo occorrenze i Consigli e le Deputazioni provinciali o locali si volgeranno al Prefetto della rispettiva Provincia, il quale indirizzerà agli Uffici del Genio civile le opportune richieste in conformità delle istanze che gli saranno dirette, col dovuto riguardo ai bisogni del servizio nazionale.

Per lo adempimento di queste incumbenze, gli Ufficiali incaricati del servizio si terranno in corrispondenza cogli Uffici di Prefettura.

88. Le norme e le discipline che regolano il servizio delle strade ed opere nazionali riferite nel presente Regolamento saranno obbligatorie per gli Ufficiali del Genio civile incaricati di uno o più servizi d'interesse provinciale o locale, senza pregiudizio veruno della libertà d'azione che spetta ai Consigli deliberanti e ferma altresì quell'alta sorveglianza col corrispondente diritto d'approvazione attribuita dalle leggi alle Deputazioni provinciali e locali.

89. Gli Ufficiali anzidetti non potranno per cagione di questi servizi ripetere altre competenze dalle Provincie e dai corpi interessati, fuor quelle stabilite sotto il titolo — *Indennità di trasferte agli Ufficiali del Genio civile.*

90. Alle strade ed opere provinciali, o di conto speciale, si applicherà il disposto dell'art. 18, quando non si faccia uso della facoltà consentita dagli articoli 85 e 86.

91. Nelle opere intraprese o mantenute direttamente per conto dello Stato, col concorso però o col sussidio delle Provincie o dei Consorzi, i rappresentanti di questi corpi avranno diritto ad essere sentiti nelle loro osservazioni e nei richiami che intendessero proporre.

92. Il presente Regolamento andrà in vigore nelle Provincie Napoletane e Siciliane dal giorno in cui sarà pubblicato.

Addì 30 marzo 1862.

V.° per ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici
DEPRETIS.

5@5) REGIO DECRETO col quale alcune piazze, castelli e fortificazioni cessano di essere classificati fra le opere di fortificazioni ed i posti fortificati dello Stato.

16 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le piazze, castelli ed altre fortificazioni designate nell' elenco annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro della Guerra, cessano di essere classificati fra le opere di fortificazione ed i posti fortificati dello Stato.

2. Cessano per conseguenza dall'essere soggette alle servitù militari dipendenti da dette fortificazioni le proprietà fondiarie adiacenti nei limiti stabiliti dalle leggi in vigore, salve le eccezioni di cui all' articolo seguente.

3. I castelli o le parti distinte di fortificazione esistenti nelle piazze o posti fortificati designati nell'elenco di cui all'art. 1, che non sieno espressamente nominati nel medesimo, o siano in esso eccettuati, continuano a tener soggette a servitù militari le proprietà fondiarie loro adiacenti nei limiti consentiti dalla legge.

4. Le fortificazioni e terreni dipendenti, di cui all' art. 1 del presente Decreto, verranno rimesse come proprietà demaniali, salvi i diritti dei terzi, dal Dicastero della Guerra a quello delle Finanze, che avviseranno di concerto a trarne il partito più conveniente.

Continueranno però nella dipendenza dell'Amministrazione militare i locali e terreni da designarsi dal prefato Ministero della Guerra all' atto di detta rimessione ed occorrenti ai bisogni del servizio militare.

6. Il predetto Ministro della Guerra e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 16 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.

Elenco delle opere di fortificazione e posti fortificati dello Stato che cessano dall'essere considerati come tali in virtù del Regio Decreto annesso al presente.

Piazza di Trapani, di Catania, di Girgenti, di Termini, di Milazzo, eccettuati il castello e la cittadella—Castello di Reggio di Calabria, di Lecce—Forte di S. Elmo a Napoli—Isola di Tremiti—Forti di Laveno—Rocca di Bergamo—Isola Lecchi sul Lago di Garda—Forte di Bardi, di Compiano, di Sestola—Castello di Pontremoli—Castello e Torre di Berceto, di Montechiarugolo—Bastione di S. Marco a Reggio nell'Emilia, eccettuato quanto fa parte della cinta della città—Forte di Rubiera; di Monte Alfonso in Carfagnana—Castel di Pesaro, di Fano, di Sinigaglia — Forti di Basso e Belvedere a Firenze—Piazza di Lucca—Fortezza di Massa — Rocchetta e Torre di Porta a Pietrasanta.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
A. Petitti

[illegible]) Regio Decreto dei 6 aprile 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Convento di S. Gerolamo in Messina.

567) REGIO DECRETO che esonera la Congregazione generale degli Archivi notarili in Reggio (Emilia) dall'obbligo temporariamente impostole di pagare le spese di manutenzione dell'Archivio Notarile di Guastalla.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduti l'art. 5 del Decreto Ducale Estense del 29 dicembre 1847 e la dichiarazione del cessato Supremo Consiglio di Giustizia di Modena in data 25 agosto 1848;—Udito il Consiglio di Stato;—Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. La Congregazione generale degli Archivi notarili in Reggio (Emilia) è esonerata dall'obbligo temporariamente impostole di pagare le spese di manutenzione dell'Archivio notarile di Guastalla.

Al pagamento di tutte le suddette spese si provvederà col provento delle tasse che in avvenire si esigeranno dall'Amministrazione dell'Archivio di Guastalla a termine della tariffa notarile Estense ivi posta in vigore dal Decreto Ducale e della dichiarazione avanti accennati.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

568) REGIO DECRETO col quale sono delegati alle Corti d'Appello i provvedimenti relativi alle malleverie dei Notai che prima si davano con Decreto Ministeriale.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. L'approvazione e lo svincolo delle malleverie dei Notai, come pure la riduzione e la surrogazione di esse, e le altre disposizioni relative nelle Provincie del Regno, in cui debbono farsi con Decreto Ministeriale, sono delegate alle Corti d' Appello nel cui territorio giurisdizionale è stabilita la residenza del Notaio pel quale debbasi approvare o svincolare la malleveria, od occorrano alcuni degli altri provvedimenti suaccennati.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

569) REGIO DECRETO che ordina il pagamento delle rendite nominative del Consolidato Romano irredimibile iscritte nei registri dell'Amministrazione Camerale di Benevento alla scadenza del primo semestre 1860.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del 21 febbraio 1861, n.° 4659, e quello del 16 settembre 1859 del preesistito Governo Generale delle Romagne;—Sentito il Con-

siglio dei Ministri;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Sarà eseguito il pagamento di tutte le rendite nominative del Consolidato Romano irredimibile, le quali alla scadenza del primo semestre 1860 risultavano allibrate nei registri dell' Amministratore Camerale di Benevento, ora Ricevitoria di Provincia.

2. Per conseguire il pagamento delle rendite scadute dal secondo semestre 1860 in avanti, e di quelle che si matereranno in seguito i possessori dei titoli dovranno consegnarli alla Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano sedente in Torino sia direttamente, sia a mezzo della Direzione del Debito Pubblico di Napoli o della Prefettura di Benevento.

3. I titoli debbono essere presentati in originale, e ove manchi a taluno la Cartella di Consolidato Romano, dovrà esibire documenti valevoli a giustificare tale mancanza, assieme ad un certificato, da cui risulti l'iscrizione della partita nei Registri dell' Amministrazione Camerale di Benevento.

4. La consegna dei titoli dovrà avere effetto entro il periodo dal 1.° al 31 maggio venturo, e all'atto di essa verranno date ai possessori apposite ricevute, le quali saranno conservate dalle parti, e restituite poscia quando riceveranno di ritorno i titoli convalidati.

5. Raccolti che sieno dalla Direzione Generale del Debito Pubblico questi titoli, e riconosciutane la validità, dovranno essi venire inscritti nei registri dei debiti pubblici non unificati, previa riduzione dei rispettivi importi da scudi romani a lire italiane.

6. Pel pagamento degli interessi dovuti sui titoli stessi dal secondo semestre 1860 in appsesso, secondo che il possesso della rendita sarà giudicato da titoli regolari o da documenti suppletivi, o saranno rilasciati dei fogli di cedole semestrali a tutto l'anno 1864, di formato eguale a quelli dati per le partite di Consolidato Romano inscritte presso le Tesorerie già Amministrazioni Camerali delle Provincie delle Marche, dell'Umbria e delle Romagne, o sarà provveduto altrimenti al pronto pagamento degli interessi medesimi.

7. Compiute queste operazioni i titoli riconosciuti e gli altri documenti saranno resi ai proprietari dietro la presentazione della ricevuta indicata all'art. 4.

Ordiniamo ec.—Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

570) LEGGE colla quale si stabilisce il corso degli spezzati di svanzica.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1. Col giorno 10 giugno 1862 cesserà di avere effetto la disposizione contenuta nel 2° alinea dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1859 n. 3771, e dal giorno successivo fino al 10 gennaio 1863, nelle Provincie lombarde i pezzi di metà e di un quarto di lira austriaca o svanzica di nuovo o vecchio conio non potranno entrare nei pagamenti che nella proporzione del due per cento.

2. Dal giorno 11 gennaio 1863 in avanti, e fino all'attivazione di una legge monetaria che altrimenti provveda, le monete contemplate nell'articolo antecedente nelle Provincie Lombarde ed i pezzi di mezze svanziche o di mezze lire austriache nell'ex-Ducato di Modena non potranno entrare che nei pagamenti inferiori a lire cinque italiane, o per compiere i pagamenti anche di somme maggiori per le frazioni inferiori a lire cinque.

3. A partire dal giorno 11 giugno 1862 il valore legale del pezzo di metà e di un quarto di lira austriaca o svanzica di vecchio conio, sarà rispettivamente, il primo di centesimi 40, ed il secondo di centesimi 20 di lira italiana, tanto nell'ex-Ducato di Modena, quanto nelle Provincie Lombarde in cui queste monete hanno tuttora corso legale.

Ordiniamo ec.—Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

571) REGIO DECRETO colla quale alla Tabella 9ª annessa al R. Decreto 1.° agosto 1861 sull'ordinamento della Marina militare dello Stato ne viene sostituita un'altra.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 16 del Regio Decreto in data 1° aprile 1861 ;—Vista la Tabella 9 annessa al Regio Decreto succitato.—Considerato che l'esperienza fatta nell'applicazione della Tabella suddetta ha dimostrato come siasi resa oltremodo complicata e laboriosa la contabilità del Corpo Reale Equipaggi per la differenza di paghe a terra ed a bordo, e come convenga di andare al riparo di tale inconveniente ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Alla Tabella 9.° annessa al Regio Decreto 1.° aprile 1861 relativo all'ordinamento della Marina militare dello Stato verrà sostituita un'altra firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

2. Le nuove paghe portate dalla Tabella summentovata, non che le istruzioni pedisseque, saranno poste in vigore a far tempo dal 1° luglio p. v.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
DI PERSANO

572) REGIO DECRETO dei 21 aprile 1862 che aumenta il personale di bassa forza assegnato alla 1.ª Divisione del Corpo R. Equipaggi.

573) REGIO DECRETO che determina le norme per la devoluzione dei libri e degli oggetti di belle arti già appartenenti alle Collegiate e Case religiose soppresse nell'Umbria.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 20 del Decreto degli 11 dicembre 1860, serie n. 168, del Nostro Commissario Generale straordinario per le Provincie dell'Umbria;—

Visto il Decreto del 18 dicembre dello stesso anno n. 209, del Commissario straordinario predetto, col quale si commetteva al Consiglio provinciale dell'Umbria di proporre una disposizione sulla devoluzione dei libri ed oggetti d'arte delle soppresse Corporazioni religiose di quella Provincia; — Visto il voto del Consiglio provinciale di Perugia del 22 marzo 1861;—Udito il Consiglio dei Ministri;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I libri e gli oggetti di belle arti, già appartenenti alle Case religiose e Collegiate soppresse dell'Umbria, resteranno proprietà del Comune ove si trovano, purchè esso Comune si obblighi a provvedere con locali adatti e con assegnamenti annuali che quegli oggetti e libri sieno lodevolmente conservati e tenuti a pubblico benefizio.

2. In mancanza delle suddette guarentigie, la devoluzione dei libri ed oggetti sovraccennati ricadrà per ordine al Capo luogo di Mandamento, poi di Circondario; quindi di Provincia.

3. La Deputazione provinciale dell'Umbria, costituita a forma della legge 23 ottobre 1859, è incaricata di vegliare sull'esecuzione delle suddette disposizioni.

Ordiniamo ec.—Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI

574) REGIO DECRETO relativo all'Ordinamento del Corpo sanitario della Regia Marina.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il R. Decreto 1° aprile 1861 relativo all'ordinamento sanitario della Regia Marina;—Visto il ragguardevole sviluppo che assunse la Marina militare;—Considerata la necessità di stabilire pel Corpo sanitario della medesima una Direzione sua propria, e di disporlo per modo che meglio corrisponda alle esigenze del suo speciale servizio;— Sulla proposta del Ministro della Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Cessa ogni dipendenza del Corpo sanitario della Regia Marina dal Consiglio superiore di sanità militare dell'Esercito di terra.

2. È abolita la carica di Medico Ispettore presso il medesimo.

3. Si instituisce in sua vece un Consiglio superiore di sanità militare marittima composto di

Un Medico Ispettore generale, Presidente;
Tre Medici Ispettori, Membri;
E di un Medico di vascello o fregata, Segretario con voto.

Vi saranno inoltre destinati due Impiegati subalterni, per la parte di scrittura, dipendenti dal Ministero della Marina e due Inservienti.

Verrà stanziata in bilancio una congrua somma per le spese di ufficio ed acquisto libri.

4. Il Consiglio ha la sua residenza fissa presso la sede del Governo; e suo speciale incarico si è la superiore ispezione e vigilanza del Corpo sanitario militare marittimo.

5. È soppressa la categoria dei *Medici aggiunti*.

6. La gerarchia del personale sanitario militare marittimo sarà così costituita:

Medico Ispettore Generale;—Medico Ispettore;—Medico Capo Dipartimento;—Medico di Vascello;—Medico di Fregata di 1.ª classe:—Medico di Fregata di 2ª classe;—Mico di Corvetta di 1ª classe,—Medico di Corvetta di 2ª classe.

7. Il numero, la paga e l'assimilazione al grado militare risulta dalla Tabella (A) annessa al presente, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

8. I diritti, le competenze, le prerogative, le indennità di via, e i soprasoldi pel suddet o personale, sono quelli stessi assegnati sì a terra che a bordo delle Regie Navi agli Ufficiali dello Stato Maggiore della Regia Marina, a seconda del grado a cui è assimilato.

9. L'Ispettore generale à sotto la immediata dipendenza del Miuistero della Marina, e corrisponde direttamente col medesimo.

Corrisponde inoltre direttamente con i Comandanti generali dei Dipartimenti marittimi, nonchè col Presidente del Consiglio superiore di sanità militare dell'Esercito di terra per la parte di scienza.

10. Il Consiglio, dall'Ispettore generale presieduto, ha la iniziativa nelle proposte di avanzamenti, cambiamenti di destinazione, aumenti di Corpo, onorificenze e di tutti i provvedimenti e le disposizioni che possono tornar utili al regio servizio.

11. L'Ispettore generale previa autorizzazione del Ministero, ogni qual volta lo crederà opportuno per la discussione di qualche argomento scientifico, o per qualsiasi importante deliberazione riferibile sempre a quanto riguarda la scienza, potrà chiamare presso il Consiglio quegli Ufficiali sanitari che più stimerà del caso.

12. In ogni anno ed in quelle epoche che verranno dal Ministero indicate, sia il Presidente, siano gl'Ispettori membri del Consiglio dallo stesso Presidente nominati, praticheranno nei vari Dipartimenti delle Ispezioni sanitarie, come meglio da quel superiore Dicastero sarà ravvisato opportuno.

In cotali ispezioni sarà incarico particolare di assicurarsi del buon andamento del servizio, dell'accurata manutenzione delle dotazioni ospedaliere di terra e di bordo, non che dello zelo e dell'attività con cui si adempiono dai singoli sanitari le loro attribuzioni; e renderanno al ritorno del tutto informato il superiore Dicastero con circonstanziato rap porto, annettendovi quelle osservazioni che avranno ravvisate utili.

Nel turno delle suindicate ispezioni essi saranno assistiti da un medico a loro scelta.

13. Ogni qualvolta il Consiglio dovrà dare esami ad Ufficiali farmacisti, o ad aspiranti ad esserlo,—previa autorizzazione del Ministero,—sarà chiamato, qual membro provvisorio con voto, uno o due Farmacisti Capi.

14. La montura tanto del Medico Ispettore generale, quanto di tutti gli Officiali sanitari, sarà eguale a quella degli Ufficiali di vascello, colla differenza che la grande divisa non avrà spallini. e che al colletto ed ai paramani di essa vi sarà un ricamo in oro consimile a quello stabilito per il colletto degli Ufficiali sanitari dell'Esercito a seconda del rispettivo grado.

Il berretto di fatica ed i paramani del cappotto saranno ornati da righe in oro secondo il grado militare cui l'Ufficiale sanitario è assimilato.

Tanto le bande in oro ai pantaloni, quanto le righe al berretto ed alle mostre delle maniche, saranno sovrapposte a panno cilestrino.

15. Il Medico Ispettore generale sarà scelto fra gli Ufficiali sanitari più elevati in grado della R. Marina.

I Medici Ispettori saranno scelti fra i Medici Capi Dipartimento , e sussidiariamente fra quelli di vascello.

I Medici Capi Dipartimento saranno nominati a scelta fra i Medici di vascello; e questi, due terzi per anzianià ed un terzo a scelta, fra i Medici di fregata di 1.ª classe.

I Medici poi di corvetta di 1.ª classe saranno nominati a Medici di fregata di 2.ª classe per via di esame d'idoneità e di concorso.

Il passaggio fra l'una e l'altra classe sì dei Medici di fregata che di quelli di corvetta avrà luogo non altrimenti che per ordine di anzianità.

16. In tempo di guerra però, ed in circostanze di lunghe navigazioni, per quegli Ufficiali sanitari soltanto che trovansi imbarcati, non potendo l'avanzamento aver luogo col mezzo degli esami, seguirà per anzianità, tranne il caso di meriti non comuni.

17. Sono esclusi da ulteriore avanzamento gli Ufficiali sanitari marittimi che dopo d'essersi presentati per due volte agli esami di concorso per la promozione, non abbiano conseguita l'idoneità del grado superiore, e così pure quegli altri che, invitati ai detti esami, siansi ricusati d'intervenirvi, salvo il caso di legittimo comprovato impedimento.

Potrà eziandio essere cagione d'esclusione all'avanzamento il non trovarsi in grado di poter proseguire la vita della navigazione per motivi accertati di salute.

18. Quei Medici Militari, che negli esami di concorso avranno per una volta riportata l'idoneità del grado superiore, saranno dispensati dall' intervenire a nuovi esami. ed avranno ragione, all'evenienza di vacanze, d'essere promossi senz'altro esperimento a seconda dei punti di merito, nell'ordine della rispettiva loro anzianità, purchè dette vacanze si facciano nel periodo di un anno dal subìto esame. Oltrepassato tale periodo dovranno presentarsi a nuovi esami.

I candidati poi che avessero ottenuto per due volte la richiesta idoneità, avranno di diritto ragione al primo posto vacante.

19. I candidati alla promozione nei differenti gradi della gerarchia sanitaria militare in cui l'esame è prescritto, vi saranno ammessi nella proporzione tripla del numero dei posti e chiamandone per ciaschedun posto due per anzianità ed uno a scelta.

20. Nessuno potrà far parte del personale medico militare marittimo, se non è munito della doppia laurea medico-chirurgica, e del libero esercizio per quelle Università in cui esso è prescritto, e se non ha sostenuto con esito favorevole l'esame d'ammissione a tenore del programma inserito nel Regolamento.

21. Gli aspiranti per l'ammissione al grado di Medico di corvetta di 2ª classe, all'appoggio della lor domanda dovranno comprovare: di possedere i titoli accademici medico-chirurgici; d'essere cittadini italiani; di non oltrepassare il trentesimo anno di età; di essere celibi, o se ammogliati di soddisfare alle condizioni volute dalla legge, e di aver l' attitudine fisica al militare servizio.

La nomina di essi non sarà definitiva, se non dopo l' esperimento di una navigazione non minore di sei mesi.

Riuscendo il detto esperimento il tempo pel ritiro verrà computato dal giorno d'ammissione al regio servizio.

22. Il programma degli esami per l'ammissione e l' avanzamento, le norme ed il sistema da eseguirsi per i medesimi saranno specificati nel Regolamento sanitario marittimo.

Gli esami avranno luogo dinanzi al Consiglio superiore.

23. Il Medico Capo Dipartimento è sotto l' immediata dipendenza del Comandante generale del Dipartimento marittimo medesimo, in tutto il servizio, senza però che si deroghi alla dipendenza che ha dall'Ispettore generale.

Esso ha la direzione di tutto il servizio sanitario del proprio Dipartimento.

24. Sarà conceduto al medesimo ad uso d'ufficio un locale, e gli verrà accordato un inservtente tolto dalla Compagnia Infermieri, il quale continuerà ad avere le competenze d'Ospedale.

Sono assegnate al detto Ufficio per spese di cancelleria lire annue 200.

25. I medici di vascello saranno applicati agli Ospedali dipartimentali e secondari come dalla Tabella C annessa al presente.

Il più anziano di essi, fra i presenti a terra, avrà sempre la direzione del servizio sanitario dello Spedale a cui è addetto, sotto la dipendenza del Medico Capo Dipartimento, e sarà in pari tempo Membro del Consiglio amministrativo dell'Ospedale stesso.

26. S'imbarcheranno inoltre sui vascelli e sul legno comandante di una flotta, squadra o divisione ed ove ne siano diversi in essa imbarcati, il più anziano imbarcherà sul legno capo squadra o divisione ed assumerà la totale direzione del servizio sanitario, oltre a quello del proprio bastimento.

27. Il servizio sanitario sì di terra che delle regie navi sarà fatto per turno dai Medici della Marina in generale.

28. I Medici di fregata tanto negli Stabilimenti a terra, quanto a bordo delle regie navi disimpegneranno le funzioni di Capi Sezione o di primi Medici.

Si potrà derogare al presente articolo in casi eccezionali o straordinari.

29. I Medici di corvetta saranno destinati, sì a terra che a bordo nella qualità di secondi. Essi però potranno pure essere imbarcati come primi Medici sulle navi di piccola portata, dopo che abbiano compiute due campagne almeno in qualità di secondi. Essendo così imbarcati godranno dei vantaggi e delle prerogative dei Medici di corvetta di 1.ª classe.

I Medici di corvetta di 2ª classe saranno preferibilmente applicati agli Ospedali a terra nei due primi anni del loro servizio.

30. Per quanto le esigenze del servizio lo permetteranno si procurerà che tutti i Sanitari della R. Marina, allorchè son destinati ad un servizio d'Ospedale o di Corpo vi abbiano permanenza stabile non minore almeno di sei mesi, se nel Capo-luogo del Dipartimento; e di diciotto mesi se nelle Isole od altre località lontane da esso.

31. Il numero, la graduazione e le paghe del personale farmaceutico militare marittimo saranno quelle stabilite dalla citata Tabella (A) annessa al presente firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

32. La gerarchia del suddetto personale sarà;

Farmacista Capo di 1ª classe.
Farmacista Capo di 2ª classe.
Farmacista di 1ª
Farmacista di 2ª

33. I vantaggi, le competenze e prerogative per i Farmacisti, sono gli stessi assegnati agli Ufficiali sanitari, secondo il grado a cui sono assimilati,

34. Nessuno potrà far parte del Corpo Farmaceutico della R. Marina, se non sia munito dei titoli comprovanti d'aver conseguito i gradi prescritti per l'esercizio della facoltà chimico-farmaceutica, non che di tutte quelle altre condizioni volute per gli Ufficiali sanitari; citate all' art. 21.

35. L'ammissione al regio servizio nella qualità di Farmacista di 2ª si otterrà per via d'esame d'idoneità e di concorso, dinanzi al Consiglio superiore di sanità marittima militare.

36. L'avanzamento da Farmacista di 1ª a Farmacista Capo di 2ª avrà

luogo per esame d'idoneità e di concorso, al quale i candidati saranno chiamati in ragione di anzianità nella proporzione tripla dei posti vacanti.

L'avanzamento da Farmacista Capo di 2ª alla 1ª classe si effettuerà per turno d'anzianità.

37. La grande come la piccola montura degli Ufficiali Farmacisti sarà simile a quella del personale sanitario marittimo. con la differenza che i ricami saranno gli stessi stabiliti per i Farmacisti dell'Esercito di terra, ma in oro, e che le righe, sia al berretto sia ai paramani saranno soprapposte a panno verde.

38. Le pensioni sì degli Ufficiali sanitari che dei Farmacisti saranno regolate sulle basi della legge 17 marzo 1856.

39. Il numero e la graduazione del Personale medico-farmaceutico da ripartirsi nei servizi a terra ed a bordo delle regie navi viene stabilito dalla Tabella (C) annessa al presente.

40. Il Regolamento sanitario marittimo citato in precedenti articoli, compilato per cura del Nostro Ministro della Marina, determinerà dettagliatamente le attribuzioni, i doveri e le prerogative tanto del Consiglio superiore di sanità militare marittimo, quanto degli Ufficiali sanitari e Farmacisti della R. Marina.

41. In ciaschedun Dipartimento militare marittimo vi sarà un ospedale denominato *dipartimentale*.

Il medesimo darà ricovero ai militari di vari Corpi della R. Marina compresi i guardiani dei bagni; agli operai delle Maestranze dell'Arsenale e ad ogni altro individuo appartenente alla R. Marina.

42. Ogni ospedale dipartimentale avrà una Giunta superiore sanitaria militare, ed un Consiglio principale di Amministrazione.

43. La Giunta superiore sanitaria sarà presieduta dal Comandante il Dipartimento marittimo, o da chi ne farà le veci.

Saranno membri

L'Ufficiale generale o superiore, Comandante il Personale;

Il Comandante il Corpo Reale Equipaggi;

Il Comandante il Reggimento Fanteria Marina;

Il Commissario generale ed il Medico Capo Dipartimento.

Un Commissario o Sotto Commissario al Personale farà da Segretario.

44. Il Consiglio principale di Amministrazione sarà composto come segue:

Direttore dell'Ospedale, Presidente.

Ne saranno Membri:

Un Medico di Vascello,

Il Capitano d'ispezione.

L'Ufficiale di Maggiorità più elevato in grado ed altro Ufficiale di Maggiorità farà le funzioni di Segretario senza voto.

In caso d'assenza del Direttore, e che il Medico di vascello, più anziano fra quelli a terra, si trovi assimilato a grado maggiore dell'Ufficiale che rimpiazzerà il Direttore, esso medico di vascello presiederà il Consiglio di Amministrazione.

45. L'Ospedale dipartimentale avrà un Direttore fisso tratto dagli Ufficiali superiori della categoria Porti, di grado non inferiore a Capitano di fregata, e che sarà in eccedenza al numero stabilito per la pianta dei Porti.

46. Negli Ospedali secondari a terra il Consiglio d' Amministrazione si comporrà:

Del Direttore stabilito dalla Tabella, ed in difetto, dal Capo dell'Autorità militare marittima del luogo, Presidente;

Del Medico di maggior grado o più anziano, addetto allo Stabilimento.

Dell'Ufficiale, o Capitano, destinato al servizio di ispezione presso l'Ospedale medesimo;

E dell'Ufficiale di Maggiorità che sarà anche Segretario.

47. Il servizio religioso sia negli Ospedali dipartimentali, sia nei secondari sarà fatto dai Cappellani della R. Marina.

48. Il Consiglio di Amministrazione degli Ospedali secondari delle regie navi sarà composto:

Dal Comandante del bastimento, Presidente;

Dai seguenti Membri:

Il Luogotenente del dettaglio o chi per esso;

Il Medico più anziano;

Il Commissario che farà anche le veci di Sègretario.

Tutti questi Consigli secondari saranno dipendenti dal Consiglio principale dipartimentale,

Le attribuzioni poi sì della Giunta superiore che dei Consigli di Amministrazione degli ospedali in generale, verranno specificati nell'apposito Regolamento.

49. I Direttori degli ospedali a terra saranno sotto la immediata dipendenza del Comandante generale del Dipartimento, o dell'Autorità marittimo-militare del luogo.

Essi sono responsabili del buon andamento del servizio interno dello stabilimento.

50. Agli ospedali a terra saranno ancora applicati Ufficiali di Maggiorità che faranno parte della categoria dei medesimi.

Il numero, la paga e la loro ripartizione nei vari stabilimenti vien determinata nelle Tabelle (B e C) annesse al presente, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

51. È instituita in ciascheduno degli ospedali dipartimentali marittimi una compagnia *Infermieri militari* la quale sarà incaricata del disimpegno dei differenti rami di servizio.

52. Il numero e la graduazione di detti Infermieri, nonchè le paghe e vantaggi assegnati loro sì a terra che a bordo vengono determinati dalla Tabella (D) unita al presente, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Sono applicate agli infermieri suddetti le leggi, i regolamenti e le discipline stabilite pel corpo Fanteria R. Marina.

53. Le contabilità degli spedali di bordo saranno tenute dai Sotto-Ufficiali o Caporali della detta Compagnia, i quali per tutto ciò che ha rapporto col servizio sanitario dipenderanno dal Medico, e per quello che ha tratto colla Contabilità, dal Commissario di bordo.

54. L'uniforme del personale della Compagnia Infermieri, e così le altre parti della montura, e del corredo militare, saranno uguali a quelli del Corpo Fanteria Real Marina, eccettuati i cordoni, e con le seguenti differenze.

Che la goletta della tunica e giubba, non che del capotto sarà della stessa forma e dello stesso colore di quella degli Infermieri di terra con pistagne chermisine;

Che i paramani della tunica saranno conformi a quelli della giubba, cioè di panno con pistagna di colore cremisi;

Che il berretto avrà una fascia di colore cilestrino;

Per ultimo gli spallini, conformi a quelli approvati per l'Esercito, ma in color chermisino e con sovrapposta un'àncora, avranno pei soldati infermieri le frange in lana gialla, e pei Sotto-Ufficiali di cordoncino in oro.

Faranno inoltre uso di un kepì secondo l'attuale modello, e di cravatta in stoffa nera.

55. Gli ospedali dei Bagni marittimi continueranno ad essere regolati

con le speciali norme stabilite e riprodotte nel Regolamento sanitario marittimo già menzionato.

Il servizio sanitario di essi sarà disimpegnato dai Medici della R. Marina.

56. (*transitorio*). Laddove alcuno degli attuali Ufficiali sanitari, per effetto della nuova Tariffa, venisse a scapitare nello assegnamenlo in ora goduto, esso continuerà a percepire lo stipendio antico sino a che non ottenga un avanzamento di grado o di classe.

57. Rimane derogato ad ogni qualsiasi precedente disposizione, la quale risulti contraria alle presenti.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Di Persano

575) Regio Decreto col quale il Pio Monte della Misericordia in Napoli è richiamato nella dipendenza e direzione immediata del Ministero dell'Interno.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Nostro Decreto in data 9 ottobre 1861, n.° 272, col quale fu stabilita la competenza nelle Provincie Napoletane e Toscane di alcuni servizi dipendenti dal Ministero dell'Interno; — Veduto il ricorso che ci è stato presentato dal Governo del Pio Monte della Misericordia di Napoli per essere sottratto alla dipendenza di quel Consiglio Generale degli Ospizi; — Veduti i Regolamenti del Pio Istituto in discorso ed i Decreti Sovrani che lo riguardano; — Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri: — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Il Pio Monte della Misericordia di Napoli è richiamato nella dipendenza e direzione immediata del Ministero dell' Interno, come lo era prima che il predetto Nostro Decreto 9 ottobre 1861 fosse emanato.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi

576) Regio Decreto che estende alle Provincie Siciliane quelli in data 16 febbraio e 6 aprile 1862, numeri 505 e 531.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Considerando che le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 20 novembre 1859 sullo stipendio dei Funzionari dell'Ordine giudiziario, relative ai diritti riservati ai Segretari sui proventi di cancelleria, ed ai pesi che per corrispettivo loro incombono, sono connesse con un sistema di tariffe diverso da quello vigente, per le materie civili, nelle Provincie Siciliane, e che perciò non potrebbero ivi convenientemente applicarsi; — Viste le

disposizioni in simile materia adottate per le Provincie Napoletane coi Nostri Decreti del 16 febbraio 1862, n.° 505, e 6 aprile 1862, n.° 531; — Ritenute le facoltà accordate al Governo coll'art. 4 della legge 19 gennaio 1862, n.° 421; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Sono estesi alle Provincie Siciliane, e vi avranno vigore contemporaneamente all'attuazione del nuovo Ordinamento giudiziario i Nostri Decreti del 16 febbraio 1862, n. 505 e 6 aprile 1862, n.° 531.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

577)) REGIO DECRETO col quale è fissata l'epoca per l'attuazione nelle Provincie Siciliane del Codice di procedura penale e dell'Ordinamento giudiziario.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Siciliane del 17 febbraio 1861, con cui vennero promulgati il Codice di Procedura penale del 20 novembre 1859, la legge sull'Ordinamento giudiziario, e l'altra sugli stipendi dei Funzionari dell'Ordine giudiziario del 13 e 20 novembre 1859, perchè colle modificazioni ed aggiunte stabilite nello stesso Decreto avessero esecuzione dal 1.° novembre 1861; — Vista la legge del 30 giugno 1861, colla quale si differì, tranne in qualche parte, l'esecuzione delle leggi anzidette; — Vista l'altra legge del 19 gennaio ultimo, n.° 421, per la quale prolungandosi ancora il termine, il Governo del Re venne autorizzato a mettere in esecuzione nelle Provincie Siciliane le accennate leggi nel tempo che avrebbe stimato più opportuno, purchè non eccedesse il 1.° giugno 1862, ed autorizzato pure a dare con Decreti Reali tutti i provvedimenti necessari per tale obbietto; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Il Codice di Procedura penale del 20 novembre 1859 e l'Ordinamento giudiziario quali vennero pubblicati col Decreto del Nostro Luogotenente Generale del 17 febbraio 1861 saranno attuati nelle Provincie Siciliane a cominciare dal giorno 1.° prossimo giugno.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

578) REGIO DECRETO dei 28 aprile 1862 per condono generale delle pene incorse dai Militi della Guardia Nazionale del Regno.

579) Regio Decreto **contenente alcuni provvedimenti transitori per l'attuazione in Lombardia, nei rapporti penali, della legge 27 marzo 1862, n.° 516.**

1.° maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Veduto l'art. 33 della legge 27 marzo 1862, n.° 516; — Nell' intendimento di dare i provvedimenti transitori per l' attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e della legge sull' Ordinamento giudiziario nei rapporti penali; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le cause penali pendenti avanti le preture e i Tribunali Provinciali di Lombardia al 1.° luglio prossimo venturo verranno recate nello stato in cui si trovano avanti le Magistrature Giudiziarie competenti, giusta il Codice di procedura penale 20 novembre 1859, e la circoscrizione giurisdizionale portata dalla legge 15 novembre 1859, per essere continuate in conformità delle norme seguenti.

2. Salvo il disposto dall'art. 4, le cause pendenti all' epoca suddetta verranno proseguite secondo le norme del Codice di procedura penale. Se fosse stato pronunziato *un conchiuso d' accusa*, e riguardo ai procedimenti anteriori all' attuazione del Regolamento di procedura penale 29 luglio 1853 un decreto di *aprimento di speciale inquisizione*, si osserveranno le disposizioni degli articoli 241 e 244 del Codice di procedura penale.

3. Le incombenze accennate all' art. 414 del Codice di procedura penale dovranno, riguardo alle cause indicate nell'articolo precedenle, essere compiute nel termine di 30 giorni.

4. Le cause nelle quali a tutto il 30 giugno p. v. si fosse pronunziata sentenza, o dato principio all' udienza od al dibattimento, verranno trattate per gli atti successivi nella forma e giusta le norme prescritte dalle leggi anteriori di procedura.

Per i contumaci, assenti e fuggitivi si osserverà tuttavia il disposto dagli articoli precedenti, anche quando fossero computati con altri già definitivamente giudicati colle norme anteriori.

5. Le cause che al 1° luglio p. v. si trovassero in grado di appello o di terza istanza, o che vi venissero recate per ricorsi contro decisioni proferite giusta gli articoli precedenti, colle norme anteriori, verranno giudicate secondo le medesime, anche riguardo al numero dei votanti ed al modo di procedere alla votazione.

In grado di appello conoscerà di dette cause la Sezione incaricata degli appelli correzionali, ed ove occorresse di aumentare i votanti a termini del § 18 del Regolamento di procedura penale 29 luglio 1853, questi le saranno aggiunti per decreto del Primo Presidente, togliendoli dai Consiglieri di altre Sezioni.

Qualora a termini del § 303 del Regolamento medesimo venissero annullati l'udienza od il dibattimento, la causa verrà ulteriormente proseguita colle norme del Codice di procedura penale.

6. Le cause da decidersi in grado di appello, giusta l' articolo precedente, saranno deferite a quella tra le due Corti d'Appello di Milano o di Brescia che sarà divenuta competente per effetto della nuova circoscrizione giurisdizionale.

Per quelle da decidersi in ultimo grado, continuerà ad essere competente il Tribunale di terza istanza in Milano.

7. I testimoni già esaminati nel processo scritto assunto colle forme del Regolamento 29 luglio 1853, e che fossero chiamati a deporre all'udienza od al dibattimento colle forme nuove, presteranno nuovo giuramento.

8. I termini perentori, la cui scadenza si verificasse dal 20 giugno al 10 luglio p. v. inclusivi s'intenderanno accresciuti di dieci giorni.

9. Sono derogate le disposizioni anteriori contrarie alle presenti.

Ordiniamo ec.—Napoli 1º maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

580) REGIO DECRETO contenente disposizioni transitorie per l'attuazione nella Lombardia della Legge 27 marzo 1862, n.º 516, nelle materie civili.

1.º maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 33 della legge 27 marzo 1862, n.º 516; — Nell'intendimento di dare i provvedimenti transitori per l'attuazione della stessa legge nelle materie civili ; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli , Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Gli affari contenziosi pendenti al 1.º di luglio 1862 presso i Tribunali Provinciali e le Preture urbane e foresi saranno portati nello stato in cui si trovano a quella Autorità giudiziaria alla cui cognizione apparterranno secondo la nuova circoscrizione giudiziaria , e giusta le norme stabilite dalla legge giurisdizionale 20 novembre 1852 e dalla legge 27 marzo 1862.

Ciò si farà a cura della parte più diligente, mediante apposita istanza scritta o verbale , secondo la natura del procedimento , e conformata al prescritto dalle vigenti leggi per gli atti contenziosi.

2. Sopra l' instanza di cui nel precedente articolo , i Tribunali di Circondario ed i Giudici di Mandamento , ove non risulti manifesta la loro incompetenza, dovranno provvedere per il richiamo degli atti e per il proseguimento della attitazione.

Rimarrà salvo tuttavia alla parte contraria di declinare il foro adito, proponendone l' eccezione entro il termine assegnato per la produzione della prima successiva scrittura, o nella prima comparsa.

Anche in pendenza di tale incidente potrà il Giudice adito far luogo nei casi di urgenza ai provvedimenti cauzionali ed assicurativi che fossero domandati.

3. Per la esecuzione di sentenze o decisioni anteriori al 1.º luglio prossimo venturo provvederanno , da detto giorno in avanti , i nuovi giudizi alla cui cognizione avrebbe appartenuto l'affare, secondo le regole di competenza entrate col detto giorno in vigore.

Tuttavia , ove all' epoca medesima si trovasse già ordinato od intrapreso un atto esecutivo, verrà questo compiuto dal Tribunale di Circondario, o dalla Giudicatura di Mandamento , che sarà rispettivamente sostituita nella residenza del Tribunale Provinciale o della Pretura da cui l'ordine da eseguirsi, e fra diverse Giudicature di Mandamento sot[illegible] in una medesima residenza da quella del Mandamento I.º

4. Anche l'attitazione in grado d'appello e revisione sopra decisioni proferite anteriormente al 1.° luglio 1862 avrà luogo presso i giudizi designati nel secondo capoverso del precedente articolo.

Gli atti saranno indi trasmessi per la decisione superiore alla Corte d'Appello in Milano od in Brescia, secondo la circoscrizione dei rispettivi loro distretti. Quelli poi che fossero già stati inoltrati per la superiore decisione al cessante Tribunale d'Appello di Milano verranno colla stessa regola ripartiti d'ufficio tra le dette due Corti d'Appello.

5. Le cause di commercio e le cambiarie pendenti al 30 luglio 1862 avanti al Tribunale di Commercio in Milano, od avanti i Tribunali Provinciali, quali Senati di Commercio, proseguiranno indistintamente ad essere trattate dal detto Tribunale di Commercio, o dai Tribunali di Circondario sottentrati nella residenza dei cessati Tribunali Provinciali, salvo che le parti di comune accordo preferissero di portarle dinanzi alla nuova giurisdizione.

Le cause di Commercio che all'epoca suddetta fossero pendenti presso le Preture foresi, e che dovessero deferirsi al Tribunale di Commercio in Milano, od ai Tribunali di Circondario, saranno portate innanzi ai medesimi senz' uopo della apposita domanda, coll'adempiere ivi il primo atto successivo di causa.

I detti Tribunali disporranno, secondo i casi, per il richiamo degli atti occorrenti e pel proseguimento della causa od affare senza interruzione.

6. Gli affari non contenziosi che dai cessanti Tribunali Provinciali e dalle Preture vengono deferiti per effetto della legge 27 marzo 1862 ai Giudici di Mandamento, e gli atti relativi a procedure concorsuali che per effetto della legge stessa si devolvono dai Tribunali Provinciali e dalle Preture ai Tribunali di Circondario, dovranno trasmettersi d'ufficio alle subentrate Autorità giudiziarie per l'ulteriore trattazione.

Riguardo a quegli atti ed affari non contenziosi che si trovassero presso il Tribunale di Appello in Milano, o che dovessero esseretrasmessi al medesimo, sopra decreti proferiti anteriormente al 1.° luglio 1862, si osserverà la regola stabilita al precedente art. 4.

Saranno date speciali istruzioni ministeriali per il trasferimento degli atti e registri relativi alla volontaria giurisdizione ed alle procedure di concorso dalle cessate loro sedi ai subentrati Uffici giudiziari, come pure per lo spostamento dei depositi giudiziari.

7. Qualunque sia il nuovo giudizio al quale verranno deferite, colla regola stabilita dall'art. 1, le cause pendenti, proseguiranno queste ad attitarsi colle stesse forme colle quali si trovavano già iniziate, osservato però quanto all'assunzione degli esami testimoniali il disposto dall'art. 18 della legge 27 marzo 1862.

Per la discussione e decisione delle cause, e per la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, si osserverà tanto in prima, quanto in ulteriore istanza il disposto della stessa legge, ancorchè gli atti fossero già stati irrotulati o chiusi anteriormente al 1.° luglio 1862.

8. Sono derogate le disposizioni anteriori contrarie alle presenti.

Ordiniamo ec.—Torino 1° maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

561) REGIO DECRETO dei 28 aprile 1862, che condona tutte le pene pronunciate per reati di stampa.

582) REGIO DECRETO contenente disposizioni circa l'Amministrazione del Lotto in Toscana.

6 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge organica sulla lotteria in Toscana, in data 21 dicembre 1821 ed il Regolamento 14 maggio 1840;—Volendo meglio ordinare il procedimento interno di quell'Amministrazione e provvedere alla riconosciuta necessità di stabilire maggiori cautele di controllo; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. A partire dall'estrazione del 3 maggio 1862 il deposito in Archivio delle prime matrici e le relative operazioni prescritte dagli art. L, LII, LIII della legge organica sul Lotto in Toscana seguiranno coll'intervento di un Consigliere di Prefettura, del Cancelliere del Tribunale di 1.ª istanza e del Direttore Generale della Lotteria. — L'analogo processo verbale dovrà essere firmato dai detti tre Funzionari.

2. L'Archivio delle prime matrici non potrà venir aperto che pel deposito delle prime matrici relative alle estrazioni successive , e per quelle *verifiche* di cui in appresso, sempre però col concorso dei summenzionati tre Funzionari.

3. Le prime matrici dovranno rimanere in detto Archivio fin dopo trascorso il termine fissato dall'art. LXXIII di detta legge per la prescrizione delle vincite. Scaduto siffatto termine ne verranno estratte coll'intervento dei predetti Funzionari, *e se ne farà risultare da analogo processo verbale.*

4. Dovranno confrontarsi colle prime matrici per gli effetti di cui agli art, LXXI, e LXXII della legge:

1° I biglietti di vincite eccedenti gli scudi 300 (lire italiane 1680) , il cui pagamento a tenore dell'articolo LXX deve venir autorizzato dalla Direzione.

2° Quelli portanti vincita di minor somma, i quali , non potendo essere pagati dai Ricevitori per insufficienza di fondi, vengono dall'Amministrazione sodisfatti con appositi mandati.

3° Quelli presentati dai Ricevitori per l'abbono, che non fossero stati compresi nello spoglio delle vincite.

4° Quelli di cui le giuocate si trovassero sulle seconde matrici corrette in senso dell'art. XXV della legge.

5° Finalmente quelli la cui vincita fosse contestata dalla 2ª Divisione d'Archivio o per discordanza o per essenziale alterazione nelle copie matrici.

5. I confronti di cui all'articolo precedente si faranno sempre nella stanza stessa ove son riposte le prime matrici dai tre Funzionari che custodiscono le chiavi dell'Archivio.—Di tale operazione si farà constare con processo verbale.

L'esibizione dei biglietti e la presentazione delle relative prime matrici ai Funzionari si farà dall'Archivista di prima Divisione.

6. I Ricevitori riceveranno dalle matrici una seconda copia esatta delle giuocate nei modi prescritti dalla legge all'articolo XXIX e la trasmetteranno in un colle matrici alla Direzione Generale della Lotteria in Firenze, la quale procederà su di esse alle operazioni di revisione dei giuochi e di verificazione delle vincite come in appresso.

7. Alla prima Divisione d'Archivio saranno consegnate le seconde ma-

trici: essa eseguirà tutte le operazioni cui a tenore del Capo VI del Regolamento avrebbe dovuto addivenire la 2ª Divisione prima dell'estrazione; seguita questa compirà sulle consegnatele seconde matrici quelle altre operazioni che a tenore degli articoli 87, 88 e 89 di detto Regolamento era tenuta di eseguire sulle prime matrici.

8. Alla 2ª Divisione d'Archivio saranno rimesse le prime matrici sulle quali dovrà eseguire prima dell'estrazione le operazioni prescritte dagli articoli 84 e 85 del Regolamento cui era tenuta la prima Divisione.

9. Saranno pure consegnate alla stessa seconda Divisione le copie delle matrici di cui al precedente articolo 6.°; sovra di queste essa procederà alle operazioni di revisione dei giuochi e di riscontro delle vincite di cui agli art. 101, 102, 103 e 104 del Regolamento.

10. Tanto le seconde matrici quanto le copie matrici verranno prima dell'estrazione, e mediante apposito processo verbale, riposte in appositi e distinti Archivi, i quali dovranno essere muniti di tre differenti serrature, le cui chiavi verranno rispettivamente tenute e custodite dal Direttore, dal Segretario e dall'Archivista.

11. Gli Archivi delle seconde matrici e delle copie al termine dell'orario d'ufficio dovranno essere chiusi con le chiavi; la loro quotidiana apertura e chiusura dovrà sempre effettuarsi coll'intervento dei suindicati tre Ufficiali dell'Amministrazione.

12. Le prime e le seconde matrici prima di venire depositate nei rispettivi Archivi saranno banco per banco infilzate con apposita cordicella i di cui capi dovranno venir riuniti ed assicurati con un sigillo a piombo.

13. L'operazione della piombatura dovrà farsi in presenza del Capo di Amministrazione, presso il quale dovrà gelosamente custodirsi il punzone col quale verranno improntati i detti suggelli a piombo.

14. Le copie matrici verranno banco per banco cucite a forma di fascicolo; il nodo della cucitura verrà assicurato con un sigillo a ceralacca che dovrà altresì venir custodito dal Direttore.

15. I locali d'Uffizio di prima e seconda Divisione d' Archivio nei quali si compie la revisione dei giuochi e la verificazione delle vincite dovranno essere disposti in modo che il Capo possa distintamente vedere e sorvegliare tutti e singoli gli Impiegati.

Le matrici e le copie matrici dovranno essere estratte dagli Archivi e distribuite agli Impiegati dagli Archivisti; sotto nessun pretesto potranno venir asportate dalla stanza destinata per le operazioni cui sopra.

16. Le seconde matrici e le copie matrici non potranno essere tolte dai rispettivi Archivi se non se dopo che sia trascorso il termine fissato per la prescrizione delle vincite. Tale operazione seguirà coll'intervento del Direttore, del Segretario e dell'Archivista, e se ne stenderà processo verbale.

17. Nelle operazioni di revisione dei giuochi sulle seconde matrici la prima Divisione darà carico ai Ricevitori delle giuocate da essi annullate per occorsi sbagli di scritturazione, e la dichiarazione di annullamento non sarà certificata dalla firma del Ricevitore.

18. Sono abrogate le disposizioni attualmente in vigore, le quali siano contrarie a quelle superiormente prescritte.

Ordiniamo ec. — Torino 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

583) REGIO DECRETO col quale è aumentato il numero dei Sostituti del Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello in Milano.

4 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 21 della legge 27 marzo 1862, con cui è data facoltà al Governo di aumentare, ove il servizio lo richieda, di uno o di due il numero dei Sostituiti del Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello di Milano, attesa l'applicazione che debbe farsi d'altri dei Sostituiti Procuratori Generali per il Tribunale di Terza Istanza;—Vista la tabella D annessa alla Legge 13 novembre 1859 sull'Ordinamento Giudiziario; — Sulla proposta ec.;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. Il numero dei Sostituiti nell'Ufficio del Procuratore Generale del Re presso la Corte di Appello in Milano, stabilito nella tabella D annessa alla Legge 13 novembre 1859, n.° 3781, sull'Ordinamento giudiziario, è per ora portato a dieci.

Ordiniamo ec. — Napoli 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

584) REGIO DECRETO che stabilisce la composizione del Tribunale di Commercio in Milano.

4 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 9 della legge 27 marzo 1862, n.° 516, con cui è mantenuto il Tribunale di Commercio di Milano, e l'art. 25 della stessa legge, in cui è stabilito che il personale giudiziario e di segreteria del detto Tribunale è in tutto assimilato a quello dei Tribunali di Circondario ; — Volendo provvedere alla costituzione della pianta del Tribunale medesimo, come quella che non è compresa nella legge sull'Ordinamento giudiziario 13 novembre 1859, e nelle relative tabelle;—Visto l'art. 33 della detta legge 27 marzo 1862;—Sulla proposta ec.; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Il Tribunale di Commercio in Milano consta di due Sezioni ed è costituito di un Presidente, di un Vice-Presidente, di cinque Giudici, di un Segretario o di quattro Sostituiti Segretari.

2. Questi funzionari formano parte del personale dei Tribunali di Circondario per tutti gli effetti della legge 20 novembre 1859 sugli stipendi dei funzionari dell'Ordine giudiziario.

3. Il presente Decreto avrà effetto a datare dal 1.° luglio prossimo futuro.

Ordiniamo ec.—Napoli 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

585) LEGGE sulla tassa di Registro.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Delle tasse di Registro e delle norme generali per la loro applicazione

Art. 1. Gli atti civili, giudiziali e stragiudiziali, e le trasmissioni dei beni per causa di morte sono soggetti alle imposte denominate *tasse di Registro* a termini della presente legge.

Il pagamento di queste tasse, quando la legge non disponga altrimenti, precede la registrazione, cioè l'annotamento degli atti e delle trasmissioni di proprietà in pubblici registri.

2. Le tasse di Registro sono fisse o proporzionali, secondo la natura degli atti e dei trasferimenti.

3. La tassa fissa si applica agli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che non contengono nè obbligazione, nè liberazione, nè condanna, nè collocazione di somme o valori, nè trasmissioni di proprietà, di usufrutto, di uso o godimento di beni mobili od immobili.

L'articolo 94 della presente legge indica gli atti soggetti a tassa fissa, e la tassa per ciascun atto.

4. La tassa proporzionale si applica in genere a tutti gli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che contengono obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni di somme o valori e qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso o godimento di beni mobili, o immobili, o di qualsiasi altro diritto reale, sia tra vivi, sia per causa di morte.

La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e la quota è determinata dall'articolo 95.

Quando un atto è per sua natura soggetto a tassa proporzionale, e non è esplicitamente indicato nell'articolo 95, la quota della tassa si determina prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile.

5. Non sono soggetti a tassa proporzionale i beni immobili esistenti fuori del territorio del Regno qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono.

6. I valori soggetti a tassa proporzionale si stimeranno di 20 in 20 lire.

Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere.

Se la somma imponibile è soggetta a tassa minore di una lira, sarà pagata una lira intera.

7. La tassa è applicata secondo la intrinseca natura degli atti e dei contratti, e non secondo la loro forma apparente.

8. Se un contratto comprende patti che sieno in parte a titolo gratuito ed in parte a titolo oneroso, sarà considerato quanto all'applicazione della tassa, come se fossero due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso e l'altro a titolo gratuito.

9. Un atto traslativo di proprietà o usufrutto che comprende mobili ed immobili sarà soggetto alla tassa di Registro stabilita per le trasmissioni degli immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.

Nel dubbio gli oggetti si presumono immobili, salva alla parte la prova legale in contrario.

Queste disposizioni si applicano anche alle cessioni e vendite di ragioni ereditarie.

Nel caso che i mobili, considerati dalla legge civile come immobili per destinazione, vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile, a cui que' mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili.

Nei passaggi di beni, a cui danno occasione i conguagli di quote tra condividenti, e le cessioni di quote alla comunione o all'eredità indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale che si proverà essere nella comunione o nell'asse ereditario.

10. I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquisitore i frutti o le materie che possono essere estratte da un fondo e l' immobile medesimo prima che quei frutti o quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degli immobili.

La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui può dar luogo l' applicazione del presente articolo comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.

11. Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come formante un atto distinto.

Un atto che compreda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di Registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

12. Se in un atto sono inseriti altri atti non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma ancora quelle dovute per gli atti inseriti.

È pure dovuta la tassa per le convenzioni enunciate nell'atto presentato alla registrazione, e risultanti da contratti anteriori non stati registrati, purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta colla disposizione dell'atto in cui sono enunciate.

Non è dovuta la tassa se la convenzione enunciata o inserita fosse già stata estinta, o si estinguesse coll'atto che contiene l'enunciazione o l'inserzione; eccetto il caso in cui la convenzione citata o inserita fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempite.

Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della denunzia, e della registrazione, anche quando le disposizioni in esso comprese siano state ripetute in parte, o tutte ripetute in un atto fatto nel Regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono ripetute senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa.

13. Il pagamento della tassa proporzionale pei contratti di cui l' esecuzione è sottoposta a condizione sospensiva, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando un di quei contratti si eseguisce prima che la condizione si avveri.

14. Non è dovuta tassa proporzionale per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato entro le ventiquatt'ore dopo del contratto che si rivolse.

Qualunque patto o convocazione che esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente è soggetta a tassa, quantunque sia connessa colla risoluzione medesima.

15. Per sottoporre a tassa di Registro la trasmissione di un immobile, a titolo di proprietà o di usufrutto basterà, in mancanza di prove dirette che il nome del nuovo possessore sia inscritto nel ruolo dell'imposta prediale, o sia stata da esso pagata per conto proprio alcuna rata di tale imposta, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere il suo diritto di proprietà o di usufrutto.

Il godimento di un immobile a titolo di affitto, conduzione, o d'anticresi, sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere, ovvero col pagamento delle contribuzioni imposte ai conduttori, inquilini e temporanei detentori. Sarà però in tutti i casi riservata la prova contraria.

16. Non è dovuta tassa di Registro per estratti e copie degli atti già registrati.

TITOLO II.

Del modo di determinare i valori per l'applicazione della tassa proporzionale

CAPO I.

Basi della valutazione

17. Il valore del godimento, dell'usufrutto e della proprietà dei beni mobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

1.º « Per gli affittamenti e per le locazioni » — dall'annuo prezzo espresso nell'atto, e dagli altri pesi imposti al conduttore.

2.º « Per i crediti a termine, per la loro cessione, o per il loro trasferimento, e per altre simili obbligazioni » —dall'ammontare del credito e non dal prezzo correspettivo. — Si eccettuano le traslazioni di crediti, fatte per asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo correspettivo dell'aggiudicazione o del deliberamento.

3.º « Per le quietanze e per qualunque atto di deliberazione » — dal totale delle somme da cui viene liberato il debitore.

Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi, sia che l'atto ne indichi lo ammontare, sia che ne accenni in via generica la liberazione.

In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinerà in ragione del tempo stabilito dalla legge per la loro prescrizione, ovvero in ragione del tempo scorso dalla data dell'obbligazione, quando questo è minore del termine della prescrizione.

Nei casi di concordato dipendente da fallimento, il diritto di quietanza si percepirà sulla somma cui è ridotto il debito per effetto del concordato medesimo.

4.º « Pei cottimi e contratti d'appalto » — dal prezzo espresso o dalla valutazione che sarà fatta degli oggetti che formano il correspettivo.

5.º « Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi corrispettivi e somministrazioni entro un limite massimo e minimo » — dalla misura media fra il limite massimo ed il minimo.

6.º « Per le vendite ed altre trasmissioni a titolo oneroso » — dal prezzo e dalla somma capitale corrispondente ai pesi che possono aumentare il prezzo stesso.

7.° « Per le costituzioni di rendite e di censi perpetui o vitalizi, ovvero di pensioni parimente a titolo oneroso » — dal capitale espresso nell'atto costitutivo.

8.° « Per le cessioni od i trasferimenti delle dette rendite, dei censi o delle pensioni, e per la loro estinzione, o per il loro riscatto » — dal capitale espresso nel contratto costitutivo, qualunque sia prezzo stipulato per la cessione, pel trasferimento o per l'estinzione. — Salva l'eccezione per le vendite all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di quest'articolo.

9.° « Per le rendite e pensioni costituite senza espressione di capitale per la loro cessione od estinzione » — da un capitale formato di venti volte la rendita perpetua, o di dieci volte la rendita vitalizia o la pensione, qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione o per l'estinzione, salva anche in questo caso l'eccezione per la vendita all'asta pubblica, di cui nel numero 2 di quest'articolo.

Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sarà fatta distinzione tra quelle costituite sulla testa di un solo, e quelle costituite sulla testa di più individui.

Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nello stesso modo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni.

In caso che il valore dichiarato sia stimato inesatto si avrà per base la media del prezzo annuale dei prodotti suddetti, formata sulle mercuriali del mercato del luogo, ove la prestazione deve essere corrisposta, o quando non sia indicato un luogo determinato s'avrà per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato, e non essendovi mercato in tali luoghi sarà formata sulle mercuriali del mercato più vicino.

La media sopra indicata sarà formata per cura dell'Amministrazione determinando la media annuale dei prezzi dei generi de' sette anni precedenti a quello della stipulazione del contratto, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo il quinto dell'ammontare complessivo delle restanti medie.

10.° « Per le trasmissioni tra vivi a titolo gratuito, e per quelle che hanno luogo in causa di morte » — dalla dichiarazione che ne fanno le parti, salvo per l'applicazione delle tasse alle trasmissioni tra vivi il disposto dell'articolo 8.

Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventario in forma autentica il valore della *mobilia* compresa nell'eredità, questa *mobilia* sarà stimata in ragione del 3 p. 0[0] del valore totale dei beni immobili, mobili, e dei denari dell'eredità, salva la prova in contrario.

Non sono imputate nella *mobilia* presunta le gemme, i cavalli, le carrozze, gli equipaggi relativi, le armi, i grani, i vini, i fieni ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma la materia di un commercio, od altra negoziazione.

Non si comprendono neppure fra la *mobilia* le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie, od altri simili collezioni.

Le azioni industriali e commerciali comprese nei listini di borsa e le rendite sul debito pubblico non possono nelle dichiarazioni essere valutate in somma minore del corso legale risultante dall'ultimo listino della borsa anteriore alla trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della borsa, o cessarono d'esserlo, dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione.

I crediti litigiosi o di dubbia esigibilità compresi nell'asse ereditario saranno soggetti alla tassa, salva la ragione del rimborso proporzionato

alla perdita del credito, entro due anni dalla data del giudicato che lo annulla o riduce, a meno che l'erede od il legatario non preferisca di farne l'abbandono al fisco, per cui basterà analoga dichiarazione estesa nell'atto di denunzia e la consegna dei relativi titoli o documenti.

Nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la deduzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse ereditario, purché i medesimi risultino da documenti autentici stipulati prima che la successione fosse aperta, o da scritture private che abbiano acquistata data certa anteriormente all'apertura della successione o per effetto dell'apertura della successione medesima. Se questi documenti saranno stati stipulati dopo la pubblicazione della presente legge, e non siano registrati, dovranno registrarsi contemporaneamente alla denunzia col pagamento della tassa e delle pene pecuniarie incorse.

Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l' erede produca i titoli dei debiti in originale od in copia autentica, e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui e dai creditori, o loro aventi causa e vista per legalizzazione delle firme da un Notaio, o dal Giudice, o Sindaco locale, colla quale dichiarazione si attesti che il debito sussisteva ancora tutto od in parte al tempo dell'apertura della successione.

Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese, senza che sieno esportati, ne sia fatta copia autentica, e ad ammettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall'asse ereditario sotto pena dei danni.

Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i soscrittori della medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del codice penale nei casi da esso previsti.

Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debiti commerciali, quando l'esistenza dei medesimi sia giustificata colla produzione dei libri di commercio tenuti nelle forme stabilite dalle leggi commerciali.

11.° « Per l'usufrutto od uso trasmesso a titolo gratuito »—dalla metà dell'intiero valore della cosa, se l'usufrutto è a tempo indeterminato o non minore di 10 anni.

Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di 10 anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà quando saranno gli anni della sua durata.

12.° « Per gli atti e per le sentenze che contengono condanna, collocazione o trasmissione »—dalle somme che vi sono indicate in capitali ed interessi, e dall'ammontare delle obbligazioni che vi si contengono, applicando le norme generali di valutazione poste nel presente articolo.

18. Il valore del godimento, dell'uso, dell'usufrutto e della proprietà degli immobili per la liquidazione e per il pagamento della tassa proporzionale si desume:

1.° « Per i contratti di affittamento o locazione per le sublocazioni, cessioni o surrogazioni di affitti, per i contratti di colonie parziarie o mezzerie »—dall'annuo prezzo espresso nel contratto, aggiungendovi gli altri pesi assunti dal conduttore a vantaggio del locatore, esclusi però quelli che sono assunti per la coltivazione, manutenzione e miglioramento del fondo.

Se è stabilito che il fitto sia pagato in natura, ossia in generi o derrate, ne sarà determinato il valore colle norme prescritte nel numero 9 dell'articolo precedente.

Colle stesse norme nelle mezzerie o colonie parziarie saranno valutati i frutti per la parte che ne ne spetta a chi dà il fondo in mezzeria o colonia parziaria, previa dichiarazione della presunta loro specie e quantità; e la tassa sarà pagata su questa parte soltanto.

2.° « Per le locazioni a vita senza distinzione, se fatte sopra una o più teste » — dal capitale corrispondente a dieci volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l'ammontare delle obbligazioni assunte per una volta sola, osservando sempre, per le prestazioni in natura e per la distinzione dei pesi da aggiungersi, le norme precedentemente prescritte.

3.° « Per gli affitti a tempo illimitato e per le costituzioni d'enfiteusi »— da un capitale formato di venti volte l'annua prestazione o di venti volte il prezzo annuo ed i pesi annuali, aggiungendovi l' ammontare delle obbligazioni assunte per una sola volta.

Le cose in natura si valutano nel modo sopra stabilito. Non si terranno a calcolo i pesi assunti per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo come al n.° 1 del presente articolo.

4.° « Per la cessione a titolo d'anticresi »—della somma del debito per cui lo stabile si cede in anticresi.

5.° « Per le permute »—dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volta l'annuo loro prezzo d'affitto in corso quando vi esiste locazione, od in mancanza della medesima moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto dei beni, il tutto senza detrazione dei pesi.

Dall'annuo fitto reale o presunto si dedurrà tuttavia l'ammontare annuo delle contribuzioni dirette e l'annua spesa delle riparazioni.

Le contribuzioni saranno ragguagliate alla media di quelle state imposte nel triennio precedente, e le riparazioni saranno tassativamente calcolate per gli opifici al 30 per cento della loro annua rendita locativa, pei fabbricati al 15 per cento della stessa rendita, e pei beni rustici aventi annessi fabbricati colonici al 4 per cento della rendita locativa dei beni a cui i fabbricati inservono.

Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi della rendita locativa reale quando essi fossero stati accollati al conduttore.

Per lo contrario si dedurrà dall'annuo fitto reale anche l' annuo canone dovuto per l'irrigazione dello stabile o per l'esercizio dell'opificio, quando questo annuo canone fosse pattuito a carico del locatore.

6.° « Per le vendite, aggiudicazioni, cessioni, retrocessioni, licitazioni, e per tutti gli altri atti civili e giudiziari che apportano traslazione di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso » —dal prezzo espresso, aggiungendovi il valore in capitale di tutti i pesi corrispettivi, ovvero da una stima fatta da Periti nei casi contemplati da questa legge.

Se il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa verrà calcolata a norma del n. 9 dell'articolo 17.

Qualora venga alienata la nuda proprietà con riserva d'usufrutto, se la riserva è fatta per un tempo indeterminato o non minore d'anni 10, verrà l'usufrutto calcolato alla metà del valore dell' intera proprietà. Se l'usufrutto è limitato a tempo minore d'anni 10, sarà valutato a tanti centesimi della piena proprietà quanti saranno gli anni della sua durata.

Il valore della nuda proprietà si riterrà eguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra.

Le stesse norme saranno applicabili all'alienazione del solo usufrutto od alla riunione di questo alla proprietà in qualunque modo effettuata.

Per accertare il valore si applicherà il disposto dell'art. 19, salve in ogni caso le disposizioni del successivo art. 20.

7.° « Per le trasmissioni di proprietà a titolo gratuito tanto tra i vivi che per causa di morte »—dal valore dei beni che si determina moltiplican-

do venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione, od in mancanza della medesima, moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al n. 5.

Per le trasmissioni di proprietà per causa di morte avrà luogo altresì la detrazione dei debiti e pesi a norma del numero 10 del precedente articolo 17.

Le stesse regole di valutazione e di detrazione si osserveranno pei trasferimenti della nuda proprietà a titolo gratuito.

8.° « Per la trasmissione del solo usufrutto sia fra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte »—dal decuplo dell'annuo valore locativo dei beni da determinarsi giusta i precedenti numeri 5 e 7.

Qualora per altro il titolo del trasferimento gratuito limitasse l'usufrutto ad un tempo minore di dieci anni, l'usufrutto sarà valutato moltiplicando l'annuo valore locativo dei beni per il numero d'anni della durata dell'usufrutto.

Se l'usufruttuario, dopo aver pagata la tassa proporzionale per l'usufrutto, acquisterà anche la nuda proprietà, dovrà pagare la tassa sulla sola differenza tra il valore delle piena proprietà e quello dell'usufrutto determinato come sopra.

Il diritto d'uso e di abitazione sarà valulato colle norme stabilite per l'usufrutto,

9.° « Per l'alienazione, cessione o consolidazione, e per qualsiasi trasferimento del dominio diretto, anche a titolo lucrativo—dall'annuo canone o dall'annua prestazione moltiplicati venti volte, coll'aggiunta di un laudemio, ovvero dal corrispettivo che fosse pattuito nel contratto quando fosse più elevato.

Il valore dell'utile dominio, se trasferito a titolo oneroso , si desumerà dal corrispettivo pattuito: se trasferito a titolo lucrativo o per mezzo di permuta, si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratti venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione ed un laudemio.

Nel caso in cui per legge sia ammesso lo svincolo mediante un minore laudemio, si osserverà il disposto dnlla medesima.

10.° « Per le sentenze che pronunciano sulla proprietà senza ordinare alcuno dei trasferimenti di cui nel n. 6 »—dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volte l'annuo prezzo di affitto in corso, quando esiste locazione; od in mancanza della medesima , moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al numero 5.

« Se le sentenze pronunciano nei limiti sovraespressi sull' usufrutto ad uso a tempo illimitato o maggiore di 10 anni »—dal decuplo del prezzo annuo dell'affitto da determinarsi come sopra.

Qualora l'usufrutto od uso fosse limitato a tempo non eccedente dieci anni, sarà valutato moltiplicando lo stesso annuo prezzo d'affitto pel numero di anni della durata dell'usufrutto o dell'uso.

Negli altri casi saranno applicate le norme di valutazione stabilite dai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9 di questo articolo, secondo la natura dei diritti in controversia.

19. Se l'atto o la sentenza sottoposti a registrazione non esprimono il valore sul quale deve pagarsi la tassa proporzionale o gli elementi dai quali quel valore deve desumersi, le parti od una di esse, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla denuncia, dovranno supplire con una dichiarazione da essi sottoscritta.

In caso di rifiuto il Ricevitore del Registro emetterà una valutazione

secondo la quale si esigerà la tassa proporzionale, salvo alle parti di chiedere la stima, giusta le norme stabilite nel capo seguente.

Coloro, ai quali incumbeva la dichiarazione, incorreranno solidalmente nella sopratassa del quinto.

CAPO II.

Delle stime

20. Se il prezzo enunciato o dichiarato nell'atto translativo di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso si crede inferiore al valore che aveva l'immobile al tempo dell'alienazione, l'Amministrazione potrà chiederne una stima, purchè ne faccia la domanda entro due anni dal giorno in cui fu registrato il contratto.

Vi sarà egualmente luogo a richiedere la stima rispetto alla rendita degli immobili trasmessi in proprietà, usufrutto od uso a titolo gratuito o di permuta, quando la valutazione si reputi inferiore al vero, ancorchè fatta col sussidio di atti preesistenti.

Le parti sono ammesse a domandare la stima contro la valutazione fatta d'ufficio, ma non mai contro la propria dichiarazione.

La parte istante dovrà nella domanda di perizia dichiarare il valore che crede potersi attribuire ai beni soggetti a tassa.

21. La domanda della stima sarà fatta al Giudice di Mandamento o Pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sarà indicato il Perito; altrimenti si terrà come non avvenuta.

La parte contro la quale è dimandata la perizia dovrà essa pure indicare il proprio perito entro il termine di dieci giorni dalla intimazione fattale della domanda di perizia. Scorso questo termine, il perito sarà nominato d'ufficio dal Giudice.

La stima sarà ordinata entro quindici giorni da quello della domanda.

I Periti, in caso di disparere, chiameranno un terzo Perito. Se non possono accordarsi nella scelta, vi provvederà il Giudice.

La relazione della stima sarà presentata e giurata davanti al Giudice entro due mesi, a computarsi dalla notificazione che sarà stata fatta ai Periti della ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo la elezione del terzo Perito, salva al Giudice la facoltà di accordare una unica proroga di un mese, qualora vi esistessero giustificati motivi.

Quando un Perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine, potrà farsi instanza per la nomina di un altro che lo surroghi, e saranno in tal caso altresì applicabili i termini sovra stabiliti.

In questo caso il Perito o i Periti surrogati, oltrechè non avranno verun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi alle operazioni cui avessero dato principio, e che si trovassero in corso di esecuzione, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni.

22. Quando i beni, alla cui stima debbasi procedere, sono situati in territori sottoposti a diverse giurisdizioni, l'instanza sarà rivolta al Giudice del luogo ove è situata la maggior parte dei beni.

Questo Giudice ordinerà la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei Periti eletti e notificati dalle parti come nell' art. 21. Occorrendo la nomina di Periti d' ufficio, il Giudice eleggerà persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi più vicini.

I Periti presenteranno le loro relazioni, e le giureranno innanzi [illegible] Giudice del luogo ove sono situati i beni, ovvero a quello che ha ordinato [illegible] perizia.

Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questa legge.

23. Accertato il valore cadente in contestazione, si farà luogo a supplemento od a restituzione di tassa.

Le spese di perizia saranno sopportate dalle parti in ragione delle differenze tra il valore accertato come sopra, e quelli da esse rispettivamente dichiarati prima della perizia medesima.

24. Quando il valore espresso nell'atto o dichiarato sia inferiore al valore accertato mediante la perizia d'oltre un quinto, si pagherà una sopratassa uguale alla metà della tassa dovuta sulla differenza di detti valori.

25. Prima che la perizia sia ultimata, si potrà stabilire, di concerto fra l'Amministrazione ed il contribuente, il valore degli oggetti sottoposti a tassa.

TITOLO III.

Della denunzia

26. Per gli effetti di questa legge la *denunzia* consiste nella presentazione per originale o per copia dell'atto scritto, o nella dichiarazione dell'atto verbale o del trasferimento soggetto alla tassa del Registro, e nella produzione degli atti che debbono corredare la detta presentazione o dichiarazione.

CAPO I.

Da chi e dentro qual termine debba farsi la denunzia.

27. La denunzia degli atti soggetti alla registrazione deve farsi entro *trenta giorni* dalla loro data:

1.° Dai Notai, per tutti gli atti celebrati col loro ministero:

2.° Dai Segretari, Cancellieri, od altri Funzionari od Uffiziali dell'ordine giudiziario per le sentenze definitive, e per le convenzioni giudiziali divenute irrevocabili, ed aventi per effetto trasferimenti di cose, o diritti, o ricognizioni di diritti valutabili, non che per gli atti giudiziari che sono da essi ricevuti o assunti, quando sono sottoposti a tassa fissa o proporzionale secondo gli articoli 94 e 95, salvo le esenzioni determinate dall' art. 96;

3.° Dai Segretari delle Amministrazioni o dai loro Delegati (compresi fra questi i Ricevitori od Esattori camerali, provinciali o comunali), e dagli stabilimenti pubblici per tutti gli atti fatti da loro o col loro intervento, i quali portino trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento, aggiudicazione, deliberamento od appalto di ogni natura, e le relative cauzioni

Riguardo a quegli atti che a norma delle leggi e dei regolamenti vanno soggetti alla superiore approvazione, il termine per la denunzia non decorrerà che dal giorno in cui sarà pervenuta all'Ufficiale obbligato alla denunzia la notizia del provvedimento o decreto di approvazione.

Per gl'inventari il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura.

28. Gli atti per iscrittura privata, dove questa forma è ammessa dalla legge civile, contenenti trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni immobili situati nello Stato, od imposizione sui medesimi di servitù, ipoteche, od altri pesi, affittamenti, subaffitti, loro cessione o sorrugazione o d'anticresi, devono denunziarsi e registrarsi entro tre mesi dalla loro data.

Quando questi contratti non risultassero da convenzione scritta, e la loro efficacia sia ammessa dalla legge civile, il termine di tre mesi per la denunzia decorrerà dal giorno della loro esecuzione.

Per gli atti della medesima specie fatti all'estero, qualunque sia la loro forma, il termine per la denunzia sarà di sei mesi dalla loro data, se fatti in Europa, o di mesi diciotto, se fuori d'Europa.

Per i testamenti, tale termine è quello stabilito dall'art. 31, ed è computabile dalla morte del testatore.

Sono comprese tra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai Regii Consoli, per cui è obbligatoria la denunzia entro il termine rispettivamente stabilito di sei mesi o di mesi diciotto, quando ne deriva alcuna delle trasmissioni od obbligazioni accennate in quest' articolo relativamente ad immobili situati nello Stato. Vi sono pure comprese le sentenze profferite dai Tribunali esteri che abbiano i medesimi effetti, eccettochè si dimostri che nello Stato da cui provengono le sentenze profferite nel Regno vadano esenti da tasse simili a quelle per la cui applicazione viene prescritta la denunzia.

Le parti contraenti, e, quanto alle sentenze, le parti interessate, sono responsabili solidariamente per la denunza di cui è parola nel presente articolo.

I testamenti in forma privata, pei quali, dove questa forma è ammessa, si devolve in tutto od in parte la eredità, quando non sono depositati presso un Notaio od un'Autorità giudiziaria, un Ufficio od Archivio pubblico, dovranno prodursi per la tassa, per originale o per copia autentica, da un Notaio, dalle persone, ed entro il termine che sono indicati dall'art. 31 per la denunzia dell'eredità.

La verificazione della conclusione sospensiva apposta ad un contratto tanto pubblico che privato, o l'esecuzione di essa, prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata dalle parti contraenti, o dagli interessati entro i termini da questo articolo stabiliti, decorribili o dal giorno della verificatosi condizione, o da quello dell'esecuzione del contratto.

29. Non vi è obbligo di denunzia per tutti gli atti che non sono indicati nei precedenti articoli 27 e 28.

Quegli atti però che senza essere indicati nei suddetti articoli 27 e 28 sono compresi negli articoli 94 e 95 debbono essere registrati prima che se ne faccia uso in atto pubblico o in giudizio, o dinanzi qualsiasi Autorità od Ufficio governativo, provinciale o comunale.

Se una scrittura privata od un atto estero non ancora registrato e soggetto per sua natura alla registrazione prima di farne uso, è enunciato in un atto pubblico, col quale abbia una connessione essenziale e diretta, questa enunciazione sarà considerata come un suo fattone per l'effetto della registrazione.

Le disposizioni di quest'articolo devono applicarsi anche alle sentenze dei Regii Consoli e dei Tribunali esteri, pei casi in cui non sono compresi nell'art. 28, e ritenuta per le sentenze dei Tribunali esteri l'eccezione ivi accennata.

30. Qualora occorresse di fare uso nel senso del precedente articolo degli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta gli articoli 27 e 28, questi atti dovranno essere prima registrati, sebbene non fossero peranco trascorsi i termini stabiliti per la registrazione.

Qualora occorresse di far uso in giudizio per casi d' urgenza d' atti non soggetti alla registrazione entro un termine fisso, e non registrati, il Giudice potrà tuttavia dare gli opportuni provvedimenti, ma gli atti dovranno essere registrati nel termine non maggiore di giorni otto, od in quello minore che venisse dal Giudice prefisso.

In difetto di registrazione entro detto termine, sarà applicabile la pena di cui all'art. 53.

31. Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i donatari o legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari.

L'obbligo della denunzia è solidale per i coeredi, e la denunzia deve estendersi all'intero asse ereditario.

La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine:

Di *mesi quattro* dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato;

Di *mesi sei* se è morto in altre parti d'Europa;

Di *mesi diciotto* se è morto fuori d'Europa.

In caso di assenza, il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione di una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

Agli eredi o legatari che dichiareranno di non assumere tale qualità salvo col beneficio dell'inventario, ed adempieranno alle obbligazioni dalla legge in tal caso prescritte, il termine per presentare la denunzia non decorrerà, salvo dalla scadenza di quello per deliberare sull'accettazione o ripudiazione dell'eredità.

32. Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denunzia non sono compresi il giorno della data dell' atto e quello dell' apertura della successione o del preso possesso dei beni dall'assente.

Non si computerà nemmeno l'ultimo giorno del termine, se festivo.

L'ultimo giorno utile per la denunzia si compie coll'ora stabilita per la chiusura dell'Ufficio del Registro.

CAPO II.

Delle forme della denunzia e degli atti che le si uniscono.

33. Gli atti civili in forma pubblica o privata, quelli giudiziali, non che le sentenze definitive in materia civile, e quelle eziandio in materia penale, allorchè vi è parte civile, si registrano sugli originali o sulle copie, in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge.

Al modo medesimo si registrano gli atti delle Autorità e dei Corpi amministrati, concernenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto, uso o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti di ogni natura, e le relative cauzioni.

I Notai ed i Segretari o Delegati delle Amministrazioni, non che i Funzionari ed Uffiziali dell' ordine giudiziario per gli atti del rispettivo loro ministero, che sono soggetti alla registrazione entro il termine stabilito dall' art. 27, dovranno presentare al Ricevitore una copia autentica dell'atto medesimo.

Questa copia, che rimarrà nell'Ufficio del Ricevitore, dovrà contenere l'approvazione del Funzionario che l'avrà autenticata di tutte le cancellature, abrasioni, lacune od intervalli, interlineamenti, postille, addizioni od altre alterazioni.

I ricevitori dovranno riunire in registri per ordine di data le copie loro rimesse, e custodirle per gli usi ed effetti dalla legge determinati.

La copia, di cui nel presente articolo, sarà rilasciata ed autenticata senza spesa.

34. Per i testamenti celebrati o depositati presso i Notai, gli Archivi o le Autorità giudiziarie, i quali debbonsi denunziare nel termine stabilito dall'art. 27, numeri 1 e 2, dovrà prodursi la copia del testamento o dell'atto di deposito.

Quando il testamento segreto sarà aperto, dovrà trasmettersene copia unitamente all'atto dell'apertura all'Ufficio del Registro nel termine di cui all'art. 27, decorrendo dal giorno dell'apertura.

35. Non occorrerà di presentare la copia delle sentenze o dei decreti che non importano aggiudicazione o deliberamento di beni stabili o di mobili, e così pure di tutti gli atti dei quali è permesso il rilascio alle parti in brevetto od in originali, purchè questi atti non sieno di loro natura soggetti alla tassa proporzionale.

36. Per gli atti stipulati all'estero si dovrà presentare una copia autentica destinata a rimanere presso l'Ufficio del Registro se le parti non preferiscono di lasciarvi l'originale, o la copia venuta dall'estero.

Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana o francese, non verrà registrato se non vi sarà unita una versione italiana fatta da un traduttore giurato, od in mancanza od impedimento di traduttori giurati nel Circondario nel quale ha sede l'ufficio, potrà essere deputato un traduttore dal Presidente del Tribunale di Commercio medesimo.

Presso l'Ufficio del Registro deve rimanere l'originale della versione, o una copia autentica della medesima.

Delle scritture private da registrarsi a norma dell'art. 33 dovrà presentarsi copia autenticata da un Notaio. Potranno però le parti lasciare all'Ufficio predetto l'originale invece della copia.

37. La denunzia dei contratti non redatti in iscrittura, e che debbono denunziarsi a termine dell'art. 28, si eseguisce mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dalla parte denunziante.

Sarà pure denunziata mediante dichiarazione scritta la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o l'esecuzione data al contratto medesimo prima che la condizione siasi verificata.

38. A corredo della denunzia di un trasferimento per causa di morte, dovrà prodursi una particolareggiata dichiarazione, firmata da chi fa la denunzia degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione contenente le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione e l'importanza.

A quest'oggetto sarà distribuito dall'Amministrazione un modulo.

Pei crediti ereditari di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi, i nomi dei debitori, e le somme dovute tanto in capitale, quanto in interessi.

Riguardo alla mobilia si applicherà la disposizione dell'articolo 17 numero 10.

Alla denunzia per successione testamentaria dovrà pure unirsi una copia autentica del testamento (o del codicillo), e tale copia dovrà conservarsi dall'Ufficio del Registro in conformità del disposto dall'art. 33.

La denunzia irregolare si considererà come non eseguita.

Si considera tale quando mancano le indicazioni necessarie per la liquidazione della tassa.

Se non è corredata dai documenti di cui all'art. 17, n.º 10, non si farà luogo alla deduzione in esso indicata.

Venendo presentata una denunzia irregolare o non corredata dai prescritti documenti, il Ricevitore ne indicherà le irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà chi la presenta a rettificarla prima della scadenza del termine prefisso per la denunzia.

Qualora chi presenta la consegna o la successiva rettifica non ne riconosca l'irregolarità e faccia istanza perchè sia accettata, il Ricevitore ne spedirà ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per irregolare denunzia.

CAPO III.

Presso quali Uffizi debbasi fare la denunzia.

39. I Notai debbono fare la denunzia degli atti da loro ricevuti all'Uffizio del Registro instituito nel Distretto della rispettiva residenza.

I Segretari, Cancellieri, Funzionari ed ufficiali nell'ordine giudiziario, i Segretari e Delegati delle pubbliche Amministrazioni e dei corpi amministrati, che debbono assoggettare alla registrazione gli atti civili, ne faranno la denunzia agli Uffizi del Registro del Distretto in cui esercitano le loro funzioni.

Le scritture private, la cui denunzia non sia obbligatoria entro un prescritto termine, potranno essere denunziate a qualunque Uffizio del Registro indistintamente.

Gli atti fatti in paese estero non soggetti alla denunzia entro un termine fisso, potranno denunziarsi all'Uffizio del Registro del Capoluogo di qualunque Circondario.

Quelli poi di tali atti, la cui denunzia è obbligatoria entro un termine fisso, come pure i contratti non ridotti in iscritto e che sono indicati nel precedente articolo 28, saranno denunziati all'Uffizio del Registro del Capoluogo del Circondario, ove sono situati gli immobili a cui tali atti si riferiscono, se sono stipulati all'estero; se sono fatti nello Stato, ma con scritture private, o verbalmente, saranno registrati all'Uffizio del Registro del distretto dove sono situati gli immobili.

Se gl'immobili sono situati nel territorio di più Circondari o di più Distretti, la denunzia si farà presso l'Uffizio nel cui Circondario o Distretto giace la maggior parte di essi immobili.

La verificazione della condizione apposta ad un contratto, e l'esecuzione di un contratto condizionato prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata all'Uffizio del Registro presso il quale fu registrato il contratto stesso.

40. Le trasmissioni di proprietà, di usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'Uffizio del Registro nel cui Distretto è compreso il luogo nel quale si è aperta la successione. Se il defunto non avea domicilio fisso nello Stato, la denunzia si produrrà all'Uffizio del Registro nel cui Circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell'eredità.

TITOLO IV.

Del pagamento delle tasse e dell'azione personale e reale per la loro riscossione

CAPO I.

Disposizioni generali

41. Per tutti i contratti ed atti tra vivi che non contengono trasmissioni a causa di morte, il pagamento della tassa corrispondente alla denunzia ed il rilascio della relativa quietanza si devono eseguire contemporaneamente alla denunzia fatta al competente Uffizio del Registro.

La mancanza del pagamento porta l' effetto che la denunzia, benchè materialmente fatta, si considera come non avvenuta, ed hanno perciò luogo le conseguenze legali della denunzia mancante.

Per i trasferimenti per causa di morte, il pagamento della tassa ed il contemporaneo rilascio della quietanza dovranno eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza del termine fissato coll'articolo 31 per la denunzia dell'eredità.

Per i supplementi di tassa che l'Amministrazione ritenesse dovuti, si procederà giusta il titolo VIII.

42. L'obbligazioue personale di pagare le tasse del Registro si determina come segue:

1.° Per le tasse degli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che importano obbligazione, liberazione, trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni mobili o immobili, sono obbligate solidalmente verso l'Amministrazione dello Stato tutte le parti contraenti;

2.° Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti sottoposti a condizione sospensiva, sono solidalmente obbligate le parti contraenti, non che tutti gli interessati a cui profitta la verificazione della condizione o l'esecuzione del contratto;

3.° La tassa per le sentenze è dovuta dalle parti in causa, in proporzione della loro condanna nelle spese della lite. Ciascuno dei consorti di lite è solidalmente obbligato pel pagamento dell'intera tassa o della intera quota di tassa dovuta dalla parte che essi rappresentano nel giudizio. Però la parte che domanda la spedizione di copia della sentenza deve anticipare la tassa o quota di tassa che per la sentenza medesima fosse dovuta dall'altra parte, salvo il regresso;

4.° Le tasse per trasferimento di beni per causa di morte sono dovute dagli eredi, donatari o legatari, in proporzione dei beni loro trasferiti. I coeredi però saranno obbligati solidalmente per tutte le tasse liquidate sull'eredità, salvo il regresso.

43. Salva l'azione spettante all' Amministrazione verso le persone indicate nel precedente articolo 42, il pagamento delle tasse deve esser fatto agli Uffici del Registro:

1.° Dai Notai per gli atti da essi ricevuti;

2.° Dai Segretari, Cancellieri, Funzionari ed altri Ufficiali dell'ordine giudiziario per le sentenze e generalmente per gli atti del loro mistero soggetti alla registrazione, salvo il disposto del successivo articolo 55;

3.° Dai Segretari e Delegati delle Amministrazioni pubbliche e degli altri corpi amministrati, per gli atti tutti del loro ministero similmente soggetti alla registrazione:

4.° Dalle parti, per le convenzioni giudiziarie divenute irrevocabili,

importanti trasferimenti di cose o di diritti, o ricognizioni di diritti, valutabili per le scritture private e per le convenzioni verbali, per gli atti stipulati all'estero che le parti stesse dovessero far registrare, e per le sentenze dei Regii Consoli dei Tribunali esteri indicati negli articoli 28 e 29;

5.° Dagli eredi, legatari, donatari, loro tutori o curatori amministratori ed esecutori testamentari, per i testamenti non contemplati dal precedente articolo 34, e per gli altri atti di liberalità per causa di morte.

Però l' azione per eseguire i supplementi di tasse, dopo eseguita la registrazione, non si può sperimentare contro i pubblici Funzionari indicati ai numeri 1, 2 e 3 di questo articolo.

44. La quietanza delle tasse pagate per la registrazione deve indicare l'Ufficio che la emette, la natura dell'atto, e per esteso la data della registrazione, il foglio ed il numero del registro e l' importo delle tasse riscosse.

Allorchè l'atto conterrà più disposizioni soggette ognuna ad una tassa particolare, il Ricevitore le indicherà sommariamente nella quitanza e vi esprimerà distintamente la quota di ciascuna tassa riscossa, sotto pena del pagamento di lire 5 per ciascuna omissione.

Se la registrazione è eseguita sull' originale dell' atto e questo viene restituito all'esibitore, la quietanza sarà dal Ricevitore scritta sull' originale medesimo.

In ogni altro caso la quietanza sarà distesa sopra foglio separato, e trattandosi di atti contemplati nell'art. 27, il Funzionario che li avrà sottoposti alla registrazione dovrà riportare in margine od a piedi dell' originale dell'atto il tenore della quietanza rilasciata dal Ricevitore sotto pena di franchi 5.

45. Gli Ufficiali pubblici, i quali, a termini di questa legge, avranno fatto lo sborso della tassa di registro per conto delle parti, s'intenderanno subentrati in tutte le ragioni dell' Amministrazione, e potranno ottenere un mandato, un'ingiunzione od altro ordine di pagamento esecutorio dopo 24 ore dall'intimazione del Giudice di Mandamento o Pretore del luogo in cui essi hanno residenza per conseguirne il rimborso, a qualunque somma rilevi.

Nell' esecuzione si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, oppure dovute in somma minore.

Il debitore potrà far valere il suo riclamo contro l' Amministrazione del Registro facendo constare del seguito rimborso.

46. Lo Stato avrà privilegio non soggetto ad iscrizione per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili che vi danno luogo con preferenza ad ogni altro creditore.

L' azione si estingue nel termine di cinque anni, o in quel termine più breve concesso dalla presente legge all'Amministrazione per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

L'azione non può pregiudicare ai diritti reali d'ogni genere acquistati sul fondo dai terzi prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori della cosa pei supplementi di tassa.

CAPO II.

Disposizioni generali.

47. L'erede beneficiario pagherà la tassa coi fondi ereditari.

48. I corpi amministrati, cui è necessaria un' autorizzazione per l' ac-

cettazione dell'eredità o dei legati, sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia secondo il disposto all'articolo 31, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse, se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione. Frattanto l'Amministrazione potrà conseguire dagli altri coeredi o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni, o sui legati che non si deferiscono al Corpo amministrato.

Trascorsi due anni dalla data dell'apertura della successione, senza che l'autorizzazione sia accordata, la tassa dovuta dal corpo morale diventerà esigibile, salva ragione a rimborso nel caso che l'autorizzazione sia rifiutata, e che il rimborso sia dimandato entro due anni dalla data del rifiuto.

In questo caso però l'Amministrazione avrà diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia dimanda entro due anni dalla data dell'effettuato rimborso.

49. Salve le disposizioni contenute nell'ultimo alinea del n.° 7 dell'articolo 18, il valore del legato si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e la tassa sul legato vien sempre liquidata a debito del legatario senza pregiudicare la solidarietà dell'erede di rimpetto all'Amministrazione.

TITOLO V.

Delle pene per le denunzie ritardate od incomplete, per il ritardato pagamento delle tasse, e per le scritture di controdichiarazioni.

50. I Notai che non avranno fatto registrare i loro atti nel tempo prescritto pagheranno in proprio, per ogni contravvenzione, la pena di lire 10, se si tratta di un atto soggetto alla tassa fissa, od una somma eguale al quarto della tassa, se si tratta di un atto soggetto a tassa proporzionale.

In quest'ultimo caso però la pena non potrà essere minore di lire 10.

51. I Segretari, Cancellieri ed altri Funzionari od Ufficiali dell'ordine giudiziario, che avranno trascurato di assoggettare alla registrazione nel tempo stabilito le sentenze e gli atti tutti che essi devono denunziare per la tassa, pagheranno in proprio per ogni contravvenzione la pena corrispondente al quarto della tassa dovuta su tali atti e sentenze.

52. Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili ai Segretari ed altri Delegati delle Amministrazioni pubbliche e dei Corpi amministrati, per ognuno degli atti che nel tempo prescritto non abbiano presentato alla registrazione cui erano obbligati.

Il disposto dai tre precedenti articoli, in quanto riflettono le pene e le maggiori tasse, non sarà applicabile quando il ritardo della denunzia provenga da impedimento di forza maggiore, debitamente giustificato, purchè si eseguisca tale formalità entro il termine di giorni 10 successivi alla cessazione dell'impedimento.

Sarà riservata ai Notai ed altri Funzionari nominati in detti tre articoli la ragione verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da essi incorse, quando loro non siano stati somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di Registro.

53. Gli atti per iscrittura privata, quelli stipulati in paese estero, ed i contratti scritti o verbali enunciati nell'art. 28, che non saranno stati registrati nel tempo prescritto, verranno assoggettati, oltre alla tassa normale, anche ad una metà della tassa medesima, ritenuto per altro che tale sopratassa non potrà essere minore di lire 10.

La stessa disposizione ha luogo per testamenti in forma privata non

denunziati entro il termine prescritto dall'articolo 28, e per le omesse dichiarazioni dell' avveramento delle condizioni sospensive di cui all' articolo 13.

54. Gli eredi, donatari e legatari che non avranno fatte entro i termini prescritti le dichiarazioni dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno, a titolo di pena pecuniaria, il quarto di più della tassa che sarà dovuta per la mutazione.

Il ritardo oltre il termine prescritto al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie darà luogo altresì all'applicazione di una nuova pena pecuniaria eguale al decimo dell'ammontare della tassa.

La pena per le omissioni nelle dichiarazioni sarà di una somma eguale al quarto della tassa dovuta per gli oggetti omessi.

La stessa pena sarà applicata per l'insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dall' articolo 24.

Tuttavia non avrà luogo il pagamento della pena pecuniaria se, prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplirà con una seconda dichiarazione.

I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omessione della dichiarazione, qualora il termine di questa sia scaduto dopo la loro nomina, salvo per le altre sopratasse la responsabilità loro verso gli amministrati, a termini del diritto comune.

55. Alle disposizioni dell' articolo 51 viene fatta eccezione per le sentenze ed altri atti giudiziali che non siano di aggiudicazione e di deliberamento, quando le parti non avranno consegnato nelle mani de' Segretari, Cancellieri od altri Funzionari od Ufficiali che hanno ricevuto od assunto tali atti, il montare delle tasse nel termine prescritto per la registrazione.

In questo caso la riscossione della tassa sarà promossa dai Ricevitori del Registro contro le parti, che in pena della mancata consegna pagheranno altresì una sovratassa eguale al quarto della tassa.

I Segretari, Cancellieri e gli altri Funzionari ed Ufficiali suddetti dovranno trasmettere al Ricevitore del Registro, entro i dieci giorni successivi allo spirare del termine, gli estratti da essi certificati degli atti e delle sentenze le cui tasse non saranno loro state rimesse dalle parti, sotto la pena di lire 10 in proprio, nel caso di ritardo, per ciascun atto, e di essere inoltre tenuti al pagamento della tassa e della sopratassa, salvo per queste il regresso.

56. Coloro che abbiano emesso o siano complici per far emettere una dichiarazione per iscrittura privata, colla quale si faccia constare della stipulazione di un prezzo maggiore a quello espresso in un atto pubblico o privato, o in una convenzione verbale già registrata, incorreranno solidalmente nella pena del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo maggiore.

57. Tutte le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge per la ritardata registrazione e pel ritardato pagamento, eccettuate quelle che sono poste a carico dei Funzionari od Ufficiali pubblici saranno ridotte al decimo della tassa normale qualora le parti facciano registrare l'atto od il trasferimento, od eseguiscano il pagamento nei giorni dieci successivi all'intimazione dell'ingiunzione di cui all'art. 88, unitamente alle spese della medesima.

Non potranno però godere di tale beneficio coloro che avranno ritardata la denunzia degli atti soggetti alla registrazione in un termine fisso, oltre tre mesi successivi a la scadenza del medesimo.

Sarà però sempre dovuto, per il ritardo della registrazione degli atti il minimo della pena stabilita nei diversi casi previsti dalla presente legge.

TITOLO VI.

Degli obblighi speciali dei Notai, dei Funzionari ed Ufficiali pubblici, delle Parti e dei Ricevitori.

CAPO I.

Obblighi per le spedizioni, inserzioni, citazioni degli atti, e per le menzioni di registrazione

58. I Notai, i Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario, quelli delle pubbliche Amministrazioni e loro Delegati non potranno, salvo il disposto dell'articolo 63, rilasciare nè per originale, nè per copia verun atto soggetto alla registrazione, nè fare verun altro atto in conseguenza del medesimo, se esso non è stato prima registrato, sotto la pena di lire 10 per ogni contravvenzione.

Sono eccettuati gli atti di protesto cambiario, dei quali si potrà far uso o spedire copia anche prima della registrazione, purchè quella sia eseguita entro il termine stabilito dall'articolo 27.

Trattandosi di un atto per la cui registrazione non sia ancora trascorso il termine utile, il Funzionario che lo ha ricevuto lo potrà enunciare in altro atto posteriore, purchè dichiari nell'atto stesso che insieme al medesimo farà anche registrare l'atto enunciato.

In nessun caso la registrazione del secondo atto potrà essere richiesta prima di quella dell'atto enunciato.

Ogni contravvenzione a queste disposizioni è punita colla stessa pena pecuniaria di L. 10.

59. I Notai, Segretari, Cancellieri o altri pubblici Funzionari non potranno inserire nelle loro minute, nè ricevere in deposito atti privati, o stipulati in paese estero, i quali siano soggetti alla registrazione entro un termine fisso, o prima che ne sia fatto uso a norma degli articoli 28 e 29 nè potranno rilasciare copia o estratti degli atti medesimi se questi non siano stati prima registrati. I contravventori incorreranno nella pena di lire 10 e saranno altresì tenuti al pagamento della tassa di registrazione salvo per questa il regresso.

60. Ove in un atto notarile si facesse una stipulazione in virtù ed in dipendenza di una scrittura privata o di un atto estero non registrati, ma soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta l'articolo 28 o prima di farne uso, a norma dell'art. 29, la scrittura privata o l'atto estero dovranno essere sottoposti alla registrazione unitamente all' atto notarile, ed il Funzionario che lo avrà celebrato o ricevuto sarà obbligato personalmente al pagamento non solo delle tasse di registrazione dovute per la scrittura privata o per l'atto estero, ma ancora delle pene pecuniarie nelle quali già si fosse incorso per tale atto o scrittura, salvo il regresso.

La stessa disposizione sarà applicabile al caso di enunciazione di atti esteri e di scritture private, nel senso dell'articolo 12.

Se il Funzionario non presenta alla registrazione la scrittura privata o l'atto estero, unitamente all'atto da esso celebrato o ricevuto, incorrerà inoltre in proprio nella pena pecuniaria di L. 500.

61. È proibito sotto la pena di lire 10 a ciascun Notaio o Segretario

di ricevere in formale deposilo alcun atto soggetto alla registrazione, senza farne constare con atto apposito.

62. In tutte le copie e in tutti gli estratti degli atli pubblici civili e giudiziali soggetti a registrazione sarà fatta menzione della quietanza della tassa mediante indicazione dell'Ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima; del numero d'ordine e della somma pagata.

Eguale menzione sarà eseguita negli originali degli atti pubblici civili e giudiziali od estragiudiziali, che si faranno in virtù di atti per iscrittura privata, o stipulati all'estero, e che sono soggetti alla registrazione.

Nel caso di citazione in un atto pubblico di altro atto o documento soggetto alla registrazione, sarà obbligo del Notaio o del Funzionario che riceve l'atto di indicarvi eziandio la data della registrazione dell' atto o documento citato, la tassa pagata, il numero d'ordine e l'ufficio ove si è fatta la registrazione; e queste indicazioni si potranno anche scrivere in margine od in calce dell'originale o della copia dell'atto stesso, nel qual caso dovranno essere firmate dal Notaio o dal Funzionario.

Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'articolo sarà punito colla pena di L. 5.

Non sarà considerata contravvenzione la citazione di atti senza le soprascritte indicazioni, quando il termine per la loro registrazione non sia ancora trascorso, o se contemporaneamente a questa si giustificherà che l'atto citato fu registrato.

63. I Giudici e gli Arbitri, prima di pronunciare alcuna sentenza, ed i Funzionari delle pubbliche Amministrazione e dei corpi amministrati prima di prendere alcuna deliberazioni a favore dei privati sopra atti non registrati che sono a loro sottoposti, dovranno ordinare ai rispettivi Segretari di farne la denuncia agli Uffici del Registro, colla trasmissione di una copia, da essi autenticata, dell'atto non registrato.

I Segretari che non adempissero a tale denuncia saranno personalmente responsabili delle tasse dovute sopra tali atti.

Ferme le penalità stabilite dall'art. 59 a carico dei Segretari, Cancellieri e pubblici Funzionari che avranno ricevuto gli atti non registrati, le parti che li avranno prodotti saranno soggette al pagamento della tassa dovuta, ed altresì alle pene stabilite dall'art. 53 della presente legge.

64. Ogniqualvolta sarà pronunciata una condanna o sarà presa una deliberazione sopra un atto registrato, nella sentenza o nella deliberazione si enuncierà l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'Ufficio ove esso è stato eseguito.

Tale enunciazione potrà scriversi in margine od in calce come è disposto nell'articolo 62.

In caso di omissione, il Ricevitore esigerà la tassa se l' atto non è stato registrato nel suo Ufficio, salvo la restituzione nel termine prescritto, se in seguito sarà giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sarà stata pronunciata la sentenza o presa la deliberazione.

CAPO II.

Repertorio degli atti soggetti a registro

65. I Notai, i Segretari, i Cancellieri e gli altri Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario autorizzati a ricevere atti soggetti alla tassa del Registro entro un termine fisso, non che i Segretari e Delegati delle pubbliche Amministrazioni e degli altri corpi amministrativi terranno uno

speciale repertorio a colonna sul quale inscriveranno giorno per giorno, senza spazio in bianco, nè interlineamento e per ordine di numeri :

1.° I Notai, *tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in brevetto od in originale;*

2.° I Segretari, Cancellieri ed altri funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario, *tutti gli atti del rispettivo ministero, le sentenze e le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, che a tenore di questa legge debbono essere registrate entro un termine fisso a norma dell' articolo 27;*

3.° I Segretari e Delegati delle pubbliche Amministrazioni e degli altri corpi amministrati, *tutti gli atti delle rispettive Amministrazioni, che debbono egualmente essere registrati entro un termine fisso giusta l' articolo 27;*

Per ogni atto non inscritto a repertorio, o non inscritto per ordine di data o riportato per interlinee, s'incorrerà nella pena di L. 5, fermo l'obbligo di completare il repertorio per gli atti omessi entro il termine da prefiggersi dalla Amministrazione del Registro, sotto pena della sospensione dall'esercizio.

66. Ciascun articolo del repertorio conterrà:

1.° Il numero progressivo;

2.° La data dell'atto;

3.° La sua natura;

4.° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;

5.° La indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore, allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, l'uso od il godimento dei beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili, l'indicazione del relativo prezzo o valore;

6.° La nota della seguita registrazione.

67. I fogli dei repertori saranno numerati e segnati, quelli dei Notai e dei Segretari, Cancellieri od altri Funzionari ed Ufficiali presso le Giudicature, *dal Giudice della loro residenza*; quelli dei Segretari, Cancellieri od altri Funzionari ed Ufficiali presso le Corti ed i Tribunali, *dal Presidente della Corte o del Tribunale*; e quelli dei Segretari o Delegati delle pubbliche Amministrazioni e degli altri corpi amministrativi, *dal Capo rispettivo di esse Amministrazioni o corpi.*

68. I Notai, Segretari, Cancellieri, Funzionari, Ufficiali e Delegati menzionati nel precedente articolo 65, presenteranno ogni trimestre i loro repertori al Ricevitore del Registro nel loro Distretto che vi apporrà il *visto*, enunciando in esso il numero degli atti inscritti.

Queta presentazione avrà luogo nei primi dieci giorni di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ciascun anno, sotto pena di L. 10 per ogni dieci giorni di ritardo.

CAPO III.

Ispezioni e ricerche eseguibili dagli Ufficiali del Registro

69. Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo, tutti i pubblici Funzionari ivi indicati saranno tenuti di comunicare ad ogni richiesta i loro repertori ai Ricevitori del Registro ed agli altri Impiegati dell'Amministrazione all'uopo destinati, che si presenteranno ad essi per verificarli, e ciò sotto la pena di L. 100 in caso di rifiuto, e l'applicazione delle misure disciplinari che occorressero.

In questo caso, il Ricevitore e l'Impiegato dell' Amministrazione del Registro richiederà l'assistenza del Giudice o del Sindaco o Gonfaloniere

locale, o chi ne fa le veci, per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.

70. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni, e tutti gli incaricati degli archivi e depositi di documenti pubblici, saranno tenuti di comunicare, senza che siano esportati, ad ogni richiesta, i loro registri e minute di atti ai Ricevitori od Impiegati del Registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note, gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell' Amministrazione sotto pena di L. 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del Ricevitore od altro Impiegato assistito come è detto nell'art. 69.

Queste disposizioni si estendono anche ai Notai ed ai Segretari, Cancellieri, Funzionari ed Ufficiali indicati nell'art. 65 per gli atti dei quali essi sono depositari.

Sono eccettuati i testamenti e le altre disposizioni per causa di morte finchè sono viventi i testatori.

Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a quest'effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare, per parte dei Ricevitori ed Impiegati del Registro, più di ore quattro per ciascun giorno.

71. Le persone ed i Funzionari tutti indicati all'art. 70 dovranno rilasciare in forma autentica e gratuitamente, dietro richiesta per iscritto del Ricevitore del Registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.

CAPO IV.

Disposizioni diverse

72. Le persooe incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile trasmetteranno nei primi quindici giorni d'ogni trimestre ai Ricevitori del Registro del Distretto, sopra apposito modulo fornito dall'Amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

I contravventori a questa disposizione incorreranno nella pena pecuniaria di L. 25 per le non fatte trasmissioni, e di L. 5 per ogni caso di morte omesso negli stati.

73. Il Ricevitore del Registro non potrà, sotto verun pretesto e benchè vi sia luogo alla stima, differire la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse verranno pagate secondo la liquidazione fatta da esso.

Non potrà neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria ritenendone gli atti e le produzioni. Tuttavia, se in essi si trovasse un atto del quale non vi fosse obbligo di conservare l' originale e che contenesse schiarimenti che potessero giovare alla scoperta di tasse dovute, il Ricevitore o l'Impiegato del Registro avrà facoltà di desumerne copia e di farla certificare conforme all' originale e senza spesa dal Funzionario che l' avrà presentato.

In caso di rifiuto, il Ricevitore potrà ritenere l'atto per 24 ore solamente onde procurarsene a sue spese una copia collazionata in forma autentica, salvo a ripeterne il rimborso se vi è luogo.

Questa disposizione è applicabile anche agli atti per scrittura privata o stipulati all' estero che saranno presentati all' Ufficio del Registro.

74. I Ricevitori del Registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri se non dietro autorizzazione del Giudice locale, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse.

Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dalle vigenti leggi.

75. Nessuna Autorità pubblica, nell' Amministrazione del Registro, nè i Ricevitori da essa dipendenti potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questa legge o delle pene incorse, nè sospendere o farne sospendere la riscossione senza divenirne personalmente risponsabili.

TITOLO VII.

Dei diritti acquisiti e delle prescrizioni.

76. La tassa di Registro stata regolarmente percetta in conformità di questa legge non potrà essere restituita, qualunque sieno gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi da essa previsti.

77. Non ha luogo restituzione di tasse nel caso di risoluzione, rescissione o riforma di contratto, anche per effetto di condizione risolutiva che si trovasse in essi apposta.

Parimente non si fa luogo alla restituzione di tasse percette sugli atti dei quali per qualunque causa sia pronunciata in giudizio la nullità o la rescissione.

78. Dalle disposizioni degli articoli 76 e 77 si eccettuano:

1.° Gli atti di aggiudicazione o di deliberamento, la nullità dei quali sia stata giudizialmente o dall' Autorità competente pronunciata per difetto di formalità estrinseche;

2.° Gli atti e contratti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddítorio e passata in giudicato, per vizio radicale induttivo della nullità dell' atto sino dalla sua origine;

3.° Le successioni e le donazioni in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddítorio per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

4.° I contratti di matrimonio e le stipulazioni necessariamente connesse col medesimo, allorchè con un atto pubblico posteriore venisse risoluto il contratto matrimoniale, o venisse in modo legale e incontrovertibile provata la impossibilità della celebrazione del matrimonio.

Nei premessi casi è ammessa la restituzione della tassa pagata qualora ne sia proposta la domanda entro il termine di due anni dalla data del provvedimento o della sentenza che pronuncia la nullità dell' atto o la evizione, o dalla data della risoluzione del contratto matrimoniale.

79. Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:

1.° *Dopo due anni* dal giorno della registrazione, se si tratta di tassa non riscossa sopra una disposizione particolare di un atto, ovvero di un supplemento per una percezione insufficiente, o di domanda diretta a far correggere col mezzo della stima una inesatta dichiarazione di valore.

Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;

2.° *Dopo cinque anni* dal giorno della seguita registrazione, qualora si tratti di omissione di beni nelle denunzie di successione;

3.° *Dopo cinque anni* dalla presentazione della prima o successiva denunzia pel pagamento delle tasse dovute sulle successioni denunziate;

4.° *Dopo dieci anni* dal giorno dell' apertura della successione per le successioni non denunziate.

Per le successioni aperte all' estero tale prescrizione decorre dal giorno in cui l' Uffizio al quale doveasi fare la dichiarazione abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell' apertura della successione.

80. Per la domanda della tassa proporzionale sugli atti vincolati a condizioni sospensive, e del supplemento di essa, la prescrizione si compie nel biennio a partire dal giorno in cui sarà stata fatta la dichiarazione accennata dall' articolo 28, ultimo alinea.

81. Trascorso il termine di trent' anni sarà prescritta l' azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute pegli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai far uso senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione.

82. La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale.

Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

83. Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sarà interrotto dalla domanda giudiziale, fatta e notificata prima dello spirare dei termini, e ciò sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la perizia.

La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso d' un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge, ameno che la domanda o l' atto d' interruzione non sia perente.

84. La domanda fatta dal contribuente, sia per rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa ad instanza di supplemento, e prima che questo abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.

Tale domanda dovrà essere presentata all' Uffizio del Registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'Uffizio stesso comprovante la data della fatta presentazione.

85. La data degli atti per scritture private non potrà essere opposta all'Amministrazione del Registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa per la morte di una delle parti, od altrimenti a termini della legge civile.

TITOLO VIII.

Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

86. La risoluzione delle quistioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene pecuniarie prima dell'introduzione della domanda giudiziale é riservata all'Amministrazione del Registro.

87. La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta all' Autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio del Registro che ha liquidata la tassa o pena pecuniaria controversa.

Davanti ai Giudici e Tribunali di Circondario si procederà sommariamente.

88. Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse di registro e delle pene pecuniarie stabilite dalla presente legge è l'*ingiunzione*

L'ingiunzione consiste nell' ordine emesso dal competente Ufficio del Registro di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'Ufficio stesso indicate. L' ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal Giudice di Mandamento, o Pretore, nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio del Registro che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente , od al suo domicilio o residenza , od all' abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenti. L' intimazione è fatta per mezzo d'Usciere, il quale ne estenderà relazione sulla ingiunzione originale.

Per l'intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza, o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dall'ordinaria procedura civile per le citazioni.

89. L'ingiunzione è eseguibile trenta giorni dopo la sua intimazione.

Contro l'ingiunzione il debitore può provvedersi avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria mediante istanza di opposizione da notificarsi all'Ufficio del Registro che emise l'ingiunzione.

L' istanza d' opposizione non sospende l' obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa; qualora l'istanza d'opposizione sia notificata all'Ufficio del Registro prima della scadenza dei trenta giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo o sia nello stesso termine presentata all'Autorità giudiziaria nelle Provincie nelle quali le notificazioni si fanno giudizialmente.

90. Per le cause alle quali dà luogo l' esecuzione della presente legge, la parte soccombente non sarà obbligata a rimborsare altre spese all' infuori della carta bollata e delle competenze per le intimazioni , nè sarà dovuta alcuna tassa di Registro per le sentenze.

91. Non saranno ammessi in giudizio ricorsi , opposizioni o instanze contro l'ingiunzione a pagamento , o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie che si riconosceranno dovute dall' Ufficio di Registro , quando l'atto di opposizione non sia corredato dalla quietanza del relativo pagamento.

Questa disposizione non è applicabile al caso d' opposizione promossa nel termine stabilito dall'articolo 89 contro la domanda del supplemento.

92. Dopo l' introduzione della causa avanti il Tribunale è interdetta la cognizione e la decisione della medesima a qualunque altra Autorità.

TITOLO IX.

Tariffa delle tasse.

93. Le tasse da percepirsi per la registrazione degli atti e delle mutazioni sono stabilite dai seguenti articoli 94 e 95.

94. Tasse fisse :

§ 1. — *Atti soggetti alla tassa fissa di una lira.*

1.° I contratti per l'insegnamento d'arti e mestieri, anche nel caso che contengano obbligo di somme o valori mobiliari, o quietanze dipendenti esclusivamente da essi contratti ;

2.° Le cauzioni dei giovani sottoposti alla leva per ottenere passaporto all' estero ;

3.° I verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i monti di pietà o presso le casse di risparmio ;

4.° Le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate per ogni creditore collocato;

5.° Gli atti di riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale, quanto se ha luogo con atto separato.

« La tassa è dovuta per ciascun figlio legittimato o riconosciuto;

6.° E generalmente tutti gli atti notarili non altrimenti nominati nel presente articolo e non soggetti a tassa proporzionale, non che tutti gli altri atti civili, giudiziali e stragiudiziali pure non altrimenti contemplati per una tassa fissa o proporzionale, quando formino titolo di un contratto e fondino un' obbligazione qualsiasi e debbano registrarsi a norma degli articoli 28 e 29.

Questa tassa è pure applicabile agli atti che, sebbene esenti dalla registrazione per la natura o per le disposizioni dell'articolo 96, fossero presentati, volontariamente per essere registrati.

§ 2.— *Atti soggetti alla tassa fissa di lire due.*

7.° Le sentenze definitive dei Giudici di Mandamento o Pretori in materia civile, e quelle anche in materia penale, allorchè vi è parte civile, quando non contengano disposizioni soggette a tassa proporzionale, o quando la tassa proporzionale dovuta non ascende in complesso a due lire.

Soggiacciono pure a questa tassa le dichiarazioni giudiciali delle parti divenute irrevocabili, indicate nell' articolo 27, quando hanno luogo nelle cause vertenti presso i Giudici di Mandamento o Pretori, e quando non importano tassa proporzionale, o questa non ammonta a lire due.

8.° Le cauzioni o malleverie prestate per l'esercizio d' impieghi dello Stato o degli Stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato, o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico;

9.° Le rinuncie all'ipoteca legale competente ai predetti Stabilimenti sui beni dei loro Contabili;

10.° I consensi per cancellatura o restrizione delle ipoteche inscritte sui beni, o sulle cedole del debito pubblico a favore degli stessi pii istituti relativamente alle malleverie indicate al n.° 8;

11.° Le astenzioni, ripudiazioni e rinuncie a successioni, legati, o comunioni di beni, quando esse saranno pure e semplici, e siano fatte per atto giudiziale o stragiudiziale.

« È dovuta una tassa per ciascun rinunciante e per ciascuna succes- » sione o legato che si ripudia;

12.° Le accettazioni delle cessioni o delle delegazioni di crediti a termine fatte per atto separato, allorchè la tassa proporzionale è stata pagata per cessione o delegazione di crediti parimente a termine, quando non diano luogo a tassa proporzionale;

13.° Le acquiescenze od adesioni pure e semplici, quando non siano fatte in giudizio;

14.° Gli atti rinnovati per causa di nullità o per altro motivo, senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni o loro valore;

15.° Gli atti di discarico parimente puro e semplice, non aventi il carattere di quietanza, le liberazioni stragiudiziali parimente pure e semplici dietro resa di conto per tutela, curatela od altre amministrazioni qualunque;

16.° Le consegne o tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che si provino esistenti nell' asse ereditario;

17.° I depositi d'atti o documenti presso i Notai e negli archivi pubblici, compresi i depositi o le presentazioni degli atti d'ultima volontà;

18.° I depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali, quando non producono liberazione dei deponenti, ed il discarico che ne danno i deponenti, ed i loro eredi, quando sono ad essi restituiti gli oggetti depositati;

19.° Gli atti di *protesto cambiario*;

20.° Gl'inventari notarili e giudiziali degli stabili, mobili, titoli e carte;

« È dovuto una tassa per ciascuna giornata.—Ogni giornata incominciata si ritiene compiuta;

21.° Vendita di rendite sul Debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il cui prezzo sia soddisfatto con denaro contante nell' atto stesso dall'acquisitore, quando la traslazione ha luogo per atto notariale, o per scrittura privata separata;

22.° Le concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento, i cui contratti siano giustificati in forma autentica.

§ 3.—*Atti soggetti alla tassa fissa di lire quattro.*

23.° Le aggiudicazioni od i deliberamenti per nuovo incanto a rischio del primo aggiudicatario o deliberatario, allorchè il prezzo non è superiore a quello della precedènte aggiudicazione, o del precedente deliberamento, se questi furono sottoposti alla tassa dovuta;

24.° Le procure ed i mandati senza correspettivo, od essendovi correspettivo, quando la relativa tassa proporzionale non raggiunge le lire quattro. Le revoche o le rinuncie dei mandati.

Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o rivocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce.

Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i Procuratori costituiti rivocanti o rinuncianti, qualora questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

Quando la procura od il mandato è irrevocabile, od involve la dispensa del rendimento dei conti, si rende applicabile la tassa proporzionale stabilita rispettivamente dai §§ 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 95, secondo la natura del contratto a cui si riferisce l'esercizio del mandato.

Quando il mandato importa retribuzione a favore del mandatario sarà applicabile la tassa proporzionale del § 2 dell' articolo 95 sul capitale della retribuzione stabilita in somma determinata, o se stabilita in somme annue, su quello in ragione del tempo per cui il mandato deve durare. Se questo tempo eccede i dieci anni, o non fu determinato, si applicherà la tassa proporzionale del § 4 dell'articolo 95 sul decuplo dell' annua retribuzione;

25.° Le ratifiche pure e semplici d'atti già stati sottoposti a tassa;

26.° Le rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro le ventiquattro ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono;

27.° I compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori che diano luogo a tassa proporzionale;

28.° Le rinnovazioni di titoli, le ricognizioni di rendite, i cui contratti siano giustificati in forma autentica;

29.° Il riscatto eseguito in tempo utile dal venditore quando l'acquisitore era ancora debitore dell'intiero prezzo dell'alienazione fattagli colla riserva del riscatto;

30.° Gli atti di cauzione o di *sottomissione* imposti dalla legge generale civile o commerciale per l'esercizio di un diritto o di una gestione,

ovvero di un mandato nei limiti determinati dalla legge stessa; quelli ancora richiesti dalle leggi speciali o dai regolamenti per l'esercizio d'industrie e commerci;

31.° Le costituzioni o le surrogazioni d'ipoteca o pegno in garenzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante, con atti già stati sottoposti a tassa;

32.° Il consenso puro e semplice per cancellazione, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie, e rinuncia al diritto od all'anteriorità d'ipoteca.

« Sarà però dovuta la tassa proporzionarle di liberazione per l'ammontare della somma iscritta, quando non sia giustificata l'estinzione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa di Registro, o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussiste tuttora.

Non sarà percet'a la tassa proporzionale qualora si tratti d'iscrizioni prese per crediti condizionali od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento; »

33.° La rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione già acquistato;

34.° Il sequestro convenzionale e gratuito di beni mobili od immobili;

35.° Gli atti, l'esecuzione dei quali dipenda da una condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti;

36.° Le unioni ed i concorsi stragiudiziali dei creditori, non che i concordati definitivi tra di essi e il debitore fallito o l'amministratore.

« Se importano obbligo di somma determinata dai cointeressati verso uno o più d'essi, o di altri incaricati di agire per l'unione o pel concorso, sarà percetta una tassa particolare come per le obbligazioni.

Nei concordati però tra il fallito o l'amministratore ed i creditori, non soggiace a tassa proporzionale l'obbligazione del fallito o di chi per esso verso i creditori, a qualunque somma l'obbligazione si estenda;

37.° Vendita ed altri atti tra vivi, che involvono trasmissione di proprietà o di usufrutto d'immobili situati all'estero.

§ 4. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire sei*

38.° Le donazioni non accettate.

« La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione o quando venga a risultare che l'accettazione di fatto abbia avuto luogo;

39.° Le transazioni semplicemente tacitative di pretese reciproche stipulate tanto per terminare, quanto per prevenire una lite.

Qualora contengano una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti alle parti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà, usufrutto od uso, costituzioni o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme, o valori od altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa inoltre dovuta secondo la natura dei contratti medesimi;

40.° I contratti di matrimonio che non contengono altre disposizioni fuorchè la dichiarazione degli sposi di quanto apportano nella comunione, o si costituiscono essi medesimi in dote senza alcuna vantaggiosa reciproca stipulazione.

« Nei contratti di matrimonio la confessione espressa dallo sposo di avere ricevuta la dote costituitasi dalla sposa non soggiace a tassa particolare.

Se vi ha costituzione o donazione fatta agli sposi da loro ascendenti, collaterali, o da altre persone, le tasse in questo caso saranno applicate

secondo la natura dei beni costituiti o donati. e giusta le quotità fissate da §§ 2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 dell'articolo seguente. »

La tassa fissa di cui nel presente paragrafo è anche applicabile alle costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri della persona nel cui interesse sono fatte ;

41.° Le divisioni di beni mobili ed immobili fra comproprietarii per qualunque siasi titolo, purchè sia giustificato il diritto di comproprietà.

« Se vi ha conguaglio o maggiore assegno, la tassa sul valore delle cose che formano l'oggetto sarà percetta nella misura rispettivamente determinata dai §§ 2, 4 e 5 dell'articolo seguente.

Non si esigerà tuttavia la tassa proporzionale quando ad un condividente siano assegnati beni stabili e ad un altro condividente mobili, crediti o denari esistenti nell'asse comune. Trattandosi di divisione d'eredità, questa disposizione è applicabile soltanto nel caso che i mobili, i crediti e i denari siano stati denunciati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione ; »

42.° Le divisioni tra i coaffittuari, coimpresari o coappaltatori contemplati nel contratto d'affitto o d'appalto, per le quali ciascuno di essi ottenga la giusta porzione che gli compete giusta il contratto medesimo.

« In caso di maggior assegno, è applicabile su questo la tassa proporzionale stabilita pel contratto d'affitto o d'appalto, di cui segue la divisione ; »

43.° Gli atti di società o di scioglimento della medesima, non che quelli che ne dichiarano la continuazione o ne modificano le basi.

« Se i soci, oltre danaro, conferiscono altri oggetti nella società, sarà dovuta la tassa proporzionale stabilita per la cessione degli oggetti medesimi ; »

44.° Gli atti d'ultima volontà, le loro revoche o ritiramenti.

« La registrazione dell'atto di apertura di testamenti sigillati non dà luogo all'applicazione di tassa distinta oltre quella stabilita pel testamento ; »

45.° Gli atti di liberalità che contengono disposizioni unicamente subordinate all'eventualità della morte, e le stipulazioni di eguale natura che sono fatte per contratto di matrimonio fra i futuri sposi o da altre persone, esclusi i lucri dotali.

« La tassa per tali disposizioni nei contratti di matrimonio sarà percetta oltre quella del contratto ; »

46.° Le cessioni volontarie dei beni per essere venduti dall'unione o dal concorso dei creditori ;

47.° Le sentenze definitive proferite in grado di appello dai Tribunali di circondario o di commercio, non che le decisioni degli arbitri quando non diano luogo a tassa proporzionale, o quando questa non arrivi in complesso a lire sei.

« Soggiacciono pure a questa tassa le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili indicate nell'articolo 27, n.° 2, quando hanno luogo nelle cause trattate in grado d'appello presso i Tribunali di circondario o di commercio, e quando non importano tassa proporzionale o questa non raggiunga le lire sei ;

48.° Le concessioni di precario o di servitù senza corrispettivo, o quando non siano valutabili, ovvero quando la tassa proporzionale non raggiunga le lire sei.

§ 5. — *Atti soggetti alle tassa fissa di lire dieci.*

49.° La dichiarazione o nomina pura e semplice della persona per cui si fece un acquisto od altro contratto, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, od è stata riservata nell'atto dell'acquisto o del contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta per atto pubblico entro il giorno successivo a quello dell'acquisto o contratto.

Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto o contratto non è dovuta veruna tassa;

50.° Gli atti di semplice emancipazione, e quelli d'abilitazioni dei minori d'età.

« La tassa è dovuta per ciascun emancipato od abilitato; »

51,° Le sentenze definitive dei Tribunali di circondario e di commercio, pronunciate in prima instanza, e contenenti interdizioni, nomine di consulenti giudiziari, dichiarazioni di nullità radicali, di contratti e convenzioni, od altre disposizioni definitive in materia civile o commerciale quando tali disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale, o questa non raggiunga in complesso le lire dieci.

La stessa disposizione è applicabile alle sentenze in materia penale, quando vi è parte civile.

Soggiacciono alla stessa tassa fissa applicabile con le norme sovra espresse le sentenze definitive dei Consigli di Prefettura in materia contenziosa amministrativa.

La tassa medesima è pure, e colle stesse norme, applicabile alle convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili accennate nell'art. 27, qualunque sia il grado di giurisdizione della causa nella quale le convenzioni hanno luogo, salve le disposizioni dei numeri 7 e 47 di questo articolo, e del n.° 19, § 3 dell'art. 96.

§ 6. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire venti.*

52.° Le sentenze definitive delle Corti d'appello in materia civile e commerciale, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in materia contenziosa, quando le relative disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale o quando questa non raggiunga in complesso le lire 20.

§ 7. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire quaranta.*

53.° Le decisioni definitive della Corte di cassazione.

§ 8. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire cento.*

54.° Gli atti di adozione.

95. Tasse proporzionali.

§ 1. — *Tassa proporzionale di centesimi venticinque per ogni cento lire.*

1.° Le convenzioni per pascolo ed alimento d'animali a tempo determinato.

« La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve « durare la convenzione; »

2.° Le soccide di bestiami.

« La tassa è riscossa sul prezzo espresso nell'atto, od in mancanza « di prezzo, secondo la dichiarazione che si farà del valore del bestiame; »

3.° I contratti d'affitto o di locazione di beni stabili e mobili, quelli di colonia parziaria o mezzeria, e le concessioni di dritti d'acqua, quando la durata di tali contratti o concessioni sia limitata; le sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, mezzerie o diritti d'acqua pure a tempo limitato.

« La tassa si applica al prezzo accumulato in ragione del tempo in « cui deve durare la locazione, concessione o mezzeria: se si tratta di su« blocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, mezzerie o di« ritti d'acqua, la tassa si limita al prezzo accumulato in ragione del tem« po che rimane a decorrere: »

4.° Le convenzioni pel mantenimento di persone, quando la durata del mantenimento è limitata.

« La tassa è dovuta sul prezzo accumulato in ragione del tempo per « cui la convenzione deve durare; ma se la durata è illimitata, si rende« rà applicabile la tassa segnata al successivo n.° 18, § 4;

5.° Le quietanze, escluse quelle del prezzo o del correspettivo che si paga nello stesso atto, i rimborsi, le affrancazioni di rendite e prestazioni di qualunque natura, escluse le enfiteutiche, i riscatti esercitati per atti pubblici in virtù di leggi, o di patto di ricupero dal venditore o dai suoi eredi entro il termine stabilito dalla legge, o stipulati nell'atto primitivo di vendita, ovvero in quello stato prorogato giudizialmente; i riscatti che in identiche circostanze seguissero per iscrittura privata, dove questa forma è ammessa, purchè questa sia presentata all'ufficio del Registro avanti lo spirare di essi termini, e qualunque altro atto o scrittura di liberazione di somme o di altri valori mobiliari.

Soggiacciono alla stessa tassa le compensazioni del rispettivo debito fra due persone debitrici l'una dell'altra.

« La tassa si esigerà sull'ammontare di uno dei debiti estinti. »

§ 2. — *Tassa proporzionale di centesimi cinquanta per ogni cento lire.*

6.° Le convenzioni ed i concordati fra i creditori ed il loro debitore prima della dichiarazione di fallimento.

« La tassa si applica alla somma che il debitore si obbliga di soddisfare; »

7.° Le cauzioni di somme o valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona, le guarantie per mobili e le promesse d'indennità pure per una terza persona.

« La tassa sarà percetta indipendentemente da quella dovuta sulla sti« pulazione ed obbligazione cui la cauzione, la guarentia, o l'indennità si « riferiscono, ma senza poterla eccedere. »

« La tassa delle cauzioni per le locazioni di beni immobili sarà limi« tata alla metà di quella dovuta sulle locazioni medesime; »

8.° Le obbligazioni di cambio marittimo o pel ritorno dal viaggio;

9.° Le promesse di pagare, le ricognizioni di debito dietro approvazioni di conti, gli ordini, viglietti o mandati di pagamento; le cessioni e delegazioni di crediti a termine; le delegazioni di prezzo stipulate in un contratto per soddisfare crediti a termine verso di un terzo qualora siano accettate; le accettazioni delle delegazioni in atto separato, qualora non ne sia stata pagata la tassa proporzionale sull'atto contenente la delegazione; le ricognizioni di debito e quelle di deposito di somme presso i particolari, ed in genere tutti gli altri atti e scritti che contengono obbligo di somme senza liberalità e senza che l'obbligo sia il prezzo di una trasmissione di mobili o di immobili non registrata o non stata altrimenti sottoposta a tassa.

Questa stessa tassa è applicabile alle rescissioni delle promesse di ven-

dita od ai recessi dalle medesime quando la promessa, essendo stata fatta con caparra stabilita come pena di recesso, viene la caparra restituita o perduta.

« La tassa si applica all'importo della somma restituita o perduta. »

Soggiacciono a questa tassa anche le obbligazioni di prestare un servizio personale e quelle per surrogazione nel servizio militare, e la tassa si applica alla mercede, al salario od al correspettivo pattuito e cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio;

10.° I conguagli ed i maggiori assegnamenti nelle divisioni di crediti;

11.° Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo in linea retta, cioè tra ascendenti e discendenti, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte.

Soggiacciono alla stessa tassa gli assegni che seguono tra ascendenti e discendenti a contemplazione di matrimonio.

Sono considerati come discendenti dell'adottante i figli adottivi.

Sono però esenti dal pagamento della tassa le successioni in linea ascendentale e discendentale il cui valore, depurato dai debiti e pesi nel modo prescritto dal n.° 10 dell' articolo 17, non ecceda in complesso lire 500.

Queste successioni dovranno tuttavia essere notificate nei termini e modi stabiliti dalla presente legge, in difetto cessa il benefizio dell'esenzione, e conseguentemente divengono applicabili a norma dei casi le pene stabilite dall'articolo 54.

§ 3. — *Tassa proporzionale di una lira per ogni cento.*

12.° Le sentenze definitive così contraddittorie, come contumaciali, proferite in qualunque grado di giurisdizione, dalle Corti, Consigli, Tribunali o Giudici di Mandamento o Pretori in materia civile, commerciale od altra materia contenziosa qualsiasi, non che le sentenze degli arbitri rese esecutorie, e quelle proferite dalle Corti, dai Tribunali o dai Giudici in materia penale allorchè vi è parte civile, quando tali sentenze contengono condanna per somme od oggetti di valore determinato o valutabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori.

Alle sentenze definitive sono parificate le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili quando si riferiscono a cose valutabili a norma dell'articolo 27.

« In nessun caso, e per nessuna di queste sentenze la tassa proporzio-
« nale potrà essere minore della tassa fissa stabilita rispettivamente col pre-
« cedente articolo per le sentenze delle Corti, dei Consigli, dei Tribunali,
« dei Giudici e degli Arbitri.

« Quando la tassa proporzionale sarà stata pagata per una sentenza
« proferita in contumacia, la percezione della tassa sulla sentenza che potrà
« sopravvenire in contraddittorio delle parti avrà luogo solamente sul
« supplemento di condanna. Lo stesso sarà per le sentenze proferite in
« grado di appello e per quelle esecutive. »

« Se non vi è supplemento di condanna la sentenza sarà registrata
« colla sola tassa fissa, che sarà sempre la minor tassa da riscuotersi. »

« La tassa proporzionale sulle sentenze è dovuta, sebbene il provvedi-
« mento giudiziale che ne forma l'oggetto trovisi concepito nei termini d'u-
« na semplice declaratoria di diritto relativa a cosa valutabile che ne in-
« duca l'acquisto o la dismessione, e quand'anche non siasi fatta nella causa
« veruna contestazione ed osservazione, eccettuato però il caso contemplato
« dall'articolo 94, § 1, numero 4, ed eccettuate pure le omologazioni dei

« concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno « stesso debitore in quanto i rispettivi crediti non abbiano individualmente « formato oggetto di contestazione. »

« Le decisioni della Corte di cassazione vanno esenti dalla tassa pro- « porzionale; »

13.° Abbandono di merci e d'oggetti assicurati.

« La tassa è percetta sul valore dell'oggetto abbandonato; »

14.° Gli atti e contratti d'assicurazione.

« La tassa è dovuta sul valore del premio, ossia sul montare del prez- « zo pattuito per l'assicurazione; »

15.° Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, approvvigionamenti o somministranze il cui prezzo debba essere corrisposto dalle amministrazioni o dagli stabilimenti pubblici, salve per le amministrazioni governative le esenzioni segnate al § 2 dell'articolo 96.

Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e per ogni altro oggetto mobile e valutabile, quando non conterranno nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzia, derrate od altri oggetti mobili.

« La tassa è dovuta sul prezzo definitivo e accumulato in ragione del « tempo della durata dell'appalto od impresa, salvo il disposto al numero 5 dell'articolo 17 nei casi ivi previsti; »

16.° Le dichiarazioni del mandato ossia la nomina della persona per cui il dichiarante si è reso deliberatario di un appalto o di un'impresa della natura di quelle indicate al numero precedente, quando la dichiarazione non è pura e semplice, o non è seguita entro tre giorni successivi all'atto d'appalto o d'impresa, oppure quando la facoltà di farla non è stata riservata nell'atto medesimo.

§ 4—*Tassa proporzionale di lire 2 per ogni cento lire*

17. Le aggiudicazioni vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni e qualunque altro atto, sia civile, sia giudiziale o stragiudiziale traslativo di proprietà o d'usufrutto a titolo oneroso di mobili, di raccolte dell'anno e frutti pendenti, di taglio di boschi cedui od alberi di alto fusto, non che del diritto di escavare o prendere materie da terreni o miniere per un tempo non eccedente i trent'anni.

Le aggiudicazioni di beni mobili fatte per nuovo incanto a rischio del primo deliberatario, e quelle che seguono per nuovo incanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo, sono soggette alla stessa tassa, la quale sarà limitata alla parte del prezzo che eccede quello della precedente aggiudicazione, qualora quell'aggiudicazione sia già stata sottoposta a tassa.

Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita di mobili, se esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo, così pure la rescissione della promessa o il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvo i casi contemplati dall'articolo 14;

18.° Le costituzioni di rendite perpetue o vitalizie, e di pensioni a titolo oneroso, e gli affitti di beni mobili fatti per un tempo illimitato;

19.° Le permute di beni immobili per loro natura situati nello Stato.

« La tassa sarà percetta sul valore dei beni ceduti da una parte, quando essa uguagli il valore dei beni ceduti dall'altra parte, e non vi sia alcun conguaglio o maggior valore. In caso di conguaglio o di maggior valore la tassa sarà corrisposta in ragione del 2 per °/o sui valori immobiliari che si uguagliano, e sarà dovuta la tassa stabilita per la vendita d'immobili sul conguaglio o sul maggior valore;

20.° Le dichiarazioni di mandato, ossia la nomina della persona per cui si fece un acquisto per via di deliberamento e di compra-vendita di mobili, quando la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice, o non è seguita entro il giorno successivo all' atto di deliberamento o di compra-vendita, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione di mandato non deriva dalla legge, ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di compra-vendita;

21.° Le concessioni d'immobili a titolo d'anticresi;

22.° Le porzioni di mobili indivisi acquistate per licitazione;

23.° I conguagli od i pareggiamenti nelle divisioni dei beni mobili;

24.° Le indennità pronunciate tanto in materia civile, quanto in quella penale, quando vi è parte civile;

25.° Le donazioni tra vivi che hanno luogo fra gli sposi nei contratti di matrimonio ed a contemplazione del medesimo, altre donazioni tra vivi e le trasmissioni, per causa di morte della proprietà dell'usufrutto o dell'uso di beni mobili od immobili che hanno luogo tra coniugi, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione *ab intestato* , ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità a causa di morte.

§ 5.—*Tassa proporzionale di lire 4 per ogni cento lire*

26.° Le aggiudicazioni, deliberamenti e rivendite, cessioni , retrocessioni, o qualunque altro atto civile giudiziale e stragiudiziale translativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni immobili o considerati tali.

I deliberamenti per nuovi incanti a rischio del primo deliberatario di beni della stessa natura, e quelli che hanno luogo per reincanto dietro le fatte offerte d'aumento di prezzo sono soggetti alla stessa tassa la quale sarà limitata all'eccedenza del prezzo del precedente deliberamento , se per questo fu già corrisposta la tassa dovuta.

Sono sottoposte alla tassa medesima le cessioni di diritto di riscatto fatte a titolo oneroso, le concessioni di diritti di acque e quelle di escavare o prendere materie dai terreni per un tempo eccedente i trent'anni o per un tempo illimitato, non che le concessioni di precario e servitù riguardanti cose immobili quando vi sia correspettivo.

Soggiace alla stessa tassa della vendita la promessa di compra-vendita d'immobili, purchè fatta nelle forme dalla legge richieste per la sua efficacia, se esiste consenso delle parti sulla cosa o sul prezzo; così pure la rescissione della promessa od il recesso dalla medesima soggiace alla tassa della retro-vendita, salvi i casi contemplati dall'art. 14;

27.° Gli affitti di immobili a rendite perpetue, quelli a vita, o la cui durata sia illimitata, le costituzioni d'enfiteusi e le concessioni di diritti di superficie,

28.° La dichiarazione di mandato ossia la nomina della persona per cui si è fatto un acquisto per via di deliberamento o di contratto di compra-vendita di beni immobili, se la dichiarazione o la nomina non è pura e semplice o non è seguita entro tre giorni successivi all' atto di deliberamento o d'acquisto, oppure quando la facoltà di fare la dichiarazione non emana dalla legge ovvero non è stata riservata nell'atto di deliberamento o di acquisto;

29.° Le porzioni di beni immobili indivisi acquistate per licitazione ;

30.° I conguagli od i maggiori valori o maggiori assegni negli atti di permuta o di divisione di beni immobili;

31.° I riscatti di beni immobili esercitati dopo trascorsi i termini stabiliti dalla legge o convenuti nel primitivo contratto di vendita conte-

nente la riserva del riscatto, ovvero trascorsi i termini stati prorogati giudizialmente.

Soggiacciono alla tassa medesima i riscatti anche esercitati entro i termini suddetti, ma non dal venditore o dai suoi eredi, e quelli eziandio che si eseguiscono dietro riserva espressa in atto di permuta.

§ 6.—*Tassa proporzionale di lire 5 per ogni cento lire*

32.° Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni stabili o mobili che hanno luogo tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, sia che le medesime si operino per successione *ad intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte;

33.° Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte, quando hanno luogo in favore degl'istituti che hanno per iscopo di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, di educarli, istruirli e di avviarli in qualche professione, arte o mestiere.

§ 7. — *Tassa proporzionale di lire 7 per ogni cento lire.*

34.° Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte, indicate al precedente n.° 32.°, § 6, quando hanno luogo tra cugini germani, ossiano figli di fratelli e sorelle.

§ 8. — *Tassa proporzionale di lire 9 per ogni cento lire.*

35.° Le donazioni e trasmissioni indicate al precedente numero 32.°, § 6, quando hanno luogo tra altri parenti e collaterali sino al duodecimo grado inclusivamente.

§ 9. — *Tassa proporzionale di lire 10 per ogni cento lire.*

36.° Le medesime donazioni e trasmissioni indicate al n.°, 32.°, § 6 di questo articolo, quando seguono tra altri parenti, o tra gli affini, o tra non congiunti, ovvero in favore di stabilimenti e di istituti diversi da quelli indicati al precedente n.° 33.°, § 6.

TITOLO X.

Degli atti che devono essere registrati a debito o gratuitamente. e di quelli che sono esenti dalla registrazione.

§ 1. — *Atti da registrarsi a debito.*

96. Le sentenze definitive e le convenzioni delle parti divenute irrevocabili nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

« Emanata la sentenza, la parte non ammessa al benefizio dei poveri « pagherà, entro il termine stabilito dall'articolo 27, le tasse della sentenza « stessa in proporzione della sua condanna nelle spese.

« Il povero pagherà le stesse tasse nella medesima proporzione, qualora

« colla sentenza od altrimenti venga a conseguire un valore eccedente il qua-
« druplo delle tasse di bollo e di registro dovute per gli atti fatti nel suo
« interesse, »

« Richiedendosi dalla parte non ammessa al beneficio la spedizione di
« copia della sentenza, tanto prima quanto dopo la scadenza del termine
« utile per la registrazione, la sentenza sarà registrata col solo pagamento
« della quota di tassa e sopratassa cadente a carico delle parti non am-
« messe alla gratuita clientela. »

§ 2. — *Atti da registrarsi gratuitamente.*

Gli atti e contratti contenenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti d'ogni natura e le relative cauzioni, qualunque sia la loro forma, allorchè vengono stipulati nell'interesse dello Stato.

Non godono l'esenzione dal pagamento della tassa le stipulazioni contenute negli stessi atti e contratti, qualora fossero estranee all'interesse dello Stato, e concernessero altre Amministrazioni o privati.

Quando l'interesse dello Stato è comune con altre Amministrazioni o con privati, l'esenzione si limita alla quota di tassa corrispondente all'interesse dello Stato.

Le stesse disposizioni sono applicabili alle sentenze per le quote di tassa che sarebbero a carico dello Stato.

§ 3. — *Atti esenti dalla registrazione.*

1.° Gli atti delle Amministrazioni dello Stato non compresi nel paragrafo precedente;

2.° I titoli del Debito pubblico dello Stato, le cedole, vaglia (*o coupons*) e le quietanze degl'interessi, non che i libretti delle casse di risparmio.

Questa esenzione però non toglie l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti nei quali i titoli del Debito pubblico dello Stato, non che i libretti delle casse di risparmio possono considerarsi come denaro contante o servono di correspettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali, quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.

La stessa esenzione non si estende neppure al valore dei mentovati titoli di credito quando si trasferiscono gratuitamente per atto tra vivi o per causa di morte;

3.° I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse dello Stato, le loro girate e quietanze;

4.° Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura pei bisogni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le quietanze di dette imposte, e quelle per rimborso di altre prestazioni fatte nell'interesse pubblico, le ricevute dei Funzionari ed Impiegati stipendiati o pensionati dallo Stato medesimo pei loro trattamenti, per rimborso di spese, per indennità o per anticipazioni; le ricevute dei compensi ai testimoni ed ai periti nella procedura penale, le quietanze infine sul pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

5.° I conti della gestione dei Contabili, Esattori od Appaltatori incaricati dell'esazione delle pubbliche imposte, nell'interesse dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, ed i relativi documenti diretti a giustificarli;

6.° I conti che devono prodursi dai gestori od amministratori allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, ai pubblici stabilimenti od altre instituzioni sottoposte alla speciale sorveglianza delle pubbliche Autorità, non che gli atti relativi.

« Le esenzioni contemplate da questo e dal precedente n.° 5 sono limitate « alla reddizione dei conti ed all'uso che le amministrazioni nel proprio « interesse possono fare degli atti e documenti sotto essi numeri indicati; »

7.° Gli atti richiesti dalle Autorità o dai pubblici Funzionari esclusivamente per fini d'ufficio, o nell'interesse del pubblico servizio, compresi i libretti delle persone di servizio, quand'anche contengano esposizione di somme o valori, e gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione e pel pagamento del prezzo di espropriazioni fatte nell'interesse dello Stato, purchè questi ultimi non siano contemplati all' articolo 27;

8.° Le offerte fatte all'asta pubblica;

9.° Le quietanze sopra elemosine o collette a sollievo dei poveri;

10.° Gli atti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole, ed ogni altro documento richiesto dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione, purchè dai medesimi risulti lo scopo cui sono diretti;

11.° I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori, curatori ed amministratori giudiziali in forza del mandato loro affidato;

12.° Le cambiali ed i biglietti commerciali all' ordine, gli ordini in derrate, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni fatte sui medesimi;

13.° Gli atti tutti in materia penale e disciplinare, e quelli in materia di pubblica sicurezza.

« Le esenzioni di cui in questo numero e nei precedenti 4, 7, 8, 10 e 11 sono limitate all'uso dei documenti rispettivamente indicato »;

14.° Le procure pure e semplici alle liti, e quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio qualunqne sia la loro forma, e quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorchè soggetti alla registrazione, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni di corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei consigli di famiglia, gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti, e del marito a favore della moglie per quegli atti nei quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

15.° Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

16.° La legittimazione o riconoscimento de'figli naturali delle persone ammesse al beneficio dei poveri;

17.° L'adozione quando tanto l'adottante che l'adottato siano ammessi al beneficio dei poveri;

18.° Gli atti tutti ed i provvedimenti della procedura, non che le sentenze provvisionali, preparatorie, interlocutorie ed altre non contenenti disposizioni definitive in materia civile, commerciale o di giurisdizione sì contenziosa che volontaria, in quanto non siano contemplate specificamente per una tassa dalla presente legge;

19.° Tutte le sentenze anche definitive, ed i provvedimenti emanati in materia di pubbliche contribuzioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, allorchè la causa verte direttamente tra l' Amministrazione, o suoi Delegati od appaltatori ed il contribuente.

20.° Le conciliazioni che seguono avanti i Giudici di Mandamento o Pretori per pretese e contestazioni non eccedenti le lire 100;

21.° Le locazioni e conduzioni di beni stabili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale della durata non minore di un anno qualora l'annuo fitto, compresi tutti i pesi, non ecceda le annue lire 100, quelle

della durata minore di un anno, qualunque sia la somma del fitto e dei pesi relativi.

Le locazioni di terreni fatte ai loro immediati lavoratori ove non eccedano le annue lire 200.

« La esenzione cessa qualora si faccia uso nel senso di questa legge « del contratto scritto o della convenzione verbale di locazione o condu- « zione. Cessa pure la esenzione anche pel tempo decorso rispetto alle « locazioni di una durata minore di un anno, quando per espressa o per « tacita riconduzione, la durata dell'affitto raggiunga un anno intero o lo « ecceda, ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire 100 ».

« In tal caso il termine per la denunzia decorre dal giorno in cui ha « principio la riconduzione.

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie.

97. Nulla è innovato colla presente legge alla formalità dell' insinuazione od archiviazione degli atti e contratti in quelle Provincie dello Stato nelle quali, a norma delle relative leggi civili, essa si trova in vigore.

Gli Uffici di Registro funzioneranno in dette Provincie anche come Ufficii d'Insinuazione colle norme relative vigenti in ciascuna Provincia.

Per altro, le copie che devono prodursi per l' Insinuazione terranno luogo delle copie che secondo la presente legge devono essere rimesse a corredo della denunzia.

In quelle Provincie nelle quali il deposito degli atti notariali deve farsi entro un tempo determinato in apposito archivio, i testamenti saranno per ora denunziati senza la produzione della copia.

Riguardo agli atti esteri continuerà l'obbligo d'insinuare l'originale o la copia venuta dall'estero, e di consegnare all'Ufficio d'Insinuazione la versione dell'atto ove questo non sia compilato in lingua italiana o francese.

98. Gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima dell'attivazione della presente legge, pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti, purchè abbiano data certa sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alle tasse stabilite da questa stessa legge.

Per gli atti e contratti stipulati per le sentenze pronunziate e gli atti giudiziali compiuti prima della promulgazione della presente legge, pei quali non si fossero adempiuti gli obblighi stabiliti dalle leggi anteriori, si prescinderà dall'applicazione della sopratassa, dell' aumento d' imposta, o di qualsiasi altra conseguenza penale, purchè essi atti e contratti vengano denunziati, insinuati, registrati, o regolarizzati presso il competente Ufficio entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima.

Le sopratasse già incorse alla pubblicazione di questa legge saranno condonate qualora le tasse principali vengano soddisfatte entro i trenta giorni sovra stabiliti.

Saranno pure condonati gli interessi per tutte le tasse dipendenti dalle sopra indicate leggi e tuttora inesatte, sia per la mora dei debitori, sia per concesse dilazioni, qualora il pagamento della tassa principale sia eseguito entro i trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Per gli atti e contratti stipulati nel tempo intermedio tra la pubblicazione e l'attivazione della presente legge dovranno applicarsi tutte le disposizioni delle relative leggi anteriormente in vigore.

99. Dal giorno dell' attivazione di questa legge è abolita la tassa pro-

porzionale o graduale sulle trascrizioni ipotecarie degli atti o contratti portanti mutazioni di proprietà immobili.

Nei casi però di trascrizione ipotecaria di atti e contratti anteriori all'attuazione della presente legge per i quali non si fosse pagata la tassa da essa stabilita, continuerà ad esigersi la tassa di trascrizione determinata dalle leggi rispettivamente vigenti nelle Provincie in cui la trascrizione ha luogo.

100. Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati o donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l'acquisto dell'eredità, della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attivazione della presente legge.

Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero della presente legge, sarà applicata la legge medesima, eccetto il caso che, pel trasferimento condizionato, si provi il già seguìto pagamento delle tasse a norma della legge anteriore.

101. Tutte le sentenze emanate dopo l'attivazione di questa legge saranno assoggettate alle tasse dalla medesima stabilite.

Nelle provincie di Lombardia però si applicherà la legge vigente nel giorno dell'*inrotulazione* degli atti a sentenza, o della chiusura del processo verbale.

Nelle Provincie medesime la disposizione dell'art. 94, n.º 4, § 1 sarà applicata anche alle sentenze di *liquidità* pronunziate in dipendenza dei giudizi d'insinuazione nei concorsi dei creditori, fino a che vi rimanga in vigore l'attuale regolamento sul processo civile. Fino a detta epoca la sentenza di classificazione dei creditori verrà assoggettata nelle dette Provincie alla tassa unica di lire 10.

Le sentenze definitive nei Tribunali di terza istanza di Milano, quando non importino diritto proporzionale, andranno soggette alla tassa fissa di lire 20.

Non sarà dovuto diritto proporzionale, salvo sul supplemento di condanna, qualora siasi già pagata la tassa proporzionale sulle sentenze recate in appello avanti la terza istanza.

Sarà però dovuta la tassa di lire 20 quando il diritto proporzionale non raggiunga in complesso tale somma.

102. Le locazioni e condizioni verbali di stabili convenute prima dell'attivazione della presente legge, qualunque sia la loro durata, saranno regolate dalle leggi anteriori soltanto durante l'anno locativo in corso.

Per gli anni successivi s'intenderanno convenute sotto l'impero di questa legge, a meno che si provi essere stata soddisfatta la tassa stabilita dalla legge anteriore.

103. Nelle Provincie nelle quali non si fa luogo a possessi provvisionali dei beni degli assenti, le relative disposizioni stabilite dalla presente legge saranno applicabili dopo proferta la sentenza di dichiarazione di morte.

104. Non saranno ammesse domande di restituzione di tassa esatte a norma delle legge anteriori, qualora fossero trascorsi i termini per tali domande stabiliti dalle leggi medesime o qualora le domande che fossero state presentate avessero già compiuto l'ordinario corso stabilito dalle precedenti leggi per la loro decisione.

Le prescrizioni portate dalla presente legge si applicheranno anche alle tasse dipendenti dalle leggi nelle quali non fossero stabilite prescrizioni speciali, ma i rispettivi termini decorreranno dall'attivazione di questa legge.

105. È autorizzato il Governo del Re a provvedere con Decreti Reali per le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione della presente legge nelle diverse Provincie dello Stato, e per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono tuttora in vigore.

106. La presente legge andrà in vigore in tutte le parti del Regno il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli atti del Governo, e da tal giorno s'intendono abrogate le leggi concernenti le tasse contemplate o surrogate dalla presente.

Però non sono abolite colla presente le leggi e le prescrizioni che regolano nelle varie Provincie le imposte sulle iscrizioni dei diritti reali nei registri delle ipoteche.

Inoltre, sino a che non si sarà provveduto alla riforma dei banchi governativi in Napoli ed in Sicilia, rimarranno fermi i regolamenti speciali relativi alle fedi di credito o polizze notate-fedi originali dei banchi suddetti, ma saranno soggetti alla tassa di registro nel termine stabilito dall' art. 28 i contratti che si fanno mediante girate delle fedi di credito riguardanti trasmissioni di proprietà o di usufrutto di beni immobili o imposizione sui medesimi di servitù o di altri pesi.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMAMUELE
QUINTINO SELLA

[illegible]) LEGGE sulle tasse di Bollo.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

TITOLO I.

Delle tasse di Bollo e della carta bollata.

Art. 1. È dovuta una tassa di bollo per la carta destinata agli atti pubblici, e per gli atti e scritti privati designati nei titoli II e III della presente legge.

È pure dovuta una tassa di bollo per gli atti e scritti privati non compresi nei titoli II e III, e per gli atti e scritti fatti in luoghi e in tempi nei quali non era in vigore alcuna tassa di bollo. Questa tassa sarà pagata quando si voglia far uso di tali atti.

Per l'applicazione della tassa di bollo, col vocabolo *carta* intendesi qualunque materia sulla quale è disteso o voglia distendersi uno scritto, un disegno, ovvero una riproduzione meccanica di essi che valga come atto o documento.

2. Si fa uso di atti e scritti:

1.° Quando si presentano in giudizio o davanti un'autorità giudiziaria o ad arbitri.

2.° Quando si presentano all'ufficio del registro per essere registrati;

3.° Quando s'inseriscono in un atto pubblico.

Degli atti o scritti provenienti dall'estero si fa uso anche quando si presentano ad un ufficio qualunque governativo, provinciale o comunale e quando siano tali che nello Stato dovrebbero esser fatti in carta bollata.

In quanto alle cambiali ed altri effetti di commercio che provengono dall'estero, se ne fa uso anche quando sono presentati, accettati, quietanzati, girati, muniti d'avallo od altrimenti negoziati nel Regno.

3. Il bollo è di due specie: ordinario e straordinario.

Il bollo ordinario si applica sulla carta filigranata, fabbricata per conto dello Stato.

Lo straordinario si applica sulla carta presentata dai richiedenti.

4. La carta fabbricata per conto dello Stato si distingue in carta destinata per gli atti e documenti civili, giudiziali ed amministrativi, ed in carta destinata per gli atti e documenti commerciali.

5. La carta per gli atti e documenti civili, giudiziali ed amministrativi ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307, e la larghezza di millimetri 425; è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 25 linee, e vi resti un margine del quarto a destra e di un ottavo a sinistra.

6. La carta per gli atti e documenti commerciali è divisa in due specie:

Quella per le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via, la quale sarà alta millimetri 200, e larga millimetri 250 per ogni foglio.

Quella per cambiali ed altri effetti negoziabili, alta millimetri 105, e larga millimetri 250 per ognf foglio.

7. La tassa di bollo è proporzionale o fissa.

La proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti di commercio tratti nello Stato, ed anche quelli tratti all'estero, se negoziati o pagabili nello Stato.

La fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti.

8. Le *sentenze*, *terze* e *quarte* delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od al *visto per bollo* senza pagamento di tassa, allorchè la loro presentazione venga fatta insieme ad una dichiarazione spedita in carta libera dal ricevitore del bollo comprovante il fatto pagamento, ovvero insieme alla prima lettera di cambio, o ad una delle copie debitamente bollata e vidimata per bollo.

I documenti che si presenteranno per giustificare il pagamento della tassa proporzionale dovranno essere concordi in ogni parte col duplicato sul quale viene richiesta l'apposizione del bollo od il *visto per bollo* senza pagamento di tassa.

Quando però la prima lettera di cambio e quella per duplicato hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sarà soggetta al diritto proporzionale.

Non soggiacciono a particolare applicazione di bollo le aggiunte fatte alle cambiali od agli altri effetti negoziabili per iscrivervi girate, accettazioni, avalli, o altre simili dichiarazioni.

È proibito alle banche, alle società, agli stabilimenti pubblici, ai negozianti ed a tutti coloro che fanno cambiali od effetti negoziabili, d'incassare o far incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso non venga spedita quietanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo o non vidimati per bollo.

9. Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato é stabilito per ciascun foglio, come segue:

Carta per gli atti civili, giudiziali ed amministrati col bollo a tassa fissa.

Secondo la sua destinazione, come in appresso . . . . { L. 0 50 / » 1 00 / » 1 20 / » 2 00

Carta di commercio col bollo a tassa fissa

Pelizze di carico, lettere di vettura e fogli di via . . . L. 1 00

Col bollo proporzionale

Cambiali ed altri effetti di commercio sino a L. 300 . . L. 0 15
Da oltre le lire 300 alle 500 . , ... » 0 25
Da oltre le lire 500 alle 1,000. . . . . , . . » 0 50
Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio . . . . » 0 50

10. Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio, come segue :

In ragione della dimensione

Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14 . . . . . L. 0 50
Da 14 a 20 . . . . » 1 00
Da 20 a 30 . . . . » 2 00
Per ogni maggiore dimensione. . . . . » 4 00

In ragione delle somme e dei valori

Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a lire 300. . . L. 0 15
Da oltre le lire 300 alle 500 . . . . » 0 25
Da oltre le lire 500 alle 1000 . . . . » 0 50
Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio. . . . . » 0 50

Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari, applicabili nei casi previsti dalla legge :

A . . . . , . . . L. 0 05
A . . . . » 0 25
A . . . . » 0 50
A . . . . » 1 00
A . . . . » 1 20

11. Nel proporzionare le tasse di bollo al valore imponibile le frazioni al disopra del migliaio di lire si computano per un migliaio intiero.

12. I bolli, tanto ordinari, quanto straordinari, la loro forma e gli altri caratteri distintivi di essi e della carta bollata fabbricata per conto dello Stato, saranno determinati con Reale Decreto da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

13. In mancaza di bolli ordinari e straordinari si supplirà col *visto per bollo*.

14. Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termini dell' art. 5 o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto.

15. Nelle copie degli atti pubblici e di qualunque atto o scritto, celebrato od autenticato da pubblici funzionari, il numero delle sillabe comprese nel foglio intero non potrà esser maggiore della media di venticinque per ogni linea.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia.

16. Lo spaccio della carta bollata non potrà farsi da altre persone, se non da quelle designate dall' amministrazione delle Finanze, mediante la retribuzione che sarà determinata dai regolamenti, e nella somma stanziata negli annui bilanci dello Stato.

17. L' applicazione del bollo straordinario è affidata ad uffizi stabiliti con decreto ministeriale.

Dove non esistono tali uffizi potrà essere supplito col *visto per bollo* nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito regolamento.

18. È proibito di scrivere sull' impronta del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta il cui bollo, filigrana o dimensione siano alterati.

19. È proibito l'uso di carta munita di bollo inferiore a quello prescritto dalla legge.

È pure proibito l' uso di carta munita di bollo straordinario per gli atti e scritti compresi nell' art. 23, eccettuati quelli che sono indicati nel successivo art. 24.

20. Un foglio di carta che ha già servito per un atto o scritto non potrà più essere impiegato per altro atto o scritto, quantunque il precedente sia rimasto incompiuto.

21. È proibito di fare, sì per originale che per copia, due o più atti distinti sul medesimo foglio, salve le eccezioni di cui all' articolo 32.

22. Nessun giudice, funzionario od uffiziale dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a *visti* o ad altri atti, sulla presentazione di carte, registri o libri che siano in contravvenzione colla presente legge.

Quando l' atto o scritto sarà autenticato o sottoscritto dal segretario o cancelliere, questi sarà risponsabile della contravvenzione.

È pure proibito ai segretari, cancellieri, causidici, patrocinatori, notai, archivisti, ministri del censo (catastari), arbitri, periti nominati in giudizio, uscieri, cursori, servienti, o messi di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo per effetto di carte non munite del bollo prescritto, di darvi corso, di riceverle soltanto in deposito, di spedirne copia, o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali, in quanto non si tratti della parte civile, i casi di *visto* delle schede testamentarie e loro inserzioni nei minutari, di materiale descrizione negl' inventari o di altri altri atti conservatori.

Ne sono pure eccettuati i provvedimenti o le deliberazioni accennate nella prima parte di quest' articolo, nei casi di somma urgenza, e quando dall' indugio derivi necessariamente irreparabile danno; nei quali casi si potrà emettere il provvedimento o prendere la deliberazione, purchè previamente si eseguiscano le disposizioni degli articoli 35 e 36.

TITOLO II.

Dell' uso della carta filigranata col bollo ordinario.

23. È obbligatorio l' uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti scritti indicati nel presente articolo, salve le eccezioni esplicitamente fatte dalla legge.

§ 1. — *Sulla carta a centesimi cinquanta.*

Saranno scritti:

1.° Le procure per comparire avanti i giudici di mandamento o pretori;

2.° Gli atti, sì per originale che per copia, delle cause di competenza dei giudici di mandamento o pretori, escluse le copie delle sentenze ed escluse le produzioni od allegati;

3.° Gli atti, sì per originale che per copia, di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento o pretori;

4.° Gli originali e le copie degli atti celebrati od autenticati dai segretari, cancellieri, od altri funzionari giudiziari od amministrativi, esclusi però gli atti e scritti che contengono contratti, e quelli sui quali è altrimenti disposto dalla presente legge;

5.° Le copie autentiche di tutti gli atti i di cui originali non sieno ritenuti da notai, segretari, o cancellieri, o non sieno depositati in archivi pubblici, salve le eccezioni espressamente fatte da questa legge;

6.° Le dichiarazioni e scritture di abbonamento delle gabelle o dei dazi;

7.° Gli avvisi d'asta o licitazione sì giudiziaria che volontaria, per vendite, affitti od appalti d'ogni genere, ancorchè non contengano sottoscrizione o recognizione (autentica), gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che, a termini delle leggi civili e commerciali, debbonsi fare nella gazzetta ufficiale ed in altri giornali destinati per le inserzioni giudiziali.

È proibito agli stampatori o litografi di fare nei giornali suddetti alcuna delle iserzioni obbligatorie qui sopra contemplate senza che l'originale di essa sia compilato sovra carta bollata.

Essi dovranno, nei primi cinque giorni di ciascun mese, presentare al ricevitore del bollo gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente.

8.° Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio, e dai sensali o mezzani riguardanti le contrattazioni commerciali;

9.° Le cauzioni che prestano i marinai per ottenere passaporto all'estero;

10.° Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni ipotecarie;

11.° I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi, qualunque sia lo scopo a cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili, in quanto questi atti e scritti non siano diversamente contemplati dalla presente legge;

12.° Tutte le private scritture portanti consensi convenzionali, obbligazioni, contratti, modificazione o scioglimento di contratti, o liberazioni anche relative ad oggetti d'interesse commerciale di terra o di mare.

§ 2.—*Sulla carta di lira una*

Saranno scritti:

13.° Gli originali e le copie di tutti gli atti notariali;

14.° Gli originali e le copie degli atti e di qualunque altro scritto celebrato od autenticato dai segretari, cancellieri od altri funzionari giudiziari od amministrativi, quando questi atti e scritti contengano contratti;

15.° Gli originali e le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica;

16.° Le copie di testamenti segreti, delle note testamentarie, e generalmente d'ogni disposizione o dichiarazione d'ultima volontà, quando sono autenticate da un pubblico funzionario;

17.° Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi pubblici dello Stato, notarili, ed in quelli dell'amministrazione dei comuni e degli altri corpi morali, come pure le copie degli atti, titoli e docu-

menti depositati nelle curie e cancellerie religiose di qualunque culto e nei loro archivi, quando sono destinati ad usi civili;

18.° Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico uffiziale, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge;

19.° Le oblazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e loro copie;

20.° Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie ed ogni altro contratto concernente il traffico marittimo;

21.° I certificati che non esistono iscrizioni ipotecarie, ed i certificati di seguite formalità ipotecarie rilasciati separatamente;

22.° Le copie delle sentenze e provvedimenti in materia penale, spedite a richiesta dei privati che non fossero parte civili o degli imputati non ammessi al benefizio dei poveri;

23.° Le copie delle sentenze in materia civile, anche spedite in forma esecutiva, profferite dai giudici di mandamento o pretori.

§ 3.—*Sulla carta a lira una e centesimi venti*

Saranno iscritti :

24.° Gli originali e le copie di tutti gli atti, deliberazioni, provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale o di giurisdizione contenziosa e volontaria davanti a qualsiasi tribunale, consiglio o corte, escluse le giudicature di mandamento e le preture, come anche quelli in materia penale, interessanti la parte civile firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaio, commesso, o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od alla esecuzione dei provvedimenti anzidetti, escluse però le produzioni od allegati;

25.° Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai giudici di mandamento o pretori per commissione o delegazione di un tribunale od altra autorità giudiziaria superiore.

§ 4. — *Sulla carta a lire due*

Saranno scritti :

26.° Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, qualunque sia la loro forma, e di quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorchè soggetti alla registrazione, come pure di quelle per intervenire alle deliberazioni dei corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti, e del marito a favore della moglie per quegli atti sui quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto.

Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure delle quali si fa uso innanzi i giudici di mandamento o pretori.

27.° Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

28.° Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, contemplate dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento o pretori.

29.° Gli atti di presentazione o di deposito dei testamenti segreti.

TITOLO III

Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario

24. Gli atti e scritti compresi in quest'articolo saranno soggetti al bollo nelle misure dallo stesso articolo indicate, e saranno ammessi al bollo straordinario, purchè non siano ancora muniti della firma delle parti, nè la firma sia cancellata od in altro modo alterata.

I registri però ed i libri indicati da questo articolo dovranno assoggettarsi al bollo straordinario od al *visto per bollo* prima che ne sia intrapresa la scritturazione.

§ 1. — *Colla tassa in ragione della dimensione della carta*

Cioè :

Fino a decimetri quadrati 14 . . . . ,	L.	0. 50
Da 14 a 20.	»	1 »
Da 20 a 30.	»	2 »
Per ogni maggiore dimensione . . . . . . ,	»	4 »

1.° I piani, tipi, disegni, modelli , dimostrazioni , calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti ;

2.° Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

A richiesta di chi li presenta saranno anche ammessi al bollo straordinario colla tassa di una lira e di una lira e centesimi venti gli atti e gli scritti preindicati contenuti in carta della superficie fino a decimetri quadrati quattordici.

Senza riguardo alla dimensione della carta

§ 2. — *Colla tassa fissa di una lira*

3.° I diplomi, le patenti, gli attestati di privativa industriale , le licenze, i certificati d'istruzione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio, e gli altri atti che l'autorità crederà opportuno di emettere o di far rilasciare su carta non filigranata ;

4.° Le polizze di carico le lettere di vettura ed i fogli di via.

Saranno considerati in contravvenzione alla legge sul bollo :

I fogli di via e le lettere di vettura impiegati per più di un di viaggio ;

Le polizze di carico, e le lettere di vettura, quando conterranno la descrizione di merci ed oggetti spediti direttamente a più di un destinatario o commissionario ;

5.° Gli originali e le copie degli atti di protesto cambiario ;

6.° Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presenteranno ai ministeri, alla corte dei conti, alla corte di cassazione ed al consiglio di Stato ;

7.° Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo della esazione delle imposte, quando contengono contratti.

§ 3. — *Di centesimi cinquanta*

8.° Gli estratti dei registri, gli assensi e dichiarazioni di *nulla osta*, le licenze, certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;

9.° Le petizioni, istanze o ricorsi che si presenteranno alle autorità governative e ai pubblici uffizi, salvo il disposto del § 2 (numero 6 di questo articolo), e quelli che si presenteranno alle amministrazioni comunali, provinciali, o di altri corpi amministrativi;

10.° Gli stampati per passaporto nell'interno o carta d'identità;

11.° Le bollette per quietanze, staccate dai registri a madre e figlia; i mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni comunali e provinciali e dagli altri corpi amministrativi od enti morali, per somme eccedenti le L. 20;

12.° Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;

13.° I registri delle produzioni, i registri o fogli d' udienza, ed i repertori che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i cancellieri, i notai, i procuratori, agenti di cambio, sensali, mezzani, uscieri ed altri pubblici uffiziali per gli atti dipendenti dal loro ministero, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali;

14.° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti;

15.° I registri che in forza della legge sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e delle merci;

16.° I registri degli albergatori, dei locandieri e altri simili esercenti che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per inscrivervi le persone a cui somministrano alloggio;

17 I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, quietanze e ricevute parziali;

18.° I titoli del debito pubblico dello Stato;

19.° Gli atti e scritti, di cui al numero 20 dell' art. 23, quando non sono estesi sopra carta filigranata.

§ 4. — *Di centesimi venticinque*

20.° I libri o registri di commercio che per legge debbono tenere i banchieri, manifattori o commercianti, armatori, spedizionieri, commissari, agenti di cambio, sensali, mezzani e le società qualunque di commercio.

§ 5. — *Di centesimi cinque*

21.° Le bolle dei pesi pubblici, a chiunque appartengano;

22.° Gli stampati o manoscritti qualsiansi che si affiggono al pubblico, che non siano già indicati dal numero 7 del § 1 del precedente articolo 23, esclusi però gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorità provinciali o comunali.

§ 6. — *Colla tassa di bollo proporzionale*

23.° Le cambiali ed altri effetti di commercio sino a L. 300.	L.	0 15
Da oltre le L. 300 alle L. 500	»	0 25
Da oltre le L. 500 alle L. 1,000	»	0 50
Da oltre le L. 1,000 per ogni migliaio.	»	0 50

TITOLO IV.

Degli atti e scritti che si possono distendere su carta libera, ma che debbono essere bollati nei casi previsti dalla legge.

25. I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo, se non nei soli casi che occorra di farne uno degli usi designati ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 2.

1.° Gli atti o scritti dei poteri legislativi dello Stato, le petizioni ai medesimi, gli atti e scritti concernenti le elezioni politiche e quelle provinciali e comunali;

2.° Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio della milizia nazionale ed il servizio civile e militare dello Stato;

3.° I registri, atti, scritti e carte nell' interesse esclusivo dello Stato;

4.° Gli avvisi, le quietanze e le bollette pel pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette dello Stato, delle provincie e de' comuni, e pel pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale, come pure i relativi atti d' esecuzione, quando non contengono contratti;

5.° I conti della gestione degli agenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei corpi amministrati, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell' interesse delle rispettive amministrazioni;

6.° Gli atti, documenti e scritti che dovranno servire di corredo o di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati della esazione delle imposte dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri amministratori delle provincie, dei comuni, ed in genere di tutte le instituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo.

Non si considera come una presentazione in giudizio che porti l' obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai consigli di prefettura, alla corte dei conti ed al consiglio di Stato.

7.° I conti dei tutori, curatori, od altri amministratori giudiziali ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non saranno soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti ed atti è richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbano inserire in atti pubblici, o che si presentino per essere registrati;

8.° I recapiti scritti e libretti richiesti dalla legge o dalle autorità ed uffici esclusivamente per fini di pubblica sicurezza e nell' interesse del pubblico servizio, ed i documenti e scritti che devono servire di garanzia per la valutazione e pel pagamento del prezzo di espropriazione fatta nell' interesse dello Stato;

9.° Le denunzie, atti, scritti e copie che si devono depositare presso gli uffici competenti per l' esecuzione e per gli effetti delle leggi d' imposte, purchè su tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticate e firmate, dell' uso al quale sono destinati.

Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni, anche in via amministrativa, contro le imposte sopra accennate.

10.° Gli atti e scritti che secondo le prescrizioni doganali di riscontro o di pubblica sicurezza, ed in forza di altre disposizioni devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti e scritti non siano espressamente dichiarati altrimenti soggetti al bollo dalla presente legge;

11.° Le denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo.

12.° I ricorsi o gravami, nell' interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d' ufficio; quelli sull' abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

Per questi gravami e deduzioni, per la presentazione in giudizio s' intenderà quella che si fa nella procedura giudiziale contenziosa.

13.° Le ricevute dei compensi per prestazioni alle provincie, comuni e pubblici stabilimenti, che non sono fondate sopra un rapporto di diritto civile, ma stabilite con ispeciali ordinamenti per interesse pubblico (ad esempio, trasporti, acquartieramenti militari, e simili);

14.° Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli concernenti prestazioni personali verso lo Stato, le provincie e i comuni (a cagione d' esempio, pel servizio della guardia nazionale, per l' uffizio di giurato o simili);

15.° Le quietanze sopra collette ed elemosine fatte a favore dei poveri;

16.° Gli atti e scritti che si presentano pel conseguimento di un sussidio ai poveri o per l' ammissione gratuita presso un istituto qualunque di beneficenza, come pure gli attestati sulla moralità, e sulle circostanze economiche delle persone che si offrono di ricevere in cura i figli *esposti*, e sullo stato di salute delle nutrici;

17.° Gli atti e scritti necessari per l'ammissione a scuole inferiori ed elementari, purchè vi sia indicato l' uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti presso le scuole medesime;

18.° I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato, e le relative quietanze, quand' anche separate, i mandati o *pagherò* di zecca;

19. Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto degli articoli 28 e 29 della presente legge;

20.° Le requisitorie e le conclusioni del pubblico ministero scritte in foglio separato e presentate dalle parti private;

21.° Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei comuni e degli altri corpi morali e le loro copie ed estratti, escluse le copie ed estratti da rilasciarsi ai privati;

22.° I mandati di pagamento, anche collettivi, rilasciati dei corpi amministrativi per somme non eccedenti le L. 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore;

23.° Le obbligazioni e le quietanze chirografarie per somme e valori non eccedenti le L. 20, purchè non formino parte di maggiori somme o valori;

24.° Le note e i conti quietanziati dei negozianti od esercenti professioni, arti e mestieri, le lettere e le corrispondenze tra i medesimi sopra gli oggetti del loro commercio od esercizio;

25.° I passaporti spediti agli indigenti od ai giornalieri, e le relative dichiarazioni di *nulla osta*, i certificati o fedi di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile spediti a favore di persone povere, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

26.° I certificati che devono produrre i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni, purchè queste non eccedano l'annua somma di L. 500;

27.° I certificati e documenti che, a tenore dei regolamenti sulla leva

militare, debbono gl'inscritti presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, purchè nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

28.° I certificati di sofferto vaiuolo o di subita vaccinazione;

29.° I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai monti di pietà, dai monti di soccorso, dalle casse di risparmio e i registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti;

30.° Gli altri atti e scritti non contemplati dagli articoli 23 e 24,

31.° Le note testamentarie ed i testamenti in fòrma privata;

32.° Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare.

26. Quando occorra farne uno degli usi designati nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 2, gli atti e scritti annoverati nei primi 31 numeri del precedente articolo saranno soggetti al bollo, col pagamento della tassa stabilita dall'articolo 10, in ragione della dimensione della carta; quelli annoverati nel numero 32 del precedente articolo, col pagamento di centesimi 5 per ciascun foglio.

TITOLO V.

Degli atti e scritti provenienti dall'estero che debbono essere bollati prima di farne uso

27. Sono soggetti al bollo straordinario o *visto per bollo* prima di farne uso, nel senso di quanto dispone l'art. 2, i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero:

§ 1.—*Colla tassa proporzionale determinata dall'art.* 9.

Le cambiali ed altri effetti di commercio.

§ 2.—*Colla tassa fissa di una lira*

Le polizze di carico, lettere di vetture e fogli di via.

§ 3.—*Colla tassa determinata dall'art. 10 in ragione della dimensione della carta*

Gli altri atti e scritti.

TITOLO VI.

Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salva la ripetizione del diritto di bollo al verificarsi dei casi dalla legge previsti

28. È permesso l'uso della carta libera:

1.° Per le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degl'instrumenti, atti e scritti qualunque per uso della giustizia penale, delle autorità e degli uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato, purchè in esse copie od estratti si faccia menzione della loro destinazione;

2.° Per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale, che per copia, nelle cause d'interesse immediato dello Stato, in quelle promosse

dal ministero pubblico ed in quelle nell'interesse delle persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri;

3.° Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sentenze di condanna nei procedimenti penali o contravvenzionali, e per gli scritti a difesa degli imputati, se detenuti, sebbene non ammessi al beneficio dei poveri.

Salva per gli atti indicati ai precedenti numeri 2 e 3 la ripetizione delle tasse di bollo nei casi previsti dall'articolo seguente.

29. Terminate le cause ed i procedimenti si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e trascorsi trenta giorni dalla data della sentenza o provvedimento, l'importare delle corrispondenti tasse dovrà pagarsi dalle parti avversarie e dagli imputati condannati nelle spese.

Allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, verrà a conseguire una somma eccedente il sestuplo dei diritti di bollo e delle tasse di registro per gli atti fatti nel suo interesse, dovrà pagare le tasse di bollo per gli atti medesimi, quand'anche avesse ottenuto colla sentenza il compenso delle spese di causa:

Trattandosi di procedimenti in materia penale, le tasse di bollo, di cui al n. 4 dell'art. 28, saranno comprese dai segretari o cancellieri nella nota delle altre spese ripetibili dei condannati.

Non ha luogo la ripetizione delle tasse di bollo nei casi di ingiunzioni emesse dagli agenti della pubblica amministrazione contro i contribuenti o debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 20.

TITOLO VII.

Disposizione eccezionale

30. Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti dalle tasse di bollo che sono dovute sui biglietti medesimi, parchè paghino annualmente una tassa di 50 centesimi per ogni mille lire della loro circolazione media, ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

Questo sborso si farà a semestri scaduti.

31. Le schede dei testamenti segreti si potranno fare su carta libera, o non saranno soggette al bollo straordinario.

TITOLO VIII.

Degli atti e scritti che possono farsi o copiarsi sullo stesso foglio gli uni di seguito agli altri

32. Si considereranno come parti di uno stesso documento e si potranno quindi distendere sopra uno stesso foglio di carta bollata senza contravvenire all'art. 21, i seguenti atti:

1.° I protocolli delle autorità e degli uffizi giudiziari ed amministrativi, gl'inventari, i verbali d'apposizione e levata di sigilli, quelli d'incanto coi successivi deliberamenti, gli stati di consistenza, ovvero testimoniali di stato, le stime e gli altri atti che non possono terminarsi in una sola vacazione o seduta, purchè però si tratti di un identico affare; gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, le note o referti di notificazioni;

2.° I pareri, le conclusioni, i decreti sopra ricorsi in materia sì giudiziale che amministrativa;

3.° Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazione o di affitto, e le quietanze degl' interessi od annualità di tali somme, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito;

4.° Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, e le quietanze dei relativi interessi ed annualità, purchè siano fatte separatamente dal titolo di credito;

5.° Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico, e sugli ordini di pagamento;

6.° Le quietanze sui mandali collettivi spediti a carico dei fondi comunali e provinciali, a carico dei corpi morali;

7.° I ruoli di equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

8.° I certificati d'iscrizione distesi sotto le note ipotecarie, quelli di trascrizione alle ipoteche posti sotto le copie dei titoli trascritti; il duplicato delle note per iscrizione ipotecarie o per le loro rinnovazioni disteso sotto le copie del titolo di credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte e variazioni;

9.° La ratifica apposta dal mandante al documento sopra un affare conchiuso dal suo mandatario in forza del mandato;

10.° Le accettazioni e sostituzioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato che contenga la facoltà di sostituire, e le accettazioni appostevi dal mandatario sostituito;

11.° Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto in un atto, le dichiarazioni di legalizzazione di firma o di concordanza coll'originale apposte ad un documento e ad una copia;

12.° La dichiarazione posta sull' atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

13.° Le dichiarazioni della vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

14.° I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell' estratto, e le dichiarazioni di eseguito trasporto d' estimo apposte ai documenti in base ai quali è seguito il trasporto;

15.° I cambiamenti dei contratti matrimoniali scritti in calce dell'originale o della copia dei contratti stessi conforme alle leggi vigenti;

16.° Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o se concorrono più persone, purchè siano queste coobligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

17.° Le procure speciali per comparire innanzi i tribunali di commercio.

TITOLO IX.

Della competenza nei giudizi, del procedimento e delle pene.

33. Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo stabilite dalla presente legge saranno conosciute e decise dalla autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione.

Davanti ai giudici e tribunali di circondario si procederà sommariamente.

34. Saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione alla presente legge:

1.° Tutte le parti che sottoscriveranno o che accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo al momento della sua formazione. Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione anche tutti coloro che li girarono o li quietanzarono, o ne incassarono l' importo;

2.° I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell' ordine giudiziario ed amministrativo che, senza il bollo prescritto, avranno formato i verbali ed i protocolli d' ufficio, ovvero avranno emesso spedizioni d'ufficio, cioè sentenze, certificati, dichiarazioni, diplomi, attestazioni, permessi, estratti di registri e simili;

3.° Tutti coloro che faranno uso nel senso di questa legge di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire del bollo competente.

35. Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Allorquando gli atti, gli scritti e i registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale, si farà risultare di questa circostanza nel processo verbale medesimo, ed i giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione.

36. I contravventori alla presente legge potranno ritirare gli atti, gli scritti e i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal tribunale competente la pronunzia relativa.

In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio relativo.

Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del profferimento della sentenza, al giudice competente le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate, o le presentasse alterate, s' avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

37. Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.

In questo caso, esibendosi la prova al pubblico ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

38. Gl' impiegati ed agenti del demanio, delle contribuzioni dirette, della sicurezza pubblica e delle dogane e gabelle sono incaricati, nei limiti delle loro attribuzioni, di curare la esatta esecuzione di questa legge.

Gli uffiziali della pubblica sicurezza, ai quali è dato l' incarico di apporre il visto ai fogli di via e lettere di vettura prescritto dalle leggi o dai regolamenti, dovranno esaminare se gli anzidetti recapiti non siano estesi sovra carta bollata, o altrimenti fatti contro il disposto della presente legge.

Gli impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, porre il visto o dar corso a veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci, ove non risulti loro che le polizze o le lettere di vettura, di cui i carichi medesimi devono essere muniti, siano distese sulla carta bollata prescritta, ovvero munite del bollo straordinario.

Saranno però i suddetti impiegati o preposti tenuti di spedire pronta-

mente le bollette e di dar libero corso alle merci, non ostante la mancanza o l'irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente pagata all' ufficio della dogana di frontiera la semplice tassa di bollo, dovuta per dette polizze o lettere di vettura, se le merci provengono dall'estero, e la tassa e le pene incorse se le merci provengono dall' interno, colla riserva dell' art. 36.

39. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo, od il supplemento di essa, se si tratterà di contravvenzione incorsa per uso di carta munita di un bollo inferiore al prescritto.

40. Le tasse di bollo e le pene pecuniarie per le contravvenzioni a questa legge saranno dovute solidalmente da tutti i correi della contravvenzione.

Per le tasse e per le pene dovute dalle società, saranno solidali i singoli soci, in quanto siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali, secondo la legge comune.

41. S' incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti, o ne abbia fatto uso.

S' incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto.

42. I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori, e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure, i notai, segretari, cancellieri, causidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte agli agenti del Governo che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero e ne facessero richiesta.

In caso di rifiuto, l'agente del Governo richiederà l'assistenza del giudice o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata, filigrana o bolli falsificati.

43. Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, incorreranno nelle seguenti pene:

1.° Di L. 50 i giudici od altri funzionari dell' ordine giudiziario, e gli uffiziali del Governo e delle Amministrazioni provinciali e comunali, gli archivisti ed i notai;

2.° Di L. 40 i causidici, ministri del censo (catastari), stampatori e litografi;

3.° Di L. 20 gli uscieri o cursori giudiziali;

4.° Di L. 10 i servienti o messi, e i pubblicatori di avvisi;

5.° Di cinquanta volte il diritto frodato sulla somma o sul valore delle cambiali od altri effetti di commercio, qualunque ne sia l'ammontare, le società, le banche, gli stabilimenti, i negozianti ed i privati, quando sono dalla legge considerati tali.

Riguardo alla carta soggetta alla tassa di bollo graduale per gli effetti di commercio, se la contravvenzione deriverà dall' impiego di una carta munita di un bollo portante una tassa inferiore a quella che in ragione di somma sarebbe dovuta, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale, per la quale la tassa di bollo non sarà stata pagata.

6.° Di L. 50 i distributori o spacciatori di carta bollata non autorizzati;

7. Di L. 100 i medesimi distributori o spacciatori in caso di recidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;

8.° Di L. 100 tutti coloro che contravvenissero, sotto qualsiasi pretesto, all' art. 42 ;

9.° Di L. 25 qualunque altro contravventore.

44. L' azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Non ostante tale prescrizione, non si potrà far uso, entro il termine di dieci anni dalla commessa contravvenzione, degli atti soggetti alla tassa di bollo senza il pagamento della tassa medesima e delle pene pecuniarie; scorso il predetto termine facendosi uso di carte o scritti in contravvenzione, si pagherà soltanto la tassa di bollo.

La data degli atti e scritti privati non potrà essere opposta per invocare la prescrizione delle pene incorse, se tali atti e scritti non hanno acquistato data certa, a termini della legge civile.

Le contravvenzioni alle leggi sul bollo anteriori alla presente rimangono regolate dalle leggi anteriori, anche per ciò che riguarda la prescrizione.

Qualora però il periodo di tempo da quelle leggi stabilito per la prescrizione fosse maggiore di quello previsto dalla presente legge, esso s' intenderà ridotto al tempo minore da questa legge prescritto, computabile dal giorno della commessa contravvenzione;

45. Sarà punito a termini della legge penale :

1.° Chi avrà contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge; od avrà scientemente fatto uso di filigrane o bolli contraffatti ;

2.° Chi essendosi procurate le vere filigrane od i veri bolli, ne avrà fatto uso a danno dello Stato;

3.° Chi scientemente avrà fatto smercio od avrà scientemente fatto uso di carta bollata procuratasi coi mezzi accennati dai numeri precedenti;

4.° Chi scientemente avrà ritenuto in casa filigrane, bolli contraffatti o macchine destinate a fabbricarli, ovvero carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli.

46. La presente legge andrà in osservanza il decimo giorno dopo la sua inserzione nella Raccolta degli atti del Governo, e da tal giorno cesseranno di essere in vigore in tutte le provincie dello Stato le leggi concernenti le tasse stabilite o surrogate dalla presente.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreti reali per le altre disposizioni necessarie ad attuare la presente legge nelle diverse provincie dello Stato, e a coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore in ciascuna provincia.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

587) LEGGE per le tasse sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di mano-morta.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato :

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1. Le provincie, i comuni; gli istituti di carità e di beneficenza,

le fabbricerie ed altre amministrazioni delle chiese, i benefici ecclesiastici e le cappellanie anche laicali, le case religiose, i seminari, le confraternite, le associazioni di arti e mestieri, gli istituti religiosi d'ogni culto, e gli altri stabilimenti, corpi ed enti morali sono assoggettati ad un' annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili od immobili che loro appartengono e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte.

Non sono soggette a questa tassa le società commerciali ed industriali, di credito o di assicurazione di qualunque forma, e gli asili infantili.

2. La rendita imponibile degli immobili sarà determinata dal prezzo annuo del fitto reale quando sono locati, e nel caso opposto dal prezzo annuo del fitto presumibile dei medesimi. Da questo prezzo si dedurrà l'ammontare annuo dell' imposta fondiaria e l' annua spesa delle riparazioni.

L'imposta fondiaria sarà ragguagliata alla media del triennio precedente, e le riparazioni saranno calcolate, per gli opifizi al 30 per 100, pei fabbricati al 15 per 100 del prezzo annuo di locazione, e pei beni rustici, aventi annessi fabbricati colonici, al 4 per 100 della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono.

Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dal prezzo annuo del fitto reale, quando fossero stati accollati al conduttore.

In niun caso potrà farsi deduzione per le piccole riparazioni dette locative.

3. La quota della tassa dovuta dagli stabilimenti e corpi morali contemplati dalla presente legge è determinata in lire quattro per ogni cento lire della rendita soggetta a tassa.

Alla stessa tassa soggiacciono i corpi o stabilimenti di mano-morta di qualsivoglia natura aventi sede all'estero, per le rendite da esse percepite nello Stato, colpite dalla presente legge.

Gli istituti di carità e beneficenza però esistenti nello Stato e la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza dell'autorità governativa od amministrativa. soggiaceranno alla tassa di soli centesimi cinquanta per ogni cento lire della loro rendita imponibile.

4. L'applicazione della tassa seguita la somma della rendita imponibile di venti in venti lire, quindi ogni frazione si computa per lire venti.

5. Tutti gli amministratori o rappresentanti dei corpi, stabilimenti ed associazioni di cui all'art. 1, che abbiano beni, capitali o rendite, dovranno, fra sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, far esatta denunzia dell'entrata che ne ritraggono.

Pei corpi, pegli stabilimenti o associazioni che fossero costituiti dopo che la presente legge sarà posta in vigore, la denunzia dovrà esser fatta entro sessanta giorni da quello in cui il corpo, lo stabilimento o l' associazione cominciò ad esistere legalmente.

La denunzia in quanto ai beni stabili ed alle rendite fondiarie sarà fatta all'agente demaniale del distretto dove sono situati i beni posseduti da coloro che devono farne denunzia o vincolati a loro favore, e potrà anche farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabilimento ha la sede principale.

In quanto ai capitali, ovunque si trovino, ed alle annue prestazioni, la denunzia deve farsi all'ufficio nel cui distretto il corpo o lo stabimento ha sede principale.

6. Alle denunzie deve unirsi, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera degli atti o delle scritture d'affittamento, ed in difetto una dichiarazione firmata dai denunzianti e dall' affittaiuolo, dalla quale apparisca l'importanza della locazione e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tali documenti la denunzia si avrà per non eseguita nelle parti per le quali mancano.

Nel caso che coloro che hanno da fare la denunzia siano impossibilitati a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovracennata, dovrà farsene menzione espressa nella denunzia medesima accennandone le cause.

7. I corpi e stabilimenti che hanno bilanci assoggettati per l' approvazione al *visto* dell'autorità amministrativa potranno supplire ai documenti dell'articolo precedente mediante la presentazione di un estratto autentico, in carta libera, dell'ultimo bilancio *visto per l'approvazione.*

8. L'estimazione della rendita imponibile degli immobili non potrà essere rifatta e modificata se non dopo tre anni.

9. Le variazioni che occorrono durante il triennio nella rendita imponibile devono notificarsi al più tardi nel mese di decembre dell' ultimo anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo.

Le variazioni avvenute nell'asse del patrimonio soggetto a tassa dovranno denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono avvenute, perchè abbiano effetto nell'anno susseguente. In difetto delle anzidette denunzie sarà mantenuta la tassa sulle basi della precedente liquidazione per l'anno successivo, se si tratta di variazione nel patrimonio imposto, per un altro triennio, se si tratta di variazione nella rendita tassabile, e ciò tutto salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio.

10. Chi ometterà di fare le denunzie nel termine stabilito incorrerà in una pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata.

Per le denunzie fatte bensì nel termine, ma al disotto del vero valore, s'incorrerà nella pena del triplo della tassa sulla parte di rendita non denunziata o inferiore alla rendita effettiva, se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si farà luogo all'applicazione della pena, se la differenza non sarà maggiore del quarto.

11. L'agente demaniale, se riconoscerà esatta la denunzia, proporrà in conformità di essa la quota di tassa da imporsi. Se invece avrà motivo di crederla inesatta, procederà ad una liquidazione suppletiva motivata, e la farà significare all'interessato affinchè nel caso di dissentimento, presenti nel termine di 15 giorni, le sue osservazioni.

L'agente sottometterà quindi al direttore demaniale uno stato nel quale saranno indicate le ricevute denunzie, le rettificazioni consentite o contestate e le definitive sue proposizioni motivate.

Lo stesso procedimento avrà luogo in caso di omessa denunzia.

12. Il direttore demaniale, sentiti gli interessati ed assunte, ove sarà d'uopo, maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma che sarà tassata, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite per le tasse di registro.

13. Le quote di tasse determinate nei modi sin qui esposti saranno inscritte in un elenco generale per ciascun distretto, e quell' elenco sarà trasmesso dal direttore all'agente demaniale, al quale spetta la riscossione della tassa.

Questa tassa sarà pagata a semestri maturati.

14. Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità di tasse riferibili a rendite non denunziate. Col decorso di due anni dall' effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per sup-

plemento di tassa a causa di denunzie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate.

15. Sono esenti dalla tassa imposta colla presente legge i corpi, stabilimenti o associazioni, il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni prescritte dall'articolo 2, non produca una rendita imponibile eccedente le lire 300.

Tuttavia i corpi suddetti sono tenuti ad eseguire le disposizioni dell'art. 5, ed a seconda dei casi anche quelle dell'art. 9, in difetto di che cesserà per un anno l'esenzione di cui nel presente articolo, e si farà luogo all'applicazione delle penalità stabilite dall'art. 10.

16. Gli istituti di carità e di beneficenza, la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza delle autorità dello Stato, saranno esenti dalla tassa per le case o per porzioni di casa che servono all' uso immediato del pio stabilimento,

Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono alla abitazione dei parroci, vice-parroci o coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto, e quelle che servono per l' amministrazione provinciale e comunale per i loro uffici e per gli stabilimenti destinati a pubblico beneficio da tali amministrazioni dipendenti, come pure quelle che dai comuni, dalle provincie e dalle camere di commercio fossero destinate per l'istruzione o per opere di pubblica beneficenza.

17. La presente legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla cassa dei depositi e dei prestiti se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

Non sarà neppure applicabile agli interessi dei capitali dati a mutuo dalle casse di risparmio, quando questi capitali sono conflati da somme in queste casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente dell'istituto.

18. Per i corpi e stabilimenti che cominceranno ad esistere legalmente dopo il giorno in cui entrerà in osservanza la presente legge, la tassa imposta principierà a decorrere dal 1.° gennaio successivo al tempo in cui incomincia la loro esistenza.

Gli aumenti o le diminuzioni di tasse che avranno luogo per effetto del disposto dall' articolo 9 saranno applicati dal 1.° gennaio susseguente alla denunzia che provocò la diminuzione od all' avvenuto aumento.

19. La presente legge entrerà in osservanza il decimo giorno dopo l'inserzione nella raccolta degli atti del Governo, e da quel giorno cesseranno di aver effetto le precedenti leggi d' imposta sulle mani-morte, e specialmente quella del 23 maggio 1851, la legge lombarda del 9 febbraio 1850, e quella promulgata nel già ducato di Modena nel 1849.

Ordiniamo ec.—Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

569) LEGGE per le Tasse sulle Società industriali e commerciali e sulle assicurazioni.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Delle tasse sulle operazioni di assicurazione, e sulle società anonime ed in accomandita per azioni.

Art. 1. Le operazioni di assicurazione ed i capitali delle Società anonime ed in accomandita per azione, sì nazionali che estere, sono sottoposte ad una tassa speciale nei casi e nei modi indicati dalla presente legge.

CAPO I. — *Della tassa sulle operazioni di assicurazione.*

2. Le assicurazioni fatte nello Stato tanto da Società di qualunque specie sì nazionali che estere, quanto da singoli individui, andranno soggette alla tassa:

1.° *a*) Di venticinque centesimi per lire mille una volta tanto sulla somma assicurata se il premio non eccede l' uno per cento della medesima;

b) Di cinquanta centesimi per mille se il premio non eccede l' uno e mezzo per cento;

c) Di sessantacinque centesimi per mille se il premio non eccede il due per cento;

d) Di una lira per mille se il premio è superiore al due per cento;

Per le assicurazioni marittime a premio fisso, e per le mutue nelle quali il premio sia dichiarato;

e) Di settantacinque centesimi per lire mille della somma assicurata per le assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato;

f) Di venti centesimi per lire mille del valore assicurato per le assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi e laghi e per terra;

2.° Di venticinque centesimi per ogni cento lire su ciascun versamento a misura che sarà eseguito per le assicurazioni sulla vita di qualunque specie esse siano a premio fisso o mutue (Tontine);

3.° Di cinque centesimi all' anno per ogni mille lire di somma assicurata per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame ed ogni altra assicurazione di capitali;

4.° Di centesimi dieci pure all' anno per ogni mille lire di somma assicurata per le assicurazioni contro i danni della grandine e qualunque altra simile assicurazione di redditi.

3. Ogni tassa annua sarà dovuta per l' intiera annata, quand' anche la polizza di assicurazione esprima una durata minore di un anno, e sarà di regola pagata a trimestri maturati.

4. I contratti vitalizi mediante una somma di danaro potranno in avvenire farsi dalle Compagnie di assicurazione sì nazionali che straniere debitamente autorizzate anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto d' autorizzazione.

Si pagherà per tale contratto e per una volta tanto la tassa di 50 centesimi per ogni cento lire sulla somma capitale che forma il corrispettivo delle annualità vitalizie.

Le sopradette polizze private dovranno, a cura delle parti contraenti ed entro tre giorni dalla loro data, essere registrate presso l' ufficio incaricato dal Governo della riscossione della tassa, colle indicazioni che verranno stabilite da apposito regolamento.

5. Le assicurazioni marittime contratte così dalle Compagnie come da

particolari dovranno essere registrate entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione in un libro tenuto dall' Amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei contraenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del Capitano, del valore del carico assicurato, del premio di assicurazione e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi del bastimento e del Capitano quelle assicurazioni che fossero stipulate colla clausola in *quovis* od altra equivalente.

La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo sarà annotata dalla pubblica Amministrazione sugli atti che le saranno presentati.

6. La tassa, cui sono sottoposte dal numero 1 dell' articolo 2 le assicurazioni marittime poste in essere da associazioni di mutua assicurazione, si applica sull' intiero valore che dalle perizie eseguite in occasione della assicurazione risulterà attribuito a ciascun bastimento ed ai rispettivi accessori.

Sarà dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o promulgamento dell' assicurazione.

I certificati e gli altri ricapiti, che si rilasciano dalla Società a ciascun associato per constatare la sua partecipazione nella Società ed il valore rispettivamente assicurato, dovranno essere registrati entro tre giorni dalla loro data a norma del precedente articolo 5. Mancando i certificati o i recapiti sovraccennati, dovranno registrarsi le scritture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci.

In caso che i certificati od i ricapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionate, contenessero indicazioni reputate dall' Amministrazione insufficienti, potrà l' Amministrazione medesima richiedere i necessari maggiori chiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potrà altresì farsi dare comunicazione delle seguite perizie, come pure degli statuti e delle convenzioni tutte da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate.

7. Le tasse dovute per le polizze e pei contratti accennati nei tre precedenti articoli dovranno pagarsi contemporaneamente alla registrazione ivi prescritta.

8. Le Società che fanno assicurazioni diverse da quelle comprese nei precedenti articoli 4, 5 e 6 dovranno presentare all' Ufficio demaniale del luogo ove hanno la loro sede uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farne il contemporaneo pagamento a norma dell' articolo 3.

Ove le particolari condizioni della Società non permettano che si presenti ogni tre mesi lo stato delle operazioni, l' Amministrazione delle Finanze, dietro giustificata domanda della Società, potrà concedere che lo stato di tutte le operazioni soggette a tassa sia prodotto annualmente all' Ufficio demaniale.

Anche in questo caso il pagamento della tassa sarà eseguito a trimestri maturati in base delle operazioni dell' anno precedente, ed in via approssimativa, se si tratta di Società di nuova istituzione, salva la liquidazione della tassa definitiva alla presentazione dello stato annuale.

La produzione dello stato trimestrale ed annuale sopraccennato dovrà farsi rispettivamente entro un mese o entro tre mesi successivi alla scadenza del trimestre o dell' anno cui lo stato si riferisce.

9. Tutte le Compagnie e Società, così nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 2, 4 e 6 della presente legge, dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno per ordine di da-

ta sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento ed altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

Questo repertorio non sarà soggetto al bollo, e dovrà essere numerato ad ogni pagina, visto e firmato ad ogni foglio da un giudice del Tribunale di commercio o del Tribunale civile di Circondario che ne farà le veci.

Entro i primi 15 giorni successivi al termine di ogni trimestre i Direttori ed Amministratori delle Compagnie suddette dovranno presentare all'ufficiale incaricato dell'esazione dell'imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato.

10. I commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa saranno pure tenuti di formare e presentare il repertorio a norma del precedente articolo 9. I non commercianti che fanno atti di assicurazioni soggetti a tassa, in luogo della tenuta del repertorio, dovranno produrre all'ufficio demaniale la copia in carta libera di ciascun atto entro 30 giorni dalla sua data.

11. Tutti gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per le polizze private soggette a tassa a norma della presente legge, saranno parimente obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conchiusi, e presentarlo all'ufficiale incaricato dell'esazione della tassa in conformità di quanto è prescritto nell'articolo 9.

Questo speciale repertorio sarà esente dalla tassa di bollo.

Capo II. — *Della tassa posta in genere sulle Società anonime ed in accomandita per azioni.*

12. Ad eccezione delle Compagnie d'assicurazione già comprese nel capo precedente, tutte indistintamente le altre Società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore siano esse Società nazionali o straniere, pagheranno la tassa annuale di centesimi 50 per ogni lire mille sul capitale nominale rappresentato dalle azioni emesse, senza differenza se il prezzo delle azioni sia stato o no pagato per intiero.

In mancanza di capitale nominale la tassa si calcolerà sul capitale reale, il cui valore sarà determinato colle regole stabilite nella legge sulla tassa di registro.

13. Per gli effetti del precedente articolo s'intendono effettivamente emesse anche tutte quelle azioni che la Società avrà dichiarato di voler emettere.

14. La tassa decorre per le Società soggette all'autorizzazione del Governo dalla data del relativo decreto di autorizzazione, e per le altre dalla data dell'atto di costituzione della Società.

Qualora però la Società faccia operazioni o prima di ottenere la prescritta autorizzazione, o prima che sia stipulato un atto formale di costituzione sociale, la tassa decorre dal giorno delle attivate operazioni, salve le pene che fossero incorse a norma della legge.

15. La tassa imposta coll'art. 12 sarà pagata dalle Società straniere soltanto in proporzione del capitale complessivo che le Società medesime avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

L'Amministrazione delle Finanze, sentiti i rappresentanti di tali Società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale che deve andar soggetto alla tassa.

16. Il pagamento della tassa dovuta a tenore dell'art. 12 si fa a trimestri maturati.

Ove cessasse o si sciogliesse per qualsivoglia motivo la Società;

dovrà pagarsi la tassa soltanto fino al compimento di quel trimestre entro il quale si proverà avere avuto luogo la cessazione o lo scioglimento dell'associzione.

CAPO III. — *Disposizioni comuni ai due capi antecedenti*

17. Le Società contemplate dalla presente legge devono denunciare in iscritto la loro esistenza all'Uffizio demaniale del luogo ove hanno la principale loro sede.

Questa denuncia deve farsi entro il termine di tre mesi dall'attivazione della presente legge per quelle Società che sono già costituite; e per le altre che venissero a costituirsi in seguito, entro il termine di 30 giorni, decorribili o dalla data di comunicazione del relativo decreto di autorizzazione, o dalla data della costituzione della Società, se trattasi di Società non sottoposta all'autorizzazione sovrana, od infine dal giorno della prima operazione sociale, se la Società viene attivata in qualsiasi guisa prima delle suddette epoche.

18. La denunzia deve essere coeredata di una copia in carta libera dell'atto costitutivo della Società e degli Statuti speciali, ed indicare:

1.° Il capitale sociale, od il numero delle azioni che la Società ha dichiarato di mettere in corso;

2.° Le sedi principali e figliali della Società;

3.° Il nome e cognome e domicilio dei gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili.

19. Si dovrà pure fare la denunzia in iscritto qualora si variassero gli statuti o i patti sociali, o le sedi della Società, od i gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili, o qualora si emettesero nuove azioni o si aumentasse altrimenti il capitale.

Il termine per fare questa denunzia è di 30 giorni decorribili da quello dell'avvenuta variazione.

20. I rappresentanti, gerenti o firmatari sono solidariamente responsabili colle Società che rappresentano pel pagamento delle tasse, sovratasse ed altre penalità stabilite dalla presente legge.

Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento delle tasse e sovratasse dovute.

Nelle Società mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidariamente tenuti coll'assicurato tutti i compartecipanti alla Società.

Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimente risponsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati pel pagamento delle tasse, sovratasse ed altre penalità incorse pei contratti di assicurazione marittima stipulati colla loro mediazione.

21. Per l'applicazione delle tasse stabilite in ragione di cento o di mille lire, ogni frazione di centinaio o di migliaio è computata come un centinaio o migliaio intiero.

Questa regola si applica a ciascuna operazione di assicurazione ed a ciascun contratto di vitalizio nel determinare il loro valore imponibile.

Quanto alle Società di assicurazione, di cui all'articolo 8, si applica soltanto alla somma complessiva descritta nello stato trimestrale o annuale di cui è parola in detto articolo.

22. Le tasse che si pagano a rate trimestrali saranno soddisfatte a trimestri, computabili dal 1.° gennaio di ciascun anno.

Se la tassa dovuta dalla Società di nuova costituzione non prin-

cipiasse a decorrere col cominciare di un trimestre, la relativa rata di tassa sarà liquidata e pagata nei primi cinque giorni del trimestre successivo.

23. Potranno le Società comprese nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia, e di qualsivoglia altra sorta di carta anche stampata per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamenti ed altri atti qualsiansi, purchè ciascuno di questi atti venga sottoposto al bollo straordinario, sì e come è stabilito dalla legge sulla tassa di bollo.

Alle Società e Compagnie che fanno le operazioni di assicurazioni indicate ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 2, è data facoltà di affrancarsi dall'obbligo delle tasse di bollo per i registri ed atti di cui è cenno in quest'articolo, contrattando collo Stato un abbuonamento annuale: quanto alle assicurazioni sulla vita, nella ragione di due lire per ogni mille alire del complessivo ammontare dei versamenti fatti in ciaschedun anno alla Società o Compagnia; quanto alle assicurazioni contemplate ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2 nella ragione di due centesimi per ogni mille lire dell'ammontare complessivo dei valori assicurati in base ai contratti in corso di esecuzione.

La liquidazione e il pagamento della tassa di abbuonamento annuale si faranno colle norme stesse segnate dall' art. 8 per le tasse imposte dall'art. 2.

Le Società o Compagnie che, dopo aver contrattato un abbuonamento, vorranno rinunziarvi, saranno tenute a pagare una tassa di bollo di una lira per ogni polizza in corso di esecuzione, qualunque fosse la dimensione della carta ed il numero degli esemplari d' ogni singola polizza.

Con apposito regolamento saranno stabilite le altre norme occorrenti ne'casi di abbuonamento.

24. Andranno esenti dalle imposte stabilite dalla legge sul registro, anche nel caso di un uso in giudizio, od avanti un'autorità od uffizio amministrativo, provinciale e comunate, o di inserzione in atti pubblici:

1.° I contratti di assicurazione, i contratti vitalizi accennati agli articoli 2, 4 e 6, e le relative quietanze o ricevute parziali di pagamento;

2.° Tutte le operazioni che si fanno dalle Società sottoposte alla tassa annua stabilita all'art. 22, in quanto siano comprese nei limiti dei rispettivi statuti, e non importino mutazione o modificazione di proprietà d'immobili, nè costituiscano atti che escano dalla sfera delle ordinarie operazioni sociali.

Una tale esenzione però non menoma il diritto dello Stato alle tasse che fossero dovute, a termine della legge del registro; sulle sentenze, sulle successioni nei casi di morte, e sugli atti di liberalità tra vivi.

TITOLO II.

Delle pene e della prescrizione.

CAPO I. — *Delle pene.*

25. È punita colla multa di L. 100 la omessa presentazione in tempo utile dello stato trimestrale ed annuale, di cui all'art. 8, delle operazioni soggette a tassa e dei repertori dalla presente legge prescritti.

26. Omettendosi di tenere i repertori accennati dagli articoli 9, 10 e

s'incorrerà in una pena di L. 100 per atto che avrebbe dovuto essere inscritto sul reportorio; ove non si potesse stabilire il numero degli atti, la pena sarà dalle L. 100, alle L. 1,000.

27. Per ogni omissione che venisse a riconoscersi nei repertori e stati prescritti negli articoli 5, 6, 9, 10 e 11, oltre alla sopratassa dovuta pel mancato pagamento della tassa normale, s'incorrerà nella pena di L. 100 per ciascun atto non registrato.

La stessa pena di L. 100 sarà applicata ad ogni omissione od erroneità di taluna delle indicazioni prescritte dagli articoli 4 e 5, e per la non fatta produzione dell' atto di assicurazione, di cui nell' articolo 10.

28. Omettendosi di fare ne' prescritti termini la denunzia imposta dagli art. 17, 18 e 19, si incorrerà nella pena della multa. Questa non sarà minore di L. 500 quando si omette di denunziare la Società, o il capitale sociale, o le variazioni di esso capitale, o del numero delle azioni.

29. Indipendentemente dalla pena stabilita per la omissione della denunzia a norma dell' articolo precedente è dovuta per una volta tanto la sopratassa del triplo della tassa normale dalle Società, ovvero dai particolari che fanno contratti di assicurazione contemplati dai numeri 1 e 2 dell' art. 2, qualora non pagassero la tassa nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

L'omesso o ritardato pagamento delle altre tasse oltre i termini prescritti dà luogo all'appiicazione della sovrasassa del quarto, oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta.

CAPO II. — *Prescrizioni delle tasse e delle pene.*

30. Vi ha prescrizione;

1.° Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse già determinate e per la domanda di restituzione di tasse già pagate;

2.° Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi.

31. L'azione pel conseguimento della sopratassa dovuta pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

Le altre pene si prescrivono entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.

TITOLO III.

Del modo di riscossione delle tasse e sopratasse. e della procedura.

32. Per la riscossione delle tasse e sopratasse stabilite dalla presente legge sono applicabili le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

33. Contro la domanda delle tasse e sopratasse medesime è libero il reclamo nella via amministrativa col mezzo di ricorso da presentarsi alla Direzione demaniale.

34. Non acquietandosi la parte alla decisione amministrativa, rimane alla medesima aperta la via contenziosa.

La decisione delle controversie riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presenie legge spetta all'autorità giudiziaria ordinaria nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio al quale è demandata l'esazione delle tasse e pene pecuniarie controverse.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

35. Le Società che hanno già pagato all' Erario le tasse stabilite dalle relative leggi in vigore andranno esenti da quelle portate dall' articolo 12 della presente legge durante il termine apparente dalle quitanze loro rilasciate.

36. I contratti d'assicurazione attualmente in corso che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dall'attivazione della presente legge, e che sarebbero soggetti ad una tassa annua, dovranno dalle Società essere registrati nel repertorio prescritto dall'art. 9 fra tre mesi dall'attivazione anzidetta.

I detti contratti saranno contemporaneamente sottoposti alle rispettive tasse in conformità di quanto è nella presente legge stabilito quando però dalle leggi finora vigenti non siano già stati sottoposti ad una tassa pagabile una sola volta, ma proporzionnta alla loro durata, e che la tassa stessa sia stata effettivamente pagata.

Sottostanno ad uguale obbligazione gl'individui commercianti che fanno atti di assicurazione. I non commercianti che fanno detti atti di assicurazione ne faranno la denuuzia prescritta dall'art. 10 parimente fra tre mesi a partire dall'attivazione della presente.

Le contravvenzioni al disposto del presente articolo saranno punite in conformità degli articoli 25 e 26.

37. Le disposizioni di questa legge non sono applicabili alle Società di mera beneficenza e a quelle di mutuo soccorso fra gli esercenti professioni, arti e mestieri.

38. La presente andrà in attività col giorno 1.° aprile 1862, e da detto giorno rimangono abrogate in tutte le Provincie dello Stato le leggi concernenti le tasse contemplate nella presente.

39. Finchè non sia altrimenti provvisto alla sorte degli stabilimenti che profittano in tutto od in parte delle tasse, di cui nella presente legge, sarà nel bilancio dello Stato fatto a favore di essi un assegno corrispondente alla perdita che riceverebbero per l'applicazione di questa legge.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. SELLA

589) REGIO DECRETO col quale si manda pubblicare nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria la legge 6 aprile 1858, n. 2746.

4 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 5 della legge 27 ottobre 1860 in quanto prescrive la pubblicazione ed attuazione delle leggi correlative e necessarie alla uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della legge sull'Ordinamento giudiziario;—Visto il Decreto 5 dicembre 1860, n. 4462, col quale allo scopo anzidetto, si pubblicò con altri provvedimenti la legge 17 dicembre 1854, n.° 332, portante alcune modificazioni alla tariffa criminale;—Visto il Decreto 16 gennaio 1861, n. 4587, col quale i provvedimenti pubblicati per

l'Emilia furono estesi alle Marche ed all'Umbria;—Ritenuto che la detta legge 17 dicembre 1854, n. 332, sarebbe in parte stata modificata coll'altra legge del 6 aprile, e che perciò sarebbe necessaria, a complemento delle disposizioni che reggono effettivamente siffatta materia, la pubblicazione nelle summentovate Provincie anche di quest'ultima legge, la quale si trova in detti Decreti omessa;—Sulla proposizione del Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Sarà pubblicata col presente Decreto nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, per essere posta in osservanza la legge firmata in Torino addì 6 aprile 1858, n. 2746.

Ordiniamo ec.—Napoli 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

590) REGIO DECRETO che manda pubblicare nelle Provincie Napoletane e Siciliane la legge 6 aprile 1858 n. 2746.

4 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Viste le leggi 19 gennaio 1862, n.i 420 e 421, colle quali venne data al Governo facoltà di pubblicare nelle Provincie Napoletane e Siciliane tutti i provvedimenti necessari alla attuazione del nuovo Codice di Procedura penale e della legge sull'Ordinamento giudiziario,—Visto il Decreto del 16 febbraio 1862, n. 470, col quale venne con altri provvedimenti pubblicata in quelle Provincie la legge 17 dicembre 1854, n.° 332;—Vista la legge 6 aprile 1858, n. 2746, colla quale si fecero alcune modificazioni alla predetta legge 18 dicembre 1854, n.° 332; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. È promulgata col presente Decreto nelle Provincie Napoletane e Siciliane, per essere posta in osservanza contemporaneamente all'attuazione del nuovo Ordinamento giudiziario, la legge firmata in Torino addì 6 aprile 1858, n.° 2746.

Ordiniamo ec.—Napoli 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

591) REGIO DECRETO che trasferisce la sede del Mandamento di Cesalduni a Pontelandolfo, ed aggiunge quello di Ruffano stato omesso nella circoscrizione giudiziaria delle Province Napoletane.

4 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del 20 novembre 1861, n.° 329, col quale, in esecuzione della Legge 17 febbraio stesso anno, venne stabilita la nuova circoscrizione giudiziaria delle Provincie Napoletane; — Visto l'articolo 5 della Legge 19 scorso gennaio, n.° 420, col quale venne data facoltà al

Governo di modificare con Decreti Reali la detta circoscrizione ; — Vist i ricorsi di vari Municipii componenti il Mandamento già di Pontelandolfo ed ora di Casalduni , perchè sia nuovamente trasferita nel primo di detti Comuni la sede del Mandamento; e visto pure il voto unanime del Consiglio Provinciale di Benevento in favore di tale istanza ; — Ritenuto che occorrerebbe anche riparare ad un errore materiale occorso nella Tabella A, annessa al citato Decreto 20 novembre 1861, n.° 329, in quanto si pretermise il Mandamento di Ruffano posto nella Provincia di Lecce, Circondario di Gallipoli ; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. A partire dal 15 corrente maggio il Mandamento che ha ora la sede in Casalduni avrà per Capoluogo il comune di Pontelandolfo , e ne prenderà il nome.

2. Fra i Mandamenti dipendenti dal Tribunale del Circondario di Lecce sarà annoverato anche quello di Ruffano , che nella Tabella A annessa al Decreto 20 novembre 1861, n.° 329, si trova omesso.

Ordiniamo ec. — Napoli 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. Conforti

592) Regio Decreto che colloca sotto la dipendenza del Ministero dell' Interno le Casse di Risparmio ed i Monti di pietà aventi carattere di beneficenza.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Veduti i nostri Decreti delli 5 luglio 1860 , n.° 4192 , 18 agosto 1860 e n.° 4249, e 26 gennaio ultimo scaduto, n.° 449 ; — Considerate le leggi e consuetudini che determinano la dipendenza delle Casse di Risparmio e dei Monti di pietà nelle diverse Provincie del Regno; — Nel proposito di rendere una ed uniforme la dipendenza di consimili Istituti, e di chiarire nel tempo stesso gli intendimenti del predetto Nostro Decreto 26 gennaio ultimo scaduto ; — Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro per l' Agricoltura, Industria e Commercio : — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. Le Casse di Risparmio mantenute da Opere Pie, od esercite a precipuo fine di beneficenza, come pure i Monti di pietà o pignorazione, non congiunti a Monti frumentari, od intesi principalmente allo scopo di sovvenire piamente all' indigenza, in qualsiasi Provincia del Regno le une e gli altri esistano, dipenderanno d' ora in poi dal Ministero dell'Interno, conservata per le Casse di Risparmio e i Monti d' indole diversa la loro dipendenza dal Ministero d' Agricoltura e Commercio.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi
G. Pepoli

503) LEGGE sulle tasse ipotecarie.

6 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È stabilita una tassa sopra le iscrizioni e prenotazioni e sopra le trascrizioni, come pure sopra tutti gli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche.

La tassa è proporzionale o fissa.

2. La tassa proporzionale si applica alle iscrizioni e prenotazioni di ipoteche per somma determinata, anche se prese a modo di soppegno, in ragione di cent. 30 per ogni cento lire di somma iscritta: e si applica pure alle rinnovazioni ed ai subingressi o surrogazioni ipotecarie in ragione di centesimi 15 per ogni cento lire della somma cui si riferisce la rinnovazione od il subingresso.

3. La tassa fissa di lire due si applica alle iscrizioni od annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorità o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni delle ipoteche e per gli atti interruttivi di prescrizione. E si applica pure alle iscrizioni prese senza determinazione di somma ed a qualunque altra iscrizione ed annotamento non contemplati nell' articolo precedente.

4. È dovuta la tassa fissa di lire tre per le trascrizioni di atti e contratti portanti mutazioni di proprietà immobili.

5. Nel determinare la tassa proporzionale saranno calcolate tutte le somme per le quali l' ipoteca è presa, sì per capitale come per accessori.

Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl' interessi, sia che l' iscrizione li indichi in una somma determinata o mediante il numero delle annate, sia che li accenni in via generica. In questo secondo caso la somma degl' interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinerà cumulando le annate degl' interessi ai quali per legge si estende l' iscrizione. La tassa proporzionale non potrà mai essere inferiore a due lire, qualunque sia la somma a cui si riferisce.

6. Le somme soggette a tassa proporzionale si calcoleranno di 20 in 20 lire. Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere.

7. Se l'ipoteca venisse presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita sarà valutata al decuplo se vitalizia, e al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita dovesse durare meno di 10, anni, sarà valutata cumulando tutte le annualità per cui l'ipoteca fu presa.

8. Ove fosse stata pagata la tassa proporzionale per una iscrizione ipotecaria, sarà soltanto dovuta la tassa fissa per quelle iscrizioni od annotazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione che rispetto ad essa fossero fatte sui pubblici registri.

9. Quando per lo stesso credito e all'appoggio dello stesso titolo si dovessero prendere iscrizioni o prenotazioni ipotecarie nei registri dello stesso o di diversi uffizi sarà dovuta una sola tassa proporzionale per la prima iscrizione. Per ciascuna delle altre iscrizioni sarà pagata la semplice tassa fissa, purchè sia provato il pagamento della tassa proporzionale per la prima iscrizione.

A questo scopo, ove trattisi d'iscrizioni o prenotazioni da effettuarsi in diversi uffici ipotecari, la parte iscrivente dovrà presentare all' ufficio delle ipoteche che ha esatta la tassa proporzionale, oltre le due note o

cartelle richieste per la prima iscrizione, altrettante note quanti sono gli uffizi in cui l'iscrizione deve essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'uffizio delle ipoteche che fece la prima iscrizione trascriverà la stessa ricevuta data per la tassa proporzionale a norma dell'art. 15.

10. Qualora nell'interesse dell'iscrivente volessero essere prese contemporaneamente iscrizioni o prenotazioni ipotecarie presso diversi uffizi per lo stesso credito ed all'appoggio dello stesso titolo; l'iscrivente dovrà pagare per ciascuna iscrizione la tassa dovuta, salvo a ricuperarla pagando solo la tassa fissa, come è stabilito all'articolo antecedente, quando abbia provato di aver soddisfatta la tassa proporzionale presso alcuno degli uffizi nei quali fu presa l'iscrizione o la prenotazione.

11. Le tasse stabilite dalla presente legge dovranno essere pagate all'uffizio delle ipoteche contemporaneamente all'iscrizione, alla prenotazione, all'annotamento o alla trascrizione nei registri ipotecari che danno luogo alla tassa, nè potranno essere restituite, salvo il caso in cui la nullità del titolo desse luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro.

12. Nei rapporti colle Finanze l'obbligo di pagare la tassa od il suo supplemento incombe alla persona che fa l'istanza per ottenere l'iscrizione, la prenotazione, l'annotamento ipotecario o la trascrizione; ed incombe pure solidariamente a tutti coloro pel cui interesse fu fatta la istanza.

Se la somma viene iscritta in porzioni determinate a favore di ciascun creditore, questi, quando non abbia chiesta la formalità ipotecaria anche per gli altri cointeressati, non rimane obbligato che per la tassa corrispondente alla somma iscritta a suo favore.

13. L'instante non é obbligato al pagamento della tassa, quando trattisi d'iscrizioni od annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal Ministero pubblico nell' interesse dei privati, da pubblici uffiziali od anche da privati in forza di un obbligo loro imposto per legge.

In questi casi l'uffizio delle ipoteche dovrà enunciare il debito della tassa nel certificato che si consegna, e dovrà promuovere contro i debitori gli atti necessari per la esazione dell'imposta.

14. Saranno esenti da tassa le iscrizioni, le trascrizioni e gli annotamenti presi nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Ove una inscrizione sottoposta a tassa fosse presa nell'interesse comune dello Stato e d'una persona privata, l'esenzione sarà limitata alla parte che spetta alla pubblica Amministrazione.

Saranno pure esenti le iscrizioni prese dal Ministero pubblico o dall'Amministrazione governativa per assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.

Non verrà pagata la tassa fissa stabilita dalla presente legge per le trascrizioni, quando queste in forza della legge sul registro sieno soggette a tassa proporzionale.

15. La somma pagata per la tassa fissa o proporzionale sarà scritta in lettere e in cifre dall'uffizio delle ipoteche sul certificato che si consegnerà alla parte in prova dell'iscrizione o dell'annotamento fatto sui pubblici registri.

Quando non vi sia certificato, si consegnerà al contribuente una quietanza separata della tassa soddisfatta.

La stessa menzione di pagamento sarà scritta sulla nota o cartella che rimane presso l'ufficio.

Nel caso espresso dall'articolo 9, l'uffizio presso il quale sarà stata iscritta l'ipoteca col pagamento della tassa fissa ritirerà dalla parte la [illegible]ta ipotecaria sulla quale fu iscritta la ricevuta della tassa proporziona[illegible] pagata.

L' agente dell' uffizio delle ipoteche che ometterà di eseguire alcuna delle prescrizioni di questo articolo incorrerà nella pena di lire 10.

16. Le tasse stabilite dalla presente legge sono garentite dal credito iscritto, e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possano spettare ad altri sul credito medesimo.

17. Vi è prescrizione pel supplemento di tassa dopo il termine di due anni dal pagamento della tassa principale.

Le tasse per le iscrizioni o prenotazioni e per gli annotamenti ipotecarì, le quali non sieno supplementi di tassa, e quelle per le trascrizioni, si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu fatta la iscrizione, la prenotazione, l'annotamento o la trascrizione.

18. Per la esazione delle tasse stabilite dalla presente legge e pel modo di decidere le controversie che insorgono sulle medesime saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

19. I conservatori delle ipoteche presenteranno due distinte malleverie, una nell' interesse del pubblico e l'altra per quello dell'erario nazionale.

La malleveria nell' interesse del pubblico dovrà prestarsi per gli uffizi di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino fino alla concorrenza di lire 40,000; per gli altri uffizi fino ad una somma stabilita secondo la popolazione del circondario ipotecario, cioè:

Lire	30,000	per oltre 200,000 abitanti.			
»	20,000	per abitanti da	100,000	a	200,000.
»	16,000	»	60,000	a	100,000.
»	12,000	»	35,000	a	60,000.
»	10,000	»	meno	di	35,000.

Nell'isola di Sardegna la malleveria dei Conservatori delle ipoteche si limiterà alla metà delle somme sopradeterminate.

Le malleverie dovranno essere date o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo nelle forme stabilite di cartelle del Debito pubblico italiano rappresentanti la somma capitale della prescritta malleveria in ragione di lire cento per ogni cinque lire di rendita.

Le innovazioni sulle malleverie dei Conservatori si attueranno nelle occasioni di nuove nomine, dovendo rimanere ferme le malleverie già prestate; però le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili potranno essere surrogate da cartelle del Debito pubblico italiano.

20. Quegli uffizi ipotecari che già non siano costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze vi saranno pur essi sottoposti, per quanto riguarda la nomina del personale, la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa malleveria nell'interesse dell'erario.

21. Dal giorno dell'attivazione di questa legge i Conservatori delle ipoteche non potranno più esigere per conto proprio alcun dritto od emolumento per tutte quelle formalità ipotecarie per le quali è stabilita una tassa fissa o proporzionale in favore del regio erario.

Per quelle provincie, nelle quali non è stabilito emolumento alcuno in favore del Conservatore per gli stati o copie delle iscrizioni, questi stati, copie e certificati saranno estesi in carta bollata da una lira.

22. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreti reali a tutto ciò che occorre per l' applicazione della presente legge nelle varie provincie dello Stato, per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore, e per coordinare altresì in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degli impiegati degli uffizi ipotecari.

23. La presente legge andrà in attività il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli atti del Governo, e da tale epoca si dichia-

rano abrogate tutte le disposizioni di legge che concernono le tasse ipotecarie vigenti nelle diverse provincie del Regno.

Ordiniamo ec. — Napoli 6 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.
QUINTINO SELLA

504) REGIO DECRETO che approva il Regolamento per l' eseguimento della Legge sulle tasse ipotecarie.

6 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la Legge di questo giorno, che stabilisce una tassa sulle iscrizioni ipotecarie;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. È approvato l' unito Regolamento per l' eseguimento della prementovata Legge, visto d' ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo ec. — Napoli 6 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI
Q. SELLA.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della Legge in data 6 maggio 1862 sulle tasse ipotecarie.*

Art. 1. Gli uffizi che nelle diverse Provincie del Regno sono incaricati di tenere i registri ipotecari e di eseguire le relative formalità avranno pure la gestione delle tasse stabilite dalla legge 6 maggio del corrente anno, sotto la dipendenza del Ministero di Finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse).

2. I Direttori del demanio e delle tasse e gli Ispettori e Sotto-Ispettori demaniali o coloro che ne fanno le veci nelle varie Provincie del Regno eserciteranno sugli Uffizi delle ipoteche, per la parte di servizio che concerne le tasse summentovate, le stesse incumbenze, e la stessa vigilanza che devono esercitare rispetto agli Uffizi di esazione delle tasse di registro.

3. Le tasse stabilite dalla nuova legge si applicheranno a tutte le formalità ipotecarie che vi sono soggette, e che saranno eseguite dopo l'attivazione della legge medesima.

Le formalità richieste prima di tale attivazione e compiute con data anteriore saranno, rimpetto all'imposta, regolate dalle leggi precedenti.

4. Ogni istanza di formalità ipotecarie soggette a tassa sarà, nel momento in cui è fatta, dal conservatore notata in un libro a madre e figlia, con numero progressivo annuale, e con indicazione della data della istanza, dell'Instante, del numero dei documenti esibiti, della specie di formalità richiesta, delle persone cui la formalità si riferisce, tanto attivamente che passivamente, della somma depositata per la tassa, e in fine vi si esprimerà il numero del registro di deposito o d'ordine in cui sarà registrata la esibizione quando, per l'indole della formalità, tale registrazione è prescritta.

Le stesse indicazioni saranno ripetute nella bolletta-figlia da rimettersi al richiedente, e questa bolletta dovrà poi essere presentata all'Uffizio per ritirare il certificato di eseguita formalità.

La bolletta staccata servirà anche per ricevuta o riscontro di titolo che fosse richiesto dal sistema ipotecario di alcune Provincie del Regno.

5. L' annotazione sul libro a matrice stabilito dall'articolo precedente è di rigore per qualsiasi richiesta di formalità soggette a tassa, quand'anche la formalità si eseguisse immediatamente.

Potranno però notarsi in una sola bolletta due o più richieste di formalità congeneri, quando interessassero attivamente o passivamente le stesse persone, o quando fossero richieste due o più formalità in appoggio al medesimo titolo.

6. Eseguita la formalità, il conservatore dovrà indicare nella colonna apposita del libro delle ricevute la stassa stabilita, la somma esatta a saldo o restituita, la data della restituzione di titoli e di somme, la persona cui la restituzione è fatta, o se la formalità richiesta non avesse potuto eseguirsi.

7. In margine o in calce degli annotamenti soggetti a tassa che si eseguiscono sui registri ipotecari il conservatore dovrà sempre indicarne il numero della corrispondente bolletta del libro di ricevute.

8. Laddove la rendita per cui viene presa ipoteca consistesse in generi o derrate, ossia in natura, sarà valutata secondo le regole fissate dall'articolo 17, n.° 9 della legge del 21 aprile corrente anno sulle tasse di registro.

9. Per l'applicazione della sola tassa fissa nel caso previsto dall'articolo 8 della legge, il richiedente la formalità dovrà giustificare all'Uffizio delle ipoteche il già effettuato pagamento della tassa proporzionale mediante esibizione della quietanza relativa.

10. Per ottenere il rimborso della tassa proporzionale nei casi accennati dagli articoli 10 e 11 della legge, l' iscrivente dovrà farne domanda secondo le norme stabilite per la restituzione delle tasse di registro, e mediante la produzione dei documenti atti a somministrare le prove richieste dai detti articoli.

11. Per l' effetto contemplato dall'articolo 13 della legge, se l'iscrizione o annotamento é richiesto da pubblici ufficiali o da privati si dovrà, contemporaneamente alla esibizione delle note, cartelle o di altro relativo documento, indicare all'Ufficio delle ipoteche la disposizione di legge che impone l'obbligo all'instante di richiedere la formalità.

Queste richieste saranno anche notate dal conservatore sul libro a madre e figlia stabilito dal precedente articolo 4, indicando la causa del non fatto deposito per la tassa.

12. Nei casi di esenzione da tassa previsti dall'articolo 14 della legge il conservatore, nel libro di ricevute, a margine dei registri e nel certificato da rimettersi al richiedente, dovrà esprimere che la eseguita formalità non dà luogo a percezione di tassa.

Laddove dal titolo prodotto per la formalità non risultasse la parte d' interesse spettante all' Amministrazione dello Stato, si considererà, rimpetto alla tassa, un interesse eguale tra tutti gli iscriventi.

13. La quietanza per pagamento di tasse a darsi al contribuente in foglio separato, a norma dell'articolo 15 della legge, dovrà essere formata sopra l' apposito modulo fornito dall'Amministrazione.

14. Indipendentemente dai registri prescritti dalle rispettive leggi ipotecarie, e oltre al libro stabilito dal precedente articolo 4, si dovranno tenere negli Uffici delle ipoteche i registri seguenti:

1.° Registro di entrata per allibrare in riscossione le tasse percette sopra le formalità ipotecarie di ogni specie.

L' allibramento in riscossione delle tasse sulle iscrizioni o prenotazioni e trascrizioni dovrà farsi sotto la stessa data della richiesta, e quello delle tasse sugli annotamenti diversi, di mano in mano che verranno eseguiti, e in margine o in calce di cadun annotamento dovrà indicarsi il corrispondente numero del registro di entrata.

2.° Registro sommario, ossia campione, per iscrivervi giornalmente e per serie numerica tutti gli articoli di credito per le tasse sulle formalità che si possono eseguire a debito, in senso dell'articolo 13 della legge, e per i supplementi di tasse sulle già eseguite formalità rilevati sia dal conservatore, che dai verificatori.

Tanto il libro di ricevute quanto i registri e campioni saranno somministrati dall'Amministrazione, e prima di metterli in uso dovranno essere controsegnati

re firmati nella prima e ultima carta dal Direttore demaniale da cui dipende l'Ufficio delle ipoteche al quale sono destinati.

15. Per la questione delle tasse ipotecarie si osserveranno, in quanto sono applicabili, le regole stabilite per l'esecuzione della legge 21 aprile corrente anno sulle tasse di registro e specialmente per gli oggetti seguenti:

1.º Per la tenuta del libro di ricevute e per la chiusura e tenuta del registro d'entrata:

2.º Per la tenuta del campione delle tasse a debito, per il suo appuramento e per l'annullamento degli articoli relativi;

3.º Per il procedimento coattivo per la riscossione delle tasse;

4.º Per la risoluzione in via amministrativa o contenziosa delle questioni sull' applicazione della legge e per gli obblighi relativi alla restituzione di tasse;

5.º Per gli obblighi circa i rinvii ad altri Uffizi di notizie interessanti l'Amministrazione;

6.º Per la tenuta dei conti di carico e di discarico e per la responsabilità nel maneggio del danaro del Tesoro, e in ogni caso di irregolarità nella gestione delle tasse.

16. Per l'approvazione e lo svincolo delle malleverie prestate nell' interesse del pubblico si osserveranno le leggi ed i regolamenti rispettivamente in vigore nelle diverse Provincie del Regno.

Le dette malleverie che al momento dell'attivazione della legge 6 maggio corrente non fossero ancora prestate saranno regolate a norma della legge medesima.

17. Per la malleveria a prestarsi nell'interesse dell'Erario ed in quella misura che sarà stabilita con altro Nostro Decreto, i conservatori soggiaceranno alle discipline stabilite per gli altri Uffizi di riscossione dipendenti dalla Direzione generale del demanio e delle tasse.

18 In occasione di nuova nomina o di nuova destinazione il conservatore non sarà ammesso all'esercizio delle sue funzioni se non giustifica di avere riportata l'approvazione della malleveria nell'interesse del pubblico.

19. Fra le formalità ipotecarie per le quali i conservatori non potranno più esigere per conto proprio alcun dritto o emolumento sono comprese anche quelle contemplate dall'art. 14 della legge.

20. Negli Uffizi delle ipoteche delle Provincie del Regno nelle quali sono stabiliti emolumenti o dritti a favore dei conservatori si continuerà la tenuta del registro destinato a iscrivervi quei dritti che non essendo compresi nel disposto dell'articolo 21 della legge potranno tuttavia esigere per conto proprio.

Per la esazione di questi diritti conservati e per la tenuta di detto registro si osserveranno, sino a nuove disposizioni, le discipline vigenti.

21. Per le formalità da eseguirsi dopo l'attivazione della nuova legge sul bollo del 21 aprile corrente anno, i conservatori non dovranno più esigere alcuna somma per dritto di bollo dei registri.

22. I conservatori saranno obbligati di rilasciare gratuitamente gli stati e i certificati che possono essere loro richiesti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e del Ministero Pubblico.

23. Nulla è innovato in ordine alle disposizioni legislative e regolamentarie vigenti nelle diverse parti del Regno per i rispettivi sistemi ipotecari.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

595) Regio Decreto col quale vengono date disposizioni permanenti e transitorie per l'applicazione della legge sulle tasse di registro nelle diverse Provincie dello Stato.

4 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto l'articolo 105 della legge 21 aprile 1862 sulle tasse di registro, col quale fu autorizzato il Governo a provvedere con Decreti Reali [illegible]

le disposizioni necessarie all'applicazione di detta legge nelle diverse Provincie dello Stato, ed a coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono tuttora in vigore; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze; — Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri; — Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni permanenti

Art. 1. Gli Uffizi destinati alla esecuzione della legge 21 aprile 1862 sulle tasse di registro saranno denominati *Uffizi di registro*, e i preposti a questi Uffizi saranno chiamati *Ricevitori del registro*.

In quei luoghi nei quali sia richiesto dalla moltiplicità degli affari saranno instituiti due o più Uffizi, che riceveranno la loro denominazione secondo la natura degli atti e dei trasferimenti della cui registrazione saranno incaricati.

Con speciali Nostri Decreti saranno determinati i distretti degli Uffizi di registro e le loro sedi.

2. Gli Uffizi di registro dovranno rimanere aperti per sette ore in ciascun giorno.

L'orario sarà stabilito sulla proposta del Ricevitore dalla Direzione provinciale in modo che corrisponda alle consuetudini locali ed ai bisogni del pubblico servizio. L'orario sarà affisso alla porta d' ingresso dell'Uffizio.

3. Oltre il modulo accennato dall' articolo 38 della legge per la dichiarazione particolareggiata dei trasferimenti per causa di morte, saranno stabiliti dall' Amministrazione e distribuiti dagli Uffizi del registro i moduli sui quali dovranno farsi le denunzie dei contratti non redatti in iscrittura, e quelle della verificazione della condizione sospensiva apposta a un contratto, o dell'esecuzione data un contratto prima che la condizione siasi verificata.

Nello stesso modo sarà stabilito e distribuito il modulo per la denunzia dell'esistenza dei testamenti, prescritta dall'articolo 97 della legge.

4. Gli Uffizi del registro non potranno ritardare la registrazione di un atto ed il rilascio definitivo della quietanza oltre il termine di ventiquattr'ore dalla presentazione dell'atto: però l'atto sarà sempre registrato sotto la data della sua presentazione.

5. Presso ogni Uffizio sarà tenuto un libro a madre e figlia destinato all'annotamento delle denunzie di quegli atti che non potessero essere registrati immediatamente.

Da questo libro sarà staccata una ricevuta da consegnarsi alla parte denunziante in prova della fatta denunzia degli atti presentati e delle somme depositate pel pagamento della tassa.

La ricevuta potrà esprimere tanto distintamente quanto in complesso le somme e gli atti consegnati, ma non potrà comprendere atti e somme di più denunzianti.

La ricevuta di deposito dovrà essere restituita all' Uffizio di registro che l'ha rilasciata, quando sarà consegnata alla parte denunziante la quietanza definitiva.

6. Ove la denunzia di un'eredità fosse fatta col mezzo di un procuratore, dovrà unirsi alla denunzia una procura speciale rilasciata dall'erede. La procura sarà conservata presso l'Uffizio di registro unitamente alla denunzia.

7. I supplementi di denunzia di eredità, ammessi dall'articolo 54 della legge per correggere le omissioni o la insufficienza di una denunzia precedente, dovranno farsi nelle stesse forme stabilite per la denunzia.

8. Per poter denunziare un'eredità entro il termine maggiore accordato dall'ultimo alinea dell'articolo 31 della legge, l'erede o il legatario dovrà provare in modo legale di avere assunto la qualità di erede o di legatario col benefizio dell'inventario, e di avere adempite le obbligazioni dalla legge in tal caso prescritte.

9. I titoli dei debiti o le loro copie, che a norma dell'articolo 17, numero 10 della legge devono essere prodotti per la deduzione delle passività che gravano l'asse ereditario, saranno restituiti alle parti, e sarà trattenuta presso l'Uffizio di registro la sola dichiarazione dei creditori sulla sussistenza dei debiti al tempo dell'aperta successione.

10. Nei casi in cui il valore dei beni immobili dovesse essere determinato dal prezzo di affitto in corso, le parti saranno tenute di giustificarne l'ammontare mediante la produzione dell'originale o di una copia autenticata del relativo contratto. Se il contratto fosse stato stipulato verbalmente, dovrà prodursi una dichiarazione dell'affittuario che comprovi il contratto d'affitto, la sua durata e il prezzo con tutti gli accessori.

La produzione del contratto scritto o della dichiarazione sul contratto verbale non sarà necessaria quando, in seguito all'eseguita registrazione, già esistesse presso l'Uffizio di registro la copia dell'atto o la denunzia del contratto verbale. In questo caso basterà dare le indicazioni necessarie per rintracciare l'atto o la denunzia.

11. Per ottenere la deduzione dell'ammontare delle contribuzioni dirette, accennata dall'articolo 18 della legge per le valutazioni dei beni immobili, sarà necessario provare la media delle contribuzioni dell'ultimo triennio colla produzione o delle ricevute delle imposte pagate, o di una dichiarazione dell'Esattore o dell'Ufficio destinato a formare i ruoli delle contribuzioni.

12. Ove un atto fosse stato celebrato o ricevuto da due o più notai basterà una sola denunzia; ma l'Amministrazione del registro avrà l'azione solidale verso ciascun notaio per la denunzia dell'atto e per il pagamento della tassa, quand'anche un solo notaio fosse depositario dell'atto e ne conservasse la minuta.

13. S'intenderanno per atti in brevetto o in originale, accennati dall'articolo 35 della legge, quegli atti che si possono rilasciare in originale dai notai o dai funzionari autorizzati a ricevere o celebrare atti notarili.

Per la registrazione di questi atti dovrà essere prodotto l'originale, che sarà restituito a chi lo avrà presentato dopo che vi sarà stata apposta la nota della seguita registrazione.

I notai o funzionari però saranno autorizzati a presentare in luogo dell'originale una copia autentica di questi atti, da conservarsi presso l'Uffizio del registro, nel qual caso la nota di registrazione sarà data sopra foglio separato.

14, Ogniqualvolta l'Autorità competente approverà un atto o un contratto soggetto a registrazione, dovrà o direttamente o col mezzo dell'Uffizio dipendente notificare entro otto giorni la emessa approvazione alla Direzione del registro da cui dipende l'Uffizio competente per la registrazione dell'atto.

La notificazione dell'approvazione dovrà indicare le parti contraenti, il notaio o il funzionario rogante, la data dell'atto; la cosa o il valore cui il contratto si riferisce, e il giorno in cui fu data od ordinata la comunicazione dell'approvazione alla parte interessata.

Alla denunzia dell'atto o contratto approvato dovrà poi unirsi, per-

cura del notaio o funzionario che lo avrà ricevuto, l'originale o la copia autentica del decreto di approvazione o della lettera con cui fu partecipata l'aqprovazione.

15. Ove un contratto sottoposto alla superiore approvazione fosse eseguito dalle parti contraenti prima di essere stato approvato, le parti saranno tenute a denunziare l'atto e a pagare la relativa tassa nei modi e nei termini stabiliti dalla legge pei contratti vincolati a condizione sospensiva ed eseguiti prima che la condizione siasi verificata,

In tale caso il notaio o il pubblico funzionario che ha ricevuto o rilasciato l'atto non potrà, sotto le pene stabilite dalla legge, rilasciarne copia oltre quella spedita per l'approvazione superiore, se prima non gli risulterà essersi pagata la tassa di registro.

Sarà obbligatoria la denunzia accennata dal presente articolo anche pei donatari che accetteranno di fatto una donazione soggetta a tassa quand'anche non siasi redatto per l'accettazione apposito documento.

16. Le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà stata alienata con un contratto a titolo oneroso saranno denunziate agli Uffizi nei modi e nei termini stabiliti per la denunzia dell'avveramento delle condizioni sospensive apposte ai contratti.

17. La denunzia delle sentenze definitive e degli altri atti giudiziali indicati dall'articolo 27, numero 2 della legge deve essere fatta dai segretari, cancellieri ed altri funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario entro il termine di trenta giorni dalla loro data.

18. Trattandosi di denunziare le sentenze e i decreti che importano aggiudicazione o deliberamento di beni mobili od immobili e gli altri atti giudiziali diversi dalle sentenze e dai decreti accennati dall'articolo 35 della legge, i funzionari e gli ufficiali dell'ordine giudiziario che vi sono obbligati dovranno unire alla denunzia una copia autentica della sentenza, del decreto o dell'atto da denunziarsi, affinchè rimanga presso l'Uffizio del registro. Se contemporaneamente alla denunzia venisse pagata la tassa, la registrazione sarà eseguita sulla copia dell'atto, e sarà rilasciata al funzionario una quietanza separata col tenore della seguita registrazione.

19. Per le sentenze e pei decreti che non importano aggiudicazione o deliberamento di beni stabili o di mobili non sarà conservata alcuna copia presso l'uffizio del registro, ma la copia della sentenza o del decreto che dovrà presentarsi per la registrazione, a norma degli articoli 26, 27 e 35 della legge sul registro, sarà restituita dopo che vi sarà stata apposta la nota della registrazione, al funzionario che l'avrà presentata.

20. A norma degli articoli 43 e 55 della legge, i segretari, cancellieri ed altri funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario sono sempre tenuti ad eseguire, contemporaneamente alle denunzie, il pagamento delle tasse dovute per gli atti giudiziali che importino aggiudicazione o deliberamento, salvo l'obbligo delle parti di depositare l'ammontare della tassa prima di promuovere od ottenere l'aggiudicazione o il deliberamento.

21. Qualora i segretari, cancellieri e gli altri funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario non avessero ricevuto dalle parti, entro il termine prescritto per la denunzia, l'ammontare delle tasse dovute per le sentenze e per gli atti giudiziari diversi dalle convenzioni e dalle sentenze o decreti che importano aggiudicazione o deliberamento, dovranno, nei termini e sotto le pene stabilite dall'articolo 55 della legge trasmettere al Ricevitore del registro gli estratti, da essi certificati, delle sentenze e degli atti che devono essere registrati.

L'estratto esprimerà distintamente e con precisione:

1.° L'Autorità giudiziaria che emanò la sentenza o il decreto, e la data dell'atto;

2.º Il cognome, nome, paternità e domicilio delle parti, e il cognome nome e domicilio del loro procuratore;

3.º Le conclusioni delle parti;

4.º Il dispositivo o deliberativo per esteso della sentenza o del provvedimento, inclusivamente alla proporzione in cui le parti furono condannate nelle spese;

5.º L' indicazione precisa dei valori cui la sentenza o il decreto si riferisce.

Non occorrerà la presentazione di questo estratto ove il funzionario preferisse produrre una copia autentica della sentenza o dell' atto giudiziale da rimanere presso l' Uffizio del registro.

22. Le convenzioni giudiziali saranno denunziate colla contemporanea produzione di una copia autentica, da rimanere presso l' Uffizio del registro, dal funzionario od altro uffiziale dell' ordine giudiziario entro il termine di 30 giorni, decorribili da quello nel quale saranno divenute irrevocabili, a norma degli articoli 27 e 33 della legge. Il pagamento delle tasse dovute per queste convenzioni sarà eseguito dalle parti entro lo stesso termine di 30 giorni all' Uffizio di registro al quale l' atto fu denunziato.

Potranno però le parti consegnare al funzionario o all' Ufficiale dell' ordine giudiziario obbligato alla denunzia l' ammontare della tassa dovuta sulla convenzione; e in questo caso il funzionario sarà tenuto a ricevere la somma cosegnata e a trasmetterla, insieme alla denunzia dell' atto, all' Uffizio del registro.

Contravvenendo a questa disposizione, il funzionario o l' ufficiale giudiziario potrà essere sottoposto a pene disciplinari.

23. Senza la preventiva o contemporanea denunzia l' uffizio del registro non potrà eseguire registrazioni, nè ricevere pagamenti di tasse per le convenzioni e per gli altri atti giudiziali.

24. Nel caso in cui le parti avendo omesso di consegnare, entro il termine prescritto, ai funzionari e uffiziali dell' ordine giudiziario l' ammontare delle tasse dovute sulle sentenze e sugli atti giudiziali, ne facessero in seguito il pagamento all' Uffizio del registro dovrà immediatamente partecipare al funzionario che avrà fatto la denunzia l' avvenuto pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie, indicando l' atto relativo.

Il funzionario o l' uffiziale dell' ordine giudiziario che riceverà la predetta comunicazione dovrà, sotto la pena stabilita dall' art. 44 della legge, riportare in margine od in calce dell' originale dell' atto la nota della seguita registrazione e della tassa pagata.

Questa disposizione si applicherà anche ai casi di pagamento di tasse dovute sopra le convenzioni giudiziali.

25. La denunzia delle sentenze dei tribunali esteri e dei regii consoli dovrà sempre essere corredata da una copia autentica della sentenza.

26. Nel denunziare le sentenze emanate o le convenzioni giudiziali stipulate nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri, i funzionari o gli uffiziali dell' ordine giudiziario saranno tenuti a trasmettere all' Uffizio del registro una nota particolareggiata dei diritti di bollo dovuti per ogni atto dalla parte ammessa alla gratuita clientela. L' uffizio del registro avrà facoltà di richiamare gli atti della causa per riscontrare l' esattezza della nota, presentando la relativa domanda o al giudice o al presidente del tribunale.

27. I segretari, cancellieri e gli altri funzionari ed uffiziali dell' ordine giudiziario saranno sempre obbligati a rilasciare una ricevuta in tutti i casi nei quali venisse loro consegnato dalle parti l' ammontare delle tasse vute sulle sentenze e sugli altri atti giudiziari. La ricevuta conterrà il

cognome, nome, paternità e domicilio della parte consegnante, la somma consegnata in cifre e in lettere, l' atto pel quale fu depositata la somma, l'Uffizio cui è addetto il funzionario, la data e sottoscrizione del ricevente.

Questa disposizione però non toglie il diritto dell' amministrazione verso le parti a norma dell' articolo 43 della legge.

28. I notai, i funzionari e gli uffiziali dell'ordine giudiziario e i segretari o delegati delle amministrazioni pubbliche e de' pubblici stabilimenti dovranno accompagnare gli atti che devono denunziare con un elenco sul quale sarà sommariamente e distintamente descritto ciascun atto che sarà denunziato, e l'ammontare delle somme trasmesse.

29. La denunzia alla quale, in forza dell'articolo 63 della legge, saranno tenuti gli arbitri o i segretari dei giudici, dei funzionari delle pubbliche amministrazioni o dei corpi amministrati, sarà fatta all'Uffizio del registro del distretto, ove ha il denunziante la sua residenza in quanto agli atti privati, e a quello del distretto ove ha la residenza il notaio o il funzionario pubblico in quanto agli atti ricevuti o celebrati da un notaio o da un pubblico funzionario.

Eseguita la registrazione ed esatta la tassa, l'Uffizio del registro dovrà darne partecipazione al funzionario o all' arbitro che ha fatta ed ordinata la denunzia; e il funzionario o l'arbitro sarà obbligato a trascrivere o far trascrivere nelle forme e sotto le comminatorie stabilite dall'articolo 44 della legge la nota della registrazione sull' atto che esistesse nel proprio uffizio.

30. Quando, per motivi di urgenza e secondo le facoltà concesse dall'articolo 30 della legge, si facesse uso in giudizio di atti privati non registrati, il giudice che ha dato il provvedimento dovrà esigere dalla parte la giustificazione che l'atto fu registrato entro il termine di otto giorni, o entro quel minor termine che fosse stato prefisso. Qualora questa giustificazione non fosse stata presentata, il giudice dovrà eseguire il disposto dall'articolo 63 della legge, e i segretari denunzieranno l'atto non registrato sotto la pena, in caso di mancanza, nello stesso articolo accennata.

31 Qualora fosse pronunziata una condanna o presa una deliberazione all'appoggio di un atto non registrato, ma denunziato a norma dell' articolo 63 della legge, nella sentenza o nella deliberazione sarà accennata la denunzia che si sarà fatta all'Uffizio competente.

32. I notai, segretari, cancellieri e gli altri funzionari e uffiziali dell'ordine giudiziario, e i segretari o delegati delle pubbliche amministrazioni e dei corpi amministrati saranno tenuti a conservare le quietanze delle tasse pagate, per gli atti da essi denunziati per la registrazione, e di presentarle ai funzionari che fossero destinati dall'Amministrazione ad eseguire le verificazioni degli Uffizi del registro. Questa presentazione sarà fatta nell'Uffizio del registro nel quale il funzionario eseguirà le verifiche prescritte dai regolamenti in vigore.

33. La nota della seguita registrazione e del pagamento della tassa apposta sull'atto originale o sulla copia da restituirsi alla parte dovrà contenere, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 44 della legge, anche la firma del Ricevitore che la emette. — Se la nota e la quietanza fosse data con foglio separato, dovrà essere rilasciata sopra apposito modulo che sarà stabilito dall'Amministrazione.

34. Le copie dei contratti, delle scritture, delle sentenze, delle convenzioni giudiziali, e di tutti gli atti che devono o che si possono presentare agli Uffizi del registro, per gli effetti della legge sul registro, dovranno avere l'altezza, la larghezza e i margini stabiliti dalla legge sul bollo

per la carta bollata ordinaria. Saranno inoltre scritte con inchiostro nero di buona qualità, sopra carta consistente, e con caratteri intelligibili, e dovranno, secondo i casi, contenere l'approvazione prescritta dall'articolo 33 della legge.

35. Non sarà considerato come repertorio, nel senso degli articoli 65, 66 e 67 della legge, quel repertorio che sarà mancante delle formalità o delle indicazioni prescritte.

36. La inscrizione a repertorio delle convenzioni giudiziali si eseguirà nel giorno in cui saranno divenute irrevocabili.

37. Gli atti e contratti soggetti all'approvazione superiore saranno senza distinzione riportati a repertorio nel giorno stesso della loro stipulazione, e colle indicazioni stabilite per gli altri atti, apponendo però nella colonna destinata a ricevere la relazione della registrazione la nota seguente: *soggetto ad approvazione*.

38. Il completamento del repertorio ordinato per la omessa inscrizione di qualche atto soggetto a registrazione dovrà eseguirsi portando a data corrente l'atto omesso con richiamo al luogo del repertorio in cui l'atto avrebbe dovuto essere inscritto.

39. Per gli effetti della legge di registro, sotto la denominazione di *Circondario* s'intenderà il circondario giudiziale e non l'amministrativo.

40. La conformità all'originale della copia degli atti accennati dall'articolo 73 della legge dovrà essere certificata gratuitamente, a richiesta del Ricevitore del registro, anche dal giudice o dal sindaco locale.

41. Il valore di L. 100, cui si riferiscono le conciliazioni esenti da tassa a norma dell' articolo 96, § 3.°, n.° 20 della legge, sarà stabilito coi modi di valutazione prescritti dagli articoli 17 e 18 della medesima legge.

42. Ove nel territorio assegnato ai funzionari, o ai parrochi, o altri aventi obbligo della tenuta dei registri dello stato civile non fosse accaduto alcun caso di morte entro un trimestre, gli stessi funzionari, parrochi, ecc. dovranno, entro il termine stabilito dall'articolo 72 della legge, notificare per iscritto al Ricevitore del registro del distretto la mancanza di casi di morte verificatasi nel trimestre.

43. I sindaci o gonfalonieri e i capi degli uffizi di annona, o coloro che ne fanno le veci, saranno obbligati a trasmettere, nei primi dieci giorni di ciascun mese, all'Uffizio di registro del proprio distretto le mercuriali dei prezzi delle derrate del mese precedente.

44. Le pubbliche amministrazioni e gli uffici del catasto o censo ed ogni altro uffizio governativo, provinciale e comunale non potranno ricevere in deposito alcun atto soggetto alla registrazione entro un termine fisso, o prima che se ne faccia uso, nè prendere all'appoggio del medesimo veruna deliberazione, nè agire in altro modo, se prima l'atto stesso non sia stato registrato; il tutto secondo le norme e sotto le pene stabilite dagli articoli 29, 59 e 63 della legge.

45. È proibito ai Ricevitori del registro, sotto pena della destituzione, di permettere l'ispezione o di dare estratti o copie a privati delle copie presentate per la denuncia di atti notarili o giudiziali a meno che non intervenisse un'autorizzazione speciale dell'Autorità giudiziaria.

È pure proibito, sotto la stessa pena, di palesare a chicchessia prima della morte del testatore le disposizioni non solo, ma anche l'esistenza o l'inesistenza di un atto di ultima volontà stato denunziato.

46. Sono i Ricevitori del registro autorizzati a rilasciare alle parti contraenti o agli aventi causa da esse gli estratti e le copie delle scritture private e degli atti esteri esistenti presso i loro uffici.

Essi sono egualmente autorizzati a rimettere, dietro richiesta delle parti contraenti e dei loro aventi causa, copia delle note di registrazione di qualunque contratto sì pubblico che privato.

Questi estratti e copie saranno pure rilasciate ad altre persone, che non siano le parti contraenti o loro aventi causa, previa autorizzazione del giudice locale.

47. Per la ricerca e per gli estratti delle registrazioni accennate dall'articolo 74 della legge, e per le ricerche o per le edizioni di estratti o di copie degli atti indicati dai due precedenti articoli, potranno i Ricevitori del registro esigere i seguenti diritti:

1.° Per la ricerca di una registrazione o di un atto registrato: — se la ricerca si riferisce a un atto indicato con data precisa, centesimi 50; — se non si indica la precisa data dell' atto, ma soltanto l' anno entro il quale fu registrato, lira 1; — se si indicano più anni ai quali debba estendersi la ricerca dell' atto, lira 1 per il primo anno e centesimi 50 per ciascun anno successivo cui si riferisca la fatta ricerca;

2.° Per ogni estratto di registrazione, oltre il diritto di ricerca, centesimi 50, compreso il diritto di copia o scritturato; se però il diritto di copia o scritturato portasse un diritto maggiore, si potrà invece esigere il diritto di copia;

3.° Per ogni estratto di un atto o di una scrittura, lira 1, compreso il diritto di copia; se però il diritto di copia portasse un diritto maggiore di lira 1, si potrà invece esigere questo diritto;

4.° Per ogni copia di un atto o di una scrittura, oltre il diritto di ricerca, centesimi 60 per ogni carta di due facciate.

Ogni estratto e ogni copia dovrà scriversi sopra carta bollata, e il numero delle sillabe compreso in ciascuna pagina non potrà essere minore di venti sillabe per ogni linea.

Per l' applicazione della presente tariffa, s' intende per un atto registrato da cui si estrae la copia o l' estratto il documento intero o il contratto complessivo sottoposto alla registrazione, sebbene vi siano riuniti più patti o più stipulazioni.

La esazione di diritti non espressamente compresi in questo articolo per le ricerche di atti, o per la emissione di estratti o copie, darà luogo all' applicazione di rigorose misure disciplinari, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale.

Per le ricerche e per le edizioni di estratti o copie di atti stati deposti, insinuati o registrati sotto l' impero delle leggi anteriori alla nuova legge di registro si esigeranno i diritti stabiliti dalle leggi o regolamenti anteriori.

48. La risoluzione in via amministrativa delle controversie che insorgessero sull' applicazione delle tasse e delle pene pecuniarie stabilite dalla legge sul registro spetterà alla Direzione provinciale da cui dipende l'Uffizio del registro che ha fatto la riscossione o ha chiesto il pagamento della tassa o della pena pecuniaria, purchè l' ammontare cui si riferisce la controversia non sorpassi le L. 500.

La risoluzione della Direzione dovrà sempre essere motivata.

Prima però di emettere la sua risoluzione, la Direzione dovrà sentire l' autore della tassazione e riportare il voto dell' Ispettore del circolo.

Ove il valore cui si riferisce la controversia oltrepassasse le lire 500, la risoluzione spetterà al Ministero delle Finanze.

Allo stesso Ministero delle Finanze potranno le parti ricorrere contro le decisioni delle Direzioni provinciali.

TITOLO II.

Disposizioni transitorie.

CAPO I. — *Disposizioni transitorie comuni a tutte le Provincie*

49. Sotto il nome di Ricevitori o di Delegati delle pubbliche amministrazioni, indicati dal numero 3 dell' articolo 27 della legge, si intenderanno anche tutti quei funzionari o agenti che nelle diverse Provincie del Regno sono incaricati dei procedimenti per la esazione delle pubbliche imposte.

50. Gli archivisti dei pubblici archivi saranno parificati ai notai circa gli obblighi imposti dalla legge sul registro, in quanto nelle diverse Provincie del Regno esercitassero funzioni notarili o ricevessero testamenti in deposito.

51. Fra le persone obbligate, a norma dell' articolo 72 della legge sul registro, a trasmettere ai Ricevitori del registro gli stati delle morti, sono compresi anche i parrochi o altri che nelle varie Provincie del Regno sono incaricati dei registri dello stato civile.

52. Sino a che non venga diversamente provveduto, saranno dagli Uffizi incaricati dell' esecuzione della legge sul registro e dagli Uffizi del censo o del catasto rispettivamente osservate le disposizioni vigenti nelle diverse Provincie circa la comunicazione dagli uni agli altri Uffizi delle note o schiarimenti sui passaggi dei beni immobili, o sulle volture o mutazioni di quote d' estimo.

53. Infino a che non siano unificate le leggi sul notariato, il notaio potrà rifiutarsi ad assumere o celebrare qualsiasi atto fra vivi, ove, dietro sua richiesta, le parti non depositassero nelle sue mani una somma corrispondente alla tassa dovuta sull' atto medesimo.

54. Il repertorio prescritto dalle leggi notarili vigenti in alcune Provincie per gli atti celebrati o ricevuti dai notai potrà servire anche quale repertorio degli atti stabilito dall' articolo 65 della legge sul registro, purchè:

1.° Sia tenuto colle forme, e comprenda tutte le indicazioni rispettivamente prescritte dagli articoli 66 e 67 della legge, e secondo l' ordine dagli stessi articoli stabilito;

2.° Siano riportati sul repertorio tutti gli atti, anche rilasciati in brevetto od in originale che fossero soggetti alla tassa di registro;

3.° Sia dato a ciascun atto da riportarsi a repertorio per gli effetti della legge sul registro un numero progressivo distinto da scriversi sotto al numero che avrà l' atto medesimo ottenuto in esecuzione della legge notarile.

55. I repertori dei quali all' attivazione della nuova legge sul registro fosse già stata intrapresa la scritturazione secondo le forme stabilite dalla legge anteriore sul registro, e sugli omolumenti giudiziari, o dalla vigente legge sul notariato, potranno continuarsi senza variazione sino al termine dell'anno corrente. Però anche su questi repertori saranno riportati gli atti in brevetto e sarà annotato sotto al numero progressivo prescritto dalla legge notarile il numero che ciascun atto avrà ottenuto in forza della legge sul registro.

56. Qualora la legge civile delle diverse Provincie imponesse a un notaio o ad un pubblico funzionario quale conseguenza di un atto da esso ricevuto o celebrato la iscrizione di un'ipoteca entro un termine più breve di quello stabilito dalla legge per la registrazione dell' atto; potrà il [illegible] od il pubblico funzionario spedire, occorrendo, le copie dell' atto,

e far eseguire la iscrizione entro il termine stabilito dalla legge civile e far registrare l'atto ricevuto o celebrato entro il termine ordinario prescritto dalla legge di registro.

57. Quando per le diverse leggi civili delle Provincie del Regno sorgesse dubbio sul luogo dell'apertura di una successione, la denunzia dell'eredità sarà fatta all'Uffizio del registro nel cui distretto esiste la maggior parte dei beni ereditari.

58. Le dichiarazioni prescritte dalla legge sul registro ed eseguite da persone inalfabete formeranno egualmente piena prova se saranno munite di un segno delle persone dichiaranti, e saranno convalidate dalla firma di due testimoni.

59. Ove una sentenza, secondo le diverse forme di procedura vigenti nello Stato, non pronunziasse sulle spese di lite o le dichiarasse compensate o riservate, la tassa sarà pagata in proporzioni eguali da ciascuna delle parti litiganti, salvo nei congrui casi il regresso fra di loro.

60. Sotto la denominazione di atti di procedura esentati da tassa dall'articolo 96, § 3, n.° 18, non s'intenderanno compresi gli allegati e le produzioni che per loro natura o per l'uso che ne sarà fatta in giudizio fossero soggetti alla registrazione.

61. La esecuzione delle prescrizioni stabilite dalla legge sul registro non importerà per sè sola accettazione di eredità, acquiescenza o adesione a sentenze o ad altri atti di interesse delle parti.

62. Sino a che non venga attivato un sistema di procedura uniforme per tutto lo Stato, dopo compiuto il procedimento della stima stabilito dal titolo II, capo II della legge sul registro, mediante la presentazione e il giuramento della relazione dei periti, si potrà senz'altro agire col mezzo di ingiunzione per la esazione delle tasse o supplementi, e delle sopratasse e spese di stima che fossero a carico del contribuente.

Nel caso che risultasse dovuta una restituzione di tassa, la restituzione verrà ordinata in via amministrativa sulla istanza anche verbale della parte interessata.

63. Occorrendo di far registrare una scrittura privata anteriore alla nuova legge di registro, e non avente data certa, si imputerà nella tassa dovuta a norma della nuova legge la tassa di bollo proporzionale o graduale che risulterà soddisfatta sotto l'impero della legge precedente.

64. Gli atti di ultima volontà fatti prima dell' attivazione della nuova legge da persone morte dopo, in forza dei quali si devolve in tutto o in parte una eredità, quando non siano già stati sottoposti alla formalità anteriormente in vigore e corrispondente alla registrazione prescritta dalla legge nuova, saranno denunziati per la registrazione e pel pagamento della tassa fissa dalle persone nei modi e termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 27, 28 e 31 della stessa legge.

65. Coll'attivazione della legge di registro non si intenderanno aboliti i diritti di segreteria o di cancelleria stabiliti nelle diverse Province del Regno, secondo gli attuali ordinamenti giudiziari.

66. Salvo il disposto dagli articoli 85 e 97 delle presenti disposizioni transitorie, la decisione delle controversie per domande, per supplementi o per restituzioni di tasse ordinate dalle leggi anteriori, avrà luogo, secondo la competenza e colle norme di procedura stabilite dalla nuova legge.

Le cause attualmente vertenti presso Autorità che non siano quelle stabilite dalla nuova legge saranno, a cura della parte più diligente, portate e riassunte avanti l'Autorità giudiziaria competente a norma della nuova legge.

67. Per la esecuzione delle ingiunzioni o delle sentenze emanate sopra

controversie in materia di registro, saranno osservate le leggi della procedura ordinaria in vigore di ciascuna Provincia.

68. La condonazione stabilita dall'articolo 98, alinea secondo della legge, sarà estesa a ogni sorta di penalità per doppi diritti, multe di mora, aumenti di tasse e simili incorse a termini delle leggi anteriori, purchè i debitori adempiano le condizioni accennate dallo stesso articolo 98 della legge.

69. Infino a che non siano organizzati in modo uniforme gli Uffizi incaricati della esecuzione della legge sul registro, gli attuali Uffizi che applicarono nelle diverse Provincie del Regno le tasse surrogate dalla legge nuova funzioneranno provvisoriamente quali Uffizi di registro, secondo le norme e colle facoltà stabilite dalla nuova legge, e i loro capi saranno denominati *Ricevitori del Registro.*

Le Direzioni demaniali e gli altri Uffizi provinciali che nelle diverse Provincie del Regno disimpegnano attualmente il servizio direttivo nella materia delle tasse surrogate colla nuova legge eserciteranno sino a nuova disposizione le attribuzioni conferite alle Direzioni per l' esecuzione della legge di registro.

CAPO II.—*Disposizioni transitorie speciali per le Provincie nelle quali è in vigore il sistema dell'insinuazione*

70. È proibito all'Uffizio del registro di insinuare un atto qualsiasi, qualora a norma della legge civile non ne fosse competente, sebbene a termini della legge sul registro avesse facoltà di sottoporlo a registrazione.

71. Qualora oltre la registrazione sia richiesta anche la insinuazione di un atto privato, dovrà presentarsi all'Uffizio del registro per esservi conservato l'originale dell'atto da insinuarsi.

72. Ove una scrittura privata fosse già stata registrata in un Uffizio di registro col pagamento della tassa dovuta, potrà essere ammessa anche alla insinuazione senza il pagamento di nuova tassa presso l'Uffizio competente per quest'ultima formalità, purchè sia presentato l'atto originale a norma dell'articolo precedente, e venga somministrata la prova della già seguita registrazione in altro Uffizio.

73. Saranno ammessi alla semplice registrazione gli atti privati che vi fossero soggetti entro un termine fisso o prima che se ne faccia uno degli usi indicati dalla legge, sebbene per detti atti privati fosse obbligatoria la forma di atto pubblico, a norma del codice civile albertino.

74. Quando un atto fosse sottoposto alla formalità della insinuazione, il Ricevitore dovrà annotare, tanto sul registro sul quale sarà iscritto l'atto, quanto sulla quietanza da rilasciarsi alla parte, che l'atto fu insinuato.

75. Gli atti privati anteriori all' attuazione della nuova legge, che verranno registrati o insinuati dopo, dovranno soggiacere alla tassa di registro stabilita dalla legge nuova; ma nella tassa che sarà liquidata sarà imputato l'ammontare del bollo proporzionale stato applicato all'atto, senza distinzione se l'atto avrà o no la data certa.

CAPO III. — *Per la Lombardia.*

76. Sino a che non sarà attuato in Lombardia il nuovo ordinamento giudiziario, le obbligazioni imposte dalla legge sul registro ai segretari cancellieri ed altri funzionari dell'ordine giudiziario, saranno nei tribunali di

prima, seconda e terza istanza eseguite dai rispettivi Direttori degli Uffizi d'ordine o da coloro che ne fanno le veci.

Presso le preture urbane e foresi saranno eseguite dal rispettivo aggiunto, o da chi ne fa le veci, e nel caso di più aggiunti, dall'aggiunto anziano.

Le obbligazioni imposte dalla legge agli uscieri od altri uffiziali addetti all'ordine giudiziario saranno adempiute dai cursori.

77. Tanto presso i tribunali, quanto presso le preture, il funzionario, col cui intervento o cooperazione venne celebrato o assunto l'atto soggetto a tassa di registro, dovrà annotarvi che l'atto deve essere denunziato.

I segretari o protocollisti di consiglio dei tribunali saranno tenuti di comunicare in giornata ai rispettivi Direttori degli Uffizi d'ordine gli elementi necessari per inscrivere sul repertorio gli atti soggetti a tassa che furono ricevuti o assunti colla loro cooperazione.

78. Il detentore o il depositario di un testamento in forma privata potrá, anche prima che sia denunziato all'Uffizio del registro, presentarlo al giudice competente per la sua formale pubblicazione.

Il giudice, come depositario del testamento, dovrà denunziarlo all'Uffizio del registro entro il termine di 30 giorni dalla fatta presentazione, trasmettendo in pari tempo l'ammontare della tassa che le parti saranno obbligate di consegnargli prima della scadenza dello stesso termine.

79. Saranno assoggettati alla tassa proporzionale o fissa a norma della legge sul registro i precetti cambiari non eccepiti entro il termine prescritto, e i decreti definitivi emanati tanto nelle cause di turbato possesso, quanto sopra le insinuazioni concorsuali di cui all'art. 16 della legge 27 marzo 1862.

80. Fermo l'obbligo dei funzionari giudiziari di denunziare le sentenze, e delle parti di fare il pagamento delle tasse nei modi e termini dalla legge prescritti, la intimazione delle sentenze potrà aver luogo anche prima della denunzia e del pagamento delle relative tasse.

81. L'obbligo dell'anticipazione delle tasse per la sentenza nei casi previsti dall'articolo 42, numero 3, e dell'articolo 96, § 1°, alinea 4 della legge sul registro, avrà luogo allorquando la parte vorrà intraprendere la esecuzione della sentenza. Ove non risultasse adempito quest'obbligo nella domanda del primo atto esecutivo della sentenza, i funzionari dell'ordine giudiziario osserveranno il disposto degli articoli 59 e 63 della legge.

82. I patti successorii saranno per l'applicazione della tassa parificati agli atti di ultima volontà, e verranno sottoposti ad una sola tassa fissa.

83. I notai sono autorizzati a tener separato il repertorio degli atti di protesto cambiario da quello per gli altri atti, e servirsi di questo repertorio anche per gli effetti della legge sul registro, purchè nell'ultima colonna si trascriva la nota della seguita registrazione.

84. Nelle controversie alle quali darà luogo l'applicazione della legge sul registro sarà osservata tanto presso le preture; quanto presso i tribunali di prima istanza, la procedura sommaria sancita colla legge 31 marzo 1850.

La istanza di opposizione terrà luogo di petizione, sulla quale il giudice provvederà colle norme di procedura succitate.

85. La decisione delle controversie per domande o per restituzione di tasse e altre pene pecuniarie commisurate a norma della legge 9 febbraio 1850 e la loro esazione continuerà ad aver luogo anche dopo l'attivazione

della nuova legge di registro, secondo la competenza e dietro le procedure stabilite dalla legge anteriore.

Per queste tasse l' intimazione della diffida a pagamento sarà sufficiente a interrompere la prescrizione accennata dall' alinea dell' articolo 104 della legge.

Gli atti e trasferimenti che dovranno essere trattati a norma della predetta legge 9 febbraio 1850 saranno, anche dopo l' attivazione della nuova legge, notificati e assoggettati a tassa presso gli Uffizi di registro del luogo nel quale aveano sede gli Uffizi che sarebbero stati competenti a ricevere la notifica di detti atti e trasferimenti.

CAPO IV. — *Per le Provincie Parmensi.*

86. Dal giorno dell' attuazione della nuova legge del registro cesserà l' obbligo degli Uffizi di registro di trasmettere agli archivi pubblici le copie degli atti che saranno presentati per la registrazione a norma della legge nuova. Dette copie saranno conservate presso gli Uffizi del Registro secondo il disposto dell' articolo 33 della legge.

87. Oltre le copie degli atti che si devono produrre ai Ricevitori del registro, a termini della nuova legge, saranno tenuti a presentare, entro i primi dieci giorni di ciascun mese al pubblico archivio del distretto ove esercitano le rispettive loro funzioni:

1.° *I notai*, la nota degli atti da essi rogati nel corso del mese precedente. Questa nota dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del notaio rogante e di tutte le parti contraenti, la data dell' atto, la natura del contratto e la cosa convenuta;

2.° *I segretari dell' ordine giudiziario*, una nota di tutte le sentenze pronunziate e di tutte le convenzioni giudiziali assunte col loro ministero nel corso del mese precedente, che contengano trasmissione di proprietà o usufrutto di beni mobili od immobili. La nota dovrà esprimere la data della sentenza o della convenzione, l' autorità giudiziaria che ha proferita la sentenza o presso la quale fu assunta la convenzione, il nome, cognome e domicilio delle parti interessate, e la indicazione della cosa cui si riferisce la sentenza o convenzione;

3.° *I segretari dell' ordine amministrativo*, la nota di tutti gli atti e contratti da essi ricevuti o stipulati col loro intervento, i quali portino trasmissione di proprietà, usufrutto, uso, godimento, aggiudicazione, appalto d' ogni natura, e le relative cauzioni. Questa nota dovrà contenere la data dell' atto, l' autorità o il funzionario davanti al quale l' atto fu stipulato, il cognome, nome e domicilio delle parti contraenti, la natura dell' atto e la cosa convenuta.

88. I Ricevitori del registro saranno tenuti nel modo stabilito dal precedente articolo di presentare al pubblico archivio del loro distretto la nota di tutte le scritture private e degli atti esteri da essi registrati nel corso del mese precedente. Questa nota dovrà esprimere la data della scrittura o dell' atto estero' il nome, cognome e domicilio delle parti contraenti, la natura del contratto, la cosa convenuta e la data della registrazione.

89. I notai e funzionari accennati dai due precedenti articoli che trascurassero di presentare nelle forme e nei termini prescritti la nota indicata, ovvero che omettessero di comprendervi qualche atto che avesse dovuto esservi riportato, incorreranno nella pena di lire 5 per ciascuna omissione o contravvenzione. Ove il ritardo frapposto oltrepassasse 10 giorni, la pena sarà di lire 5 per ogni 10 giorni di ritardo:

90. All' appoggio delle note accennate dagli articoli 87 e 88 gli archi-

visti continueranno a tenere i registri per ordine alfabetico degli atti pubblici, privati e amministrativi, e delle sentenze e convenzioni giudiziali prescritti dall' art. 44 del decreto 29 settembre 1821, e nella forma stabilita dalla disposizione presidenziale 26 maggio 1822 numero 60.

91. Ogniqualvolta le parti interessate avessero a chiedere presso l' archivio ispezione di alcuno degli atti iscritti nelle note ordinate dai precedenti articoli 87 e 88, l' archivista dovrà rivolgerle rispettivamente al notaio, segretario, cancelliere od al Ricevitore del registro da cui fu trasmessa la nota.

Il Ricevitore sarà tenuto di lasciar leggere, da chiunque allegherà di avervi interesse, le copie di atti esteri o scritture private esistenti nel proprio ufficio, e potrà rilasciarne copia.

92. Le pene pecuniarie applicabili a norma della nuova legge sul registro alle Autorità e funzionari dello stato civile potranno essere inflitte senza autorizzazione del Consiglio di Stato.

93. Dovranno essere registrate e assoggettate a tasse le sentenze del tribunale amministrativo succeduto alla sezione del Consiglio di Stato in quanto dette sentenze siano imponibili a norma della legge.

94. Ogniqualvolta non sia intervenuto contraddittorio di parte non andranno soggette a registrazione:

1.° La sentenza o il provvedimento con cui il tribunale approva od omologa il processo verbale di notorietà di una nascita, o rettifica un atto dello stato civile anche sulla istanza della parte interessata;

2.° La sentenza o il provvedimento con cui il giudice di mandamento autorizza l' uffiziale dello stato civile a ricevere una dichiarazione tardiva di nascita;

3.° La sentenza o il provvedimento con cui il tribunale omologa l'ordinanza del giudice di mandamento che autorizza il tutore o la donna maritata ad alienare, ipotecare, transigere, o fare altri contratti.

CAPO V. — *Per le Provincie Modenesi.*

95. I notai delle Provincie Modenesi, oltre alla copia da presentarsi al Ricevitore del registro per gli effetti della legge sul registro, saranno tenuti a trasmettere all' archivio pubblico da cui dipendono una copia degli atti da essi rogati nella forma e nei modi stabiliti dal regolamento sul notariato 15 settembre 1815.

Il termine per la presentazione della suddetta copia all' archivio decorrerà dalla scadenza del termine stabilito dalla nuova legge di registro per la denunzia dell' atto.

96. Gli *squarzi* attualmente in vigore potranno valere anche come repertori imposti ai notai dalla legge sul registro, purchè siano tenuti nella conformità prescritta dagli articoli 66 e 67 della legge e dall' articolo 54 del presente decreto.

97. La decisione delle controversie per domande e per restituzione di tasse determinate a norma delle leggi anteriori e la loro esazione continuerà ad aver luogo anche dopo l' attivazione della nuova legge sul registro, secondo la competenza e dietro le forme di procedura prescritte dalla legge anteriore.

CAPO VI. — *Per le Romagne, per le Marche e per l' Umbria.*

98. Dal giorno dell' attivazione della nuova legge cesserà l' obbligo che incombeva agli Uffizi del registro e dell' insinuazione di trasmettere agli Uffizi d' archivio, dopo due anni dalla seguita registrazione, le copie de-

gli atti che verranno presentati per essere registrati o insinuati a termini della nuova legge.

Le copie poi di quegli atti che furono presentati per la registrazione o per la insinuazione a norma della legge anteriore dovranno essere trasmessi al competente Uffizio d' Archivio dopo due anni dalla seguita registrazione o insinuazione.

Saranno tuttavia conservati presso gli Uffizi del registro gli originali o le copie delle scritture private e degli atti esteri, e le rubriche o gli indici dei volumi che fossero stati compilati relativamente alle copie degli altri atti che dovessero trasmettersi dopo due anni all' archivio a norma di quest' articolo,

99. Dall' attivazione della nuova legge in avanti i notai saranno obbligati a comunicare all' Uffizio d' archivio pubblico, da cui immediatamente dipendono, una nota sommaria degli atti pubblici da essi celebrati o assunti dopo l' attivazione della nuova legge di registro, annotandovi tutte le indicazioni richieste pel repertorio notarile. Questa nota sarà trasmessa all'archivio entro i primi dieci giorni di ciascun mese, e comprenderà tutti gli atti pubblici celebrati o assunti nel mese precedente.

100. Il notaio che omettesse o ritardasse la presentazione della nota accennata nell'articolo precedente, o la presentasse incompleta., incorrerà nella pena pecuniaria di L. 5 per ogni omissione e di altre L. 5 per ogni dieci giorni di ritardo oltre il termine prescritto.

101. Le scritture private anteriori all' attivazione del codice albertino che a norma dello stesso codice avrebbero dovuto essere stipulate in forma di atto pubblico potranno essere ammesse alla registrazione senza conseguenze penali, purchè siano presentate alla formalità della registrazione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della nuova legge sul registro.

CAPO VII. — *Per le Provincie della Toscana*

102. Rimangono ferme nelle Provincie Toscane le disposizioni attualmente in vigore circa gli archivi notarili, e quindi i notai continueranno a presentare ai detti archivi nelle epoche, e dietro le norme stabilite dalla legge 11 febbraio 1815, gli originali degli atti da essi celebrati.

Dal giorno però dell' attivazione della nuova legge di registro cesserà l' obbligo di trasmettere all' archivio gli originali degli atti privati bilaterali.

103. I repertori notarili degli atti di ultima volontà potranno anche per l'avvenire tenersi distinti dai repertori degli atti tra vivi, purchè siano osservate le prescrizioni degli articoli 66 e 67 della legge.

104. Gli obblighi imposti dalla nuova legge sul registro ai segretari o cancellieri dell'ordine giudiziario saranno presso le preture civili adempiuti dai pretori o da chi ne fa le veci.

105. Per la Provincia di Lucca nulla rimane innovato circa il deposito all'archivio degli originali degli atti notarili alla cessazione dell' esercizio del notaio.

La copia di detti atti notarili che per le leggi ivi esistenti deve presentarsi trimestralmente all'archivio pubblico potrà essere prodotta nel termine di quaranta giorni dopo la scadenza di ciascun trimestre.

CAPO VIII. — *Per le Provincie Napoletane*

106. Nelle Provincie Napoletane continuerà ad eseguirsi l' obbligo del doppio originale degli atti notarili prescritto dal decreto prodittatoriale 19 ottobre 1860.

La trasmissione però dell' originale dell' atto o della copia del testamento e della copia del repertorio alla camera notarile sarà fatta per cura del notaio senza intervento dell'Uffizio di registro.

Sarà inoltre tenuto il notaio di trascrivere sull' originale dell' atto o sulla copia del testamento da trasmettersi all' archivio la nota della seguita registrazione.

107. Nelle Provincie suddette resterà abolita dal giorno dell'attivazione della nuova legge di registro la tassa proporzionale sulle sentenze commerciali stabilita a favore della camera consultiva di commercio dai decreti 11 marzo 1817 e 15 giugno 1829, e avocata alle Finanze col sovrano rescritto 22 novembre 1840.

108. Il presente decreto andrà in vigore contemporaneamente alla legge sul registro 21 aprile 1862.

Ordiniamo ec. — Napoli 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
URBANO RATTAZZI
QUINTINO SELLA

[illegible]) REGIO DECRETO contenente disposizioni permanenti e transitorie per l'attuazione nelle varie Provincie del Regno della legge sulle tasse di bollo.

4 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' articolo 46 della legge sulle tasse di bollo in data 21 aprile 1862, col quale è fatta facoltà al Governo di dare con Decreti reali le disposizioni necessarie per attuare la detta legge nelle diverse Provincie del Regno e coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore in ciascuna Provincia ; — Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

CAPO I. — *Disposizioni permanenti*

Art. 1. La qualità e la forma della carta da fabbricarsi per l' esecuzione della nuova legge sul bollo , le marche intrinseche della filigrana di ciascuna qualità e gl' impronti o stemmi dei vari bolli saranno conformi ai moduli che con ispeciale altro Nostro Decreto ci riserviamo di pubblicare.

2. La carta bollata dello Stato sarà depositata presso tutti gli Agenti contabili dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e delle Tasse, e da essi smerciata al pubblico tanto nel proprio uffizio quanto per mezzo di distributori secondari.

Quando si riconoscerà necessario potranno anche essere dal Ministero delle Finanze incaricati del deposito e dello smercio i magazzinieri del sale e dei tabacchi e dei generi di privativa.

3. I Ricevitori del bollo straordinario non dovranno ritenere in deposito altra carta bollata, tranne quella di commercio munita del bollo proporzionale del massimo grado, e potranno spacciarla nel solo caso in cui occorresse di apporvi il *visto* per bollo d' aumento.

4. Saranno preferibilmente nominati distributori secondari i rivenditori

al minuto del sale e dei tabacchi, i quali non potranno rifiutarsi di assumerne l' incarico.

La nomina sarà fatta senza spesa con apposito decreto dietro domanda dei suaccennati rivenditori, o dietro istanza delle Amministrazioni comunali, ed anche d' ufficio dalla Direzione od Ufficio che dirige l'amministrazione del registro e bollo nella Provincia in cui risiede il distributore.

5. Mediante esibizione del decreto di nomina, gli Agenti contabili depositari indicati nell'articolo 2 rimetteranno contro pagamento del prezzo ai distributori secondari la quantità e qualità di carta che da questi venisse richiesta per mezzo di nota scritta e firmata, purchè ogni domanda non sia inferiore al minimo fissato dal rispettivo decreto di nomina.

6. I distributori secondari dovranno tenersi sempre provvisti del fondo necessario pei bisogni del proprio smercio delle specie di carta bollata che saranno indicate nel loro decreto di nomina.

Sono però autorizzati a smerciare altre qualità di carta bollata dello Stato che non siano menzionate in detto decreto.

In ogni caso dovranno provvedersi della carta dagli Uffizi che in seguito alla loro dichiarazione saranno stati indicati nel decreto di nomina.

7. Tutte le qualità di carta dovranno dai distributori secondari smerciarsi ai prezzi stabiliti dalle leggi in tutti i giorni dell'anno ed in tutte le ore in cui devono tenersi aperti gli esercizi per la vendita del sale e dei tabacchi.

8. Ogniqualvolta verrà constatato che per trascuranza il distributore secondario non sarà provvisto delle qualità di carta indicate nel decreto di nomina, ovvero risulterà che ne rifiuti lo smercio, o pretenda un prezzo diverso da quello fissato dalle leggi relative, la Direzione provinciale potrà rivocare il decreto di nomina e promuovere presso il Ministero delle Finanze la sospensione o la destituzione dall'esercizio della rivendita del sale e dei tabacchi di cui il distributore fosse in possesso.

Colui che esercita la rivendita al munito del sale e dei tabacchi sarà sempre responsabile per il fatto dei suoi commessi o rappresentanti.

9. Sul prezzo che i distributori devono pagare al momento in cui ritirano la carta bollata, gli Agenti contabili depositari indicati all'articolo 2 del presente Decreto dovranno fare lo sconto dell'uno e mezzo per cento a titolo di retribuzione od aggio.

10. Agli Agenti contabili o magazzinieri di generi di privativa, i quali fruiscono dell'aggio proporzionale sui proventi del loro ufficio, sarà accordato un aggio speciale del due per cento sul prodotto totale della carta da essi smerciata, ma rimarrà a loro carico l'aggio dell' uno e mezzo per cento da corrispondersi ai distributori secondari a termini dell'articolo precedente.

Agli Agenti contabili ai quali, per essere provvisti di stipendio fisso, non compete alcun aggio sul prodotto della carta bollata, verrà nei loro conti abbuonato l'aggio che dovranno anticipare ai distributori secondari a tenore dell'articolo 9 del presente Decreto.

11. Nel calcolo dell'aggio di cui ai precedenti articoli 9 e 10 non si terrà conto del maggior prodotto per la sovrimposta di guerra.

12. Gli Uffizi del bollo straordinario sono stabiliti per decreto ministeriale e sono composti di un Ricevitore, di un Verificatore e del bollatore.

I bolli sono somministrati dal Ministero delle Finanze e devono essere custoditi in una cassa chiusa a due chiavi, di cui una si conserva dal Ricevitore, l'altra dal Verificatore.

13. Le carte sottoposte alla formalità del bollo straordinario sono presentate al Ricevitore che le esamina e le descrive sopra apposito bollettario a matrice. Quindi distacca dal bollettario la bolletta-figlia e la consegna, unitamente alle carte presentate, al Verificatore che ne eseguisce il riscontro. Il Verificatore consegna a sua volta le carte al bollatore per l'apposizione del bollo.

14. Nei luoghi ove non esiste il bollo straordinario, i Ricevitori del registro, ad esclusione degli altri contabili della loro residenza, vi suppliscono colla formalità del visto per bollo.

Per le polizze di carico, fogli di via e simili documenti, la formalità del visto per bollo sarà apposta dai Ricevitori degli Uffizi doganali, ai quali dovrà presentarsi il carico per le operazioni di dogana.

15. La formalità del visto per bollo consiste nella scritturazione seguente da farsi in capo del foglio e preferibilmente al lato destro delle carte che si presentano.

N° del registro
Visto per bollo a
esatto (somma in disteso per tassa e sopratassa)
Dato a , addì
Il

16. La scritturazione per la formalità del visto per bollo, di cui all'articolo precedente, non può essere stampata, ma deve farsi sempre a mano, oppure adoperando la stampiglia che l'Amministrazione credesse di fornire a determinati Uffizi.

E però vietato in ogni caso l'uso della stampiglia che imiti la firma dell'Agente contabile, il quale deve sempre apporla di proprio pugno.

17. Nel caso che le carte presentate alla formalità del bollo si rinvengano scritte in contravvenzione alla legge, e la parte richiedente ricusi di eseguire il pagamento della sovratassa incorsa, il Ricevitore o l'Agente contabile che ne fa le veci redigerà verbale delle relative contravvenzioni, invitando la parte richiedente a sottoscriverlo.

Ove la parte non voglia o non possa sottoscrivere il verbale, si farà cenno in esso dell'invito fattole e del motivo del rifiuto.

In questo caso la bolletta-figlia del registro a matrice verrà lasciata in bianco, ed a tergo della medesima si accennerà la data del redatto verbale ed il numero della nota con cui si sarà inviato il verbale stesso alla Direzione.

18. Ove segua volontariamente il pagamento della sopratassa incorsa per contravvenzione alla legge, dopo la quietanza della tassa e prima della sottoscrizione si aggiunge:

. . . . . . e lire (in disteso), per sovratassa incorsa per effetto dell'articolo della legge,

19. Negli uffizi del bollo straordinario i verbali dovranno essere comunicati al Verificatore, il quale vi apporrà le sue osservazioni, e li restituirà al Ricevitore per essere inviati alla Direzione perchè venga promosso l'occorrente procedimento a termini di legge.

20. La vidimazione gratuita delle seconde, terze e quarte delle lettere di cambio, per le quali è accordata dall'art. 8 della legge l'apposizione del visto per bollo senza pagamento di tassa, dovrà essere permessa preventivamente dal Direttore della Provincia, quando debba essere apposta da un ufficio residente nello stesso luogo della Direzione, e negli altri casi dovrà essere autorizzata dal Giudice di Mandamento o Pretore. Tali permissioni saranno stese sulla cambiale che deve essere vidimata gratuitamente.

Le dichiarazioni in carta libera, che fossero state emesse dal Ricevitore del bollo sul pagamento del bollo fatto per la prima lettera di cambio, dovranno essere rispettivamente conservate dal Direttore del Demanio o dal Giudice di Mandamento o Pretore per essere consegnate ai Funzionari incaricati delle verificazioni negli Uffizi.

21. Per le inserzioni d'avvisi nei giornali, di cui all' art. 23, § 1, numero 7 della legge, dovranno essere redatti tanti esemplari dei medesimi in bollo da centesimi 50 quanti sono i giornali diversi nei quali devono esseri inseriti.

Un esemplare di ciascun giornale dovrà essere trasmesso gratuitamente dallo stampatore all'Uffizio del Ricevitore del bollo straordinario o di quello che ne fa le veci.

22. La facoltà agli Agenti del Governo di procedere alle visite di cui all'art. 42 della legge, deve essere data in iscritto ai Ricevitori del Registro dalla Direzione o dall'Ispettore da cui rispettivamente dipendono.

CAPO II.—*Disposizioni transitorie*

23. Alla sera del giorno che precede l'attivazione della nuova legge sul bollo, gl'Ispettori e Sotto-Ispettori, i Verificatori, i Ricevitori del registro e bollo, nei luoghi di loro residenza, e negli altri Comuni i Pretori o Giudici, ed ove non esistano queste Autorità giudiziarie, i Sindaci o Gonfalonieri, dovranno recarsi negli Uffizi e presso gli esercenti che hanno deposito o fanno smercio di carta bollata e ne accerteranno le qualità e quantità esistenti, redigendone verbale.

24. È fatta facoltà ai Funzionari indicati nell'articolo precedente di delegare impiegati di loro fiducia e sotto la loro responsabilità per l'eseguimento delle operazioni come sovra loro demandate.

La delegazione sarà fatta con nota scritta, che dovrà essere presentata al magazziniere o distributore della carta, e quindi essere annessa al verbale che si trasmetterà ai centri direttivi provinciali di questo ramo di servizio.

25. I Ricevitori del registro e bollo ed ogni altro distributore di carta bollata sono autorizzati, durante sessanta giorni dopo l' attivazione della nuova legge sul bollo, a cambiare con altra carta avente i bolli prescritti dal presente Decreto quella dichiarata fuori d' uso, purchè si presenti senza scritturazione ed in istato servibile, e si paghi il supplemento di prezzo che potrà essere dovuto nel cambio.

In quelle Provincie però dove è permesso dalle leggi cessanti il cambio della carta bollata guasta, potrà questa essere cambiata colla nuova carta entro il termine sovra descritto, coll' adempimento delle condizioni dalle dette leggi stabilite.

26. Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 27 del presente Decreto, dal giorno dell' attivazione della nuova legge cesserà l' uso e lo smercio di ogni qualità di carta bollata anteriormente in corso nelle diverse Provincie del Regno.

27. Provvisoriamente e sino a che non sia esaurito il fondo di carta esistente nei singoli magazzini del Regno, alla carta bollata prescritta dalla nuova legge supplirà la carta a fogli intero attualmente in corso in ciascuna Provincia, purchè ciascun foglio a seconda della sua destinazione o dell' uso che se ne voglia fare, sia munito di uno dei bolli stabiliti dal quadro annesso al presente Decreto.

Gli antichi bolli diversi dai sopraindicati saranno annullati o considerati come non apposti.

Ciascun foglio dovrà venir impiegato negli atti civili, giudiziari e am-

ministrativi in modo che corrisponda alle prescrizioni degli articoli 5 e 14 della legge riguardo tanto ai margini che al numero delle linee e delle sillabe.

È però eccettuata dalla prescrizione sui margini la carta bollata di piccola dimensione.

28. Alla carta munita di un bollo straordinario inferiore a quello stabilito dalla nuova legge potrà, entro il termine indicato dal precedente articolo 25 apporsi il nuovo bollo straordinario corrispondente alla sua destinazione, mediante il pagamento del suppletivo diritto dovuto, purchè si verifichino le condizioni per l'ammissione al bollo straordinario prescritte dalla nuova legge.

29. I libri, registri, protocolli, repertorii, giornaletti dei cursori e simili, già regolarmente bollati a norma della legge anteriore, e già scritti in parte all' attivazione della nuova legge, potranno essere compiuti senza pagamento di alcun supplemento di tassa.

Non si farà luogo ad alcun rimborso di diritti di bollo applicati a libri o registri d' ogni specie sotto l' impero delle leggi anteriori.

30. Sotto le condizioni stabilite dall' art. 8 della nuova legge sarà apposto il bollo o il visto per bollo senza pagamento di tasse anche alle seconde, terze e ulteriori delle lettere di cambio state emesse prima dell'attivazione della nuova legge sul bollo, quando le prime lettere siano state sottoposte al bollo competente a norma della legge anteriore.

31. Nelle Provincie nelle quali per le leggi civili in vigore non è prescritta la speciale forma esecutiva delle copie delle sentenze e degli atti notariali, queste copie saranno sempre distese sopra carta bollata da una lira a venti centesimi.

32. In Lombardia sotto la denominazione di *registri o fogli d' udienza* s' intenderanno i protocolli o processi verbali che hanno luogo nella procedura giudiziaria.

33. Sino a che non sia attuato in Lombardia il nuovo ordinamento giudiziario, il Direttore degli Uffizi d' ordine presso i Tribunali, a l' Aggiunto presso le Preture dovranno farsi depositare dalla parte istante i fogli di carta bollata occorrenti per far eseguire alcuna delle pubblicazioni indicate dall' articolo 23, § 1, n.° 7 della legge.

34 Sino a tanto che nelle Provincie Lombarde sarà in vigore l' attuale Regolamento di procedura civile non saranno sottoposti a bollo:

1.° I decreti o i provvedimenti che vengono emanati d' uffizio dall'Autorità giudiziaria;

2.° I registri delle produzioni e i repertorii che devono essere tenuti dai Segretari ed altri Funzionari dell' ordine giudiziario;

3.° Gli atti e i provvedimenti nelle cause fatti o emanati nell' interesse esclusivo degli assenti.

35. Il registro di deposito dei titoli e documenti nelle cancellerie giudiziarie delle Provincie Napolitane e Siciliane sarà sottoposto al bollo prescritto dall' articolo 24, § 3, n.° 12 della legge pel registro delle produzioni.

36. Nelle Provincie Napolitane e Siciliane i primi fogli d' udienza saranno distesi sopra carta da bollo a centesimi 50, ed i secondi sopra quella a lira una, siccome originali di sentenza.

37. Nelle Provincie Toscane per gli effetti della legge sul bollo i giornaletti dei cursori saranno parificati ai repertorii, e le fedi di specchietto ai certificati rilasciati dalle pubbliche Autorità.

38. La facoltà concessa dal n.° 2 dell' art. 28 della legge di usare la carta libera per gli atti promossi dal pubblico Ministero, s' intenderà estesa alle note per le rinnovazioni d' iscrizioni che i conservatori delle i-

poteche sono obbligati di fare d' uffizio, salva la ripetizione dei diritti di bollo a norma del successivo articolo 29 della stessa legge.

39. Il presente Decreto andrà in vigore contemporaneamente alla legge sul bollo 21 aprile 1862.

Ordiniamo ec. — Napoli 4. maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
URBANO RATTAZZI.
QUINTINO SELLA.

597) REGIO DECRETO che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge che stabilisce una tassa annua sulle rendite dei corpi morali e stabilimenti di mano-morta.

4 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 21 aprile 1862 che stabilisce una tassa annua sulle rendite dei corpi morali e stabilimenti di mano-morta; — Sulla proposizione del Nostro Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. È approvato l' unito Regolamento per l' eseguimento della prementovata legge, visto d' ordine Nostro dal predetto Ministro delle Finanze.

Ordiniamo ec. — Napoli 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.
QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *per la esecuzione della legge 21 aprile 1862 che stabilisce una tassa annua sulle rendite dei corpi morali e stabilimenti di mano-morta.*

CAPO I. — *Degli Agenti demaniali incaricati dell'esecuzione della legge.*

Art. 1. Le operazioni che dalla legge sono demandate agli Agenti demaniali saranno eseguite dai Ricevitori del registro ciascuno nel proprio distretto, e nelle località nelle quali esiste un uffizio separato per le tasse sulle trasmissioni per causa di morte, dal Ricevitore di quest' uffizio.

2. I Direttori del demanio e delle tasse, quelli del registro e bollo, o chi ne fa le veci eseguiranno pel rispettivo circondario le operazioni tutte che sono demandate al Direttore demaniale dagli articoli 11 e 12 della legge, e questi stessi funzionari unitamente agli Ispettori, Verificatori e Controllori eserciteranno la loro vigilanza su questo ramo nella stessa guisa e colle stesse norme stabilite dai regolamenti e dalle istruzioni per l'applicazione della tassa di registro.

CAPO II. — *Della distinzione dei corpi e stabilimenti di mano-morta.*

3. I corpi o stabilimenti di mano-morta vogliono essere considerati per l'applicazione della tassa colle seguenti distinzioni:

1.° Quelli di carità e beneficenza la cui amministrazione é sottoposta alla sorveglianza dell' Autorità governativa o di quella amministrativa, cioé provinciale o comunale, pei quali è stabilita la tassa annuale di centesimi 50 per cento lire della loro rendita imponibile;

2.º I corpi o enti morali di ogni specie che hanno sede all' estero, i quali sono sottoposti alla tassa di lire 4 per ogni cento lire della rendita imponibile che percepiscono nello Stato;

3.º I corpi, stabilimenti o enti morali non contemplati dai precedenti due numeri, pei quali è imposta parimente la tassa annua di lire 4 per ogni cento lire della loro rendita imponibile;

4.º Quelli infine che sono in tutto o in parte esenti dalla tassa. Fra questi sono esenti da tassa intieramente ed incondizionatamente, cioè senza obbligo di denunzia, le società e corpi morali che l'articolo primo dichiara espressamente non soggetti a tassa, e ne sono intieramente esenti, ma coll' obbligo di fare la denunzia delle loro rendite nel termine prescritto, i corpi o istituiti d'ogni specie che hanno sede nello Stato, la cui rendita imponibile non eccede in complesso le annue lire 300. Sono esenti solo in parte da tassa, cioè per le case e porzioni di casa accennate dall' art. 16 della legge, gli istituti, benefizi e corpi morali da detto articolo contemplati.

CAPO III. — *Delle denunzie.*

Sezione I. — *Norme generali per le denunzie.*

4. Nel termine di sessanta giorni decorribili da quello dell' attivazione della nuova legge gli amministratori e rappresentanti dei corpi e stabilimenti di mano-morta già legalmente esistenti saranno tenuti di fare la denunzia prescritta dall' articolo 5 della legge.

La denunzia potrà essere presentata o direttamente dagli amministratori o rappresentanti dei corpi morali, ovvero per mezzo di persona munita di mandato o incarico speciale per iscritto; ma in questo caso lo scritto contenente il mandato o l' incarico speciale deve rimanere unito alla denunzia.

5. La denunzia quanto ai capitali, alle annue prestazioni, alle rendite sul Debito pubblico, alle azioni industriali, ed in genere alle cose mobili che danno una rendita, dovrà essere fatta all' uffizio del distretto nel quale il corpo o stabilimento di mano-morta ha la sua sede principale.

Quanto ai beni immobili ed alle rendite fondiarie, la denunzia ne potrà essere fatta o all' uffizio nel cui distretto ha sede il corpo o stabilimento, ovvero a quello dal distretto ove sono situati gli immobili da denunziarsi e quelli vincolati a rendita fondiaria o a diretto dominio in favore del corpo o stabilimento.

Quanto ai beni di qualunque specie posseduti dai corpi morali che hanno sede all' estero, la denunzia dovrà essere fatta indistintamente all' uffizio nel cui distretto sono situati i beni posseduti e vincolati, o sono percepite le rendite soggette a tassa.

6. Non potranno essere scisse e quindi presentate in distinti uffizi le denunzie per le frazioni di una stessa tenuta, possessione, podere o cascina che si trovassero situate in distretti diversi, ma dovranno essere presentate per l'intiera tenuta o podere all' uffizio del distretto nel quale esiste la maggior parte del fondo, ovvero a quello nel cui distretto ha sede lo stabilimento.

7. Le denunzie dovranno essere estese sugli appositi moduli che verranno distribuiti gratuitamente dai Ricevitori del registro.

8. Le denunzie dovranno contenere le indicazioni le più precise tanto rispetto ai corpi o stabilimenti per cui si fa la denunzia, quanto rispetto ai beni ed alle rendite denunziate.

In mancanza di sufficienti indicazioni la denunzia potrà essere rifiutata.

9. Quanto ai corpi e stabilimenti si indicherà:

1.º La denominazione e l'invocazione sotto la quale il corpo o stabilimento è stato eretto;

2.º La destinazione e lo scopo particolare di ciascuno stabilimento;

3.º Il Comune ove il corpo o stabilimento ha la sua sede principale;

4.º Quanto ai benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici o cappellanie, il nome e cognome del beneficiato o cappellano, economo od amministratore.

10. I beni e le rendite saranno nelle denunzie divisi nelle seguenti categorie:

1.º Beni rurali;
2.º Fabbricati ed opifizi;
3.º Capitali;
4. Rendite fondiarie, censi, annualità e prestazioni diverse;
5.º Rendite sul Debito pubblico;
6.º Mobili suscettibili di rendita.

Ognuna di queste categorie sarà ordinatamente distinta nel modulo di denunzia, secondo le norme di descrizione rispettivamente segnate nella sezione seconda di questo capo.

11. Nelle rispettive colonne del modulo sarà indicato:

1.º Il numero d'ordine che dovrà apporsi a ciascun oggetto denunciato e descritto;

2.º La descrizione delle cose denunciate;

3.º La rendita parziale di cadun oggetto, e quanto ai capitali ed ai censi, anche il capitale relativo quando risulti dai titoli costitutivi;

4.º La somma di rendita parziale di ciascuna categoria, somma che verrà quindi riportata nell'ultima colonna, dalla quale si ricaverà poi il totale generale della rendita stata dichiarata.

12. La denunzia sarà datata e sottoscritta dal denunziante o dal suo mandatario.

Sezione II. — *Norme per la descrizione dei beni la cui rendita deve essere denunziata.*

§ I. — *Descrizione dei beni rurali*

13. La descrizione dei beni rurali dovrà comprendere gli elementi tutti che sono necessari per una più facile verificazione sia rispetto alla loro coltura e superficie, sia in riguardo alla loro rendita.

Si indicherà quindi nella denunzia:

1.º La denominazione speciale di ciascuna tenuta, possessione, podere, cascina o pezza separata;

2.º Il distretto dell'Uffizio del registro ed il comune, territorio, regione o parrocchia ove i beni sono situati;

3.º Le diverse qualità di coltura dei beni, cioè, se coltivati a campo, bosco, vigna, oliveto, frutteto o simili o se sono incolti per non essere suscettibili di coltivazione, indicando approssimativamente la superficie per ciascuna qualità di coltivazione, ed accennando inoltre se e qual numero di fabbricati colonici abbiano annessi, se i terreni si trovano in pianura in collina, od in montagna, e se siano o non irrigabili.

§ 2. — *Descrizione dei fabbricati e degli edifizi.*

14. Gli edifizi e le case che non sono fabbricati colonici, cioè che non servono esclusivamente alla coltivazione delle terre, dovranno essere sottoposti a tassa separatamente dai beni rurali, e saranno perciò descritti a parte colle indicazioni prescritte al n. 2 dell'articolo precedente ed inoltre colla indicazione della loro denominazione speciale se ne hanno alcuna, del numero dei piani e locali che li compongono, ed infine, trattandosi di case poste in città e borgate, coll'indicazione della via, del numero o numeri civici applicati a ciascuna casa od alle porte di essa.

§ 3. — *Descrizione dei capitali, dei censi, delle rendite fondiarie, annualità diverse, iscrizioni sul Gran Libro, azioni industriali e commerciali.*

15. Pei capitali fruttiferi, si indicherà la data dell'atto pubblico o della scrittura privata che forma titolo del credito, l'ammontare del capitale e degli annui interessi.

16. Per le rendite fondiarie od enfiteutiche, per le annualità o prestazioni diverse e pei censi si indicheranno il nome del debitore, l'ammontare dell'annua rendita, della prestazione o del censo, la situazione e natura dei beni vincolati, e la data del titolo costitutivo, e se questo consiste in un atto pubblico, anche il luogo del rogito ed il nome del notaio rogante.

Trattandosi di prestazioni di generi o derrate se ne indicherà il valore seguendo le norme di valutazione segnate dal n. 9 dell' articolo 17 della legge sulle tasse di registro.

17. Per le inscrizioni sul Gran Libro o cartelle del Debito pubblico si indicherà il numero ed il montare annuo di ciascuna iscrizione o cartella, ovvero, non trovandosi indicata la rendita nel certificato d'iscrizione o cartella, il suo capitale nominale, e s'indicherà altresì se l'iscrizione o cartella è intestata allo stabilimento di mano-morta, ovvero è al portatore.

18. Per le azioni industriali o commerciali sarà indicato il loro valore nominale ed i relativi interessi o dividendi, e sarà altresì accennato se sono nominative ovvero al portatore.

§ 4. — *Descrizione dei mobili soggetti a tassa*

19. Pei mobili che fossero posseduti dal corpo o stabilimento in quanto diano o possano dare una rendita e siano quindi soggetti a tassa, sarà indicata la distinta loro natura e l'approssimativo loro valore.

Non saranno però compresi nella denunzia i mobili destinati all'uso delle case o porzioni di case esentate da tassa a norma dell' articolo 16 della legge.

Sezione III. — *Norme per la determinazione della rendita imponibile.*

20. La rendita reale dei beni rurali, delle case ed edifizi, e quella dei mobili si desumerà dai contratti di locazione in corso. Dal fitto dei beni mobili non sarà fatta deduzione alcuna; dal fitto dei beni immobili saranno fatte le deduzioni rispettivamente stabilite dall' articolo 2 della legge nei casi ivi contemplati.

21. La rendita presunta dei beni immobli sarà stabilita confrontandoli con altri della stessa località che siano posti in pari o analoga condizione, dei quali si conosca la rendita locativa.

Ove mancassero questi elementi di confronto la rendita presunta sarà ricavata, in quanto ai beni rurali, dal valore della media dei prodotti ricavati in ciascun anno durante l'ultimo triennio, fatta deduzione della parte colonica; in quanto agli agli altri immobili la rendita presunta sarà stabilita prendendo in genere per base l'utile che se ne potrebbe ricavare affittandoli nel loro stato attuale, e per quell' uso di cui potessero essere suscettibili.

Nei calcolare il reddito presunto degli opifizi si terrà conto eziandio della forza motrice e dei meccanismi loro annessi dal proprietario.

In tutti questi casi avranno inoltre luogo, per istabilire la rendita imponibile, le deduzioni rispettivamente fissate dall' articolo 2 della legge.

22. La rendita presunta dei mobili quando il denunciate non preferisca di stabilirla per mezzo di stima, si calcolerà in ragione del cinque per cento del loro valore capitale.

23. La rendita imponibile quanto ai capitali, ai censi ed alle altre annualità sarà determinata a norma dei titoli costitutivi, e, quanto alle iscrizioni sul Gran Libro del Debito pubblico, giusta le risultanze dei relativi certificati o cartelle.

24. La rendita imponibile delle azioni industriali e commerciali sarà fissata a norma degli interessi e degli altri vantaggi annuali che fossero indicati nei relativi certificati o fossero altrimenti stabiliti per le azioni medesime.

Sezione IV. — *Documenti da porsi a corredo delle denunzie*

25. Per la deduzione dell' imposta fondiaria accennata dall' articolo 2 della legge si dovrà unire alla denunzia un certificato da rilasciarsi gratuitamente e

in carta non bollata dall' Esattore delle contribuzioni prediali, o dal Funzionario incaricato della formazione dei ruoli o dazzaiuoli relativi, dal quale risulti l'ammontare dell' imposta fondiaria di cui furono gravati gli immobili denunziati in ciascuno degli ultimi tre anni anteriori alla denunzia.

26. Quanto ai beni affittati con pubblico istrumento o con privata scrittura registrata od archiviata, basterà che gli amministratori o rappresentanti uniscano alla denuncia un estratto sommario in carta libera, da essi firmato; il quale indichi :

La data dell' istromento o della scrittura privata ;
Il notaio rogante ;
Lo stabilimento o corpo morale locatore ;
La persona del fittaiuolo ;
La denominazione e situazione del fondo locato ;
Il fitto o pensione annua ed i carichi che lo possono aumentare ;
L' uffizio del registro o l'archivio in coi l'istromento o la privata scrittura furono registrati od archiviati, e la data della registrazione od archiviazione.

Pei beni affittati con iscrittura privata non registrata nè archiviata, si dovrà unire alla denunzia una copia intiera della scrittura, e questa copia potrà essere distesa in carta non bollata, ed essere certificata conforme dai denuncianti medesimi.

Quanto ai beni affittati verbalmente, gli amministratori dovranno unire alla denuncia la dichirazione prescritta dall' articolo 6 della legge, che potrà pure essere stesa sopra carta non bollata.

Finalmente, quanto ai beni rurali non affittati, gli amministratori o rappresentanti dovranno unire alla denunzia una nota da essi firmata che indichi la qualità e quantità dei singoli prodotti ricavati dal fondo nell' ultimo triennio agrario, e la parte colonica stata corrisposta.

27. I corpi e stabilimenti che hanno bilanci soggetti all' approvazione od al *visto* dell' Autorità amministrativa, sono dispensati, giusta l'articolo 7 della legge, dall' obbligo di produrre i documenti accennati dall' articolo precedente, sempre quando presentino l'estratto autentico della parte attiva dell' ultimo bilancio visto per l'approvazione.

Sezione V. — *Delle obbligazioni dei Ricevitori alla presentazione delle denunzie.*

28. Il Ricevitore, all' atto della presentazione della denunzia, dovrà esaminare :

1.° Se, avute presenti le disposizioni dei due ultimi alinea dell' articolo 5 della legge, e quelle dell' articolo 5 del presente regolamento, egli sia veramente competente a ricevere la denunzia, onde, in caso diverso, indicare al denunziante l'uffizio al quale la denunzia deve essere presentata ;

2° Se le categorie dei beni e delle rendite siano esattamente distinte, e siano separatamente e quindi cumulativamente addizionate a norma del precedente articolo 11, n.° 4 ;

3.° Se la denunzia sia regolarmente sottoscritta ;

4.° Se si trovino annessi alla denunzia tutti i documenti dei quali dev'essere corredata, e se i medesimi siano conformi alle prescrizioni della legge e del presente regolamento ;

5.° E finalmente se la denunzia sia completa in ogni sua parte.

In caso di qualche mancanza od irregolarità, il Ricevitore ne renderà avvertito il denunziante eccitandolo a riparare immediatamente alla mancanza o irregolarità stata rilevata.

29. Il Ricevitore, all' atto della presentazione della denunzia, rilascerà una dichiarazione di ricevuta al denunziante sopra apposito modulo a stampa.

Nella dichiarazione di ricevuta si dovranno anche indicare sommariamente [i d]ocumenti stati presentati a corredo della denunzia.

Di mano in mano che i Ricevitori riceveranno le denunzie, vi apporranno [un nu]mero d'ordine pregressivo che ripeteranno sulle ricevute.

Essi registreranno in seguito le denunzie sul registro di esazione delle tasse di registro per le trasmissioni per causa di morte, e vi indicheranno:
1,° Il numero d'ordine sovraccennato;
2.° La data della denunzia;
3.° Lo stabilimento o corpo di mano-morta per cui viene fatta;
4.° Il nome del denunziante;
5.° Il volume in cui la denunzia verrà collocata.
Questo registro sarà chiuso giorno per giorno colla firma del Ricevitore, da apporsi immediata dopo l'ultima iscrizione.

Sezione VI. — *Esame definitivo delle denunzie.*

31. Riguardo ai beni immobili i Ricevitori riconosceranno:
1,° Se nella denunzia sia stata omessa qualche tenuta, possessione, podere, cascina, appezzamento, casa o edifizio, e se siano esatte le indicazioni della superficie e del genere di coltura;
2.° Se la rendita a ciascun fondo assegnata corrisponda a quella locativa reale o presunta.
32. Per l'accertamento di cui al n.° 1 dell'articolo precedente i Ricevitori ricorreranno ad accurate informazioni locali, ai libri del censo o catasto, ed all'uopo anche ai ruoli o dazzaiuoli dell'imposta fondiaria esistenti presso gli Esattori o Ricevitori delle contribuzioni dirette.
33. Per accertare se la rendita dichiarata corrisponda al vero, i Ricevitori praticheranno accurate indagini tanto nei propri uffizi, quanto nei pubblici archivi o presso uffiziali pubblici per procurarsi gli elementi necessari onde stabilire la rendita nei modi segnati dall' art. 21 del presente regolamento.
Essi si procureranno inoltre dai catastrari, cancellieri del censo o dagli altri funzionari ritenitori delle matricole o libri catastali una lista indicativa della rendita od estimo censuario dei suddetti fondi e della corrispondente imposta prediale principale.
34. Gli impiegati superiori del registro dovranno dirigere i riscontri e le verifiche accennate nei due articoli precedenti, e cooperare al loro buon risultato.
Le Direzioni delle contribuzioni dirette, gli Esattori e Ricevitori delle imposte fondiarie, i catastrari, i cancellieri del censo, gli archivisti, i segretari comunali ed ogni altra autorità o funzionario pubblico saranno tenuti di lasciar prendere e di dare anche per iscritto agli Impiegati del registro tutte le notizie di cui abbisognassero per detto servizio.
35. Nella rendita complessiva dei beni rurali s' intenderanno compresi i fabbricati colonici che servono alla speciale loro coltivazione, e si dovranno escludere da tale rendita per applicarvi la loro rendita particolare le case o porzioni di case che servono ad altro uso, e gli edifizi che non sono destinati alla coltivazione esclusiva dei beni rurali denunziati.
36. Dalle denunzie delle case i Ricevitori sottrarranno, quando siano state denunziate, le case o porzioni di case che l'art. 16 della legge dichiara esenti da tassa.
37. Per accertarsi dell' esattezza della denunzia dei capitali, rendite fondiarie, censi, annualità e prestazioni diverse, i Ricevitori praticheranno le opportune indagini negli uffizi del registro, delle ipoteche e nei pubblici archivi e si procureranno gli opportuni schiarimenti e note per tutto ciò che possa avere riguardo a tali sorgenti di rendita, non pretermesse all' uopo le più accurate informazioni locali.
38. Per accertare la esattezza delle denunzie rispetto alle rendite sul Debito pubblico saranno compilate, per cura rispettivamente della Direzione generale, e delle Direzioni speciali del Debito pubblico altrettante note in forma autentica quanti sono i circoli o distretti delle Direzioni del registro, nelle quali siano indicate per numero e rendita le iscrizioni intestate sul Gran Libro in capo ai corpi o stabilimenti di mano-morta, le cui rendite sono colpite da tassa.
La prima nota delle iscrizioni già esistenti sul Gran Libro in capo ai corpi morali sarà trasmessa alle Direzioni del registro entro tutto il mese di settem-

bre 1862, e le successive note per le iscrizioni nuove entro i primi quindici giorni di gennaio di ciascun anno.

I Direttori del registro, ricevute le note, ne formeranno gli estratti che trasmetteranno ai Ricevitori da essi dipendenti con incarico di eseguire indilatamente sulle denunzie fatte per parte del corpo morale intestato le occorrenti operazioni di riscontro rilasciando all'uopo le necessarie liquidazioni suppletive.

Quanto alle iscrizioni o cartelle non nominative, ossia al portatore, i Ricevitori si procureranno le più accurate informazioni, che estenderanno altresì al caso di iscrizioni o cartelle nominative passate bensì in proprietà dei corpi di mano-morta, ma non ancora intestate ai medesimi.

39. Per accertare l'esattezza della denunzia rispetto ai mobili che diano o possano dare una rendita, e rispetto al loro valore, nel caso contemplato dall'articolo 22 del presente regolamento, i Ricevitori, quando non possano desumere le occorrenti notizie da pubblici documenti, si limiteranno ad assumere accurate informazioni locali.

CAPO IV. — *Delle denunzie assentite o dissentite e dei relativi procedimenti.*

40. Il Ricevitore, fatto l'esame della denunzia, vi noterà se accetta le sue risultanze o se ne dissente.

Per le denunzie assentite, egli procederà alla immediata liquidazione della tassa e della pena pecuniaria incorsa che stenderà sul modulo.

Per quelle dissentite procederà ad una liquidazione a parte, accennandola sul modulo della denunzia.

41. La liquidazione a parte, o suppletiva, accennata nell'articolo precedente, sarà compilata in doppio originale, uno da ritenersi presso l'uffizio del registro e l'altro da significarsi alla parte interessata come all'articolo susseguente.

Gli originali delle liquidazioni suppletive da ritenersi presso l'ufficio del registro saranno riuniti in volumi separati da quelli delle denunzie.

42. Nella liquidazione suppletiva, dopo accennato il numero e riportate le altre indicazioni della denunzia dissentita, si indicherà primieramente, giusta il modulo, la rendita stata denunziata, e si aggiungeranno in seguito le rendite per oggetti che risultassero non denunziati, gli aumenti di rendite che risultassero inferiori al vero, e la proposta di liquidazione della tassa dovuta e delle pene pecuniarie che fossero incorse.

Tanto per le aggiunte, quanto per l'applicazione delle pene pecuniarie, il Ricevitore deve spiegare i motivi delle sue proposte.

La liquidazione sarà in ultimo datata e firmata dal Ricevitore e fatta da esso significare agli interessati per mezzo di usciere, messo o serviente comunale che farà relazione della eseguita significazione.

43. Nel caso che il rappresentante del corpo o stabilimento di mano-morta presenti le sue contro osservazioni entro il termine di quindici giorni successivi a quello della significazione della liquidazione suppletiva, il Ricevitore procederà alla sua definitiva proposta di accertamento della rendita imponibile e di liquidazione della tassa e pene pecuniarie incorse, accennando i motivi per cui crede di aderire o non aderire alle contro osservazioni degli interessati.

44. La stessa proposta definitiva di accertamento della rendita imponibile e di liquidazione della tassa e pene incorse sarà dal Ricevitore distesa sull'originale della liquidazione rimasto nel suo uffizio, qualora entro il termine non venga presentata alcuna contro osservazione.

45. I risultamenti numerici della proposta definitiva di liquidazione saranno in seguito notati sulla denunzia originale, e saranno quindi riportati sullo stato prescritto dall'art. 11 della legge, unitamente ai risultamenti delle liquidazioni per le denunzie consentite.

46. Questo stato dovrà contenere in distinte colonne le seguenti indicazioni:

1.° Il numero d'ordine applicato a ciascuna denunzia;

2.° Il numero del volume nel quale fu inserita la denunzia;

3.° Le indicazioni più precise circa la denominazione e la destinazione del corpo o stabilimento di mano-morta;

4.º Se esso sia o no istituito di carità o di beneficenza posto sotto la sorveglianza governativa od amministrativa;

5.º I comuni ove sono situati i beni appartenenti al corpo o stabilimento;

6.º La rendita denunziata;

7.º La rendita accertata dal Ricevitore nella sua proposta definitiva;

8.º L'indicazione se la tassa da applicarsi sia in ragione di centesimi cinquanta ovvero di quattro lire per cento di rendita;

9.º La tassa liquidata dal Ricevitore;

10.º L'ammontare delle pene pecuniarie proposte dal Ricevitore;

11.º E finalmente il totale complessivo delle tasse e pene pecuniarie; risultanti dalle proposte definitive del Ricevitore.

Nella colonna destinata per le osservazioni s'indicherà, mediante le iniziali *C* o *D*, se in risultato vi sia consenso o dissenso tra il rappresentante del corpo di mano morta ed il Ricevitore delle tasse e pene pecuniarie state da quest'ultimo definitivamente proposte.

In fine dello stato e prima della data e firma il Ricevitore riassumerà conforme al modulo le sue proposte definitive.

47. Lo stato così compilato verrà dal Ricevitore trasmesso al Direttore da cui dipende, accompagnato dalle liquidazioni suppletive e dagli atti e documenti relativi alle denunzie non consentite.

CAPO V. — *Diligenze e procedimenti amministrativi in caso di non fatta denunzia.*

48. Gli incumbenti prescritti dalla Sezione VI del capo III del presente regolamento per accertare la esattezza delle denunzie state presentate saranno applicabili al caso di denunzia intieramente omessa, e si dovrà inoltre avvertire che in questo caso cesserà non solo per un anno la esenzione da tassa stabilita dall'art. 15 della legge per quei corpi e stabilimenti il cui totale assa patrimoniale non producesse una rendita imponibile eccedente le lire 300, ma si renderà inoltre applicabile la penalità della doppia tassa comminata dal'articolo 10 della legge medesima.

49. Parimente nel modo segnato nel capo IV del presente regolamento e col mezzo delle liquidazioni suppletive ivi accennate si procederà in via amministrativa verso i rappresentanti ed amministratori dei corpi e stabilimenti di mano-morta pei quali non si fosse fatta denunzia.

50. I risultamenti della liquidazione proposta definitivamente dal Ricevitore pei corpi o stabilimenti pei quali non è stata fatta denunzia saranno, come quelli delle liquidazioni sulle denunzie consentite o dissentite, compresi nello stato generale accennato nel precedente capo IV.

CAPO VI. — *Decisione del Direttore in via amministrativa.*

51. Il Direttore, esaminato lo stato trasmessogli dal Ricevitore, le liquidazioni suppletive colle relative contro osservazioni e le proposte definitive del Ricevitore, unitamente a quelle denunzie che occorresse di farsi comunicare, ed all'uopo sentiti gl'interessati ed assunte maggiori informazioni, stabilisce definitivamente in via amministrativa l'ammontare delle tasse e pene pecuniarie dovute.

Tali decisioni saranno, a seconda dei casi, o complessive in un solo decreto, o parziali per ogni singolo caso.

52. Il Direttore farà quindi inscrivere nelle colonne del detto stato, che formano l'elenco accennato dall'art. 15 della legge;

1.º La rendita imponibile da esso stabilita;

2.º La misura della tassa che avrà riconosciuta applicabile;

3.º L'ammontare della tassa dovuta;

4.º Le pene pecuniarie incorse;

5.º La somma complessiva imposta a ciascun corpo o stabilimento.

53. In calce dell'elenco il Direttore stenderà apposito decreto conforme al

modulo che datato e firmato, sarà quindi restituito al Ricevitore unitamente a tutte le altre carte state comunicate.

CAPO VII. — *Della riscossione delle tasse e pene pecuniarie.*

54. Colla scorta dell'elenco trasmessogli dal Direttore il Ricevitore inscriverà per ciascun articolo di credito per tassa o pene pecuniarie altrettanti articoli sopra apposito registro o campione.

Ogni articolo del campione dovrà contenere, oltre il numero progressivo, le seguenti indicazioni:

1.º La denominazione del corpo o stabilimento di mano-morta;

2.º Il cognome, nome, paternità, professione e domicilio dell'amministratore o rappresentante del corpo o stabilimento;

3.º La somma in tutte lettere dovuta annualmente dal corpo morale;

4.º La data ed il nnmero della denunzia o della liquidazione suppletiva;

5.º La rendita annua imponibile;

6.º La data del decreto del Direttore o della definitiva sentenza emanata dal tribunale competente;

7.º La misura della tassa dichiarata applicabile;

8.º La scadenza delle rispettive rate di pagamento e la somma dovuta per ciascuna rata.

Quando siano dovuti arretrati di tassa s'indicherà in seguito in tutte lettere il complessivo loro ammontare, e si accennerà a quali rate si riferiscano e la data del decreto che avrà stabilita l'imposta annuale.

Sarà pure indicato separatamente e in tutte lettere l'ammontare delle pene pecuniarie incorse, la causale della loro applicazione, ed il relativo decreto del Direttore.

La somma annua dovuta, quella per arretrati e l'ammontare delle pene pecuniarie saranno poi indicate in cifra nelle apposite colonne del campione.

55. I termini semestrali stabiliti dall'art. 13 della legge pel pagamento della tassa annuale scadono al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.

Il prorata di tassa dovuta dal giorno dell'attivazione della legge a tutto dicembre 1862 sarà riscosso in una sola rata dopo il 31 dicembre 1862.

56, Scaduti i termini accennati nel precedente articolo, il Ricevitore rilascerà avviso per il pagamento delle somme maturate, e ne promuoverá all'uopo l'esazione in via ingiunzionale colle norme che sono stabilite per la riscossione delle tasse di registro.

57. Per notare l'esazione delle tasse e somme pagate, e per rilasciare l'occorrente dichiarazione di ricevuta a chi ne avrá fatto il pagamento, il Ricevitore dovrà servirsi di un apposito registro a madre e figlia, giusta il modulo che sarà stabilito.

La fatta esazione sarà altresì notata coll'imputazione delle somme pagate nelle apposite colonne del campione.

In caso di rimborso di spese di compulsione o di lite ne sarà data quietanza a tergo della ricevuta figlia.

CAPO VIII. — *Dei reclami in via contenziosa.*

58. Gli amministratori dei corpi morali contemplati dalla legge potranno reclamare in via contenziosa contro le decisioni del Direttore nelle forme stabilite pel contenzioso relativo alle tasse di registro.

Tali reclami non sospendono l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie decretate dal Direttore in via amministrativa, eccettuato solo il caso che si tratti di supplemento di tassa.

CAPO IX. — *Delle variazioni nel patrimonio tassabile e nella rendita imponibile e degli aumenti da stabilirsi d'ufficio.*

59. Le variazioni accennate dall'articolo 9 della legge tanto nella rendita imponibile, quanto nel patrimonio soggetto a tassa, dovranno essere denunziate

nella forma stabilita dal capo III del presente regolamento alle epoche da detto articolo indicate.

La durata del primo triennio per le variazioni nella rendita imponibile s' intenderà limitata a tutto dicembre 1864.

60. Per i corpi o stabilimenti che non possono né alienare, nè acquistare in qualunque modo senza l' autorizzazione superiore, la variazione nel patrimonio soggetto a tassa s' intenderà avvenuta nell' anno, nel quale ha luogo l' alienazione o l' acquisto, senza pregiudizio del supplemento o del rimborso di tassa che risultasse dovuto in seguito per la denegata autorizzazione.

61. Gli aumenti da stabilirsi d' ufficio tanto per le variazioni successive avvenute nel patrimonio soggetto a tassa o nella rendita imponibile, quanto in dipendenza di nuove indagini praticate dai Ricevitori, o dietro le verifiche eseguite dagli Ispettori e Sotto-Ispettori, saranno accertati col mezzo di liquidazioni suppletive nelle forme stabilite dal presente regolamento, e sarà promossa la riscossione delle relative tasse e pene pecuniarie colle norme segnate dai precedenti capi VII ed VIII.

62. I Ricevitori del registro man mano che attenderanno alla registrazione degli atti e contratti, delle sentenze e delle denunzie di trasmissioni per causa di morte, dovranno inscrivere sopra apposito cartolaro tutte le notizie concernenti l' asse patrimoniale dei corpi morali e la loro rendita imponibile, non che l' esistenza di corpi morali che non avessero fatto la prescritta denunzia, e l' erezione di corpi morali di nuova creazione.

Quando il corpo morale cui la notizia concerne avesse la sua sede principale nel distretto di altro uffizio del registro, il Ricevitore dovrá rinviare la notizia all' uffizio nel cui distretto il corpo morale ha la sua sede principale, a meno che si trattasse di variazioni sopra una parte del patrimonio tassabile o della rendita imponibile che in ragione della situazione dei beni fosse stata denunziata al proprio uffizio.

63. Le variazioni avvenute tanto nel patrimonio tassabile, quanto nella rendita imponibile dopo intervenuta la decisione del Direttore, saranno sommariamente annotate con particolare numero progressivo in margine del relativo articolo del campione, nella colonna a ciò destinata, e saranno pure indicate, con riferimento al numero particolare di ciascuna variazione in tutte lettere, in calce dell' articolo, e quindi in cifre nelle apposite colonne, l' intiera nuova tassa annuale, gli arretrati e le pene pecuniarie che fossero stabilite dietro l' avvenuta variazione.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

598) Regio Decreto che apprava il Regoiam-nto per l'esecuzione della legge sulle tasse delle Società industriali e commerciali, e sulle assicurazioni.

4 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge dei 21 aprile 1862 concernente le tasse sulle operazioni di assicurazione e sulle Società anonime e in accomandita per azioni; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. È approvato l' unito Regolamento, vidimato d' ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, concernente la esecuzione della legge 21 aprile 1862 sulle tasse da applicarsi alle operazioni di assicurazione e alla Società anonime e in accomandita per azioni.

Ordiniamo ec. — Napoli 4 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi
Quintino Sella

Regolamento *per la esecuzione della legge 21 aprile 1862 sulle tasse da applicarsi alle operazioni di assicurazione e alle Società anonime e in accomandita per azioni.*

CAPO I. — *Degli Agenti demaniali incaricati della esecuzione della legge.*

Art. 1. Le operazioni di liquidazione e di riscossione demandate dalla legge agli Agenti demaniali saranno eseguite dai Ricevitori del bollo straordinario in quei distretti nei quali esistono uffizi di bollo straordinario, e negli altri distretti dai Ricevitori del registro.

Ove nello stesso distretto esistessero più uffizi di registro o altri uffizi dipendenti dall' Amministrazione del Demanio e delle Tasse, potrà essere con speciale disposizione ministeriale designato quale di detti uffizi sia incaricato dell' applicazione delle tasse sulle operazioni di assicurazione e sulle Società anonime e in accomandita per azioni.

2. Le incumbenze attribuite alle Direzioni del Demanio saranno esercitate dalle Direzioni o dagli uffizi che nelle diverse Provincie del Regno hanno il servizio direttivo provinciale del demanio e delle tasse di registro.

CAPO II. — *Della notificazione delle autorizzazioni accordate alle Società.*

3. Ogni qualvolta venga autorizzata dal Governo una Società nazionale od estera, che pel modo con cui fu costituita, o per le operazioni che eseguisce sia sottoposta alle tasse stabilite dalla nuova legge, l' Autorità che diede l' autorizzazione dovrà partecipare il dato provvedimento alla Direzione provinciale da cui dipende l' uffizio competente per la esazione delle tasse.

4. Dovrà essere pure notificata alla Direzione provinciale la facoltà accordata alle sunnominate Società di modificare i loro statuti o patti sociali, o di emettere nuove azioni, o di aumentare in altro modo il capitale della Società.

5. La notificazione accennata dai due precedenti articoli dovrà indicare:

1.° La designazione e lo scopo della Società o Compagnia;

2.° La sede dell' amministrazione;

3.° Il capitale effettivo o quello risultante dai titoli costitutivi della Società;

4.° La quantità e il valore delle azioni in cui si divide il capitale;

5.° Il nome, cognome e domicilio degli agenti, rappresentanti o firmatari della Società;

6.° Quando alle Società straniere, l' ammontare del capitale destinato per le operazioni da farsi nello Stato.

Nel caso indicato dall' art. 4 basterà accennare le modificazioni state autorizzate.

6. Ogni partecipazione di autorizzazioni concesse a Società nazionali od estere verrà dalla Direzione comunicata al Ricevitore competente per la esazione delle tasse, e sarà dal Ricevitore annotata in apposito cartolaro, indicando sommariamente il nome e la sede della Società, lo scopo delle sue operazioni e la data del decreto di autorizzazione. Colla scorta di queste indicazioni il Ricevitore invigilerà se le Società autorizzate adempiano a suo tempo agli obblighi loro imposti dalla legge.

CAPO III. — *Delle tasse in generale e delle denunzie della esistenza delle Società.*

7. Le tasse stabilite dalla legge colpiscono:

1.° I contratti vitalizi fatti dalle Compagnie di assicurazione sì nazionali che estere mediante polizze private staccate da un registro a madre e figlia tenuto nei modi stabiliti dal Governo nel decreto di autorizzazione;

2.° Le assicurazioni marittime contratte così dalle Compagnie, come da particolari;

3º Le assicurazioni fatte dalle Compagnie di merci viaggianti sui fiumi e laghi e per terra;

4.º Le assicurazioni contratte dalle Società sulla vita, di qualunque specie esse siano, a premio fisso o mutue;

5.º Le assicurazioni fatte dalle Società contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione del capitale;

6.º Le assicurazioni fatte dalle Società contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di rendite;

7.º Tutte le Società anonime e in accomandita per azioni così nominative come al portatore, siano esse nazionali o straniere, che facciano operazioni diverse da quelle di assicurazione accennate nei numeri precedenti.

8. A norma dell' art. 17 della legge, le Società soggette a tassa, o che fanno operazioni sottopposte a tassa, devono denunziare la loro esistenza entro il termine di tre mesi dall' attivazione della legge per le Società già costituite, ed entro il termine di trenta giorni dalla data della costituzione della Società, o dalla data del decreto di autorizzazione, o dalla prima operazione sociale per quelle Società che venissero costituite dopo l' attivazione della nuova legge.

A termini dell' art. 19 della stessa legge sono pure obbligate le Società a denunziare entro trenta giorni le variazioni che introducessero negli statuti, nelle sedi, nelle persone dei loro rappresentanti, o nel capitale sociale.

9. La denunzia indicata dal precedente articolo dovrà farsi presso l' uffizio incaricato della esazione delle tasse nel cui distretto la Società ha la sua sede, o il principale suo stabilimento, e dovrà contenere tutte le indicazioni rispettivamente accennate dagli articoli 18 e 19 della legge.

Saranno rifiutate e considerate come non eseguite quelle denunzie che si riconoscessero irregolari.

10. Tutte le denunzie delle Società saranno dal Ricevitore notate sull' apposito registro delle denunzie e delle esazioni che sarà fornito dalla Amministrazione.

In quest' annotazione sarà indicata la data della presentazione della denunzia, la Società o Stabilimento per cui viene fatta, il cognome, nome, qualità e residenza del denunziante, e sommariamente l' oggetto della denunzia.

Questo registro sarà chiuso giorno per giorno colla firma del Ricevitore da apporsi dopo l' ultima inscrizione.

11. Ove il denunziante lo richiegga, il Ricevitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sulla presentazione della denunzia.

CAPO IV. — *Delle tasse sui contratti di vitalizio.*

12. I contratti di vitalizio accennati dall' art. 5 della legge non sono contemplati dalla stessa legge se non in quanto siano stipulati da Compagnie di assicurazione, e risultino da polizze staccate da un registro a madre e figlia tenuto nelle forme prescritte. I contratti di vitalizio che fossero fatti in forma diversa, o stipulati da particolari vanno soggetti alle regole comuni stabilite dalla legge di registro.

13. I contratti di vitalizio indicati nel precedente articolo dovranno essere registrati nel termine di tre giorni presso l' uffizio nel cui distretto la Società o il suo Agente ha la sede, mediante la presentazione della polizza originale distaccata dalla matrice.

La polizza dovrà indicare la data della sua stipulazione, il numero di repertorio su cui sarà stata inscritta a norma dell' art. 9 della legge, la somma capitale che forma il correspettivo dell' annualità vitalizia, e il nome e cognome delle parti contraenti e delle persone a di cui favore fosse costituita l' annualità vitalizia.

14. La registrazione dei contratti di vitalizio sarà fatta dal Ricevitore sull' apposito registro di esaziono accennato dal precedente art. 10, annotandovi distintamente:

1.º La data della polizza e della sua presentazione;

2.º Il numero del repertorio tenuto dalla Società;

3.º La Compagnia vitaliziante, e il nome e cognome delle parti contraenti, e della persona a cui favore fu stipulato il vitalizio;

4.° L'ammontare della somma pagata;
5.° L'importo della tassa soddisfatta.

15. La tassa dovuta sui contratti di vitalizio sarà pagata contemporaneamente alla registrazione a norma dell'art. 7 della legge, e il Ricevitore ne rilascerà quitanza sulla polizza originale, indicando il numero d'ordine della registrazione, la data del pagamento, la somma pagata, la designazione dell'uffizio e la firma.

La data e la somma pagata saranno scritte in tutte lettere.

CAPO V. — *Della tassa sui contratti di assicurazione marittima*

16. Le polizze o scritture di assicurazioni marittime fatte così dalle Compagnie come da particolari dovranno essere registrate entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione mediante presentazione dell'originale dell'atto all'uffizio nel cui distretto ha sede la Società o il suo Agente, o ha il suo stabilimento il particolare che fa l'assicurazione.

17. La registrazione delle polizze o scritture di assicurazione sarà fatta sul registro accennato dall'art. 10 del presente Regolamento e dovrà contenere, oltre la dichiarazione richiesta dall'art. 5 della legge, la data dell'atto e il numero sotto il quale fu inscritto l'atto nel repertorio tenuto dall'assicurante a norma dell'art. 9 della legge.

La nota della seguita registrazione e la quietanza della tassa pagata sarà scritta in margine o in calce della scrittura, nelle forme e colle indicazioni stabilite dall'art. 14 del presente Regolamento.

18. Nelle associazioni di mutua assicurazione marittima accennate dall'art. 6 della legge, la registrazione sarà fatta a norma dei precedenti articoli 16 e 17 colla produzione dell'originale certificato o ricapito rilasciato al socio, o in sua mancanza colla presentazione della scrittura di assicurazione che si fosse stipulata fra i soci. La quitanza sarà pure rilasciata sui certificati o sulle scritture nelle forme stabilite dal precedente art. 17. Ove non si potesse rilasciare in tal modo la quitanza, sarà questa emessa sopra foglio separato.

19. I contratti di assicurazione fatti da commercianti privati dovranno essere registrati nel termine di tre giorni, e la tassa pagata e quitanzata nei modi e colle cautele stabilite dagli articoli 16 e 17.

Colle stesse norme saranno registrati gli atti di assicurazione fatti da privati non commercianti, e saranno pagate le relative tasse; ma di questi atti dovrà essere presentata una copia in carta libera entro il termine di 30 giorni dalla loro data.

Omettendosi di presentare la copia entro il termine suaccennato si incorrerà nella multa stabilita dall'art. 27 della legge.

Queste copie saranno cartolate e riunite in volume, e conservate in uffizio.

20. Le assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi e laghi, o per terra, sono parificate, circa il modo e il tempo di pagare le tasse, alle assicurazioni marittime.

CAPO VI. — *Delle tasse sulle assicurazioni sulla vita e sulle assicurazioni di capitali o redditi.*

21. Le Società che fanno assicurazioni sulla vita mediante versamenti periodici, o assicurazioni contro i danni degl'incendi, della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali, e le Società che fanno assicurazioni contro i danni della grandine, e qualunque altra simile assicurazione di redditi, dovranno presentare entro i primi trenta giorni di ciascun trimestre all'uffizio incaricato dell'esazione della tassa nel luogo ove hanno la loro sede, uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa state fatte nel trimestre precedente.

Lo stato sarà distinto per ogni specie di operazione soggetta a tassa diversa. Contemporaneamente alla presentazione dello stato sarà fatto il pagamento della tassa.

22. Per le assicurazioni sulla vita o tontine, lo stato trimestrale dovrà contenere in separate colonne:

1.° La denominazione della Società che presenta lo stato;
2.° Il numero d'ordine dello stato;
3.° Il numero del repertorio;
4.° La data d'ogni versamento;
5.° Il nome, cognome della persona che ha fatto il versamento;
6.° La somma versata;
7.° La firma del gerente o rappresentante la Societá.

La colonna indicante le somme versate dovrà essere chiusa e addizionata in guisa che presenti il totale dei versamenti fatti nel trimestre.

23. Per le assicurazioni contro i danni degli incendi e delle mortalità del bestiame, lo stato trimestrale dovrà contenere in separate colonne:

1.° Il nome della Società che presenta lo stato;
2.° Il numero d'ordine dello stato;
3.° Il numero sotto cui ciascuna operazione fu inscritta nel repertorio tenuto dalla Società;
4.° Il nome e cognome dell'assicurato;
5.° La somma del capitale assicurato;
6.° La durata dell'assicurazione;
7.° La firma del gerente o rappresentante della Società.

La colonna indicante le somme assicurate dovrà essere chiusa e addizionata in guisa che presenti il totale dei capitali assicurati nel trimestre.

24. Per le assicurazioni contro i danni della grandine e per qualunque altra simile assicurazione di redditi, lo stato trimestrale dovrà contenere tutte le indicazioni accennate nel precedente art. 23.

25. Il Ricevitore, ricevuti gli stati accennati dai precedenti articoli, riconoscerà se le indicazioni che vi si comprendono sono conformi alla legge, al presente regolamento e alle risultanze dei repertori stati vidimati, e farà la liquidazione della tassa dovuta.

Per questa tassa sarà dal Ricevitore aperto un apposito articolo sopra un campione che verrá somministrato dall'Amministrazione, indicandovi distintamente la denominazione della Società, il nome del suo rappresentante o gerente, la tassa annua dovuta in tutte lettere, la somma o valore su cui la tassa è liquidata, la misura della tassa applicata e l'ammontare di ciascuna rata trimestrale della tassa.

26. La tassa per le assicueazioni sulla vita o tontine, da stabilirsi a misura di ciascun versamento eseguito, sarà ad ogni volta liquidata e pagata sul complessivo ammontare dei versamenti che risulteranno dallo stato.

Le tasse invece che si devono pagare annualmente sulle assicurazioni accennate dall'art. 2, n. 3 e 4 della legge, saranno pagate ripartitamente ad ogni periodo trimestrale.

Esse saranno dovute per l'intiera annata, quand'anche la durata dell'assicurazione fosse minore di un anno.

27. Pagata la tassa, il Ricevitore dovrà registrarne immediatamente il pagamento sul registro di esazione e fare le occorrenti annotazioni sul campione, di cui è cenno nel precedente art. 25.

28. La quietanza del pagamento sarà rilasciata sopra foglio separato, e dovrà indicare:

1.° La data della riscossione e il numero d'ordine del registro di esazione;
2.° Il nome della Società che ha fatto il pagamento;
3.° L'ammontare in tutte lettere della somma pagata;
4.° Il trimestre o i trimestri a cui si riferisce il pagamento;
5.° La firma del Ricevitore.

29. Gli stati prodotti dalla Società rimarranno presso l'uffizio, e saranno conservati in appositi fascicoli secondo l'ordine con cui furono presentati.

30. Quando le assicurazioni soggette a tassa annuale, e già comprese negli stati trimestrali precedenti, subissero variazioni o venissero a oltrepassare i limiti di durata indicati in uno stato già presentato, dovranno essere riportate distintamente nello stato del trimestre entro il quale ebbe luogo la variazione o il prolungamento.

31. Nello stato di ciascun trimestre saranno pure riportati colla semplice in-

dicazione del numero di repertorio e dell' ammontare delle somme assicurate i contratti di assicurazione che si sono estinti durante il trimestre.

La relativa somma sarà dedotta dal totale ammontare delle assicurazioni soggette a tassa.

32. Se le particolari condizioni della Società non permettessero di presentare in ogni trimestre lo stato delle operazioni, le Società, a norma dell' art. 8 della legge, potranno domandare di essere autorizzate a presentare lo stato annuale.

La domanda dovrà essere prodotta alla Direzione provinciale da cui dipende l'uffizio incaricato dell' esazione della tassa, prima della scadenza del termine stabilito per la produzione dello stato trimestrale, e indicherà i motivi che impediscono alla Società di eseguire la produzione trimestrale dello stato.

La Direzione provinciale, sentito l'uffizio di esazione e assunte le occorrenti informazioni, ammetterà o rigetterà la domanda.

Contro il rifiuto è aperta alla Società la via del ricorso all' Autorità superiore.

33. Le Società che avessero ottenuta la facoltà di presentare lo stato annuale, dovranno durante l'anno soddisfare a rate trimestrali una somma corrispondente alla tassa stata definitivamente liquidata per l' anno precedente.

Le Società di nuova instituzione, entro un mese successivo alla scadenza del primo trimestre, dovranno presentare una dichiarazione scritta che indichi in via approssimativa la quantità e il valore tassabile delle operazioni che presumeranno di poter fare entro l'anno. La tassa annuale sarà provvisoriamente liquidata in base a questa dichiarazione, e sarà pagata a rate trimestrali.

34 Il Ricevitore, conseguito il pagamento delle rate di tassa a norma dell'articolo precedente, se ne darà carico, e ne rilascerà quitanza nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 27 e 28 del presente Regolamento.

35. Terminato l'anno, e prodotto nelle forme stabilite, a norma dei casi, dagli articoli 22, 23 e 24 lo stato annuale, si procederà alla liquidazione della tassa definitiva.

Ove fosse dovuto un supplemento di tassa, il pagamento sarà fatto contemporaneamente alla presentazione dello stato, e il Ricevitore farà le registrazioni e rilascerà le quitanze secondo le regole accennate dai precedenti articoli 27 e 28.

36. Trattandosi di restituire qualche somma in più pagata, il Ricevitore dovrà trasmettere alla Direzione da cui dipende lo stato annuale prodotto e la liquidazione definitiva della tassa. La Direzione, esaminati gli atti e assunte le occorrenti informazioni, autorizza con apposito suo decreto la restituzione che fosse dovuta.

37. Avuta la autorizzazione della Direzione, il Ricevitore annoterà la riduzione della tassa sul relativo articolo del campione e l' autorizzata restituzione in margine dei corrispondenti articoli del registro di esazione.

Contemporaneamente alla restituzione il Ricevitore si farà rilasciare dalla Società apposita quitanza.

CAPO VII. — *Dei Repertori.*

38. Le Società e Compagnie sì nazionali che estere, e le persone commercianti, dovranno registrare per ordine di data e sotto un numero progressivo sul repertorio prescritto dagli articoli 9 e 10 della legge, ogni contratto, versamento e ogni altra operazione compresa negli articoli 2, 4 e 6 della legge stessa.

Lo stesso obbligo corre agli Agenti delle Società o Compagnie, e delle Case commerciali che fanno contratti di assicurazione o di vitalizio accennati dal n.° 1 dell' art. 2 e dell' art. 4 della legge, in località diverse da quelle nelle quali le Società, Compagnie o Case commerciali hanno la loro sede o stabilimento principale, e agli agenti di cambio, sensali o mediatori che avessero conchiuso alcuno di essi contratti.

39. La registrazione sul repertorio, oltre la data e il numero d'ordine, dovrà indicare il nome, cognome e domicilio dei contraenti, la specie del contratto o dell' operazione, l' ammontare delle somme assicurate, quello dei fatti versa-

menti nelle assicurazioni sulla vita, e l' ammontore del capitale nei contratti vitalizi.

Sul repertorio delle Società e Compagnie, o dei privati commercianti, si dovrà inoltre notare il nome, cognome dell' agente di cambio, sensale o mediatore che avesse conchiusi i contratti vitalizi o di assicurazione, e sul repertorio degli agenti di cambio, dei sensali o mediatori il nome della Società o Compagnia, e il nome, cognome del negoziante o privato per cui detti contratti saranno stati fatti.

40. Il repertorio accennato dai precedenti articoli 38 e 39 dovrà essere trasmesso entro i primi quindici giorni d' ogni trimestre all' uffizio incaricato della esazione della tassa.

La presentazione del repertorio dovrà farsi anche nel caso in cui nel trimestre non fosse occorsa registrazione alcuna.

41. Le Società e le Compagnie, che avessero ottenuta la facoltà di presentare lo stato annuale delle loro operazioni a norma dell' articolo 8 della legge potranno altresì fare annualmente la produzione del repertorio entro il termine stabilito per la presentazione dello stato annuale.

42. Ogni presentazione di repertorio sarà dal Ricevitore annotata sul registro delle denunzie e delle esazioni indicando la data della presentazione, il nome e cognome di chi la eseguisce e l' appostavi vidimazione.

43. Sarà obbligo del Ricevitore di esaminare se il repertorio fu presentato e vidimato alla scadenza del trimestre precedente, se fu regolarmente tenuto, se contiene, per ordine di data e colle prescritte indicazioni tutti i contratti e le operazioni che vi doveano essere riportate, e se tutte le operazioni e i contratti che vi si trovano inscritti furono a norma della legge assoggettati a tassa.

Il Ricevitore sarà altresì tenuto di ricavare dal repertorio e riportare sommariamente sopra un apposito cartolaro tutte le indicazioni che potessero servire di riscontro per l' applicazione della tassa alle operazioni e ai contratti che dovessero denunziarsi dopo la produzione del repertorio.

44. Riconosciuta la regolarità del Repertorio, ed estrattene le occorrenti notizie, il Ricevitore lo vidimerà, indicando il numero degli articoli inscritti sul repertorio dopo l' ultima vidimazione, ed apponendo la data della vidimazione e la propria firma, e quindi restituirà il repertorio al producente.

45. Ove nell' esame del repertorio si riscontrassero contravvenzioni, il Ricevitore eseguirà le disposizioni contenute negli articoli 58, 59 e 60 del presente Regolamento.

CAPO VIII. — *Delle tasse sulle Società anonime ed in accomandita par azioni.*

46. Le Società anonime e in accomandita per azioni nominative o al portatore accennate dall' art. 12 della legge, nell' eseguire la denunzia della loro esistenza indicata dall' art. 7 del presente Regolamento, dovranno esprimere chiaramente la somma complessiva del valore nominale delle azioni, che la Società ha emesso o avrà dichiarato di voler emettere, senza differenza se il prezzo sia stato o no pagato per intero.

Ove il capitale nominale non potesse essere desunto dalle azioni o dai contratti sociali, sarà nella denunzia espresso il capitale reale, valutandolo colle norme stabilite dalla legge sulla tassa di registro.

Nella valutazione del capitale reale si dovranno comprendere non solo le somme di denaro impiegate nelle operazioni sociali, ma anche tutte le proprietà sì mobili che immobili, senza eccezione, che appartengono alla Società.

47. Il Ricevitore, esaminata la denunzia e riconosciutala in ogni sua parte regolare, eseguirà sulla medesima la liquidazione della tassa annuale dovuta, e inscriverà l' occorrente articolo di credito sul campione di cui al precedente articolo 25, notandovi tanto l' ammontare annuo della tassa quanto le rate dovute per ciascun trimestre.

48. I pagamenti trimestrali della tassa che verranno eseguiti dalle Società dovranno essere inscritti sul registro di esazione accennato dal precedente articolo 10 e annotati sul campione nelle apposite colonne.

La quietanza sarà rilasciata sopra foglio separato colle forme stabilite dall' articolo 28 del presente Regolamento.

49. Le Società straniere soggette a tassa, nel fare la denunzia prescritta dall' articolo 17 della legge, dovranno precisare il capitale complessivo che avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

Le denunzie presentate dalle Società straniere, dopo le prescritte registrazioni di cui al precedente articolo 10, dovranno essere dal Ricevitore trasmesse colle proprie osservazioni alla Direzione provinciale, cui spetterà di determinare il capitale da assoggettarsi a tassa.

Ricevuta la determinazione della Direzione, il Ricevitore liquiderà la tassa dovuta per l' anno, e ne farà conoscere l' ammontare alla Società, affinchè questa possa eseguirne il pagamento a trimestri maturati.

50. In ciascuno degli anni successivi a quello della fatta denunzia, i rappresentanti delle Società straniere dovranno dichiarare all' uffizio incaricato dell'esazione della tassa se fu aumentato o diminuito il capitale destinato alle operazioni nello Stato.

In seguito a questa dichiarazione saranno eseguite le prescrizioni accennate nel precedente articolo.

51. Sciogliendosi o cessando una Società prima del termine stabilito negli statuti o nel contratto, o prima del termine notato nella denunzia accennata dall' articolo 17 della legge e dall' articolo 8 del presente, i rappresentanti della Società o gli incaricati dello stralcio dovranno, entro il trimestre in corso, notificare lo scioglimento o la cessazione all' uffizio presso il quale la tassa trovasi in corso di esazione, presentando le prove della cessazione o dello scioglimento della Società.

Ove questa notificazione non venisse fatta, o non si provasse la cessazione o lo scioglimento, sarà continuata la esazione della tassa a carico della Società o delle persone che ne sono per legge tenute solidalmente.

52. In caso di rinnovazione o di prolungamento di società oltre il termine accennato nella denunzia di cui all' articolo 17 della legge, la Società dovrà fare una nuova denunzia nei termini e nelle forme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento per la denunzia dell' esistenza della Società.

CAPO IX. — *Dell'abbuonamento annuale per le tasse di bollo.*

53. Le Società e le Compagnie che fanno le operazioni indicate dall' articolo 2, numeri 2, 3 e 4 della legge hanno facoltà, a norma dell' articolo 23 della legge stessa, di affrancarsi annualmente dall'obbligo del bollo per i registri a madre e figlia e per qualsivoglia altra sorta di carta anche stampata, di cui vogliono servirsi per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti qualsiansi.

Questa affrancazione deve essere fatta mediante il pagamento annuale : quanto alle assicurazioni sulla vita in ragione di lire due per ogni mille lire del complessivo ammontare dei versamenti fatti in ciascun anno alla Società o Compagnia, ed in quanto alle assicurazioni contemplate dalli numeri 3 e 4 dell'articolo 2 della legge, nella ragione di centesimi due per ogni mille lire dell'ammontare complessivo dei valori assicurati, in base ai contratti in corso di esecuzione.

54. Le Società e le Compagnie di assicurazioni, che vorranno contrattare l'abbuonamento annuale del bollo, dovranno farne la dichiarazione preventiva in iscritto allo stesso uffizio, che è incaricato dell'esazione della tassa sulle assicurazioni, obbligandosi di pagare a trimestri maturati la tassa annuale di abbuonamento.

Contemporaneamente alla domanda dovranno le Società presentare sopra un foglio separato la impronta del bollo a secco di cui è cenno nel seguente articolo.

Il Ricevitore, riconosciuto che la Società è ammissibile all' abbuonamento annuale del bollo, riterrà la dichiarazione e l'impronto del bollo, e rilascerà un certificato in carta libera, col quale si dichiari ammessa la Società all'affrancazione dall'obbligo del bollo mediante abbuonamento.

55. La Società, cha ha ottenuto il certificato di cui al precedente articolo, può

fare e spedire gli atti indicati dall' articolo 23 della legge senza sottoporli al bollo straordinario, purchè gli atti e scritti:

1.° Siano stipulati dopo cominciato l' abbuonamento;

2.° Siano distinti con un bollo speciale a secco apposto a cura della Società, e indicante:

a) Il nome e la sede della Società;

b) Essere la medesima abbuonata per bollo;

c) La decorrenza dell' abbuonamento;

d) La sede dell' uffizio col quale l' abbuonamento fu contratto.

Il bollo sarà apposto sopra ciascun foglio degli atti o scritti, e trattandosi di registri a madre e figlia sopra ciascuna delle bollette madri e figlie.

56. Del contratto abbuonamento sarà dal Ricevitore presa nota nello stesso articolo del campione stato aperto, a' norma del precedente articolo 27, per la tassa sulle assicurazioni dovute dalla Società.

La liquidazione e il pagamento della tassa di abbuonamento pel bollo si faranno colle stesse norme e nelle stesse epoche stabilite per la liquidazione e pel pagamento delle tasse di assicurazione, avvertendo però di tener sempre distinta l' una tassa dall' altra.

57. L'abbuonamento pel bollo si intenderà duraturo sino a tanto che la Società o la Compagnia continuerà ad esistere, o sino a che dichiari di volervi rinunciare.

Ove la cessazione dell' abbuonamento accadesse per rinunzia, il Ricevitore ne farà annotazione sul campione, e invigilerà perchè siano sottoposti a bollo gli atti della Società rinunziante, a norma dell'articolo 23, penultimo alinea della legge.

CAPO X. — *Delle contravvenzioni.*

58. Tutte le contravvenzioni alla legge saranno dal Ricevitore fatte risultare da apposito processo verbale, eccettuate le contravvenzioni per le quali venissero subito e volontariamente pagate le pene pecuniarie, ed eccettuate quelle per ritardato pagamento delle tasse liquidate dietro denunzia.

59. Il processo verbale indicherà l'uffizio presso il quale viene compilato, il nome, cognome e residenza del contravventore, l'oggetto della contravvenzione, la disposizione della legge a cui si è contravvenuto, e la penalità incorsa,

Il processo verbale sarà firmato dal Ricevitore e dal contravventore. Quando questi vi si rifiutassero, sarà indicato il motivo del rifiuto.

60. Il processo verbale sarà trasmesso alla Direzione provinciale unitamente al progetto di ingiunzione pel pagamento delle pene pecuniarie.

La Direzione, riconoscendo sussistere la contravvenzione, vidimerà la ingiunzione, e vi darà corso secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro.

61. Il pagamento delle pene pecuniarie sarà annotato nel registro di esazione nell' apposita colonna, secondo le regole stabilite per l' annotamento delle tasse pagate.

62. Per le pene pecuniarie sarà aperto sul campione accennato dall' art. 10 del presente un separato articolo di credito. Non sarà però necessaria questa apertura d' articolo quando la pena pecuniaria fosse pagata dal contravventore contemporaneamente alla scoperta contravvenzione, e quando fosse incorsa dalla Società tenuta al pagamento d' una tassa annuale già inscritta sul campione. In quest' ultimo caso basterà annotare la pena pecuniaria nell' articolo del campione stato aperto pel pagamento della tassa.

CAPO XI. — *Della risoluzione delle controversie in via amministrativa, e del procedimento per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie.*

63. Le controversie insorte sulle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla legge e contemplate dal presente Regolamento saranno risolte in via amministrativa dalle Direzioni provinciali nei limiti di competenza, e secondo le norme stabilite per la risoluzione in via amministrativa nelle controversie in materia di tassa di registro.

64. In caso di controversia promossa in via giudiziaria sarà da osservarsi la stessa procedura sommaria accennata dall' art. 87 della legge sulle tasse di registro.

65. La esazione delle tasse stabilite dalla legge sulle Società e sulle operazioni di assicurazione, e delle relative sopratasse e pene pecuniarie, si dovrà eseguire col mezzo dell' ingiunzione emessa nelle forme accennate dall' art. 88 e seguenti della legge sulle tasse di registro.

La ingiunzione dovrà essere approvata e vidimata dalla Direzione, a meno che fosse imminente il compimento del termine per la prescrizione.

CAPO XII. — *Disposizioni transitorie.*

66. Le Società o Compagnie di assicurazione che, a termine dell' articolo 36 della legge, avranno dovuto registrare sul repertorio i contratti di assicurazione in corso della durata maggiore di un anno a partire dall' attivazione della nuova legge, dovranno, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del trimestre in esso articolo indicato, presentare il repertorio all'uffizio incaricato dell'esazione della tassa, perchè sia esaminato e vidimato.

Unitamente al repertorio dovranno le dette Società produrre lo stato dei contratti di assicurazione soggetti a tassa, a termini della nuova legge, e farne il contemporaneo pagamento, osservate le norme additate dai Capi V e VI del presente Regolamento.

67. Gli individui commercianti dovranno parimente, entro il termine di tre mesi, registrare a repertorio e produrre all' uffizio di esazione delle tasse i contratti di assicurazione fatti prima dell'attivazione della nuova legge e della durata maggiore di un anno, e fare il contemporaneo pagamento della tassa dovuta.

I simili contratti stipulati dai non commercianti saranno pure denunziati e sottoposti a tassa nello stesso termine, e a norma dei combinati articoli 10 e 36 della legge.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

599) REGIO DECRETO dei 21 aprile 1862 che approva la temporaria occupazione per uso civile del Monastero di S. Basilio in Mezzojuso.

600) REGIO DECRETO dei 21 aprile 1862 che autorizza il Comune di *Massaccio* ad assumere l'antico nome di *Cupramontana*.

601) REGIO DECRETO col quale viene destinato un secondo Vice-Console presso il Consolato in Barcellona.

5 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' articolo 2 della legge 15 agosto 1858 ; — Ritenuto la convenienza di meglio provvedere alla tutela dei naviganti italiani sulle coste spagnuole del Mediterraneo ; — Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. unico. Al Nostro Consolato in Barcellona verrà addetto un se-

condo Vice-Console di prima categoria, il quale terrà residenza fissa in Valenza. Al medesimo verrà corrisposto l'annuo assegno di lire quattromila.

Ordiniamo ec.—Napoli 5 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
GIACOMO DURANDO.

602) REGIO DECRETO che ammette i Professori non aggregati dell'Università di Bologna a far parte delle Commissioni esaminatrici ed a goderne le assegnate retribuzioni.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la Bolla del Sommo Pontefice Leone XII *Quod divina sapientia*;— Visto il Decreto del Governatore Generale delle Romagne del 30 settembre 1859; — Visto il Decreto del Governatore delle Provincie dell'Emilia del 22 gennaio 1860; — Visto il Nostro Decreto del 14 febbraio 1861;— Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I Professori della Regia Università di Bologna non aggregati ai Collegi delle Facoltà faranno parte, come gli aggregati, delle Commissioni di esami, ed avranno diritto di voto e di una retribuzione per ciascun esame al quale interverranno.

2. La retribuzione sarà di lire quattro per ciascun esame di ammessione, di passaggio, di baccellierato e di licenza, e di lire sette per ciascun esame di laurea.

3. Qualunque disposizione contraria a quelle contenute negli articoli precedenti è abrogata.

Ordiniamo ec. —Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI.

603) REGIO DECRETO che stabilisce il termine perentorio ai Municipi ed ai privati delle Provincie meridionali per la presentazione dei titoli di credito per somministranze alle truppe del disciolto esercito delle Due Sicilie.

6 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Decreti di annessione delle Provincie Napolitane e Siciliane del 17 dicembre 1860; — Visto il Decreto del 21 aprile 1861 col quale veniva instituto un apposito Ufficio per la liquidazione e resa dei conti della sciolta Intendenza Generale dell'Esercito già esistente nel Regno delle Due Sicilie; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, di concerto con quello dell'Interno; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 2. I Municipi ed i privati delle suddette Provincie che abbiano fatto

somministranze alle truppe del disciolto Esercito delle Due Sicilie dovranno presentare i loro titoli di credito entro tutto il prossimo mese di luglio, trascorso il quale termine non saranno più ammessibili.

2. Tali titoli saranno prodotti per mezzo delle autorità amministrative dei rispettivi Circondari al Comando Generale del 6.° Dipartimento in Napoli.

Ordiniamo ec. — Napoli 6 maggio 1862.

VITTORIO EMAMUELE
U. Rattazzi
A. Petitti

604) Legge sulla riforma postale.

5 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Privativa postale

Art. 1. Appartiene all'Amministrazione delle Poste la privativa del trasporto per terra e per mare fra i diversi paesi del Regno e fra questo e l'estero, e della distribuzione delle corrispondenze epistolari e delle stampe periodiche nazionali ed estere non eccedenti il peso di 100 grammi.

2. Il disposto dell'articolo precedente non si applica ai privati, i quali, senza fine di lucro, sieno latori di qualche lettera.

Sono parimente eccettuati :

1.° Le lettere e le stampe periodiche che portino un bollo, il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale;

2.° Le lettere aperte quando sieno trasportate da individui che non ne facciano professione;

3.° Le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di espresso;

4.° Le lettere e pieghi che un individuo, il quale abita un Comune dove non havvi Ufficio di posta, ritira o fa ritirare , porta o fa portare in altro Comune limitrofo in cui esiste un Ufficio postale.

Questa eccezione s'intende estesa ai Comuni dove il servizio postale non è giornaliero per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei giorni in cui non vi ha partenza della posta.

5.° Le lettere ed i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate risguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle linee medesime.

Nessuno potrà fare incetta di lettere o di pieghi altrui per spedirli in alcuno dei modi sopradetti.

3. Il servizio postale sarà esteso entro l'anno 1863 a tutti i Comuni del Regno. Saranno preferiti quelli che concorreranno alle spese necessarie al detto servizio.

4. Pei luoghi ai quali l'Amministrazione postale non abbia ancora provveduto, il trasporto delle lettere continuerà ad esser libero sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali.

Tassa delle lettere

5. La tassa pel trasporto delle lettere è regolata sul peso della lettera semplice.

È considerata come semplice la lettera che non oltrepassa il peso di 10 grammi.

6. La tassa sulle lettere che si spediscono francate da un luogo all'altro del Regno sarà la seguente: per una lettera semplice di

grammi 10 centesimi	15
Da 16 a 20	30
Da 20 a 30 »	45
Da 30 a 40 »	60
Da 40 a 50 »	75

Per le lettere che superano il peso di 50 grammi si aggiungerà la tassa di una lettera semplice, cioè centesimi 15 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

7. La tassa delle lettere semplici francate dirette a sott'ufficiali e soldati in servizio effettivo sarà di centesimi 10.

La tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto postale dell'ufficio d'impostazione sarà il terzo di quella fissata nello articolo precedente.

8. Per le lettere non francate, chi le riceve pagherà il doppio della tassa fissata dagli articoli 6 e 7.

Lettere raccomandate

9. Le lettere ed i pieghi possono essere spediti con raccomandazione mediante la tassa fissa di centesimi 30, oltre quella progressiva di cui negli articoli precedenti.

La francatura di queste lettere e pieghi è obbligatoria.

10. In caso di perdita di una lettera o piego raccomandato non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione delle Poste corrisponde un compenso di L. 50, né può essere obbligata ad altro risarcimento.

Questo compenso è dovuto al destinatario: se per altro egli non ne abbia fatto reclamo dentro due mesi dalla spedizione, può essere reclamato dal mittente.

Lettere assicurate contenenti valori dichiarati

11. Le lettere contenenti biglietti di Banca, cartelle di Debito pubblico, o azioni di Società industriali, od altri valori simili, possono venire assicurate in certi determinati Uffizi per altri determinati Uffizi fino alla concorrenza di lire 3,000.

Per tale assicurazione, oltre alle tasse stabitite dagli art. 6 e 9, si pagheranno dal mittente centesimi 10 per ogni cento lire o frazione di 100 lire del valore assicurato, il quale dovrà essere scritto in tutte lettere sulla sopracarta.

L'Amministrazione delle Poste è mallevadrice del valore assicurato, salvi i casi di perdita per forza maggiore.

12. Col pagamento del valore assicurato l'Amministrazione subentra nel diritto di proprietà pel relativo rimborso.

Il mittente e il destinatario saranno obbligati a cederle le ragioni ed a somministrarle le notizie necessarie all'esercizio di tale diritto.

13- Il mittente di una lettera raccomandata o assicurata potrà esigere, mediante l'aggiunta di centesimi 20, la contemporanea richiesta al destinatario e la trasmissione di ufficio della ricevuta detta di ritorno.

14. I reclami per mancanza di lettere raccomandate od assicurate non sono più ammessi trascorsi due anni dalla loro impostazione.

Pieghi di carte manoscritte e campioni

15. Le mostre o campioni di merci, e le carte manoscritte poste sotto fascia, da potersi facilmente verificare, potranno francarsi colla tassa fissa di 20 centesimi fino al peso di grammi 50. Per quelle che superano il peso di 50 grammi si riscuoterà una tassa fissa di 40 centesimi di 500 in 500 grammi o frazione di 500 grammi. Non essendo francate saranno sottoposte al pagamento del doppio della tassa.

Giornali e stampe

16. Ciascun esemplare di un giornale od opera periodica di qualunque genere è sottoposto alla tassa di un centesimo per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

I supplementi che occorrono per la pubblicazione degli atti del Governo sono esenti da tassa, purchè sieno di formato uguale al giornale e spediti unitamente ad esso.

17. I fogli di stampa non periodici, le prove di stampa corrette, le circolari, gl'inviti, manifesti, listini di cambio, e simili, le incisioni, litografie, fotografie, carte di musica impressa o manoscritta; gli opuscoli e libri anche rilegati pagheranno una tassa doppia di quella fissata dall'articolo precedente.

18. Tutti gli oggetti contemplati nei due articoli precedenti debbono essere francati e messi sotto fascia, altrimenti non vi sarà dato corso, ma se ne farà possibilmente la restituzione ai mittenti.

Quando i giornali e le stampe contenessero o in foglio a parte o sul margine qualche scritto a mano, oltre l'indirizzo, la data, l' indicazione di qualche cifra numeriea e la sottoscrizione, e ciò limitamente, alle sole specie di stampe che per la loro qualità possono richiederlo, saranno sottoposte al doppio della tassa fissata per le lettere non francate. Rifiutandosi il destinatario, si avrà ricorso contro il mittente.

Raccomandazione dei pieghi sotto fascia

19. Possono essere spediti raccomandati anche i pieghi sotto fascia di carte manoscritte o di stampe di qualunque genere e i campioni pagando la medesima tassa di centesimi 30 fissata per la raccomandazione delle lettere, oltre le tasse rispettivamente stabilite dagli articoli 15, 16 e 17.

Trasporto obbligatorio dei dispacci postali

20. Gl'imprenditori di vetture periodiche, pei luoghi di loro destinazione, hanno l'obbligo di trasportare gratuitamente i dispacci postali per un peso non eccedente i 20 chilogrammi, senza pregiudizio delle convenzioni stipulate fra l'Amministrazione postale e gli intraprenditori suddetti.

21. I capitani o padroni di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato ed i loro raccomandatari, sono obbligati di ricevere i dispacci che loro saranno consegnati da un incaricato dell'Amministrazione delle Poste o dai Consoli italiani all'estero.

22. I capitani o padroni di bastimenti, di cui trattasi nell'articolo pre-

cedente, riceveranno pel trasporto diretto delle corrispondenze dagli Stati o per gli Stati esteri la retribuzione di centesimi 10 per ogni lettera, e di centesimi 5 per ogni piego di stampe non eccedente il peso di 40 grammi.

Per le lettere e stampe dallo Stato o per lo Stato la retribuzione sarà di centesimi 5 per le lettere e di centesimo 1 per le stampe.

23. La tassa delle lettere e stampe scambiate per mezzo dei piroscafi mercantili nell'interno del Regno e cogli Stati coi quali non vige convenzione postale sarà quella stessa rispettivamente fissata dagli articoli 6, 8, 15, 16 e 17, aggiuntavi la retribuzione da pagarsi al capitano o padrone del bastimento.

Con questo mezzo non si spediscono lettere raccomandate od assicurate.

Francobolli.

24. Le tasse per la francatura parziale o totale delle corrispondenze di qualunque specie, come pure quelle per raccomandarle, devono essere pagate dai mittenti, sempre mediante l' applicazione sulla sopracarta di francobolli di valore equivalente.

25. Quando il valore dei francobolli applicati ad una lettera non corrisponda a quello della tassa dovuta per la francatura sarà pagato il doppio della differenza.

Alle stampe insufficientemente francate non si dà corso, ma si restituiscono possibilmente ai mittenti.

26. La fabbricazione della carta pei francobolli o dei francobolli medesimi è riservata allo Stato.

La loro forma e valore saranno determinati con Regio Decreto.

Inviolabilità del segreto epistolare.

27. Il segreto delle lettere è inviolabile. Il Governo e i Funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili e vigilano rigorosamente perchè non siano aperte da alcuno, nè venga preso in alcun modo cognizione del loro contenuto.

Lettere che possono aprirsi.

28. Potranno per altro colle norme indicate nel Regolamento essere aperte dal Capo dell' Amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un Ufficiale giudiziario designato dal Presidente della Corte di appello viciniore al capo luogo del compartimento postale nel quale si procederà all' apertura :

a) Le lettere senza indirizzo o con indirizzo intelligibile ;

b) Le lettere non francate, dirette a luoghi pei quali è obbligatoria la francatura ;

c) Le lettere dell' interno dello Stato rifiutate dal destinatario.

29. Le lettere indicate nel precedente articolo saranno aperte unicamente per riconoscere la firma dei mittenti e rinviarle loro. Quando per altro, rispetto alle prime indicate sotto la lettera *a*, si riconosca il nome del destinatario, verranno spedite a lui di preferenza.

30. Le lettere non richieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate, dopo essere stati due mesi in distribuzione, cadranno fra i rifiuti per essere aperte e distrutte colle formalità e cautele indicate dai precedenti articoli 28 e 29.

Saranno da eccettuarsi quelle raccomandate od assicurate, e quelle in cui fossero stati trovati oggetti di valore o carte d'importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell' Uffizio dei rifiuti finchè non siano compiuti cinque anni dal giorno della loro impostazione, trascorso il quale termine verranno esse pure distrutte, ed i relativi oggetti e carte di valore saranno devoluti al Tesoro dello Stato.

Lettere soggette a sequestro.

31. Le lettere affidate alla posta non sono soggette a sequestro che nei casi seguenti:

a) Quando il destinatario sia morto o ne sia fatta istanza da uno degli eredi o altri interessati;

b) Quando il destinatario sia fallito e ne sia fatta istanza da uno degli aventi diritto;

c) Quando ne sia fatta richiesta dall' Autorità giudiziaria in seguito di un' azione penale.

In tutti i suddetti casi le lettere sequestrate non potranno consegnarsi che alle persone indicate dall' Autorità giudiziaria competente.

Franchigia.

32. La Franchigia postale sarà limitata al carteggio della Famiglia Reale, a quello dei Senatori e Deputati durante l' intera legislatura, ed a quello relativo al pubblico servizio.

Le condizioni della franchigia verranno determinate con Decreto Reale.

Depositi di danaro.

33. Ognuno può depositare presso qualunque Uffizio di Posta una somma di danaro nei modi e limiti che saranno fissati dal Regolamento, e ritirarne un *vaglia* pagabile da un altro Uffizio postale del Regno.

34. Verrà riscossa su ciascun deposito la tassa anticipata di centesimi 10 per ogni 10 lire o frazione di 10 lire sino a 50. Oltre a questa somma si aggiungeranno centesimi 10 di 50 in 50 lire.

Sulle somme depositate per pagarsi ai bassi uffiziali o soldati presenti al Corpo sarà pagata una tassa fissa di centesimi 5, purchè esse non eccedeno le lire 20.

Sui depositi eccedenti la detta somma verrà pagata la tassa fissata dal paragrafo primo del presente articolo.

35. L' Amministrazione delle Poste è mallevadrice senza alcuna eccezione delle somme come sopra depositate.

Il valore dei vaglia non riscossi nel periodo di cinque anni dalla data del loro deposito è devoluto all' Erario.

Divieti e penalità.

36. Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento della doppia tassa, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo, e che non sarà mai minore di lire cinque.

Il diritto postale da cui è misurata la pena è quello stabilito per le corrispondenze non francate.

In caso di recidiva, all'ammenda si potrà aggiungere la pena del carcere estensibile a tre mesi.

37. L'ammenda è aumentata di un terzo quando la frode è commessa da chi è addetto al servizio dell' Amministrazione postale, oltre la pena del carcere da 15 giorni a 6 mesi.

38. Agl'Impiegati delle Dogane ed agli Uffiziali di Polizia è vietato nella visita delle vetture ed oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, procacci, pedoni e staffette di aprire le valigie ed i sacchi di servizio postale, ed i dispacci delle lettere descritti nel *parte* o *volanda* dell' Ufficio di posta.

Trovando corrispondenze trasportate in frode della privativa, le dovranno sequestrare e consegnare immediatamente all'Uffizio postale.

39. È proibito, sotto pena dell'ammenda indicata all'art. 36, di mettere nelle lettere oggetti che possano guastare o recare in qualche modo nocumento ai dispacci, senza pregiudizio delle pene alle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune.

40. Per le lettere e pieghi sui quali fossero stati applicati francobolli legittimi, ma che avessero servito per pagare la francatura di altre corrispondenze, si pagherà dal destinatario, oltre la doppia tassa, anche la pena pecuniaria di cui nell'art. 36.

In caso di rifiuto del destinatario si procederà contro il mittente.

41. Agli Impiegati delle Poste è vietato rispondere alle domande sull'impostazione o esistenza di lettere dirette a terze persone, fuorchè per quelle richieste dal mittente o soggette a sequestro; nè possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta relativa alle lettere, fuorchè per quelle assicurate.

42. Le persone obbligate al trasporto dei dispacci postali in virtù degli articoli 20 e 21, rifiutando di trasportarli, o mancando di consegnarli, incorreranno nella multa estensibile a lire 300, salvo il disposto dell' art. 296 del Codice penale.

43. È punito colla pena del carcere non minore di sei mesi chi falsifica la carta pei francobolli.

È punito colla pena del carcere chi scientemente tiene in casa od altrove francobolli falsificati, le macchine o la carta destinata alla loro fabbricaziona.

44. Saranno pubblicati in Toscana gli articoli 237, 296, 335 e 336 del Codice penale vigente nelle altre Provincie del Regno.

Il Governo del Re col mezzo di Reale Decreto darà le opportune disposizioni per la loro applicazione.

Corrispondenze dei paesi esteri.

45. Le condizioni riguardanti le corrispondeuze con i paesi esteri sono regolate dalle relative convenzioni internazionali.

Disposizioni diverse.

46. Sarà distribuita ogni anno al Parlamento una relazione corredata di tutti gli elementi statistici riguardanti il servizio postale.

47. Gli Uffizi postali sono autorizzati a ricevere associazioni ai giornali colle tariffe e prescrizioni che saranno determinate con Decreto Reale, salvo il disposto delle convenzioni vigenti colle Amministrazioni estere.

48. Un regolamento generale, approvato con Decreto Reale, provvederà [illegible]ecuzione della presente legge.

49. La presente legge andrà in vigore col primo gennaio 1863.
Ordiniamo ec. — Napoli 5 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS.

605) LEGGE dei 6 maggio 1862 che estende alla somma di 100 milioni di lire la facoltà al Governo di emettere Buoni del Tesoro confermata colla legge 31 marzo 1862.

606) LEGGE dei 6 maggio 1862 colla quale è autorizzata una maggiore spesa per l' Esposizione italiana del 1861, ed è aggiunta una somma al bilancio attivo dello Stato per lo stesso titolo.

607) LEGGE dei 6 maggio 1862 per autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del Ministero della Guerra per trasporti e carreggi militari e provviste relative.

608) LEGGE dei 6 maggio 1862 che autorizza una spesa straordinaria per ristauri ed adattamenti di fabbricati ad uso militare.

609) REGIO DECRETO contenente una modificazione intorno alla dipendenza del Circondario giudiziario di Pavia.

10 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Viste le tabelle A e B annesse alla legge 13 novembre 1859 sull' Ordinamento giudiziario, giusta le quali il Circondario giudiziario ed il Circolo di Assise di Pavia sarebbero compresi nel Distretto della Corte d' Appello di Casale; — Vista la legge 20 novembre 1859, n.º 3788, con cui sospendendosi l'attuazione in Lombardia della suddetta legge 13 novembre 1859 fino alla completa assimilazione della legislazione civile, si provvedeva a coordinare la dipendenza giudiziaria della parte del Circondario di Pavia, che giusta le suddette tabelle erano costituite da Comuni delle antiche Provincie; — Considerando che, attuandosi in Lombardia col 1.º luglio prossimo venturo la legge 14 novembre 1859 sull'Ordinamento giudiziario in condizioni diverse da quelle presupposte dalla citata legge 20 novembre 1859, e cioé senza che segua la unificazione della legislazione civile della Lombardia stessa, si rende necessario che rimanga fermo il disposto della legge medesima quanto ai detti Comuni delle antiche Provincie, e che d'altra parte i Comuni della Provincia compresi nell'attuale circoscrizione di quel Tribunale provinciale continuino a costruire un proprio Circondario da dipendere dalla Corte d'Appello di Milano, e che del pari sia provvista al servizio delle Assise pel Circondario stesso sotto la dipendenza della medesima Corte d'Appello; — Visto l'articolo 33 della legge 27 marzo 1862, n.º 516; — Volendo provvedere alle esigenze dell'amministrazione giudiziaria accennate di sopra; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue;

Art. 1. Il Circondario giudiziario di Pavia, ad eccezione dei Mandamenti di Cava e Sannazzaro, farà per ora parte del Distretto della Corte d'Appello di Milano, anzichè di quello della Corte d'Appello di Casale.

2.° La Corte di Assise residente in Pavia avrà giurisdizione sul Circondario di cui nel precedente articolo.

3.° Le suddette disposizioni avranno vigore a cominciare dal 1.° luglio 1862.

Ordiniamo ec. — Napoli 10 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

610) LEGGE dei 15 maggio 1862 con la quale è autorizzata una spesa straordinaria di L. 6,000,000 per servizio del materiale d'Artiglieria.

611) REGIO DECRETO col quale vengono attribuite agl'Insinuatori le incumbenze già esercitate dagli Esattori circa la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia criminale, e l'anticipazione delle spese per l'istruttoria dei procedimenti.

6 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. A cominciare dal 1.° luglio prossimo la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia criminale, correzionale e di polizia dovute in forza di sentenze e di ordinanze pronunciate dall'Autorità giudiziaria od in forza di oblazioni debitamente accettate ed approvate, stata affidata agli Esattori delle antiche Provincie coll'art. 1, n.° 1 del Regio Decreto 12 giugno 1853, n.° 1550, sarà di nuovo eseguita dagli Insinuatori delle Provincie medesime cui già incumbeva, anche per gli articoli di multe e spese iscritti sui sommari degli Esattori anteriormente al 1.° luglio suddetto.

2. Dalla stessa epoca sarà pure eseguita da' detti Insinuatori l'anticipazione delle spese per l'istruttoria dei procedimenti criminali, correzionali e di polizia ordinata dall'art. 112 del Regolamento approvato col Regio Decreto 26 aprile 1848, ed in generale tutte le incumbenze col citato Decreto 12 giugno attribuite agli Esattori relativamente alla riscossione ed all'anticipazione preaccennate si intenderanno trasmesse ai prenominati Insinuatori, e quelle attribuite alle Direzioni dei Tributi si riterranno passate nelle Direzioni Demaniali.

3. Il provento delle multe e spese di giustizia dal 1.° luglio suddetto sarà esclusivamente versato in conto prodotti della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

4. Nel rimanente continueranno ad osservarsi le altre disposizioni sancite col citato Sovrano Decreto del 12 giugno 1853.

Ordiniamo ec. — Napoli 6 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI
QUINTINO SELLA.

612) Regio Decreto col quale si danno disposizioni transitorie circa l' organizzazione degli Uffici incaricati dell' esazione delle tasse stabilite colle leggi 21 aprile 1862, e delle altre rendite demaniali.

13 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Viste le leggi in data del 21 aprile 1862 concernenti le imposte di registro e di bollo e quelle sui beni di manomorta, sulle operazioni d'assicurazione e sulle Società anonime o in accomandita per azioni; — Considerando che, sino a che non siano definitivamente organizzati gli uffici destinati alla esazione delle tasse; delle rendite demaniali, e delle multe e spese di giustizia, occorrono fin d' ora alcune disposizioni che provveggano convenientemente alla uniforme esecuzione delle prementovate nuove leggi d' imposta; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le tabelle annesse al presente Decreto, vidimate d' ordine nostro dal Ministro delle Finanze, e concernenti:

1.° Gli aumenti e le variazioni degli Uffizi destinati alla esazione delle tasse stabilite dalle suaccennate leggi 21 aprile 1862, e delle altre tasse e rendite amministrate dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse (tabella segnata A).

2.° Gli aumenti nella pianta degli Ispettori e Sott' Ispettori Demaniali per le Provincie di Lombardia, dell' Emilia, delle Marche e dell' Umbria (tabelle B e C).

3.° La composizione dei circoli di Ispezione e dei Distretti, delle Sotto-Ispezioni nelle suddette Provincie (tabella D).

2. Gli Uffizi del bollo straordinario sono riordinati nelle diverse Provincie del Regno in conformità delle tabelle annesse al presente Decreto e vidimate d' ordine Nostro dal Ministro delle Finanze (tabelle E, F).

Gli uffizi di bollo ordinario attualmente esistenti e non compresi in dette tabelle sono soppressi.

È pure stabilita colle stesse tabelle e approvata la pianta del personale a soldo fisso ed i relativi stipendi per gli uffizi di bollo straordinario.

3. Gli uffizi di bollo ordinario, non compresi nelle tabelle accennate dal precedente articolo, continueranno a funzionare pel tempo necessario a poter regolare e chiudere la contabilità in corso sino al giorno della loro soppressione.

4. È fatta facoltà al Ministro delle Finanze di stabilire con suo decreto quali delle Direzioni del Demanio e delle Tasse debbano avere magazzini succursali per la distribuzione della carta bollata.

5. I ricevitori del registro e bollo straordinario, e i Ricevitori del Demanio saranno retribuiti con un aggio, ossia con una partecipazione proporzionale ai prodotti delle tasse e delle altre entrate demaniali la cui riscossione è loro affidata.

6. L' aggio è stabilito in via di regola nella proporzione seguente:

Sulle prime L. 10,000	L. 10 »	Per ogni 100 L.
Da L. 10,001 a L. 50,000.	» 5 »	
Da L. 50,001 a L. 100,000.	» 2 »	
Da L. 100,001 a L. 300,000.	» 1 »	
Da L. 300,001 a L. 600,000.	» » 50	
Per ogni maggior somma	» » 25	

7. Sono però eccettuati dal disposto del precedente articolo:

1.° Gli introiti per la vendita della carta bollata pei quali è fissato coll'altro Nostro Decreto 4 maggio 1862 un aggio speciale e uniforme del 2 per cento.

2.° Gli introiti fatti per vendite dei beni immobili, o di beni considerati dalla legge come immobili, sui quali è accordato l'aggio di centesimi cinquanta per ogni cento lire di entrata sino alle cinquantamila lire, e di venticinque centesimi per ogni cento lire sovra ogni somma maggiore delle lire 50,000.

3.° Le altre entrate la cui riscossione non fosse esclusivamente affidata a speciali Ricevitori del Demanio, ma commessa ad altri Agenti contabili dell'Amministrazione del registro e bollo, e derivassero da fitti o redditi di beni rustici e urbani, diritti d'acqua, censi, canoni, decime, livelli, ed altre annualità d'ogni specie, prezzi di vendite di beni mobili, e da ogni altro credito spettante allo Stato che non sia parte dei beni immobili. Per queste entrate l'aggio di riscossione sarà indistintamente di centesimi settantacinque per ogni cento lire.

8. Gli aggi spettanti agli Agenti contabili saranno liquidati, scaduto l'anno volgare, sulle somme effettivamente percette durante l'anno medesimo.

Sono però autorizzati i Ricevitori a prelevare nel corso dell'anno e sulle fatte riscossioni una o più quote provvisorie d'aggio calcolando la misura dell'aggio da prelevarsi come se le riscossioni che si effettueranno durante la parte d'anno che rimane a decorrere, dovessero in ragion di tempo effettuarsi nella stessa proporzione delle riscossioni verificatesi durante la parte d'anno già decorsa.

Le somme in questo modo prelevate saranno dall'Agente contabile annotate nei conti mensili e nei conti di cassa.

Liquidati gli aggi dalla Direzione provinciale, al termine di ciascun anno, l'Agente contabile dovrà restituire o avrà diritto a percepire la somma che risulterà avere in più od in meno prelevata.

9. Mediante la corrisponsione dell'aggio saranno a carico dell'Agente contabile tutte le spese per gli aiuti o commessi necessari all'andamento del servizio, e quelle di trasporto del numerario, di cancelleria, di riscaldamento, di lumi e simili. Sono però escluse le spese delle stampe, dei registri e dei moduli che sono forniti dall'Amministrazione, e quelle per la legatura dei volumi degli atti e delle denunzie.

10. Nulla è per ora innovato per gli uffizi di registro o demaniali attualmente esistenti circa il carico della spesa pei locali e pei mobili d'Uffizio, e circa la destinazione degli aiuti a carico dello Stato data per organico ad alcuni Uffizi.

11. Rimane provvisoriamente conservato il minimo d'aggio o provvigione stabilito per gli Uffici demaniali o del registro di alcune Provincie del Regno nella misura determinata dalle rispettive leggi o regolamenti.

Per calcolare questo minimo si comprenderà nel corrente anno anche l'ammontare dell'aggio percepito sugli introiti verificatisi dal 1.° gennaio 1862 al giorno dell'attivazione della nuova legge.

12. Per gli Uffizi già retribuiti, prima dell'attivazione del presente Decreto, con aggio graduato, l'aggio dovuto sino al 1° gennaio 1862 sarà calcolato nella misura stabilita dai precedenti regolamenti, e secondo le norme di presunzione segnate dall'art. 8 di questo Decreto.

13. Dal giorno dell'attivazione del presente Decreto cessano gli stipendi fissi di quei Ricevitori del registro o del demanio che erano retribuiti simultaneamente ad aggio ed a stipendio fisso.

14. Salvo il disposto dal successivo art. 17, gli Uffizi di riscossione al

giorno d'oggi esistenti, e assistiti da un personale esclusivamente retribuito a stipendio fisso, sono attualmente conservati nello stato stabilito dalle leggi e dai decreti precedenti. Verificandosi però vacanze sarà provveduto affinchè anche nei suddetti Uffizi sia gradatamente introdotto il sistema di retribuzione ad aggio.

15. Le malleverie da prestarsi dai Ricevitori del Registro o dagli altri Contabili demaniali sono stabilite sulla media degli introiti verificatisi in ciascun Uffizio durante un triennio e nella misura indicata dalla tabella G annessa al presente Decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Per gli Uffizi di nuova istituzione, o per quelli a riguardo dei quali non fosse possibile stabilire la media dei prodotti del triennio, la malleveria sarà determinata di volta in volta dal Ministro delle Finanze in base agli introiti presunti dell'Uffizio.

La malleveria sarà prestata col mezzo di cartelle intestate del Debito Pubblico dello Stato, e vincolate a favore delle finanze nelle forme stabilite dalle vigenti leggi e regolamenti.

Il capitale di ciascuna cartella sarà calcolato in ragione di cento lire per ogni cinque lire di rendita, o al valore nominale se il capitale fosse espresso nella cartella da vincolarsi.

16. Gli attuali titolari degli Uffizi contabili che per effetto di questo Decreto sarebbero tenuti ad un supplemento di malleveria, ne sono dispensati finchè proseguano nella odierna loro destinazione, purchè la loro malleveria sia stata prestata nella misura stabilita dai precedenti regolamenti.

Non saranno invece ridotte le malleverie già prestate, sebbene per somma eccedente la misura stabilita dalla tabella G unita al presente Decreto.

17. È fatta facoltà al Ministro delle Finanze di provvedere alle accresciute esigenze del servizio presso le Direzioni provinciali del Demanio e delle Tasse, e presso qualunque Uffizio incaricato dell'esecuzione delle nuove leggi d'imposta, col mezzo degli Impiegati e dei Funzionari che si trovassero in disponibilità o in aspettativa o che applicati ad altri Uffizi si reputassero esuberanti ai bisogni del pubblico servizio. Saranno considerati come dimissionari gli Impiegati che senza legittimi e giustificati motivi si rifiutassero di obbedire all'avuta nuova destinazione.

18. Il presente Decreto andrà in attività contemporaneamente all'attivazione delle nuove leggi sul registro e bollo e delle altre che vi servono di complemento.

Ordiniamo ec.—Napoli 13 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

612) REGIO DECRETO che sopprime la Direzione Generale del registro ed Aziende riunite di Firenze, e quella del Registro e Bollo in Napoli, e contiene altre disposizioni circa gli Uffici Demaniali di Napoli, Sicilia e Toscana, ed i loro rapporti coll'Amministrazione centrale.

13 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. La Direzione Generale del Registro ed Aziende riunite di Firenze e la Direzione Generale ed Amministrazione Generale del Registro e Bollo in Napoli a partire dal 1.° giugno prossimo sono soppresse.

Collo stesso 1.° giugno p. v. cessano le attribuzioni della Direzione Generale dei rami e diritti diversi in Palermo, che riguardano le tasse di Registro, di Ipoteca e di Bollo, e le multe relative, i dritti di cancelleria, gli avanzi degli archivi notarili, le anticipazioni e ricuperi delle spese di giustizia criminale, correzionale, civile e militare.

2. Gli affari concernenti il Registro e le Aziende riunite del Compartimento di Firenze saranno dal 1.° giugno in avanti provvisoriamente trattati dal personale addetto agli Uffizi della soppressa Direzione Generale del Registro ed Aziende riunite.

La Direzione Compartimentale di Firenze costituita provvisoriamente nel modo sopra indicato, e le Direzioni Compartimentali di Pisa e di Siena si porranno col 1.° prossimo giugno in diretta corrispondenza col Ministero delle Finanze, per tutti gli affari che oltrepassano i limiti di loro competenza e per ogni trasmissione di conti e documenti prescritta dai regolamenti in vigore.

3. La Direzione del Registro e Bollo della Provincia di Napoli corrisponderà a partire dalla suddetta epoca direttamente col Ministero delle Finanze,

La Direzione dei rami riuniti in Palermo e quelle esistenti nei Capi-Luoghi di ciascuna delle altre Provincie Napoletane e Siciliane si porranno pur anche in diretta corrispondenza col Ministero di Finanze per tutto ciò che concerne le tasse di Registro, di Ipoteca e di Bollo , i diritti di cancelleria, le multe d'ogni specie (tranne quelle attribuite ai Comuni o ad altre Amministrazioni), gli avanzi degli archivi notarili, le anticipazioni o ricuperi delle spese di giustizia criminale, correzionale, civile e militare.

4. In Napoli sarà temporariamente destinata una Commissione apposita per lo stralcio dell' arretrato dei cespiti accennati dall' articolo precedente. Per la Sicilia questo stralcio sarà fatto dalla Direzione Generale dei rami e dritti diversi in Palermo.

5. Dalla Direzione Compartimentale del Registro di Finanze e dalla Direzione Provinciale del Registro e Bollo di Napoli dipenderanno i Magazzini generali della carta bollata e gli Uffizi del Bollo ordinario rispettivamente esistenti in Firenze e Napoli.

6. Gli Uffizi di Riscontro in Firenze , Napoli e Palermo sorveglieranno nei modi determinati della legge e dai regolamenti alla riscossione delle entrate e alla regolarità delle spese dell' Amministrazione.

7. I conti dei Ricevitori e dei Magazzinieri del Registro e del Bollo per l' anno 1861 e per gli anni precedenti saranno dai Direttori Provinciali , e per la Toscana dal Direttore Compartimentale di Firenze, inviati colle loro osservazioni alle Corti dei conti di Firenze, di Napoli e Palermo.

8. I Funzionari ed Impiegati delle Direzioni Generali e dell' Amministrazione Generale soppresse, e quelli della Direzione Generale dei rami e dritti diversi di Palermo potranno essere dal Ministro delle Finanze destinati presso altri Uffizi colla conservazione dei loro stipendi.

Coloro che non ricevessero altra destinazione conserveranno sino a nuova disposizione gli attuali loro stipendi effettivi.

Ordiniamo ec. — Napoli 13 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE

QINTINO SELLA.

614) Regio Decreto che pone in esecuzione la Convenzione concernente l' accertamento della frontiera fra la Lombardia ed il cantone Ticino conchiusa tra il Regno d' Italia e la Confederazione Svizzera.

5 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 6 giugno 1860 che approva il Trattato conchiuso li 10 novembre 1859 colla Francia e l' Austria ; — Visto l' art. 5 dello Statuto del Regno; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione concernente l' accertamento della frontiera fra la Lombardia ed il Cantone Ticino , conchiusa tra il Regno d' Italia e la Confederazione Svizzera , e sottoscritta a Lugano addì cinque ottobre mille ottocento sessant' uno, le di cui ratificazioni furono scambiate in Torino addì 11 aprile 1862.

Ordiniamo ec. — Napoli 5 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
GIACOMO DURANDO.

VITTORIO EMANUELE II ec.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Ad oggetto di accertare la frontiera fra la Lombardia ed in Cantone Ticino essendo stata conchiusa tra il Regno d' Italia e la Confederazione Svizzera una Convenzione sottoscritta dai rispettivi plenipotenziari a Lugano addì cinque ottobre mille ottocento sessantuno;

Convenzione del tenore seguente:

Convenzione *relativa all'accertamento della frontiera fra la Lombardia ed il Cantone Ticino in alcuni punti ove esso trovasi in contestazione.*

La frontiera fra la Lombardia ed il Cantone Ticino, attinenti l'una al Regno d'Italia, l'altro alla Confederazione Elvetica, è regolata dal Trattato di Varese del 2 agosto 1752 tra S. M. l' Imperatrice d'Austria Maria Teresa ed i dodici Cantoni della Lega Elvetica dominante di quà dai monti. Questo Trattato con analoghe spiegazioni e specificazioni provvede alla determinazione delle frontiere tra l'ex-Ducato di Milano e gli ex-Baliaggi di Locarno, Lugano e Mendrisio. Nel progresso dei tempi essendo insorte alcune contestazioni sull'andamento di essa frontiera, sia per alterazione delle linee indicate di confine, sia per poco esatte specificazioni del Trattato suddetto, sia perchè alcune parti di esse frontiere (come quelle attinenti al Comune lombardo di Campione, allora feudo dell'Abbazia di S. Ambrogio di Milano) non furono considerate nel Trattato, i due Governi Italiano e Svizzero si sono intesi onde devenire ad una sistemazione definitiva di tali pendenze. In conseguenza di che sono stati nominati come Commissari a quest'uopo :

Da parte di S. M. il Re d'Italia,

Il signor cavaliere Luigi nobile Torelli, commendatore dei Ss. Maurizio e Lazzaro, cavaliere dell'Ordine militare di Savoia, decorato della medaglia d'argento al valor militare, Tenente-colonnello *ad honorem* nell'armata di S. M., senatore del Regno, Governatore della Provincia della Valtellina;

Il signor cavaliere Ezio nobile De-Vecchi, cavaliere dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, dell'Ordine militare di Savoia e dell'Ordine Imperiale della Legion d'onore, decorato della medaglia d'argento al valor militare ecc. ecc., Luogotenente-colonnello nel Corpo Reale dello Stato Maggiore;

Ed il signor Paolo Turconi, Capo Sezione presso il Ministero delle Finanze;

Da parte della Confederazione Svizzera,

Il signor Emanuele Bourgeois-Doxat, Colonnello federale;

Ed il signor avvocato Carlo Battaglini, Membro del Gran Consiglio del Cantone Ticino;

I quali dopo essersi riuniti a Lugano il dì 11 settembre 1861, e scambiati i loro pieni poteri, ritrovati in buona e debita forma, si sono costituiti in Commissione sotto la presidenza del signor Colonnello federale Bourgeois-Doxat. Il signor Luogotenente-Colonnello De-Vecchi è stato designato ad esercitare le funzioni di Segretario.

La Commissione ha dato immediatamente principio alle sue operazioni, ed ha convenuto di adottare come basi del lavoro di delimitazione le regole seguenti:

I. Il documento principale che deve servire di guida alla Commissione per rintracciare la vera situazione dei confini fra i due Stati Italiano e Svizzero nei siti contestati sia il Trattato di Varese del 1752 in un con le specificazioni di confine che lo hanno susseguito, ed i tipi planimetrici da cui è corredato. Questa Convenzione non costituisce dunque un nuovo trattato, ma un semplice schiarimento dei punti dubbiosi del precedente. Per conseguenza le descrizioni e decisioni che essa converrà di applicare ai punti in contestazione, si considereranno intercalate nel Trattato di Varese ai siti che si riferiscono a questi; e laddove non si fa cenno in contrario, s'intende che il Trattato stesso continui ad avere il suo pieno valore;

II. Nei punti di frontiera, di cui il Trattato di Varese non si è occupato, si cercherà di adottare come limiti di Stato i limiti comunali attualmente riconosciuti;

III. Ove si crederà necessaria per la fissazione della frontiera nei punti contestati la collocazione di nuovi termini territoriali, questi porteranno iscrizioni analoghe a quelle dei preesistenti secondo il Trattato di Varese, e la loro numerazione sará intercalata coll'aggiunta di una frazione fra la numerazione progressiva di questi. Quando i termini citati dal Trattato di Varese si trovano mancanti, essi saranno rinnovati;

IV. La Commissione è d'accordo di limitare il suo mandato alla fissazione delle linee di frontiera tra Stato e Stato, per quello che concerne la quistione di sovranità. Si stabilisce che i limiti fissati per le rispettive giurisdizioni sovrane dei due Stati segnino in pari tempo quelli della giurisdizione comunale dei Comuni di frontiera, ma nulla s'intende di pregiudicare sulle questioni di proprietà sia dei Comuni, sia dei privati, le quali resteranno interamente devolute alle Autorità giudiziarie degli Stati, in cui stanno per trovarsi compresi i terreni ora in questione. La Commissione protesta anzi che il suo giudicato non deve ritenersi nè come prova, nè come semiprova di diritto di possesso, sia di Comuni, sia di privati, sopra i terreni ove questo diritto fosse incerto e la proprietà contestata;

V. Alcuni piani dettagliati dei più importanti terreni in contestazione fatti rilevare dalla Commissione internazionale Austro-Svizzera, che nel 1845 si occupò della questione, senza giungere ad alcun accordo, potranno, se riconosciuti come l'espressione esatta del terreno, essere impiegati a schiarimento del testo nella definizione delle nuove frontiere, indicandovi graficamente gli accordi a cui si sarà giunti. Essi piani formeranno un corredo delle descrizioni testuali, e saranno, al pari di queste, vidimati dalla Commissione.

Ammessi questi preliminari, la Commissione si è occupata mediante l'esame dei documenti e le visite sul terreno in compagnia delle Autorità comunali inte-

ressate, di stabilire le frontiere nei punti contestati; ed ecco i risultati, a cui essa è giunta, e che qui si espongono, citando il luogo della questione, le Comuni interessate, e ponendo di contro gli articoli delle specificazioni del Trattato di Varese che ne restano modificate.

QUESTIONE PRIMA

sul luogo detto del *Pairolo* tra i Comuni di Puria lombardo e Sanvico svizzero. - Trattato di Varese. - Specificazione di Porlezza 25 agosto 1754, alinea 13, verso 1. - Tipo X del Trattato di Varese.

Testo del Trattato	*Modificazioni della Commissione.*
Dalla detta cima chiamata l'Arrabione, rivolgendosi alla destra tra mezzogiorno e ponente sino al colmo e sassi detti di Noresso, indi discendendo al sito denominato il Pianone e risalendo poscia ad altro colmo detto del Noresso, proseguendo sempre la cresta dei monti sino alla cima dei sassi detti dei Pozzetti, ossia al colmo del Pairolo, poscia discendendo sino ad un piano in vicinanza al sito che si dice il Pairolo che è un giro concavo di figura sferica della profondità di circa trabucchi otto e di diametro di circa trabucchi quindici, qual sito resta tutto nella Valsolda, e da detto sito salendo pure la costa denominata del Pairolo sino alla cima dei sassi del Parazzo.	Dalla detta cima chiamata l'Arrabione, rivolgendosi alla destra tra mezzogiorno e ponente sino al colmo e sassi detti di Noresso; indi discendendo al sito denominato il Pianone, e risalendo poscia ad altro colmo detto del Noresso; proseguendo sempre la cresta dei monti sino alla cima dei sassi detti dei Pozzetti, ossia al colmo del Pairolo, poi discendendo per la cresta divisoria delle acque fino al piano detto del Pairolo, e traversandolo a sette metri dall'orlo di tramontana di questa escavazione circolare che è tutta in Valsolda, si riprenderà a salire la cresta dominante del Pairolo sino alla cima dei sassi del Parazzo.

QUESTIONE SECONDA

sul luogo detto *Pian Biscagno* tra i Comuni di Albogasio lombardo e Cadro svizzero. - Trattato di Varese. — Specificazione di Porlezza 25 agosto 1754, alinea 13, verso 14. - Tipo X del Trattato di Varese. - Piano annesso n.° 1 rosso.

Testo del Trattato.	*Modificazioni della Commissone.*
. . . . . Indi proseguendo sino ad un rocco più alto addimandato il Sasso grande, ossia Preda grossa, che colla sua cima divide anche i due territorii di Sanvico e Cadro svizzeri, e da questa cima discendendo sempre verso ponente per la cresta dei monti sino al Pian Biscagno, poscia con piccol giro verso tramontana andando al sito detto della Fornace, e da questo sito salendo tra mezzogiorno e ponente sino alla più alta cima addimandata la Colma Regia.	. . . Indi proseguendo sino ad un rocco più alto dimandato il Sasso grande, ossia Preda-Grossa, che colla sua cima divide anche i due territorii di Sanvico e Cadro svizzeri, si discenderà da detto rocco sempre verso ponente per la cresta dei monti, sino al sito ove termina detta cresta e comincia il Piano Biscagno. Ivi è il termine n.° 7 1/4. Di poi obbliquando di pochi gradi a mezzogiorno, si prenderà l'allineamento del termine n° 7 1/2 situato al fine di detto piano, ove si pronunzia la costiera della Colma Regia; e per questa costiera si raggiungerà la più alta vetta di questa montagna. Ambi i termini sunnominati sono di

sarizzo e di forma quadrata con trenta centimetri di lato ed ergentisi fuori terra per centimetri sessanta. Oltre al rispettivo numero portano la data 1861 e le lettere A. I. (Albogasio Italia) dal lato italiano, e C. S. (Cadro svizzero) dal lato svizzero.

QUESTIONE TERZA

sul luogo detto il *Sasso rosso* tra il Comune di Albogasio lombardo e Brè svizzero: — Trattato di Varese. — Specificazione di Porlezza 25 agosto 1754, alinea 13, verso 23. — Piano annesso n.° 11 rosso. — Tipo X del Trattato di Varese.

Testo del Trattato.

. . . . Dalla Colma Regia proseguendo detta Colma sino al suo fine ed ivi rivolgendosi a sinistra e discendendo verso mezzogiorno sino al colmo detto il Sasso rosso, ove finisce il territorio di Brè, ed incomincia quello del borgo di Lugano; indi proseguendo a discendere a seconda di una valle detta dell'Orocco, la quale nella sua profondità divide la Val Solda dal territorio del borgo di Lugano si giunge al lago detto di Lugano.

Modificazioni della Commissione.

. . . . Dalla Colma Regia proseguendo detta Colma sino al suo fine, ed ivi rivolgendosi a destra, per il tratto di circa ottanta metri, si procederà poi a seconda della Valle dell'Orocco, il cui ramo più lungo e meglio determinato comincia appunto a quel segno; e secondo la sua maggiore profondità continuerà fino al lago di Lugano.

QUESTIONE QUARTA

sul luogo detto il *Pra del Gaggio* fra i Comuni di Ramponio e Lanzo lombardi e quello di Gandria svizzero. — Trattato di Varese. — Specificazione di Porlezza 25 agosto 1754, alinea 22, verso 1. — Tipo XII del Trattato di Varese. — Piano annesso n.° 3 rosso.

Testo del Trattato

Da questo termine ascendendo sino al colmo detto del Prà di Gaggio, per la tratta di trabucchi sessantadue, si ritrova un termine di sarizzo lavorato, alto fuori terra once diciotto, largo once sei grosso once tre, in cui resta scolpita una croce da ambe le parti colla lettera L. verso mezzogiorno e sotto i numeri 722, e nuovamente vi si è fatto scolpire il n.° 13 colla lettera M. dirimpetto all'L. spieganti Lanzo milanese, e dalla parte opposta la lettera R. indicante Rampogno, e dalla parte di ponente si è fatta scolpire la lettera G. spiegante Gandria. Il detto termine divide i due territori di Lanzo e Rampogno e denota anche il confine territoriale con Gandria svizzero.

Dal riferito termine andando verso

Modificazioni della Commissione.

Da questo termine (cioè dal n.° 2) la frontiera ascende continuando nello stesso allineamento (cioè verso mezzogiorno) per il tratto di metri centosessanta circa sino al colmo detto di Pra di Gaggio; ed ivi si ritrova un termine di sarizzo lavorato in cui sta scolpita una croce da ambe le parti, con le lettere L. M. (Lanzo milanese) e il n.° 13 da un lato, più un vecchio numero 722 dall'altro la lettera R. (Rampogno), e sul terzo la lettera G. (Gandria). Questo termine trovato inclinato fu collocato di nuovo a posto. Da esso la frontiera si dirige in linea retta verso ponente per il tratto di circa duecento metri, quasi parallelamente e ad una distanza media di circa venticinque metri dal colmo del monte. All'altezza di un piccolo fabbri-

ponente secondo l'andamento della detta strada tortuosa e curva chiamata della Bolla, che va sino alla piazza di Val-Rovina per la tratta di trabucchi trecento trenta, si è trovato un termine smosso di sarizzo rozzo, con scolpita una croce e i numeri 723, qual termine si è fatto nuovamente ripiantare coi suoi testimoni e vi si è fatto scolpire il n.º 14 con la lettera L. dalla parte di mezzogiorno, e la lettera G. dalla parte di tramontana indicanti Lanzo e Gandria. S'erge fuori terra once sette ed è largo once quattro, grosso oncia una e mezza.

cato ad uso rustico, e alla distanza di ventisei metri dall'angolo nord di questo si è piantato il nuovo termine n.º 13 1|3. Da qui continuando verso ponente per altri duecento e dieci metri circa, sino al punto ove la strada della Bolla cambia versante (dirigendosi verso la cascina detta il Piano d'Orano), e sull'orlo Est di detta strada, si è piantato il termine nuovo nº 13 2|3. La suddetta strada della Bolla prosegue a formare frontiera, restando comune ai due Stati, per il tratto di metri cinquecento sessanta circa, sino alla piazza di Valle-Rovina; e quivi si è piantato, in luogo dell' antico termine n.º 14 smosso e molto consumato, un nuovo termine portante lo stesso numero. Questi tre termini, nuovamente piantati con i rispettivi testimoni, sono di sarizzo; e portano, oltre il numero loro competente, le lettere L. I. (Lanzo Italia) dal lato italiano, e quelle G. S. (Gandria Svizzera) dal lato svizzero. Si alzano fuori terra centimetri cinquanta.

QUESTIONE QUINTA

sul luogo detto *Valle Rovina* **tra i Comuni di Lanzo lombardo e Gandria** e Castagnola **svizzeri. - Trattato di Varese. - Specificazione di Porlezza 25** agosto 1754, **alinea 24, verso 1. — Tipo XII del Trattato di Varese. - Piano** annesso n:º **IV rosso.**

Testo del Trattato

Dal suddetto termine posto sulla piazza della Valle-Rovina, rivolgendosi verso mezzogiorno e proseguendo la detta strada (che assume il nome della strada della Val-Rovina) per la tratta di trabucchi cinquecento ottanta, si giunge al sito chiamato in fondo al Prato di Trevigno, ove concordemente dalle parti essendosi asserito dovesse esservi un termine vecchio, se n'è fatto piantare uno coi suoi testimoni formato da una pioda di sarizzo, dell'altezza di braccia due, larghezza braccio uno, grossezza once due, e vi si é fatta scolpire dalla parte di Lanzo una croce ed il n.º 15 con le lettere L. M. indicanti Lanzo milanese, e dalla parte svizzera le lettere L. C. S. spieganti Lugano e Castagnola svizzeri; resta infisso nel terreno once nove, e si alza fuori terra once quindici.

Modificazioni della Commissione.

Da questo termine n.º 14 situato sulla piazza di Val-Rovina, la frontiera segue il sentiero detto di Val-Rovina che è una continuazione di quello della Bolla e, come questo, sarà di uso comune ai due paesi. Esso conduce con molte tortuosità sino alla facciata Sud dell'Alpe detta di Trevigno. All'Ovest di quest'Alpe e alla distanza di sessanta metri si è ritrovato il termine n.º 15. Questo sentiero forma una curva prossimamente orizzontale della montagna lungo le sinuosità delle testate della Valle Rovina. Esso discende leggiermente nella sua porzione media e si rileva per salire al prato Trevigno. Nel suo corso esso incontra i tre punti seguenti. L'uno è il termine n.º 14 1|3. La sua posizione è tale che rileva il termine n.º 14 nella direzione Nord pochi gradi all'Est, e seconda la punta più bassa (quella di diritta) della cima del Sasso Grande, monte della catena che divide la Valsolda dalla Valle di Lugano. Di più da esso si

veggono prossimamente in linea retta due campanili di Massagno e di Bosco, quello di Bosco obbliquando un poco a sinistra.

Il secondo è il termine 14 2|3. Esso consiste in un'incisione in forma di croce sopra una roccia scoperta di calciscisto, che rileva la foce della Val-Rovina in direzione del monte di Albigorio, e lasciando poco a diritta il campanile di Brè.

Il terzo è l' intersezione del sentiero con il ramo della Val-Rovina, ove trovasi la fontana di Trevigno e il casello del latte addetti all'Alpe di questo nome.

Misurata secondo la sinuosità del sentiero la distanza tra questa fontana e il termine 14 2|3, si é ritrovata di duecento e quaranta metri, quella dalla fontana al termine n.° 14 1|3 di seicento e quaranta. Il termine n.° 14 1|3 nuovamente piantato con i suoi testimoni porta scolpite, oltre il numero, le lettere L. I. (Lanzo Italia) dal lato italiano, e G. S. (Gandrio Svizzera) dal lato svizzero. Si erge fuori terra centimetri cinquanta. La croce numerata n.° 14 2|3 porta superiormente la lettera I. (Italia) e inferiormente quella S. (Svizzera).

Si è stabilito che la fontana di Trevigno sia di uso comune ai pastori dei due Stati, e libero in ogni circostanza il transito dall'Alpe di questo nome alla fontana ed all'annesso casello.

QUESTIONE SESTA

sul luogo detto il *Colmo di Creccio* tra i Comuni di Lanzo lombardo ed Arogno svizzero. — Trattato di Varese. — Specificazione di Porlezza 25 agosto 1754, alinea 28, verso 1.—Tipo XII del Trattato di Varese.—Piano annesso n.° V. rosso.

Testo del Trattato

Ascendendo dal detto termine al colmo detto il Piano di Creccio, più discendendo per retta linea al piano di Creccio ossia di Crecchio, per la tratta in tutto di trabucchi trecento trenta, si è trovato un altro termine vecchio formato di una pioda di sarizzo bianco alto fuori terra once quindici, largo once sette, grosso oncia una e mezza con scolpita la lettera L. dalla parte di Lanzo ed il 1610, e vi si è fatta aggiungere la lettera M. per indicare Lanzo milanese, con il n.° 19, e dalla parte di ponente si è ritrovato scolpita la lettera R. essendovisi aggiunta la lettera S. per dinotare [illegible] svizzero.

Modificazioni della Commissione

Ascendendo da questo termine n.° 18 (che essendosi trovato spiantato, fu dalla Commissione fatto ristabilire) si salirà alla più alta cima del monte di Creccio, non più secondo la linea retta, ma secondo le sinuosità della costiera; poi da questa più alta cima discendendo in linea retta al Piano di Creccio ossia di Crecchio, si ritrova un altro termine ch'è il n.° 19 citato dal testo.

QUESTIONE SETTIMA

sul luogo **della Cascina *Pianazzo* tra i Comuni di Ronago lombardo e Novazzano svizzero. — Trattato di Varese. — Specificazione di Milano 20** ottobre **1754, alinea 77, verso 1. — Tipo XV del Trattato di Varese.**

Testo del Trattato.

Rivoltandosi alla destra verso ponente, e seguendo l'andamento di una siepe viva per la tratta di trabucchi trenta, indi attraversando il ronco addimandato il Pianazzo, e passando avanti del portico della cascina del Pianazzo per la tratta di trabucchi cinquantacinque, poi proseguendo l'accesso che va alla detta cascina sino al zerbido detto la Pansella per altri trabucchi trentasette immediatamente fuori alla sinistra della porteglia che serve per detta cascina, si è fatto piantare coi suoi testimoni un termine di sasso rozzo, lungo once diciotto, largo once nove, grosso once tre su cui si è fatto scolpire il n.º 93 con le lettere N. S. dalla parte di levante indicanti Novazzano svizzero, e dalla parte di ponente le tettere R. M. spieganti Ronago milanese. S'erge fuori terra once nove.

Modificazioni della Commissione

Rivoltandosi alla destra verso il Sud-Ovest si prenderà l' allineamento della facciata Sud-Est della cascina denominata Pianazzo, ove, di contro all' angolo Est di detta cascina, si è piantato con i suoi testimoni un nuovo termine portante il numero 92 1|2. Esso è di granito, largo di quaranta centimetri, alto fuori terra di trentaquattro; e oltre al numero citato, porta dal lato italiano le lettere R. M. (Ronago milanese) e dal lato svizzero le lettere N. S. (Novazzano svizzero).

Da questo termine radendo la facciata suddetta della cascina e prendendo in linea retta la direzione Sud-Ovest verso il zarbido detto la Pansella, per il tratto di metri cento circa, si è trovato il termine n.º 93 citato dal testo.

QUESTIONE OTTAVA

lungo il **torrente *Vallinera* tra i comuni di Porto lombardo e Meride svizzero. — Trattato di Varese. — Specificazione di Viggiù 6 agosto 1754,** alinea **8, verso 1. — Tipo VIII del Trattato di Varese.**

Testo del Trattato.

Dal detto termine seguendo pure verso mezzogiorno per trabucchi trentacinque il bordo d'essa strada, ed un piccol tratto detto di Vallinera di Carlo Battista Buzzo di Porto, indi attraversando lo stradale suddetto, ed andando a seconda del riale per trabucchi settanta circa, salendo poscia in linea per altri trabucchi trentacinque sino alla strada detta di Sassello, che viene da Merete e va alla cascina detta del Monte Casolo, sul bordo superiore di detta strada vi è altro termine vecchio di sarizzo infisso nel terreno della grossezza di once nove, e s'erge fuori terra once dodici, in cui vi è scolpita una croce e le lettere P. O. dalla parte di Porto, e la lettera M. dalla parte di Merete, e sotto esse lettere si è fatto nuovamente scolpire il n.º 53.

Modificazioni della Commissione

Dal detto termine (n.º 52) seguendo verso mezzogiorno per il tratto di novantacinque metri circa l'orlo di essa strada e di un piccolo prato detto di Vallinera, indi attraversando lo stradale suddetto, e rimontando a seconda del riale per metri duecento circa, si è piantato coi suoi testimoni un nuovo termine portante il numero 52 1|2. Esso termine è di granito; è alto fuori terra centimetri cinquanta e largo di sessantasette circa. Porta, oltre il suo numero le lettere P. I. (Porto Italia) dal lato italiano, e M. S. (Meride svizzero) dal lato svizzero. Esso è lontano metri quattro dal mezzo del torrente che costituisce il vero confine. Da esso salendo in linea retta nella direzione di mezzogiorno per altri duecento metri circa fino alla strada detta di Sassello, che viene da Meride, e va alla cascina detta del Monte Casolo, sull'orlo superiore di [illegible]

da si è rinvenuto il termine n.º 53 citato dal testo.

QUESTIONE NONA

sul corso del fiume *Tresa*. — Trattato di Varese. — Specificazione di Luino 22 luglio 1754, alinea 39, verso 1. — Tipo VI del Trattato di Varese.

Testo del Trattato.

Ed ancorchè siasi segnato il detto termine trabucchi quattro superiormente al detto fiume Tresa, si ritiene che il medesimo fiume sia divisorio dei due Stati.

Il detto fiume Tresa nel sito poc' anzi indicato verso tramontana scorre intieramente nel dominio milanese, e va a sboccare nel Lago Maggiore, e rivolgendosi verso mezzogiorno a seconda della sua tortuosità contro la corrente dell'acqua, prosegue la linea del confine, sino all'infrascritto lago donde proviene.

Modificazioni della Commissione.

Ed ancorchè siasi segnato il detto termine (n.º 48) dieci metri superiormente al detto fiume Tresa, si ritiene che il filone principale del detto fiume sia divisorio dei due Stati.

Il detto fiume Tresa nel sito poc'anzi indicato verso tramontana scorre intieramente nel dominio milanese e va a sboccare nel Lago Maggiore; e rivolgendosi verso mezzogiorno a seconda delle sue tortuosità contro la corrente dell'acqua, con il suo filone principale prosegue la linea del confine sino all'infrascritto lago da cui proviene.

In questa tratta la manutenzione dei due punti attualmente esistenti di Ponte Tresa e Cremenaga, come pure l'espurgazione del letto del fiume sarà d'ora in poi a spese comuni dei due Stati confinanti. Ma la pesca lungo di esso e la giurisdizione sull'esercizio della medesima non cesseranno di essere, come sono attualmente, devolute per intiero alla Svizzera.

QUESTIONE DECIMA

nel sito detto *Bocca-Nave* fra i comuni di Dumenza lombardo e Astano svizzero. — Trattato di Varese. — Specificazione di Luino 22 luglio 1754, alinea 28, verso 1. — Tipo V del Trattato di Varese.

Testo del Trattato

Dalla suddetta fontana Tegnente discendendo verso mezzogiorno per la tratta di trabucchi novanta sino al sito denominato in Bocca-Nave indicato nella detta Specificazione A. alla lettera G. ritrovasi un sasso grande qual è di figura quadrata d'once ventidue sulla cima ed once ventiquattro sul fondo, e s'erge fuori terra verso mezzogiorno braccia due, once tre, e dalle altre tre parti once ventidue, formando naturalmente quattro facce, e sopra quella verso Dumenza si è fatta scolpire una croce colle lettere DUM. MIL. spieganti Dumenza

Modificazioni della Commissione.

Dalla suddetta fontana Tegnente discendendo verso mezzogiorno-ponente per la tratta di trabucchi novanta sino al sito denominato in Bocca-Nave indicato nella detta specificazione *A.* alla lettera G. ritrovasi un sasso grande quale è di figura quadrata, di once 22 sulla cima ed once 24 sul fondo. S' erge fuori terra verso mezzogiorno braccia due, once tre, e dalle altre tre parti once 22, formando naturalmente quattro facce. Sopra quella di Dumenza si è fatta scolpire una croce con le lettere DUM. MIL., spieganti Dumenza milanese,

milanese, e nella faccia che risguarda verso Astano si è fatta scelpire una croce colle lettere AST. SVIZ. indicando Astano svizzero; sopra la faccia poi che risguarda il cielo si è fatto scolpire il 1754 con sotto il n.o 38. Accanto del medesimo sasso vi è un sentiero che da Astano conduce a Dumenza.

Dal suaccennato termine asceudendo verso mezzogiorno per la tratta di trabucchi trecento sessantadue, attraversando vari pezzi di terra di diversi particolari di Dumenza e di Astano, si arriva al piede del rocco detto di Clivio chiamato anche Bolla rossa nell'imboccatura della Val Maggiore, ed in questo rocco che ha la faccia risguardante a levante della larghezza di un trabucco, in altezza fuori terra di un trabucco e mezzo, si è fatta scolpire una croce, ed accanto di essa a ponente verso Dumenza le lettere D. M. spieganti Dumenza milanese, e dalla parte di levante verso Astano le lettere A. S. indicanti Astano svizzero, ed al disopra il n.o 39. Questo rocco è assai grande e continuativo tanto verso mezzogiorno, quanto verso tramontana, facendo vari giri, ed è tutto compreso dalla parte del milanese. Come si è convenuto nel trattatu di Varese.

nella faccia che risguarda verso Astano si è fatta scolpire una croce colle lettere AST. SVIZ., indicanti Astano svizzero. Sopra la faccia poi che risguarda il cielo si è fatto scolpire il 1754 con sotto il n.o 38. A canto del medesimo sasso vi è un sentiero che da Astano conduce a Dumenza.

Dal succennato termine ascendendo pure verso mezzogiorno-ponente, ma non sull' allineamento tra il n.o 37 e il n.o 38, bensì obbliquando leggermente ancora verso ponente per il tratto di trabucchi 362, attraversando vari pezzi di terra di diversi particolari di Dumenza e di Astano, si arriva al piede del rocco detto di Clivio, chiamato anche Bolla Rossa, nell' imboccatura della Val Maggiore. Ed in questo rocco che ha la faccia riguardante a levante della larghezza di un trabucco, in altezza fuori terra di un trabucco e mezzo, si è fatta scolpire una croce, ed a canto di essa a ponente verso Dumenza, le lettere D. M. spieganti Dumenza milanese, e dalla parte di levante verso Astano le lettere A. S. indicati Astano svizzero e al di sopra il n. 39. Questo rocco è assai grande e continuativo tanto verso mezzogiorno, quanto verso tramontana, facendo vari giri, ed è tutto compreso dalla parte del milanese. Come si è convenuto nel Trattato di Varese.

QUESTIONE UNDECIMA

Confini non specificati dal Trattato di Varese del Comune di Campione con il circostante territorio svizzero. — Piani annessi VI e VII rosso.

I confini fra il territorio del Comuue di Campione, il quale è circondato per ogni parte da Comuni svizzeri, sono adottati quali risultano dalla descrizione seguente, la quale denoterà in pari tempo la linea di frontiera fra i due Stati lungo il tratto corrispondente.

Il piccolo flumicello detto la Valle del Molino di Caprino forma il confine estremo verso levante fra il territorio di Campione ed il Comune di Castagnola svizzero, e ciò per la tratta di metri sessantacinque dallo sbocco rimontando verso il monte. Per tale tratta il letto del fiume è tutto sul territorio italiano, ed il confine preciso è costituito dalla sponda destra di detto fiumicello. Alla distanza indicata di detti sessantacinque metri a destra del fiumicello, rimontando, vi è il termine n.o 1.

Dai n.o 1 si va in linea retta per sessanta metri ad una rupe che s'erge isolata sopra la cresta continua, ed è chiamata la Mitra di S. Ambrogio. Sopra detta rupe venne inciso il n.o 2. Il territorio svizzero confinante, sia dal n.o 1 al n.o 2 che in appresso, sino all' ultimo (14), è sempre quello del Comune di Arogno.

Dal n.o 8 seguendo la cresta del monte lungo i sassi detti del Cane, e quasi in linea retta per la fuga di metri settecento due, si arriva al termine n.o 3 di granito infisso nel luogo detto Pian Boffino o Piano di Pugierna.

A metri 75. 50 da questo confine ed in linea retta trovasi il termine n.o 4 di granito, posto sulla strada che mette al piano Boffino e Pugierna.

A Metri 78. 60 in linea retta dal n.o 4 in vicinanza del vallone sotto S. Evasio trovasi il termine n.o 5 di granito.

A metri 143 in linea retta dal n.º 5 al confine della proprietà della prebenda parrocchiale di Arogno, trovasi il termine vecchio in granito portante il n.º 6.

A metri 154 dal suddetto termine n.º 6, e seguendo l' andamento del confine della proprietà della prebenda parrocchiale di Arogno, trovasi il termine nuovo in granito col n.º 7.

A metri 179 dal detto n.º 7, e seguendo sempre il confine di detta proprietà della prebenda di Arogno, trovasi altro termine nuovo posto nella valle del Ghiarone portante il n.º 8.

A metri 56 dal medesimo trovasi altro termine nuovo posto sulla costa del bosco detto Cugnoli ed in linea retta del precitato termine. Sul medesimo venne inciso il n.º 9.

A metri 216. 50 dal n.º 9 ed in linea retta trovasi un gran masso isolato che è detto il Sasso di Cornarè, sul quale havvi inciso il n.º 10.

A metri 78. 60 in linea retta dal suddetto trovasi altro termine in granito con inciso il n.º 11.

A metri 238 in linea retta dal suddetto havvi un altro termine con inciso il n.º 12.

A metri 223 ed in linea retta dal n.º 12 havvi altro termine nuovo in granito con inciso il n.º 13.

A metri 243 ed in linea retta dal suddetto trovasi altro termine nuovo con inciso il n.º 14.

Continuandosi la linea tracciata fra i numeri 13 e 14 nella stessa direzione per altri sette metri oltre il detto n.º 14, s' incontra la valle detta la Valle della Punta, e questa segna l' ultimo confine col Comune di Arogno, e comincia quello col territorio del Comune svizzero di Bissone.

Da questo punto la valle medesima segna il confine sino al suo incontro colla strada nuova carreggiabile fra Campione e Bissone, nel luogo ove esiste una piccola cappella, per metri 610 misurati lungo la sinuosità della valle.

Al punto ove s' incontra la menzionata strada, il confine segue il ciglio verso il lago della medesima per la fuga di metri 92, correndo da mezzogiorno a tramontana, quindi ad angolo retto si volge a ponente; e, seguendo il fondo prativo di proprietà della chiesa della Madonna dei Guirli, giunge sino al lago percorrendo una lunghezza di metri 63.

Tutti i termini nuovi portano incise le lettere C. I. dall' un lato che significano Campione Italia, ed A. S. dall' altro che significa Arogno Svizzera.

Essi vennero piantati coi relativi testimoni, ed in modo che le iniziali prospettano verso il territorio rispettivo Italiano e Svizzero.

La Costa di S. Martino finora posseduta dal Comune di Campione, qual parte del suo territorio e di ragione privata, sull' opposta riva occidentale del lago di Lugano viene ceduta alla Confederazione svizzera, ed insieme ad essa la giurisdizione sulla metà del lago interposto, alle condizioni stesse che si verificano in generale colà dove le due rive del lago sono l' una di proprietà italiana, l' altra di proprietà svizzera.

In pari tempo dichiarasi che questo fatto della cessione della Costa di S. Martino alla Svizzera non potrà mai essere per sè stesso invocato per aggravare le attuali relazioni daziarie tra il Comune di Campione e la Svizzera.

Così stabilita definitivamente la frontiera, e ordinata la collocazione dei nuovi termini, la Commissione si è nuovamente trasportata sulla faccia dei luoghi, onde riconoscere e verificare questo lavoro. Essa ha constatato che le operazioni erano state eseguite con esattezza

I Commissari dei due Stati avendo così terminato il lavoro di delimitazione, di cui erano stati incaricati, hanno sottoscritta la presente Convenzione, la quale non avrà valore ed effetto, se non quando sarà stata ratificata dai Poteri supremi degli Stati contraenti.

A questa Convenzione vanno annessi gli allegati seguenti:

Sotto il N.º 1 il testo del Trattato di Varese con le specificazioni che lo completano;

Sotto il N.º 2 un quadro d' insieme e 16 tipi di dettaglio illustrativi del Trattato suddetto;

Sotto il N.º 3 sette piani di dettaglio figuranti a gran scala alcuni dei luo-

ghi più importanti, su cui cadevano contestazioni, e sui quali si sono tracciate le relative conclusioni;

Sotto il N.º 4 numero dieci rendiconti relativi alle discussioni ed operazioni di campagna, cui hanno dato luogo le varie questioni risolute dalla Commissione.

Fatto in doppio originale a Lugano il giorno cinque ottobre mille ottocento sessant' uno.

I Commissari Italiani
firmato LUIGI TORELLI
» E. DE VECCHI
» PAOLO TURCONI.

I Commissari Svizzeri
firmato BOURGEOIS-DOXAT.
» C. BATTAGLINI.

Noi avendo veduto ad esaminato la Convenzione qui sovrascritta ed approvandola in ogni e singola sua parte l'abbiamo accettata, confermata e ratificata, e per le presenti l'accettiamo, confermiamo e ratifichiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Dat. Dal Nostro Real Palazzo in Torino addì sei del mese di aprile l'anno del Signore mille ottocento sessantadue e del Regno Nostro il decimoquarto.

VITTORIO EMANUELE.
Per parte di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
GIACOMO DURANDO.

615) REGIO DECRETO che istituisce in Napoli un secondo Liceo Ginnasiale.

9 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 10 febbraio 1861 sull'istruzione secondaria per le Provincie Napoletane;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. È istituito in Napoli un secondo Liceo ginnasiale, che dovrà aprirsi pel prossimo anno scolastico, e le cui spese saranno a carico dello Stato.

Ordiniamo ec. — Napoli 9 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI

616) LEGGE sull'ordinamento delle Guardie Doganali.

13 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1 Le Guardie doganali fanno parte integrante della forza pubblica, e dipendono dal Ministero delle Finanze.

Esso sono distinte in Guardie attive e sedentarie.

Le Guardie attive sono destinate alla custodia e vigilanza della linea e delle zone doganali di terra e di mare, ed alla repressione del contrabando delle merci soggette a dazio e dei generi di privativa.

Le Guardie sedentarie esercitano la vigilanza negli Uffici doganali e negli Stabilimenti delle privative.

Le Guardie sedentarie sono scelte fra le attive secondo la loro anzianità ed idoneità.

2. Le Guardie attive di terra e di mare possono, in caso di guerra, essere mobilitate con Decreto Reale, e poste sotto la dipendenza del Ministero della Guerra o di quello della Marina.

Durante il tempo in cui sono mobilitate, saranno soggette alle leggi ed ai regolamenti militari conservando la loro divisa, i loro gradi ed i loro soldi, oltre il soprasoldo di campagna nella misura stabilita per la fanteria di linea.

Le promozioni che abbiano conseguite durante la guerra saranno loro mantenute, o nell' Esercito, ovvero nel Corpo doganale.

Il comando delle Guardie doganali mobilitate è affidato ad Ufficiali eletti dal Ministro della Guerra o da quello della Marina.

3. Le Guardie sì attive che sedentarie sono obbligate di concorrere alla tutela dell' ordine e della sicurezza pubblica, a richiesta delle Autorità competenti, e secondo le norme indicate nel regolamento organico.

4. L' ammissione al Corpo delle Guardie doganali attive di terra e di mare si farà per arruolamento volontario.

Perchè alcuno possa essere ammesso nelle Guardie doganali è necessario :

1.° Che sia nazionale o naturalizzato;

2.° Che sia celibe o vedovo senza prole;

3.° Che abbia raggiunto il ventunesimo e non oltrepassato il trentesimo anno d' età;

4.° Che sia riconosciuto di buona condotta e fisicamente idoneo al servizio;

5.° Che sappia leggere e scrivere;

6.° Che non sia stato espulso dalle Guardie di pubblica Sicurezza, o dall' esercito o dall' Armata;

7.° Che non sia stato condannato , nè sia imputato per reato che porti pena superiore a quelle di polizia secondo le leggi penali.

Quelli che escono dal servizio militare di terra o di mare possono essere ammessi fino all' età di anni trentacinque.

5. Coloro i quali sono la prima volta ammessi nel numero delle Guardie doganali attive avranno un premio di lire cinquanta.

L' ammissione è considerata come esperimento per i primi sei mesi, durante i quali colui che fosse ammesso può ritirarsi, e l' Amministrazione può congedarlo.

Le Guardie che saranno riconosciute idonee dopo l' esperimento assumeranno l' obbligo per anni cinque , nei quali saranno computati gli anzidetti sei mesi.

Terminati i cinque anni, le Guardie non potranno rimanere in servizio se non rinnovando l' arruolamento di tre anni in tre anni.

L' obbligo dei cinque anni e dei tre anni può essere sciolto:

1.° Per congedo ottenuto dal Ministero delle Finanze;

2.° Per chiamata al servizio militare;

3.° Per espulsione dal Corpo.

Ogni interruzione di servizio di più di tre giorni, non autorizzata, è considerata come diserzione.

6. Le Guardie attive di terra e di mare non possono contrarre matrimonio senza permesso del Ministero delle Finanze.

Il permesso non si può dare se non sia provato che l' uno o l' altro degli sposi, o fra amendue non posseggano almeno un'annua rendita :

a) Di Lire 1,200 corrispondenti al capitale di lire 24,000 se trattasi di Tenente o Sottotenente ;

b) Di lire 500 corrispondenti al capitale d lire 10,000 per i Brigadieri ;

c) Di lire 400 corrispondenti al capitale di lire 8,000, per i Sotto-Brigadieri ;

d) Di lire 300 corrispondenti al capitale di lire 6,000 per le semplici Guardie.

Chiunque infrangerà questo divieto sarà espulso dal Corpo e perderà ogni diritto a pensione.

7. Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti delle Guardie doganali sono punite nei seguenti modi :

1.° Coll'ammonizione;
2.° Con la sospensione temporaria dall'ufficio e dallo stipendio;
3.° Coll'arresto in caserma da uno ad otto giorni;
4.° Coll'arresto nella sala di disciplina da tre a otto giorni;
5.° Coll'arresto nella sala di disciplina a pane ed acqua da tre a 15 giorni;
6.° Col passaggio ad un grado inferiore;
7.° Con la perdita del grado;
8.° Con l'incorporazione nei cacciatori franchi;
9.° Coll'espulsione dalle Guardie doganali;
10.° Colla pena del carcere militare.

8. Le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 del precedente articolo sono inflitte dall'Amministrazione e per essa dagli Ufficiali che la rappresentano :

a) Per lievi mancanze alla disciplina;

b) Per lievi mancanze alle regole del servizio.

9. Le punizioni di cui ai numeri 5, 6, 7, 9 dell'art. 7 sono inflitte dai Consigli di disciplina nei casi:

a) Di recidiva nelle infrazioni di cui all'art. precedente;

b) Di gravi mancanze di disciplina;

c) Di diserzione semplice e sarà sempre considerata come tale una interruzione di servizio, non autorizzata, per più di tre giorni.

10. La punizione di cui al n.° 8 dell'art. 7 è pure inflitta dai Consigli di disciplina:

a) Per abbandono del posto;

b) Per gravi mancanze non comprese negli articoli 9 e 11.

Salve sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale nei casi di maggiore gravità del reato.

11. È punita col carcere militare e dai Tribunali militari:

1.° La diserzione qualificata, cioè con asportazioni d'armi da fuoco del Corpo doganale;

2.° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto.

Ogni qualvolta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale, avrà luogo il rinvio ai Tribunali ordinari.

12. Colla condanna alle punizioni indicate ai numeri 8 e 10 dell' art. 7 può sempre pronunciarsi l'espulsione.

13. I reati per abuso d'armi commessi dalle Guardie doganali per atti proprio servizio sono giudicati e puniti secondo le leggi militari.

14. Non sono applicabili agli Ufficiali ed alle Guardie sedentarie le punizioni indicate ai numeri 3, 4, 5, 8 dell'art. 7.

15. La punizione stabilita al numero 5 dell'art. 7 produce sempre la perdita di metà del soldo a benefizio della massa del Corpo durante il tempo della pena.

Quelle indicate ai numeri 8 e 10 di esso art. 7 producono la sospensione del soldo per il tempo in cui vengono scontate.

Quella indicata al n.º 9 dello stesso art. 7 produce sempre la perdita del soldo e del diritto alla pensione.

16. Presso ogni Direzione delle Dogane è instituito un Consiglio di disciplina composto :

Del Direttore che lo presiede;

Di un Consigliere di Prefettura destinato dal Prefetto a richiesta del Direttore;

Di un Uffiziale dell'Esercito che sia Capitano o Luogotenente, destinato dal Comandante militare del luogo ove risiede la Direzione a richiesta come sopra;

Di un Uffiziale delle Guardie doganali, scelto dal Direttore e che non abbia il comando dell'imputato;

Un Impiegato di Segreteria della Direzione, a ciò annualmente designato dal Ministero delle Finanze, compirà le funzioni di Segretario senza voto.

Le deliberazioni del Consiglio di disciplina non sono esecutorie se non dopo l'approvazione del Ministero delle Finanze.

17. Il Consiglio di disciplina prenderà cognizione dei documenti d'accusa e dello stato dei servizi dell'imputato, raccogliendo le informazioni che crederà necessarie, e delibererà dopo averlo sentito personalmente nelle sue difese.

18. Le onorificenze e rimunerazioni ed i diritti a pensione che possono spettare alle Guardie sì attive che sedentarie e alle loro famiglie, per ferite o per morte incontrate nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'Esercito e per l'Armata.

19. Un Regolamento organico, approvato con Decreto Reale, stabilirà le norme per l'arruolamento ed armamento delle Guardie doganali, per l'istruzione militare, per il passaggio dal servizio attivo al sedentario; il numero e la composizione delle Brigate, le distinzioni degli Ufliziali e Sotto-Uffiziali, la divisa, le indennità, le somministrazioni degli oggetti componenti l'armamento, il vestiario ed il casermaggio, il modo e le condizioni del pagamento del premio indicato all'art. 5, e finalmente i casi di punizione disciplinare non specificati nella presente legge, e le norme per l'applicazione delle pene stabilite coll'art 7.

20. Il Ministro delle Finanze provvederà all'incorporazione delle Guardie doganali che sono presentemente in servizio e che saranno riconosciute idonee al servizio attivo o sedentario di terra o di mare, dispensando, per quanto crederà opportuno, dai requisiti indicati nei numeri 2 e 5 dell'art. 4.

21. I gradi nel Corpo delle Guardie Doganali, i soldi e le pensioni assegnate ai graduati ed alle guardie sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Ordiniamo ec.—Napoli 13 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

Tabella dei soldi.

INDICAZIONE DEI GRADI		SOLDO ANNUO
TENENTE	di prima classe	2,200. »
	di seconda classe	1,800. »
SOTTOTENENTE		1,500. »
BRIGADIERE	di mare, o sedentario	960. »
	di terra	840. »
SOTTO-BRIGADIERE	di mare, o sedentaria	840. »
	di terra	780. »
GUARDIA	di mare, o sedentaria — scelta	780. »
	di mare, o sedentaria — comune	720. »
	di terra — scelta	720. »
	di terra — comune	660. »

V. Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Tabella delle pensioni

INDICAZIONE DEI GRADI		MONTARE della pensione accordata		
		per quindici anni di servizio	per 25 anni di servizio	per trenta anni di servizio
TENENTE	di prima classe	550. »	1100. »	1650. »
	di seconda classe	450. »	900. »	1350. »
SOTTOTENENTE		375. »	750. »	1125. »
BRIGADIERE	di mare, o sedentario	240. »	480. »	720. »
	di terra	210. »	420. »	630. »
SOTTO-BRIGADIERE	di mare o sedentario	210. »	420. »	630. »
	di terra	195. »	390. »	585. »
GUARDIA	di mare o seden. — scelta	195. »	390. »	585. »
	di mare o seden. — comune	180. »	360. »	540. »
	di terra — scelta	180 »	360. «	540. »
	di terra — comune	165. »	330. »	495. »

Alla vedova del defunto senza prole: il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.
Alla vedova del defunto con prole: la metà.
Agli orfani durante la minorità (*): la metà ripartibile fra coloro che ancora minori di età, sino a che non siano tutti maggiorenni.

(*) *Sono considerati orfani quelli la cui madre passa a secondo nozze.*

V.° Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

617) Regio Decreto con cui è applicato alle Provincie meridionali il disposto di quello in data 30 giugno 1860 circa le competenze assegnate ai Questori ed Impiegati di Questura per indennità d'alloggio.

1.° maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Veduto il Prodittatoriale Decreto in data del 30 agosto 1860, n.° 178, col quale è stata pubblicata e messa in vigore nelle Provincie Siciliane la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica Sicurezza; — Veduto l'art. 9 del Decreto del Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napolitane in data 30 dicembre 1860 sull'ordinamento della pubblica Sicurezza; — Veduto il Nostro R. Decreto 30 giugno 1860, n.° 4148; — Ritenuto che per uniformità di sistema sia resa necessaria l'applicazione nelle Provincie meridionali del disposto del citato R. Decreto; — Sulla proposta del Ministro dell'Interno; — Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. unico. Ai Questori ed agli Ispettori di Questura e di Sezione stabiliti nelle Provincie meridionali sono assegnate, a datare dal 1.° gennaio 1862, le competenze per indennità di fitto dei locali destinati ad uso di alloggio e del rispettivo loro Uffizio nel modo e nella misura stabiliti dal citato Nostro R. Decreto 30 giugno 1860, n.° 4148.

Ordiniamo ec.—Napoli 1.° maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi

618) Regio Decreto dei 15 maggio 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Monastero di S. Chiara in Faenza.

619) Regio Decreto dei 13 maggio 1862 col quale sono istituiti due posti d'Ispettore Generale presso la Direzione Generale del Debito pubblico.

620) Regio Decreto contenente disposizioni circa l'ammessione al beneficio dei poveri nelle Provincie Siciliane.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Siciliane del 17 febbraio 1861, col quale pubblicandosi le leggi del 13 e 20 novembre 1859 sull'ordinamento e sugli stipendi dei Funzionari dell'Ordine Giudiziario veniva prescritta la pubblicazione dei relativi regolamenti; — Visto l'art. 178 della citata legge del 13 novembre 1859, in cui è detto che la legge stabilisce le norme di ammessione al beneficio dei poveri e regola le condizioni del patrocinio gratuito, e si determina che dal prodotto complessivo degli onorari degli Avvocati e Patrocinatori dei poveri si detraggano prima le spese di uffizio, ed il rimanente venga ripartito

norma dei regolamenti; — Visto il capo X del Regolamento pubblicato nel 15 aprile 1860 per l'esecuzione del Codice di procedura civile, nel quale sono date alcune norme per l'ammessione al beneficio dei poveri; — Visto il Regolamento della stessa data, col quale si determina il modo di ammessione al beneficio dei poveri pei giudizi che debbono essere trattati innanzi alla Corte di Cassazione, e le Regie Lettere Patenti del 20 novembre 1847, colle quali fu concessa l'ammessione al beneficio suddetto anche per gli atti di giurisdizione volontaria; — Vista la legge del 19 gennaio 1862, n.° 421, per la quale si concede al Governo facoltà di dare tutti quei provvedimenti che fossero necessari all'attuazione dell'Ordinamento giudiziario nelle dette Provincie; — Volendo Noi riassumere e coordinare tutte le disposizioni relative al beneficio dei poveri, per renderne più agevole l'attuazione e completare il sistema della pubblica clientela; — Considerando che, attesa la conservazione della legislazione in materia civile nelle Provincie surriferite, non si mutano di presente le tariffe relative a detta materia e le disposizioni che regolano il compenso degli Avvocati, ond'è che non si possa recare ad atto l'accennata disposizione intorno agli onorari, come quella che è coordinata ad un diverso sistema di retribuzione della rappresentanza e della difesa giudiciale; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'ammessione al beneficio dei poveri ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa e per gli atti di volontaria giurisdizione.

Ha luogo altresì nei giudizi penali, a termini dell'art. 49 della legge 13 novembre 1859, n.° 3781, e delle altre disposizioni sulla materia.

2. Il beneficio dei poveri accordato per una data causa od affare si ritiene dato anche per i relativi incumbenti, sieno dessi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere.

3. Non saranno ammesse al beneficio dei poveri le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvochè la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

4. L'ammessione al beneficio dei poveri produce i seguenti effetti:

1.° Il patrocinio gratuito per la causa o per l'affare a cui riguardo ebbe luogo l'ammessione al beneficio stesso, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e del relativo regolamento;

2.° L'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti leggi e dei regolamenti relativi;

3.° Gli atti giudiziarii od amministrativi che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammissione saranno fatti e ne sarà spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa; e gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti dovranno prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese; od anche dalla stessa parte ammessa al beneficio dei poveri, sempre quando o per vincita della causa, o per altre evenienze venisse a cessare in lei lo stato di povertà;

4.° Saranno anticipate dal pubblico Erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di trasferta e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e così pure per le spese di trasferta e di soggiorno non che gli eventuali sborsi dei periti, e le spese necessarie per l'audizione dei testimonii;

5.° Si faranno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni delle quali abbisognasse la stampa per gli oggetti suddetti;

5. Nel caso indicato al n.° 5 del precedente articolo l' inserzione avrà luogo sulla presentazione di un ordine scritto del Capo del Collegio o dell' Ufficio giudiziario presso a cui si tratta la causa o l' affare.

6. Saranno ammissibili al beneficio dei poveri tutti i regnicoli, che verrano riconosciuti poveri.

Sotto nome di povertà non s' intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese della lite.

Potranno per egual titolo, ed in simili circostanze, ammettersi a tale benefizio anche i corpi morali, specialmente se abbiano per esclusivo scopo di soccorrere i poveri.

Vi potranno pure essere ammessi gli stranieri, quando ne sia provata l' assoluta indigenza.

7. La povertà verrà attestata mediante atti di notorietà emessi dalla Giunta Municipale del luogo ove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l' uno sia disgiunto dall' altra.

Tuttavia le Autorità alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all' ammissione al beneficio dei poveri potranno, ed in caso di dubbio dovranno richiedere le altre giustificazioni, e praticare le indagini che ravviseranno opportune a meglio chiarire le condizioni della povertà.

8. La pubblica clientela è posta sotto la sorveglianza immediata degli avvocati dei poveri nell' intiero distretto di ciascuna Corte d' Appello, e dei Procuratori del Re nel distretto di ciascun Tribunale di Circondario.

Essa è esercitata, nei luoghi dove ha sede la Corte d'Appello, dall'Ufficio dell'Avvocato e Patrocinatore dei poveri, giusta il disposto del titolo VI della legge 15 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario.

Dove non esiste Corte d'Appello è esercitata, sempre sotto l'accennata sorveglianza dell'Avvocato dei poveri e dei Procuratori del Re, dagli Avvocati e Patrocinatori esercenti, che saranno in ciascuna causa designati possibilmente per turno dall' Autorità, alla quale compete l' ammissione a tale beneficio.

Sarà pure esercitata da Avvocati e Patrocinatori in simil modo deputati, dove esiste l'Ufficio di pubblica clientela, nei casi in cui vi sia opposizione d' interessi tra due parti egualmente ammesse al beneficio dei poveri, e delle quali una sia direttamente patrocinata dal detto Ufficio; come pure nei casi in cui per motivi speciali ne venga fatta richiesta dalla parte, e vi sia l' adesione espressa dell' Ufficio di pubblica clientela.

Fuori dei casi anzidetti di deputazione d'uno speciale Avvocato o Patrocinatore la parte ammessa al beneficio dei poveri che ricorresse al ministero di Avvocato o Patrocinatore particolare s' intenderà decaduta dal beneficio.

9. Nelle cause per le quali non è dalla legge richiesto il ministero di Patrocinatori esercenti o di Avvocati, l' Ufficio dei poveri dove esiste, e negli altri luoghi gli Avvocati e Patrocinatori incaricati dovranno prestare al povero ammesso al beneficio suddetto la personale assistenza, e compilare gli scritti o cedole occorrenti.

Però anche nei luoghi dove esista l'Ufficio dei poveri potrà la trattazione di tali cause essere affidata ad Avvocati e Patrocinatori a designarsi dall' Autorità che ammette al beneficio, quando l'Ufficio dei poveri per le altre sue occupazioni non potesse incaricarsene esso stesso, e facesse di ciò espressa istanza.

10. Gli Avvocati e Patrocinatori deputati alla difesa delle persone ammesse al beneficio dei poveri non potranno senza grave e giustificato motivo ricusare tale incarico, sotto le pene previste dai rispettivi regolamenti [illegible] iplina.

11. Nei casi indicati dai precedenti articoli 8 e 9 l' Avvocato ed il Patrocinatore deputati all'officioso patrocinio dovranno trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.

Per l'effetto però della sorveglianza di cui al detto art. 8, l'Avvocato ed il Patrocinatore specialmente incaricati del patrocinio saranno tenuti di dare all'Avvocato dei poveri ogni opportuno chiarimento che venisse loro richiesto su tutto ciò che abbia rapporto coll'andamento della causa, e di comunicargliene altresì gli atti se addimandati, esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d' interessi tra i rispettivi clienti.

Per gravi motivi potrà l'Avvocato dei poveri provocare la destinazione d'un altro Avvocato o Patrocinatore in sostituzione di quelli già deputati all' officioso patrocinio.

La sostituzione di cui nel precedente alinea potrà eziandio aver luogo ove l'Avvocato ed il Patrocinatore deputati al patrocinio giustifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o non possano essere dispensati.

12. Gli Avvocati e Patrocinatori deputati all'officioso patrocinio a senso degli articoli 8 e 9 notificheranno al Procuratore del Re le sentenze ed i provvedimenti definitivi nelle cause al cui patrocinio erano deputati, accennando la data del decreto d' ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; così pure gli notificheranno l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza, indicandone il motivo.

Il Procuratore del Re dovrà darne eguale partecipazione all'Avvocato dei poveri.

13. L'ammissione al beneficio dei poveri per le cause che debbono essere trattate avanti i Giudici di Mandamento od i Tribunali di Circondario verrà fatta dal Presidente dello stesso Tribunale, nel cui Circondario dovrà aver luogo il giudizio, od avanti cui sarà per agitarsi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le Corti di Appello o d'Assise, dal Primo Presidente della Corte medesima.

14. Pei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di Cassazione l' ammissione suddetta sarà ordinata dal Primo Presidente della Corte stessa, previe conclusioni dell'Avvocato dei poveri della Corte di Appello, nel cui territorio ha sede l'Autorità Giudiziaria, che pronunciò la sentenza denunciata in cassazione.

Nondimeno nei casi urgenti l'ammissione al gratuito patrocinio potrà intanto, e salve le ulteriori determinazioni del Primo Presidente della Corte di Cassazione, farsi con ordinanza del Primo Presidente della Corte d'Appello nel cui territorio fu emanata la sentenza, che dà luogo al giudizio di cassazione.

15. Il beneficio dei poveri per le cause, che debbono essere trattate avanti altri Tribunali, Consigli od altre Autorità giudicanti, verrà concesso dal Primo Presidente della Corte d'Appello, nel cui territorio trovansi le Autorità suddette.

16. La parte che vorrà ottenere l' ammessione al beneficio dei poveri, sia dessa privata, o corpo morale, dovrà farne dimanda con ricorso diretto al Presidente della Corte o del Tribunale, di cui negli articoli precedenti.

Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione, sia dei fatti che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua domanda o la sua difesa.

Dovrà questo ricorso essere sottoscritto dalla parte, o da un Avvocato o Patrocinatore, e ad esso andranno uniti i documenti giustificativi della povertà. Di quelli concernenti il merito, ove altro non si possa, sarà data almeno l'elenco o l'indicazione.

17. Il ricorso sarà per ordine del Presidente comunicato all' Avvocato dei poveri.

Questi, ove ciò sia d' uopo, potrà d' ufficio richiedere dai depositari degli atti pubblici copie in carta libera dei documenti, o dai Conservatori delle ipoteche gli stati d' iscrizione od altri atti occorrenti per l' ammissione del richiedente al beneficio dei poveri, delle quali copie si potrà poi far uso nella causa per la quale furono richieste, osservato però il disposto delle leggi sul bollo.

18. L' Avvocato dei poveri scriverà in calce del ricorso il suo ragionato parere, in seguito del quale il Presidente darà il suo decreto.

Il Presidente dovrà limitare la sua ispezione alle indagini concernenti la condizione di povertà, ed alle altre che potessero influire sull' ammissione al beneficio, escluse però sempre quelle riflettenti al merito, lo apprezzamento delle quali sarà in ogni caso riservato all' Avvocato dei poveri.

19. Nei casi, in cui vi sarà citazione in via sommaria ad udienza fissa od a breve termine, il Presidente potrà concedere in modo provvisorio alla parte citata l' ammessione al beneficio dei poveri.

Ad ottenerla basterà che la parte citata presenti i documenti giustificativi della sua povertà, e la dichiarazione dell' Avvocato dei poveri, per cui la provvisoria ammissione non venga dissentita. Tale dichiarazione potrà essere scritta in calce od in margine dell'atto di citazione.

Il Presidente prefiggerà alla parte instante il termine entro cui, non essendo la causa definitivamnnte decisa all' udienza determinata nell' atto di citazione, dovrà essa parte esibire il ragionato parere dell' Avvocato dei poveri.

Sulla presentazione di questo parere il Presidente provvederà in seguito con nuova ordinanza per la continuazione o cessazione del beneficio.

20. La parte ammessa al beneficio dei poveri non potrà giovarsene per rendersi appellante senza averne ottenuta nuova ammessione dal Presidente del Collegio, a cui deve deferirsi d' appello, previo il parere dell' Avvocato dei poveri.

21. Le vacazioni ed i compensi che gli Avvocati e Patrocinatori dei poveri potranno, a senso del secondo alinea dell' art. 178 della legge 13 novembre 1859, ripetere dalla parte condannata nelle spese, si devolveranno alle Finanze dello Stato, le quali dovranno provvedere alle spese di cui nel successivo terzo alinea del detto articolo.

Tale disposizione non è applicabile ai casi in cui al patrocinio fossero deputati Avvocati e Patrocinatori estranei all' Ufficio dei poveri giusta gli articoli 8 e 9; e però i detti Avvocati e Patrocinatori potranno ripetere gli onorari di cui sopra dalla parte contraria che fosse condannata nelle spese.

22. Se nel corso della causa l' assunto della parte ammessa al beneficio dei poveri non apparirà più fondato in ragione, o se per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà la parte stessa non sia più meritevole di continnare a goderne, o se finalmente per altri motivi apparisse evidentemente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria e quella ammessa al benefizio. gli Avvocati e Patrocinatori deputati a senso degli articoli 8 e 9, e lo stesso Avvocato dei poveri potranno chiedere al Presidente da cui emanò il decreto d' ammissione la revoca del beneficio dei poveri.

Anche sopra tali domande l' Avvocato dei poveri dovrà esporre il proprio avviso, ed a questo effetto, ove la domanda non sia fatta dal medesimo, o non sia trasmessa col di lui mezzo al presidente, gli dovrà essere da questo comunicata.

Il Presidente provvederà con decreto motivato, osservate le norme di cui nell' alinea dell' art. 18; ed in caso che dichiari la cessazione del beneficio dei poveri, il decreto stesso sarà dall' Avvocato dei poveri, o secondo i casi dall' Avvocato o Patrocinatore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al Patrocinatore della parte contraria, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dall' art. 440 delle leggi di procedura civile.

In questi casi ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al benefizio della gratuita clientela, questa sarà sostenuta da Avvocati e Patrocinatori altri che quelli che assistettero la parte esclusa. Tale disposizione sarà applicabile anche all' Ufficio dei poveri.

23. Contro i provvedimenti dati dai Presidenti dei Tribunali di Circondario sia che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri si potrà ricorrere da qualunque parte interessata al Primo Presidente della Corte d' Appello, il quale provvederà limitando le sue ispezioni giusta le norme espresse nell'alinea dell' articolo 18.

Tale ricorso non ha effetto sospensivo; potrà tuttavia l' Avvocato dei poveri in pendenza del ricorso compiere nell' interesse del ricorrente o direttamente o per mezzo degli Avvocati o patrocinatori specialmente deputati quegli atti d' urgenza, la cui ommessione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

Disposizione transitoria.

24. Le cause, per le quali trovasi già concessa la grazia delle spese a credito, saranno di pien diritto ammesse al beneficio dei poveri. Potrà l' Avvocato dei poveri sopra domanda degli interessati avocar a sè la difesa ed il patrocinio per quelle tra tali causa che si trattino nella città, ove ha sede la Corte di Appello.

Gli Avvocati e Patrocinatori incaricati di tali cause dovranno entro il termine di un mese dall' insediamento degli Uffici di pubblica clientela trasmettere all' Avvocato dei poveri del distretto un esatto elenco delle medesime, con indicazione del nome, cognome, residenza ed altre qualità delle parti litiganti, del soggetto della controversia, del giorno dell' instituzione del giudizio, e della natura e data degli atti ed incombenti in essa praticati.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

621) REGIO DECRETO dei 15 maggio 1862 che approva la temporaria occupazione per uso militare del Monastero di San Geminiano in Modena.

622) REGIO DECRETO che devolve alla Sezione del Consiglio superiore di pubblica Istruzione in Napoli le attribuzioni già esercitate dal Delegato straordinario agli studi.

9 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto del 25 luglio 1861, col quale fu data facoltà al Ministro di pubblica Istruzione di nominare nelle Provincie Napoletane

legati straordinari per ordinare i licei, i ginnasi, le scuole normali e primarie ; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Tutte le attribuzioni esercitate dal Delegato straordinario agli studi residente in Napoli per le Provincie di Napoli , Terra di Lavoro , Principato Citeriore, Principato Ulteriore e Benevento, apparterranno d'ora innanzi alla Sezione del Consiglio superiore di pubblica Istruzione di Napoli,

2. Il Ministro di pubblica Istruzione potrà aggiungere alla Sezione del Consiglio superiore di Napoli quel numero d'Impiegati della soppressa Delegazione straordinaria che reputerà conveniente.

Ordiniamo ec. — Napoli 9 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI
C. MATTEUCCI.

[illegible]23) REGIO DECRETO col quale sono aboliti i Delegati straordinari per l'Istruzione pubblica nelle Provincie Siciliane, e trasferite le loro attribuzioni alla Sezione del Consiglio superiore residente in Palermo.

9 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il Nostro Decreto del 6 febbraio 1862 , col quale fu data facoltà al Ministro di pubblica Istruzione di nominare nelle Provincie Siciliane Delegati straordinari per ordinare i licei , i ginnasi , le scuole normali e primarie ; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. I Delegati straordinari per le Provincie Siciliane sono aboliti, e le loro attribuzioni apparterranno d'ora innanzi alla Sezione del Consiglio superiore di pubblica Istruzione di Palermo.

2. Gli Ispettori provinciali agli studi in Sicilia corrisponderanno colla Sezione del Consiglio superiore di Palermo per quegli affari ed in quei modi che saranno determinati dal Ministro della pubblica Istruzione.

3. Il Ministro della pubblica Istruzione potrà aggiungere alla Sezione del Consiglio superiore di Palermo quel numero d'Impiegati delle soppresse Delegazioni straordinarie che riputerà conveniente.

Ordiniamo ec. — Napoli 9 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.
C. MATTEUCCI.

[illegible]24) REGIO DECRETO che stabilisce alcune variazioni nelle dogane e nelle vie permesse per l'entrata e per l'uscita delle merci.

16 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduti gli articoli 3 e 24 del Regolamento doganale ed i Nostri Decreti 6 novembre e 22 dicembre 1861 ; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. È approvata l'annessa Tabella delle variazioni nelle dogane e nelle vie permesse per l'entrata e per l'uscita delle merci.

Ordiniamo ec. — Napoli 16 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. Sella

Tabella *delle variazioni nelle dogane e nelle vie permesse per entrata ed uscita delle merci.*

1.° Sono soppresse le Dogane di Biagio e di Castelgiorgio nella Provincia dell' Umbria, e di Isoletta nella Provincia di Terra di Lavoro.

2.° Sono istituite le Dogane di
Ceprano con Sezione ad Isoletta, Provincia di Terra di Lavoro. II ordine, 4.ª classe.
Osteria Nuova, Provincia dell'Umbria, II ordine, 4.ª classe.
Luzzara, Provincia di Modena, III ordine, 2.ª classe.
Stelvio, Provincia di Sondrio III ordine, 2.ª classe.
Briatico, Provincia di Catanzaro, IV ordine.
Siderno, Provincia di Reggio; id.
Catona, id, id. id.
S. Ferdinando, Provincia di Messina, id.
Calabernardo. Provincia di Noto, id.
Fornaci Provincia, di Genova, id.

3.° La Dogana di III ordine a Bobbio nella Provincia di Cuneo è trasferita, a Mirabores nella medesima Provincia.

4.° Per le operazioni doganali del cabottaggio sono istituite le Sezioni di Capo Albissola alla Dogana di Albissola.

Boccadasse	id.	Foce.
Cavi	id.	Lavagna.
S. Terenzo	id.	Lerici.
Bonassola, Tramura	id.	Levanto.
Deiva	id.	Moneglia.
Brogliasso, Sturla	id.	Nervi.
Paraggi, S. Fruttuoso	id.	Portofino.
Zoagli, S. Michele	id.	Rapallo.
Sori	id.	Recco.
Menarola	id.	Riomaggiore.
Fezzano	id.	Spezia.
Zinola, Portovado	id.	Vado.
Celle	id.	Varazze,
Corniglia	id.	Vernazza.

5.° Passano a Dogana di
II *ordine*, 4.ª *classe* quelle di Palma, di Licata, Provincia di Girgenti, di Carloforte, Provincia di Cagliari, e di Avenza, Provincia di Massa e Carrara.
III *ordine*, 2.ª *classe* quelle di Sciacca, Provincia di Girgenti, di Alviano, di S. Liberato di Ponte delle Rie, di Scandriglia e di Canemorto, Provincia dell' Umbria, di Gargnano e di Maderno, Provincia di Brescia, di Porta Corsini, Provincia di Ravenna, e di Pietra, Provincia di Genova.

6.° Le Dogane di Fano nelle Provincie di Pesaro ed Urbino; di Civitanova in quella di Macerata, di Sciaccia in quella di Girgenti, di Bosa in quella di Cagliari e di Talamone in quella di Grosseto sono abilitate allo sdoganamento del caffè dello zucchero e delle bevande distillate.

7.° Sono strade doganali

a) per la Dogana di Osteria Nuova, quella ruotabile che da Viterbo e Bolsena tende ad Orvieto, e quello che da S. Lorenzino passa in prossimità di Castelgiorgio.

b) per la Dogana di Luzzara, quella Comunale che da Zamiola conduce a Luzzara, e quella di approdo sul Po sulla strada Comunale di Luzzara.

c) per la dogana dello Stelvio, quella Comunale di S.a Maria del Canton Grigione, e quella Nazionale dello Stelvio del Tirolo.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

625) REGIO DECRETO dei 24 maggio 1862 per la convocazione del Collegio elettorale di Corleto.

626) REGIO DECRETO dei 24 maggio 1862 per la convocazione del Collegio elettorale di Rho.

627) REGIO DECRETO col quale è regolato in modo uniforme per tutte le Provincie del Regno il metodo di stazatura dei bastimenti.

VITTORIO EMANUELE II ec.

14 maggio 1862

Visti gli articoli 39 e 57 del Regolamento per la marina mercantile approvato con Regie Patenti del 13 gennaio 1827; — Visto l' articolo 21 della Legge 17 luglio 1861 sulle tasse marittime; — Ritenuta la necessità di regolare in modo uniforme per tutte le Provincie del Regno il metodo di stazatura dei bastimenti; — Sulla proposta del Ministro della Marina; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La capacità o portata dei bastimenti a vela ed a vapore, tanto nazionali che esteri, si determina in tonnellate, misurandone le dimensioni nel modo seguente:

LA LUNGHEZZA

per un bastimento ad un ponte.

In linea retta radente la coperta della faccia interna della ruota di poppa alla faccia interna della ruota di prora.

Per un bastimento a due ponti.

Si aggiungerà alla prima lunghezza della coperta quella compresa fra le contraruote di poppa e di prora, misurata lungo la faccia laterale del

paramezzale. La somma delle due lunghezze sarà divisa per metà per avere la lunghezza media.

LA LARGHEZZA

Al baglio maestro in linea retta, da una superficie all' altra dei dormienti degli bagli di coperta; o nella maggiore larghezza del bastimento tra una superficie e l'altra del fasciamento interno.

L' ALTEZZA

Alla linea della maggiore larghezza.

Per un bastimento ad un ponte

Dal disotto del tavolato di coperta al disopra del madiere della costola maestra, dedotta una grossezza delle serette del fondo.

Per un bastimento a due ponti

Dal disotto del tavolato di coperta al disopra di quello del secondo ponte, e dal disotto di questo al disopra del madiere della costola maestra, dedotta, come sopra, una grossezza delle serrette.

Non si comprendono nel calcolo della stazatura le tolde o i casseri, nè in generale le costruzioni erette al disopra del ponte per alloggi od altri usi.

2. Queste tre dimensioni si esprimeranno in metri e loro frazioni decimali; quindi si moltiplicherà la lunghezza per la larghezza; si moltiplicherà di nuovo il prodotto per l'altezza, e si dividerà poscia pel numero fisso di 3,80; il quoziente indicherà il tonnellaggio legale del bastimento.

3. La stazatura dei bastimenti a vapore si praticherà nello stesso modo; ma dal numero delle tonnellate che sarà per risultarne si dedurrà il 40 per cento per lo spazio occupato dalla macchina e dagli accessori.

4. In ogni Circondario marittimo sarà nominato un pubblico stazatore dei bastimenti nazionali. Potranno anche nominarsi stazatori speciali pei compartimenti ove ciò sia richiesto dalla importanza delle costruzioni navali che vi si eseguiscono o per altre speciali circostanze di luogo.

Gli stazatori saranno nominati dal Ministero sulla proposta dei Consoli di Marina.

5. La mercede dovuta dai proprietari del bastimento ai pubblici stazatori è stabilita come segue:

Pei bastimenti della portata	da	1	a	10	tonnellate	L.	2
» »	da	11	a	50	»	»	4
» »	da	51	a	100	«	»	6
» »	da	101	a	200	«	»	8
» »	da	201	a	300	»	»	10
» »	da	301	a	400	»	»	12
» »	oltre		a	400	»	»	15

Quando lo stazatore, per procedere alla misurazione, debba recarsi fuori della sua ordinaria residenza, avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio ragguagliate al prezzo di un posto di seconda classe nei tratti da percorrersi sulle ferrovie, ed a prezzi comuni, per gli altri mezzi di trasporto di cui dovesse valersi.

Avrà inoltre diritto ad una indennità di lire 5 se debba tenersi lontano dalla sua residenza oltre lo spazio di tre ore, e di lire 10 se l'assenza si prolunghi oltre le ore 6.

La parcella formata dallo stazatore dovrà essere approvata e firmata dal Console o dal Vice-Console di Marina.

6. Nulla è innovato a quanto venne stabilito in ordine al modo di accertare la portata delle navi, per l'imposizione delle tasse marittima, dal Regolamento emanato il 3 novembre 1861.

Nessuna retribuzione è dovuta agli Ufficiali di porto ed agli Amministratori di marina che ne fanno le veci ed agli Agenti subalterni che li devono coadiuvare nella misurazione delle navi coperte di bandiera estera secondo è stabilito dal citato Regolamento.

7. (transitorio). I bastimenti nazionali esistenti all'emanazione del presente Decreto, i quali per effetto del medesimo dovranno essere ristazati e muniti di nuove carte di bordo, non saranno assoggettati che al pagamento della metà della mercede verso lo stazatore fissata col precedente articolo 5.

Ordiniamo ec. — Napoli 19 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Di Persano

628) Regio Decreto col quale viene aumentato il numero dei Sostituti Avvocati dei poveri presso le Corti d'Appello di Milano e di Brescia.

25 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 17 della legge 13 novembre 1859, n.° 3781 ;— Considerato che attesa la procedura civile che per ora deve rimanere osservata in Lombardia non può aver luogo l'ufficio separato del Procuratore dei poveri, ma l'Ufficio stesso va cumulato con quello dell'Avvocato dei poveri;— Visto l'art. 33 della legge 27 marzo 1862, n. 516; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Presso le Corti d'Appello di Brescia e di Milano rimarrà sospesa l'attuazione dell'ufficio del Procuratore dei poveri.

2. Fin che duri tale sospensione, in luogo dei Procuratori dei poveri e dei rispettivi Sostituti designati dalla tabella D annessa alla legge 13 novembre 1859, n. 3781, per le suddette Corti, gli uffici dell' Avvocato dei poveri presso le medesime saranno costituiti come dall' annessa tabella firmata per Ordine Nostro dal Guardasigilli.

Ordiniamo ec. — Torino 25 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. Conforti

PERSONALE *negli Uffici dell'Avvocato dei poveri presso le Corti d'Appello di Brescia e di Milano*

	Numero degli Avvocati dei poveri	Numero dei Sostituiti Avvocati dei poveri	Numero dei Segretari
CORTE DI BRESCIA...	1	6	1
CORTE DI MILANO...	1	8	1

V. d'ordine di S. M.
Il Guardasigilli
R. CONFORTI

629) REGIO DECRETO relativo al numero ed allo stipendio degli Uscieri presso le Corti d'Appello, i Tribunali di Circondario, e le Giudicature mandamentali di Lombardia.

25 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 30 della legge 27 marzo 1862, n.° 516, in cui si dichiara nulla essere per ora innovato all'ordinamento dei Cursori vigenti in Lombardia, quali Cursori dovranno però appellarsi Uscieri, e l' art. 33 della stessa legge in forza di cui è incaricato il Governo di provvedere con Decreti Reali alla pubblicazione ed al coordinamento delle disposizioni necessarie ad attuare in Lombardia il Codice di procedura penale e la legge sull'Ordinamento giudiziario;—Visto l'art. 206 di detta legge sull'Ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, in cui è disposto che ogni Corte, Tribunale e Giudicatura ha un numero d' Uscieri proporzionato alle esigenze del servizio;—Considerato che, se pel sistema giudiziario che andrà a cessare in Lombardia col 30 giugno prossimo non erano instituiti Cursori presso i Tribunali di Terza Istanza e di Appello di Lombardia, col nuovo Ordinamento da attuarsi giusta la legge 27 marzo 1862 si rende necessaria l'applicazione del conveniente numero d'Uscieri presso le Corti d'Appello di Brescia e di Milano e presso il detto Tribunale di Terza Istanza. e così anche l'assegnazione del relativo stipendio;—Considerato quanto agli Uscieri dei Tribunali di Circondario e dei Giudici di Mandamento che, che dovendosi conservare per essi lo stipendio di presente assegnato ai correlativi uffici di Cursore presso i Tribunali provinciali e le Preture, conviene tuttavia a comodo della contabilità fissare in un'intera cifra il detto stipendio, ora stabilito rispettivamente in Lire 907,41 e 777,77;—Intendendo provvedere ai suddetti oggetti;—Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Sono instituiti Uscieri in numero proporzionato alle esigenze del servizio presso il Tribunale di Terza Istanza in Milano e presso le Corti d' Appello di Brescia e di Milano; i primi collo stipendio annuo di L. 1,200, i secondi con quello di L. 1,000.

2. Lo stipendio degli Uscieri dei Tribunali di Circondario e delle Giudicature di Mandamento in Lombardia è stabilito rispettivamente nella somma di annue L. 910 e 780.

3. Il presente Decreto avrà vigore dal 1.° luglio prossimo futuro.

Ordiniamo ec. — Torino 25 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

630) REGIO DECRETO col quale sussidiariamente agli Ufficiali superiori di vascello si ammettono altri Ufficiali di marina a coprire la carica di Segretario presso il Consiglio d' Ammiragliato.

25 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il Decreto 21 febbraio 1861, col quale è approvato il Regolamento sul personale e sulle attribuzioni del Consiglio d'Ammiragliato;—Ritenuto che le esigenze del servizio, ed in ispecie quello di bordo e della navigazione, non permettono talora di destinare alle funzioni di Segretario del Consiglio anzidetto un Ufficiale superiore di vascello in attività di servizio;—Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Alla carica di Segretario presso il Consiglio d'Ammiragliato potrà, sussidiariamente agli Ufficiali superiori di vascello in attività di servizio, essere invece chiamato un Ufficiale superiore della categoria dei porti, di grado non inferiore a Capitano di fregata.

Il medesimo sarà considerato, per tutto il tempo che eserciterà le ora dette funzioni, in eccedenza al numero organico degli Ufficiali di porto.

Ordiniamo ec. — Torino 25 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. DI PERSANO

631) LEGGE dei 15 maggio 1862 che approva la spesa di un milione per l'erezione di magazzini a ricovero del materiale da guerra.

632) LEGGE dei 15 maggio 1862 approvativa di varii Decreti per spese straordinarie sul bilancio passivo del Ministero della guerra.

633) REGIO DECRETO col quale vengono destinati Controllori per la collaudazione delle armi fabbricate in manifatture privata si nazionali che estere.

15 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regio Decreto 2 marzo 1862 sull'ordinamento dell' Arma d'Artiglieria;—Considerata la necessità di destinare abili Controllori a collau-

dare nei luoghi stessi di produzione le armi portatili commesse dal Governo a manifatture private sia nazionali che estere, senza recar danno al regolare andamento del servizio presso le fabbriche d'Armi governative;—Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra;—Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1. Saranno comandati presso privati stabilimenti, per la collaudazione delle armi commesse ai medesimi, Controllori d'armi d' Artiglieria.

2. Essi non potranno eccedere il numero di 12, due di 1.ª, due di 2.ª, ed otto di terza classe, e si terranno in soprannumero al quadro per essi stabilito nello specchio n.° VI annesso al Nostro Decreto 2 marzo 1862.

Ordiniamo ec. — Napoli 15 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI.

624) REGIO DECRETO del 1 giugno 1862 che approva il regolamento per la trattazione degli affari civili nelle Corti, nei Tribunali e nelle Giudicature di Lombardia.

625) REGIO DECRETO circa l'ammissione al beneficio dei poveri in Lombardia.

1.° giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 33 della legge 27 marzo 1862, n.° 516, col quale è dichiarato che sarà provveduto con Decreti Reali alla pubblicazione ed al coordinamento delle disposizioni necessarie ad attuare in Lombardia il Codice di procedura penale e la legge 13 novembre 1859 sull'Ordinamento giudiziario;—Considerando che uno dei principali instituti della detta legge sull'Ordinamento giudiziario è quello del patrocinio gratuito dei poveri, e che la legge stessa non può in tale parte essere attuata in Lomdardia giusta il suo portato e nell'intendimento dell'assimilazione legislativa, se ad un tempo l'instituzione del beneficio dei poveri non venga ivi regolata in modo possibilmente conforme a quello osservato nelle altre Provincie del Regno, in cui è già in vigore la detta legge 13 novembre 1859;—Volendo pertanto provvedere a regolare nel detto modo l' instituzione del beneficio dei poveri nelle dette Provincie di Lombardia, salve però le modificazioni necessarie attesa la speciale procedura civile ivi tuttora vigente;—Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'ammessione al beneficio dei poveri ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa e per gli atti di volontaria giurisdizione.

Ha luogo altresì nei giudizi penali, a termini dell'art. 49 della legge 13 novembre 1859, n. 3781, e delle altre disposizioni sulla materia.

2. Il beneficio dei poveri accordato per una data causa od affare si ritiene dato anche per i relativi incumbenti, sieno dessi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere; e nei giudizi ed atti indicati nella prima parte dell'articolo precedente vale per tutti i gradi d'istanza che l'affare dovesse percorrere.

3. Non saranno ammesse al beneficio dei poveri le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvo che la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o di ragioni preesistenti.

4. L'ammessione al beneficio dei poveri produce i seguenti effetti:

1.º Il patrocinio gratuito per la causa o per l'affare a cui riguardo ebbe luogo l'ammessione al beneficio stesso, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e dei relativi regolamenti;

2.º L'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle leggi e dei regolamenti relativi;

3.º Gli atti giudiziari od amministrativi, che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammessione, saranno fatti e ne sarà spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa; e gli ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i notai ed i periti dovranno prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese; od anche dalla stessa parte ammessa al beneficio dei poveri, sempre quando o per vincita della causa, o per altre evenienze venisse a cessare in lei lo stato di povertà.

4.º Saranno anticipate dal pubblico Erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di trasferta e di soggiorno dei funzionari ed uffiziali pubblici, che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e così pure le spese di trasferta e di soggiorno, non che gli eventuali sborsi dei periti, e le spese necessarie per l' audizione dei testimoni;

5.º Si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa per gli oggetti suddetti.

5. Nel caso indicato al n.º 5.º del precedente articolo, l'inserzione avrà luogo sulla presentazione di un ordine scritto del Capo del Collegio o dell' Ufficio giudiziario, presso cui si tratta la causa o l' affare.

6. Saranno ammessibili al beneficio dei poveri tutti i regnicoli che verranno riconosciuti poveri.

Sotto nome di povertà non s' intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese della lite.

Potranno per egual titolo, ed in simili circostanze, ammettersi a tale beneficio anche i corpi morali, specialmente se abbiano per esclusivo scopo di soccorrere i poveri.

Vi potranno pure essere ammessi gli stranieri, quando ne sia provata l' assoluta indigenza.

7. La povertà verrà attestata medianti atti di notorietà emessi dalla Giunta Municipale del luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza, quando l' uno sia disgiunto dall' altra.

Tuttavia le Autorità, alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all' ammessione al beneficio pei poveri, potranno, ed in caso di dubbio dovranno, richiedere le altre giustificazioni, e praticare le indagini che ravviseranno opportune a meglio chiarire la condizione della povertà.

8. La pubblica clientela è posta sotto la sorveglianza immediata degli Avvocati dei poveri nell' intiero distretto di ciascuna Corte d' Appello, e dei Procuratori del Re nel distretto di ciascun Tribunale di Circondario.

Essa è esercitata, nei luoghi dove ha sede la Corte d' Appello, dall' Ufficio dell' Avvocato dei poveri, giusta il disposto del titolo VI della legge 13 novembre 1859 sull' Ordinamento giudiziario.

Dove non esiste Corte d' Appello, è esercitata, sempre sotto l' accennata sorveglianza dell' Avvocato dei poveri e dei Prcuratori del Re, dagli Avvocati esercenti, che saranno in ciascuna causa designati, possibilmente per turno dall' Autorità, alla quale compete l' ammessione a tale beneficio.

Sarà pure esercitata da Avvocati in simil modo deputati, dove esiste l' Ufficio di pubblica clientela, nei casi in cui vi sia opposizione d' inte-

ressi tra due parti egualmente ammesse al beneficio dei poveri, e delle quali una sia direttamente patrocinata dal detto Ufficio; come pure nei casi in cui per motivi speciali ne venga fatta richiesta dalla parte, e vi sia l' adesione espressa dell' Ufficio di pubblica clientela.

Fuori dei casi anzidetti di deputazione d'uno speciale Avvocato, la parte ammessa al beneficio dei poveri, che ricorresse al ministero di Avvocato particolare, s' intenderà decaduta dal beneficio.

9. Nelle cause per le quali non è dalla legge richiesto il ministero di Avvocati, l' Ufficio dei poveri, dove esiste, e negli altri luoghi gli Avvocati incaricati, dovranno prestare al povero ammesso al beneficio suddetto la personale assistenza, e compilare gli scritti o cedole occorrenti.

Però anche nei luoghi dove esista l' Ufficio dei poveri, potrà la trattazione di tali cause essere affidata ad Avvocati da designarsi dall' Autorità che ammette al beneficio, quando l' Ufficio dei poveri per le altre sue occupazioni non potesse incaricarsene esso stesso, e facesse di ciò espressa istanza.

10. Gli Avvocati deputati alla difesa delle persone ammesse al beneficio dei poveri non potranno senza grave e giustificato motivo ricusare tale incarico, sotto pena d' incorrere nelle misure disciplinari di cui nel Regolamento del processo civile.

11. Nei casi indicati dai precedenti articoli 8 e 9, gli Avvocati specialmente incaricati del patrocinio dovranno trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.

Per l' effetto però della sorveglianza di cui al detto art. 8, gli Avvocati specialmente incaricati del patrocinio saranno tenuti di dare all' Avvocato dei poveri ogni opportuno schiarimento, che venisse loro richiesto su tutto ciò che abbia rapporto coll' andamento della causa, e di comunicargliene altresì gli atti se addimandati, esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d' interessi fra i rispettivi clienti.

Per gravi motivi potrà l' Avvocato dei poveri provocare la destinazione d' un altro Avvocato, in sostituzione di quello già deputato all'officioso patrocinio.

La sostituzione di cui nel precedente alinea potrà eziandio aver luogo ove l' Avvocato deputato al patrocinio giustifichi legittimi motivi, per cui se ne debba astenere o ne possa essere dispensato.

12. Le disposizioni del titolo VI della legge 13 novembre 1859 sull'Ordinamento giudiziario riguardanti gli Avvocati ed i Procuratori dei poveri sono comuni, in quanto sieno applicabili, anche agli Avvocati deputati all' officioso patrocinio giusta gli articoli 8 e 9.

L' Avvocato dei poveri e i suoi Sostituiti saranno soggetti, eccetto che per la materia disciplinare, alle disposizioni che regolano in Lombardia l' esercizio dell' avvocatura, in quanto non sia col presente Decreto diversamente disposto.

13. La parte ammessa al patrocinio gratuito, se la causa sia da trattarsi dall'Ufficio dell'Avvocato dei poveri, dovrà rilasciare in capo al medesimo Ufficio il prescritto mandato di procura, in forza del quale, e senza uopo di espressa menzione, s' intenderanno investiti della procura il titolare dell'Ufficio ed i suoi Sostituiti.

14. L'ammessione al beneficio dei poveri per le cause che debbono essere trattate avanti i giudici di Mandamento od i Tribunali di Circondario verrà fatta dal Presidente del Tribunale, nel cui Circondario dovrà aver luogo il giudizio, od avanti di cui sarà per agitarsi la causa; per quelle da trattarsi avanti al Tribunale di commercio di Milano, dal Presidente del medesimo; e per quelle da trattarsi innanzi le Corti di Appello [illegible]'Assise, dal Primo Presidente della Corte d'Appello.

[illegible]Pei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di Cassazio[illegible]

ne, l'ammessione suddetta sarà ordinata dal Primo Presidente della Corte stessa, previe conclusioni dell'Avvocato dei poveri della Corte di Appello, nel cui territorio ha sede l'Autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza denunciata in cassazione.

Nondimeno nei casi urgenti l'ammessione al gratuito patrocinio potrà intanto, e salve le ulteriori determinazioni del Primo Presidente della Corte di Cassazione, farsi con ordinanza del Primo Presidente della Corte d'Appello nel cui territorio fu emanata la sentenza, che dà luogo al giudizio di cassazione.

16. Il beneficio dei poveri per le cause che debbono essere trattate avanti altri Tribunali, Consigli od altre Autorità giudicanti, verrà concesso dal Primo Presidente della Corte d'Appello, nel cui territorio trovansi le Autorità suddette.

17. Salvo il disposto dall'articolo 20 la parte che vorrà ottenere l'ammessione al beneficio dei poveri, sia dessa privata, o corpo morale, dovrà farne dimanda con ricorso diretto al Presidente della Corte o del Tribunale, di cui negli articoli precedenti.

Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione sia dei fatti che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua dimanda o la sua difesa.

Dovrà questo ricorso essere sottoscritto dalla parte, o da un Avvocato, e ad esso andranno uniti i documenti giustificativi della povertà. Di quelli concernenti il merito, ove altro non si possa, sarà dato almeno l'elenco o l'indicazione.

18. Il ricorso sarà per ordine del Presidente comunicato all'Avvocato dei poveri.

Questi, ove ciò sia d'uopo, potrà d'ufficio richiedere dai depositari degli atti pubblici copie in carta libera dei documenti, o dai Conservatori delle ipoteche gli stati d'iscrizione od altri atti occorrenti per l'ammessione del richiedente al beneficio dei poveri, delle quali copie si potrà poi far uso nella causa per la quale furono richieste, osservato però il disposto dalle leggi sul bollo.

19. L'avvocato dei poveri scriverà in calce del ricorso il suo ragionato parere, in seguito del quale il Presidente darà il suo decreto.

Il Presidente dovrà limitare la sua ispezione alle indagini concernenti la condizione di povertà, ed alle altre che potessero influire sull'ammissione al beneficio, escluse però sempre quelle riflettenti al merito, l'apprezzamento delle quali sarà in ogni caso riservato all'Avvocato dei poveri.

20. Il ricorso, di cui nell'articolo 17, potrà essere fatto anche verbalmente all'ufficio dell'Avvocato dei poveri; nel qual caso sarà in facoltà dell'Avvocato dei poveri di riceverlo e di farlo redigere in iscritto, uniformandosi alla vigente legge in materia di bollo.

L'Avvocato dei poveri, esaurite ove d'uopo le incombenze indicate all'articolo 18, trasmetterà l'assunto ricorso col ragionato parere al Presidente.

21. Nei casi d'urgenza il Presidente potrà concedere in via provvisoria l'ammessione al beneficio dei poveri; ad ottenere la quale basterà che il ricorso sia corredato dei documenti giustificativi della povertà e della dichiarazione dell'Avvocato dei poveri, per cui la provvisoria ammessione non venga dissentita. Il Presidente prefiggerà però un termine, entro cui debba essere prodotto il motivato parere dell'Ufficio dei poveri, e su tal parere provvederà definitivamente per la conservazione o cessazione del beneficio.

22. Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al beneficio dei poveri non apparirà più fondato in ragione, o se per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la porte stessa non sia più meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi apparisse evidentemente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria e quella ammessa al benefizio, gli Avvocati deputati a senso degli articoli 8 e 9, e lo stesso Avvocato dei poveri potranno chiedere al Presidente, da cui emanò il decreto d'ammessione, la revoca del beneficio dei poveri.

Anche sopra tali domande l'avvocato dei poveri dovrà esporre il proprio avviso, ed a questo effetto, ove la domanda non sia fatta dal medesimo, o non sia trasmessa col di lui mezzo al Presidente, gli dovrà essere da questo comunicata.

Il Presidente provvederà con decreto motivato, osservate le norme di cui nell'alinea dell' articolo 19; ed in caso che dichiari la cessazione del beneficio dei poveri, il decreto stesso sarà dall' Avvocato dei poveri, o secondo i casi, dall' Avvocato specialmente deputato al patrocinio fatto notificare giudizialmente alla parte privata del beneficio, a tenore del § 537 del Regolamenio del processo civile, onde possa costituirsi un altro patrocinatore.

In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al beneficio della gratuita clientela, questa sarà sostenuta da altri Avvocati che non sieno quelli che assistettero la parte esclusa. Tale disposizione sarà anche applicabile all'Ufficio dei povori.

23. Ogni provvedimento del Presidente riguardante il patrocinio officioso sarà partecipato alle parti interessate, e nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 anche all' Avvocato deputato al patrocinio gratuito, e sarà sempre notificato d'ufficio all' Avvocato dei poveri.

Contro i provvedimeuti proferiti dai Presidenti dei Tribunali di Circondario o di Commercio, sia che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si potrà ricorrere da qualunque parte interessata al Primo Presidente della Corte d' Appello, il quale provvederà limitando le sue ispezioni giusta la norme espresse nell' alinea dell' articolo 19.

Tale ricorso non ha effetto sospensivo; potrà tuttavia l' Avvocato dei poveri in pendenza del ricorso compiere nell' interesse del ricorrente, o direttamente, o per mezzo degli avvocati specialmente deputati, quegli atti d' urgenza, la cui ammissione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

24. Nell' ufficio dell' Avvocato dei poveri si terrà un registro dei ricorsi e dei pareri, ed un repertorio generale delle cause ammesse al patrocinio gratuito nel distretto dell' ufficio.

Nel primo verranno indicate le istanze pervenute all' Ufficio e sarà accennato il tenore del parere emesso.

Nel repertorio generale saranno registrate tutte le cause ammesse al patrocinio gratuito, comprese quelle per le quali fossero deputati Avvocati estranei all'ufficio, e si riporteranno le opportune annotazioni per tenere in evidenza l' andamento e l' esito delle cause stesse.

La forma del repertorio generale, e delle relative rubriche sarà determinata dal Regolamoto interno di servizio.

25. Gli avvocati deputati all' officioso patrocinio a senso degli articoli 8 e 9 notificheranno al Procuratore del Re le sentenze ed i provvedimenti definitivi nelle cause al cui patrocinio erano deputati, accennando la data del decreto d' ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; così pure gli notificheranno l' eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza, indicandone il motivo.

Il Procuratore del Re dovrà darne eguale partecipazione all' Avvocato dei poveri.

26. Il Regolamento pel servizio interno dell' Ufficio dell' Avvocato dei poveri e pel ripartimento degli onorari di cui all' articolo 178 della legge 13 novembre 1859 fra l' Avvocato dei poveri ed i suoi Sostituiti, sarà proposto dall' Avvocato dei poveri ed approvato e reso esecutorio dal Primo Presidente della Corte d' Appello, sentito il Procuratore Generale.

Anche nel tratto successivo il Primo Presidente sulle proposte dell'Avvocato dei poveri, o del Procuratore Generale del Re, od anche per propria iniziativa ma sempre udito il Procuratore Generale potrà fare al Regolamento di cui nel presente articolo modificazioni e variazioni che ravviserà più opportune.

27. Le cause già ammesse al Patrocinio gratuito anteriormente al 1.° luglio p. v., continueranno ad essere trattate dagli Avvocati ai quali furono delegate. Potrà tuttavia a suo giudizio l' Avvocato dei poveri, sopra domanda degli interessati, avocare a sè la difesa ed il patrocinio per quelle tra tali cause, che si trattino nella città, ove ha sede la Corte di Appello.

28. Il presente Decreto avrà vigore nelle Provincie di Lombardia col primo giorno di luglio p. v.

Ordiniamo ec.—Torino 1 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. Conforti.

636) Regio Decreto col quale si mandano pubblicare ed attuare nella Lombardia varie leggi e decreti sull' ordinamento giudiziario e sulla procedura penale.

1.° giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' articolo 33 della Legge 27 marzo 1862, n.° 516, in cui si dichiara che sarà provveduto con Decreti Reali alla pubblicazione ed al coordinamento delle disposizioni necessarie ad attuare in Lombardia il Codice di procedura penale e la Legge sull' Ordinamento giudiziario; — Ritenuto che con separati Decreti Reali viene provvisto alla pubblicazione del Regolamento in materia civile, e delle opportune disposizioni sul beneficio dei poveri, e sopra altri speciali oggetti; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretatto e decretiamo quanto segue:

Art. 1, Saranno pubblicati in Lombardia, ed avranno effetto a cominciare dal 1.° luglio p. v.:

1,° Il Decreto Reale 26 aprile 1848, n.° 708, e l' annesso Regolamento per la tariffa delle spese di giustizia in materia penale;

2.° La Legge 17 dicembre 1854, n.° 332, portante alcune variazioni alla detta tariffa;

3.° La Legge 6 aprile 1858, n.° 2746, col quale viene modificato l'articolo 3 della Legge sopra indicata.

2. Saranno parimente osservati in Lombardia a cominciare dalla suddetta epoca:

1.° Il Regio Decreto 15 aprile 1860, n.° 4065, coll' annessovi Regolamento per l' esecuzione del Codice di procedura penale;

2.° Il Regio Decreto 4 giugno 1860, n.° 4102, relativo al cerimoniale da eseguirsi nelle Corti di Assise;

3.° Il Regio Decreto 24 giugno 1860, n.° 4129, sulle ferie della Magistratura.

4.° Il Regio Decreto 20 dicembre 1860, n.° 4520, sulle divise della Magistratura.

5.° Il Regio Decreto 3 marzo 1861, n.° 4654, relativo alle permissioni d'assenza dei Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario.

3. Fra le spese da anticiparsi dal Regio Erario. giusta l'art. 2 della suddetta tariffa, saranno compresi i salari degli uscieri mentovati nel n.° 4 dell'art. 1 della stessa.

Ordiniamo ec. — Torino 1.° giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI.

637) REGIO DECRETO col quale le Amministrazioni della Marina mercantile e della Sanità marittima sono dichiarate Amministrazioni civili e vengono introdotte modificazioni alla divisa del Corpo consolare e sanitario marittimo.

1.° giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Le Amministrazioni della Marina mercantile e della Sanità marittima sono dichiarate Amministrazioni civili, e negli Impiegati in esse cessa ogni assimilazione ai gradi militari.

2. I Consoli e Vice-Consoli di Marina, il Direttore Generale, i Direttori, Commissari, e Sotto-Commissarii di Sanità potranno fare uso della divisa di gran tenuta, stabilita dal Regio Decreto 21 febbraio 1861 pel Corpo del Commissariato Generale della Marina, però colle modificazioni seguenti:

a) Le righe che distinguono i gradi tanto al ricamo della goletta, che alle mostre delle maniche, saranno in argento:

b) Non avranno ai pantaloni per l' inverno la banda laterale in oro, nè il gallone d' oro al cappello stabilito pei gradi superiori.

c) Invece di sciabola, porteranno la spada a foggia diplomatica, coll' elsa rovesciata, senza dragona. Il cinturino sarà di cuoio nero verniciato.

d) I bottoni dell'abito per gl' Impiegati della Marina mercantile porteranno la leggenda-*Amministrazione della Marina mercantile*-e pegli Impiegati della sanità marittima la leggenda-*Amministrazione della Sanità marittima*.

Questi ultimi Impiegati, nel ricamo della goletta, accoppieranno all'ancora l'emblema sanitario, cioè la serpe.

3. I predetti Impiegati tanto della Marina mercantile che della Sanità marittima non potranno fare uso della divisa di piccola tenuta assegnata al Corpo del Commissariato.

4. Gli applicati ad entrambe le Amministrazioni non hanno divisa alcuna.

5. Ritenute le sovra espresse modificazioni:

Il Direttore Generale della Sanità marittima vestirà la divisa di Commissario Generale di Marina (grado cui resta assimilato soltanto per il diritto alle indennità di via e di soggiorno, rimanendo così variato l'art. 18 del Regio Decreto 18 agosto 1861);

I Direttori di Sanità, i Consoli di Marina e Commissari di Sanità vestiranno la divisa di Commissarii di Marina;

I Vice-Consoli di Marina e i Sotto-Commissarii di Sanità, quella di Sotto-Commissarii di Marina.

6. Gli articoli 13 del Regio Decreto 30 giugno 1861 e 17 del Regio Decreto 4 agosto detto anno sono abrogati, come pure ogni altra disposizione contraria alla presente.

Ordiniamo ec.—Torino 1.° giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Di Persano

628) Regio Decreto che richiama il grande Ospedale civico di Palermo nella dipendenza e direzione immediata del Ministero dell' Interno.

25 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Nostro Decreto 5 gennaio 1862, col quale fu stabilita la competenza nelle Provincie Siciliane di alcuni servizi dipendenti dal Ministero dell'Interno; — Vedute le rappresentanze fatte dal Nostro Commissario per le Provincie Siciliane intorno alla convenienza di sottrarre lo Spedale civico di Palermo dalla dipendenza di quel Consiglio Generale degli Ospizi; — Veduti i Decreti Sovrani ed i particolari Regolamenti che riguardano l' anzidetto Pio Stabilimento; — Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Il grande Ospedale civico di Palermo è per tutti gli effetti di diritto richiamato nella dipendenza e direzione immediata del Ministero dell' Interno.

Ordiniamo ec.—Torino 25 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

629) Regio Decreto col quale la Casa dei matti in Palermo è riposta sotto la dipendenza e direzione immediata del Ministero dell'Interno.

25 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Nostro Decreto in data 5 gennaio 1862, n.° 416, col quale fu stabilita la competenza nelle Provincie Siciliane di alcuni servizi dipendenti dal Ministero dell'Interno; — Veduta la relazione del Nostro Commissario nelle dette Provincie sulla convenienza che il Manicomio di Palermo sia sottratto alla dipendenza di quel Consiglio Generale degli Ospi-

zii ; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri ; — Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. unico. La casa dei matti in Palermo è richiamata nella dipendenza e direzione immediata del Ministero dell' Interno come lo era prima che il predetto Nostro Decreto 5 gennaio 1862 fosse emanato.

Ordiniamo ec. — Torino 25 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

640) Regio Decreto che istituisce in Trapani una scuola di nautica per la Marina Mercantile.

18 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti gli articoli 32 e 33 delle Regie Patenti del 13 gennaio 1827 ; — Considerata la importanza delle marineria di Trapani , e ritenuta la necessità di facilitare l' istruzione della Marina mercantile a quella città e porto come è stato già fatto in altre parti del Regno , e ritenuto ancora il bisogno di provvedervi senza indugio ; — Sulla proposta del Ministro d' Agricoltura , Industria e Commercio ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Art. 1. È istituita una scuola di nautica per la Marina mercantile nella città di Trapani.

2. Questa scuola avrà un Maestro ed un Secondo.

3. Lo stipendio del Maestro sarà di lire 1,200 , quello del Secondo di lire 800.

Ordiniamo ec.—Napoli 18 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Pepoli.

641) Regio Decreto che manda pubblicare ed attuare nelle Provincie Napolitane e Siciliane il Regolamento generale per le carceri giudiziarie ed il succesivo Decreto circa il Personale addetto alle medesime.

25 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio , Ministro per gli affari dell' Interno ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Il Regolamento generale per le carceri giudiziarie del Regno , approvato col Decreto Nostro del 27 gennaio 1861, ed il successivo Nostro Decreto del 13 marzo riguardante il Personalc applicato alle suddette carceri, saranno pubblicati e posti in esecuzione nelle Provincie Napoletane e Siciliane, salve le disposizioni legislative in esse vigenti per quanto riguarda la competenze delle spese,

2. Le attuali Commissioni e gl'impieghi d'Ispettori economici è di Agenti contabili presso le carceri centrali. circondariali e mandamentali sono aboliti.

Sono pure aboliti l'Ufficio di Detentoria e la Sopraintendenza del gran carcere di Palermo, e gli averi che da quest'ultima attualmente dipendono saranno amministrati per conto del bilancio dello Stato.

3. Gli Impiegati ora dipendenti da tutti i suddetti Uffizi, i quali nell'applicazione del nuovo ordinamento non venissero collocati, rimarranno a disposizione del Governo, e continueranno a percepire i rispettivi loro soldi sinchè non sieno altrimenti provveduti.

Ordiniamo ec. — Torino 25 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

642) REGIO DECRETO con cui si stabilisce che gli avanzamenti di classe dei Capi-Cannonieri abbiano luogo per via di esami.

1.° giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge sull'avanzamento nell'armata di mare, e relativo regolamento in data 4 dicembre 1858; — Riconosciuto essere utile pel regio servizio che gli avanzamenti di classe dei Capi-Cannonieri abbiano luogo per via di esami; — Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. L'avanzamento di classe dei Capi-Cannonieri della Real Marina avrà luogo soltanto per merito, in seguito ad esami giusta il programma che verrà emanato a cura del Nostro Ministro della Marina.

Ordiniamo ec. — Torino 1.° giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. DI PERSANO.

643) REGIO DECRETO col quale le attribuzioni già esercitate dal Ricevitore del bollo straordinario in Vercelli sono demandate al Ricevitore del registro e tasse nella città medesima.

1.° giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regio Decreto in data 24 marzo 1856, con cui si determina siano demandate al Ricevitore del bollo straordinario presso la Direzione dell' Insinuazione e Demanio di Vercelli le attribuzioni conferite all' Insinuatore alla stessa residenza del regolamento approvato col Regio Decreto 2 luglio 1855 per l' esecuzione della legge 29 maggio stesso anno; — Ritenuto che con Regio Decreto 13 maggio 1862 venne soppresso l'Ufficio del Ricevitore del bollo preaccennato; — Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Le attribuzioni conferite dal Regio Decreto 24 marzo 1856

al Ricevitore del bollo straordinario in Vercelli sono demandate al Ricevitore del registro e tasse nella città medesima.

Ordiniamo ec. — Torino 1.° giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

644) REGIO DECRETO che accresce il quadro numerico dei posti presso la Direzione speciale del Debito pubblico in Napoli.

1.° giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il nostro Decreto in data 24 novembre 1861, n.° 349, col quale fu stabilito l'ordinamento dei posti per le Direzioni speciali del Debito pubblico; — Considerando che il personale assegnato alla Direzione speciale del Debito pubblico in Napoli risultò insufficiente alle esigenze del servizio, e che di tale insufficienza non può accagionarsi il lavoro temporaneo della unificazione, cui si provvede con mezzi straordinari, ma bensì la circostanza permanente delle numerose iscrizioni nominative, e delle conseguenti molteplici operazioni di trapassi; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. La pianta numerica della Direzione speciale del Debito pubblico in Napoli è accresciuta dei posti indicati nella tabella unita al presente Decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo ec. — Torino 1.° giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

TABELLA *dei posti aggiunti alla pianta della Direzione speciale del Debito pubblico in Napoli.*

NUMERO degli Impiegati	GRADI		STIPENDIO	
			individuale	complessivo
1	Segretario di 1.ª classe	L.	3,000	3,000
1	Segretario di 2.ª classe	»	2,500	2,500
1	Segretario di 3.ª classe	»	2,200	2,200
1	Segretario di 4.ª classe	»	2,000	2,000
2	Applicati di 1.ª classe	»	1,600	3,200
2	Applicati di 2.ª classe	»	1,400	2,800
4	Applicati di 3.ª classe	»	1,200	4,800
1	Usciere	»	800	800
	Totale L.		. . . .	21,300

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

645). Regio Decreto che approva il regolamento pel servizio speciale dei porti, spiagge e fari nelle Provincie Napolitane.

19 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regolamento approvato con Nostro Decreto del 30 marzo 1862 che istituisce un Ufficio centrale d' ispezione del servizio dei porti e fari nelle Provincie Napolitane, e volendo dare le opportune disposizioni per regolare il passaggio di tale servizio al cennato Ufficio, non che stabilire i futuri rapporti degli Ingegneri Capi con l' Ufficio medesimo, ed in tale occasione applicare a questa parte meridionale d' Italia le norme seguite con successo nelle antiche Provincie, per un sì interessante servizio, con le modificazioni richieste dalle speciali condizioni del luogo ; — Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato dei Lavori pubblici ; — Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue :

Art. unico. È approvato il qui annesso Regolamento firmato d' ordine Nostro dal prefato Ministro pel servizio speciale dei porti, spiagge e fari nelle Provincie Napoietane.

Ordiniamo ec.—Napoli 19 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Depretis

Regolamento pel servizio speciale dei porti, fari e spiagge sulle Provincie Napoletane.

TITOLO I.

Condotta dei lavori, personale e sue attribuzioni

Art. 1. Le opere relative ai porti e fari nelle Provincie Napolitane continuano ad essere eseguite a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, secondo la varia natura ed importanza, giusta le leggi ed i regolamenti tuttavia in vigore nelle Provincie stesse, e con le norme infrasegnate.

2. Le somme necessarie per compiere le spese messe a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni pei lavori da eseguirsi nei porti e spiagge, sono stanziate ogni anno nei rispettivi bilanci.

3. Il servizio tecnico relativo ai lavori dei porti, spiagge e fari viene, secondo le norme fissate dal Regolamento di servizio delle opere pubbliche nelle Provincie Napolitane del 30 marzo 1862, disimpegnato:

Per la Provincia di Napoli da un Ufficio centrale appositamente istituito nella Città di Napoli, il cui personale fa parte integrante del Corpo Reale del Genio civile; e nelle altre provincie del litorale dagli Uffici provinciali del Corpo medesimo.

4. L'Ufficio centrale sarà composto da un Ispettore, da un Ingegnere Capo e da un proporzionato numero d'Ingegneri e d'Impiegati tecnici subalterni. Vi sarà ancora addetto un Ingegnere navale. Questo Ufficio, oltre all' amministrazione immediata del servizio dei porti, spiagge e fari della Provincia di Napoli, avrà la superiore direzione ed ispezione di simile servizio nelle altre provincie del litorale, a termini del presente Regolamento, e giusta le norme ed istruzioni che gli verranno date al bisogno dalla Direzione Generale dei Lavori pubblici.

5. L'Ispettore del Genio civile preposto al servizio tecnico dei porti spiagge e fari nelle Provincie Napoletane interviene nella Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici residente in Napoli tutte le volte che in essa trattasi di materie che riguardano lavori marittimi.

6. Gli Ingegneri Capi corrisponderanno direttamente con l'Ispettore e ne riceveranno gli ordini e le direzioni nella parte attinente al servizio tecnico dei porti, spiagge e fari della Provincia rispettiva.

7. Gl'ingegneri Capi saranno tenuti di trasmettere all'Ispettore una copia degli speciali stati mensili che già hanno l'obbligo di inviare in principio di ogni mese alla Direzione Generale dei Lavori pubblici sull'andamento e sviluppo dei lavori dei porti e fari nel corso del mese precedente.

8. Prima della compilazione degli annuali bilanci, l'Ispettore visiterà le più importanti località dei litorali di ciascuna Provincia, accompagnato dai rispettivi Ingegneri Capi e Capitani di porto, ne ispezionerà gli stabilimenti, esaminerà lo stato delle opere in corso, ed i lavori di riparazione e di annuale manutenzione occorrenti, e porterà la sua attenzione sopra i progetti esistenti per conoscere il maggiore o minor grado di loro urgenza, e quelle modificazioni che ne fossero rese necessarie dalle svariate circostanze. Esaminerà se vi sieno altre opere straordinarie da progettarsi, oltre quelle che proponessero gli Ingegneri Capi, prendendo anche in considerazione le domande che fossero state fatte al Ministero della Marina, e che gli verranno trasmesse dalla Direzione Generale dei Lavori pubblici, e quelle delle Amministrazioni provinciali e comunali che gli venissero proposte per mezzo dei rispettivi Prefetti. Darà agli Ingegneri le opportune istruzioni pel sollecito allestimento dei progetti e perizie relative, e proporrà all'Amministrazione le somme da stanziare nel prossimo bilancio rispettivo pei lavori dei porti, spiagge e fari, sia di nuove costruzioni, sia di riparazione e manutenzione.

Per agevolare questa perlustrazione dell' Ispettore, gl' Ingegneri Capi dovranno presentargli una relazione sulla condizione attuale dei lavori marittimi delle rispettive Provincie, corredata all'uopo di disegni e scandagli di quei siti dei porti e delle spiagge ove fossero occorsi più notevoli cambiamenti, ed ove proponessero alcun lavoro.

In tale perlustrazione l'Ispettore assumerà particolari notizie intorno alle principali questioni riflettenti il servizio affidatogli, e ne richiederà all' uopo una speciale relazione dagli Ingegneri Capi rispettivi.

9. I progetti e le perizie pei lavori dei porti, spiagge e fari, redatti a tenore delle istruzioni date dall'Ispettore, sono dagli Uffici provinciali inviati al medesimo, il quale unendoli a quelli che concernono i porti e spiagge della Provincia di Napoli a lui immediatamente affidata, li trasmette col suo parere alla Direzione Generale dei Lavori pubblici per l'ulteriore loro corso, ed in seguito della loro approvazione, e della avvenuta autorizzazione delle spese da essi richieste, l'Ispettore medesimo ne invigila la esecuzione, compartendo agli Ingegneri Capi gli opportuni ordini.

10. Quando i progetti si riferiscono a soli lavori di manutenzione e di riparazione, od a lavori diretti ad assicurare la più permanente stabilità delle opere marittime, senza alterarne le condizioni essenziali, ma riguardino opere nuove o lavori che mutino radicalmente le condizioni delle opere preesistenti in guisa che possano avere influenza sulla difesa militare, sia pel tracciato, sia pel rilievo del loro profilo in siti posti sotto il dominio dei forti, od anche di batterie isolate, l'Ispettore ne farà speciale avvertenza alla Direzione Generale dei Lavori pubblici, affinchè questa possa trasmetterli ai Ministeri di Guerra e di Marina a mezzo di quello dei Lavori pubblici per le sue osservazioni.

Consimile avvertenza farà nel caso che i proposti lavori possano ingombrare o diminuire gli spazi che interessano le arti marittime.

11. Quando si tratta di un'opera nuova che pel suo importo debba esser approvata con una legge speciale, l'Ispettore ne farà una prima proposizione alla Direzione Generale dei Lavori pubblici in base di un progetto di massima, ed ottenutane per suo mezzo la superiore approvazione, ne farà redigere il piano estimativo che trasmetterà alla Direzione Generale medesima pei suoi esami e deliberazioni, corredandolo di una speciale motivata relazione.

12. Gl' Ingegneri Capi cureranno che mediante lo stabilimento dei necessari idrometri anemoscopii ed anemometri nei porti principali della loro Provincia siano giornalmente fatte delle regolari osservazioni sul flusso e riflusso del mare, non che sulla direzione e velocità dei venti e delle correnti. Simili osservazioni, eseguite in conformità delle speciali istruzioni che i detti Ingegneri Ca-

pi riceveranno dall' Ispettore incaricato del servizio tecnico dei porti e fari, saranno consegnate in apposito registro, dal quale alla fine di ciascun trimestre sarà ricavato e trasmesso all'Ispettore medesimo un riassunto dei medii risultati.

13. Le spiagge ed i porti in cui si verifichino frequenti variazioni formar deggiono obbietto di particolari osservazioni degli Ingegneri Capi e loro dipendenti, i quali come sopra è stabilito, ne fanno conoscere il risultato all' Ispettore mediante le apposite relazioni indicanti le cause accertate o presunte di simili variazioni.

14. All' occasione di burrasche o di piene straordinarie di torrenti che abbiano recato notevoli alterazioni alla condizione delle spiagge e porti, gl' Ingegneri Capi devono fare all'Ispettore una particolareggiata relazione sugli effetti delle medesime nei siti dipendenti dalla loro sorveglianza, indicando l' epoca in cui ebbero principio, e la durata loro, e proponendo quei provvedimenti che fossero richiesti dalle circostanze.

15. Le nozioni e dati di cui è parola ai precedenti articoli 12 e 13 forniti all' Ispettore dagli Ingegneri Capi delle altre Provincie litorali, e raccolti per la Provincia di Napoli dall' Ufficio centrale, dovranno dall' Ispettore medesimo essere tenuti a calcolo nelle proposizioni che gli incube di fare ai termini dell' art. 9, od in quelle che l' urgenza richiedesse doversi inoltrare alla Direzione Generale dei Lavori pubblici in qualunque epoca dello esercizio in corso.

16. Gl' Ingegneri Capi e loro dipendenti devono curare che nell' imboccatura e nell' interno dei porti sia sempre mantenuta la conveniente quantità di acqua.

17. Al nuovo Ufficio centrale istituito in Napoli, ed agli Uffici tecnici delle Provincie, ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni, è affidato non solo il servizio dei porti, ma sì ancora quello che apparteneva alla disciolta Commissione permanente dei fari, ed alle speciali Direzioni del cavamento dei porti e delle petriere e scogliere state abolite con Decreto del 15 ottobre 1861, non che delle relative cave di scogli, opificii meccanici, attrezzi e corrispondente corredo di cavafondi, tramogge, barche, scogliere e simili.

Questi svariati servizi procederanno con le norme e regolamenti speciali vigenti nelle Provincie napolitane, i quali, in pendenza della loro riforma, restano modificati soltanto in senso del cambiamento avvenuto nell' Amministrazione tecnica ed economica dei lavori dei porti, spiagge e fari, specialmente in quanto concerne la dipendenza e relazione del personale addetto a questo ramo di servizio.

18. Sarà stretto dovere degli Ingegneri Capi e loro dipendenti di curare il buon governo e sicurezza dei bastimenti, pontoni ed altre macchine, nonchè degli attrezzi ed utensili che sono messi a loro diiposizione per la scavazione e manutenzione dei porti, per la formazione delle gittate, per la illuminazione dei fari e simili.

19. Il personale costituente gli equipaggi dei bastimenti e pontoni di servizio, quello addetto alle macchine galleggianti, l' altro dei fari e fanali, e dei guardiani dei magazzini, sono posti sotto la dipendenza e gli ordini degli Ingegneri Capi delle Provincie, ed a Napoli sotto quell' Ingegnere dell' Ufficio centrale che vi sarà destinato dall' Ispettore; i quali Ingegneri esigeranno dal detto personale subalterno il puntuale adempimento dei propri doveri, manterranno in esso la più severa disciplina, e faranno all' Ispettore rapporto delle mancanze ed abusi commessi, proponendo i provvedimenti che riputeranno necessari per reprimerli.

20. Nei luoghi ove esistano guarda-magazzini di attrezzi, mobili e materiali di fabbrica, ed attinenti alle macchine galleggianti, sono essi risponsabili di quanto hanno in custodia, e devono a tal uopo tenere un registro-giornale, l' esattezza del quale sarà mensilmente verificata dall' Ingegnere incaricato del servizio, che ne farà constare mediante apposita dichiarazione scritta sul registro medesimo.

L' Ispettore nelle sue visite periodiche, od in visite straordinarie fatte da lui stesso, o per delegazione ogniqualvolta lo reputasse necessario, si assicurerà della regolare tenuta di questi registri.

21. I Comandanti o Padroni dei pontoni e macchine tutte galleggianti, di cui è parola all' art. 18, sono responsabili del materiale di corredo delle macchine e che hanno in consegna.

22. Le provviste che vanno facendosi di attrezzi, mobili e materiali, giusta l' art. 20, sono date in consegna ai guarda-magazzini rispettivi che le iscrivono nei loro registri e le distribuiscono poi secondo le occorrenze, giusta gli ordini che ne ricevono dall' Ingegnere.

Ove non esistono guarda-magazzini, sono esse consegnate direttamente ai Comandanti o Padroni delle macchine galleggianti che ne rilasciano ricevuta.

23. Gli Ingegneri Capi propongono le ordinarie riparazioni, e le provviste di ogni genere occorrenti ai bastimenti, macchine e magazzini, di cui è parola all' art. 20, ne formano le perizie, e ne chiedono l' approvazione, ottenuta la quale, e ricevuti i contratti stipulati nei modi prescritti dai regolamenti amministrativi in vigore, ne dirigono l' esecuzione, e ne sorvegliano la fornitura.

24. Le delegazioni di verifica delle riparazioni ordinarie e raddobbi, di cui è questione all' articolo precedente, come pure le nuove costruzioni, sono sempre date ad un Ingegnere del Genio civile col concorso dell' Ingegnere navale addetto all' Ufficio centrale.

25. Gli Ingegneri hanno debito preciso di valersi dei mezzi posti a loro disposizione per provvedere in ogni occorrenza alla conservazione in buono stato delle opere e fabbricati alle loro cure commessi, ed in mancanza di mezzi, devono promuovere all' uopo gli occorrenti superiori provvedimenti.

26. In quei principali porti delle Provincie Napolitane, nei quali lo richiedesse il numero dei bastimenti, od altre macchine impiegate alla scavazione e lavori dei porti medesimi, o l' importanza dei magazzini in cui sono depositate le provviste ed i diversi attrezzi ed utensili ai suddetti lavori inservienti, vi sarà un soprastante al porto, il quale, sotto la dipendenza degli Ingegneri, invigila specialmente il servizio dei fari e dei magazzini, quello dei bastimenti e dei macchinismi, e sorveglia le riparazioni ordinarie di questi e le scavazioni.

A quel sovrastante è in conseguenza subordinato immediatamente il personale di servizio dei fari, magazzini e macchine galleggianti, ferma restando la superiore autorità dell'Ingegnere.

27. I soprastanti dei porti sono nominati dal Ministro dei Lavori pubblici, e sono scelti fra gl'individui che abbiano ottenuto un grado sia nella Marina militare, che nella mercantile, o che abbiano appartenuto alle passate Amministrazioni speciali dei porti e fari.

TITOLO II.

Relazioni fra l' Ispettore, gli Ingegneri Capi e le Autorità e Funzionari marittimi.

28. Prima che l'Ispettore intraprenda la visita, di cui è parola all'art. 8, la Direzione Generale dei Lavori pubblici ne dà avviso al Ministero di Marina per mezzo di quello dei Lavori pubblici per conoscere se abbia da proporre miglioramenti da farsi nei porti, spiagge e stabilimenti attinenti, onde portarlo a conoscenza dell' Ispettore suddetto, perchè in quella visita ne tenga il debito conto.

29. Ultimata la perlustrazione, di cui è parola nello stesso art. 8, l'Ispettore formerà in duplice originale uno specchio generale dei bisogni che si manifestano nei porti, spiagge e fabbricati attinenti, ed esso sarà allegato alla relazione di visita ch'egli presenterà alla Direzione Generale dei Lavori pubblici in occasione delle proposte che farà pel prossimo bilancio.

30. Gl'Ingegneri Capi e l'Ufficio centrale si tengono in relazione coi Consoli di marina, e coi Capitani dei porti rispettivi, e rendono avvertiti questi ultimi ogniqualvolta s'intraprendano dei lavori nelle località da loro dipendenti, prendendo all'uopo con essi gli opportuni concerti.

Quando dovranno provvedere alla scavazione dei porti in siti in cui i bastimenti che vi concorrono possono impedire o rendere imperfetto e troppo lento il lavoro, essi si rivolgeranno ai Capitani dei porti per ottenere che dieno le convenienti disposizioni pel più opportuno ormeggio dei bastimenti.

31. Quando gl' Ingegneri Capi e l'Ufficio centrale suddetto ricevono direttamente dai Capitani dei porti o dai Direttori di stabilimenti marittimi delle

formali richieste per l'eseguimento di piccole riparazioni alle opere dei porti od ai fabbricati, ne riconoscono immediatamente l'urgenza e la necessità, ed accertata o l'una o l'altra, le fanno tosto eseguire coi fondi stati a tal uopo preventivamente assegnati. In mancanza di fondi promuovono essi gli opportuni provvedimenti.

Se però non riconoscessero la necessità o l'urgenza delle chieste riparazioni, faranno conoscere ai Funzionarj, dai quali ne ricevettero la dimanda, i motivi per cui non credono di potervi aderire.

32. Trattandosi di opere nuove o di miglioramento ed ampliazione che possono dar luogo a nuove destinazioni di aree e di locali, dovranno tali destinazioni ai vari usi essere fissate di accordo fra le Autorità competenti nelle parti aventi un dritto od un titolo di preferenza agli usi di cui si tratta.

33. Quando si tratti di collocare colonne, anelli di ormeggio, e corpi morti per facilitare la entrata, l'uscita, o la stazione dei bastimenti nei porti, o per segnalare i bassi fondi, gli Ingegneri Capi o l'Ispettore si concerteranno coi Capitani dei porti tanto per farne le relative proposte come per provvedere all'esecuzione del lavoro.

34. Continuando sempre la polizia dei porti e delle spiagge ad essere, giusta i regolamenti in vigore, nella attribuzione dei Capitani dei porti, le due Amministrazioni dovranno prestarsi reciproco concorso per la più perfetta conservazione dei porti e spiagge ad uso della navigazione e delle arti marittime, e quindi gli Ingegneri Capi e l'Ispettore, che devono tenersi nelle migliori relazioni coi detti Capitani dei porti, hanno a farli avvisati di quegli abusi ed infrazioni ai suddetti regolamenti che l'esercizio delle proprie funzioni desse loro opportunità di scoprire.

35. In quei porti nei quali non esiste residenza fissa di un Ingegnere, o di altro Impiegato del Genio civile, le escavazioni e la cura delle macchine galleggianti possono essere affidate, di concerto tra i Ministeri dei Lavori pubblici e della Marina, alle Capitanerie dei porti, sotto però la direzione dell'Ingegnere Capo della Provincia o dell'Ispettore.

36. Nello stesso caso ed alle stesse condizioni può essere affidata alle medesime Capitanerie dipendenti dal Ministero di Marina la sorveglianza dei fari esistenti in prossimità della loro residenza.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie

37. L'Ispettore pel servizio tecnico dei porti, spiagge e fari in Napoli prenderà immediatamente la consegna delle carte, disegni, modelli, libri, istrumenti geodetici ed idrografici ed in generale di tutto il servizio e relativo corredo così dei fari, come del cavamento dei porti e delle petriere e scogliere, redigendosene distinto inventario e processo verbale in quadrupla spedizione, di cui una sarà rilasciata rispettivamente al Presidente della Commissione dei fari, od all'Ingegnere Capo finora incaricato delle petriere e scogliere e del cavamento dei porti, un'altra resterà per uso dell'Ufficio centrale, e due ne saranno inviate alla Direzione Generale dei Lavori pubblici, che ne trasmetterà una al Ministero.

38. L'Ispettore riconoscerà ancora di quali disegni venga provveduto ogni Ufficio, e darà a ciascuno di essi le istruzioni necessarie per la levata di tutti i piani che mancano, onde avere il corredo compiuto di quelli dei porti, rade e spiagge che più interessano la navigazione, estendendo le zone di tali rilievi idrografici tanto in lunghezza che in larghezza a quella maggiore o minore misura che sarà consigliata dalle condizioni della costa, dalla importanza del porto o spiaggia, e dalla preveduta probabilità che debbono esservi eseguiti lavori. L'Ispettore prescriverà pure le scale da adottarsi in questi disegni uniformi per tutte le Provincie.

Questi piani saranno parimente in quadruplo esemplare per l'uso di sopra indicato. Per la Provincia di Napoli non se ne richiederanno in conseguenza che tre.

Napoli 19 maggio 1862.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro de' Lavori pubblici
DEPRETIS.

646) Regio Decreto che istituisce un Tribunale di Circondario in Salò, ed aggrega a quello di Brescia i Mandamenti di Leno e Verolanuova.

8 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' articolo 34 della legge 27 marzo anno corrente, n.° 516, nel quale è dichiarato che il Governo potrà, ove gravi motivi ne dimostrino la necessità, ed entro il termine di un anno, aumentare con Decreti Reali previo parere del Consiglio di Stato, il numero dei Tribunali di Circondario e dei Giudici di Mandamento, modificando in relazione a tali aumenti le circoscrizioni territoriali giudiziarie stabilite nella tabella annessa alla legge del 13 novembre 1859 sull' Ordinamento giudiziario, e provvedere anche in tal caso pel relativo personale; — Viste le tabelle A, B ed E annesse alle legge 13 novembre 1859, n.° 3781; — Visto il parere del Consiglio di Stato; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È costitnito un nuovo Circondario giudiziario col Capo-luogo in Salò dal quale dipenderanno i Mandamenti di Gargnano, Preseglie, Salò e Vestone, che giusta la suddetta tabella A dovrebbero far parte del Circondario giudiziario di Brescia.

Tale nuovo Circondario dipenderà dalla Corte d' Appello di Brescia e formerà parte del Circolo d' Assise pure di Brescia.

2. I Mandamenti di Leno e di Verolanuova, compresi nel Circondario del Tribunale di Castiglione delle Stiviere, giusta la suddetta tabella A, saranno aggregati al Circondario del Tribunale di Brescia.

3. Per effetto delle disposizioni degli articoli precedenti lo stato dei Tribunali di Circondario e del relativo personale, di cui nelle tabelle A ed E annesse alla legge 13 novembre 1859, n.° 3781, si riterrà modificato come dalle tabelle I e II unite al presente Decreto col visto del Nostro Guardasigilli.

Ordiniamo ec. — Torino 8 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE

Raffaele Conforti.

ALLEGATO I.

Tabella *delle modificazioni recate alla tabella A annessa alla legge 13 novembre 1859 in relazione alla costituzione di un nuovo Circondario giudiziario in Salò, ed allo spostamento dei Mandamenti di Leno e Verolanuova dal Circondario di Castiglione a quello di Brescia.*

Tribunali	Mandamenti	Popolazione per Mandamenti	Popolazione per Tribunali
Brescia	Adro	14994	
	Bagnolo	17593	
	Bovegno	9049	
	Brescia 1.°	21630	
	» 2.°	13302	
	» 3.°	30764	
	Chiari	32655	
	Gardone	10369	
	Iseo	11182	
	Leno	21876	
	Lonato	31970	
	Ospitaletto	18404	
	Orzinuovi	18167	
	Rezzato	16875	
	Verolanuova	29149	
		288279	288279
Castiglione delle Stiviere	Asola	16812	
	Canneto	14485	
	Castiglione	13006	
	Montechiaro	22617	
	Volta	12484	
		79404	79404
Salò	Gargnano	12515	
	Preseglie	6855	
	Salò	22624	
	Vestone	13808	
		55802	55802

Visto d'ordine di S. M.
Il Guardasigilli
Raffaele Conforti.

ALLEGATO II.

Tabella *dal Personale dei Tribunali di Circondario di Castiglione delle Stiviere e di Salò.*

SEDE dei TRIBUNALI	Numero delle Sezioni	Numero dei Presidenti	Numero dei Vice-Presidenti	Numero dei Giudici	Numero dei Segretari	Numero dei Sostituiti Segretari	Numero dei Procuratori del Re	Numero dei Sostituiti Procuratori del Re	Numero dei Segretari
Castiglione	1	1	»	4	1	2	1	1	1
Salò.	1	1	»	3	1	2	1	1	1

V.º d' ordine di S. M.—Il Guardasigilli
Raffaele Conforti.

647) Regio Decreto col quale vengono istituite nuove Giudicature mandamentali in Lombardia.

8 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' art. 34 della legge 27 marzo anno corrente, n.º 516, nel quale è dichiarato che il Governo potrà, ove gravi motivi ne dimostrino la necessità, ed entro il termine di un anno, aumentare con Decreti Reali, previo parere del Consiglio di Stato, il numero dei Tribunali di Circondario e dei Giudici di Mandamento, modificando in relazione a tali aumenti le circoscrizioni territoriali giudiziarie stabilite nella tabella annessa alla legge del 13 novembre 1859 sull' Ordinamento giudiziario, e provvedere in tal caso anche pel relativo personale; — Viste le tabelle A ed E annesse alla legge 13 novembre 1859, n.º 3786; — Visto il parere del Consiglio di Stato; — Sulla proposta ec.; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono istituiti i seguenti nuovi mandamenti giudiziari, nelle Provincie di Lombardia:

1.º I Comuni di Azzone, Colere, Oltrepovo, Schilpario e Vilminore, compresi nel Mandamento giudiziario di Clusone, giusta la suddetta tabella A, costituiranno un Mandamento giudiziario, la cui giudicatura avrà sede in Vilminore.

2.º I Comuni di Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Gianico, Gorzone, Mazzuno, Piano, Pisogne e Terzano compresi, giusta la detta tabella, nel Mandamento di Breno, costituiranno un Mandamento giudiziario col Capo-luogo in Pisogne;

3.º I Comuni di Coccaglio, Cologne, Palazzolo e Rovato, compresi nel Mandamento giudiziario di Chiari, formeranno un Mandamento giudiziario colla sede della Giudicatura in Rovato;

4.° Il Comune di Bagolino, compreso nel Mandamento di Vestone, costituirà un separato Mandamento giudiziario;

5.° I Comuni di Casalbuttano, Casalsigone, Cavallara, Cignone, Corte de' Cortesi, Dosso-Baroardo, Marzalengo, Olmeneta, Ossalengo, Pozzaglio, S. Martino in Billiseto e San Vito appartenenti, giusta la tabella suddetta, al Mandamento di Robecco, formeranno un Mandamento giudiziario colla sede della Giudicatura in Casalbuttano.

6.° I Comuni di Grosio, Grosotto, Mazzo, Sondalo, Tovo e Vervio, compresi nel Mandamento di Tirano, costituiranno un Mandamento giudiziario, la cui giudicatura risiederà in Grosotto.

2. Per effetto della creazione delle nuove Giudicature, di cui nel precedente articolo, lo stato delle Giudicature di Mandamento portato dalla tabella A, annessa alla legge 13 novembre 1859, risulterà modificato come dalla tabella unita al presente Decreto col visto del Nostro Guardasigilli.

3. Il numero dei Giudici, dei Vice-Giudici, dei Segretari e dei Sostituti Segretari, portato dalla tabella E annessa alla legge 13 novembre 1859, sarà aumentato in ragione di sei Giudici, ed altrettanti Vice-Giudici e Segretari, e in ragione di quattro Sostituti Segretari.

Ordiniamo ec. — Torino 8 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

TABELLA *delle modificazioni recate alla tabella* A *annessa alla legge 13 novembre 1859, in relazione all' aumentato numero delle Giudicature in Lombardia.*

CORTI d' Appello	Tribunali	Mandamenti giusta la tabella A annessa alla legge 13 novembre 1859	Popolazione	Nuovi mandamenti costituiti smenbrando quelli della precedente colonna	Popolazione	Popolazione dei mandamenti quale rimane in seguito agli aumenti e smembramenti di cui nella colonna precedente	
Brescia..	Bergamo...	Clusone....	23266	....	......	Clusone.	18652
				Vilminore.. ..	4614	Vilminore ..	4614
»	Breno.......	Breno.......	31857	....	......	Breno.........	20831
				Pisogne.... ...	11026	Pisogne.... ..	11026
»	Brescia.....	Chiari.......	32656	....	......	Chiari.........	17705
				Rovato	14950	Rovato........	14950
»	»	Vestone....	13808	....	......	Vestone... ..	9854
				Bagolino..... ..	3954	Bagolino... ..	3954
»	Cremona...	Robecco....	24674	....	......	Robecco......	12414
				Casalbuttano	12260	Casalbuttano	12260
Milano...	Sondrio.. ..	Tirano......	27901	....	......	Tirano....... ..	17947
				Grosotto.... ..	9953	Grosotto... ..	9953

V.° d' ordine di S. M.—Il Guardasigilli
RAFFAELE CONFORTI.

648) Regio Decreto che stabilisce il numero degli uditori presso gli Uffizi giudiziari in Lombardia.

8 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 13 della legge 13 novembre 1859, n. 3781;—Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. unico. Il numero degli Uditori presso gli Uffizi giudiziarii di Lombardia è fissato a duecento.

Ordiniamo ec. — Torino 8 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. Conforti

649) Regio Decreto dei 5 giugno 1862 che autorizza l' occupazione temporaria del Comune di San Rocco in Trapani per uso di archivio provinciale.

650) Regio Decreto che prescrive la riunione in una biblioteca sola delle biblioteche già esistenti negli aboliti Dicasteri Napoletani.

14 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Udito il Consiglio dei Ministri.—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Le biblioteche già esistenti negli aboliti Dicasteri Napoletani saranno raccolte in una biblioteca sola.

2. Essa biblioteca verrà aperta in Napoli nel venturo anno 1863, ed il pubblico sarà ammesso nella sala da lettura anche nelle ore serali.

3. Le somme per la dotazione della biblioteca e per gli stipendi degli Impiegati saranno approvate dalla legge del bilancio.

Ordiniamo ec. — Napoli 14 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Matteucci

651) Regio Decreto che sopprime la divisione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio istituita in Napoli, e la Sezione creata in Palermo.

8 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Decreti degli 8 agosto e 19 settembre 1861, e dei 10 gennaio 1862, coi quali s'istituivano speciali delegazioni del Ministero di Agricol-

tura, Industria e Commercio nelle Provincie Napoletane e Siciliane;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, per l'Industria e per il Commercio;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. La Divisione del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio istituita in Napoli con Decreto 8 agosto 1861 e la Sezione creata in Palermo con Decreto 10 gennaio 1861, sono soppresse, a cominciare dal 1.° luglio prossimo.

2. Tutti i Capi d'Amministrazione che corrispondevano fin qui colla Divisione di Napoli e colla Sezione di Palermo corrisponderanno direttamente col Ministero.

Ordiniamo ec.—Torino 8 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

652) REGIO DECRETO con cui è istituito nelle Provincie Siciliane l'Uffizio del Regio Economato generale.

8 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Considerando che nelle Nostre Provincie Siciliane i frutti dei beneficii vacanti, specialmente di quelli soggetti a Regio Patronato, hanno sempre formato una Regalia della Corona, per la quale il civil Principato ha avuto il diritto di assumere il possesso di detti benefici, di amministrarne i beni e le rendite, e di applicarne i proventi; — Considerando che nelle stesse Provincie Siciliane, così pei diritti di generale Regalia, come per lo speciale privilegio della Legazia Apostolica, può, anche su i beneficii non soggetti al Nostro Patronato, legittimamente estendersi l' accennato diritto di possesso e di amministrazione;—Volendo che l'esercizio di cotesto Regio Diritto sia regolato nelle Provincie suddette nel modo stesso, onde si regge in tutte le altre Nostre Provincie, e che per un'assai lunga esperienza si è trovato di somma utilità per le cause religiose e pie, alle quali dovranno applicarsi, come furon sempre applicati, i frutti dei beneficii vacanti, e degli altri beni ecclesiastici di simil natura; — Visto l'art. 18 dello Statuto;—Visto il Regio Decreto del 26 settembre 1860, n. 4313, che istituisce per siffatto oggetto i Regii Economati Generali ;—Viste le speciali Leggi e i Decreti che sulla materia sono stati finora in vigore nelle dette Provincie Siciliane;—Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito nelle Provincie Siciliane l'Ufficio del Regio Economato Generale.

2. Quest' ufficio eserciterà il Regio Diritto di possesso e d' amministrazione ;

1.° Di tutti i beneficii vacanti maggiori o minori, di libera collazione, o soggetti a patronato, sia regio, sia comunale, sia particolare;

2.° Dei prodotti dello spoglio, a cui van soggetti i titolari d'alcuni beneficii di Nostro patronato, o della tassa che, per ragion di spoglio, si corrisponde, giusta i Reali Dispacci del 10 aprile 1745 e 18 maggio 1747;

3.° Dei terzi pensionabili delle prelature e beneficii di regio patronato che ne sono suscettivi, per quelle somme, che non essendo state da Noi disposte, e rimanendo riserbate alla nostra disposizione dovranno dal titolare versarsi nella cassa dell'Economato;

4.° Di tutt'altra specie di rendite ecclesiastiche, che non abbiano titolari. e che non formino parte del bilancio dello Stato;

5.° Di tutte le temporalità che potranno esser colpite dall'art. 21 della legge del 30 ottobre 1859, n. 3707, sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato.

La corrispondente parte di servizio, affidata finora alla Direzione generale dei rami e dritti diversi nelle Provincie Siciliane, sarà trasferita all'Economato Generale, a cui dalla Direzione medesima saran consegnati nelle debite forme, gli archivi correlativi.

3. Il rilascio dei beni del beneficio al nuovo investito sarà fatto dal Regio Economo Generale nel modo che si è praticato sinora dalla Direzione suddetta.

Il rilascio non potrà mai effettuarsi senza il previo Regio Placito per i beneficii che si provvedono dagli Ordinari del Regno senza il Regio *Exequatur* pei beneficii di provvista Pontificia; e senza il Nostro Regio Decreto o Cedola per quei beneficii, la cui provvista a Noi, pei regii dritti, si appartiene.

Il Regio Placito sarà conceduto dall'Autorità cui è commessa l'impartizione del Regio *Exequatur*, nei modi che verranno nel regolamento dell'Economato Generale stabiliti.

4. I frutti dei beneficii vacanti, e di tutti altri fondi contemplati nell'art. 2 del presente Decreto, dedotte le spese d'amministrazione, e dei pesi inerenti, e dedotto un equo assegnamento da corrispondersi al nuovo investito, nei modi che saranno statuiti nel detto regolamento, verranno applicati a migliorare la condizione dei Parrochi, delle Chiese curate, e dei Sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di restauro alle chiese povere, e ad altri usi di carità.

5. L'Economo Generale invigilerà sull'amministrazione dei benefici maggiori o minori e di qualunque specie anche quando siano essi provveduti di titolari, e sull'andamento di tutte le istituzioni ecclesiastiche annesse alle Chiese o alle Marame, eccetto le opere e le istituzioni di natura laicale.

Le norme onde dovrà esercitarsi siffatta vigilanza verranno dettate dal regolamento suddetto.

6. L'Economo Generale avrà residenza in Palermo.

Egli avrà un Ufficio composto d'un numero d'Impiegati che sarà determinato nel detto regolamento.

Avrà ugualmente sotto sè dei Subeconomi, il cui numero, e le cui attribuzioni formeranno oggetto del regolamento medesimo.

7. L'Economato Generale si metterà in esercizio di sue funzioni nelle Provincie Siciliane il dì 1.° settembre prossimo venturo.

8. Il Nostro Guardasigilli è incaricato di provvedere alla compilazione del regolamento suddetto.

Ordiniamo ec.—Torino 8 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

[illegible]) REGIO DECRETO degli 8 giugno 1862 che autorizza la temporanea occupazione per uso militare del Convento di San Domenico in Lugo.

[illegible] REGIO DECRETO dei 5 giugno 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento dei PP. Crociferi nel Circondario Capoluogo della Provincia di Trapani.

655) Regio Decreto che approva il Regolamento pel conferimento dei posti e mezzi posti gratuiti nei Convitti governativi annessi ai Licei ginnasiali delle Provincie Napoletane.

1.° giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È approvato il Regolamento risguardante il conferimento dei posti e mezzi posti gratuiti nei Convitti governativi annessi ai Licei ginnasiali delle Provincie Napoletane, che si unisce al presente Decreto.

2. Sono derogate le disposizioni contrarie al Regolamento medesimo.

Ordiniamo ec.—Torino 1.° giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Matteucci

Regolamento pei posti gratuiti annessi ai Licei ginnasiali delle Provincie Napoletane.

Art. 1. I posti gratuiti istituiti nei Convitti liceali e ginnasiali dell- Provincie Napolitane a cominciare dal nuovo anno scolastico 1862-63 saranno conferiti per concorso di esame.

2. Il concorso avrà luogo o presso il Liceo ginnasiale del Convitto, a cui appartengono i posti gratuiti vacanti appena terminato l' anno scolastico, e compiuti gli esami annuali di promozione o di licenza, avanti ad una Commissione composta di tre Membri e di una Presidenza da nominarsi dal rispettivo Regio Delegato della pubblica Istruzione.

3. I Rettori de' Convitti annessi a' Licei ginnasiali faranno conoscere annualmente non più tardi del mese di maggio ai Regi Delegati il numero de' posti che rimarranno vacanti pel fine dell' anno scolastico.

I Regi Delegati, conosciute le vacanze, intimeranno nel mese di giugno il concorso con apposito manifesto, che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno e nel Giornale ufficiale della Provincia dove risiedono, ed affisso in tutti gl' Istituti d' istruzione secondaria della propria giurisdizione.

4. Per essere ammessi agli esami di concorso gli aspiranti dovranno presentare al Rettore del Convitto a cui appartengono i posti vacanti:

1.° Una domanda scritta intieramente di proprio pugno, in cui dichiareranno a quale classe dei corsi secondari intendono essere ascritti;

2.° L' atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che alla prossima apertura dell' anno scolastico i richiedenti non avranno età maggiore di 12 anni;

3.° Un attestato degli studi fatti, da cui si vegga che gli aspiranti entrano per lo meno alla 1ª classe ginnasiale;

4.° Un attestato di vaccino o di sofferto vaiuolo, ed un altro che comprovi avere una costituzione sana e scevra di ogni genere di malattia attaccaticcia e schifosa;

5.° Un ordinato del Consiglio Municipale in cui si dichiari — la professione del padre — il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia — la somma pagata a titolo di contribuzione — il patrimonio che il padre o la madre posseggono.

5. Tutti questi documenti debbono essere presentati entro il termine prefisso dal Manifesto del R. Delegato.

6. Il Rettore, assistito dal Consiglio di Amministrazione, verifica i documenti presentati, e delibera sull' ammessione al concorso, notificandola agli aspiranti.

7. Il concorso comprende due specie di esami:

1.° Per iscritto;

2.° Orale.

8. Gli esami per iscritto consistono in una composizione italiana ed un quesito di aritmetica per gli alunni che hanno solamente compiuto il corso elementare; in una composizione italiana ed in una versione dal latino adattata alla classe rispettiva, da cui provengono gli aspiranti, per tutti gli altri.

9. Gli esami orali vertono sulle materie che sono richieste per la promozione alla classe a cui aspirano rispettivamente i candidati.

10. La Commissione esaminatrice, appena corretti i còmpiti per iscritto e dati gli esami orali, compila un apposito registro per gli uni e gli altri, e stende un resoconto del suo operato, classificando per meriti gli aspiranti, e trasmette ogni cosa al R. Delegato.

11. Ricevute tutte le carte relative a' concorsi de' vari Licei ginnasiali della propria giurisdizione, il R. Delegato, assistito da una Giunta di propria scelta, esaminerà l' operato delle varie Commissioni, e trasmetterà le carte stesse al Ministero facendo la proposta de' vincitori de' posti gratuiti.

Tali proposte dovranno esser mandate al Ministero non più tardi del 1.° ottobre.

12. Il Ministro procederà in seguito alla collazione de' posti gratuiti, proclamando con un Decreto Ministeriale i vincitori, il cui nome sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del Regno.

13. Quando risulti da' rendiconti delle Commissioni esaminatrici che un giovinetto sopra tutti si distingua per eccellenza d' ingegno e si trovi in condizioni molto disagiate di fortuna, il Ministro potrà o di propria iniziativa, o sulla proposta del R. Delegato conferire al medesimo due mezzi posti gratuiti.

Il Ministro potrà ancora servirsi della stessa facoltà in favore di giovani, i quali si trovino nelle ora indicate condizioni d'ingegno e di fortuna e che già fossero per anteriore concessione in possesso d' un mezzo posto gratuito.

14. I posti gratuiti comunali annessi a' Licei ginnasiali delle Provincie Napolitane saranno conferiti da R. Delegati sulla proposta de'Consigli municipali rispettivi dietro concorso di titoli, e preferibilmente di esame secondo le nome tracciate nel presente Regolamento.

15. I vincitori di posti gratuiti avranno diritto di goderli finchè abbiano compiuto il corso secondario classico. In nessun caso il posto o mezzo posto gratuito potrà convertirsi in un sussidio a domicilio.

16. Essi, oltre alle pene disciplinari stabilite dal Regolamento 10 aprile 1861 per le Scuole secondarie e pei Convitti, andranno soggetti alla perdita del posto:

1.° Quando per gravi mancanze fossero espulsi dal Convitto a termine dell'alinea 10 dell' articolo 113 del citato Regolamento 10 aprile 1861;

2.° Quando per due anni di seguito non ottenessero la regolare promozione negli esami finali.

17. I R. Delegati, per assicurare la sincerità del concorso e per impedire anche il sospetto di favore, ad ogni intimazione di concorso, riassumeranno in apposita circolare da mandarsi alle Commissioni esaminatrici,

tutte le prescrizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 del Regolamento 11 aprile 1859 sul concorso pe' posti gratuiti istitniti ne' Collegi-convitti-nazionali delle antiche Provincie.»

18. I R. Delegati, appena ricevuto il presente Regolamento, inizieranno necessarii procedimenti per potere intimare pel fine del presente anno scolastico il concorso a quei posti gratuiti, che si verificheranno vacanti.

Il Ministro—MATTEUCCI.

(458) REGIO DECRETO per l' istituzione di posti di Cassieri presso le Direzioni speciali del Debito pubblico in Napoli, Firenze, Milano e Palermo.

25 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge del 10 luglio 1861 per l'istituzione del Gran Libro del Debito pubblico del Regno d' Italia; — Veduto il Nostro Decreto 28 dello stesso mese per l' ordinamento della Direzione Generale, e delle Direzioni speciali del Debito pubblico, e segnatamente il disposto dall'art, 5 per l'istituzione di un Cassiere centrale presso la Direzione Generale e di un Cassiere presso le Direzioni; — Veduto l' altro Nostro Decreto del 24 novembre dello stesso anno per l' approvazione del Ruolo numerico del personale delle Direzioni speciali;—Sulla proposta del Ministro delle Finanze;— Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono istituiti presso le Direzioni speciali del Debito pubblico di Napoli, Firenze, Milano e Palermo i posti di Cassiere a mente dell'art. 5 del Regio Decreto del 28 luglio 1861 cogli stipendi ed assegnamenti per le spese d'ufficio stabiliti nella annessa tabella vista d' ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Presso ciascun Cassiere sarà stabilito un Ufficio di Controllo.

2. Mediante gli assegni per le spese d'ufficio, i quali sono per ora determinati in via di esperimento, i Cassieri avranno il carico di provvedere agli stipendi dei Sotto-Cassieri, degli Aiuti e degli Inservienti, non che a tutte le altre occorrenze del servizio.

3. Le disposizioni di questo Decreto avranno effetto dal 1.° giugno 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 25 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

TABELLA *degli stipendi ed assegni per spese d'ufficio pei Cassieri presso le Direzioni speciali del debito pubblico.*

Numero d' ordine	DIREZIONI presso le quali sono stabiliti i Cassieri	Stipendio	Spese di Ufficio	Totale
1	Direzione di Napoli . . . L.	5,000	10,000	15,000
2	Id. di Milano . . . »	4,000	8,000	12,000
3	Id. di Palermo . . »	4,000	6,000	10,000
4	Id. di Firenze . . »	4,000	6,000	10,000
	Totale... L.	17,000	30,000	47,000

V.º d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

657) REGIO DECRETO con cui sono assegnate rendite sul Debito pubblico per prezzo di liquidazione di piazze di Misuratore e Venditore di robe vive.

12 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti gli articoli 7, 9 e 12 della del 3 maggio 1857 sullo svincolamento delle piazze privilegiate ; — Visti gli elenchi della settima liquidazione delle piazze di Misuratore e Venditore di robe vive pubblicati a termini degli articoli 8 e 11 della legge medesima : — Visto il Regio Decreto del 23 aprile 1858 , col quale sono stabilite le norme per l' iscrizione delle rendite sul Debito pubblico da rilasciarsi ai titolari delle piazze liquidate ; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. Sono definitivamente assegnate agli individui compresi nell'unito stato visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze le rendite sul Debito pubblico inscritte a termini del Regio Decreto del 23 aprile 1858 e nello stato medesimo indicate in corrispondenza dei prezzi di liquidazione delle piazze di Misuratore e Venditore di robe vive già da essi possedute.

Ordiniamo ec. — Torino 12 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

NUMERO d' ordine	COGNOME E NOME dei Titolari	DOMICILIO	AMMONTARE della liquidazione		Rendita al 5 p. % corrispondente al capitale controindicate	
	Piazze di Misuratore					
	Provincia di Torino					
1	Vola Giacomo e Vola Domenico Angelo ed Elena padre e figli . . .	Lessolo. .	650	»	32	50
	Piazze di Venditore di robe vive.					
	Provincia di Alessandria					
1	Negri Francesco.	Casale. .	1950	»	97	50

Visto d' ordine di S. M.— Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

658) REGIO DECRETO che determina la procedura a seguirsi avanti la Corte di Cassazione di Milano per risoluzione del conflitto di giurisdizione fra le Autorità giudiziarie della Lombardia e quelle delle altre Provincie soggette alla detta Corte.

18 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 22 della legge 27 marzo 1862, n.° 516, giusta il quale è stabilito che i conflitti di giurisdizione che sorgessero fra le Autorità giudiziarie della Lombardia e quelle delle altre Provincie già soggette alla Corte di Cassazione sedente in Milano saranno risolti da questa la quale dovrà provvedere sopra semplice ricorso e controricorso delle parti, o sopra rappresentanza del Pubblico Ministero nel modo che verrà regolato con Decreto Reale; — Volendo dare le disposizioni opportune per siffatto procedimento; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. In materia civile, tanto contenziosa che di giurisdizione volontaria, occorrendo di dover fare risolvere un conflitto di giurisdizione, o regolare la competenza fra Corti d'Appello, Tribunali o Giudici della Lombardia e Corti d'Appello, Tribunali o Giudici delle altre Provincie soggette alla Corte di Cassazione sedente in Milano, la parte più diligente ne farà istanza alla stessa Corte di Cassazione mediante ricorso da presentarsi alla Segreteria della medesima, sottoscritto da Avvocato ammesso al patrocinio nanti essa Corte, e munito di special mandato.

2. Le intimazioni e notificazioni occorrenti per questo giudizio, quanto alle parti che presentarono ricorso od altro atto, saranno fatte all' Avvocato firmato al ricorso od all' atto, se il medesimo ha domicilio nel Comune di Milano, al domicilio eletto, se nel ricorso o nell'atto venne fatta elezione di un domicilio nel Comune stesso, ed altrimenti alla Segreteria della Corte; quanto alle parti che non presentarono ricorso od altro atto saranno fatte alle medesime personalmente.

3. Essendo parte in causa il Pubblico Ministero, il ricorso di cui all'articolo 1 verrà fatto dal Ministero Pubblico, che è presso la Corte od il Tribunale, i cui atti o provvedimenti danno luogo al ricorso stesso.

Trattandosi di affare in cui il Giudice procede d' ufficio, il ricorso, dietro richiesta dell'Autorità giudiziaria che procedette o dovrebbe procedere, verrà promosso dal Pubblico Ministero che è presso l' Autorità richiedente, e se questo sia un Giudice di Mandamento, dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Circondario da cui il Mandamento dipende.

Tale ricorso sarà fatto mediante rappresentanza da inviarsi alla Segreteria della Corte di Cassazione.

4. Il ricorso esprimerà i motivi di fatto e di diritto che danno fondamento alla domanda, il nome, il cognome, domicilio o residenza del ricorrente, o della persona a cui tutela viene interposto, la designazione delle parti in causa, a cui il ricorso, venendo ammesso, debba essere notificato, con indicazione del rispettivo nome, cognome domicilio o residenza, e quanto agli oggetti non contenziosi la designazione come sopra delle persone che possono avere legittimo interesse a deliberare sul ricorso, ed alle quali il medesimo debba essere parimente notificato.

Al ricorso si uniranno, corredati di elenco, i documenti di cui il ricorrente intendesse giovarsi, e gli atti fatti nelle diverse giurisdizioni in conflitto o nei procedimenti sui quali occorra regolare la competenza.

Però quanto ai processi verbali ed agli altri atti contenziosi che non sono a disposizione delle parti, e così pure quanto agli atti d'ufficio negli affari di volontaria giurisdizione, basterà che nel ricorso ne sia fatta indicazione.

Il Presidente della Corte con ordinanza da comunicarsi alla Autorità giudiziaria col mezzo del Pubbliso Ministero, potrà richiedere la trasmissione degli atti suddetti alla Segreteria della Corte.

5. La Corte di Cassazione, sulla relazione del Consigliere deputato da chi presiede e sentito il Pubblico Ministero, qualora non ravvisi di rigettare senza maggiore indagine il ricorso, ordinerà che il medesimo sia notificato alle parti od alle persone designate, giusta l' articolo precedente, con prefissione alle stesse di un termine per presentare, ove credano, un ricorso di adesione, ovvero un contro-ricorso.

Trattandosi di oggetto non contenzioso, la Corte potrà ordinare che il ricorso debba essere notificato anche ad altre persone, oltre quelle nel ricorso stesso designate.

Coll' ordinanza medesima potrà inoltre prescrivere la sospensione di ogni ulteriore atto nella causa od affare che diede luogo al ricorso, salvi gli atti meramente conservatorii.

Tale ordine di sospensione impedirà la decorrenza di qualsiasi termine.

6. Trattandosi di affari di volontaria giurisdizione la Corte di Cassazione potrà previamente ordinare che il ricorso e i documenti siano comunicati alle Autorità giudiziarie i cui provvedimenti fanno luogo al ricorso, ingiungendo alle medesime di dare il loro avviso motivato sui punti che verranno indicati e nel termine che verrà assegnato.

Siffatti ordini saranno comunicati col mezzo del Pubblico Ministero.

7. Negli otto giorni immediatamente successivi alla data della ordinanza

di cui all' art. 5, il Segretario farà approntare nella Segreteria tante copie autentiche del ricorso e dell' ordinanza quante siano occorrenti per le notificazioni di cui allo stesso articolo, e dovrà darne avviso all'Avvocato del ricorrente con biglietto da intimarsigli mediante Usciere.

La data di tale avviso dovrà essere dal Segretario annotata e certificata su ciascuna delle suddette copie.

8. Il ricorrente nei 15 giorni successivi all' avviso di cui all'art. precedente, o nel termine maggiore che a tale effetto fosse stato prescritto dalla Corte, dovrà far seguire la intimazione delle copie accennate nel medesimo articolo.

Il ricorso e i documenti rimarranno depositati presso la Segreteria, e tutte le parti interessate potranno averne visione.

9. Le intimazioni si faranno giusta le forme prescritte dalle leggi di procedura del luogo in cui si dovranno eseguire, osservato altresì l' art. 4 del Regio Decreto 7 ottobre 1859, n.° 3627, quanto a quelle da eseguirsi nelle Provincie di Lombardia.

L' originale relazione di notificazione sarà dall' Usciere stesa sopra foglio a parte da rimettersi al richiedente.

10. Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all' art. 8, il ricorrente dovrà giustificare di aver fatte eseguire le prescritte intimazioni, consegnando nella Segreteria della Corte le originali relazioni di notificazione.

11. La domanda del ricorrente che non abbia fatto seguire in tempo le intimazioni prescritte, giusta il disposto dell' art. 8, e che non abbia fatta la giustificazione a termine del precedente articolo, rimarrà di pien diritto perenta col carico delle spese, salva la facoltà di riproporla successivamente, in quanto possa ancora aver luogo.

Nel caso suddetto cesserà pure di pien diritto la sospensione di atti e di termini che si fosse ordinata dalla Corte giusta l' art. 5, quale cessazione potrà all' uopo essere comprovata mediante certificato della Segreteria della Corte di Cassazione, dal quale risulti l' inadempimento della prescrizione di cui negli articoli sopracitati.

12. Nel caso indicato nell' art. 3 il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione trasmetterà d' ufficio a quello che interpose il ricorso le copie di cui all' art. 7, sulle quali dovrà tuttavia certificarsi dal Segretario la data della trasmissione d'ufficio.

Sarà cura del Pubblico Ministero ricorrente di far seguire a tempo debito le opportune intimazioni ache per mezzo di requisitorie ad altri uffici del Pubblico Ministero od ai Giudici di Mandamento, e di farne tenere la giustificazione alla Segreteria della Corte giusta il disposto dell' art. 10.

Le intimazioni suddette saranno eseguite dagli Uscieri richiesti senza percepimento di diritti.

13. Le parti a cui saranno state fatte le intimazioni indicate all' art. 5 volendo presentare contro-ricorso o ricorso di adesione, dovranno ciò fare nel modo e nella forma prescritta dall' art. 1, osservato il disposto dall' art. 4 quanto alla esposizione dei motivi ed alla produzione dei documenti ed atti.

La disposizione dell' alinea dell' art. 8 è applicabile anche ai controricorsi ed ai ricorsi di adesione.

14. La presentazione del contro-ricorso o del ricorso di adesione sana le nullità di forma seguite nell' intimazione del ricorso.

15. Finchè sia pendente il termine per presentare contro- ricorso o ricorso di adesione, qualunque altra parte interessata, ancorchè non abbia

ricevuta l'intimazione a sensi dell'art. 5, potrà presentare nel modo e nella forma indicati all' art. 13 un ricorso di adesione

16. Trascorsi i termini di cui negli articoli precedenti. siasi o non siasi presentato ricorso di adesione o contro-ricorso, l'istruzione del giudizio si avrà per compiuta e la Corte di Cassazione deciderà a sezioni riunite udito il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni e senz' uopo di chiamare le parti.

Colla stessa sentenza la Corte provvederà come ravviserà di ragione e secondo i casi quanto al risarcimento delle spese, dei danni ed interessi.

17. La parte più diligente farà notificare alle altre la sentenza della Corte.

A cura del Pubblico Ministero gli atti richiamati d' ufficio a sensi dell' art. 6 saranno retrocessi.

18. Nulla è innovato quanto ai conflitti di giurisdizione ed alla designazione dei Giudici in materia penale.

19. Il presente Decreto andrà in vigore il primo luglio prossimo venturo, dal quale giorno s' intenderà derogata ogni disposizione contraria al medesimo.

Ordiniamo ec.—Torino 18 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

659) REGIO DECRETO che ordina la pubblicazione di una tabella di corrispondenza tra le disposizioni di procedura penale citate nel Regolamento annesso al R. Decreto 26 aprile 1848, n.° 708, e quelle del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

18 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regolamento per la Tariffa delle spese di giustizia penale pubblicato con Regio Decreto 26 aprile 1848, ed attuato in tutte le Provincie del Regno, nelle quali è in vigore il Codice di procedura penale 20 novembre 1859; — Occorrendo di sovvenire alla difficoltà che presenta nell' applicazione pratica il detto Regolamento, in quanto che le materie di procedura penale vi sono indicate con riferimento agli articoli dell'abrogato Codice di procedura criminale del 30 ottobre 1847; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Sarà pubblicata a cura del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti una tabella, col visto del medesimo, indicativa delle corrispondenze tra le disposizioni di procedura penale citate nel Regolamento annesso al Regio Decreto 26 aprile 1848, n.° 708, e quelle del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859:

Ordiniamo ec.—Torino 18 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

660) Regio Decreto dei 18 giugno 1862 di convocazione del Collegio elettorale di Naso.

661) Regio Decreto dei 28 giugno 1862 di convocazione dei Collegi elettorali di Penne, Oristano ed Aversa.

662) Regio Decreto col quale viene approvata la Convenzione conchiusa tra l'Italia e la Francia, relativa alle strade ferrate internazionali.

18 giugno 1882

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' articolo 5 dello Statuto del Regno ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Sullaproposta ec. ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione conchiusa tra l' Italia e la Francia . relativa alle strade ferrate internazionali, sottoscritta a Parigi addì sette del mese di maggio mille ottocento sessantadue, le di cui ratificazioni furono ivi scambiate il 25 stesso mese ed anno.

Ordiniamo ec. — Torino 18 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
Giacomo Durando.

Convenzione *relativa alle strade ferrate internazionali conchiusa tra S. M. il Re d'Italia e S. M. l'Imperatore dei Francesi.*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Avendo Noi conchiuso con Sua Maestà l' Imperatore dei Francesi una convenzione relativa alle strade ferrate internazionali e sottoscritta dai rispettivi plenipontenziari a Parigi addì 7 maggio del corrente anno ;

Quale convenzione è del tenore seguente :

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant pourvoir à la solution de diverses questions auxquelles a donné lieu l' annexion de la Savoie et du comté de Nice à la France en ce qui concerne les chemins de fer situés sur ces territoires, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi d'Italie,

M. Valentino Pasini, député au Parlement, chev. de son ordre royal des saints Maurice et Lazare,

Et M. Severino Grattoni, député au Parlement, commandeur de son ordre royal des saints Maurice et Lazare;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français,

M. Jules Saladin, inspecteur général des finances, commandeur de son ordre

impérial de la Légion d'Honneur, commandeur de l'ordre royal des saints Maurice et Lazare,

Et M. Alphonse Busche, inspecteur général des ponts et chaussées, officier de son ordre impérial de la Légion d'Honneur ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1. Les dépenses auxquelles donnera lieu l'exécution du chemin de fer, entre Modane et Suse, seront supportées par les deux Gouvernements, chacun pour la partie située sur son territoire.

2. Le Gouvernement français fera exécuter les travaux de la partie comprise entre Modane et l'entrée du souterrain du Mont-Cenis, et le Gouvernement italien ceux de la partie comprise entre la sortie du même souterrain et Suse.

3. Le souterrain du Mont-Cenis sera exécuté par les soins et sous la responsabilité du Gouvernement italien. Les dépenses de la partie comprise entre le milieu de ce souterrain et la tête de sortie du coté de Bardonnèche, seront entièrement à sa charge. Celles de la partie comprise entre la tête d' entrée du coté de Modane et le milieu du souterrain seront à la charge du Gouvernement francais, toute réserve etant d'ailleurs faite pour ce qui concerne la délimitation de la frontière au point de vue politique.

4. La dépense à la charge du Gouvernement français pour le percement de la partie du souterrain du Mont-Cenis située sur son territoire, est fixée à fortait à la somme de dix-neuf millions de francs (19,000,000, fr.) pour le cas où la durée des travaux serait de vingt-cinq ans, à partir du premier janvier mil huit cent soixante-deux (1862).

Dans le cas où les travaux seraient complétement terminés avant ce delai de vingt-cinq ans, le capital de dix-neuf millions (19,000,000, fr.) sera augmenté d'une prime de cinq cent mille francs (500,000, fr.) pour chaque année entiére, dont le *maximum* de vingt-cinq ans aura été reduit.

Si les travaux durent moins de quinze ans, la prime sera portée à six cent mille francs (600,000 fr.) pour chaque année entière dont ce délai de quinze ans aurait été reduit.

5. Le capital stipulé dans l'article qui précède ne sera payé par le Gouvernement français, qu'après l'achèvement de tous les travaux du souterrain, y compris la double voie, et lorsque la section de Modane á Suse aura été livrée à l'exploitation.

Pendant l'exécution des travaux, l'intèrêt à cinq pour cent (5 p. 0[0) des dépenses correspondant aux parties entièrement terminées, sera payé annuellement au Gouvernement italien par le Gouvernement français. A cet effet et pour que les interêts s'appliquent à la moyenne des travaux de l'année, un mesurage sera fait contradictoirement le premier juillet de chaque année, pour reconnaître la longueur de galerie entiérement exécutée du côté de la France. A cette longueur on appliquera le prix de trois mille francs (3, 000 fr.) par métre courant, sans que le prix total de dix-neuf millions de francs (19,000,000 fr.), stipulé à l'article 4 ci-dessus, puisse en aucun cas être dèpassé; les intérêts de la somme ainsi déterminée seront payés le quinze janvier de l'année suivante.

Le premier mesurage sera fait le premier juillet mil huit cent soixante-deux (1862), et le paiement de la premiére année d'intérêt aura lieu le quinze janvier mil huit cent soixante-trois (1863).

Les travaux devront être conduits de maniére que la longueur de galerie exécutée dans la partie italienne ne soit jamais inférieure de plus de cent métres (100) à celle qui sera terminée à la même époque dans la partie française.

6. Si les travaux du souterrain du Mont-Cenis ne sont pas entiérement terminés le premier janvier mil uit cent quatre-vingt-sept (1887) le Gouvernement français sera exonéré du paiement des dèpenses faites pour la partie située sur son territoire et les intérêts cesseront de courir; il en sera de méme, si, avant cette époque, le Gouvernement italien déclare renoncer à leur continuation. A défaut de déclaration de sa part, on considerera les travaux comme abandonnés si, à la fin d'une année quelconque, la longeur totale de galerie exécutée ne représente pas au moins une moyenne de deux cent cinquante métres (250) par

an, à partir du premier janvier mil huit cent soixante-deux (1862), sur chacune des parties française et italienne.

7. La somme de vingt millions de francs (20,000,000 fr.) que la compagnie du chemin de fer *Victor-Emmanuel* doit payer à titre de subvention, conformément à l'article 16 du cahier des charges, sera répartie ainsi qu' il suit :

Treize millions (13,000,000 fr. à l'Italie ;

Sept million (7,000,000 fr.) à la France.

La France aura droit à deux millions (2,000 000 fr.) sur chacun de deux premiers cinquièmes et à un million (1,000,000 fr.) sur chacun des trois derniers.

Les sommes attribuées au Gouvernement français seront versées dans les caisses du Gouvernement italien et viendront en déduction des obligations en intérêt et capital contractées par la France dans le présent traité.

Il sera tenu à cet effet un compte courant d'intérêts á cinq pour cent (5 p. 0|0) entre les deux Gouvernements.

Dans le cas prévu par l'article 16 du cahier des charges, où le Gouvernement italien aurait à rembourser à la compagnie tout ou partie de sa subvention, le Gouvernement français tiendrait compte au Gouvernement italien des intérêts dont les versements de la compagnie l'auraient exonéré.

8. Aprés l'achèvement des travaux, le Gouvernement français sera mis en possession de tous les terrains acquis et de tous les ouvrages exécutés sur son territoire par le Gouvernement italien, tels que galeries souterraines, voies de de fer définitives, barrages, dérivations de cours d'eau, réservoirs en maçonnerie et bâtiments.

Les terrains, bâtiments et ouvrages ne faisant pas partie du souterrain seront livrés dans l'état où ils se trouveront.

Le Gouvernement italien se réserve de reprendre les machines, les outils et le mobilier dont les bâtiments ont été garnis, ainsi que les matériaux et autres objets approvisionnés.

9, Le Gouvernement français aura le droit de faire visiter les travaux du souterrain, toutes les fois qu'il le jugera convenable, par des ingénieurs ou autres délégués de son choix, chargés de les examiner pour lui rendre compte de leur état d'avancement, ainsi que de leur exécution.

Le Gouvernement italien mettra les délégués français à même de remplir leur mission ; il leur fera donner tous les renseignements qu'ils demanderont ou qui pourront leur être utiles.

Au commencement du mois de juillet de chaque année, une Commission mixte, nommée à cet effet par les deux Gouvernements, constatera la situation des travaux du souterrain, tant pour la partie italienne que pour la partie française, et fera le mesurage indiqué à l'article 5 ci-dessus.

Avant la mise en exploitation, il sera procédé par une Commission mixte à la reconnaissance des travaux.

10. Avant la mise en exploitation de la section de Modane à Suse, les deux Gouvernements s'entendront sur les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la nouvelle voie, ainsi que sur les dispositions à prendre pour assurer le service des correspondances postales et télégraphiques.

Un réglement uniforme pour les signaux et pour tout le détail de l'exploitation entre les stations de Modane et de Bardonnéche, sera arrêté par les deux Gouvernements, sur la proposition de la Compagnie.

11. Les charges résultant de la garentie d'intérêt de 4 1|2 p. 0|0 stipulée en faveur de la Compagnie *Victor-Emmanuel* par l'article 79 du cahier des charges annexe à la loi du 15 août 1857 seront partagées entre les deux Gouvernements, de telle sorte que chacun d'eux supporte seul le déficit qui pourra résulter des règlements de comptes rélatifs à la partie du chemin de fer située sur son territoire.

Toutefois, en ce qui concerne la Compagnie, les effets de la garantie d'intérêt demeureront les mêmes que si la ligne n' était pas divisée; en conséquence, si les sections appartenant à l'un des deux Etats donnent un produit net supérieur à quatre et demi pour cent (4 1|2 p. 0|0), et celles qui dépendent de l'autre Etat, un produit net inférieur à ce même taux, l'excédant du premier

produit sera reporté par le Gouvernement intéressé sur le second, de manière à réduire, ou même, le cas échéant, à supprimer le paiement à faire à la Compagnie.

12. Chaque Gouvernement réglera les comptes de costruction et d'exploitation pour les parties du chemin de fer situées sur son territoire, et les communiquera ensuite à l'autre Gouvernement. Le compte des dépenses générales et la répartition de ces dépenses entre les sections françaises et les sections italiennes seront établis en commun entre les deux Gouvernements, la Compagnie entendue.

13. Lorsque la section de Modane à Suse aura été livrée à l'exploitation, la garantie d'interêt spéciale affectée à cette section par l'article 16 du cahier des charges sera supportée par les deux Gouvernements et partagée entre eux d'aprés les bases suivantes.

Le capital de vingt millions de francs (20,000,000 fr.) dont. l'intérêt à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0) est garanti, sera reparti comme il est dit dans l'article 7 de la présente convention.

Pour l'exercice de cette garantie, on établira le produit net de la section de Modane à Suse et l'on repartira ce produit entre chacun des deux Etats proportionnellement à la longueur des sections situées sur leurs territoires.

Ne seront pas compris dans le calcul de ces produits ceux qui proviendraient des lignes nouvelles concédées par l'un ou l'autre Geuvernement, et venant s'embrancher sur la section de Modane à Suse.

14. Chaque Gouvernement sera libre de faire avec la Compagnie tels arrangements qu'il jugera convenables, pour modifier les clauses de la concession, en ce qui concerne les sections du chemin de fer situées sur son territoire; d'étendre ou de réduire les limites de cette concession et même de la supprimer tout-à-fait, pourvu que ces modifications n'apportent aucun obstacle à ce que les comptes indiqués à l'article 12 ci-dessus puissent être établis comme si la concession avait été maintenue dans les conditions actuelles, et qu'elles n'affectent en aucune maniére les interêts de l'autre Gouvernement.

15. La somme à fournir par la Compagnie du chemin de fer *Victor-Emmanuel* conformément à l'article 99 du cahier des charges ci-dessus mentionné, pour les frais de contrôle et de surveillance, et dont le *maximum* est fixé par an à trente-cinq mille francs (35,000 fr.) sera partagée, par portions égales, entre les deux Gouvernements, en sorte que chacun d'eux aura droit a dix-sept mille cinq cents francs (17,500 fr.) au *maxinum.*

Les versements seront faits dans les caisses de chacun des deux Gouvernements pour les sommes qui lui sont attribuées.

La présente disposition aura son effet à partir du 14 juin mille huit cent soixante (1860).

16. La dépense d'entretien de la ruote ordinaire de S.-Jean-de-Maurienne à Suse, réglée à la somme annuelle de cent mille francs (100,000 fr.) par l'article 20 du cahier des charges susmentionné, sera supportée par chacun des deux Gouvernements proportionnellement à la longueur de la partie située sur son territoire.

En conséquence, la part à la charge du Gouvernement français est fixée à soixante-huit mille cinq cents francs (68,500 fr.) par an, et la part à la charge du Gouvernement italien à trente et un mille cinq cents francs (31,500 fr.)

La présente dispositon aura son effet à partir du quatorze juin millehuit cent soixante (14 juin 1860.)

Il est bien entendu que les réductions de dix mille cinq cent francs (10,500 fr.) et de quatorze mille six cents francs (14,600 fr. stipulées dans le cahier des charges pour être faits après l'achévement des sections du chemin de fer comprises, l'une entre S.-Jean-de-Maurienne et S.-Michel, l'autre entre S.-Michel et Modane, porteront entiérement sur la somme mise à la charge du Gouvernement francais.

17. Le cautionnement de deux millions de françs (2,000,000 fr.) versé par la Compagnie des chemins de fer de la ligne d' Italie sera divisé en deux parties égales qui seront affectées exclusivement, l'une aux sections sises sur le terrioire français, et l'autre aux sections sises sur le territoire italien.

En conséquence, le Gouvernement italien versera, dans un délai de trois

mois à partir de la ratification de la présente convention, une somme de 1 million de francs (1,000,000 fr.) dans les caisses du Gouvernement français à la charge par ce dernier de remplir vis-à-vis de la Compagnie toutes les conditions du cahier des charges, en ce qui concerne le cautionnement.

18. Les Commissaires français déclarent n'avoir aucune réclamation à exercer en ce qui concerne un cautionnement de trois cent mille francs (300,000 fr.) déposés dans les caisses du Gouvernement italien par une Compagnie à l'occasion de la concession d'un chemin de fer d'Annecy à la frontière de Genève. ,

19. Le Gouvernement français s'engage à faire costruire sur son territoire en prolongement du chemin de fer de Toulon à Nice, un chemin de fer qui aboutira à la frontière italienne au torrent de Saint-Louis ; à cet effet, il présentera un projet de loi au Corps législatif aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans la Session de 1863,

De son côté, le Gouvernement italien s'engage à prolonger jusqu'à la frontière française le chemin de fer actuellement en cours d'exécution de Gênes à Ventimille, et à le raccorder avec la ligne française dont il vient d'être question.

20. Le point de jonction des deux chemins de fer français et italien et le mode de raccordement de ces chemins seront déterminés par les deux Gouvernements, d'après des projets rédigés de concert entre les ingénieurs des deux pays.

21. Les travaux de construction devront être entrepris sur le territoire français, dans un délai de six mois , à dater de la loi qui aura pourvu aux voies et moyens d'exécution. Ils devront être terminés dans un délai de trois ans, à partir de l'expiration des six mois ci-dessus fixés.

Les travaux devront être poussés sur le territoire italien de manière à être achevés à la même époque.

22. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, d'un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44) au moins, et d'un mètre quarante-cinq centimètres (1m 45) au plus.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs de rails, sera de deux mètres (2m 00).

Les tampons des locomotives et des waggons seront, dans les deux Etats, disposés de manière à se correspondre.

23. Les terrains pourront n'être acquis, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule voie, sauf l'établissement de gares d'évitement en nombre suffisant.

Si, par suite de l'augmentation du trafic, il devenait nécessaire d'établir une deuxième voie, les deux Gouvernements s'entendront à cet effet.

24. A moins de conventions spéciales faites entre les administrations des deux chemins de fer, et approuvées par les Gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de marchandises traversant la frontière changeront de locomotives dans la station de Vintimille ; en conséquence, le Gouvernement italien devra fournir à l'administration du chemin de fer français dans cette station, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses waggons et de son personnel d'exploitation.

Toutes les dépenses d'établissement de la station de Vintimille seront à la charge du Gouvernement italien, qui recevra de l'administration du chemin de fer français, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent (5 pour 0/0), des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de ce dernier chemin, et l'intérêt, au même taux, de la moitié des dépenses rélatives aux constructions affectées au service commun.

Les frais d'entretien des dites constructions, avancés de même par le Gouvernement italien, seront partagés d'après les mêmes bases.

Les projets des voies et bâtiments à établir pour le service international seront concertés entre les deux Gouvernements.

25. Avant la mise en exploitation des deux chemins de fer, les Gouvernements s'entendront sur les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la nouvelle voie, ainsi que sur les dispositions à prendre pour assurer le service des correspondances postales et télégraphiques.

26. Un réglement uniforme pour les signaux et tout le détail du service d'exploitation entre la frontière et la station de Vintimille, ainsi que dans cette station, sera concerté entre les administrations chargées de la direction des deux chemins de fer, et soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs.

27. Le tarif des prix pour le transport des personnes, bagages et marchandises, entre les stations de Menton et de Vintimille, sera fixé de la même manière.

28. A raison du parcours de ses convois entre la frontière et Vintimille, l'administration du chemin de fer français tiendra compte à l'administration du chemin de fer italien, à titre de péage, des deux tiers des recettes qu'elle fera pour les trajets effectués par ses trains entre la frontière et la station de Vintimille, l'entretien et la surveillance de cette partie de la ligne restant à la charge de l'administration italienne.

29. Les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ci-dessus de la présente convention seront considérés comme nuls et non avenus, si, dans la Session de mil huit cent soixante-trois (1863) les clauses financiéres rélatives à l'exécution du prolongement de Nice à la frontière italienne n'ont pas été approuvées par le Corps législatif.

30. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double original à Paris le sept mai mil huit cent soixante-deux.

(L. S.) J. SALADIN — (L. S.) V. PASINI
(L. S.) A BUSCHE — (L. S.) S. GRATTONI

Noi avendo veduto ed esaminato la convenzione qui sovrascritta, l'abbiamo approvata in ogni e singola sua parte, epperciò per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla osservare inviolabilmente.

In fede di che, Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Dato dal Nostro Reale Palazzo in Torino, addì venticinque del mese di maggio l'anno del Signore milleottocentosessantadue, e del Regno Nostro decimoquarto.

VITTORIO EMANUELE
Per parte di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stàto per gli Affari Esteri
GIACOMO DURANDO

663) REGIO DECRETO col quale viene approvata la tariffa dei prezzi per la vendite dei Tabacchi esteri.

18 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1862 relativa alla tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi;—Sulla proposta del Ministro delle Finanze:—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È approvata l'annessa tariffa dei prezzi per la vendita dei tabacchi esteri, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

2. La medesima avrà vigore in tutto il Regno a datare dal 1.° Luglio 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 18 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

MINISTERO DELLE FINANZE

TARIFFA ***per la vendita dei Tabacchi esteri***

QUALITA' DEI TABACCHI			Dal magazzino ai rivenditori per ogni chilog. L.	C.	Dai rivenditori al pubblico — all' ingrosso — per ogni chilog. L.	C.	al minuto — per ogni Sigaro od ettog. L.	C.	*Annotazioni*
Sigari di Avana	Sopraffini.		144	»	152	»	L' uno	80	Il chilog. è ragguagliato a n.º 200 Sigari o Spagnolette.
	1.ª qualitá....		108	»	114	»	»	60	
	2.ª Id. ...		72	»	76	»	»	40	
	3.ª Id. ...		54	»	57	»	»	30	
	4.ª Id. ...		36	»	38	»	»	20	
Spagnolette....	Fine..		18	»	19	»	»	10	Ogni cassetta dovrà contenere un numero non minore di 50 Sigari.
	Comuni.		9	»	9	50	»	05	
							Per ettog.		
Trinciato.	Scelto	Dolce	36	»	38	»	4	»	Non possono vendersi a meno di un pacchetto intiere. Nessun pacchetto sarà minore di un ettogramma.
		Forte	27	»	28	50	3	»	
	Misto..		18	»	19	»	2	»	

Il Ministro
QUINTINO SELLA

664) REGIO DECRETO dei 23 giugno 1862 che ordina la chiusura del corso dell' anno scolastico 1861-62 nell' Università di Pavia.

665) REGIO DECRETO dei 22 giugno 1862 di convocazione del Collegio elettorale di Lacedonia.

666) REGIO DECRETO col quale si stabilisce il numero e gli obblighi degli Agenti di cambio accreditati presso la Direzione generale e le Direzioni speciali del Debito pubblico.

8 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge del 10 luglio 1861 e il Real Decreto del 28 stesso mese ed anno per l' istituzione del Gran Libro del Debito pubblico del Regno [illegible]; — Visto il regolamento approvato col Reale Decreto del 3

novembre 1861; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze; —Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Gli Agenti di cambio da destinarsi presso le Direzioni speciali del Debito pubblico dello Stato, per le operazioni di cui all' art. 18 della legge 10 luglio 1861, sono nominati per Decreto Reale a proposta del Ministero delle Finanze.

Essi saranno scelti fra quelli iscritti nel Ruolo degli Agenti di cambio. Per le operazioni di commercio, e saranno per ora in numero di dodici presso la Direzione generale e presso la Direzione di Napoli, di otto presso la Direzione di Milano , e sei presso le Direzioni di Firenze e di Palermo.

Gli Agenti di cambio attualmente in esercizio presso la Direzione generale e le Direzioni di Napoli e Palermo, continueranno nel loro ministerio presso le stesse Direzioni come per l' addietro, uniformandosi però alle nuove prescrizioni legislative e regolamentarie sul Debito pubblico sino all' emanazione di altre disposizioni legislative o governative sull'ordinamento della professione dei pubblici mediatori.

2. Gli Agenti di cambio destinati presso l' Amministrazione del Debito pubblico non sono tenuti a somministrare maggior cauzione di quella che loro incumbe, a termini di legge, come Agenti di cambio del commercio la quale s' intenderà però estesa anche alle operazioni del Debito pubblico.

3. Per l' autenticazione delle firme dei titolari delle iscrizioni da farsi in senso del disposto dell' art. 18 della legge del 10 luglio 1861, è dovuto agli Agenti di cambio il diritto del 1|2 p. °|o sulla quantità della rendita.

Tale diritto però non sarà mai minore di una lira , nè maggiore di lire venti.

4. È proibito agli Agenti di cambio *specialmente* accreditati per le operazioni di debito pubblico di negoziare rendita pubblica per conto proprio, sotto pena della sospensione o rivocazione dalle loro funzioni di Agenti accreditati, salvo le maggiori pene stabilite dalle vigenti leggi sulla materia.

5, Gli Agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico dovranno prima dell' esercizio delle loro funzioni prestar giuramento nelle mani del Direttore generale o del Direttore secondo l' ufficio di loro destinazione.

6. Con apposite istruzioni da emanarsi dalla Direzione generale sarà determinato il modo col quale debbono autenticarsi le dichiarazioni di cessione dei titolari delle rendite, e saranno stabilite le altre discipline concernenti il servizio degli Agenti di cambio presso la Direzione generale e le Direzioni.

Ordiniamo ec. — Torino 8 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

667) REGIO DECRETO di amnistia ai renitenti alla leva operatasi in Sicilia sulle classi 1840 e 1841.

26 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e di quello della Guerra ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. unico. È concessa piena amnistia a tutti i renitenti alla leva operatasi nell' Isola di Sicilia sulle classi 1840 e 1841, arrestati o presentatisi spontaneamente prima della pubblicazione dell' attuale Decreto, o che si presenteranno al Prefetto o Comandante militare entro tutto il 10 agosto prossimo venturo.

I renitenti che si trovano all' estero potranno godere di questa amnistia presentandosi al Regio Console entro il termine di mesi tre se sono in Europa, e di un anno se sono in regioni fuori di Europa.

Ordiniamo ec. — Torino 26 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. Conforti.
A. Petitti.

668) Legge del 30 giugno 1862 che autorizza l' esercizio provvisorio dei bilanci dal primo luglio a tutto il mese di dicembre 1862.

669) Regio Decreto che estende ai Ricevitori della Cassa Ecclesiastica nelle antiche Provincie del Regno la facoltà concessa a quelli delle Marche e dell' Umbria dall' art. 49 del Regolamento approvato col Regio Decreto 8 dicembre 1861.

22 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Reale Decreto in data 9 ottobre 1861, con cui sono istituiti speciali Uffici di Ricevitoria della Cassa Ecclesiastica dello Stato nelle città di Torino, Genova, Cagliari e Sassari ; — Visto il Regolamento pel servizio della Cassa stessa nell' Umbria e nelle Marche approvato col Reale Decreto in data 8 dicembre 1861 ; — Considerato risultare opportuno che la facoltà accordata dall' art. 49 del preaccennato Regolamento ai Ricevitori della Cassa Ecclesiastica nell' Umbria e nelle Marche sia estesa a quelli delle antiche Provincie del Regno ; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. È accordata ai Ricevitori della Cassa Ecclesiastica dello Stato nelle antiche Provincie del Regno la facoltà concessa a quelli dell'Umbria e delle Marche dall' art. 49 del Regolamento approvato col Reale Decreto in data 8 dicembre 1861, sotto l' osservanza delle condizioni dal Regolamento stesso imposte all' art. 49 e seguenti.

Ordiniamo ec. Torino 22 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. Conforti.

670) Reggio Decreto del 18 giugno 1862 che ordina l' iscrizione sul Gran Liaro del Debito pubblico di una rendita pel pagamento delle spese di costruzione della Ferrovia Ligure.

671) Regio Decreto col quale sono stabilite le norme per gli esami di licenza liceale nelle Provincie Napoletane.

18 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' articolo 55 della legge sulla istruzione superiore nelle Provincie Napoletane del 16 febbraio 1861, il quale stabilisce che per essere ascritto a titolo di studente nell' Università e negli Istituti universitari occorre presentare la licenza liceale ottenuta a norma della legge sull' istruzione secondaria; — Visti gli articoli 34 e 37 della legge precedente del 10 febbraio 1861 sull' istruzione secondaria nelle medesime Provincie pei quali, stabilito l' obbligo della licenza liceale, è riservato ad un regolamento il determinare le norme dei relativi esami; — Considerando che per effetto delle due precitate leggi cessarono nelle Provincie Napoletane le discipline che regolavano precedentemente le prove e il conseguimento dei titoli necessari all' ammessione ai corsi universitari; — Considerando d' altra parte, che in questo periodo di riordinamento degli Istituti di istruzione secondaria, secondo le nuove discipline, non potrebbesi di presente applicare per questa parte il regolamento 10 aprile 1861, non essendo equo il pretendere fin d' ora dagli esaminandi prove sopra materie che dagli antichi regolamenti non erano prescritte; — Nell' intendimento di dare provvisioni transitorie fino a che i corsi liceali abbiano il loro normale avviamento; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione e sentito il parere del Consiglio superiore d' Istruzione pubblica; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Fino all' aprirsi dell' anno scolastico 1864-65 gli esami di licenza liceale nelle Provincie Napoletane saranno dati secondo le norme stabilite dal presente Decreto.

2. Due sessioni avranno luogo per tali esami, l' una al chiudersi dell' anno scolastico, l' altra nel mese di ottobre.

Esse avranno principio nei giorni fissati dai Delegati straordinari o da chi ne fa le veci, e si apriranno in tutte le città dove ha sede un Liceo governativo che abbia già tutti i corsi compiutamente ordinati.

3. Le commissioni esaminatrici consteranno di quattro membri e saranno nominati dal Consiglio Provinciale e in difetto di esso dal Delegato straordinario.

Gli esaminatori saranno scelti fra gli insegnanti del Liceo. Uno di essi potrà anche essere nominato fuori degli insegnanti uffiziali.

Le Commissioni saranno presiedute dal Preside del Liceo o da chi ne fa le veci, e là dove pel grande numero dei candidati ne occorra più d'una, dal Preside o da quelle altre persone che saranno appositamente designate da chi nomina le Commissioni stesse.

Il Preside non vota.

4. Le iscrizioni degli aspiranti agli esami di licenza si prendono presso il Preside del Liceo il quale rimane pure incaricato della esazione della tassa stabilita dall' articolo 34 della precitatata legge 10 febbraio 1861.

5. Dal provento delle tasse pagate e riscosse dai candidati nel modo indicato nell'articolo precedente, saranno prelevati due terzi da distribuirsi in parte eguali tra i membri ed il Presidente della Commissione esaminatrice, ed il terzo residuo sarà versato alla cassa delle lauree

Regia Univertità di Napoli a norma dell' articolo 76 della legge 16 febbraio 1861.

6. Gli esami di licenza saranno per iscritto e orali.

Quelli in iscritto comprenderanno due prove, cioè 1.° una composizione italiana; 2.° una versione dal latino di un tema estratto da autore classico.

Per ogni esame in iscritto sono assegnate quattro ore di tempo,

I temi saranno compilati per cura dei delegati straordinari e da essi trasmessi suggellati al Preside della Commissione esaminatrice, il quale non li dissuggellerà se non in presenza dei eandidati sul cominciare dell'esame.

7. La prova verbale durerà quaranta minuti non compresa la lettura degli scritti, e sarà fatta da un solo candidato per volta davanti all'intiera Commissione.

Essa verserà: 1.° sulla letteratura latina; 2.° sulla letteratura italiana; 3.° sulla storia; 4.° sulla filosofia razionale e morale; 5.° sull'algebra e sulla geometria; 6.° sulla fisica.

8. Le votazioni sulle prove sì in iscritto come orali si faranno a norma del regolamento 10 aprile 1861.

I candidati che giusta l'articolo 31 dello stesso regolamento, fossero esclusi dalla prova orale, hanno diritto al rimborso della metà della tassa pagata all'atto dell'iscrizione.

9. Ai candidati che superarono le prove sarà rilasciato un certificato di licenza liceale giusta il disposto dall'articolo 34 della legge 10 febbraio 1871.

Tale certificato indicherà il risultato della votazione sì nella prova per iscritto, come in quella orale, e sarà spedito e firmato dal Preside del Liceo.

10. A cominciare dal nuovo anno scolastico 1862-63 i soli alunni che producono il certifieato della licenza liceale riportato nei modi sovra espressi o il certificato degli esami equivalenti superati prima del corrente anno, saranno regolarmente ascritti a titolo di studenti nell'Università e negli Istituti universitari.

Tutti gli altri che avessero preso la matricolazione ai corsi universitari senza avere adempiuto tali condizioni saranno compresi nella categoria degli Uditori secondo le norme fissate dalla legge 16 febbraio 1861.

11. Tutte le disposizioni contrarie alle presenti cesseranno dall' aver vigore nel periodo transitorio stabilito dall'art. 1.

Ordiniamo ec. — Torino 18 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI.

672) REGIO DECRETO col quale sono prescritte alcune modificazioni ed aggiunte al Regolamento sul giuoco del Lotto vigente nell'Emilia.

18 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Regolamento organico sul giuoco del Lotto, in data 3 marzo 1860, vigente nelle Provincie dell' Emilia; — Considerato che alcune di-

sposizioni in esso contenute, quelle specialmente risguardanti l' ammessibilità delle vincite, potrebbero nella pratica loro applicazione aprir l'adito ad abusi, cui giova riparare con acconce misure amministrative; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. A partire dall' estrazione seconda del prossimo luglio i Ricevitori non potranno prendere il giuoco, nè esigere il prezzo, nè staccare la bolletta figlia se non trascrivendo *interamente* la giuocata sovra d'ambe le bollette in presenza del giuocatore, cui consegneranno quindi la bolletta figlia munita della propria firma e di un numero progressivo in margine.

2. I giuocatori hanno l' obbligo di vegliare attentamente acciocchè i Ricevitori scrivano esattamente i loro giuochi tanto nella bolletta madre che nella figlia, sia nei numeri giuocati che *nel prezzo* e nelle promesse.

I Ricevitori hanno l'obbligo di leggere a chiara ed intelligibile voce i giuochi scritti tanto nella madre che nella figlia. Queste prescrizioni sono indispensabili per constatare la piena uniformità delle due bollette.

3. Il massimo delle promesse che giusta l' articolo 6 del Regolamento può essere accettato da ciascun ricevitore viene fissato nelle seguenti misure:

1.° Di pezzi 500 da lire 5 per i giuochi di un numero solo;

2.° Di pezzi 300 per estratto, e di pezzi 500 per ambo sui giuochi di due numeri;

3.° Di pezzi 200 per estratto, di 300 per ambo, e di 1000 per terno sui giuochi di tre numeri.

4. L'accettazione dei giuochi con promessa di maggior somma riservata alla Direzione dovrà eseguirsi prima dell'estrazione, mediante la ispezione non solo dei biglietti, ma ben anche delle corrispondenti matrici.

A tale effetto i Ricevitori inscriveranno su bollettari distinti le giuocate soggette a vidimazione separatamente dai giuochi comuni: e di mano in mano che ne avranno de' riempiti li trasmetteranno, senza staccarne i biglietti, alla Direzione.

Il Capo Vidimatore coll'aiuto dei Commessi alla vidimazione dovranno accertarsi della regolarità ed ammessibilità dei giuochi tanto sull'una che sull'altra bolletta.

Ove i giuochi siano riconosciuti regolari ed accettabili, staccheranno le bollette figlie dalle matrici, e rinvieranno le prime ai Ricevilori, consegnando le seconde all'Uffizio d'Archivio, onde siano unite alle altre contenenti i giuochi comuni.

Qualora invece alcune giuocate non venissero per qualsiasi motivo giudicate ammessibili, nemmeno con riduzione della promessa, lasceranno uniti, interlineandoli, i biglietti alle rispettive matrici da rimettersi parimente all'Uffizio d'Archivio e porgeranno immediatamente avviso del rifiuto ai Ricevitori per la restituzione ai giuocatori del prezzo pagato.

Rimangono ferme del resto tutte le altre disposizioni in proposito stabilite dagli articoli 61, 62, e 63 del Regolamento che non sono contrarie alla presente.

5. Pervenuti i bollettari delle giuocate e le relative copie alla Direzione, sì gli uni che le altre, divisi per Ricevitorie, verranno prima dell' estrazione infilzati con una cordicella, i capi della quale dovranno essere assicurati con suggello a piombo.

Il punzone che servirà all'impronta dei piombi rimarrà gelosamente custodito presso il Direttore, alla cui presenza seguirà tale suggellamento.

6. I Direttori del Lotto nelle Provincie dell'Emilia fisseranno l' orario

di chiusura del giuoco, di cui all'articolo 33 del Regolamento, in modo che i libri delle giuocate e le copie abbiano a pervenire tutti indistintamente alle rispettive Direzioni in tempo utile da potere essere sottoposti prima di chiuderli nell'armadio alla operazione prescritta dall'art. 44 del Regolamento, ed a quello della infilzatura e suggellamento di cui all'articolo precedente.

7. Gli armani ove sono risposti i bollettari o le copie, giusta le prescrizioni degli articoli 44, 45, 46, e 64 del Regolamento, saranno munite ciascuna di tre serrature ben congegnate a chiavi diverse.

Le chiavi dell'armadio dei bollettari saranno rispettivamente custodite dagli Impiegati inditicati all'art. 46 del Regolamento; e quelle dell'armadio delle copie saranno ritirate una dal Direttore, un' altra dal Capo della Controlleria, e la terza dal Capo Vidimatore.

8. La stanza in cui denno rimanere depositati i libri bollettari insino a che sia trascorso il termine della prescrizione delle vincite, dovrà avere un solo ingresso con soiida imposta munita di tre serrature, le cui chiavi saranno custodite dagli stessi Funzionari che tengono quelle dell'armadio dei bollettari.

A questo locale non si potrà accedere che per quello ove risiedono l'Archivista coi dipendenti Impiegati.

9. Gli armadi dei bollettari e delle copie, e la stanza di deposito dei bollettari dovranno essere giornalmente aperti e chiusi al principio ed alla fine dell'orario di ufficio col simultaneo concorso dei tre Funzionari che custodiscono le chiavi, ed alla presenza di altri tre Impiegati della Direzione.

Ciascuno degli intervenuti apporrà di volta in volta la propria firma su di apposito registro.

10. Rimane assolutamente proibito di dare notizia dello stato delle giuocate nelle matrici, sia ai Ricevitori che ai giuocatori, ove non vengano contemporaneamente presentate le bollette figlie, a tergo delle quali sarà dichiarato dall'Archivista il risultato della richiesta verificazione.

11. I Ricevitori potranno pagare le vincite, a termini dell' art. 72 del Regolamento, quando l' importo delle medesime non superi le lire 500. Per le vincite di somma maggiore dovranno previamente rassegnare alla Direzione il biglietto vincente (ove il giuocatore non preferisca di presentarlo egli stesso personalmente), onde si faccia luogo agli opportuni riscontri colla matrice, per gli effetti di cui all' art. 8 di detto Regolamento.

12. La verificazione delle vincite prescritta dall'art. 51 del Regolamento si farà dal Direttore in concorso del solo Archivista per le vincite unicamente che raggiungono o superano le L. 50, confrontando però colle matrici non solamente gli stralci delle vincite, ma eziandio i biglietti vincenti che vengano rassegnati dai Ricevitori.

Il Direttore farà constare di tale verificazione apponendo ad ogni vincita la propria firma con inchiostro rosso, tanto sulle matrici come sugli stralci: su questi però dovrà far' precedere la dichiarazione — *visto alla madre*—per le vincite delle quali non fossero stati rassegnati i biglietti.

A tale effetto l'apertura dell'armadio dei bollettari, di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento, non potrà effettuarsi se non dopo che, oltre agli stralci, siano pervenuti alla Direzione anche i biglietti vincenti pagati; nè si potrà di conseguenza metter mano ai bollettari per le operazioni di conteggio, se non dopo la verificazione delle vincite operata dal Direttore.

13. Saranno pure soggette alla verificazione per parte del Direttore tutte la vincite, senza distinzione di importi, che non fossero state de-

scritte sugli stralci, e che venissero comprese nelle tabelle delle somme pagate in estrazioni successive, o per le quali occorresse di emettere mandato di pagamento.

14. La seconda verificazione di tutte indistintamente le vincite mediante il confronto dei biglietti colle bollette madri di cui all'art. 57 del Regolamento, si eseguirà esclusivamente dall'Archivista.

Esso per altro potrà farsi coadiuvare, sotto la personale sua responsabilità, dagli Impiegati da lui dipendenti, i quali dovranno essere disposti nella stanza di Archivio per modo da poter essere facilmente sorvegliati tutti dal loro Capo.

15. Eseguita siffatta verificazione, dovrà l'Archivista rimettere gli spogli delle vincite coi biglietti pagati al Capo della Controlleria, il quale sarà tenuto di esaminare accuratamente e gli uni e gli altri circa la loro regolarità, e di confrontarli poscia colle copie dei giuochi alla sua custodia affidate.

Dopo di ciò i biglietti e gli spogli medesimi verranno restituiti all'Ufficio d'Archivio.

16. Tutte le vincite, sulle quali saranno stati fatti rilievi dal Capo della Controlleria, dovranno essere riconosciute dal Direttore, confrontando i biglietti vincenti colle relative matrici, per decidere sulla regolarità o meno della ammessione delle vincite stesse per parte dell' Ufficio d' Archivio.

A tal fine il Capo stesso della Controlleria compilerà ad ogni estrazione un'esatta dimostrazione sia delle rilevate irregolarità, sia delle vincite non rinvenute sulle copie da rassegnarsi al Direttore.

Ordiniamo ec.—Torino 18 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

673) REGIO DECRETO dei 29 giugno 1862 di convocazione del Collegio elettorale di Pontassieve.

674) REGIO DECRETO col quale vengono soppresse le Tipografie governative di Parma e di Modena.

18 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Considerando che le Tipografie governative in Parma ed in Modena aggravano l'Erario Nazionale di una spesa che non corrisponde ai vantaggi che se ne ricavano, e che men conveniente sia il far concorrenza alla privata industria col mezzo di officine governative:—Avuto riguardo alla sorte del personale addetto a quei due stabilimenti;—Sentito il Consiglio di Stato;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, di concerto con quello dell'Interno;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Le Tipografie governative esistenti in Parma ed in Modena, non che la Fonderia dei caratteri annessa alla prima, sono soppresse.

2. Gli impiegati con nomina governativa addetti ai citati due stabilimenti rimarranno in disponibilità di servizio per essere poi destinati ad altri uffizi a seconda delle occorrenze e della loro capacità, mentre agli operai che vi prestano servizio giornaliero sarà elargita all'atto del loro licenziamento una somma corrispondente ad un semestre della rispettiva mercede.

4. Le macchine, i tipi, gli attrezzi, i mobili, libri, stampe ed oggetti qualsiansi appartenenti ai predetti stabilimenti saranno descritti in appositi inventari stimativi a diligenza dell'Amministrazione demaniale, che procederà anche alla liquidazione della contabilità relativa, per essere poi alienati giusta le norme che saranno determinate dal Ministro delle Finanze, escluse però le matrici ed i tipi bodoniani di pregio che esistessero nella officina in Parma, i quali dovranno trasportarsi nella Biblioteca Parmense per essere conservati insieme a quelli della stessa specie colà depositati.

Ordiniamo ec.—Torino 18 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

675) REGIO DECRETO col quale è aperto un concorso per esami agli Allievi degli Istituti tecnici governativi e privati del Regno.

29 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È aperto un concorso per esami agli allievi degli Istituti tecnici governativi e privati del Regno, i quali abbiano compiuto regolarmente il secondo anno di corso in una delle due Sezioni amministrativo-commerciale e Fisico-matematica, per ciascuna delle quali si propongono: un premio d'onore in una medaglia d'oro, due d'incoraggiamento in altrettante medaglie d'argento, e due menzioni onorevoli accompagnate da medaglie di bronzo.

2. Gli esami consisteranno in due temi per iscritto, il cui argomento sarà proposto da una Giunta appositamente nominata dal Nostro Ministro alla quale spetterà pure il giudizio motivato sopra i componimenti dei singoli concorrenti.

3. Gli esami avranno luogo in ogni città dove si trova in pieno esercizio una delle summentovate Sezioni di studi tecnici governativi, cioè a Firenze, Genova, Milano, Torino, nelle quali potranno liberamente intervenire gli Alllievi che frequentarono gl' Istituti privati in qualunque parte del Regno.

4. Un Regolamento approvato dal Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio stabilirà le discipline per detti esami.

Ordiniamo ec. — Torino 29 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI.

676) REGIO DECRETO col quale è istituito in Livorno un Ufficio tecnico pel servizio dei porti, spiagge e fari nelle Provincie Toscane

1 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici; —Sentito il Consiglio dei Ministri; — Avuto il parere del Consiglio di Stato; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito in Livorno un Ufficio tecnico incaricato del servizio dei porti, spiagge e fari nelle Provincie Toscane.

Sarà composto di un Ingegnere-Capo del Genio civile e di un competente numero di Ingegneri e di Funzionari subalterni.

2. L' Ufficio tecnico anzidetto è posto nella dipendenza diretta del Prefetto di Livorno, e superiore del Ministero dei Lavori pubblici.

3. Il servizio affidato al detto Ufficio comprende le opere d'arte dei porti, spiagge e fari, il governo e l' esercizio delle macchine galleggianti per uso e scavazioni di porti e l' illuminazione dei fari delle Provincie Toscane.

Fra le opere d'arte del porto di Livorno sono compresi la darsena, i fossi che circondano il lazzaretto di San Rocco, il forte di Porta murata e quello di Fortezza vecchia.

4. L' Ufficio di Prefettura di Livorno concorre con quello d' arte nella parte amministrativa del servizio, e vi esercita un' azione sindacatrice; al medesimo saranno aperti i crediti occorrenti per pagare direttamente le spese, o fornire anticipazioni al Direttore tecnico per giornalieri pagamenti da farsi.

Allo stesso Ufficio ed allo scopo indicato sarà applicato transitoriamente quel nuovo personale che si ravviserà necessario.

5. I lavori di eseguimento della diga rettilinea e della curvilinea del nuovo porto di Livorno condotti finora ad economia con un sistema particolare di contabilità, continueranno ad essere eseguiti ad economia, sotto la osservanza delle norme di contabilità contenute nei Regi Decreti 3 novembre 1861, n.i 302 e 303, e nelle Istruzioni 20 dicembre 1861 del Ministero Finanze.

6. Occorrendo far provvista di materiali pei lavori anzidetti, l' Ufficio tecnico ne richiede quello di Pefettura, il quale ne fa seguire l' acquisto coll' intervento dell' Ufficio tecnico, nel modo più conveniente, vale a dire per pubblico appalto, per cottimi, od a trattativa privata, e li custodisce sotto la sua responsabilità, consegnandoli a misura del bisogno all' Ufficio tecnico dietro regolare richiesta e ritirandone ricevuta.

7. A tal uopo, a scelta del Prefetto, avrà a risiedere nel cantiere dei lavori quel numero d' Impiegati addetti al suo ufficio che egli ravviserà necessario con incarico di ricevere in consegna i materiali, custodirli, rimetterli, come avanti, all' Ufficio tecnico, accertandone l' effettivo impiego.

Sarà pure ufficio loro di verificare la mano d' opera per mezzo di riscontri giornalieri constatanti il numero degli operai impiegati nei cantieri dei lavori.

8. Il collaudo delle provviste è demandato all' Ufficio tecnico, che ne rilascia i certificati di pagamento, al quale l' Ufficio di prefettura fa luogo emettendo i relativi mandati.

I pagamenti degli operai e delle note estimative per le minute spese che seguono giornalmente sono fatte a cura dell' Ufficio tecnico sui fondi posti a sua disposizione della Prefettura, mediante anticipazioni.

All' atto dei pagamenti degli operai assistono un Agente dell' Ufficio tecnico ed altro dell' Ufficio di Prefettura, i quali ne attestano colla loro firma appiè degli stati l' eseguimento.

9. Oltre alle straordinarie verificazioni locali, che potranno essere in ogni tempo ordinate dal Prefetto, o direttamente dal Ministero, verrà al cadere di ogni semestre operata un' ispezione generale ai magazzini nei quali stanno custodite le provviste.

Questa periodica ispezione, diretta specialmente ad accertare la situazione dei magazzini, verrà fatta col concorso dell' Ufficio di Prefettura e dell' Ufficio tecnico.

10. I lavori di scavazione dei porti colle macchine galleggianti saranno eseguiti, come in addietro, ad economia, e quando sia possibile, per trattativa privata, o per pubblico appalto, secondo le norme contabili citate all' articolo 5.

11. L' Ufficio di Prefettura estende la sua azione nei modi e limiti avanti stabiliti anche ai lavori di scavazione del porto di Livorno e ad altre opere che, indipendentemente da quelle delle due dighe, occorresse di eseguire straordinariamente ad economia in quel porto.

12. Il servizio dei fari è disimpegnato giusta le istruzioni contenute nei Regi Decreti 13 luglio 1849 e 21 febbraio 1856, n.° 1469, le quali, in pendenza della loro riforma, restano modificate nel senso del cambiamento avvenuto nell'Amministrazione tecnica ed economica dei lavori dei porti, spiaggie e fari, specialmente per quanto riguarda la dipendenza e relazione del personale addetto a questo servizio.

13. L' Ingegnere per le opere marittime della Toscana, istituito con Decreto 30 gennaio 1860 dal Governo di quelle Provincie, passa a far parte dell' Ufficio istituito col presente Decreto, nel quale sono fuse le sue attribuzioni.

È soppressa la Commissione istituita con Decreto Sovrano 13 maggio 1852 per l' eseguimento delle opere del porto nuovo di Livorno autorizzate col Decreto medesimo.

Cessa di aver effetto il regolamento 5 luglio 1841 per l' Azienda delle scavazioni del porto e fossi di Livorno, solo di esso restando in vigore la tariffa dei noli da esigersi per l' imprestito di oggetti di regia spettanza, annessa a quel regolamento.

La richiesta di quegli oggetti sarà fatta al nuovo Ufficio tecnico, il quale, quando nulla osti in riguardo al servizio che gli è affidato, la fa passare all' Ufficio di Prefettura per la consegna degli oggetti richiesti, sotto le necessarie cautele.

I proventi di quegli imprestiti saranno versati nelle Casse della Regia Dogana di Livorno.

È abrogata ogni altra disposizione regolamentaria in vigore in quelle Provincie relativa al servizio dei lavori marittimi, la quale si trovi contraria alle prescrizioni del presente Decreto.

14. La Direzione dei lavori del porto nuovo di Livorno, l' Architetto delle pubbliche costruzioni in quella Città, ed il Capitano del porto faranno cessione al nuovo Ufficio instituito col presente Decreto della parte di servizio delle opere marittime, di cui erano rispettivamente incaricati.

Uguale cessione sarà fatta dagli Ingegneri del Corpo civile pei porti del litorale toscano.

Ordiniamo ec. — Torino 1.° giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS.

677) REGIO DECRETO che coordina le norme per l' affrancamento dei canoni enfiteutici e di altre responsioni attive verso le mani-morte in Toscana colle disposizioni della legge sul Debito pubblico del Regno d' Italia.

26 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Decreto del 15 marzo e quelli del 4 maggio 1860 del Governo della Toscana sulle affrancazioni con rendite nominative del consoli-

dato 3 p. $^0|_0$ dei canoni enfiteutici e di altre responsioni attive verso le mani-morte ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Art. 1. L' affrancazione dei canoni enfiteutici e di altre responsioni permessa nelle Provincie Toscane col Decreto dal 15 marzo 1860, n.° 145, continuerà ad eseguirsi dagli utilisti con rendite consolidate al 3 per $^0|_0$ del Gran Libro del Debito pubblico del Regno d' Italia.

L' iscrizione delle rendite, i vincoli, le annotazioni d' ipoteca, e le altre operazioni dovranno eseguirsi in conformità alle prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti sul Gran Libro del Debito pubblico italiano, e saranno fatte a cura della Direzione del Debito pubblico in Firenze.

Ogni iscrizione sarà nominativa e porterà la indicazione della fatta affrancazione.

2. Per l' affrancazione delle annualità ascendenti a somme non esattamente contenute nei multipli delle rendite 3 p. $^0|_0$, gli utilisti si procureranno una iscrizione per la parte dell' annualità che pareggia il *minimum* o uno dei multipli della rendita stessa.

Per la differenza come per qualunque annualità che fosse inferiore al *minimum* di rendita 3 p. $^0|_0$ dovranno gli utilisti versare nella Cassa della Direzione del Debito pubblico in Firenze un capitale corrispondente, per essere trapassato alla Cassa dei depositi e dei prestiti stabilita presso la Direzione generale del Debito pubblico.

Potranno però gli utilisti versare nella Cassa stessa l' intiero capitale delle annualità da affrancare semprechè questo non superi lire sessanta.

3. Gli utilisti, a termini dell' art. 2 del Decreto del 4 maggio 1860 del Governo della Toscana, dovranno conteggiare la rendita frazionata a decine di centesimi, ed aggiungere quindi a favore delle mani-morte il prezzo corrispondente alle unità di centesimi di rendita mancanti.

4. Per ogni versamento fatto alla Cassa della Direzione del Demanio pubblico in Firenze sarà rilasciata quietanza a favore dell' affrancante.

La Direzione predetta farà passare per mezzo di Vaglia del Tesoro alla Cassa dei depositi e dei prestiti le somme che avrà ricevute dagli affrancanti.

5. L' Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti acquisterà in prevenzione una rendita di consolidato 3 p. $^0|_0$ pel riscatto d' annualità o di porzioni d' annualità, facendola inscrivere a proprio nome con annotazione del servizio al quale è destinata.

Esaurita la rendita acquistata, la mentovata Amministrazione acquisterà altra rendita, e così di seguito fino a che cessi il bisogno di ulteriori acquisti pel servizio di tali affrancazioni.

6. L' Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti farà conoscere al Ministro delle Finanze la somma spesa nell' acquisto di rendita 3 p. $^0|_0$.

Il Ministro stesso fisserà il saggio di alienazione, e lo renderà noto alla Direzione del Debito pubblico in Firenze, perchè gli affrancanti ne siano avvertiti e possano conteggiare il capitale da versare giusta l' articolo 2.

7. Sarà aperto presso la Cassa dei depositi e dei prestiti un registro d' iscrizione per notarvi i certificati di rendita del consolidato 3 p. $^0|_0$ che saranno da essa rilasciati.

Questo registro conterrà le seguenti indicazioni :

1.° Il numero d'ordine che sarà progressivo ;

2.° La somma espressa in lettere dell'annua rendita ;

3.° Il nome dell'ente o corpo morale creditore:

4.° Il titolo preciso del canone affrancato e il vincolo corrispondente;

5.° Il semestre da cui comincia a decorrere il godimento;

6.° La data dell' iscrizione.

Le iscrizioni saranno firmate dal Direttore Generale e dal Capo della Divisione della Cassa dei depositi e dei prestiti.

8. Per ogni iscrizione sarà rilasciato un certificato perfettamente conforme all' originale matrice accesa sul registro di cui all' articolo precedente.

Questo certificato comprenderà tutte le indicazioni contenute nel registro, col vincolo da cui è affetta la rendita, sarà soggetto al bollo di centesimi 50, e verrà fatto consegnare, a mezzo della Direzione del Debito pubblico in Firenze, all' utilista affrancante verso restituzione della quietanza indicata all' articolo 4 e pagamento del diritto di bollo.

9. Colla consegna alla mano-morta dei titoli di rendita rappresentanti l' annualità, l' utilista conseguirà *ipso jure* la libertà del vincolo che lo gravava, e il direttario non potrà ricus re il suo assenso per le volture estimali e per la radiazione d'iscrizioni, che ne siano conseguenza, come stabilisce l' articolo 12 del Decreto del Governo Toscano del 15 marzo 1860.

10. Gl'interessi sui certificati della Cassa dei depositi saranno pagabili alle scadenze semestrali del 1.° aprile e 1.° ottobre stabilite pel consolidato 3 p. 0[0.

11. È in facoltà dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti di riunire più certificati di rendita sulla Cassa dei depositi e dei prestiti, questa ne farà l'acquisto pagando il valore capitale in ragione del prezzo segnato dal Ministro delle Finanze nel tempo in cui avviene l'alienazione.

13. Per le operazioni derivanti dal disposto del presente Decreto, l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti dovrà tenere conti speciali.

14. L'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti è incaricata di diramare le istruzioni necessarie per la esecuzione del presente Decreto.

15. Sono mantenute in vigore le disposizioni sull' affrancazione dei canoni enfiteutici ed altre contenute nel Decreto del 15 marzo ed in quelli del 4 maggio 1860 del Governo della Toscana, in quanto non siano state derogate da questo Decreto.

Ordiniamo ec.—Torino 26 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

678) REGIO DECRETO dei 5 luglio 1862 di convocazione dei Collegi elettorali di Bibbiena e di Erba.

679) LEGGE dei 26 giugno 1862 per autorizzazione di una spesa straordinaria per provvedere all'Esposizione internazionale di Londra del 1862.

●●●) Legge per l' istituzione e l' ordinamento delle Camere di commercio.

6 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

CAPO I.

Istituzione e attribuzioni delle Camera di commercio ed arti.

Art. 1. Sono instituite in tutto il Regno Camere di commercio ed arti per rappresentare presso il Governo e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali.

La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera, ed il numero de'suoi componenti, saranno fissati con Decreto Reale.

2. Le Camere di commercio ed arti :

a) Presenteranno al Governo le informazioni e le proposte che giudicheranno utili al traffico, alle arti ed alle manifatture : gli faranno conoscere quali sono le loro vedute intorno ai modi di accrescere la prosperità commerciale ed industriale, indicando le cause che la impediscono ed i mezzi di rimuoverle.

b) Faranno e pubblicheranno annualmente una relazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio sovra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti del loro distretto ;

c) Compileranno, a richiesta dei Tribunali, ruoli di periti per le malerie commerciali ;

d) Avranno nella loro dipendenza le borse di commercio e ne faranno le spese ;

e) Eserciteranno, rispetto agli agenti di cambio, mediatori e periti, le attribuzioni risultanti dalle leggi speciali che reggono l' esercizio di essi ;

f) Formeranno quando occorra, la lista degli eleggibili a Giudici del Tribunale di commercio, la quale dovrà almeno contare tre nomi per ciascun Giudice da nominarsi dal Re ;

g) Potranno stabilire e dirigere uffici per la stagionatora e il saggio delle sete ;

h) Potranno avere dal Ministero di agricoltura, industria e commercio speciali incarichi relativi al commercio, non che l' amministrazione di emporii pubblici, depositi di merci nei porto-franchi, magazzini di salvamento ed altri stabilimenti aventi per iscopo l' utilità del commercio e delle arti ;

i) Daranno al Ministero ed alle altre Autorità governative le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste su materie di loro competenza ;

l) Potranno provvedere in proprio o col concorso del Governo della Provincia o del Municipio all' istituzione o Mantenimento di scuole per l' insegnamento di scienze applicate al commercio ed alle arti, ed alla formazione di esposizioni industriali e commerciali relative al loro distretto ;

m) Potranno convocare in assemblea generale determinate categorie

di elettori del distretto della Camera per l' esame di questioni d' interesse commerciale od industriale, da fissarsi e pubblicarsi all' atto della convocazione ;

n) Potranno riunirsi con altre Camere del Regno in assemblee generali, onde esaminare questioni commerciali ed industriali d' interesse comune.

3. Potranno far eseguire vendite volontarie di merci a pubblici incanti, le quali saranno sottoposte ad una tassa di registro del 1[2 per cento sul prodotto della vendita eseguita.

Le spese tutte degli incanti saranno sopportate dalla rispettiva Camera, la quale potrà perciò riscuotere un diritto non superiore al 1[2 per cento sul prodotto della vendita eseguita.

Le norme per questa vendita saranno determinate con regolamento fatto sulla proposta della Camera di commercio con Regio Decreto.

È in facoltà del Governo di accordare simile concessione ad altri pubblici stabilimenti commerciali.

4. Ciascuna Camera può essere sciolta con Decreto Reale, e la sua amministrazione affidata ad un Commissario governativo sino all' insediamento della nuova Camera.

Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti , sovra domanda degli interessati, e sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale del luogo.

CAPO II.

Composizione di ciascuna Camera.

5. Le Camere saranno elettive.

Il numero dei componenti le medesime non potrà essere maggiore di ventuno, nè minore di nove , e verrà determinato a mente dell' articolo 1.

Possono esserne membri i nazionali e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

6. I componenti di Ciascuna Camera saranno eletti a maggioranza relativa, nei modi indicati dalla presente legge.

Essi scelgono fra loro un Presidente ed un Vice Presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

7. L' ufficio dei membri della Camera è gratuito.

Alla fine di ogni biennio i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero ; se sono in numero impari, ne sarà rinnovato uno di meno nel primo biennio che nel secondo.

Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

Gli uscenti potranno essere rieletti.

8. Il Presidente ed il Vice-Presidente dureranno in carica due anni , e potranno essere rieletti..

9. Il Presidente è il legale rappresentante della Camera, ne dirige l'amministrazione, convoca e presiede le adunanze, firma le corrispondenze e tutti gli atti, è certifica la firma dei negozianti e dei mediatori.

Il Vice-Presidente supplisce il Presidente in caso di assenza, e, mancando ambidue, il più anziano d' età tra i componenti la Camerà terrà la Presidenza.

10. Non potranno contemporaneamente far parte della stessa Camera i consanguinei fino al secondo grado civile, gli affini di primo grado, i so-

Il numero degli stranieri non potrà eccedere il terzo dei componenti la Camera.

CAPO II.

Elezioni.

11. Sono elettori ed eleggibili:

a) Tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, capitani marittimi, che trovinsi iscritti sulle liste elettorali politiche dei Comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, residenti in essi Comuni, risultino, per notorietà o per giustificazioni date, inscritti sulle liste politiche di altri comuni.

b) I Capi-Direttori di stabilimenti ed opificî industrali ed i Gerenti delle Società anonime ed in accomandita che hanno sede nel Comune, i quali trovinsi inscritti in alcuna delle liste elettorali politiche;

c) I figli o generi di primo e secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove e mogli separate di corpo dal proprio marito, che siano mercantesse o proprietarie di opifici industriali;

d) Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino il commercio o le arti ed abbiano le condizioni richieste per l' iscrizione dei nazionali sulle liste politiche.

12 Non sono nè eleggibili, nè elettori le persone di cui all' articolo 23 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859; e sono pure ineleggibili gl' Impiegati delle camere di commercio e le persone che hanno liti colle medesime.

I membri delle Camere che cadessero in alcuno dei casi previsti dal presente articolo decadranno immediatamente dal loro ufficio.

13. La formazione e revisione delle liste degli elettori delle Camere di commercio sarà fatta nei tempi e modi con cui si fanno e rivedono le liste elettorali comunali, colla differenza che le funzioni ivi affidate al Governatore ed alla Deputazione provinciale saranno adempiute dalla rispettiva Camera di Commercio ed arti, ovvero in mancanza della Camera, dal Tribunale di commercio o da quello che ne fa le veci nella città ove la nuova Camera debbe risiedere.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale vi sarà ricorso presso la Corte d' appello nella cui giurisdizione essa si trova, nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali.

14. Il Governo con Regio Decreto determinerà le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e l' elezione si farà in esse nei luoghi fissati dalla Giunta municipale, o dalla Camera di commercio nei Comuni ove essa ha sede.

In ogni sezione elettorale si pubblicherà ad ogni elezione ed in ciascun anno all' epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci.

15. Per tutto quanto concerne la costituzione degli Uffizi elettorali, i poteri del Presidente e degli altri componenti gli Uffizi, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, non che le pene comminate a coloro che contravverranno alle leggi e regolamenti in materia elettorale, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge sulle elezioni, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

16. L'Ufficio pronuncia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni dell' adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente , come anche sui richiami intorno allo squittinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall' Ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai componenti l' Ufficio ed annesse al verbale.

17. Il processo verbale dell' elezione sarà indirizzato al presidente della Camera di commercio, ed in mancanza di essa a quello del Tribunale di commercio fra tre giorni dalla sua data.

La Camera , o in sua vece il Tribunale , nello stesso termine di tre giorni pubblicherà il risultato delle votazioni e lo notificherà alle persone elette.

18. Contro le deliberazioni prese dall' Ufficio elettorale è ammesso il ricorso al Tribunale di commercio od a quello che ne fa le veci.

Il ricorrente, a pena di nullità, dovrà citare la parte interessata. Dovrà farlo fra cinque giorni dal dì della decisione dell' Ufficio elettorale.

Il convenuto avrà dieci giorni per rispondere.

Il Tribunale, scorso quest' ultimo termine, giudicherà fra giorni quindici.

Contro le decisioni per capacità elettorale si può ricorrere alla Corte d' Appello.

Il procedimento sarà conforme a quello per le elezioni comunali.

19. Il diritto di votazione è personale , e non può essere delegato che nei casi previsti espressamente ed ammessi nella presente legge.

20. Ove l' elezione cadesse contemporaneamente sopra congiunti, affini, soci od ammistratori ne'termini medesimi dell' articolo 10, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti coloro ch' ebbero maggior numero di voti , ed a parità di voti, l' anziano di età.

Se l' elezione non è contemporanea il nuovo eletto rimarrà escluso.

Si riterrà parimente per escluso chi per sei mesi non prende parte alle adunanze della Camera.

21. Qualora nello squittinio risultasse eletto alcuno che non avesse le qualità volute dalla legge, sarà nominato quello che gli succede per maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, avrà la preferenza l' anziano di età.

In egual modo si procederà per le vacanze che si verificheranno successivamente per morte, rinunzia o perdita dell' eleggibilità.

Chi surrogherà uno uscito di carica innanzi il tempo di sua uscita regolare, rimarrà in ufficio il solo tempo che avrebbe durato il predecessore.

22. Verificandosi alcuno dei casi previsti dall'articolo precedente, spetterà alla Camera di chiamare al posto vacante colui ch'è dall'articolo medesimo designato ad occuparlo.

23. Le elezioni si effettueranno di pien diritto la prima domenica di dicembre, e i nuovi eletti saranno insediati al 1.° gennaio successivo.

Nei casi di rielezione di una Camera sciolta o d'istituzione d'una Camera nuova, un Decreto Reale fisserà il tempo in cui avranno luogo le elezioni ed i procedimenti preparatori, non che l'insediamento della Camera.

Le nuove elezioni per causa di scioglimento della Camera non potranno essere protratte oltre due mesi dal dì dello scioglimento.

24. Quando una Camera nuovamente istituita o rieletta venga insediata

nel primo anno del biennio di cui è parola all'art. 7, si considererà come entrata in funzione il 1.° gennaio dell'anno medesimo, quando sarà insediata nel secondo, si considererà come entrata in funzione il 1° gennaio del seguente anno.

CAPO IV.

Adunanze

25. Le adunanze di una Camera saranno legali quando v' interverrà la metà almeno del numero dei suoi componenti.

Mancando il numero legale, sarà fatta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, ristrittivamente però agli affari stati portati all'ordine del giorno della prima convocazione, dei quali sarà data nota nell' avviso della seconda.

26. Le deliberazioni saranno prese a maggiorità assoluta di voti.

In caso di parità quello del Presidente o di chi ne fa le veci sarà preponderante.

27. Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi dal giorno del suo insediamento, e da approvarsi dal Ministro di agricoltura industria e commercio nel termine di un mese dalla fatta trasmissione.

28. Sarà in facoltà delle Camere di pubblicare le deliberazioni loro.

CAPO V.

Impiegati

29. Le Camere istituite colla presente legge nomineranno il Segretario e gli altri Impiegati nei limiti della pianta da approvarsi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio e potranno rivocarli.

Le nomine e le rivocazioni avranno luogo a maggioranza assoluta di voti a squittinio segreto.

Gli inservienti saranno nominati dal Presidente e revocabili da lui.

CAPO VI.

Patrimonio e tasse

30. Le Camere di Commercio ed arti potranno avere un patrimonio loro proprio.

Non potranno però impiegarlo in imprese commerciati o industriali.

31. Le Camere che non hanno rendite proprie o che le hanno insufficienti, provvederanno alle somme occorrenti:

a) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che emanerà la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni, che saranno sempre gratuiti;

b) Imponendo una tassa speciale sopra le assicurazioni marittime, polizze di carico, i noleggi ed altre contrattazioni commerciali della

c) Imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali già esistenti nel distretto della Camera, od in mancanza di esse, tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi.

Niun diritto o tassa potrà essere stabilito se non con approvazione del Governo, da emanare con Decreto Reale dietro parere del Consiglio di Stato.

32. I reclami contro la formazione del ruolo dei tassabili, di cui all'articolo precedente, saranno giudicati inappellabilmente dal Tribunale di commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le veci.

I reclami contro la percezione dei diritti non dovuti saranno giudicati inappellabilmente nella sede commerciale secondo le ordinarie regole di competenza.

33. Le tasse di cui sopra saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte.

I modi di riscuoterle saranno stabiliti con Decreto Reale.

CAPO VII.

Amministrazione

34. Ciascuna Camera terrà un registro delle entrate e delle spese.

35. Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno le Camere compileranno il loro bilancio e lo sottoporranno all'approvazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio, o del Prefetto della Provincia che fosse da lui delegato.

Compileranno, entro il mese d'aprile, il conto attivo e passivo dell'anno precedente, ne chiederanno l'approvazione al Ministro od al Prefetto della Provincia che fosse da esso delegato; ottenuta la quale, verrà pubblicato per categorie colle stampe.

Così i bilanci come i conti saranno formati sopra modulo uniforme da determinarsi con Decreto Reale.

CAPO VIII.

Disposizioni generali e transitorie

36. Alle attuali Camere di commercio, d'agricoltura e commercio; di agricoltura, commercio ed arti; di commercio, arti e manifatture, di commercio e di industrie sono sostituite le Camere di commercio ed arti ordinate colla presente legge.

Quelle tra le nuove Camere che saranno ordinate nella residenza delle attuali succederanno al loro patrimonio ed alle loro obbligazioni, ed eserciteranno nell'Amministrazione di Banche od altre Società ed Istituti d'insegnamento quella parte d'ingerenza che le attuali vi esercitano.

37. Nell'istituire una Camera, o variare la sede delle già esistenti, come pure nel caso di soppressione sarà sentito il Consiglio provinciale ed anche il Consiglio del Comune ove la Camera avrà la sua sede e di quello da cui sarà tolta.

38. Agli Impiegati delle Camere attuali e degli Uffici da essi dipendenti che non saranno mantenuti in ufficio, sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere, che non potrà essere minore di un'annata, nè

nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata, ed approvarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

39. Gl'Impiegati e salariati delle Camere attuali nominati dal Governo o dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio passeranno al servizio delle nuove Camere, conservando *ad personam* gli stessi stipendi e il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi attuali spetterebbe loro se avessero continuato a servire lo Stato.

Nel caso di soppressione d'impiego gl'Impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.

Il trattamento di aspettativa sarà eguale alla metà dell' ultimo stipendio.

Le regole vigenti in ordine alle pensioni delle vedove e figli degli Impiegati e salariati dello Stato saranno pure applicabili nel caso predetto.

Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite tra le Stato e le Camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all'Impiegato.

40. Saranno stabiliti con Decreto Reale i giorni in cui avranno luogo le elezioni generali per la formazione delle nuove Camere di commercio ed arti.

Le Camere attuali continueranno nell'esercizio delle loro funzioni sino a che le nuove non siano insediate.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà a quanto occorre per la consegna dell'amministrazione dall'una all'altra Camera.

41. La nuova Camera di Commercio, che sarà stabilita in Genova a tenor della presente legge non avrà dritto a percepire il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime, sulle quali non potrà che percepire la parte compartita dalla presente legge, e passeranno a carico del bilancio dello Stato le spese delle Scuole tecniche e nautiche da detta Camera istituite, come pure il contributo da essa ancora dovuto al Municipio di Genova per la sistemazione della strada Carlo Alberto.

Dal bilancio attivo dello Stato verrà tolto il residuo di contributo di detta Camera di Commercio per la costruzione della nave da guerra donata al Re Vittorio Emanuele I.

42. Le disposizioni legislative e regolamentarie esistenti nelle varie Provincie del Regno per tutto ciò a cui provvede la presente legge, cesseranno di essere in vigore appena che saranno insediate le nuove Camere, salvo quanto è stabilito all'art. 27 della presente legge.

43. Sino a tanto che non sia promulgata nelle Provincie Toscane la legge comunale 23 ottobre 1859, si applicheranno nei casi contemplati dagli articoli 12 e 13 della presente legge le norme della legge comunale tuttavia vigente in quella parte del Regno.

Ordiniamo ec. — Torino 6 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

681) Regio Decreto col quale la tabella di formazione del Corpo del Treno d'Armata è aumentata di un Luogotenente Colonnello e diminuita di un Maggiore per ogni Reggimento.

21 aprile 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto in data 24 gennaio 1861 relativo al riordinamento del Corpo del Treno d'Armata;—Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La tabella di formazione del Corpo del Treno d'Armata annessa al citato Nostro Decreto è aumentata di :

1 Luogotenente Colonnello per ogni Reggimento, e diminuita di:

1 Maggiore pure per ogni Reggimento.

2. Il Luogotenente Colonnello avrà le incumbenze speciali che coll' articolo 5 del ridetto Nostro Decreto vennero affidate ad un Maggiore di esso Corpo.

Egli assumerà pure il comando del Reggimento in assenza del proprio Comandante.

Ordiniamo ec. — Torino 21 aprile 1862.

VITTORIO EMAMUELE
A. Petitti

682) Regio Decreto portante modificazioni ai quadri del Personale della Direzione Generale dei Depositi cavalli stalloni, e di ciascun Deposito.

6 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il Nostro Decreto in data 11 agosto 1860 relativo all'ordinamento dei Depositi cavalli stalloni;—Visto l' altro R. Decreto in data 24 novembre 1860 col quale instituendo sei nuovi Depositi di cavalli stalloni, stabilivasi dovere ogni Deposito constare di 60 cavalli stalloni; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. I quadri del Personale della Direzione Generale dei Depositi cavalli stalloni, e di ciascun Deposito, approvati col Nostro R. Decreto dell' 11 agosto 1860, sono modificati, rimanendo stabiliti tali quali appariscono negli specchi A e B uniti al presente Decreto e firmati d' ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

2. I Depositi consteranno di sessanta cavalli stalloni ciascuno.

E però fatta facoltà al Ministro della Guerra, allorchè per circostanze di servizio e di località, o per ragioni di economia sia ravvisato utile:

1.° Di sospendere l' installamento di un Deposito, distribuendo per altro gli stalloni a quello destinato fra gli altri Depositi nel modo il più vantaggioso al servizio;

2.° Di suddividere uno o più Depositi in due parti ciascuno, e di stabilirne le frazioni in località diverse.

Ordiniamo ec.—Napoli 6 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.

A—QUADRO *del Personale della Direzione Generale dei Depositi cavalli stalloni.*

PERSONALE	*ANNOTAZIONI*
Un Uffiziale Generale	*Direttore Generale*
Un Uffiziale Superiore	*Direttore*
Un Capitano	*Per la contabilità*
Tre Uffiziali subalterni	*Di cui uno contabile*
Due Sergenti	*Per la corrispondenza*
Un serviente o Veterano	*Per l' ufficio*

Torino addì 6 maggio 1862.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
A. PETITTI.

B—QUADRO *del personale di un Deposito cavalli stalloni.*

PERSONALE	*ANNOTAZIONI*
Un Uffiziale Superiore o Capitano	*Comandante*
Due Uffiziali subalterni	*Dei quali uno contabile*
Un Veterinario	*Locale se vi è*
Guarda stalloni	*Uno per stazione*
Un Furiere	
Un Sergente contabile	
Due Sergenti pel servizio	
Trentasei Caporali palafrenieri	
Un Maniscalco	*Locale se vi è*

Torino addì 6 maggio 1862.

D' ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
A. PETITTI.

682) REGIO DECRETO con cui sono instituiti quattro nuovi Depositi di cavalli stalloni.

6 maggio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i RR. Decreti 18 dicembre 1832, 17 marzo 1856, 19 novembre 1859, 11 agosto e 24 novembre 1860;—Visto il Nostro Decreto di questo stesso giorno relativo al Personale ed alla forza in cavalli dei Depositi cavalli stalloni;—Considerata la utilità di presto provvedere al miglioramento del-

la razza cavallina nelle Provincie meridionali del Regno; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Sono instituiti quattro nuovi Depositi di cavalli stalloni, cioè:

Tre nelle Provincie Napolitane;

Uno nell' Isola di Sicilia.

2. La sede di ciascheduno di questi Depositi verrà stabilita con apposito provvedimento del Nostro Ministro della Guerra.

3. Alle spese di istituz.one di Detti Depositi si provvederà coi fondi appositamente stanziati nel bilancio passivo del corrente anno.

Ordiniamo ec. — Napoli 6 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI.

684) REGIO DECRETO che approva una tabella graduale e numerica del Corpo dei Carabinieri Reali.

18 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Nostri Decreti in data 24 gennaio, 25 luglio e 4 agosto 1861, relativi, il primo alla riorganizzazione del Corpo dei Carabinieri Reali, e gl i altri due a variazioni state introdotte nella tabella graduale numerica della forza a quello annessa; — Considerata la necessità di stabilire la forza del suddetto Corpo in relazione coi bisogni della pubblica sicurezza; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La forza del Corpo dei Carabinieri Reali sarà d' ora innanzi tale che apparisce dalla apposita tabella graduale numerica, d'ordine Nostro sottoscritta dal Ministro della Guerra.

2. Il Ministro della Guerra predetto procederà ad un nuovo scompartimento delle Legioni 3.ª, 5.ª, 12.ª e 13.ª.

Ordiniamo ec. — Torino 18 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI

685) REGGIO DECRETO col quale i magazzini delle sussistenze militari sono distinti in categorie e provveduti d' indennità di cancelleria.

29 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Regio Decreto delli 24 aprile 1859; — Ritenuto che col medesimo si provvedeva solamente ai bisogni del servizio delle antiche Provincie; — Visto il successivo Regio Decreto 18 marzo 1860; — Considerando il bisogno di determinare anche l' indennità di cancelleria per le spese d' ufficio ai Contabili dei magazzini nuovi instituiti; — Ritenuta la convenienza di stabilire tale indennità in modo uniforme e rag-

guagliata all' importanza dei magazzini ; — Sulla proposta ec. ; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. I. I magazzini delle sussistenze militari saranno distinti in categorie e provveduti d' indennità di cancelleria secondochè trovasi indicato nel prospetto, che d' ordine Nostro viene firmato dal Ministro della Guerra.

2. Spetta al Ministro di determinare dove debbano stabilirsi i magazzini delle sussistenze, e dichiarare la categoria alla quale ognuno appartiene.

3. Ove occorra, potrà essere aumentato il numero dei magazzini assegnato a qualcuna delle categorie, perchè sia d' altrettanto diminuito quello delle categorie superiori.

4. Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1.° luglio 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 29 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI.

PROSPETTO *categorico dei magazzini delle sussistenze e della indennità di cancelleria stabilita pei medesimi dal Regio Decreto 29 giugno 1862.*

N.° d' ordine			Quantità	Indennità annua		*Annotazioni*
1	Categoria	1.a	3	500	»	Col contro indicato assegnamento dovranno far fronte a tutte le spese, escluse quelle pel combustibile pel riscaldamento degli Uffici, e comprese quelle per le trasferte ad una distanza minore di 10 chilometri, per le quali a tenore dell'art. 4 del Regio Decreto 30 luglio 1851 non è dovuta alcuna indennità. Verrà inoltre somministrato in natura il combustibile occorrente pel riscaldamento degli Uffici nell' invernale stagione. La quantità di combustibile verrà ulteriormente determinata a seconda delle località e della classe dei magazzini.
2	»	2.a	8	400	»	
3	»	3.a	16	220	»	
4	»	4.a	23	120	»	
5	»	5.a	40	50	»	

Torino 29 giugno 1862.

D' ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
A. PETITTI.

[illegible]) Regio Decreto di approvazione del quadro numerico degl'Impiegati per l' Amministrazione generale delle acque e foreste delle Provincie Napolitane.

26 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge forestale del 21 agosto 1826 tuttora vigente nelle Provincie Napolitane;—Sulla proposta ec;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È approvato per l' Amministrazione generale delle acque e foreste delle Provincie Napolitane la pianta numerica degli Impiegati annessa al presente Decreto e firmata d' ordine Nostro dal predetto Ministro Segretario di Stato.

2. Qualunque disposizione contraria al presente Decreto è abrogata.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo ec. — Torino 26 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
Pepoli

PIANTA *numerica degl'Impiegati dell' Amministrazione Generale delle acque e foreste delle Provincie Napolitane.*

NUMERO degli Impiegati	LORO GRADO E CLASSE	STIPENDIO PER	
		individuo	Classe
1	Amministratore Generale. . . . . . L.	6,000	6,000
2	Capi di Ripartimento . . . . »	4,000	8,500
2	Uffiziali di carico . . . . »	2,500	5,000
5	» di 1.ª classe . . . . »	1,800	9,000
3	» di 2.ª » . . . . »	1,200	3,600
3	» di 3.ª » . . . . »	1,000	3,000
3	» Soprannumero. . . . . . . »	600	1,800
9	Alunni . . . . »	400	3,600
28			40,000
1	Usciere maggiore . . . . : . . L. 900	900	2,850
2	Uscieri . . . . » 750	1,500	
1	Serviente . . . . » 450	450	
			42,850
	Spese d' Ufficio dell' Amministratore Generale . . . . »	2,125	2,125
	Totale spesa L.	. . . . .	44,975

V.º d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio
PEPOLI.

687) Regio Decreto che prescrive il versamento di lire novanta a titolo di massa di primo corredo per l'ammissione nelle scuole dei novizi e mozzi della Regia Marina.

6 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto 21 marzo 1861 relativo alla scuola dei novizi e mozzi; —Sulla proposta del Nostro ministro della Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. L' ammissione nelle scuole dei novizi e mozzi della Regia Marina non avrà d'ora in avanti luogo se non previo il versamento di lire *novanta* a titolo di massa pel primo corredo.

2. Saranno esenti dallo anzidettto versamento quei giovani che mediante esibizione di validi documenti facciano constare dello stato di povertà della propria famiglia.

Ordiniamo ec. — Torino 6 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Di Persano

688) Regio Decreto dei 6 luglio 1862 col quale alle serie stabilite per la spedizione dei Buoni del Tesoro ne sono aggiunte altre due di L. 50,000 e di L. 100,000.

689) Legge dei 6 luglio 1862 che autorizza una spesa straordinaria per pagare all'Annover le quote poste a carico degli antichi stati Italiani pel riscatto del dazio di Stade.

690) Legge colla quale viene approvato il Regio Decreto 9 novembre 1861 sui defalchi dei diritti di entrata e sui dritti di stallaggio e di ostellaggio per le merci estere introdotte nei porti di Brindisi e di Messina.

6 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. unico. È approvato il Regio Decreto 9 novembre 1861 sui defalchi dei dritti di entrata e sui dritti di stallaggio e di ostellaggio per le merci estere introdotte nei porti di Messina e di Brindisi.

Ordiniamo ec. — Torino 6 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Quintino Sella

691) Regio Decreto col quale è aperto un esame di concorso a quattro posti di aspiranti allievi Ingegneri nel Corpo Reale delle miniere per essere inviati a compiere gli studi all' Estero.

3 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. È aperto un esame di coucorso a quattro posti di aspiranti allievi Ingegneri nel Corpo Reale delle miniere per essere inviati alla Scuola Imperiale delle miniere di Parigi , oppure all' Accademia Montanistica di Freyberg.

Due di detti posti sono destinati ai concorrenti delle Provincie Napoletane e due a quelli di Sicilia.

2. Ai posti fissati nel precedente articolo è assegnata l'annua indennità di lire 1,500 durante i tre anni di dimora dell' allievo a Parigi, oppure a Freyberg, a condizione ch' esso frequenti quelle scuole , e riporti ogni anno il certificato d'idoneità in seguito degli esami finali , che subirà in un cogli allievi di esse scuole.

3. L'esame di concorso verserà intorno ai seguenti soggetti :

1.° Meccanica-Principio delle forze vive , ossia del lavoro meccanico.

Principi di meccanica applicata alle macchine.

2.° Fisica-Teoria del calore e sue applicazioni alla combustione ed agli usi industriali.

3.° Chimica-Caratteri distintivi dei componenti chimici d' un corpo inorganico.

4.° Lingua francese per l' aspirante alla scuola delle miniere di Parigi, e lingua tedesca a chi aspiri all'Accademia di Freyberg.

4. Coloro che vorranno essere ammessi a questo esame dovranno far pervenire al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio non più tardi del mese di agosto prossimo i certificati degli studi fatti ed il Diploma di laurea d'Ingegnere ottenuto nelle Università di Napoli, oppure di Sicilia.

5. Gli esami avranno luogo in Napoli ed in Palermo nella prima metà del mese di ottobre corrente anno.

6. Con Decreto Ministeriale verrà nominata la Commissione incaricata degli esami e sarà fissato il giorno in cui avranno luogo.

Ordiniamo ec. — Torino 3 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
Pepoli

692) Regio Decreto dei 22 giugno 1862 che autorizza la temporaria occupàzione per uso civile della Casa posseduta in Potenza dai Certosini di S. Lorenzo in Padula.

693) Regio Decreto di approvazione della Convenzione conchiusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

18 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' articolo 5 dello Statuto del Regno ; — Sentito il Consiglio dei

Ministri ; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla convenzione conchiusa tra il Regno d'Italia e la repubblica di San Marino, sottoscritta a Torino addì ventidue del mese di marzo mille ottocento sessantadue, non che al relativo Protocollo del venticinque stesso mese ed anno, le di cui ratificazioni furono scambiate in Torino addì quattro del mese di maggio 1862.

Ordiniamo ec.—Torino 18 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
GIACOMO DURANDO

CONVENZIONE ***conchiusa li 22 marzo 1862 tra S. M. il Re d' Italia e la Repubblica di San Marino, e relativo Protocollo in data 25 stesso mese. Scambio delle ratifiche a Torino 4 maggio 1862.***

VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute :

Avendo veduto ed esaminato la convenzione conchiusa fra Noi e la Repubblica di San Marino, e sottoscritta dai rispettivi plenipotenziari in Torino addì ventidue del mese di marzo del corrente anno, la quale convenzione è del tenore seguente:

S. M. il Re d'Italia, volendo dare una testimonianza della particolare sua propensione e benevolenza verso la Repubblica di San Marino, ed annuire alle domande che le furono rassegnate da quei cittadini, concedendo ad essi alcune facilitazioni per la provvista di merci e generi e la somministrazione dei sali e del tabacco, non che regolare le relazioni amichevoli tra di loro esistenti;

E la Repubblica dal canto suo, riconoscente alla Maestà del Re d'Italia per tali graziose concessioni, desiderande vivamente di consolidare viemmeglio le relazioni di buon vicinato e di amicizia, e di togliere le cagioni che potrebbero dar luogo a reclamo fra i due Governi;

Hanno stabilito alcuni capi d'accordo per mezzo di appositi plenipotenziari, al quale fine si sono eletti:

Per parte di S. M. il Re d'Italia, il signor Commendatore Domenico Carutti di Cantogno, Ministro residente d'Italia presso la Corte dei Paesi Bassi, Cavaliere di Gran Cordone e Commendatore di più ordini;

E per parte della Repubblica di San Marino Sua Eccellenza il Conte Luigi Cibrario, patrizio di San Marino, Ministro di Stato e Senatore del Regno d'Italia, Cavaliere di Gran Cordone e Commendatore di più ordini;

I quali dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri che furono riconosciuti regolari hanno concordato nelle seguenti stipulazioni.

Art. 1. Le sentenze dei Tribunali del Regno d'Italia avranno esecuzione nella Repubblica di San Marino e quelle dei Tribunali della Repubblica avranno esecuzione nel Regno d'Italia, senza che sia necessario alcun giudizio di delibazione.

2. Gli atti pubblici fatti nel Regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nei Regi Stati, senza che sia necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

3. Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziari fatti nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi si eseguiranno nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo a semplice richiesta della parte interessata.

4. Gl'inquisiti dalle Autorità giudiziarie del Regno d'Italia per crimini ivi commessi, venendo arrestati nel territorio della Repubblica, si rinvierranno dal Tribunale del luogo dell'arresto al Tribunale procedente a semplice richiesta.

Lo stesso avrà luogo per gl' inquisiti dalle Autorità giudiziarie della Repubblica.

5. Sono eccettuati dalla estradizione di cui nell'articolo precedente i cittadini attivi e quelli altri cittadini che fossero domiciliati da un decennio nello Stato a cui si fa la domanda.

6. La naturalizzazione posteriore al commesso reato non farà eccezione alla regola della convenuta consegna.

7. I Tribunali dei due Stati s'intenderanno obbligati a prestare scambievolmente l'opera loro per tutti quelli atti che possono interessare la giustizia punitiva.

8. Se il delinquente o il condannato sarà cittadino delle Stato presso cui si è rifuggito, dovrà essere punito dal suo proprio Governo secondo le leggi patrie ed il sistema di prove ivi vigente. A tale effetto dovranno gli agenti dell'altro Governo comunicare gli atti del processo che si fosse formato e copia della sentenza se il reo sia già stato condannato.

Qualora poi si trattasse di un fatto atroce e gravemente perturbante la pubblica tranquillità tra i sudditi di amendue i Governi, si concerterà fra i due Governi, presa cognizione del fatto, la consegna dei rei al Giudice del luogo del delitto all'effetto dei confronti ed esami necessari alla compiuta prova del medesimo, e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato cui appartengono.

9. Venendo una delle parti contraenti a richiedere l' altra per la consegna d' individui non cittadini, nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori dei rispettivi Stati, pei quali sia luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano i Governi di accordare o no tal consegna, avuta considerazione ai concordati vigenti con altre potenze ed alla qualità e circostanza del delitto.

10. Il Governo che giusta i precedenti articoli sarà richiesto della consegna di un qualche condannato o lelinquente non potrà fargli grazia, nè concedergli salvo-condotto od impunità, eccettuati quei salvo-condotti che si concedono per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali.

Questi salvo-condotti però, e quelli pure che fossero altrimenti conceduti agl'inquisiti, dovranno essere ritirati e saranno di nessun valore, venendo i medesimi dall'altro Governo giustamente reclamati.

11. Saranno pure consegnati il danaro e tutti gli effetti che si troveranno presso gl'inquisiti o che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso, come pure le copie dei processi che si fossero compilati prima della consegna degli inquisiti, corrispondendo per questo la sola mercede della scrittura.

12. Ritrovandosi presso degl'inquisiti effetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto, dovranno loro restituirsi senza veruna spesa dopo averne giustificata la proprietà, e quando non saranno più necessari alla prova del delitto.

13. Le spese pel mantenimento degl'inquisiti dal momento del loro arresto sino a quello della consegna saranno a carico del Governo richiedente.

14 Tutti i militi sì di fanteria che di cavalleria, artiglieria, treno e di qualunque altro Corpo delle truppe sì di terra che di mare di Sua Maestà Italiana, e così pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di San Marino, i quali, disertando dal servizio del Governo cui appartengono, si rifugiassero negli Stati dell'altro, dovranno essere immediatamente arrestati, anche senza speciale richiesta, e restituiti con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa che avranno seco loro asportata nella diserzione.

15. Non avrà luogo per altro la consegna di quei disertori che fossero cittadini attivi delle Stato in cui si sono rifugiati.

16. Tutte le Autorità civili e militari dei due Governi saranno tenute d'invigilare attentamente sui disertori dell'altro Stato che s'introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggiore celerità gli opportuni concerti a questo fine, e specialmente acciocchè i militari non muniti di passaporto o foglio di

via in regola non trovino asilo negli Stati dell'altra parte contraente e siano immediatamente arrestati.

17. Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corrisposto secondo i regolamenti che sono in vigore nei rispettivi dominii.

18. Ogni individuo d'un Governo che indurrà in qualunque modo un soldato dell'altro a disertare sarà castigato con due mesi di arresto ed una multa di lire 50 italiane, senza pregiudizio di quell'aumento di pena, cui potessero dar luogo le circostanze aggravanti del delitto.

Similmente quelli che daranno scientemente ricetto ad un disertore incorreranno la pena di un mese di carcere, ed in tempo di guerra quell' altra più grave che le circostanze del delitto possono meritare.

19. Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato vestiari, cavalli e qualunque altra parte del loro equipaggio.

Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituiti al Corpo a cui apparterrà il disertore.

I trasgressori di questo articolo saranno inoltre puniti con una multa di 100 lire italiane, quando per la qualità degli effetti rubati o altrimenti sia dimostrato che fosse loro nota la provenienza degli effetti stessi.

20 Tutte le disposizioni relative ai disertori sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare ed a quelli che, in qualunque modo, sono costretti a prestare allo Stato un servizio personale, i quali per sottrarvisi si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli dell'altra parte contraente.

21. I beni di mano-morta, cioè istituti religiosi, parrocchie, confraternite, congregazioni e corporazioni s' intendono appartenere a quello dei due Stati, nel quale essi istituti e congregazioni si trovano eretti.

22. S' intenderà cessato l'obbligo del passaporto per i cittadini che viaggiano dall'uno nell'altro Stato.

23 I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci d'uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro salvi soltanto i generi di privativa dei due Governi.

24. Le monete che la Repubblica di San Marino credesse, col tempo, di dover coniare, potranno aver corso nel Regno d'Italia, purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle Regie.

25. Invece del dritto del libero transito invocato dalla Repubblica di San Marino per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di abbuonare alla Repubblica di San Marino una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno, e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino, il qual numero s' intenderà fissato per gli effetti del presente atto a novemila anime.

26. La Repubblica aderendo pienamente ai principii del Regno d'Italia rispetto alla proprietà letteraria, assume l'obbligo di impedire nel suo territorio ogni riproduzione delle opere dell'ingegno o dell'arte pubblicate in esso Regno.

27. La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco.

28. Il Governo di S. M. somministrerà alla Repubblica al prezzo di costo annualmente nella città di Rimini settantatre mila chilogrammi di sale bianco di Cervia, e chilogrammi seimila settecento cinquanta di tabacco estero di ogni qualità, sia sciolto, sia sotto forma di corda, di bastoni e di sigari.

Quando per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel territorio della Repubblica occorresse maggior quantità di sale, il Governo Regio si obbliga a rilasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture nazionali.

29. La Repubblica di San Marino avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l'amicizia protettrice di S. M. il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà ed indipendenza, dichiara che non accetterà quella di un'altra Potenza qualunque.

30. I presenti capi di accordo avranno vigore per dieci anni a far capo dalla data dello scambio delle rettificazioni, e s'intenderanno rinnovati di anno in anno se non sono denunciati da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza.

Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Torino nel termine di giorni quarantacinque dalla data della presente convenzione.

Il fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Torino il ventidue di marzo mille ottocento sessantadue.

(*L. S.*) Carutti. (*L. S.*) Cibrario.

Avendo parimente veduto ed esaminato il protocollo addizionale a detta convenzione, inteso a meglio spiegare e modificare alcuni articoli della convenzione medesima, della quale deve far parte integrante, e che venne sottoscritto dai rispettivi plenipotenziari in Torino addì venticinque dello stesso mese;

Il quale protocollo è del tenore seguente;

Dopo la convenzione conchiusa addì 22 marzo corrente tra il plenipotenziario del Regno d'Italia e quello della Repubblica di San Marino, le alte parti contraenti hanno riconosciuto la convenienza di dichiarare meglio alcune disposizioni della medesima, e perciò hanno convenuto:

1.° Che nell'articolo primo di essa convenzione colle parole: *senzachè sia necessario alcun giudicio di delibazione* non s'intende vietato ai Tribunali dei due Stati di prendere una notizia sommaria dei giudicati che debbono far eseguire.

2.° Che all'articolo 18, dopo le parole *sarà castigato*, si surrogheranno alla redazione attuale le seguenti: *colle pene stabilite dal Codice Italiano, al quale la Repubblica si dichiara disposta a conformare la sua legislazione nel senso che non sancirà pene inferiori*, e s'intenderà soppresso l'ultimo alinea dell'art. 19.

In fede del che i plenipotenziarii del Regno d'Italia e della Repubblica di San Marino hanno segnato e munito dei loro sigilli il presente protocollo che farà parte integrante della convenzione del 22 marzo.

Dato a Torino addì 25 marzo 1862.

(*L. S.*) Carutti. (*L. S.*) Cibrario.

Noi abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti accettiamo, ratifichiamo e confermiamo la soprascritta convenzione ed il protocollo addizionale che deve far parte integrante della medesima, e promettiamo di osservarli e di farli osservare inviolabilmente.

In fede di che abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Date in Torino addì dieci del mese di aprile l'anno mille ottocento sessantadue e del Regno Nostro il decimoquarto.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di S. M. il Re

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri

GIACOMO DURANDO.

694) Regio Decreto che dà facoltà al Primo Presidente della Corte di Cassazione di Napoli di chiamare alle sedute Consiglieri della Corte di Appello della stessa Città in caso di mancanza del numero legale dei votanti.

13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Considerando che in seguito al riordinamento giudiziario delle Provincie Napolitane, molti dei membri della Corte di Cassazione di Napoli non

possono decidere alcune cause per averne in Tribunali inferiori già preso cognizione come Giudici, od altrimenti, per cui manca il numero di quindici votanti prescritto dall' articolo 119 della legge giudiziaria 17 febbraio 1861, per la validità delle decisioni a Sezioni riunite;—Veduto l'articolo 5 della legge 19 gennaio 1862, col quale fu fatta facoltà al Governo di dare con Decreti Reali, tutti i provvedimenti necessari per l' attuazione del nuovo ordinamento; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Mancando nella Corte di Cassazione di Napoli il numero di quindici votanti, necessario per la validità delle decisioni a Sezioni riunite, il Primo Presidente della stessa Corte ne integrerà il numero, chiamando a sedere i Consiglieri della Corte d' Appello di Napoli più anziani i quali non abbiano già preso cognizione della causa a decidersi, e che non trovansi per altri leggittimi motivi impediti.

Ordiniamo ec. — Torino 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

695) LEGGE colla quale si mandano pubblicare ed attuare nelle Provincie Napolitane le leggi, decreti e regolamenti sul reclutamento militare.

13 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Avranno vigore nelle Provincie Napolitane:

La legge organica sul reclutamento dell' esercito in data 20 marzo 1854, n.° 1676;

Il Regio decreto 4 maggio 1854, n.° 1704, e le leggi 12 giugno 1857 n.° 2258, e 13 luglio stesso anno, n.° 2261, con cui vennero fatte correzioni e modificazioni alla legge organica succitata;

Gli articoli 2 e 3 della legge 30 giugno 1860, n.° 4140, con cui si provvede all' esecuzione della legge sul reclutamento dell' esercito in altre nuove Provincie dello Stato

2. La pubblicazione del regolamento 31 marzo 1855 si eseguirà depositandone un esemplare ufficiale in una delle sale di ciascuna residenza comunitativa, ove sarà esposto durante tre giorni, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

3. Le leggi, i decreti e regolamenti intorno al reclutamento militare che potessero essere finora in vigore nelle Provincie suddette sono abrogati.

Ordiniamo ec. — Torino 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI

[illegible]) Legge che autorizza il Governo del Re ad operare una leva militare sui nati nell' anno 1842 in tutte le Provincie dello Stato.

13 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è antorizzato ad operare una leva militare sui nati nell' anno 1842 in tutte le Provincie dello Stato.

2. Il contingente di prima categoria è fissato a 45,000 uomini.

3. Gl' inscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà completato il contingenze di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell' articolo 2 della legge 13 luglio 1857.

4. Gl' inscritti chiamati a questa leva, i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel Regio Decreto 12 settembre 1860, n.° 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro del 10 gennaio 1861, n.° 4599, per quelli delle Marche e dell' Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, n.° 63, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro asssento si trovino tutt' ora in tale condizione, ovvero sieno vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

Saranno pure esenti gl' inscritti delle Provincie Napolitane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore di due anni alla data della presente legge.

5. Gl'iscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria non dovranno esservi rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento.

6. Per l' effetto dell' articolo 94 della legge 20 marzo 1854 nelle Provincie Napolitane e Toscane, sono per questa leva da considerarsi temporariamente come non esistenti in famiglia gli assenti, dei quali non si avranno avute notizie dell' esistenza in vita da cinque anni compiuti.

7. L' assenza di cui nel precedente articoto 6 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta Municipale del Comune dell' ultimo domicilio o residenza dell' assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro probe e idonee persone.

Ordiniamo ec. — Torino 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.

[illegible]) Legge de' 15 luglio 1862 che autorizza la spesa di L. 500,000 per il pagamento della dote di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia.

[illegible]) Regio Decreto col quale è autorizzata la vendita di vari beni demaniali situati nelle antiche Provincie dello Stato ed in quelle della Lombardia, dell' Emilia, delle Marche e dell' Umbria.

VITTORIO EMANUELE II ec.

22 giugno 1862

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;—Vista la tabella dei beni per

loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio dello Stato constante di n.° 70 articoli per la complessiva somma di L. 20,330,86; —Vista la legge del 13 novembre 1859 ed il regolamento 7 novembre 1860; —Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell' adunanza del 13 corrente;—Ritenuto che tale alienazione mentre riesce d' utilità alle Finanze non pregiudica punto l' interesse pubblico nè i diritti dei terzi;— Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali per il valore complessivo di lire ventimila trecento trenta centesimi ottantasei descritti nella tabella annessa al presente decreto la quale sarà vidimata dal Ministro delle Finanze.

2. L'alienazione autorizzata dal precedente articolo sarà fatta colla rinuncia alla facoltà del riscatto che giusta le vigenti leggi può competere al Demanio.

3. Li beni suddetti saranno venduti come pervennero alle Finanze dello Stato e trovansi da esse posseduti, ed avvenendo il caso d' evizione la ragione d' indennità spettante all' acquisitore sarà limitata al rimborso del prezzo sborsato alle Finanze , ed ove il montare del credito pagato dal terzo possessore sia minore del prezzo sborsato per l' acquisto, le Finanze saranno tenute soltanto al rimborso della somma pagata dall' acquisitore al creditore che avrà agito in via di esecuzione, salvo verso questi ogni ragione pel rimborso delle spese fatte in miglioramenti e riparazioni.

4. Quelli fra gli stessi beni che costeggiano le strade ferrate nazionali, non che i fiumi o torrenti rimarranno soggetti alle discipline e servitù sancite dalle leggi e regolamenti in vigore per l' uso pubblico a cui sono li medesimi destinati.

5. L' alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica, tuttavia i beni il cui valore di perizia non sia per eccedere le L. 500 potranno essere alienati per trattativa privata.

6. Quanto alla suddivisione degli stabili in più lotti, e quanto alle epoche di pagamento ed alle condizioni della vendita il Ministro delle Finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che ravviserà opportune nell' interesse delle Finanze dello Stato.

7. Per la stipulazione degli atti di vendita come pure per ricevere quelli d' incanto sono delegati i Prefetti delle Provincie ed i Sotto-Prefetti dei Circondari dove i beni si trovano situati, con intervento dei Direttori Demaniali dei rispettivi Circoli o di chi ne fa le veci quali rappresentanti le Finanze dello Stato.

Per quelli tuttavia la cui alienazione a termini dell' art. 5 può aver luogo a trattativa privata, la stipulazione degli atti relativi potrà effettuarsi eziandio negli Uffizi di Giudicatura di Mandamento o di Pretura con assistenza d' un Impiegato del Distretto rappresentante le Finanze dello Stato.

Ordiniamo ec. — Torino 22 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

(●●●) REGIO DECRETO de' 13 luglio 1862 col quale è convocato il collegio elettorale di Cerignola.

700) Regio Decreto contenente disposizioni transitorie circa la pratica giudiziale in Lombardia

13 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 27 marzo p. p., n.° 516; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

Art. 1. Nelle Provincie di Lombardia, coloro che giusta i §§ 16 e 17 della Ordinanza 10 ottobre 1854 furono ammessi alla pratica giudiziale, potranno continuare la medesima per un biennio calcolato dalla data della loro prima ammissione presso le Corti, i Tribunali e gli Uffici del Pubblico Ministero e dell' Avvocato dei Poveri.

2. Tale pratica sarà equiparata nei suoi effetti a quella prescritta dall' art. 14, n.° 2 della legge 13 novembre 1859, n.° 3781, per essere nominato Uditore.

3. L'applicazione dei praticanti alle diverse Magistrature ed Uffici si farà di concerto tra i Primi Presidenti delle Corti di Appello dei rispettivi Distretti ed i Procuratori Generali.

Ordiniamo ec.—Torino 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. Conforti

701) Regio Decreto de' 3 luglio 1862 che autorizza l' Amministrazione del Debito pubblico ad inscrivere sul Gran Libro una rendita consolidata al portatore di L. 245 in concambio di dieci azioni sociali della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale.

702) Legge con cui si approva la convenzione per la costruzione ed esercizio della strada ferrata da Cavallermaggiore ad Alessandria.

10 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata, colle modificazioni aggiunte all' esemplare unito alla presente legge, la convenzione in data 9 aprile 1862 intesa tra il Ministro dei lavori pubblici, il cavaliere Camillo Incisa e le ragioni di banca Carlo de Fernex, Gassier, Monnet e Compagnia, per la costruzione e l'esercizio della Strada ferrata che da Cavallermaggiore per Alba e Cantalupo mette ad Alessandria.

È pure approvata la fusione della Società della Strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore nella *Società della Strada ferrata da Cavallermaggiore ad Alessandria*, che si effettuisce a termini delle deliberazioni prese nel-

l'assemblea generale degli azionisti della Strada ferrata da Bra a Cavallermaggiore il dì 22 aprile 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 10 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS

702) REGIO DECRETO col quale è ordinato il ritiramento dalla circolazione delle monete di rame di conio napolitano.

6 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Veduta la legge 20 novembre 1859, n.° 3773; — Veduta la legge prodittatoriale per le Provincie Siciliane in data 17 luglio 1860, n.° 158; — Veduto il Decreto del R. Commissario Generale straordinario nelle Provincie delle Marche in data 4 ottobre 1860, n.° 30; — Veduto il Decreto della R.ª Luogotenenza Generale delle Provincie Napoletane in data 17 febbraio 1861; — Veduta la legge 30 giugno 1861, n.° 73; — Veduto il R. Decreto 17 luglio 1861, n.° 114; — Veduto il R. Decreto 22 dicembre 1861, n.° 391; — Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Le monete di rame di conio napoletano attualmente in corso nelle Provincie meridionali ed in quelle delle Marche saranno ritirate dalla circolazione e surrogate con nuove monete di bronzo decimali.

2. A tale effetto dal giorno 20 luglio a tutto il 30 settembre prossimo sarà aperto il cambio di dette vecchie monete di rame colle nuove di bronzo nei banchi di Napoli e Bari, di Palermo e Messina, e durante il periodo stesso, a partire però da quella data fra il 20 luglio ed il 1.° agosto, che sarà indicata con apposito manifesto dal Ministro delle Finanze, in tutte le Tesorerie di Circondario e presso tutte quelle altre Casse e quegli altri Uffici e Stabilimenti che verranno designati nel manifesto medesimo.

3. Tale cambio sarà eseguito in base al ragguaglio tra le antiche e le nuove specie di moneta determinato nella prima parte della tariffa annessa al presente Decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

4. Il provvedimento di cui all'art. 2 sarà nella Provincia di Benevento e nel Distretto di Pontecorvo, oltre alle monete di conio napolitano, anche esteso alle monete di rame di conio pontificio che ivi trovansi tuttora in circolazione legale, osservato il ragguaglio stabilito nella tavola unita al R. Decreto 22 dicembre 1861, e trascritto nella seconda parte della tariffa annessa al presente.

5. A partire dal 1.° ottobre 1862 le monete di rame di cui all'art. 1 cesseranno di aver corso legale nelle Provincie meridionali e marchigiane e potranno quindi da chiunque essere rifiutate.

6. Cesserà egualmente a cominciare dal 1.° ottobre 1862 il corso legale delle monete di rame di cui all'art. 4 nella Provincia di Benevento e nel Distretto di Pontecorvo.

Ordiniamo ec.—Torino 6 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI
QUINTINO SELLA.

TARIFFA

DENOMINAZIONE DELLE MONETE	RAGGUAGLIO IN MONETA decimale Italiana	
Parte 1.ª	Centesimi	Diecimilles.
Mezzo Tornese.	01	0625
Un Tornese.	02	1250
Un Tornese e mezzo	03	1875
Due Tornesi o un grano	04	2500
Tre Tornesi o un grano e mezzo	06	3750
Quattro Tornesi o due grana.	08	5000
Cinque Tornesi o due grana e mezzo . . .	10	6250
Sei Tornesi o tre grana.	12	7500
Otto Tornesi o quattro grana	17	0000
Dieci Tornesi o cinque grana	21	2500
Parte 2.ª		
Quattrino	01	0000
Mezzo Baiocco.	02	5000
Baiocco.	05	0000
Doppio Baiocco	10	0000

AVVERTENZA

Nel cambio o versamento delle sovraindicate specie, siano esse presentate isolatamente od in massa, le frazioni di cent. risultanti dai computi relativi saranno valutate come un intiero se eccedenti i 5000 diecimillesimi, diversamente saranno trascurate.

V.º per ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
PEPOLI.

704) REGIO DECRETO col quale è approvata una tabella di riscontro fra gli articoli della legge sulla stampa 26 marzo 1848 citati nel Codice di procedura penale, ed i corrispondenti articoli delle leggi sulla stampa 1 e 17 dicembre 1860 vigenti nelle Provincie Napoletane e Siciliane.

13 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. È approvata l'unita tabella di riscontro fra gli articoli della legge sulla stampa del 26 marzo 1848, citati nel Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, ed i corrispondenti articoli delle leggi sulla stampa 1 e 17 dicembre 1860, vigenti nelle Provincie Napoletane e nelle Siciliane.

Ordiniamo ec. — Torino 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

ARTICOLI del Codice di procedura penale 20 novembre 1859	ARTICOLI della legge sulla stampa 27 marzo 1848	ARTICOLI delle leggi sulla stampa 1.º dicembre 1860 vigenti nelle Provincie Napoletane e 17 dicembre 1860 vigenti nelle Provincie Siciliane	ARTICOLI delle leggi penali citati nelle leggi sulla stampa nelle Provincie Napoletane, e Siciliane	ARTICOLI del nuovo Codice penale 1859
	14........	14.	120. 122.	153. 154.
	15........	15.		
	16........	16.		
	17........	17.		
	18........	18.		
Art. 9 n. 6.	19........	19.		
	20........	20.		
	21........	21.		
	22........	22.		
	23........	23.		
	24........	24.		
Art. 441, 528	62........	74.		

V. d'ordine di S. M.
Il Guardasigilli
RAFFAELE CONFORTI.

705) Regio Decreto che manda pubblicare ed attuare nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria quello del 24 giugno 1860 per la concessione dei mezzi di viaggio agli indigenti, coll'annesso regolamento.

13 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta ec.; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo.

Art. unico. Sarà col presente pubblicato e messo in osservanza nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria il Nostro Decreto del 24 giugno 1860, n.º 4152, in un coll'annesso regolamento per la concessione dei mezzi di viaggio agli indigenti.

Ordiniamo ec.—Torino 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi

706) Regio Decreto che manda pubblicare nelle Provincie Toscane il Regio Decreto 30 giugno 1854 sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

17 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

blicare nelle Provincie Toscane la legge 23 giugno 1854, n.° 1731, sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi; — Vista la legge 21 aprile 1861, n.° 2, stata pure pubblicata nelle suddette Provincie; — Ritenuto che a complemento delle anzidette leggi si ravvisa conveniente che sia quivi altresì pubblicato e posto in esecuzione il Regio Decreto 30 giugno 1854, n.° 1; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. Unico. Sarà pubblicato ed avrà vigore nelle Provincie Toscane il Regio Decrelo 30 giugno 1854, n. 1, relativo all'esecuzione della legge 23 stesso mese, n.° 1731, sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi

Ordiniamo ec.—Torino 17 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI.

707) REGIO DECRETO col quale si provvede al servizio di statistica nelle Provincie e nei Comuni del Regno.

3 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE

Visto il R. Decreto in data del 9 ottobre 1861, col quale é istituita una Direzione di statistica generale presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello dell'Interno;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Sindaco d'ogni Comune, giusta la legge 20 febbraio 1862, coadiuverà al censimento della popolazione, ed alla tenuta dei registri dello Stato civile, ed al compimento in genere di quegli atti che gli sono dalla legge delegati, in conformità ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 100 della legge comunale 23 ottobre 1859.

2. Il Sindaco è Presidente della Giunta comunale di statistica; provvede al servizio e può delegare la Presidenza ad uno dei componenti la Giunta comunale. Le funzioni di Segretario della Giunta sono affidate al Segretario del Comune.

In quei Comuni in cui, di conformità all'art. 6 del R. Decreto 9 ottobre 1861, fosse già stato nominato dal Prefetto il Presidente della Giunta, questi conserverà la Presidenza onoraria, trasmettendo la Presidenza effettiva al Sindaco del Comune.

3. È istituita in ogni Capo-luogo di Provincia una Giunta Provinciale di Statistica, gratuita, di cinque membri, eletti dal Consiglio provinciale. Essi durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno e sono rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, l'uscita di ciascun membro pei primi quattro anni, è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità.

È Presidente della Giunta provinciale il Prefetto, il quale può farsi rappresentare da uno dei Consiglieri di Prefettura.

4. La Giunta provinciale sorveglia, rivede e cura la correzione dei lavori della Giunta statistica comunitativa, ne fa lo spoglio e adempie alla compilazione delle tavole riassuntive della Provincia.

Essa raccoglie inoltre direttamente, ogniqualvolta ne ha richiesta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio quelle notize statistiche i cui elementi debbansi ricercare non nello stretto ambito comunale, ma nel più vasto circuito della Provincia.

La parte esecutiva del servizio presso la Giunta provinciale, perchè riesca efficace è diretta dal Prefetto e coadiuvata dall'Ufficio di Prefettura.

I lavori di cancelleria saranno di regola compiti da Impiegati della Prefettura a ciò delegati dal Prefetto, salvo il caso di lavoro straordinario per cui si potranno assumere Impiegati temporanei.

5. Medaglie d'onore di tre classi saranno accordate ogni tre anni a queglino fra i Membri delle Giunte sia comunali, sia provinciali, che nel corso di tre anni almeno abbiano prestato efficace concorso ai lavori della statistica.

6. Le Prefetture sono specialmente incaricate di trasmettere alle Giunte comunali e provinciali di statistica gli ordini e gli impulsi della Direzione centrale, risolvere prontamente i dubbi, che sorgessero nel corso delle operazioni, riferendone immediatamente alla centrale, riscontrare e correggere alla lor volta i risultamenti ottenuti sia dalle Giunte comunali sia dalle provinciali. Nè perciò si intendono esonerate dall'obbligo, che loro incumbe del pari, di fornire direttamente gli schiarimenti, le aggiunte e le notizie, che loro fossero richieste dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. In questi diversi uffici le Prefetture possono richiedere il concorso degli Agenti forestali e del catasto, degli Esattori delle imposte, dei Maestri delle scuole elementari, dei pubblici ufficiali in genere, e giovarsi anche del consiglio e dell'opera dei membri delle Camere di Commercio delle Società agrarie e dei Corpi scientifici.

Ordiniamo ec.—Torino 3 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI
U. RATTAZZI.

708) REGIO DECRETO col quale sono fatte alcune modificazioni nell'ordinamento delle Dogane.

13 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduti l'art. 3 del Regolamento doganale ed i Nostri Decreti 6 novembre e 22 dicembre 1861 e 16 maggio 1862;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È soppresso la Dogana di Bondeno nella Provincia di Ferrara.

2. Sono elevate a Dogane di

I Ordine, 3.ª classe quella di Ravenna (Provincia di Ravenna);
II Ordine, 4.ª classe quella di Stellata (Provincia di Ferrara);
III Ordine, 2.ª classe quella di Stefano di Mistretta (Provincia di Messina).

3. La facoltà accordata col § 6 della tabella annessa al Nostro Decreto 16 maggio 1862 alle Dogane di Fano, di Civitanova, di Sciacca, di Bosa e di Talamone di sdoganare caffè e lo zucchero viene estesa a tutte le derrate coloniali.

4. Non saranno più considerate strade doganali quelle che pel corso del fiume Panaro e per l'argine dello stesso conducono alla soppressa Dogana di Bondeno.

Ordiniamo ec.—Torino 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

709) Regio Decreto dei 17 luglio 1862 di convocazione dei Collegi elettorali di Teramo, Capaccio e Poggio Mirteto.

710) Legge sulla privativa dei sali e Tabacchi.

13 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. La fabbricazione dei tabacchi, la estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere, e la importazione e lo spaccio dei tabacchi e del sale sono riservati allo Stato.

2. La fabbricazione e la vendita del sale continueranno ad essere libere nelle Isole dove presentemente non sono soggette a privativa.

Le saline del continente, dove la fabbricazione si fa dai privati, continueranno provvisoriamente ad essere sottoposte ai regolamenti in vigore.

Coltivazione del tabacco

3. Il Ministro di Finanze ha per un quinquennio, e per le località dove la coltivazione del tabacco fu fin qui permessa, facoltà conformemente alle leggi vigenti di determinare ogni anno i siti opportuni alla coltivazione ed il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del governo e per l'esportazione all'estero; stabilisce pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinati per l'approvvigionamento delle fabbriche.

La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco permessa ai privati sarà sopportata da questi in proporzione della superficie dei terreni destinati a tale uso.

Non potrà estendersi la coltivazione del tabacco nelle località nelle quali non esiste attualmente, se non per legge, salva tuttavia al Ministro la facoltà di fare esperimenti in proposito.

Approdo ed ancoraggio di bastimenti carichi di sali e di tabacco

4. I bastimenti che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di sali o di tabacchi non potranno, tranne nei porti indicati nei regolamenti approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione colla spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore. Non è considerata parte del carico la piccola provvista del bordo.

Con decreto Reale saranno determinati i porti dove sia permesso l'approdo dei bastimenti con tabacchi destinati al deposito o all'esportazione.

Prescrizioni circa il carico, scarico, ancoraggio e partenza dei bastimenti

5. Le disposizioni contenute nella legge doganale per lo sbarco, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle merci saranno osservate anche pei sali e tabacchi, salvo le seguenti modificazioni:

1.° Il manifesto dovrà essere presentato entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo per forza maggiore nei porti dove non è permesso lo sbarco;

2.° La provvista di bordo sarà posta sotto suggello e chiusa in un luogo sicuro del bastimento, o depositata nei magazzini della dogana per esser verificata e ricaricata sul bastimento il giorno della sua partenza;

3.° I tabacchi per essere trasportati da un porto all' altro del Regno dovranno essere contenuti in colli chiusi con bollo a piombo.

TITOLO II.

DELLA CIRCOLAZIONE

Trasporto dei sali dai luoghi ove non è la privativa

6. I sali non possono essere trasportati dai luoghi del Regno ove non è la privativa in altri dove la privativa è in vigore senza il permesso del Ministero delle Finanze.

Esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna

7. È permessa l'esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata non minore di 50 tonnellate.

È permessa ancora sopra bastimenti di una portata minore, quando si dia cauzione pel prezzo di vendita secondo le tariffe.

La cauzione sarà sciolta previo certificato del Console italiano, che attesti lo sbarco del sale nel porto a cui era destinato.

Cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna

8. Il trasporto dei sali in cabotaggio nelle due Isole di Sicilia e di Sardegna è soggetto alla bolletta di cauzione secondo le vigenti leggi doganali.

Trasporto dei tabacchi esteri

9. La circolazione interna dei tabacchi provenienti dall'estero è soggetta a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti.

Questa bolletta sarà valida:

1.° Per un mese dalla sua data pei tabacchi che possono introdursi in quantità non maggiore di cinque ettogrammi;

2.° Per sei mesi dalla sua data pei tabacchi che possono introdursi in quantità maggiore.

Transito di tabacchi e di sali e loro trasporto nella zona doganale

10. Il transito dei sali e tabacchi nel territorio dello Stato è permesso colle condizioni e cautele che saranno stabilite con ispeciali regolamenti.

Nella zona doganale lungo la frontiera di terra, il trasporto dei ta-

bacchi nazionali per quantità superiore a due chilogrammi è soggetto a bolletta di circolazione e alle forme prescritte dai regoiamenti.

Nella zona doganale lungo la spiaggia del mare, è necessaria la bolletta di circolazione pel trasporto dei sali in quantità superiore a cinque chilogrammi.

TITOLO III.

DELLA VENDITA

Prezzi di vendita

11. Il prezzo al quale il Governo vende i sali e tabacchi ai rivenditori. quello al quale i rivenditori debbono venderlo ai consumatori, ed il prezzo del sale che vende il Governo per uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti è stabilito per legge.

Sali venduti a prezzi di eccezione

12. I sali per l'agricoltura, la pastorizia, l'industria e le arti non possono cedersi ad altri, nè adoperarsi ad uso diverso di quello pel quale fu fatta la concessione.

Magazzini di vendita e rivenditori

13. La vendita dei sali e dei tabacchi deve esser fatta in appositi magazzini ai rivenditori autorizzati dal Governo e dai rivenditori al pubblico.

I magazzini sono instituiti con Decreto Reale, ed i rivenditori sono nominati dall' Amministrazione secondo le norme che verranno stabilite.

È vietato ai magazzini di vendere sali e tabacchi al pubblico tranne nei casi determinati dal Ministero delle Finanze.

Doveri dei rivenditori

14. I rivenditori sono obbligati:

1.° Di attenersi per la vendita al prezzo ed alle condizioni stabilite nelle tariffe in vigore;

2.° Di tener esposto nel luogo dove vendono un esemplare della tariffa;

3.° Di vendere i generi come si ricevono dai magazzini senza alterarli e senza mescolarne le qualità;

4.° Di provvedersi ai magazzini loro assegnati, e di avere una provvisione sufficiente ai bisogni della consumazione.

TITOLO IV.

PERQUISIZIONI

15. In caso di indizi di contrabbando e di fabbricazione clandestina di sali e tabacchi si potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qua-

lunque parte del territorio del Regno coll'intervento dell' Autorità giudiziaria, ed in mancanza di questa, d'un Ufficiale di pubblica sicurezza o di uno degli Amministratori comunali del luogo.

TITOLO V.

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE PENE

Enumerazione delle pene

16. I contravventori alla presente legge possono esser puniti :

1.° Colla perdita dei generi che formano materia della contravvenzione e degli utensili destinati alla fabbricazione clandestina ;

2.° Col pagamento di una multa proporzionata alla quantità dei generi ;

3.° Col pagamento di una multa non minore di lire 5 e non maggiore di lire 200;

4.° Colla destituzione dei rivenditori autorizzati.

Pena del contrabbando.

17. Il contrabbandiere è punito colla perdita dei generi presi in contrabbando e con una multa proporzionata alla quantità nella seguente misura:

1.° Per il tabacco greggio e lavorato da lire 10 a lire 30 per ogni chilogramma:

Pei sigari d' Avana e di qualità somigliante da lire 20 a lire 60 per chilogramma;

2.° Per il sale da lira 1 a lire 3 per ogni chilogramma , e più lire 50.

Le frazioni minori del chilogramma saranno calcolate per un chilogramma.

Casi di contrabbando.

18. Oltre i casi indicati dal regolamento doganale , sono considerati di contrabbando:

1.° I sali introdotti da luoghi stranieri o da quelli ove non esiste privativa;

2.° I sali trasportati in cabottaggio lungo le coste della Sicilia o della Sardegna senza bolletta di cauzione;

3.° I sali esportati per l' estero dalla Sicilia o dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata minore di 50 tonnellate senza bolletta di cauzione;

4.° I sali trasportati da dette Isole nel continente italiano senza il permesso del Ministro delle Finanze;

5.° Le foglie di tabacco ed i tabacchi lavorati di origine estera conservati o trasportati senza bolletta di pagamento;

6.° I sali e tabacchi trasportati nella zona di frontiera senza la bolletta di circolazione:

7.° I tabacchi lavorati di qualità diversa dalla dichiarata, che importi dazio maggiore;

8.° Le foglie di tabacco nazionale che si tentasse di esportare all' estero senza i debiti permessi.

Contravvenzioni assimilate al contrabbando.

19. Sono ritenuti come colpevoli di contrabbando:

1,° Quelli che producono, fabbricano o preparano sale o tabacco senza avere adempiute le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti.

In questi casi i contravventori, oltre la pena del contrabbando¹, perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione.

2.° Quelli che in contravvenzione al divieto di cui nell'art. 12 della presente legge vendono, cedono o acquistano sali dati dalla finanza a prezzo di eccezione.

In questi casi la multa è la metà di quella determinata nei precedenti articoli 16 e 17.

Multe per le differenze rispetto al manifesto di carichi di tabacco.

20. Sui bastimenti carichi di tabacco trovandosi alcuna differenza in più o in meno nel numero dei colli in confronto del manifesto, il Capitano pagherà una multa di lire 5 per chilogramma, se trattasi di tabacco in foglia, e di lire 10 se trattasi di tabacco lavorato.

Il peso dei colli mancanti sarà calcolato sulla media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli di tabacco componenti il carico.

In questo caso non è tenuto conto della provvista di bordo.

Multa per differenza rispetto a dichiarazioni per tabacco.

21. La multa determinata nell'articolo precedente è anche applicata quando si verifica una differenza di peso con quella notata nella dichiarazione, e che oltrepassi il cinque per cento.

Multa per differenza di sale in confronto del manifesto o della dichiarazione.

22. Sarà pagata una multa di centesimi 50 per ogni chilogramma di sale per le mancanze verificate nei bastimenti carichi o nelle dogane d'immissione quando altrepassino il calo nella polizza di carico secondo le norme stabilite dal regolamento.

Multa per differenze riguardo alle di.posizioni transito.

23. Per le differenze di quantità e di qualità dei sali e dei tabacchi in transito, verificate all' uscita secondo le norme stabilite dal regolamento, saranno pagate le multe indicate nel precedente art. 17.

Multa per illecita coltivazione di tabacco.

24. Per la seminagione di tabacco fatta senza licenza sarà pagata una multa di lire 50; quando sia eseguito il trapiantamento sarà pagata una multa di lire 2 per ogni pianta.

Sarà pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza licenza, oltre lo sradicamento e la perdita delle medesime.

Multa per l'adulterazione o mescolanza di generi.

25. I rivenditori ed i conduttori o appaltatori di trasporto che adulterassero i generi di privativa o mischiassero assieme le qualità sono puniti con una multa non minore di lire 100, nè maggiore di lire 200, oltre la rifazione del danno cui possono essere tenuti gli appaltatori.

Multe per contravvenzioni e provvedimenti disciplinari

26. Sarà pagata una multa non minore di lire 20 e non maggiore di Lire 100;

1.° Da chi vendesse sali o tabacchi senza licenza del Governo, o da chi ne comperasse da persone non autorizzate a vendere;

2.° Dai rivenditori che si provvedessero altrove che al magazzino loro assegnato e si trovassero sprovvisti di quantità sufficiente al consumo secondo i regolamenti, o che trascurassero di tenere esposto l'esemplare della tariffa secondo l'art. 14.

Pene speciali pei rivenditori

27. Sarà ritirata la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di controbbando o di frode nel peso e nel prezzo dei generi venduti o che fossero reiteratamente incorsi in contravvenzioni disciplinari, salve le maggiori pene in cui secondo le leggi siano incorsi per la natura della frode usata.

28. La recidiva nel controbbando è punita con doppia multa.

Commutazione delle pene

29. Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a 3 mesi estensibile sino a sei mesi in caso di recidiva, calcolando un giorno per ogni lire dieci della multa non pagata.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

30. Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali e tabacchi salve le seguenti eccezioni:

1.° Si procederà all'arresto personale del contravventore estero quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa;

2.° I mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa;

3. I contravventori ed i generi presi in contrabbando ed i mezzi di trasporto sequestrati saranno condotti al più vicino magazzino delle privative o al più vicino ufficio doganale per la formazione del processo verbale;

4.° Nella ripartizione delle multe la parte che è attribuita al Ricev-

tore doganale sarà data al magazziniere delle privative quando sia stato da lui compilato il processo verbale;

5.° Dove non vi sono guardie doganali, l'ufficio di queste rispetto al contrabbando, è affidato agli agenti della forza pubblica.

Ripartizione del valore dei generi di contrabbando

31. Il valore dei generi sequestrati e verificati utili sarà attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, secondo il prezzo che sarà determinato dal Ministro di Finanze.

Istruzioni disciplinari

32. Con Decreto Reale saranno approvate le istruzioni per la esecuzione della presente legge.

Disposizioni transitorie

33. Le disposizioni di questa legge relative alla privativa dei tabacchi non saranno applicabili alle Isole di Sicilia e di Capraja finchè non sarà provveduto con legge speciale.

Ordiniamo ec. — Torino 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

711) REGIO DECRETO contenente disposizioni circa la riscossione dei diritti di pilotaggio e di quello pel trasporto dei piloti pratici del porto di Livorno.

13 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 21 della legge 17 luglio sulle tasse marittime; — Visti gli articoli 4 e 15 del regolamento approvato con Regio Decreto in data 3 novembre 1861 per l'esecuzione della detta legge; — Visto il Decreto del Governo della Toscana in data 29 settembre 1859, relativo ai piloti pratici per la rada ed il porto di Livorno; — Considerato che secondo il sistema di contabilità generale approvato coi Reali Decreti 4 novembre 1861 n.i 302 e 303 il prodotto delle riscossioni dei diritti di ogni maniera deve essere versato nelle Tesorerie dello Stato, e che i pagamenti devono eseguirsi mediante appositi mandati sui crediti stanziati nel bilancio passivo;—Sulla proposta del Ministro della Marina, di concerto con quello delle Finanze;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La riscossione dei diritti di pilotaggio e di quelli pel trasporto dei piloti pratici del porto di Livorno, di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Decreto del Governo della Toscana in data 29 settembre 1859, continuerà ad essere fatta dai Ricevitori delle Dogane sopra ordini d'introito della Capitaneria del porto, ma il loro prodotto sarà integralmente versato al pubblico Erario come provento marittimo.

2. Nel bilancio del Ministero della Marina ai capitoli riguardanti il servizio dei porti sarà stanziata la somma occorrente;

1.° Pel pagamen-o dello stipendio fisso dei due Capi piloti e dei 16 piloti in base agli articoli 1 e 6 del citato decreto 29 settembre 1859;

2.° Pel pagamento dei supplementi accordati coll'articolo 7 dello stesso Decreto ai piloti pratici provenienti dalle antiche guardie sanitarie toscane;

3.° Pel pagamento del terzo sul prodotto della tariffa del pilotaggio attribuito ai piloti dall'articolo 8 del ripetuto Decreto;

4.° Per la corresponsione ai piloti della somma posta a carico dei bastimenti per la lancia che trasporta i piloti, a tenore dell'articolo 13 del più volte citato Decreto;

5.° Per la spesa di manutenzione del materiale impiegato nel servizio del pilotaggio alla rada e porto di Livorno.

Ordiniamo ec. — Torino 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Di Persano
Quintino Sella.

712) Regio Decreto col quale si provvede per la spedizione delle cause nelle Provincie Siciliane durante il tempo delle ferie.

27 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 101 della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario, il quale determina che pel tempo delle ferie si provvede al servizio come è prescritto con regolamento approvato per Decreto Reale ; — Visti gli articoli 118 e 389 del regolamento 2 dicembre 1829 tuttora in vigore nelle Provincie Siciliane, coi quali viene stabilito che durante le ferie le Corti ed i tribunali devono occuparsi soltanto delle cause urgenti , ed in difetto delle sommarie ; — Ritenuta la convenienza di non escludere, anche durante tale periodo, la trattazione delle cause ordinarie, serbata però sempre a quelle urgenti e sommarie la preferenza , epperciò la necessità di modificare in tal parte le disposizioni del precitato regolamento 2 dicembre 1829 ; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli , Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. unico. Nel tempo delle ferie potranno spedirsi nelle Provincie Siciliane anche le cause ordinarie.

Dovranno però spedirsi preferibilmente le cause d'urgenza , le commerciali, le contumaciali , e tutte le altre che la legge prescrive siano spedite in via sommaria.

L'istruttoria delle cause non sarà intermessa a ragione delle ferie.

Le anzidette disposizioni avranno effetto a cominciare dalle prossime ferie.

Ordiniamo ec. — Torino 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. Conforti

713) Regio Decreto col quale sono chiamati sotto le armi gli uomini ascritti alla 2.ª categoria delle classi 1840 e 1841 appartenenti alle Provincie Siciliane.

27 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 69 della legge sul reclutamento 20 marzo 1854; — Visto l'art. 2 della legge 13 luglio 1857; — Visti i §§ 1101 e 1102 del regolamento per l'esecuzione della suddetta legge 20 marzo 1854, ed il § 59 della relativa appendice; — Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Gli uomini ascritti alla 2.ª categoria delle classi 1840 e 1841 appartenenti alle Provincie della Sicilia sono chiamati sotto le armi per i giorni qui appressi stabiliti.

È fissato il giorno 1.° del prossimo settembre per gli uomini della classe 1840, ed il giorno 15 dello stesso mese per quelli della classe 1841.

Ordiniamo ec. — Torino 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.

714) Legge con cui si fanno alcune modificazioni alle disposizioni contenute nel Codice penale militare relativamente alle diserzioni militari.

27 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sarà in facoltà del Comandante del Corpo o Distaccamento di dichiarare disertore il sott'ufficiale, caporale o soldato qualora non abbia risposto ad una chiamata.

2. La pena della reclusione militare stabilita dall'art. 130 del Codice penale militare per la diserzione all'interno potrà estendersi a due anni secondo le circostanze.

Nei casi previsti dall'art. 133 dello stesso Codice, essa sarà estensibile a tre anni.

La diserzione all'estero di cui è parola nell'art. 142 del Codice penale, sarà punita con l'aumento di uno a due gradi a seconda dei casi e delle circostanze.

3. Il sott'uffiziale, caporale e soldato che sia arrestato oltre i limiti fissati alle guarnigioni, o in difetto di limiti, alla distanza di chilometri 2 dal luogo ove ha stanza il Corpo o Distaccamento, sarà punito col secondo grado del carcere militare.

Gli articoli 31, 32, 33 del Codice penale militare sono applicabili anche al reato di diserzione.

4. Il progetto di disertare concertato fra tre o più militari sarà considerato complotto.

Il complotto non susseguito da effetto sarà punito colla pena della

reclusione militare da uno a due anni; il capo soggiacerà alla stessa pena coll'aumento da uno a tre gradi.

5. Chiunque, sia militare che estraneo alla milizia, avrà provocato o consigliato ad un reato di diserzione, soggiacerà alle pene stabilite per la diserzione.

Qualora la provocazione o il consiglio provenga da pubblici funzionari sì civili che militari, la pena come sopra stabilita pei colpevoli di provocazione o consiglio sarà aumentata di un grado, e di due gradi nel caso che tali funzionari abbiano commesso la provocazione o dato il consiglio con abuso di autorità.

Qualora la provocazione o il consiglio provenga da ministri dei culti, la pena stabilita per la diserzione sarà sempre aumentata di due gradi.

In tutti i casi preveduti nel presente articolo le pene dovranno rispettivamente aumentarsi da uno a due gradi quando la provocazione o il consiglio comprenda tre o più militari.

L'alinea dell'art. 145 del Codice penale militare sarà applicato anche alle persone non militari, che avranno provocato o consigliato ad un reato di diserzione.

6. Chiunque in qualsiasi altro modo concorra ad un reato di diserzione soggiacerà alle pene stabilite pel disertore, che secondo le circostanze potranno essere diminuite da uno a tre gradi.

Qualora però tale concorso sia prestato ad una diserzione che comprenda tre o più militari, come pure quando sia prestato da funzionari sì civili che militari, o da ministri dei culti, saranno a seconda dei casi, rispettivamente applicate le pene stabilite nell'articolo precedente le quali potranno pure essere diminuite da uno a tre gradi secondo le circostanze.

7. In ciascuno dei casi contemplati nei due precedenti articoli la pena sarà sempre diminuita di un grado, se la provocazione o il consiglio non fu susseguito da effetto,

8. La disposizione dell'articolo 218 del Codice penale militare sarà in ogni sua parte applicabile anche in tempo di pace.

Qualora l'assistenza, l'alloggio od il ricovero siano prestati scientemente e di libera volontà ad un numero di militari non minore di tre, la pena sarà della reclusione estensibile a tre anni.

9. Saranno sottoposte alla giurisdizione militare anche le persone estranee alla milizia, le quali abbiano provocato, consigliato, o in qualunque altro modo concorso ad un reato di diserzione, ovvero abbiano prestato assistenza, alloggio o ricovero ai disertori.

10. Sono sospese quelle disposizioni del Codice penale militare che sono contrarie alla presente legge.

11. La presente legge avrà effetto pel corso di un anno dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

Ordiniamo ec. — Torino 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti

715) Regio Decreto contenente alcune modificazioni sul modo di pagamento del diritto di stallaggio nel porto-franco di Messina.

17 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge del 6 luglio 1862, colla quale è stato approvato il Regio Decreto del 9 novembre 1861 sul deposito doganale di Brindisi, [illegible]

porto-franco di Messina;—Considerando che mercè alcune modificazioni sul modo di pagamento del diritto di *stallaggio* nel porto-franco di Messina può ottenersi di assicurarne semprepiù la percezione recandosi ad un tempo al commercio il beneficio di maggiori agevolezze e della soppressione di vincoli che nascono dai precedenti regolamenti,—Sulla proposta del Ministro delle Finanze;—Udito il parere del Consiglio dei Ministri;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Art. 1. Il diritto di *stallaggio* dovuto per la legge del 6 luglio 1862 sulle merci estere, che immesse nel porto franco di Messina sono destinate al consumo della Città, sarà pagato su tutte le merci estere soggette a dazio doganale nell'atto della loro immissione nel territorio compreso entro la cinta del porto-franco.

Quando le merci suddette saranno esportate dal porto-franco con destinazione per consumo per le altre Provincie del Regno, le somme già pagate per diritto di *stallaggio* verranno dedotte dall'ammontare del diritto doganale, dovuto secondo la tariffa in vigore.

Per le merci estere che usciranno dal porto-franco per riesportazione all'estero, si farà compenso fra il dritto di *stallaggio* pagato all'immissione e quello di *ostellaggio* che è dovuto per la riesportazione secondo la detta legge, e l'art. 43 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale.

Le deduzioni e compensi suddetti non avranno effetto che quando si presenti la *bolletta di pagamento* del diritto di *stallaggio*.

2. Cessano gli obblighi di magazzini del porto-franco e di tutte le altre formalità di scritturazione, e girate che si osservano a termini del regolamento del 12 febbraio 1852 tanto per le merci che sono depositate nei magazzini, quanto pel loro movimento nell'interno della cinta del porto-franco, salve le distanze di depositi delle merci estere dalle mura di cinta, prescritte dall'art. 7 del mentovato Decreto del 1852.

Pei negozianti che avranno immesso merci nel porto-franco dal 1.° gennaio 1862, e che non abbiano ancora soddisfatto il pagamento del diritto di *stallaggio*, gli obblighi suddetti non cesseranno se non quando si sarà pagata la tassa di *stallaggio*, quale risulta dai registri della Dogana a loro carico.

Pei pagamenti così eseguiti saranno rilasciate dalla Dogana delle *bollette* da staccarsi da un registro a madre e figlia.

In queste bollette saranno indicate volta per volta le merci che escono dal porto-franco, sia per consumo delle altre Provincie del Regno, sia per destinazione straniera.

3. Le merci estere confondibili con quelle nazionali, che vanno soggette a diritto d'uscita nella loro esportazione all'estero; non andranno esenti da tale diritto se non quando dal momento della loro immissione nel porto-franco saranno state depositate in magazzini chiusi a due chiavi di cui l'una rimanga presso il proprietario, l'altra sia conservata dalla Dogana.

4. Coloro che vogliono conservare la nazionalità alle merci indigene che entrano nel porto-franco, acciocchè possano rientrare liberamente in cabotaggio nel territorio soggetto al regime doganale, potranno chiedere che siano munite di un bollo speciale da apporsi dalla Dogana di Messina nella loro immissione.

Le merci non suscettive di bollo saranno depositate in magazzini chiusi a due chiavi, da tenersi l'una dal proprietario, l'altra dalla Dogana.

Sono eccettuati dall'obbligo del deposito in detti magazzini chiusi, le frutta verdi ed in salmoia, compresi gli agrumi, le carrubbe, le noci e nocciuole, gli zolfi, il sommacco, la liquirizia in radice, il legname, le sardine, alici e tonni salati, la manna, gli olii, ed i vini.

Per gli olii ed i vini la Dogana avrà sempre il diritto di accertarsi della loro nazionalità, e nei casi dubbi li considererà come esteri.

5. Per i prodotti delle piccole industrie, e dei dolci esistenti in Messina si continueranno ad esigere i diritti stabiliti dalla tariffa speciale in vigore per essi, quando saranno spediti per consumo nelle altre Provincie del Regno.

6. È abolito il bollo per le merci che sono destinate al consumo dell'interno della città di Messina.

7. È permesso di stabilire nel recinto del porto-franco opifici e manifatture, ma queste dovranno essere sempre distanti dal muro di cinta colle stesse norme che rimangono in vigore pei depositi di merci.

8. I diritti di dogana dovuti sulle merci che dal porto-franco escono per altro punto del Regno, saranno pagati nella dogana di Messina.

Le merci diventate per tal modo nazionali saranno accompagnate di un *lascia-passare* nel quale sarà indicato il pagamento già fatto del diritto doganale.

Per tutte le operazioni d'*immissione*, *esportazione*, *riesportazione*, *cabotaggio*, *transito* e simiglianti operazioni estranee al movimento delle merci nell'interno della cinta del porto-franco saranno osservate le formalità prescritte dal regolamento doganale del 29 ottobre 1861.

Pei depositi delle merci, di cui trattasi nei precedenti arlieoli 3 e 4, saranno mantenuti in vigore i regolamenti già esistenti pei generi confondibili.

9. Le disposizioni del regolamento del 12 febbraio 1852 contrarie a quelle del presente Decreto rimangono abrogate.

Ordiniamo ec. — Torino 17 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

716) REGIO DECRETO col quale viene rettificato un errore materiale occorso in due articoli del Regio Decreto 4 maggio 1862 n. 596.

20 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge del 21 aprile 1862, n.° 586, sulle Tasse di Bollo;—Visto il Nostro Decreto del 4 maggio 1862, n. 596, contenente disposizioni regolamentarie e transitorie per la esecuzione di detta legge;—Ritenuto che negli articoli 31 e 36 dello stesso Nostro Decreto sarebbe occorso un materiale errore che è necessario rettificare acciocchè le relative disposizioni siano in accordo colla legge precitata;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Nel Nostro Decreto del 4 maggio 1862, n.° 596, e nell'art. 31, alle parole: *Queste copie saranno sempre distese sopra carta bollata da una lira e venti centesimi*, si sostituirà: *queste copie saranno distese sopra carta bollata da una lira* se si tratta di atti notarili, o di sentenze proferite dai Giudici di Mandamento o Pretori, *e da una lira e venti centesimi* se si tratta di sentenze di qualsiasi Tribunale, Consiglio o Corte.

All'art. 36 invece delle parole: *ed i secondi sopra quella a lira una, siccome originali di sentenza*, si leggerà: *e i secondi, siccome originali di sentenza, saranno scritti sopra carta da bollo a centesimi cinquanta e da-*

lira una e centesimi venti, secondo che si riferiscono a Giudicature di Mandamento, ovvero a Tribunali, Consigli o Corti.

Ordiniamo ec.—Torino 20 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

717) REGIO DECRETO de 13 luglio 1862 che autorizza il Comune di Masciago ad aggiungersi l'epiteto di *Milanese*.

718) LEGGE dei 27 luglio 1862 che autorizza una spesa straordinaria pel trasporto della Regia Pinacoteca nel palazzo dei Musei in Torino.

719) LEGGE sulle Tasse Universarie.

31 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Fino a che non siasi provveduto all' ordinamento generale ed uniforme dell' insegnamento superiore, le tasse in tutte le Università governative saranno regolate a norma della tabella annessa alla presente legge.

La somma sarà ripartita in annue rate di iscrizione a tenore del Regolamento.

Il prodotto delle tasse sopraddette sarà versato direttamente nelle casse dello Stato.

Quelli fra gli studenti che nell' atto dell' iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o più corsi di privati insegnanti, invece dei corsi ordinari delle Università, avranno diritto in fin d' anno, sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso di una quota della tassa d' iscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito.

Il pagamento fatto in una Università governativa sarà valevole anche quando lo studente si trasferisca in un'altra simile Università.

2. A datare dal 1.° gennaio 1863 gli stipendi dei Professori ordinari nelle Università governative saranno stabiliti come in appresso:

a) Ai Professori di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino, che contano 10 o più anni di servizio, L. 6,000; agli altri L. 5,000.

b) Ai Professori di Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena, L. 3.600 se contano 10 o più anni di servizio; agli altri L. 3,000.

Tali stipendi si accresceranno di un decimo ad ogni quinquennio di effettivo servizio nell' insegnamento, computando il quinquennio a cominciare dal 1.° gennaio 1863.

In ogni caso gli aumenti non potranno eccedere la somma di L. 8,000.

Coloro però che a detta epoca fruiranno già d' uno stipendio maggiore di quello sovra stabilito, saranno compensati della differenza con un assegnamento personale, il quale dovrà, proporzionatamente ridursi in ragione dell' accrescersi dello stipendio normale, e cesserà ove ne sia conguagliato o superato per gli aumenti progressivi.

Sono abolite le propine ed ogni altro diritto che ne tenesse luogo per i Professori.

I Direttori di gabinetti, laboratorii e cliniche, oltre allo stipendio normale nella qualità di Professori, avranno uno speciale assegno che non potrà essere minore di L. 500 né maggiore di L. 1000.

Il Regolamento stabilirà il ruolo organico di tali assegni.

Nulla però resta innovato per i Professori della facoltà teologica per quanto riguarda gli stipendi.

3. In ordine alle dispense dalle tasse universitarie si applicheranno per tutto lo Stato le disposizioni della legge 13 novembre 1859.

4. Un Regolamento da approvarsi con Decreto Reale stabilirà, in conformità dell' articolo 55 della legge 13 novembre 1859, e dell' articolo 11 della legge 16 febbraio 1861, la durata, l' ordine e la misura degli insegnamenti e il modo degli esami in tutte le Università governative.

5. Sino a quando non sarà provveduto con altra legge organica, chiunque volesse nell' Università di Napoli esporsi agli esami pel conseguimento de' gradi accademici senza essersi precedentemente iscritto ai corsi universitari, potrà esservi ammesso mediante il pagamento di una somma eguale a quella stabilita per le corrispondenti tasse d' iscrizione, giusta l' articolo 1 della presente legge, da ripartirsi col Regolamento in proporzione de'corsi cui gli esami si riferiscono.

Ordiniamo ec. — Torino 31 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE

C. MATTEUCCI.

TABELLA DELLE TASSE

annessa alla legge del 31 luglio 1862.

FACOLTA' od Insegnamenti	TASSA	UNIVERSITA' presso le quali le Facoltà o gl' Insegnamenti sono stabiliti
Belle Lettere e Filosofia. . . .	155	Torino, Bologna, Pisa, Palermo, Catania, Messina, Accademia di Milano e Macerata per la sola Filosofia.
Scienze fisiche, matematiche e naturali.	240	Tutte ad eccezione di Siena, Macerata, Urbino.
Medicina e Chirurgia.	280	Tutte.
Giurisprudenza	410	Tutte.
Teologia.	346	Torino, Modena, Pisa, Palermo, Catania, Messina, Genova, Cagliari, Sassari.
Farmacia	152	Tutte (a Siena nel Liceo).
Flebotomia	15	Torino, Genova, Modena, Palermo, Cagliari, Sassari.
Agrimensura	51	Torino (scuola d'applicazione), Modena, Macerata, Palermo, Catania, Cagliari.
Notariato	63	Tutte ad eccezione di Pavia, Bologna, Parma, Pisa e Siena.

Le tasse per gli studi di Veterinaria stabiliti nelle Università di Bologna, Modena, Parma, Pisa, Urbino, si conservano come per il passato.

Visto d' ordine di S. M.

Il Ministro della pubblica Istruzione—C. MATTEUCCI.

720) REGIO DECRETO con cui il posto di Console di Marina nel Circondario marittimo di Bari è portato dalla seconda alla prima classe.

13 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'ordinamento del Personale dei Consolati di marina approvato col Nostro Decreto in data 30 giugno 1861;—Sulla proposta del Ministro della Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Il posto di Console di Marina nel Circondario marittimo di Bari è portato dalla seconda alla prima classe, ed in questo senso è modificata la tabella n.° 2 annessa al detto ordinamento.

Ordiniamo ec. — Torino 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. DI PERSANO

721) REGIO DECRETO col quale sono aumentate le indennità di funzioni dei Comandanti in 2.° del Personale e degli Aiutanti Maggiori del Corpo Reale Equipaggi.

29 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto 1.° aprile 1861 riordinativo della Marina militare;—Posto mente al considerevole aumento avvenuto nella forza delle due Divisioni del Corpo Reale Equipaggi;—Considerato come la indennità di funzioni fissata dalla tabella IV annessa al citato Decreto pei Comandanti in secondo del Personale e per gli Aiutanti Maggiori di detto Corpo non si trovi più in equa proporzione colle maggiori loro attribuzioni, e col maggior servizio cui deggiono quotidianamente attendere; — Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. L'indennità di funzioni dei Comandanti in 2.° del Personale e degli Aiutanti Maggiori del Corpo Reale Equipaggi resta a datare dal 1° luglio p. v. fissata:

a lire novecento pei Comandanti in 2.° del Personale;
a lire cinquecento per gli Aiutanti Maggiori in 1.°;
a lire trecento per quelli in 2.°

Ordiniamo ec.—Torino 29 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. DI PERSANO

722) LEGGE che vieta il cumulo degli impieghi retribuiti, delle pensioni ed altri assegnamenti a carico dello Stato, o di pubbliche Amministrazioni.

19 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Gl' impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra Amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui in appresso.

2. Sono ammesse le cumulazioni:

§ 1.° Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge;

§ 2.° Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente e di addetto, sotto qualunque titolo, di osservatorii, musei, scavi ed altri simili istituti;

§ 3.° Di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero, e quindi l' amministrazione da cui essi dipendano;

§ 4.° Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario, o di due impieghi di questa ultima specie;

§ 5.° Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell' amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato o di una Società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di lire 500 annue;

§ 6.° Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola d'ingegneri con altro impiego le cui funzioni abbiano attinenza collo insegnamento dato in detta scuola.

La disposizione del § 4.° non è applicabile ai medici militari in attività di servizio od in disponibilità.

3. Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito ad altro per legge, ed il pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi ne venisse impedito.

4. Non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione e di quello per gl'Istituti d'istruzione e di educazione militare.

5. Rispetto ai membri del Corpo insegnante e del Corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego:

§ 1.° La qualità di Direttore o di Collaboratore, sotto qualunque titolo, di Stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati;

§ 2.° La qualità di membro del Consiglio superiore di sanità.

6. Nei casi di cumulazione consentiti dalla presente legge si farà luogo a riduzione, semprechè i due stipendi riuniti eccedano la somma di lire 5,000.

Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a lire 5,000, e presi insieme eccedano questa somma, si farà la riduzione di un terzo sulla eccedenza.

Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano la somma di lire 5,000, la riduzione sarà di un terzo dell' uno dei due, se uguali, del minor di essi, se disuguali.

7. Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere conceduto ad un Impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli.

8. Si eccettuano dalle disposizioni di cui all'articolo precedente:

§ 1.° Gli assegnamenti fissi o eventuali, che a titolo di propine od iscrizioni ai corsi ricevono i Professori delle Università effettivamente insegnanti;

§ 2.° Le medaglie di presenza;

§ 3.° Gli assegnamenti per ispese d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio;

§ 4.° I supplementi di stipendio o soprasoldi ai militari dell'Armata di terra e di mare nelle speciali condizioni di addetti alla istruzione ed al governo degli Istituti militari o di esercenti cariche ed incombenze speciali, ed in sostituzione di spese permanenti di trasferta, a termini delle leggi e dei regolamenti sulla materia;

§ 5.° Le prestazioni di viveri, pane, foraggio, lume e fuoco, tanto in natura che in danari.

9. Sono parimente eccettuati gli assegnamenti e le pensioni:

§ 1.° Sopra gli ordini cavallereschi,

§ 2.° Per le medaglie al valor militare;

§ 3.° Ai membri degli Istituti scientifici e letterari del Regno;

§ 4.° Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini.

10. Ogniqualvolta un Impiegato, godente una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di lire 700, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di L. 2,000.

Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a lire 2,000 ed oltre, il pagamento della pensione rimarrà per intiero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.

Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate collo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio.

11. Sarà permesso di cumulare la pensione di riposo con uno stipendio a carico dello Stato, nei casi di eccezione enunciati negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

12. La disposizione di cui all'articolo 1 non è applicabile ai bassiufficiali o soldati veterani ed invalidi sì di terra che di mare, per la retribuzione che viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano nei Ministeri, negli Uffizi ed in altre Amministrazioni dello Stato.

13. I militari di qualsiasi Corpo, i custodi carcerari, i guardiani dei bagni marittimi, i guarda-spiaggia, le guardie di sanità marittima, chiamati ad impiego di commissario, di delegato o di guardia di pubblica sicurezza, di guardia doganale o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi.

Disposizioni transitorie.

14. Saranno soppressi o modificati in conformità delle sovra espresse disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e denominazione che trovinsi iscritti sul bilancio dello Stato.

15. Sono però mantenute le maggiori provvisioni fondate sui seguenti titoli:

§ 1.° Per maggiore somma assegnata a pareggio di stipendio in caso di riduzione avvenuta coll'attuazione di nuova pianta organica del personale;

§ 2.° Per compenso personale di privazione e soppressione di vantaggi od utili già da prima fruiti in un determinato impiego,

§ 3.° Per pensione od assegno vitalizio, quando non ecceda le lire 500 e fino a tale concorrenza;

§ 4.° Per assegni fatti ad Impiegati senza progressività di carriera, quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto si trovasse da cinque anni senza avanzamento.

Queste maggiori provvisioni però saranno di mano in mano diminuite, o cesseranno in ragione del corrispondente aumento che l' Impiegato venisse a conseguire sul suo stipendio.

16. Sono conservate le maggiori provvisioni non eccedenti le lire 500 assegnate ai membri del Corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio in quelle Provincie, nelle quali non fossero per anco applicati gli stipendi fissati dalla legge 13 novembre 1859 sul pubblico insegnamento.

Sarà pure applicabile a queste maggiori provvisioni la disposizione dell' ultimo alinea dell' articolo precedente.

17. Chiunque all' epoca della pubblicazione della presente legge riunisce in sè due o più degli stipendi o delle provvisioni di cui è vietato il cumulo od è prescritta la riduzione, dovrà, entro un mese dalla pubblicazione medesima, farne la dichiarazione all' Ufficio di Prefettura o Sotto-Prefettura del luogo da cui dipende la sua residenza, ed optare per quel-l'impiego o provvisione che egli intende conservare.

La mancanza della dichiarazione suddetta sarà considerata quale rinunzia a tutti gl'impieghi o provvisioni da lui ritenuti, tranne quello di cui il montare sia meno gravoso al bilancio dello Stato.

Qualora si tratti del cumulo di un impiego governativo con altro impiego non retribuito dallo Stato, s' intenderà rinunciato l' impiego governativo..

18. Per gl' impiegati o provvisti di qualche assegno residenti fuori dello Stato, ma in Europa, il termine di cui sovra sarà di quattro mesi, e di sei mesi se fuori d' Europa.

Essi faranno pervenire la loro dichiarazione al Ministero per gli Affari Esteri.

19. Nulla sarà innovato circa i cumuli deg' impieghi di qualunque natura, qualora ciascuno di questi cumuli nel suo complesso non ecceda la somma di lire 200 mensuali, e ciò fino all' attivazione delle leggi sulla parificazione degli stipendi

Nulla sarà pure innovato quanto al cumulo d' un impiego a carico dello Stato con altro retribuito da un Istituto di beneficenza, e conferito prima della presente legge, ove la retribuzione di questo secondo impiego non ecceda la somma di lire 1,500 annue, salva però la disposizione dell'articolo 3 pel caso d'incompatibilità dei due impieghi.

20. La presente legge andrà in vigore il 1.° ottobre 1862.

Ordiniamo ec.—Torino 19 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

723) LEGGE con cui si prorogano le disposizioni di quella in data 4 agosto 1861 sulle somministrazioni da farsi dai Comuni alle truppe.

27 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. unico. Sono prorogate fino al primo gennaio 1863 le disposizioni

della legge 4 agosto 1861 N.° 142 relativa alle somministrazioni da fars dai Comuni alle truppe.

Ordiniamo ec.—Torino 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.

724) REGIO DECRETO che determina le indennità di trasferta da corrispondersi agli Impiegati nelle Direzioni e Sotto-Direzioni del Genio militare.

27 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 17, 18, 19, 20, 21 del del Nostro Decreto in data 4 dicembre 1849, colle quali si determinarono le indennità ed assegnamenti di trasferta a corrispondersi agli Ufficiali ed Impiegati del Genio militare stanziati nell' Isola di Sardegna, si intenderanno applicabili al Personale di tutte le Direzioni e Sotto-Direzioni del Genio militare del Regno.

2. Pei tratti di strada a percorrere sulle ferrovie spetta agli Ufficiali ed Impiegati del Genio il trasporto gratuito a norma della tabella annessa al Regio Decreto 24 dicembre 1854, oltre al soprasoldo giornaliero di cui al § 18 del Decreto 4 dicembre 1849 precitato.

3. Pei tragitti sul mare spetta agli Ufficiali ed Impiegati del Genio il trasporto gratuito, oltre il soprasoldo giornaliero di cui al § 18 del Decreto 4 Dicembre 1849 di cui sovra, rimanendo così abolita l'indennità di cui all'articolo 25 dello stesso Decreto.

4. Il presente Decreto avrà effetto a partire dal 1.° agosto prossimo venturo.

Ordiniamo ec. — Torino 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI.

725) REGIO DECRETO dei 13 luglio 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento dei Gerolimini in Saludecio.

726) LEGGE che abroga le leggi pontificie le quali istituirono premi in favore dei fabbricanti di drappi in lana nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne.

27 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue ;

Art. unico. Le leggi pontificie che istituirono premi in favore dei fab-

bricanti di drappi in lana nell' Umbria, nelle Marche e nelle Romagne, sono abrogate.

Ordiniamo ec. Torino 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI.

727) REGIO DECRETO col quale l' Archivio notarile sussidiario del Circondario di Lodi è posto sotto la giurisdizione della Camera di disciplina notarile in Milano.

27 luglio 1882

VITTORIO EMANUELE II ec.

Viste le leggi 17 giugno e 4 settembre 1806, con cui l' Archivio notarile sussidiario di Lodi è stato posto sotto la giurisdizione della Camera di disciplina notarile di Cremona; — Vista la legge 13 novembre 1859, n.º 3781, la quale assoggetta il Circondario di Cremona alla giurisdizione della Corte d'Appello di Brescia, ed il Circondario di Lodi alla giurisdizione di quella di Milano; — Visto l'articolo 33 della legge 27 marzo 1862, numero 516, con cui si dà facoltà al Governo di provvedere mediante Decreti Reali al coordinamento delle disposizioni relative all' Ordinamento giudiziario; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. L' Archivio notarile sussidiario del Circondario di Lodi è posto sotto la giurisdizione della Camara di disciplina notarile di Milano, dalla quale quindi dipenderanno tutti i Notai dell' anzidetto Circondario.

Ordiniamo ec. — Torino 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI.

728) REGIO DECRETO dei 27 luglio 1862 di Convocazione del Collegio elettorale di Catania.

729) LEGGE sulle strade nazionali nell'Isola di Sardegna.

27 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le strade nazionali dell'Isola di Sardegna saranno per ragione dell'ampiezza loro distinte in due categorie.

Quelle di prima categoria avranno una larghezza normale da ciglio a ciglio di metri sette;

A quelle di seconda si assegna una larghezza normale di metri sei.

2. Sono dichiarate nazionali di prima categoria le strade;

1.° Da Cagliari a Porto Torres per Monastir, Oristano, Macomer, Torralba e Sassari;

2.° Da Cagliari a Terranova per Muravera, Tortolì, Orosei e Siniscola;

3.° Da Cagliari a Porto Palmas per Decimomannu, Siliqua ed Iglesias;

4.° Da Sassari a Terranova per Tempio;

5.° Da Alghero a Terranova per Torralba, Ozieri, Oschiri e Monti;

6.° Da Bosa ad Orosei per Macomer e Nuoro;

7.° Centrale diramantesi dalla strada n.° 1 a Monastir, passando per Isili, Laconi, Gavoi, e mettendo alla strada n.° 6 ed ai campi di Orotelli, staccandosi quindi dalla stessa al Ponte d'Illorai, e pel Goceano incontrando ad Ozieri la strada n.° 5;

8.° Da Cagliari a Tortolì diramandosi dalla centrale n.° 7 a Serri e passando per Seui e Lanusei;

9.° Da Alghero a Porto Conte.

10.° Al Parau. Dalla strada di Tempio a Lungo Sardo.

3. Sono dichiarate nazionali di seconda categoria le strade:

1.° Da Tempio a Lungo Sardo;

2.° Da Decimomannu alla Cantoniera di Marrubbiu sulla strada da Cagliari ad Oristano;

3.° Della Marmilla;

4.° Da Villamar a Nullarao;

5.° Da Cuglieri a Bosa per Suni, fino all'incontro della strada da Bosa ad Orosei;

6.° Da Cuglieri ad Oristano per Riola e Donigala, fino all'incontro della strada da Cagliari a Porto Torres alla Cappella di Nostra Signora del Rimedio;

7.° Da Sassari ad Alghero. Da Sassari sino all'incontro della strada da Alghero a Terranova alla Cannoniera di Scala Cavalli;

8.° Da Gonnesa a Portoscuso;

9.° Da Nuoro a Monti;

10.° Da Castel Sardo all'incontro della strada da Ozieri a Terranova.

11.° Da Alghero a Bosa per Villanova Monteleone;

12.° Da Sanluri a Siliqua;

13.° Da Nuoro a Lanusei per Mamojada.

4. È approvata la spesa straordinaria di lire 24,260,000 pel compimento delle strade nazionali sovra indicate.

5. La spesa straordinaria suddetta sarà iscritta in appositi capitoli dei bilanci dei Lavori pubblici dal 1862 al 1877 inclusivamente, ripartita in ragione di lire 1,500,000 pei primi quindici anni, e di lire 1,760,000 per l'ultimo anno.

Ordiniamo ec. — Torino 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS.

780) REGIO DECRETO dei 31 luglio 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Convento dei PP. Riformati di S. Antonio in Noto.

781) Regio Decreto **col quale sono delegate ai Procuratori Generali del Re nelle Provincie di Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell' Umbria alcune attribuzioni in ordine agli acquisti ed alle accettazioni di lasciti e donazioni per parte dei Corpi morali ecclesiastici delle stesse Provincie.**

22 giugno 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regio Decreto 11 maggio 1860, n.° 4003, la legge 27 marzo 1862, n.° 516, nonchè i Decreti 1.° ottobre ed 11 novembre 1859, 29 settembre e 7 novembre 1860 del Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi, del Governatore delle Romagne e dei Regii Commissari straordinari nelle Provincie delle Marche e dell' Umbria; — Udito il parere del Consiglio di Stato; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Dal 1.° luglio p. v. sono devolute al Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello, nel Distretto della quale sono posti gli stabilimenti o corpi morali, le attribuzioni fin ora esercitate dalla Presidenza del Tribunale d' Appello di Milano e dai Prefetti delle Provincie dell' Emilia, delle Marche e dell' Umbria per riguardo agli acquisti ed alla accettazione di donazioni tra vivi e di disposizioni testamentarie a favore di quelli fra i detti stabilimenti o corpi morali, pei quali la Sovrana autorizzazione debba essere promossa dal Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti.

Ordiniamo ec.—Torino 22 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
Raffaele Conforti.

782) Regio Decreto **che approva un'Istruzione sul modo di eseguire nelle Piazze i saluti colle Artiglierie.**

27 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regio Decreto 21 giugno 1823 di approvazione di un regolamento pel servizio delle Piazze e Divisioni;—Considerando la necessità di stabilire norme uniformi e consentanee all' attuale ordine politico sul modo di eseguire i saluti colle artiglierie nelle varie Piazze del Regno; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata l' annessa Istruzione sul modo di eseguire nelle Piazze i saluti colle artiglierie, d' ordine Nostro firmata dal Ministro della Guerra, a far tempo dalla data del presente Decreto.

2. Sono derogate tutte le precedenti Nostre disposizioni non conformi a quelle dal presente Decreto stabilite.

Ordiniamo ec.—Torino 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUGLE
A. Petitti.

Istruzione ***sui saluti da farsi colle artiglierie***

1.° I Generali Comandanti di Dipartimento, i Comandanti Generali delle Divisioni e Sotto-Divisioni militari, ed i Comandanti delle Piazze-forti devono far eseguire dalle artiglierie nella Capitale del Regno, nelle Città sedi di un Gran Comando di Dipartimento, e nelle Piazze-forti i saluti seguenti:

	Capitale del Regno o Città sede di un Gran Comando di Dipartimento	Piazze-forti aventi in dote bocche da fuoco		
		più di 80	meno di 80 e più di 40	meno di 40 e più di 20
Giorno natalizio delle LL. MM.	20	12	10	6
Nascita di un Princ. Reale Primogenito.	100	»	»	»
Idem idem Cadetto. . .	30	»	»	»
Tedeum pella nascita di un Principe Reale Primogenito	50	25	20	15
Idem idem Cadetto. . .	20	15	10	8
Festa Nazionale.	100	50	25	15
Apertura del Parlamento (nella sola Città sede del Parlamento Nazionale). . .	20	»	»	»
Funerali anniversari dell'ultimo Re defunto (nella sola Capitale del Regno).	20	»	»	»

2.° È in facoltà dei signori Generali Comandanti di Dipartimento l'autorizzare:

a) Nella ricorrenza della Festa Nazionale un saluto di 15 spari nelle località ove trovansi di presidio batterie d'artiglieria;

b) Un saluto di 15 spari nella ricorrenza delle grandi solennità speciali a taluna delle località poste nel loro Dipartimento, ogni qual volta ne vengano richiesti dalle Autorità locali.

3.° Nelle circostanze di arrivo delle LL. MM. in una Città sede di un Gran Comando di Dipartimento od in una Piazza-forte, la Capitale eccettuata, ed alla loro partenza si eseguirà un saluto di 80 spari.

I Principi Reali, non essendovi le LL. MM., verranno in simili circostanze salutati con 20 spari.

I Principi del sangue, non essendovi nè le LL. MM. nè i Principi Reali, con 12 spari.

4.° Sempre quando nei Porti del Regno la Real Marina non sia in posizione di eseguire i saluti di onore prescritti dai regolamenti marittimi saranno questi fatti dall'artiglieria di terra colle norme seguenti:

a) Allorquando una nave da guerra di una Potenza amica, entrata in un Porto del Regno, saluta la Piazza collo sparo delle sue artiglierie, le batterie della piazza devono dopo un breve intervallo di tempo restituirle il saluto *colpo per colpo* vale a dire sparare un numero di colpi perfettamente uguale a quello della nave cui si rende il saluto.

b) L'arrivo in un Porto delle LL. MM., di Principi Reali e del san-

que verrà salutato col numero di spari stabilito dal paragrafo 3.° della presente Istruzione, principiando dal momento in cui scendono nell' imbarcazione per venire a terra.

Ugual cosa, si farà in occasione di partenza al momento in cui salgono nell' imbarcazione per recarsi a bordo.

5.° L' arrivo e la partenza di Principi esteri sarà salutata dalle Piazze-forti e dalle batterie dei Porti del Regno con 20 colpi salvo istruzioni speciali in contrario.

6.° All' arrivo di un Generale Comandante di Dipartimento nella Città sede del suo Comando, od in una Piazza-forte posta nel territorio di sua giurisdizione, si dovrà fare colle artiglierie un saluto di 6 colpi.

7.° Cessando di vivere nella circoscrizione del suo Comando, un Generale Comandante di Dipartimento, si faranno nell' occasione in cui gli si renderanno gli onori funebri n.° 10 spari colle artiglierie, se egli era Generale d' Armata, e soli 6 spari in caso diverso.

8.° In tempo di guerra, nel caso di decesso al campo d'un Ufficiale Generale, e permettendolo le circostanze, si faranno alle esequie colle artiglierie i saluti seguenti:

Pel Generale Comandante in Capo l' Esercito		n.° 30 spari
Pei Generali Comandanti un Corpo d'Armata		» 20 »
Pei Comandanti Generali delle Divisioni dell' Esercito.		» 15 »
Pei Maggiori Generali Comandanti di Brigata		» 10 »
Pei Ufficiali Generali che fanno parte dell' Esercito, ma non hanno Comando di Divisione o Brigata	se Luog. Gen.	» 20 »
	se Magg. Gen.	» 10 »

9.° Le Piazze-forti dello Stato inalbereranno la Bandiera Nazionale ogni qual volta si eseguiranno saluti colle loro artiglierie.

Per qualsiasi circostanza non accennata nella presente Istruzione è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della Guerra pel l' eseguimento di saluti colle artiglierie.

Torino addì 27 luglio 1862

Il Ministro
A. Petitti.

722) Regio Decreto che istituisce un Tribunale militare in Perugia, e sopprime quello istituito presso le truppe stanziate verso la frontiera del Patrimonio di S. Pietro.

22 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' articolo 275 del Codice penale militare;—Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È instituito nella città di Perugia un Tribunale militare permanente, il quale eserciterà la sua giurisdizione nella Sotto-Divisione militare di detta città.

2. È soppresso il Tribunale militare istituito col Nostro Decreto del 19 gennaio 1862 presso le truppe stanziate verso la frontiera del Patrimonio di S. Pietro, e le cause pendenti nanti il medesimo saranno devolute ai Tribunali militari territoriali giusta le norme di competenza segnate dal Codice suddetto.

3. Il presente Decreto avrà effetto a far tempo dal 10 prossimo venturo agosto.

Ordiniamo ec.—Torino 22 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti

734) Legge dei 3 agosto 1862 colla quale sono autorizzate spese straordinarie per l'erezione di nuovi fari.

735) Legge dei 3 agosto 1862 che autorizza una spesa straordinaria per la costruzione di un nuovo sbarcatoio nel porto di Siracusa.

736) Regio Decreto che istituisce un Consolato nella città di Oporto.

3 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 3 della legge consolare 15 agosto 1858, e l'art. 2 del regolamento approvato con Reale Decreto 16 febbraio 1859;—Vista la tabella A annessa al regolamento predetto;—Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato, Ministro per gli Affari Esteri;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. È istituito un Nostro Consolato nella città di Oporto con giurisdizione nelle Provincie di Minho Tras os Montes e Beira che sono perciò distaccate dal Distretto del Nostro Consolato in Lisbona.

Ordiniamo ec. — Torino 3 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
GIACOMO DURANDO

737) Legge dei 6 agosto 1862 che autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete di bronzo di dieci o cinque centesimi,

738) Regio Decreto dei 6 agosto 1862 di convocazione del Collegio elettorale di Erba.

739) Regio Decreto dei 6 agosto 1862 di convocazione del collegio elettorale di Casoria.

740) Legge circa la forma delle sentenze e per altre disposizioni relative ai giudizi civili nelle Provincie Meridionali.

10 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'articolo 233 delle leggi di procedura nei giudizi civili e l'art. 641 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio vigenti nelle Provincie napoletane e Siciliane restano modificati nei seguenti termini:

L'estensione delle sentenze e decisioni conterrà:

1.° Il nome e cognome delle parti;

2.° Il loro domicilio, residenza o dimora;

3.° Il nome e cognome dei patrocinatori o procuratori;

4.° Il tenore delle conclusioni prese in iscritto dalle parti, esclusi i motivi;

5.° L'enunciazione che il Pubblico Ministero sia stato sentito quando ciò ebbe luogo;

6.° I motivi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione;

7.° Il dispositivo;

8.° L'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui vengono pronunziate;

9.° La menzione del Giudice da cui vennero redatte.

2. Le narrative e gli avvisi di cui si fa menzione negli articoli 234 e 237 delle suddette leggi saranno scritte su carta non bollata.

Le narrative non saranno trascritte nelle spedizioni delle sentenze o decisioni, nè dovranno notificarsi unitamente a queste, ma, concordate nei modi di legge, verranno depositate in cancelleria. Il Cancelliere ne rilascerà copia in carta non bollata ogni volta che gli sia richiesta da una delle parti contendenti.

3. Alle disposizioni dell'art. 584 delle dette leggi si adempirà, depositando, insieme colla spedizione o la copia della sentenza o decisione, anche una copia delle narrative. Rimane però in facoltà delle parti di presentare benanche in cassazione quei documenti od atti cui si riferiscono le narrative o la sentenza o decisione.

4. La narrazione dei fatti nelle sentenze dei Giudici di Mandamento e dei tribunali di commercio, e nelle decisioni del contenzioso amministrativo sarà pure nelle dette Provincie scritta in carta non bollata, e sarà compilata nel modo sinora tenuto, ma separatamente dalla sentenza o decisione, e si applicheranno ad essa le disposizioni dell'art. 2.

5. Nelle dette Provincie saranno scritti in carta non bollata:

1.° Le copie dei documenti di cui occorra notificazione nei giudizi;

2.° Gli atti indicati nell' art. 173 della legge sull'espropriazione forzata;

3°. Le copie degli atti di cui è menzione nell'articolo 178 della medesima legge;

4.° Le copie ed estratti dello stato civile che occorrerà presentare in occasione di nascita, matrimonio o morte.

6. Il diritto dei ruoli che nelle Provincie Napoletane e Siciliane si esigeva in vario modo dalle Cancellerie, rimane fissato a centesimi sessanta a ruolo per le Cancellerie mandamentali e dei Tribunali di Circondario, a lira una centesimi venti per la Cancelleria delle Corti d'Appello e della Corte di Cassazione.

Questo diritto si esigerà per metà sulle copie delle narrative, di cui è parola negli art. 2 e 3,

7. Il diritto per la iscrizione delle cause al ruolo sarà nelle dette Provincie di lira una e centesimi cinquanta pei Tribunali Circondariali e di commercio. Lo stesso diritto con l'aumento di un quinto si esigerà innanzi alle Corti d'Appello.

8. Il Ministro di Grazia e Giustizia prescriverà con regolamento le formalità e le discipline da osservarsi per la più rigorosa assicurazione della data degli atti di usciere, che prima della legge 21 aprile 1862 erano sottoposti a registro.

9. Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche alle cause decise, che concerne le narrative e la spedizione delle sentenze o decisioni.

Ordiniamo ec.—Torino 10 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

741) LEGGE del 3 agosto 1862, con cui è approvata la convenzione per la concessione del servizio postale marittimo tra l'Italia e l'Egitto.

742) REGIO DECRETO col quale é ristabilita nella città di Torino una Direzione per l'amministrazione del Lotto delle antiche Provincie del Regno.

27 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Viste le RR. Patenti del 31 dicembre 1838, n.° 247, colle quali venne abolita la Direzioue del Lotto istituita nelle antiche Provincie colle RR. Patenti 24 febbraio 1820, aggiungendone le incumbenze alla Azienda Generale delle Finanze;—Vista la legge 23 marzo 1853, n.° 1483 , che sopprimeva tutte le Aziende concentrando nei Ministeri l'amministrazione generale dello Stato; — Vista la legge 13 novembre 1859, n.° 3746 ; — Volendo provvedere ad una più regolare amministrazione centrale dei Regi Lotti delle varie Provincie del Regno, segregando dal Ministero delle Finanze l'amministrazione speciale di quello delle antiche Provincie;—Sulla proposta del Ministro delle Finanze;—Sentito il Consiglio dei Ministri;— Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1 È ristabilita nella città di Torino una Direzione per l' Amministrazione del Lotto delle antiche Provincie del Reguo colla pianta di personale stabilita nella tabella annessa al presente Decreto vista d' ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

2. La Direzione è posta sotto la immediata dipendenza del Ministero delle Finanze. Essa avrà le attribuzioni e si governerà colle norme e coi regolamenti già stabiliti per la soppressa Direzione del Lotto delle antiche Provincie in tutto ciò a cui non sia stato derogato con posteriori disposizioni.

3. La Direzione imprenderà le sue funzioni a partire dal 1.° agosto del corrente anno.

Da tale epoca gli Uffizi contabili e d'ispezione del Lotto delle antiche Provincie dipenderanno direttamente dalla medesima in ogni parte delle loro incumbenze.

Ordiniamo ec. — Torino 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

PIANTA *numerica del Personale per la Direzione del Lotto delle antiche Provincie*

NUMERO dei posti	GRADI	STIPENDIO individuale	STIPENDIO totale
1	Direttore.	5,000	5,000
1	Ispettore di 1ª classe	4,000	4,000
1	Segretario Capo.	3,500	3,500
1	Ispettore di 2ª classe	3,500	3,500
2	Ispettori di 3ª classe	3,000	6,000
1	Segretario	2,500	2,500
1	Commesso di 1ª classe.	2,200	2,200
1	Id. di 2.ª »	1,800	1,800
2	Id. di 3.ª »	1,500	3,000
4	Id. di 4.ª »	1,200	4,800
15	*Personale di basso servizio*		
1	Usciere	800	800
1	Inserviente	700	700
	Totale	. . . . .	37,800
	Assegno per spese d' ufficio	. . . .	2,000
17		L.	39,800

Visto d' ordine di S. M. — Il Ministro delleFinanze
QUINTINO SELLA.

743) LEGGE per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei benifondi ecclesiastici e demaniali in Sicilia.

10 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. Tutti i beni rurali ecclesiastici esistenti nelle Provincie Siciliane, tanto che sieno di patronato regio od appartengano al patrimonio regolare, a prelati, beneficiati, prebendari, conventi, monasteri, chiese ed altre corporazioni e luoghi ecclesiastici sotto qualunque titolo, eccetto quelli che appartengono a cappellanie laicali, saranno dati ad enfiteusi perpetua redimibile in quote distinte e previo incanto.

2. Sono eccettuati dalle disposizioni contenute nel precedente articolo le case, con gli orti attenenti, destinate ad uso ordinario di conventi e monasteri, e di altre simili corporazioni, i boschi di qualunque genere, i fondi che in tutto o nella massima parte sono piantati a vigneto od albe-

reto di qualunque natura, e quelli ove esistono minerie aperte o indizi evidenti di miniere.

3. I canoni o le rendite respettive provenienti dalle enfiteusi, rimarranno agli individui, o alle corporazioni cui appartengono i fondi suddetti, salve le azioni di dominio, usufrutto, servitù, ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni reali in favore degli aventi diritto.

4. Per la esecuzione delle operazioni di cotale enfiteusi, meno le subaste, sarà istituita in ciascun capo-luogo di circondario una speciale Commissione, composta del sottoprefetto, che ne sarà il presidente, da un ecclesiastico delegato dall'ordinario della diocesi, da un magistrato destinato dal presidente della Corte d'appello, dal ricevitore circondariale dei rami e diritti diversi, da tre notabili da nominarsi dalle deputazioni provinciali.

Nei capo-luoghi di provincia le Commissioni saranno presiedute dai prefetti, ovvero da un consigliere di prefettura da lui delegato.

Esse Commissioni funzioneranno coll' intervento di quattro membri almeno, ed in caso di parità, sarà preponderante il voto del presidente.

Saranno assistite da un segretario e da quel numero d'impiegati che verrà fissato per regolamento, e redigeranno il verbale delle loro sedute a firma del presidente e del segretario.

5. Fra due mesi dalla pubblicazione di questa legge, i rappresentanti ordinari dei corpi morali, ed individui notati nell'art. 1, dovranno presentare alle Commissioni circondariali una dichiarazione da loro firmata dei beni fondi che posseggono in ciascun territorio del circondario, la quale deve contenere:

a) Un esatto quadro di tutti i beni rurali da loro posseduti, con tutte le indicazioni necessarie, e specialmente colla descrizione dei confini, della estensione, del numero degli alberi ed arbusti, delle fabbriche rurali, fattorie, cascine case, che vi si ritrovano, non che delle sorgive di acqua potabile o minerale, e delle acque d'irrigazione il di cui uso spetta o potrebbe spettare;

b) L'indicazione del titolo originario del loro possesso, le servitù attive e passive d'ogni podere, i diritti contestati o pretesi, i giudizi pendenti e lo stadio nel quale si ritrovano, ed i privilegi e le ipoteche che i terzi conservano in ciascun podere;

c) Un sommario degli affitti dal 1854 in poi, colla designazione dei rispettivi atti e di qualunque altra prova correlativa;

d) Il corrispondente certificato del catasto fondiario, portante la rendita imponibile di ciascun podere e la indicazione della tassa dovuta;

e) Finalmente l'espressa dichiarazione di essere pronti a stipulare l'enfiteusi ordinata da questa legge.

I presidenti delle Commissioni rilasceranno ricevuta di questa dichiarazione.

6. Scorsi due mesi senza adempire a quanto prescrive l'articolo precedente, non sarà ammessa alcuna eccezione pei rappresentanti dei detti corpi morali ed individui notati, neanco quella di mancata pretesa autorizzazione; e saranno sottoposti ad una multa non minore di L. 200, nè maggiore di L. 400, per la mancata dichiarazione.

La multa sarà pronunciata con rito sommario, e con sentenza inappellabile dal tribunale di circondario, nella cui giurisdizione sono siti i beni, sulla deliberazione della Commissione circondariale attestante il fatto, trasmessa dal presidente al regio procuratore presso il tribunale stesso.

Le multe formeranno un fondo speciale d'ogni Commissione da spendersi con deliberazione della stessa.

7. I notari sono, in vigore di questa legge, fra un mese dalla sua pubblicazione, obbligati rimettere ai sindaci dei comuni di loro residenza un ragionato elenco da loro firmato, ovvero un certificato di non esistenza di tutti gli atti traslativi di proprietà in favore dei corpi morali descritti, che trovansi stipulati nelle loro minute, o in quelle da loro conservate, nel periodo posteriore al 1830, ed inoltre un elenco di tutti gli atti di affitto, sia in genere, sia in danaro, o atti di colonia parziaria, che trovansi nelle dette minute stipulati dal 1850 in poi.

Gli atti saranno indicati per ordine cronologico, vi saranno scritti i nomi degli stipulanti, la circoscrizione, la estensione se vi è espressa, la durata dell'affitto ed il prezzo convenuto tanto in genere che in denaro, e gli anticipi se ve ne siano.

Queste note e certificati da sindaci trasmessi al presidente della Commissione del circondario saranno spediti ai presidenti di quelle Commissioni ove sono siti i beni.

8. I sindaci sono obbligati rilasciare ricevuta ai notari delle note o dei certificati negativi, indicando il giorno della presentazione. E trascorso il termine, la Giunta municipale proporrà alla Commissione la sospensione dell'ufficio di quel notaro che non avrà adempito al disposto di questa legge.

La sospensione sarà pronunciata con rito sommario e con sentenza inappellabile dal tribunale di circondario sulla deliberazione della Commissione trasmessa a cura del presidente al regio procuratore: ma la sentenza sarà dallo stesso magistrato revocata, quando il notaio potrà far constatare l'adempimento compiuto da sua parte al disposto della legge.

9. Nello stesso periodo di tempo indicato dall'art. 5, la Giunta municipale di ciascun comune raccoglierà i dati indicati dal citato articolo sui beni-fondi descritti, che esistano nel territorio del proprio comune e formandone un quadro, lo rimetterà alla Commissione circondariale insieme ai certificati dei notari.

10. Riuniti questi elementi, le Commissioni fisseranno la rendita lorda dei beni fondi da concedere ad enfiteusi, eguale alla media risultante dall'imponibile e dagli affitti degli ultimi sei anni a tutto il 1860. Mancando gli atti di affitto, si procederà sulla base dell'imponibile catastale.

11. Pei fitti convenuti in genere si farà il coacervo dei prezzi degli ultimi sei anni sugli elementi che le Commissioni circondariali raccoglieranno nel modo che sarà fissato dal regolamento.

12. Dal canone lordo di ogni podere si dovranno dedurre tutti i pesi dovuti, come livelli, rendite ed altri simili, non che la tassa prediale dovuta allo Stato nell'epoca della valutazione, per darsene il carico al nuovo enfiteuta, restando a suo utile o danno qualunque futura variazione della stessa tassa.

13. Di tutti i beni da concedersi in enfiteusi colle enunciate indicazioni saranno quindi formati dei quadri, che devono essere notificati ai rappresentanti dei corpi morali per mezzo degli uscieri di mandamento, insieme alla domanda della multa in caso di mancata dichiarazione.

14. Dalla data della notifica dei quadri, i rappresentanti dei corpi morali avranno un mese utile, onde far pervenire alle Commissioni circondariali le loro osservazioni sui quadri formati e chiederne la riforma.

Il presidente rilascierà ricevuta di questo documento. Scorso il termine la Commissione comproverà, per suo verbale, la non esistenza de' richiami.

15. I reclami debbono essere esaminati dalla Commissione, e formeranno il soggetto di apposite deliberazioni registrate nei verbali: e dopo si procederà alla convalidazione dei quadri formati, ovvero alla formazione dei nuovi.

I nuovi quadri, o la deliberazione che conferma i primi, sarà noticata ai termini dell' art. 12. Contemporaneamente questi quadri saranno affissi e pubblicati nel modo da disporsi per regolamento.

16. Dal giorno della pubblicazione ed affissione dei quadri si aprirà un termine utile ai reclami per coloro che avranno alcuna ragione ad esperire sui beni da concedersi in enfiteusi, ed essi dovranno far notificare le loro dimande ai presidenti delle Commissioni circondariali per mezzo degli uscieri di mandamento, depositando lo stesso giorno i corrispondenti documenti presso il segretario.

17. I diritti certi, liquidi, o in qualunque modo prontamente valutabili, si convertiranno a giudizio delle Commissioni in annua rendita da accollarsi agli enfiteuti. Pei diritti non liquidabili prontamente, o indeterminati, o eventuali, o in qualunque modo litigiosi si sospenderà l' enfiteusi finchè non potrà effettuarsi la loro conversione in rendita a carico dell' enfiteuta.

Sul merito dei diritti litigiosi pronuncieranno i magistrati competenti.

La notifica del reclamo sospenderà di pien diritto le semplici operazioni fino alla decisione amministrativa delle Commissioni, o fino a quella delle autorità competenti se trattisi di diritti litigiosi.

18. Contro le deliberazioni della Commissione circondariale è ammesso reclamo innanzi alla Corte d'appello, la quale giudicherà secondo le forme del giudizio sommario.

19. I fondi da concedere saranno ripartiti in quote, ciascuna dell' estensione media di ettari 10 (pari a salme 5, bisacce 2, tomoli 3[2 in misura Siciliana), ma potranno stabilirsi delle quote di maggior estensione, secondo che ciò sia consigliato dalle circostanze dell' agricoltura e pastorizia, purchè non si ecceda il limite massimo di ettari 100, pari a salme 57.

20. Determinato il sistema della divisione, le Commissioni circondariali daranno mandato ai periti, da loro scelti, della materiale divisione dei poderi in quote, assegnando a ciascuna la rata proporzionale del canone oltre alla rata dei pesi e della tassa prediale dovuta allo Stato che ciascun nuovo enfiteuta deve accollarsi.

E i periti descriveranno i confini d' ogni quota, i segni divisorii col numero progressivo; e coll' indicazione della superficie, delle fabbriche rurali, degli alberi, delle acque sorgive, o di quelle il di cui uso spetta o potrebbe spettare a ciascun enfiteuta, fissando il sistema di distribuzione.

21. Dovranno pure stabilire le vie, i diritti di attingere acqua o di abbeverare gli animali, per tutte le quote di ciascun fondo, procurando evitare quanto più sia possibile le reciproche servitù fra gli enfiteuti.

22. Le Commissioni circondariali, esaminati i piani di divisione presentati dai periti, li approveranno o vi faranno le opportune modificazioni,

Queste deliberazioni non van soggette ad esame.

23. Sulle basi della divisione e valutazione, approvate come all'articolo precedente, le Commissioni procederanno alla redazione del quaderno di condizioni a termini di legge e conforme il titolo IX del codice civile vigente nelle Provincie Siciliane, salve le seguenti modificazioni:

a) Non sarà pattuito, nè avrà effetto qualunque diritto di prelazione in favore del dominio diretto; e parimente non sarà pattuito, nè dovuto alcun laudemio in caso di vendita o di altra alienazione;

b) In ogni caso di devoluzione del dominio utile al padrone diretto per deteriorazioni per non pagamento di canoni, o per qualunque altra causa, sarà obbligatorio pel direttario ecclesiastico concedere nuovamente

il fondo ad enfiteusi fra tre mesi, nelle stesse forme stabilite dalla presente legge;

c) Sarà espressamente stipulata la proibizione della subenfiteusi, la quale in tutti i casi sarà riputata nulla e come non fatta, ricevendo il subcanone la natura di una semplice rendita;

d) In ogni caso di divisione il canone seguirà la divisione del fondo enfiteutico.

24. Formato in questo modo il quaderno delle condizioni per ogni singola quota, sarà questo rimesso, coll'articolo della perizia che lo riguarda, al procuratore regio del tribunale di circondario del luogo ove sono siti i beni

25. Nel rimettere il quaderno delle condizioni al tribunale, il presidente della Commissione ne darà legale conoscenza al rappresentante del corpo morale proprietario; dopo di che la sua assenza nella subasta non sospenderà il compimento dell'enfiteusi.

26. Sulle istanze del regio procuratore saranno quindi aperte le subaste colle formalità prescritte dalle leggi di procedura nei giudizi civili per la vendita dei beni immobili dei minori, e salvi gli additamenti di dècimo e di sesto, che dovranno essere preceduti da nuovi manifesti coll'intervallo di cinque giorni pria di celebrarsi la subasta in grado dei detti additamenti.

27. Entro i tre giorni posteriori all' aggiudicazione si potranno sperimentare i diritti di prelazione delle persone a cui competono per legge.

Vi saranno gli additamenti di decimo e di sesto anche contro il preferito.

28. Il verbale di ultima aggiudicazione costituisce il titolo della parte; esso avrà virtù esecutiva.

29. Le spese delle subaste saranno a carico degli enfiteuti: le spese delle perizie per la divisione dei fondi in quote e ripartizioni a carico dei corpi morali.

I periti ripeteranno queste somme sulla liquidazione fatta dalle Commissioni circondariali omologata da ordinanza del presidente del tribunale di circondario.

30. Ove avvenga il caso, che il pubblico incanto si dichiari deserto per tre volte sullo stesso fondo, la Commissione potrà proeedere alla concessione in enfiteusi di esso fondo a privata trattativa, senza nulla immutare di quanto è disposto agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge.

31. Gli enfiteuti non potranno immettersi nel materiale possesso per effetto dell'aggiudicazione, quando vi sieno dei contratti di affitto incominciati a decorrere, purchè convenuti secondo le forme e per il periodo di tempo stabilito dalle leggi.

Gli affitti stipulati dopo la pubblicazione in Sicilia del decreto 18 ottobre 1860, e non ancora cominciati a decorrere quando sarà fatta l'enfiteusi, resteranno sciolti *ipso iure* colla fine dell'anno agrario in corso al tempo dell'aggiudicazione, restando a vantaggio dei fittuari i frutti attribuiti a quell'anno per patto, o in mancanza per consuetudine.

32. I fittaiuoli però i di cui affitti dovranno essere rispettati, a termini dell'articolo precedente, non solo non potranno opporsi alle operazioni che dovran fare la Commissione e i periti per redigere il piano di divisione enfiteutica, ma saran tenuti di conservare sino alla fine dello affitto tutti i segni divisori che la Commissione avrà creduto necessario di apporvi.

33. I diritti reali ed ipotecari acquistati dai terzi restano salvi, malgrado l'allivellazione del fondo.

I creditori, e gli altri ai quali spettano tali diritti eserciteranno però loro ragioni preferibilmente sul fondo del canone.

34. Ritenendosi come sospesa la enfiteusi durante il periodo degli affitti validati dalle Commissioni, i corpi morali continueranno a percepire i convenuti fitti ed a pagare tutti gli oneri corrispondenti.

Durante questo tempo, e salva la fatta limitazione, i nuovi enfiteuti eserciteranno tutti gli altri diritti ed obblighi annessi per legge e per patto al dominio utile.

35. I canoni risultanti da queste enfiteusi, finchè non sia altrimenti provveduto con legge generale, saranno redimibili in una o più rate, a piacimento degli enfiteuti, immobilizzandosi a nome del corpo morale una rendita inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico italiano, uguale al canone netto.

36. Ogni altra legge in opposizione di questa è abrogata.

Ordiniamo ec. — Torino 10 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI

744) REGIO DECRETO dei 15 agosto 1862 col quale è conferita provvisoriamente al Maggiore Generale Cavaliere Efisio Cugia la direzione politica dell'Isola di Sicilia.

745) REGIO DECRETO dei 15 agosto 1862 che conferisce provvisoriamente al Generale Cavaliere Alfonso Ferrero Della Marmora la suprema direzione militare e politica delle Provincie Napolitane.

746) REGIO DECRETO di condono delle pene e dell'azione penale pei reati forestali commessi nelle Provincie Napolitane e Siciliane.

10 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Udito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. unico. Sono rimesse le pene e l'azione penale pei reati forestali commessi nelle Provincie Napoletane e Siciliane sino alla data del presente Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 10 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

747) REGIO DECRETO dei 31 luglio 1862 che autorizza il Comune di Montescudolo ad assumere l' antico nome di Montescudo.

748) LEGGE dei 10 agosto 1862 per approvazione di una spesa straordinaria per eseguire una prima parte del molo orientale del nuovo porto di Napoli.

749) LEGGE dei 10 agosto 1862 che autorizza una spesa straordinaria per la formazione di un bacino di carenaggio nel porto di Messina.

750) Legge dei 10 agosto 1862 con cui è autorizzata una spesa nuova per la costruzione di un ponte mobile nel porto di Livorno, ed un'altra per la costruzione di un bacino di carenaggio nello stesso porto.

751) Legge dei 10 agosto 1862 che autorizza una spesa straordinaria per la costruzione di una strada per Valle Roja nelle Provincie di Porto Maurizio e di Cuneo al confine francese.

752) Regio Decreto dei 10 agosto 1862 col quale è revocato quello delli 27 luglio 1862 di convocazione del Collegio elettorale di Catania.

753) Legge sull'amministrazione delle Opere pie.

3 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Delle Opere pie

Art. 1. Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia; di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

2. Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e beneficenza, quand'anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche sì regolari che secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato.

Negl'istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche sì regolari, che secolari, le quali hanno il governo di tali istituzioni, dovranno tenerne un'amministrazione distinta ed operarne la separazione dei redditi, ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed opportuno.

3. Non entrano nel novero delle Opere pie comprese nei precedenti articoli i comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di temporanee oblazioni di privati, nè le fondazioni di amministrazione meramente privata amministrate da privati o per titolo di famiglia, e destinate a pro di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.

Dell'amministrazione delle Opere pie

4. L'amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari, instituiti dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore o da antiche loro consuetudini.

Quando venga a mancare l'amministrazione di un' Opera pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali sarà provveduto con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale.

5. Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni, sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti.

6. Non potranno assumere l'ufficio di amministratore di un' Opera pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll'Opera medesima.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

7. Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.

Non potranno pure prender parte direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle Opere pie da essi amministrate o sorvegliate.

Del regime economico e della contabilità delle Opere pie

8. Le Amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti.

Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione.

9. Due copie autentiche in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui all'articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della Provincia.

Il Prefetto ne riterrà una copia e spedirà l' altra al Ministero dell'Interno.

10. Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo del proprio Istituto.

Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l' entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni.

11. Le Opere pie che possedono rendite fisse avranno un Tesoriere.

Uno stesso Tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse Opere pie esistenti nei Comuni del loro Distretto.

I Tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive Amministrazioni.

12. Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle opere pie.

13. Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l' appalto delle opere dello Stato.

La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Della tutela delle Opere

14. Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale.

15. Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

1.° I regolamenti d'amministrazione;

2.° I conti consuntivi, salvo il disposto dell'art. 19; quando una parte delle spese ordinarie del pio Istituto è a carico della Provincia debbono essere approvati anche i bilanci;

3.° I contratti di acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve, per ciò che riguarda beni stabili le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei Corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territori;

4.° Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio o che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite;

5.° I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti che avendo uno scopo analogo intendono di unire le loro amministrazioni, tenendone però distinto il rispettivo patrimonio.

16. L'approvazione di cui all'articolo precedente risulta dal visto del Presidente della Deputazione.

Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

17. La Deputazione provinciale, prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

18. Contro le decisioni della Deputazione provinciale l'Amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Prefetto contro le decisioni predette.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione delle Opere pie

19. Sono approvati dal Ministro dell'Interno i bilanci e conti degli Istituti, quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato.

20. Il Ministro dell'Interno invigila al regolare andamento delle Amministrazioni delle Opere pie, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali Delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli istituti ed i regolamenti che le concernono.

Invigila pure gli Istituti indicati all'articolo 3 per l'adempimento degli obblighi assunti e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica.

21. Quando un'Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'Opera affidatale, o non compie alle obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali o ricusi di provvedere nell'interesse dell'Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato.

Con Decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 4.

22. I Prefetti e Sottoprefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie,

23. Quando venisse a mancare il fine di un' Opera pia, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell'Opera medesima, il fine potrà essere mutato, e gli statuti, le amministrazioni e le direzioni riformate, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme determinate dal seguente articolo.

24. La domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali, secondo che l' istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della Provincia.

Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio.

Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati.

La dimanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi e al voto della Deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio di Stato.

Sul parere favorevole del Consiglio, il Ministro dell'Interno potrà sottoporre a Decreto Reale le opportune modificazioni.

25. La costituzione di nuovi Istituti di carità e beneficenza aventi una speciale amministrazione sarà fatta per Decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato ancorchè tale costituzione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

Nel relativo Decreto Reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli Istituti medesimi che ne ritengono personalmente l'amministrazione.

Delle Congregazioni di Carità.

26. In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità.

27. Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro membri nei Comuni, la cui popolazione non eccede i 10000 abitanti, e di otto membri, oltre il Presidente, negli altri.

Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rivelanza del medesimo, il benefattore o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.

28. Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale e sta in ufficio quattro anni.

Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d' autunno; è ad essi applicabile l' articolo 6; assumono l' ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità.

29. Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge, o quando nell' atto di fondazione non venga determinata l' Amministrazione, Opera pia o pubblico Stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l' incarico.

Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un'Amministrazione speciale, seguendo le norme degli articoli 4 e 28.

Disposizioni transitorie e finali.

30. Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Prefetto l' inventario di cui all' articolo 9 della presente, dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell' articolo medesimo, trasmettendo ad un tempo un' esatta relazione sull' origine e sull' oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione.

31. Nelle antiche Provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l'art. 35 della legge 20 novembre 1859 per quanto non fosse ancora compiuto nella sua esecuzione.

Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del Decreto Dittatoriale 27 novembre 1859 circa gli Ospizi civili di Parma e Piacenza.

32. Nelle Provincie già Pontificie, là dove le Opere pie furono per Decreti dei Governatori e Commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola Amministrazione, questa sarà surrogata da Amministrazioni speciali e dalle Congregazioni comunali di carità esistenti a norma degli articoli 27 e 28.

Le nuove Amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale, a norma dell'articolo 4. Fino a che non siasi a ciò provveduto, le Amministrazioni di cui sovra continueranno nelle loro funzioni.

Potrà la Deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali o a loro istanza, proporre ed ottenere mediante Decreto Reale che le Opere pie già riunite rimangano o per analogia di scopo o per ragioni economiche in tutto od in parte sotto una sola Amministrazione.

33. Nelle Provincie Toscane le Amministrazioni esistenti saranno conservate a norma dell' articolo 4; e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle Congregazioni di carità secondo gli articoli 27 e 28.

Sino a che non siano create le Deputazioni provinciali permanenti, la tutela delle Opere pie rimarrà alla Prefettura.

34. Nelle Provincie meridionali i Consigli degli Ospizi saranno disciolti e subentreranno ad essi le Deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Saranno disciolte parimente le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle Congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 28.

Queste, oltre l'ammistrazione loro propria a norma dell' articolo 29, amministrano le Opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza sino a che, a proposta delle Deputazione provinciali, sentiti anche i Consigli comunali o ad istanza loro, siasi con Decreto Reale provveduto alla costituzione delle Amministrazioni speciali delle Opere pie.

Sino al 1.° gennaio 1865, i ratizzi imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti:

1.° Pagamento degli Impiegati addetti ai Consigli degli Ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestare l' opera loro alla Deputazione provinciale;

2.° Pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite inscritte in testa dei Consigli degli Ospizi, le quali passano alle Deputazioni provinciali;

3.° Sussidi fissi agli Stabilimenti d' interesse circondariale provinciale e consortile;

4.° Sussidi fissi ad individui, con facoltà alla Deputazione provinciale di rivederne ed emendarne l'elenco.

I Consigli provinciali nella sessione del 1863 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati.

Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa.

Il ratizzo generale imposto alle Opere pie per il fondo a beneficio del Morotrofio di Aversa e dell'Istituto di San Nicola alla strada passerà al 1.° gennaio 1863 a carico del bilancio dello Stato sino a che sia diversamente disposto.

Sono approvati dal Ministro dell'Interno i conti cunsuntivi delle opere pie consortili di due o più Provincie.

Le Amministrazioni o Governi delle Opere pie, che attualmente dipendono direttamente dal Ministro dell'Interno, dipenderanno dal Prefetto della Provincia dove l'Opera pia ha sede, sentita la Deputazione provinciale; e ciò sino e che sia provveduto con legge speciale alla costituzione definitiva delle Opere pie medesime.

35. Nelle Provincie Napolitane sono mantenute in vigore le disposizioni dei Decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861 limitative dell'ingerenza del clero nell'amministrazione delle Opere pie laicali.

36. Non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le Amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse Provincie sotto i cessati Governi.

37 Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti.

38. La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno dal 1.° gennaio 1863, e cesseranno contemporaneamente di avere vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle varie Provincie dello Stato sulle Opere pie.

Ordiniamo ec.—Torino 3 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

754) REGIO DECRETO che fissa il tempo in cui non saranno ammessi nelle Provincie Napolitane altri pesi e misure fuor quelle del sistema metrico-decimale, e dà altre disposizioni relative.

27 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto l'articolo 28 della legge in data 28 luglio 1861 sui pesi e sulle misure; — Veduto il regolamento per il servizio dei pesi e misure approvato col nostro Decreto dello stesso giorno;—Sulla proposta del Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. A cominciare dal 1.° gennaio 1863 non saranno autorizzati nelle Provincie Napolitane e Siciliane altri pesi ed altre misure che quelli del sistema metrico decimale.

2. La legge 28 luglio 1861, il regolamento annesso al Nostro Decreto della data medesima per il servizio dei pesi e misure, ed il regolamento approvato col Decreto Reale del 13 ottobre 1861 concernente la fabbricazione dei pesi e misure, avranno vigore nelle Provincie anzidette a contare dal giorno stesso 1.° gennaio 1863.

3. A cominciare dal primo ottobre 1862 la pianta del Personale per il servizio dei pesi e delle misure sarà accresciuta di

N.°	2	Ispettori	di 1.ª	classe
»	3	Id.	» 2.ª	»
»	12	Verificatori	» 1.ª	»
»	18	Id.	» 2.ª	»
»	24	Id.	» 3.ª	»
»	30	Id.	» 4.ª	»
»	10	Allievi Verificatori	» 1.ª	»
»	12	Id.	» 2.ª	»
»	5	Commessi.		

4. Il personale di cui all'art. precedente godrà lo stipendio e le indennità stabilite dalla pianta e dal regolamento approvato col Nostro Decreto del 28 luglio 1861.

5. La Commissione centrale e le Commissioni provinciali instituite nel Napoletano per l' esecuzione della legge 6 aprile 1840, la Deputazione suprema e le Deputazioni particolari instituite nel Siciliano per l'applicazione della legge 31 dicembre 1809 sono soppresse a far tempo dal 1.° gennaio 1863.

Sino a tal tempo esse continueranno nell'esercizio delle loro funzioni in conformità delle leggi avanti citate.

6. Gli Impiegati che sotto il nome d'Ispettore-Verificatore, Matematico-Verificatore, Segretario, Aiutante-Segretario ed Ufficiale-Registrante ora dipendenti dalla Commissione centrale in Napoli e dalla Deputazione suprema in Palermo, che nella applicazione del nuovo sistema dei pesi e misure non venissero collocati, rimarranno a disposizione del Governo, e continueranno a percepire i rispettivi loro soldi sinchè non sia definitivamente provveduto a loro riguardo.

7. Sino alla pubblicazione delle tavole generali di ragguaglio dei nuovi pesi e delle nuove misure con quelli che erano o sono tuttavia in uso nel Regno a sistema diverso dal metrico decimale, serviranno di norma nelle Provincie Napoletane e Siciliane le tavole pubblicate nel 1861 per cura del preesistente Dicastero d'Istruzione pubblica, d'Agricoltura e Commercio in Napoli, e quelle approvate nell'anno stesso dalla Nostra Luogotenenza Generale in Palermo.

Ordiniamo ec.—Torino 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

755) LEGGE con cui è aumentata la dotazione della Corona.

10 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'assegno fatto alla Corona sulle finanze dello Stato coll'art. 3 della legge 24 giugno 1860, a contare dal 7 novembre 1860, è aumentato di cinque milioni settecento cinquanta mila lire.

2. All' elenco dei beni stabili annesso alla legge del 24 giugno 1860 è sostituito l' elenco A annesso alla presente, e tornano a far parte delle sostanze del demanio nazionale gli stabili assegnati alla Corona colla stessa legge o col decreto del Prodittatore delle Provincie Napolitane in data del 19 ottobre 1860, che sono indicati nell'elenco B.

3. A spese delle finanze ed in contraddittorio del Ministro della Real Casa sarà compilato l' inventario dei beni di cui al precedente articolo.

4. Il personale di ogni categoria della Casa Reale dell' ex Regno delle Due Sicilie, che trovavasi in attività di servizio ovvero in disponibilità al 1.° gennaio 1861, come pure i collocamenti a riposo e le nuove nomine che ebbero luogo a datare da tale epoca, rimangono ad esclusivo carico della Lista civile; s'inscriveranno per contro a carico dello Stato le pensioni accordate a tutto il 1860.

Ordiniamo ec. — Torino 10 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO A.

Elenco degli stabili che vengono assegnati alla dotazione della Corona in aggiunta a quelli già alla stessa concessi con la legge 16 marzo 1850.

Milano

Palazzo di Corte sulla piazza della Metropolitana, coi locali annessi del Casino e della soppressa chiesa di S. Giovanni in Conca.
Villa Reale presso i pubblici giardini.
Casino e palchi di Corte nel Regio Teatro della Scala, palchi di rappresentanza numeri 1 e 2 nella seconda fila sinistra.
Palchi di Corte nei teatri della Canobbiana e Carcano.

Monza

Palazzo di Corte.
Villelta di Mirabello.
Villetta di Mirabellino.
Parco Reale della estensione di pertiche milanesi 10,582, con giardino e serre della superficie di pertiche 558.
Vivaio delle piante, di pertiche 113, presso la stazione della ferrovia.

Cremona

Palazzo ereditario Ala-Ponzoni.

Modena

N.° 56 ambienti del Reale Palazzo nella parte formante la testa dell'avancorpo di levante della facciata prospiciente verso la strada ferrata.
Villa e beni delle Pentitorri.

Reggio (Emilia)

Palazzo Reale, tutta quella parte di esso che costituisce l' appartamento reale, oltre agli ambienti necessari alle persone di servizio ed oltre al piccolo giardino annesso al palazzo.

Parma

Palazzo Reale e sue adiacenze, esclusa quella parte di esso conosciuta sotto la denominazione di Palazzino o Palazzo di riserva, da desti-

narsi al servizio della Prefettura. a seconda del piano prestabilito ed inteso col Dicastero dell' Interno.
Palco grande e sei palchi di 2.ª fila nel R. Teatro.

Sala

Casino dei Boschi, con giardino inglese.
Boschi da castagni e da pini (caccia reale).
Casino del Ferlaro, con giardino inglese.
Podere denominato il Livello.
Possessione Fornace delle Grazie.
Podere del Casinello di Baganza.
Podere S. Anselmo o di Pasciuti.
Possessione Casenove, col Prato Grande.
Possessione Meriglie, con la vigna Ferluco.
Possessione Capanna Boiardi.

Sala e Collecchio

Possessione del Monte e Fornace Fedolfi.

Collecchio

Podere vigna di Bourbel.
Proprietà di Montecoppe.
Possessione di Campagna.
Podere Serroglio, col campo Sovi.
Casello di Montecoppe Basso, con terreno coltivo.
Podere detto il Conventino.
Boschi da castagni e da pini uniti a quelli di Sala (caccia reale).

Bologna

Villa di S. Michele in Bosco, con giardino e terreni adiacenti.

Firenze

Palazzo Pitti con tutte le sue adiacenze e col corridore fino a mezzo il Ponte vecchio.
Giardini Boboli e torri lungo le mura urbane.
Scuderia di S. Marco, per la parte attualmente occupata.

Pisa

Palazzo di residenza.
Fabbrica nuova e Casa delle Vedove.
Palazzo Vitelli.
Palazzo Battaglia e Casa Cecconi.
Tenuta di S. Rossore e Coltano.

Livorno

Palazzo di residenza.

Casetta attigua a detto palazzo, via della Posta n. 1, gravata dell' annuo canone di L. 1,762, 96 a favore della Pia Casa del Rifugio. Il pagamento di questo canone starà a carico della Lista civile.
Edifizio detto la Puggieria.
Scuderia in via del Leon d' oro.

Siena

Palazzo di residenza.

Lucca

Palazzo di residenza, con due cortili, l'uno a ponente l'altro a settentrione.

Castello Petraia

Villa, giardino e fabbriche dipendenti.
Villa, parco, giardino ed adiacenze.

Marlia

Villa Reale.
Casa d'agenzia e terre di piccoli poderi racchiusi nel parco.

Napoli

Palazzo Reale.
Casino d' Ischia.
Casino del Fusaro.
Palazzo di Capodimonte, bosco, giardini, ecc.
Casinetto o bosco degli Astroni.
Palazzo di Portici, boschi, giardini, ecc.
Villa la Favorita, boschi, giardini, ecc.
Casino e tenuta di Quisissana.

Caserta

Palazzi di Caserta e di S. Leucio, coi boschi e giardini non fruttiferi che formano le delizie reali, e col diritto dell' acqua.
Casini di Carditello e di Calvino, boschi e tenute annesse.
Tenuta di Torcino e Mostrate.

Palermo

Palazzo Reale e siti ai Colli, all'Arenella, al Collegio Romano ed in Solanto.

Messina

Palazzo Reale.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO B

Elenco dei stabili che, assegnati in dotazione alla Corona con la legge 24 giugno 1860 e col decreto del Prodittatore nelle Provincie Napoletane del 19 ottobre 1860, ritornano a far parte delle sostanze demaniali.

Milano

Pulvinare nell' Anfiteatro dell' Arena.

Modena

Palazzo Reale, tutta quella parte di esso che non è assegnata in dotazione alla Corona nell' elenco A.
Rimesse, scuderie e giardino grande.
Tenuta risaia e bosco di S. Felice nella Mirandola.

Reggio (Emilia)

Palazzo Reale, tutte quelle parti di esso che non sono assegnate alla Corona coll' elenco A.

Parma

Palazzino o Palazzo di riserva annesso al Palazzo Reale, da destinarsi al servizio della Prefettura a seconda del piano prestabilito ed inteso col Discastero dell' Interno.
Palazzo detto del giardino, con frutteto, giardino grande, serre, abitazioni delle guardie e del giardiniere.

Colorno

Palazzo Reale, con giardino, parco e fabbricati tutti che ne costituiscono le adiacenze.
Tenuta del parco e serraglio.
Bosco ceduo.

Pisa

Fabbrica di S. Vito ed annessa Palazzina.
Magazzeno delle Gondole.
Stabile dell' agenzia di San Rossore e Coltano e scuderia degli stalloni.

Arezzo

Palazzo di residenza, con piccola fabbrica annessa.

Lucca

Palazzina detta di S. Romano e scuderie.
Casa Bicchierai.

Poggio a Caiano

Villa, giardino, parchi e fabbriche dipendenti, fabbriche staccate.

Napoli

Casino di Chiatamone.
Palazzo, bosco e tenuta di Persano.
Palazzi a destra e a sinistra della reggia, detti la Foresteria e del Principe di Salerno.
Casa detta l' Egiziaca
Casa detta Santa Teresella degli Spagnuoli.
Edifizio detto la Solitaria.

Caserta

Molini di Caserta, condotto Carolino, terre in tenimenti di Airola, ed ogni altra terra o fabbricati estranei a quelli assegnati alla Corona coll' elenco A.
Lago, parco e pantano di Licola.

V.° d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

758) REGIO DECRETO col quale sono condonate le pene pecuniarie incorse per l'omissione della consegna dei beni e redditi dei corpi morali nelle Provincie Napoletane, ed è concessa una nuova proroga per effettuarla.

10 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE ec.

Visto il regolamento approvato con Nostro Decreto 13 ottobre 1861 per la liquidazione e riscossione della quota d' annuo concorso stabilita dall' art. 26 del Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861;—Visti gli altri Nostri Decreti 19 gennaio 1862 e 31 marzo successivo;—Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono condonate le pene pecuniarie in cui incorsero gli amministratori, rappresentanti ed investiti degli enti morali e stabilimenti contemplati nell'art. 26 del Decreto 17 febbraio 1861 per omissione della consegna o rivela in tempo utile prescritta dall'articolo 1 del regolamento 13 ottobre 1861 suddetto.

2. Il termine fissato dall'art. 1 del ripetuto regolamento per la presentazione della consegna o rivela dei beni e redditi spettanti agli enti morali e stabilimenti delle Provincie Napoletane soggetti alla quota di annuo concorso è perentoriamente prorogato sino al 15 settembre 1862.

Ordiniamo ec.—Torino 10 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

757) Regio Decreto per l'istituzione di un Tribunale di Circondario nella città di Nicastro.

14 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto del 20 novembre 1861, n. 329, col quale in esecuzione della legge del 17 febbraio stesso anno venne stabilita la nuova circoscrizione giudiziaria delle Provincie Napoletane;—Visto l'articolo 5 della legge 19 scorso gennaio, n.º 420, col quale venne data podestà al Governo di modificare con Decreti Reali la detta circoscrizione; — Considerando che il Circondario amministrativo di Nicastro venne col detto Decreto 20 novembre 1861 posto sotto la giurisdizione del Tribunale di Circondario sedente in Monteleone;—Ritenute le grandi distanze che separano gran parte del territorio di detto Circondario da Monteleone; il numero e l'importanza degli affari giudiziari del Circondario medesimo, la ragguardevole di lui popolazione, e la maggior convenienza che nell'interesse del pubblieo servizio si troverebbe col ripartire fra i due Circondari di Nicastro e di Monteleone le due sezioni componenti il Tribunale sedente in quest'ultima città, costituendone due Tribunali separati, il che recherebbe anche un notevole risparmio all'Erario per le spese relative alle trasferte in materia penale; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituito nella città di Nicastro un Tribunale di Circondario, il quale avrà sotto la sua giurisdizione il territorio componente l' attual Circondario amministrativo di detta città.

Il Tribunale suddetto dipenderà dalla Corte d'Appello di Catanzaro, e sarà compreso nel Circolo d'Assise di detta città.

2. La pianta del personale giudiziario dei Tribunali di Circondario di Monteleone e di Nicastro resterà modificata e stabilita come segue:

SEDE dei TRIBUNALI	Popolazione	TRIBUNALE						PUBBLICO MINISTERO		
		N.º delle Sezioni	Presidenti	N.º dei Vice-Presidenti	N.º dei Giudici	Cancellieri	N.º dei Sostituiti Cancellieri	Procuratore del Re	N.º dei Sostituiti Procuratori del Re	N.º dei Segretari del Procuratre del Re
Monteleone.	130399	1	1	»	5	1	3	1	1	1
Nicastro.	99157	1	1	»	4	1	2	1	»	1

3. Il Tribunale di Nicastro incomincerà ad esercitare giurisdizione il 5 prossimo venturo novembre.

Ordiniamo ec.—Torino 14 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

758) REGIO DECRETO che stabilisce una Camera di disciplina notarile col relativo Archivio in ogni sede dei Tribunali di Commercio nelle Provincie Napolitane.

14 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Regi Decreti in data 20 novembre 1861, n. 329, e 9 febbraio 1862, n. 450, con cui in seguito alla nuova circoscrizione giudiziaria introdotta nelle Provincie Napolitane furono nelle medesime instituiti nuovi Tribunali di Circondario;—Vista la legge sul notariato del 23 novembre 1819 tuttora vigente nelle anzidette Provincie, la quale stabilisce che nella residenza di ciascun Tribunale Civile vi sarà una Camera di disciplina notarile, e presso la stessa Camera un Archivio in cui si custodiranno le copie dei repertorii, tutte le scritture, rogiti, e libri notarili che non possono rimanere presso i Notai;—Vista l'alinea dell'art. 5 della legge 19 gennaio 1862, n.° 420, col quale è fatta facoltà al Governo di dare con Decreti Reali tutti i provvedimenti relativi all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle Provincie Napolitane; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Nei Comuni delle Provincie Napolitane indicati nella tabella annessa al presente Decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli, che sono sede dei Tribunali di Circondario, di nuova istituzione, è stabilita una Camera di disciplina notarile col relativo Archivio.

Il personale dei nuovi Archivi sarà determinato da apposito Regio Decreto.

2. Tutte le carte esistenti negli attuali Archivi notarili continueranno a rimanere presso i medesimi.

Ordiniamo ec. — Napoli 14 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

TABELLA *dei Comuni delle Provincie Napoletane nei quali è instituita una Camera di disciplina notarile col relativo Archivio.*

CORTE D'APPELLO da cui dipendono	SEDE delle nuove Camere di disciplina e di nuovi Archivi notarili
AQUILA	Avezzano. Lanciano. Sulmona.
CATANZARO	Castrovillari. Gerace. Monteleone. Nicastro.
NAPOLI	Ariano. Isernia. Sala. S. Germano.
NAPOLI *Sezione di* POTENZA	Vallo. Lagonegro. Matera. Melfi.
TRANI	Bari. Taranto.

Visto d'ordine di S. M.
Il Mini tro Guardasigilli
RAFFAELE CONFORTI.

750) REGIO DECRETO col quale è stabilita una Camera di disciplina notarile col relativo Archivio in ogni sede dei Tribunali di Circondario nelle Provincie Siciliane.

14 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Regi Decreti 24 novembre 1861, n.° 334, e 9 febbraio 1862, n.° 452, con cui in seguito alla nuova circoscrizione giudiziaria introdotta nelle Provincie siciliane furono nelle medesime instituiti nuovi Tribunali di Circondario;—Vista la legge sul notariato in data 23 novembre 1819 tuttora vigente nelle anzidette Provincie, la quale stabilisce che nella residenza di ciascun Tribunale civile vi sarà una Camera di disciplina notarile, e presso la stessa Camera un Archivio in cui si custodiranno le copie dei repertorii, e tutte le scritture, rogiti e libri notarili che non possono rimanere presso i Notai;—Visto l'art. 4 della legge 19 gennaio 1862, n.° 421, col quale è fatta facoltà al Governo di dare con Decreti Reali tutti i provvedimenti relativi all'attuazione del nuovo Ordinamento giudiziario nelle Provincie Siciliane;—Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; —Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue

Art. 1. Nei Comuni delle Provincie Siciliane indicati nella tabella annessa al presente Decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli

che sono sede dei Tribunali di Circondario di nuova instituzione, è stabilita una Camera di disciplina notarile col relativo Archivio.

Il personale dei nuovi Archivi sarà determinato da apposito Regio Decreto.

2. Tutte le carte esistenti negli attuali Archivi notarili continueranno a rimanere presso i medesimi.

Ordiniamo ec.—Torino 14 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

TABELLA *dei Comuni delle Provincie Siciliane nei quali è instituita una Camera di disciplina notarile col relativo Archivio.*

CORTE D'APPELLO da cui dipendono	SEDE delle nuove Camere di disciplina e dei nuovi Archivi notarili
CATANIA	Caltagirone. Nicosia.
MESSINA.	Mistretta. Patti.
PALERMO	Modica. Sciacca. Termini.

V. d'ordine di S. M.
Il Guardasigilli
RAFFAELE CONFORTI.

760) REGIO DECRETO col quale si provvede all' organizzazione e circoscrizione delle Direzioni demaniali e degli Uffici incaricati dell' esazione delle tasse in tutte le Provincie dello Stato.

17 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' art. 105 della legge sulle tasse di registro del 21 aprile 1862, n.ª 585, e l' art. 46 di quella sul bollo di pari data n.° 586;—Visti i Decreti 15 dicembre 1860, n.° 4496, e 13 maggio 1862, n.i 611, 612 e 613; —Occorrendo di procedere ad una organizzazione uniforme in tutte le Provincie del Regno degli Uffici direttivi dell' Amministrazione provinciale del Demanio e delle Tasse, e delle dipendenti Ispezioni e Sottoispezioni, dedeterminarne le attribuzioni, stabilire la definitiva circoscrizione territoriale dei Circoli e Distretti assegnati agli Uffici direttivi, alle Ispezioni e Sottoispezioni, ed ai vari Uffici di esazione, infine le norme di disciplina per gli Impiegati tutti di detta Amministrazione;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

CAPO I.

Ruolo delle Direzioni, Ispezioni e Sottoispezioni demaniali e circoscrizioni degli Uffici d'esazione

Art, 1. Sono approvate le annesse tabelle vidimate d' ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e concernenti:

1.° Il ruolo del personale delle Direzioni, Ispezioni e Sottoispezioni del Demanio e delle Tasse, e degli stipendi ed assegnamenti fissi per ispese d' ufficio e di giro (Tabella A):

2.° La composizione dei Circoli delle Direzioni, ed il riparto del personale relativo, e degli assegnamenti fissi per ispese d' ufficio (Tabella B);

3. La composizione dei Circoli d' Ispezione, e dei Distretti di Sottoispezione (Tabella C);

4.° La circoscrizione dei Distretti assegnati a ciascuno degli Uffici d'esazione dipendenti dall' Amministrazione provinciale del Demanio e delle Tasse (Tabella D).

CAPO II.

Attribuzioni e facoltà dei Direttori.

2. Le Direzioni del Demanio e delle Tasse dipendono direttamente dal Ministro delle Finanze.

Spetta alle Direzioni del Demanio e delle Tasse:

1.° L' amministrazione dei beni, diritti, e delle rendite di ogni natura appartenenti al Demanio dello Stato, che non sieno stati assegnati ad altre Amministrazioni;

2.° La parte direttiva del servizio per le tasse di registro, bollo, per quelle sui beni di manomorta, e sulle formalità ipotecarie, e per le tasse e proventi diversi non aventi una distinta applicazione ad altro ramo di pubblico servizio;

3.° La parte direttiva del servizio per l' applicazione della tassa sulle carte da gioco, e sui turocchi;

4.° La parte direttiva del servizio per la riscossione delle pene pecuniarie, e per l' anticipazione, e la ricuperazione delle spese di giustizia punitiva;

5.° Quelle altre speciali attribuzioni, che potessero venir loro affidate dal Ministero.

Le Direzioni demaniali esercitano inoltre sulle Tipografie appartenenti allo Stato, e sugli altri Stabilimenti governativi non specialmente assegnati ad altre Amministrazioni, le attribuzioni, che sono e saranno loro affidate con ispeciali determinazioni ministeriali.

3. I Direttori del Demanio e delle Tasse, oltre le facoltà loro conferite dalle leggi e dai regolamenti sulle materie accennate nell'articolo precedente, hanno ancora le seguenti:

1.° Accordano congedi agli Impiegati da essi dipendenti per un tempo non maggiore di 20 giorni per ciascun anno;

2.° Ammoniscono gl' Impiegati, che da essi dipendono, in caso di negligenza o di mancanza in servizio, o contro la disciplina, o per condotta riprovevole, e nei casi di recidività o di mancanze gravi li sospendono dall' esercizio delle loro funzioni per un tempo non maggiore di quindici giorni, con perdita di tutto o di parte dello stipendio od aggio di cui sono provvisti, riferendone contemporaneamente al Ministero;

3.° Fanno stipulare nelle forme volute dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato per mezzo di Funzionari addetti alla Direzione, o di altri Funzionari da essi delegati:

a) I contratti di vendita di effetti mobili fuori di serzizio, o soggetti a deperimento, e di piante morte o mature al taglio, il cui valore di stima non ecceda L. 10,000 se si tratta di vendita all' asta pubblica, L. 4,000 se si tratta di vendita a licitazione privata, e finalmente L. 1,000 se si tratta di vendita a trattativa privata;

b) I contratti di affittamento di beni rustici, fabbricati, porti, o di altre proprietà demaniali, il cui provento annuale sia di un valore di stima non maggiore di L. 2,000, e la durata della locazione non oltrepassi gli anni nove se l' affittamento vien deliberato a partiti privati, quando il provento annuale non sia valutato oltre le L. 1,000, e la durata della locazione non ecceda gli anni sei.

I contratti però di affittamento di beni urbani possono essere stipulati dai Direttori a trattativa privata anche oltre i limiti di valore e di durata sovra enunciati, quando siano previamente giustificate al Ministero le speciali circostanze per le quali si rendesse meno conveniente l'esperimento dell' asta pubblica.

c) I contratti di somministranza e trasporti, quando la spesa totale derivante dal contratto non ecceda le L. 2,000;

d) I contratti per opere e riparazioni ai fabbricati o edifizi demaniali quando, secondo la stima, la spesa non ecceda le L. 10,000 se l' appalto ha luogo all'asta pubblica, L. 4,000 se ha luogo per licitazione privata, e L. 1,000 se a trattativa privata.

Le opere di riparazioni che non ammettono dilazione si possono far eseguir ad economia, quando la spesa non supera le L. 300.

Per stabilire i limiti di competenza nei casi sopraccennati la spesa dev'essere calcolata in complesso per le opere di ogni natura da eseguirsi entro una determinata epoca attorno allo stesso fabbricato o edifizio, e non già distintamente secondo le varie opere, o parti di opera in cui la riparazione potesse essere divisa.

4. I contratti che si fanno negli Uffizi di Direzione devono essere stipulati avanti il Direttore, o chi ne fa le veci, e sono ricevuti da uno dei Segretari della Direzione, che sarà a tal uopo designato dal Direttore.

5. Nessun contratto può essere esecutorio senza la preventiva approvazione del Ministero, o del Direttore demaniale.

6. Sono approvati dal Direttore demaniale i contratti stipulati negli Uffici di Direzione, o da altri Funzionari da esso delegati, quando la somma complessiva, o il valore della cosa cadente in contratto, non supera le L. 5,000 se si tratta di contratto stipulato previa asta pubblica, le L. 2,000 pei contratti stipulati in seguito a licitazione privata, od infine le L. 300 per quelli conchiusi a trattativa privata.

Ogni altro contratto è soggetto all' approvazione del Ministero delle Finanze, al quale perciò i Direttori dovranno trasmettere entro quindici giorni dalla stipulazione di ciascun contratto l' originale o la copia di esso.

7. Il pagamento delle spese derivanti da contratti resi esecutorii a norma dell'articolo precedente, e di quelle per le opere di riparazioni state eseguite ad economia, sarà autorizzato dai Direttori nei limiti dei crediti aperti in loro capo dal Ministero delle Finanze.

Sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero per la stipulazione dei contratti che danno luogo a spese oltre i limiti dei crediti aperti, o quando in dipendenza di precedenti spese i crediti aperti non fossero più sufficienti.

8. Sta inoltre in facoltà dei Direttori del Demanio e delle Tasse:

1.° Il concedere per una sola volta ai debitori verso le Finanze dilazioni al pagamento, o sospensioni di atti esecutivi per un termine non maggiore di mesi quattro, esigendo però quelle maggiori cautele che fossero richieste dall' interesse erariale, e purchè vi concorrano motivi di speciale riguardo, e la somma, per il cui pagamento si accorda la dilazione, non ecceda le L. 1,000, e purchè infine non si tratti di tassa da soddisfarsi contemporaneamente alla formalità;

2.° Autorizzare l'annullamento definitivo degli articoli di credito di ogni natura che risultassero evidentemente insussistenti, o di accertata assoluta inesigibilità, purchè l' ammontare di ciascun articolo non ecceda le L. 500.

Se la inesigibilità del credito non fosse assoluta, e non fosse esclusa la possibilità di futura esazione, l' annullamento deve essere solo provvisorio.

3.° Il disporre per la restituzione di dritti o somme riscosse, che fosse ordinata con sentenza o provvedimento dell' Autorità giudiziaria che non ammetta ulteriore ricorso, previa vidimazione delle relative liquidazioni;

4.° Lo stare in giudizio sì attivamente che passivamente nell' interesse dell' Amministrazione del Demanio e delle Tasse, e di altre Amministrazioni governative non altrimenti rappresentate, e ciò tanto direttamente, quanto per mezzo di patrocinatori legali, o di Impiegati da essi dipendenti;

5.° Il transigere sulle controversie concernenti tasse e cose mobili nei casi non vietati dalle leggi e dai regolamenti, quando il valore della cosa controversa non supera le L. 500;

6.° Il transigere sulle pene pecuniarie nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, quando l'ammontare della pena pecuniaria non ecceda le L. 100;

7.° Il consultare direttamente l'Avvocato Patrimoniale Regio o l' Ufficio che vi corrisponde nelle diverse Provincie nelle cause e nelle transazioni accennate ai precedenti numeri 4.° e 5.°

9. Nei casi di urgenza, quando questa è così grave che dal ritardo possa derivare all' Amministrazione un danno irreparabile, i Direttori senza riguardo ai limiti delle facoltà accennate nei precedenti articoli 3.° ed 8.°, debbono dare i provvedimenti d' ogni natura che non ammettono dilazione, riferendone però immediatamente al Ministero.

10. Il Direttore è il solo risponsabile del servizio affidato all' Ufficio di Direzione. Da esso dipendono e ricevono gli ordini, oltre gli Impiegati addetti all'Ufficio di Direzione, gli Ispettori e Sotto-ispettori di altri Impiegati degli Uffici demaniali esterni, ed i Volontari.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, ne fa le veci il primo Segretario.

CAPO III.

Attribuzioni e doveri degli Ispettori e Sottoispettori.

11. La verifica delle percezioni, e la revisione delle gestioni degli Agenti contabili sono eseguiti dagli Ispettori e Sottoispettori negli Uffici componenti ciascun Circolo di Ispezione o Distretto di Sottoispezione, giusta la Tabella C annessa al presente Decreto.

[illegible] sempre riservata all' Amministrazione la facoltà di assegnare [illegible] e Sottoispettori verifiche od altre operazioni nell' interesse

del servizio anche fuori del loro Circolo o Distretto ed occorrendo, anche fuori del Circolo di Direzione.

Speciali istruzioni del Ministero delle Finanze daranno le norme più particolareggiate per le verifiche e le revisioni.

12. Gli Ispettori e Sottoispettori, oltre le operazioni di verifica e revisione, debbono esercitare una continua vigilanza sugli Impiegati addetti agli Uffici del rispettivo Circolo o Distretto.

13. Il Direttore assegna le verifiche che ciascun Ispettore o Sottoispettore dovrà eseguire nel corso di ogni semestre.

14. Oltre alle ordinarie loro operazioni gli Ispettori e Sottoispettori devono procedere a quelle verificazioni straordinarie di cassa che loro vengono ordinate dall' Autorità Superiore.

Nei casi urgenti, e tuttavolta che abbiano fondato sospetto di deficienza o di malversazione negli Uffici contabili del rispettivo loro Circolo o Distretto, tanto gli Ispettori quanto i Sottoispettori debbono procedere ad improvvise verificazioni di cassa, dandone immediato avviso alla Direzione, e specificando i motivi che l' indusscro a tale straordinaria misura.

15. Salvo per circostanze imperiose ed urgenti di servizio, gli Ispettori ed i Sottoispettori non possono essere incaricati di reggenze interinali di Uffici contabili.

16. Qualunque deficienza nella cassa di un Ufficio contabile per sottrazione di fondi, omissione di caricamento, alterazioni e simili, impone l'obbligo all' Ispettore o Sottoispettore, che rileva la deficienza, di sospendere immediatamente l' Agente Contabile dall' esercizio delle sue funzioni.

In questi casi l' Ispettore o Sottoispettore assume la momentanea gestione dell' Ufficio, promovendo dal Direttore la destinazione di un Reggente interinale.

17. All' ispettore e Sottoispettore in verifica è imposto l' obbligo assoluto di denunciare quelle somme di cui il Tesoro andasse perdente per colpa dei Contabili, e ciò sotto la loro responsabilità personale a norma delle leggi e dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

18. Gli Ispettori una volta in ciascun anno nelle epoche da determinarsi dal Ministero perlustrano tutti gli Uffici contabili del loro Circolo per procedere all' assestamento della contabilità annuale, e per una sommaria investigazione sulla manuntezione degli Uffici, e sull' andamento del servizio.

L' Ispettore cho per qualunque causa non può effettuare questo giro di contabilità corrisponde all' Impiegato, che gli viene surrogato, l' indennità che sarà arbitrata dal Direttore, ed in caso di discrepanza dal Ministero.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai vari Impiegati dell' Amministrazione provinciale del demanio e delle Tasse ed altre diverse.

19. In occasione della sua prima nomina ad un posto provvisto di stipendio o di aggio, ciascun Impiegato deve prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

20. L' Impiegato che si assenta dal suo posto senza regolare permesso, e quello che avesse ottenuto un congedo per malattia simulata incorre nella sospensione dell' impiego con perdita totale dello stipendio o dell' aggio.

L' Impiegato superiore (Direttore, o chi ne fa le veci, Ispettore o Sottoispettore), cui incombe l'obbligo di vegliare, acciò nessuno de'suoi dipendenti si assenti dal suo posto senza regolare permesso, potrà incorrere nella stessa pena della sospensione, quando tralascia di riferire al superiore Ufficiale assenze illecite che sono a sua conoscenza.

21. Il Titolare di un Ufficio contabile retribuito ad aggio, il quale non sia provvisto di alcun dei Commessi gerenti, pei quali si dispone all' art. 39. e seguenti del presente Decreto, quando ottiene un congedo per altra causa che non sia quella di malattia, cede, un terzo dell' aggio e la totalità dei casuali a beneficio del Reggente. Ogni spesa inerente all' Ufficio rimane a carico del Titolare.

22. Il Titolare di uno degli Uffici contabili accennati nell' articolo precedente, in caso di malattia debitamente constatata, conserva pei primi due mesi l' integralità dell' aggio col carico delle spese d' ufficio e delle spese di viaggio occasionate dalla reggenza, Trascorso questo periodo, cede a profitto del Reggente un terzo dell' aggio, col carico al Reggente di un terzo delle spese d' ufficio, e col beneficio al medesimo sì nell' uno che nell' altro caso della totalità dei casuali d' ufficio.

23. In caso di vacanza di Ufficio contabile, ed in quello previsto dal precedente art. 20, il reggente deputato dall' Amministrazione conseguisce l' integralità dei causali, ed i due terzi dell' aggio col carico della totalità delle spese d' ufficio. L' altro terzo cede a beneficio delle Finanze.

Ove il Reggente sia provvisto di stipendio fisso deve imputare lo stipendio nei due terzi dell' aggio.

Le spese dell'ufficio sono a carico del Reggente stipendiato per la sola concorrente per cui i due terzi dell'aggio superano lo stipendio. Non essendovi eccedenza di tale quota d'aggio sullo stipendio, le spese d'ufficio vengono sopportate per intiero dalle Finanze.

24. Gli impiegati a stipendio fisso che ottengono congedi non soffrono diminuzione di stipendio se il congedo ottenuto non eccede un mese per ogni anno, ma esso può essere interrotto, o revocato ogniqualvolta lo esiga il bisogno del servizio.

Il congedo accordato per malattia debitamente giustificata non induce la perdita dello stipendio per sei mesi, scorsi i quali si farà luogo al collocàmento dell'impiegato in aspettativa od a riposo.

25. Gli stipendi, che sono attribuiti ai posti indicati nella Tabella A unita al presente Decreto, sono personali, e non vanno annessi a speciale residenza.

26. Le funzioni d'ogni grado nell' Amministrazione del Demanio e delle Tasse sono incompatibili con quelle di Sindaco, Avvocato patrocinatore, Procuratore causidico, o con altro impiego giudiziario, civile e militare, non che coll'esercizio di qualsivoglia professione, o commercio.

L'Impiegato, che esercitasse taluna di dette funzioni, professioni, industrie o commercio, dovrà dismetterne immediatamente l'esercizio sotto pena della perdita dell'impiego.

Le funzioni di ciascun Impiegato sono meramente personali, e nessuzio può farsi sostituire senza la superiore annuenza sotto pena di destitunone.

27. Nei posti inferiori a quello di Direttore, Ispettore, e primo Segretario, l'avanzamento nelle classi di ciascuna categoria d'impiego si farà in via d'anzianità; nel passaggio da una categoria di impiego ad un'altra, e segnatamente nel conferimento dei posti di Direttore, di Ispettore e di primo Segretario, si avrà riguardo al merito ed all'anzianità.

28. Di regola nessuno potrà passare da una categoria d'impiego ad un'altra superiore se non è stato almeno due anni in alcuno dei posti della categoria immediatamente inferiore.

29. Gli Scrivani, i Commessi ed i Magazzinieri presso le Direzioni del Demanio e delle Tasse, e presso gli Uffici del bollo ordinario formano per l'avanzamento una categoria speciale, e sono nominati dal Ministro delle Finanze sopra proposta del Direttore Generale del Demanio e delle Tasse.

Questi Impiegati potranno però passare ad impiego competente in altre categorie superiori dopo di avere servito almeno per tre anni in alcuno dei posti della loro categoria, e sostenuto con buon esito l'esame pratico prescritto per i Volontari della carriera superiore dal successivo art. 36.

30. Gli stipendi e gli aggi stabibiti dal presente Decreto e dalle annesse Tabelle sono soggetti alle ritenute e sopratasse determinante dalla legge 28 maggio 1852, n.° 1374.

CAPO V.

Dei Volontari

31. Presso le Direzioni demaniali saranno ammessi Volontari per la carriera superiore, e Volontari per la carriera degli Scrivani, Commessi e Magazzinieri.

Il Ministro delle Finanze determinerà il numero degli uni, come degli altri, e la loro distribuzione nei Circoli di Direzione.

32. Il Volontario ammesso all'una o all'altra carriera deve prestare servizio gratuito fino a collocamento retribuito, salvo il conseguimento nel caso di reggenze interinali della parte di retribuzione stabilita dal presente Decreto, e va soggetto a tutti gli obblighi di assiduità, di lavoro, e di dipendenza imposti agli Impiegati stipendiati, ed alle stesse regole d'incompatibilità. Egli è a disposizione dell'amministrazione per l'esercio del volontariato in qualunque residenza che nell'interesse del servizio gli viene assegnata.

33. La nomina dei Volontari si per l'una che per l'altra carriera sarà fatta dal Direttore Generale del Demanio e Tasse secondo la classificazione che ne sarà fatta dietro gli esami di concorso, ai quali gli aspiranti saranno stati sottoposti a norma dei programmi da determinarsi.

Ritardando il Volontario a recarsi al posto destinatogli oltre un mese dalla data della sua nomina, senza legittimi e giustificati motivi, sarà considerato dimissionario.

34. L'aspirante al posto di Volontario per la carriera superiore deve giustificare:

1.° Di avere compiuto l'età d'anni 18, e non oltrepassata quella d'anni 30:

2.° Di essere italiano e domiciliato nel Regno;

3.° Di avere sufficienti mezzi di sussistenza, e di essere di buona condotta;

4.° Di aver fatto un corso di istituzioni civili, o d'aver riportata la laurea in legge.

35 Il Volontario prima di essere ammesso alla carriera superiore dovrà, per le eventuali reggenze d'uffici contabili, di cui possa essere incaricato prestare una malleveria mediante vincolo di cartelle del Debito pubblico dello Stato dell'annua rendita di L. 50.

36. Le promozioni dei Volontari ad un posto retribuito nella carrriera superiore si faranno dietro un esame pratico di concorso.

Non saranno ammessi a questo concorso i Volontari che non abbiano

compito almeno un anno di tirocinio, e che durante il loro tirocinio avessero dato luogo a censure per negligenze, per insubordinazione, o per abusive assenze dall'Ufficio.

In quest'ultimo caso il Volontario sarà rimandato ad un esame successivo, non prima però di sei mesi, antro i quali abbia dato miglior saggio della sua condotta.

37. Coloro che aspirano ai posti di Volontario per la carriera di Scrivano, di Commesso o Magazziniere dovranno provare:

1.° D'aver compiuta l'età dì 17 anni;

2.° Di essere italiani e domiciliati nel Regno;

3.° Di avere sufficienti mezzi di sussistenza, e di essere di buona condotta.

38. Tutti gli esami prescritti dal presente Decreto saranno dati presso la Direzione del Demanio e Tasse;

1.° Di Torino per le Provincie di Torino, Alessandria, Novara e Cuneo;

2.° Di Genova per le Provincie di Genova, Massa e Carrara, e Porto Maurizio;

3.° Di Cagliari per le Provincie di Cagliari e Sassari;

4.° Di Milano per le Provincie di Milano; Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia e Sondrio;

5.° Di Bologna per le Provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio di Modena;

6.° Di Ancona per le Provincie di Ancona, Pesaro ed Urbino, Ascoli, e Macerata;

7.° Di Firenze per le Provincie di Firenze, Arezzo, Grosseto, Pisa, Livorno, Lucca, Siena ed Umbria;

8.° Di Napoli per le Provincie di Napoli, Terra di Lavoro, Benevento Principato Ultra, Principato Citra e Molise;

9.° Di Chieti per le Provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ultra 1° e d'Abruzzo Ultra 2.ª;

10.° Di Bari per le Provincie di Terra di Bari, Terra d'Otrànto, Capitanata e Basilicata;

11.° Di Cosenza per le Provincie di Calabria Citeriore, Calabria Ultra 1.ª e Calabria Ultra 2.ª;

12.° Di Palermo per le Provincie di Palermo, Trapani e Messina;

13.° Di Catania per le Provincie di Catania, Girgenti, Caltanissetta e Noto.

CAPO VI.

Dei Commessi gerenti

39. Presso ciascun Ufficio contabile retribuito ad aggio, e situato in località nella quale abbia sede un Tribunale di Circondario, il Titolare è autorizzato a nominare un Commesso gerente che avrà facoltà di surrogarlo in occasione di legittimo e giustificato impedimento o di assenza autorizzata.

40. L'opera del Commesso gerente sarà retribuita dal Titolare dell'Ufficio contabile, il quale sarà il solo risponsabile pel fatto del Commesso gerente.

A tale effetto la cauzione prestata dal Titolare dell'Ufficio servirà eziandio di guarentigia per la gestione del Commesso.

Se la cauzione di cui è fornito il Titolare fosse prestata da un fideiussore, si dovrà giustificare che questi abbia dato con atto autentico il proprio consenso a che la cauzione sia estesa a guarentire anche il maneggio del Commesso gerente.

41. La nomina del Commesso gerente deve essere sottoposta all' approvazione del Direttore.

Perchè la nomina possa essere approvata, il Commesso gerente deve giustificare d'avere raggiunta l'età di anni 20, e deve inoltre aver subito con successo un esame, il cui programma sia identico a quello dell' esame, cui sono chiamati i Volontari della carriera superiore prima di conseguire un impiego retribuito.

42. Nelle Provincie del Regno, nelle quali è in vigore il Codice Civile Albertino, i Commessi gerenti, dopo approvata la loro nomina, dovranno inoltre eseguire il disposto dall'art. 8 del R. Decreto 19 novembre 1849, N. 965.

I Commessi gerenti prima d' ora approvati in dette Provincie sono confermati.

43. I Commessi gerenti debitamente approvati concorrono senza bisogno d'altro esame coi Volontari della carriera superiore per essere nominati ad impiego retribuito, purchè giustifichino d'avere prestata in tale qualità l'opera loro pel corso non interrotto d'anni sei dal giorno dell'approvazione della loro nomina.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie

44. Gli Impiegati, che nell'attuazione del nuovo Ruolo ottenessero posti con stipendio inferiore a quello di cui erano precedentemente provvisti, riceveranno un assegno personale pari alla differenza fra il precedente ed il nuovo stipendio.

Questo assegno diminuirà in proporzione dell'aumento di stipendio che i medesimi Impiegati otterranno nelle successive destinazioni.

45. Gli Impiegati governativi dell'Amministrazione demaniale che non ottenessero un posto nel nuovo Ruolo potranno essere destinati provvisoriamente presso qualche Ufficio, conservando i loro stipendi anteriori.

46. Le Direzioni dei Rami e Diritti diversi nelle Provincie Napoletane, e dei Rami e Diritti riuniti in Sicilia sono soppresse. I nuovi Direttori demaniali, oltre al servizio del Demauio e delle Tasse, dirigeranno temporariamente anche il servizio delle Contribuzioni suddette e del Catasto mediante l'opera degl'Impiegati, i quali ne erano incaricati nelle soppresse Direzioni.

47. Il presente Decreto unitamente alle annesse Tabelle andrà in attività col 1° ottobre del corrente anno, e da tale epoca cesseranno dall' avere effetto le contrarie disposizioni dei Decreti anteriori.

Ordiniamo ec. — Torino 17 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

A

RUOLO *del personale delle Direzioni provinciali del Demanio e delle Tasse e delle Ispezioni e Sott'Ispezioni demaniali.*

Direttori.	N.° 50 cioè	N.° 10	a L. 6,000	L. 60,000	267,500
		» 15	a » 5,500	» 82,500	
		» 25	a » 5,000	» 125,000	
Ispettori.	N.° 100 cioè	» 10	a » 4,000	» 40,000	325,000
		» 30	a » 3,500	» 105,000	
		» 60	a » 3,000	» 180,000	
Primi Segretari. . . .	N.° 50 cioè	» 20	a » 3,500	» 70,000	160,000
		» 30	a » 3,000	» 90,000	
Sott' Ispettori	N.° 88 cioè	» 20	a » 2,800	» 56,000	214,600
		» 30	a » 2,500	» 75,000	
		» 38	a » 2,200	» 83,600	
Segretari.	N.° 90 cioè	» 20	a » 2,800	» 56,000	219,000
		» 30	a » 2,500	» 75,000	
		» 40	a » 2,200	» 88,000	
Sotto Segretari. . . .	N.° 90 cioè	» 20	a » 1,800	» 36,000	129,000
		» 30	a » 1,500	» 45,000	
		» 40	a » 1,200	» 48,000	
Commessi o Magazzinieri.	N.° 48 cioè	» 10	a » 2,200	» 22,000	93,400
		» 15	a » 2,000	» 30,000	
		» 23	a » 1,800	» 41,400	
Scrivani	N.° 190 cioè	» 10	a » 1,600	» 16,000	208,800
		» 15	a » 1,400	» 21,000	
		» 34	a » 1,200	» 40,800	
		» 131	a » 1,000	» 131,000	
Inservienti	N.° 62 cioè	» 10	a » 900	» 9,000	47,400
		» 20	a » 800	» 16,000	
		» 32	a » 700	» 22,400	

Totale spesa del personale. L. 1,664,700

Assegnazioni fisse annue

1.° Alle Direzioni per le spese tutte d'uffizio compresa in esse la provvista del combustibile pel riscaldamento dei locali

Per Direzioni N.° 50 cioè	N.° 2	a L. 2,500	L. 5,000	59,600
	» 7	a » 2,000	» 14,000	
	» 8	a » 1,500	» 12,000	
	» 11	a » 1,000	» 11,000	
	» 22	a » 800	» 17,000	

2.° Agli Ispettori e Sott' Ispettori per indennità di giro in annue L. 500 caduno, per N.° 188 spesa 94,000

Totale. . . . L. 153,600 153,600

Totale generale della spesa annua. . . L. 1,818,300

D' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

761) Regio Decreto **che stabilisce nuove norme per la trasmissione delle note delle spese di giustizia in materia penale.**

14 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto l'articolo 126 del Regolamento per la tariffa delle spese di giustizia in materia penale approvato col Regio Decreto 26 aprile 1848 —

708;—Visti i Regi Decreti 12 giugno 1853, n. 1550, e 6 maggio 1862, n. 611;—Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto con quello delle Finanze ;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. I Segretari delle Corti, dei Tribunali di Circondario e dei Giudici di Mandamenlo dovranno trasmettere le note delle spese di giustizia in materia penale di cui nel succitato art. 126 a quell' Ufficio dipendente dall'Amministrazione finanziaria, che con particolari istruzioni sarà determinato dal Ministero delle Finanze di concerto con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ordiniamo ec. — Torino 14 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

762) LEGGE per l'applicazione dell'aumento del dieci per cento a titolo di sovraimposta di guerra alle leggi sulle tasse di registro, di bollo, delle manimorte, ed ipotecarie.

14 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. unico. Le disposizioni delle leggi 5 e 9 luglio 1859, n.i 3482 e 3487, e 5 dicembre 1861. n.° 362, sull'aumento del dieci per cento a titolo di sovraimposta di guerra, sono anche applicate in tutte le Province del Regno alle tasse di qualsivoglia specie che sono imposte dalle seguenti leggi :

1. Legge 21 aprile 1862, n. 585, sulle tasse di registro;
2. Legge 21 aprile 1862, n. 586, sulle tasse di bollo;
3. Legge 21 aprile 1862, n. 587, sulle tasse di manomorta;
4. Legge 6 maggio 1862, n. 593, sulle tasse ipotecarie.

L'aumento del decimo è applicabile dal giorno dell'attivazione di ciascuna delle precitate leggi.

Ordiniamo ec.—Torino 14 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

763) LEGGE con cui è autorizzato il Governo e concedere al conte Bastogi la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate meridionali e di una linea da Voghera a Pavia e da Pavia a Brescia per Cremona.

21 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. unico. Il Governo è autorizzato a concedere al signor conte Pietro Bastogi, sotto l'osservanza dei patti da lui proposti, e relativo capito-

tato d'oneri, e colle modificazioni di cui nel testo unito alla presente legge, la costruzione e l'esercizio delle seguenti linee di strade ferrate:

1.° Una linea lungo il litorale adriatico da Ancona ad Otranto per Termoli, Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e Lecce con una diramazione da Bari a Taranto;

2.° Una linea da Foggia a Napoli per Ascoli, Eboli e Salerno;

3.° Una linea da Ceprano a Pescara per Sora, Celano, Solmona e Popoli;

4.° Una linea da Voghera a Pavia, e finalmente una linea da Pavia a Brescia per Cremona, salvi, per quest'ultima, i diritti della Compagnia delle ferrovie lombarbe e centrale italiana contenuti nella legge 8 luglio 1860.

Ordiniamo ec. — Torino 21 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS.
QUINTINO SELLA.

764) REGIO DECRETO dei 17 agosto 1862 che dichiara in istato d'assedio la Città di Palermo e tutte le Provincie della Sicilia.

765) REGIO DECRETO che approva la pianta numerica del Ministero delle Finanze.

27 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Nostri Decreti in data 9 ottobre 1861 e 5 gennaio 1862, con cui furono soppressi i Dicasteri delle Finanze in Napoli e Palermo, e la Sopra Intendenza delle Finanze in Firenze;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la pianta numerica del Ministero delle Finanze annessa al presente Decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

2. La ripartizione dei posti compresi in detta pianta fra il Segretariato Generale e le Direzioni Generali del Ministero sarà fatta con apposito Decreto del Ministro delle Finanze.

3. Gl'Impiegati che saranno chiamati ad occupare posti instituiti col presente Decreto, i quali fossero provvisti di soldo maggiore, conserveranno l'eccedente a titolo di personale assegnamento. Tale assegno sarà diminuito o cesserà a misura che essi conseguiranno un equivalente aumento di stipendio.

Queste disposizioni avranno effetto a cominciare dal primo del mese di agosto prossimo venturo.

Ordiniamo ec. — Torino 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

PIANTA *numerica del Personale del Ministero delle Finanze*

1 Segretario Generale.
4 Direttori Generali.

6 Ispettori Generali di 1.ª classe.
12 Direttori Capi di Divisione di 1.ª classe.
11 Direttori Capi di Divisione di 2.ª classe.
1 Segretario particolare del Ministro.
3 Ispettori Centrali di 1.ª classe.
54 Capi di Sezione,
3 Ispettori Centrali di 2.ª classe.
64 Segretari di 1.ª classe.
62 Segretari di 2.ª classe.
72 Applicati di 1.ª classe.
72 Applicati di 2.ª classe.
82 Applicati di 3.ª classe.
88 Applicati di 4.ª classe.

V.º d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

7[illegible]) REGIO DECRETO con cui sono apportate alcune modificazioni al Decreto e Regolamento sui Periti calligrafi nelle Provincie Napoletane e Siciliane.

14 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Considerato che il nuovo Ordinamento giudiziario delle Provincie Napoletane e Siciliane rende necessarie alcune modificazioni al Decreto ed a Regolamento in esse vigenti circa i Periti calligrafi del 25 maggio 1858 n.º 5002;— Visti gli articoli 5 della legge 19 gennaio 1862, n.º 420, e 4 della legge della stessa data, n.º 421, coi quali fu fatta facoltà al Governo di dare con Decreti Reali tutti i provvedimenti relativi al nuovo Ordinamento giudiziario nelle suddette Provincie; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Udito il Consiglio di Stato;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'albo dei periti calligrafi che nelle Provincie Napoletane e Siciliane a termini del Decreto 25 maggio 1858 doveva tenersi presso ciascuna Gran Corte civile e nelle Provincie in cui non aveva sede una Gran Corte civile, presso ciascuna Gran Corte criminale, sarà ora tenuto presso le Corti d'Appello, e nei circondari nei quali non risiede una Corte d'Appello, presso i Tribunali di Circondario.

2. Dove ha sede una Corte d'Appello, la Commissione per l'esame degli aspiranti alla professione di Perito calligrafo sarà composta dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale presso la Corte medesima, dal Presidente e dal Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario in cui ha sede la stessa Corte, dal Presidente della Camera notarile, da un Professore di calligrafia e da un perito calligrafo antico esercente, da nominarsi volta per volta dagli altri membri delle Commissioni.

Dove non ha sede una Corte d'Appello, la Commissione esaminatrice sarà composta dal Presidente e dal Procuratore del Re presso il Tribunale di Circondario, dal Presidente della Camera notarile, da un Professore di calligrafia e da un perito calligrafo da nominarsi nel modo suaccennato.

3. Per ottenere l'ammissione all'esame non sarà necessario d'essere munito della cedola in belle lettere della Regia Università degli studi

4. L'annotazione nell'Albo dei periti calligrafi sarà fatta rispettivamente dalle Corti e dai Tribunali, senza d'uopo di superiore approvazione.

5. Quando sia insufficiente il numero dei periti calligrafi presso una Corte od un Tribunale, e ragioni di maggiore imparzialità od altri motivi lo consiglino, potranno essere scelti a periti calligrafi anche quelli che si trovano inscritti nell'albo d'un'altra Corte o d'un altro Tribunale.

Potranno anche essere incaricati a dar giudizi come periti calligrafi, senza bisogno di esame, gli avvocati esercenti.

Ordiniamo ec.— Torino 14 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

7[illegible]7) LEGGE colla quale sono fatte alcune modificazioni alla legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito.

24 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Gl'inscritti che a tenore della legge sul reclutamento del 20 marzo 1854 devono far parte del contingente di prima e di seconda categoria, saranno assentati immediatamente dopo l'esame definitivo.

I giovani componenti la prima categoria subito dopo l'assento saranno diretti a destinazione.

2. Gli articoli 10, 18, 86, 87, 88, 93, 95, 96 e 178 sono modificati nel seguente modo:

Art. 10. Il contingente assegnato a ciascun Circondario è dal Prefetto o Sottoprefetto ripartito fra i Mandamenti, di cui esso si compone, in proporzione del numero degli inscritti nelle liste di estrazione di ogni Mandamento. Salva la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più Mandamenti nel loro territorio sono considerate per leva come costituenti un solo Mandamento.

Art. 18. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro della Guerra nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del regolamento di cui all' articolo primo.

Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un Uffiziale generale, di due Uffiziali superiori e di due Consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni,

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

Art. 86. Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'inscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni :

1.° Unico figlio maschio;

2.° Unico figlio, o figlio primogenito, od in mancanza di figli nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

3.° Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell'art. 93;

4.° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello

stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvochè all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

Le esenzioni di cui agli articoli 1, 2, 3 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

Art. 87. È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al militare servizio, purchè quest'ultimo:

1.° Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 112 e non serva nella qualità d'affidato che abbia terminata la ferma, d'assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario, o di designato per iscambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'art. 156;

2.° Non sia arruolato nel Corpo Reale Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

3.° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario o per punizione in un corpo disciplinare.

Art. 88. È pure esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1.° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2.° Morto mentre era sotto le armi;

3.° Morto mentre era in congedo illimitato nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

4.° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi ora espressi non avrà luogo qualora il fratello servisse in qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario o di assentato per iscambio di numero.

Art. 93. Nello stabilire il diritto di un inscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia;

1.° I membri di esse che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

2.° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3.° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4.° Quelli che, condannati a pene criminali, sieno ditenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.

Art. 95. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento.

Art. 96. Il sotto-uffiziale, caporale o soldato ascritto all'Esercito od al Corpo di fanteria di Marina ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando, per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'assento, risulti:

1.° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

2.° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età;

3.° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario,

si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell' articolo 93;

4.° Unico figlio maschio, od in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

5.° Primogenito d' orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Per l' applicazione di quest' articolo non saranno considerati in famiglia gl'individui della medesima affetti delle malattie enunciate dall'articolo 93, né la madre passata a seconde nozze quando abbia vivente il marito.

Art. 178 (Ultimo alinea).

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire duemila.

3. È derogato alla predetta legge 1854 nelle parti contrarie alla presente

Ordiniamo ec.—Torino 24 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI

768) REGIO DECRETO dei 17 agosto 1862 di convocazione del Collegio elettorale di Acireale.

769) LEGGE dei 17 agosto 1862 che approva una spesa straordinaria per acquisto di materiale da scavazione dei porti in seguito a transazione stipulata coll' Ingegnere Luigi Orlando.

770) REGIO DECRETO dei 21 agosto 1862 col quale il Generale d' armata Enrico Cialdini è nominato Commissario straordinario in Sicilia in surrogazione del Generale Efisio Cugia.

771) REGIO DECRETO che approva il Regolamento per la Regia Scuola Normale di Pisa.

17 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il *motuproprio* del Governo Granducale di Toscana del 28 novembre 1846, col quale è istituita in Pisa una Scuola normale destinata a formare i Professori e i Maestri delle scuole secondarie;

Vista la convenienza di mettere questa istituzione d'accordo colle nuove condizioni del Regno e di estenderne i benefizi a tutte le Provincie Italiane;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il Regolamento per la Regia Scuola Normale di Pisa annesso al presente Decreto e firmato d' ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie.
Ordiniamo ec.—Torino 17 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI.

REGOLAMENTO *per la Regia Scuola normale di Pisa.*

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La scuola normale istituita in Pisa col *motuproprio* delli 28 novembre 1846 ha per oggetto di preparare ed abilitare all' ufficio di Professore e Maestro delle scuole secondarie.

2. La scuola normale si compone di due sezioni:
1.ª Lettere e filosofia;
2.ª Scienze fisiche e matematiche.

3. Appartengono alla prima gli alunni convittori, alla seconda gli aggregati.

4. Un Decreto Ministeriale determina annualmente il numero degli alunni convittori a posto gratuito, di quelli a pagamento, e degli aggregati.

Nello stesso Decreto è stabilito un certo numero di sussidi annui per gli alunni aggregati da assegnarsi con norme speciali a quelli che si distinguono maggiormente negli esami della scuola.

Gli alunni convittori che non sono a posto gratuito pagano la retta di lire 80 al mese per tutto il tempo che sta aperta la scuola.

5. Il governo della scuola è affidato ad un consiglio direttivo presieduto dal Rettore dell' Università di Pisa.

6. Il corso della scuola normale è di tre anni. L' anno scolastico comincia il primo novembre e termina l' ultimo di agosto.

7. Nei primi due anni gli alunni seguono i corsi della Università e danno gli esami speciali richiesti per l' ammissione agli esami di laurea.

Gli studi fatti nell' interno della scuola sono diretti a completare le cognizioni acquistate, specialmente in quel ramo d' insegnamento a cui gli alunni si destinano.

Nel terzo ed ultimo anno gli studi universitari e quelli della scuola sono anche più particolarmente diretti a perfezionare l' opera dei due anni e ad esercitare gli alunni, secondo la loro specialità, nell' esame dell' insegnamento.

Entro quest' anno gli alunni prendono l'esame di laurea; e alla fine del medesimo quello d' idoneità all' insegnamento.

8. L' ordine e la misura degli studi e gli esami, tanto nella Università quanto nell' interno della scuola, saranno determinati in un Regolamento apposito approvato con Decreto Ministeriale in seguito al Regolamento generale dell' Università stabilito dall' art. 4 della legge 31 luglio 1862 sulle tasse universitarie.

CAPO II.

Della ammissione.

9. Tutti i posti di alunno alla scuola normale sono dati per concorso.

10. Le iscrizioni per il concorso sono aperte presso le Università di Bologna Palermo, Pavia, Pisa, Napoli e Torino.

Queste iscrizioni sono ricevute entro tutto il mese di luglio.

11. Gli aspiranti devono presentare una istanza al Rettore di una delle suddette Università, indicando la sezione a cui aspirano, se a posto gratuito o a pagamento.

12. L' istanza deve essere accompagnata:
1.º Dalla fede di nascita comprovante l' età non minore di diciotto nè maggiore di ventitre anni;

2.º Da un certificato di buoni costumi rilasciato dall' Autorità politica dell' ultimo loro domicilio;

3.º Dai certificati degli studi universitari fatti e dagli esami superati nelle seguenti materie:

(A) per la sezione di lettere e filosofia:

1.º Filosofia razionale;
2.º Lingua e letteratura italiana;
3.º Id. id. latina;
4.º Elementi di lingua greca.

(B) Per la sezione di scienze fisiche e matematiche:

1.º Fisica;
2.º Chimica;
3.º Algebra superiore;
4.º Geometria analitica.

13. I Rettori delle suddette Università trasmettono immediatamente le domande e i relativi documenli degli aspiranti al Presidente del Consiglio direttivo della scuola normale di Pisa.

14. Il Consiglio direttivo esamina i documenti e forma le liste degli ammissibili al concorso, le quali devono essere senza indugio trasmesse ai Rettori delle rispettive Università.

A cura di questi sono intimati agli aspiranti ammessi al concorso gli esami che avranno luogo dal 15 al 30 del mese di agosto.

15. L' esame di concorso si divide in due parti, in verbale e scritto.

16. Per gli aspiranti alla sezione di lettere e filosofia, la prova orale comprende:

1.º La interpetrazione di un classico latino e di un classico greco;
2.º Quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;
3.º Quesiti di storia e geografia antica;
4.º Quesiti di logica e metafisica.

17. Per gli aspiranti alla sezione di scienze fisiche e matematiche, l' esame verbale comprende:

1.º Fisica;
2.º Chimica;
3.º Algebra superiore;
4.º Geometria analitica.

18. L' esame in iscritto si compone:

Per le sezione di lettere e filosofia:

1.º Di un componimento latino;
2.º Di un componimento italiano;
3.º Di una dissertazione filosofica.

19. Per la sezione scientifica:

1.º Di una dissertazione sopra un tema di fisica;
2.º Id. sopra un tema di chimica;
3.º Di una soluzione di un quesito d' algebra o di geometria analitica.

20. Gli esami orali per ciascuna sezione sono dati da una Commissione composta di tre membri scelti dal Rettore fra i Professori ordinari delle relative facoltà.

Questi esami durano un' ora.

Il Rettore aggiunge alla Commissione esaminatrice un Segretario, il quale stende i processi verbali degli esami dei concorrenti sulle singole materie.

Questi processi verbali sono firmati dal più anziano dei Professori che fa le funzioni di Presidente della Commissione esaminatrice.

21. Nello squittinio si procede secondo le norme delle votazioni per gli esami universitari stabilite dal Regolamento delle Università.

22. Sono ammessi all' esame in iscritto quelli fra i candidati che hanno riportato i 6 decimi nell' esame orale.

23. I temi per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal Consiglio direttivo della scuola normale di Pisa ai Rettori delle Università presso cui gli esami si danno.

Questi temi sono aperti dal Presidente della Commissione esaminatrice in presenza degli aspiranti.

24. Sono concesse otto ore di tempo per ogni esame in iscritto.

I concorrenti non potranno in quel tempo avere comunicazione tra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati per turno da due Insegnanti di ciò incaricati dal Rettore.

25. Le dissertazioni sono immediatamente raccolte in un piego sigillato, che insieme ai processi verbali degli esami orali è inviato al Consiglio direttivo della scuola normale di Pisa.

26. Il Consiglio direttivo, tenendo conto degli esami verbali e specialmente degli scritti, classifica tutti i concorrenti per ordine di merito; quest' ordine è stabilito da uno squittinio conforme alle norme sopradette.

27. Nella lista definitiva degli ammissibili ai posti della scuola non entrano che quelli i quali avranno ottenuto dal Consiglio direttivo i due terzi dei voti.

28. Il Consiglio direttivo, nel fare le proposte relative ai posti assegnati per le diverse categorie del Decreto ministeriale, secondo l' articolo 4 di questo Regolamento, terrà conto della classificazione (art. 26) sino a concorrenza dei posti suddetti.

CAPO III.

Della Direzione e degli Insegnanti della Scuola.

29. Fanno parte del Consiglio direttivo, oltre il Rettore della Università come Presidente, il Direttore degli studi, il Provveditore-Economo della scuola, i Professori ordinari della facoltà di matematiche e i Professori ordinari di fisica e di chimica dell' Università.

30. Il Consiglio direttivo della scuola sopraintende in tutto al buon andamento morale, scolastico ed economico della scuola stessa.

31. Il Consiglio tiene regolarmente sotto la Presidenza del Rettore dell' Università una seduta ordinaria nella prima settimana d' ogni mese dell' anno scolastico e può tenere sedute straordinarie in seguito all' istanza del Direttore degli studi.

32. Il Consiglio direttivo è diviso per la parte scolastica in due sezioni formate dagli Insegnanti addetti alle sezioni stesse.

La sezione di lettere e filosofia è presieduta dal Direttore degli studi; presiede alla sezione fisico-matematica il più anziano degli Insegnanti addetti alla sezione stessa.

Le due sezioni si adunano distintamente e regolarmente due volte al mese: possono riunirsi straordinariamente e collettivamente per l' invito del Direttore degli studi.

I più giovani fra gli Insegnanti delle due sezioni esercitano le funzioni di Segretari in queste riunioni.

Del Presidente del Consiglio direttivo.

33. Il Rettore dell' Università intima, presiede e regola le adunanze del Consiglio direttivo.

34. Tutte le comunicazioni fra il Ministro della pubblica Istruzione e il Consiglio direttivo della scuola si fanno per mezzo del Presidente del Consiglio stesso.

Del Direttore degli studi.

35. Il Direttore degli studi è scelto dal Ministro fra i Professori ordinari della facoltà di lettere e filosofia. È un insegnante addetto alla scuola. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

36. Il Direttore degli studi vigila e sopraintende a tutto ciò che più specialmente si riferisce alla direzione letteraria e scientifica della scuola ed alla buona disciplina nei locali destinati all' istruzione e agli esercizi.

37. Propone al Consiglio i corsi speciali che si devono dare nell' interno della

scuola e l' orario annuale. Sentiti i rispettivi Insegnanti, propone all' approvazione del Consiglio i temi e gli argomenti che debbono formar soggetto degli esercizi, delle conferenze, delle dissertazioni e delle lezioni degli alunni. Dirige e sorveglia gli Assistenti addetti alle due sezioni, e tiene nota della diligenza e del profitto degli alunni.

38. Ha alloggio e vitto nella scuola.

39. È affidata al Direttore degli studi la custodia della Biblioteca della scuola, ed è in questo ufficio coadiuvato dai due Assistenti.

40. Il Direttore degli studi prende i debiti concerti coi Direttori degli Stabilimenti scientifici dell' Università e coi Capi delle scuole secondarie della città per ciò che spetta agli esercizi pratici degli alunni.

41. Il Direttore degli studi propone al Consiglio direttivo le punizioni da infliggersi agli alunni.

Degli Insegnanti.

42. Sono addetti agli insegnamenti della scuola normale:

(A) Per la sezione di lettere e filosofia:

I professori ordinari della facoltà di lettere e filosofia, l' Insegnante di lingue moderne a ciò incaricato e un Assistente.

(B) Per la sezione fisico-matematica:

I Professori della facoltà di matematica, i Professori ordinari di fisica e di chimica dell' Università e un Assistente.

43. Gli Assistenti sono nominati dal Ministro per un anno sulla proposta del Consiglio direttivo e possono essere riconfermati.

44. Gli Assistenti dipendono immediatamente dal Direttore degli studi e ne fanno le veci. Essi sono obbligati ad assistere alle conferenze e a tutti gli esercizi normalistici propriamente detti, e in generale a coadiuvare gli alunni negli studi.

45. I due Assistenti hanno alloggio e vitto nella scuola.

Del Provveditore-Economo.

46. Il Provveditore-Economo convive nella scuola e sopraintende all' andamento economico di essa e agli inservienti che vi sono addetti, e in generale a tutto ciò che riguarda la disciplina interna.

47. Il Provveditore-Economo fa le spese nei termini previsti dal bilancio preventivo che dev' essere sottoposto al Consiglio direttivo; tiene l' inventario dei mobili della scuola e tutti i libri d' amministrazione.

Del Segretario-Computista.

48. Un impiegato d' ordine è addetto alla scuola per disimpegnare le attribuzioni di Segretario e di Computista.

Assiste perciò a tutte le adunanze del Consiglio e delle Commissioni esaminatrici, ne distende le deliberazioni e ne raccoglie i partiti.

Assiste pure il Provveditore-Economo nella parte amministrativa ed economica della scuola.

49. Un Regolamento interno compilato a cura del Direttore degli studi e del Provveditore-Economo e approvato dal Consiglio direttivo determina le attribuzioni degli inservienti addetti alla scuola.

Della disciplina.

50. Gli alunni della scuola normale avranno un posto distinto nelle scuole dell' Università, il quale sarà scelto il più prossimo alla cattedra.

51. A cura del Consiglio direttivo è compilato un prospetto nel quale sono stabilite per ogni giorno dell' anno le ore in cui tanto i convittori quanto gli

aggregati debbono seguire i corsi universitari e le conferenze e gli esercizi normalistici, come pure il tempo in cui gli alunni sono liberi.

52. La diligenza con cui gli alunni assistono tanto alle lezioni universitarie quanto a quelle date nell' interno della scuola, e in generale l' assiduità e l' amore che essi dimostrano allo studio, sono condizioni necessarie a rendersi capaci del pubblico insegnamento.

53. Gli alunni della scuola non potranno assentarsi dalla città che dopo ottenute dal Direttore degli studi il permesso, il quale, meno ragioni speciali, potrà essere accordato per tutti i giorni di vacanza stabiliti nel calendario delle Università.

Occorrendo di allontanarsi dalla scuola per ragioni urgenti, o proprie o di famiglia, in altre epoche dell' anno, il permesso dovrà essere chiesto al Presidente del Consiglio direttivo, che lo concederà per un tempo limitato e sentito il Direttore degli studi.

54 È assolutamente vietato senza il permesso del Direttore degli studi o del Provveditore-Economo l' ingresso nelle camere dei convittori o nei locali della scuola a qualunque persona estranea alla scuola normale. Nelle ore in cui non vi sono insegnamenti gli alunni potranno conferire con persone estranee in una stanza appositamente destinata al ricevimento.

55. Le mancanze commesse dagli alunni tanto nello studio, quanto nella condotta saranno punite coll' ammonizione pronunciata dal Presidente del Consiglio direttivo; coll' allontanamento temporario dalla scuola, che sarà pure pronunciato dal Presidente in presenza degli alunni e previo il parere del Consiglio direttivo; e finalmente coll' espulsione dalla scuola e perdita del posto per i convittori a posto gratuito, che verrà proposta al Ministro con deliberazione del Consiglio direttivo.

Dei premi.

56. A tutti gli alunni della scuola normale che avranno superato gli esami annuali, prima di lasciare la scuola in occasione delle vacanze autunnali, sarà assegnato un tema che dovranno trattare con una estesa dissertazione durante le vacanze stesse,

Vi è un tema per ognuna delle classi delle due sezioni.

57. Le dissertazioni sono giudicate dal Consiglio direttivo all' apertura della scuola.

Le dissertazioni giudicate migliori per ognuna delle classi suddette ottengono un premio che consiste in una medaglia d' argento sulla quale è scritto il nome dell' alunno premiato.

La distribuzione delle medaglie è fatta solennemente in pubblico.

58. È approvata l' annessa pianta del personale addetto alla scuola normale.

Pianta del Personale addetto alla Regia Scuola Normale di Pisa.

Direttore degli studi (oltre il vitto e l' alloggio)	L.	1200
2 Assistenti a lire 800 ciascuno (idem)	»	1600
Provveditore-Economo (idem)	»	800
Segretario computista	»	400
Maestro di lingue moderne	»	800
Personale di basso servizio (oltre il vitto e l'alloggio)	»	1000

Torino 17 agosto 1862.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro
G. MATTEUCCI.

772) Regio Decreto dei 21 agosto 1862 che proroga la Sessione parlamentare del Senato e della Camera dei Deputati.

773) Legge dei 17 agosto 1862 che autorizza una spesa straordinaria per compiere i lavori del porto nuovo di Livorno.

774) Legge dei 17 agosto 1862 con cui sono autorizzate spese straordinarie per lavori da eseguirsi alla cala di Palermo.

775) Regio Decreto dei 20 agosto 1862 col quale la Città di Napoli e tutte le Provincie Napolitane sono dichiarate in istato d' assedio.

776) Legge per la concessione della costruzione di un canale d'irrigazione a derivarsi dal fiume Po.

25 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promughiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata, colle modificazioni infra notate e già assentite dai concessionari, la convenzione in data dei 9 maggio 1862, intesa fra i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze da una parte, ed i signori L. Col. William Campbel Onslow, William Walter Cargill Patrik Douglas Hadow, Jonh Masterman, Henry Bonnaire, Edwin Cox Nicholls dall' altra, per la costruzione e per l'esercito di un canale da derivarsi dal Po a Chivasso, non che per la cessione della disponibilità dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e dalla Sesia.

2. Su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali, entro i limiti di 300 metri dal nuovo canale del Po e dai canali demaniali ceduti alla Società; di 200 metri dai canali di derivazione principali di privata proprietà che la Società venisse acquistando, e di 100 metri dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali della Società concessionaria, sarà proibita l' apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea e l'approfondimento o l' allargamento, oltre i limiti attuali, di quelli che si trovano già aperti, salvi i diritti acquistati sui fondi altrui all' epoca della promulgazione della presente legge.

La proibizione rispetto ai canali già esistenti avrà effetto dal giorno della promulgazione della presente legge; rispetto ai nuovi dal giorno del tracciamento di ciascun di essi.

Le contravenzioni a queste disposizioni saranno punibili con una multa da lire cinquecento a mille, e ciò oltre l' obbligo al contravventore della riduzione delle cose nel pristino loro stato e del ristoro dei danni verso chi di ragione.

3. I Comuni, le Provincie ed i corpi morali sono autorizzati ad assumere, salva l' approvazione a termini della legge comunale e provinciale quel numero di azioni e di obbligazioni che trovassero opportune al fine di agevolare l' esecuzione della concessione di cui si tratta, contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette, e vincolando i loro bilanci per più di tre anni in avvenire pel servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendo, ove d' uopo, il limite normale della loro imposta speciale.

4. Il canale, di cui nella presente legge, prenderà il nome di *Canale Cavour*.

Ordiniamo ec. — Torino 25 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI.
QUINTINO SELLA.

777) REGIO DECRETO dei 10 agosto 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Monastero di S. Filippo Neri in Comisio.

778) REGIO DECRETO che mantiene in vigore per l'anno 1863 le disposizioni emanate dai Regi Commissari straordinari per le Marche e l'Umbria circa la formazione dei bilanci preventivi provinciali pel 1861.

17 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto l'art. 10 del Decreto del Commissario straordinario delle Marche in data 24 settembre 1860, n.° 6 e l'art. 7 del Decreto del Commissario straordinario dell'Umbria in data del 30 stesso mese, n.° 43, in forza dei quali articoli i bilanci preventivi delle Provincie delle Marche e dell'Umbria per l'anno 1861 furono compilati in base alle norme precedentemente in vigore, e rimase per conseguenza sospesa l'applicazione a quelle Provincie dell'art. 241 della legge 23 ottobre 1859, n.° 3702;—Veduto il Nostro Decreto in data 11 agosto 1861, n.° 157, con cui fu prescritto che i succitati articoli di Decreti commissariali dovessero osservarsi per il corrente anno;—Considerando che, in attesa della emazione di una legge sulle riforme da introdursi nell'Amministrazione Provinciale ed in corso di studio presso il Parlamento, riesce indispensabile di estendere la prescrizione del predetto Nostro Decreto ai bilanci 1863 per le suindicate Provincie, dei quali è imminente la formazione;—Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno e sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. I bilanci preventivi delle Provincie delle Marche e dell'Umbria per l'anno 1863 dovranno compilarsi sotto l'osservanza del disposto rispettivamente dall'art. 10 del Decreto 24 settembre 1860, n.° 6 del Regio Commissario straordinario per le Marche, e dell'art. 7 del Decreto 30 stesso mese ed anno, n.° 43, del Regio Commissario straordinario per l'Umbria.

Il presente Decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ec.—Torino 17 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

779) REGIO DECRETO dei 17 agosto 1862 con cui è autorizzata l'occupazione temporaria per uso militare del *Monastero della Beata Vergine* in Cremona.

780) Regio Decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1861 sulla Guardia nazionale mobile.

31 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge del 4 agosto 1861 sulla Guardia Nazionale mobile; — Sulla proposizione dei Ministri dell'Interno e della Guerra; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. unico. È approvato l' unito Regolamento firmato d'ordine Nostro dai Ministri dell' Interno e della Guerra per l' esecuzione della legge predetta delli 4 agosto 1861.

Ordiniamo ec.—Torino 31 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.
A Petitti

Regolamento *per l'esecuzione della legge 4 agosto 1861 sulla mobilizzazione della Guardia Nazionale.*

TITOLO I.

ORGANAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA NAZIONALE MOBILE

Art. 1. I 220 battaglioni di Guardia mobile, che la Guardia Nazionale del Regno è tenuta a fornire a termini della legge 4 agosto 1861, sono ripartiti fra le diverse Provincie dello Stato nella conformità risultante dalla tabella generale unita al presente regolamento.

2. I Prefetti formeranno immediatamente i ruoli permanenti dei battaglioni e frazioni di battaglioni della rispettiva Provincia, determinando il contingente di ciascun Comune, giusta le norme segnate dall' art. 6 della legge citata.

Un esemplare dei ruoli permanenti sarà trasmesso al Ministero dell'Interno ed a quello della Guerra.

3. Tostochè dai Prefetti sarà partecipato ai Comuni il rispettivo loro contingente, i Consigli di ricognizione procederanno alla designazione dei militi, che debbono concorrere a formarlo, seguendo le norme a tal fine prescritte dagli articoli 3, 8, 9 e 10 della predetta legge.

4. I Consigli di ricognizione, nel procedere alla designazione di cui nel precedente articolo, pronuncieranno in prima istanza sulle domande di esenzione e decreteranno le riforme nei casi stabiliti dalla legge 4 agosto 1861 e dal presente regolamento.

5. Sono considerati inetti al servizio della Guardia mobile, e saranno perciò riformati coloro che trovansi affetti da alcuna delle infermità o difetti fisici specificati nell'elenco unito al presente regolamento.

6. I limiti che allegano motivi di riforma dovranno essere visitati da un Medico o Chirurgo alla presenza del Consiglio di ricognizione, il quale, sentito l'avviso del perito predetto, pronuncia sulle elevate domande.

7. Nei luoghi in cui la Guardia Nazionale è costituita in battaglione od in legione, qualora siano dal Consiglio di ricognizione richiesti per la visita di cui nell'articolo precedente i Chirurgi Maggiori della Guardia Nazionale locale, costoro non avranno diritto ad alcuna indennità, nè onorario, ritenendosi obbligatorio tale loro servizio.

8. Nei Capo-luoghi di Circondario delle Provincie la di cui Guardia Nazionale mobile sia chiamata a prestar servizio, tosto ricevutone avviso, si apriranno per cura dei Prefetti o Sotto-Prefetti nei rispettivi loro uffici appositi registri per

l'iscrizione dei volontari, notificandolo al pubblico coll'iscrizione nella Gazzetta ufficiale del Regno, e con quegli altri mezzi di pubblicità che si crederanno i più efficaci.

9. I volontari, siccome i primi chiamati a prestar servizio, andranno in deduzione del contingente della Provincia in cui seguì la loro iscrizione, esonerando, ben inteso, i militi ultimi chiamati, secondo le norme dell' art. 3 della legge.

Con R. Decreto, sulla proposta del Ministro dell' Interno, di concerto con quello della Guerra, potranno i volontari di diverse Provincie essere riuniti in uno o più battaglioni.

10. I militi stati designati dal Consiglio di ricognizione a far parte della Guardia Nazionale mobile, in occasione della chiamata sotto le armi del rispettivo battaglione, dovranno recarsi, nel giorno fissato dall'Autorità militare, nel luogo dove il battaglione deve riunirsi, accompagnati dal rispettivo Sindaco o da un Consigliere comunale appositamente delegato, da cui saranno presentati al Maggiore Comandante il battaglione.

11. Contro le decisioni dei Consigli di ricognizione è ammesso il ricorso al Consiglio di revisione del Capoluogo di Circondario in cui ciascun battaglione deve riunirsi.

12. Questo Consiglio di revisione è composto del Prefetto o Sotto-Prefetto, presidente; del Comandante militare, vice-presidente, del Maggiore Comandante il battaglione della Guardia Nazionale mobile; dell'Ufficiale dei Carabinieri Reali Comandante la compagnia o luogotenenza; d'un Ufficiale della Guardia Nazionale del Circondario, scelto dal presidente del Consiglio stesso.

Il Commissario di leva eserciterà le funzioni di Segretario del Consiglio.

13. Potrà il Prefetto farsi rappresentare da uno dei Consiglieri di Prefettura.

14. È fatta facoltà al Comandante militare di farsi rappresentare da un Ufficiale dello Stato Maggiore delle Piazze, purchè di grado non inferiore a quello di Maggiore.

Qualora non possa farsi rappresentare che da un Ufficiale del solo grado di Capitano, in questo caso il rappresentante non terrebbe la vicepresidenza, che sarebbe senz' altro devoluta al Maggiore Comandante il battaglione mobile.

15. Allorchè occorrerà al Consiglio di revisione di decidere casi di riforma, dovrà essere assistito da un Medico o Chirurgo, e ove, a quest'uopo, si prescelgano Chirurgi Maggiori della Guardia Nazionale locale, a costoro non sarà corrisposta alcuna indennità né onorario.

16 Agli altri periti fisici è assegnata una indennità di lire 10 per ogni vacazione di ore 6, da aumentarsi o diminuirsi di lire 2 per ogni ora impiegata in più od in meno.

Lo stato delle vacazioni consuete verrà dal Presidente del Consiglio di revisione trasmesso al Ministero dell'Interno, onde provveda al pagamento.

17. Il milite che verrà dal Consiglio di revisione esentato o riformato sarà immediatamente rimpiazzato dal Consiglio di ricognizione del Comune a cui esso appartiene, serbate le stesse norme prescritte per la designazione del contingente.

18. I volontari ed i surrogati dovranno giustificare presso il Consiglio di revisione di avere le qualità morali e fisiche richieste dagli articoli 7 e 11 della legge 4 agosto 1861.

19. Sorveglieranno attentamente i Prefetti affinchè da tutti i Consigli di ricognizione si adempia a tempo debito al prescritto dell'art. 16 della legge 4 agosto predetta, e trasmetteranno annualmente ai Ministeri dell'Interno e della Guerra un dettagliato quadro delle variazioni introdotte nei ruoli permanenti della Guardia Nazionale mobile.

TITOLO II.

SEZIONE PRIMA

Elenco delle infermità od imperfezioni che esentano dal servizio.

20. La gracilità con poca evoluzione dei muscoli, che si rileva mediante la sottigliezza dello scheletro, o con proporzioni del medesimo troppo alte e non ordinarie. Il vistoso dimagrimento.

21. L'innaturale eccessiva obesità (polisarcia).

22. Le crasi scrofolosa, scorbutica, sifilitica, ridotte a manifestazioni locali delle parti molli o dure. Parimente la crasi cancerosa, specialmente se già riuscita a cancroidi, cancri, osteosarcomi, funghi midollari, ecc.

La crasi erpetica localizzata su parti più o meno estese del corpo per eruzioni diffuse omonime, specialmente poi se con forma d'ulcera depascente di rea natura.

23. Gli aneurismi interni od esterni in qualunque parte del corpo risiedono.

24. Le paralisie di moto di qualunque parte del corpo, che ne impediscano l'uso e l'esercizio militare.

25. Le neuralgie gravi e continue, specialmente la ischiatica.

26. La tisichezza polmonare e laringea, la tabe intestinale e mesenterica, e in genere tutte le tubercolosi.

27. Gli artrocaci di qualunque articolazione; le anchilosi delle grandi giunture, compresa quella della mandibola inferiore, nonchè quelle delle articolazioni minori quando evidentemente impediscono le funzioni proprie al servizio militare.

28. Tutte le emoraggie abituali le quali sono la pneumorragia, l'ematemesi, i flussi emorroidali copiosi, l'ematuria, ecc., purchè ben comprovate.

SEZIONE SECONDA

Malattie del capo

Capo I. — *Malattie del cranio.*

29. L'immobilità permanente del capo.

30. Il volume mostruoso nel capo, e le cicatrici che, per la forma o sede loro, rendono incomodo e dannoso il porto del keppì o dell'elmo.

31. La tigna ben caratterizzata, qualunque ne sia la forma.

32. I tumori cronici di qualunque natura, anche benigni, atti ad impedire il porto del corredo militare.

33. Le gravi lesioni delle ossa del cranio atte a recare impedimento al servizio militare, e derivanti da cause congenite, di neurosi, di carie, di operazioni chirurgiche ecc,

Capo II. — *Malattie dell' asse cerebro-spinale*

34. Il cretinismo, il semi-cretinismo, l'idiotismo e l'alienazione mentale.

35. Il tremolo antico e ben accertato, l' epilessia e tutte le varie specie di convulsioni toniche e croniche, abituali e gravi.

Capo III. — *Malattie degli organi dell'udito*

36. Lo scolo fetido e cronico degli orecchi (otorrea), i tumori e vegetazioni croniche del padiglione dell'orecchio, del condotto auditivo con lesione della

facoltà omonima. La sordità compiuta od anco incompiuta ben accertata e tale da compromettere il servizio militare.

Capo. IV. — *Malattie della faccia.*

37. Le dermotosi estese, ribelli ed ulcerose, i tumori erettili, lipomatosi o d'altra natura, voluminosi o degenerati.

38. I funghi, le raccolte purulente e sanguigne, ed i tumori dell'antro di Higmore.

39. La nevralgia facciale, grave e ricorrente.

CAPO V. — *Malattie degli occhi.*

40. La mancanza totale ed irremediabile della ciglia e sopracciglia.

41. L'immobilità incurabile delle palpebre da qualunque causa essa dipenda, ogni qualvolta reca impedimento alla visione.

42. L'entropio (rovesciamento in dentro delle palpebre), l'ettropio (rovesciamento in fuori), e la viziosa direzione in dentro delle ciglia (trichiasi).

43. I tumori ed ulceri di rea natura delle palpebre, l'encatide voluminosa e i grossi tumori cistici delle palpebre e dell' orbita.

44. La continua e diuturna lacrimazione (epifora) da causa inamovibile.

45. Il tumore e la fistola lagrimale.

46. Lo strabismo vistoso con lesione della vista.

47. L'esottalmia o sporgimento innaturale del globo dell'occhio fuori dell'orbita.

48. La cecità per atrofia, o per fusione d'uno o d'ambo gli occhi.

49. Le oftalmie croniche o recidive, ed il flusso palpebrale insanabile che ne è la conseguenza.

50. Tutte le alterazioni organiche d'incerta o lunga cura d'uno o d'ambo gli occhi, ledenti più o meno la vista.

51. La miopia grave comprovata e capace di compromettero il servizio.

52. La gotta serena (amaurosi), la vista debole (ambliopia), la vista notturna (nictalopia), la vista diurna (emeralopia) permanenti e bene comprovate.

CAPO VI. — *Malattie del naso.*

53. La mancanza di tutto o della massima parte del naso, producente deformità, od atta ad alterare la voce, ed a render incomoda la respirazione.

54. Il fetore del naso, l'ozena ed i polipi nasali, purchè incomodino la respirazione.

CAPO VII. — *Malattie della bocca.*

55. La mancanza totale o d'una notevole porzione delle labbra. Il labbro leporino compiuto, o complicato.

56. La mancanza, o la carie estesa e profonda della maggior parte dei denti o dei denti incisivi d'ambo le mascelle, o degli incisivi e canini d'una sola mascella, o dei denti canini destri superiore ed inferiore unitamente ai due incisivi vicini.

57. Le viziature congenite od accidentali del palato osseo o molle, con perdita di sostanza, e con alterazioni delle funzioni di queste parti.

58. La mancanza di una notevole porzione della mascella inferiore, o degli ossi mascellari superiori, i loro vizi congeniti incurabili, o di difficile incerta cura, e gli altri cangiamenti materiali ledenti il loro uso.

59. L'ipertrofia permanente e incurabile delle tonsille.

60 La paralisia della lingua, le sue degenerazioni di maligna natura, la perdita di una sua porzione rilevante, la sua atrofia, ipertrofia e le aderenze innormali ledenti le sue funzioni.

61. Il sordomutismo, il mutismo, l' afonia, e la balbuzie grave da compromettere il servizio.
62. L' ingrossamento cronico delle maggiori giandole salivali, le fistole salivali esterne, ecc.
63. L' alito fetente da causa irremediabile.
64. La disfagia prodotta da vizio organico permanente.

SEZIONE TERZA.

Malattie del tronco.

CAPO I. — *Malattie del collo.*

65. Il collo torto producente deformità ed impedimento al servizio militare.
66. Il collo notevolmente ipertrofico, i gozzi voluminosi ed altri tumori glandulari, sieno o no ulcerati, che impediscono il respiro, ed il porto del corredo militare.

CAPO II. — *Malattie del petto.*

67. La gobba piuttosto voluminosa, anche la piccola se per la sua sede incomodi il porto del zaino, i deviamenti laterali considerevoli della colonna vertebrale, i vizi di conformazione e del casso toracico atti a sturbare le funzioni delle viscere entrostanti.
68. La carie, la necrosi, e la degenerazione delle coste e dello sterno, le ulcere sinuose e fistolose croniche, le cicatrici ed i tumori del torace che per la loro sede sono incompatibili colla vita militare.
69. Le palpitazioni e l' asma da vizi organici del cuore, e dell' apparato respiratorio.

CAPO III. — *Malattie dell' addomine e della pelvi.*

70. La visibile deformità, e le rilevanti deviazioni delle ossa pelviche per vizio congenito od acquisito, e le loro malattie di disperata guarigione o di lunga cura.
71. Le ulcere, le dermatosi croniche, le cicatrici irregolari, estese e profonde che impediscono i movimenti e disturbano le funzioni delle viscere addominali, gli ascessi freddi sintomatici congestivi, ed i tumori alquanto voluminosi non sanabili che mediante operazioni cruente.
72. La flogosi cronica bene avverata d' uno o più visceri, l' ostruzione antica generale o parziale dei medesimi, o delle ghiandole mesenteriche con deterioramento della costituzione, l' itterizia abituale da vizio organico o da flogosi cronica del fegato.
73. Le emorroidi voluminose, le ulcerate sanguinanti.
74. Il prolasso abituale del retto intestino, la incontinenza delle fecce, il notevole restringimento dell' ano o del retto per vizio organico.
75. Le ernie manifeste.
76. Il testicolo permanentemente contenuto nel canale inguinale, o la sua permanente ed incomoda giacitura contro l' orifizio esterno del medesimo.
77. L' idrocele cistico se voluminoso.
78. Il cirsocele se voluminoso e nodoso, e le malattie gravi e croniche del testicolo e dello scroto.
79. L'ipospadia quando l'apertura uretrale è a due terzi posteriori del pene, la mancanza di notevole porzione di questo, le fistole uretrali, e vescicali, l'ingrossamento morboso della prostata.
80. L' iscuria abituale da vizio organico, l'enuresi, la stranguria, la piuria, l' ematuria, i calcoli vescicali, le renelle se sono bene comprovate.
81. L' idropisia ascite da qualunque causa dipenda e il diabete.
82. Il foro ombelicale pervio per vizio congenito con uscita abituale dell' urina dal medesimo, e l'extrofia della vescica.

SEZIONE QUARTA.

Malattie delle estremità.

83. La mancanza o la perdita dell' uso dell' ultima falange del dito pollice di una mano o di due, dell' indice della mano destra, o dell' ultima falange dei diti di una mano o di un piede, o delle due ultime falangi di più dita della mano o del piede, finalmente la mancanza del grosso dito del piede.

84. Le dita aderenti o riunite, le soprannumerarie, ed altre deformità quando impediscono, se nelle estremità superiori, il libero movimento della mano ed il maneggio delle armi, se nelle inferiori, il porto delle scarpe e le marce.

85. Una delle estremità superiori od inferiori atrofica o notevolmente più lunga e più corta dell' altra e la grande sproporzione degli arti con il tronco.

86. Le fistole delle articolazioni, la carie, e la necrosi degli ossi considerevoli, e dipendenti da vizio costituzionale.

87. Le fratture antiche non consolidate o male riunite con notevole deformità o difficoltà nell' uso della parte, le lussazioni delle principali articolazioni mal ridotte, o non più riducibili, ovveramente la grande facilità a quest' ultima per allentamento o per lacerazione dei legamenti, e delle capsule articolari.

88. La notevole attratura permanente d' uno o più tendini o muscoli atta ad impedire il servizio militare.

89. L' artitre cronica, qualunque ne sia la causa, già riuscita ad esiti organici, come idratro, tumore bianco, ipertrofia, ecc.

90. La claudicazione evidente.

91. L' incurvatura notabile degli ossi lunghi, l' eccessiva convergenza o divergenza dei ginocchi, le deformità dei piedi, conosciute sotto il nome di piede equino, varo, valgo, e schiacciato, con inclinazione in dentro dell' articolazione tibio-tarsea.

92. La lussazione irreducibile della prima e seconda falange del dito grosso del piede, per cui non essendo sovrapposta all' altra od al primo osso del metatarso in posizione verticale o pressochè verticale, l' uso delle scarpe cagionasse impedimento o dolore nelle marce.

93. L'accavallamento totale e permanente di un dito del piede sull' altro, i diti (così detti) a martello, o le altre storpiature atte a rendere malagevole l' uso delle scarpe ordinarie, e l' andatura.

94. Il sudor fetido ai piedi.

95. L' unghia incarnata inveterata e non guaribile senza operazione cruenta.

96. Le cisti e le cicatrici, quando pel sito, estensione ed aderenze possono nuocere al libero movimento.

97. Le varici molto voluminose, nodose e molteplici, e massimamente se sono situate sulle parti scarne della gamba e sul piede.

98. L' edema cronico abituale delle estremità inferiori.

TITOLO III.

ESERCIZI MILITARI ANNUALI.

99. Le Guardie Nazionali soggette alla mobilizzazione, a norma del prescritto dalla legge 4 agosto 1861, hanno obbligo di intervenire ogni anno ai Capiluoghi di Circondario, ond'essere istruiti per la durata di trenta giorni nel maneggio delle armi, nel tiro a segno ed in altre esercitazioni militari.

100. L' istruzione annuale avrà luogo nella stagione invernale pelle Provincie napolitane e per le isole di Sicilia e Sardegna, e nella state od autunno pelle altre Provincie del Regno.

101. L' epoca precisa della convocazione sarà stabilita per Decreto Reale.

I militi interverranno alla istruzione in diverse mute secondo verrà volta per volta indicato in apposite disposizioni ministeriali.

102. Le Guardie mobili chiamate alle istruzioni, giunte al Capoluogo di Circondario, e per tutto il tempo che dovranno a tal uopo rimanere sotto le armi, saranno accasermate ed avranno il trattamento delle truppe di fanteria.

Non sarà loro somministrato verun oggetto di vestiario, ma però esse dovranno a loro spese essere provviste della divisa obbligatoria giusta l' articolo 3 della legge 27 febbraio 1859.

103. Le circostanze di lontananza e di espatriazione dei militi all' epoca della loro chiamata alle annuali esercitazioni non saranno tenute in conto di valevole scusa; si terrà però per motivo legale l'impedimento causato da forza maggiore o lo stato d' infermità comprovata da porre l' individuo nella impossibilità di ubbidire.

Ai ritardatari e mancanti sarà applicata la pena prevista dall' articolo 146 della legge 4 marzo 1848.

104. I militi chiamati alle istruzioni saranno soggetti alla subordinazione e disciplina militare; si osserveranno perciò a loro riguardo le disposizioni dei regolamenti di disciplina e delle leggi penali e militari.

105. L' istruzione avrà principio da quelle parti del maneggio dell' arma che conducono alla scuola del tiro, e sarà regolata in modo che dopo gli otto o dieci primi giorni al più tale scuola si possa incominciare.

106. Alla scuola del tiro prenderanno parte in ciascun giorno tutti i militi divisi per drappelli, gli uni successivamente agli altri.

Contemporaneamente a detta scuola avrà luogo la scuola di soldato e di pelottone.

107. Si potranno dare due istruzioni pratiche al giorno, una alla mattina, l' altra alla sera, e nei momenti opportuni una teoria sulla cura delle armi, sulla pulizia e nomenclatura delle armi, e sulla scuola di puntamento.

108. Nei giorni festivi avrà luogo soltanto un' istruzione al mattino ed il tiro al bersaglio.

109. Alla scadenza dei 30 giorni prescritti per l' istruzione, questa s' intenderà terminata, e gli uomini verranno rinviati alle case loro col foglio ed indennità di via stabilita dal regolamento.

TITOLO IV.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Preliminari.

La Guardia mobile ogni qualvolta è chiamata sotto le armi, essendo assimilata, per le competenze, alla truppa di linea, deve essere retta in massima dalle stesse discipline amministrative stabilite pei Corpi, conciliate però con la speciale sua istituzione e alla breve sua permanenza sotto le armi.

A tale effetto sono da osservarsi le regole seguenti:

CAPO I. — *Regole generali di amministrazione.*

110. L' amministrazione della Guardia mobile dev' essere mantenuta distinta per battaglioni, e ciascuno di essi dovrà rendere separatamente la propria contabilità.

111. L' amministrazione è concentrata nel Comandante del battaglione, il quale ne risponde verso il Ministero.

I Comandanti delle compagnie sono alla loro volta responsabili verso il rispettivo Comandante di battaglione dell' amministrazione e contabilità delle compagnie di cui hanno il comando.

112. Il Comandante del battaglione corrisponde direttamente per quanto riguarda l' amministrazione del proprio battaglione cogli Uffici d' Intendenza militare, e rende i suoi conti, come ogni altro Corpo di truppa, al Ministero della Guerra.

113. L' Aiutante Maggiore del battaglione, od in difetto, un altro Ufficiale delegato dal Comandante stesso farà le veci di Ufficiale d'amministrazione, e di Ufficiale di massa, e sarà verso il medesimo Comandante responsabile d'ogni suo operato: avrà pure la direzione e vigilanza dei lavori contabili della compagnia, e disimpegnerà per gl' individui componenti lo Stato Maggiose del battaglione le incumbenze che sono affidate ai Comandanti di compagnia.

114. Appena il battaglione è formato nel Capoluogo del suo Circondario, il Comandante di esso rimette all' Ufficio d' Intendenza militare una situazione graduale numerica (Modello n.º 1) per servirgli di norma in caso di richiesta di fondi o prelevamenti di somministranze in natura per parte del battaglione; la stessa situazione si rimetterà all' Ufficio d' Intendenza militare del luogo destinato a presidio del battaglione, non sì tosto questi sia giunto alla sua nuova stanza.

115. Trovandosi due o più battaglioni riuniti in legione, lo Stato Maggiore di questo sarà amministrato dal rispettivo Aiutante Maggiore in 1.º come gli Stati Maggiori di battaglione, ma la di lui contabilità farà parte integrale di quella di un battaglione della legione stessa, ed accadendo che per circostanze di servizio detto Stato Maggiore non possa essere amministrato da un battaglione della propria legione, egli si amministrerà da sè come fosse un battaglione distinto, ed i suoi conti saranno poi innestati nella contabilità di uno dei battaglioni della legione.

116. Gli stampati occorrenti saranno provveduti dal Ministero della Guerra per mezzo degli Uffici d' Intendenza militare, e le avvertenze esistenti sui medesimi si intenderanno far parte sostanziale ed integrale della presente istruzione.

117. Ogniqualvolta nel corso di questa istruzione si nominano le compagnie, devesi intendere sotto tale titolo anche lo Stato Maggiore del battaglione e della legione.

CAPO II. — *Competenze.*

118. Le competenze si in contanti che in natura decorrono solo dal giorno in cui il battaglione è tutto riunito nel luogo di convegno, per cui intendesi compiuta la di lui mobilizzazione, e sono tali che appaiono dalla tariffa A annessa alla presente istruzione.

Sempre quando sieno distribuiti i viveri alla bassa forza dai magazzini del Governo, sarà fatta la ritenenza di cent. 25 per ogni razione.

119. Pel pagamento delle competenze, il Comandante del battaglione ogni 10 giorni farà domanda all' Ufficio d' Intendenza militare del fondo necessario per la decina susseguente; e quest' Ufficio vi provvederà per mezzo di acconti sulla Tesoreria del Circondario, previe le consuete formalità prescritte dai regolamenti sui pagamenti per militari.

Tali domande di fondi saranno inoltrate alcuni giorni prima che cominci la decina, compilate su di un prospetto, secondo il Modello n.º 2, e stabilite sulla forza presente al giorno della domanda, nella quale dovrà essere indicato a nome di chi debba emettersi il relativo mandato.

120. Il pagamento delle competenze in contanti sarà eseguito dall' Aiutante Maggiore, o da chi per esso, a quindicine scadute per gli Ufficiali, ed a cinquine pure scadute ai Comandanti delle compagnie e per gli uomini di bassa forza, mediante presentazione per parte dei medesimi Comandanti di un foglio paga per gli Ufficiali (Modello n.º 3) ed un foglio del soldo per la bassa forza (Modello n.º 4).

E perciò siffatti pagamenti avranno luogo al 1.º e 16.º di ogni mese per gli Ufficiali, all' 1, 6, 11, 16, 21 e 26 d' ogni mese gli altri.

121. La regolarità dell' amministrazione in contanti del battaglione dipendendo dai fogli di paga degli Ufficiali, e del soldo della bassa forza, è preciso dovere dei Comandanti di Compagnia di compilare essi fogli con tutta esattezza; ma nello stesso tempo incumbe l' obbligo al Comandante del battaglione, su cui pesa tutta la responsabilità dell' amministrazione, di non permettere che dall' Aiutante maggiore si effettui verun pagamento per stipendio o soldo, se prima

questi non ha verificato minutamente i fogli stessi in modo tale che sia pienamente accertata la loro esattezza, tanto nel calcolo delle giornate di presenza e relativo importo, che nella forza desunta dalla situazione giornaliera.

122. Per abilitare i Comandanti di compagnia a far fronte alle spese di una cinquina, il Comandante del battaglione somministrerà ai medesimi, appena formato il battaglione, un acconto ragguagliato ai bisogni di una cinquina, ritirandone apposita quietanza, che sarà conservata nella cassa quale denaro contante; al tempo poi del licenziamento, pagando ai Comandanti di compagnia l'ultimo foglio del soldo, ritirerà dai medesimi l'anticipazione fatta, e restituirà loro la ricevuta rilasciata.

Resta perciò inteso che di siffatta anticipazione e restituzione non dovrà constare alcun movimento sul giornale di cassa.

123. Il prelevamento delle competenze in natura è fatto mediante buoni distinti per ogni genere di somministranza (Modello n.º 5) rilasciati dall'Aiutante Maggiore, il quale li desume dalle situazioni giornaliere che gli rimettono i Comandanti delle compagnie.

Tali buoni debbono essere vidimati dall' Ufficio d' Intendenza militare, al quale incumbe l' obbligo di accertarne l' esattezza mediante il confronto colla situazione esistente in calce all' elenco delle variazioni giornaliere.

I buoni per le razioni foraggio dovute ai cavalli degli Uffiziali superiori nel limite stabilito dalla tariffa e sempre quando tali razioni non siano prelevate in contanti colla paga, dovranno compilarsi nominativi, indicando il grado e nome dell' Ufficiale superiore, pel cui cavallo si preleva la razione.

CAPO III. — *Oggetti di corredo che si provvedono dal Governo*

124. Nel solo caso di mobilizzazione, in forza di Reale Decreto, l'Amministrazione militare concede agli individui della Guardia mobile l' uso dei seguenti oggetti di corredo, che sono distribuiti dai magazzini dell' Amminisirazione, coll' osservanza delle norme che secondo le località e le circostanze saranno stabilite:

Un cappotto; un paio di pantaloni panno; un paio di pantaloni di tela; una giubba di tela; un keppì o berretto; uno zaino; una gavetta; una boraccia; una tasca a pane.

125. La distribuzione è fatta nel luogo di convegno del battaglione e secondo la forza effettiva.

126. La consegna risulterà da processo verbale che verrà compilato dal Funzionario d' Intendenza militare, alla presenza del Comandante il battaglione e coll' intervento dei periti onde far constatare delle quantità, condizioni di servizio, e valore degli oggetti che si consegnano.

127. Quando avvenga lo scioglimento del battaglione, dovranno essere restituiti, nel luogo stesso in cui venne fatta la distribuzione, gli oggetti somministrati a titolo d'uso, ed in tal circostanza sarà con eguali norme compilato un verbale, nel quale si farà constare in modo distinto delle perdite e dei guasti derivanti dal semplice uso o da eventi di servizio; e delle perdite e dei guasti derivanti da incuria o comunque non giustificati e da imputarsi perciò ai battaglioni restituenti, coll' indicazione delle spese occorrenti per riparare le perdite ed i guasti.

128. Ogni battaglione è risponsabile degli oggetti che gli sono consegnati, epperciò le perdite ed i deprezzamenti straordinari, non giustificati da eventi di servizio, saranno imputati a carico degli individui, ed in difetto ne dovrà essere rifatta la spesa dal bilancio della Provincia cui appartiene il battaglione, con regresso, ove ne sia il caso, verso il Comandante del battaglione:

129. Corre perciò stretto obbligo al Comandante del battaglione d' invigilare a che gli oggetti avuti in consegna non siano sciupati dagli individui, e siano invece sempre conservati a dovere; assoggettando quelli che non ne avessero cura alle retinenze per risarcirne il relativo ammontare, ed ai castighi disciplinari di cui fossero meritevoli.

CAPO IV. — *Armi e munizioni.*

130. Le armi e le munizioni sono pure distribuite nel solo caso di mobilizzazione per Decreto Reale, e la distribuzione ha luogo d' ordine del Ministero della Guerra dai magazzini d' artiglieria di quelle località che verranno volta per volta designate, e constano di

a) Un fucile con baionetta e fodero di baionetta,
Un assortimento da fucile.
Venti cartucce a pallottola con cassule per ogni furiere, sergente, caporale e milite;

b) Una sciabola di fanteria corta per ogni furiere, sergente, caporale e tamburino;

c) Una sciabola lunga per ogni furiere maggiore e capo tamburo;

d) Un piccozzino per ogni caporale.

131. Gli assortimenti da fucile sono di due specie, cioè da sergente e da caporale o milite.

Quello da sergente si compone di

Un ampollino da olio; un astuccio di setolini; una borsa di pelle; un caccialuminelli; un caccianoci; un cacciaviti; un cavastracci; un copriluminello; un manico di cacciaviti; una scatoletta da pomata da ungere le armi; un setolino d' acciarini; uno spilletto di ferro; un tiramolle; un turacciolo.

Quello da caporale e milite si compone di

Un ampollino da olio; un astuccio da setolini; un cacciaviti; un cavastracci; un copriluminello; un manico di cacciaviti; una scatoletta da pomata per ungere le armi; un setolino; uno spilletto di ferro; un turacciolo.

132. Gli ordini di distribuzione saranno impartiti dal Ministero della Guerra dietro le domande che dovranno inoltrare i Comandanti di battaglione, e la consegna delle armi e munizioni sarà eseguita nel luogo di convegno del battaglione stesso.

133. Le consegne delle armi saranno precedute da visite regolari da eseguirsi prima dell' invio loro al luogo di distribuzione, e coll' intervento di un Ufficiale delegato dal battaglione ricevente, e si osserveranno in tali visite le norme stabilite per le distribuzioni delle armi ai corpi di regia truppa, facendo constatare per mezzo di appositi verbali delle qualità, quantità e condizioni delle armi.

134. Appena licenziato il battaglione si dovranno restituire le armi, non che le munizioni sopravanzate in quei magazzini che dal Ministero della Guerra saranno designati dietro le domande da inoltrarsi in proposito al Ministero predetto dai Comandanti di battaglione, ed in tale occasione si eseguirà la visita e la compilazione dei verbali nel modo prescritto dall'articolo precedente onde riconoscere le mancanze o deperimenti avvenuti nelle armi stesse.

135. Le disposizioni accennate agli art. 127, 128 e 129 relativamente agli oggetti di corredo sono onninamente applicabili al presente capo.

CAPO V. — *Oggetti di grande arredo e di accampamento.*

136. Insieme agli oggetti di corredo, di cui è cenno al capo III, verranno colle stesse norme distribuiti dai magazzeni dell' amministrazione militare i seguenti oggetti di grande corredo e di accampamento sulla base della forza effettiva, cioè:

Giberne; centurini da fanteria completi; cinghie da fucili; casse da tamburo complete; portabacchette con bacchette; grembiali da tamburini; marcacampi; coperte da campo.

137. Sarà pure fornita al Comandante del battaglione una cassa ferrata a due chiavi per la custodia del denaro.

138. Le marmitte, bidoni e gli oggetti di cucina indispensabili saranno somministrati dietro richiesta del Comandante il battaglione dagli Uffici d' Intendenza militare dei luoghi dove il battaglione dovrà stanziare.

139. La consegna e la restituzione di tutti quanti gli oggetti suddetti, la ricognizione delle perdite e dei deterioramenti non giustificati da eventi di ser-

vizio procederanno colle norme stabilite dagli articoli 127, 128 e 129 della presente istruzione.

CAPO VI. — *Casermaggio.*

140. La Guardia mobile è come ogni altro corpo di truppa alloggiata nelle caserme colla somministranza degli oggetti letterecci di cui può disporre l'Amministrazione militare secondo le circostanze di servizio e le località in cui è mobilizzata.

In difetto di letti sarà collocata sul piede di accantonamento.

141. La consegna del locale per uso di caserma da occuparsi dalla Guardia mobile sarà fatta in modo regolare all' Aiutante Maggiore del battaglione e colle formalità stabilite per le consegne dei locali di spettanza del Governo, compilando appositi testimoniali da vidimarsi da amendue le parti sia ricevente che rimettente.

142. Gli oggetti di caserma sono provvisti dagli appaltatori dell'Amministrazione militare sulla produzione dei buoni fatti dall' Aiutante Maggiore, vidimati dall' Ufficio d' Intendenza militare, e si ricevono e si restituiscono nelle caserme.

Le coperte però, non che le lenzuola ed i capezzali, devono essere sia ritirati che restituiti dalla truppa stessa nei magazzeni degli appaltatori suddetti.

143. Tutti gli oggetti letterecci, non che il restante materiale di caserma, saranno dall' Aiutante Maggiore inscritti sul quaderno Modello n.° 15 alla parte 1.ª (caricamento), e fattone il riparto fra le compagnie, si inscriveranno alla parte 2.ª (scaricamento) distintamente per ogni compagnia; facendo firmare in margine i Comandanti delle medesime, per constatare il ricevimento degli oggetti suddetti.

144. L' uso e distribuzione dei letti, materiali di caserma e generi relativi, dovendo essere comprovato mediante appositi buoni, è dovere dell' Aiutante Maggiore di rilasciare all'appaltatore dell'Amministrazione militare i buoni numerici (servendosi del Modello n.° 5) delle prestanze in natura ricevute dagli appaltatori anzidetti per tutto il tempo in cui il battaglione frui di tale materiale; questi buoni saranno compilati colla scorta delle giornate di presenza della bassa forza desunte dal registro Modello n.° 7, e saranno vidimati dall' Ufficio d' Intendenza militare, al quale l' Aiutante Maggiore dovrà ricorrere ove avesse d' uopo di direzioni in proposito.

145. Dovendo il battaglione lasciare il presidio assegnatogli, prima di partire l' Aiutante Maggiore ritirerà dalle compagnie e restituirà agli appaltatori gli oggetti tutti ricevuti in caricamento, inscrivendoli nuovamente alla parte 2.ª, e facendo firmare all'appaltatore in margine al registro onde comprovare la fatta restituzione.

146. Colle norme stabilite dall' art. 141 per la consegna del locale di caserma all' arrivo del battaglione, si procederà egualmente per la restituzione del locale stesso, e colla scorta dei testimoniali di stato all' epoca del ricevimento si constaterà con apposito atto verbale delle degradazioni commesse nel locale per incuria o colpa di chi l'occupava.

147. Parimente degli oggetti guasti o smarriti di casermaggio si farà constare per mezzo di apposito verbale redatto dall' Intendenza militare, e firmato dall'Aiutante Maggiore e Comandante di compagnia se gli oggetti guasti o smarriti erano in distribuzione presso le compagnie.

148. Tanto i guasti prodotti nel locale di cui all' art. 146, che quelli di cui è caso all' art. precedente, deggiono essere rimborsati sul luogo dal Comandante del battaglione, il quale ne farà la ritenuta ai Comandanti di compagnia sull'importo dell'assegno generale in parti proporzionate ai guasti o smarrimenti avvenuti per incuria delle compagnie stesse.

149. Qualora però prima della partenza non si possa soddisfare a tali pagamenti per circostanze impreviste, il Comandante del battaglione rilascerà motivata dichiarazione sia all'appaltatore per gli oggetti di caserma, sia al comando militare per le degradazioni al locale, nella quale dichiarazione sarà annotata la somma di risarcimento dovuta sì per l'uno che per l' altro motivo; ed in questo caso il Comandante il battaglione dovrà dedurre l' importo di tali

dichiarazioni dal foglio generale delle competenze, come somma da rimborsarsi al Governo.

150. Tutte le norme contenute in questo capo sia relative al materiale, che al locale di caserma, saranno nelle debite proporzioni osservate dai distaccamenti.

CAPO VII. — *Contabilità di battaglione.*

151. L'Aiutante Maggiore del battaglione deve tenere i seguenti quaderni:

1.° Giornale di cassa (Modello n.° 6);

2.° Registro della forza del battaglione (Modello n.° 7);

3.° Registro degli oggetti di spettanza del Governo (Modello n.° 8).

152. Sul giornale di cassa saranno giornalmente inscritti gli introiti e le spese occorse nel battaglione.

Consistono i primi:

Negli acconti ricevuti dalle Tesorerie del Circondario in seguito alle richieste inoltrate agli Uffici d'Intendenza militare, come è specificato all' art. 119.

Consistono le spese:

a) Nel pagamento dello stipendio agli Ufficiali, del soldo ed assegno generale;

b) Nel pagamento delle spese riconosciute indispensabili per il buon andamento della amministrazione e disciplina del battaglione.

153. Il registro della forza del battaglione deve essere tenuto al corrente mediante le situazioni giornaliere che le compagnie rimettono all' Aiutante Maggiore; il che ad eseguire, prima operazione si è quella di trascrivere nella parte a ciò destinata le variazioni occorse nella giornata precedente, quindi copiare i totali della forza, ed il quantitativo delle razioni delle diverse competenze in natura, onde poter compilare il buono di cui é cenno all' art. 123.

154. Appena trascritte le situazioni predette, l'Aiutante Maggiore dovrà compilare l'elenco delle variazioni e la situazione, Modello n.° 9, da consegnarsi all'Ufficio d'Intendenza militare, unitamente al buono delle somministranze in natura dovute al battaglione.

155. Il registro degli oggetti di spettanza del Governo si divide in due parti. la prima dimostra il caricamento del battaglione verso il Governo, e sulla medesima devono essere inscritte le varie somministranze fatte ai battaglioni dai magazzini dell' Amministrazione militare.

Sulla seconda si dimostra lo sfogo dato a tali somministranze, cioè se distribuite alle compagnie o restituite ai magazzeni del Governo, e si le une che le altre debbono essere comprovate da apposite ricevute da rilasciarsi dai Comandanti delle compagnie e dai contabili dei predetti magazzini.

156. Ordinato il licenziamento del battaglione, ed appena questo eseguito, il Comandante del battaglione sussidiato dall'Aiutante Maggiore dovrà tostamente:

a) Consegnare ai magazzeni dell' Amministrazione militare le armi, gli arredi, e oggetti di vestiario ed accampamento di spettanza del Governo, secondo le norme prescritte all' art. 127;

b) Compilare i fogli nominativi delle competenze delle compagnie (Modello n,° 10), ed il foglio generale delle competenze del battaglione (Modello n. 11).

157. Compiuti gli incumbenti indicati nel precedente articolo, il Comandante del battaglione rimetterà all'ufficio d'Intendenza militare un elenco particolarizzato in duplice copia, di cui una sarà ritirata con quitanza della parte ricevente:

a) Il giornale di cassa con tutti i documenti a corredo comprovanti gli introiti e le spese fatte;

b) Il foglio generale delle competenze, al quale dovranno unirsi i fogli nominativi predetti;

c) Il registro degli oggetti di proprietà del Governo, unendovi le ricevute degli oggetti restituiti;

d) Il registro della forza del battaglione;

e) Ed il quaderno del caricamento degli oggetti di caserma.

Capo VIII. — *Contabilità di compagnia.*

158. L'amministrazione delle compagnie è affidata ai rispettivi Goman danti quali ne rispondono in ogni sua parte al Comandante del battaglione.

159. Cinque sono gli stampati che occorrono alle compagnie:

1) La situazione numerica giornaliera da consegnarsi all' amministrazione del battaglione (Modello n.º 12);

2) Il foglio di paga dovuta agli Ufficiali;

3) Il foglio del soldo dovuto alla bassa forza;

4) La dimostrazione dell' impiego dell' assegno generale (Modello numero 13);

5) Il quaderno dei biglietti d' entrata allo spedale (Modello n.º 14).

160. La situazione numerica dimostra la posizione graduale della compagnia, le variazioni occorse nelle 24 ore precedenti, ed il quantitativo delle competenze in natura dovute per la giornata.

Prima di rimettere questa situazione all' Amministrazione del battaglione, le compagnie dovranno registrare sul foglio del soldo della cinquina le giornate di presenza di ogni grado, acciò siano alla fine della cinquina in caso di poter compilare il foglio predetto, di cui all' art. 162.

161. Il foglio di paga degli Ufficiali è consegnato all' Amministrazione il 1.º e 16.º di ogni mese per la quindicina scaduta.

162. Il foglio del soldo alla truppa è consegnato all'Amministrazione il 1.º, 6.º, 11.º, 16.º, 21.º e 26.º d'ogni mese per la cinquina scaduta.

In occasione che sieno somministrati i viveri in natura alla bassa forza, dai fogli del soldo si dovranno dedurre tanti centesimi 25 quante sono le razioni viveri prelevate.

163. La dimostrazione dell' impiego dell'assegno generale deve dai Comandanti di compagnia essere consegnata al Comandante del battaglione nel giorno stesso del licenziamento.

164. Il quaderno dei biglietti d'entrata all'ospedale è riempito di mano i mano che un individuo della compagnia cada ammalato e deggia essere ricoverato in uno spedale; la bolletta distaccata dalla matrice deve essere consegnata allo stabilimento in cui l'ammalato viene ricoverato.

Capo IX. — *Contabilità dei distaccamenti.*

165. Occorrendo che dal battaglione sia staccata una compagnia, il Comandante di essa dovrà nullameno continuare a rendere i suoi conti al Comandante del battaglione, dal quale riceverà i fondi abbisognevoli.

Gli individui che per qualsivoglia motivo non potessero seguire la compagnia passeranno nello stesso giorno a far parte di altra compagnia del battaglione.

166. E parimente quando venisse staccata una sola frazione di compagnia o formato un distaccamento composto, gli individui saranno considerati, in fatto di amministrazione, per tutta la durata del distaccamento, siccome componenti una compagnia distinta.

167. Il Comandante della compagnia distaccata e del distaccamento osserveranno verso il Comandante del battaglione e verso gli Uffici d'Intendenza militare quanto è rispettivamente prescritto da questa istruzione pel Comandante di un battaglione o di una compagnia.

168. Rientrando il distaccamento al battaglione, il Comandante di esso dovrà rimettere all' Amministrazione del battaglione il giornale di cassa, Modello n.º 6, con tutti i documenti a corredo, comprovanti gli introiti e le spese fatte durante il tempo in cui rimase distaccato, e dovrà consegnare all' Amministrazione stessa il fondo in contanti che dal giornale di cassa risulta nelle sue mani.

169. Appena ricevuti tali documenti, il Comandante del battaglione ne ordinerà la minuta verificazione, e quindi prescriverà all' Aiutante Maggiore del battaglione di farne la trascrizioue fedele sul giornale di cassa.

CAPO X. — *Ordinario pei caporali e militi*

170. Sempre quando non siano distribuiti i viveri per conto del Governo, il Comandante il battaglione di concerto coi Comandanti di compagnia dovranno provvedere perchè i caporali e militi (ed i sotto ufficiali se lo desiderano) abbiano un ordinario giornaliero, il quale sarà regolato secondo la località, e colle norme stabilite per le truppe stanziali, ed a tenore degli ordini in proposito che la truppa riceverà dal Comando generale della Divisione da cui dipende il battaglione.

171. Ricevendo i viveri dal Governo, la bassa forza, come venne accennato all' art. 118, è soggetta alla ritenuta per centesimi 25 al giorno; oltre a ciò si dovranno dai Comandanti di compagnia ritenere centesimi 5 sul soldo giornaliero di caduno, onde provvedere alle spese del sale e condimento del rancio.

CAPO XI. — *Assegno generale.*

172. L' assegno generale corrisposto dal Governo a cadun graduato di bassa forza e milite in ragione di centesimi 20 al giorno é composto :

1.º Di centesimi cinque (5) come è stabilito per la truppa stanziale onde far fronte alle spese di bucato, barbiere, illuminazione, cancelleria e simili.

2.º Di centesimi 15 equivalenle al deconto giornaliero della fanteria di linea.

173. Ed è destinato :

a) Per sopperire alle spese di bucato e barbiere per gli uomini di bassa forza, ed a quelle di illuminazione e cancelleria tanto per gli uffici che per le compagnie. ecc.

b) Per fare eseguire le riparazioni più urgénti alla calzatura, alle vestimenta, alle armi ed agli oggetti di arredo.

c) Per provvedere gli uomini di bassa forza più bisognosi degli oggetfi di corredo di assoluta necessità, non somministrati dal Governo, come sarebbero scarpe, camice, mutande, cravatte a ciarpa e simili.

174. L' amministrazione di questo assegno generale è, in massima, riservata ai Comandanti delle compagnie sotto la sorveglianza del Comandante il battaglione.

Il fondo che non risulterà speso al giorno del licenziamento, sarà dai Comandanti délle compagnie ripartito in contanti fra gli uomini di bassa forza.

CAPO XII. — *Servizio sanitario.*

175. Il servizio sanitario è fatto dal Medico del proprio battaglione, e gl'individui che cadono ammalati sono ricovrati negli ospedali militari o civili, dove ricevono uguale trattamento che gli individui dei corpi di truppa.

176. L'ammissione negli ospedali ha luogo per mezzo di viglietto d'entrata, rilasciato dalla compagnia, e vidimato dal Medico e dall'Aiutante Maggiore del battaglione.

177. In difetto di Medici di battaglioue, e nei distaccamenti, il servizio sanitario è fatto dai Medici militari che siano nel luogo, o da Medici del paese, previo accordo, in quanto alla retribuzione, da fissarsi di concerto col Comandante militare o col Sindaco locale.

La spesa occorrente sarà abbuonata nel foglio generale delle competenze, cui dovranno essere unite le ricevute.

CAPO XIII. — *Rassegna del personale. verificazione di cassa.*

178. I battaglioni della Guardia mobile sono, come gli altri corpi di truppa, soggetti alle riviste del personale per accertarne l' effettivo, ed alle verificazioni di cassa, che il Ministero della Guerra creda di fare eseguire anche inopinatamente dalle Autorità a ciò delegate.

Capo XIV. — *Controllo amministrativo per parte degli Uffici d' Intendenza militare*

179. Le contabilità della Guardia mobile sono soggette allo stesso controllo amministrativo che gli Uffici d' Intendenza militare esercitano, giusta i regolamenti, presso i corpi di truppa, epperciò quando è consegnata la situazione graduale numerica della forza, di cui all'art. 114, l' Ufficio di Intendenza militare apre un quaderno per registrare i movimenti della forza; e che tiene sempre al corrente mercè le variazioni e situazione di cui all' art. 154 onde aver sempre i dati occorrenti per verificare le domande degli acconti ed i buoni delle competenze in natura.

180. Corre quindi stretto obbligo all' Ufficio d'Intendenza militare di non dar corso alle domande degli acconti se prima non sia accertata la coincidenza della forza coi documenti presentati, e la esattezza dei calcoli sia per le giornate che per le competenze.

181. L'Ufficio d'Intendenza esigerà che la consegna delle variazioni si faccia regolarmente in ogni giornata, ancorchè possa riuscir negativa, e si ricuserà alla firma dei buoni se non saranno consegnate le variazioni.

182. Allo scioglimento del battaglione l'Ufficio d' Intendenza militare riceverà dal Comandante di quello i documenti tutti constituenti la contabilità, di cui è cenno all' art, 157, e fattane una preliminare verificazione onde accertarsi che i documenti siano compiuti, ne farà la trasmissione al Ministero della Guerra unendovi gli stati delle variazioni giornaliere consegnate.

183. La consegna dovrà esser fatta non più tardi di giorni otto dopo lo scioglimento del battaglione.

Capo XV. — *Verificazione delle contabilità per parte del Ministero della Guerra.*

184. A misura che le contabilità siano trasmesse dagli Uffici di Intendenza, il Ministero ne farà eseguire la verificazione, e stabiliti gli stati delle rettificazioni che occorressero, presenterà le contabilità alla disamina della Corte dei conti, e quindi ne farà spedire il mandato di saldo, nel quale saranno comprese le buonificazioni e le deduzioni cui avesse dato luogo la verificazione.

185. Copia dello stato di rettificazione sarà trasmessa alla Prefettura del Circondario in cui fu mobilizzato il battaglione, mentre si annuncierà la spedizione del mandato di saldo, affinchè il Comandante del battaglione possa conoscere il motivo delle variazioni.

186. Avvenendo il caso che alla chiusa della contabilità risulti avere il battaglione prelevato una somma eccedente le proprie competenze, la somma resterà nelle mani del Comandante il battaglione stesso sino a tanto che il Ministero della Guerra abbia promosso gli incumbenti opportuni presso il Ministero delle Finanze acciocchè ne sia autorizzato il versamento nella Tesoreria del Circondario.

La quitanza della somma versata sarà trasmessa al Ministero della Guerra, e verrà quindi unita al foglio generale delle competenze prima che sia sottoposto alla verificazione della Corte dei conti.

Torino addì 31 luglio 1862.

V.° d' ordine di S. M,
Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ministro dell' Interno
U. RATTAZZI.

Il Ministro della Guerra
A. PETITTI.

781) LEGGE dei 10 agosto 1862 che autorizza spese straordinarie per ampliazioni ed adattamenti di locali ad uso militare.

782) LEGGE dei 10 agosto 1862 che autorizza una spesa straordinaria pel compimento della Carta Topografica delle Provincie Napoletane e Siciliane.

783) REGIO DECRETO che proroga l'attuazione dell' Economato Generale nelle Provincie Siciliane.

15 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto del dì 8 giugno ultimo, con cui fu instituito nelle Nostre Provincie Siciliane l'Ufficio dell'Economato Generale dei benefici vacanti, da aver luogo il 1.° settembre prossimo venturo;—Non essendosi ancora compiuti i lavori occorrenti perchè si effettuasse il passaggio al nuovo Ufficio di quella parte di servizio che al presente trovasi affidata alla Direzione Generale dei rami e Diritti diversi; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e d'accordo col Ministro delle Finanze;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Un nuovo Nostro Decreto determinerà il giorno in cui avrà esecuzione il suaccennato Regio Decreto del dì 8 giugno.

2. Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo col Ministro delle Finanze, daranno sollecita opera perché siano terminati i lavori che occorreranno per effettuarsi l'insediamento dell'Economato nelle dette Provincie.

Ordiniamo ec.—Torino 15 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI
QUINTINO SELLA

784) LEGGE con cui è autorizzata la Società della ferrovia centrale toscana ad aumentare il valore nominale delle obbligazioni.

21 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. unico. È data facoltà alla Società della ferrovia centrale toscana ed al Governo di sostituire obbligazioni del valore nominale di L. 420 da emettersi a forma della convenzione annessa alla legge 21 luglio 1861, ferme stanti le disposizioni e le clausole relative alla somma complessiva del capitale da formarsi coll'emissione delle obbligazioni e alle garenzie prestate dal Governo.

Ordiniamo ec. — Torino 21 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

785) LEGGE colla quale vengono abolite le immunità dai tributi e le pensioni vitalizie che ancóra concedevansi in alcune provincie dello Stato ai genitori di dodici figli viventi.

21 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. A partire da un anno dopo la promulgazione della presente legge non verranno più accordate le immunità dai tributi erariali e comunali, nè le pensioni vitalizie, che per leggi e disposizioni dei cessati Governi concedonsi oggi ancora in alcune Provincie dello Stato ai genitori di dodici figli viventi.
2. È abrogata qualunque legge o disposizione contraria alla presente.
Ordiniamo ec.—Torino 21 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

786) REGIO DECRETO che approva il quadro numerico degli Impiegati nella Biblioteca di Parma.

21 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il bilancio passivo per l'anno 1862; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:
Art. unico. È approvata la pianta numerica degli Impiegati nella Biblioteca di Parma annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione.
Ordiniamo ec. — Torino 21 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI

PIANTA NUMERICA

degli Impiegati della Biblioteca di Parma

Numero dei posti	DENOMINAZIONE DELL' IMPIEGO	IMPORTO dello stipendio	
		parziale del posto	complessivo di ciascun grado
1	Primo Bibliotecario . . . . L.	3,000	
1	Secondo Bibliotecario . . . . »	2,200	
1	Vice-Bibliotecario. . . . . »	2,000	
1	Conservatore delle stampe . . . . . . »	1,800	
1	Segretario Ragioniere . . . . . , . . . »	1,800	
1	Vice-Segretario . . . . »	1,500	
1	Applicato. . . . . »	1,200	
1	Addetto al Catalogo. . . . . »	1,000	
1	Conservatore delle suppellettili Bodoniane »	720	
1	Custode . . . . »	1,200	
1	Vice-Custode . . . . »	1,000	
1	Aiutante . . . . »	900	
1	Secondo Aiutante . . . . »	800	
1	Portiere. . . . . »	720	
	Totale. . L.	19,840	19,840

Torino addì 21 agosto 1862.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica Istruzione
C. MATTEUCCI.

787) REGIO DECRETO dei 3 agosto 1862 che autorizza la temporaria occupazioue per uso militare del Convento di S. Francesco in Urbino.

788) LEGGE sull'unificazione del sistema monetario.

24 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

TITOLO I.

Art. 1. Le Zecche dello Stato coniano le seguenti monete:

Oro			Peso		Tolleranza per pezzo in più o in meno	
Pezzo di lire	100		grammi	32,258.00	milligrammi	32.26
»	50		»	16,129.00	»	16.13
»	20		»	6,451;61	»	12.90
»	10		»	3,225.80	»	6.45
»	5		»	1,612.90	»	4.84
Argento						
Pezzo di lire	5		»	25,000,00	»	75.00
»	2		»	10,000,00	»	50.00
«	1		»	5,000,00	»	25.00
»	»	50	»	2,500,00	»	17.50
»	»	20	»	1,000,00	»	10.00
Bronzo						
Pezzo di cent.	10		»	10,000.00	} 1 per cento	
»	5		»	5,000.00		
»	2		»	2,000.00	} 1 1[2 per cento	
»	1		»	1,000.00		

2. Le monete d'oro e il pezzo d'argento di L. 5 sono al titolo di millesimi 900, colla tolleranza di due millesimi in più od in meno.

3. I pezzi di una e due lire, di venti e cinquanta centesimi sono al titolo di 835 millesimi, colla tolleranza di 3 millesimi in più od in meno.

4. La lega delle monete di bronzo è fissata nella proporzione di 960 millesimi di rame e 40 millesimi di stagno, colla tolleranza di 5 millesimi in più od in meno per ciascuno dei due metalli.

5. La fabbricazione delle monete contemplate negli articoli 3 e 4 non può aver luogo se non nei limiti determinati da leggi speciali.

6. I pezzi da lire 5 di argento al titolo di 900 millesimi non si conieranno se non per conto e sopra domanda dei privati, ed avranno corso legale al pari delle monete d'oro.

7. Niuno è obbligato a ricevere nei pagamenti una somma maggiore di lire cinquanta in monete divisionarie d'argento, le quali sono invece senza alcun limite ricevute nelle pubbliche casse.

La moneta di bronzo può essere impiegata nei pagamenti soltanto a compimento delle frazioni di lire.

8. Le monete avranno nell'impronta « l'effigie del Re » e la leggenda « Regno d'Italia o Re d'Italia. »

Le altre condizioni delle impronte e il diametro di ciascuna specie delle monete saranno da stabilirsi dal Governo con Decreto Reale.

9. Il Governo può con Decreto Reale ammettere in corso legale nello Stato monete estere delle specie contemplate nell'art. 2 e 6 purchè coniate secondo il sistema stabilito dalla presente legge.

10. Le monete calanti oltre la tolleranza determinata dalla legge e tutte quelle tosate, bucate, sfigurate e logore per modo che non ne sia più riconoscibile l'impronta da entrambi i lati o da un solo, sono escluse dal corso, e ricevute solamente come pasta negli uffici di cambio delle zecche.

11. Nei contratti e negli atti pubblici, nei registri di contabilità delle pubbliche amministrazioni, e in ogni altro libro o documento che riguardi gli interessi del pubblico; i valori devono essere calcolati ed espressi in lire e centesimi della moneta italiana.

Ogni contravvenzione commessa da un ufficiale pubblico alla disposizione di questo articolo è punita colla multa di lire 50.

Una medesima obbligazione di esprimere i valori in lire e centesimi della moneta italiana è estesa a tutte le scritture private a datare dal 1° gennaio 1863

I contravventori sono soggetti ad una multa da lire 5 a lire 50.

12. Il Governo provvederà con Decreto Reale al ritiro e cambio di tutte le monete d'oro, d'argento, di bilione e di rame di conio italiano a sistema diverso da quello stabilito nella presente legge, e farà cessare il corso legale di tutte le monete estere egualmente a sistema diverso dal nazionale che trovansi attualmente in circolazione nelle varie Provincie del Regno.

Il ritiro delle monete si farà al loro valore legale, salvo le eccezioni per le monete calanti, sfigurate o logore che sono contemplate dalle stesse leggi che sono attualmente in vigore.

13. Per sopperire alla spesa di ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete d'oro, argento ed eroso-misto a sistema diverso, è autorizzata la spesa di lire 18,466,350 da stanziarsi nel bilancio passivo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per una terza parte a carico del corrente esercizio, e pel rimanente sull'esercizio 1863 sotto apposito capitolo colla denominazione—« Spese pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, argento ed eroso-misto di conio italiano. »

Alla spesa di ritiro e cambio delle monete di rame sarà provveduto colla legge stessa che ordinerà la fabbricazione dei nuovi pezzi di bronzo di dieci centesimi.

14. È abrogata qualunque disposizione vigente in opposizione ai precedenti articoli.

TITOLO II.

15. È autorizzata la fabbricazione e la emissione di una somma nominale di centocinquanta milioni di lire in monete divisionarie d'argento secondo il sistema stabilito dalla presente legge.

16. Il Governo determinerà con Decreto Reale la quantità proporzionale di ciascuna specie di monete.

17. Alla spesa relativa sarà provveduto coi fondi assegnati al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dal precedente art. 13.

TITOLO III,

18. È autorizzata la fabbricazione e la emissione di monete di bronzo secondo il sistema stabilito dal Reale Decreto 20 novembre 1859, n. 3773, e dalla legge del 6 agosto 1862, n. 737 per un valore nominale di otto milioni.

19. Per supplire alla spesa relativa ed a quella di ritiro della vecchia moneta di rame sarà aumentato di lire 5,325.000 e ripartito in eguale proporzione il fondo stanziato nei capitoli 74 e 75 del bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per lo esercizio del 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 24 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE

PEPOLI

789) REGIO DECRETO dei 22 agosto 1862 che dichiara mobilizzate e sul piede di guerra le truppe stanziate o spedite in Sicilia durante lo stato d'assedio.

790) LEGGE con cui si determina l'ordinamento uniforme del Personale di Segreteria nelle Prefetture e Sotto Prefetture del Regno.

24 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. unico. Provvisoriamente, e sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del Regno siano approvate e poste in vigore potrà il Governo del Re, con Regi Decreti, deliberati in Consiglio dei Ministri, parificare in tutte le Provincie del Regno, e sulla base delle Leggi 6 e 16 novembre 1859, n.i 3714 e 3723, i gradi. le classi e gli stipendi del Personale di Segreteria presso gli Uffizi di Prefettura e di Sotto-Prefettura.

Per altro, la parificazione degli Inpiegati, che nelle varie parti del Regno esercitano uffizi analoghi a quelli degli *Applicati*, verrà combinata colla loro distribuzione in tre classi; la prima delle quali godrà dello stipendio di L. 1.200, la seconda sarà retribuita con annue lire 1,000, e la terza con lire 900.

Ordiniamo ec. — Torino 24 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

791) LEGGE per la conferma dell'amnistia condizionata promulgata in Sicilia col Decreto Prodittoriale del 17 ottobre 1860.

24 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno appprovato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. I condannati e gli imputati per omicidio che hanno accettata l'amnistia impartita con decreto prodittatoriate per la Sicilia del 17 ottobre 1860, n.º 265, sono tenuti nel termine di giorni quindici dalla data della presente legge ad allontanarsi dal luogo del domicilio degli offesi alla distanza di trenta miglia e per il periodo di anni tre.

In caso d'inadempimento incorreranno nella pena del carcere da uno a due anni.

Qualunque consenso venisse dato dagli offesi non gioverà ad esimere gli anzidetti imputati o condannati dall'obbligo dell'allontanamento, nè dalla pena suenunciata in caso di trasgressione a quest'obbligo.

2. I condannati e gl'imputati per reati contro la proprietà, che fra quindici giorni dalla data della presente legge non abbiano adempiuto agli obblighi loro imposti dagli articoli 4 e 8 dello stesso decreto, saranno, puniti col carcere estensibile ad un anno.

3. Gli individui che hanno accettata l'amnistia accordata col decreto del 17 ottobre 1860 sono soggetti per lo spazio di sei anni alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza ed alle conseguenze che ne derivano.

4. Gli imputati a cui riguarda la presente legge sono quelli contro i quali prima del decreto 17 ottobre 1860 era spedito mandato di deposito o mandato di arresto.

Ordiniamo ec. — Torino 24 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

792) REGIO DECRETO dei 24 agosto 1862 col quale si dichiara che le truppe attive che si trovino o siano mandate nelle Provincie Napoletane durante lo stato d'assedio, potranno esser poste sul piede di guerra.

793) LEGGE che autorizza il Governo ad alienare i beni demaniali che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti pel pubblico servizio.

21 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato che non sono destinati ad uso pubblico e richiesti dal pubblico servizio.

2. Il valore dei beni sarà desunto da regolari registri, catasti e contratti, ed in caso di mancanza o d'insufficienza di tali elementi, da perizie sommarie, colle norme che saranno prescritte dal regolamento.

3. I beni saranno divisi in piccoli lotti per quanto sia compatibile cogli interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali.

4. Le vendite si faranno con pubblico incanto, che sarà aperto sul valore estimativo. Rimanendo deserta la prima prova, ne sarà tentata una seconda coll'intervallo non minore di un mese. Qualora anche questa non abbia effetto, si potrà procedere alla vendita per trattative private. L'aggiudicazione avvenuta al maggior offerente nel primo o nel secondo incanto sarà definitiva.

5. L'incanto si farà nel capoluogo della Provincia, se il valore dei beni superi la somma di diecimila lire, e nel capoluogo del Circondario o del Mandamento se il valore non ecceda quella somma.

6. Nessuno potrà essere ammesso agl'incanti senza un deposito in danaro od in titoli di credito per una somma corrispondente al decimo del valore estimativo.

7. In ogni Provincia, nella quale si trovino beni da alienare, sarà istituita una Commissione gratuita composta del Prefetto, presidente, di due delegati dal Ministro delle Finanze, e di altri due eletti dal Consiglio Provinciale anche fuori del suo seno.

8. La Commissione sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi e delle stime, per la divisione dei beni in lotti, e per la opportunità del tempo degl'incanti e delle trattative private.

Essa dà inoltre il suo parere intorno a quelle quistioni sulle quali fosse richiesta, o che credesse utile di proporre.

9. Il prezzo dello stabile sarà pagato in cinque rate uguali se il valore estimativo superi la somma di diecimila lire, ed in dieci rate se non ecceda quella somma.

Nell'atto della stipulazione si pagherà la prima rata del prezzo dello stabile, e l'intiero importare dei relativi acessori.

L' aumento che si verificherà negl'incanti s'intenderà ripartito proporzionatamente al valore del fondo ed a quello dei suoi accessori.

Il pagamento delle altre rate si farà anticipatamente di anno in anno e coi frutti scalari alla ragione del 5 per 100

10. I boschi d'alto fusto potranno essere tagliati sottanto dopo che l'aggiudicatario ne avrà pagato l' intiero prezzo o data sufficiente garanzia, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

11. Sarà dato l' abbuono del 7 per 100 sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo nell'atto della stipulazione, e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno della stipulazione se il valore estimativo dei beni superi la somma di diecimila lire, e dentro cinque anni se il valore non ecceda quella somma.

12. Ritardandosi di tre mesi il pagamento di una rata qualunque il Governo procederà ai nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale sarà tenuto alla refusione dei danni, e perderà la prima rata del prezzo.

13. Per l' alienazione dei beni e per gli effetti tutti della presente legge viene derogato alla facoltà del riscatto che, giusta le vigenti leggi, possa competere al Demanio dello Stato.

14. L'approvazioue dei contratti si farà con Decreto del Ministro delle finanze o dei suoi delegati.

Se il valore del contratto eccede la somma di venticinquemila lire, all' approvazione suddetta dovrà precedere il parere del Consiglio di Stato.

15. Gli atti relativi agl' incanti, alle vendite ed alle formalità richieste negli Uffizi del censo e delle ipoteche rimarranno esenti da qualunque tassa proporzionale, e saranno sottoposti al solo dritto fisso di una lira italiana.

Il pagamento di questo dritto e delle spese dell' aggiudicazione o del contratto sarà a carico del compratore.

16. In pendenza delle operazioni di vendita, la facoltà data al Ministro delle Finanze colla legge del 30 giugno 1862 di emettere buoni del Tesoro, è estesa fino alla concorrenza di altri cento milioni.

17. Con regolamento sancito per Decreto Reale si provvederà alla esecuzione della presente legge.

18. Sarà disposto con leggi speciali del Tavoliere di Puglia, della Sila di Calabria e delle Maremme.

19. È derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che potesse essere contrario alle disposizioni della presente.

Ordiniamo ec. — Torino 21 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINLINO SELLA

794) Legge che prescrive il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica.

21 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa Ecclesiastica in virtù della legge sarda 20 maggio 1855, e dei decreti 11 dicembre 1860 del Regio Commissario straordinario dell' Umbria, 3 gennaio 1861 dell' altro Regio Commissario straordinario nelle Marche, e 17 febbraio 1861 del Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napoletane, passano al Demanio dello Stato a misura della determinazione della loro rendita colle norme stabilite all'articolo 3.

2. In corrispettivo di questa cessione il Governo inscriverà in nome della Cassa Ecclesiastica una rendita del cinque per cento sul Gran Libro del Debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al Demanio.

3. Il Ministro delle Finanze, unitamente al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, determineranno questa rendita, udito il parere della Commissione provinciale per l' accertamento del valore dei beni demaniali, colle norme dei contratti, e dei registri regolari e dei catasti, e in caso di mancanza o anche d'insufficienza di tali elementi, con perizie sommarie di cui il sistema verrà fissato da regolamento.

4. Fino a nuova legge rimane sospesa l' esecuzione dell' alinea 3.° dell' art. 15 dei due Decreti dei Regii Commissari straordinari delle Marche e dell' Umbria indicati all' articolo 1, non che dell' alinea 3.° dell' articolo 23 dell' altro Decreto Luogotenenziale ivi pure citato.

5. Quelli degli edifizi monastici che sono da assegnarsi ai Comuni delle Provincie Napolitane, secondo l' articolo 25 della legge del 17 febbraio 1861, non saranno compresi nel passaggio di che all'art. 1, e verranno dal Governo assegnati effettivamente ai Comuni.

Le disposizioni, di cui nell' art. 25 della legge 17 febbraio 1861 vigente nelle Provincie Napolitane, sono estese a tutte le Provincie del Regno, ove è istituita la Cassa Ecclesiastica.

6. Oltreciò il Governo del Re è autorizzato ad alienare ai Comuni, a trattative private i fabbricati urbani posti nel loro rispettivo territorio dei quali avessero bisogno per uso proprio, e dei quali faran richiesta nel termine di sei mesi dalla presa di possesso dei detti fabbricati.

7. Tutti gli altri beni immobili, eccettuati quelli riversibili, come all'art. 4 del Decreto 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861, e 5 del Decreto 17 febbraio 1861, e sui quali havvi contestazione, fino a che questa non sia risoluta, verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali.

8. Gli oneri inerenti ai beni, di cui all' art. 1 della presente legge, s'intendono trasferiti sulla rendita di cui all' articolo 2.

9. Con un regolamento approvato per Regio Decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo ec. Torino 21 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
Quintino Sella

795) Regio Decreto dei 6 agosto 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Convento di San Francesco in Sant' Arcangelo.

796) Regio Decreto che determina l' uniforme dei Commissari di leva ai quali non compete il dritto di vestire la divisa militare.

28 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Sulla proposta del presidente del Consiglio, Ministro dell' interno;—Vista la legge 4 marzo 1848;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. I Commissari di leva, ai quali non compete il diritto di vestire la divisa militare, vestiranno nell' esercizio delle loro funzioni l'abito uniforme stabilito pei Segretari di Prefettura col R. Brevetto delli 14 giugno 1845.

Ordiniamo ec.—Torino 28 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

797) Regio Decreto con cui viene data una maggiore estensione al disposto dell' art. 3 del Regio Decreto in data 24 maggio 1860, n. 4100.

17 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regio Decreto 24 maggio 1860 relativo agli obblighi militari dei cittadini dell' Emilia e della Toscana già requisiti pel servizio militare da quei cessati Governi;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. unico. Il disposto dall' art. 3 del Regio Decreto 24 maggio 1860 è esteso anche ai renitenti e disertori delle truppe Parmensi, che all'epoca dell'emanazione del citato Decreto si erano resi disertori dal Regio Esercito nel quale erano già stati incorporati.

Ordiniamo ec. — Torino 17 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.

798) Regio Decreto per l' applicazione in Lombardia di quello in data 9 maggio 1861 sugli esami degli aspiranti alla nomina di Uditore.

31 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 27 marzo 1862, n.° 516;—Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Art. unico. Il R. Decreto in data 9. maggio 1861, n.° 15, che determina le norme per gli esami degli aspiranti alla nomina di Uditore, avrà vigore anche nelle Provincie di Lombardia.

Ordiniamo ec.—Torino 31 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

799) REGIO DECRETO che autorizza la provvisoria destinazione dei Praticanti giudiziari e degli Scrivani diurnisti in Lombardia a compiere funzioni di Segretari per gli atti di procedura penale.

31 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti gli articoli 26 e 33 della legge 27 marzo 1862, n.º 516; — Visto l'art. 1 del R. Decreto 13 luglio 1862, n.º 700;—Considerato che coll'attuazione in Lombardia della legge sull'Ordinamento giudiziario 13 novembre 1859, avvenuta nel 1.º luglio p. p., trattandosi di nuovo impianto, il numero dei Sostituiti Segretari assegnati alle Giudicature ed ai Tribunali si è riconosciuto insufficiente, massime per gli Uffici d'istruzione;—A fine di viemeglio utilizzare l'opera dei Praticati giudiziari e dei diurnisti Scrivani con risparmio al R. Erario;—Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. unico. I Praticanti giudiziari e gli Scrivani diurnisti presso le Corti, i Tribunali di Circondario e le Giudicature mandamentali di Lombardia potranno dai Capi de' rispettivi Uffici essere destinati provvisoriamente, ed a seconda dei bisogni del servizio, a compiere funzioni di Segretari per gli atti di procedura penale.

Ordiniamo ec. — Torino 31 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

800) LEGGE per l' istituzione della Corte dei conti del Regno d' Italia.

14 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputat hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Dell' istituzione e composizione della Corte dei Conti.

Art. 1. É instituita la Corte dei conti del Regno d'Italia.

2. La Corte ha sede nella città capitale del regno; è divisa in tre sezioni e composta di.

Un presidente ;
Due presidenti di sezione ;
Dodici consiglieri ;
Un procuratore generale ;
Un segretario generale ;
Venti ragionieri.

Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il pubblico ministero.

3. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal ministro delle finanze dopo deliberazione del consiglio dei ministri,

4. I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, nè collocati d'uffizio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

La Commissione è preseduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.

Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.

5. Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della Corte e dei suoi uffizi di riscontro e di revisione sono fatte con decreto reale a relazione del ministro delle finanze, sulla proposta della Corte a sezioni riunite.

6. I funzionari indicati nell'art. 2 hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge.

Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale.

7. La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il presidente lo reputa opportuno.

8. Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero dispari di votanti non minore di nove.

La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.

9. I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.

Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due, nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite.

TITOLO II.

Delle attribuzioni della Corte dei conti.

10. La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti :
Fa il riscontro delle spese dello Stato ;
Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate ;
Veglia perchè la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori.

Accerta e confronta i conti dei ministeri col conto generale dell' amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere ;

Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi.

11. La Corte liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa.

12. Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali.

13. Tutti i decreti reali, qualunque sia il ministero da cui emenano e qualunque ne sia l' obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi si apponga il *visto* e ne sia fatta registrazione.

14. Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal consiglio dei ministri.

Se esso risolverà che l' atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il *visto con riserva*.

15. La risponsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

16 La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni, e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

17. La Corte prende nota e dà avviso ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell' amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze.

18. La Corte in gennaio di ogni anno comunica agli uffizi di presidenza del Senato e della Camera dei Deputati l' elenco delle registrazioni eseguite *con riserva*, accompagnato dalle deliberazioni relative.

CAPITOLO I. — *Del riscontro delle spese.*

19. Sono presentati alla Corte dei conti, perché vi apponga il *visto* e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d' impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.

Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità, o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2,000.

20. I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registraziooe o al visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffici da essa dipendenti o dei suoi delegati.

21. La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi e ai regolamenti.

Capitolo II—*Della vigilanza sulla riscossione delle entrate e sui valori in denaro o in materia.*

22. I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

23. Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.

24. Sono trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

25. Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o valori dello Stato.

Capitolo III—*Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.*

26. Per l'esercizio dalla vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco degli uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione.

27. Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al *visto* della Corte.

È parimente necessario il *visto* della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse.

Capitolo IV.—*Dell'esame dei conti dei ministri*

28. Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal ministro di finanza trasmessi alla Corte dei Conti.

29. La Corte verifica il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio.

Verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

Verifica ancora, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

30. La Corte trasmette al ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione.

31. Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'arresto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

Le ragioni per le quali ha apposto *con riserva* il suo *visto* a mandati ad altri atti o decreti:

Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono confermate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

32. La verificazione e l'accertamento dei conti dei ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze e la deliberazione per l'assesto definitivo del bilancio, come pure la relazione di cui all'articolo precedente, sono fatte dalla Corte a sezioni riunite.

CAPITOLO V. — *Del giudizio sui conti.*

33. La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

Giudica pure dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

34. La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell' amministrazione dello Stato.

Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

35. La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della Corte, da noficarsi all'agente dell'amministrazione con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

a) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) Di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

36. Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del pubblico ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria, non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporre al ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettivi amministrazioni.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.

37. Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'ammistrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.

38. Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà col

mezzo del procuratore generale al ministro di grazia e giustizia, ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinchè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.

39. I giudizi sui conti sono pubblici, Sarà sempre sentito il pubblico ministero.

40. Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell' amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.

41. L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 37.

Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione; eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il pubblico ministero, prima di passare al giudizio del merito.

42. Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari :

a) Del ricorso per annullamento;

b) Del ricorso per rivocazione.

Essi si possono esperimentare tanto dall'agente, quanto dal pubblico ministero.

In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

43. Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

Esso si presenta al consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul consiglio di Stato.

La decisione del consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal consiglio.

44. L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando;

a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione.

d) Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.

Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il pubblico ministero.

Negli ultimi tre casi, scorsi tre anni, il ricorso in rivocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omessione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.

45. Nei casi e nel termine indicati nell'articolo precedente, la revocazione potrà anche aver luogo d'ufficio, o sull'istanza del pubblico ministero, in contraddittorio dell'agente contabile.

46. La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni.

47. Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del pubblico ministero, per la loro esecuzione, al ministro dal quale dipende l'agente.

48. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.

Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie

49. Con regio decreto a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

b) Le norme da seguirsi per la verificazione, e per l'accertamento dei conti dell'amministrazione.

50. La Corte dei conti a sezioni riunite determinerà con regolamento provvisorio le forme, con le quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose fino all'emanazione di una legge sulla materia.

Il presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'uffizio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.

51. Le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo sono abolite. Nulla è innovato in riguardo alle sezioni del contenzioso-amministrativo in Napoli ed in Palermo, finchè non sia provveduto con legge generale sulla materia.

52. Le Commissioni temporanee nominate con decreti regi, a proposizione del ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arrètrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedenti in Parma.

Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei conti.

La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge.

53. Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei Conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno.

54. La presente legge andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione.

Ordiniamo ec. — Torino 14 agosto 1872

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

Tabella degli stipendi

Presidente		L.	15,000
Presidenti di sezione		»	12,000
Consiglieri e procuratore generale		»	9,000
Segretario generale		»	8,000
Ragionieri	di 1.ª classe	»	6,000
	di 2.ª classe	»	5,000

Visto d'ordine di S. M. — Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

804) REGIO DECRETO circa l'ordinamento degli Uffici ipotecari del Regno e le retribuzioni assegnate ai Conservatori delle Ipoteche.

24 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto l'art. 21 della legge 6 maggio 1862, col quale è prescritto che dal dì dell'attivazione di quella legge i Conservatori delle Ipoteche non possano più esigere per proprio conto alcun diritto od emolumento per tutte quelle formalità ipotecarie sulle quali è stabilita tassa fissa e proporzionata in favore del R. Erario;—Veduto l'art. 22 della legge medesima, pel quale è autorizzato il Governo del Re a provvedere con Reali Decreti a tutto ciò che occorre per l'applicazione della legge suddetta nelle varie Provincie dello Stato per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore, e per determinare altresì in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degli impiegati degli Uffizi ipotecari;— Veduto il Reale Decreto della stessa data 6 maggio 1862 che approva il Regolamento relativo all'applicazione dell'acccennata legge sulle tasse ipotecarie;—Volendo ora provvedere alle disposizioni necessarie per regolare il servizio degli Uffici ipotecari, ed il modo di retribuire l'opera e la responsabilità dei Conservatori o Capi degli Uffici delle Ipoteche con metodo uniforme e proporzionato all' importanza di ciascuno degli Uffici suddetti ;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Gli Uffici ipotecari del Regno sono conservati nei luoghi e colle circoscrizioni giurisdizionali attualmente esistenti secondo le leggi, i decreti e le disposizioni che ne stabilirono l'impianto nelle diverse Provincie del Regno.

2. I Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari continuano ad essere responsabili del servizio, delle formalità ed operazioni ipotecarie verso coloro che vi hanno interesse, giusta le leggi sul regime ipotecario vigente nelle diverse Provincie, e sono al pari tempo costituiti Agenti esattori delle tasse dalla legge stabilite in favore dell'Erario.

3. I Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari sono retribulti in via di regola generale nei seguenti modi :

a) Colla percezione degli emolumenti non aboliti dalla legge 6 maggio 1862 ;

b) Con premio sopra ciascuna formalità soggetta a tassa a favore del Tesoro ;

c) Con un aggio proporzionale sulle riscossioni delle tasse ipotecarie.

4. Gli emolumenti non aboliti dalla legge 6 maggio 1862 continueranno a riscuotersi dai Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari per loro conto nei modi e giusta le regole stabilite dalle leggi anteriormente vigenti nelle rispettive Provincie.

5. Il premio accordato ai Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari sopra ciascuna formalità soggetta a tassa in favore del Tesoro, sarà:

Di *lira una* per ciascuna delle prime mille formalità eseguite entro l'anno.

Di *centesimi cinquanta* per ciascuna delle seconde mille formalità;

Di *centesimi venticinque* per ciascuna delle altre eseguite entro l'anno al di là delle prime due mila.

6. L'aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte dai Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari è stabilito in via di regola nella seguente proporzione:

sulle prime	L	10,000	. . . . . .		L. 20	per ogni 100 lire
da oltre	»	10,000 sino a	L.	30,000	» 10	
da oltre	»	30,000 sino a	»	50,000	» 5	
da oltre	»	50,000 sino a	»	100,000	» 2	
per ogni maggior somma			. . . .		» 1	

7. Le liquidazioni dell'aggio del premio saranno fatte colle norme stabilite dal R. Decreto 13 maggio 1862, n.° 612.

Tanto il premio sulle formalità quanto l'aggio sulle riscossioni delle tasse di cui ai precedenti articoli 5 e 6 andranno soggetti alle ritenute e sopratasse stabilite dalla legge 28 maggio 1852, numero 1374.

8. Colle retribuzioni di cui è parola ai precedenti articoli 4 e 6 rimangono a carico dei Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari le spese tutte di ufficio, di cancelleria, combustibili, lumi, trasporto di numerario, legatura di volumi, rilegatura di registri, provvista, manutenzione e riparazione di mobili, scaffali ed armadi e tutt'altro, non che le mercedi per gli Aiuti o Commessi che sono o saranno necessari al regolare e celere andamento del servizio, e per gli inservienti.

Non sono a carico dei Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari le sole spese delle stampe dei registri e dei moduli che si forniscono dall'Amministrazione e quelle pei locali strettamente necessari agli Uffici, che rimangono a peso dello Stato,

9. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a provvedere con suoi speciali decreti per l'assegno dei locali occorrenti ai singoli uffici ipoteeari, o per la corrisponsione di competente indennità ai Capi di queגli Uffici, cui fosse lasciata la cura di provvedersene.

10. Agli Uffici ipotecari di talune provincie, i cui Conservatori non percepiscono emolumento, resta assegnata per tutte le spese accennate nell'art. 8 la somma annuale rispettivamente indicata nella apposita tabella segnata A per le Provincie Modenesi e Romagnole, ed in quella B per le altre della Lombardia.—Queste tabelle sono vidimate di Nostro ordine dal Ministro delle Finanze.

11. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli, tanto pel modo di retribuzione dei Conservatori, quanto per le spese di ufficio e mantenimento di Aiuti e Commessi, sono comuni ed uniformi per tutti i conservatori o Capi degli Uffici ipotecari del Regno, applicandosi tanto a quelli che verranno d'ora innanzi nominati dal Governo, quanto a quelli di antica nomina, salve le disposizioni transitorie contenute negli articoli 18 e seguenti del presente Decreto rispetto agli Uffici che sono attualmente retribuiti a stipendio fisso.

12. Dal 1.° giugno 1862 in poi non saranno più dovute dai Conservatori le tasse che sotto il titolo di *classifica e terzo pensionabile* erano im-

poste sulle Conservatorie delle Provincie Napolitane dai RR. Rescritti 23 giugno 1832 e 9 febbraio 1842, non che quelle che sotto nome di *canoni* gravavano gli Uffici ipotecari di Parma e Piacenza per effetto della Governativa Disposizione 24 dicembre 1821 e del Decreto Dittatoriale del 25 agosto 1859.

13. I Commessi od Aiuti degli Uffici ipotecari saranno di libera scelta dei rispettivi Conservatori o Capi degli Uffici anzidetti. Non potranno però i Conservatori prescieglięre individui che occupino altri impieghi in Uffici dello Stato.

14. Ogni Conservatore dovrà fra un mese dal dì della pubblicazione del presente Decreto formare il ruolo normale degl'Impiegati necessari al proprio Ufficio secondo le varie esigenze del servizio, e rimetterlo al Direttore della Provincia.

Dovrà pure trasmettere al Direttore un elenco degl' Impiegati ch' ei riterrà in servizio, coll' indicazione della rispettiva retribuzione, e far note le variazioni che di tempo in tempo potranno essere introdotte, sia nei ruoli normali, sia nel personale effettivo del proprio Ufficio.

15. Sarà in facoltà del Conservatore di conferire a quello de'suoi Commessi, che egli vorrà prescegliere, la qualità di Commesso Generale, onde rimpiazzarlo in caso di assenza debitamente autorizzata, o di legittimo impedimento.

Le norme stabilite dagli articoli 40 e 41 del R. Decreto 17 luglio 1862 circa i Commessi Gerenti degli Uffici di Registro saranno applicabili anche ai Commessi Gerenti presso gli Uffici ipotecari, eccettuato soltantoi l'obbligo di sottoporsi all'esame d'idoneità.

16. I Direttori potranno, quando lo reputino opportuno, far verificare il modo con cui sono tenuti gli Archivi, i Registri e le contabilità degli Uffici ipotecari, e prendere o provocare quei provvedimenti che potranno essere richiesti nell' interesse del servizio.

17. Sarà in facoltà dei Direttori di ordinare la rivocazione di quelli fra i Commessi od Aiuti degli Uffici ipotecari che per fondati motivi potranno essere giudicati immeritevoli od indegni di essere mantenuti in pubblico Ufficio.

I Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari non potranno sotto pena di sospensione, continuare a tenere in servizio quei Commessi od Aiuti cui la Direzione avesse già disposto l' allontanamento dall'ufficio.

Disposizioni transitorie.

18. Gli attuali Conservatori d'Ipoteche di alcune Provincie, e gl'Impiegati che li assistono che si trovano in atto retribuiti a stipendio fisso sul bilancio dello Stato, sono provvisoriamente mantenuti in servizio col godimento del rispettivo stipendio.

Ai soli Impiegati negli Uffici ipotecari della Lombardia gli stipendi s'intenderanno conservati provvisoriamente coll' aumento del 15 per 100 già considerato sul bilancio 1862, e quindi saranno loro corrisposti nelle cifre stabilite alla 4 colonna della tabella B annessa al presente Decreto.

Quando alcuno deg'Impiegati subalterni stipendiati dallo Stato per indisciplina, negligenza od altri motivi si rendesse immeritevole di essere mantenuto in Ufficio, i Conservatori ne faranno relazione motivata al Direttore proponendo le misure opportune.

19. Il pagamento degli stipendi provvisoriamente conservati ai sopraddetti Impiegati continuerà a farsi sul bilancio dello Stato.

Verificandosi però qualche vacanza nei posti da loro occupati non vi si provvederà per nomina governativa, ma invece sarà corrisposta al Con-

servatore una quota parte dello stipendio già assegnato al posto vacante, onde provveda al servizio nel modo che ei crederà più conveniente.

La parte dello stipendio da corrispondersi al Capo d'Ufficio per ciascuna delle accennate vacanze sarà il terzo dello stipendio stesso per gli Uffici delle Romagne e del Modenese e la metà per quelli della Lombardia.

20. Gli stipendi provvisoriamente conservati ai Capi degli Uffici ipotecari come all' art. 18 verranno imputati sull'ammontare del premio e dell'aggio che loro risulterà dovuto secondo le competenze stabilite negli articoli 5 e 6 del presente Decreto.

21. Un mese dopo la pubblicazione del presente Decreto cesseranno gli Aiuti che straordinariamente trovansi addetti a spese dello Stato presso alcuni Uffici ipotecari delle Provincie Modenesi e Romagnole.

22. Col 31 dicembre di quest'anno cesseranno i così detti Diurnisti a tempo determinato od indeterminato che trovansi in atto applicati a spese dello Stato presso gli Uffici ipotecari delle Provincie Lombarde.

L'assegno provvisorio stabilito colla colonna 5.ª tabella B per supplire al servizio della classe dei detti soppressi Diurnisti sarà quindi pagabile a ciascun Conservatore dal 1.º gennaio 1863, in poi, e sino a che, cessata intieramente la classe degli Impiegati a stipendio, e non potrà darsi luogo al definitivo assegno per Commessi od Aiuti stabilito nella colonna 7.ª dell'accennata tabella lettera B, salvo sempre il disposto dell'articolo 19.

23. La decorrenza del godimento dell'aggio e degli assegni per le sole spese d' uffizio a quelle Conservatorie cui cosiffatti assegni sono dovuti s'intende cominciata dal 1.º giugno del corrente anno.

Ordiniamo ec. — Torino 24 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

802) REGIO DECRETO dei 24 agosto 1862 che autorizza alcuni Comuni a variare la loro denominazione, e sono i seguenti:

1. Palazzolo (Brescia), Palazzolo sull'Oglio;
2. Bagnolo (id.), Bagnolo-Mella;
3. S. Felice (Terra di Lavoro), S. Felice a Cantello;
4. Schiavi di Formicola (id.), Liberi;
5. Santa Maria Maggiore (id.), Santa Maria Capua-Vetere;
6. Fossaceca (id.), Fontegreca;
7. Portico (id.), Portico di Caserta;
8. S. Nicola (id.), S. Nicola la Strada;
9. Civitella (Forlì); Civitella di Romagna.

803) REGIO DECRETO dei 28 agosto 1862 col quale è autorizzato il Ministero del'Interno ad occupare temporariamente il Convento degli Agostiniani in Trapani.

804) REGIO DECRETO che approva la definitiva concessione al Conte Pietro Bastogi della costruzione ed esercizio delle ferrovie indicate nella legge 21 agosto 1862.

28 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 21 agosto 1862;—Sulla proposizione dei Ministri Segre-

tari di Stato pei Lavori pubblici e per le Finanze;—Sentito il Consiglio dei Ministri:—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. È approvato l'atto stipulato addì 25 corrente mese tra il Ministro dei Lavori pubblici e quello delle Finanze rappresentanti l'Amministrazione dello Stato, ed il Conte Pietro Bastogi, per la concessione definitiva a quest'ultimo della costruzione e dell'esercizio di strade ferrate nelle Provincie Meridionali e nella Lombardia indicate nella suddetta legge.

Ordiniamo ec. — Torino 28 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS
QUINTINO SELLA

805) REGIO DECRETO dei 28 agosto 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento di S. Francisco in Chiaramonte.

806) REGIO DECRETO che stabilisce le competenze e le divise del Personale superiore d'esercizio e di manutenzione dei telegrafi destinato a far servizio presso l'esercito in campagna.

4 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Regi Decreti in data 11 giugno 1859 e 12 settembre 1860 circa l'instituzione del servizio telegrafico presso l'Esercito in campagna;—Visti i Reali Decreti 15 Dicembre 1860 e 4 febbraio 1861 con cui si provvede all'ordinamento generale dell'Amministrazione dei Telegrafi dello Stato e si approva il relativo regolamento di servizio interno; — Considerato che con questi ultimi Decreti vennero creati nel personale telegrafico alcuni nuovi gradi e categorie d'impiegati per i quali importa di stabilire le divise di cui devono far uso e le competenze che devono ricevere i predetti impiegati in campagna;—Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra di concerto con quello dei Lavori pubblici;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Al personale superiore d'esercizio e di manutenzione dell' Amministrazione dei telegrafi dello Stato destinato a far servizio presso l'Esercito in campagna è assegnato il soprasoldo e gli altri vantaggi di campagna di cui godono gli impiegati delle altre Amministrazioni civili a carico dell'Amministrazione della Guerra, e secondo è stabilito per ciascun grado dall'unita tabella (A), firmata d' ordine Nostro dal Ministro della guerra, quale tabella si intenderà sostituita a quella che fa seguito al R. Decreto 11 giugno 1859 precitato.

2. I Direttori compartimentali di 1.ª e di 2ª classe faranno uso della stessa divisa e distintivi stabiliti pel Sotto-Ispettore Capo.

I Capi-sezione di 1ª e di 2ª classe faranno uso della divisa e distintivi concessi ai Verificatori.

I Sorveglianti di 1ª e di 2ª classe vestiranno l'uniforme degli Ufficiali telegrafici ad eccezione che non porteranno cinturino in argento e che invece della banda ai pantaloni avranno una semplice pistagna cremisi.

I Capi-squadra, Guardafili e Messaggieri d'ogni classe non faranno

uso di speciale divisa, ma porteranno un bersetto di foggia militare senza righe in argento e collo stesso stemma ed emblema stabilito pei bottoni degli altri impiegati.

3. Il presente Decreto comincerà ad avere effetto a riguardo degli impiegati stati mobilizzati in virtù dei Nostri Decreti 22 e 24 agosto ultimo scorso, con cui sono dichiarate sul piede di guerra le truppe mandate in Sicilia e nelle Provincie Napoletane.

Nulla è del resto variato alle disposizioni preesistenti in quanto non sono contrarie alle presenti.

Ordiniamo ec. — Torino 4 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.

A

TABELLA *degli assegnamenti fatti agli Impiegati pel servizio telegrafico presso l'Esercito in campagna.*

GRADI	Gratificazione d'entrata in campagna	Soprassoldo giornaliero di campo	RAZIONI giornaliere di		INDENNITA' per perdita di effetti e cavalli		
			viveri	foraggio	a quelli fatti prigionieri di guerra: effetti	a quelli fatti prigionieri di guerra: cavalli	a quelli non fatti prig. per perdita cavalli
Ispettore Capo . .	1,000	10	3	3	900	900	450
Sotto-Ispettore Capo.	750	8	2	2	700	450	450
Direttore compartimentale.. . , .	750	8	2	2	700	450	450
Verificatore . - .	500	6	2	1	400	»	»
Capo-sezione . . .	500	6	2	1	400	»	»
Ufficiale telegrafico.	400	5	2	1	400	»	»
Telegrafista . . .	400	4	2	1	300	»	»
Volontario	300	4	2	1	300	»	»
Sorvegliante . . .	400	5	2	1	400	»	»
Capo-squadra . . .	»	4	2	»	»	»	»
Guardafili	»	2	2	»	»	»	»
Messaggiero . . .	»	2	2	»	»	»	»

L' applicazione di questa Tariffa sarà regolata secondo le norme stabilite dal Decreto Reale 24 aprile 1859 per simili concessioni agli allri impiegati civili presso l' Armata.

Torino li 4 settemhre 1859.

V.° d' ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
A. Petitti.

807) Regio Decreto dei 31 agosto 1862 che autorizza la temporanea occupazione per uso civile del Convento di S. Alessandro in Parma.

808) Regio Decreto che divide in due Mandamanti il territorio del Comune di Cesena.

7 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 27 ottobre 1860, n. 4380; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. unico. Il Territorio del Comune di Cesena è diviso in due Mandamenti, l'uno di mezzodì, l'altro di tramontana.

Amendue i Giudici hanno sede nel Comune stesso.

La via Emilia segna la linea di separazione fra i suddetti due Mandamenti.

Ordiniamo ec. — Torino 7 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Raffaele Conforti.

809) Regio Decreto che stabilisce le norme a seguirsi dai Nazionali dimoranti all'Estero per essere iscritti nei registri del Regio Consolato Italiano e per goderne la protezione.

4 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto l'art. 23 della Legge Consolare in data 15 agosto 1858, il quale dispone che i nazionali dimoranti all'estero, che vogliono godere la protezione del Console nel cui distretto sono stabiliti, debbono farsi iscrivere in un registro da tenersi nell'Ufficio Consolare; — Visto l'articolo 92 del Regolamento approvato con Decreto 16 febbraio 1859 per l'esecuzione della Legge Consolare, ed il relativo modulo n.° 5 annesso alle Istruzioni Consolari, dai quali evincesi che l'iscrizione nei registri consolari deve farsi indicando non soltanto il proprio nome e quello del padre, ma principalmente il cognome ossia il casato; — Ritenuto che alcuni dei Nostri Sudditi all'estero appartenenti al culto israelitico si distinguono solo col loro nome aggiunto a quello del padre, la quale indicazione non è sufficiente a designare quale sia la persona iscritta, e reca confusione e danni; — Sulla proposta del Nostro Ministro degli Affari Esteri; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. unico. I cittadini del Regno d'Italia dimoranti all'estero, i quali vogliano ottenere o conservare la loro iscrizione nei registri del Regio Consolato italiano per goderne la protezione, dovranno indicare non solo il loro nome, ma anche il cognome ossia il casato, e qualora non abbiano cognome dovranno sceglierne uno, che adottato non potranno più variare, salvo uniformandosi alle prescrizioni delle vigenti leggi.

La scelta di un cognome sarà fatta mediante atto da riceversi senza esazione di diritto dall'Ufficio Consolare, desumendolo dalla Storia o dai Regni animale, vegetale o minerale.

Ordiniamo ec.—Torino 4 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Giacomo Durando

810) REGIO DECRETO per l'ordinamento del Personale di Segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture del Regno.

7 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il disposto dall'articolo unico della legge in data 24 agosto ultimo scorso, n.º 790; — Vedute le leggi 6 e 16 novembre 1859, n.i 3714 e 3723; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli Uffizi delle Prefetture e Sotto-Prefetture di tutte le Provincie del Regno, sono composti del Personale di Segreteria, in conformità della tabella A.

2. I gradi, le classi e gli stipendi del Personale suddetto, sono determinati nella misura fissata dalla tabella B.

3. Le gratificazioni, i sussidi e simili maggiori assegnamenti, sotto qualunque titolo sin quì corrisposti in alcune Provincie del Regno agli Impiegati suddetti, sono cessati.

4. Agli stipendi degl'Impiegati sono applicabili le disposizioni della legge 28 maggio 1852, n.º 1374, per la ritenuta e sovratassa graduale.

6. Per le nomine, promozioni, congedi, aspettative, e per tutto quanto riguarda la disciplina degli Impiegati predetti, finchè non sia altrimenti provveduto, saranno estese e rese applicabili a tutte le Provincie del Regno le norme prima d'ora stabilite in esecuzione delle leggi precitate del 6 e 16 novembre 1859.

6. Le disposizioni del presente Decreto avranno effetto dal giorno 1.º novembre prossimo venturo.

È abrogata ogni contraria disposizione anteriore.

Ordiniamo ec. — Torino 7 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.

811) REGIO DECRETO contenente disposizioni a favore degli Impiegati di Segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture che rimangono senza stipendio per effetto del nuovo Ordinamento.

14 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge 24 ora scorso agosto, n. 790; — Veduto il Nostro Decreto in data 7 corrente mese, n.º 810; col quale in esecuzione della precitata legge viene provvisto alla parificazione dei gradi, classi e stipendi del personale di Segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture, ed al riordinamento della relativa Pianta Organica per tutte le Provincie del Regno;—Ritenuto che pel fatto di una tale sistemazione, alcuni dei funzionari oggidì costituenti quel personale, riconosciuti in eccedenza del bisogno, vengono a rimanere privi d'impiego, e che alcuni altri verrebbero a conseguire un soldo inferiore a quello di cui attualmente fruiscono; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro

Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Gli Impiegati di Segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture, che per effetto della legge precitata e del relativo Nostro Decreto delli 7 corrente mese si troveranno col giorno 1° novembre prossimo senza impiego, continueranno a percepire lo stipendio di cui godono attualmente fino a che non sia altrimenti disposto.

2. Gli impiegati suaccennati che nell'attuazione della nuova Pianta Organica ottenessero posti con stipendio inferiore a quello di cui erano precedentemente provvisti riceveranno un assegno personale pari alla differenza fra il precedente ed il nuovo stipendio.

Questo assegno dovrà diminuire per quella somma di aumento di stipendio che i medesimi Impiegati conseguiranno nelle successive promozioni e cesserà del tutto quando essi avranno raggiunto o sorpassato lo stipendio precedente.

3. I funzionari, di cui fa cenno l'art. 1. saranno destinati in sussidio di qualche ufficio amministrativo nel luogo dell'ultima loro residenza, od altrove, salvo in questo caso il compenso delle spese di traslocazione secondo le regole determinate dal R. Decreto 1.° aprile 1861.

4. Tuttavolta che l'Impiegato ricusasse di recarsi alla sua destinazione egli sarà collocato in aspettativa giusta le norme stabilite in esecuzione delle leggi 6 e 16 novembre 1859, n.i 3714, 3723.

Ordiniamo ec.—Torino 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi

812) Regio Decreto di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1862.

14 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 21 agosto 1862, n. 793, per vendita dei beni demaniali;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. unico. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1862, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo ec. — Torino 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Quintino Sella.

Regolamento *per la vendita de' beni demaniali in esecuzione della legge 21 agosto 1862, n.° 793.*

CAPITOLO I.—*Dei beni da porsi in vendita.*

Art. 1. Saranno posti in vendita giusta le disposizioni della legge 21 agosto 1862, n.° 793 i beni rurali ed urbani appartenenti al Demanio dello Stato in ciascuna Provincia del Regno.

2. Unitamente ai fondi sarà alienato tutto ciò cha a sensi di legge forma pertinenza o accessorio di essi; le scorte sì vive che morte, i vivai o piantonaie, le piante legnose da taglio e quelli utensili, vasi, macchine, ecc., che occorrono alla coltivazione dei fondi; gli *infissi* ed *affissi* e simili.

Non formano mai pertinenza od accessori del fondo gli oggetti di antichità e di belle arti, né le macchine amovibili ed estranee alla coltivazione ed alla destinazione del fondo.

3. Saranno esclusi dalla vendita:

a) I fabbricati occupati da uffizi governativi o ad uso militare, i magazzini o altri locali addetti a manifatture o a stabilimenti erariali di qualunque specie;

b) Le saline e le miniere;

c) I canali e gli acquedotti;

d) I boschi che servono alle saline, alle fonderie ed altre regie manifatture;

e) Tutto ciò che costituisce accessorio o dotazione di beni esclusi dalla vendita;

f) I domini diretti, i censi e le annualità perpetue di qualunque natura;

La legge del 21 agosto 1862 ed il presente regolamento non si applicano ai beni non destinati a far parte del Demanio dello Stato.

4. Il Ministro delle Finanze di concerto con quello di Marina indicherà i boschi i quali debbono essere esclusi dalla vendita siccome destinati ad uso della Real Marina.

5. Il Ministro delle Finanze designerà quelle foreste e quegli altri beni, sieno urbani o rurali, che per motivi speciali o per ragioni d'ordine generale non si reputa conveniente di porre in vendita.

CAPITOLO II.—*Della formazione dei lotti.*

6. I beni saranno distribuiti in piccoli lotti, per quanto sia compatibile cogl'interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali.

7. I lotti si formeranno sia colla divisione di un fondo in più parti, sia colla riunione, quando possa reputarsi conveniente ed opportuna, di più piccoli fondi in un sol corpo.

8. Nella formazione dei lotti si avrà specialmeute riguardo alla natura, alla destinazione dei beni e ai dritti di acqua che vi fossero inerenti; si farà in guisa che ogni porzione del fondo, per quanto più si possa, abbia tutte le comodità e sia scevra di servitù verso le altre parti; si procurerà di soddisfare nel miglior modo alle condizioni economiche per ciò che concerne segnatamente la regolarità e il facile accesso degli appezzamenti, il sistema di coltura locale e l'irrigazione; avendo in mira di ottenere il maggiore e più vantaggioso concorso di offerte per la compra.

Saranno indicate le servitù che fosse necessario di stabilire pei fondi compresi in un lotto a vantaggio di quelli di un altro lotto.

9. Gli edifizi potranno essere divisi in lotti secondo i piani, i locali o gli appartamenti di cui si compongono, e secondo che potrà essere reputato più conveniente.

CAPITOLO III.—*Della determinazione del valore dei beni.*

10. Il valore dei beni si desumerà dai contratti di compra-vendita e di affitto, ove esistano, dai registri dell'Amministrazione regolarmente tenuti, e dai catasti.

Quando manchino o sieno insufficienti o inesatti i mentovati elementi, il valore sarà determinato mediante perizia sommaria da farsi nel modo prescritto dagli articoli 18 e seguenti.

Nell'un caso e nell'altro, si terrà ragione del maggior prezzo che potrà essere conseguenza dell'apertura di nuove strade approvate o in corso di costruzione a traverso o in vicinanza dei fondi.

Si terrà anche ragione, per quanto sia necessario alla valutazione del fondo delle condizioni del capitolato generale e di quello speciale per la vendita di ciascun fondo, e segnatamente dei compensi che risultino a carico o a favore dell'acquirente per migliorazioni o per deterioramenti arrecati nel fondo dal conduttore.

11. Pei beni affittati si prenderà per norma il maggiore dei fitti risultanti dai due ultimi contratti di locazione, quando questi abbiano una durata non minore di tre anni, e sieno stati preceduti da pubblici incanti. Se i contratti abbiano una durata minore di tre anni, e non sieno stati preceduti da incanti, si prenderà per guida la media del prezzo di affitto degli ultimi nove anni.

Al fitto così determinato si aggiungerà il valore delle prestazioni accessorie, così fisse come eventuali; cioè l'ammontare dei proventi annuali, se le prestazioni sono fisse, e la media delle somme riscosse dall'Amministrazione negli ultimi cinque anni, se quelle sono eventuali.

Quando il fitto o parte di esso, o le prestazioni accessorie si corrispondano non in danaro ma in generi, questi saranno ridotti in danaro secondo la media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, giusta le mercuriali del luogo del pagamento, o, in difetto di esse, del mercato più vicino.

12. Dalla somma del fitto e delle prestazioni determinata come all'articolo precedente, si diffalcheranno per quella parte che è a carico del proprietario:

a) Le imposte annue, calcolate nella media dell'ultimo triennio;

b) Le spese di produzione e di manutenzione;

c) I livelli, le decime e ogni altra prestazione prediale.

Il residuo rappresenterà la rendita netta.

13. Pei beni fruttiferi non affittati si prenderà parimente per norma la loro rendita netta. E questa sarà determinata dalla media della rendita di ogni qualunque natura riscossa dall'Amministrazione nell'ultimo quinquennio, dopo avere da quella diffalcate le spese di coltivazione e quelle dell'articolo precedente per la parte che tocca al proprietario.

Pei boschi d'alto fusto e pei boschi cedui sarà determinata la rendita media netta sul numero degli anni componenti l'intero periodo.

14. Quando l'Amministrazione non abbia elementi certi per la determinazione delle spese di manutenzione e di coltivazione, le somme delle spese anzidette sarà fissata mediante un calcolo sommario fondato sulla natura, la qualità e le accidentalità dei fondi, sulle consuetudini e gli esempi analoghi, e sulle regole pratiche dei Periti locali.

15. La rendita netta accertata come negli articoli precedenti, sarà ridotta a capitale a quel saggio d'interesse che, nei diversi luoghi al tempo della stima, corrisponda al giudizio del mercato pubblico dei beni stabili, avendo riguardo, da una parte ai rapporti di speciali ricerche locali, e dall'altra parte alle condizioni generali del commercio e al prezzo corrente del danaro.

16. Si terrà in conto separato, e per quella parte che non sia stata compresa nel capitale valutato come agli articoli precedenti si aggiungerà il valore delle piante legnose d'alto fusto, dei vivai o piantonaie, degli accessorii e degli oggetti mobili che si vendono unitamente al fondo, desunto dai contratti di affitto, dagli inventari di consegne precedentemente fatte o dai registri od altri documenti dell'Amministrazione. Ove non sia possibile determinare nel modo sopraccennato il valore degli accessori del fondo e degli oggetti mobili, si procederà per mezzo di perizia sommaria.

17. Quando esista una stima o un contratto recente di compra-vendita, il valore del fondo o dei suoi accessorii potrà essere desunto dalla stima o dal contratto tenendo conto delle condizioni speciali le quali potessero aver influito sul prezzo esplicitamente convenuto.

18. Il valore dei fondi da alienarsi sarà determinato mediante perizia:

a) Quando il fondo non sia fruttifero;

b) Quando il valore non si possa con sufficiente esattezza desumere dai contratti, catasti e registri dell'Amministrazione.

Le perizie saranno sommarie e dovranno essere compiute nel più breve termine possibile.

19. Il perito determinerà la rendita lorda del fondo ricavandola dalla presunta quantità dei prodotti e dal valore di essi, secondo il prezzo medio dell'ultimo quinquennio del mercato del luogo o del mercato più vicino.

Per la determinazione della rendita netta o del corrispondente capitale saranno osservate le norme stabilite rispettivamente agli articoli 13, 14, 15.

20. Nei paesi ove è comunemente in uso il contratto di colonia parziaria i Periti potranno per la determinazione della rendita prendere a norma il valore delle quote dominicali che secondo i contratti e le consuetudini locali potrebbero convenire alle condizioni del fondo da stimarsi.

21. Potranno ancora i Periti, nei casi nei quali ciò sia praticabile con sufficiente esattezza, fare la stima diretta del fondo secondo il prezzo venale nei varii luoghi, e secondo il giudizio e il criterio generale predominante sul mercato locale.

22. Ove si tratti di boschi, di terreni lungo i fiumi o torrenti e simili, di fondi che servono ad inalveamento, a bonificazione, o ne approfittano, di beni che contengono monumenti, oggetti d'arte e simili si dovranno inoltre indicare le speciali condizioni da imporsi all' acquirente onde guarentire la sicurezza del territorio e delle proprietà private, il mantenimento e sviluppo dell' irrigazione, e la conservazione delle foreste, degli oggetti d'arte, e dei monumenti sopra accennati.

23. La formazione dei lotti e le relative operazioni di stima saranno eseguite da Delegati del Ministro delle Finanze, i quali potranno valersi della cooperazione degli Agenti tecnici delle Amministrazioni demaniali o di altre Amministrazioni delle Finanze, e, dove sia possibile e necessario, anche di quella di altri Ufficiali tecnici governativi. — In mancanza di essi potranno pure avvalersi dell' opera di Ingegneri ed Agrimensori privati, di cui stabiliranno le relative competenze, giusta le norme generali che verranno fissate dal Ministero.

CAPITOLO IV. — *Della compilazione degli elenchi.*

24. A misura che si compieranno le operazioni di stima, i Delegati formeranno elenchi o tabelle dei beni coi lotti in cui sono distribuiti, avendo cura di fare elenchi distinti secondo la circoscrizione politica provinciale.

Quando un possedimento demaniale si estenda nel territorio di più Provincie, sarà compreso nell' elenco relativo alla Provincia nella giurisdizione della quale risiede l' uffizio incaricato dell' amministrazione del fondo.

I lotti composti di fondi situati in due Provincie contigue saranno riportati negli elenchi relativi alla Provincia ov' è la maggior parte dell' estensione di ciascuno di essi, e se ne prenderà nota nell' elenco relativo all' altra Provincia.

25. Ogni elenco dovrà contenere:

a) La denominazione, la natura, la consistenza, la situazione, la destinazione, i confini di ciascun lotto, e principalmente i dati catastali, indicandosi l'estensione nella misura locale e nella misura legale in ettari;

I diritti, i pesi, le servitù che vi sono inerenti;

Le contestazioni e le istanze giudiziarie che siano pendenti;

Il valore estimativo del fondo.

b) La descrizione sommaria dei fondi a cui appartengono i lotti.

26. Negli elenchi sarà separatamente annotato per ciascun lotto il valore delle raccolte pendenti, degli accessorii, degli oggetti mobili e simili.

27. A mano a mano che saranno formati, i Delegati trasmetteranno ai Direttori demaniali gli elenchi colle perizie originali e i documenti secondo i quali si è accertata la rendita e si è stabilito il capitale.

I Direttori, tenuti gli originali nel loro Ufficio, invieranno senza indugio copia degli elenchi e dei documenti che occorressero alle Commissioni provinciali.

CAPITOLO V. — *Delle Commissioni provinciali.*

28. La Commissione provinciale, giusta l' art. 7 della legge 21 agosto 1862, è composta del Prefetto, Presidente, di due Delegati del Ministero delle Finanze, e di altri due eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.

29. Il Prefetto, Presidente della Commissione Provinciale, sarà supplito in caso d' impedimento o di assenza, dal Consigliere di Prefettura che è destinato a supplirlo nell' esercizio delle sue funzioni ordinarie.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno dal Presidente demandate ad un impiegato della Segreteria della Prefettura.

30. La Commissione potrà deliberare coll' intervento di tre soli de' suoi componenti.

31. Le Commissioni faranno esame:

a) Del modo come siano stati compilati gli elenchi;

b) Della convenienza ed opportunità della proposta divisione in lotti;

c) Del procedimento tenuto per l' accertamento della rendita e la determinazione del capitale.

Esse trasmetteranno unitamente agli elenchi ed ai documenti il loro motivato parere al Ministro delle Finanze nel più breve tempo che sia possibile.

32. Le Commissioni potranno chiedere a qualunque Autorità od Ufficio finanziario gli schiarimenti e le notizie che credono necessarie.

33. Le Commissioni daranno anche il loro avviso al Ministro intorno al tempo più opportuno per l'apertura degli incanti o delle trattative private, e potranno fare tutte quelle altre proposte che reputassero convenienti nell' interesse economico e finanziario.

Il Ministro potrà richiederle del loro parere sopra ogni altra quistione, sia in massima, sia in casi particolari.

CAPITOLO VI. — *Dell' approvazione e pubblicazione degli elenchi.*

34. Dopo il parere delle Commissioni provinciali, e dopo che siano apportate negli elenchi le modificazioni che potranno essere giudicate necessarie, gli elenchi medesimi saranno approvati dal Ministro delle Finanze, il quale indicherà se per avventura debba escludersi dalla vendita alcuno dei beni inscritti negli elenchi, e quando si debba procedere all' apertura dei pubblici incanti.

Il Ministro potrà delegare questa facoltà ai Prefetti.

35. Gli elenchi approvati dal Ministro verranno comunicati ai rispettivi Direttori demaniali nelle varie Provincie.

A cura di essi ne sarà fatta immediata pubblicazione nel Giornale destinato a ricevere le inserzioni ufficiali in ciascuna Provincia.

Nel tempo stesso ne saranno formati estratti speciali pei beni posti in ciascun Circondario della Provincia, e questi elenchi parziali verranno trasmessi agli Uffizi demaniali residenti nel Capoluogo dei rispettivi circondari.

36. I Capi degli Uffici demaniali di ogni Circondario, ricevuta la comunicazione degli elenchi speciali, faranno colla massima prestezza pubblicare nel Comune ove i beni sono posti e nei principali Comuni del Circondario avviso dei beni che saranno posti in vendita, indicandone il valore, e facendo menzione del Giornale della Provincia nel quale sono pubblicati gli elenchi.

37. Dopo la pubblicazione dell' avviso, di cui è parola nell'articolo precedente, sarà permesso a chiunque, sotto l' osservanza delle norme e delle cautele da determinarsi dall' Amministrazione demaniale, di prendere conoscenza degli elenchi speciali dell'Ufficio circondariale, di visitare il fondo che si pone in vendita e di osservare i documenti depositati presso l'Ufficio dell'Amministrazione demaniale della Provincia.

38. Potrà ancora chiunque prendere conoscenza dei capitolati che saranno depositati in ciascun Ufficio, contenenti le condizioni generali e particolari dei contratti di vendita stabilite secondo le norme espresse nel capitolo seguente:

CAPITOLO VII. — *Delle condizioni generali e particolari delle vendite.*

39. La vendita dei beni sarà fatta sotto la osservanza del capitolato generale e del capitolato speciale per ciascun lotto contenenti le condizioni del contratto.

40. Il capitolato generale conterrà le seguenti condizioni:

a) I fondi si vendono nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal Demanio, con tutte le servitù attive e passive e con tutti i pesi, livelli, censi, decime, ed altre annualità perpetue che vi fossero inerenti;

b) La vendita sarà fatta a corpo e non a misura: — Non vi sarà luogo ad azione per lesione sul prezzo, o a diminuzione di prezzo per pretesi errori della perizia;

c) Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all' acquisitore sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato alle Finanze, e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minore somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avrà agito per la evizione.

I frutti percepiti dall' una e dall' altra parte saranno compensati in proporzione correspettiva del tempo del possesso del fondo e di quello del pagamento del prezzo;

d) Il compratore si intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione col solo atto di aggiudicazione, ma gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da parte dell'Autorità competente ;

e) Il compratose subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del Demanio, rispetto al fondo, e deve mantenere i contratti d'affitto in corso all' epoca della vendita i quali non fossero rivocabili ad arbitrio del locatore ;

f) Sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo dal conduttore , e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati ;

g) Sino al completo pagamento del prezzo e degli interessi relativi, il compratore concede e il Demanio acquista il privilegio e la ipoteca speciale sui fondi alienati a garantia del prezzo medesimo ;

h) I capitolati generali conterranno altresì le disposizioni degli articoli 4 , 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della Legge 21 agosto 1862, e la menzione che la vendita sarà fatta sotto l'osservanza della predetta Legge e del presente Regolamento.

41. Nel capitolato speciale si indicheranno :

a) I beni da vendere, la loro denominazione, confinazione, consistenza , situazione, e i dati catastali ;

b) I pesi e le servitù che gravano il fondo ;

c) La Cassa presso la quale dovrà effettuarsi il pagamento del prezzo ;

d) Tutte le prescrizioni e le condizioni che si riputerà necessario di introdurre in riguardo alle circostanze speciali dell' immobile e agli eventuali diritti dei terzi, e le condizioni speciali di cui all'art. 22.

42. Sarà nei capitolati speciali stabilita la garanzia da prestarsi dall'acquirente per poter tagliar i boschi d'alto fusto prima del pagamento integrale del prezzo , e sarà pure stabilita la rescissione immediata del contratto se il taglio si principiasse prima della prestazione della cauzione, salvo l'indennizzo dei danni e la perdita della prima rata del prezzo.

L'ammontare della cauzione sarà eguale alla differenza tra la parte del prezzo già pagata, e quella ancora da soddisfarsi.

43. Il capitolato generale sarà formato dal Ministero delle Finanze.

I capitolati speciali saranno compilati dalle Direzioni, o Amministrazioni demaniali.

CAPITOLO VIII.—*Degli incanti.*

44. L'apertura degli incanti per la vendita di ciascun lotto sarà fatta nota al pubblico mediante appositi avvisi.

Gli avvisi conterranno :

a) L'indicazione e situazione del lotto ;

b) Il prezzo sul quale si aprono gli incanti ;

c) I pesi inerenti al fondo ;

d) L'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procederà agli incanti ;

e) Il luogo e l'uffizio ove gli incanti saranno celebrati ;

f) L' uffizio presso il quale sono depositati gli elenchi e le tabelle , i documenti relativi, i capitolati generali e speciali di vendita;

g) L'ammontare del deposito per cauzione delle offerte ;

h) L'indicazione espressa che l'aggiudicazione sarà definitiva , senza ammettersi successivi aumenti sul prezzo di essa ;

i) Le principali condizioni della vendita, di cui importa che il pubblico, secondo i vari casi, abbia cognizione ;

l) Il modo con cui si procederà agli incanti.

45. Gli incanti seguiranno un mese dopo dalla data degli avvisi ;

46. La pubblicazione degli avvisi sarà fatta dietro richiesta delle Direzioni Demaniali a cura dei Sindaci o Goufaloniert dei Comuni nel territorio dei quali sono posti i beni da alienarsi , e di quello nel quale debbono seguire gli incanti.

Essa sarà rinnovata tre volte consecutive nel termine di un mese.

47. Gli avvisi saranno altresì pubblicati per una volta nel giornale della Provincia destinato a contenere le inserzioni ufficiali.

Quando il valore estimativo dei lotti da alienarsi superi L. 50,000, gli avvisi saranno ancora pubblicati una sola volta in tutti i Capoluoghi di Circondario delle Provincie limitrofe , e verranno inserti nella Gazzetta ufficiale del Regno.

48. La pubblicazione degli avvisi, a cura dei Sindaci o Gonfalonieri, sarà fatta

gratuitamente, mediante affissione alla porta degli uffizi municipali, o nell'albo pretorio, o negli altri luoghi soliti.

Essi saranno direttamente responsabili dell'adempimento regolare delle pubblicazioni.

Tre giorni prima dell' apertura degli incanti dovranno far pervenire all'Autorità incaricata di presiedere agli incanti un esemplare degli avvisi col certificato della seguita pubblicazione.—Questi avvisi saranno uniti agli atti d'Incanto.

49. A cura degli Agenti dell' Amministrazione sarà anche fatta affissione degli avvisi alle porte degli Uffizii demaniali e finanziari, e a quella dell' Uffizio nel quale si dovranno tenere gli incanti.

50. Durante il mese dalla data degli avvisi, e nel giorno stesso dell'apertura degli incanti, fino all'ora stabilita, sarà lecito a chiunque di presentare offerte per la compra dei lotti posti in vendita.

Le offerte dovranno essere presentate all'Autorità destinata a presiedere agli incanti, ed accompagnate da una cauzione consistente nel titolo di ricevuta del versamento fatto in una Cassa erariale del valore effettivo della decima parte del prezzo estimativo del fondo, oppure nel deposito di titoli del Debito pubblico, o di buoni del Tesoro.

51. Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste si intenderanno solidariamente obbligate.

52. Ciascuno può offerire a nome e per l'interesse di una terza persona da dichiararsi.

Avvenuta l'aggiudicazione, l'offerente deve dichiarare la persona per la quale ha agito, e della quale s'intende essere egli garante solidale.

Non possono dichiararsi acquirenti persone incapaci di obbligarsi, o quando non siano autorizzate nelle forme stabilite dalle leggi da coloro che ne hanno la tutela, o dalle Autorità legittime.

La dichiarazione può farsi dall'offerente ed accettarsi dalla persona, o dalle persone dichiarate all'atto dell'aggiudicazione mediante la firma dell'una o delle altre da apporsi sul verbale d'incanto.

Ove la dichiarazione non sia fatta nè accettata all' atto dell'aggiudicazione, dovrà farsi al più tardi entro tre giorni consecutivi mediante la stipulazione di atto pubblico.

È solidale l'obbligazione delle persone dichiarate, che hanno accettato.

53. Quando l'aggiudicatario non faccia la dichiarazione nel termine e nei modi prescritti, o dichiari persone incapaci, o non legittimamente autorizzate, o le persone dichiarate non accettino l'aggiudicazione nel termine dei tre giorni, l'aggiudicatario sarà considerato per tutti gli effetti legali come vero ed unico acquirente.

In ogni caso la cauzione prestata sarà valida, e rimarrà ferma non ostante che l'offerta sia stata fatta per persone da dichiarare, e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

54. Saranno ammesse offerte anche per procura.

Le procure saranno autentiche, e speciali, e verranno unite al verbale d' asta.

55. Qualora alcuno in forza di disposizione di legge, o per la natura del suo possesso, avesse diritto di conseguire il fondo ad un prezzo determinato, od a prezzo eguale a quello dell' alienazione, dovrà essergli particolarmente notificato il giorno, l'ora, ed il luogo dell' incanto, ed il valore del fondo su cui sarà aperta l'asta, coll' invito d'intervenire per farsi speciale offerente, o ripetere il fondo al prezzo determinato dai patti, od a quello da altri offerto.

Se avesse il diritto di pronunciarsi entro un determinato termine, l'aggiudicazione fatta al migliore offerente sarà condizionata alla dichiarazione dell'avente diritto.

56. Gli incanti saranno aperti nel Capoluogo della Provincia se il valore estimativo del lotto superi lire 10,000: nel Capoluogo del Circondario o del Mandamento o Pretura, quando non superi quella somma.

Nel primo caso si terranno negli Uffici della Prefettura, ovvero della Direzione demaniale dinanzi al Prefetto, od al Direttore del Demanio.

Nel secondo caso seguiranno presso gli Uffici designati dalla Direzione demaniale.

Negli incanti interverrà sempre un rappresentante dell' Amministrazione finanziera.

Si procederà agli incanti o per ischede segrete, o per pubblica gara.

Sarà secondo i vari casi preferita l'una o l'altra forma d'incanto a giudizio delle Direzioni del Demanio, sentite le Commissioni provinciali.

57. Quando si proceda agli incanti per ischede segrete l'Autorità che vi presiede aprirà le offerte in seduta pubblica, e dichiarerà aggiudicato il fondo al miglior offerente. Le offerte inferiori al prezzo estimativo del fondo saranno reputate nulle.

58. Ove si proceda agli incanti per gara pubblica, si dichiarerà aperta la licitazione sul valore estimativo del fondo indicato nell'avviso d'asta, o su quello della maggiore offerta presentata prima dell' apertura degli incanti.

Prima di proclamare l'aggiudicazione sarà ripetuta per tre volte, coll' intervallo di cinque minuti fra l'una e l'altra, l'ultima offerta più vantaggiosa che sarà stata fatta.

59. Ogni offerta verbale in aumento non potrà essere minore, pei beni il cui valore d'incanto è inferiore alle L. 2,000, di L. 10; sino alle L. 5,000, di L. 25, sino a L. 10,000, di L. 50; sino a L. 50,000, di L. 100; sino a L. 100,000, di L. 200; e per ogni somma maggiore, di L. 500.

60. Verranno immediatamente restituiti a coloro che non saranno aggiudicatari i depositi da essi fatti per garantia delle offerte;

Quando due o più persone avessero presentate o fatte offerte di un prezzo eguale, e non si siano avute offerte migliori, sarà preferita quella presentata prima.

Quando fossero contemporanee, i due offerenti saranno invitati ad una gara tra essi.

Quando non consentissero di venire alla gara, sarà estratta a sorte una delle offerte, e questa verrà preferita.

61. Il processo verbale d'incanto e di aggiudicazione conterrà:

a) L' ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui segue l'incanto;

b) Il nome, cognome e qualità dei funzionari pubblici che assistono agli incanti, ed il nome e cognome del banditore incaricato di pubblicare le offerte;

c) Il valore sul quale l'incanto è aperto;

d) Il nome, cognome, il nome del padre e domicilio di ciascun offerente;

e) Le offerte fatte una dopo l'altra nell'ordine di tempo in cni avvengono ed il prezzo offerto;

f) L'indicazione se l'offerta è fatta in proprio nome o per persona da dichiarare;

g) Il nome, cognome e domicilio dell' aggiudicatario, o degli aggiudicatari, ed il nome del loro rispettivo padre;

h) L'aggiudicazione definitiva del fondo fatta al miglior offerente, colla indicazione del prezzo ultimo, e della translazione del dominio del fondo ai patti ed alle condizioni stabilite dalla legge, e dai capitoli generali e speciali.

62. Il processo verbale sarà sottoscritto da tutti i funzionari che vi hanno assistito dall' aggiudicatario e dalla persona dichiarata che sia presente, qualora la offera e l'aggiudicazioue sia stata fatta per persona da dichiararsi. Sarà altresì sottoscritto da due testimoni idonei e noti all'Autorità che presiede agli incanti.

63. Quando non si siano avute offerte, o queste siano inferiori al valore estimativo del fondo, sarà compilato processo verbale negativo d'incanto.

64. Nel caso preveduto all''articolo precedente si tenterà l'esperimento di un secondo incanto coll' intervallo di un mese dal giorno in cui il primo rimase deserto.

Si procederà alla pubblicazione degli avvisi ed alla celebrazione del secondo incanto nel modo medesimo che é stabilito per l'esperimento del primo.

65. Nel termine di 24 ore dall' aggiudicazione avvenuta in seguito, sia del primo, sia del secondo incanto, sarà consegnato all' aggiudicatario un certificato dell' Autorità che ha presieduto agli incanti, da valere come prova dell'aggiudicazione

Nel tempo stesso l' aggiudicatario pagherà la prima rata del prezzo dello stabile e l'intiero ammontare dei relativi accessorii.

Dall'altra parte gli sarà restituito il deposito fatto a garantia della offerta, oppure sarà imputato nel pagamento di sopra detto.

66. Il pagamento sarà fatto nella cassa erariale indicata nell'avviso d'asta, o nei capitoli speciali.

Verrà esibita al funzionario che ha preseduto agli incanti la ricevuta contabile del versamento.

67. Sarà con Decreto Ministeriale stabilita secondo le varie Provincie la proporzione dell'aggio da corrispondersi, laddove spetti, ai Ricevitori demaniali, o ad altri Contabili per la ricezione ed i versamenti del prezzo dei beni demaniali alienati.

68. L'aggiudicatario potrà, in luogo di pagamento, consegnare al funzionario che ha preseduto agli incanti cartelle al portatore, o certificati nominativi di rendita consolidata 5 e 3 p. $^{0}|_{0}$, colla dichiarazione di cessione pura e semplice nei modi di legge.

I titoli di rendita consolidata saranno ricevuti al prezzo legale di borsa nel giorno dell' aggiudicazione.

69. Il fondo s' intende passato nel dominio e nel possesso reale ed effettivo dell' acquirente dal giorno della seguita aggiudicazione, salvo la condizione risolutiva che non segua la approvazione superiore del contratto, o che nou sia pagata qualcuna delle rate del prezzo.

Da quel giorno l'aggiudicatario subentra nel godimento dei frutti e in tntti i diritti ed azioni competenti al Demanio, non che nell' obbligazione del pagamento delle imposte e degli altri pesi.

70. Quando l'aggiudicazione segua nel corso dell' anno amministrativo, i frutti civili spetteranno al Demanio per la rata del tempo decorso fino al giorno dell'aggiudicazione, e da quel giorno in avanti al compratore.

Si farà luogo ai compensi reciproci secondo le leggi e le consuetudini locali pei frutti maturati prima dell' aggiudicazione.

Sarà correspettivamente, in proporzione del godimento dei frutti, regolato il carico delle imposte e degli altri pesi.

CAPITOLO IX. — *Delle consegne e della stipulazione dei contratti.*

71. La consegna del fondo sarà fatta intieramante a spese del compratore entro il termine di dieci giorni dopo soddisfatto per intero il prezzo degli accessori e la prima rata del prezzo dello stabile.

I Direttori demaniali delegheranno un loro rappresentante per effettuarla.

72. La consegna del fondo si intende fatta secondo le indicazioui e le descrizioni contenute negli atti di stima e negli altri documenti di cui ciascun offerente può prendere notizia dopo la pubblicazione degli avvisi d' asta.

Il pagamento del valore degli accessorii sarà fatto entro tre giorni dalla consegna.

73. L' aggiudicatario non potrà presentare reclami contro l' Amministrazione per la consegna ricevuta, dove non ne faccia menzione specificata e riserva espressa nel processo verbale di consegna.

I reclami, a cui si riferiscono le riserve , dovranno presentarsi entro 20 giorni dalla data dell' aggiudicazione al Direttore demaniale della Provincia, il quale darà la sua decisione motivata nel termine successivo di altri diec giorni.

74. Sulla base del capitolato generale e speciale, del processo verbale di aggiudicazione, e degli atti corrispondenti si procederà, quando occorra per le leggi del luogo, alla stipulazione del contratto di compravendita nel termine di quaranta giorni dalla data dell' aggiudicazione anzidetta.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico per mano di Notaio o di alltro funzionario autorizzato a ricevere atti pubblici, semprechè, secondo le leggi dei luogo, sia ciò necessario alla trasmissione del diritto di proprietà dei beni immobili, od alla efficacia e conservazione del privilegio o dell' ipoteca competente

all' Amministrazione per garantia del pagamento delle rimanenti rate del prezzo.

In tutti i casi l'aggiudicatario potrà richiedere che si stipuli il contratto mediante atto pubblico notarile.

75. Nei contratti saranno stipulate le clausole e le cautele legali necessarie ad assicurare il pagamento dei resti di prezzo da farsi all' Amministrazione in rate eguali anticipatamente in ogni anno a cominciare dal giorno del pagamento della prima rata, coi relativi interessi scalari al 5 p. 0[0].

76. I processi verbali di aggiudicazione, o i contratti cogli atti e documenti relativi saranno trasmessi per mezzo dei Direttori o Amministratori demaniali al Ministro delle Finanze od ai funzionari delegati dal Ministro per l'approvazione di essi.

Il Ministro potrà delegare a tal fine gli stessi Direttori demaniali.

Se il valore del contratto eccede la somma di L. 25,000, sarà sempre trasmesso al Ministro, all' approvazione del quale dovrà precedere l'avviso del Consiglio di Stato.

77. Saranno registrati alla Corte dei conti o negli Uffizi de' suoi Delegati i decreti del Ministro o dei suoi Delegati per l'approvazione dei contratti.

78. Sarà pagato il diritto fisso di una lira :

a) Pel processo verbale di aggiudicazione ;

b) Per la voltura del fondo nell' Ufficio del Catasto ;

c) Per la inscrizione delle ipoteche e dei privilegi a favore del Demanio ;

d) Per le iscrizioni e trascrizioni ipotecarie che potessero occorrere nell' interesse dell'acquirente.

79. Le spese d' incanto e di stipulazione del contratto di compra-vendita e della copia autentica di esso da servire per uso dell' Amministrazione sono a carico del compratore. Esse verranno liquidate dal Direttore demaniale, e saranno pagate colla prima rata.

80. I titoli di proprietà e di affitto, ove esistano, saranno consegnati al compratore nell' atto del pagamento dell' ultima rata del prezzo.

Durante le more pel pagamento integrale del prezzo, il compratore potrà richiedere copie legali dei documenti anzidetti a sue spese.

Non saranno consegnati quei titoli o documenti che risguardassero ancora fondi o diritti spettanti all' Amministrazione, salva al compratore la facoltà di farne estrarre copie legali a sue spese.

Ove i documenti risguardassero fondi acquistati da più compratori, saranno consegnati a quello che avrà comprato per un prezzo maggiore. Gli altri acquirenti avranno verso il depositario dei documenti i diritti che loro competono per legge.

81. I Direttori demaniali provvederanno affinchè segua nei registri censuari il passaggio dei fondi al nome degli acquirenti.

CAPITOLO X.—*Degli incanti a rischio e spese dell'Aggiudicatario.*

82. Qualora si dovesse far luogo a nuovi incanti a rischio e spese dell' aggiudicatario a norma dello art. 13 della Legge 21 agosto 1862 pel ritardo di tre mesi al pagamento di una rata qualunque del prezzo, o pel ritardo al pagamento della prima rata e del prezzo intero degli accessorii, di cui è parola nell'art. 25 del presente Regolamento, la Direzione o l' Amministrazione demaniale farà pubblicare avviso nel Capoluogo della Provincia e nel Comune dove dovrà seguire l' incanto.

L'avviso sarà pubblicato 15 giorni prima di quello stabilito per la licitazione, e conterrà le indicazioni espresse nell'art. 44 del presente Regolamento colla dichiarazione che non si procederà a secondo incanto, e che l'aggiudicazione potrà seguire anche a prezzo inferiore a quello stabilito dall' Amministrazione, o risultato dal precedente incanto.

In tutto il rimanente si osserveranno le regole stabilite nel capitolo precedente.

83. L'aggiudicatario inadempiente sarà obbligato con tutti i modi di legge al

pagamento delle spese dell'incanto, eccettuate soltanto quelle della stipulazione del contratto e delle copie dei documenti, che saranno a carico del nuovo aggiudicatario. Sarà ancora obbligato al pagamento della differenza che si fosse verificata in meno tra il prezzo della prima aggiudicazione e quello ottenuto nell' incanto, e di qualunque altro danno che fosse derivato dal suo inadempimento.

84. Il debito dell'aggiudicatario inadempiente per ispese , per differenza di prezzo o per altri danni si farà constatare mediante certificato dell' Amministrazione.

85. L'aggiudicatorio inadempiente perderà la prima rata del prezzo che avesse pagata.

Sarà contrapposta al suo debito la somma delle altre rate che avesse soddisfatto, l'aumento di prezzo che si fosse ottenuto coi nuovi incanti, e l' ammontare delle somme che avesse pagate pel valore degli accessori del fondo.

CAPITOLO XI.—*Delle trattative private.*

86. Quando nè il primo nè il secondo incanto abbia sortito il suo effetto , i fondi saranno venduti a trattative private anche secondo una nuova formazione dei lotti.

87. Le offerte di compera dei beni immobili mediante trattative private potranno essere presentate al Ministro delle Finanze , o alle Direzioni demaniali nella cui giurisdizione sia il territorio ove sono posti i fondi.

88. I Direttori demaniali sono autorizzati ad alienare a trattative private lotti staccati e indipendenti, il cui valore estimativo, compresi gli accessori , non superi L. 10,000,

89. Le vendite trattate privatamente dai Direttori demaniali dovranno essere fatte sotto l'osservanza delle condizioni stabilite per legge. Nè potranno essere variate le condizioni del capitolato generale.

Le condizioni dei capitolati speciali potranno secondo i vari casi essere mutate a giudizio dei Direttori demaniali.

90. I contratti saranno stipulati a spese del compratore presso il Ministro delle Finanze, o presso le Direzioni demaniali.

Occorrerà la forma di atto pubblico sempre che secondo le leggi del luogo sia ciò necessario per la trasmissione del diritto di proprietà dei beni immobili o per la iscrizione del privilegio o dell'ipoteca a favore del Demanio sul fondo alienato.

È in facoltà del compratore di richiedere in ogni caso la stipulazione per atto notarile.

Sarà anche a spese del compratore data alla pubblica Amministrazione copia autentica a dell'atto notarile.

Il compratore pagherà in ogni caso, oltre alle spese della stipulazione i dritti stabiliti alle lettere *b*, *c*, *d*, dell'art. 78.

91. I contratti stipulati saranno resi eseguibili con Decreto del Ministro delle Finanze o de'suoi Delegati nel modo stesso e colle distinzioni stabilite pei contratti stipulati dopo pubblici incanti.

CAPITOLO XII.—*Disposizioui generali e transitorie.*

92. I beni demaniali di cui, essendo stata autorizzata la vendita prima della pubblicazione della legge 21 agosto 1862, n.º 793 si trovi accertato il valore , saranno posti in vendita sulla norma del prezzo già estimato , e senza che si debbano ripetere gli atti e le formalità gia compiute prima della pubblicazione del Regolamento stesso.

93. Sono abrogate le disposizioni regolamentarie vigenti nelle varie Provincie del Regno intorno al modo della vendita dei beni demaniali in quanto sieno contrarie alle disposizioni del presente Regolamento.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

812) Regio Decreto di approvazione del regolamento per le Case di Relegazione.

28 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto l'articolo 1 del regolamento generale per le Case di pena annesso al Decreto Reale del 13 gennaio corrente anno; — Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari dell' Interno; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. È approvato il quì unito regolamento per le Case di Relegazione, che sarà d'ordine Nostro munito del visto del Ministro dell' Interno, il quale è incaricato di provvedere alla di lui esecuzione.

Ordiniamo ec.—Torino 28 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

Regolamento *per i condannati alla pena della relegazione.*

Art. 1. I condannati alla pena della relegazione sono distinti in due categorie:

La prima comprende i condannati per crimini contro la sicurezza interna od esterna dallo Stato indicati nel tit. 1.º lib, 2.º del codice penale del 20 novembre 1859.

La seconda comprende tutti gli altri.

Queste due classi di relegati scontano separatamente la pena in castella, od altri luoghi forti destinati esclusivamente pei condannati a questo genere di pena, od in quartieri separati dello stesso stabilimento.

Le donne condannate alla relegazione possono essere rinchiuse negli stabilimenti penali destinati per le condannate ad altre pene corporali, tenendole però segregate da queste ultime, ed osservata inoltre, quanto ad esse, la separazione delle due classi suindicate.

2. I relegati della prima categoria indossano gli abiti propri, qualora questi non fossero decenti, od i detenuti non ne fossero sufficientemente provvisti, vestiranno gli abiti penali dello stabilimento.

Però tanto nell'uno quanto nell'altro caso ogni relegato debbe portare applicato sulla manica del braccio sinistro il numero di matricola, sotto cui fu iscritto nel registro, e non può essere altrimenti chiamato o indicato che col suo numero.

3. Il periodo dell'isolamento preliminare è di quindici giorni. Esso durante, i relegati di entrambe le categorie sono ammessi al vitto legale, nè é loro permesso acquistarsene altro, qualunque siano i mezzi propri diretti o indiretti di cui possano disporre.

La Direzione darà loro in lettura libri morali ed ascetici, non che un estratto stampato dei regolamento contenente i doveri dei detenuti.

4. Scaduto il termine dell'isolamento, il Direttore fa venire a sé il relegato, e lo ammette alla vita in comune, aggregandolo ad uno dei quartieri, dormitoi e luoghi di lavoro esistenti nella casa.

5. Dal momento della sua ammessione alla vita in comune é fatta facoltà al relegato di applicarsi a qualcuno dei lavori attivati nello stabilimento sotto l'osservanza delle discipline stabilite dal regolamento generale per le case di pena.

A quest'uopo il Direttore, avuto riguardo alle disposizioni fisiche, all'abilità ed alle inclinazioni dal detenuto, determina a quale dei lavori debba essere applicato.

Ai relegati, che per grado elevato di coltura siano disadatti a lavori manuali, potranno essere assegnate occupazioni intellettuali confacenti colla loro istruzione, e coll'avuta educazione sociale.

6. I relegati, che non vogliono applicarsi a qualche lavoro saranno disgiunti dai lavoranti, ed aggregati in apposito separato locale.

Potranno però in seguito esser ammessi fra i lavoranti quindici giorni dopo di averne fatta domanda.

Quando siano stati ammessi al lavoro non possono più lasciarlo pendente un trimestre se non per motivo comprovato di salute, e riassumendolo dopo averlo intralasciato per altra causa, saranno pel primo mese considerati nuovamente in istato di tirocinio, e come tali non partecipanti al prodotto del loro lavoro.

Nei conti o registri morali dei detenuti sarà fatta notazione dei relegati applicati al lavoro, e del grado di profitto che vi fanno, non che di quelli che ricusano di applicarsi a qualche lavorazione.

7. È imposto ai relegati, come misura d'ordine l'obbligo di osservare il silenzio durante la notte, il lavoro, la scuola, le refezioni, e le funzioni religiose.

Nelle altre ore della giornata, nei cortili, e nell'infermeria il Direttere, o chi ne fa le veci, li può sciogliere da dett' obbligo con quelle limitazioni che crederà opportune.

8. Nelle ore di lavoro tutti i relegati non lavoranti riuniti in un sito a parte potranno occuparsi nella lettura di libri, nello studio e nella scrittura.

9. Il prezzo della mano d'opera del relegato lavorante é regolato da apposita tariffa.

Ove questa pel modo con cui è ordinata la lavorazione non si potesse stabilire, il prezzo della mano d'opera è fissato ad ogni esecuzione di manufatto dall'Ispettore-Economo sotto l'approvazione del Direttore.

10. Il prezzo come sovra determinato della mano d'opera pei lavori eseguiti é diviso in dieci parti, delle quali cinqhe appartengono al relegato e le altre cinque allo Stato.

Sui cinque decimi attribuiti al detenuto egli può disporre di due decimi nell'acquisto di vitto venale, e gli altri tre decimi costituiscono il suo fondo di riserva.

11. Su questo fondo di riserva saranno imputabili tutti i risarcimenti dovuti dal relegato per guasti e danni da lui recati alle materie prime, ai manufatti, alle macchine, utensili, od a qualsiasi altro oggetto appartenente alle manifatture.

12. Sulla quota di mercede attribuita allo Stato è imputabile il fondo di sussidio istituito col presente regolamento.

13. La partecipazione del relegato alla mercede del suo lavoro ha cominciamento dopo il suo tirocinio, il quale non può avere un periodo minore di un mese, quand'anche il relegato conoscesse prima della sua detenzione l'arte o o l'industria cui è applicato.

14. I relegati che ricusano di applicarsi al lavoro debbono sempre osservare il silenzio nel passeggio, e questo ha luogo in cortile separato, od in ora diversa da quella fissata pel passeggio dei lavoranti.

15. Nel passeggio tutti i relegati, che sono vincolati dall'obbligo del silenzio, manterranno le file e l'ordine segnati per tutte le case di pena.

16. Sciolti i relegati dalla regola del silenzio, sono sempre vietati i canti, le grida e le conversazioni clamorose, le ingiurie e le bestemmie.

Sono pure proibiti i trattenimenti men che onesti, il parlar in gergo od in linguaggio inintelligibile per deludere la sorveglianza dei guardiani.

17. Ove in qualche luogo di relegazione siano attivati lavori agricoli, i relegati, che vi sono addetti, possono in tutte le ore destinate pel passeggio abbandonarsi al riposo nel luogo stesso del lavoro, o in quell'altro che sará designato dal Direttore.

18. I relegati lavoranti fanno le refezioni giornaliere nel luogo del loro lavoro.

Quando ciò non si possa fare dai relegati addetti ai lavori agricoli, saranno per tal uopo riuniti in uno o più refettorii.

Quelli che non vogliono applicarsi al lavoro, o che sono in isolamento preparatorio od in cella di punizione, faranno le refezioni nella camera o cella loro assegnata.

19. Il sopravitto, cui i detenuti sieno ammessi a termini del presente regolamento, vien loro distribuito insieme col vitto legale nelle ore fissate per le ordinarie quotidiane refezioni.

20. Nella cappella i condannati saranno per quanto fia possibile divisi nelle cinque seguenti sezioni: 1ª ditenuti in punizione; 2.ª in isolamento preparatorio; 3.ª lavoranti; 4.ª non-lavoranti; 5.ª convalescenti.

21. Sono ammessi alla scuola tutti i relegati di buona condotta, i quali ne facciano domanda alla Direzione.

Essa comprende l'istruzione elementare inferiore e superiore, e l'istruzione morale e religiosa.

Un regolamento speciale da compilarsi dal Direttore d'accordo cogli insegnanti, e da approvarsi dal Ministero, determinerà le discipline, le classi, i periodi ed il corso d'insegnamento da praticarsi nella scuola.

22. La biblioteca circolante per le case di relegazione comprenderà libri didascalici, morali ed ascetici, la cui lettura sia atta a promuovere l'istruzione morale e tecnica dei detenuti.

Nessun libro può essere introdotto nell'interno dello stabilimento e posto a disposizione dei detenuti senza l'autorizzazione scritta del Direttore.

23. I servizi giornalieri di pulizia e d'igiene saranno eseguiti dai detenuti per turno, o da alcuni soltanto di essi applicati specialmente a questo genere di lavoro.

Al servizio turnario debbono essere preferibilmente chiamati i detenuti sani che non vogliono applicarsi ai lavori attivati nello stabilimento.

Questo servizio per turno è obbligatorio, e non dà luogo a mercede.

Hanno diritto a mercede coloro che sono addetti al servizio di pulizia esclusivamente e continuamente.

24. I relegati della prima categoria, i quali abbiano fondi propri, possono esimersi dal servizio di pulizia, pagando la mercede che verrà fissata dal Direttore.

25. Le punizioni che si possono infliggere ai detenuti sono le seguenti:

1.º L'ammonizione, o la privazione del sopravitto da uno a tre giorni;

2.º L'isolamento in cella di rigore con pane ordinario ed una sola minestra al giorno, da uno a tre giorni;

3.º L'isolamento in cella di rigore con pane ed acqua, da uno a quindici giorni;

4.º L'isolamento in cella di rigore con pane ed acqua e con ferri, da uno a quindici giorni;

5.º L'isolamento in cella di rigore, da trenta giorni a sei mesi, con vitto legale e permesso di passeggiata solitaria giornaliera di un'ora.

26. L'ammonizione è fatta nella sala delle adunanze del Consiglio di disciplina in presenza di due relegati e di due guardiani.

27. L'ammonizione e la privazione del sopravitto sono applicabili ai relegati.

1.º Che infransero per la prima volta il silenzio nelle ore, esercizi od occupazioni, in cui questo è inculcato;

2.º Che trascurano la nettezza personale, e quella della cella o della camera adibita in comune, e dan prove di divagamento nel lavoratorio, nella scuola, nella cappella;

3.º Che dimostrano svogliatezza in genere nell'esecuzione delle discipline imposte dal presente regolamento.

28. Sono puniti coll'isolamento in cella di rigore, con pane ed una sola minestra al giorno, i recidivi nei mancamenti indicati nell'articolo precedente, ed il getto degli alimenti; le immondezze fatte fuori dei cessi o luoghi a ciò destinati, l'assenza senza permesso dalla scuola, dalla cappella e dai lavoratoi; il rifiuto di eseguire i turni di fatica; il rifiuto di lavorare per parte di coloro che vi furono ammessi; il penetrare nelle camere o celle altrui senza permesso; i guasti maliziosi negli abiti, negli utensili, libri, letti, vetri, muri, mercanzie, macchine e simili; il procurarsi ad arte o fingere qualche malattia a danno della disciplina; le bestemmie, i clamori, le disubbidienze ed insolenze verso il personale di custodia; il trafugamento di lettere e le corrispondenze clandestine;

il cedere ad altri i propri alimenti, od il tabacco in tutto od in parte; le beffe gli scherni, gli alterchi con altri relegati; eseguimento di lavori per conto di altri detenuti, di guardiani o d'impiegati, senza autorizzazione; il possedimento clandestino d'utensili, stromenti, oggetti di vestiario, materie od altro appartenente tanto all'amministrazione della casa che a quella delle lavorazioni, o d'ignota provenienza; e a tutte le mancanze che hanno analogia con quelle enumerate nel presente articolo.

29. Colle punizioni di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'art. 25 sono castigati secondo la gravità dei casi, 1.º l'abitudine e l'ostinazione nelle mancanze accennate nell'articolo precedente; 2.º gli atti irriverenti e scandalosi in chiesa; le imputazioni calunniose; i tumulti, gli ammutinamenti, le grida sediziose, le rivolte, le percosse ai detenuti, le violente appriopriazioni o sottrazioni, le ingiurie, minacce e vie di fatto contro il personale di custodia e d'amministrazione; qual siasi grave mancamento di natura eguale od analoga a quella degli indicati nel presente articolo.

30. È di competenza del Direttore il pronunciare le punizioni, di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 25., non che quella di cui al n. 3 fino a cinque giorni: ogni maggiore competenza spetta al Consiglio di disciplina.

31. Ai relegati che si distinguono per buona condotta e per applicazione volonterosa al lavoro, o che resero qualche notevole servizio alla amministrazione, possono essere accordate le seguenti ricompense:

1.º Visite e corrispondenze straordinarie;
2.º Acquisto di libri ed utensili da lavoro;
3.º Invio di sussidi ai parenti;
4.º Acquisto di tabacco in polvere;
5.º Proposizione per la grazia sovrana;
6.º Ammessione al godimento del fondo di sussidio.

32. In via ordinaria i relegati possono ricevere una sola visita al mese di parenti od aventi interessi con loro.

Per ricompensa, e dopo sei mesi di detenzione, il Direttore può loro permettere di ricevere visite ogni quindici giorni, ed anche di amici e conoscenti.

33. Egualmente essi possono in via ordinaria scrivere e spedir lettere due volte ogni mese, e sino a quattro volte per ricompensa dopo sei mesi di detenzione passati nello stabilimento di relegazione.

L'ammessione alle ricompense accennate in quest'articolo e nel precedente sono determinate dal Direttore alla fine di ciascun trimestre, e registrate nel conto morale dei detenuti.

34. Coloro fra i relegati che più si distinguono nella scuola potranno far acquisto di libri didascalici e morali.

Coloro invece che maggiormente si distinguono nel lavoro potranno acquistare utensili analoghi alla manifattura cui sono applicati.

In ambidue i casi gli acquisti non saranno permessi, se non quando il relegato abbia un fondo di riserva tale, che, dedotta la spesa de'libri e degli utensili, non venga a risultare inferiore a 25 lire.

L'ammessione a questo genere di ricompense ha luogo per ordine del Direttore una sola volta in fine d'ogni trimestre, e viene registrata, come sopra, nel conto morale.

35. Il ditenuto, che, durante un semestre continuo, non sia mai incorso in una punizione maggiore dell'ammonizione, o della privazione del vitto venale, potrà inviare sussidi in denaro ai propri genitori, alla moglie, ai figli, ed in loro mancanza ai più prossimi parenti, purchè, detratto il sussidio, il suo fondo di riserva non risulti minore di 40 lire.

Nella concessione di questo favore si osserverà quanto è disposto nell'ultimo alinea dell'art. precedente.

36. Il detenuto, che, per il periodo continuo di un trimestre non sia andato soggetto a punizioni maggiore dell'ammonizione, o dell'interdizione del sopravitto potrà provvedersi sul proprio fondo di riserva tabacco in polvere in ragione di cinque grammi al giorno.

37. Le proposizioni di grazia, ossia le raccomandazioni alla clemenza sovrana, sono discusse e votate dal Consiglio di disciplina due volte all'anno prima

della festa nazionale, e del S. Natale, a favore dei detenuti che scontarono la metà della pena, e che tennero nello stabilimento penale una condotta esemplare.

Per i condannati a più di dieci anni di relegazione le proposte possono essere inoltrate dopo i primi cinque anni di pena.

38. Il fondo di sussidio, di cui è cenno nell' art. **12**, è costituito da uno dei cinque decimi attribuiti allo Stato sul prodotto della mano d'opera dei detenuti lavoranti.

Questo fondo è impiegato a favore di quei relegati, che per cause indipendenti dalla loro volontà non poterono accumulare un fondo di riserva sufficiente a far fronte alle spese di riparazioni e di rinuovamenti degli oggetti del loro corredo, ed ai primi bisogni dopo la liberazione.

39. I relegati sono ammessi dal Consiglio di disciplina alla partecipazione del fondo di sussidio nella somma che crederà conveniente, avuto ad ogni cosa l'opportuno riguardo.

Il Direttore scriverà nel conto morale individuale la deliberazione del Consiglio; ritenendone l'originale in ufficio, ne unirà copia all'ordine di pagamento della somma di sussidio da passarsi a favore del relegato.

40. A totale spesa dello Stato è distribuito ai relegati sani il vitto legale o semplice, ed ai malati il vitto dietetico nelle quantità e qualità, e colle norme prescritte dal regolamento generale.

Essi possono inoltre procurarsi a proprie spese un sopravitto in qualità, quantità, e prezzi determinati dal Ministero per ogni stabilimento sovra proposizioni dei rispettivi Direttori.

41. La preparazione del vitto venale si fa dalla cucina dello stabilimento, o da quella dell'impresa, secondo che dall'uno o dall'altra si provvedono i viveri allestiti ai relegati.

42. Le richieste del vitto venale devono sempre farsi dai relegati nel mattino del giorno precedente a quello della distribuzione.

Il Capo-guardiano raccoglierà siffatte domande per mezzo dei guardiani, e ne trasmetterà un quadro riepilogativo alla Direzione per gli opportuni ordini alla cucina cui tocca provvedere il vitto venale.

43. Le domande inoltrate dai detenuti per acquisto di vitto venale non possono basarsi altrimenti che sul fondo risultante a tal uopo disponibile alla fine del mese precedente per lavori da loro eseguiti.

La Direzione per poter quindi statuire sulle domande di vitto venale debbe sempre partire dalla cifra netta di fondo risultante come sovra disponibile, e come apparirà da apposito elenco a formarsi alla fine d'ogni mese per ordine numerico di matricola.

44. Le disposizioni contenute nel precedente articolo non sono applicabili ai relegati della prima categoria, i quali, sempre quando non siano in punizione, e non facciano uso del vestiario penale, possono, col proprio fondo particolare, procurarsi vitto venale.

45. I prezzi per caduna razione di vitto venale sono proposti dal Direttore per ogni stagione dell'anno, e trasmessi in apposito quadro al Ministero per la sua approvazione.

Ove la somministranza degli alimenti ai relegati avvenga per impresa, i prezzi suddetti risulteranno dal contratto d'appalto.

In ogni caso, dopo ottenuta l'approvazione del Ministero, saranno pubblicati nello stabilimento ad opportuna norma dei relegati stessi.

46. Ai relegati affetti da bulimia è concesso gratuitamente un aumento di pane o di minestra sul vitto legale in seguito ad apposito certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario.

47. Il vestiario penale pei condannati alla relegazione è uguale a quello stabilito col regolamento generale per le case di pena per i condannati alla pena del carcere, salvo quanto alle donne rinchiuse negli stabilimenti penali destinati per condannate a pene di altra specie, le quali dovranno portare sulla cuffia la striscia di color verde.

48. Tutte le riparazioni pendente la durata prescritta al corredo del relegato sono imputabili sul di lui fondo particolare o di riserva in difetto del primo.

49. I relegati della prima categoria possono far uso di materasso proprio sul

letto somministrato dalla casa; qualora il materasso venisse da questa provveduto, le corrispondoranno mensilmente la somma che verrà determinata dalla Amministrazione.

Possono inoltre procurarsi il lume a loro spese da tenersi acceso sino all'ora che verrà fissata dal Direttore.

50. Quando il totale mantenimento dei relegati avvenga ad economia per conto del Governo, la somma, cui può ascendere il vitto venale, é prevista annualmente nei bilanci presuntivi passivo ed attivo dell'Amministrazione della casa in capitolo apposito giustificato da relativi allegati.

51. Il vitto venale non è invece compreso nei predetti bilanci quando il mantenimento dei relegati avvenga per impresa, e le note, che da questa saranno presentate, dovranno pagarsi mensilmente dalla cassa dei detenuti al prezzo contratto per ogni razione, siccome è prescritto dall'articolo 45.

52. Nel bilancio passivo delle lavorazioni la quota di mercede dovuta ai relegati dovrà distinguersi in due articoli, di cui uno comprenda i 2/10 disponibili per acquisto di vitto venale, e l'altro i 3/10 da passare al fondo di riserva.

Sulla quota dovuta al Governo, sarà portato nel suddetto bilancio passivo ed in un solo articolo il decimo concesso ai detenuti per fondo di sussidio.

53. Le operazioni di passaggio dei decimi suddetti saranno fatte direttamente dalla cassa delle lavorazioni a quella dei detenuti colla scorta degli stati mensili dei lavori prescritti dal regolamento generale delle case di pena. coll'avvertenza però che detti stati mensili dovranno distinguere la mano d'opera dei detenuti in tante colonne quante si richieggono per dimostrare:

1.° La quota dovuta ai ditenuti divisa nei 2/10 per acquisto di vitto venale, e nei 3/10 per fondo di riserva;

2.° La quota dovuta al Governo divisa nel decimo passato al fondo di sussidio, e nei 4/10 rimanenti al Governo medesimo in rimborso spese di manutenzione della casa.

54. I pagamenti poi a farsi dalla cassa dei ditenuti sul fondo di sussidio saranno distinti in due categorie, di cui una comprenderà i fondi somministrati per rinnovazioni di vestiario, e l'altra i fondi somministrati ai detenuti liberandi.

55. Nella compilazione dei conti della cassa e dei conti economici saranno osservate le norme come sovra tracciate, avvertendo che, in questi ultimi, le mercedi dei detenuti dovranno portarsi alla parte passiva nella cifra integrale, e giusta le distinzioni prescritte dall'art. 52.

57. In tutto ciò per cui non si è altrimenti provvisto col presente regolamento, si ossserveranno le disposizioni contenute nel regolamento generale per le case di pena approvato col Decreto Reale del 13 gennaio 1862.

Torino addì 28 agosto 1862.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

814) REGIO DECRETO per l'istituzione e riordinamento di alcune Camere di Commercio ed arti.

31 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge 6 luglio 1862, per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di Commercio ed arti in tutto il Regno;—Vedute le deliberazioni delle rappresentanze provinciali e delle Città interessate;—Sulla proposta ecc.;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita una Camera di commercio ed arti nelle città di Aquila, di Ascoli, di Cagliari, di Caltanisetta, di Carrara, di Girgenti, di Modena, di Portomaurizio, di Ravenna, di Reggio nell'Emilia, di Salerno,

di Sassari, di Teramo, con giurisdizione in tutta la Provincia in cui la Camera risiede.

2. Sono riordinate in conformità della legge predetta le attuali Camere di Parma, di Piacenza, di Lucca; con giurisdizione nella rispettiva Provincia.

3. Sarà stabilito con successivi Decreti il numero dei componenti ciascuna Camera.

Ordiniamo ec. — Torino 31 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI.

815) Regio Decreto che ordina l'erezione di un Consolato alla residenza di Konigsberg con giurisdizione nelle Provincie dell'antico Regno di Prussia.

7 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 3 della legge Consolare 15 agosto 1858 ; — Sulla proposta ec.;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. È eretto un Nostro Consolato alla residenza di Konigsberg con giurisdizione nelle Provincie dell'antico Regno di Prussia comprendente i Circoli governativi di Konigsberg, Gumbinnen, Danzica e Marienverder, che cessano perciò di far parte del distretto del Nostro Consolato a Stettino.

Ordiniamo ec.—Torino 7 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
GIACOMO DURANDO

816) Regio Decreto con cui viene soppressa col giorno 10 del corrente la Sezione della Prefettura Lombarda delle Finanze in Milano.

4 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto l'art. 5 del Reale Decreto 15 dicembre 1860, n.° 4483, — Visto l'art. 85 del Reale Decreto 4 maggio 1862, n. 595,—Visto il § 78 della legge 9 febbraio 1850;—Sulla proposta del Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Col giorno 10 corrente rimarrà soppressa la Sezione della Prefettura Lombarda delle Finanze in Milano stata mantenuta in via provvisoria coll'art. 5 del Reale Decreto 15 dicembre 1860, n.° 4483.

2. La definitiva decisione sui gravami contro le liquidazioni delle Direzioni demaniali di Lombardia in materia d'imposte d' immediata esazione e di bollo regolate dall'ora abrogata legge 9 febbraio 1850 spetterà al Ministero delle Finanze nella regolare via del ricorso.

Ordiniamo ec. — Torino 4 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. SELLA

817) Regio Decreto che determina il numero, lo stipendio e le classi del personale addetto alle Cancellerie e Segreterie dei Collegi giudiziari nelle Provincie Napoletane.

7 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 6 della legge del 17 febbraio 1861 sull'Ordinamento giudiziario delle Provincie Napoletane, col quale fu stabilito che il numero degli uffiziali addetti a ciascuna delle Autorità giudiziarie delle stesse Provincie sarebbe fissato con apposito Decreto; — Visto il Decreto del 9 febbraio 1862, con cui fu determinato il numero ed i gradi dei funzionari dell'Ordine giudiziario nelle accennate Provincie;—Visto l'art. 4 dell'altro Decreto del 16 dello stesso mese, col quale fu detto che infino a che non si sarebbe diffinitivamente provveduto intorno al numero ed allo stipendio dei funzionari di cancelleria e di Segreteria, inferiori di grado ai Sostituti Cancellieri e Sostituti Segretari, il personale ed il relativo stipendio sarebbe stato regolato dalla tabella da pubblicarsi con R. Decreto; — Volendo ora stabilire questo numero e questo stipendio, non che quello relativo ancora ai Sostituti Cancellieri dei Tribunali di Commercio, ed al Sostituto Segretario presso la Procura della Corte di Cassazione dei quali non fu tenuto proposito negli enunciati Decreti,—Sulla proposizione ec.;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. unico. Il numero e lo stipendio dei Sostituti Cancellieri ai Tribunali di Commercio, e de' Sostituti Segretari alla Procura della Corte di Cassazione, nonchè il numero, lo stipendio e la classe dei Commessi presso la Cancelleria e gli Uffizi del Pubblico Ministero nei Collegi giudiziari delle Provincie Napoletane, rimane stabilito nella conformità apparente dalle tabelle firmate d'ordine Nostro dall'anzidetto Guardasigilli.

Ordiniamo ec.—Torino 7 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. Conforti

818) Regio Decreto dei 7 settembre 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Monastero di S. Nicolao in Lucca.

819) Regio Decreto dei 14 settembre 1862 che ordina la convocazione del Collegio elettorale di Savona.

820) Regio Decreto dei 4 settembre 1862 che autorizza l'occupazione del Convento dei Minori Osservanti di S. Francesco d' Assisi nel Comune di Patti, Provincia di Messina.

821) Regio Decreto d'amnistia pei militari delle Provincie Modenesi che seguirono le bandiere di Francesco V d' Austria d' Este.

21 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi in data 27 settembre 1859, nel quale fu prescritto che tutti gli Ufficiali,

Sotto-uffiziali e soldati delle Provincie Modenesi, che fossero ancora oltre Po sotto le bandiere di Francesco V d'Austria d'Este, potessero ripatriare entro il giorno 15 dell' in allora prossimo ottobre , e che tutti quelli i quali , entro l' assegnato termine , non fossero rientrati perderebbero la qualità di cittadini , e rimarrebbero privi dei diritti politici e civili ; — Visto l'altro Decreto del Dittatore suddetto , in data 3 ottobre 1859 , col quale si dichiaravano applicabili alle persone che seguirono l' Arciduca Francesco V fuori di Stato in qualità di Guardie d' onore Estensi in attività di servizio tutte le disposizioni risguardanti gli Uffiziali contenute nel Decreto 27 settembre sovra citato ; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ; — Udito il Consiglio dei Ministri ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Art. 1. È concessa amnistia ai militari e Guardie nobili d' onore in attività di servizio Estensi, contro cui fu sancita la perdita della qualità di cittadini e la privazione dei diritti politici e civili coi Decreti del Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi in data 27 settembre e tre ottobre 1859 ; a condizione che dichiarino di volere ristabilire il loro domicilio nel Regno, e, se non per anco rientrati ed ivi domiciliati, vi rientrino e vi ristabiliscano di fatto il loro domicilio entro il termine di sei mesi a cominciare dalla data del presente Decreto.

La suddetta dichiarazione dovrà farsi sui registri di cittadinanza dei Comune del Regno in cui si vuole stabilire il domicilio.

2. La presente amnistia non darà diritto ai suddetti militari di pretendere a pensioni od a gradi nell'Esercito italiano, nè li esonera dall'obbligo del servizio militare cui fossero tenuti nel Regno.

Ordiniamo ec.—Torino 21 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

822) REGIO DECRETO concernente la continuazione provvisoria delle Sezioni del contenzioso amministrativo delle abolite Gran Corti dei conti di Napoli e Palermo.

21 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto l' articolo 51 della legge dei 14 agosto 1862 , n. 800 , colla quale è istituita la Corte dei conti del Regno ; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Le Sezioni del contenzioso amministrativo già esistenti presso le abolite Gran Corti dei conti di Napoli e Palermo continueranno provvisoriamente, e finchè non sia provveduto con legge generale sulla materia, nell'esercizio delle attribuzioni ad esse rispettivamente conferite dalle leggi del 21 e 25 marzo e 29 maggio 1817 e 7 gennaio 1818.

2. Le attribuzioni delle Sezioni del contenzioso amministrativo concernente i richiami contro le decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti dei Comuni e contro le liquidazioni o decisioni amministrative saranno limitate alle gestioni relative all'anno 1861 e precedenti.

3. I Procuratori Generali delle abolite Gran Corti dei Conti di Napoli e di Palermo adempiranno l'uffizio del Pubblico Ministero.

Il Presidente sarà supplito, in caso d' impedimento o d' assenza, dal

Consigliere che immediatamente segue per ordine d' anzianità; il Procuratore Generale dal Consigliere meno anziano.

Nei casi di parità, il Presidente farà intervenire nella Sezione del contenzioso uno dei componenti della Commissione temporanea per la revisione dei conti arretrati.

I componenti della mentovata Commissione potranno puranche essere chiamati in numero non maggiore di due, a supplire a votanti che manchino pel numero legale.

4. I Segretari Generali delle abolite Gran Corti dei Conti di Napoli e di Palermo eserciteranno l'uffizio di Segretari Generali presso la Sezione del contenzioso.

5. I Consigli delle contribuzioni dirette in Napoli e in Palermo sono composti del Procuratore Generale e di due membri della Commissione temporanea destinati con Decreto del Ministro delle Finanze.

6. Gl' impiegati di Segreteria già addetti al servizio delle Camere del Contenzioso, delle Commissioni dei Presidenti e dei Consigli delle contribuzioni dirette presso le abolile Gran Corti dei conti di Napoli e Palermo rimangono provvisoriamente e fino a novella destinazione nell' esercizio delle rispettive incumbenze.

Ordiniamo ec. — Torino 21 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

823) Regio Decreto con cui saranno nominate Commissioni temporanee per la revisione dei conti relativi all'anno 1861 e precedenti, il giudizio dei quali apparteneva alle abolite Corti dei conti.

12 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto l'articolo 62 della legge 14 agosto 1862, colla quale è istituita la Corte dei conti del Regno; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Saranno nominate Commissioni temporanee per condurre a termine la revisione dei conti relativi all'anno 1861 ed ai precedenti, il giudizio dei quali apparteneva alle cessate Corti dei conti in Torino e Firenze, e alle Camere contabili delle abolite Gran Corti dei conti di Napoli e Palermo, nonchè per la revisione dei conti relativi agli anni anteriori al 1860 già di competenza della Camera dei conti in Parma.

2. Con altro Nostro Decreto sarà provveduto alla composizione delle Commissioni temporanee.

3. Le Commissioni procederanno secondo le norme che erano in vigore per le soppresse Corti.

4. La liquidazione degli antichi crediti contro lo Stato, che era di competenza della già Commissione dei Presidenti dell' abolita Gran Corte dei conti in Napoli, sarà proseguita dalla Commissione temporanea per la revisione dei conti.

5. Le deliberazioni delle Commissioni divenute irrevocabili saranno trasmesse al Presidente della Corte dei conti del Regno.

6. Gli impiegati di Segreteria e di Cancelleria addetti alle cessate Corti dei conti in Torino e di Firenze, alle Camere contabili delle abolite Gran Corti dei conti di Napoli e di Palermo, ed alla soppressa Camera dei conti

di Parma rimangono in servizio fino a nuova destinazione presso le Commissioni temporanee.

Ordiniamo ec. — Napoli 21 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. SELLA.

824) REGIO DECRETO **che determina la temporanea conservazione degli Impiegati degli Uffizi di Riscontro e di quelli della abolita Corte dei conti in Torino sino alla composizione del Personale degli Uffizi della Corte dei conti del Regno.**

21 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge 14 agosto 1862, n.° 800; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Fino a che non sarà provveduto alla composizione ed all'ordinamento del Personale degli Uffizi della Corte dei conti del Regno, gli impiegati degli Uffizi di Riscontro, e quelli, sieno ordinari o straordinari, appartenenti agli Uffizi dell' abolita Corte dei conti di Torino, continueranno a prestare servizio sotto la dipendenza della mentovata Corte dei conti del Regno cogli stipendi e gli emolumenti de' quali sono in possesso.

Ordiniamo ec. — Torino 21 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

825) REGIO DECRETO **dei 14 settembre 1862 che autorizza alcuni Comuni ad assumere nuove denominazioni, cioè:**

1. Carbonara (Cagliari), Villasimius.
2. Donigala (id.), Donigala Siurgus.
3. Quartu (id.), Quartu Sant' Elena.
4. Settimo (id.), Settimo San Pietro.
5. Donigala (id.), Donigala Tenughedu.
6. Nughedu (id.), Nughedu Santa Vittoria.
7. Palmas (id.), Palmas Arborea.
8. Sant'Antonio (id.), Sant'Antonio Ruinas.
9. Scano (id.) Scano di Montiferro.
10. Bari (id.), Bari Sardo.
11. Meana (id.), Meana Sardo.
12. Palmas (id.), Palmas Suergiu.
13. Sant'Anatolia (Macerata) Esanatoglia.
14. Piedimonte (Terra di Lavoro) Piedimonte d'Alife.
15. Pignataro (id.), Pignataro Maggiore.
16. Monticello (id.), Monte S. Vito.
17. Sant'Elia (id.), Sant' Elia Fiume rapido.
18. Castelnuovo (id.), Castelnuovo Parano.

826) Regio Decreto contenente disposizioni circa gli assegni che godono gli impiegati civili posti in disponibilità o in aspettativa per motivi di salute o di famiglia.

28 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il R. Decreto 23 ottobre 1853 e la legge 20 luglio 1854 in vigore nelle antiche Provincie del Regno ; — Veduto il Decreto 22 novembre 1849 e il regolamento 31 dicembre detto anno in vigore nelle Provincie Toscane ; — Veduto che nelle altre Provincie del Regno la materia delle aspettative degli impiegati civili non è regolata da leggi o da speciali provvedimenti ; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Saranno ridotti nella misura di un terzo alla metà degli stipendi di attività gli assegni di somme maggiori di cui sono in godimento gli impiegati civili delle antiche Provincie del Regno posti in disponibilità o in aspettativa per motivi di salute , e cesseranno interamente quando sia decorso il termine legale di due anni dalla data del decreto di aspettativa o di disponibilità.

Cesseranno gli assegni dei quali godono gli impiegati che sono in aspettativa per ragioni di famiglia.

Tanto gli uni che gli altri saranno tolti dal ruolo degl' impiegati posti in aspettativa, quando siano scorsi due anni dalla data del relativo decreto.

2. Gli impiegati collocati in disponibilità , per le cause espresse di sopra nelle Provincie Toscane, cesseranno dal godimento degli assegni e saranno tolti dal ruolo degl'impiegati in disponibilità quando sia decorso l'anno dalla data del decreto di disponibilità.

3. Nelle altre Provincie del Regno gli assegni degl' impiegati posti in disponibilità e in aspettativa , in attenzione di destino o al seguito per motivi di salute, saranno ridotti nella misura di un terzo alla metà degli stipendi qualora eccedano queste proporzioni.

Cesseranno quelli conceduti ad impiegati in aspettativa, in disponibilità, in attenzione di destino o al seguito per motivi di famiglia.

In tutti i casi la durata degli assegni e delle aspettative non potrà oltrepassare i due anni.

4. Il Governo potrà collocare a riposo gl' impiegati che o per servizio lungo , o per età , o per salute , o per altra causa non sia a prevedersi che possano più essere chiamati in servizio attivo , quando però possano aver diritto almeno ad una quota minima di pensione.

Gl'impiegati medesimi sono ammessi a chiedere il ritiro e far valere il diritto che possa loro competere alla pensione di riposo.

5. Cesseranno in tutte le Provincie del Regno gli assegni degli impiegati posti in disponibilità, in aspettativa, in attenzione di destino o al seguito per cause non prevedute dalle leggi e tali da meritare la censura o rivocazione dall'impiego.

6. Una giunta di Revisione farà esame della posizione degl' impiegati collocati in aspettativa, in disponibilità , in attenzione di destino o al seguito rispetto alle disposizioni del presente Decreto.

7. La Giunta sarà nominata con Decreto Reale sovra proposizione del Ministro delle Finanze , sentito il Consiglio dei Ministri. Essa avrà facoltà

di richiedere ai vari Ministeri gli elementi e le informazioni necessarie per l'adempimento del suo mandato.

8. La Giunta comunicherà al Ministero delle Finanze un elenco degli impiegati riguardo ai quali sarà accertato che a tenore del presente Decreto debbono cessare o diminuirsi gli assegni dei quali sono provvisti.

Ordiniamo ec. — Torino 28 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

827) REGIO DECRETO che aumenta la pianta numerica del Personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

17 luglio 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La pianta numerica del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti è aumentata di;

1. Direttore Capo di Divisione di 1.ª classe; 2 Direttori Capi di Divisione di 2.ª classe; 5 Capi di Sezione; 4 Segretari di 1.ª Classe; 4 Segretari di 2.º classe; 5 Applicati di 1.ª classe; 5 Applicati di 2.ª classe; 10 Applicati di 3.ª classe 10 Applicati di 4.ª classe; 8 Uscieri; 4 Inservienti.

2. Sono stabilite in Napoli e in Palermo una Divisione, ed in Firenze una Sezione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti per provvedere sotto l'immediata sua dipendenza ed a norma delle istruzioni che riceveranno dal Nostro Guardasigilli ad alcune parti di servizio circa la contabilità, gli archivi, la stampa e distribuzione degli atti del Governo nella parte rispettivamente relativa a quelle Provincie e per compiere tutte quelle incumbenze che loro vengono affidate.

Ordiniano ec. — Torino 17 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI

828) REGIO DECRETO dei 24 agosto 1862 che autorizza temperaria occupazione del Monastero dei Padri Benedettini Cassinesi della Maddalena in Messina.

829) REGIO DECRETO dei 18 settembre 1862 che autorizza la temporaria occupazione del Convento di San Francesco in Lucca.

830) REGIO DECRETO dei 7 settembre 1862 che autorizza i Comuni qui appresso ad assumere una nuova denominazione cioè:

1. Desenzano (Brescia), Desenzano sul Lago;
2. Corticelle (id), Corticelle-Pieve;
3. Santa Eufemia (id), Santa Eufemia della Fonte;

4. Santa Teresa (Sassari), Santa Teresa Gallura;
5. Terranova (id),Terranova-Pausania;
6. Monteleone (id), Monteleone Rocca Doria.

831) Regio Decreto che determina le zone delle servitù militari nella piazza di Alghero.

18 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulla servitù militari;—Visto il Nostro Decreto 22 dicembre 1861 portante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge precitata;—Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Il numero e la larghezza delle zone da sottoporsi a servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie in vicinanza delle opere di fortificazione della piazza di Alghero, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministio della Guerra.

Ordiniamo ec.—Torino 18 settembre 1862.

VITTORIO EMANUGLE
A. Petitti.

832) Regio Decreto col quale è data piena ed intiera esecuzione alla Convenzione Consolare tra l'Italia e la Francia.

18 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;—Sentito il Consiglio de' Nostri Ministri;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione Consolare conchiusa tra l'Italia e la Francia e sottoscritta a Parigi addì ventisei del mese di luglio mille ottocento sessantadue, le di cui ratificazioni furono ivi scambiate il 13 settembre stesso anno.

Ordiniamo ec.—Torino 18 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Giacomo Durando

Convention *consulaire entre le Royaume d' Italie et la France*

Sa Majesté le Roi d' Italie et Sa Mafesté l' Empereur des Français reconnaissant l'utilité de déterminer, avec toute l' extension et la clarté possibles, les droits, privilèges et immunités réciproques des Consuls, Vice-Consuls, et Agents consulaires, Chanceliers ou Secrétaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis daus les deux pays, out résolu de conclure une Convention Consulaire et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d' Italie, M. le Chevalier Constantin Nigra, Grand Officier de son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, Comm[illegible] de

l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés Sa Majestè l'Empereur des Français;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Édouard Antoine Thouvenel, Sénateur de l' Empire, Grand'Croix de son Ordre Impérial de la Légion d' Honneur, de l'Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Étrangères;

Lesquels, aprés s' être communiqués leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Chacune des Hautes-Parties contractantes aura la faculté d'établir des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre Partie.

Lesdits Agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs.

L'*exequatur* nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais et, sur la production dudit *exquatur*, l'Autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge, et qu'ils soient admis à la jouissance des exceptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.

2. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls, ou Agents consulaires, sujets de l'État qui les nomme, jouiront de l'exemption des logements et des contributions militaires, des contributions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires imposées par l'État ou par les Communos, à moins qu'ils ne possèdent des biens immeubles, qu'ils ne fassent le commerce, ou qu'ils n'exercent quelque industrie; dans lesquels cas ils seront soumis aux mèmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ils jouiront, en outre, de l'immunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale des deux pays qualifie de crimes et punit comme tels, et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure du Consulat ou Vice-Consulat l' écusson des armes de leur nation, avec cette inscription *Consulat* ou *Vice-Consulat de. . . . . . .*

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire, aux jours de solénnités publiques, religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d' usage, à moins quils ne résident dans une ville où se trouverait l'Ambassade ou la Légalion de leur pays. Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprètées comme constituant un droit d'asile, mais serviront, avant tout, à désigner aux matelots et aux nationaux l'habitation consulaire.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monterarient daus le port pour le service de leurs fonctions.

3. Les Consuls Généraux, et leurs Chanceliers ainsi que les Vice-Consuls ou Agents consulaires ne pourront être sommés de comparaître comme témoins devant les Tribunaux.

Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d' eux quelques déclarations juridiques, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix ou déléguer, à cet effet, un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

4. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls Genéraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires, les Elèves Consuls, les Chanceliers et Secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leurs dites qualités aux Autorités respectives, seron de plein droit admis, dans leur ordre hiérarchique, à exercer par *interim* les fonctions consulaires, sans que les Autorités locales puissent y mettre obstacle. Au contraise celles-ci devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérinaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités et privilèges réciproquement réconnus par la présente Convention aux Agents du service consulaire.

5. Les archives consulaires seront inviolables et les Autorités locales ne pourront, sous ancun prétexte, ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls Vice-Consuls ou Agents consulaires respectifs.

6. Les Consuls Généraux et Consuls pourront nommer des Vice-Consuls ou Agents consulaires dans les villes, ports et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l' approbation du Gouvernement territorial.

Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays, comme parmi les étrangers et seront munis d' un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes privilèges et immunités stipulés par la présente Convention, sauf les exceptions consacrées par l' art. 2.

7. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls, Agents consulaires des deux pays pourront s'adresser aux Autorités de leur arrondissement pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existantes entre les deux pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces Autorités, ils pourraient avoir recours à défaut d'un Agent diplomatique de leur pays, au Gouvernement de l' État dans lequel ils résideraient.

8. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires des deux pays, ou leurs Chanceliers, auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des Parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que porront avoir à faire les capitaines, les gens de l' équipage et les passagers, les négociants, et tous autres sujets de leur pays.

Ils seront également autorisés à recevoir, comme Notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes notariés, lors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothéque, dans lequel cas on leur appliquera les dispositions spéciales en vigueur dans les deux pays.

Lesdits Agents auront, en outre, le droit de recevoir dans leur chancellerie tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d' autres personnes du pays dans lequel ils résident, et même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou l'Agent devant lequel ils seront passés. Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits Agents et scellés du sceau officiel des Consulats, Vice-Consulats ou Agents consulaires, feront foi, tant en justice que hors de justice, soit en France, soit en Italie, au même titre que les originaux et auro la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un Notaire ou autre Officier public de l'un ou de l'autre pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'Etat auquel appartiennent les Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires, et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Dans les cas où un doute s'éléverait sur l'authenticé de l' expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des Consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des Autorités ou Fonctionnaires de leur pays, et ces traductions auront dans le pays de leur résidence la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.

9. En cas de décés d'un sujet de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les Autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consul Général, Consul, Vice-Consul au Agent consulaire dans la circonscription duquel le décés aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux Autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un français en Italie ou un italien en France sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables, ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où

s' ouvrira la succession, les Consuls Généraux, Consuls, et Vice-Consuls ou Agents consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1.º Apposer les scellés, soit d' office, soit à la demande des Parties intéressées, sur tous les effets meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'Autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.

Ces scellés, non plus que ceux de l'Agent consulaire, ne devront pas être levés sans que l'Autorité locale assiste à cette opération.

Toutefois, si après un avertissement adressé par le Consul ou Vice-Consul à l'Autorité locale, pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s' était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l' avis, cet Agent pourra procéder seul à ladite opération.

2.º Former l'inveniaire de tous les biens et effetts du dèfunt, en présence de l' Autorité locale, si, par suite de la notification susindiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.

L' Autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa prèsence, sans que, pour son intervention d'office dans ses actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce.

3.º Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets, pour la vente desquels il se présentera des circostances favorables.

4.º Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés, conserver le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l' on percevra, dans la maison consulaire, ou les confier à quelque commerçant présentant toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu dans l'un ou l'autre cas d'accord avec l'Autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si par suite de la convocation mentionnée au paragraphe suivant, des sujets du pays ou d'une Puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succesion *ab intestat* ou testamentaire.

5.º Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister entre la succession *ab intestat* ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux pays.

S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou *ab intestat*, le payement de leurs créances devrait s' effectuer dans le délai de quinze jours après la clôture de l'inventaire, s'il existait des ressources qui puissent être affectées à cet emploi, et dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou, enfin dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les Consuls et la majorité des intéressés.

Si les Consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les creanciers auront le droit de demander à l'Autorité compétente, s'ils le jugeaient utile á leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d' union.

Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux pays, les Consuls ou Vice-Consuls devront faire immédiatement la remise à l'Autorité judiciaire ou aux Syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou *ab intestat*, lesdits Agents demeureront chargés de représenter les mineurs, et les incapables.

En tout cas, les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ne pourront faire la délivrance de la successiou ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu' après l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour où l'avis du dècès aura été publié dans les journaux.

6.º Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront, sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou *ab intestat*, sans

que l'Autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du pays ou d'une tierce Puissance n'aient à faire valoir les droits dans la succession, car, en ce cas, s'il survenait des difficultés provenant notamment de quelques réclamations donnant lieu à contestation, les Consuls Généraux, Consuls et Agents consulaires, n' ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les Tribunaux du pays devront en connaître, selon qu' il leur appartient d' y pourvoir ou de les juger.

Lesdits Agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou *ab intestat*, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession comme aussi celui d' effectuer les ventes d' effets dans les formes précèdemment annoncées ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des Avocats chargés de soutenir leurs droits devant les Tribunaux.

Il est bien entendu qu' ils remettront à ces Tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires devront l'exécuter s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige,

7.° Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, comformément aux lois des pays respectifs.

10. Lorsqu'un français en Italie ou un italien en France sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'Agent consulaire de sa nation, l'Autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l' inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte dans de plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l'Ambassade ou à la Légation qui doit en connaître, ou au Consulat ou Vice-Consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession *ab intestat* ou testamentaire.

Mais, dès l'instant que l'Agent consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte ladite succession *ab intestat* ou testamentaire, se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux l' Autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l'article précédent.

11. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires des deux Etas, connaîtront exclusivement des actes d'inventaires et des autres opérations pratiquées pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers de leur nation qui décéderaient à terre ou à bord des navires de leur pays, soit pendant la traversée, soit dans le port de leur arrivée.

12. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront aller personnellement, ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation après qu'ils auront été admis en libre pratique; interroger les capitaines et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les Tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu' ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former.

Il est convenu que les Fonctionnaires de l'Ordre judiciare et les Officiers et Agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites, ni recherches à bord des navires sans être accompagnés par le Consul ou Vice-Consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également prévenir, en temps opportun, lesdits Agents Consulaires pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les Tribunaux et dans les Administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée a cet effet aux Consuls et Vice-Consuls indiquera une heure précise, et si les Consuls negligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter pas un délegué, il sera procédé en leur absence.

13. En tout ce qui concerne la police des ports, le chagement et le déchargement des navires, et la sûrete des marchendises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils régleront eux-mêmes les contestation de tuote nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et spécialement celles rélatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les Autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage, s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les Autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits Agents le jugeront convenable.

14. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que cesoit, partie des équipages des navires de leur nation qui auraient déserté.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux Autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient rèellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée. On donnera en outre auxdits Agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du Consul ou Vice-Consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion de les faire partir.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois après lesquels et moyennant un avis donné au Consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.

Toutefois si le deserteur avait commis quelque delit à terre, l'Autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le Tribunal eut rendu sa sentence, et que celle-ci eut reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes-Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

15. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglée par les Consuls Gènéraux, Vice-Consuls ou Agents consulaires de leur nation, à moins que des sujets du pays dans lequel résideront lesdits Agents ou ceux d'une tierce Puissance, ne soient interessés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les Parties intéressées, elles devraient être réglées par l'Autorité locale.

16. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'une des Hautes-Parties contractantes fera naufrage ou échouera sur le litoral de l'autre, les Autorités locales devront porter le fait à la connaissance du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire de la circoscription, et à son défaut, à celle du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations rélatives au sauvetage des navires français, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Italie, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de France; réciproquement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la France, seront dirigées par les Consuls Gènéraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires d'Italie.

L'intervention des Autoritès locales n'aura lieu dans les deux pays que pour assister les Agents consulaires, maintenir l'ordre, garantir les interêts des sau-

veteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls Géneraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires ou de la personne qu'ils délègueront à cet effet, les Autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront éte sauvés du naufrage.

L'intervention des Autorités locales, dans ces différents cas, ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espéce, hors ceux que nécessiteront les opérations du sauvetage et la conservation des objets, sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'Autorité locale.

Les Hautes-Parties contractantes conviennent en outre que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

17. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires respectifs, ainsi que les Chanceliers, Secrétaires, Éléves, ou Attachés consulaires, jouiront dans les deux pays de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges qui sont accordés ou seraient accordés aux Agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

18. La présente Convention sera en vigueur pendant douze années, à dater du jour de l'échange des ratifications; si aucume des Hautes-Parties contractantes n'avait notifié à l'utre une année avant l'expiration de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, elle continuerait à rester en vigueur pendant une année encore, à partir du jour ou l'une ou l'autre des Hautes-Parties contractantes l'aura dénoncée.

19. Les stipulation qui précèdent seront exécutoires dans les deux États immédiatement après l'échange des ratifications.

20. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, ed double original, le 26 juillet de l'an de grâce 1862.

Signé : NIGRA (L. S.)
Signé : THOUVENEL (L. S.)

Per copia conforme all'originale
MELEGARI.

Torino 4 agosto 1862

833) REGIO DECRETO **che proroga al 1° gennaio 1863 l'attivazione del Decreto 17 luglio 1862 concernente l'organizzazione delle Direzioni e delle Ispezioni demaniali.**

18 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto 17 luglio 1862, n.° 760, col quale si provvide alla organizzazione e circoscrizione delle Direzioni demaniali e degli Uffizi incaricati dell'esazione delle tasse in tutte le Provincie dello Stato; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Eccettuata la tabella di circoscrizione dei Distretti degli Uffizi di esazione segnata D, per la quale rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 47 del citato Decreto, nel resto l'attuazione del Decreto

medesimo e delle altre tabelle che vi sono annesse è prorogata al 1.° gennaio 1863.

Ordiniamo ec. — Torino 18 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

824) REGIO DECRETO che proroga il termine pel ritiro delle monete di rame e pel cambio delle medesime colle nuove monete di bronzo.

21 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regio Decreto 6 luglio 1862, n.° 703; — Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il termine stabilito nell'art. 2 del Regio Decreto 6 luglio 1862, n. 703, pel ritiro delle monete di rame specificate nella tariffa annessa al detto Decreto e pel cambio delle medesime colle nuove monete di bronzo create dalle leggi 20 novembre 1859, n.° 3773, e 6 agosto 1862, n.° 737, è prorogato a tutto il 31 ottobre 1862.

2. La cessazione del corso legale per le monete menzionate negli articoli 5 e 6 del succitato Regio Decreto avrà effetto al 1.° novembre 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 21 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI
QUINTINO SELLA.

825) REGIO DECRETO che prescrive siano cambiati con Buoni nominativi i Certificati di credito rilasciati ai danneggiati dalle truppe Borboniche nelle Provincie Siciliane.

21 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduti i Decreti Dittatoriali del 18 maggio e delli 8 e 9 giugno 1860 relativi ai danni cagionati dalle truppe Borboniche nelle tre Provincie di Palermo, Messina e Catania; — Veduto il Decreto del Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Siciliane, col quale, fra le altre disposizioni, venne ordinato il rilascio di certificati di credito a favore dei danneggiati, e fu riserbato al Governo di stabilire la somma da destinarsi ogni anno al pagamento di quei crediti, ed il modo nel quale tal pagamento dovrà eseguirsi; — Volendo venire in aiuto alla estesa classe di quei danneggiati con stabilire un mezzo di rimborso assicurato, e la facilità di mettere in commercio i crediti liquidati; — Sulla proposizione dei Ministri dell'Interno e delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I certificati di credito rilasciati ai danneggiati, di cui è cenno

nel Decreto del Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Siciliane del 12 aprile 1861, saranno cambiati con Buoni nominativi rappresentanti la somma che rimane a pagarsi su ciascun certificato di credito.

2. I Buoni saranno di lire cento o di multipli di questa somma, ed avranno numeri d'ordine progressivi per ciascun centinaio di lire.

L'eccesso o il difetto tra il valore d'ogni certificato ed il prossimo centinaio di lire verrà pagato al possessore del certificato nel primo caso, e da lui rimborsato nel secondo.

3. I Buoni anzidetti frutteranno l'interesse del 5 p. °[o] all' anno pagabile semestralmente il primo aprile ed il primo ottobre di ciascun anno dalla Cassa del Tesoro.

L'interesse decorrerà dal principio del semestre susseguente a quello in cui si rilascia il Buono.

4. Sulle somme provenienti al Tesoro dello Stato dagli stabilimenti di beneficenza e da altre istituzioni in virtù del Decreto Dittatoriale del 9 giugno 1860, il Tesoro stesso si rimborserà dei pagamenti fatti sui certificati di crediti e degl'interessi dei Buoni.

La somma che rimarrà disponibile sarà annualmente impiegata nel rimborso di Buoni che si opererà per mezzo di estrazione a sorte.

Il Ministro delle Finanze farà conoscere la somma capitale da estinguersi ed il giorno dell'estrazione.

5. Il Ministro delle Finanze stabilirà la forma dei Buoni e darà le istruzioni necessarie per l'eseguimento del presente.

Ordiniamo ec.—Torino 21 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI
QUINTINO SELLA.

836) REGIO DECRETO con cui è data piena esecuzione alla convenzione sulla proprietà letteraria ed artistica conchiusa tra l'Italia e la Francia.

18 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno; — Sentito il Consiglio de' Ministri; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione conchiusa tra l'Italia e la Francia per assicurare la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti sottoscritta a Parigi addì ventinove del mese di giugno del corrente anno mille ottocento sessantadue, le di cui ratificazioni furono ivi scambiate il 13 settembre stesso anno.

Ordiniamo ec. — Torino 18 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
GIACOMO DURANDO.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Essendo stata nuovamente conchiusa tra Noi e Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi una Convenzione per vieppiù proteggere ed assicurare nei ri-

spettivi Stati la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti, sottoscritta dai Nostri plenipontenziari in Torino addì ventinove del mese di giugno del corrente anno mille ottocento sessantadue.

Convenzione del tenore seguente :

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Francais également animés du désir d'apporter aux accords internationaux existants pour la garantie de la propriété littéraire et artistique les modifications que l'expérience a suggérées, ont jugé à propos de conclure dans ce but une nouvelle Convention spéciale et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiares, savoir :

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Louis Amédée Melegari, Député au Parlement National, Conseiller d'Etat, Commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Vincent Benedetti, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc. etc. etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiare près Sa Majesté le Roi d'Italie.

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les auteurs de livres, brochures, ou autres écrits, de compositions musicales, d'oeuvres de dessin, de peinture, sculpture, de gravure, de lythographie et de toutes autre productions analogues du domaine littèraire, ou artistique, jouiront réciproquement dans chacun des deux Etats des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront contre toute atteinte portée à leurs droits, la même protection et le même recours légal que si cette atteinte s'adressait aux auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même.

Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que durant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les autres nationaux.

La propriété des oeuvres musicales s'étend aux morceaux dits *arrangements* composés sur des motifs extraits de ces mêmes oeuvres. Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des Tribunaux respectifs.

Tout privilége ou avantage qui serait accordé ultérieurement à un autre pays par l'un des deux contractants, en matière de propriété d'oeuvres de littérature ou d'art, dont la définition est donnée dans le présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays.

2. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d' art la protectioo stipulée dans l'article précédent et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, à exercer devant les Tribunaux des deux pays, des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leurs droits de propriété en établissant par un certificat de l' Autorité publique compétente en chaque pays, que l'ouvrage en question est une oeuvre originale, qui dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Pour les ouvrages publiés dans le Royaume d'Italie, il sera délivré par le Ministère d'Agricolture, Industrie et Commerce, et légalisé par la Mission de France à Turin; et pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré par le Bureau du dépôt légal et de la propriété littéraire au Ministère de l'Intérieur, et légalisé par la Mission d'Italie à Paris.

3. La traduction faite dans l'un des deux Etats d'un ouvrage publié dans l'autre Etat est assimilée à sa reproduction et comprise dans les dispositions de l'article premier, pourvu que l'auteur, en faisant paraitre son ouvrage, ait notifié au public qu'il entend le traduire lui-même et que sa traduction ait été publiée dans le délai d'un an à partir de la publication du texte original.

4. Afin de pouvoir constater d'une manière précise dans les deux États le jour de la publication d'un ouvrage, on se réglera sur la date du dépôt qui en aura été opéré dans l'établissement public proposè à cet effet. Si l' auteur en-

tend réserver son droit de traduction il en fera la déclaration en tête de son ouvrage et mentionnera à la suite de cette déclaration la date du dépôt.

A l'égard des ouvrages qui se publient par livraison, il suffira que cette déclaration de l'auteur soit faite dans la première livraison. Toutefois le terme fixé pour l'exercice de ce droit ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la derniére livraison, pourvu, d'ailleurs, qu'entre les deux publications il ne s'écoule pas plus de trois ans.

Relativement auxdits ouvrages publiés par livraisons, l'indication de la date du dépôt devra étre apposée sur la dernière livraison à partir de laquelle commence le délai fixé pour l'exercice du droit de traduction.

5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les traductions faites dans l'un des deux États d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, á ce titre, de la protection stipulée par l'article premier, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre État.

Il est bien entendu toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traductiou au premier traducteur d' un ouvrage quelconque écrit en langne morte ou vivante, si ce n'ést dans les limites prévues l'article ci-après.

6. Les stipulations contenues dans l'article premier s'appliquent également à la représentation et à l'exécution en original ou en traductions des oeuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois des deux États garantissent ou garantiront par la suite, protection aux oeuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

Pour obtenir la garantie exprimée dans le présent article. en ce qui touche la représentation ou exécution et traduction d'une oeuvre dramatique ou musicale, il faut que dans l'espace de six mois après la pubblication ou la représentation de l'original dans l'un des deux pays; l'auteur en ait fait paraitre la traduction dans la langue de l'autre pays.

7. Les mandataires légaux ou ayant-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, lythographes, photographes, etc., jouiront des mémes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lythographes ou photographes eux-mêmes.

8. Non-obstant les stipulations des articles 1 et 5 de la présente Convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés par l' un des deux pays, pourront étre reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l' autre pays, pourvu qu' on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction dans l' un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal ou dans le recueil mème, où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

9. L'introduction, l'exportation, le transit, la vente et l'exposition dans chacun des deux Etats d'ouvrages ou d'objets dont la reproduction n' est pas autorisée, définis par les articles 1, 4, 5 et 6, sont prohibés, sauf ce qui est dit à l'article 12, soit que les reproductions non autorisées proviennent de l' un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

10. En cas des contravention aux dispositions contenues aux articles précédents, la saisie des effets de contrefaçon sera opérée, et les Tribunaux appliqueront les pénalités déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d' un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. Les caractéres constituants la contrefaçon seront déterminés par les Tribunaux de l'un et de l'autre pays d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

11. La présente Convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, pubblication ou introduction dans les Etats respectifs des ouvrages qui auraient déjà été publiés en tout ou en partie de l'un d'eux avant la mise

en vigueur de la Convention du 28 août 1843, pourvu qu'on ne puisse faire posté rieurement aucune autre publication des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à compléter les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

12. Les livre importés du Royaume d'Italie continueront à être admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.

Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée, seront expédiés directement en Italie au Ministère d'Agriculture, Industrie et Commerce, et en France à la Direction de la librairie et de l'Imprimerie au Ministère de l'Intérieur pour y subir les vérifications nécessaires qui auront lieu au plus tard, dans le délai de quinze jours.

13. Les sujets de l'une des Hautes-Parties contractantes jouiront dans les États de l'autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de tout espèce.

Le droit exclusif d' exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir au profit des Italiens en France, et réciproquement des Français en Italie, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits des sujets des Hautes-Parties contractantes dans les Etats de l'autre ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

Le présent article ne recevra son exécution dans l'un et l'autre pays à l'égard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année à partir de ce jour.

Les Italiens ne pourront revendiquer en France la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont pas déposé deux exemplaires à Paris au greffe d'un Tribunal de Commerce de la Seine, et réciproquement les Français ne pourront revendiquer en Italie la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au Bureau central des privatives industrielles Turin.

14. Le dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice en quoi que ce soit, au droit qui appartiendrait è chacune des deux Hautes-Parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'Autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Chacune des deux Hautes-Parties contractantes conserve d'ailleurs le droit de prohiber l'importation dans ses propres États des livres qui, d' après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres Puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

15. Pour faciliter la pleine execution du présent Traité, les deux Hautes-Parties contractantes promettent de se donner mutuellement connaissance de tous les réglements, ordonnances et mesures d'exécution quelconque qui seraient décrétés dans l'un et l'autre pays concernant les matières réglées dans la Convention présente, ainsi que des changements qui pourraient survenir dans la législation des deux pays en ce qui touche la garantie de la propriété littéraire ed artistique.

16. La présente Convention demeurera en vigueur pendant douze années à partir du jour de l' échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes-Parties contractantes n'aurait notifié une année avant l'expiration de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

Les Hautes-Parties contractantes se réservent cependant la faculté d'appor-

porter d'un commun accord à la présente Convention toute modification dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.

17. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Turin le 29 juin 1862.

MELEGARI. (*L. S.*) V. BENEDETTI (*L. S.*)

Noi avendo veduto ed esaminato la sovrascritta Convenzione letteraria ed artistica, ed approvandola in ogni e singola sua parte abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per la presente l' accettiamo ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Dat. dal Real Palazzo di Torino addì trentuno del mese di luglio l'anno del Signore mille ottocento sessantadue e del Regno Nostro il decimo quarto.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di S. M. il Re

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri

GIACOMO DURANDO.

Pour copie conforme à l'original

Turin ce 20 septembre 1862

MELEGARI

887) REGIO DECRETO con cui sono istituiti nuovi Tribunali di Circondario nelle Provincie Napoletane, ed introdotte alcune modificazioni nella circoscrizione mandamentale delle medesime.

25 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto del 20 novembre 1861, n. 329, col quale, in esecuzione della legge 17 febbraio stesso anno, venne stabilita la nuova circoscrizione giudiziaria nelle Provincie Napoletane;—Visto l'art. 5 della legge 19 gennaio 1862, n. 420, col quale venne data podestà al Governo di modificare con Decreti Reali la detta circoscrizione;—Visto il parere della Commissione creata con Decreto misteriale del 30 agosto 1862, col quale si propone d'istituire nelle Provincie Napoletane quattro nuovi tribunali di Circondario, e di recare alcune altre modificazioni all' attuale circoscrizione mandamentale:—Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono instituiti nelle Provincie Napoletane i seguenti nuovi Tribunali di Circondario:

1. Di S. Angelo dei Lombardi
2. Di Larino
3. Di Rossano
4. Di Palmi

con giurisdizione ciascuno sul proprio Circondario amministrativo

2. Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi dipenderà dalla Corte di Appello di Napoli, e farà parte del Circolo d'Assise d'Avellino.

Quello di Larino dipenderà dalla stessa Corte d'Appello, e farà parte del Circolo d'Assise di Campobasso.

Quello di Rossano dipenderà dalla Corte d' Appello di Catanzaro, e farà parte del Circolo d'Assise di Cosenza.

Quello di Palmi dipenderà dalla stessa Corte d'Appello, e farà parte del Circolo d'Assise di Reggio.

3. Sono istituiti due nuovi Mandamenti.

L'uno col capoluogo in Casalbordino, nel Circondario di Vasto, Provincia d'Abruzzo Citeriore, composto di detto Comune e di quelli di Pollutri e di Villalfonsina;

L'altro col capoluogo in Tursi, Circondario di Lagonegro, Provincia di Basilicata, composto di detto Comune e di quello di Collovraro.

Sono soppressi i Mandamenti di Cutrofiano e di Soleto, ed i Comuni che li compongono sono aggregati al Mandamento di Galatina nel Circondario di Lecce, Provincia d'Otranto.

La sede del Mandamento di Montemiletto, provvisoriamente trasferita in Pratola, è restituita al detto Comune di Montemiletto.

La sede del Mandamento di Posta è trasferita a Bortona.

Il Comune di Ripalda, nel Mandamento di Montefalcone, Circondario di Larino, Provincia di Molise, è aggregato al Mandamento di Palata.

I Villaggi di Angoli, Migliaio e S. Michele, che fanno parte del Comune di Serrastretta e dipendono dal Mandamento di Feroleto antico nel Circondario di Nicastro, Provincia di Calabria ulteriore seconda, sono aggregati al Mandamento di Serrastretta.

4. La pianta del personale giudiziario dei quattro nuovi Tribunali resta stabilita, e quella dei Tribunali di cui sinora essi fecero parte resta modificata in conformità della seguente Tabella:

SEDE dei TRIBUNALI	Popolazione	TRIBUNALE						PUBBLICO MINISTERO		
		N.o delle Sezioni	Presidenti	Vice-Presidenti	Giudici	Cancellieri	Sostituiti Cancellieri	Procuratore del Re	Sostituti al Procuratore del Re	Segretari del Procuratore del Re
Avellino.	180253	2	1	1	7	1	4	1	2	1
Campobasso	130269	1	1	»	5	1	3	1	1	1
Cosenza.	299995	2	1	1	9	1	7	1	3	1
Larino	99981	1	1	»	4	1	2	1	»	1
Palmi	110698	1	1	»	4	1	3	1	1	1
Reggio	122395	1	1	»	4	1	3	1	1	1
Rossano.	62907	1	1	»	4	1	2	1	»	1
S. Angelo de'Lombardi.	117852	1	1	»	4	1	3	1	1	1

5. Le disposizioni di questo Decreto cominceranno ad avere effetto il giorno 1.° gennaio 1863.

Ordiniamo ec.—Torino 25 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

828) REGIO DECRETO con cui la Corte di Appello di Napoli è accresciuta di una nuova Sezione.

14 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 5 della legge in data del 19 gennaio 1862, n. 420 col quale fu data facoltà al Governo di dare con Decreto Reale tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del nuovo Ordinamento nelle Provincie Napolitane;—Visto il Regio Decreto in data 9 febbraio 1862, n. 451, che stabilisce il numero ed i gradi dei funzionari dell'Ordine giudiziario delle stesse Provincie;—Considerando che l'esperienza fatta dal primo maggio sinora ha dimostrato essere indispensabile che si aumenti di un'altra Sezione la Corte di Appello di Napoli, affine di dar celere corso agli affari tutti dell'Amministrazione della giustizia, e che si istituisca un novello Circolo d'Assise per Campobasso, non potendo quello di Benevento trattare con la dovuta speditezza le cause di amendue le Provincie;—Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Udito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. La Corte di Appello di Napoli è accresciuta di una novella Sezione.

Il personale perciò, compreso nella tabella D annessa al Decreto del 9 febbraio 1862, n. 451, rimane aumentato di un Vice-Presidente, di sei Consiglieri e di un Sostituito Procuratore Generale.

Ordiniamo ec.—Torino 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

829) REGIO DECRETO sulla formazione dei Consigli di disciplina presso le Truppe mobilizzate e sul piede di guerra.

22 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 66 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli Ufficiali;—Visto il Regio Decreto 11 settembre 1860 sui Consigli di disciplina presso le truppe mobilizzate e sul piede di guerra;—Sulla proposta del Ministro della Guerra;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le disposizioni dell'anzi mentovato Regio Decreto 11 settembre 1860 saranno d'ora innanzi applicate in ogni caso alle Truppe mobilizzate e sul piede di guerra.

2. Il Comandante in Capo delle Truppe mobilizzate o sul piede di guerra ha facoltà di autorizzare quei Comandanti di Truppe suoi dipendenti,

il cui comando non sia inferiore di una Divisione attiva, a convocare i Consigli di disciplina per le Truppe a loro subordinate quando agiscano isolatamente, e quando lo esiga l'interesse del servizio.

Ordiniamo ec.—Torino 22 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti

ALLEGATO

Regio Decreto sui Consigli di disciplina presso la Truppa in stato di guerra.

11 settembre 1860

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 66 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli Uffiziali;—Sulla proposta del Ministro della Guerra;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I Consigli di disciplina presso le truppe comandate dal Ministro della Guerra, Capo di Stato Maggiore Generale del Nostro Esercito, saranno convocati d'ordine del detto Comandante in capo a cui spetteranno anche le altre attribuzioni assegnate al Ministero della Guerra dagli articoli 56 e 59 della legge sullo stato degli Uffiziali.

2. Essi sono in ogni caso divisionali, e formati presso il Quartier generale di ciascuna Divisione dell' Esercito, a norma della tabella II annessa alla legge sovradetta, con Uffiziali addetti alle Divisioni rispettive.

3. Sarà pure formato a norma della tabella ora detta un Consiglio di disciplina divisionale presso il Quartier generale principale, innanzi a cui saranno rimandati gli Uffiziali ascritti al medesimo, od ai Corpi e Distaccamenti che non facciano parte di alcuna Divisione, o che per ragione del grado o per altro motivo non possano essere assoggettati agli altri Consigli di Divisione.

4. Per l' esecuzione delle disposizioni sovra espresse, i Comandanti di Corpo e di Distaccamento trasmetteranno al Capo di Stato Maggiore della rispettiva Divisione l'elenco prescritto dall'art. 1 del R. Decreto 7 luglio 1852.

Simile elenco sarà formato dal Corpo di Stato Maggiore ora detto per gli Uffiziali addetti al Quartire generale divisionale, od agli altri Stati Maggiori delle Brigate, o che comunque non siano compresi negli elenchi trasmessi dai Corpi o dai Distaccamenti.

5. Colla scorta degli elenchi indicati all'art. precedente, il Capo di Stato Maggiore di ciascuna Divisione formerà le liste analoghe a quelle prescritte dall'art. 7 del R. Decreto 7 luglio 1852 summentovato.

Pel Consiglio di disciplina presso il Quartier generale principale, tali liste saranno formate da quell'Uffiziale addetto allo Stato Maggiore dell'Armata che segua immediatamente in grado od anzianità il Capo dello Stato Maggiore.

6. Si osserveranno del resto nella formazione e nel procedimento di detti Consigli le norme prescritte dalla legge e dal decreto summentovato in quanto siano applicabili.

7. Rispetto ai funzionari dell'Intendenza militare, che in virtù del disposto dall'art. 40 del R. Decreto 26 dicembre 1853 fossero sottoposti a Consigli di disciplina, saranno loro applicate norme analoghe a quelle pre-

scritte dalla legge 25 maggio 1852, e dal R. Decreto 7 luglio successivo pei Cappellani e per gli Uffiziali di Sanità.

8. I pareri dei Consigli di disciplina saranno dal Generale Comandante in capo dell'Esercito trasmessi al Ministero della Guerra insieme coi documenti annessi per le Nostre determinazioni.

Il Ministro ora detto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dat. Torino 11 settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE
N. FANTI.

840) REGIO DECRETO che stabilisce le indennità da corrispondersi agli Impiegati di vari Dicasteri in missioni per affari amministrativi.

14 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, dei Lavori pubblici, e dell'Agricoltura Industria e Commercio;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Gli Impiegati in missione, del Ministero delle Finanze, dell' Interno, di Agricoltura, Industria e Commercio, e delle Amministrazioni dai medesimi dipendenti, quelli del Ministero dei Lavori pubblici, del Ministero di Grazia e Giustizia, nonchè i membri dell'Ordine giudiziario, nei soli casi di missioni per affari amministrativi, percepiranno, giusta le norme che seguono, un compenso per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza.

2. Le indennità di viaggio tanto per l'andata quanto pel ritorno sono concesse all'impiegato in missione nella misura che trovasi già o venisse stabilita con apposite prescrizioni a favore degli impiegati che cambiano residenza, escluso ogni compenso pel trasporto della famiglia e dei mobili.

3. L'indennità giornaliera di soggiorno sarà corrisposta secondo le norme tracciate nella seguente tabella.

In ragione dello stipendio annuo :

Alunni ed Impiegati fino a lire 1000	L. 5.
più di L. 1000 alle » 2200	» 6.
più di L. 2200 alle » 3500	» 8.
più di L. 3500 alle » 5000	» 10.
più di L. 5000 alle » 7000	» 12.
più di L. 7000	» 18.

Per gli Impiegati aventi l'obbligo di cauzione, l'indennità di soggiorno si misura sullo stipendio annuo, o sull'ammontare degli aggi fissi, o cumulativamente sullo stipendio e sugli aggi, quando sono provvisti di entrambi, giusta le norme seguenti :

Sino alle lire 3000.	L. 5.
Più di lire 3000 alle 5000 . .	» 6.
Oltre le lire 5000	» 8.

Gli assegnamenti *ad personam*, gli assegni per spese d'ufficio ed altri emolumenti di cui ponno essere provvisti gli Impiegati non si computano per determinare la categoria dell'indennità di soggiorno.

4. L'Impiegato riceverà la sola metà dell'indennità di soggiorno quando si restituisca alla propria residenza nel giorno stesso in cui la abbandonò.

5. Qualora la missione si protragga oltre un mese, potrà il Ministro determinare la misura delle indennità da corrispondersi nel temp

Determinerà pure i compensi agli Impiegati che ricevano destinazione temporaria presso qualche Ufficio fuori del luogo di loro ordinaria residenza.

Il Ministro è autorizzato a concedere un supplemento alla indennità stabilita nel presente Decreto, quando le circostanze speciali della missione lo consiglino, ma non potrà in niun caso la totale indennità accordata all'Impiegato eccedere quella della classe immediatamente superiore.

6. Non è dovuta indennità di viaggio e di soggiorno agli Impiegati che ricevono una somma fissa a titolo d'indennità di giro.

Gli Ispettori e Sottoispettori provinciali però vi avranno diritto quando sono incaricati di qualche missione fuori del Circondario assegnato alle loro funzioni.

7. Gli Impiegati ad Alunni ai quali fosse affidata la reggenza di un Uffizio contabile, con partecipazione ai proventi dell'Uffizio stesso, non avranno dritto alle indennità di cui sopra.

8. Il Ministro determina di volta in volta le indennità da accordarsi per le missioni all'estero.

9. Di regola generale le indennità si pagano compiuta la missione, o mensilmente, se questa si protrae oltre un mese.—All' Impiegato che ne faccia domanda potrà il Ministero concedere anticipazioni.

10. Le norme sancite con questo Decreto sono applicabili dal primo ottobre prossimo venturo.

Ordiniamo ec.—Torino 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

841) REGIO DECRETO che stabilisce la pianta numerica degli Impiegati del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

14 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II

Vista la legge del 23 marzo 1853, ed il regolamento del 23 ottobre stesso anno; — Visti i Nostri Decreti 8 luglio 1860, 3 febbraio, 19 settembre e 17 novembre 1861, che stabilirono la pianta numerica del Personale addetto al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;—Visto l' altro Nostro Decreto 8 giugno 1862, col quale venne soppressa la Divisione in Napoli e la Sezione in Palermo dell'anzidetto Ministero;—Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria ed il Commercio;—Abbiamo decretato e decretiamo qnanto segue:

Art. unico. La pianta numerica degl'Impiegati del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è stabilità nella seguente conformità a partire dal 1.° ottobre 1862:

1 Ministro;
1 Segretario Generale;
3 Direttori Capi di Divisione di 1.ª classe;
2 Direttori Capi di Divisione di 2.ª classe;
10 Capi di Sezione;
9 Segretari di 1.ª classe;
9 Segretari di 2.ª classe;
15 Applicati di 1.ª classe;
15 Applicati di 2.ª classe;

20 Applicati di 3.ª classe;
20 Applicati di 4.ª classe;

105
1 Capo Usciere;
9 Uscieri.

Ordiniamo ec. — Torino 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI.

842) REGIO DECRETO di approvazione del Regolamento universitario e di quelli delle facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, e di filosofia e lettere.

14 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti gli articoli 4 e 5 della legge del 31 luglio 1862; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvati il Regolamento universitario e i Regolamenti delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche, e naturali, e di filosofia e lettere, annessi al presente Decreto e firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari anteriori non conformi a quelle contenute nei suddetti Regolamenti.

Ordiniamo ec. — Torino 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI.

REGOLAMENTO *generale delle Università del Regno d'Italia.*

CAPO I. — *Disposizioni generali*

Art. 1. L'anno scolastico delle Università è di dieci mesi; comincia il 1.º novembre e termina il 30 agosto.

Per alcune Università e per ragioni speciali si potrà con Decreto Reale fissarne ad altre epoche il principio e la fine, mantenendone però inalterata la durata.

2. Vi sono nell'anno scolastico due periodi per gli esami: - l'uno dal 1.º a tutto il 20 novembre per gli esami di ammissione e dal 1.º a tutto il novembre per quelli speciali; - l'altro dal 1.º al 31 luglio per gli esami speciali, e dal 1.º luglio a tutto il 30 agosto per gli esami di laurea.

Sono vietati gli esami in ogni altra epoca dell'anno.

3. Il 15 novembre è il giorno dell'apertura solenne delle Università, nel quale, dopo compiuta la sacra funzione che fosse d'uso, il Corpo Accademico si adunerà nella grande aula per assistere all'orazione inaugurale.

Ognuna delle Facoltà, secondo l'ordine loro di precedenza, sceglierà ogni anno il Professore incaricato dell' orazione.

4. Le vacanze sono, durante l'anno scolastico, le Domeniche e tutte le altre feste di precetto, la vigilia e il giorno dopo del Natale, i tre ultimi giorni del Carnevale e il primo di Quaresima, i tre giorni che precedono la Pasqua e il giorno dopo la festa, e l'Anniversario della nascita di S. M. il Re.

5. Le lezioni cominciano il giorno 16 di novembre, durano a tutto giugno, e si danno almeno tre volte la settimana per ogni insegnamento obbligatorio.

Ogni lezione dura almeno un'ora, e il Professore potrà occupare parte di questo tempo in interrogazioni; la durata e la frequenza di questi esercizi saranno tali da fornire le prove della diligenza e del profitto degli studenti.

CAPO II. — *Degli Studenti e degli Uditori.*

6. Coloro che domandano di essere ricevuti come studenti in una Università, oltre al produrre il certificato di licenza liceale, dovranno superare un esame complessivo d'ammissione che si aggirerà sopra diverse materie secondo le norme stabilite dal Regolamento della Facoltà a cui intendono ascriversi.

7. Gli esami d'ammissione ai corsi universitari saranno dati nella Sessione già indicata all'art. 2 davanti ad una o più Commissioni secondo il numero dei candidati, ciascuna delle quali dovrà comporsi di tre Membri a ciò nominati dal Rettore. Gli esami consisteranno in prove in scritto ed in una prova orale.

8. Coloro che superano gli esami d'ammissione ottengono un certificato che, quando siano adempiute le altre condizioni richieste, serve di titolo per l'iscrizione al primo anno dei corsi universitari.

Chi non superi gli esami predetti, può ripresentarsi nell'anno scolastico successivo.

9. Sono inscritti nei primo anno dei corsi universatari come studenti tutti coloro che, dopo aver adempiuto le condizioni prescritte negli articoli precedenti, ne presenteranno i documenti al Rettore accompagnati da una domanda sopra carta bollata e produrranno la ricevuta del pagamento della tassa annua stabilita per la Facoltà della quale si propongono di frequentare i corsi.

10. Le iscrizioni degli anni successivi si faranno comprovando d'aver superati gli esami prescritti dai Regolamenti delle Facoltà per l'anno precedente, e producendo la ricevuta del pagamento della relativa tassa.

11. Possono essere dispensati dal pagamento della predetta tassa annua i giovani di ristrettissima fortuna e segnalati per istudio e per buoni portamenti.

Un'attestazione del Municipio, confermata dal Giusdicente locale previe informazioni, serve a comprovare la ristrettezza della fortuna.

La distinzione nello studio dev'essere provata dai pieni voti legali ottenuti, per il primo anno di corso negli esami di licenza liceale e d'ammissione, e per gli anni successivi negli esami speciali dell'anno che precede.

Tali dispense sono accordate anno per anno dal Rettore dietro avviso conforme del Consiglio Accademico.

12. Lo studente che invece di seguire uno dei corsi officiali cui è obbligato, vuol seguire il corso stesso presso un privato insegnante legalmente autorizzato, dovrà farne dichiarazione alla Segreteria dell'Università non oltre il mese di novembre.

La Segreteria terrà conto di questa dichiarazione per restituire in fine d'anno la quota della tassa d'iscrizione a norma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1862, a condizione che lo studente presenti entro quel termine alla Segreteria stessa il certificato del privato insegnante che attesti l'inscrizione e la diligenza al suo corso.

13. Oltre gli studenti sono ammessi a frequentare tutte le scuole universitarie quanti intendono profittare degli insegnamenti di esse in qualità di uditori. Però quelli fra gli uditori i quali si propongono di ottenere un certificato di assistenza, dovranno prendere le regolari iscrizioni ai corsi che vogliono seguire a forma dell'articolo seguente, e saranno tenuti a procurarsi, entro il 20 novembre, dalla Segreteria dell'Università una carta d'inscrizione alla sola condizione di pagare una tassa annua la quale superi di una metà la tassa prescritta in ciascuna Facoltà per gli studenti.

14. Gli studenti e gli uditori sono obbligati d'inscriversi distintamente ad ognuno dei corsi a cui vogliono attendere.

Queste inscrizioni saranno rimesse dentro il 20 novembre alla Segreteria dell' Università per l'opportuna verificazione e saranno restituite dentro lo stesso mese ad ogni professore.

15, Gli uditori potranno acquistare la qualità di studenti, sempre che, oltre all' avere soddisfatto a tutte le condizioni d'ammissibilità sovra stabilite comprovino d' avere seguito tutti i corsi obbligatori anteriori, onorari e di averne superato gli esami.

CAPO III. — *Del Corpo Accademico e delle Autorità Universitarie.*

16. Il Corpo Accademico è formato dei Professori ordinari ed emeriti, e anco dei Dottori aggregati e dei Dottori di collegio in quelle Università dove la legge li ammette.

In tutte le riunioni il Corpo Accademico è presieduto dal Rettore o da chi ne fa le veci.

17. Nelle adunanze solenni in cui il Corpo Accademico è convocato, sono pure invitati i Professori straordinari e i privati insegnanti.

18. L' Autorità universitaria cui è affidata la direzione amministrativa e disciplinare, risiede nel Consiglio Accademico.

Il Consiglio Accademico è composto del Rettore che lo presiede e dei Presidi delle Facoltà, eccetto che leggi veglianti presso alcune Università non lo compongano diversamente.

Al Rettore ed ai Presidi delle Facoltà è fatto un assegno annuo a titolo di rappresentanza.

19. Il Rettore è preposto al governo immediato dell'Università, e da lui dipende tutto il personale dell'insegnamento e dell'amministrazione.

Spetta al Rettore concedere ai Professori la dispensa dall' obbligo delle lezioni per un tempo non maggiore di dieci giorni.

Le domande per dispense di maggior durata vogliono essere dirette al Rettore e da lui sottoposte colle sue osservazioni al Ministro.

Il Rettore dà i diplomi di laurea e i certificati degli studi e degli esami fatti nelle diverse Facoltà : vigila sopra la scolaresca e sull' andamento degli studi , pronunzia a norma delle leggi e dei regolamenti nei giudizi disciplinari.

20. Il Consiglio Accademico tiene regolarmente almeno una seduta al mese , durante l'anno scolastico, nella prima settimana di ciascun mese.

È in facoltà del Rettore di convocare straordinariamente il Consiglio Accademico.

21. Il Rettore interroga il Consiglio Accademico sulle cattedre vacanti e sul modo di supplirvi temporariamente, sopra le disposizioni disciplinari che possono essere o introdotte o proposte al Ministro per il miglionamento delle scuole , e sulle domande d' ammissione agli esami di coloro che non hanno fatto gli studi nelle Università dello Stato per la relativa proposta al Ministro.

22. I Presidi delle Facoltà adunano regolarmente una volta al mese, e straordinariamente se lo crederanno opportuno, i Professori ordinari e straordinari per conferire con essi sull'andamento delle lezioni, sulla disciplina delle scuole sulla diligenza degli studenti. Di tale conferenze si terrà processo verbale, ch sarà comunicato al Rettore.

Le Facoltà possono essere invitate dal Rettore a riferire sui titoli dei concorrenti alle cattedre vacanti e ai posti dei Professori straordinari.

23. La presenza alle riunioni del Consiglio Accademico e delle Facoltà è obbligatoria. Il permesso d'assenza deve esser chiesto al Rettore o al Preside per un legittimo impedimento.

24. Alla fine dell' anno accademico ognuna delle Facoltà farà per mezzo di un deputato, che eleggerà a maggiorità di voti fra gli insegnanti effettivi, una relazione sull' andamento scolastico dell' anno , la quale sarà rimessa al Rettore.

Dalle relazioni delle Facoltà il Consiglio Accademico trarrà materia per one una relazione annuale al Ministro.

CAPO IV. — *Della duruta, dell'ordine e della misura degli insegnamenti.*

25. Nei Regolamenti speciali di ogni Facoltà, che fanno parte integrante di questo Regolamento generale, sarà fissato il tempo necessario per compiere gli studi rispettivi, e per conseguire i gradi accademici e i diplomi.

Questa disposizione è egualmente applicabile ai corsi obbligatori tanto degli insegnanti ufficiali, quanto dei privati insegnanti.

26. Nei suddetti Regolamenti saranno pure determinati gli insegnamenti che formeranno soggetto degli esami speciali alla fine di ogni anno del corso, non che le materie dell'esame di laurea.

27. A cura dei Presidi delle Facoltà, i Professori saranno richiesti a compilare entro i primi due mesi dell'anno scolastico 1862-63 i programmi dei loro corsi.

Questi programmi devono contenere un compendio degli insegnamenti, nel quale saranno esposte nell' ordine più conveniente per l' intelligenza e per il profitto degli studenti, e nella misura richiesta dalla durata dei corsi, le parti meglio accertate della scienza.

28. I Professori convocati dai Presidi delle Facoltà prenderanno ad esame questi programmi per coordinare fra loro gl' insegnamenti, e quindi li trasmetteranno al Rettore.

Allorchè sia riconosciuto che il programma di un insegnamento obbligatorio per un anno solo non può essere pienamente svolto in questo tempo, il Rettore ha facoltà di autorizzare gl'insegnanti ad aggiungere una ed anche due lezioni per settimana oltre quelle stabilite in generale all'articolo 5.

Per quei corsi che sono accompagnati da dimostrazioni per mezzo di esperienze o di osservazioni è autorizzato il Rettore a permettere che la lezione si prolunghi oltre un'ora come è stabilito dall'art, 5, e gli orari delle lezioni saranno regolati in modo da non impedire l'assistenza alle lezioni consecutive per effetto di queste eccezioni.

29. Potranno i Presidi delle Facoltà far rivedere d'anno in anno i programmi nel modo sopradetto.

30. Le Facoltà dovranno essere invitate dai loro Presidi a scegliere sulla proposta degli insegnanti, quei libri che saranno raccomandati agli studenti per la loro migliore istruzione, senza che perciò questi libri sieno una guida invariabile nè per i Professori, nè per gli studenti, né per gli esami.

31. Tutte le scuole sperimentali e di osservazioni dovranno essere fornite dei mezzi per le esercitazioni pratiche degli studenti, e i Professori e i loro assistenti sono obbligati a coaudivarli in queste esercitazioni.

Per l'inscrizione alle esercitazioni sono stabilite dai Rettori, sentiti i rispettivi insegnanti, norme e indennità speciali. Saranno unite ai regolamenti delle Facoltà istruzioni speciali per l' attuazione delle esercitazioni stabilite da questo articolo.

Sul parere degli insegnanti; il Rettore può dispensare gli studenti più bisognosi dal pagamento delle predette indennità a forma dell' art. 11 di questo regolamento.

CAPO V.—*Della disciplina nelle scuole universitarie.*

32. Gli studenti e gli uditori inscritti sono obbligati ad assistere alle lezioni, e coloro che risulteranno negligenti, saranno ammoniti, prima dal Preside della Facoltà e, persistendo, dal Rettore che dovrà darne avviso alle famiglie rispettive.

33. Gli studenti e gli uditori dovranno assistere alle lezioni con rispetto e con attenzione, e osservare le speciali discipline che saranno emanate in ciascuna Università dal Rettore.

34. È in facoltà del Rettore, dei Presidi, e di ciascun professore di assicurarsi o per mezzo di rassegne straordinarie, e coll'appello alle lezioni, della diligenza degli studenti.

La negligenza, ove sia tornata inefficace l'ammonizione data a norma dell'art. 32, sarà punita colla sospensione o colla esclusione dagli esami a forma dell'art. 38.

35. Gli studenti che avranno osservazioni o richiami da sottoporre al Rettore non potranno farlo che per mezzo di petizione o di deputazioni composte non più di cinque individui.

36. A cura del Rettore saranno stampati l'elenco dei corsi officiali e dei privati insegnanti, i titoli dei libri raccomandati agli studenti, l'orario delle lezioni e degli esercizi, le ore in cui gli stabilimenti sono aperti, e i regolamenti universitari: e questi documenti riuniti in un libretto saranno dati agli studenti ed agli uditori nell'atto delle inscrizioni mediante pagamento del prezzo effettivo di stampa.

37. In caso di smarrimento della matricola o del foglio d'iscrizione, lo studente o l'uditore potranno chiederne ed ottenerne un secondo esemplare con lo sborso di lire due.

38. Le pene che le Autorità Universitarie pronunziano al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti:

1.° L'ammonizione;
2.° L'interdizione temporaria di uno o più corsi;
3.° La sospensione o l'esclusione dagli esami;
4.° L'esclusione temporaria dall'Università.

L'applicazione della prima di queste pene è fatta, secondo i casi, dal Preside della Facoltà o dal Rettore; quella della seconda e della terza dal Rettore dietro il voto dei Professori espresso nei processi verbali come all'art. 22; finalmente l'applicazione dell'ultima sarà pronunziata dal Rettore sopra il voto unanime del Consiglio Accademico.

CAPO VI—*Corsi dei privati insegnanti pareggiati ai corsi officiali.*

39. I corci dei privati insegnanti pareggiati a quelli officiali devono durare lo stesso tempo dei corsi obbligatorii corrispondenti delle Università.

La quota della tassa d'iscrizione, di cui gli studenti possono alla fine dell'anno ripetere la restituzione, sarà dedotta dividendo la tassa stessa pel numero dei corsi stabiliti dal Regolamento della rispettiva Facoltà per quell'anno.

40. A norma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1862, questi corsi trattano le materie in cui versano gli esami speciali e di laurea, che conducono ai gradi accademici.

41. Nelle Università in cui l'esercizio del libero insegnamento non fu ancora regolato per legge, il Ministro concederà abilitazioni provvisorie per gli insegnamenti privati sotto le condizioni:

1.° Senza prova di esame, ai Professori ordinari, e straordinari, ai dottori aggregati e a tutte quelle persone, che per opere, per iscoperte, o per insegnamenti dati sono venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero professare;

2.° Con esame a tutti gli altri che aspirano ad avere la predetta abilitazione.

42. L'esame consisterà in una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato o proposto dalla Commissione esaminatrice; in una conferenza intorno al tema della dissertazione e della scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; e finalmente in una lezione data in pubblico sopra un tema proposto dalla Commissione.

43. La Commissione esaminatrice sarà eletta dal Ministro, presieduta dal Preside della Facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame, e composta a numero eguale di membri scelti nella Facoltà stessa, e di Membri estranei alla medesima.

44. La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal Rettore dell'Università, e dai Presidi delle Facoltà.

Il Ministro non potrà sospendere o chiudere definitivamente nessun corso d'insegnamento privato se non previo il parere del Consiglio Superiore, sentito i insegnanti nelle loro difese, eccetto che si trattasse di corsi che potessero

provocare disordini, nel quale caso il Ministro potrà far chiudere temporariamente i corsi che ne fossero occasione.

In caso d'urgenza questa medesima facoltà apparterrà al Rettore dell' Università, il quale dovrà immediatamente riferirne al Ministro per l'approvazione e le opportune direzioni.

45. I corsi dei liberi insegnanti figureranno negli orari universitari, saranno dati in pubblico in ore diverse da quelle destinate agli stessi insegnamenti officiali, e possibilmente nelle sale dell'Università, o almeno in luoghi attinenti all'Università stessa e indicati nell'orario.

46. Le discipline delle scuole universitarie descritte al capo V, sono applicabili alle scuole degli insegnanti privati.

47. Il privato insegnante è tenuto a richiedere dagli studenti inscritti al suo corso quelle stesse prove di diligenza e a seguire le stesse regole prescritte per gli insegnamenti officiali al capo V.

48. Alla fine dell'anno scolastico i privati insegnanti rilasceranno ai loro studenti un certificato di assistenza ai corsi, scritto sopra un foglio fornito loro dalla Segreteria dell'Università.

CAPO VII.—*Degli esami, dei programmi degli esami, dei gradi accademici e delle Commissioni esaminatrici*

49. Gli studi fatti nei modi e nella misura prescritta nel capo IV, e gli esami superati come verrà stabilito nel seguito di questo Regolamento generale e nei regolamenti speciali, danno facoltà allo studente di presentarsi all'ultimo esame del corso per ottenere il diploma della laurea dottorale.

50. Gli esami speciali versano sopra una sola materia e l'abbracciano interamente, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e non potranno essere dati che dopo la fine di quell'insegnamento.

Vi saranno per conseguenza tanti esami speciali in ciascuna Facoltà, quante sono le materie degl'insegnamenti obbligatori della Facoltà stessa, salve quelle disposizioni speciali che sono stabilite dai regolamenti delle Facoltà.

51. Nei regolamenti delle Facoltà sarà stabilito l'ordine ed il tempo in cui questi esami dovranno essere dati.

52. Gli studenti potranno richiedere dall'Autorità Universitaria un certificato per ogni esame speciale che avranno superato.

53. Gli studenti che avranno superato un determinato numero di esami speciali prescritti dai regolamenti delle Facoltà potranno ottenere un diploma di Baccelliere nella Facoltà rispettiva.

Quegli studenti che avranno superato dopo tre anni di corso un determinato numero di esami speciali sopra materie stabilite nei regolamenti delle Facoltà potranno ottenere un diploma di Licenza.

54. Questi diplomi di Baccelliere e di Licenza saranno titoli valutati per i concorsi alle cattedre delle scuole Tecniche, delle scuole Magistrali, e dei Ginnasi.

55. Lo squittinio negli esami di ammissione e negli esami speciali si fa previa discussione, ove si creda opportuno, fra i componenti della Commissione esaminatrice; ogni Membro della Commissione dispone di dieci voti o punti che dà segretamente nei modi prescritti dalle relative istruzioni.

56. L'esaminato che otterrà i sei decimi del totale dei voti di cui la Commissione dispone, s'intenderà approvato. Chi ne otterrà meno sarà rimandato come non approvato.

Colui che otterrà per lo meno i nove decimi dei voti di cui possono disporre i votanti, s'intenderà approvato a pieni voti legali.

In caso di pieni voti assoluti dovrà esser messa a partito la dichiarazione dell'approvazione con lode, partito che dovrà esser superato con voti unanimi, e menzionato nei certificati e diplomi relativi.

57. Chi abbandona senza legittima ragione un esame già cominciato, e chi è rimandato da un esame, non potrà ripresentarsi che nella sessione prossima degli esami.

È vietato di ripetere gli esami in una Università diversa da quella in cui non si ottenne l'approvazione.

58. In ogni esame speciale sarà il candidato interrogato sopra due argomenti i quali saranno designati dalla sorte nei modi che saranno in seguito prescritti

La durata dell'esame non sarà minore di 40 minuti, salve le modificazioni che per alcuni insegnamenti sperimentali o pratici saranno prescritte nei regolamenti delle Facoltà.

59. Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte ciascuna di tre Membri, di cui il Presidente sarà il Professore della materia su cui deve versare l'esame, e gli altri due saranno scelti dal Rettore fra i Membri della Facoltà a cui appartiene quella materia; uno però d'essi potrà anche esser preso o fra i Membri d'altra Facoltà, o fuori del Corpo Accademico, o fra i privati insegnanti.

Il Presidente interroga il candidato; è però in facoltà degli altri due Esaminatori di chiedere spiegazioni e interrogare.

Quando due o più professori sono incaricati dell'insegnamento della stessa materia, o di due materie che per la loro attinenza possono essere attribuite alla stessa Commissione, saranno chiamati alternativamente a farne parte e a presiederla.

Nel caso che per un motivo qualunque il professore cui è affidato l'insegnamento della materia dell'esame non possa intervenirvi, il Rettore ed in sua assenza il Preside gli surrogherà un altro professore insegnante una materia affine.

La Presidenza allora apparterrà al Membro della Commissione più anziano di età, ma il dritto d'interrogare il candidato spetta a chi supplisce il Professore che insegna le discipline concernenti l'esame.

60. L'esame di laurea consiste in una disserlazione scritta e in un esame orale che succederà con intervallo di due giorni almeno dopo quello in cui fu scritta la dissertazione.

61. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta per ciascun alunno ne' modi che saranno in seguito prescritti.

Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente per turno da due persone a ciò delegate dal Presidente della Commissione.

Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione. È viefato agli esaminandi d'intrattenersi in quel tempo fra loro e con chicchesia.

In caso di trasgressione di questo divieto, l'esame sarà nullo.

62. Per alcuni corsi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Scienze fisiche e naturali negli esami speciali e di laurea, oltre alle prove orali ed in iscritto vi saranno esercizi pratici corrispondenti.

63. Lo studente il quale avrà ottenuto in tutti gli esami speciali del corso almeno i nove decimi dei voti avrà facoltà di scegliersi il tema della dissertazione per la laurea, e non sarà soggetto alle condizioni prescritte nell' art. 61, salvo a presentare la dissertazione in tempo debito..

64. A cura dei delegati suddetti (art. 61), ognuna delle dissertazioni è raccolta e sigillata in un piego, su cui si scrivono, il nome e cognome del candidato e il tempo impiegato per compiere la dissertazione. Tale piego é diretto al Presidente della Commissione.

65. La Commissione esaminatrice si raccoglie nei giorni successivi per leggere le dissertazioni, e votare intorno al merito di esse.

Il voto sarà dato nei modi prescritti precedentemente per gli esami speciali.

Se la dissertazione è approvata il candidato è ammesso all'esame orale; se non la è, si considera non approvato e potrà essere riammesso alla prossima sessione a ripetere la prova della dissertazione.

66. L'esame orale comincerà colla lettura della dissertazione fatta dallo studente.

Compiuta la lettura, seguono le interrogpzioni, le quali dovranno principalmente aggirarsi sulle materie affini a quella che ha formato il tema della dissertazione, e fornire la prova del grado e dell'ampiezza delle cognizioni possedute dal candidato.

Il Presidente della Commissione designerà volta per volta i tre membri della Commissione incaricati d'interrogare sulle questioni preparate dalla Commissione stessa ne'modi stabiliti da speciali istruzioni.

Il Presidente della Commissione regola l'esame e può prendervi parte aggiungendovi quelle interrogazioni che stimerà opportune per assicurarne l'efficacia.

67. L' esame orale non compreso il tempo della lettura della dissertazione durerà almeno un'ora, e ognuno degli esaminatori potrà impiegare venti minuti.

68. Compiuto l'esame, la Commissione esaminatrice si raccoglie per lo squittinio ; e previa discussione, ove occorra, ciascuno dei Membri procede alla votazione nei modi stessi prescritti per gli esami speciali.

Si avrà per approvato chi ottiene i sette decimi del totale dei voti di cui la Commissione dispone. Chi non sarà approvato dovrà ripetere l' intero esame.

Chi riporterà almeno i nove decimi dei voti s'intenderà approvato a pieni voti legali.

Lo studente che ottenne questa distinzione riceverà una medaglia d'argento su cui sarà inciso il suo nome.

69. È applicato all'esame di laurea l' articolo relativo a coloro che abbandonano senza legittima ragione gli esami cominciati, o che sono rimandati.

70. Il risultato di ogni esame di laurea è immediatamente annunziato al pubblico dal Presidente della Commissione esaminatrice.

71. L'ordine degli esami sarà regolato secondo l' iscrizione che dovrà esser presa dai candidati almeno otto giorni prima dell'apertura della sessione degli esami stessi.

I Presidenti delle Commissioni stabiliranno i giorni degli esami.

Le tabelle degli esami saranno stampate e affisse nei locali dell' Università.

Quelli che non si saranno fatti inscrivere in tempo debito, non saranno ammessi all'esame che nella sessione successiva.

Chi non si presenterà nel giorno fissato sarà mandato in fine di lista, e mancando per la seconda volta non potrà più presentarsi in quella sessione.

72. Tutti gli esami sono dati in pubblico.

73. I programmi degli esami sono stampati.

Questi programmi sono divisi in capitoli notati con numero progressivo.

Sulla tavola intorno alla quale siede la Commissione esaminatrice è deposta una borsa su cui è inscritta la materia dell'esame e che contiene tanti numeri quanti sono i capitoli onde si compone il programma di quell'esame.

Il Presidente della Commissione esaminatrice verifica preventivamente i numeri contenuti nella borsa, quindi estrae tanti numeri quanti sono gli argomenti stabiliti per l'esame e dà immediatamente lettura al pubblico dei capitoli che corrispondono ai numeri estratti, e dai quali sono tratti gli argomenti per le interrogazioni.

È assolutamente vietato di rinnovare l'estrazione dei numeri o di eccedere nella estrazione il numero prescritto per l'esame.

Finito l'esame, prima che la Commissione proceda allo squittinio, i numeri estratti sono rimessi nella borsa.

74. I programmi degli esami d'ammissione e speciali, e i temi delle dissertazioni per la laurea, sono gli stessi per tutte le Facoltà universitarie del Regno.

Questi programmi abbracciano interamente gl'insegnamenti su cui si danno gli esami d'ammissione stabiliti nei regolamenti delle singole Facoltà, e tutti gl'insegnamenti obbligatori che sono soggetto di esame speciale.

Questi programmi sono divisi in tanti capitoli, progressivamente numerati, ognuno dei quali corrisponde ad una somma di cognizioni aventi analogia stretta fra loro, come i capitoli in cui si suole dividere un trattato.

Per ogni capitolo sono indicati i semplici titoli delle materie che esso comprende nell'ordine in cui s'insegnano.

Gli esaminatori son liberi nel fare le interrogazioni di scegliere un punto qualunque del capitolo escito a sorte per l'esame.

I temi per le dissertazioni della laurea abbracciano un certo numero d' insegnamenti, i quali saranno stabiliti nei regolamenti speciali delle Facoltà.

75. Le Facoltà delle Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino saranno invitate a presentare dentro un termine prescritto la proposta dei programmi per gli esami d'ammissione e per gli esami speciali.

Ogni anno i Presidi delle Facoltà stesse potranno affidare agli insegnanti effettivi l'incarico di rivedere i pogrammi e fare al Ministro proposta dei cambiamenti.

76. Le proposte suddette saranno sottomesse all'esame di una Commissione speciale creata dal Ministro per compilare i programmi degli esami. Questi programmi dovranno finalmente essere sottoposti al Consiglio superiore di pubblica Istruzione, e quindi approvati con Decreto Reale.

La stessa Commissione dovrà preparare ogni anno i temi per le dissertazioni di laurea: questi temi rimarranno segreti, e saranno dal Ministro direttamente comunicati ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici.

77. I Membri della Commissione incaricata di compilare i programmi degli esami e i temi delle dissertazioni di laurea saranno scelti dal Ministro fra i Membri della Società dei XL, delle Accademie delle Scienzé di Napoli e di Torino e degli Istituti di Milano e di Bologna, fra i Professori ordinari delle Università governative e libere, e fra i privati insegnanti.

La detta Commissione sarà composta in modo da rappresentare convenientemente le varie scienze.

78. Le Commissioni esaminatrici per la laurea sono sei per tutte le Università governative e libere, e ognuna di esse è divisa in tante Sotto-Commissioni quante sono le sezioni delle Facoltà universitarie che conducono alla laurea.

79. Un Decreto Ministeriale determinerà ogni anno la sede di ciascuna Commissione e delle Sotto-Commissioni di cui è composta, e le Università governative e libere che sono comprese nella giurisdizione della Commissione medesima.

Nello stesso Decreto sarà pure stabilita la sede dell' Università di quella circoscrizione in cui sarà fatta la solenne funzione del conferimento dei diplomi di laurea di tutte le Università componenti la suddetta circoscrizione.

80. I Membri di queste Commissioni sono eletti per Decreto Reale, durano in carica per una sessione, e possono essere rieletti.

Essi hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasporto, ad una indennità di L. 20 per ogni giorno in cui adempiano le loro funzioni fuori del luogo della loro residenza ordinaria.

81. Ognuna delle Sotto-Commissioni suddette è composta di cinque Membri, scelti nelle stesse categorie stabilite per gli esami speciali, come nell' art. 59, tre dei quali almeno apparterranno alle Università governative della circoscrizione assegnata ad ognuna delle Commissioni.

82. Il Ministro designa i Membri componenti le Sotto-Commissioni e ne elegge i Presidenti.

83. Alla fine della sessione degli esami vi sarà una solenne funzione accademica per la proclamazione e pel conferimento dei diplomi di laurea, presieduta dal Rettore e dai Presidi dell'Università che è stabilita dal Decreto Ministeriale per sede di questa funzione. Prenderanno parte alla medesima i Rettori delle Università della circoscrizione e i Membri della Commissione esaminatrice. Saranno pure invitati ad assistervi tutti gl'insegnanti di quelle Università.

84. La funzione è inaugurata da una orazione letta da un professore designato dal Rettore dell'Università. Dopo di che il Rettore stesso fa un rendiconto sull'andamento degli studi nelle Università della circoscrizione e indi legge in nome del Re la formola con cui è conferito il grado dottorale ai laureandi, i quali avranno un posto distinto nell'aula.

85. I diplomi di laurea, di licenza e di baccellierato sono conferiti a nome del Re, firmati dal Rettore, e rilasciati mediante il pagamento di L. 5 a titolo di compenso.

86. A cura del Rettore dell'Università sono raccolti in un foglio a stampa tutti gli articoli di questo Regolamento relativo agli esami e un' altra copia è posta sul banco della Commissione esaminatrice.

87. È in facoltà del Ministro di far assistere a tutti gli esami una persona di fiducia la quale però non avrà parte alcuna nell'esame e nel voto.

88. Il Rettore è incaricato di trasmettere al Ministro dentro i quindici giorni successivi alla chiusura della Sessione degli esami di laurea un prospetto dal quale appariranno i risultati degli esami.

Il sunto dei prospetti degli esami delle varie Università sarà, a cura del Ministro della pubblica Istruzione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno accompagnato da una relazione al Re.

CAPO VIII.—*Premi e mezzi d'incoraggiamento.*

89. Sono distribuite ogni anno in tutte le Università del Regno medaglie d'argento agli studenti che hanno ottenuto la laurea con distinzione singolare a norma delle disposizioni dell'art. 68.

90. Sono stabiliti concorsi annuali presso ognuna delle Università di Bologna, Napoli, Pavia, Palermo, Pisa e Torino, per quattro sussidi, da lire annue 1000 a 2000 da conferirsi nei modi qui appresso dichiarati agli studenti che hanno ottenuto da non più di quattro anni la laurea nelle Facoltà giuridiche, medico-chirurgiche, fisico-matematiche e di filosofia e belle lettere, in qualunque Università del Regno, a fine di metterli in grado di perfezionare i loro studi.

91. Per ottenere questi sussidi si dovrà soddisfare ad una delle tre seguenti condizioni: o un esame che sarà dato con norme speciali davanti ad una Commissione, di cui farà parte un incaricato del Ministero; o la pubblicazione di una memoria originale che potrà essere la dissertazione stabilita dall'art. 63, o d'un trattato, ovvero un corso dato con distinzione sopra una speciale disciplina.

La proposta di questi sussidi sarà fatta al Ministro dal Rettore, sentite le rispettive Facoltà.

92. Chi aspira ad ottenere uno di questi sussidi dovrà indirizzare una domanda al Rettore di una delle nominate Università, indicando gli studi in cui vuole perfezionarsi, qnali le scuole in Italia o estere presso cui ha scelto di proseguire questi studi.

93. Un Decreto Ministeriale determinerà la somma del sussidio, il numero degli anni per cui è accordato ed il luogo dove dovrà risiedere il sussidiato.

94. Ogni sussidiato è in obbligo di trasmettere al Ministero della Pubblica Istruzione almeno ogni tre mesi, i certificati che dimostrino la diligenza e i progressi che esso fa nello studio che si è prefisso.

La mancanza di questi attestati provoca per parte del Ministero una ammonizione, poi la sospensione, ed infine la cessazione del sussidio.

CAPO IX.—*Delle Segreterie delle Università e della gestione economica delle medesime.*

95. La Segreteria di ciascuna Università è posta sotto la immediata dipendenza del Rettore e si compone del numero degli impiegati stabiliti dalle piante organiche da approvarsi per Decreto Reale.

96. Il Cassiere Economo ha la custodia di tutte le suppellettili dell'Università e dei luoghi dipendenti, compila e rivede regolarmente gli inventari.

Egli tiene un registro delle spese straordinarie e ordinarie, secondo le partite del Bilancio assegnato all'Università a cui appartiene.

Gli é vietato di assumere impegni o fare spesa qualsiansi senza un ordine in iscritto firmato dal Rettore.

97. La gestione economica dei fondi assegnati in dotazione alle Università ed agli stabilimenti scientifici ad esse attinenti sarà regolata nel modo seguente:

a) Le assegnazioni fatte sul Bilancio dello Stato per ispese ordinarie del materiale a favore delle Università e degli stabilimenti scientifici da esse dipendenti, saranno direttamente versate per anticipazioni o rimborsi alla Cassa della rispettiva Università con mandati in capo del Cassiere Economo.

b) La gestione di tali fondi è posta sotto la diretta vigilanza del Rettore, a cui perciò tocca lo spedire gli ordini di pagamento e verificare la regolarità dei conti:

c) In tale gestione egli s' attiene alle regole stabilite dalla legge e dai regolamenti sull'amministrazione e sulla gestione economica dello Stato;

d) Sarà suo debito nella gestione che gli è commessa di tenersi entro i limiti segnati per caduna spesa dai singoli articoli del bilancio, e quando occorresse qualche storno da un articolo all'altro, ne chiederà l' approvazione al Ministro;

e) Le anticipazioni da farsi alla Cassa dell'Università saranno prelevate dal complesso della categoria o dell'articolo concernente la rispettiva Università; ma nello spendere detto fondo, il Rettore avrà cura di attenersi rigorosamente ai bilanci parziali de' vari stabilimenti, i quali sulla sua proposta, fatta almeno un mese prima dell' esercizio, dovranno essere approvati dal Ministero:

f) Per ogni domanda di fondi o per regolarizzazione di spese i Direttori di stabilimenti scientifici dipendenti da una Università si volgeranno direttamente al Capo di questa, per cui ordine riceveranno dalla Cassa universitaria le somministrazione necessarie;

g) L'Economo Cassiere dell'Università tiene, sotto gli ordini del Rettore la contabilità dei fondi costituenti la dotazione annua per le spese materiale ordinarie, e provvede ai pagamenti dietro regolari recapiti e sopra mandati del Rettore entro i limiti segnati dai bilanci parziali e giusta le norme prescritte per l' amministrazione dello Stato. Egli andrà soggetto ad una cauzione che consisterà nel vincolo d'una somma eguale all'importare d'un'annata del suo stipendio;

h) Al pagamento delle spese ordinarie pel personale provvede direttamente l' Amministrazione centrale, alla quale spetta eziandio il dare le disposizioni e gli ordini per quanto concerne le spese straordinarie di ogni natura.

CAPO X. — *Disposizioni speciali e transitorie.*

98. Quando le condizioni amministrative e disciplinari d' una Università lo richieggano, è in facoltà del Ministro di deputare straordinariamente presso la medesima una persona di sua fiducia per coadiuvare il Rettore.

99. Ad ogni Membro delle Commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione e speciali, che non siano Professori o che già non abbiano un assegno fisso per quest'ufficio, sarà data una indennità di L. 4 per ogni esame.

100. Gli esami fatti e i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato.

Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuto un diploma di laurea nelle Università estere di maggior fama e che faranno constare di avere effettivamente fatti gli studi e superati gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università del Regno, saranno dispensati dagli esami speciali, e verranno perciò senz'altro ammessi all'esame di laurea.

Essi dovranno pagare in una sola volta la somma totale delle tasse d'inscrizione, cioè la tassa annua d'inscrizione della relativa Facoltà ripetute tante volte quanti sono gli anni del corso della Facoltà stessa.

101. Alle persone che per opere o per scoperte saranno salite ad alta reputazione, la laurea dottorale potrà essere conferita con dispensa totale degli esami e delle tasse sulla proposta delle Facoltà di una delle sei Università nominate nell'art. 90.

102. Secondo gli studi fatti, le inscrizioni prese e gli esami speciali dati precedentemente alla legge 31 luglio 1862 al presente Regolamento, i Presidi delle Facoltà, sentiti gli insegnanti effettivi, determineranno a quale anno di studio appartengano gli studenti al principio dell' anno scolastico 1862-63.

103. Gli insegnamenti, la cui durata venisse prolungata dai Regolamenti delle Facoltà non saranno obbligatorii per gli studenti che li avranno già compiuti secondo le norme anteriori.

Dovranno però frequentarsi gli insegnamenti novellamente introdotti.

104. Per l' applicazione dell' art. 5 della legge 31 luglio 1862 sino a quando non sarà provveduto con altra legge organica sulla Istruzione superiore, chiam-

que, purchè nativo delle Provincie Napoletane e vi abbia stabile dimora potrà far domanda al Rettore dell'Università di Napoli per essere ammesso agli esami speciali e a quello di laurea anche senza essersi precedentemente inscritto ai Corsi universitari.

105. Gli assegni dei Direttori dei Gabinetti, Laboratorii, Orti botanici e delle cliniche, saranno regolati dall'unita tabella.

106. Con istruzione ministeriale sarà provveduto alla liquidazione dei conti della Cassa delle Lauree esistente presso la R. Università di Napoli, che per effetto dell'art. 1 della legge 31 luglio 1862 è abolita.

107. Le cattedre ordinarie e i corsi straordinari stabiliti nelle varie Università del Regno, e che non fanno parte degli insegnamenti obbligatorii richiesti dai regolamenti della Facoltà uniti al presente Regolamento generale continuano come per l'addietro, e i certificati dei rispettivi insegnanti che attestino la frequenza alle lezioni saranno titoli per concorrere ad ottenere i sussidi di cui all'art. 90.

108. Gli esami d' ammissione per l'entrante anno scolastico 1862-63 saranno dati quanto ai programmi secondo le norme vigenti avanti la pubblicazione del presente Regolamento.

109. Gli esami speciali e generali che si possono dare nella prima sessione dell'anno scolastico 1862-63 saranno dati secondo le leggi ed i Regolamenti anteriormente in vigore.

110. Per ora gli esercizi pratici prescritti dall'art. 31 nelle scuole sperimentali e di osservazioni non saranno stabiliti che presso le Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino.

111. Il presente Regolamento andrà in attività con l'anno scolastico 1862-63, e restano con esso abrogati tutti i Regolamenti anteriori.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
MATTEUCCI.

TABELLA *degli assegni dei Direttori di Gabinetti, Laboratorii, Orti botanici e Cliniche nelle Università governative del Regno d'Italia (art. 2 della legge 31 luglio 1862, n.° 719, e art. 105 del presente regolamento).*

UNIVERSITA'	DIRETTORI DEGLI STABILIMENTI	ASSEGNO ANNUO
Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa, Torino	Direttori delle Cliniche . . . . L.	1000
	Id. degli altri Stabilimenti annessi a qualche Cattedra. . . . . L.	800
Cagliari, Catania, Genova, Messina, Modena, Parma, Siena	Direttori delle Cliniche . . . . L.	700
	Id. degli altri Stabilimenti annessi a qualche Cattedra . . . . L.	500

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica Istruzione
C. MATTEUCCI.

Regolamento *della facoltà di giurisprudenza.*

CAPO I. — *Dell' ammissione ai corsi, delle materie che vi si insegnano, della loro distribuzione, e della laurea.*

Art. 1. Per essere ammesso agli studi della facoltà di giurisprudenza è necessario:

1.° Produrre il certificato di licenza liceale;

2.° Superare un esame di lettere e filosofia.

Questo esame sarà orale e in iscritto, e il primo consisterà nell' interpretazione dei classici latini e in interrogazioni sopra un tema di storia antica o moderna e di filosofia morale; l'esame in iscritto consisterà in una composizione latina e italiana. I due esami saranno dati secondo le norme stabilite dal regolamento generale.

2. Nella facoltà di giurisprudenza si hanno due lauree, una nelle scienze giuridiche, l'altra nelle scienze politico-amministrative.

3. Il corso delle scienze giuridiche come quello delle scienze politico-amministrative si compie in quattro anni.

4. Gl'insegnamenti obbligatorii per ottenere le lauree nelle scienze giuridiche e nelle scienze politico-amministrative sono i seguenti:

1.° Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto; 2.° istituzioni di diritto romano; 3.° diritto canonico; 4.° diritto romano; 5.° diritto penale; 6.° codice civile o patrio; 7.° diritto commerciale; 8.° diritto costituzionale; 9.° procedura civile e procedura penale; 10.° filosofia del diritto; 11.° geografia e statisca; 12.° filosofia della storia; 13.° economia politica; 14.° diritto amministrativo; 15.° diritto internazionale.

5. I corsi di geografia e statistica e di filosofia della storia si danno dalle facoltà di lettere e filosofia.

6. Gl'insegnamenti obbligatorii per ottenere la laurea nelle scienze giuridiche e la loro distribuzione e durata nei quattro anni di corso sono come appresso:

Anno 1.°

Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto; istituzioni di diritto romano; diritto canonico.

Anno 2.°

Diritto penale; diritto romano; codice civile; diritto commerciale.

Anno 3.°

Diritto romano; codice civile; procedura civile e procedura penale; diritto commerciale.

Anno 4.°

Codice civile; procedura civile e procedura penale; filosofia del diritto; diritto costituzionale.

7. Gl' insegnamenti obbligatorii per ottenere la laurea nelle scienze politico-amministrative e la loro distribuzione e durata nei quattro anni di corso sono come appresso:

Anno 1.°

Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia di diritto; istituzioni di diritto romano; geografia e statistica; filosofia della storia.

ANNO 2.°

Filosofia della storia; economia politica; diritto commerciale ; codice civile.

ANNO 3.°

Diritto amministrativo; codice civile; economia politica; diritto commerciale.

ANNO 4.°

Diritto costituzionale; diritto amministrativo; filosofia del diritto; diritto internazionale.

8. I Professori di diritto costituzionale e di diritto internazionale potranno dare una o al più due lezioni per settimana oltre alle tre stabilite dall'art. 5 del regolamento generale se dai programmi dei rispettivi corsi ne risulterà dimostrata la convenienza a norma dell'art. 28 del regolamento generale.

9. Gli studenti che aspirano alla laurea di scienze giuridiche dovranno nell'anno terzo frequentare le lezioni di medicina legale, e presentare l'attestato di frequentazione per esservi ammessi.

CAPO II.—*Degli esami e dei gradi accademici.*

10. Gli esami speciali sono dati compiuto che sia l'insegnamento a cui si riferiscono, e devono essere superati prima di presentarsi all'esame di laurea.

11. Per la laurea in scienze giuridiche gli esami speciali sono distribuiti come segue:

ALLA FINE DEL 1.° ANNO

Esame su l'introduzione generale alle scienze giuridiche e amministrative, storia del diritto; istituzioni di diritto romano.

ALLA FINE DEL 2.° ANNO

Diritto penale; diritto canonico.

ALLA FINE DEL 3.° ANNO

Diritto romano; diritto commerciale.

ALLA FINE DEL 4.° ANNO

Codice civile; procedura civile e penale; filosofia del diritto; diritto costituzionale.

12. Per la laurea in scienze politico-amministrative gli esami speciali sono distribuiti come segue:

ALLA FINE DEL 1.° ANNO

Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative; storia del diritto; istituzione di diritto romano.

ALLA FINE DEL 2.° ANNO

Filosofia della storia; geografia e statistica.

Alla fine del 3.° anno

Economia politica; codice civile; diritto commerciale.

Alla fine del 4.° anno

Diritto costituzionale; diritto amministrativo; filosofia del diritto; diritto internazionale.

13. L'esame di laurea a norma dell'art. 65 del regolamento generale consiste in una dissertazione scritta e in un esame orale successivo.

14. Per le scienze giuridiche i temi verseranno specialmente sul diritto romano, codice civile, procedura civile e penale, e filosofia di diritto.

Per le scienze politico-amministrative verseranno specialmente sulla economia politica, diritto amministrativo, diritto costituzionale, filosofia del diritto.

Chi avrà conseguita una delle due lauree della facoltà di giurisprudenza, trascorso almeno un anno dalla medesima, potrà ottenere l'altra laurea colla sola condizione di sottoporsi a tutti gli esami speciali.

15. I temi per le dissertazioni degli esami di laurea saranno concepiti in modo che, tenendo conto del nesso che corre fra le materie del corso, diano occasione ai candidati, soprattutto nell' esame orale successivo, di dar saggio dei loro studi sopra le dottrine capitali e sulle questioni più rilevanti di ciascuna materia.

16. Non è permesso di fare simultaneamente i due corsi di scienze giuridiche e di scienze politico-amministrative, né di passare dall'uno all'altro corso se non alla fine dell'anno accademico.

Per questo passaggio saranno computati gli esami speciali dati sulle materie proprie del corso a cui si passa.

17. Gli esami superati dopo il primo ed il second' anno dei corsi stabiliti per ottener le due lauree danno rispettivamente diritto ad ottenere il *Diploma di Baccelliere* nelle scienze giuridiche o nelle scienze politico-amministrative.

Gli esami superati alle fine del terz' anno danno rispettivamente diritto al *Diploma di Licenza.*

18. L'esame per ottenere il sussidio stabilito dall'art. 95 del regolamento generale consisterà in una dissertazione scritta o in una prova orale.

Il tema della dissertazione sarà tolto dalle materie trattate nei corsi ordinari o straordinari non obbligatorii, e da quelle intorno alle quali i candidati avranno dichiarato di voler fare studi di perfezionamento.

La prova orale consisterà in una conferenza intorno al soggetto della dissertazione e alle materie affini e principalmente intorno a quelle scelte per studi di perfezionamento.

Disposizioni transitorie.

19. Per ora la laurea nelle scienze politico-amministrative sarà data solo agli studenti di quelle università in cui trovansi istituite tutte le cattedre degl' insegnamenti obbligatorii correlativi.

V.° d' ordine di S. M.
Il Ministro
C. Matteucci.

Regolamento *della facoltà medico chirurgica.*

Art. 1. Gli studi che compongono il corso della facoltà medico-chirurgica e gli esami che ne seguono sono teorici e pratici.

2. Compiuti in un determinato numero di anni gli studi teorico-pratici stabiliti nel presente regolamento, e superati gli esami speciali corrispondenti, lo studente potrà conseguire con uno esame ultimo di laurea il grado di *Dottore in Medicina e in Chirurgia.*

3. Per essere ammessi ai corsi nella facoltà medico-chirurgica gli studenti dovranno:

1.° presentare l'attestato di licenza liceale;

2.° superare un esame d'ammissione che si aggirerà sopra temi di geometria, di trigonometria di algebra elementare, di elementi di storia naturale, e sulla letteratura italiana e latina.

Questo esame verrà dato da una commissione composta di tre professori scelti dal rettore nelle tre facoltà rispettive e sarà orale e in iscritto.

L'esame orale durerà quaranta minuti e consisterà in interrogazioni sopra temi estratti a sorte, l'uno di geometria, e trigonometria od algebra, e l'altro di storia naturale.

L'esame sulla letteratura italiana e latina sarà in iscritto e consisterà in una composizione in italiano e in una versione dall'italiano in latino di un pezzo di un autore classico scelto dall'esaminatore.

Nell'esame in iscritto si potranno impiegare quattro ore di tempo coll' uso dei soli vocabolari.

Saranno seguite nei due esami le norme stabilite nel capo VII del regolamento generale.

4. Gl'insegnamenti obbligatorii per compiere gli studi ed ottenere la laurea in medicina e chirurgia comprendono: 1. botanica; 2. zoologia; 3. anatomia comparata; 4. fisica; 5. chimica inorganica; 6. chimica organica; 7. anatomia umana; 8. fisiologia; 9. patologia generale; 10. patologia speciale medica; 11. patologia speciale chirurgica; 12. chimica farmaceutica; 13. materia medica; 14. tossicologia; 15. anatomia topografica; 16. medicina operatoria; 17. anatomia patologica; 18. igiene e medicina legale; 19. ostetricia e dottrina delle malattie speciali delle donne e dei bambini; 20. clinica medica; 21. clinica ostetrica; 22. oftalmoiatria e clinica oculistica; 23. clinica chirurgica; 24. clinica delle malattie mentali e sifilitiche (1).

I primi sei di questi corsi e la chimica farmaceutica appartengono alla facoltà di scienze fisiche e naturali e gli altri alla facoltà medico-chirurgica.

5. Sono istituiti esercizi pratici di botanica, di chimica, di anatomia, di fisiologia e istologia, di anatomia patologica, anatomia topografica, di chimica farmaceutica, di tossicologia, e di materia medica, di medicina legale, di operazioni chirurgiche, di oftalmoiatria, di ostetricia.

Questi esercizi saranno diretti dal professore che è preposto al relativo stabilimento e regolati per l'ammissione degli studenti, per la durata e per le indennità, da norme particolari emanate dal rettore dell'università sulla proposta dei professori insegnanti e previo il parere della facoltà rispettiva.

6. Ognuno dei corsi sopradetti (art. 4) è obbligatorio e forma soggetto di un esame speciale alla fine dell'insegnamento.

Per ogni corso vi sono almeno tre lezioni per settimana.

Negli insegnamenti di fisiologia e di patologia generale i professori potranno dare una o al più due lezioni per settimana oltre quelle stabilite dall'art. 5 del regolamento generale se dai programmi stabiliti secondo l'art. 28 ne risulti la convenienza.

Anche gli esercizi stabiliti (art. 5) sono obbligatori e si danno una volta almeno per settimana per la botanica, per la tossicologia e materia medica per l'ostetricia e per l'oftalmoiatria; due volte per la chimica, la fisiologia e l'istologia, le operazioni chirurgiche, l'anatomia patologica, l'anatomia topografica, e tre volte per l'anatomia umana. Uno dei settori addetti alla scuola di anatomia sarà incaricato del corso e degli esercizi di anatomia topografica, e l'assistente alla clinica chirurgica dovrà dare un corso di chirurgia minore, fasciature e apparecchi e di chirurgia militare.

7. L'intero corso dalla facoltà medico-chirurgica si compie in sei anni.

8. La distribuzione degli studi e degli esercizi nei sei anni dell' intero corso è la seguente:

Anno 1.°

Botanica; zoologia; fisica; chimica inorganica; esercizi di botanica.

---

(1) *Nelle Università dove sono stabilite.*

Anno 2.°

Fisica: chimica organica; anatomia comparata; id. umana; esercizi di chimica; id. di anatomia umana.

Anno 3.°

Anatomia umana, fisiologia; esercizi di fisiologia, id. di anatomia umana.

Anno 4.°

Patologia generale, materia medica e tossicologia, patologia speciale medica, id. id. chirurgia, clinica medica, id. chirurgica, esercizi di tossicologia.

Anno 5.°

Patologia speciale medica, id. id. chirurgica, medicina operatoria, ostetricia e dottrina delle malattie speciali delle donne e dei bambini, anatomia patologica, igiene e medicina legale; clinica medica, id. chirurgica, id. ostetrica; esercizi di anatomia topografica, id. di operazioni chirurgiche; id. di anatomia patologica.

Anno 6.°

Oftalmoiatria, clinica medica, id. chirurgica, id. ostetrica, id. oculistica; id. delle malattie mentali e sifilitiche; esercizi di operazioni chirurgiche, id. di oculistica, id. di anatomia patologica.

9. Gli esami speciali sono distribuiti come segue :

Alla fine del 1° anno scolastico

Esame di botanica, id. zoologia, id. chimica inorganica.

Alla fine del 2.°

Esame di fisica, id. chimica organica; id. anatomia comparata.

Alla fine del 3°

Esame di anatomia umana, id. fisiologia.

Alla fine del 4.°

Esame di patologia generale; id. materia medica e tossicologia.

Alla fine del 5.°

Esame di patologia speciale medica, id. id. id. chirurgica; id. medicina operatoria; id. igiene e medicina legale; id. anatomia topografica, id. id. patologica, id clinica medica, id. id. chirurgica.

Alla fine del 6°

Esame di ostetricia, id. oftalmoiatria, id. clinica medica, id. id. chirurgica.

10. Gli esami speciali sono tutti orali.

Oltre all'esame orale è aggiunta una prova pratica negli esami di chimica, anatomia umana, medicina operatoria, fisiologia, anatomia patologica, chimica oculistica.

Gli esami speciali, a cui la prova pratica è unita, si daranno nei rispettivi stabililimenti, e consisteranno nelle interrogazioni sopra due temi a norma di ciò che è disposto nell'art, 61 del regolamento generale e nella suddetta prova la quale dovrà essere:

Per la chimica e per la tossicologia—una ricerca analitica, o una preparazione;

Per l'anatomia—una preparazione anatomica;

Per la fisiologia—una preparazione istologica od embriologica o un'esperienza semplice coll'aiuto degli apparecchi;

Per l'anatomia patologica—l'apertura di una delle tre grandi cavità di un cadavere e la descrizione delle alterazioni che vi si trovano;

Per la medicina operatoria e per l'oftalmoiairica — un'operazione sul cadavere coll'illustrazione topografica;

Per l'ostetricia—un'operazione sul fantoccio o sul cadavere.

11. Gli esami di clinica medica e di clinica chirurgica si danno negli istituti clinici e consisteranno nella diagnosi, prognosi e indicazione del metodo curativo di due malati. Se l'esame è di clinica medica, il candidato esamina il malato e, data la risposta alle osservazioni fattegli dall'esaminatore, dovrà in iscritto dichiarare il suo giudizio come si farebbe in un consulto. Se l'esame è chirurgico, dovrà eseguire compiutamente una operazione chirurgica sul cadavere, o mettere un apparecchio per frattura, o lussazione, secondo un tema tirato a sorte, e dichiarando innanzi le ragioni del prescegliere tale o tal altro metodo e processo.

12. Compiuti tutti gli studi e superati gli esami speciali corrispondenti, lo studente si presenta all'esame di laurea, il quale consiste:

1.° Nel presentare due storie complete di due malattie, una chirurgica, l'altra medica, le quali dovranno portare il visto dei curanti rispettivi;

2.° In una dissertazione sopra un tema pratico medico chirurgico.

3.° Nelle interrogazioni sulle due storie medico-chirurgiche e sulla dissertazione, le quali verseranno specialmente sopra argomenti di fisiologia, di patologia generale, di anatomia umana e patologica collegati col tema nella dissertazione e delle due storie suddette.

13. Gli studenti del 5.° e 6.° anno sono obbligati ad assistere alle consultazioni gratuite e pubbliche stabilite presso le scuole di clinica, e potranno anche continuare le cure nelle case private sotto la sorveglianza dei clinici.

14. Sarà provveduto cogli assegni stabiliti o con nuovi assegni da approvarsi nel bilancio ai posti gratuiti di alunni interni presso le scuole di clinica medica e chirurgica di Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Pavia e Torino.

Questi posti sono conferiti in seguito ad esami speciali a un certo numero di studenti che entrano nell'anno 5.° del corso; i sussidi durano i due ultimi anni del corso medico-chirurgico.

Gli studenti che hanno ottenuti questi sussidi sono obbligati a prestare un'assistenza speciale ai malati secondo il regolamento interno delle cliniche.

15. Dove sia concesso dalle condizioni locali saranno aggiunti ai corsi di clinica medica, chirurgica, ostetrica e oftalmoiatrica, un corso di clinica di malattie sifililiche, un corso di clinica di malattie mentali, e uno di malattie della pelle.

16. I corsi liberi che danno diritto ad ottenere il sussidio di cui si parla nell'art. 90 del regolamento generale sono: di storia della medicina, di istologia normale e patologica, di embriologia, di fisica medica, di semiotica applicata allo studio dei segni diretti, di patologia sperimentale, di chimica fisiologica e patologica, di dietetica, balneologia, climatologia e idroterapia, di elettroterapia e ginnastica medica, di clinica delle malattie infantili.

Sulla proposta della facoltà potranno questi corsi essere dati negli stabilimenti e nei locali annessi all'università ed assistiti nei mezzi occorrenti per gli esercizi pratici e sperimentali.

Disposizione transitoria

17. Nulla è innovato quanto agli studi delle facoltà medico-chirurgiche di Toscana, i due ultimi anni del corso medico-chirurgico si faranno nelle scuole superiori pratiche e di perfezionamento stabilite presso l' ospedale di S.a Maria Nuova in Firenze.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
C. MATTEUCCI.

Regolamento *per le facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.*

Art. 1. Gli studi compiuti e gli esami superati in queste facoltà conducono a quattro lauree distinte; cioè 1.° alla laurea nelle scienze matematiche pure; 2.° alla laurea nelle scienze fisico-matematiche 3.° alla laurea nelle scienze fisico-chimiche; 4.° alla laurea in storia naturale.

2. Chi intende essere ammesso come studente nelle suddette facoltà dovrà: 1.° fornire la prova di avere superato l'esame di licenza nei licei dello Stato, oppure un esame equivalente nella sezione fisico-matematica degli istituti tecnici; 2.° sottoporsi ad un esame di ammissione.

3. L' esame di ammissione è orale e scritto, e le materie dell'esame sono la lingua e letteratura italiana e latina, la geometria, la trigonometria e l' algebra.

4.° La prova orale consiste in interrogazioni sopra due temi di geometria, trigonometria e algebra, e dura 40 minuti.

La prova in iscritto consiste in un componimento di lingua italiana e in una traduzione dall' italiano al latino di un brano d-autore classico scelto dall' esaminatore.

Saranno concesse cinque ore per compiere le due composizioni senz' altro aiuto che dei vocabolari.

5. La commissione esaminatrice sarà composta di tre esaminatori scelti dal Rettore, e il preside della commissione sarà un professore della facoltà di lettere e di filosofia.

6. Gl'insegnamenti obbligatorii delle facoltà di scienze fisiche; matematiche e naturali sono i seguenti: 1.° algebra complementare; 2.° geometria analitica; 3.° calcolo differenziale ed integrale; 4.° meccanica razionale; 5.° geometria descrittiva; 6.° geodesia teoretica; 7.° astronomia; 8.° analisi superiore; 9.° geometria superiore; 10.° meccanica celeste; 11.° fisica-matematica; 12.° disegno; 13.° fisica; 14.° chimica inorganica; 15.° chimica organica; 16.° mineralogia e geologia; 17.° zoologia; 18.° anatomia comparata; 19.° botanica.

7. Gli studi occorrenti per la laurea in matematiche pure, nelle scienze fisico-matematiche, nelle scienze fisico-chimiche ed in storia naturale si compiono in quattro anni e sono rispettivamente ripartiti come segue:

Per la laurea in matematiche pure:

Anno 1.°

Algebra complementare; geometria analitica; chimica inorganica disegno.

Anno 2.°

Calcolo differenziale ed integrale; geometria descrittiva; fisica; disegno.

Anno 3.°

Meccanica razionale; geodesia teoretica; fisica; disegno.

ANNO 4.°

Analisi e geometria superiore; astronomia e meccanica celeste; fisico-matematica.
Per la laurea in scienze fisico-matematiche;

ANNO 1.°

Algebra complementare; fisica; chimica inorganica; esercizi di chimica.

ANNO 2.°

Calcolo differenziale ed integrale; fisica; chimica organica; esercizi di chimica.

ANNO 3.°

Meccanica razionale; analisi e geometria superiore; mineralogia e geologia; esercizi pratici di fisica.

ANNO 4.°

Astronomia e meccanica celeste; fisica-matematica; esercizi pratici di fisica; esercizi pratici di astronomia e geodesia.
Per la laurea in scienze fisiche-chimiche;

ANNO 1.°

Fisica; geometria analitica; botanica; esercizi di fisica.

ANNO 2.°

Chimica inorganica: fisica; mineralogia e geologia; esercizi di chimica e di cristallografia.

ANNO 3.°

Chimica organica; zoologia; anatomia comparata; fisiologia esercizi di chimica.

ANNO 4.°

Chimica inorganica; chimica organica; esercizi di chimica.
Per la laurea in storia naturale:

ANNO 1.°

Fisica; chimica inorganica; anatomia umana; esercizi pratici di chimica.

ANNO 2.°

Fisica; chimica organica; mineralogia e geologia; esercizi pratici di mineralogia e geologia.

ANNO 3.°

Fisiologia; botanica; zoologia; anatomia comparata; esercizi pratici di botanica.

Anno 4.°

Botanica, zoologia, anatomia comparata, mineralogia e geologia, esercizi pratici di zoologia ed anatomia comparata, escursioni geologiche e botaniche.

8. La direzione degli esercizi pratici di botanica, di chimica, di fisica, di zoologia, di anatomia comparata, di mineralogia e geologia è affidata al rispettivo professore o in sua vece agli assistenti o ai preparatori da lui delegati.

I rettori sulla proposta dei professori rispettivi e previo il parere della facoltà emaneranno norme speciali per regolare la durata, l'orario e le indennità da pagarsi dagli studenti.

9. Vi è un esame speciale alla fine di ognuno degli insegnamenti obbligatori dei suddetti quattro corsi, ed è vietato di passare a nuovi corsi senza aver prima superati gli esami degli insegnamenti precedentemente compiuti.

Questo esame sarà o solamente orale, o pratico e orale per quei corsi per i quali sono stabiliti gli esercizi pratici.

L'esame orale dura 40 minuti ed è dato colle norme stabilite dall' art. 58 del regolamento generale.

Se l'esame è anche pratico, la sua durata non può esser minore di quella del solo esame orale.

10. Per gli esami orali e pratici che richiedono un tempo maggiore di quello fissato dal regolamento generale, la durata sarà stabilita da norme speciali, e la commissione esaminatrice potrà esigere che il candidato, compiuta la prova pratica, mette in iscritto le operazioni da lui fatte.

Questi scritti saranno sottoposti alla commissione esaminatrice, la quale darà il suo voto colle norme prescritte dal regolamento generale, tenendo conto del resultato dell'esame orale e di quello della prova pratica.

11. Alla fine dei quattro anni, e superati gli esami speciali per ognuno degli insegnamenti obbligatori sopradescritti, vi sarà l'esame di laurea, il quale consiste, secondo le norme stabilite nel regolamento generale, in una dissertazione e in un esame orale sulle materie attinenti al tema della dissertazione.

Per la laurea in scienze matematiche i temi della dissertazione si aggireranno sopra l'analisi e la geometria superiore, la meccanica razionale e la meccanica celeste.

Per la laurea in scienze fisico-matematiche i temi della dissertazione abbracceranno la meccanica razionale, la fisica e la fisico-matematica.

Per la laurea in scienze fisico-chimiche i temi della dissertazione abbracceranno la fisica, la chimica inorganica e l'organica.

Per la laurea in scienze naturali i temi della dissertazione comprenderanno la fisiologia vegetabile, l'anatomia comparata, e la geologia.

12. Per le lauree in scienze fisico-matematiche, in scienze fisico-chimiche e in storia naturale, negli esami orali susseguenti alla dissertazione dovrà il candidato fornire la prova di una manipolazione di fisica pel primo di quegli esami, di chimica pel secondo esame e di una determinazione di rocce o di una dissezione di anatomia comparata per l'esame di storia naturale.

La scelta di questa prova è fatta dal presidente della commissione esaminatrice ed è affidata per la direzione all'esaminatore insegnante della materia a cui la prova si riferisce.

13. Gli assistenti alle cattedre di fisica e di chimida, di botanica, di zoologia e di anatomia comparata, di mineralogia e di geologia saranno invitati dai presidi delle facoltà e dai rispettivi professori a dettare negli stabilimenti corsi speciali, fra i quali si raccomandano specialmente i corsi d'istologia, di meteorogia, di fisica terrestre, di geografia fisica, di fisiologia vegetale, di cristallografia, di paleontogia, sui fenomeni fisici e chimici dei corpi viventi.

14. Le condizioni pei sussidi da assegnarsi secondo le disposizioni degli articoli 90 e seguenti del regolamento generale sono ; o un corso speciale dato per un anno sopra una delle materie indicate nell'art. precedente , o una memoria originale e contenente qualche esperienza nuova e accertata.

15. È vietato di fare nello stesso tempo gli studi che conducono a due delle lauree considerate in questo regolamento.

Chi ha conseguito una delle tre lauree di scienze fisico-matematiche , di scienze fisiche-chimiche o di storia naturale , può presentarsi allo esame-

laurea in ognuno degli altri due corsi dopo due anni fatti nel corso in cui vuol ottenere la seconda laurea, sottoponendosi però precedentemente agli esami speciali rispettivi, e non superati nel corso antecedente.

16. In ognuno dei quattro corsi che conducono alle lauree sopra dette, dopo gli esami superati alla fine del 1.° e 2.° anno di corso, si ha diritto ad ottenere dalla segreteria dell'università il *Diploma* rispettivo di *Baccelliere*.

Si potrà egualmente ottenere un *Diploma di Licenza* superati tutti gli esami speciali sino a quelli dell'anno terzo incluso.

17. L'attestato di licenza per le scienze matematiche apre l'adito alle scuole di applicazione per gli ingegneri secondo le leggi vigenti nelle varie Provincie del Regno.

18. I diplomi di licenza e di laurea in iscienze fisico-matematiche, chimico-fisiche e in storia naturale sono documenti valutabili per i concorsi alle cattedre respettive.

19. Gli insegnamenti di algebra superiore e di geometria superiore, di chimica inorganica ed organica, di zoologia e di anatomia comparata, di mineralogia e di geologia, potranno essere affidati ad una sola persona, che potrà dare in questo caso quattro o cinque lezioni per settimana se il corso delle due materie si compie in un anno solo, a norma dell' art. 28 del regolamento generale.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro
C. Matteucci.

Regolamento *della facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 1. L' insegnamento dato nella facoltà di lettere e filosofia ha per iscopo di preparare gli insegnanti per le scuole secondarie, e in generale di promuovere la coltura letteraria e filosofica.

Al primo scopo intendono direttamente i corsi *ordinari obbligatori*.

2. Nella facoltà si riferiscono due laure distinte: cioè una di *Dottore in Lettere*, l'altra di *Dottore in Filosofia*

Non si dà laurea complessiva conseguibile con una sola serie di corsi e di esami. Ma quegli, che sia già insignito di una delle due lauree, potrà conseguire anche l'altra. adempiendo le condizioni stabilite più sotto.

3. Prima di presentarsi all'esame di ammissione, i giovani dovranno presentare la licenza liceale e dichiarare a quale delle due lauree aspirano.

4. Le materie dell'esame di ammissione ad amendue sono la lingua e letteratura italiana e latina, la grammatica greca, la storia e geografia antica, gli elementi di filosofia.

Esso esame si compone di una prova in iscritto e d'una orale.

5. La prova in iscritto consiste in due composizioni, l'una latina, l'altra italiana, il cui argomento sarà estratto a sorte nei modi prescritti dal regolamento generale.

Saranno concesse 5 ore per compiere ciascuna composizione, senz' altro aiuto che dei vocabolari.

6. La prova orale dura un'ora, esclusa la lettura delle composizioni, e si aggira intorno alle interrogazioni e risposte che verranno date su ciascuna delle materie indicate nell'art. 4.

7. La commissione esaminatrice sarà composta di tre esaminatori di cui due saranno professori ordinari della facoltà, ed uno potrà essere scelto tra dottori aggregati o di collegio, tra liberi insegnanti ed anche tra persone distinte per dottrina. Il professore della facoltà più anziano la presiede.

8. Gli studi occorrenti sì per la laurea in lettere, sì per quella in filosofia, durano quattro anni, e sono rispettivamente ripartiti come segue:

PER LA LAUREA IN LETTERE

Anno primo

Letteratura greca; letteratura italiana; letteratura latina; geografia antica e moderna; storia antica.

ANNO SECONDO

Letteratura greca; letteratura italiana; letteratura latina; storia antica; storia moderna;

ANNO TERZO

Letteratura greca; letteratura italiana; letteratura latina; storia moderna; antropologia e pedagogia.

ANNO QUARTO

Letteratura greca; letteratura italiana; letteratura latina; archeologia; lingue e letterature comparate; filosofia della storia.

PER LA LAUREA IN FILOSOFIA

ANNO PRIMO

Letteratura latina; storia antica; filosofia teoretica; antropologia e pedagogia.

ANNO SECONDO

Letteratura greca; filosofia teoretica; storia della filosofia; storia moderna.

ANNO TERZO

Letteratura greca; filosofia morale o pratica; storia della filosofia, filosofia teoretica.

ANNO QUARTO

Filosofia morale o pratica; storia della filosofia; lingue e letterature comparate; filosofia della storia.

9. Nei corsi delle tre letterature per la laurea in lettere le materie saranno distribuite in modo da essere svolte pienamente nei quattro anni, coll'avvertenza di esporre al principio d'ogni anno le considerazioni estetiche più adatte all'intelligenza dei nuovi alunni, e di cominciare all'uopo dall'esame degli autori più facili.

Egualmente nel corso di filosofia teoretica, che dura tre anni, si avrà cura di premettere ogni anno pei nuovi alunni in poche lezioni, la concisa esposizione dei fatti e delle leggi più accertate della psicologia.

10. Nei corsi delle tre letterature, ed in quelli della storia e della geografia antica e moderna, una delle lezioni sarà consacrata ad abilitare gli allievi all'insegnamento, mediante l'esame e la discussione pratica degli autori, ovvero delle carte geografiche, mediante la critica di composizioni fatte dagli stessi allievi, e mediante lezioni dette da loro sopra un argomento preposto qualche tempo innanzi, alle quali lezioni seguiranno le osservazioni critiche e pedagogiche del professore.

Analoghe conferenze si terranno almeno una volta il mese dagli altri professori.

11. Terminato lo studio d'una materia, dovrà l'allievo subirne lo esame speciale.

Però alla fine del secondo anno gli allievi di belle lettere dovranno subire l'esame sulle materie dei due anni già fatti della letteratura greca, latina e italiana. Ugualmente gli allievi di filosofia subiranno lo esame sulla parte già loro spiegata della filosofia teoretica, e della letteratura greca o latina alla quale si saranno dedicati.

12. Gli allievi che avranno superato le prove prescritte per la fine dei secondo anno potranno avere il *Diploma di Baccelliere*, rispettivamente in lettere o filosofia.

13. Quelli che avranno subiti gli esami speciali corrispondenti ai primi tre anni di corso, potranno ottenere il *Diploma di Licenza*.

14. Gli esami speciali dureranno 40 minuti, escluso il tempo per la lettura dei temi.

15. Tutti gli esami speciali saranno orali, salvo gli esami sulle letterature greca, latina ed italiana, i quali consteranno di due prove, l'una in iscritto e l'altra orale.

La prova in iscritto sarà pel greco la versione di un prosatore, e per l'italiano una composizione in prosa, e pel latino un componimento in prosa o in versi, su temi proposti ed estratti a sorte con norme analoghe a quelle indicate all'art. 5.

Similmente vi sarà pure una prova scritta, alla fine del secondo e del quarto anno, sulla filosofia teoretica.

16. Negli esami che conducono al grado di baccelliere si escluderanno que'temi delle tre letterature e della filosofia teoretica, i quali non fossero stati spiegati nel biennio dall'insegnante.

17. Le materie sulle quali si faranno le dissertazioni e gli esami orali di laurea saranno le seguenti:

PER LA LAUREA IN LETTERE

La letteratura italiana, latina e greca, e la storia moderna.

PER LA LAUREA IN FILOSOFIA

La filosofia teoretica, la filosofia morale, la storia della filosofia.

18 I laureati in filosofia potranno ottenere il diploma di laurea in lettere, senz'obbligo di nuovi studi, purchè sostengano gli esami speciali su quelle materie letterarie che non sono comuni al corso filosofico.

Reciprocamente, i laureati in lettere potranno, sotto condizione analoga, conseguire il diploma di dottore in filosofia.

Disposizioni transitorie

19. Finchè l'insegnamento della lingua e letteratura greca non sia in tutti i licei del Regno ordinato regolarmente, gli studenti di lettere e filosofia potranno frequentare invece del primo corso di letteratura greca, un corso di grammatica greca, il quale sarà affidato a uno speciale insegnante.

20. Per ora possono dare adito all'una od altra delle lauree della facoltà di filosofia e lettere solo gli studi fatti presso le università, dove sono già istituite le cattedre degl'insegnamenti obbligatorii correlativi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
C. Matteucci.

842) Decreto Ministeriale che approva il regolamento per la Regia Scuola normale di Pisa.

26 settembre 1862

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il R. Decreto del 17 agosto 1862 che approva il Regolamento per la R. Scuola Normale di Pisa;—Visto l'art. 8, capo 1 del suddetto Rego-

lamento, il quale prescrive che l'ordine e la misura degli studi e degli esami relativi alla medesima Scuola saranno determinati da un Regolamento apposito, approvato con Decreto ministeriale in seguito al Regolamento generale delle Università emanato con Decreto Reale del 14 settembre 1862;

Decreta:

Art. unico. È approvato il qui annesso Regolamento degli studi e degli esami nella R. Scuola Normale di Pisa.

Ogni disposizione contraria è abrogata.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti, ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossservare.

Torino 26 settembre 1862.

Il Ministro
C. Matteucci.

Regolamento *degli studi e degli esami nella Regia Scuola Normale di Pisa.*

Art. 1. Gli studi che si fanno dagli alunni tanto convittori quanto aggregati sono universitari e normalistici.

2. Gli studi nell'interno della scuola consistono:

1.° Nell'assistenza a corsi speciali stabiliti dal Consiglio direttivo, e in esercizi su questi corsi e sugl'insegnamenti universitari;

2.° Nella compilazione di dissertazioni sopra temi dati a turno dai diversi insegnanti e nei sunti delle lezioni scritti pure a turno dagli alunni;

3.° In conferenze sopra le dissertazioni a cui prendono parte tutti gli alunni;

4.° In lezioni date successivamente dai diversi alunni sopra temi stabiliti dal Consiglio direttivo e dettate ora nell' interno della scuola ora nel ginnasio e liceo.

3. Gli studi tanto universitari che normalistici per la sezione di lettere e filosofia si compiono in tre anni.

4. Questi studi per ottenere l'abilitazione in lettere sono distribuiti come segue:

Anno 1.°

a) Studi universitari: lezioni del 2.° anno della facoltà di lettere;

b) Studi normalisti: esercizi orali e scritti, 1.° sulle lingue greca, latina e italiana, riassumendo le nozioni grammaticali proprie delle medesime; 2.° sulla storia e geografia antica: corso di fisica; lingua francese; lezioni ed esercizi sulle lingue inglese e tedesca.

Anno 2.°

a) Studi universitari: lezioni dell'anno 3.° della facoltà di lettere;

b) Studi normalistici: esercizi orali e scritti 1.° sulle letterature greca, latina e italiana con illustrazioni filologiche sugli autori che formeranno di giorno in giorno soggetto di studio; 2.° sulla storia moderna; 3.° sull'estetica: corso di chimica; lezioni ed esercizi sulle lingue inglese e tedesca.

Anno 3.°

a) Studi universitari: lezioni del 4.° anno della facoltà di lettere;

b) Studi normalistici: 1.° esercizi orali sulle letterature italiana, latina e greca, e sulla grammatica comparata; 2.° illustrazioni magistrali di autori classici italiani, latini e greci scelti fra quelli che sono studiati ne' licei e ne' ginnasi; 3.° composizioni italiane e latine in prosa e in versi su temi dati, e versioni scritte dall'italiano in greco; 4.° saggi di lezioni sopra temi compresi nei

programmi di rettorica e letteratura de' ginnasi e dei licei; 5.° saggi di lezioni di storia e geografia moderna sopra temi compresi nei programmi de' licei per gli aspiranti all' abilitazione in storia e geografia; 6.° esercizi sulle lingue inglese e tedesca: corso di geologia.

5. Gli studi per ottenere l'abilitazione in filosofia sono distribuiti come segue:

ANNO 1.°

a) Studi universitari: lezioni del 2.° anno della facoltà di filosofia;

b) Studi normalistici: esercizi orali e scritti 1.° sulla filosofia e storia della filosofia, riassumendo le materie degli insegnamenti anteriori; 2.° sulla storia e geografia antica e archeologia; 3.° sulla lingua e letteratura greca; corso di fisica; lingua francese; lezioni ed esercizi sulle lingue inglese e tedesca.

ANNO 2.°

a) Studi universitari: lezioni dell'anno 3.° della facoltà di filosofia;

b) Studi normalistici: esercizi orali e scritti 1.° sulla filosofia teoretica; 2.° sulla filosofia morale; 3.° sulla storia della filosofia; 4.° sull' estetica; 5.° sulla lingua e letteratura greca: corso di chimica; lezioni ed esercizi sulle lingue inglese e tedesca.

ANNO 3.°

a) Studi universitari: lezioni del 4.° anno della facoltà di filosofia;

b) Studi normalistici: 1.° esercizi orali sulle lingue e letterature comparate; 2.° dissertazioni scritte ed esercizi orali sulla storia della filosofia e sulla filosofia della storia; 3.° saggi di lezioni di filosofia teoretica e di filosofia morale sopra temi compresi nell'insegnamento filosofico de' licei: corso di geologia.

6. Gli esami per gli aspiranti all' abilitazione in lettere sono distribuiti nel modo che segue:

ANNO 1.°

a) Esami universitari dell' anno 2.°;

b) Esami normalistici sulle materie specialmente studiate nella scuola durante l'anno.

Questi esami comprenderanno: una versione dal greco eseguita in iscritto; un componimento italiano e un componimento latino; l'interpretazione orale di classici greci e latini studiati nel corso dell'anno; risposte orali a un quesito di storia e ad uno di geografia; versioni orali di testi francesi, inglesi o tedeschi.

ANNO 2.°

a) Esami universitari dell'anno 3.°;

b) Esami normalistici sulle materie specialmente studiate nella scuola durante l' anno.

Questi esami comprenderanno: una versione dal greco eseguita in iscritto; risposta orale a un quesito di storia moderna; una dissertazione italiana sopra un tema di estetica; una dissertazione latina sopra un tema di letteratura latina o greca; interpretazione orale di classici latini e greci studiati nel corso dell'anno; versioni orali e illustrazione di testi inglesi o tedeschi.

ANNO 3.°

a) Esame universitario di laurea in lettere;

b) L'esame normalistico di abilitazione comprende:

Tre lavori scritti nelle tre lingue italiana, latina e greca; illustrazioni magistrali di autori classici italiani, latini e greci scelti fra quelli che sono studiati nei licei e nei ginnasi; lezione pubblica sopra un tema scelto nei programmi di rettorica e letteratura dei ginnasi e licei, o sopra un tema di storia o geografia contenuto negli stessi programmi per gli aspiranti all' abilitazione in storia e geografia.

7. Gli esami per gli aspiranti all'abilitazione in filosofia sono:

Anno 1.°

a) Esami universitari dell'anno 2.°

b) Esami normalistici sulle materie specialmente studiate nella scuola durante l' anno.

Questi esami conprenderanno: una dissertazione sulla storia della filosofia e una sulla filosofia teoretica; risposte ai quesiti di filosofia e di storia della filosofia studiati durante l'anno; versioni orali di testi francesi, inglesi o tedeschi.

Anno 2.°

a) Esami universitari dell'anno 3.°;

b) Esami normalistici sulle materie specialmente studiate nella scuola durante l' anno.

Questi esami comprenderanno: una dissertazione sulla filosofia teoretica o sulla filosofia morale; una dissertazione sopra un tema di storia della filosofia; un' altra dissertazione sopra un tema di estetica; risposte orali alle interrogazioni sulle medesime materie e sopra le suddette dissertazioni; versioni orali di testi inglesi o tedeschi.

Anno 3.°

a) Esame universitario di laurea in filosofia;

b) L'esame normalistico di abilitazione comprende;

Tre lavori scritti sulla filosofia teoretica o sulla filosofia morale, sulla storia della filosofia e sulla filosofia della storia; interrogazioni sui quesiti trattati in queste dissertazioni; lezione in pubblico sopra un tema compreso nei programmi filosofici dei licei.

8. Gli studi che si fanno dagli aggregati di fisico-matematica nei tre anni del corso sono universitari e normalistici, come appresso:

Anno 1.°

a) Studi universitari: lezioni dell'anno 2.° della facoltà fisico-matematica.

b) Studi normalistici: 1.° esercizi di algebra superiore; 2.° corsi di letteratura italiana, di storia e geografia; 3.° esercizi pratici nel gabinetto di fisica e nel laboratorio di chimica; 4.° lingua francese; 5.° lingua tedesca o inglese.

Anno 2.°

a) Studi universitari: lezioni dell'anno 3.° della facoltà fisico-matematica;

b) Studi normalistici: 1.° esercizi di algebra superiore; 2.° esercizi pratici nel gabinetto di fisica e nel laboratorio di chimica; 3.° esercizi pratici di geodesia; 4.° lingua inglese o tedesca.

Anno 3.°

a) Studi universitari: lezioni dell'anno 4.° della facoltà fisico-matematica;

b) Studi normalistici: 1.° esercizi d'analisi e geometria superiore; 2.°

cizi pratici d' insegnamento su quelle parti delle matematiche che s' insegnano nei licei ; 3.° studio pratico dei metodi esperimentali ed analitici di fisica e chimica.

9. Gli esami per gli aggregati in fisico-matematica sono :

ANNO 1.°

Esame universitario dell'anno 2.° della facoltà fisico-matematica.
Esame normalistico :
a) Sviluppo in iscritto di un tema di geometria analitica ;
b) Esame orale sull' algebra superiore ;
c) Esame orale di fisica dato nel gabinetto di fisica e accompagnato da esercizi sperimentali ;
d) Esame di letteratura italiana o di storia.

ANNO 2.°

Esame dell'anno 3.° della facoltà fisico-matematica.
Esame normalistico :
a) Sviluppo in iscritto di un tema di calcolo differenziale o integrale ;
b) Esame orale sull'algebra superiore ;
c) Esame orale di chimica nel laboratorio di chimica con esecuzione di un analisi qualitativa o di una preparazione ;
d) Esame di lingua inglese o tedesca.

ANNO 3.°

Esame universitario di laurea.
L'esame normalistico di abilitazione comprende :
a) Una dissertazione sopra un tema scelto fra tutte le materie trattate nel corso normalistico ;
b) Una lezione in pubblico sopra un argomento di quelle parti di matematiche che formano soggetto delle lezioni liceali ;
c) Uso degli istrumenti di fisica e di geodesia.

10. Quelli tra gli alunni che non otterranno l'approvazione nell'esame di passaggio dall' uno all' altro anno saranno rimandati dalla scuola ; a quelli poi di terzo anno che nell' esame di abilitazione non siano approvati sarà sospeso il diploma finchè non abbiano dato prove manifeste del loro profitto in altro esame da subire quattro mesi dopo la precedente reiezione.

I reietti di primo o secondo anno potranno, quando così stimi il Consiglio direttivo , essere riammessi a nuovo esperimento finito il quadrimestre dalla reiezione.

Nel caso di favorevole successo in questo secondo esame torneranno a far parte dalla scuola.

11. Delle materie come sopra prescritte , tanto per gli studi quanto per gli esami, saranno preventivamente fatti i relativi programmi dalle Sezioni respettive del Consiglio direttivo, a norma dell'art. 32 del Regolamento organico delli 17 agosto 1862.

Il Ministro
MATTEUCCI.

844) REGIO DECRETO dei 18 settembre 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento del Carmine in Pisa.

845) REGIO DECRETO dei 21 settembre 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento di San Domenico in Ciminna.

846) Regio Decreto dei 21 settembre 1862 che autorizza ad occupare temporariamente per uso civile il Convento di S. Agostino in Corleone.

847) Regio Decreto che dichiara cessate le attribuzioni dello Ispettore Generale del Genio Navale, abolite le Direzioni delle macchine, e devolute le relative attribuzioni alle Direzioni delle costruzioni navali.

25 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Nell'Ispettore Generale del Genio Navale cessano le attribuzioni che gli erano conferite dal Regio Decreto 21 febbraio 1861. Egli invece è creato membro ordinario del Consiglio d' Ammiragliato, con indennità uguale a quella assegnata agli altri membri dall'art. 20 del Regolamento di pari data.
2. Le Direzioni delle macchine, ora stabilite nei due Dipartimenti, Settentrionale e Meridionale, in virtù del Regio Decreto 21 febbraio 1861, sono abolite, e le attribuzioni tutte affidate alle Direzioni medesime dal Regolamento di pari data sono devolute alle Direzioni delle costruzioni navali negli anzidetti Dipartimenti.
3. Alla sorte degli attuali Direttori delle macchine, sarà provveduto con particolari Decreti. I Disegnatori ora appartenenti alle soppresse Direzioni delle macchine, sono aggregati alle Direzioni delle costruzioni navali.
4. Saranno, con altro Nostro Decreto, stabilite le nuove attribuzioni delle costruzioni navali.
5. Il Regio Decreto 12 dicembre 1861, col quale erano aggiunti al Consiglio d'Ammiragliato due Membri straordinari, è abolito, e lo stesso Consiglio è accresciuto di un membro ordinario, che sarà l'Ispettore Generale del Genio navale.
6. È abrogata qualunque disposizione che sia contraria alla presente la quale avrà effetto dal 1.° novembre p. v.
Ordiniamo ec.—Torino 25 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. di Persano

848) Regio Decreto di condono di pene pecuniarie incorse per infrazioni, alla legge 21 aprile 1862 sulle tasse di mano morta.

27 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Vista la legge 21 aprile 1862 sulle tasse di mano morta;—Visto l' art. 8 dello Statuto;—Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e del Nostro Ministro delle Finanze;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. È concesso il condono delle pene pecuniarie incorse:

1.° Per essersi presentata oltre i termini stabiliti la denunzia prescritta dall'art. 5 della legge succitata;

2.° Per non essersi finora presentata la denunzia suddetta, purchè questa venga presentata entro il prossimo mese di novembre;

3.° Per non essersi eseguito il disposto dagli articoli 6 e 7 della legge stessa, purchè venga supplito all'ommessione colla presentazione dei documenti ivi accennati entro il prossimo mese di novembre.

4.° Per le denunzie fatte bensì nel termine ma al disotto del vero valore, con che le rendite non denunziate, o che lo furono in somma inferiore alla rendita effettiva o presunta, vengano dichiarate in una suppletiva denunzia da presentarsi entro il prossimo mese di novembre.

Ordiniamo ec.—Torino 27 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.
R. CONFORTI

849) REGIO DECRETO d'indulto agli autori e complici dei fatti e tentativi di ribellione nelle Provincie Meridionali nell' agosto 1862.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 8 dello Statuto;—Sulla proposta del Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno, ed interinalmente incaricato di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli autori ed i complici dei fatti e tentativi di ribellione che ebbero luogo nello scorso mese di agosto nelle Provincie Meridionali, e non colpevoli di reati comuni, sono prosciolti da ogni debito incorso per questo titolo verso la giustizia.

2. Sono però eccettuati dal benefizio di questo indulto i militari di terra e di mare.

I Nostri Ministri sono incaricati, ciascuno per la parte che lo concerne, dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo ec.—Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

850) REGIO DECRETO dei 7 settembre 1862 che accorda al Comune di Meldola il titolo di Città.

851) REGIO DECRETO col quale è istituito un Uffizio dell' Avvocato e del Procuratore dei poveri presso ciascuna Corte di Appello delle Provincie Napolitane.

21 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 158 e seguenti della legge organica giudiziaria per le Provincie Napolitane pubblicata il 17 febbraio 1861, con cui veniva istituito un Uffizio gratuito di Avvocato dei poveri presso ciascuna Corte e Tribunale di Circondario;—Vista la legge del 19 gennaio 1862, la quale ordinava che, contemporaneamente all'attuazione del novello Ordinamento giudiziario, avesse vigore la legge del 20 novembre 1859 sugli stipendi dei funzionari dell'ordine medesimo; di tal che non più gratuito esser poteva

la istituzione degli Avvocati doi poveri;—Visto il Regio Decreto del 6 aprile dell'anno corrente, n. 530, con cui ordinavasi l'attuazione della suddetta novella legge organica, meno per la parte che concerne la pubblica clientela dei poveri, su di che enunciavasi doversi provvedere con altro apposito Decreto;—Considerando non essere conveniente privare più lungamente quelle Provincie degli Avvocati e Procuratori dei poveri;—E volendo pertanto che tale istituzione sia per le Provincie Napoletane uniforme alle altre Provincie del Regno;—Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Udito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Presso ciascuna Corte di Appello delle Provincie Napolitane è istituito un Uffizio dell'Avvocato e del Procuratore dei poveri, i quali avranno rispettivamente quel numero di Sostituiti che è determinato dalla tabella annessa al presente Decreto.

2. La parte che vorrà ottenere l'ammissione alla gratuita difesa dovrà presentarne domanda corredata da documenti all'Avvocato dei Poveri della Corte di Appello nella cui giurisdizione pende il procedimento.

3. Tutte le disposizioni in vigore nelle Provincie Siciliane su tal riguardo saranno comuni anche alle Provincie Napoletane a mente del Regio Decreto del 21 aprile 1862, n. 620, che si manda a pubblicare col presente.

4. Rimane in vigore quanto altro viene stabilito dalla suddetta legge organica sul proposito, e che non sia in contraddizione col presente Decreto.

Ordiniamo ec.—Torino 21 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
R. CONFORTI

TABELLA *numerica degli Avvocati e Procuratori dei Poveri delle Provincie Napolitane.*

SEDE delle CORTI		POPOLAZIONE	N.° delle Sezioni	Avvocati dei Poveri	Sostituiti Avvocati dei Poveri	Segretari	Procuratori de' Poveri	Sostituiti Procuratori dei Poveri
Aquila		919,632	2	1	2	1	1	2
Catanzaro		1,224,263	2	1	3	1	1	2
Napoli	Sezione di Napoli	3,147,694	6	1	9	1	1	6
	Sezione di Potenza	521,189	1	»	1	1	»	1
Trani		1,334,105	3	1	3	1	1	2

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro
RAFFAELE CONFORTI

852) Regio Decreto che approva il regolamento interno per le Cliniche delle Università ed il regolamento per il corso chimico Farmaceutico.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti gli articoli 4 e 5 della legge del 31 luglio 1862,—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione ;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Sono approvati il regolamento interno per le Cliniche delle Università ed il regolamento per il corso Clinico-Farmaceutico annessi al presente Decreto e firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentarie anteriori che non fossero conformi a quelle contenute nei suddetti regolamenti.

Ordiniamo ec.—Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Matteucci

Regolamento *interno per le cliniche delle Università*

Art. 1. A capo di ogni clinica e Direttore di essa è il Professore di quella clinica, e sotto di lui sono uno o più Coadiutori o Aiuti, e gli Assistenti interni.

Uffizio dei Direttori clinici

2. Il Direttore clinico é il solo responsabile del servizio sanitario. Tutto il personale addetto alle cliniche dipende da lui.

3. Gli obblighi del Direttore clinico consistono:

I. Nello studio pratico delle malattie in corso fatto tutti i giorni dell' anno scolastico al letto degl'infermi;

II. In una serie di lezioni clinico-cattedratiche su quegli argomenti che, secondo il suo giudizio, possono tornare maggiormente opportuni all'insegnamento clinico;

III. Nel compilar ogni anno una statistica illustrata delle malattie curate nella clinica;

IV. Nell'indicare tutto ciò che crede necessario per la dietetica, igiene e pulizia degli ammalati.

4. I Direttori clinici, quando lo credono opportuno, propongono all' Autorità universitaria d'incaricare qualche insegnante straordinario o qualche privato insegnante, dell'insegnamento speciale di alcune parti della medicina o della chirurgia.

Uffizio de' Coadiutori

5. Il Coadiutore o Aiuto avrà i seguenti obblighi:

I. Supplire il Professore per la cura dei malati già accolti o sopravvenuti, dovendo eseguire pure le operazioni chirurgiche d'immediata necessità quando è il Coadiutore della clinica chirurgica, o quelle che possono appartenere all'arte medica, quando il Coadiutore appartiene all'arte medica;

II. Scegliere i malati o dal deposito generale dell'ospedale, o durante le consultazioni pubbliche, secondando le ricevute ingiunzioni del Direttore rispetto al numero e qualità dei malati;

III. Invigilare gli Assistenti e gli Studenti, ai quali può dal Clinico essere stato affidato un ammalato, affinché essi rilevino con esattezza e con precisione tutto ciò che appartiene alla storia e corso della malattia;

IV. Vigilare pure all'adempimento regolare delle prescrizioni dietetiche e terapeutiche;

V. Esercitare i giovani nella semiotica, e più specialmente nell' esame dei segni diretti delle malattie;

VI. Aiutare il Direttore clinico in tutt'i processi sperimentali e di osservazione chimico-microscopica;

VII. Attendere col Professore di anatomia patologica all'esame dei cadaveri degl'individui periti nella clinica, presentando della malattia un sunto istorico, e segnando diligentemente il processo della necroscopia e le note cadaveriche.

Ufficio degli Assistenti

6. Gli Assistenti o Interni delle cliniche, eletti per concorso secondo le prescrizioni della legge, oltre agli obblighi comuni agli studenti, devono specialmente;

I. Tener dietro al Clinico, scrivere le ricette che gli vengono dettate, e dar opera alle medicature chirurgiche;

II. Tenersi responsabili dell'amministrazione dei rimedi;

III. In tempo di giorno e di notte, ed a vicenda sempre, vigilare i malati, e prestare loro tutta quell'assistenza premurosa ed assidua che il caso reclama richiedendo per gravi ed urgenti bisogni l'opera del Coadiutore.

IV. Tener conto delle più rilevanti osservazioni che può aver presentato un infermo e riferirne al curante;

V. Eseguire la flebotomia e tutte le altre operazioni chirurgiche che appartengono alla chirurgia chiamata minore;

VI. Raccogliere e trascrivere esattamente, e con ogni particolarità degna di nota, sui registri clinici, le istorie complete delle malattie che dal Direttore clinico saranno poste sotto la loro vigilanza ed assistenza.

7. Gli esercizi clinici dello studente consistono:

I. Nell'assistere premurosamente l'infermo assegnatogli dal Direttore;

II. Nel dar conto al medesimo e giorno per giorno dello stadio del male, e ciò fare al cospetto de' condiscepoli, e con la guida del Direttore clinico o del suo Coadiutore;

III. Nel segnare attentamente lo svolgimento, i progressi, la risoluzione della malattia, notando tutto ciò, dopo averne riferito al Direttore, sopra una tabella che sarà affissa accanto a ciascun letto dei malati;

IV. Nel formulare la ricetta dietro la prescrizione del Direttore clinico;

V. In caso di decesso nell'assistere alla sezione cadaverica;

VI. Nel redigere, finita che sia la malattia, la istoria di essa, la quale servirà per suo proprio esercizio, e di cui una copia sarà depositata nell'archivio clinico;

VII. Nell'abituarsi, con l'assistenza dei Coadiutori, a tutti gli esercizi sperimentali, quali sarebbero le analisi chimico-cliniche della respirazione, delle urine, ecc., la temperatura dell'infermo, ed ogni altra ricerca scientifico-pratica.

Consultazioni gratuite

8. Presso le cliniche delle università saranno tenute due volte la settimana le consultazioni gratuite dai Direttori clinici, e nel caso del loro impedimento, dai loro Coadiutori con l'aiuto degli Assistenti di guardia, e in presenza degli studenti.

Conferenze cliniche

9. Alla fine di ogni bimestre dell'anno scolastico, i Direttori delle cliniche si uniranno in conferenza insieme coi Coadiutori ed Assistenti per discutere:

I. Sulle malattie più comuni che si sono osservate in quel tempo per determinare la costituzione medica dominante;

II. Sui casi rari occorsi e sulle principali e più istruttive osservazioni;

III. Sulle pratiche operative, e sugli espedienti terapeutici riusciti più proficui;

IV. Su' metodi sperimentali e sulle nuove proposte e scoperte relative alla cura degli infermi;

V. Sui rilievi statistico-clinici comparati degl'infermi curati nella clinica;

VI. Sulle osservazioni relative all'anatomia patologica.

10. Alle conferenze cliniche sono specialmente invitati il Professore di anatomia patologica, e quelli di patologia speciale medica e chirurgica.

11. I Coadiutori sono incaricati di redigere il processo verbale delle conferenze.

12. Gli alunni clinici possono assistere alle conferenze,

13. Nell'ultima adunanza, alla fine dell'anno scolastico, si farà un riassunto delle conferenze dell'anno intero; si redigerà un'accurata statistica dell' istituzione clinica annuale; si raccoglieranno le osservazioni utili alla istituzione ed anche ai progressi della scienza, e vi si aggiungeranno le storie cliniche più importanti.

14. Il riassunto sarà redatto dai Coadiutori, riveduto e corretto dai Direttori clinici e posto a stampa.

Disposizione transitoria

15. Le Autorità universitarie avranno cura di conformare le varie discipline oggi vigenti nelle scuole cliniche del Regno a quelle stabilite dal presente Regolamento.—

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
C. Matteucci.

Regolamento *per il Corso chimico-farmaceutico*

Art. **1.** I corsi obbligatori necessarii per dare gli esami ed ottenere il Diploma di Farmacista fanno parte delle facoltà di fisica e scienze naturali, e di medicina e chirurgia delle università.

Queste scuole potranno anche esser riunite in una scuola di farmacia.

2. Gli esercizi pratici di chimica e di farmacia si fanno nel laboratorio annesso alla cattedra farmaceutica.

La pratica farmaceutica si farà presso le farmacie delle cliniche o degli ospedali ed anche presso le farmacie private a ciò appositamente autorizzate dal Governo.

3. Gli studi teorico-pratici e gli esami corrispondenti, come sono prescritti dal presente regolamento, conducono al Diploma di Farmacista.

4. Per essere ammesso al corso di farmacista bisogna:

1.° Presentare il certificato della licenza liceale o quello dell'ultimo esame della sezione fisico matematica di un istituto tecnico;

2.° Superare un esame di ammissione sulla lingua e letteratura italiana sulla fisica e sugli elementi di storia naturale a norma delle prescrizioni stabilite per l'esame d'ammissione nelle facoltà di scienze naturali.

5. Il corso di farmacia si compie in tre anni e gli insegnamenti sono distribuiti come segue:

1° anno

Chimica inorganica, botanica; mineralogia, esercizi pratici di botanica, di chimica nel laboratorio farmaceutico.

2° anno

Chimica organica; materia medica e tossicologia, chimica farmaceutica; esercizii pratici di chimica farmaceutica, id. id. di materia medica.

3° ANNO

Chimica farmaceutica, esercizi pratici di chimica farmaceutica, pratica farmaceutica.

6. Gli esami sono distribuiti come segue:

ALLA FINE DEL 1° ANNO

Chimica inorganica e botanica; esame pratico di chimica e botanica.

Par essere ammesso a questo esame dovrà lo studente presentare il certificato di assistenza al corso di mineralogia.

ALLA FINE DEL 2° ANNO

Chimica organica, materia medica e tossicologia, esame pratico di chimica consistente in analisi qualitative di preparati chimici, ricerche sui veleni, ricognizione delle droghe e dei medicinali.

ALLA FINE DEL 3° ANNO

Chimica farmaceutica.

Esercizi pratici seguenti:

1.° Analisi qualitative e quantitative volumetriche di un preparato farmaceutico;

2.° Preparazione farmaceutica, arte del ricettare.

Gli esercizi pratici degli esami di passaggio dal 1° al 2° anno, e dal 2° al 3° si daranno dal professore di chimica farmaceutica nel laboratorio annesso alla sua cattedra.

Il professore di chimica fa parte necessariamente della Commissione esaminatrice.

Per essere ammesso all'esame dell'ultimo anno si dovrà presentare un certificato del capo del laboratorio farmaceutico (art. 2) di avere assistito con diligenza e per tutto l'anno scolastico e per non meno di quattro ore al giorno alle pratiche farmaceutiche.

7. Uno studente che abbia superato gli esami speciali di 1.° e 2.° anno del corso di farmacia potrà entrare nel 3° anno della facoltà di storia naturale o in quelle di medicina e chirurgia, assoggettandosi nel 1° caso all'esame di fisica e nel 2° a quello di zoologia e anatomia comparata.

Articolo transitorio

Gli studenti i quali alla pubblicazione del presente regolamento hanno compiuto un anno di studi farmaceutici in qualunque università del Regno potranno ottenere il Diploma di Farmacista alla fine dell'anno 1862-63 purchè abbiano superati tutti gli esami prescritti dal regolamento medesimo.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
C. MATTEUCCI

858) REGIO DECRETO che stabilisce il passaggio del Polverificio di Scafati nell'Italia merionale dalla Amministrazione finanziaria sotto la dipendenza del Ministero della Guerra.

18 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta dei Nostri Ministri delle Finanze e della Guerra; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Il Polverificio di Scafati nell' Italia meridionale (Principato Citeriore) con tutti i suoi mobili ed immobili, macchine ed utensili, e con tutto il personale addettovi, a partire dal 1.° gennaio 1863, passerà dall' Amministrazione finanziaria sotto la dipendenza del Ministero della Guerra.

I Ministri delle Finanze e della Guerra sono incaricati di prendere gli opportuni concerti per l'esecuzione del presente.

Ordiniamo ec. — Torino 18 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.
Quintino Sella.

854) Regio Decreto col quale sono istituite conferenze dirette a promuovere miglioramenti da introdursi nelle scuole elementari e secondarie.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Considerando quanto importi di migliorare sollecitamente gli insegnamenti dati nelle scuole tecniche, nei ginnasi e nei licei del Regno, e di stabilire questi insegnamenti con metodi uniformi;—Considerando che il difetto principale dell'insegnamento secondario nelle varie Provincie Italiane è dovuto alla mancanza d'instituti diretti a preparare buoni insegnanti; — Considerando che i corsi delle facoltà di lettere e di filosofia e la scuola normale di Pisa non potranno provvedere al bisogno di abili maestri e professori per i ginnasi e per i licei se non lentamente ed in modo insufficiente per il numero; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono instituite conferenze presiedute dal Nostro Ministro della pubblica Istruzione, alle quali saranno chiamati i due Ispettori Generali delle scuole secondarie e delle elementari, Ufficiali superiori dell' amministrazione scolastica, ed anche persone estranee a questa e note per perizia ed esperienza nella materia degli studi letterari e scientifici.

2. Lo scopo di queste conferenze sarà:

a) Di determinare i modi più acconci per ottenere i migliori libri per uso delle scuole elementari e secondarie, sia scegliendoli fra quelli che vi sono di autori italiani, sia scegliendoli fra libri stranieri che saranno tradotti in italiano, sia invitando con programmi e premi scrittori italiani a comporne.

b) Di stabilire una ispezione in principio dell' anno scolastico allo scopo che i licei ed i ginnasi sieno tutti visitati secondo alcune norme generali e proprie a fornire i dati più sicuri intorno alla capacità degli insegnanti ed ai provvedimenti da prendersi riguardo ai medesimi.

c) Di predisporre affinchè alla fine dell' anno prossimo siano chiamati gl'insegnanti dei ginnasi e dei licei ad assistere a conferenze che saranno aperte almeno per tre mesi sulla letteratura italiana, latina e greca, sulla storia e la filosofia presso le facoltà di lettere di Napoli, di Torino e di Pisa.

3. Un decreto ministeriale determinerà la sede e la durata delle conferenze e i membri di cui saranno composte.

4. La spesa occorrente per l'esecuzione di questo Decreto sarà prelevata dal capitolo 4 del bilancio del Ministero di pubblica Istruzione per l'esercizio dell'anno 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI

855) REGIO DECRETO che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1862 sul passaggio dei beni della Cassa Ecclesiastica al Demanio dello Stato.

25 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 21 agosto 1862, n.° 794, pel passaggio dei beni della Cassa Ecclesiastica al Demanio dello Stato; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze e di quello di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. È approvato l'unito regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze per l'esecuzione della legge 21 agosto 1862 pel passaggio dei beni della Cassa Ecclesiastica al Demanio dello Stato.

Ordiniamo ec.—Torino 25 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.
QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *per la esecuzione della legge 21 agosto 1862, n.° 794, la quale prescrive il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica.*

CAPITOLO I. — *Dei beni da passarsi al Demanio.*

Art. 1. L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica trasmetterà nel più breve tempo possibile al Ministero delle Finanze una nota o quadro riassuntivo di tutti i beni immobili, che effettivamente possiede, o che, per dritti di qualunque natura, le potessero spettare indicando in modo speciale quelli che, in virtù della legge 21 agosto 1862, n.° 794, si crederanno destinati a passare al Demanio dello Stato.

2. Su tale nota il Ministro delle Finanze, previo accordo col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, qualora nascono contestazioni coll'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica, stabilirà definitivamente quali saranno i beni che dovranno passare al Demanio dello Stato.

CAPITOLO II. — *Divisioni in lotti, determinazione della rendita netta, e compilazione degli elenchi.*

3. A cura dei Delegati del Ministro delle Finanze, dei quali è parola nell'art. 23 del regolamento 14 settembre 1862, n.° 812, per la vendita dei beni demaniali, e coll'assistenza di quegli Agenti che l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica delegherà a tale oggetto, i beni destinati a passare al Demanio dello Stato saranno divisi in lotti secondo le norme stabilite dal detto regolamento, e determinatane la rendita netta, saranno descritti in appositi elenchi nel modo indicato dagli articoli seguenti.

4. Pei beni fruttiferi la rendita netta sarà determinata colle stesse norme stabilite agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento 14 settembre 1862. Del valore delle piante d'alto fusto, di vivai o piantonaie, di accessori ed oggetti mobili, per quella parte che non fosse stata compresa nella valutazione della rendita netta complessiva del fondo, si terrà conto aggiungendo il cinque per 100 del valore commerciale degli accennati oggetti.

5. Per i beni di cui all'art. 18 del suddetto regolamento si procederà alla perizia sommaria mediante le norme ivi indicate ai susseguenti articoli 19, 20 e 21 valutando al cinque per cento la rendita dei capitali che emergessero dalla perizia.

6. A misura che si compieranno le operazioni di cui agli articoli precedenti, i Delegati demaniali formeranno gli elenchi dei beni colle norme prescritte al capitolo IV del regolamento sulla vendita dei beni demaniali.

Questi elenchi verranno anche sottoscritti dall'Agente della Cassa Ecclesiastica ed accompagnati dalle sue ossservazioni per quelle parti in cui non accetti i risultamenti ivi segnati.

L'Agente della Cassa Ecclesiastica prenderà copia degli elenchi.

7. Gli elenchi accompagnati dalle osservazioni dell' Agente della Cassa Ecclesiastica saranno dal Direttore demaniale trasmessi alla Commissione provinciale per lo accertamento del valore dei beni demaniali.

La Commissione provinciale, oltre all'adempimento degli incarichi che le sono affidati al capitolo V del sovraccennato regolamento, emetterà il suo parere sullo ammontare della rendita netta, e potrà chiedere gli schiarimenti necessari agli Agenti ed Uffizi della Cassa Ecclesiasiica.

8. Udito il parere della Commissione provinciale, il Ministro delle Finanze dopo essersi posto d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, determinerà la rendita netta che debbe servir di base al corrrespettivo da cedersi alla Cassa Ecclesiastica a termini dell'art. 2 della legge 21 agosto, n.º 794.

9. Della determinazione della rendita di cui all'articolo precedente si farà constare sugli elenchi suddetti mediante apposita dichiarazione sottoscritta dai due Ministri, dalla cui data partiranno gli effetti stabiliti dall' art. 1 della succitata legge 21 agosto 1862 n.º 794.

Dalla data della determinazione predetta i beni s' intenderanno di pien diritto passati al Demanio dello Stato.

CAPITOLO III. — *Della immissione in possesso dei beni per parte dell' Amministrazione demaniale.*

10. Gli elenchi di cui al capitolo precedente saranno dal Ministero delle Finanze trasmessi ai singoli Direttori demaniali, i quali promuoveranno la immediata consegna per parte degli Agenti della Cassa Ecclesiastica dei titoli di proprietà e di affitto, ove esistano. Questa consegna di documenti terrà luogo della materiale immissione in possesso dei beni.

11. I beni passano al Demanio liberi da ipoteche e da ogni altro vincolo.

A cura dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica i vincoli e le ipoteche che gravitano sopra ciascun fondo saranno identicamente trasportati sul certificato di rendita corrispondente al fondo che, a tenore dell'art. 2 della legge 21 agosto 1862, sarà iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico a favore della Cassa Ecclesiastica, e verranno cancellate le iscrizioni ipotecarie gravitanti sul fondo.

12. I beni passati al Demanio saranno amministrati e venduti secondo le norme che regolano l'amministrazione e la vendita di tutti gli altri beni di proprietà nazionale.

13. I Direttori demaniali, come pure gli Agenti della Cassa Ecclesiastica, diffideranno gli affittavoli, massai o coloni che i fitti e le prestazioni dovranno, a datare dal giorno del passaggio dei beni al Demanio, pagarsi nelle casse erariali nel modo stesso che è prescritto pel pagamento delle rendite, fitti e prestazioni dovute pei beni di proprietà dello Stato.

Pertanto spetterà alla Cassa Ecclesiastica il diritto di riscuotere i frutti civili fino a detto giorno.

14. Quando nell'atto di passaggio dei fondi vi siano raccolti pendenti, questi spetteranno al Demanio, salvo i compensi di cui all'art. 20.

15. I Direttori del Demanio daranno avviso per tutte le conseguenze di legge agli Uffici del Catasto e delle Contribuzioni dirette del seguito passaggio dei beni al Demanio dello Stato.

CAPITOLO IV. — *Della cessione a favore della Cassa Ecclesiastica della rendita sul Gran Libro*

16. In base alla rendita accertata nel modo indicato al capitoto II, il Ministro delle Finanze farà inscrivere, mediante Regio Decreto, sul Gran Libro del Debito pubblico altrettanta rendita cinque per cento in capo alla Cassa Ecclesiastica.

17. I Regi Decreti per iscrizione della rendita saranno preceduti dal parere della Commissione di sorveglianza della Cassa Ecclesiastica, a cui verranno trasmessi i documenti necessari con un elenco nel quale saranno indicati i fondi passati al Demanio colla rendita netta di ciascuno, e le partite corrispondenti che formano il complesso della rendita da inscriversi corrispettivamente sul Gran Libro.

Sulle osservazioni della Commissione di vigilanza potrà il Consiglio dei Ministri modificare la determinazione della rendita di cui all'art. 8.

18. I certificati della rendita inscritta saranno consegnati al Direttore Generale della Cassa Ecclesiastica, il quale potrà farli dividere o riunire secondo le esigenze ed i bisogni della Cassa stessa, ad eccezione di quelli su cui a termini dell'articolo 11 saranno trasferiti vincoli od ipoteche.

Per cura del Direttore Generale si terrà conto speciale delle rendite spettanti all'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nelle Provincie Napolitane.

19. L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica non potrà, se non previa speciale autorizzazione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti, tramutare la rendita nominativa in cartelle al portatore, nè trasferire o cedere la rendita medesima per investirne il prezzo in altri acquisti o per qualunque altra causa.

20. I certificati sul Gran Libro saranno ceduti col godimento del semestre in corse.

La Cassa Ecclesiastica rimborserà alle Finanze la porzione di rendita corrispondente ai mesi e giorni del semestre in corso anteriori al giorno in cui si effettui il passaggio dei beni al Demanio.

Parimenti si stabiliranno per i frutti pendenti raccolti dal Demanio e pei frutti non ancora maturati percetti dalla Cassa Ecclesiastica i compensi secondo il tempo di usufrutto a ciascuno spettante e secondo le consuetudini locali.

21. L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica trasmetterà al Ministro delle Finanze uno stato dimostrativo compilato d'accordo cogli Agenti demaniali delle rendite e dei frutti percetti in anticipazione.

22. Quando vi siano frazioni di rendita da cedersi alla Cassa Ecclesiastica, le quali per legge organica del Gran Libro non possano essere iscritte, sarà provveduto secondo particolari istruzioni del Ministro delle Finanze col mezzo della Cassa dei depositi e prestiti.

Però ove si tratti di rendite corrispondenti a fondi gravati di vincoli ipotecari verranno sempre dati alla Cassa Ecclesiastica certificati per la somma immediatamente superiore iscrivibile nel Gran Libro, salvo i debiti compensi per parte della medesima.

CAPITOLO V.—*Del passaggio al Demanio dei beni immobili di cui la Cassa Ecclesiastica non ha ancora preso possesso*

23. Gli Agenti dell'Amministrazione demaniale interverranno nelle operazioni degli Agenti della Cassa Ecclesiastica per la immissione in possesso, nel modo e secondo le forme prescritte dal regolamento approvato con Regio Decreto 2 luglio 1855, dei beni immobili da devolversi alla Cassa onde accertare contemporaneamente la rendita netta dei beni stabili secondo le norme stabilite nel presente regolamento.

24. Gli Agenti demaniali interverranno pure nelle operazioni di perizia rela-

tiva alle prelevazioni ed ai riparti degli stabili costituenti la dote dei benefizi e di altri enti morali di natura analoga contemplati dalla legge e dai decreti di soppressione citati all'art. 1 della legge 21 agosto 1862 n. 794.

Essi determineranno contemporaneamente la rendita netta della porzione di questi beni assegnati alla Cassa Ecclesiastica o pel riparto della dote o per far fronte ai pesi inerenti al benefizi.

25. A misura della determinazione della rendita netta di cui agli articoli 23 e 24 passeranno al Demanio i beni a cui essa si riferisce.

26. Nelle Provincie Napoletane e in quelle dell'Umbria e delle Marche è sospeso fino a nuova legge il diritto per la Cassa Ecclesiastica di riscuotere dai patroni laicali il terzo del valore dei beni, di cui nel terzo alinea dell' art. 15 dei due Decreti dei Regi Commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria, e dell'art. 23 del Decreto del Luogotenente Generale del Re nelle provincie Napolitane.

I patroni per ottenere la libera proprietà del fondo daranno garanzia per una somma eguale al valore del terzo del fondo, la quale durerà fino alla promulgazione della legge di cui all'art. 4 della legge 21 agosto 1862.

CAPITOLO VI.—*Degli edifici monastici ed urbani da assegnarsi od alienarsi ai Comuni*

27. L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dovrà cedere sin d'ora ai Comuni l'uso di quegli edifizi monastici disponibili e non indispensabili al servizio governativo di cui facessero richiesta per aprirvi scuole e per altri usi di pubblica utilità mediante la corresponsione di un annuo canone da determinarsi in caso di disaccordo fra gli interessati, dal Ministro delle Finanze.

Per questi edifizi verrà sospeso il passaggio al Demanio dello Stato.

28. Quando sia completamente accertato l'attivo e passivo totale della Cassa Ecclesiastica, ed ove sia dimostrato che essa può soddisfare a tutti gli oneri che le incombono, i Ministri dello Interno, di Grazia e Giustizia e dei Culti, e delle Finanze, determineranno quali di questi edifizi siano da assegnarsi ai Comuni, e cesserà il canone annuo che essi pagavano.

Gli altri edifizi che non si poterono assegnare ai Comuni in gratuita proprietà passeranno al Demanio dello Stato.

29. Il semestre durante il quale a termini dell' art. 6 della legge 21 agosto 1862, n, 794, è fatta facoltà ai Comuni di chiedere l'uso di edifizi arbani a trattative private, decorrerà dalla pubblicazione del presente regolamento per quelli di cui la Cassa Ecclesiastica già fosse in possesso, dall' epoca della immissione in possesso per quelli che in avvenire le spettassero, e dalla deliberazione dei Ministri per quelli contemplati nei due precedenti articoli. Le trattative saranno condotte presso il Ministero delle Finanze dopo che i mentovati edifizi saranno passati al Demanio.

Disposizioni transitorie.

30. Le vendite dei beni immobili della Cassa Ecclesiastica già autorizzate, o per le quali fossero seguite trattative private prima della pubblicazione della legge 21 agosto 1862, n. 794, saranno compiute a cura della Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nel modo e colle forme anteriormente in vigore.

Il passaggio di questi beni al Demanio si intenderà effettuato sulla base della rendita corrispondente al capitale ricavato dalla vendita. E una partita di eguale rendita 5 p. 0|0 sarà iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico a favore della Cassa Ecclesiastica corrispettivamente al versamento del capitale anzidetto nel Tesoro dello Stato.

D' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

856) Decreto Ministeriale che determina le norma per la vendita dei sali a prezzi di eccezione.

26 settembre 1862

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1862, n.° 563, col quale è dato al Ministro delle Finanze di determinare con ispeciali regolamenti le norme per la vendita dei sali a prezzi di eccezione ad uso della industria, dell'agricoltura e della pastorizia; — Veduli gli articoli 12 e 13 della legge sulle privative dei sali e tabacchi del 13 luglio 1862;

Ordina quanto segue:

Art. 1. Il sale che si dà a prezzo di favore ad uso dell'agricoltura, della pastorizia, e delle fabbriche che lo adoperano come materia prima, è venduto esclusivamente nei magazzini del Governo.

2. Il prezzo dei sali per uso dell'agricoltura, della pastorizia, e delle fabbriche nazionali è di L. 8 per ogni quintale metrico, oltre alla sovrimposta del decimo di guerra nelle Provincie in cui è in vigore.

Pel sale esclusivamente destinato alla fabbricazione della soda, il prezzo sarà eguale al costo. Esso verrà fissato ogni triennio dal Ministro delle Finanze, e sarà reso noto al commercio con apposito manifesto.

I sali per la salagione dei pesci saranno dati mercè pagamento integrale del prezzo del sale comune stabilito dalla tariffa,

La restituzione della metà del prezzo sarà fatta in ragione della quantità di sale che risulterà impiegata nelle salagioni dei pesci sulle norme e proporzioni stabilite nell'art. 14.

3. Nei sali che si vendono a prezzo di eccezione dovrà mescolarsi ad ad ogni quintale di sale:

Per la fabbricazione dei vetri, delle stoviglie e del sapone,

Due chilogrammi di carbonato di soda e due chilogrammi di olio di sementi grasse, d'oleina, grasso di cavallo e simili.

Per la fabbricazione della soda, del cloruro di calce, dell'acido cloridrico ed altri prodotti chimici.

Due chilogrammi d'acido solforico.

Pel concime ad uso agricolo,

Tre chilogrammi di solfato di ferro.

Pel bestiame,

Tre chilogrammi di genziana in polvere.

I sali dovranno essere ridotti in grani minuti e mescersi colle sostanze aggiuntevi,

4. Il sale per uso del bestiame e della pastorizia sarà preparato per cura dell'Amministrazione nei depositi, e da questi spedito a magazzini a misura delle richieste.

I sali per le fabbriche e le industrie saranno preparati nei magazzini nell'atto della vendita.

Per le fabbriche di soda, la spesa per la materia alterante la mescolanza è a carico dell'acquirente.

Le mescolanse dovranno essere accuratamente eseguite in presenza degl'impiegati addetti ai magazzini.

5. Chiunque vorrà far uso di sale per l'agricoltura o la pastorizia dovrà farne domanda per iscritto su carta bollata al magazziniere dei sali e tabacchi.

La dimanda indicherà :

a) Il nome e cognome del richiedente e suo domicilio.

b) L'industria che esercita e la sua qualità in detto esercizio.

c) La estensione di terra che coltiva o il numero di bestiami che alleva.

d) La quantità del sale onde ha bisogno.

Se trattasi di sale ad uso industriale, le dimande dovranno essere indirizzate al Direttore delle Dogane e Privative per mezzo dei rispettivi Ispettori o Sotto-Ispettori.

Tali dimande conteranno, oltre le indicazioni dette di sopra alle lettere *a*, *b* e *d*, quella della qualità e quantità annuale di prodotti che si fabbricano nel proprio stabilimento.

Le dimande dovranno essere convalidate da un certificato del Sindaco che confermi le dichiarazioni del richiedente.

Quando si tratti di fabbriche di soda converrà distinguere il sale richiesto per la fabbricazione della soda da quello voluto per altri prodotti chimici.

6. Le dimande pel sale ad uso dell'agricoltura e pastorizia dovranno essere presentate di regola ogni anno nel mese di marzo. I Magazzinieri faranno di tutte le dimande un quadro in doppio corredato di tutti i documenti per sottoporlo alla approvazione del Direttore delle Dogane e delle Privative per mezzo dell'Ispettore o del Sotto-cspettore, che vi aggiungerà le sue osservazioni. L'approvazione del Direttore dovrà essere data, pelle dimande presentate in marzo prima del fine di aprile.

Le dimande per sale ad uso delle altre industrie saranno presentate di regola nel corso del mese di novembre di ciascuno anno.

Il Direttore, prese le opportune informazioni, formerà un quadro delle quantità da darsi, e lo trasmetterà ai Magazzinieri per mezzo degl'Ispettori, o Sotto-Ispettori. Nel detto quadro saranno indicate a parte le quantità di sale da darsi per la fabbricazione della soda, per esigersene il solo prezzo di costo.

7. Le dichiarazioni dei salatori di pesci conterranno le stesse indicazioni che si richiedono nelle dimande pei sali ad uso delle industrie.

Tali dichiarazioni dovranno essere presentate ai Magazzinieri dei sali, che ne prenderanno nota in appositi registri un mese prima della solita stagione della salagione.

Il Magazziniere farà un quadro delle dette dichiarazioni per riceverne l'approvazione del Direttore come è detto nell'art. precedente.

8. La vendita dei sali ad uso dell' agricoltura, della pastorizia e della salagione dei pesci non potrà aver effetto in quantità minore di 25 chilogrammi, nè maggiore di dieci quintali metrici per volta.

9. Nessuno potrà presentarsi a fare nuove dimande di sale alterato, se non proverà di aver esaurito quello preso precedentemente, colla presentazione della bolletta munita di apposito certificato del Sindaco del luogo e col *visto* dell'Ispettore o Sotto-Ispettore; questa bolletta sarà dai Magazzinieri ritirata e contrapposta alla relativa matrice.

10. Non potrà nel corso di ciascun anno esser concessa ai proprietari di bestiame una quatità di sale che superi in complesso per ciascun capo di bestiame quella ragguagliata come in appresso:

Per ogni cavallo o giumento chilogrammi 30
Per ogni vacca o bue . . . . id. 25
Per ogni pecora o capra . . . id. 1

11. La salagione dei pesci dovrà per quanto sia possibile essere eseguita in appositi locali forniti dall' Amministrazione o dagli industriali sotto la sorveglianza degl' Impiegati a ciò delegati, e degli Ispettori o Sotto-Ispettori.

12. Quando la salagione sarà stata eseguita, ed il pesce sarà pronto per mettersi in commercio, i barili, le botti od altri recipienti, prima che siano chiusi, dovranno essere verificati dal Magazziniere del sale, ed ove questi manchi nel luogo, dal Ricevitore della Dogana, perchè sieno determinate la qualità della salagione ed il peso lordo, e si esegua la chiusura dei recipienti alla loro presenza.

Di tutto ciò si farà constare nella bolletta che ha servito alla consegna del sale.

La verificazióne sarà fatta simultaneamente per ciascun industriale.

13. Ai barili, alle botti, ed agli altri recipienti di pesce salato, dopo la verificazione, si apporrà a cura degli impiegati uno o più bolli a fuoco portanti le lettere iniziali S. N. (salagione nazionale.)

Similmente ai barili e recipienti di pesci salati provenienti dall'estero o dalle isole del Regno, ove non vige la privativa del sale, sarà apposto uno o più bolli portanti le lettere iniziali S. E. (salagione estera).

I Magazzinieri e le Dogane del littorale marittimo saranno provveduti di questi bolli a fuoco.

14. La bolletta di vendita, munita dell'attestato della eseguita verificazione, verrà presentata al Magazziniere del Circondario, al quale spetta di eseguire il rimborso della metà del prezzo sul sale che risulta essersi impiegato nelle salagioni dei pesci, secondo le seguenti norme e proporzioni :

a) Sarà accordata in primo luogo la deduzione dell'8 p. 0[0 sul peso lordo dei recipienti per tara del legname;

b) Sul peso netto che rimane sarà quindi calcolato il rimborso della metà del prezzo del sale in ragione :

Di chilogrammi 36 di sale per ogni 100 chilogrammi di acciughe ed alici salate;

Di chilogrammi 24 di sale per ogni 100 chilogrammi di tonno conciato;

Di chilogrammi 6 per ogni 100 chilogrammi di pesci di mare bolliti al sale.

15. La restituzione non potrà mai eccedere la metà del prezzo del sale che risulta essersi pagato dalla corrispondente bolletta, e sarà quindi ridotto a questo limite quando dalla liquidazione fatta sulle norme dell'articolo precedente venisse a risultare un maggiore compenso ai salatori.

16. I Magazzinieri, eseguita la restituzione della metà del prezzo del sale, ritireranno regolare quitanza a piedi della bolletta stessa, facendo le necessarie annotazioni in esito sul registro.

Delle somme come sopra rimborsate si daranno credito nei loro conti mettendo all'appoggio dei medesimi le bollette quitanzate.

17. Non è permesso a chiunque ha ottenuto il sale a prezzo di favore, di cederlo, farne commercio, depurarlo e ridurlo atto all' uso domestico, od impiegarlo ad uso diverso da quello pel quale è stato ottenuto, sotto pena delle multe comminate dalle vigenti leggi sulle privative.

Gli Agenti delle Dogane e delle Privative dovranno esercitare continua sorveglianza per iscoprire le contravvenzioni. Avranno dritto di farsi rendere sempre conto dell'uso fatto del sale.

Le perquisizioni domiciliari, quando occorra, saranno fatte a norma delle leggi vigenti.

18. Qualunque operazione di assistenza, di peso e di bollazione da ese-

guirsi dagli impiegati, come pure qualunque altra formalità prescritta dal presente regolamento, andrà esente dal pagamento di qualsiasi dritto o mercede, salvo però il caso delle indennità per esercizio di attribuzioni fuori la propria residenza fissate dalle vigenti prescrizioni.

19. La spesa pei duplicati delle bollette che fossero andate smarrite sarà a carico dei richiedenti.

Questi duplicati però non potranno essere dati che dietro autorizzazione del Direttore.

20. Un estratto dei registri per la vendita verrà alla fine di ogni trimestre trasmesso alla Direzione Generale delle Gabelle per cura delle Direzioni Doganali.

21. Anco i locali del Tavoliere di Puglia, i quali godono del beneficio del prezzo di favore pel sale occorrente al bestiame a norma della legge del 21 aprile 1862, dovranno conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento, rimanendo abolite le formalità imposte loro quando per le leggi sui Tavolieri godevano dell'abbuono della metà del prezzo del sale.

Torino 26 settembre 1862.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

357) REGIO DECRETO che dispensa dall'esame di licenza gli esaminati ed approvati per carica di Cancellieri di Giudicati di Mandamento prima della legge organica 17 febbraio 1861.

25 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto l'art. 186 della legge organica per l'ordinamento giudiziario nelle Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861, con cui è richiesta la licenza in giurisprudenza in una delle Università Italiane per essere Cancelliere di Giudicato di Mandamento;— Visto l'art. 5 del R. Decreto del 19 gennaio 1862, pel quale è fatta facoltà al Governo del Re di modificare in qualche parte le tabelle pubblicate per la esecuzione della legge organica giudiziaria nelle suddette Provincie Napoletane fino al 1° ottobre del corrente anno, e di dare con Decreti Reali tutti i provvedimenti necessarii per l'attuazione del novello ordinamento; — Considerando esservi tuttavia un numero di eleggibili a cariche di Cancellieri di Giudicati di Mandamento, i quali, trovandosi già esaminati ed approvati per siffatte piazze pria della pubblicazione della cennata legge organica, non potrebbero conseguire la carica per la quale concorsero, stante la mancanza della licenza richiesta dalla nuova legge sopravvenuta, per lo che fa mestieri di una disposizione transitoria pel passaggio dall'antica alla novella legge;—Sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia e dei Culti;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Tutti gli esaminati ed approvati per carica di Cancelliere di Giudicato di Mandamento anteriormente alla pubblicazione della novella legge organica per l'ordinamento giudiziario nelle Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861 sono dispensati dalla licenza in giurisprudenza qualora in loro concorrano tutti gli altri requisiti necessari per conseguire la carica per la quale vennero esaminati ed approvati.

Ordiniamo ec.— Torino 25 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
RAFFAELE CONFORTI.

858) Regio Decreto **che crea un condirettore Generale del Debito Pubblico, coll'incarico di dirigere l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica e di presiederne il Consiglio speciale.**

25 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 29 maggio 1855 la quale affida l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica al Direttore Generale del Debito pubblico; — Considerando che dopo la detta epoca lo sviluppo delle due Amministrazioni andò crescendo per modo da rendere impossibile ad una sola persona il dirigerle entrambe;—Considerando che l'operazione della trasmissione al Demanio dei Beni della Cassa Ecclesiastica, prossima ad eseguirsi in virtù della legge 21 agosto 1862, richiede l'efficace intervento del Direttore della medesima;—Sulla proposta dei Ministri delle Finanze e di Grazia, Giustizia e Culti;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue;

Art. 1 È creato un Condirettore Generale del Debito pubblico, coll'incarico di dirigere l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica e di presiedere il Consiglio speciale istituito presso la medesima colla legge 29 maggio 1855.

2. Il Condirettore suddetto riceverà l'annuo assegno di lire ottomila da pagarsi coi fondi della Cassa Ecclesiastica.

Ordiniamo ec.—Torino 25 settembre.

VITTORIO EMANUELE
Quintino Sella
R. Conforti.

859) Regio Decreto **che aumenta il numero dei marinari invalidi pel servizio dei magazzini.**

27 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto 21 febbraio 1861 col quale fu riordinato il Corpo del Commissariato Generale della Regia Marina;—Vista la necessità di assicurare in diverse nuove località il servizio di magazzino dei carboni ad uso del Regio Navilio;—Considerato che il numero attuale dei Marinari invalidi (inservienti) stabilito al quadro annesso al sovracitato decreto non sarebbe a ciò sufficiente;—Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero dei Marinari invalidi pel servizio dei magazzini stabilito dal quadro organico del Personale del Corpo del Commissariato Generale della Regia Marina, annesso al Decreto del 21 febbraio 1861, è portato a settanta.

2. La suddetta disposizione avrà vigore a cominciare dal primo ottobre prossimo venturo.

Ordiniamo ec. — Torino 27 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. di Persano

860) Regio Decreto col quale la Sotto-Divisione Militare di Perugia viene elevata al rango di Divisiono militare territoriale.

27 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la circoscrizione militare territoriale del Regno stabilita dal Regio Nostro Decreto in data 9 giugno 1861;—Considerando che la Sotto-Divisione militare di Perugia per la estenzione del territorio e per il numero delle Truppe che vi hanno stanza merita di essere classificata fra le Divisioni militari;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. La Sotto-Divisione militare di Perugia è elevata al rango di Divisione militare territoriale, continuando ad essere sotto la dipendenza del Gran Comando del 5,° Dipartimento.

Ordiniamo ec.—Torino 27 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.

861) Regio Decreto col quale viene creato un Gran Comando militare in Sicilia con sede a Palermo e determinata la circoscrizione militare territoriale dell'Isola.

27 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Reale Decreto in data 9 giugno 1861, col quale fu stabilita la circoscrizione militare del Regno;—Considerando essere necessario che sia stabilito un Gran Comando militare di Dipartimento nell'Isola di Sicilia in riguardo della sua importanza sia sotto l'aspetto militare, sia pel numero di truppe che vi sono stanziate;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sarà creato un Gran Comando militare nell'Isola di Sicilia, il quale avrà sede a Palermo, ed assumerà il titolo di Gran Comando del 7.° Dipartimento militare.

2. Sotto la dipendenza del 7° Dipartimento militare saranno stabiliti due Comandi Generali di Divisione territoriale, cioè a Palermo e Messina, e due Comandi di Sotto-Divisione territoriale a Caltanisetta e Siracusa.

3. La circoscrizione militare dell'Isola di Sicilia, e le dipendenze dei Comandi militari di Circondario ivi esistenti, sarà tale che appare dal qui annesso specchio d'ordine Nostro visto dal Ministro della Guerra.

4. Per la composizione degli Stati Maggiori del Dipartimento delle Divisioni e delle Sotto-Divisioni militari si eseguiranno le norme prescritte dall'art. 5 del Reale Nostro Decreto in data 8 giugno 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 27 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.

Circoscrizione militare territoriale dell'Isola di Sicilia

(7.° Dipartimento militare)

DIPARTIMENTO	DIVISIONI e Sotto-Divisioni	CIRCONDARI MILITARI
VII.° GRAN COMANDO PALERMO	PALERMO (Divisione). . . .	Palermo—Alcamo—Cefalù—Corleone — Mazzara —Termini—Trapani
	MESSINA (Divisione). . . .	Messina —Acireale — Caltagirone—Castroreale—Catania — Mistretta—Nicosia—Patti
	CALTANISSETTA (Sotto-Div.)	Caltanissetta — Bivona — Girgenti—Piazza—Sciacca—Terranuova
	SIRACUSA (Sotto-Divisione)	Siracusa—Modica—Noto

Torino addì 27 settembre 1862.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
A. PETITTI.

862) REGIO DECRETO dei 21 settembre 1862 che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Siena a variare la loro denominazione, cioè:

1. Colle (Siena), Colle di Val d'Elsa.
2. Monteroni (id.), Monteroni d'Arbia.
3. S. Quirico (id.), S. Quirico d'Orcia.
4. Casole (id.), Casole d'Elsa.

863) REGIO DECRETO per l'ordinamento del personale nei magazzini dei generi di privativa nelle provincie Modenesi e Romagnole.

18 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 21 aprile prossimo passato sulla vendita di sali e tabacchi, non che la legge 13 luglio 1862 sulle privative;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Art. 1. È approvata la nuova pianta del personale nei magazzini dei generi di privativa per le Provincie Modenesi e Romagnole in conformità dell'annessa tabella n.° 1, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

2. Colla attuazione dei nuovi magazzini saranno soppressi gli uffici che

sotto varie denominazioni sono presentemente incaricati della spedizione o della vendita dei generi di privativa, e saranno quindi riformati come nella annessa tabella n.° 2, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

3. Ai Magazzinieri incaricati della vendita dei tabacchi viene concesso sul relativo prodotto un aggio
di. . . . . L. 2 p. °[o sulle prime L. 60,000;
» 1 p. °[o sulle successive » 20,000;
Cent. 50 p. °[o sulle somme maggiori.

4. Ai Magazzinieri incaricati della vendita delle polveri verrà corrisposto l'aggio del 3 p. °[o sul relativo prodotto.

5. I Magazzinieri indicati nella tabella n. 1 sono tenuti a prestare malleveria nei modi stabiliti col Decreto 10 marzo 1861, n.° 4684, per la somma rispettivamente determinata nell'annessa tabella n.° 3, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

6. Coll'attuazione di detta pianta cesserà ai Titolari delle dispense ed ai dipendenti impiegati ogni altro assegno, emolumento, incerto o casuale di qualunque sorta che al presente percepissero per qualsiasi causa.

7. I pescatori, i distributori ed altri serventi addetti agli uffici soppressi o riformati, che siano stipendiati dall'Amministrazione di Finanza nella qualità di Impiegati, e non come semplici giornalieri, sono mantenuti nel godimenlo delle loro mercedi fino a che non siano altrimenti provvisti.

La loro opera sarà messa a profitto distribuendoli presso i nuovi magazzini secondo il bisogno del servizio, e rimarrà allora sospesa l'indennità assegnata ai Contabili per talc oggetto,

8. Agli Impiegati che non fossero compresi nel nuovo ordinamento saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del Decreto 12 febbraio 1860, n.° 3972.

9 Il servizio di trasporto dei generi ai magazzini di vendita, che finora facevasi a carico dei Dispensieri, sarà fatto a cura e spese del Governo.

Sono pure a carico delle Finanze dello Stato la provvista e la manutenzione dei locali, mobili e pesi per il servizio degli uffici e dei Magazzinieri.

10. Per ciascun magazzino il circolo di Rivenditori, che vi si debbono provvedere, sarà fissato dal Ministro delle Finanze il quale stabilirà inoltre la indennità da corrispondersi pel trasporto dei sali a seconda della distanza e della qualità della strada da percorrersi.

11. Le disposizioni del presente Decreto avranno effetto col 1.° di gennaio 1863.

Ordiniamo ec. — Torino 18 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

864) REGIO DECRETO col quale è autorizzata l'erezione di un Collegio Italiano in Alessandria d'Egitto.

21 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la domanda presentata a nome della Colonia Italiana in Alessandria d'Egitto dal Nostro Agente e Console Generale per ottenere che sia autorizzata l'erezione in quella città di un Collegio Italiano; — Visto lo Statuto approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 12 scorso lu-

glio;—Vista la legge 13 novembre 1859;—Sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. È autorizzata l'erezione di un Collegio da istituirsi con private sottoscrizioni nella città di Alessandria d'Egitto sotto la denominazione di *Collegio Italiano d'Alessandria.*

2. Il Collegio predetto sarà retto ed amministrato secondo le norme stabilite nello Statuto organico approvato dal Comitato direttivo in adunanza del 12 luglio scorso.

3. L'insegnamento vi sarà dato in base ai programmi prescritti negli Istituti analoghi esistenti nello Stato, colle modificazioni consigliate dalle esigenze locali, e verrà affidato a Professori e Maestri regolarmente riconosciuti.

A questi competeranno gli stessi privilegi e diritti concessi ai Professori e Maestri addetti agli Istituti consimili stabiliti nel Regno.

4. Gli studi fatti nel Collegio Italiano di Alessandria saranno pareggiati a quelli che sono fatti nei precitati Istituti.

5. L'Agente e console Generale d'Italia in Alessandria sarà Presidente perpetuo del Comitato direttivo del Collegio. Egli eserciterà altresì quelle funzioni che nel Regno sono attribuite alle autorità scolastiche.

Allo stesso Console è pure affidato l'incarico di Nostro Commissario per tutto quanto riguarda la sorveglianza del Collegio, l'approvazione delle modificazioni che si vogliano introdurre allo Statuto organico ed ai programmi delle scuole e per ogni altra occorrenza in cui possa richiedersi il concorso o l'assenso governativo.

Sarà però cura dello stesso Console di trasmettere al ministero degli affari esteri per essere sottoposti al Consiglio di Stato quegli affari concernenti il Collegio, pei quali il voto dello stesso Consiglio sia dalle leggi richiesto.

Ordiniamo ec. — Torino 21 settembre 1862.

VITTORIO EMAMUELE
G. Durando

865) Regio Decreto d'approvazione della terza Appendice al Regolamento sul reclutamento militare del 31 marzo 1855.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito;—Viste le leggi 13 luglio 1857 e 24 agosto 1862, colle quali si sono introdotte alcune aggiunte e modificazioni alla predetta legge 20 marzo 1854;—Visto il Decreto 31 marzo 1855 con cui si è approvato il regolamento per l'esecuzione della stessa legge 20 marzo 1854;—Visti i Decreti 14 luglio 1856 e 29 agosto 1857 coi quali si sono approvate due successive appendici al regolamento 31 marzo 1855;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;—Abbiamo approvato ed approviamo la terza appendice al regolamento sul reclutamento del 31 marzo 1855, la quale, d'ordine Nostro, vistata dallo stesso Ministro colla data di questo giorno farà parte integrante del suddetto regolamento.

Ordiniamo ec. — Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.

APPENDICE *terza al Regolamento del 31 marzo 1855.*
Dell'uniforme dei Commissari di leva.

Aggiunta da inserirsi dopo il § 76 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1854 ([a]).

§ 164. A tenore del R. Decreto 28 agosto 1862, i Commissari di leva ai quali non compete il diritto di vestire la divisa militare, vestiranno, nell' esercizio delle loro funzioni, l'abito uniforme stabilito pei Segretari di Prefettura col R. Brevetto 14 giugno 1845.

Del manifesto portante l'ordine della leva.

Dopo il § 90 del regolamento.

§ 165. Il manifesto portante l'ordine della leva sarà conforme al nuovo modello n.º 9, che va annesso alla presente appendice.

Delle disposizioni preparatorie all'estrazione.

In sostituzione del § 99 del regolamento.

§ 166. Gl inscritti che avranno comprovato il loro diritto di appartenere alla leva marittima in conformità alle prescrizioni contenute negli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 28 luglio 1861 sulla leva di mare, saranno dai Consoli di marina dati in nota, con appositi elenchi, ai Prefetti o Sottoprefetti del Circondario cui appartengono nel termine di giorni quindici dalla data della pubblicazione dell'ordine della leva di terra, onde possano essere dal Commissario di leva cancellati dalle liste di leva di terra prima dell'estrazione.

Sorteggio nella città di Napoli.

Dopo il § 101.

§ 167. Nella città di Napoli l'estrazione si eseguirà separatamente per ciascuna delle Sezioni, di cui si compone, considerate come altrettanti Mandamenti, conformemente all'eccezione contenuta nell'art. 2 della legge 24 agosto 1862.

Della produzione dell'atto di notorietà constatante l'inabilità a lavoro proficuo.

Da sostituirsi al § 146.

§ 168. La legge 24 agosto 1862 avendo soppresso ed abrogato l'ultimo allinea dell'art. 93, basta quindi che l'atto di notorietà, con cui s'invoca l'applicazione del n.º 3 di detto articolo, sia presentato al Consiglio di leva cogli altri documenti in occasione dell'esame definitivo ed assento.

L'atto di notorietà suddetto sarà conforme al nuovo modello numero 13, annesso alla presente appendice.

Avvertenze che deve dare il Commissario di leva in occasione dell'estrazione

Dopo il § 149 ed in sostituzione del § 202.

§ 169. Il Commissario di leva nel giorno dell'estrazione avvertirà gl'inscritti che a termini dell'art. 1 della legge 24 agosto 1862 sono tutti in obbligo (meno

([a]) Si segue la numerazione dei §§ delle due precedenti appendici.

i riformati nel primo esame d'intervenire alla seduta fissata per l'esame definitivo ed assento avanti al Consiglio di leva, e che mancandovi, senza aver comprovato legittimo impedimento, saranno da quel giorno considerati e puniti come renitenti, giusta il disposto dell'art. 174 della legge.

Dichiarerà loro altresì che coloro i quali siano in grado di valersi della facoltà di scambiar numero o di surrogare, dovranno presentare in quel giorno stesso al Consiglio di leva gl'inscritti coi quali si dispongono di fare quello scambio, od i surrogati che intendono proporre, invitando in pari tempo i Sindaci a far conoscere agli inscritti loro amministrati, le disposizioni relative allo scambio ed alla surrogazione.

Rammenterà finalmente ai Sindaci l'obbligo che hanno di intervenire coi Segretari alla seduta per l'esame definitivo ed assento degli inscritti del loro Comune onde somministrare tutti gli schiarimenti che fossero necessari.

Chiamata degl'inscritti al Consiglio di leva.

In sostituzione del § 203.

§ 170. I Sindaci pubblicheranno, subito dopo l'estrazione, nei rispettivi loro Comuni la lista generale di tutti gl'inscritti, i quali sono tenuti a presentarsi al Consiglio di leva per l'esame definitivo ed assento, e faranno nel tempo stesso intimar loro il precetto conforme al modello n.° 19 del regolamento.

Delle designazioni.

Dopo il § 192 ed in sostituzione del § 193,

§ 171. In eseguimento dell'art. 1 della legge 24 agosto 1862 il Consiglio di leva in ciascuna seduta per l'esame definitivo ed assento designerà gl'inscritti che per ragion del numero d'estrazione devono formare la prima categoria del contingente ed essere immediatamente diretti a destinazione presso il Deposito di leva.

Segue

§ 172. Se queste sedute avvengano prima che siasi potuto procedere al riparto del contingente in conformità del § 157 del regolamento, in tal caso il Consiglio per determinare il numero degli uomini da designarsi per la prima categoria prenderà provvisoriamente per base il numero degl'inscritti destinati alla detta categoria nella leva precedente.

Questo presunto contingente verrà successivamente regolarizzato dopo che i Presidenti dei Consigli di leva avranno soddisfatto al disposto del citato § 157.

Nella formazione del contingente, di cui sopra, il Consiglio seguirà le norme date dai §§ 194, 195, 199, 222 e 223 del Regolamento, rimpiazzando gl' inscritti di cui tratta il § 210 dello stesso regolamento.

Segue

§ 173. Non dovranno essere rimpiazzati in questa prima formazione del contingente gl'inscritti che non si saranno presentati al Consiglio di leva per malattia comprovata, né quelli ai quali si sarà concessa una dilazione per surrogare, nè finalmente coloro che avranno ottenuta la facoltà di liberarsi o la delegazione d'esame ad altro Consiglio di leva, di cui non si conosca il risultato nel giorno stabilito per l'esame definitivo ed assento.

Non saranno però concesse dilazioni per surrogare se non a quegli inscritti che l'Autorità municipale presente alla seduta del Consiglio di leva dichiarerà avere i mezzi per far fronte alle spese della surrogazione.

Segue

§ 174. Tutti i predetti inscritti dovranno essere semplicemente rimandati ad una delle riunioni suppletive che il Consiglio di leva dovrà tenere anteriormente alla chiusura della prima sessione.

In queste riunioni suppletive dovrà poi essere regolata in modo definitivo la sorte degli inscritti predetti, eccettuati coloro che per trovarsi in una delle quattro categorie previste dal § 214 del regolamento, dovranno essere sospesi alla partenza.

Segue

§ 175. Gli inscritti che dovranno far passaggio alla prima categoria o complemento del contingente ed in rimpiazzamento dei sospesi alla partenza saranno, per cura del Comandante militare, prontamente richiamati al capo-luogo di Circondario per essere diretti a destinazione.

Segue

§ 176. Quanto agli inscritti che ottennero facoltà di liberarsi, dove al chiudimento della sessione non siano ancora trascorsi trenta giorni di tempo loro concessi per eseguire il prescritto pagamento, si considereranno provvisoriamente come liberati, salvo a regolare in seguito la loro sorte in conformità di quanto è disposto nell'alinea del § 601 del regolamento.

Dei coscritti assentati mancanti alla partenza, o durante la marcia

Da sostituirsi alla prima parte del § 264 del regolamento

§ 177. Gli individui assentati che siano chiamati dal capo-luogo di Circondario per la partenza posteriormente all'assento, ed i quali o non si presentino entro cinque giorni dopo quello stato loro prescritto, senza che abbiano fatto constare di legittimo impedimento, ovvero, essendo avviati al capo-luogo al Deposito di leva, non vi si rechino e ne rimangano assenti pel termine sovra indicato di cinque giorni incorreranno nella diserzione prevista dall'art. 129 del Codice penale militare.

Essi saranno quindi denunciati dal Comandante del Circondario all'Avvocato fiscale militare della rispettiva Divisione militare e dati in nota come disertori all'Arma dei Carabinieri Reali.

A tal fine i Comandanti di Depositi di leva faranno conoscere ai Comandanti militari di Circondario gl'individui partiti che non siano giunti al Deposito entro il termine sovra stabilito.

Modificazioni alle avvertenze sull'accertamento della miopia

Dopo il § 382 (a)

§ 178. Al secondo ed al quinto alinea delle avvertenze che fanno seguito all'art. 39 dell'elenco delle infermità che danno luogo alla riforma saranno sostituiti i seguenti. cioè:

(al 2º alinea)

Una persona sarà reputata miope se legge i caratteri comuni di stampa ad una distanza di 30 centimetri dal naso con lenti concave a gradi 3, cioè col nu-

---

(a) Dalla pubblicazione in poi del regolamento sul reclutamento e dell'annessovi elenco delle infermità esimenti dal militare servizio che fanno seguito alla legge sul reclutamento del 20 marzo 1854, la sperienza ha dimostrato che una persona, benchè non miope o poco, perviene facilmente con l'esercizio a leggere correttamente con lenti concave al 4º grado e così pure al grado 3 1/2, os-

mero 3, e se distingue gli oggetti lontani con lenti dello stesso genere a gradi 2 e 2 1|2, e ciò tanto più se vi si aggiungeranno i segni di presunzione sovra indicati.

Avvertasi però che taluni servendosi di lenti concave di forza gradatamente maggiore pervengono a leggere una scrittura comune colle lenti ed alla distanza sovraccennata.

(al 5º alinea)

Variando lo sperimento si potranno sostituire lenti naturali convesse a quelle concave, dicendo al presunto miope che sono concave e che s'egli non legge o non iscorge colle medesime, segno é non esser miope.

Si passa in seguito all'uso degli occhiali che servono comunemente ai miopi ritenendo che l'occhio può facilmente adattarsi ai vari fuochi e leggere coi numeri 3, 2 1|2 e 2, che sono vetri da miope di un fortissimo obbiettivo; ma in generale un vero miope, privato degli occhiali, legge, come fu già sopra indicato ad una piccolissima distanza, alla quale difficilmente, anche coll'esercizio, potrà pervenire a leggere chi non ha siffatta imperfezione fisica.

Delle esenzioni

In sostituzione dei §§ 426, 427 e 428

§ 179. Secondo il disposto dei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 86 della legge organica modificata dalla legge 24 agosto 1862, sono esenti gli inscritti che si trovano in uno dei casi infra espressi:

1.º L'unico figlio maschio di padre vivente;
2.º Il figlio unico o primogenito di madre vedova;
3.º Il nipote unico o primogenito di avola vedova;
4.º Il figlio primogenito di padre settuagenario; (a)
5.º Il nipote unico o primogenito di avolo settuagenario;

---

sia coi numeri 4 e 3|2, e che taluni inscritti di leva mettendo maliziesamente in pratica siffatto esercizio riuscirono a carpire un giudizio d'inabilità al militare servizio innanzi ai Consigli di leva, perciò solo che nel secondo alinea delle avvertenze che tengono dietro all'art. 39 di detto elenco attualmente in vigore sta scritto « una persona sarà reputata miope se legge ad una distanza di trenta centimetri dal naso con lenti concave al 3º e 4º grado. »

Si constatò inoltre essere corso un vero errore coll'avere quindi nello stesso alinea soggiunto « e se distingue gli oggetti lontani con lenti dello stesso genere al grado 5 1|2 ». Difatti insegnando l'ottica come i miopi, sia per leggere sia per distinguere gli oggetti debbono armarsi gli occhi di lenti concave a foco tanto più concentrato, quanto maggiore é la lontananza degli oggetti stessi, e sapendosi come il minor grado delle lenti in uso esprima non già un minore, ma bensì un maggiore concentramento focale delle lenti stesse, ne emerge che invece di dire « con lenti dello stesso genere al grado di 5 1|2 » si sarebbe dovuto dire « con lenti dello stesso genere a gradi inferiori, cioè a gradi 2 e 2 1|2. »

Quantunque le dannose conseguenze degli enunciati errori siano sempre evitabili ove i medici periti innanzi ai Consigli di leva, nell'emettere il proprio parere in ordine agl'inscritti alleganti miopia, si attengano non solo al risultato delle esperienze con lenti, ma benanche ai caratteri fisici dell'occhio del miope i quali trovansi enumerati nelle avvertenze stesse, tuttavia, ad ovviare che in avvenire nell'applicazione dell'art. 59 in discorso, si rinnovino giudizi erronei in sè stessi e contrari allo spirito della precitata legge sul reclutamento, si sono inserite le presenti norme.

(a) L'uomo che abbia compiuto il 69º anno è nel giorno successivo entrato nel 70.º anno d'età.

6.º Il primogenito d'orfani di padre e madre, o il maggiore nato fra essi se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei n. 1, 2 e 3 dell'art. 93.

L' unico maschio superstite della sua famiglia non è compreso nella esenzione.

A nulla monta che l'avolo o l'avola siano paterni o materni.

Per nipote s'intende la prole maschia proveniente in modo legittimo e naturale tanto da un figlio che da una figlia. Non va esente il nipote se non quando non sia più in vita il di lui genitore, e che l'avo o l'avola non abbiano figli viventi.

Dopo il § 433.

§ 180. Le spiegazioni e prescrizioni contenute nel § 433 del regolamento sono riferibili ai fratelli gemelli.

Concorrendo perciò alla leva gemelli inscritti nella medesima lista d'estrazione, spetta l'esenzione a quello che ha estratto il numero superiore, purchè però l'altro fratello che ha estratto il numero minore sia in condizione di assumere il servizio.

Mencando questa condizione la superiorità del numero non giova per dare l'esenzione.

§ 181. Però, ove si tratti di gemelli primogeniti di vedova, di orfani o di padre settuagenario, competerà l'esenzione al fratello che ha estratto il numero superiore, ancorchè l'altro fratello cui toccò in sorte il numero non sia in condizione di prendere il servizio.

E ciò perchè l'esenzione gli compete per altro titolo, cioè perchè primogenito di vedova, d'orfani o di padre settuagenario, non giovando in fatto di leva la circostanza dell'essere il primo stato presentato al fonte battesimale, o il primo venuto alla luce.

La legge ha solo riguardo alla superiorità del numero e da questa superiorità prende anche norma nello stabilire quale debba essere considerato il primogenito, avendo con ciò voluto evitare la difficile questione d'indagare quale fra due gemelli sia nato prima o dopo.

Quando si tratta d'esenzione da accordare ad uno fra due gemelli, i quali hanno già un fratello sotto le armi, tale esenzioue è anche regolata sempre colla stessa norma, cioè dalla superiorità del numero.

In sostituzione del § 437.

§ 182. L'esenzione pei numeri 1, 2, 3 dell'art. 86 della legge organica quale fu modificata dalla legge 24 agosto 1862 non è concesas all'inscritto considerato nella sua individualità, ma piuttosto alla condizione domestica della famiglia cui appartiene.

Nei casi preavvertiti la stessa esenzione dovrà essere richiesta dai membri della famiglia a favore dei quali è dalla legge accordata,

Trattandosi d' esenzione dei fratelli primogeniti d'orfani la domanda predetta dovrà essere fatta dal tutore, in difetto da tre dei prossimiori congiunti dell'inscritto.

Dopo il § 441.

§ 183. La legge sul reclutamento 20 marzo 1854 non ammettendo che colui, il quale abbia ottenuto dal Governo la liberazione mediante pagamento, o che siasi fatto surrogare in modo ordinario, possa procacciare l'esenzione al fratello ne consegue che sarà pure inammessibile l'esenzione a favore di colui che la invocasse in virtù di una liberazione ottenuta o surrogazione operata sotto l'impero di altra legge, in quanto che non può ravvisarsi diritto acquisto e perfetto d'esenzione nel coscritto chiamato alla leva se non quello che in lui si verifica al giorno in cui è colpito dall'assento ed in virtù della legge vigente in quel giorno.

In sostituzione del § 444.

§ 184. L'inscritto marittimo arruolato nel corpo Reale Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace non tramanda al fratello il diritto alla esenzione (n. 2 dell'art. 87, modificato dalla legge 24 agosto 1862).

In sostituzione del § 446.

§ 185. Gl'inscritti colpevoli di omessione o di renitenza alla leva, di produzione di documenti falsi od infedeli, di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti a fine di esimersi dal servizio militare: debbono, a termini degli articoli 168, 172 e 173 nella legge organica, essere designati senza riguardo al loro numero di estrazione per far parte della 1.ª categoria del contingente e non possono aspirare all'esenzione.

Però la loro presenza sotto le armi può produrre l'esenzione a favore dei loro fratelli, e ciò in virtù della modificazione portata dalla legge 24 agosto 1862 all'art. 87 della legge organica.

Dopo il § 451.

§ 186. I militari morti mentre erano sotto le armi procacciano ai loro fratelli il diritto all'esenzione qualunque fosse la loro ferma di servizio, esclusi però gli assoldati, i surrogati ordinari e gli assentati per iscambio di numero. Tale è il senso della modificazione portata dalla legge 24 agosto 1862 al n.º 2 dell'art. 88.

Dopo il § 458.

§ 187. La esenzione compete pure agl'iscritti delle nuove provincie, i cui fratelli militari siano venuti a trovarsi in alcuno dei casi previsti dall'art. 88, mentre servivano sotto i cessati Governi prima dell'annessione.

Ove poi i detti militari fossero venuti a trovarsi in uno dei casi previsti dall'art. 88 dopo le annessioni, e mentre erano a servizio fuori dello Stato, l'esenzione non è dovuta.

Dopo il § 459.

§ 188. Nel fare applicazione dell'art. 89 nelle nuove provincie e tuttavolta che si tratti di famiglie in cui si contino fratelli che hanno concorso alla leva sotto altre leggi, non possono al riguardo degl'inscritti dedursi esenzioni, le quali non furono dalle preesistenti leggi accordate, e si dovrà per contro far deduzione di tutte quelle esenzioni, che, a qualunque titolo previsto dalle preesistenti leggi, fossero state concesse a fratelli viventi.

Dopo il § 467.

§ 189. I figli naturali, sebbene legalmente riconosciuti dalla madre celibe, non sono in alcuna delle condizioni previste dalla legge per poter aspirare all'esenzione.

In aggiunta al § 474.

§ 190. Sono da considerarsi come non esistenti in famiglia, perchè inabili a lavoro proficuo, gl'individui affetti da pellagra nel secondo o terzo stadio della detta malattia, allorchè essa si manifesta nei seguenti segni e sintomi:

Eritema in una od in più delle seguenti parti, cioè del dorso della mano, dell'antibraccio, della parte anteriore del torace, del dorso dei piedi e delle gambe, il quale eritema, di colore rosso scuro e di lucentezza tutt'affatto pro-

pria, si accompagna con screpolature, od esulerazione, o croste nella pelle di dette parti; con dissesti gastro-enterici, specialmente con pertinace diarrea: con generale abbattimento di forze, con tal quale grado d' ottusità dei sensi; con avviamento all' alienazione mentale ed alla paralisi.

Segue.

§ 191. Parimente constituisce l' impotenza a lavoro proficuo nel senso della legge l' *ernia assolutamente incontenibile con qualunque siasi ben adatto cinto*, infermità conosciuta sotto il nome di sventramento; ma che altro non è che l'ernia stessa a grado molto inoltrato.

In sostituzione del § 475.

§ 192. Le circostanze enunciate nel § 474 del regolamento e nei §§ 190 e 191 della presente appendice debbono essere giustificate mediante atto di notorietà della Giunta municipale conforme al modello 13 che va unito a questa stessa appendice.

Però prima di considerare come non esistenti in famiglia i membri della medesima che voglionsi impotenti a lavoro proficuo, i Consigli di leva dovranno in ogni caso dubbio sempre chiamarli alla loro presenza; per quanto sia possibile, ponendosi così in grado di formarsi un giusto criterio sulla fisica e morale condizione delle persone di cui si tratta.

Dopo il § 485.

§ 193. La modificazione introdotta dalla legge 24 agosto 1862 all' art. 95 della legge organica sul reclutamento consiste unicamente in ciò che non potrà mai rilasciarsi al militare di 2.a categoria il congedo di cui ivi si tratta finchè l' idoneità al militare servizio del fratello dal cui assento si ripete il diritto a quel congedo non sia stata riconosciuta in modo definitivo.

Il congedo ottenuto a termini del predetto art. 95 equivale ad un'esenzione ogni volta che si tratti di applicare l'articolo 87 a fratelli di leve successive.

Segue.

§ 194. L' accertamento definitivo della idoneità; cui si riferisce il precedente §, seguirá in conformità del § 304 del regolamento, qualora il fratello coscritto debba raggiungere il Corpo. In caso contrario la costui idoneità sarà accertata mediante rassegna nel modo e per mezzo dell' Autorità militare che sarà designata dal Ministero.

Dopo il § 903.

§ 195. Colla legge 24 agosto 1862 essendo soppresso ed abrogato il n.o 4 dell'art. 87 ne viene per conseguenza che anche gli assentati come renitenti e per l' effetto degli articoli 168, 169, 172 e 173 possono procacciare ai loro fratelli la esenzione.

Degli inscritti marittimi.

In sostituzione dei §§ 516, 517 e 518 del regolamento
e dei §§ 21, 92 e 93 della appendice.

§ 196. In virtù delle modificazioni all' art. 34 e della deroga all' articolo 100 della legge 20 marzo 1854, portate dagli art. 150 e 151 della legge 28 luglio 1861 sulla leva di mare, è soppressa la inscrizione provvisoria per le leve ma-

rittime ed é sancito il principio della definitiva ammessione sulle liste della leva di mare di tutti coloro a favore dei quali si presuma l' acquisto del prescritto periodo di esercizio della navigazione o delle arti marittime.

Segue.

§ 197. Conseguentemente tutti gl' inscritti, i quali non avranno giustificato avanti all' Autorità marittima, in conformità del prescritto negli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 28 luglio 1861, il loro diritto di concorrere alla leva di mare, e che non saranno dati in nota dai Consoli di marina ai Prefetti o Sotto Prefetti dei rispettivi Circondari nel termine stabilito nel § 166 della presente appendice saranno definitivamente abbandonati alla leva di terra nella quale parteciperanno quindi all' estrazione.

Segue.

§ 198. In forza della deroga all' art. 5 della legge 20 marzo 1854, sancita nell' art. 150 della legge sulla leva di mare del 28 luglio 1861, cessa, a partire dalla leva sulla classe 1842, l' immunità degl' inscritti dell' isola di Capraia dalla leva di terra e la loro sorte sarà pure regolata in conformità dei due §§ precedenti.

Dei ricorsi per gravame.

In sostituzione dei §§ 958.

§ 199. Ogni ricorso per gravame dovrà porgersi nel termine dei 30 giorni posteriori a quello in cui fu pronunciata la decisione del Consiglio, ciò essendo consentito dalla modificazione portata dalla legge 24 agosto 1862 all' art. 18 della legge organica sul reclutamento.

Dei ricorsi per congedo assoluto.

Da sostituirsi al § 967.

§ 200. I sott' ufficiati, caporali e soldati provenienti dalla leva od arruolati volontariamente hanno in tempo di pace il diritto di essere provvisti di congedo assoluto, sempre quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente al loro assento risultino in una delle condizioni enunciate nell' art. 96 della legge.

Atti amministrativi.

Da sostituirsi al § 22 dell' appendice.

§ 201. L' atto amministrativo tanto per gli scambi di numero quanto per le surrogazioni ammesse dal Consiglio di leva saranno redatti dal Commissario di leva Segretario di esso Consiglio, il quale potrà percepire centesimi 50 per ogni atto e per ogni copia, non compresa la carta da bollo.

Torino addì 5 ottobre 1862.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
A. PETITTI.

(Modello n.º 9 § 90 del regolamento
e § 166 dell' appendice.)

ORDINE DELLA LEVA

Il Prefetto della Provincia di
o
Il Sottoprefetto del Circondario di

Vista la legge del   che autorizza il Governo del Re a chiamare per la leva dell'anno 18   un contingente di   uomini 1.ª categoria;

Visto l'art, 2 della legge 13 luglio 1857;

Visto l'art. 30 della legge sul reclutamento 20 marzo 1854;

In conformità delle istruzioni ricevute dal Ministero della Guerra ed a seguito delle deliberazioni del Consiglio di leva;

Ordina come in appresso:

1.º L'estrazione a sorte fra gl'inscritti seguirà nei giorni, ore e luoghi indicati per ciascun Mandamento nella tabella annessa al presente manifesto.

2.º L'esame definitivo ed assento dei designati avrà luogo in questa Città nei giorni specificati nella tabella succitata e nel locale. . . .

3.º I giovani che avrebbero a concorrere alla leva attuale e che risultano inscritti marittimi, devono, nel termine perentorio di giorni dieci decorrendi, addurre i motivi di dispensa ai relativi Consoli di marina.

4.º Quelli che pretendono all' esenzione od alla dispensa nei casi definiti dalla legge sul reclutamento, henno a procurarsi senza indugio i documenti all'uopo richiesti, ponendo mente che ogni giustificazione prodotta posteriormente al giorno stabilito pel loro assento, non potrà ormai più produrre effetti legali.

Occorrendo loro di avere schiarimenti intorno ai documenti necessari per far valere i loro diritti, potranno a quest'oggetto rivolgersi al Commissario di leva nel giorno dell'estrazione.

5.º I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva dovranno essere sporti al Prefetto o Sottoprefetto entro il termine perentorio di 30 giorni dal dì che furono pronunciate le stesse decisioni, mentre in caso di ulteriore indugio i loro diritti diverranno inammessibili e perenti, a tenore dell'art. 18 della legge predetta, quale fu modificata dalla legge 24 agosto 1862.

Tali ricorsi saranno redatti conformemente al disposto nei §§ 954 e 955 del regolamento.

6.º Coloro che fossero ommessi sulle liste di leva si rivolgeranno al Sindaco del Comune di loro domicilio, richiedendo spontanei l'inscrizione, onde non incorrere nelle conseguenze di rigore comminate dalla stessa legge.

7.º La domanda per la liberazione dal militare servizio mediante il pagamento di quella somma che verrà stabilita per Decreto Reale, vuol essere fatta al Commissario di leva subito dopo l'estrazione, mentre posteriormente non hanno diritto i richiedenti a pretendere di essere ricollocati nella condizione che loro assegna il numero per essi estratto.

Le tali domande non vincolano per nulla gl' inscritti i quali possono in occasione dell' esame definitivo pretendere di essere riformati, esen-

tati o dispensati , senza che siano tenuti a liberarsi nel modo dianzi divisato.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i Comuni del Circondario per cura dei Sindaci incaricati di spedirne la relazione a quest' Ufficio.

TABELLA ***indicativa dei tempi in cui hanno a seguire le operazioni di leva per ogni Mandamento***

MANDAMENTI	DATE					
	per l'estrazione			per l'esame definitivo ed assento		
	Mese	giorno	ora	Mese	giorno	ora

li 18

Il Prefetto o il Sotto-Prefetto.

(Modello n.° 13 § 146 del regolamento
e § 168 dell' appendice)

CIRCONDARIO *di*

MANDAMENTO *di*

COMUNITA' *di*

LEVA dell' anno 18

ATTO DI NOTORIETA'

Della Giunta municipale di onde far risultare che l nominat trovasi nel caso previsto dall'art. 93, n.° 3 della legge sul reclutamento, e che conseguentemente non deve computare in famiglia.

L' anno
convocata la Giunta municipale è comparso il (a)
all' oggetto di far risultare essere pubblico e notorio che l (b) dell' inscritto (c)
appartenente alla leva attualmente chiamata trovasi nel caso definito dall' art. 93, n.° 3 della legge sul reclutamento, e da non doversi per causa di leva computare in famiglia.

Sulla deposizione delli (d)
tre testimoni ivi domiciliati, padri d' inscritti della stessa leva, presentati dal richiedente, sulla asseveranza del medesimo e del Dottore in
i quali tutti, sotto la loro responsabilità, concordemente deposero che l trovasi
in modo permanente affetto da (e)
di natura incurabile, e che per causa della medesima è assolutamente inabile a lavoro proficuo.

Risultando quindi alla predetta Giunta essere in paese notoria la sussistenza e la piena veracità delle sovra narrate circostanze, le quali non si potrebbero validamente impugnare, essa Giunta perciò ratifica le fatte deposizioni, e prescrive sia rilasciato al richiedente il presente atto, onde l' inscritto cui concerne possa far valere avanti il Consiglio di leva i diritti che abbia all'esenzione.

Fatto a il 18

Firma dei tre testimoni *Firma del Dottore*

Firma del Richiedente *Firma dei membri della Giunta*

(a) Cognome e nomi del richiedente.
(b) Cognome e nomi della madre, e nomi del padre o del fratello o della sorella.
(c) Cognome e nomi dell' inscritto.
(d) Cognome e nomi dei tre testimoni che devono essere padri di inscritti della stessa classe.
(e) Precisare la natura dell'infermità o fisici difetti.

866) Regio Decreto de' 21 settembre 1862 che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Terra di Lavoro a variare la loro denominazione, cioè:

1. Prata (Terra di Lavoro) Prata Saunita.

2. Cisterna (id.) Castello di Cisterna.
3. Fratte (id.) Ansonia.

867) REGIO DECRETO che approva un nuovo Regolamento doganale.

11 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il regolamento doganale approvato col Nostro Decreto 29 ottobre 1861; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Sentito il parere del Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento doganale firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

2. Tale regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento alla prossima convocazione.

Ordiniamo ec.—Torino 11 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *Doganale*.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Linea doganale

Art. 1. Il lido del mare, le sponde dei fiumi e dei laghi promiscui, i confini cogli altri Stati formano la linea doganale.

Sono considerati fuori della linea doganale le città franche, il porto-franco di Genova e gli altri che si potessero instituire, non che i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa dichiarati neutrali colla convenzione internazionale del 8 marzo 1861.

Con Reali Decreti verranno indicati gli altri territori da considerarsi fuori della linea doganale.

Zone di vigilanza.

2. Fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera di terra, dalla cinta delle città franche, e dalle sponde dei fiumi e laghi promiscui, sopra tutta la parte italiana del Lago Maggiore, e fino alla distanza di cinque chilometri dal lido del mare e delle sponde del Lago suddetto, il deposito e trasporto delle merci sono sottoposti alla vigilanza doganale. La larghezza di queste zone di vigilanza potrà essere con Decreto Reale cresciuta o diminuita a norma delle circostanze locali, e specialmente degli accidenti naturali del territorio. Oltrepassata la zona di vigilanza, le merci possono essere ritenute e trasportate liberamente, a meno che trattisi di tessuti esteri non muniti del contrassegno prescritto, o di merci estere contrabbandate perseguite continuatamente dagli agenti della forza pubblica.

Entro dieci chilometri dal lido verso il mare, gli agenti doganali vigilano le navi per le quali vi é sospetto di contrabbando.

Dogane e loro classificazione.

3. Uffici doganali di due ordini sono stabiliti lungo la linea doganale ed in alcuni centri commerciali dello Stato.
Sono dogane di primo ordine quelle che hanno facoltà di fare ogni operazione doganale.

Sono dogane di secondo ordine quelle che hanno facoltà di fare operazioni di esportazione, cabottaggio, circolazione ed importazione limitata.

Le dogane si dividono in classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

Nelle frontiere di terra e di mare, ove le dogane sono collocate in luoghi molto distanti dalla linea doganale, saranno istituiti *posti di osservazione* per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Tali posti sono considerati come sezioni delle dogane.

Con Decreti Reali saranno determinati il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, e la specie di quelle che possono essere importate nelle dogane di secondo ordine, nonchè le dogane abilitate al deposito delle merci e alla attestazione dell'uscita di quelle in transito.

Passaggio della linea doganale.

4. Le merci non possono traversare di notte la linea doganale, cioé prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e più tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole.

Lungo la linea doganale marittima é permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici doganali; ma è vietata ogni operazione di imbarco e di sbarco.

A questi divieti può essere fatta eccezione con Decreto Reale.

Carico, discarico e trasbordo delle merci.

5. Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci può essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana, e senza l'assistenza dei suoi agenti.

Ogni operazione doganale debbe essere fatta nei luoghi assegnati dall'amministrazione.

Prima di compiere le operazioni di scarico e trasbordo i capitani non possono ricevere a bordo nuove merci senza uno speciale permesso del capo dell'ufficio doganale.

Questi può anche permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvenga senza l'assistenza degli agenti doganali.

Permissione di partenza

6. I capitani debbono, prima di partire, presentare alla dogana per la *vidimazione* il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo coll'indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico.

Sono dispensati dal suddetto obbligo i capitani che fanno il cabotaggio con barche di portata non maggiore di venti tonnellate, e solamente con merci di produzione nazionale, non soggette a dazio d'uscita, o quando l'importo totale di questi non superi lire venticinque. Essi però si provvederanno del *lasciapassare*.

È vietalo di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza permissione scritta della dogana e dell'autorità marittima del porto, la quale non la dà, se non è provato il pagamento dei diritti doganali e marittimi.

Queste prescrizioni debbono osservarsi anche dai capitani che escono dalle città franche dello Stato.

Sotto la denominazione di capitani sono compresi tutti i conduttori di navi o di barche.

Dichiarazione

7. Ogni operazione doganale devé essere preceduta da una dichiarazicne del proprietario delle merci o del suo rappresentante. Le forme e le condizioni della dichiarazione saranno indicate appresso.

Visita

8. Fatta la dichiarazione, si procede alla verificazione delle merci ed alle annotazioni sui registri doganali.

A tal uopo i colli debbono essere aperti negli uffici della dogana alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate, o dai loro rappresentanti.

I corrieri ed appaltatori postali di terra e di mare sono esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali per i plichi delle lettere e delle carte descritti nei fogli di via.

Diritti da pagarsi

9. I diritti per la importazione, la esportazione, il transito, il deposito, il magazzinaggio e la riesportazione, e quelli pel bollo della carta sono regolate da speciali leggi e tariffe.

Le spese di facchinaggio, di bollo dei colli, di lamina o di altro contrassegno pei tessuti e le indennità per gli agenti doganali che vanno a fare operazioni fuori della dogana sono a carico delle parti secondo gli speciali regolamenti in vigore.

Il pagamento del dazio va fatto in contanti, tostochè è stata compiuta l'operazione di sdoganamento.

I diritti non riscossi in tutto o in parte all'atto dello sdoganamento si esigeranno in via suppletoria.

L'azione per la loro riscossione si estingue nel termine di due anni.

Scorso questo termine l'amministrazione conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'Impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

L'azione non è estinta se vi è frode.

Bollo

10. I colli di merci estere che si trasportano da una dogana all'altra devono, salve le eccezioni indicate agli art. 28 e 49, essere muniti di bollo che ne accerti l'identità.

Sono soggetti ad un *contrassegno* speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, eccettuati quelli che verranno più sotto indicati.

Il Ministro delle finanze potrà permettere la apposizione di contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabotaggio.

Bolletta

11. In prova delle seguite operazioni è data al proprietario della merce la *bolletta* che attesta il pagamento del dazio, o la cauzione data pel passaggio ad altra dogana, o l'adempimento delle condizioni per la circolazione o per l'esportazione delle merci.

La *bolletta* della dogana è il solo documento che prova il pagamento del dazio; essa non potrà valere più di un anno dalla data della sua emissione. Si fa eccezione pei tessuti muniti di lamina all'atto dello sdoganamento, pei quali la prova del pagamento del dazio è solamente il contrassegno apposto dalla dogana.

Garanzia dei diritti doganali, delle multe e spese

12. Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione o in contravvenzione, guarentiscono l'amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese, a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto guarentiscono in pari modo il pagamenlo delle multe e delle spese dovute dai capitani e da altri conduttori.

Effetti della importazione e della esportazione

13. Le merci estere sdoganate sono pareggiate alle nazionali.

Le merci nazionali esportate sono considerate come estere, eccetto i casi di cabotaggio, di circolazione e di esportazione temporaria.

Forza maggiore e fortuiti eventi

14. L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali.

La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati, nelle forme stabilite dalle leggi.

Espropriazione od occupazioоe temporaria dei locali.

15. Si potrà procedere a titoli di pubblica utilità alla espropriazione od alla occupazione temporaria dei locali indispensabili agli uffici e posti doganali, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.

Concorso delle autorità pubbliche.

16. Le autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione del presente regolamento.

Istruzioni disciplinari.

17. Le istruzioni disciplinari per l'esecuzione del presente regolamento saranno approvate con decreto Reale.

TITOLO II.

DELL' IMPORTAZIONE E DEL TRASPORTO DELLE MERCI DA' UNA DOGANA ALL'ALTRA.

Presentazione delle merci alle dogane di terra.

18. le merci che si introducono per la via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di frontiera, Se la dogana è dentro la linea, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti. Se si presentano ad una dogana che non abbia facoltà di riceverle, saranno esportate a spese del conducente, oppure accompagnate con bolletta di cauzione, come quella che si dá per le merci spedite con esenzione di visita, alla prossima dogana a ciò autorizzata.

Si potranno invece accompagnare con scorta quando la dogana autorizzata non disti più di dieci chilometri.

Manifesto del carico.

19. Il capitano del bastimento in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda e quanto il tempo che vi rimane, deve presentare alla dogana il *manifesto del carico.* Se il bastimento è partito da un porto dello Stato, il manifesto del carico sarà supplito dal manifesto di partenza prescritto dall' art. 6.

La dogana può domandare al capitano tutti gli altri documenti di bordo, e dovrà farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni del manifesto e lo stato del carico.

Il capitano deve ad ogni richiesta rendere conto delle merci manifestate.

Le merci presentate ad una dogana di mare non autorizzata a riceverle saranno respinte con un *lascia-passare*, se il bastimento è della portata superiore a trenta tonnellate; in caso diverso saranno accompagnate con *bolletta di cauzione* al più vicino ufficio doganale che sia a ciò autorizzato.

Contenuto del manifesto.

20. Nel manifesto del carico si deve esprimere il nome e la portata del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio, la indicazione sommaria della varia specie del carico, il numero e la qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche ed i documenti che li accompagnano. I numeri dei colli debbono essere ripetuti con lettere.

Il manifesto sarà diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere e l'altra le nazionali. Sì nell'una come nell' altra parte le merci destinate a luoghi diversi di arrivo debbono annotarsi separatamente.

Il manifesto deve essere scritto senza correzioni, cancellature od alterazioni, e sottoscritto dal capitano.

Mancando alcuno dei suddetti requisiti, il manifesto è restituito e si considera come non presentato.

Consegna del manifesto.

21. Quando il bastimento è subito ammesso a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo.

Arrivando di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando la nave sia messa sotto risorva, conforme i regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanità, i quali del deposto fanno un processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall' arrivo per mezzo dell'ufficio di sanità.

Sbarco delle merci.

22. Per lo sbarco e la presentazione delle merci alla dogana deve essere esibita alla medesima una copia del manifesto o la dichiarazione del negoziante o di chi lo rappresenta.

Le merci con altro destino possono rimanere sul bastimento, e la dogana ha il diritto di mettere su questo le sue guardie ed usare altre cautele quando lo stimi opportuno. Per esse si darà una bolletta detta *lascia-passare* affine di legittimarne la uscita dal porto.

Dichiarazione.

23. La dichiarazione prescritta dall' articolo 7 deve farsi nelle dogane di mare di regola entro tre giorni dall' arrivo del bastimento. Il capo della dogana ha facoltà di prorogare il detto termine con riguardo alle circostanze locali.

Presso le dogane della frontiera di terra la dichiarazione deve essere fatta appena giunte le merci.

La dogana può richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci, e dovrà farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni della dichiarazione e lo stato del carico.

La dogana può permettere al proprietario od a chi lo rappresenta di fare scaricar le merci e di verificarne alla presenza di un impiegato la qualità e la quantità prima di stendere la dichiarazione.

È permesso mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Contenuto della dichiarazione.

24. La dichiarazione deve essere fatta in iscritto colla firma del dichiarante. È permessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso, e per tutte quelle sulle quali i diritti da pagarsi non superano dieci lire.

La dichiarazione scritta dovrà contenere:

a) Il nome, cognome e domicilio del dichiarante;

b) Il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;

c) Il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche:

d) La quantità e la qualità delle merci secondo le denominazioni della tariffa ed il valore delle medesime. Presso le dogane di terra la quantità e qualità delle merci devono dichiararsi collo per collo.

La dichiarazione deve essere scritta senza correzioni, cancellature od alterazioni.

I numeri indicanti le quantità ed il valore delle merci saranno ripetuti in lettere. Se manca alcuno di tali requisiti, la dichiarazione è restituita, e si considera come non presentata.

Effetti della mancanza del manifesto o della dichiarazione.

25. Il rifiuto o il ritardo ad esibire il manifesto, la dichiarazione e gli altri documenti dà diritto alla dogana di fare a rischio e spesa del capitano o del proprietario discaricare le merci e custodirle nei magazzini doganali.

Decorsi due mesi senza che sia fatta la dichiarazione, le merci potranno essere vendute a pubblico incanto a cura dell' amministrazione nei modi prescritti dai regolamenti.

L' apertura dei colli in assenza delle persone interessate dovrà essere fatta coll' intervento dell' autorità giudiziaria. La somma incassata, dopo diffalcati i diritti doganali, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata nelle pubbliche casse nel modo che sarà determinato dal Ministero delle finanze.

Fino a che non ne sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti doganali, delle multe e delle spese.

Bolletta di sdoganamento.

26. Dopo la verificazione delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, è consegnata ai contribuenti la *bolletta di sdoganamento*, mercè la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.

Oltre quanto è compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno e l' ora in cui è consegnata.

Per le merci non soggette a dazio presentate alla dogana è data una bolletta che attesta la loro qualità, la quantità ed il valore.

Bollatura dei tessuti esteri.

27. I tessuti esteri debbono all' atto dello sdoganamento essere muniti di un contrassegno (lamina o piombo) nel modo che sarà determinato dal Ministro delle finanze.

Ne sono eccettuati :

a) Le tele di canapa o di lino di meno di 6 fili di orditura nei cinque millimetri, ed i tappeti da pavimento;

b) I tessuti che i particolari introducono e trasportano per proprio uso, quando il loro dazio principale non superi lire dieci;

c) I lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti.

Con Decreto Reale potranno assoggettarsi od escludersi da questo obbligo altre qualità di tessuti, specialmente nei casi di mutamento di tariffa.

È data facoltà ai proprietari di far munire del contrassegno tutti gli altri tessuti esteri pei quali esso non è obbligatorio.

Bolletta di cauzione per passaggio da una dogana all' altra.

28. Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un' altra *per la via di terra* per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all' articolo 24, indicandovi la dogana per la quale sono destinate, e dare garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito, mediante deposito o cauzione per la somma dei diritti di entrata e pel massimo delle pene stabilite pel caso della ommessa loro presentazione.

La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli per accertarne l' identità , quando il dazio di entrata delle merci sia superiore a lire dieci il quintale, o non si tratti di merci di grossa mole facilmente descrivibili.

La dogana, dopo apposti i bolli , dà una *bolletta di cauzione* , la quale , oltre le indicazioni della bolletta di pagamento, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione , e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell' arrivo.

La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e, se vi è garanzia, anche dal garante.

La spedizione di merci estere da una dogana all'altra *per la via di mare* dovrà essere accompagnata da *lascia-passare*, se la portata del bastimento, è superiore a trenta tonnellate, e da bolletta di cauzione negli altri casi.

Spedizione di merci senza visita.

29. La dogana potrà dare la bolletta di cauzione senza precedente verificazione delle merci, quando i colli sieno formati a macchina in un modo da non far temere alterazioni, oppure quando a spese delle persone interessate, e nei modi che determinerà il Ministero delle finanze, sieno assicurati con doppio involto e doppio piombo.

La richiesta per l'esenzione dalla visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed i numeri dei colli colla formola generica *merci da dichiararsi.*

In tali casi la cauzione si presterà pei diritti di entrata in lire dieci per ogni chilogramma di peso lordo (salve le modificazioni che potranno essere fatte con Decreto Reale), e pel massimo delle pen .

Le merci spedite per istrade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sono in colli formati a macchina od assicurati con doppio involto o doppio piombo, semprechè sieno riposte in appositi carri (vagoni) chiusi a piombo.

Gli agenti preposti dal Governo alle strade ferrate dello Stato, e le società concessionarie per le altre, sono responsabili dell'esattezza delle spedizioni.

30. Il Ministro delle finanze potrà permettere che alcune merci destinate da una dogana ad un'altra, introdotte per luoghi alpestri e sommamente disagiosi, siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.

Discarico della bolletta di cauzione.

31. Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve entro dieci giorni dichiarare la loro destinazione.

Se le merci sono state spedite con esenzione di visita, o per mezzo delle strade ferrate nel modo detto negli articoli precedenti, la dichiarazione scritta deve essere presentata fra dieci giorni per procedere alla verificazione delle merci.

Se da questa non risulta irregolarità, la dogana dà un certificato di scarico, il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.

Se visitando le merci si trova differenza con quanto é indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati, si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo per la sola parte verificata esatta, facendo verbale per l'altra.

Il certificato di scarico può essere dato anche prima della verificazione, quando i colli spediti con esenzione di visita sieno riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza dà diritto allo scioglimento della cauzione o di parte di essa.

Mancando il certificato, la dogana di partenza fa il verbale di contravvenzione.

La restituzione delle somme depositate nella dogana di partenza può esser fatta in quella di arrivo.

Quest'ultima è considerata in tali casi come dogana di confine.

Importazioni temporarie

32. Per le importazioni temporarie verranno osservate le prescrizioni della tariffa doganale, salve le modificazioni che potranno essere fatte con Decreto Reale.

Per la importazione temporaria dei campioni non esenti da dazio si dovrà dare una bolletta di cauzione tutte le volte che l'importo del dazio complessivo superi lire tre.

TITOLO III.

DEL TRANSITO

Immissioni delle merci in transito.

33. Le norme stabilite per la immissione delle merci estere soggette a dazio e pel trasporto di esse da una dogana ad un'altra, debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra può essere mutata in transito, e la spedizione di transito può essere cambiata in destinazione a consumo od a deposito. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Consegna del certificato di scarico.

34. Quando sia accertata la identità delle merci destinate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, è dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.

Le merci di transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate.

Questa prescrizione è applicabile anche per le merci che escono dalle città-franche e dai porti-franchi dello Stato.

TITOLO IV.

DEL DEPOSITO E DELLA RIESPORTAZIONE.

Differenti specie di deposito.

35. Le merci estere soggette a dazio sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'autorità doganale. Saranno indicate con ispeciali disposizioni quelle merci che non possono essere ammesse a deposito.

I municipi, le società commerciali ed i privati che volessero stabilire per conto proprio depositi doganali, potranno esservi autorizzati con Decreto Reale, che determinerà le condizioni per l'amministrazione del deposito e per la sicurezza dei diritti doganali.

Il Governo potrà altresì autorizzare i municipii, le camere di commercio e le società commerciali ad istituire sotto la propria responsabilità magazzini generali destinati a ricevere in custodia merci estere.

Entrata delle merci in deposito

36. La domanda per porre le merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità all'art. 24.

Prima che le merci sieno messe nei magazzini, se ne deve verificare la quantità e la qualità, annotandole nei registri doganali.

Per le merci collocate nei magazzini di proprietà privata deve esser data cauzione pei diritti, le multe e le spese.

Durata del deposito

37. Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno di regola rimanere in deposito due anni, non computando nè i mesi nè i giorni dell' anno in corso. Sulla domanda del deponente il Direttore delle gabelle potrà prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini, si procederà secondo il disposto dell'art. 25.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Effetti del deposito

38. Le merci che sono nel deposito doganale possono essere tutte o in parte esportate all'estero, o trasportate ad un altro deposito o ad un' altra dogana senza pagamento di dazio, o immesse al consumo col pagamento del dazio.

Deposito sotto diretta custodia della dogana

39. Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere rinchiuse in colli, e questi bollati.

Il proprietario può vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facoltà di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

Il diritto di *magazzinaggio* secondo la tariffa è dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.

Avarie e casi di forza maggiore

40. La dogana non risponde delle avarie o dei deperimenti naturali delle merci [illegible]positate, nè dei casi di forza maggiore.

Consegna della ricevuta delle merci

41. Il proprietario delle merci poste sotto la diretta custodia della dogana può avere una ricevuta nella forma che sarà determinata dal Ministro delle Finanze.

Sopra questa ricevuta saranno annotate le estrazioni delle merci fatte in una o più volte, e la ricevuta stessa sarà restituita alla dogana, quando tutte le merci saranno estratte dai magazzini.

In caso di smarrimento della ricevuta le merci potranno essere restituite previa cauzione.

Deposito nei magazzini di affitto o di proprietà privata

42. Nei magazzini della dogana dati in affitto, e in quelli di proprietà privata' il proprietario o il suo rappresentante ha facoltà di custodire le merci come meglio crede, senza ingerenza della dogana.

La proprietà delle merci per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese è presunta di pieno diritto nel possessore del magazzino, fino a che le merci non sieno uscite dal deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi, e seguito dal corrispondenti passaggi da un conto all' altro.

L'entrata nei magazzini dati in affitto non è permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.

I magazzini di privata proprietà saranno chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarrà presso la dogana.

Non si può entrare in questi magazzini senza la permissione della dogana, e senza l'intervento di agenti doganali, salve le eccezioni per alcune merci che il Ministero delle Finanze potrà permettere.

Il negoziante che personalmente o per mezzo dei suoi agenti rompesse tale divieto, non potrà più godere per tre anni del deposito nei magazzini di proprietà privata.

Magazzini generali

43. L'autorizzazione ad istituire magazzini generali sarà data, dietro inchiesta fatta dai Ministeri delle Finanze e d'Agricoltura, Industria e Commercio con Decreto Reale, che ne determinerà le condizioni di concessione e di esercizio.

Le amministrazioni di tali magazzini generali avranno facoltà di far eseguire vendite volontarie di merci ai pubblici incanti, in conformità dell' art. 3 della legge del 6 luglio 1862 sulle Camere di Commercio.

Esse potranno dare ricevute per le merci depositate, e la proprietà di tali merci potrà essere trasferita ad altri con semplice girata di tale ricevuta senza che occorrano dichiarazioni od annotazioni preventive nei registri dei magazzini.

A tali ricevute sarà apposta una marca da bollo da L. 1.50 la quale terrà luogo di ogni tassa di registro e bollo.

Le amministrazioni summentovate rispondono alla dogana pei dazi, multe e spese.

Vigilanza delle merci nei magazzini d' affitto o di proprietà privata.

44. In dogana esercita continua vigilanza sui magazzini d' affitto e su quelli di proprietà privata, e dovrà fare verificazioni ordinarie ogni due anni, e potrà farne altre improvvise e straordinarie quando lo creda opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico dell'amministrazione. Quella delle straordinarie è a carico dei negozianti nel solo caso che si verificasse una differenza di qualità o di quantità che superasse il due per cento, oltre i cali di tolleranza.

Uscita delle merci dal deposito.

45. Per estrarre le merci dal deposito, il proprietario deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicanto la loro nuova destinazione.

Volendo riesportarle all' estero, la dogana fa la verificazione e ne vigila la uscita fuori della linea doganale.

La riesportazione per via di mare può farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate. Questa prescrizione è applicabile anche al trasporto delle merci destinate alla riesportazione.

Il diritto di riesportazione (ostellaggio) stabilito dalla tariffa doganale si paga, qualunque sia la specie del deposito d'onde escono le merci.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione o *lascia-passare* a termini dell' art. 28.

Cali di tolleranza.

46. Pei depositi in magazzini dati in affitti, o di proprietà privata, nella liquidazione dei diritti doganali si bonifica a titolo di calo naturale per ogni anno il due per cento pegli olii, il tre per cento pei vini, il cinque per cento pei liquidi spiritosi, pei pesci e per le carni salate.

Pei periodi minori di un anno, il calo si liquida in proporzione di trimestre compiuto.

La suddetta bonificazione é ammessa solo quando le deficienze realmente sussistano.

TITOLO V.

DELLA ESPORTAZIONE.

Dichiarazione e bolletta.

47. La dichiarazione delle merci destinate alla esportazione può essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.

Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime, nonché per quelle di *esportazione temporaria* per essere vendute all' estero nei casi permessi dalla tariffa doganale, si fa la dichiarazione scritta nei modi stabiliti dall' articolo 24.

Se le merci sono soggette a dazio di uscita, dopo fattane la verificazione e pagati i diritti, la dogana consegna la bolletta di pagamento, la quale, oltre al nome del contribuente e la quantità, qualità e valore delle merci, indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non è più valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non si potè intieramente imbarcare.

Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche la esportazione delle merci non avesse effetto.

Per le merci non soggette a dazio si verificherà soltanto la specie e si darà una bolletta nella quale si indicherà la quantità ed il valore secondo la dichiarazione.

TITOLO VI

DELLA CIRCOLAZIONE E DEL CABOTTAGGIO.

Spedizione delle merci nazionali.

48. Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all' altro della frontiera per rientrare nella linea doganale per via di mare o per quella dei fiumi e la-

ghi promiscui, conservano la nazionalità, purchè non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabottaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalità.

Il Ministro delle finanze può permettere che le merci tocchino od attraversino un territorio straniero, senza che perciò abbiano a riguardarsi come estere.

Bollo da apporsi ai colli.

49. Il Ministro delle finanze stabilirà quali merci debbono essere racchiuse in colli bollati. Pei tessuti esteri sottoposti a contrassegno obbligatorio basterà che siano muniti di questo.

Gli altri tessuti esteri o quelli nazionali che non fossero stati sottoposti al contrassegno facoltativo, saranno o muniti di un contrassegno speciale, o formati in colli a macchina in modo da non lasciar temere alterazione, od assicurati con doppio involto e con bollo a piombo, come si fa per le merci estere che si spediscono senza essere sottoposte a visite.

Consegna della bolletta di cauzione o di lascia-passare.

50. Per la uscita delle merci nazionali spedite in circolazione o cabottaggio si dà il *lascia-passare* che indica la qualità, la quantità, i numeri, le marche dei colli e la dogana di frontiera da dove debbono uscire; e quella per dove debbono entrare, non che il termine di tempo prefisso. Se tali merci sono soggette a dazio d'uscita, la cui somma collettiva superi le lire venticinque, debbono essere invece accompagnate da bolletta di cauzione pel dazio inerente.

Pelle merci che escono in cabottaggio, le cui similari estere non sono soggette a dazio di importazione, si dà un *lascia-passare*, osservate solo le formalità prescritte per l'esportazione.

Gli agonti doganali attesteranno sulla bolletta di cauzione e su quella detta *lascia-passare* lo imbarco e l'uscita delle merci fuori della linea doganale.

Ritorno delle merci nella linea doganale

51. Quando il bastimento rientra nella linea doganale, deve essere presentato il manifesto di partenza od il *lascia-passare* a norma del prescritto dall'articolo 6.

Le merci sono riconosciute e confrontate colle indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi *lascia-passare* da cui le singole partite devono essere accompagnate.

Se non è riconosciuta la loro identità, quando anche munite di doppio involto, o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel *lascia-passare* per la reimportazione della merce fosse scaduto da tre mesi, vengono considerate estere.

Gli stessi riconoscimenti avranno luogo pelle merci che rientrano pella frontiera di terra, le quali dovranno essere confrontate colla relativa bolletta e considerate come estere, ove non ne sia riconosciuta l'identità o se il termine della bolletta sia scaduto da un mese.

Equipaggi e suppellettili d'uso.

52. Il trasporto degli equipaggi, degli strumenti d'arte e delle suppellettili d'uso dei viaggiatori e di coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale non é soggetto ad alcuna formalità, quando ha luogo senza toccare territorio straniero.

TITOLO VII.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.

Divieto di approdo dove non sono dogane.

53. È vietato ai bastimenti di qualunqne portata carichi di merci di rasentare il lido, di gettar l'ancora e di approdare in luoghi dove non siano uffici doganali.

I bastimenti debbono ancorarsi nei luogi a tal uopo destinati.

Vigilanza sui laghi e sui fiumi promiscui.

54. Nei laghi e fiumi promiscui è proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra in modo che sia agevole caricare o sbarcare merci fuori dei luoghi suddetti.

Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando, e scortarle alla prossima dogana, stendendo processo verbale.

Nel Lago Maggiore le merci estere che si immettono sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle due estreme dogane nazionali, e non possono traversare il Lago senza la bolletta di pagamento o di cauzione.

Sono eccettuate quelle trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

Vigilanza sul mare.

55. I capitani dei bastimenti entro i dieci chilometri dal lido devono essere muniti del manifesto del carico, salva l'eccezione dell'art. 6.

Gli agenti doganali in detto spazio possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a cinquanta tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

Mancando il manifesto per un bastimento destinato ad un porto nazionale, o in caso di indizio di contravvenzione, debbono scortarlo alla prossima dogana, adempiendo a quanto è prescritto al secondo alinea dell' articolo precedente.

Pei bastimenti di maggiore portata limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il litorale, e quando si tentasse di scaricare o trasbordare merci potranno richiedere i documenti di bordo, ed accompagnarli alla più vicina dogana per stendere il verbale di contravvenzione.

Vigilanza nelle zone di terra.

56. Quando vi sia indizio di contrabbando, gli agenti doganali possono visitare le merci estere soggette a dazio, le quali sieno trasportate o custodite nelle zone di vigilanza. Se vi sono prove del contrabbando, le merci saranno trasportate alla vicina dogana perché venga proceduto a norma di legge.

Per il caffè e per lo zucchero che si vogliono trasportare o tenere in deposito nelle suddette zone é necessaria una *bolletta di pagamento*, o una *bolletta di circolazione* da presentarsi agli agenti doganali o alla forza pubblica ad ogni loro richiesta.

Sono eccettuati dall'obbligo della bolletta nella zona lungo il lido del mare lo zucchero e il caffè entro il perimetro dei comuni, il cui abitato agglomerato superi duemila anime, *purchè non si tratti di deposito*. Eguale eccezione si accorda alle quantità di zucchero e di caffè destinate ad uso particolare, quando il loro dazio di entrata non superi lire dieci. Nelle città chiuse dalle zone

lungo il lido del mare, od in quelle che con Decreto Reale vi saranno parificate, non occorre la bolletta nemmeno pei depositi.

I tessuti soggetti a bollo, in prova del loro sdoganamento (articolo 27), debbono esserne muniti tanto nella circolazione, quanto nei depositi.

Circolazione del caffè e dello zucchero nelle zone

546. La bolletta di circolazione da darsi nei casi del precedente articolo deve corrispondere ad una bolletta di pagamento. Questa bolletta deve avere una data non anteriore ad un anno, ed essere a nome di chi cede o spedisce la derrata in circolazione. La dogana più vicina al luogo di partenza del genere che si cede o spedisce, dopo essersi accertata che questo realmente esiste, annoterà nella bolletta di pagamento volta per volta la quantità spedita, e vi segnerà la rimanenza.

La bolletta di circolazione conterrà le indicazioni prescritte dall' art. 26, sarà intestata al nome di chi trasporta o custodisce il genere, e sarà valida per un anno computabile dalla data di quello a pagamento in sostituzione della quale viene emessa.

Per lo zucchero e pel caffè che provengono dall'interno del territorio dove non sono uffici doganali, la bolletta di circolazione si dovrà prendere presso un altro ufficio di finanza prima di penetrare nella zona.

Pei venditori ambulanti nelle zone la bolletta di circolazione varrà per un mese, spirato il quale potrà essere rinnovata per un altro mese, purché non si ecceda il termine pel quale è valida la bolletta di pagamento originaria.

Divieto di deposito di merci

58. Nella zona di vigilanza lungo la frontiera di terra, la cinta delle città franche, le sponde dei fiumi e laghi promiscui, e del Lago Maggiore, nei luoghi compresi nelle zone lungo il lido del mare, ove la popolazione agglomerata non superi due mila abitanti, è vietato, senza speciale permesso del Direttore delle gabelle, fare depositi di zucchero, caffè e di tessuti esteri. Lo stesso permesso si richiede nei suddetti luoghi e zone pelle fabbriche di tessuti, i cui similari esteri sieno soggetti a contrassegno.—Nei permessi saranno indicate le condizioni ravvisate necessarie.

Sono esenti da questo vincolo le città chiuse.

Le quantità di caffè e di zucchero che si trovano presso i mercanti al minuto non sono considerate come deposito, quando non superino lo spaccio ed i bisogni locali misurati alle occorrenze di un semestre.

I capi-luoghi di comune il cui nucleo principale di abitato conti più di due mila anime che si trovano in parte nella zona ed in parte fuori di essa sono considerati come situati al di qua della zona stessa.

Depositi nei territori al di là della linea doganale

59. Non sono permessi depositi di merci estere soggette a dazio in quantità, superiori ai bisogni degli abitanti nei territori neutri verso Nizza e Susa, non ché negli altri territori che, giusta la facoltà data con l' articolo 1, venissero con Decreti Reali dichiarati fuori della linea doganale.

I prodotti del suolo e della pastorizia ricavati nei suddetti territori potranno essere immessi al di qua della linea doganale con esensione del dazio nelle quantità e con le formalità che prescriverà il Ministro delle Finanze.

Vigilanza nell'interno del territorio

60. Gli esami doganali devono vigilare e sequestrare nell' interno del territorio :

1.° Le merci contrabbandate che avessero perseguitate continuamente;

2.° I tessuti esteri obbligati a contrassegno che non ne fossero muniti, e ciò tanto nel trasporto come nel deposito.

Vigilanza sui depositi e sulle fabbriche

61. Le fabbriche di tessuti ed i depositi nelle zone sono poste sotto particolare vigilanza degli agenti doganali, i quali possono di giorno entrarvi a verificare le merci.

In ogni altro tempo, come pure nei depositi di tessuti esteri soggetti a contrassegno al di qua delle zone, é proibito fare visite e perquisizioni senza intervento dell'autorità giudiziaria.

Naufragi

62. Nei casi di naufragi saranno osservate le disposizioni del regolamento per la marina mercantile.

Gli agenti dell'amministrazione delle finanze dovranno pertanto limitarsi ad accorrere e prestare con tutti i mezzi possibili aiuto e sollievo ai naufraganti, provvedendo secondo le loro attribuzioni alla tutela degli interessi doganali di concerto coll'amministrazione locale della marina mercantile.

Nei luoghi in cui non esistono tali amministrazioni, e le loro incumbenze sono invece affidate ad agenti doganali, questi entrano negli obblighi e nei diritti attribuiti ad essi amministratori dal predetto regolamento.

La dogana presso la quale sono recate le merci ha la facoltà di compiere tutte le operazioni che potranno essere necessarie secondo la loro destinazione.

In questi casi non si paga il diritto di riesportazione o di ostillaggio.

Edifici lungo il lido del mare

63. Non è permesso di erigere edifici lungo il lido del mare senza permissione del Direttore delle gabelle.

TITOLO VIII.

DELLE CONTRAVVENZIONI

Pene delle contravvenzioni

64. Coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento possono essere puniti:

a) Col pagamento di una multa in proporzione del dazio principale dovuto sulla merce, cioè non minore del decimo, nè maggiore del quintuplo;

b) Col pagamento di multe di cui ciascuna non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cinquecento;

c) Colla perdita di alcune facoltà concedute dalle leggi doganali.

L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti secondo la legge.

L'azione giudiziaria pel contrabbando si prescrive in cinque anni, per le altre contravvenzioni in un anno. Una nuova contravvenzione punibile con una pena eguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

Pene e casi di contrabbando

65. Il contrabbando di merci è punito col pagamento di una multa non minore del dazio dovuto, né maggiore del quintuplo.

Sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) Scaricate nei porti o sulle spiagge, o importate per terra, di [illegible]

portate per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;

b) Trovate in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano e sono in comunicazione colla terra o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'àncora o approdano là dove non si trovano dogane o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci, o su barche non superiori a cinquanta tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto;

c) Rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli e nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

d) Introdotte nel lago Maggiore senza essere state presentate ad una delle due dogane estreme:

e) Levate dalla dogana prima che sia data la bolletta,

f) Depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi tra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori che giusta la facoltà data coll'articolo 1, venissero con Reali Decreti dichiarati fuori della linea doganale:

g) Riesportate per la via di mare o spedite in cabottaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate;

h) Presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;

i) Destinate all'estero o ad altro porto dello Stato che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

Sono considerati in contrabbando i tessuti spediti in circolazione o cabotaggio che si trovano mancanti del prescritto contrassegno o non sieno presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto o doppio piombo.

66. Sono pure considerate in contrabbando ed assoggettate al pagamento di una somma non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo le merci nazionali soggette al dazio di uscita di cui si facesse o si tentasse l'esportazione senza presentarle alla dogana.

Multe per le differenze delle merci rispetto al manifesto

67. Trovandosi delle differenze fra le merci ed il manifesto di carico, il capitano pagherà una somma non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quadruplo per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti ad un dazio maggiore.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato si pagherà una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento.

Per le eccedenze e per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto sarà applicata una multa non minore di lire trenta, nè maggiore di lire trecento.

Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento, e le mancanze che non superano il cinque per cento.

Multe per le differenze rispetto alla dichiarazione

68. Per le differenze di quantità, di valore o di qualità fra la dichiarazione scritta e le merci destinate all'immissione in consumo, al deposito o che si spediscono ad altra dogana con bolletta di cauzione, sarà pagata una multa non minore del decimo, nè maggiore dell'intera differenza del dazio.

Se la dichiarazione fu fatta nella dogana di terra collocata all'immediato confine, la suddetta multa sarà dovuta nel solo caso che i diritti cumulati sieno maggiori di quelli che si pagherebbero secondo la dichiarazione.

Non vi è multa, se nei suddetti due casi le differenze di quantità o di valore non oltrepassino il cinque per cento.

Multe per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione

69. È applicabile la pena stabilita dal precedente articolo al caso che si trovasse una quantità od un valore maggiore o minore di quelli indicati nella bolletta di cauzione.

Per la mancata presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza, la pena sarà dal decimo all' intero dazio dovuto.

Le suddette pene sono applicabili alle spedizioni di merci con esenzione di visita, ancorchè fatte col mezzo della strada ferrata.

Se si trova differenza di qualità dovrà essere pagatá una somma non minore del dazio di entrata, nè maggiore del triplo sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, si dovrà pagare inoltre una somma non minore del dazio né maggiore del triplo sopra le merci trovate.

Se i colli spediti con esenzione di visita appariscono alterati, e non fosse provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre la multa predetta per la differenza di quantità, ne sarà pagata un' altra non minore di lire trenta, nè maggiore di lire duecento per ogni collo alterato.

Differenze nelle dichiarazioni per merci d'uscita con riserva della restituzione dei diritti.

70. Verificandosi differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime, sarà dovuta una multa non minore dell' importo che indebitamente si sarebbe restituito dall' erario, nè maggiore del quintuplo di esso.

Differenze per merci d' importazione e di esportazione temporaria.

71. Per le differenze di qualità o di quantità verificate tra le merci destinate alla *esportazione temporaria* e la dichiarazione, sarà pagata una somma non minore della metà né maggiore del triplo della differenza del dazio che sarebbe dovuto se le merci fossero estere.

Per le differenze fra la dichiarazione e le merci destinate alla *importazione temporaria*, sarà pagata una multa non minore della metà, nè maggiore del triplo del dazio dovuto per le merci trovate di qualitá od in quantità diversa dalla dichiarata.

Scoprendosi nella reintroduzione di merci spedite all' estero per *esportazione temporaria* differenze in confronto di quanto é indicato nella bolletta d' uscita, verranno considerate in contrabbando le merci riconosciute in qualità diverse od in quantità maggiore.

Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla *importazione temporaria* si trovano differenze nella qualità, saranno considerate in contrabbando le merci indicate nella bolletta di cauzione in luogo delle quali ne vennero presentate altre. Per le mancanze sarà dovuta una multa non minore del quinto, nè maggiore del doppio dazio corrispondente.

Non ci é multa se le differenze di quantità non superano il cinque per cento.

Multe per le differenze riscontrate nei depositi.

72. Se nella verificazione delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza di quantità in più o in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualità, il proprietario pagherà una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo del dazio dovuto per le merci eccedénti o mancanti o di qualità diversa.

Se le differenze superano il venti per cento, oltre il pagamento della multa suddetta il proprietario è obbligato sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva è privato per un anno del vantaggio del deposito.

Le merci per le quali non vi fosse dichiarazione od annotazione nei registri si presumeranno introdotte di contrabbando.

Multe per contravvenzioni nelle zone, assimilate ai contrabbandi.

73. È dovuta una multa non minore del dazio d'entrata, nè maggiore del quintuplo per lo zucchero o caffè soppresi nelle zone o trovati in deposito senza la prescritta bolletta.

La stessa multa é dovuta pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, che ne sieno mancanti, come pure pei tessuti muniti di contrassegno falso, alterato o trasportato.

Multe per le merci sorprese nell' interno del territorio.

74. Venendo colpite nell'interno del territorio merci estere di contrabbando perseguite continuamente, o tessuti esteri non muniti del contrassegno prescritto, sarà pagata una multa non minore del dazio di entrata, nè maggiore del quintuplo.

Trasporto, falsificazione dei bolli e delle marche.

75. Pel trasporto in qualsiasi modo da una merce all' altra, da un collo all' altro di un piombo, lamina, bollo, sigillo e simili, come pure per la loro falsificazione e per l' apposizione della marca di fabbrica nazionale ad un tessuto estero sarà dovuta, oltre le altre pene che fossero del caso, una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire cinquecento.

Multe per contravvenzioni a provvedimenti disciplinari.

76. Sono soggette ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purchè in quest'ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali:

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana.

È soggetto alla stessa multa chi senza permesso istituisce una fabbrica od un deposito nelle zone di vigilanza, o non adempie alle condizioni prescritte in quello.

77. È dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, nè maggiore di lire cento:

a) pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;

b) per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali:

c) per la ritardata presentuzione del manifesto;

d) per la omessa presentazione alla dogana dei *lascia-passare* o della *bolletta di cauzione* da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabottaggio o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;

e) per l'imbarco di merci prima di avere compiuto le operazioni di sbarco senza avere ottenuto il permesso.

La stessa multa è dovuta dai proprietari o destinatari delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti.

78. È dovuta una multa di lire cinque a venti:

a) per le merci esenti da dazio di entrata o di uscita, che fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte;

b) per le merci spedite ad altra dogana o in transito e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo;

c) per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato.

Pene per ogni altra contravvenzione

79. Per qualunque contravvenzione al disposto dell'attuale regolamento non punita con una multa speciale sarà dovuta un somma non minore di lire cinque nè maggiore di lire cento.

Pene per gli autori, assicuratori e complici delle contravvenzioni

80. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.

Nei casi di contrabbando o di contravvenzione assimilata al contrabbando, indicati agli art. 65, 66, 73 e 74, si applicano agli assicuratori le pene comminate pegli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da lire dieci a lire cinquecento.

Garanzia dei proprietari e dei conduttori.

81. Nei casi di connivenza, i proprietari e conduttori delle merci sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti, e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.

Pene pei recidivi corrieri, ed altri.

82. I limiti della pena saranno raddoppiati pel contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, o se commesso da corrieri, proprietari, impresari o conduttori di vetture pubbliche o delle strade ferrate.

Pene commutative del carcere.

83. Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto o in carcere da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi pei ricidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Pene pei reati cumulate alle multe.

84. Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Competenza dell'Autorità giudiziaria per le multe.

85. Le multe per contravvenzioni doganali sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti.

Competenza dell'amministrazione doganale.

86. Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'amministrazione doganale.

Se il massimo non supera lire trecento, deciderà il Direttore della dogana ove fu redatto il processo verbale della contravvenzione;

Se supera lire trecento, deciderà il Direttore delle gabelle sino alle lire duemila.

Se supera lire duemila, il Direttore suddetto deciderà secondo il parere del Consiglio di Prefettura della provincia nella quale si é contravvenuto alla legge.

Se il Direttore è di avviso contrario, o se la multa supera le lire quattromila, è necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Possono decidere sotto le suddette condizioni:

I ricevitori delle dogane di primo ordine presso le quali non siano direttorj speciali, se il massimo della pena non supera lire cento.

I ricevitori delle dogane di secondo ordine della prima e seconda classe, se il massimo non supera lire sessanta;

I ricevitori delle altre dogane, se il massimo non supera lire quaranta.

Verificandosi associazioni di contrabbandieri o contrabbando assicurato, la decisione deve essere rimessa al giudice ordinario.

Procedura per le contravvenzioni connesse con reati.

87. Se la contravvenzione doganale é talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenziono.

Arresto dei contravventori

88. Gli agenti doganali non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcuno reato punito dalle leggi con pena corporale, o nel caso di contrabbando, il contravventore sia estero e non dia cauzione.

Trasporto, restituzione o v ndita delle merci sorprese in contravvenzioni.

89. Gli agenti debbono condurre i contravventori e le merci sorprese in contravvenzione alla dogana vicina per la compilazione del processo verbale.

Il proprietario od il conduttore può chiedere la restituzione delle merci depositando una somma eguale al loro valore.

Non saranno consegnate le merci quando sia necessario ritenerle per la istruzione del processo.

Se le merci sono soggette a deperimento, o la loro custodia é difficile o dispendiosa, o se il proprietario non si presenta, la dogana può venderle all' incanto, col permesso ed intervento dell' autorità giudiziaria.

Processo verbale e suo contenuto.

90. Il ricevitore della dogana dove furono portate le merci e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità ed il valore delle merci; gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione e la dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne fará menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Ripartizione delle multe

91. Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della *massa* dalla guardia doganale, e per l'altro terzo a vantaggio del tenente o del sottotenente del circondario e del ricevitore dell'ufficio doganale nel quale si è fatto il processo verbale.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia doganale, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Epoca di attività del regolamento

92. Il presente regolamento avrà vigore dal 1.° gennaio 1863.

Tutte le precedenti disposizioni contrarie a quelle contenute in questo regolamento sono abrogate.

Disposizioni per le città franche, ed altre franchigie

93. Col 1. gennaio 1866 cesseranno di essere città franche Ancona, Livorno e Messina.

Sarà ivi permessa la istituzione di un porto-franco a somiglianza di quello di Genova.

In questo periodo di tempo il regolamento del porto-franco di Genova e quelli delle città franche suaccennate saranno posti, mediante Decreti Reali, in armonia col regolamento doganale generale per quanto riguarda il movimento delle merci fra le suddette località franche ed il territorio soggetto al regime doganale, e per ciò che ha relazione colla legge sulle privative.

Dall'epoca di attuazione del regolamento non si potranno più accordare permissioni di fiere franche.

Bollatura suppletoria dei tessuti esteri.

94. I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, e che ne fossero mancanti, dovranno esserne muniti nel termine di sei mesi dall'attivazione del presente regolamento, nel modo che verrà stabilito dal Ministero delle Finanze.

Il bollo sarà gratuito.

Pene ai contravventori

95. Pei detti tessuti che dopo il suaccennato termine si trovassero mancanti del prescritto contrassegno, si applicheranno gli articoli 73 e 74 del presente regolamento.

Pagamento in cambiali nelle provincie napolitane e siciliane

96. Nelle provincie napolitane e siciliane il pagamento pei diritti d'importa-

zione può a tutto l'anno 1863 farsi in cambiali per somme maggiori di lire cinquecento e per una scadenza non maggiore di mesi sei.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

868) REGIO DECRETO dei 5 ottobre 1862 di convocazione dei Collegi elettorali di Penne e di Fano.

869) REGIO DECRETO contenente disposizioni relative al servizio sanitario nei Sifilicomii del Regno.

25 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Nei Sifilicomii del Regno il servizio sanitario è diviso in Sezioni. Vi sarà una sola sezione se il numero dei letti è da 100 a 200 , due Sezioni se da 200 a 300, tre se da 300 a 450, e così di seguito, in modo che ogni Sezione approssimativamente sia composta di 150 letti.

2. Ad ogni Sezione sono addetti un Medico ordinario ed un Medico assistente.

3. Il Medico ordinario ha l'annuo stipendio di lire millecinquecento; all'assistente è assegnato quello di lire mille oltre l'alloggio.

4. La collazione dei posti di Medico ordinario e di Medico assistente viene fatta previo concorso, le cui norme e condizioni sono determinate da speciale regolamento.

5. I Medici ordinari sono nominati per un triennio, e quando in questo frattempo abbiano dato buon conto di loro per capacità e moralità , saranno definitivamente confermati in ufficio.

I Medici assistenti sono egualmente nominati per tre anni , ma non possono essere confermati.

6. I Medici ordinari e i Medici assistenti sono nominati dal Ministro dell'Interno.

Disposizioni transitorie

7. Sono provvisoriamente conservati pel ricovero delle donne affette da morbi venerei di breve durata i Sifilicomii aventi meno di cento letti stabiliti in alcune località o separatamente, od in Sezioni apposite di ospedali civili o nelle carceri.

Il Servizio Sanitario di questi Sifilicomii è affidato per turno ai Medici locali di pubblica igiene, con una retribuzione mensuale proporzionata al numero dei letti, della quale il *maximum* è fissato a cinquanta lire per ciascun uffiziale sanitario; negli ospedali civili e nelle carceri viene eseguito dai Medici addetti a quegli stabilimenti.

Ordiniamo ec.—Torino 25 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

870) Regio Decreto che approva il Regolamento pel concorso ai posti di Medico ordinario e Medico assistente nei Sifilicomii del Regno.

25 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi riguardante il personale sanitario addetto ai Sifilicomii del Regno;—Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari dell'Interno;—Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. unico. È approvato l'annesso regolamento pel concorso ai posti di Medico ordinario e Medico assistente nei Sifilicomii del Regno, che sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo ec. — Torino 25 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi

Regolamento speciale *pel concorso ai posti di Medico ordinario e di Medico assistente nei Sifilicomii del Regno.*

CAPO I. — *Concorso al posto di Medico ordinario dei Sifilicomii*

Art. 1. Il concorso che precede la nomina ai posti di medico ordinario nei Sifilicomii si fa prima per titoli, e quindi per esame.

2. Per essere ammessi al concorso i candidati debbono produrre i documenti giustificativi delle seguenti condizioni;

a) Di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia almeno da sei anni in una delle Università del Regno o di avervi preso l'esame di conferma.

b) Di essere stato medico assistente in un Sifilicomio almeno per un anno, o di aver frequentato per egual tempo cliniche delle malattie veneree.

c) Di aver oltrepassato l'età di quarant'anni.

d) Di aver tenuto buona condotta, colla produzione dei certificati dei Sindaci dei Comuni ove dimorarono nel triennio antecedente alla domanda.

3. L'annunzio del concorso é pubblicato nel giornale ufficiale del Regno.

4. Una Commissione nominata dal Ministro dell'Interno é incaricata di dar giudizio sulla eleggibilità e sul merito dei concorrenti.

5. Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti, ed il candidato per essere dichiarato eleggibile deve ottenere la pluralità assoluta dei voti.

CAPO II.—*Concorso per titoli*

6. Le domande, i documenti indicati all'art. 2, ed i titoli dei candidati debbono essere presentati al Ministero dell'Interno nel termine di un mese dall'annunzio del concorso, e questo spirato, la Commissione comincierà tosto il suo esame.

7. La Commissione esaminatrice nomina nel suo seno un Segretario-Relatore, esamina i titoli dei concorrenti, ne discute il valore, e vota prima sulla eleggibilità dei candidati, quindi classifica gli eleggibili.

8. Presenta in seguito al Ministro la relazione del suo operato sottoscritta da tutti i Commissari, i quali hanno diritto di inserirvi le osservazioni opportune a chiarire il loro voto.

9. Veduta questa relazione; il Ministro procede alla nomina dei candidati pei posti vacanti, salvo il disposto dell'art. 10.

CAPO III.—*Concorso per esame*

10. Se il Ministro non trova fra i concorrenti per titoli chi riunisca tutte le qualità richieste pel posto di Medico ordinario, fa subito pubblicare nel modo indicato all'art. 3 il concorso per esame il quale ha luogo due mesi dopo questa pubblicazione.

11. Per la nomina della Commissione esaminatrice e per le norme della votazione si seguirà il disposto degli articoli 4 e 5.

12. Il concorso per esame consta di tre esperimenti:

1.º Di una dissertazione libera intorno un argomento di sifilologia stampata e distribuita almeno otto giorni prima ai membri della Commissione e agli altri concorrenti.

2.º Di una disputa intorno la dissertazione la quale dura mezz'ora per ogni candidato.

3.º Di un esame clinico di due infermi ricoverati nel Sifilicomio scelti ed esaminati pochi minuti prima dalla Commissione, la quale registra la diagnosi, la prognosi, la cura convenuta dalla maggioranza dei membri che la compongono in un processo verbale che tosto suggellato sarà consegnato al Presidente.

13. Ciascun candidato, fatto l'esame clinico, ne scrive la diagnosi, la prognosi e la cura, che poi legge pubblicamente; quindi è dissuggellato e letto eziandio in pubblico il processo verbale della Commissione.

14. La sorte determinerà l'ordine col quale i concorrenti dovranno sostenere la disputa ed obbietteranno i competitori, come pure l'ordine col quale sarà fatto l'esame clinico.

15. La disputa e l'esame clinico sono pubblici e fatti in lingua italiana.

16. Il giorno della disputa e dell'esame clinico sarà fissato dal Presidente della Commissione e pubblicato nel Giornale ufficiale del Regno.

17. Se il numero dei concorrenti è tale che la disputa o l'esame clinico non possa compiersi in un sol giorno, si terranno adunanze nei giorni successivi e senza interruzione.

18. Se vi sono due soli candidati, un membro della Commisssione verrà designato dal Presidente almeno otto giorni prima per l'opposizione nella disputa; se havvi un solo concorrente saranno designati due Commissari.

19. Ogni esperimento è tosto seguito da votazione, e il riassunto delle votazioni costituisce la eleggibilità del candidato e la classificazione degli eleggibili.

20. Quando due concorrenti ottengono pari numero di suffragi, si fa una nuova votazione per classificarli.

21. Terminati gli esperimeati e fatta la votazione ne sarà compilata la relazione come all'art. 8 da presentarsi al Ministro, il quale procede alla nomina.

CAPO IV. — *Esame di concorso per il posto di Medico assistente nei Sifilicomii*

22. I posti di Medico assistente nei Sifilicomii sono conferiti previo concorso per esame.

23. I candidati debbono essere laureati in medicina e chirurgia in una università del Regno, od avervi subito l'esame di conferma, e non debbono avere oltrepassato l'età di trent'anni.

24. Per l'annunzio del concorso, per la formazione della Commissione, per le norme regolatrici dell'esame e della votazione, per l'eleggibilità dei candidati e per la loro scelta, si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 14, 16 e 21.

25. Le domande d'ammissione al concorso debbono essere entro due mesi dal giorno dell'annunzio presentate all'Ispettore locale di pubblica igiene, che ne fa rapporto all'Ispettore generale.

L'esame di concorso avrà luogo tre mesi dopo la pubblicazione nel Giornale ufficiale del Regno.

26. Il concorso pel posto di medico assistente consta di due esperimenti:

1.º Esame per iscritto;

2.º Esame clinico.

27. L'esame per iscritto verserà sopra uno dei seguenti temi estratto a sorte in pubblico nell'atto dell'esperimento.

Anatomia Normale — 1. Elementi istologici di cui si compone l'economia

e cartilagini; 5. Articolazioni; 6. Sistema muscolare; 7. Sistema arterioso; 8. Sistema venoso; 9. Sistema linfatico; 10. Sistema nervoso della vita automatica; 11. Sistema cerebro-spinale; 12. Apparecchio della digestione; 13 Apparecchio della respirazione; 14. Apparecchio della circolazione; 15. Apparecchio della secrezione ed escrezione orinaria; 16. Apparecchio della riproduzione.

Anatomia patologica—17. Processo patologico considerato nelle diverse età costituzioni e sessi; 18. Iperemia, infiammazione sotto il punto di vista anatomico; 19. Trasudamenti, emorragie, ipertrofia, atrofia; 20. Pseudemembrane, vasi di nuova formazione; indurimento ed ammollimento; 21. Suppurazione, ascesse, pus; 22. Gangrena, ulcera, scottatura, 23. Ferite, processo di cicatrizzazione; 24. Tubercolosi, rapporti e differenze che passano fra tubercolo e scrofola sotto il punto di vista dell'anatomia patologica, 25. Degenerazione e trasformazione dei tessuti, 26. Cancro; 27. Alterazioni dell'apparato digerente; 28. Alterazioni dell'apparato respiratorio; 29. Alterazioni dell'apparato secretorio ed escretorio dell'orina; 30. Alterazioni dell'apparato della riproduzione.

Patologia speciale—31. Generalità intorno le malattie veneree, 32. Generalità intorno le malattie della pelle.

28. I candidati devono nello spazio di cinque ore scrivere a porte chiuse in una sala comune sul tema estratto a sorte.

Terminato lo scritto, lo consegnano al Commissario assistente all'esame col rispettivo nome suggellato.

29. La lettura degli scritti si fa in seduta pubblica. Dopo la votazione vengono disuggellati in pubblico i nomi dei candidati.

30. L'esame clinico à fatto in due ammalati scelti a sorte fra 25 almeno nella clinica chirurgica dello Spedale maggiore.

31. L'esame clinico per ciaschedun candidato dura mezz' ora, ed è fatto in modo che non possa venire a cognizione degli altri concorrenti, i quali tutti debbono successivamente esaminare gli stessi ammalati.

32. Per questi concorsi sarà pure osservato il disposto dagli art. 8, 19 e 20.

Torino addì 25 settembre 1862.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

871) REGIO DECRETO con cui è fissato il diametro delle monete indicate nell'art. 1 della legge 24 agosto 1862 e sono date altre disposizioni in esecuzione della medesima.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Decreti Reali 2 maggio 1861, n. 16 e 17;—Viste le leggi 6 e 24 agosto 1862, n. 737 e 788;—Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari d'Agricoltura, Industria e Commercio, — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il diametro delle monete indicate nell'art. 1 della legge 24 agosto 1862 è fissato nella seguente conformità:

— ORO —

Pezzo di L.	100	»	millimetri	35
» »	50	»	»	28
» »	20	»	»	21
» »	10	»	«	19
» »	5	»	»	17

— ARGENTO —

Pezzo di Lire 5		»	millimetri	37
»	» 2	»	»	27
»	» 1	»	»	23
»	» » 50	»	»	18
»	» 20	»	»	16

— BRONZO —

Pezzo di Lire 10		»	millimetri	30
»	» 5	»	»	25
»	» 2	»	»	20
»	» 1	»	»	15

2. Nulla è innovato da quanto trovasi stabilito nei Decreti Reali 2 maggio 1861, n.i 16 e 17, per ciò che concerne le impronte delle monete di oro, d'argento e di bronzo di creazione anteriore all' emanazione delle leggi 6 e 24 agosto 1862, n. 737 e 788.

3. Le nuove monete di lire cinque in oro, di centesimi venti in argento e di centesimi dieci in bronzo, salvo nella indicazione del rispettivo valore sono perfettamente conformi, quanto alla impronta, la prima al pezzo di dieci lire, la seconda al pezzo di cinquanta centesimi, e la terza al pezzo di cinque centesimi, giusta i tipi normali approvati con Decreti Reali 17 luglio ed 8 dicembre 1861, n.i 114 e 368.

4. La coniazione delle monete divisionarie d' argento, di cui agli articoli 3, 15 e 16 della succitata legge 24 agosto 1862, avrà luogo nelle seguenti proporzioni, cioè:

3|15 in pezzi di due lire;
6|15 in pezzi di una lira;
5|15 in pezzi di cinquanta centesimi;
1|15 in pezzi di venti centesimi.

Ordiniamo ec. — Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

872) Regio Decreto col quale sono istituite alcune Camere di Commercio e d'arti, e riordinate altre in conformità della legge del 6 luglio 1862.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Veduta la legge del 6 luglio 1862 per la instituzione e il riordinamento delle Camere di Commercio e di arti in tutto il Regno;—Vedute le deliberazioni dei Consigli provinciali e municipali delle Provincie e delle Città interessate;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. È instituita una Camera di Commercio e di arti nelle Città di Chieti, di Siracusa, di Cuneo, di Cosenza e di Potenza con giurisdizione su tutta la Provincia in cui risiede la Camera, ed è istituita in Forlì una Camera di commercio ed arti con giurisdizione sui Circondari di Forlì e

2. Sono riordinate in conformità della predetta legge le attuali Camere di Chiavenna con giurisdizione su tutta la Provincia di Sondrio; di Rimini con giurisdizione sul Circondario di Rimini; di Lodi, con giurisdizione sul Circondario di Lodi e di Milano con giurisdizione su tutti i Circondarii della Provincia di Milano, meno quello di Lodi.

3. Sono parimente riordinate in conformità di detta legge le attuali Camere di Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia.

4. Sarà stabilito con successivi Decreti il numero dei componenti ciascuna Camera.

Ordiniamo ec. — Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

872) REGIO DECRETO relativo all'ordinamento dei Tribunali di Commercio nelle Provincie Siciliane.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Considerando che i Tribunali di Commercio in Sicilia avevano nell'anteriore ordinamento giurisdizione territoriale identica a quella dei Tribunali Civili esistenti nella rispettiva Provincia;—Che per effetto del nuovo ordinamento giudiziario attuatosi il 1.° giugno 1862 le circoscrizioni territoriali dei detti Tribunali Civili, trasformati in Tribunali di Circondario, essendosi variate, ragion vuole, che eguale mutamento riceva pure il territorio giurisdizionale dei detti Tribunali di Commercio;—Che a ciò è pure conseguente che si stabilisca una nuova ed adeguata pianta organica del personale addetto alla Segreteria di ciascuno dei mentovati Tribunali; — Considerando che per effetto degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 16 febbraio 1862, n. 505, pubblicato per le Provincie Napoletane, e col Regio Decreto 6 aprile stesso anno, n. 544 esteso alle Provincie Siciliane, essendosi incamerati tutti i proventi delle Cancellerie giudiziarie, e stabilito che i Funzionari addetti alle medesime fossero tutti stipendiati dallo Stato, occorre di determinare anche pei Tribunali Commerciali di Sicilia gli stipendi dei Funzionari delle rispettive Segreterie, come si fece per quelle delle Provincie Napoletane;—Considerando che i Presidenti dei detti Tribunali di Commercio, non che i Funzionari di Segreteria fecero sempre parte in Sicilia del personale giudiziario, col quale avevano comuni l'anzianità ed i gradi;—Viste le facoltà date al Governo dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1862, n. 421;—Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio, incaricato di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti,—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La giurisdizione dei Tribunali di Commercio esistenti in Sicilia nelle Città di Palermo, Messina, Catania e Trapani sarà per ciascuno di essi rispettivamente ristretta al territorio sul quale la esercita il Tribunale di Circondario stabilito in ognuna delle dette Città.

2. Ciascuno dei suddetti Tribunali avrà un Segretario ed un Sostituto-Segretario. Il resto del personale di Segretaria sarà determinato con altro Decreto.

3. Gli stipendi dei Segretari e Sostituti-Segretari dei Tribunali medesimi saranno gli stessi che sono stabiliti per le Segreterie dei Tribunali di Circondario dalla legge 20 novembre 1859, n. 3782, pubblicata in Sicilia col Decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1861.

4. I posti di Presidente, di Segretario e di Sostituto-Segretario nei rimentovati Tribunali di Commercio saranno computati per la formazione delle categorie con quelli assegnati alla pianta organica dei Tribunali di Circondario,

I Funzionari nominati a detti posti concorreranno per anzianità e per grado con quelli del personale ordinario compreso in detta pianta.

5. Le cause commerciali attualmente vertenti che per effetto del presente Decreto verranno devolute alla competenza di altro Tribunale di Commercio o di Circondario facente funzioni di Tribunale di Commercio, saranno recate avanti il nuovo Tribunale nello stato in cui si trovano, per mezzo di atto di citazione a cura della parte più diligente, ed i termini giuridici in corso sono per dette cause sospesi per giorni trenta a cominciare dalla pubblicazione del presente Decreto.

6. Nulla del resto è innovato alle disposizioni che regolano i detti Tribunali di Commercio.

Ordiniamo ec. — Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

874) REGIO DECRETO col quale è prolungata di sei mesi la durata delle scuole preparatorie di allieve maestre aperte in varie città delle Provincie Napoletane.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del 16 febbraio 1862, n. 475, con cui furono instituite sedici scuole semestrali preparatorie di allieve maestre nelle Provincie Napolitane; — Visto il buon numero di allieve che vi intervennero, e per molte di esse il bisogno di più lunga e compiuta istruzione a fine di ottenere lo scopo per cui tali scuole furono instituite;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;—Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. Le scuole preparatorie di allieve maestre aperte nelle città di Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti, Teramo, Foggia, Potenza, Lecce, Catanzaro e Reggio sono prolungate di altri sei mesi.

2. Oltre alle allieve che non saranno giudicate meritevoli dell'attestato di cui all'art. 7 del Decreto 16 febbraio 1862, potranno essere ammesse a questo secondo corso altre giovanette, purchè siano capaci a progredire negli studi con quelle che già frequentarono il corso precedente.

3. Quei sussidi, che rimarranno vacanti al fine del 1º semestre saranno conferiti alla più meritevole per mezzo di concorso.

4. Si continuerà in questa scuola lo svolgimento delle materie obbligatorie per gli esami di maestra di grado inferiore.

Ordiniamo ec.—Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. MATTEUCCI

875) Regio Decreto in forza del quale i due Commissari straordinari nominati coi Decreti 9 ottobre 1861 e 5 gennaio 1862 cessano dall'adempiere le funzioni state loro rispettivamente assegnato.

9 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduti i Nostri Decreti in data 9 ottobre 1861, n. 271 e 5 gennaio 1862, n. 415, in forza dei quali vennero da Noi nominati a Napoli ed a Palermo Commissari straordinari muniti di speciali istruzioni;—Ritenuto che ogni cosa relativa all'amministrazione delle Provincie Meridionali venne da Noi, a motivo della condizione eccezionale delle medesime, affidata ad Alti Commissari straordinari muniti dei più ampi poteri; e che ragion vuole quindi abbiano a cessare i due Commissari straordinari stati precedentemente nominati a termini dei sovracitati due Decreti, mentre le facoltà ad essi attribuite sono comprese nel novero di quelle concesse ai predetti Alti Commissari;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, anche in qualità di reggente il Ministero di Grazia e Giustizia;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. I suddetti due Commissari straordinari stati nominati in *forza* dei precitati Nostri Decreti delli 9 ottobre 1861 e 5 gennaio 1862 cesseranno, a partire dal dì 16 del corrente mese, dal compiere le funzioni state loro rispettivamente assegnate.

2. Tali funzioni verranno intanto disimpegnate in Napoli dal Nostro Alto Commissario straordinario per le Provincie Napoletane, in Palermo da quello per le Provincie Siciliane.

Ordiniamo ec.—Torino 9 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

876) Regio Decreto sull'ordinamento del servizio forestale nelle Provincie Napoletane e Siciliane.

31 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge forestale del 21 agosto 1826 tuttora vigente nelle Provincie Meridionali;—Visti i R. Rescritti 31 dicembre 1817 e 10 settembre 1882;—Visto il R. Decreto 17 novembre 1861, col quale le funzioni del Consiglio forestale di Sicilia furono interinalmente affidate ad una speciale Commissione;—Visto il R. Decreto 8 giugno 1862, con cui venne soppressa la Sezione ministeriale di Sicilia, finora incaricata di esercitare le funzioni dell'Amministrazione generale delle acque, foreste e caccia;—Visto il R. Decreto 26 giugno stesso anno, col quale si è approvata la pianta per l'Amministrazione generale di Napoli,—Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il Consiglio forestale presso l'Amministrazione generale delle acque, foreste e caccia di Napoli si compone dell'Amministratore generale

Presidente, dell'Ispettore generale dei boschi, dell'Ispettore forestale della Provincia, del Professore di Diritto civile dell' Università di Napoli e del Professore di Agricoltura della stessa Università o dell'Istituto tecnico da designarsi dal Ministro.

2. È instituito in Palermo, a far tempo dal 1.° gennaio 1863, un Consiglio ed un'Amministrazione generale di acque, foreste e caccia per tutta l'Isola.

Il Consiglio è composto dell'Amministratore generale, Presidente, dell'Ispettore forestale della Provincia di Palermo, Vice-Presidente, dell'Ispettore del Genio civile della stessa Provincia, del Professore di Diritto civile di quelle Università e del Professore di Agricoltura della stessa Università o dell'Istituto tecnico da designarsi dal Ministro.

3. L'ufficio di Segretario ai suddetti Consigli sarà commesso ad uno degli impiegati dell'Amministrazione Generale.

4. Il numero e grado degli impiegati appartenenti all' Amministrazione generale di Palermo ed al servizio attivo delle Provincie Napoletane e Siciliane è stabilito nella tabella vidima a d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio.

5. Gl'impiegati delle Amministrazioni generali, gl'Ispettori ed i Guardia-generali effettivi saranno nominati per R. Decreto, gli Alunni forestali per Decreto ministeriale, previo esame di concorso, i Brigadieri, Guardaboschi e Custodi, dal Ministero medesimo, sulla proposta degli Amministratori generali.

I suddetti impiegati dovranno recarsi alla loro destinazione entro il termine che sarà loro prescritto.

6. Venendo essi chiamati ad esercitare provvisoriamente le funzioni di un grado superiore, non avranno diritto ad alcuna indennità o soprasoldo. Gli alunni solamente potranno godere di un assegno mensuale, a titolo di indennità di giro, ogni qualvolta venga determinato nell'atto di destinazione.

7. È abrogata qualunque disposizione contraria al presente Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 31 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

877) REGIO DECRETO sull'ordinamento del servizio forestale nelle Provincie Parmensi.

21 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Sovrano Decreto 11 novembre 1842, col quale si prescrivono norme per la conservazione dei boschi nelle Provincie Parmensi; — Visto il Regio Decreto 11 febbraio 1848, col quale si modificarono le norme sopra indicate; — Visto il Regio Decreto 8 aprile 1850, con cui è istituito l' ufficio di Vice-Ispettore per la sorveglianza e conservazione dei boschi; — Sulla proposta ecc.; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli ufficiali forestali per le Provincie Parmensi vengono determinati secondo la unita tabella, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio.

2. L'Ispettore ed il Guardia-generale sono nominati per Regio Decreto; gli Alunni, dal Ministro, previo esame di concorso; i Capi-guardia, dal Ministro medesimo sulla proposta de' Prefetti, previo parere dell' Ispettore.

3. Le Guardie comunali instituite colla legge 30 aprile 1821 e le Guardie campestri assumono la qualità ed esercitano le attribuzioni di Guardaboschi, dipendono per questa parte di servizio dagli Uffiziali forestali. Saranno perciò nominate con decreto del Prefetto sulla proposta dell'Ispettore, e saranno tenute, come gli altri agenti dell'amministrazione, a ricercare ed accertare le contravvenzioni contro le leggi forestali col mezzo di verbali da estendersi in conformità dell'art. 58 e seguenti del Codice di procedura penale.

4. È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente Decreto, il quale avrà vigore nelle Provincie di Parma e Piacenza e nel Circondario di Pontremoli a far tempo dal 1.° gennaio 1863.

Ordiniamo ec.—Torino 21 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI.

TABELLA *numerica dell'Amministrazione forestale delle Provincie Parmensi.*

Numero	GRADO DELL' UFFICIO	STIPENDIO parziale	STIPENDIO Totale
1	Ispettore di 1.ª classe . . . . L.	2,600	2,600
1	Guardia-Generale di 2.ª classe . . . »	1,400	1,400
2	Alunni. . . . . »	»	»
4	Capi-Guardia di 1.ª classe . . . . . »	1,000	4,000
1	Portiere. . . . . »	500	500
	Totale. . »	. . . .	8,500
	Indennità di giro all' Ispettore . . . »	600	1,000
	Spese d' uffizio. . . . . »	400	
	Tot.	. . . . . .	9,500

Torino addì 21 settembre 1862.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro PEPOLI

878) REGIO DECRETO dei 5 ottobre 1862 che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Parma ad assumere nuove denominazioni, cioè :

1. Pellegrino (Parma) Pellegrino Parmense.
2. San Secondo (id.), San Secondo Parmense.
3. Albareto (id.), Albareto di Borgotaro.
4. Sala (id.), Sala-Baganza.

879) REGIO DECRETO dei 5 ottobre 1862 che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Brescia ad assumere nuove denominazioni, cioè :

1. Capriano (Brescia), Capriano del Colle.
2. S. Zeno (id.), S. Zeno Naviglio.
3. Azzano (id.), Azzano Mella.

880) REGIO DECRETO dei 5 ottobre 1862 che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Reggio nell'Emilia ad assumere nuove denominazioni, cioè :

1. Reggio (Provincia di Reggio nell'Emilia), Reggio nell'Emilia.
2. Campagnola (id.), Campagnola Emilia.
3. S. Ilario (id.), S. Ilario d'Enza.
4. Vezzano (id.), Vezzano sul Crostolo.
5. Bagnolo (id.), Bagnolo in Piano.
6. San Polo (id.), S. Polo d'Enza in Caviano.

881) REGIO DECRETO dei 5 ottobre 1862 che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Pisa ad assumere nuove denominazioni, cioè ;

1. Casale (Provincia di Pisa), Casale di Val di Cecina.
2. Orciano (id.), Orciano Pisano.
3. Rosignano (id.), Rosignano Marittimo.
4. Campiglia (id.), Campiglia Marittima.

882) REGIO DECRETO dei 5 ottobre 1862 che accorda al Comune di Chiari (Provincia di Brescia) il titolo di Città.

883) REGIO DECRETO dei 27 settembre 1862 che autorizza la temporaria occupazione del Convento del Carmine in Siena.

884) REGIO DECRETO sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte dei conti del Regno d'Italia.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto l'articolo 49 della legge 14 agosto 1862, n.° 800, colla quale è istituita la Corte dei conti del Regno; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

TITOLO I.

DELLE FORME DI PROCEDIMENTO NE'GIUDIZI DELLA CORTE

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. I giudizi de'conti sono :
Di prima ed ultima istanza ;
Di appello ;
Di rivocazione ;
Di rinvio.

2. Le istanze da presentarsi alla Corte conterranno il nome , il cognome , la qualità , la dimora dell' attore e del convenuto , la esposizione dei fatti, l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli sui quali è fondata.

3. Le decisioni della Corte sono preparatorie, interlocutorie o diffinitive.

Le diffinitive pronunziate in prima ed ultima istanza possono essere soggette ad opposizioni nel modo e nei casi preveduti dall' art. 41 dalla legge 14 agosto 1862.

4. Le decisioni, eccettuate soltanto quelle delle quali si parla nell' art. 16 del presente regolamento, conterranno menzione dei documenti prodotti e del risultato dell' esame degli atti, nonchè i motivi che le hanno determinate.

5. Per l'esecuzione delle decisioni, delle quali è parola negli art. 47 e 48 della legge, le copie saranno spedite in forma esecutiva.

6. I giudizi sono pubblici.

Nelle udienze interverrà il Procuratore Generale della Corte, il quale sarà sempre udito, nelle sue conclusioni orali o scritte.

In caso di assenza o di impedimento del Procuratore Generale, l' ufficio del Pubblico Ministero sarà esercitato da un Ragioniere che verrà designato in ogni anno dal Ministro delle Finanze.

L' Impiegato della Corte incaricato delle funzioni di Segretario assisterà alle udienze e ne terrà il giornale.

7. Il Segretario Generale assisterà alle sedute ed udienze della Corte in sezioni riunite.

8. I termini stabiliti nel presente Decreto per la procedura nei giudizi della Corte saranno osservati sotto pena di decadenza.

CAPITOLO II. — *Dei giudizi in prima ed ultima istanza.*

9. Il giudizio in prima ed ultima istanza potrà essere iniziato o colla presentazione del conto fatta dal Contabile, o per decreto della Corte emanato sull' instanza del Pubblico Ministero nei casi previsti dall' art, 35 della legge.

10. I Tesorieri, Ricevitori, Cassieri e gli Agenti incaricati di riscuotere di pagare, conservare e maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, ed in generale tutti i Contabili, non che i Tesorieri ed Agenti di pubblica amministrazione, i quali a termini di leggi speciali debbano presentare i loro conti alla Corte, dovranno farlo in ciascun anno, e nei tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio o direttamente alla Segreteria Generale della Corte, o per mezzo delle Amministrazioni da cui dipendono.

Il conto sarà sottoscritto dal Contabile o da un suo procuratore speciale colla indicazione del suo domicilio reale o di quello che eleggesse nella Capitale dove siede la Corte.

Di ogni conto presentato si prenderà nota in apposito registro nella Segreteria della Corte colla indicazione del giorno in cui fu depositato.

11. Il Presidente della Sezione designerà per ogni conto uno dei Ragionieri al quale sarà consegnato per cura della Segreteria.

12. Il Ragioniere dopo aver procurato, ove ne sia il caso, la parificazione del conto coi risultati dei registri del riscontro preventivo, e la relativa dichiarazione del Capo di Divisione o di chi ne fa le veci, ne farà esame così per la forma come per ciò che concerne i documenti, le ragioni di calcolo e il merito di esso conto, e preparerà la relazione da farsi alla Corte.

Potrà il Ragioniere, in occasione dell'esame del conto, far corregere dal Contabile gli errori materiali in cui si sia incorso, ed unire al conto [illegible]esso quei documenti o quelle carte giustificative che gli sieno presentate [illegible]ll'Amministrazione o dal Contabile.

13. Nella relazione del conto il Ragioniere conchiuderà o pel discarico del Contabile, se ha riconosciuto i conti saldati o bilanciati, o per la condanna di esso alla somma di cui lo creda debitore, o per gli ulteriori atti o verificazioni che giudichi opportuni.

14. Quando il Ragioniere nel procedere all' esame di un conto abbia a fare osservazione sull' andamento del servizio dell' Amministrazione , ne compilerà separata relazione e ne terrà informata la Sezione.

15. Tostochè il Ragionere abbia preparata la relazione , ne farà consapevole il Presidente , affinchè fissi l' udienza per la discussione del conto.

Del giorno della consegna del conto fatta al Ragioniere , e della udienza fissata per la discusisone del conto ; si prenderà nota sul registro indicato nell'art. 10.

16. Nell' udienza fissata , la Corte , sentita la relazione sul conto e le conclusioni del Pubblico Ministero , quando riconosca che i conti furono in regola , pronuncierà nella stessa udienza , od in una delle successive , il discarico del Contabile, ed ove occorra , la liberazione della cauzione.

17. La decisione della Corte sarà distesa in fine del conto del Ragioniere relatore , e sottoscritta dal Presidente e da' componenti della Sezione. Copia della decisione , autenticata dal Segretario Generale , o da chi ne fa le veci, sarà per cura del Procuratore Generale trasmessa al Ministero dal quale dipende il Contabile, secondo che è prescritto dall'art. 47 della legge.

18. Nel caso che la Corte giudichi il Contabile debitore di qualche somma, la decisione sarà distesa in foglio separato dal conto , e sottoscritta come sopra, verrà trasmessa per cura del Pubblico Ministero all' Amministrazione per la notificazione da farsi al Contabile.

19. Quando il Contabile voglio opporsi alla decisione della Corte , giusta il disposto dell'articolo 41 della legge, dovrà nel termine di giorni 20 dalla fattagli notificazione , presentare per mezzo della Amministrazione da cui dipende , il ricorso , nel quale farà , ove precedentemente non esista, elezione di domicilio nella città capitale ove risiede la Corte.

Del ricorso sarà presa nota nel registro della Segreteria della Corte.

20. Il Presidente ordinerà la comunicazione del ricorso al Procuratore Generale per le sue conclusioni sul merito.

21. Le conclusioni del Procuratore Generale saranno depositate alla Segreteria; e copia di esse sarà fatta notificare per cura dello stesso Procuratore Generale al domicilio eletto dal ricorrente in conformità delle leggi in vigore.

La relazione della fatta notificazione sarà dal Procuratore Generale trasmessa alla Segreteria , perchè ne sia presa nota nel registro di cui all'art. 10 del presente regolamento.

22. L'opponente potrà replicare, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione delle conclusioni , mediante una seconda ed ultima istanza a cui unirà tutti i documenti relativi alla sua domanda, della quale esporrà i motivi.

23. La seconda memoria o istanza sarà anche comunicata al Procuratore Generale , il quale darà le ultime sue conclusioni alla udienza che sarà fissata.

Trascorsi giorni dieci dal termine indicato nell' art. 22 e dalla fatta notificazione giusta il precedente articolo, tanto il Procuratore Generale , quanto il Contabile, potrà chiedere che sia fissata l'udienza per la discus-

sione dell'opposizione, e sulla relativa domanda il Presidente emanerà decreto da notificarsi alla parte contraria.

Nel decreto il Presidente nominerà il Consigliere relatore della causa, e disporrà se debba intervenire alla udienza, il Ragioniere che fu relatore del conto.

24. Cinque giorni prima di quello fissato per l' udienza, il Procuratore Generale dovrà depositare nella Segreteria i documenti che stimerà opportuni, acciò la parte opponente ne possa prendere notizia.

Nell'udienza il Consigliere delegato farà relazione dell'affare e la parte opponente esporrà le sue osservazioni sul merito personalmente o per mezzo de'suoi difensori, ed il Procuratore Generale darà le sue conclusioni diffinitive.

25. Terminata la discussione, la Corte pronunzierà la sua decisione o nella stessa udienza o in una delle successive.

Copia di essa sarà comunicata al Procuratore Generale per essere inviata all'Amministrazione da cui dipende il Contabile acciò curi che gli sia notificata.

Il Contabile potrà farsi spedire copia della decisione della Segreteria della Corte.

26. Quando la Corte non pronunci nè il discarico, nè la condanna del Contabile, ma dia un provvedimento preparatorio o interlocutorio, le osservazioni della Corte saranno, secondo l'articolo 37 della legge, notificate al Contabile a cura del Procuratore Generale della Corte.

27. Nel caso previsto dall' articolo precedente, la decisione della Corte farà menzione di tutti i capi del conto sui quali si richiedono giustificazioni, e verrà sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Generale. Occorrendo l'audizione di testimoni od altro atto d' istruzione o di procedura, la Corte potrà delegare i Giudici di Mandamento.

Compiuti tali atti, saranno depositati nella Segreteria Generale, perchè le parti ne prendano conoscenza.

Se la Corte abbia ordinato atti o verificazioni da farsi di uffizio, il Procuratore Generale curerà l'eseguimento della decisione.

28. Terminate le istruzioni, il Presidente, sull' istanza che gliene sia fatta dal Procuratore Generale o dal Contabile, determinerà con suo decreto il giorno dell'udienza, e deputerà a relatore della causa uno dei Consiglieri.

Questo decreto sarà notificato alla parte contraria, e contemporaneamente gli atti e i documenti saranno distribuiti al Relatore.

29. Per la spedizione della causa e la notificazione della successiva decisione della Corte, si osserveranno le prescrizioni di cui agli art. 16 e 17 del presente regolamento.

30. Il Procuratore Generale, nei casi preveduti dall' articolo 35 della legge, e sempre che creda che un Contabile tenuto a dar conto, sia o non compreso nell' elenco che gli verrà trasmesso dalla Amministrazione delle Finanze, ne ritardi la presentazione, dovrà iniziare giudizio innanzi alla Corte.

A tal fine presenterà analoga istanza, sulla quale, con decreto della Corte verrà prescritto un termine al Contabile per presentare il conto di sua gestione.

Copia di questo decreto sarà, a cura del Pubblico Ministero, trasmessa all'Amministrazione da cui dipende il Contabile, affinchè gli sia notificata a termini di legge.

Il decreto originale della Corte coll'atto della notificazione trasmesso dall'Amministrazione saranno conservati nella Segreteria.

31. Spirato il termine prescritto al Contabile o a'suoi eredi, quando egli

o altri per lui presenti il conto si osserveranno per la procedura le disposizioni di cui agli art. 10 e seguenti del presente capitolo.

32. Ove non si presenti il Contabile o altri per lui nel termine prefisso, il Presidente, sulla istanza del Pubblico Ministero, stabilirà con decreto il giorno dell'udienza designando il Consigliere relatore.

33. All'udienza fissata la Corte pronunzierà decisione per la condanna del Contabile o de'suoi eredi, giusta l'art. 36 della legge, ed ordinerà secondo i casi la formazione del conto d' ufficio. Contro questa decisione sarà ammessa opposizione a termini e secondo le norme stabilite dagli art. 18 a 25 del presente regolamento.

34. Copia della decisione verrà, a cura del Procuratore Generale, trasmessa all'Amministrazione per essere notificata al Contabile o a'suoi rappresentanti.

CAPITOLO III. — *Dei giudizi di appello dalle sentenze dei Consigli di Prefettura.*

35. Il termine per appellare dalle sentenze dei Consigli di Prefettura sarà di giorni trenta da decorrere dal giorno della notificazione di esse se proferite in contraddizione, o dalla scadenza del termine per la opposizione se proferite in contumacia.

L'appellante da una sentenza così definitiva come interlocutoria, dopo aver fatto notificare l'atto di appello alla parte contraria nella forma prescritta dalle leggi di procedura civile, depositerà l'atto medesimo coi documenti relativi alla Segreteria della Corte nei 15 giorni successivi alla notificazione dell'appello.

Non è ammesso appello contro le sentenze preparatorie dei Consigli di Prefettura.

36. Nell' atto di appello l' appellante farà elezione di domicilio nella città capitale sede della Corte; esporrà i motivi del gravame; indicherà i capi della sentenza del Consiglio, contro i quali appella, ed enunzierà i titoli che produce.

37. L' appellato potrà, nei 15 giorni successivi alla ricevuta notificazione dell'atto di appello, far notificare all' appellante o al domicilio da costui eletto la risposta all'atto di appello.

38. La risposta dell'appellato dovrà contenere l' elezione di domicilio nella capitale, le sue ragioni di diritto e di fatto, e l'indicazione dei titoli. Essa verrà depositata nella Segreteria della Corte.

39. Nella risposta indicata all'articolo precedente, e in via di appellazione incidentale, l'appellato potrà chiedere la riforma di quei capi della sentenza contro i quali non vi sia appello, e che egli creda gli sieno pregiudizievoli.

40. Nel caso in cui l'appellato si renda appellante in via d' incidente, l'appellante in via principale, potrà, nei 15 giorni successivi, far notificare la sua risposta, la quale sarà pure depositata alla Segreteria della Corte.

Gli appelli principali e d'incidente si distinguono per ordine di data, osservandosi per amendue i termini stabiliti dalla legge.

41. Il domicilio dei Funzionari e degli Agenti incaricati di rappresentare le pubbliche Amministrazioni sarà di diritto nel loro rispettivo Ufficio.

42. L'appellato che non avrà fatto notificare la sua risposta all' appellante nei termini sopra stabiliti si avrà per contumace.

Qualora di due o più convenuti alcuni non facciano comunicare la loro risposta, sarà loro dichiarato, con decreto del Presidente, dietro in-

stanza dell' attore, che non presentanlo risposta nel nuovo termine che sarà loro assegnato, la sentenza che interverrà sarà ritenuta come proferita in contraddizione anche rispetto ad essi.

Copia di questo decreto dovrà essere notificata ai contumaci, in conformità delle vigenti leggi di procedura civile.

43. Compiuti gli atti indicati negli articoli precedenti, ciascuna delle parti potrà presentare una memoria di replica, da notificarsi alla parte contraria come le precedenti; e quindi sulla instanza della parte più diligente, il Presidente della Corte, con suo decreto disteso in calce del ricorso dato dall'attore o dal convenuto, fisserà il termine in cui le parti dovranno depositare gli atti alla Segreteria, ed indicherà il giorno dell' udienza.

44. La parte che avrà ottenuto questo decreto dovrà per mezzo di Usciere farlo notificare, entro tre giorni successivi, alla parte avversaria ed al domicilio da essa eletto.

Di questo decreto sarà pure, a cura della Segreteria, reso informato il Procuratore Generale della Corte.

45. All'udienza stabilita, il Consigliere relatore farà la sua relazione in presenza delle parti, qualora intervengano sia personalmente, sia per mezzo di procuratore speciale. Le parti saranno ammesse a fare le loro osservazioni.

Il Procuratore Generale darà per ultimo le sue conclusioni.

46. La decisione della Corte sarà pronunciata sulle scritture e gli atti anche di una sola parte quando l'altra non le avesse presentate o le avesse ritirate.

Sarà sottoscritta dal Presidente e dal Consigliere relatore.

47. Le decisioni saranno significate, per cura della parte più diligente, alla avversaria o al domicilio eletto, se pronunciate in contraddizione, ovvero al domicilio reale se sono contumaciali.

48. Contro le decisioni contumaciali sarà ammesso richiamo fra il termine di 20 giorni dalla notificazione.

Nel giudizio sul richiamo si procederà con le forme pei giudizi di appello in contraddizione.

CAPITOLO IV. — *Dei giudizi di rivocazione.*

49. Il ricorso per rivocazione dovrà, nei termini stabiliti dall' art. 44 della legge, essere presentato con tutti i documenti relativi alla Segreteria della Corte.

Il ricorso e i documenti verranno senza indugio comunicati dalla Segreteria alla parte contraria. Indi la Corte delibererà in camera di Consiglio sull' ammissione del ricorso con decreto che sarà conservato nella Segreteria.

50. Ove il ricorso sia ammesso, si farà in calce annotazione del relativo decreto di ammissione, senza esprimerne i motivi. Tale annotazione sarà sottoscritta dal Segretario Generale della Corte.

Copia del ricorso verrà trasmessa al ricorrente o a persona munita di suo mandato; e nel termine di giorni 30 da questo invio, del quale si prenderà nota nella Segreteria, dovrà notificarsi alla parte contro cui è diretto, sotto pena di decadenza.

Seguita tale notificazione, si procederà colle forme prescritte pei giudizi della Corte in prima ed ultima instanza.

51. Quando la Corte rigetta il ricorso emetterà decreto motivato, del quale sarà rilasciata copia al ricorrente, ove la richieda, e gli saranno restituiti gli atti e i documenti.

52. Il giudizio di rivocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, solamente la Corte potrà, sulla instanza della parte interessata, prescrivere che si presti cauzione, quando lo giudichi necessario.

La Corte, allorchè v'ha luogo a rivocazione, pronuncierà nel merito, rettificando la parte del conto dichiarata erronea, ovvero ordinerà ulteriori istruzioni.

53. Dopochè sia pronunziata una decisione in via di rivocazione, non saranno più ammesse ulteriori instanze nè provvedimenti d'ufficio per lo stesso oggetto, salvo il ricorso per annullamento nei casi previsti dalla legge.

CAPITOLO V. — *Dei giudizi di rinvio.*

54. Quando una decisione della Corte sia annullata dal Consiglio di Stato in seguito a ricorso prodotto per alcuno dei motivi indicati nell' art. 43 della legge, la Corte procederà a nuovo giudizio colle forme prescritte pei giudizi di prima ed ultima instanza.

55. La Corte si uniformerà alle massime di diritto stabilite dal Consiglio, e pronunzierà sul merito.

TITOLO II.

DELLA LIQUIDAZIONE E DEL GIUDIZIO SULLE PENIONI

CAPITOLO I. — *Della liquidazione delle pensioni.*

56. La Corte esercita in Sezione le attribuzioni che le sono conferite dall' articolo 11 della legge relativamente alla liquidazione delle pensioni, e in caso di richiamo giudica in via contenziosa a Sezioni riunite.

57. Gl'impiegati civili, le loro vedove, figli ed orfani, ammessi a far valere il loro diritto alla pensione presso la Corte presenteranno instanza o direttamente alla Segreteria della Corte, o per mezzo dell' Amministrazione da cui dipendeva l' impiegato, indicando il luogo di loro residenza.

Vi uniranno pure uno stato comprovante i loro servigi, e gli altri documenti giustificativi della domanda.

Le vedove ed i figli di coloro che già fossero pensionati, quando non presentino la domanda nella Segreteria della Corte, potranno presentarla per mezzo della Prefettura o Sotto-Prefettura del luogo di loro dimora.

Non sarà necessario che a questa domanda sia unito lo stato dei servigi del pensionato, quando sia citata la decisione per la quale egli ottenne la pensione.

58. Delle domande coi documenti si terrà registro nella Segreteria, e ne sarà fatta comunicazione al Procuratore Generale della Corte.

59. Il Procuratore Generale raccoglierà, ove d'uopo, le informazioni opportune o mancanti; e nulla avendo ad opporre alla fatta domanda, la riferirà alla Sezione in quella udienza che sulla sua instanza sarà fissata dal Presidente.

60. Sulla richiesta fatta dal Procuratore Generale, il quale indicherà l'ammontare della pensione da assegnarsi, la Sezione darà le sue delibera-

zioni. Se queste sono conformi alla domanda, emanerà il decreto col quale si accorda la pensione.

Il decreto sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, e saranno restituiti al ricorrente quelli fra i documenti che sono relativi allo stato dei servizi.

61. Un esemplare del decreto che accorda la pensione sarà trasmesso al Ministero di Finanze per gli adempimenti di sua spettanza, ed altro esemplare sarà conservato presso la Segreteria della Corte.

62. Quando il Procuratore Generale non aderisca alle domande del ricorrente, questi sarà citato, ad istanza del medesimo, ad intervenire ad una delle udienze della Sezione, mediante consegna del decreto col quale fissa il giorno dell'udienza, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da farsi gratuitamente per mezzo degli Uscieri delle Giudicature nel domicilio eletto dal richiedente nel suo ricorso.

Gli Uscieri trasmetteranno sollecitamente alla Segreteria della Corte relazione della consegna fatta del decreto.

La parte per tal modo avvisata si riterrà come presente a tutto il corso del giudizio.

63. Nel giorno stabilito per l'udienza, comparendo la parte, od in persona o per mezzo di procuratore speciale, esporrà le ragioni della sua domanda.

Il Procuratore Generale darà le sue conclusioni sul merito; la parte potrà replicare, ed avrà l'ultima la parola.

64. La Corte, udite, le parti, o, queste non intervenendo, sentito il solo Procuratore Generale, darà la sua decisione in quella udienza medesima od in una delle successive.

65. Ove occorressero alla Corte altre notizie o schiarimenti, la decisione preparatoria data dalla stessa sarà eseguita a cura del Procuratore Generale, il quale provocherà dal Presidente la novella udienza per farsene il riesame.

66. Qualora il Procuratore Generale creda di dover dare conclusioni diverse dalla domanda, o, aderendo egli alla domanda creda la Corte che gli atti e le istruzioni seguite abbiano arrecata variazione sostanziale allo stato della causa, ordinerà una nuova discussione e citazione della parte interessata ad altra udienza da farsi come nell'art. precedente.

67. Ove la parte non comparisca all' udienza fissata, la decisione della Corte non sarà suscettiva di opposizione.

68. La Corte, deliberando in merito sulla pensione, indicherà nella sua decisione la somma a cui ascende la pensione accordata. Questo decreto sottoscritto e spedito come si è detto di sopra all' art. 60 sarà trasmesso al Ministero delle Finanze.

69. Il richiedente potrà presentare richiamo contro la decisione innanzi alla Corte a Sezioni riunite.

70. Innanzi alla Corte a Sezioni riunite potrà pure il Procuratore Generale presentare richiamo contro le decisioni della Corte, quando egli creda che siano stati offesi i diritti dell' Erario.

CAPITOLO II. — *Delle forme di procedimento in caso di richiami in materia di pensioni.*

71. Il richiamo sarà depositato nella Segreteria della Corte coi documenti giustificativi della domanda, e con decreto del Presidente sarà comunicato al Procuratore Generale della Corte per le sue conclusioni in merito.

72. Il foglio contenente le conclusioni del Procuratore Generale sarà de-

positato nella Segreteria della Corte; e copia di esso sarà fatta notificare per cura del Procuratore Generale al reclamante ed al domicilio per esso eletto.

73. Quando il reclamante voglia replicare, si osserverà la procedura segnata agli art. 23, 24, 25 e 26 del presente regolamento relativa al giudizio dei conti in prima ed in ultima instanza.

74. Ove il richiamo sia presentato dal Pubblico Ministero, la relativa requisitoria sarà depositata alla Segreteria della Corte e fatta intimare alla parte per cura dello stesso Procuratore Generale.

La parte potrà presentare la sua memoria di risposta osservandosi in tutto il rimanente la procedura relativa al giudizio dei conti in prima ed ultima instanza.

TITOLO III.

NORME PER LA VERIFICAZIONE E PER L'ACCERTAMENTO DEI CONTI DELL'AMMINISTRAZIONE.

CAPITOLO UNICO. — § 1. *Dell'esame dei conti dei Ministri.*

75. I conti annuali dei Ministri e dell'Amministrazione Generale delle Finanze saranno verificati dalla Sezione sotto la cui dipendenza è posta la divisione della contabilità generale.

76. Compite le operazioni particolari di accertamento, col sussidio delle divisioni nelle quali sono gli elementi di confronto, la Sezione ne riunirà i risultati per procedere all'accertamento generale.

Il Presidente della Sezione delegherà un Consigliere per fare relazione scritta di quei risultati alle Sezioni riunite nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Corte.

§ 2. *Della relazione annuale.*

77. Ogni Sezione della Corte terrà conferenza in ciascun anno intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si siano confermate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario.

78. Un Consigliere di ciascuna Sezione, a nomina del Presidente, compilerà una relazione scritta sui risultati di tali conferenze per presentarla alla Corte in Sezioni riunite.

79. Il Presidente della Corte convocherà in ciascun anno una Commissione composta dei Presidenti, di tre Consiglieri delegati dalla Sezione cui appartengono e del Procuratore Generale per conferire intorno alle variazioni o riforme che fosse creduto opportuno di introdurre nelle leggi e nei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

80. Le conferenze di questa Commissione si aprono sopra la relazione che il Consigliere di ciascuna Sezione farà intorno alle riforme o a'provvedimenti che si fossero riconosciuti opportuni dalle Sezioni nell'esercizio annuale delle loro incombenze.

81. Il Presidente incaricherà un Consigliere di fare, sui risultati delle discussioni della Commissione, relazione scritta alle Sezioni riunite.

[illegible] Compiuti i lavori preparatorii indicati nei tre art. precedenti; la Corte, dietro convocazione del Presidente, si riunirà in Sezioni, ed aperta la discussione sulle relazioni, delle quali è detto negli art. 78 e 81, deli-

bererà in una o più adunanze immediatamente successive intorno ai termini della relazione annuale prescritta dall' art. 31 della legge, e della quale verrà incaricato dal Presidente uno dei Consiglieri.

83. Non più tardi di trenta giorni da quello in cui, oltre i conti dei Ministri, pervenne alla Corte il conto generale delle Finanze, il Presidente convocherà la Corte in Sezioni riunite, affinchè deliberi definitivamente sulla relazione annuale di cui è parola nell'articolo precedente.

§ 3. *Deliberazione sul conto generale dell'Amministrazione.*

84. La Corte a Sezioni riunite, sentita la relazione di cui è detto all'art. 76, delibererà sulla verificazione e sull' accertamento generale prescritti dall'articolo 32 dalla legge. Dopo di ciò, presente il Pubblico Ministero, pronuncierà la sua deliberazione, farà constare nel processo verbale del deposito della relazione annuale, ed ordinerà la trasmissione di amendue tali atti al Ministero delle Finanze, affinchè siano uniti al progetto di legge per lo assesto definitivo del bilancio, a termini dell'art. 31 della legge.

85. Il Segretario Generale assisterà alle ordinanze della Corte in Sezioni riunite e a quelle di ciascuna Sezione sempre che trattisi della verificazione e dell'accertamento dei conti dell' Amministrazione.

Ordiniamo ec. — Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

885) REGIO DECRETO contenente disposizioni per l'assegnamento delle pensioni agl'impiegati civili e militari del Regno, ed alle loro vedove, figliuoli o genitori.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto l' articolo 11 della legge 14 agosto 1862, col quale è stabilito che la Corte dei conti liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in Sezioni riunite colle forme prescritte per la giurisdizione contenziosa; — Veduto l' art. 53 della mentovata legge, col quale è disposto, che finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse Provincie del Regno; — Veduto il R. Decreto di questo medesimo giorno, n.° 884, che prescrive le forme del procedimento nei giudizi della Corte; — Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Gl'impiegati militari del Regno, i funzionari ed impiegati civili delle antiche Provincie, della Lombardia, dell' Emilia, dell' Umbria e delle Marche, delle Provincie Napoletane e Siciliane, le loro vedove o figliuoli o genitori ammessi a far valere i titoli loro a pensione, dovranno presentare al Ministero da cui dipendono per ragione d' impiego, lo stato dei servigi e i documenti giustificativi della domanda.

2. I Ministeri, fatti i progetti di liquidazione, li trasmetteranno in duplice esemplare alla Corte dei conti coi documenti relativi.

3. I ricorsi in materia di pensione e i progetti di liquidazione, dopo registrati, saranno esaminati negli uffizi della Corte, e indi sottoposti al giudizio di una delle Sezioni di essa.

Ove abbisognino schiarimenti, o le domande non possano essere accolte, la Corte ne informerà per mezzo del Presidente i rispettivi Ministeri.

4. La Corte determinerà l'ammontare della pensione, e ne indicherà la somma in calce di uno degli esemplari di progetti di liquidazione, il quale con tutti i documenti ricevuti verrà trasmesso al Ministero delle Finanze con appositi elenchi sottoscritti dal Presidente, affinchè sia conceduta la pensione nelle forme e secondo le norme ancora provvisoriamente in vigore.

L' altro esemplare sarà conservato presso la Segreteria della Corte.

5. I decreti di concessione delle pensioni saranno trasmessi dal Ministero delle Finanze alla Corte perchè vi apponga il visto e li faccia registrare. Saranno indi restituiti al Ministero.

6. Il Procuratore Generale è specialmente incaricato di rispondere ai quesiti che dai vari Ministeri potessero essere fatti sulla materia delle pensioni.

7. Le pensioni degl'impiegati civili delle Provincie Toscane, delle loro vedove e figliuoli saranno liquidate dalla Corte dei conti del Regno nel modo e secondo le forme stabilite nel titolo II dei Regio Decreto di questa data, n. 884, relativo al procedimento nei giudizi della Corte.

8. Per le Provincie ove le leggi sulle pensioni tuttora vigenti permettono il ricorso in via contenziosa contro il decreto di concessione della pensione, il ricorso sarà presentato, a termini dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1862, alla Corte dei conti, la quale deciderà in Sezioni riunite nel modo prescritto al capitolo 2.° del titolo II del sovracitato Regio Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

886) REGIO DECRETO che stabilisce il ruolo del personale della Segreteria e degli Uffizi della Corte dei conti.

9 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto l' art. 6 della legge 14 agosto 1862, n.° 800; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il ruolo del personale della Segreteria e degli Uffizi della Corte dei conti del Regno è stabilito nel modo seguente;

9. Direttori Capi di Divisione di prima classe.
16 Id. di seconda classe.
29 Capi di Sezione.
34 Segretari di prima classe.
36 Id. di seconda classe.
30 Applicati di prima classe.
30 id. di seconda classe.
45 id. di terza classe.
45 id. di quarta classe.

2. Nel ruolo stabilito coll'articolo precedente sono compresi gli impiegati delle Delegazioni e degli Uffici di Riscontro.

Ordiniamo ec.—Torino 9 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

887) REGIO DECRETO **per l'ordinamento del personale addetto al servizio delle macchine tanto a bordo delle navi che a terra negli arsenali marittimi e nei cantieri dello Stato.**

25 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. preliminare. Al servizio delle macchine tanto a bordo delle navi che a terra negli arsenali marittimi e nei cantieri dello Stato è destinato un personale particolare costituito secondo è prescritto da questo Nostro Decreto.

CAPO I.—*Del personale pel servizio delle macchine.*

§ 1—*Composizione del personale*

Art. 1. Il personale pel servizio delle macchine a vapore della Marina dello Stato consta di:

Uffiziali Macchinisti,
Sott'Uffiziali Macchinisti,

i quali per l'alimentazione dei fuochi e pei lavori manuali dispongono di Sott'Uffiziali, Marinai ed Operai fuochisti e di Stivatori, che fanno parte integrante delle Divisioni del Corpo Reale Equipaggi.

2. La graduazione del personale militare anzidetto e le relative corrispondenze di grado nella Marineria dello Stato sono stabilite dal quadro seguente :

QUALITA' DEL PERSONALE addetto alle macchine	GRADO CORRISPONDENTE nella Marineria dello Stato
Capo Meccanico.	Maggiore.
Meccanico di 1.ª classe.	Capitano d'Arsenale di 1.ª classe.
Meccanico di 2.ª classe.	Capitano d'Arsenale di 2.ª classe.
Primo Capo Macchinista.	Luogotenente d'Arsenale.
Secondo Capo Macchinista.	Sottotenente d'Arsenale.
Sotto-Uffiziali Macchinisti.	
Primo Macchinista.	Nocchiere di 1.ª classe.
Secondo Macchinista.	Nocchiere di 2.ª classe.
Aiutante Macchinista.	Nocchiere di 3.ª classe.

3. Le tabelle numeri 1 e 2 unite al presente Decreto e sottoscritte d'ordine Nostro dal Ministro della Marina stabiliscono il numero e la graduazione del personale delle macchine, non che gli stipendi ed i vantaggi che gli sono assegnati per grado e per classe sì a terra che a bordo.

4. Lo stesso personale sarà distribuito a bordo delle navi in armamento in disponibilità e disarmate a norma delle tabelle regolamentari.

§ 2.—*Degli Uffiziali Macchinisti.*

5. Gli Uffiziali Macchinisti sono aggregati allo Stato Maggiore della R. Marina. La loro nomina ha luogo per Decreto Reale. Dipendono essi dall'Aiutante Generale e sono immediatamente sottoposti alla autorità del Capo della Direzione presso cui prestano l'opera loro, o del Comandante della nave sulla quale sono imbarcati. La loro destinazione a terra ed a bordo avviene in seguito a proposta fatta dall'Aiutante Generale al Comandante in Capo del Dipartimento, sentito il parere del Direttore delle costruzioni navali.

6. I Capi Meccanici sono impiegati a terra a coadiuvare i Direttori delle costruzioni navali nello adempimento delle attribuzioni loro relative alle macchine ed a regolare sotto agli ordini dei medesimi lavori di costruzione, erezione e riparazione delle macchine.

7. I Meccanici assistono i Capi Meccanici e gli Ingegneri navali nella direzione e vigilanza delle officine delle macchine e dei metalli negli arsenali marittimi e nei cantieri dello Stato, e sono particolarmente incaricati delle operazioni di collocamento delle macchine nuove a bordo delle navi.

8. La direzione delle macchine a vapore di un'Armata, Squadra o Divisione navale, è per massima attribuita all'Ufficiale del Genio navale, che a norma dell'art. 24 del R. Decreto 1.° aprile 1861 può venire imbarcato sulla nave ammiraglia.

Tuttavia potrà essere destinato a bordo della nave medesima un Meccanico di 1ª o 2ª classe meno anziano dell'Uffiziale del Genio coll'incarico di attendere sotto la di lui dipendenza al servizio generale delle macchine, dirigendo egli stesso tale servizio nel caso che non avvenga l'imbarco dello Uffiziale del Genio summentovato.

9. I Capi Meccanici sono nominati a scelta tra i Meccanici di 1.ª classe che contano almeno due anni di meccanico.

Si progredisce dalla 1.ª alla 2.ª classe di Meccanico per anzianità, con decreto Ministeriale approvato da Sua Maestà.

L'avanzamento a Meccanico di 2.ª classe è fatto a scelta ed ha luogo pei primi Capi Macchinisti che abbiano due anni di grado e diciotto mesi d'imbarco nello stesso grado sopra una nave dello Stato in armamento.

10. I Capi Macchinisti sono incaricati a bordo della direzione delle macchine delle navi dello Stato; a terra dei lavori di riparazione o di nuova costruzione di macchine sotto alla direzione dei Capi Meccanici, Meccanici ed Ingegneri navali, dovendo adempiere inoltre a tutte quelle altre incumbenze che il Direttore delle costruzioni navali stimasse affidare ad essi loro; a tal uopo il suddetto Direttore delle costruzioni navali richiederà al Comandante in capo del Dipartimento quel numero di Capi Macchinisti di cui a seconda dell'importanza dei lavori in corso potrà avere bisogno.

11. I primi Capi Macchinisti sono imbarcati sui vascelli e sulle fregate di qualunque ordine, ed in generale su tutti i bastimenti con macchina di una forza maggiore di 450 cavalli.

I secondi Capi Macchinisti sono imbarcati sulle corvette di qualunque ordine, sulle cannoniere di 1.ª classe e sui trasporti di 1.ª classe, ed in generale su tutti i bastimenti con macchina dai 150 ai 450 cavalli di forza.

12. I primi Capi Macchinisti saranno tratti
2|3 per anzianità
1|3 a scelta

dai secondi Capi Macchinisti che abbiano servito due anni con tale grado, e dei quali almeno 18 mesi a bordo dei bastimenti dello Stato in armamento.

I secondi Capi Macchinisti saranno tratti per anzianità dai primi Macchinisti che abbiano in tale qualità servito almeno due anni sulle navi dello Stato in armamento e che abbiano superato felicemente gli esami prescritti al capo secondo, ma che però non oltrepassino l' età di 45 anni.

13. Le liste di proposizione per gli avanzamenti a Capo Meccanico, Meccanico di 2.ª classe e primo Capo Macchinista, saranno compilate secondo le norme e le forme stabilite dal regolamento sullo avanzamento dell'Armata di mare e col concorso del Direttore delle costruzioni navali che in tal caso dovrà essere chiamato a far parte della Commissione instituita dall'art. 105 del citato regolamento. Nella detta Commissione il Direttore delle costruzioni navali dovrà esibire i verbali di esami per il passaggio dei candidati a secondo Capo Macchinista.

14. Uno dei Meccanici, designato dall'Aiutante generale alle attribuzioni proprie alla sua carica, riunirà quella di Comandante della sezione del Corpo Reale Equipaggi Macchinisti e Fuochisti, invece dell'Uffiziale di Maggiorità che attualmente ha il comando della stessa sezione.

§ 3. — *Dei Sott' Uffiziali Macchinisti*

15. I Sott' Uffiziali Macchinisti fanno parte integrante del Corpo Reale Equipaggi, e saranno aggregati alle sezioni Marinari Fuochisti delle due Divisioni del Corpo medesimo, nella proporzione che verrà dal Ministero stabilita. La lor nomina ha luogo per Decreto Ministeriale.

Essi dipendono dal Comandante della Divisione del Corpo Reale Equipaggi, e nelle ore in cui sono a lavorare negli stabimenti militari marittimi ed a bordo delle navi disarmate, hanno per superiore immediato l'Uffiziale Macchinista preposto alla Direzione dei lavori, per mezzo del quale il Direttore delle costruzioni navali mantiene l' osservaza della disciplina.

16. Tanto a bordo delle navi dello Stato che a terra, negli stabilimenti militari marittimi sono essi applicati a qualunque servizio inerente alle macchine, e sono tenuti ad eseguire qualunque lavoro relativo alla manutenzione, condotta e riparazione di esse. Al Sott' Uffiziale Macchinista più anziano a bordo delle navi dello Stato è affidata la contabilità della macchina.

17. Tutt i Sott'Uffiziali Macchinisti sbarcati sono obbligati a presentarsi giornalmente al lavoro, e saranno distribuiti nelle officine delle macchine e sala di erezione delle stesse, o sui legni in riparazione, a seconda degli ordini del Direttore delle costruzioni navali.

18. I primi Macchinisti sono risponsabili della guardia sulle navi alle quali è assegnato un primo Capo Macchinista, e dirigono le macchine da 150 cavalli in sotto.

I secondi Macchinisti sono responsabili della guardia sulle navi alle quali è assegnato un secondo Capo Macchinista, e dirigono le macchine dei rimorchiatori e le macchine motrici fisse.

Gli Aiutanti Macchinisti sono destinati sulle navi dello Stato nel numero determinato dalle tabelle di armamento, e solo quelli che contano un anno d'imbarco sulle navi dello Stato armate saranno risponsabili della guardia nelle macchine da 150 cavalli in sotto.

19. Le destinazioni ed i cambiamenti di destinazione per i Sott'Uffiziali Macchinisti sono fatti dal Comandante di Divisione del Corpo Reale Equipaggi sulla richiesta del Direttore delle costruzioni navali.

20. I primi Macchinisti sono tratti:
due terzi per anzianità,
un terzo a scelta
dai secondi Macchinisti che abbiano servito per 18 mesi in tale qualità sulle navi dello Stato in armamento.

I secondi Macchinisti sono nominati per anzianità tra gli Aiutanti Macchinisti che contino in tal grado 18 mesi di servizio a bordo di una nave dello Stato in armamento, che risultino atti a sostenere la vita di mare, che si trovino avere compito il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il quarantesimo, e che abbiano felicemente superati gli esami prescritti al Capo 2.°

21. Gli Aiutanti Macchinisti provengono dagli Allievi Macchinisti, di cui al Capo 3.°, i quali abbiano superati con successo i relativi esami di concorso prescritti al Capo 2.°, e che dovranno già essere arruolati secondo le norme prescritte nel detto Capo 3.° di questo Decreto.

I Capi Fuochisti di lodevole condotta i quali contino almeno 18 mesi di tale loro grado, che non oltrepassino l' età d' anni 36. e che abbiano felicemente subìti gli esami di concorso per essi prescritti al Capo 2.°, potranno aspirare alla nomina di Aiutanti Macchinisti nella proporzione di 1/5 dei posti vacanti; però dovranno sempre venire classificati dopo gli Allievi Macchinisti dell'ultimo corso che nell'anno usciranno dalla scuola.

22. Gli aiutanti Macchinisti che dopo 18 mesi d' imbardo risultassero inabili a sostenere la vita di mare saranno impiegati a terra al servizio delle macchine e delle officine, ritenendo tuttavia il loro grado fino allo spirare della contratta ferma.

23. I Sott'Ufficiali Macchinisti provenienti dalla scuola degli Allievi Macchinisti, e quelli che avessero felicemente superati gli esami per l' avanzamento a secondo Capo Macchinista, potranno essere inviati all' estero a spere dello Stato per acquistarvi maggiore pratica, e perfezionarsi nell'arte loro.

24. Le liste di proposizioni per lo avanzamento a Primi Macchinisti saranno compilate per cura del Direttore delle costruzioni navali, ed il Comandante in Capo il Dipartimento prima di rassegnarle al Ministero, le sottoporrà alla Commissione di cui all'art. 99 det Regolamento sull'avanzamento dell'armata di mare e della quale dovranno far parte col detto Direttore delle costruzioni navali, due Uffiziali Macchinisti.

CAPO II—*Degli esami.*

§ 1.—*Esame per Aiutante Macchinista*

25. Pel conseguimento del grado di Aiutante Macchinista è necessario di riportare la idoneità in un esame di concorso, l'esito del quale determina la classificazione dei candidati.

26. Il detto esame verserà sulle seguenti materie le quali sono svolte nel relativo programma n. 1 annesso a presente Decreto e firmato d' ordine Nostro dal Ministro della Marina:

1.° Matematiche elementsri;
2.° Elementi di fisica e meccanica, parte 1ª;
3.° Macchina a vapore, parte 1.ª
4.° Disegno lineare, parte 1ª;
5.° Arte del Fucinatore o Congegnatore o Calderaio.

27. Tale esame sarà prestato dagli Allievi Macchinisti del 3° anno della

scuola, di cui trattasi al Capo 2.°, al 1° settembre di ciascun anno e nel Capoluogo del Dipartimento marittimo dov'è stabilita la scuola.

28. A questo esame procederà una Commissione nominata dal Ministero e composta come appresso :

Un Capitano di vascello o Contrammiraglio, Presidente.
Un Direttore delle Costruzioni navali;
Un Capitano di fregata;
Un Capo Meccanico, Direttore della scuola;
Un Sott'Ingegnere navale, Segretario, con voto.

La detta Commissione oltre al verbale di esame dovrà formare un rapporto al Ministro della Marina coerentemente al disposto dall'art. 77.

29. I Capi fuochisti che aspirano al posto di Aiutanti Macchinisti a norma del 2° alinea del precedente articolo 21, saranno al 1.° settembre di ogni anno inviati coi relativi fogli caratteristici al Capoluogo del Dipartimento dove è stabilita la scuola, e presteranno l'esame innanzi alla stessa Commissione dopo che sia finito quello degli Allievi Macchinisti.

30. L'esame di concorso pei Capi Fuochisti di cui è parola nel precedente articolo sarà dato sul programma speciale per essi stabilito ed annesso col n. 2 al presente Nostro Decreto.

31. Negli esami sarà proceduto di conformità alle norme specificate nei moduli numeri 1 e 2 annessi al presente Nostro Decreto.

32. Ogni concorso ai posti di Aiutante Macchinista sarà preceduto da un voto in merito sui servigi prestati, sull'applicazione e condotta di ciascun candidato.

Tale voto insieme ai risultamenti degli esami influirà sulla classificazione dei concorrenti. Sarà emesso dal Consiglio della scuola per Allievi Macchinisti, e pei Capi Fuochisti dalla Commissione di esame che si regolerà all'uopo sui fogli caratteristici.

33. I candidati non dichiarati idonei in una o in tutte le materie degli esami potranno concorrere una seconda volta colla classe successiva, e quelli rimandati anche nel secondo esperimento non potranno più oltre presentarsi agli esami.

34. I primi due candidati che raggiungeranno un numero di punti di classificazione superiore ai 504 se Allievi Macchinisti e superiore ai 450 se Capi Fuochisti riceveranno una gratificazione di L. 100.

§ 2—*Degli esami per secondi Macchinisti*

35. Non si potrà ottenere l'avanzamento al grado di Secondo Macchinista senza avere conseguita l'idoneità in un esame pratico che è il compimento dell'esame prescritto dal § 1° del presente Capo secondo.

36. Questo esame verserà sulle seguenti materie svolte nel programma n. 3 annesso al presente nostro Decreto.

1.° Doveri del Macchinista di guardia—Tenuta del giornale e contabilità della macchina;

2.° Esperimento pratico intorno alle macchine.

37. Esso sarà prestato al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno nelle sedi di Dipartimenti marittimi dagli Aiutanti Macchinisti, nei quali al 1.° luglio e 1° gennaio successivo si troveranno riunite tutte le altre condizioni prescritte al 2° alinea dell'art. 20 del presente Decreto per conseguire l'avanzamento a Secondo Macchinista.

Gli aventi diritto potranno prestare tali esami in quella epoca che stimeranno più conveniente, facendone richiesta 15 giorni prima delle date surriferite per la via gerarchica ai Comandanti in Capo di Dipartimento.

38. La Commissione che dovrà procedere a questo esame sarà nominata dai Comandanti in Capo di Dipartimento e composta.

Dal Comandante la Divisione del Corpo Reali Equipaggi, Presidente,
Da un Ingegnere navale,
Da un Uffiziale Macchinista, Segretario con voto.

Essa si atterrà in questo esame alle norme prescritte nel relativo modulo n. 3 di processo verbale annesso al presente Decreto.

39. Qualora un Aiutante Macchinista si trovi imbarcato ed all'estero all'epoca in cui per la sua anzianità e per la vacanza di posti nel grado superiore gli spetterebbe lo avanzamento, può, in via eccezionale richiedere l'esame al Comandante di bordo, il quale riunirà all'uopo una Commissione da lui presieduta e composta del 1° Uffiziale di vascello del bordo e del Macchinista che ha la direzione della macchina, rapportando al Comandante in capo del proprio Dipartimento l'esito di detto esame.

40. Il candidato che in questo esame non avrà raggiunto l' idoneità in una od in ambe le materie potrà ripetere per intiero l' esperimento in due semestri successivi, dopo di che, non risultando idoneo, sarà dichiarato incapace del grado di secondo Macchinista, e dovrà compiere la rimanente ferma in quello di Aiutante Macchinista.

41. Lo avere felicemente superato questo esame non dà alcun diritto allo avanzamento che procederà nell'ordine di anzianità degli idonei che non avessero demeritato per cattiva condotta.

§ III — *Esame per secondo Capo Macchinista*

42. Non si potrà conseguire il grado di secondo Capo Macchinista senza avere ottenuta l'idoneità in un esame teorico-pratico sulle materie seguenti, svolte nel programma n. 4 annesso al presente Nostro Decreto.

1.° Elementi di fisica e meccanica, parte 2ª;
2.° Teorica delle macchine a vapore, parte 2.ª;
3.° Collocamento, governo, avarie e conservazione delle macchine;
4.° Disegno lineare, parte 2ª.

43. Questo esame sarà prestato al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno nei Capiluoghi di Dipartimento dai primi Macchinisti, nei quali al 1° luglio e 1° gennaio successivi si troveranno riunite le condizioni di tempo e di età prescritte nel secondo alinea dell'art. 12 del presente Decreto.

Gli aventi diritto potranno subire questi esami in quell'epoca che più a loro piaccia, facendone richiesta per le vie gerarchiche ai Comandanti in capo di Dipartimento 15 giorni prima delle date surriferite.

Potranno richiederli per eccezioni in epoche straordinarie coloro che sono nel caso previsto dal seguente articolo.

44. I primi Macchinisti, ai quali per anzianità spettasse la promozione e che si trovassero imbarcati ed all'estero, avranno diritto al posto di secondo Capo Macchinista riprendendo la loro anzianità, sempre che rientrando nel Dipartimento, riportino l'idoneità nello esame relativo.

45. La Commissione che dovrà procedere a questo esame sarà nominata dai Comandanti di Dipartimento e composta:

Dall'Aiutante Generale, Presidente,
Dal Direttore delle costruzioni navali,
Da un Capitano di fregata,
Da un Capo Meccanico o Meccanico,
Da un Sott'Ingegnere navale, Segretario con voto.

Essa si atterrà alle regole stabilite nel modulo n. 4 annesso al presente Decreto.

46. Il candidato che in questo esame non avrà riportato la idoneità in una o più materie potrà ripetere lo esperimento nel successivo semestre per quelle materie soltanto nelle quali non fu giudicato idoneo, e non risultando tale neanche la 2ª volta sarà dichiarato incapace del grado di secondo Capo Macchinista, e dovrà compiere la sua ferma come primo Macchinista.

47. Le disposizioni date dall' articolo 41 per gli Aiutanti Macchinisti, si applicano anche ai primi Macchinisti risultati idonei nei surriferiti esami.

CAPO TERZO. — *Della scuola degli Allievi Macchinisti*

§ I—*Disposizioni generali*

48. Le scuole degli Allievi Operai Meccanici create col Nostro Decreto in data 21 marzo 1861 sono abolite.

È invece istituita nella sede di una delle Divisioni del Corpo Reale Equipaggi, da designarsi, una sola scuola denominata degli Allievi Macchinisti.

Essa è destinata a fornire le conoscenze teoriche e l' abilità pratica necessaria ai giovani che aspirano ad entrare nel personale di servizio delle macchine della Marina militare dello Stato.

49. La scuola degli Allievi Macchinisti è posta sotto la dipendenza disciplinare immediata del Comandante della Divisione del Corpo Reale Equipaggi presso cui trovasi costituita.

La direzione ne è affidata ad un Capo Meccanico.

50. Tutti i Professori ed Assistenti militari destinati alla istruzione della scuola saranno a turno incaricati della disciplina della scuola medesima.

51. Agli Allievi Macchinisti è assegnata giornalmente una paga di centesimi 60, ed una razione viveri uguale a quella stabilita pel Corpo Reale Equipaggi meno il rhum e l'acquavite.

È inoltre ad essi accordata a titolo di assegno di primo corredo la somma di lire cento da corrispondersi all'atto del loro ingresso alla scuola e da imputarsi alla loro massa di deconto.

Questa somma, pervenuto che sia l'Allievo Macchiuista alla età di 17 anni, epoca in cui viene ad essere considerato regolarmente obbligato al servizio militare, sarà portata sino a lire duecento per conformarla all'importare dell'assegno di primo corredo accordato dal Nostro Decreto 31 agosto 1861 agli individui volontari o di leva ordinaria del Corpo Reale Equipaggi.

52. Il Consiglio principale di amministrazione della Divisione del Corpo Reale Equipaggi nel Dipartimento presso di cui trovasi stabilita la scuola provvederà all'amministrazione ed alla contabilità relativa agli Allievi Macchinisti che saranno perciò aggregati alla Sezione dei Novizi e Mozzi.

Devono essi Allievi convivere in caserma e pernottarvi sempre e sono soggetti a tutti i doveri di disciplina del Corpo anzidetto.

53. L'Allievo Macchinista che avrà terminato il 3° anno di corso e superati felicemente gli esami prescritti al capo 2°, sarà nominato Aiutante Macchinista.

54. Gli Allievi Macchinisti ammessi al lavoro nelle officine godranno di una mercede secondo le norme prescritte dal successivo articolo 69.

Siffatta mercede sarà ad essi accreditata sul rispettivo conto di massa, e non verrà loro corrisposta che all'uscita dalla scuola.

55. Occorrendo che per ragioni particolari o per circostanze di famiglia, i genitori od i tutori dei giovani ammessi alla scuola con autorizzazione del consiglio di famiglia chiedessero di ritirarli dal R. Servizio

essi potranno ottenerlo purchè il giovane pel quale è fatta la domanda non abbia ancora compiuto il 17° anno di età, e purchè vengano rimborsate tutte le spese fatte dall'Amministrazione marittima dal dì del suo arruolamento sino al giorno in cui sarà licenziato, e ciò alle condizioni stesse che sono o saranno sancite per la scuola dei Novizi e Mozzi della R. Marina.

56. L'Allievo Macchinista rimandato due volte negli esami del 1° o 2.° anno, oppure una volta in ambi gli esami, come quello che per cattiva condotta, o per ripetuta insubordinazione si fosse reso immeritevole di appartenere alla scuola, se avrà compito il 17° anno di età passerà al servizio ordinario della R. Marina in qualità di Marinaro Fuochista di 3.ª classe o Stivatore per compiere la ferma a cui si è obbligato al suo ingresso alla scuola: se di età minore sarà rimesso ai parenti dai quali si potranno ripetere le spese fatte dall'Amministrazione come dallo art. precedente.

57. Potranno essere ammessi ad assistere ai corsi di lezioni che avranno luogo nelle scuola degli Allievi Macchinisti, individui appartenenti ai Corpi della marina, ed anche individui estranei ai quali ne sia stata concessa, per un riguardo particolare, facoltà dal Comandante in Capo del Dipartimento.

58. Le spese per libri, modelli, oggetti di cancelleria e di disegno per la scuola degli Allievi Macchinisti sono a carico del bilancio della Marina però gli esterni ammessi ad assistere alle lezioni dovranno a ciò provvedere del proprio.

§ II—*Dell'ammissione*

59. Il numero degli Allievi Macchinisti da ammettersi in ogni anno alla scuola, sarà fissato dal Ministero e ripartito proporzionatamente tra i Dipartimenti marittimi.

60. Per essere ammessi alla suddetta scuola bisognerà che i giovani abbiano compiuti 14 anni e tre mesi e non oltrepassato il 17° di loro età.

Gli aspiranti all'ammissione dovranno inoltre dimostrare di avere ultimato con buon successo il corso elementare sino alla 3ª classe inclusivamente o di avere fatti studi corrispondenti.

61. Gli Allievi Macchinisti saranno assentati dai Consigli provinciali di Amministrazione del Corpo Reale Equipaggi previe la visita sanitaria e le formalità prescritte dalle vigenti discipline. I parenti dovranno presentare essi stessi o far presentare da persona munita di mandato i loro figli allo assento.

Gli orfani di padre e madre dovranno esservi presentati dal tutore, ed in difetto di esso dal congiunto più prossimo o dalla persona che ne avesse la custodia.

I Consigli provinciali suddetti prima di procedere allo assento degli Allievi Macchinisti dichiareranno così ad essi che alle persone che gli avranno presentati che pel fatto di tale arruolamento restano obbligati, salvo la riserva dello art. 55, a prestar servizio nella R. Marina sino alla età di anni 29 compiti.

62. Le domande per l'ammissione saranno presentate al Comandante di Divisione del Corpo Reale Equipaggi del rispettivo Dipartimento marittimo, corredate dai documenti sotto indicati;

1.° Fede di nascita legalizzata da cui risultino le condizioni di età prescritte;

2.° Fede di vaccinazione oppure di vaiuolo sofferto, autenticata dal Sindaco;

3.° Certificato di avere felicemente superati gli esami dal 3° al 4° corso elementare, o di avere fatti studi corrispondenti.

63. Il Comandante di Divisione del Corpo Reale Equipaggi, esaminate le domande presentategli, formulerà su ciascuna la propria proposta e rassegnerà poi sì l'una che l'altra al rispettivo Comandante in Capo e questi dopo approvate quelle nel numero stabilito dal Ministero provvederà perchè i giovani stati ammessi siano arruolati presso la Divisione del Corpo Reale Equipaggi stanziata nel Dipartimento cui presiede e poscia avviati immediatamente alla scuola.

64. Qualora il numero dei postulanti eccedesse quello stabilito dal Ministero si darà preferenza:

1. Agli orfani di padre,
2. Ai figli dei militari o degli operai delle officine dello Stato;
3. A coloro che fossero iniziati nelle arti meccaniche.

Dopo di ciò, se rimangono ancora posti e si abbiano postulanti in eccedenza, i Comandanti in Capo di Dipartimento ordineranno un concorso per via di esame sugli studi elementari di 3ª classe ed assegneranno i posti a coloro che riuscissero primi.

Nello stesso modo si procederà in caso di parità di diritti fra i postulanti ai quali è accordata la preferenza.

65. I giovani che essendo stati ammessi alla scuola, non si saranno presentati al Corpo entro il termine di 15 giorni senza dedurre un legittimo impedimento, s'intenderà abbiano rinunziato al loro posto del quale si disporrà a favore di altri.

§ III—*Degli studi*

66. Il corso completo della scuola per gli Allievi Macchinisti dura tre anni.

67. I corsi della scuola avranno principio al 1.° dicembre di ciascun anno e saranno chiusi al 1° di settembre dell'anno susseguente.

I rimanenti tre mesi dell'anno s'impiegheranno esclusivamente dagli Allievi Macchinisti a lavorare nelle officine sotto la direzione di un Capo officina particolarmente incaricato della istruzione loro. In questo intervallo di tempo potrà essere accordato un mese di licenza agli Allievi che ne facessero domanda e che ne fossero riconosciuti meritevoli.

68. Nei mesi in cui sono date le lezioni, il Comandante di divisione del Corpo Reali Equipaggi, inteso il Consiglio della scuola, stabilirà le ore nelle quali gli Allievi Macchinisti dovranno dedicarsi ai lavori nelle officine.

69. Il lavoro giornaliero nelle officine sarà retribuito agli Allievi Macchinisti in ragione di 5 centesimi l'ora per quelli del 2° anno e di dieci centesimi per quelli del 3° anno. A quelli del 1° anno non compete mercede alcuna.

70. Le lezioni in ciascun anno di corso versano sulle seguenti materie per ciascuna delle quali è pure determinato il coefficiente d'importanza.

1° Anno —	Aritmetica ed elementi di geometria piana e solida	10
	Disegno lineare, elementi	6
	Lingua inglese e francese	4
	Calligrafia	1
2° Anno —	Algebra fino al 2.° grado e trigonometria rettilinea.	10
	Princ.pi di geometria descrittivo ed elementi di disegno lineare	6

Definizione dei pezzi principali della macchina a vapore ed idea generale della medesima. . . 6
Lingua inglese e francese 4

3° Anno — Elementi di fisica e meccanica, parte 1ª . . . 10
Principi di geometria descrittiva e disegno lineare parte 1ª 6
Delle macchine a vapore. parte 1ª 10
Ripetizione generale delle matematiche elementari . . . . . . , ... , ... 10

I punti per condotta e per lavoro pratico nelle officine avranno un coefficiente d'importanza uguale a 10.

Ogni giovedì gli Allievi Macchinisti saranno esercitati al maneggio delle artiglierie e delle armi portabili, e successivamente nella composizione italiana.

Ogni domenica un Cappellano della Real Marina impartirà ad essi una breve istruzione religiosa.

Nel 2° e 3° anno di corso essi verranno esercitati dai Professori di matematica e di meccanica alternativamente nell'uso del regolo-logaritmo.

71. Alla fine d'ogni mese ciascun Professore ed Assistente, per la parte d'insegnamento che gli è attribuita, presenterà al Direttore della scuola uno stato dimostrativo della intelligenza e della abilità di ogni Allievo Macchinista espresso sì l'uno che l'altro in un numero di punti variabile da 0 a 10.

Consimile stato sarà mensilmente presentato dal Capo Officina riguardo alla diligenza ed abilità nel lavoro spiegata dagli Allievi Macchinisti.

72. Alla fine del 1° e del 2° anno di corso gli allievi saranno sottoposti ad esami sopra gli studi fatti nell'anno.

73. La Commissione che procederà a tali esami, i membri della quale saranno nominati dal Comandante in Capo del Dipartimento, sarà composta come in appresso:

Un Uffiziale superiore di vascello, Presidente,
Il Direttore della scuola,
Un Ingegnere del Genio navale,
Il Professore o Assistente che ha dettato il corso su cui versa l'esame, vi assisterà senza voto.

74. Per la votazione e per i relativi verbali di esami saranno seguite le norme indicate nei moduli annessi al capo 2° del presente Decreto.

Saranno dichiarati idonei pel passaggio alla classe superiore gli Allievi Macchinisti i quali abbiano riportato una media non minore di 5 punti sovra ciascuna materia di esame. Ripeteranno l'anno di corso quelli che non avessero soddisfatto a tale condizione.

75. La classificazione degli Allievi Macchinisti in ordine agli esami sostenuti sarà determinata dal numero dei punti riportati nelle varie materie moltiplicati pei rispettivi coefficienti d' importanza, addizionando i prodotti ottenuti, e aggiungendo il prodotto del punto di condotta o diligenza pel coefficiente 10.

76. Compiuto l'ultimo anno di corso gli Allievi Macchinisti saranno sottoposti ad esami finali di uscita secondo è prescritto al Capo 2° § 1° del presente Decreto.

77. La Commissione che procede agli esami finali della scuola dovrà ogni anno rassegnare direttamente al Ministero una relazione sull' andamento degli studi e degli esercizi pratici della scuola medesima.

78. Gli Allievi che nello esame del 1° anno raggiungessero 279 punti di classificazione o 324 in quelli del 2° anno riceveranno in premio una gratificazione di lire 50 che sarà versata alla loro massa di deconto.

Il nome degli Allievi così premiati sarà messo all'ordine del giorno.

§ IV.—*Del personale della scuola*

79. Il personale per la istruzione addetto alla scuola degli Allievi Macchinisti consta di:

2 Professori di matematica,
1 Professore di elementi di fisica e meccanica,
1 Professore di geometria descrittiva e disegno,
1 Assistente pei rudimenti di macchine a vapore,
1 Assistente per la geometria descrittiva e disegno,
2 Assistenti per le lingue estere e per la calligrafia,
1 Capo Officina per la parte pratica.

Il Direttore della scuola è incaricato dello insegnamento sulle macchine a vapore.

80. I Professori e gli Assistenti saranno nominati dal Ministero tra gli Uffiziali dei Corpi della Marina sulla proposta del Comandante di Divisione del Corpo Reale Equipaggi, approvata e trasmessa dal Comandante in Capo del Dipartimento in cui risiede la scuola.

Essi però non cesseranno di far parte integrante dei Corpi cui sono ascritti restando obbligati a prestare il servizio loro ordinario nelle ore del giorno in cui non sono occupati presso la scuola.

Il solo direttore è esente da ogni servizio estraneo alla scuola.

81. All'anzidetto personale insegnante è rispettivamente assegnato il seguente annuo supplemento, oltre alle competenze proprie del grado e dello impiego di ciascuno:

Ai Professori lire 480;
Agli Assistenti ed al Capo Officina lire 240.

Al Direttore non spettano altre competenze che quelle del suo grado.

Alla nomina dei Professori e degli Assistenti si procederà a misura del bisogno e contemporaneamente sarà fissata l'epoca dalla quale comincerà a decorrere per ciascuno lo assegnatogli supplemento.

82. Ove nei Corpi della Real Marina non si trovassero Uffiziali od Ingegneri disponibili per lo insegnamento della scuola Allievi Macchinisti, il Comandante di Divisione del Corpo Reale Equipaggi potrà proporre al Ministero per vie gerarchiche e nel numero proporzionale ai bisogni, la nomina di tre professori di 2ª classe e di tre di 3ª classe i quali saranno amministrativamente considerati in soprannumero ai Professori della Regia scuola di Marina.

Essi saranno nominati con le stesse norme, ed avranno le stesse competenze, diritti ed attributi che i Professori delle dette scuole. Potranno inoltre far passaggio alle scuole medesime, sempre che ciò convenga agli interessi del servizio.

83. La riunione di tutti i Professori sia militari che borghesi, sotto la la presidenza del Comandante di Divisione del Corpo Reale Equipaggi, o per esso, dal Direttore della scuola, costituisce il Consiglio della scuola medesima.

84. Il Consiglio della scuola à incaricato:

1.° Di stabilire l'interno ordinamento della scuola, il numero, la durata e l'orario delle lezioni;

2.° Di stabilire i programmi del 1° e 2° corso per essere poi sottoposti all'approvazione del Ministero;

3.° Di pronunziare l'espulsione dalla scuola di quegli Allievi che per cattiva condotta si fossero resi immeritevoli di appartenervi coll' obbligo però di sottomettere questo giudizio all'approvazione del Ministero;

4.° Di assegnare, tenendo presente i rapporti mensili alla fine dell'anno scolastico, agli Allievi un numero di punti variabile da 0 a 10 in

porzione al merito, alla buona condotta ed alla diligenza di ciascun di loro;

5.° Di stabilire l'ordine, il procedimento e la durata degli esami annuali, attenendosi alle norme prescritte all'art. 74;

6.° Di fare annualmente una relazione al Comandante in capo del Dipartimento, che la trasmetterà al Ministro, sull'andamento della scuola, proponendo quelle mutazioni nell'ordinamento della medesima, e quelle spese che giudicasse opportune a migliorarne le condizioni.

85. Il Direttore della scuola avrà le seguenti particolari incumbenze:

1.° Di compilare ogni anno la lista delle spese occorrenti per la scuola, che per mezzo del Comandante della Divisione del corpo Reale Equipaggi dovrà essere presentata al Consiglio d'amministrazione, perchè comprenda le spese medesime nel bilancio preventivo da sottomettersi al Ministero;

2.° Di far eseguire tutte le spese di provviste e simili, a misura del bisogno;

3.° Di determinare le officine nelle quali gli allievi hanno ad essere applicati al lavoro; distribuirli nelle medesime e vigilare al concorso del *Capo Officina* sulla loro istruzione pratica;

4.° Di mantenere la disciplina scolastica sotto gli ordini del Comandante della Divisione del Corpo Reale Equipaggi e di fare osservare i programmi;

5.° Di proporre, occorrendo, al predetto Comandante la convocazione del Consiglio della scuola, e di presiederlo quando a ciò sia dallo stesso Comandante delegato.

In generale, essendo egli risponsabile dell'andamento della scuola verso il Comandante anzidetto, le sue attribuzioni si estendono a tutto quanto riguarda la scuola medesima entro i limiti del disposto dal presente Decreto.

CAPO QUARTO. — *Disposizioni generali*

§ I. — *Generalità*

86. La divisa degli Ufficiali Macchinisti sarà uguale a quella stabilita per gli Ufficiali d'arsenale, ritenuta la rispettiva corrispondenza di grado, però colle modificazioni sottoindicate.

Il colletto dell'abito di gran tenuta sarà di velluto nero coll' àncora e corona ricamate in oro. Saranno pure di velluto nero, senza bottoni sovrapposti, i paramani dell'abito.

I galloni dei paramani del cappotto di piccola tenuta e quelli del berretto saranno sovrapposti ad una fascia di velluto nero.

87. I Sott'Ufficiali Macchinisti in grande e piccola tenuta vestiranno la divisa dei Nocchieri secondo la rispettiva assimilazione con le seguenti modificazioni, cioè:

Invece del cappello da Marinaro ne useranno uno simile a quello degli Ufficiali subalterni di vascello con la variazione che i fiocchi ed il cordone sovrapposti alla coccarda saranno di oro e di seta nera a frange alternate;

Al colletto così dell'abito che del cappotto invece delle àncore avranno una o più eliche ricamate in oro;

I galloncini del berretto saranno sovrapposti ad una fascia di velluto nero;

Gli Allievi Macchinisti vestiranno la stessa uniforme dei Novizi col distintivo di un' elica ricamata in lana gialla all' estremità del colletto della veste.

88. In tempo di guerra saranno applicate a tutti gli Ufficiali Mac-

chinisti e Sott' Ufficiali Macchinisti le disposizioni contenute nella legge e regolamento sullo avanzamento della Armata di mare in data 4 dicembre 1858.

Si potrà per azione di guerra derogare dalle condizioni di esame stabilite per le promozioni, purchè risulti la idoneità dei candidati pel grado superiore.

89. Le pensioni tanto degli Ufficiali Macchinisti quanto dei Sott' Ufficiali Macchinisti saranno regolate in base alla legge 20 giugno 1851 secondo il grado militare di cui sono rivestiti.

90. In circostanza di urgente bisogno, potranno, previa autorizzazione ministeriale, essere presi temporariamente al servizio della Real Marina Macchinisti borghesi in qualità di ausiliari per adempiere a quelle funzioni alle quali risultassero idonei.

L' ammissione al servizio avrà luogo per contratto in cui si stabiliranno le condizioni di stipendio ed altro alla medesima relativi.

§ II. — *Disposizioni transitorie*

91. Alla pubblicazione del presente Decreto tutti i Macchinisti della Marina dello Stato che trovansi a servizio militare permanenle non che quelli appartenenti alla già Marina Napolelana, e la condizione dei quali non è ancora definita, saranno sottoposti ad una visita medica affine di accertare che siano idonei alla vita di mare.

I Comandanti in Capo di Dipartimento e i Comandanti delle Squadre o Divisioni navali trasmetteranno al più presto al Ministero della Marina una nota di tutti quelli fra i Macchinisti anzidetti che dalle Commissioni sanitarie all' uopo deputate fossero dichiarati non idonei alla vita di mare e pei quali sarà provveduto con particolari disposizioni ministeriali.

92, Sarà conferito a scelta il grado di Meccanico di 2.ª classe a otto fra gli attuali Capi Macchinisti, dei quali quattro tratti da Capi Macchinisti a servizio militare e questi riceveranno il relativo Decreto di nomina al nuovo grado, quattro altri tratti da Capi Macchinisti che trovansi a servizio di particolare contratto.

Questi ultimi eserciteranno le funzioni del nuovo grado, ed occuperanno i posti sino al termine dei rispettivi contratti.

93. Tutti i rimanenti Capi Macchinisti diverranno difatto Primi Capi Macchinisti, e quelli di loro che sono al servizio in virtù di speciali convenzioni ne occuperanno i posti sino al termine delle stesse convevenzioni.

94. Tutti gli attuali Primi Macchinisti a servizio militare permanente e dopo di essi tutti i Secondi Macchinisti della già Marina napoletana in servizio, la condizione dei quali non è per anche definita, verranno nominati con particolari Decreti, Secondi Capi Macchinisti.

Tra gli uni e gli altri verrà fatta la scelta di dodici che saranno nominati Primi Capi Macchinisti.

95. Tutti gli attuali secondi Macchinisti al servizio militare permanente e tutti i terzi Macchinisti della già Marina napoletana in servizio, la condizione dei qnali non è ancora stabilita diverrano di fatto primi Macchinisti nell' ordine di anzianità che potrà promiscuamente ad essi competere.

96. Tutti gli attuali terzi Macchinisti al servizio militare permanente e tutti gli Alunni di 1.ª classe della già Marina napoletana in servizio, la condizione dei quali non è peranco stabilita, diverranno di fatto secondi Macchinisti.

Tra gli uni e gli altri ne saranno scelti 24 che verranno nominati primi Macchinisti.

97. Tutti gli attuali Alunni Macchinisti al servizio militare permanente, e tutti gli Alunni di seconda classe della già Marina napoletana in servizio, la condizione dei quali non è peranco definita, dovranno al 1.° del prossimo dicembre subire un esame di concorso sul programma n.° 3. annesso al presente nostro Decreto, in seguito del quale i primi ventiquattro saranno nominati secondi Macchinisti, ed i rimanenti Aiutanti Macchinisti.

Coloro che risultando idonei nel detto concorso non trovassero posto fra i 24 primi, saranno dispensati da altro esame per il passaggio a secondi Macchinisti, ma dovranno ripeterlo quelli che fossero dichiarati non idonei.

98. Tutti gli attuali primi, secondi e terzi Macchinisti ausiliari saranno considerati in soprannumero ai rispettivi gradi a cui col presente organico vengono assimilati, ferme restando le condizioni per essi stipulate nei rispettivi contratti fino al termine dei medesimi.

99. Alla pubblicaziene del presente Nostro Decreto sarà dal Ministro della Marina convocata una Commissione composta:

Da un Contrammiraglio, Presidente;

Da due Direttori delle costruzioni navali.

Da due Uffiziali superiori di vascello, la quale formerà il nuovo ruolo in ordine di anzianità degli Uffiziali e Sott'Uffiziali Macchinisti, e farà le proposte di scelta indicate nei precedenti articoli 92, 94 e 96.

100. Alla detta Commissione saranno rimessi dai Comandanti in capo di Dipartimento i ruoli degli attuali Macchinisti a servizio riconosciuti idonei alla vita di mare coi fogli matricolari di ciascuno di loro, e con tutti quei rapporti, fogli caratteristici ed altri documenti che valessero a dare un' idea la più esatta possibile della posizione, merito e condotta di ognuno.

La Commissione anzidetta chiamerà presso di sè quattro degli attuali Capi Macchinisti che crederà meritevoli di maggiore fiducia, cioè, due del Dipartimento settentrionale e due del Dipartimento meridionale, e li consulterà rispetto a quei Macchinisti di grado inferiore sui quali nascessero dubbi o contestazioni, ben inteso che il voto dei quattro Capi Macchinisti dev'essere solamente consultivo.

101. La Commissione medesima non potrà allontanarsi nello adempimento di tale incarico dalle norme prescritte nelle presenti disposizioni transitorie.

Rassegnerà il suo lavoro al Ministero della Marina che, inteso il parere del Consiglio d' Ammiragliato, pubblicherà pel 1.° gennaio dell' entrante anno un ruolo provvisorio di tutto il personale dei Macchinisti, ruolo che diverrà definitivo dopo mesi sei, durante i quali, chiunque credesi leso nei suoi diritti di anzianità, potrà reclamare per le vie gerarchiche,

Nessun reclamo però è ammesso sulle promozioni fatte a scelta.

102. I quadri organici pel personale al servizio delle macchine a vapore stabiliti dalle annesse tabelle numeri 1 e 2, saranno portati al completo a misura che i bisogni del servizio lo esigeranno.

Tuttavolta che il numero effettivo degli Uffiziali e Sotto-Uffiziali Macchinisti appartenenti ad un grado risulti maggiore di quello fissato dal quadro organico relativo, le nomine e le promozioni al grado stesso finchè la forza suddetta sia ridotta a quella normale, si faranno in ragione di un candidato per due vacanze.

103. Se nell' attuazione del presente Nostro Decreto rimangono posti

vacanti nei gradi di Primo Capo Macchinista e di Primo Macchinista, si potranno aumentare in quelli immediatamente inferiori un numero di Uffiziali o di Sott' Uffiziali Macchinisti uguale a quello dei posti non occupati.

104. Tutti i Sott' Uffiziali Macchinisti provenienti dalla già Marina napoletana che si trovano in possesso della loro classe di Macchinisti in virtù di Decreto Reale non resteranno menomamente pregiudicati nei diritti ad essi conferti dallo stesso Decreto di nomina per effetto della ferma che a norma delle leggi vigenti saranno obbligati a contrarre.

105. A norma degli articoli 92 93 e 98 del presente Nostro Decreto, tutti i Macchinisti di qualunque classe attualmente a servizio della Marina dello Stato in virtù di particolari contratti, continueranno a percepire soltanto le paghe e assegnamenti stabiliti nei contratti medesimi sino al termine in questi stipulato. Però qualora sia giudicato necessario, o conveniente al servizio della Marina dello Stato, o in considerazione di meriti straordinari individuali, essi potranno essere autoizzati a rinnovare i loro contratti, ma sulle basi della gerarchia e delle competenze stabilite dal presente Decreto.

106. Tutti coloro che alla promulgazione del presente Nostro Decreto si trovano insigniti di onorificenze e distintivi di grado militare per nomine personali precedentemente fatte in virtù di Decreto Reale, potranno conservarli, ma non avranno perciò diritto ad altre competenze che a quelle stabilite da questo Nostro Decreto.

107, Fino a tanto che la Scuola degli Allievi Macchinisti non basterà a somministrare il personale occorrente ai bisogni della Regia Marina sarà in facoltà del Ministro di provvedere ai posti di Aiutanti Macchinisti con individui già appartenenti al servizio dello Stato ed anche al medesimo estranei.

Sì gli uni che gli altri non potranno però conseguire la nomina a quel grado se non in seguito ad un esame di concorso sul programma n.° 1 annesso al presente Decreto.

L'età per essere ammesso a tale esame eccezionale non potrà essere minore di 18 anni, nè maggiore di 26.

I candidati, se già al servizio militare, continueranno a compiere la ferma contratta all' atto del 1° assento, altrimenti se borghesi dovranno contrarre quella speciale di 8 anni nei quali sarà computato il tempo utile di effettivo servizio che avessero già prestato in un Corpo militare, escluso l'intervallo di tempo trascorso in congedo illimitato.

108. Sino a tanto che pei Sott' Uffiziali e Marinari Fuochisti, e Stivatori non sarà provveduto con altro Nostro Decreto, nulla è innovato all' ordinamento delle Sezioni Macchinisti e Fuochisti stabilite presso ciascuna Divisione del Corpo Reale Equipaggi.

109. Il presente Nostro Decreto avrà effetto dal 1.° del prossimo gennaio 1863, dovendosi però tosto procedere a tutte le pratiche necessarie per la sua completa attuazione all'epoca surriferita.

110. Sono abrogati il R.° Viglietto 5 aprile 1845, il Decreto 21 marzo 1861, e così ogni altra precedente disposizione relativa ai Macchinisti della R.ª Marina, e ciò a datare dall'epoca in cui il presente Nostro Decreto sarà in vigore.

Rimane però in vigore il surriferito Nostro Viglietto 5 aprile 1845 pei Macchinisti borghesi a contratto particolare, attualmente a servizio della R.ª Marina.

Ordiniamo ec.—Torino 25 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. DI PERSANO

888) Regio Decreto per l'organizzazione delle Direzioni. Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle.

9 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge sulle privative dello Stato 13 luglio 1862; — Visto il Regolamento doganale approvato con Reale Decreto 11 settembre 1862; — Vista la legge sulle Guardie doganali 13 maggio 1862; — Occorrendo di procedere ad un organamento conforme in tutte le Provincie del Regno degli Uffizi direttivi l'amministrazione delle Gabelle; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'Amministrazione Provinciale delle Dogane e delle Privative è affidata, nella dipendenza del Ministero delle Finanze, a Direzioni dette delle Gabelle.

Nella circoscrizione di ogni Direzione vi saranno degli Ispettori e dei Sotto-Ispettori che staranno sotto la dipendenza i primi dei Direttori e i secondi degli Ispettori.

2. Sono approvate le annesse Tabelle firmate d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e concernenti:

1.° La circoscrizione delle Direzioni, Ispezioni e Sotto-Ispezioni (Tabella A);

2.° Il ruolo del personale per le Direzioni, Ispezioni e Sotto-Ispezioni, gli stipendi e le indennità relative (Tabella B);

3.° Il numero degli Impiegati ed Agenti di ogni grado stabilito per ciascuna Direzione (Tabella C.)

3. È parimente approvato il Regolamento delle Direzioni, Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle annesso al presente Decreto, e d'ordine Nostro vidimato dal Ministro delle Finanze.

4. Il Direttore Generale delle Gabelle nomina i Volontari, i Bollatori e gli Inservienti.

Il Ministro delle Finanze, sulla proposta del Direttore Generale delle Gabelle, nomina gli Scrivani.

Gli altri impieghi sono conferiti con Decreto Reale.

5. Gli Impiegati che nell'attuazione del nuovo ruolo ottenessero posti con stipendio inferiore a quello di cui erano precedentemente provvisti, riceveranno un assegno personale pari alla differenza fra il precedente e il nuovo stipendio.

Questo assegno diminuirà in proporzione dell'aumento di stipendio che i medesimi Impiegati otterranno nelle successive destinazioni.

Gli Impiegati governativi nell'Ammistrazione delle Gabelle che non conseguiranno un posto nel nuovo ruolo potranno essere destinati provvisoriamente presso qualche Ufficio, conservando i loro stipendi anteriori.

6. Sono applicabili agli stipendi e agli assegnamenti stabiliti col presente Decreto la ritenuta e la sovratassa prescritte colla legge 23 maggio 1852, n.° 1374.

7. Le Manifatture dei tabacchi e gli Stabilimenti delle saline saranno regolati da speciali disposizioni.

8. Il presente nuovo Regolamento andrà in attività col giorno 1.° gennaio prossimo venturo, e da tale epoca cesserà d'avere effetto qualunque disposizione contraria a quelle del presente Decreto.

9. Nel suddetto giorno cesseranno le attuali Direzioni Generali dei Dazi indiretti in Napoli e in Palermo, l' Amministrazione Generale delle Dogane e Aziende riunite in Firenze, le Direzioni delle Dogane, delle Privative e dei Dazi indiretti, nonchè quella della Scala Franca in Brindisi.

Gli affari che alla suddetta epoca si trovassero ancora non ultimati presso le Direzioni Generali ed Amministrazioni Generali suddette, e specialmente quelli che riguardano l' assestamento dei conti, saranno devoluti alle rispettive Direzioni delle Gabelle di Napoli, di Palermo e di Firenze.

Ordiniamo ec. — Torino 9 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *delle Direzioni, Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle*

TITOLO I.

DIREZIONI DELLE GABELLE

Loro istituzione ed attribuzioni

1.º Le Direzioni delle gabelle sono preposte nel territorio loro assegnato all'amministrazione ed alla tutela dei diritti daziari e dei rami ad essi congiunti, delle privative dei sali, dei tabacchi e delle polveri.

2.º Dipendono immediatamente dal Ministero delle Finanze, dal quale unicamente ricevono gli ordini curandone l'eseguimento.

3.º Alle Direzioni sono subordinati:

a) Le dogane;
b) Le manifatture, stabilimenti di generi di privativa;
c) I magazzini e le rivendite di generi di regia privativa;
d) La guardia doganale;
e) Gli uffici dei dazi di consumo amministrati dallo Stato;
f) Le ispezioni e le sotto-ispezioni delle gabelle.

4.º Sono assegnati a ciascuna Direzione un Direttore, un Segretario Capo d'ufficio, un Capo-Computista e l'occorrente numero di segretari, sotto-segretari, computisti, scrivani, volontari, bollatori ed inservienti.

5.º Gli uffici interni d'ogni Direzione sono distribuiti in due sezioni: l'una amministrativa e l'altra contabile, ed in un ufficio per le operazioni d'ordine.

6.º Ogni sezione può essere suddivisa in due o più sotto-sezioni.

7.º Alla sezione amministrativa é demandata la trattazione di tutti gli affari pei diversi rami del servizio e del relativo personale che sono riservati alla sezione contabile. Gli affari verranno distribuiti secondo le diverse materie di amministrazione, cioè:

a) dogane;
b) dazio consumo e contenzioso;
c) privative;
d) guardia doganale.

Per ogni materia potrà essere assegnata una sotto-sezione particolare.

Sono addetti alla sezione amministrativa il capo-segretario. i segretari ed i sotto-segretari.

8.º La sezione contabile.

a) compie tutte le operazioni che dal regolamento per la contabilità generale dello Stato e dalle analoghe istruzioni sono demandate alle Direzioni delle gabelle relativamente alla emissione di mandati sovra crediti aperti pel pagamento delle spese iscritte nel bilancio, alla preparazione dei ruoli pel pagamento degli stipendi ed altre spese fisse; alla spedizione di ordini di sovvenzione ai

ricevitori per sopperire alle spese; alle domande per aperture di crediti ed alla giustificazione delle spese;

b) accerta lo stato della gestione di tutti i contabili che sono sotto la dipendenza delle suddette Direzioni,

c) si assicura della esattezza dei conti che rende ciascun contabile.

d) provvede a tutto ciò che riguarda la contabilità della guardia tanto per le paghe ed altri averi, come pel vestiario, per l'armamento e pel casermaggio;

e) concêntra tutto il servizio dei libri, delle bollette, dei registri, delle stampe, dei piombi, delle lamine e simili pel servizio delle gabelle e ne cura il rendiconto;

f) rivede i libri, registri e simili di gestione presentati dai contabili per riconoscere la esattezza dei conti, la regolarità delle operazioni e la esatta percezione dei diritti;

g) liquida definitivamente tutte le spese al cui pagamento é autorizzata la Direzione delle gabelle e consultivamente quelle la cui approvazione spetta al Ministero delle Finanze;

h) tiene un registro delle cauzioni prestate dagli impiegati a garantia dell'impiego che occupano, nonchè di quelle date dagli appaltatori e fornitori pei contratti stipulati coll'amministrazione;

i) custodisce i contratti stipulati dalla Direzione, vegliandone l'esecuzione;

k) tiene l'inventario degli effetti mobili e degli utensili degli uffici;

l) custodisce gli atti di consegna d'amministrazione nel cambio dei contabili;

m) compila gli stati periodici da trasmettersi al Ministero delle Finanze sul movimento commerciale, sulle maggiori importazioni ed esportazioni delle merci sugli introiti delle gabelle e sui rendiconti dei contabili.

Alla sezione contabile sono addetti il Capo Computista, i computisti e l'occorrente numero di scrivani e di volontari.

9.° L'ufficio per le operazioni d'ordine è diviso in tre parti:

a) protocollo e rubrica;

b) spedizione;

c) archivio.

Vi sono addetti scrivani e volontari.

TITOLO II

Del Direttore

10.° La direzione degli affari è affidata al Direttore, il quale è responsabile di tutto ciò che concerne il buon andamento dei rami di amministrazione a lui affidati.

11.° Egli distribuisce gli affari e destina il personale per le sezioni e sotto-sezioni e per l'ufficio d'ordine. Può incaricare impiegati per la trattazione di affari speciali.

12.° Immette in servizio, o direttamente o per mezzo di delegazione, tutti gli impiegati ed agenti destinati alla sua dipendenza.

13.° Corrisponde col Ministero delle Finanze con tutte le Autorità ed Amministrazioni dello Stato in affari di servizio.

Non può scrivere direttamente agli altri Ministeri, al Consiglio di Stato, alle Camere dei Deputati e dei Senatori.

14.° Può richiedere all'occorrenza lo intervento dell'Amministrazione Giudiziaria o della Municipale ed il concorso della forza pubblica.

15.° Deve tenere personalmente la corrispondenza riservata, registrando gli atti relativi in un protocollo speciale. Deve pure personalmente occuparsi della trattazione degli affari di cui avesse ricevuto particolare incarico dal Ministro delle Finanze.

16.° Sottoscrive tutta la corrispondenza. Niuna spedizione può aver corso se non è da lui approvata.

Può il Direttore sotto la sua responsabilità delegare il Segretario capo di ufficio all'approvazione di minute di spedizioni di determinati affari. In tal caso il Segretario capo d'ufficio firma la corrispondenza per il Direttore.

17.° Tiene un registro di tutto il personale assegnato alla Direzione, agli uffici che ne dipendono, nonchè degli impiegati ed agenti della forza doganale, annotandovi le ammissioni in servizio, i cangiamenti, le traslocazioni, le promozioni e le rimozioni che avessero luogo.

18.° Invigila la conservazione dei mobili, pesi ed altri utensili per uso dell'amministrazione, ne fa tenere esatto inventario e trasmette alla scadenza di ogni anno al Ministero uno stato di tutti gli oggetti di proprietà dello Stato.

19.° Esamina e trasmette colle proprie osservazioni al Ministero delle Finanze i giornali di visita degli ispettori e sotto-ispettori.

20.° Presenta ogni sei mesi al suddetto Ministero un rapporto generale sull'andamento dell'amministrazione affidatagli, ed ai 10 di gennaio di ogni anno uno stato di tutti gli impiegati da lui dipendenti, colle note personali sulla loro attitudine e condotta, sulle informazioni che gli pervengono dagli ispettori, dai sotto-ispettori e dai direttori speciali di dogana.

Nei casi d'urgenza deve fare speciali relazioni.

21.° Provvede immediatamente in ciascun caso alla esecuzione ed applicazione delle leggi, regolamenti ed istruzioni ministeriali, e riferisce al Ministro quando si tratti di nuove massime, di interpretazioni e disposizioni generali.

22.° Fa stipulare nelle forme volute dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato per mezzo di funzionari addetti alla Direzione, e di altri funzionari da lui delegati:

a) I contratti di vendita di effetti mobili fuori di servizio o soggetti a deperimento, il cui valore di stima non ecceda le L. 10,000 se la vendita si fa all'asta pubblica; le L. 4,000 se si fa a licitazione privata; e finalmente le Lire 1,000 se si compie a trattativa privata. Tale facoltà non si estende alla vendita degli utensili ed attrezzi che si impiegano nella bollatura e laminazione presso gli uffici doganali.

Per la vendita delle vecchie carte d'ufficio si dovranno osservare le speciali disposizioni che in proposito darà il Ministero.

b) I contratti di somministrazioni e di trasporto di libri, stampe, bilance e simili utensili necessari agli usi degli uffici, quando la spesa totale derivante dal contratto non ecceda le L. 2,000.

c) I contratti per opere e riparazioni ad edifizi, quando secondo la stima, la spesa, non ecceda le L. 10,000 se l'appalto ha luogo all' asta pubblica; L. 4,000 se ha luogo per licitazione privata, e L. 1,000 se per trattativa privata.

Le opere di riparazione che non ammettono dilazione si possono far eseguire ad economia quando la spesa non superi le L. 300.

Per istabilire i limiti di competenza nei casi sopraccennati, la spesa deve essere calcolata in complesso per le spese di ogni natura, da eseguirsi entro un determinato tempo attorno allo stesso fabbricato o edifizio e non già distintamente, secondo le varie opere o parti di opera in cui la riparazione dovesse esser divisa.

23.° I contratti che si fanno negli uffici dalle Direzioni devono essere stipulati avanti il Direttore o chi ne fa le veci, e sono ricevuti da uno dei segretari della direzione, che verrà a tal uopo designato dal Direttore.

24.° Nessun contratto può essere esecutorio senza la previa approvazione del Ministero.

È però delegata al Direttore delle gabelle l'approvazione dei contratti, di cui nei seguenti articoli 25 e 26.

25.° Il Direttore approva i contratti stipulati negli uffici della Direzione o da altri funzionari da esso delegati quando la somma complessiva o il valore della cosa contrattata non superi le L. 300 pei contratti conchiusi a trattativa privata; le L. 2000 pei contratti stipulati previa licitazione privata; le L. 5000 se si tratta di contratto stipulato in seguito ad asta pubblica.

26.° Approva e stipula i contratti di affitto per gli uffici doganali, le caserme, i posti di guardia per una locazione di anni tre e fino all'annua somma di Lire 300 per ciascun contratto; quando trattisi di nuovi contratti e fino alla somma di L. 500 quando si tratta di semplici rinnovazioni di contratti già in corso, e nei quali non siano introdotte variazioni.

27.° Nei limiti dei crediti in suo capo aperti dal Ministero delle Finanze.

a) fa eseguire il pagamento delle spese derivanti dai contratti stipulati a norma degli articoli precedenti;

b) ordina il pagamento delle spese occorrenti per processi dipendenti da contravvenzioni di finanza;

c) spedisce in conformità dei ruoli i mandati pel pagamento di tutte le spese fisse pei rami di servizio da lui amministrati;

d) accorda la restituzione di somme in più pagate allo Stato fino alla concorrenza di L. 50, quando non si tratti di casi dubbi o di interpretazione di legge o disposizione di massima;

e) transige sopra quistioni relative a cose mobili d'un valore non superiore al L. 500, quando vi concorra il parere dell'ufficio del contenzioso finanziario;

f) può fare spese minute ed urgenti non comprese nei crediti apertigli fino allo importo di L. 50, coll'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero.

28.º Riguardo alle manifatture dei Tabacchi ed agli Stabilimenti di privativa, il Direttore delle gabelle esercita le identiche attribuzioni e facoltà che gli sono demandate per le dogane, escluso tutto ciò che riguarda i cambiamenti di sistema di fabbricazione, oppure le facoltà ed attribuzioni speciali dei direttori degli stabilimenti, contenute in particolare regolamento.

29.º Le attribuzioni del Direttore relative al personale del corpo di sorveglianza, al conferimento degli esercizi di minuta vendita dei generi di regia privativa, ed alla definizione delle contravvenzioni di finanza, sono determinate dagli speciali regolamenti e dalle relative istruzioni.

30.º Il Direttore ha l'obbligo di sorvegliare gli uffici ed istituti che da lui dipendono, e quindi deve

a) tenersi continuamente informato dell'amministrazione di tutti uffici;

b) curare che sieno sorvegliate e controllate le operazioni degli uffici e del corpo di sorveglianza;

c) far praticare ed eseguire egli stesso improvvise visite agli uffici;

d) fare nel corso dell'anno un giro di visita nel territorio di sua giurisdizione per assicurarsi del regolare andamento del servizio; rendendone contemporaneamente avvisato il Ministero delle Finanze.

31.º Invigila sul contegno e sull'operato di tutti gli impiegati che da lui dipendono.

32.º Può accordare permessi d'assenza agli impiegati ed agenti doganali da lui dipendenti per un tempo non maggiore di giorni venti in ciascun anno.

33.º Per viste di servizio ed in casi di urgenza, può operare il temporario distacco di impiegati da uno ad altro ufficio purchè non si tratti di ispettori, sott'ispettori o capi di ufficio, con obbligo di riferirne al Ministero.

34.º Esercita il potere disciplinare sugli impiegati da lui dipendenti; quindi in caso di negligenza o di mancanze di servizio o di indisciplinatezza o di condotta riprovevole li ammonisce, e nei casi di recidività o di mancanze gravi può sospenderli dall'esercizio delle funzioni e dall'intero stipendio per una durata non maggiore di giorni quindici, dandone contemporaneamente avviso al Ministero delle Finanze.

35.º In assenza o impedimento del Direttore, il Segretario capo di ufficio ne assume le funzioni.

Qualora l'assenza dovesse durare più di giorni dieci ne deve essere informato il Ministero delle Finanze.

TITOLO III

Del Segretario Capo d'Ufficio e del Capo-Computista

36.º Il Segretario capo d'ufficio dirige la sezione amministrativa, il Capo computista la sezione contabile.

37.º Essi distribuiscono gli affari fra gli impiegati delle dipendenti sezioni, oppure fra i capi di ogni sotto-sezione, riserbandosi la trattazione di quelli di maggior rilievo, o per cui avessero avuto speciale incarico dal Direttore.

38.º Dirigono gli impiegati della sezione nella esecuzione dei loro doveri, e ne rivedono i lavori.

39.º Sono responsabili verso il Direttore dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi relativamente alla parte del servizio loro affidata.

40.° Il Capo-computista è in particolare responsabile della esattazza delle liquidazioni per spese ordinate dal Direttore.

TITOLO IV

Dei Segretari, Computisti, Sotto-Segretari e Scrivani

41.° I segretari, i sotto-segretari, i computisti e gli scrivani dovranno adempiere le incumbenze che venissero loro affidate dal Direttore delle gabelle secondo la loro attitudine e capacità.

Per coloro ai quali fosse affidato il servizio di una sotte-sezione sono applicabili le disposizioni suaccennate, che riguardano il Segretario capo d'ufficio ed il Capo-computista.

TITOLO V

Degli Ispettori e Sotto-Ispettori

42.° Gli Ispettori dipendono immediatamente dal Direttore ed i Sotto-Ispettori dall'Ispettore.

43.° Gli Ispettori ed i Sotto-Ispettori sono responsabili della esattezza, regolarità ed efficacia del servizio affidato alla loro cura, e ne riferiscono i primi al Direttore, ed i secondi all'Ispettore.

44.° Oltre ai doveri determinati dal regolamento per le privative e per la guardia doganale, gli Ispettori e Sotto-Ispettori vigilano e controllano l'andamento delle operazioni degli uffici delle gabelle poste nel loro circolo o distretto.

Però di regola non possono prendere alcuna ingerenza sull'andamento del servizio interno delle dogane che sono affidate ad un Direttore speciale, salvo il caso di una particolare delegazione del Direttore delle gabelle, o del Ministero delle Finanze.

45.° Verificano presso gli uffici delle gabelle la esistenza e la regolarità tenuta degli attrezzi, degli utensili, delle bilance e simili, e nel caso di qualche irregolarità ne fanno processo verbale da trasmettersi al Direttore.

46.° Invigilano sulla condotta degli impiegati ed agenti subalterni delle dogane e delle gabelle.

47.° Ispezionano i registri degli uffici delle gabelle esistenti nel loro circolo o distretto, e vi fanno di volta in volta il visto, colle loro osservazioni, ove ne sia il caso.

48.° Verificano almeno una volta al mese e sempre improvvisamente presso tutti i contabili la esistenza nelle casse dei denari introitati e la esattezza dei versamenti da farsi nelle Tesorerie, stendendone atto particolare.

Nel caso di mancanza di denaro possono sospendere subito l'impiegato a cui carico sta il difetto, sostituendolo con altro meritevole di fiducia, fino a che dall'Autorità superiore sarà provveduto.

Le somme maggiori che si trovassero nella cassa saranno sequestrate per le opportune disposizioni superiori.

49.° Nel loro circolo gli Ispettori debbono visitare almeno una volta ogni mese tutti gli uffici delle gabelle, che non si trovano sotto la diretta vigilanza di un Sotto-Ispettore, ed almeno una volta ogni tre mesi tutti gli altri.

I Sotto-Ispettori faranno nel loro distretto la suddetta visita almeno una volta al mese.

50.° Tanto gli Ispettori come i Sotto-Ispettori sono obbligati a tenere un giornale di servizio ove debbono registrare giorno per giorno tutte le operazioni più importanti che hanno eseguite ed ove debbono fare menzione dei loro viaggi e dei risultamenti delle visite che fanno agli uffici delle gabelle ed ai posti della guardia doganale.

51.° Ogni tre mesi i Sotto-Ispettori presenteranno agli Ispettori e questi ai Direttori delle gabelle un rapporto generale al quale uniranno il giornale di

servizio di cui al precedente articolo, nonché una nota di informazione sulla attitudine e sulla condotta degli impiegati delle dogane e delle gabelle e degli ufficiali della guardia doganale.

52.° Il Ministro delle Finanze determinerà la forma da osservarsi nella tenuta e nella trasmissione dei giornali e dei rapporti di servizio di cui agli articoli precedenti.

53.° In caso di dissenso sopra affari importanti tra il Direttore l' Ispettore potrà quest'ultimo riferirne direttamente al Ministero, come in casi analoghi potrà il Sotto-Ispettore riferire al Direttore.

TITOLO VI.

Disposizioni comuni a tutti gli impiegati.

54.° In occasione della prima nomina ad un posto provvisto di stipendio ciascun impiegato deve prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

55.° Gli impiegati d'ogni grado hanno l'obbligo di prestar servizio in qualunque località vengano destinati; in caso di rifiuto potranno essere dichiarati dimissionari.

56.° L' impiegato che si assenta dal sno posto senza regolare permesso, e quello che avesse ottenuto un congedo per malattia simulata, incorre nella sospensione dall'impiego con perdita totale dello stipendio.

L'impiegato superiore, cui spetta l'obbligo di vegliare che nessuno dei suoi dipendenti si assenti dal suo posto senza regolare permesso potrà incorrere nella stessa pena della sospensione quando tralasciasse di riferire al superiore ufficio le assenze illecite che fossero a sua conoscenza.

57.° Gli impiegati che ottengono congedi non soffrono diminuzione di stipendio, se il congedo ottenuto non eccede un mese per ogni anno.

Il congedo accordato per malattia debitamente giustificata non induce la perdita dello stipendio per sei mesi, scorsi i quali si procederà al collocamento dell' impiegato in aspettativa od a riposo.

58.° Le funzioni d' ogni grado nell'amministrazione delle dogane e delle privative sono incompatibili con quelle di sindaco, avvocato, procuratore, causidico e con altro impiego giudiziario, civile e militare, nonché con l'esercizio di qualsiasi professione o commercio.

L'impiegato che esercitasse taluna delle dette funzioni, professioni, industrie o commerci, dovrà smetterne immediatamente l' esercizio sotto pena della perdita dell'impiego.

Le funzioni di ciascun impiegato sono meramente personali e nessuno può farsi sostituire senza la superiore annuenza sotto pena di destituzione.

59.° Nei posti inferiori a quello di Direttore, Ispettore, Secretario-capo e Capo-computista l'avanzamento nelle classi di ciascuna categoria d' impiego si farà in via di anzianità; nel passaggio da un grado d' impiego ad un altro, e segnatamente nel conferimento dei posti di Direttore, Ispettore, Segretario-capo e Capo-computista si avrà riguardo al merito ed all'anzianità.

60.° Di regola nessuno potrà passare da una categoria ad un'altra superiore se non è stato almeno due anni in alcuno dei posti immediatamente inferiore.

61.° L' anzianità degli impiegati appartenenti ad una medesima categoria d'impiego si calcola dalla data del decreto di nomina di ciascuno alla stessa classe.

Qualora più impiegati fossero stati nominati contemporaneamente si risale alla anzianità del precedente impiego.

62.° Il Ministero delle Finanze, completati che saranno i quadri del personale delle suddette categorie, farà compilare le liste di anzianità per ogni grado e classe e ne ordinera la comunicazione alle Direzioni.

Nella compilazione di tali liste non si avrà riguardo agli emolumenti accessori dello stipendio fisso.

TITOLO VII.

Dei Volontari.

63.° Presso le Direzioni delle gabelle sono ammessi volontari.

Il Ministro delle Finanze ne determinerà il numero e li distribuirà nelle Direzioni.

64.° Il volontario deve prestar servizio gratuito fino a collocamento retribuito ed è soggetto a tutti gli obblighi imposti agli impiegati stipendiati:

Egli è a disposizione dell' amministrazione per l'esercizio del volontariato, e deve recarsi in qualunque residenza che nell' interesse del servizio gli venga assegnata.

65.° L' aspirante al posto di volontario nelle gabelle debbe giustificare:

a) d'avere compita l'età d'anni 17;

b) di essere italiano e domiciliato nel Regno;

c) di aver sufficienti mezzi di sussistenza e di essere di buona condotta;

d) di aver riportata la laurea in un' Università del Regno, o di aver fatto un corso di istituzioni civili, se aspira alla carriera di segretario e sotto-segretario, oppure di aver conseguita la licenza in un liceo, od in un istituto tecnico, se aspira alla carriera di computista od ispettore.

66.° Il ministro delle Finanze potrà autorizzare gli aspiranti al volontario, che difettassero dei requisiti di cui all'aliuea (*d*) del precedente articolo, a dar saggio dei loro studi mediante esami, davanti a giunte che egli convocherà presso le Direzioni delle gabelle, e sovra programmi che determinerà

Si darà preferenza a coloro che avranno dato miglior saggio di sè negli esami.

67.° Il volontario che ritarda d'un mese dalla data del decreto di nomina a recarsi al posto destinatogli senza che possa addurre legittimi motivi sarà considerato dimissionario.

68.° Al volontario destinato alla reggenza di un impiego vacante potrà concedersi una parte dello stipendio fissato per l'impiego suddetto, la quale però non dovrà eccedere i due terzi.

69.° A partire dal 1.° gennaio 1864 la nomina dei volontari ad impiego effettivo si farà per ciascuna carriera col mezzo di concorsi generali, che si apriranno in epoche dell'anno determinate dal Ministro, ed a cui potranno presentarsi tutti i volontari della relativa carriera, i quali contino almeno un anno di nomina.

70.° Le prove di concorso consisteranno nella soluzione in iscritto di tem suggellati, che dal Ministero si dirameranno a tutte le Direzioni.

71.° I temi saranno aperti, e le prove in iscritto saranno fatte in tutte le Direzioni nello stesso giorno ed alla stessa ora.

72.° Il Direttore delle gabelle veglierà a che durante l'esame in iscritto, il quale non potrà continuarsi oltre le otto ore per ciascun tema, i candidati non comunichino con estranei o tra loro, e non abbiano altri libri fuori dei vocabolari e delle raccolte di leggi.

73.° Ciascun lavoro in iscritto sarà contrassegnato da un motto od un epigrafe, senza nome del candidato, il quale nome sarà invece chiuso entro scheda suggellata collo stesso motto od epigrafe.

74.° Il giudizio sul merito dei candidati sarà dato da una giunta centrale nominata dal Ministro delle Finanze, dinanzi al quale saranno aperte le schede e proclamati i candidati per ordine di merito, desunto dal maggior numero di punti ottenuti.

75.° I nominati saranno classificati nel quadro di anzianità secondo l'ordine di merito di cui all'articolo precedente.

TITOLO VIII.

Dei Bollatori.

76.° I bollatori sono destinati per apporre il bollo di riscontro ai libri delle bollette e registri che servono pel servizio delle gabelle.

77.° Dipendono dal capo-computista, dal quale giornalmente ricevono gli occorrenti punzoni ed i libri e registri da bollare, e che restituiscono prima di allontanarsi dall'ufficio.

78.° Devono pure prestarsi alla formazione in colli dei libri, registri ed altre stampe da spedirsi agli uffici.

79.° Possono in caso di bisogno essere adoperati a coadiuvare gli inservienti nelle incumbenze a questi affidate.

TITOLO IX.

Degli Inservienti

80.° Gli inservienti sono tenuti a quegli uffici che verranno loro designati dal Direttore.

Sarà loro somministrato un abito di servizio nei modi che verranno stabiliti.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

880) REGIO DECRETO che riduce a cinque le Divisioni componenti il Ministero della pubblica Istruzione.

22 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 13 novembre 1859, n.° 3746, sull' ordinamento dell' Amministrazione centrale ; — Vista la pianta organica del Ministero dell' Istruzione pubblica approvata con Nostro Decreto dell'11 agosto 1861 ; — Visto il successivo Nostro Decreto del 28 novembre 1861 , in forza del quale gl'Istituti tecnici di cui all'art. 275 della legge sull'Istruzione pubblica del 13 novembre 1859 ed altri stabilitimenti d' istruzione speciale e tecnica prima dipendenti dal predetto Ministero di pubblica Istruzione vennero attribuiti al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. unico. Le Divisioni componenti il Ministero della pubblica Istruzione da sei sono ridotte a cinque, i cui titolari saranno due di prima classe e tre di seconda.

Ordiniamo ec. — Torino 22 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI.

890) Regio Decreto che istituisce due posti di Allievi di fabbricazione presso la Manifattura dei Tabacchi in Napoli.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze ;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico, Sono istituiti presso la Manifattura dei Tabacchi in Napoli due posti di Allievi di fabbricazione collo stipendio di lire 1200 per ciascuno.

Ordiniamo ec. — Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Quintino Sella.

891) Regio Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 5 maggio 1862 sulla privativa postale.

21 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 48 della legge 5 maggio 1862, n. 604 , per il servizio della Posta ; — Sulla proposizione del Nostro Ministro pei Lavori pubblici ; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. unico. È approvato l' unito regolamento per l' esecuzione della legge 5 maggio 1862 visto d' ordine Nostro dal Ministro dei Lavori pubblici.

Ordiniamo ec. — Torino 21 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Depretis.

REGOLAMENTO GENERALE

per l'esecuzione della legge 5 maggio 1862.

Privative delle poste

Art. 1. La privativa postale consiste nel diritto esclusivo riservato all'amministrazione delle poste di trasportare lettere o plichi suggellati o aperti, i giornali e le opere periodiche non eccedenti il peso di 100 grammi per ogni esemplare.

2. Nessuno, tranne i delegati dell'Amministrazione delle poste, può tenere Uffizio o Stabilimento per la spedizione, il ricevimento e la distribuzione di corrispondenze.

3. Non costituisce una infrazione alla privativa postale :

1.° La vendita o la distribuzione dei giornali e delle opere periodi che nella città stessa dove vengono stampate e pubblicate ;

2.° La distribuzione di lettere, avvisi o circolari che vien fatta da corpi morali e da case di commercio nel luogo stesso dove sono stabilite, con che questi oggetti concernano esclusivamente gl'interessi dei corpi morali, e delle case commercio suddette. ;

3.° Il trasporto e la distribuzione di carte processuali, di registri, piani, documenti di contabilità e simili oggetti, purchè sieno posti sotto fascia, e non sieno accompagnati da lettera o da scritto che abbia il carattere di corrispondenza epistolare;

4.° Le lettere di vettura o le polizze in accompagnamento di merci, non che le note di commissioni di cui i capitani o patroni di bastimenti, vetturali, mulattieri e simili, sono latori e che si riferiscono unicamente alle merci da essi trasportate, o che debbano ricevere per trasportare;

5.° Le lettere, anche suggellate, che un privato porta seco, come pure i giornali quando il numero delle une e degli altri e la condizione di chi le trasporta esclude il dubbio che lo faccia per fine di lucro;

6.° Le lettere spedite per espresso, e quelle che si spediscono da un Comune dove non avvi Uffizio di posta per essere impostate in un altro Comune finitimo provvisto di Uffizio postale.

7.° Le lettere e pieghi trasportati coi propri mezzi e a cura dei propri Impiegati dalle Amministrazioni delle strade ferrate purchè siano dirette lungo le linee ferrate e riguardino esclusivamente il servizio di esse.

4. Nei luoghi nei quali l'Amministrazione delle poste non abbia provveduto per alcun servizio postale il trasporto delle lettere potrà farsi liberamente a cura dei privati o dei Comuni, i quali saranno autorizzati a riscuotere una tassa nel limite che verrà approvato dal Ministero dei Lavori pubblici.

5. Nei casi non contemplati negli articoli precedenti le lettere e le stampe che si volessero spedire con mezzi estranei alla posta dovranno essere presentate agli Uffizi postali per l'applicazione del bollo, il quale provi che sia stata soddisfatta la tassa postale.

6. I capitani o patroni di bastimenti sì nazionali che esteri, i quali approdino a qualunque porto dello Stato debbono consegnare all'Uffizio di sanità marittima od all'Uffizio di posta locale o viciniore le lettere, i pieghi e le stampe trasportate da essi o dagli uomini dell' equipaggio per essere inoltrate al loro destino.

7. Gli Uffiziali delle poste debbono invigilare a che le Società delle strade ferrate e di navigazione od i loro agenti, i concessionari di vetture pubbliche, i vetturali, mulattieri, pedoni e simili non s'ingeriscano nel trasporto delle lettere e dei giornali. Questa vigilanza incombe più specialmente ai Carabinieri Reali ed agli Agenti di pubblica sicurezza e delle dogane, i quali dovranno deferire agl'inviti che loro venissero fatti dagli Impiegati delle poste onde accertare le infrazioni alla legge.

8. Gli Agenti della forza pubblica sono autorizzati a fare delle perquisizioni sopra i vagoni delle strade ferrate, sulle vetture pubbliche, sui piroscafi, non che sopra i vetturali, mulattieri, barcaiuoli e pedoni, ed a staggire tutti gli oggetti in frode della privativa postale.

Sono però vietate le perquisizioni sulla persona dei viaggiatori.

9. È pure vietato agli Agenti doganali ed agli Uffiziali di polizia nella visita delle vetture e degli oggetti trasportati dai corrieri o procacci di visitare le valige, i sacchi ed i pieghi postali contenenti la pubblica corrispondenza. Potranno però, in caso di grave sospetto di violazione delle leggi e regolamenti doganali, accompagnarli fino all'Uffizio di posta per quivi assistere all' apertura delle valige, sacchi e dispacci suddetti, che dovrà sempre essere eseguita dagli Impiegati delle poste.

Tasse delle lettere.

10. Le lettere si distinguono nel modo seguente:

Lettere ordinarie francate;
Lettere ordinarie non affrancate;
Lettere raccomandate;
Lettere assicurate.

11. La francatura delle lettere ordinarie per l' interno dello Stato è libera, quella delle lettere raccomandate od assicurate è obbligatoria.

12. Le lettere ed i pieghi d' ogni specie da spedirsi per la posta, meno quel-

li voluminosi, debbono essere gettate nelle buche e nelle cassette postali. Le lettere assicurate e raccomandate; e quelle contrassegnate da pubblici Funzionari dovranno consegnarsi a mano.

13. Tutte le corrispondenze debbono essere improntate di un bollo indicante il luogo, il giorno, e negli Uffizi principali l'ora approssimativa in cui vennero impostate.

14. La tassa delle lettere che si spediscono da un luogo all'altro dello Stato, tanto per via di terra che per via di mare coi piroscafi postali, è fissata come segue:

	Per quelle francate	*Per quelle non francate*
Fino a 10 gr, inclus.	cent. 15	cent. » 30
da 10 » a 20	» 30	» » 60
da 20 » a 30	» 45	» » 90
da 30 » a 40	» 60	» 1 20
da 40 » a 50	» 75	» 1 50
da 50 » a 100	» 90	» 1 80

oltre i 100 grammi si aggiungerà la tassa di 15 o 30 centesimi di 50 in 50 grammi secondo che si tratta di lettere che si vogliono spedire francate o non francate.

15. Per eccezione al disposto dell'articolo precedente la tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto dell'Ufficio in cui vengono impostate è la seguente:

	Per le lettere che si francano	*Per quelle non francate*
Fino a 10 gr. inclus.	cent. 5	cent. 10
da 10 » a 20	» 10	» 20
da 20 » a 30	» 15	» 30
da 30 » a 40	» 20	» 40
da 40 » a 50	» 25	» 50
da 50 » a 100	» 30	» 60

Per quelle di maggior peso si aggiungerà la tassa di 5 o di 10 centesimi di 50 in 50 grammi o frazione di 50 grammi, secondoché trattisi di lettere che si vogliono spedire francate o che non sieno state francate.

16. La tassa delle lettere semplici, cioè di quelle che non superano il peso di 10 grammi, dirette ai sott'ufficiali o soldati dell' esercito ed ai marinai della flotta, è ridotta a 10 centesimi se si francano; ed a 20 centesimi se non sono francate.

Questa riduzione di tassa si applica anche alle lettere indirizzate ai sott'ufficiali e militi dei corpi di Guardia nazionale mobilizzata, alle guardie doganali attive di terra e di mare mobilizzate in tempo di guerra, nonche ai sott'uffiziali e soldati che si trovano negli Stabilimenti di pena, sempre quando non sieno stati cancellati dai ruoli della milizia.

Le lettere che superano il peso del porto semplice (10 grammi) sono tassate a norma dell'art. 14 precedente.

Lettere raccomandate.

17. Le letttere raccomandate sono di due sorte:

Lettere raccomandate a richiesta dei mittenti;

Lettere raccomandate d'uffizio.

18. Le lettere di cui vien richiesta la raccomandazione debbono essere rinchiuse entro una busta con almeno due suggelli in cera di uguale impronta recanti un segno particolare al mittente. I suggelli debbono essere posti in modo che tutte le pieghe della busta sieno perfettamente chiuse.

19. L' Uffiziale di posta, a cui vien presentata una lettera od un piego da spedirsi raccomandato, osserva prima se è suggellato convenientemente, applica i francobolli occorrenti alla sua francatura, più la tassa di raccomandazione di cent. 30, e quindi lo registra, rilasciandone ricevuta al mittente, che questi conserverà per valersene in caso di reclamo.

20. In caso di perdita di una lettera raccomandata non avvenuta per forza maggiore l'Amministrazione delle poste corrisponde al mittente od al destinatario una indennità di L. 50, e non è obbligata ad altro risarcimento.

21. Nelle lettere raccomandate per l' interno del Regno si possono acchiudere oggetti d'oro e d'argento ed oggetti preziosi, ma gli Uffiziali di posta non accetteranno dichiarazione di sorta del valore di essi.

22. Gli Uffiziali di posta debbono raccomandare d'ufficio:

1.° Le lettere indirizzate al Re od ai Membri della Famiglia Reale;

2.° Quelle di servizio consegnate all'Uffizio postale per le quali ne venisse fatta speciale domanda in iscritto dall'Autorità mittente;

3.° Quelle che contengono o che si suppongono contenere denaro od oggetti preziosi.

23. Le lettere, di cui al n.° 2 dell'articolo precedente possono essere presentate chiuse o sotto fascia, secondo le condizioni di franchigia accordate dall'Autorità mittente. In quelle sotto fascia non si possono però inchiudere carte nè oggetti di valore.

24. Le lettere raccomandate d'uffizio perchè si suppongono contenere denaro od oggetti preziosi saranno gravate della tassa stabilita per le lettere non affrancate e della tassa fissa di raccomandazione di 30 centesimi, il di cui pagamento sarà posto a carico del destinatario.

25. La perdita di una lettera o di un piego raccomandato d' uffizio non da luogo al pagamento di alcuna indennità per parte dell' Amministrazione delle poste.

Lettere assicurate contenenti valori dichiarati.

26. Sono designate col nome di lettere assicurate quelle che contengono carta moneta o titoli di credito che i mittenti desiderano assicurare per il valore che rappresentano.

L'Amministrazione delle poste è mallevadrice del valore assicurato, salvo i casi di forza maggiore.

27. Le Direzioni e gli Uffizi primari sono solo autorizzati ad assicurare lettere con dichiarazione di valori, e la spedizione delle medesime non può aver effetto se non verso i luoghi che sieno ugualmente residenza di Direzione o di Uffizio di posta primaria.

28. Il limite delle somme che si possono assicurare è fissato per le Direzioni tra di loro a L. 3000: per gli Uffizi primari tra di loro e verso le Direzioni a L. 1500.

29. La dichiarazione della somma rappresentata dalle carte di valore contenute nelle lettere che si vogliono assicurare dev'essere fatta dal mittente in tutte lettere sulla soprascritta senza cancellature o correzioni, semplicemente colle seguenti parole: « *Valore dichiarato lire* . . . »

30. Le lettere contenenti carte di valore che si vogliono spedire assicurate debbono essere presentate all'Uffizio di posta in conformità dell' articolo 18 precedente.

L' uffiziale di posta applica sulla sopraccarta di tali lettere il valore dei francobolli equivalente alla tassa progressiva di francatura e quella fissa di raccomandazione di 30 cent., più quella di assicurazione che è di 10 cent. per ogni 100 lire o frazioni di 100 lire, e dopo averle registrate ne rilascia ricevuta al mittente, sulla quale dovrà essere riportata in disteso la somma dichiarata per la quale è stata presa l' assicurazione.

31. Allorchè le carte di valore consistono in cartelle nominative del Debito pubblico in dividendi pagabili al portatore aderenti ad un titolo del capitale nominativo ed inalienabile, sulla cui presentazione non può essere pagato che un interesse od un dividendo, la dichiarazione da farsi dal mittente è determinata al valore della somma esigibile dal portatore non già dal capitale rappresentato dal titolo stesso.

32. La ricevuta del destinario di una lettera assicurata scioglie l'Amministrazione delle poste da qualunque responsabilità.

Il destinatario di una lettera assicurata deve, prima di aprirla, e alla presenza dell' Uffiziale di posta, verificarne l' integrità dei suggelli, dopo di che se

33. Quando per parte del destinatario si dubiti di alterazione di sigilli o di altra irregolarità, dovrà procedersi all'apertura della lettera o piego per verificarne il contenuto.

Quest' apertura dovrà essere fatta sempre alla presenza del Direttore o del titolare dell'Uffizio, o di chi legittimamente lo rappresenti; sicchè sia fatta sempre dinanzi ad un Uffiziale di posta; e si eseguirà tagliando la busta con ogni cautela per non guastare menomamente i suggelli appostivi.

34. Se il contenuto risulta regolare, il destinatario sottoscrive la ricevuta. In caso contrario dovrà stendersi un processo verbale dal quale risulti: 1.º la ragione per la quale si è proceduto all'apertura della lettera o piego; 2.º l'Uffizio dove la lettera fu impostata e la data dell'impostazione; 3.º il nome o cognome e qualità del mittente, il nome e cognome e qualità del destinatario; il peso della lettera o piego, il suo contenuto, il valore dichiarato pel quale fu presa l'assicurazione, il titolo, numero e valore delle carte che vi si devono contenere nonchè i contrassegni e annotazioni particolari che potessero avere. Il processo verbale sarà firmato dal destinatario e dall'Uffiziale delle poste, e spedito alla Direzione generale insieme colla lettera o piego, e colla busta o involucro del medesimo diligentemente accomodato per l'opportuno procedimento.

35. Quando dal procedimento giudiziale o da semplice inchiesta amministrativa risulti la violazione della lettera o piego, e la sottrazione parziale o totale del contenuto, l'Amministrazione delle poste paga al destinatario quanto manca a costituire la somma del valore dichiarato dal mittente.

36. Qualora il rimborso dei valori contenuti in una assicurazione non possa effettuarsi al destinatario, si farà al mittente.

37. Il mittente o il destinatario di una lettera assicurata, che riceva il rimborso di cui agli articoli precedenti, dovrà dichiarare nella sua ricevuta che a termini dell'art. 12 della legge del 5 maggio 1862 cede tutti i suoi diritti di proprietà sui valori sottratti o dispersi all' amministrazione delle poste, e che è pronto a somministrarle, occorrendo, ogni ulteriore notizia ed indicazione per agevolare alla medesima il mezzo di farli efficacemente valere.

Disposizioni comuni alle lettere raccomandate od assicurate.

38. È vietato agli Uffiziali di posta d'ingerirsi menomamente nella formazione delle lettere assicurate e raccomandate, limitandosi solamente a somministrare le indicazioni occorrenti perchè sieno presentate nelle condizioni prescritte dal regolamento.

39. Il mittente di una lettera assicurata o raccomandata, potrà esigere che sia richiesta per esso al destinatario una ricevuta distinta della sua lettera pagando una sopratassa di cent. 20. Questa ricevuta sarà spedita insieme colla lettera, e l'Uffizio di destinazione dovrà rimandarla sottoscritta dal destinatario all'Uffizio d'origine per la consegna al mittente.

Pieghi di carte manoscritte e campioni di merci.

40. La tassa dei pieghi di carte manoscritte e dei campioni di merci è la seguente:

		Francando		*Non francando*	
Fino a grammi 50. . . .		cent.	26	cent.	40
da 50 a 500		»	40	»	80
da 500 a 1000		»	80	lire	1 60
da 1000 a 1500		lire	1 20	»	2 40
da 1500 a 2000		»	1 60	»	3 20
da 2000 a 2500		»	2 »	»	4 »
da 2500 a 3000		»	2 40	»	4 80

e così di seguito aggiungendo 40 o 80 centesimi per ogni 500 grammi secondochè si vogliono spedire francati o non francati.

Se il piego non supera il peso di una lettera semplice (10 gr.) la tassa da applicarvisi sarà quella stessa fissata per una lettera semplice ordinaria.

Ai pieghi di carte manoscritte ed ai campioni di merci da distribuirsi nel distretto dell' Uffizio in cui vengono impostati sarà applicata la tassa stabilita per le lettere del distretto dall'articolo 15 precedente ogni qualvolta essa risulterà inferiore a quella a cui, giusta il presente articolo, gli oggetti medesimi dovrebbero sottostare.

41. Qualora ai pieghi di carte manoscritte od ai campioni di merci si scorgesse unita od acclusa una lettera semplice si aggiungerà a carico del destinatario anche la tassa della lettera.

Se la lettera è doppia si assoggetterà il tutto alla tassa stabilita per le lettere.

42. Le carte manoscritte ed i campioni di merci debbono spedirsi sotto fascia. Questa potrà anche ricoprire interamente la superficie purchè ne rimangano scoperti i due lati.

I campioni di grani, semi, droghe o simili, che non possono essere messi sotto fascia, debbono semplicemante involtolarsi e legarsi quindi con spago senza sigillarli, affinchè possano facilmente essere verificati.

43. In massima generale non si accettano campioni di merci di un peso superiore a 500 grammi, e le cui dimensioni eccedano i 10 centimetri di altezza, larghezza e lunghezza.

La seta greggia o filata non è ammessa come campione che fino al peso di 100 grammi.

Le mostre di stoffe non si ammettono se non in frammenti che non abbiano alcun valore commerciale; quelle di una certa dimensione o che consistono in oggetti intieri non si accetteranno se non sono deteriorate o sciupate in guisa da togliere loro qualsiasi valore commerciale.

Le mostre di prezzo che il commercio ha interesse a non deteriorare saranno sottoposte alla tassa delle lettere.

Non sono ammesse spedizioni di seme di bachi come campione se non in piccolissima quantità (15 grammi al più) nè materie d'oro o d'argento. I liquidi e qualsiasi altro oggetto che possa recar danno alle corrispondenze sono esclusi in modo assoluto.

Giornali e stampe

44. Sono qualificati come giornali e pubblicazioni periodiche nel senso della legge postale le stampe che escono regolarmente almeno una volta ogni trimestre.

Le opere scientifiche o artistiche che si pubblicano per fascicoli non sono da considerarsi come stampe periodiche, ma appartengono alla classe delle non periodiche.

45. Ciascun esemplare di un giornale od opera periodica di qualunque genere è sottoposto alla tassa di un centesimo per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

46. I supplementi dei giornali che servono per la pubblicazione officiale degli atti del Governo sono esenti da tassa purchè non abbiano diverso formato, e siano spediti unitamente al giornale cui appartengono.

47. I fogli di stampa non periodica, gli avvisi, circolari, incisioni, litografie, fotografie, disegni a mano. listini di cambio, prezzi correnti, mercuriali; opuscoli e libri anche rilegati, e i fogli di musica stampata o manoscritta pagano la tassa di due centesimi per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

48. Tanto le stampe periodiche come quelle non periodiche per godere della tassa di favore debbono essere spedite sotto fascia.

Le fasce saranno poste in modo che si possa facilmente riconoscerne il contenuto.

49. La tassa dei giornali e delle opere periodiche vien computata in ragione del peso di ogni esemplare, e non secondo il peso complessivo del piego che li contiene.

50. La tassa delle stampe non periodiche viene applicata invece in ragione del peso complessivo del piego che le contiene purchè siano indirizzate ad un solo destinatario.

Epperciò quando sotto una medesima fascia si contenessero più pieghetti di stampe indirizzate a persone diverse, la tassa si applicherà in ragione del peso di ciascuno di essi.

51. Se sotto la medesima fascia vengono riunite promiscuamente gazzette, opere periodiche e stampe non periodiche, si tasserà il tutto in ragione di due centesimi per ogni 40 grammi, come se fossero tutte non periodiche.

Se frammiste alle stampe si contenessero delle carte manoscritte si applicherà la tassa stabilita per queste ultime dall'art. 40 precedente.

52. La francatura delle stampe di qualunque specie è obbligatoria.

Alle stampe non francate gli uffiziali di posta non danno corso, ma le trattengono dandone avviso ai mittenti se sono conosciuti. In caso diverso le comprendono fra i rifiuti.

53. I giornali e le stampe che in opposizione al divieto della legge, contenessero un qualche scritto a mano sulle fasce o internamente, saranno sottoposte a pagare il doppio della tassa fissata per le lettere non francate.

Qualora questa tassa non fosse soddisfatta dal destinatario sarà posta a carico del mittente quando sia conosciuto, e questi sarà obbligato a pagarla.

54. Sui listini di cambio, mercuriali, prezzi correnti, circolari, avvisi, inviti e simili è permessa l'indicazione a mano di qualche cifra numerica non che la data, l'intitolazione e la sottoscrizione.

Sono egualmente permesse le poche parole di omaggio che si sogliono scrivere sul frontespizio di un libro o d'un opuscolo da chi lo invia.

55. Le bozze di stampa corrette sono sempre considerate coma stampe anche se qualche correzione avesse dovuto esser fatta su foglietti a parte.

Qualora il piego. oltre le bozze, contenesse fogli di manoscritto, *vi sarà* applicata la tassa fissata per le carte manoscritte (art. 40).

Raccomandazione dei pieghi sotto fascia

56. I pieghi di carte manoscritte, i campioni di merci, i giornali e le stampe *sotto fascia* possono essere raccomandati a richiesta dei mittenti, pagando, oltre la tassa di francatura rispettivamente fissata dagli artinoli 40, 45 e 47, la tassa fissata di raccomandazione di cent. 30 stabilita per la raccomandazione delle lettere.

57. Questi pieghi saranno assoggettati a tutte le formalità prescritte per le lettere raccomandate, meno quelle relative alla loro forma esterna.

In caso di perdita l'Amministrazione corrisponde al destinatario od al mittente l'indennità di L. 50 come nel caso di perdita di una lettera raccomandata.

Corrispondenze da e per l'estero

58. La tassa delle corrispondenze originarie, o dirette a paesi esteri è regolata dalle convenzioni internazionali.

In mancanza di convenzioni sarà provveduto con disposizioni speciali emanate per Decreto Reale.

Trasporto obbligatorio dei dispacci postali

59. L'amministrazione delle poste può servirsi delle vetture pubbliche periodiche e dei bastimenti mercantili di qualunque bandiera per l'invio delle corrispondenze da un paese all'altro del regno ed anche all'estero.

60. I proprietari e conduttori delle prime sono obbligati a fare gratuitamente il trasporto dei dispacci purchè il loro peso complessivo non ecceda i 20 chilogrammi.

I capitani dei bastimenti mercantili e i loro raccomandatari sono obbligati a ricevere i dispacci postali senza limitazione di peso tanto per l'interno che per l'estero, ricevendo per ogni oggetto in essi contenuto il premio di 5 cent. per le lettere e di 1 cent. per le stampe se circolanti nell'interno del Regno, e quelle di 10 per le prime e 5 cent. per le seconde se provenienti o [illegible]

ad un paese estero, sempre quando non sia altrimenti disposto dalle vigenti convenzioni internazionali.

61. La tassa delle lettere e delle stampe da e per l'interno del Regno trasportate col mezzo di bastimenti mercantili è quella stessa rispettivamente fissata dagli articoli 14, 45 e 47 del presente regolamento, accresciuta della sovratassa progressiva di 5 centesimi per le lettere e di 1 cent. per le stampe.

62. Le lettere e le stampe da e pei paesi coi quali non vige convenzione postale, trasportate da bastimenti mercantili, sarà uguale a quella che si riscuote per le lettere e le stampe circolanti nell'interno del Regno, rispettivamente accresciuta della sovratassa di 10 centesimi per le lettere, e di 5 centesimi per le stampe.

63. Non saranno spedite per mezzo dei bastimenti mercantili che le corrispondenze le quali ne porteranno sulla soprascritta la indicazione fatta a cura dei mittenti colle parole *per mezzo del.....* specificando il nome del bastimento a vapore o a vela che dovrà farne il trasporto, e non saranno accettate lettere assicurate nè raccomandate.

Lettere spedite per istaffetta

64. Sugli stradali dove sono stabilite stazioni di cavalli nessun potrà spedir lettere per istaffetta tranne che per mezzo degli Uffizi di posta.

65. Per le lettere che si spediscono dai privati per istaffetta, oltre il prezzo della corsa fissata dalle tariffe della posta-cavalli vigenti nelle diverse Province del Regno, si riscuoteranno le tasse stabilite per le lettere raccomandate.

Francobolli

66. Qualunque tassa dovuta all'Amministrazione postale per le lettere che si vogliano o si debbano spedire franche si paga mediante l'applicazione sull'indirizzo delle medesime di uno o più francobolli del valore corrispondente alla tassa o alle varie tasse dovute.

67. Il francobollo postale é un rettangolo alto 23 millimetri e largo 20 rappresentante nella base la indicazione del prezzo e negli altri tre lati la leggenda: *Francobollo-Italia-Poste*, e nel centro lo stemma reale.

68. I francobolli sono di 8 prezzi; cioè:

Da cent.	uno	di color	giallo;
»	cinque	»	verde oliva;
»	dieci	»	bruno;
»	quindici	»	verde chiaro;
»	trenta	»	azzurro;
»	quaranta	»	arancio;
»	ottanta	»	roseo;
»	tre lire	»	violetto.

69. I francobolli si vendono da tutti gli Uffici di posta e dai privati ai quali sia stata concessa la *patente* per tale rivendita dall'Amministrazione delle poste.

I rivenditori devono darli alla pari cioè pel loro valore nominale.

70. Ai rivenditori privati viene accordato uno sconto del 2 p. o|o dall'Amministrazione postale. Essi non possono provvedersi di francobolli altrove che dall'Uffizio postale del capo-luogo della provincia dov'è situata la rivendita.

71. Potrà essere ritirata la patente a quei rivenditori che non si trovassero più nelle condizioni in cui erano allorchè fu loro concessa, o che in qualunque modo avessero mancato ai loro obblighi verso il pubblico o verso l'Amministrazione.

72. L'applicazione dei francobolli sulle corrispondenze si fa dallo stesso mittente prima di gettarle nella buca o nelle cassette postali.

Solamente sulle corrispondenze raccomandate od assicurate dev'essere fatta dall'Ufficiale di posta.

73. I francobolli apposti alle corrispondenze vengono annullati dall' ufficio di origine.

Quando il valore dei francobolli apposti ad una lettera ordinaria non corri-

sponde alla tassa dovuta per la sua francatura, vien posto a carico del destinatario il doppio di quanto manca al compimento della francatura medesima.

74. La tassa delle lettere non francate viene indicata sull'indirizzo delle medesime in decimi di lira italiana.

Quando supera la somma di decimi 49 1[2, ossia di L. 4,95 la tassa vien indicata in lire e decimi di lira.

75. Per eccezione al disposto dell'articolo precedente la tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto nell'Uffizio d'impostazione e di quelle raccolte e distribuite dai portalettere rurali durante la loro corsa è rappresentata da uno o più *segnatasse.*

76. I *segnatasse* sono di forma ovale e rappresentano in bianco in fondo arancione la cifra della tassa da riscuotersi.

Si applicano dagli Uffiziali di posta sulla parte superiore dell'indirizzo delle lettere prima di porle in distribuzione.

77. Il destinatario di una lettera originaria del distretto postale in cui viene distribuita deve rifiutarsi di pagarne la tassa quando questa non sia indicata dal segnatasse.

78. La francatusa delle stampe di qualsiasi natura si opera, come quella delle lettere, col mezzo di francobolli, i quali si applicano dai mittenti sul margine superiore del foglio stampato.

Quando il valore dei francobolli applicati sopra un piego di stampe non pareggi la tassa dovuta, si considera come non franco ed é trattato giusta il prescritto dall'art. 52 precedente.

79. Nelle Direzioni postali del Regno potrà essere stabilito un Uffizio per la bollatura preventiva della carta destinata alla stampa dei giornali.

La facoltà di assoggettare al bollo preventivo i fogli in bianco non potrà essere accordata che per i giornali stampati sopra un solo foglio.

80. Il giornale bollato preventivamente dev'essere stampato e piegato in modo che rimanga sempre visibile il bollo che tien luogo del francobollo.

81. Le corrispondenze sulle quali fossero apposti francobolli che avessero già servito alla francatura di altre lettere, saranno gravate:

1.° Della doppia tassa di francatura;

2.° Di un'ammenda eguale al decuplo della doppia tassa suddetta, e che per le lettere semplici non potrà mai essere minore di L. 5.

Qualora il destinatario rifiutasse di pagare questa tassa, ne sarà steso verbale che verrà spedito all'Autorità giudiziaria del distretto per l'opportuno procedimento.

82. Quando in un Uffizio di posta si trovassero corrispondenze sulle quali fossero stati applicati francobolli apparentemente falsi, dovrà farsene immediatamente la spedizione alla rispettiva Direzione compartimentale.

83. Questa, trovando fondati i sospetti concepiti, accompagna senza indugio la lettera o piego incriminato all'Autorità fiscale perché proceda a termini di legge.

Distribuzione

84. La distribuzione delle corrispondenze ha luogo:

1.° Al domicilio dei destinatari per mezzo di portalettere;

2.° Allo sportello degli Uffizi di posta.

Le lettere sulle quali è indicata l'abitazione del destinario, o che semplicemente è conosciuta dall'Uffizio di posta, sono recapitate a domicilio dai portalettere negli Uffizi che ne sono provvisti.

Quelle dirette a persone sconosciute o che portano l'indicazione *ferma in posta* sono distribuite in Uffizio.

85. Nei luoghi dove non si hanno portalettere stipendiati dall'Amministrazione le corrispondenze potranno essere recapitate a domicilio col mezzo di un agente, la cui scelta dovrà essere fatta dalla Giuta Municipale; il detto agente potrà riscuotere una mancia, nel limite che verrà approvato dall'Amministrazione.

In verun caso però il recapito a domicilio delle corrispondenze per mezzo di portalettere non retribuiti dall'Amministrazione potrà essere obbliga-

86. È vietato ai portalettere dell'Amministrazione di riscuotere altra tassa oltre quella di cui è gravata la lettera da distribuirsi.

87. Le lettere *ferme in posta* non sono consegnate se non dietro la produzione di documenti che attestino l'indentità del richiedente.

È quindi vietato di farsi indirizzare lettere ferme in posta con nome supposto, non potendosi per queste accertare l'identità del richiedente.

Però il destinatario di una lettera *ferma in posta* potrà essere semplicemente indicato da iniziali.

88. Le lettere ordinarie pei ditenuti si civili che militari verranno consegnate alle persone delegate a riceverle dal Direttore o Comandante della casa di pena.

Quelle racomandate ed assicurate saranno pure rimesse agli incaricati mediante presentazione di una ricevuta firmata dal destinatario, e contrassegnata dal direttore o Comandante suddetto.

Inviolabilità del segreto epistolare.

89. Qualunque oggetto di corrispondenza affidato alla posta è inviolabile, e gli Uffiziali di posta hanno specialmente l'obbligo, sotto la personale loro responsabilità, di tutelarla.

90. Vi é violazione del segreto delle lettere quando si prende conoscenza del loro contenuto in qualsiasi modo.

91. È vietato agli Uffiziali postali di far sapere ad altri il nome di chi riceve le lettere.

92. È pure formalmente vietato agli Uffiziali delle poste di aderire agli inviti che loro venissero fatti, non esclusa qualunque siasi Autorità, di consegnare lettere ad altri che alle persone cui sono dirette od ai loro incaricati.

93. Si fa eccezione:

1.° Per le corrispondenze dirette ai minorenni, le quali potranno essere consegnate ai loro genitori o tutori, purchè si facciano riconoscere come tali;

2.° Per le corrispondenze sequestrate dietro ordinanza dell' Autorità giudiziaria.

94. Il sequestro deve essere intimato per iscritto agli Uffizi di posta, e gli oggetti caduti in sequestro saranno consegnati all'Autorità che lo ha eseguito, od alle persone dalla medesima delegate.

95. Trovandosi da un Impiegato postale qualche lettera con sigillo guasto, o che sembrasse presentare qualche indizio di alterazione, dovrà immediatamente essere chiusa col suggello ufficiale, facendo attenzione di non alterare lo stato del sigillo o dei sigilli preesistenti, facendovi a tergo analoga dichiarazione, che sarà sottoscritta dall' Impiegato stesso.

96. Gli Uffiziali delle poste non dovranno avere alcun riguardo alla opposizione che loro venisse fatta per parte dei privati alla consegna delle lettere ai loro destinatari di qualunque natura esse sieno. Nel solo caso di decesso del destinatario l' Uffiziale di posta potrà sospendere la distribuzione agli eredi delle lettere dirette al defunto dietro istanza di uno dei coeredi pel tempo strettamente necessario a promuovere il sequestro di cui è cenno all' art. 31 della legge.

97. Quando una persona ridomanda una lettera messa alla posta per rettificarne l'indirizzo, questa lettera può essergli presentata sulla semplice produzione del suggello e mediante il confronto della scrittura dell'indirizzo con quella del richiedente. La rettificazione debb' essere però fatta nell' Uffizio di posta ed è vietato di aprire la lettera.

98. Le persone che desiderassero di riavere la lettera da esse impostata debbono farne formale richiesta per iscritto, firmata da due testimoni cogniti, i quali si rendano garanti e responsabili verso chi di ragione di tutte le conseguenze che potessero derivare dal ritiro o dal ritardo della lettera domandata.

99. Dietro la richiesta di cui all'articolo precedente la lettera ridomandata sarà aperta dall'Uffiziale di posta in presenza del richiedente e dei due testimoni al solo oggetto di riconoscere se la firma sia identica a quella del richiedente.

Riconosciuta la identità della firma la lettera vien restituita contro il pagamento della tassa stabilita come se avesse avuto il suo corso.

Se la lettera è diretta ad un paese estero vien sottoposta alla tassa interna di 15 centesimi.

100. Quando invece l'identità della firma non fosse accertata, l'Uffiziale di posta si astiene dal restituire la lettera a cui dà corso, e che chiude col suggello dell'Uffizio apponendovi a tergo analoga dichiarazione che sottoscrive e fa sottoscrivere dal richiedente.

Redige inoltre un processo verbale che trasmette alla Direzione compartimentale da cui dipende.

101. Quando le lettere ridomandate dai mittenti sono lettere officiali e munite di contrassegno, potranno queste essere restituite all'Impiegato che le ha firmate, o alla persona da lui delegata per iscritto, purchè cognita all'Uffizio di posta.

Rifiuti

102. Si chiamano col nome di rifiuti le corrispondenze non distribuite.

I rifiuti si dividono in due classi.

Fanno parte della 1ª classe;

1.° Le lettere rifiutate dai destinatari senza indicarne il mittente;

2.° Le lettere dirette a persone defunte e rifiutate dagli eredi;

3.° Le lettere rifiutate dai mittenti a cui sono state rinviate per indicazione del destinatario che primo le rifiutava.

Appartengono alla 2ª classe:

1.° Le lettere indirizzate a persone sconosciute o non domandate.

2.° Le lettere che non hanno potuto aver corso per difetto di francatura o per mancanza d'indirizzo, o per indirizzo inintelligibile.

103. Qualunque lettera o piego può essere rifiutato dal destinatario prima di dissuggellarlo, apponendovi a tergo la parola rifiutato, e la propria firma, e quando questi non possa o non voglia, vi supplirà l'Uffiziale di posta.

Se la lettera rifiutata è improntata di un bollo che ne indichi il mittente, o se questi vien designato dal destinatario, gli vien tosto rinviata dall'Uffizio di posta.

104. Le lettere dirette ai luoghi per i quali la francatura é obbligatoria, e che perciò non possono aver corso, sono esposte al pubblico durante un mese presso l'Uffizio di posta del luogo d'origine in modo conveniente.

Quando fra coteste lettere ve ne fosse alcuna munita di un bollo o di un suggello da cui si possa desumere il nome del mittente, l'Uffiziale di posta ne darà avviso a quest'ultimo esponendo il motivo per cui la lettera non può aver corso.

105. Presentandosi il mittente di alcuna di tali lettere potrà essergli restituita previo l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 99, o messa in corso salvo sempre il pagamento delle tasse postali.

Quelle che non fossero esitate entro il periodo di due mesi saranno comprese fra i rifiuti insieme colle altre rimaste inesitate perché non richieste o dirette a persone sconosciute.

106. Le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile vengono trasmesse immediatamente dall'Uffizio d'origine alla propria Direzione compartimentale per esservi aperte in conformità degli articoli 110 e 111, quindi spedite al destinatario o restituite al mittente.

107. Le lettere di rifiuto appartenenti alla 1ª classe sono spedite dagli Uffizi di posta alle rispettive Direzioni compartimentali il 1° ed il 15 d'ogni mese.

Le altre appartenenti alla 2ª classe meno quelle senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile, di cui è cenno all'articolo precedente, sono conservate negli Uffizi di destinazione per lo spazio di due mesi, spirato il qual termine sono pure spedite alle Direzioni suddette.

108. Per eccezione al disposto dell'articolo precedente, i giornali regolarmente francati dagli editori e rifiutati dai destinatari, e quelli che per qualsiasi motivo non poterono essere recapitati, sono rinviati direttamente dagli Uffizi di posta agli editori, indicando a tergo il motivo del non seguito recapito.

109. I giornali e le stampe, non che i pieghi di cui si fossero lacerate le fascе durante il loro trasporto, per modo che non si potesse conoscere a chi debbano essere recapitati, saranno immediatamente trasmessi alla Direzione generale delle poste per essere restituiti possibilmente ai mittenti.

110. L'aprimento dei rifiuti si fa presso le Direzioni compartimentali collettivamente da non meno di tre impiegati, coll'assistenza di un Uffiziale dell'ordine giudiziario a ciò delegato ad istanza del Direttore compartimentale medesimo, dal Presidente della Corte d'Appello viciniore alla città ove risiede la Direzione predetta.

L'aprimento delle lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile e quelle di rifiuto della 1ª e 2ª classe ha luogo subito dopo il loro arrivo alle Direzioni di compartimento.

111. Gl'impiegati incaricati dell'aprimento dei rifiuti debbono procedere in quest'operazione colla massima riservatezza, astenendosi dal prendere conoscenza del contenuto delle lettere, e limitandosi a leggere la firma di quelle soltanto che contengono carte di valore o documenti.

Le lettere che nulla contengono saranno poste in sacchi chiusi col suggello dell'Amministrazione e dell'Uffiziale giudiziario, e custodite presso l'Uffizio dei rifiuti sino al giorno che sarà designato per la loro distruzione nei modi e colle cautele che, secondo i casi, saranno giudicate opportune dal Ministero.

Le lettere o pieghi che fossero trovati contenere carte importanti od oggetti di valore saranno rinviati con raccomandazione entro una busta speciale ai destinatari od ai mittenti che dovranno pagarne la tassa qualora non siano francati.

112. Le stesse norme si osserveranno relativamente alle lettere raccomandate od assicurate cadute in rifiuto, e che non avessero potuto, per qualsiasi motivo essere consegnate ai destinatari, nè restituite ai mittenti dall'Uffizio in cui furono impostate.

Tanto queste lettere, come tutte le altre non raccomandate, nè assicurate, le quali racchiudessero carte importanti od oggetti di valore- e che non avranno potuto essere esitate, saranno conservate dalle Direzioni compartimentali per cinque anni consecutivi, spirato il qual termine verranno distrutte previo avviso da inserirsi sulla gazzetta ufficiale e gli oggetti di valore che contenessero saranno devoluti al tesoro dello Stato.

113. Le corrispondenze di qualsiasi specie provenienti dall'estero , e che per qualunque causa fossero rimaste indistribuite, non saranno aperte, ma dovranno essere rinviate alle Amministrazioni estere rispettive.

Depositi di danaro

114. Tutti gli Uffizi di posta sono autorizzati a ricevere depositi di denaro e a rilasciare vaglia pagabili da altro ufficio postale del Regno.

L'Amministrazione delle poste è mallevadrice delle somme consegnate ai propri Uffizi senza eccezione di casi.

Si possono ricevere e pagare somme di denaro sino a lire 1,000 in un solo deposito dalle Direzioni postali di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna , Brescia, Cagliari, Catania, Chieti, Cosenza, Firenze, Genova , Livorno , Messina , Milano , Modena, Napoli, Palermo, Parma e Torino.

Fino a L. 600 dalle altre Direzioni.
Fino a L. 400 dagli uffizi primari.
Fino a L. 200 dagli Uffizi secondari.
Fino a L. 100 dalle Distribuzioni.

115. Su ciascun deposito verrà riscossa la tassa anticipata di 10 centesimi per ogni dieci lire o frazione di dieci lire sino a lire cinquanta.

Oltre questa somma si aggiungeranno centesimi dieci di cinquanta in cinquanta lire.

Sulle somme depositate a favore di sott'uffiziali e soldati sarà pagata una tassa fissa di centesimi cinque, purchè non eccedano L. 20.

Questa facilitazione si applica ugualmente ai depositi a favore dei sott' uffiziali e militi dei Corpi mobilizzati e degli individui accennati all'art. 16 del presente regolamento.

Sui depositi eccedenti le venti lire sarà riscossa la tassa ordinaria dal 1.º e 2º alinea del presente articolo.

116. Il termine utile pel pagamento dei vaglia postali è fissato a due mesi dalla data del rilascio; trascorso questo termine è necessaria un'autorizzazione dell'Amministrazione.

117. Il deposito fatto in qualche Uffizio di posta, che risultasse non essere stato pagato al destinatario entro il periodo di quattro mesi dalla data del medesimo, potrà, a richiesta del mittente, e con autorizzazione dell'Amministrazione, essergli restituito, esibendo la ricevuta del fatto deposito.

118. Lo smarrimento di vaglia non volendo attribuirsi che a causa indipendenti dall'Amministrazione postale, la restituzione della somma depositata non trarrà mai seco in verun caso quello della tassa pagata.

Associazioni ai giornali

119. Tutti indistintamente gli Uffizi postali accettano le associazioni ai giornali, gazzette ed opere periodiche dell'interno e dell'estero ai prezzi che verranno indicati nell'elenco a stampa di cui ogni Uffizio verrà provvisto.

120. Il prezzo di associazione ai giornali dell'interno si compone:

1.º Del prezzo dovuto all'editore, nel qual prezzo è compresa la spesa della francatura;

2.º Di una tassa di 50 centesimi a favore dell'Amministrazione per ogni associazione.

Per le associazioni ai giornali dell'estero si riscuoterà:

1.º Il prezzo dovuto dall'editore compresa la spesa di francatura;

2.º Una tassa di commissione a favore dell'Amministrazione che verrà determinata a seconda degli accordi esistenti colle estere Amministrazioni, e che sarà indicata nell'elenco.

121. L'Amministrazione non è responsabile delle irregolarità che potessero avvenire nella spedizione dei giornali agli associati, nè è obbligata a rimborso di sorta sul prezzo pagato da un associato qualora questi cessi di riceverne i fogli per cause indipendenti dall'Amministrazione stessa.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
DEPRETIS

892) REGIO DECRETO dei 5 ottobre 1862 col quale è autorizzata la temporanea occupazione per uso civile del Convento dei Domenicani in Termini, detto della Gangia.

893) REGIO DECRETO dei 9 ottobre 1862 che autorizza il Comune di Rio, (Livorno) ad assumere la denominazione di Rio nell'Elba.

894) REGIO DECRETO dei 9 ottobre 1862 che autorizza i Comuni di Montemilone e di Serravalle ad assumere una nuova denominazione cioè:

1. Montemilone (Macerata) Pollenza.
2. Serravalle (id.), Serravalle di Chienti.

895) REGIO DECRETO d'approvazione del regolamento pel servizio telegrafico in campagna.

12 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Nostri Decreti delli 12 settembre 1860 e 4 settembre 1861; — Sulla proposta dei Nostri Ministri della Guerra e dei Lavori Pubblici; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. È approvato l'annesso regolamento per il servizio telegrafico in campagna, firmato d'ordine Nostro dai Ministri della Guerra e dei Lavori Pubblici.

I predetti Ministri della Guerra e dei Lavosi Pubblici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto che ordiniamo sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino 12 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.
Depretis

REGOLAMENTO

pel servizio telegrafico in campagna

Art. 1. Il servizio telegrafico campale presso l'Esercito, già istituito con R. Decreto 11 giugno 1859, dipende dal Comandante superiore del Genio militare e dai Comandanti della stessa Arma presso i Corpi d'Armata e le Divisioni, ai quali ne è riservata la superiore direzione.

2. Il detto servizio è disimpegnato da Impiegati telegrafici dello Stato, comandati al Quartier Generale principale dell' Esercito, ed ai Quartieri Generali dei Corpi d'Armata, presso i rispettivi Comandi del Genio, ed a norma del quadro di riparto A posto a seguito di questo regolamento.

Occorrendo casualmente che qualche sezione telegrafica debba essere stabilita presso una delle Divisioni del Corpo di Armata, il relativo personale sarà distaccato da quello del Corpo.

3. Il personale telegrafico assegnato per ogni ripartimento, di cui all'articolo precedente, è sotto gli ordini dell'Impiegato telegrafico più elevato in grado, ed a parità di grado, del più anziano di servizio, il quale è capo-servizio del personale stesso, ed alla sua volta prende gli ordini ed é sotto la dipendenza del Comandante del Genio o di chi per esso.

4. Gli impiegati telegrafici sono destinati dal Ministero dei Lavori Pubblici dietro richiesta del Ministero della Guerra conservando però ciascuno la propria posizione nei quadri del personale telegrafico dello Stato colle rispettive ragioni all'avanzamento, giacchè tale destinazione è temporaria per la durata della guerra, dovendo ogni Impiegato ritornare al posto che gli compete nel proprio personale una volta quest'ultima terminata.

5. Per le ricompense di cui possono rendersi meritevoli gli Impiegati telegrafici in campagna, si seguiranno le norme prescritte dai regolamenti e dagli statuti in vigore sulla materia.

6. Gli Impiegati telegrafici sono responsabili dell' eseguimento delle linee telegrafiche che loro vengono ordinate dal Comandante del Genio da cui dipendono, forniscono a quest'ultimo i relativi piani di tracciato e disegni di dettagli; al medesimo si rivolgono per qualsiasi domanda di personale e materiale occorrente all'eseguimento delle linee stesse, coll'intermezzo del rispettivo capo-servizio o di chi ne fa le veci.

7. Gli uomini, siano borghesi, sieno militari, impiegati nell'impianto, ripiegamento e servizio delle linee telegrafiche, sono pagati dall'Arma del Genio militare in base a nota sottoscritta dai capi-servizio telegrafici, e vidimata dal Comandante del Genio.

8. Gli operai necessari per lavori telegrafici saranno borghesi o militari, questi ultimi sono tratti di preferenza dall'Arma di fanteria, avvertendo però di distinguere tali militari in drappelli comandati per quanto possibile da sott'ufficiali, i quali sono messi a disposizione degli Impiegati telegrafici per tutto ciò che concerne il lavoro.

9. Qualora i soldati addetti ai lavori telegrafici manchino ai loro doveri verso gli Impiegati telegrafici, questi ultimi ne riferiscono ai Comandanti dei drappelli, affinchè tali Comandanti agiscano nello interesse del servizio.

10. Se per la grande estensione delle linee telegrafiche occorre destinare frazioni di truppa comandate da Ufficiali, questi Ufficiali non hanno responsabilità alcuna nel lavoro, si astengono dal dare ordini nella parte tecnica di esso, aderiscono alle richieste degli Impiegati telegrafici per la disposizione e frazionamento dei drappelli lungo le linee ed invigilano sopra gli uomini pel mantenimento della disciplina.

11. I Comandanti del Genio militare o chi per essi hanno diritto di vigilare sull'andamento generale del lavoro onde riesca conforme allo scopo prefisso ed agli ordini che hanno essi stessi emanati agli Impiegati telegrafici.

12. In tutti gli Uffici telegrafici che si formano in campagna si devono seguire le norme prescritte dai regolamenti sulla tenuta e servizi degli Uffici telegrafici dello Stato, in quanto concerne registrazione di dispacci d'arrivo e di partenza, rilascio di ricevute ai latori di dispacci ecc. ecc., con quelle modificazioni ed aggiunte volute dal servizio speciale in campagna e che determinerà il Comandante superiore del Genio sulle proposte del capo-servizio telegrafico da lui dipendente.

13. Per raggiungere lo scopo di cui all'articolo precedente, è stabilito un formato di stampati e di registri analoghi a quelli pel servizio telegrafico dello Stato, i quali sono forniti dall'Amministrazione dei telegrafi a carico dell' Amministrazione della guerra.

14. I Comandanti dell'esercito e dei Corpi d'Armata provvederanno p rchè ad ogni Ufficio telegrafico sia addetto un numero di piantoni proporzionato alle esigenze del servizio.

15. Gli uffici telegrafici in campagna hanno nel giorno per loro distintivo una bandiera portante scritto *Ufficio telegrafico* a lettere nere in campo rosso; un lampione a riverbero con vetri rossi marcati d'uguale iscrizione la fa distinguere durante la notte.

16. L'Impiegato telegrafico più elevato in grado, ed a parità di grado il più anziano di servizio degli Imptegati addetti ad uno stesso Ufficio, é Capo Ufficio coll'incarico speciale di regolare la corrispondenza giusta le norme dall'art. 12 del presente regolamento.

17. Tutti gli Impiegati telegrafici di qualunque grado addetto all'Esercito sono tenuti a prestar l'opera loro per la trasmissione dei dispacci tuttavolta che il servizio lo richieda.

18. Gli Impiegati telegrafici devono conservare il più assoluto silenzio sui dispacci loro affidati, ed è loro dovere distruggere qualunque carta contenente dispacci qualora fossero per cadere in mano del nemico.

19. Gli Impiepati telegrafici capi-servizio presso i Comandi del Genio ai Corpi di Armata possono corrispondere, per quanto riguarda il loro servizio speciale, col capo-servizio presso il Comando superiore del Genio.

20. L'Impiegato telegrafico capo-servizio presso il Comando superiore del Genio può corrispondere ancora coll'Amministrazione generale dei telegrafi dello Stato, ma qualunque carteggio d' ufficio da esso diretto a detta Amministrazione deve essere trasmesso per mezzo del Comandante superiore del Genio, il quale può accompagnarlo delle sue note ed osservazioni.

21. Le paghe ed altre competenze sono corrisposte agli Impiegati telegrafici per cura del Comando del Genio a cui essi sono rispettivamente addetti.

22. Per ciò che riguarda la divisa che gli Impiegati telegrafici debbono vestire, e le competenze che essi debbono ricevere in campagna si seguiranno le norme prescritte dal Decreto 4 settembre 1862.

23. I Comandanti del Genio presso l' Esercito possono comunicare la parola d' ordine e di campo agli Impiegati telegrafici a secondo dei casi.

24. Il materiale telegrafico da campo; ivi compresi i forgoni di ufficio, è provvisto per cura dell'Amministrazione dai telegrafi dello Stato ed a carico del bilancio della Guerra; sono però esclusi i carri da trasporto, i quali saranno forniti dai parchi del Genio ogni qualvolta occorra di mobilizzare il materiale suddetto.

25. Il materiale telegrafico da campo, è ragguagliato sulla base che al Quartier generale dell' Esercito vi sia quanto necessita a stabilire una linea di 100 chilometri con una riserva di 60 chilometri, e che al Comando del Genio presso ogni Corpo d'Armata esista il necessario per lo stabilimento di una linea di 80 chilometri.

26. Il materiale telegrafico sarà scompartito in due categorie, cioè:
Categoria 1.ª Oggetti speciali pel servizio del telegrafo da campo;
Categoria 2.ª Oggetti comuni pel servizio telegrafico in genere.

Gli oggetti contemplati nella 1.ª categoria saranno depositati in tempo di pace in un magazzeno speciale fornito dall'Amministrazione militare. La contabilità di questi e la sua conservazione è affidata alla Direzione Generale dei telegrafi, la quale fa conoscere preventivamente ogni anno al Ministero della Guerra le spese necessarie alle riparazioni e rinnovazioni di oggetti, e trasmette al termine dell'anno la nota delle spese realmente eseguite per il loro pagamento secondo le vie amministrative.

Gli oggetti contemplati nella 2.ª categoria saranno bensì provvisti per la prima volta a spese dell'Amministrazione militare e per cura della Direzione dei telegrafi, ma questa sarà in facoltà di servirsene per i bisogni del suo ordinario servizio, considerandolo come parte della riserva generale depositata nei suoi magazzini alla condizione espressa però di tenersi sempre in grado di fornire questo materiale in ottimo stato nei quantitativi designati e ad ogni richiesta dell'Amministrazione militare, restando quest'ultima intanto esonerata da qualunque spesa di manutenzione o rinnovazione di oggetti, salvo dopo una campagna od altre circostanze qualunque in cui si fosse impiegato il materiale per servizio telegrafico ad esclusivo beneficio dell'Amministrazione militare, nel qual caso il materiale impiegato sarà rimesso in pristino a intiere spese della Guerra.

27. Appena l' Esercito entra in campagna, il materiale telegrafico entra a far parte dei parchi del Genio militare, e l' Arma del Genio provvede al suo trasporto ed alla sua custodia militare.

Resta però sempre affidata ad Ufficiali telegrafici la contabilità del materiale e la sua conservazione in istato di servizio.

28. Il materiale telegrafico viene richiesto da ogni capo-servizio al rispettivo Impiegato contabile del parco telegrafico col visto del Comandante del Genio. Il capo-servizio può disporre del materiale ricevuto in consegna giustificando mensilmente il suo operato.

29. Per la contabilità ed il servizio del parco telegrafico si devono seguire le norme prescritte dal Regolamento pel servizio dei parchi del Genio militare in campagna.

30. Il materiale telegrafico che per qualunque siasi circostanza viene a mancare durante la campagna nel parco telegrafico è immediatamente rimpiazzato dietro richiesta fatta dal contabile del parco al capo-servizio telegrafico presso il Comando superiore del Genio.

Il capo-servizio ora detto ne richiede l' Amministrazione dei telegrafi soddisfacendo all'art. 20 del presente regolamento, di maniera che il servizio non resti mai incagliato sotto qualsiasi pretesto.

31. Nella costruzione e stabilimento delle linee si deve per quanto è possibile economizzare il materiale del parco telegrafico, servendosi di quegli oggetti che il caso o la località possono offrire appropriati. Nel ripiegamento di esse gli Impiegati telegrafici debbono mettere ogni cura onde ricuperare intieramente il materiale impiegato, e qualora per circostanze eccezionali non si potesse il medesimo ritirare tutto od in parte, farne risultare la mancanza con adeguato verbale.

32. L'uso del telegrafo elettrico è esclusivamente riservato ai Funzionari che sono indicati dal Comandante Generale dell'Esercito o dai Comandanti dei Corpi d'Armata.

I Comandanti del Genio comunicano perciò ai capi-servizio gli ordini in proposito, e questi ultimi devono uniformarsi a tutte le istruzioni che vengono loro compartite da detti Comandanti.

33. Gli Impiegati telegrafici di qualunque grado destinati presso l'Esercito in campagna sono soggetti alle discipline in vigore per quest'ultimo, e specialmente a quella concernente gli Impiegati contabili amministrativi addetti al medesimo.

Torino li 12 ottobre 1862.

Visto d'ordine di Sua Maestà
I Ministri della Guerra e dei Lavori Pubblici
A. PETITTI. DEPRETIS.

SPECCHIO A

Quadro ***di riparto del Personale telegrafico addetto a ciascun Esercito in campagna.***

QUALITA' E GRADO degli Impiegati telegrafici	NUMERO DEGLI IMPIEGATI TELEGRAFICI	
	al comando superiore del Genio all'Esercito	al Comando del Genio militare presso ogni Corpo d' Asmata
Ispettori Capo	1	»
Direttori compartimentali	1	»
Sotto-Ispettori	»	1
Capi-Sezione	2	1
Verificatori Contabili	7	1
Sorveglianti	4	2
Ufficiali telegrafici	16	8
Capi-squadra	1	1
Guardafili	6	6

Torino li 12 ottobre 1862.

Visto d' ordine di Sua Maestà
I Ministri della Guerra e dei Lavori pubblici
A. Petitti. Depretis.

898) Regio Decreto col quale è approvato il regolamento che determina le divise dei Magistrati ed Ufficiali della Corte dei conti

9 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. unico. È approvato l' annesso regolamento che determina le divise dei Magistrati ed Ufficiali della Corte dei conti, visto d' ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.
Ordiniamo ec. — Torino 9 ottobre 1862.

VITTORIO EMAMUELE
Quintino Sella

Regolamento ***per le divise dei Magistrati ed Uffiziali della Corte dei conti del Regno d'Italia***

Art. 1. I Magistrati della Corte dei conti quando esercitano il loro ufficio, in seduta pubblica, vestono l'abito (giubba), il panciotto e i calzoni di panno nero, la cravatta bianca.

2. Per ogni altra funzione o cerimonia pubblica, e per gl' inviti nei reali appartamenti, la divisa ufficiale dei Magistrati suddetti, dei Ragionieri e degli Impiegati dipendenti dalla Corte dei conti, sarà la seguente:

Abito da spada di panno turchino con soppanno di raso nero a taglio diritto e ad una sola fila di nove bottoni, con falde distese, e finte orizzontali alle tasche, sulle quali stranno tre bottoni collocati pure orizzontalmente in basso di esse finte, con fiorone in ricamo d'oro nel mezzo ai due bottoni fra gli schienali e la radice delle falde, oltre agli altri ricami di oro formati di rami di quercia intrecciati con rami d'ulivo nel modo che sarà specificato secondo i diversi gradi e conformemente all'annesso modello.

Panciotto di casimiro bianco con una fila di bottoncini.

Calzoni di panno turchino con banda di gallone d'oro lungo la cucitura esteriore.

Spada con l'elsa di metallo dorato e l' impugnatura di madreperla; sulla parte esteriore brunita, dalla mezza coccia rovesciata rileverà non lucido lo stemma reale coronato e raccolto fra due rami d'ulivo. La guaina della spada sarà di cuoio nero verniciato con puntale dorato. Un cinturino di panno turchino sosterrà la spada affibbiandola sotto l'abito.

I bottoni e i bottoncini saranno di metallo dorato, alquanto convessi con le insegne della corona reale in rilievo non lucido, fondo brunito.

Il cappello arricciato di feltro nero, avrà una nappa tricolore italiana assicurata da groviglìola d'oro, con un giro di piuma bianca pel solo Presidente, e uno di piuma nera per tutti gli altri Magistrati ed Ufficiali.

Cravatta e quanti bianchi e nel rimanente colle modificazioni e differenze come in appresso.

3. Il ricamo per la divisa del Presidente, oltre al fiore ed agli altri fregi uguali per tutti secondo l'unito disegno, avrà il distintivo della bacchetta lungo tutto l'abito, e le bande dorate dei calzoni saranno a cinque liste secondo il modello.

Il ricamo della divisa de' Presidenti di Sezione sarà come quello del Presidente, meno il distintivo della bacchetta lungo l'abito.

Il ricamo delle divise dei Consiglieri e del Procuratore Generale avrà di meno gli ornati posti sopra e sotto le finte delle tasche.

4. La divisa del Segretario Generale avrà il ricamo nel collaretto e nei paramani, e la bacchetta alle finte delle tasche, ed avrà, come i Ragioneri e gli altri impiegati, le bande dorate dei calzoni a sole due liste come l'unito modello.

La divisa dei Ragionieri avrà il ricamo nel collaretto e nei paramani.

La divisa dei Capi di Divisione e dei Capi di Sezione avrà il ricamo nel collaretto e la bacchetta nei paramani con piccolo fiore nei due angoli.

La Divisa dei Segretari avrà la bacchetta al collaretto con un piccolo fiore e la bacchetta ai paramani.

La divisa degli Applicati avrà la bacchetta al collaretto e ai paramani.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
QUINTINO SELLA.

INDICE dei modelli pei ricami delle divise officiali dei Magistrati ed Impiegati della Corte dei conti del Regno d'Italia.

A. Collaretto per l'abito da spada dei Magistrati (i paramani avranno ricamo corrispondente).
B. Finte orizzontali per le tasche dell'abito suddetto.
C. Ricamo d'ornati per le dette finte di tasche.
D. Fiorone per l'abito suddetto.
E. Bacchetta.
F. Banda di gallone tutto d'oro a cinque liste.
G. Idem id. a tre liste.
H. Ricamo pel collaretto dei Segretari.
I. Ricamo per l'abito dei Capi di Divisione e de' Capi Sezione.

897) Regio Decreto dei 16 ottobre 1862 di convocazione dei Collegi elettorali di Zogno e di Caltagirone.

898) Regio Decreto che determina il numero dei Giurati ordinari e supplenti pel Circolo d'Assise di Bologna.

19 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto l'art. 4 della legge 27 ottobre 1860, n.° 4380; — Visti gli articoli 69 e 70 della legge sull' ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, n.° 3781; — Considerato che quando fu pubblicata nelle Romagne la legge giudiziaria succitata non fu in modo particolare determinato il numero dei Giurati pel Circolo d' Assise di Bologna in ragione della popolazione e del numero degli affari del Circolo stesso; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, reggente il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. unico. Pel Circolo d'Assise di Bologna la lista annuale dei Giurati ordinari sarà di 400, quella dei Giurati supplenti sarà di 80.

Ordiniamo ec.—Torino 19 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi

899) Regio Decreto dei 26 ottobre 1862 di riconvocazione del Senato e della Camera dei Deputati.

900) Regio Decreto relativo agli esami degli aspiranti alle funzioni d'Usciere nelle Provincie di Lombardia.

12 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 30 della legge 27 marzo 1862, n.° 516, relativo agli uscieri di Lombardia; — Visto il § 6 della Sovrana Patente 4 maggio 1853, colla quale si prescrive che gli aspiranti ad un posto di cursore debbono almeno saper leggere e scrivere ed essere capaci di stendere relazioni giudiziali; — Considerando essere conveniente che il modo di accertare la capacità degli uscieri di Lombardia sia possibilmente conforme a quello usato nelle altre Provincie del Regno; — Visto il Nostro Decreto 2 gennaio 1856, n.° 1290; — Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato di reggere interinalmente il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La capacità alle funzioni di usciere nelle Provincie di Lombardia sarà accertata mediante apposito esame dinanzi ad una Commissione in ciascun luogo ove ha sede un Tribunale di Circondario. Questa Commissione sarà composta del Presidente del Tribunale, del Giudice più anziano, del Procuratore del Re e di un Avvocato patrocinante da designarsi per ogni volta dallo stesso Presidente.

La Commissione sarà radunata e presieduta dal Presidente del Tribunale o da chi ne fa le veci, ed alle sue adunanze interverrà pure il Segretario coll'incarico di redigere in carta libera i verbali delle deliberazioni e di tenerli in apposito registro.

2. Gli aspiranti all' esame dovranno rivolgere le loro domande al Presidente della Commissione del Circondario, ove sono domiciliati, e corredarle dell'atto di nascita e dei documenti atti a provare gli studi percorsi.

Il Presidente assumerà le occorrenti informazioni sulla condotta dei ricorrenti e sulla loro attitudine fisica a ben disimpegnare le funzioni di usciere, e non potrà ammetterli all' esame se non quando queste riescano favorevoli.

3. L'esame sarà scritto e verbale.

L'esame scritto avrà per tema la redazione di uno o più fra gli atti che le leggi attribuiscono agli uscieri. Si terrà conto in esso anche della ortografia, calligrafia e lingua. I lavori dovranno essere scritti per intiero dal candidato e da lui sottoscritti.

L'esame verbale verserà sulle materie che possono risguardare il ministero dell'usciere, e non durerà mai meno di mezz'ora.

4. Ogni esaminatore disporrà di cinque voti e s'intenderanno approvati quei candidati che avranno ottenuto i 3|5 della totalità dei voti.

Ai candidati così approvati si rilascerà un certificato d'idoneità, in cui sarà fatta menzione del numero dei voti ottenuti.

Quelli che avranno incontrato esito sfavorevole nell' esame potranno essere ammessi a ripeterlo entro un termine da prefiggersi non minore di un anno.

5. L' esame d' idoneità favorevolmente superato sarà bensì un requisito senza di cui nessuno potrà aspirare al posto di usciere, ma non darà alcun titolo alla nomina.

Nelle nomine, oltre al risultato dell' esame, potranno essere titolo di preferenza i servigi sì militari che civili prestati allo Stato anche in qualità di diurnisti e scrivani.

6. Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno effetto dal 1.° gennaio 1863.

Le nomine che occorresse di fare nel frattempo saranno provvisorie, e gli uscieri così nominati non potranno essere confermati, se entro 6 mesi dalla nomina non avranno subito con esito favorevole l' esame prescritto col presente Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 12 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.

901) REGIO DECRETO d'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d' Italia, e i Regni uniti di Svezia e di Novergia.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' articolo 5 dello Statuto del Regno; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data al Trattato di com-

mercio e di navigazione conchiuso tra il Regno d'Italia ed i Regni uniti di Svezia e di Norvegia, sottoscritto in Torino addì quattordici del mese di giugno del corrente anno mille ottocento sessantadue, le di cui ratificazioni furono scambiate a Stoccolma il 13 settembre stesso anno.

Ordiniamo ec. — Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
GIACOMO DURANDO.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazioue

RE D' ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un trattato di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra Noi e Sua Maestà il Re di Svezia e di Norvegia, e sottoscrito dai Nostri rispettivi Plenipontenziari in Torino addì quattordici del mese di giugno del corrente anno mille ottocento sessantadue :

Trattato del tenore seguente :

Sa Majestè le Roi d'Italie et Sa Majestè le Roi de Suède et Norvège, animés d'un égal désir d'étendre et de consolider les rélations commerciales qui existent si heureusement entre leurs États respectifs, et convaincus que ce but ne saurait être atteint d' une manière plus efficace que par la consécration du principe de la plus parfaite réciprocité, sont convenus d'entrer en négociation pour la conclusion d'un Traité de commerce et de navigation, basé sur les traités, conventions et déclarations conclus et échangés entre les Gouvernements, dont les territoires forment actuellement le Royaume d'Italie, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Marquis Joachim Napoléon Pepoli, Comte de Castiglione, Chevalier Grand' Croix, décoré du Grand Cordon de l' Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre de Hohenzollern et de la Légion d'honneur de France, Député au Parlement National et son Ministre Secrétaire d'Etat pour l'agriculture, le commerce et l'industrie;

Et sa Majesté le Roi de Suéde et Norvége, le Baron Clarles Frédéric Lothaire Hochschild son Chargé d'Affaires en Italie, Chambellan, Chevalier de son Ordre de l'Etoile polaire, Commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare;

Lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre le Royaume d'Italie et les Royaumes-Unis de Suéde et de Norvége, et il ne sera imposé sur les produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs importés de l'un dans l'autre, soit par mer, soit par terre, aucun droit de douane ou tout autre impôt quelconque différent ou plus élevé de celui qui est imposé sur les mêmes produits importés de quelque autre pays que ce soit.

Il est expressèment entendu que cette stipulation ne s'éntendra pas à la nationalisation réciproque des navires construits dans un des pays respectifs et acquis par les sujets de l'autre, et ne portera aucun préjudice aux lois qui règlent cette matiére dans les États des deux Hautes Parties contractantes.

2. Les bâtiments italiens qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports des Royaumes de Suède et Norvège, de même que les batiments suèdois et norvégiens qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports du Royaume de l'Italie, seront traités, tant à leur entrée que pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux par rapport aux droits de port, de tonnage et de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge de [illegible]

que espéce ou dénomination que ce soit revenant à la couronne, aux villes ou à des établissements particuliers quelconques.

3. Les bâtiments italiens seront admis à participer à la navigation des côtes et au transport des marchandises entre les ports des Royaumes de Suède et de Norvége et seront traités en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce sur le même pied que les bâtiments suédois et norvégiens.

Réciproquement les bâtiments suédois et norvégiens seront admis à participer à la navigation des côtes et au commerce entre les ports du Royaume d'Italie et seront traités en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce sur le même pied que les bâtiments italiens.

4. La nationalité des bâtiments sera reconnue et admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chaque État au moyen des patentes et papiers de bord délivrés par les Autorités compétentes aux capitaines ou patrons.

5. Toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie, soit du Royaume d'Italie, soit de tout autre pays, dont l'importation le dépôt et l'emmagasinement dans les ports des Royaumes de Suède et Norvége sont légalement permis, pourront y être importés sur des bâtiments italiens sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises et objets de commerce avaient été importés sur des bâtiments suédois et norvègiens; et réciproquement toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie soit des Royaumes de Suède et Norvége, soit de tout autre pays, dont l'importation le dépôt et l'emmagasinement dans les ports d'Italie sont légalement permis, pourront y être importés sur des bâtiments suédois et norvégiens sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits que si les mêmes marchandises et objets de commerce étaient importes sur des bâtiments italiens.

Les stipulations de l'art. 2 et de celui-ci sont applicables alors même que les bâtiments respectifs, sans venir des ports des Royaumes de Suède et Norvège, ou bien de ceux du Royaume d'Italie, arriveraient en droiture des ports de tout autre pays.

6. Toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie, soit du Royaume d'Italie, soit de tout autre pays, dont l'exportation ou la réexportation des ports dudit Royaume est légalement permise sur des bâtiments italiens, pourront de même en être exportés et réexportes sur des bâtiments suédois et norvégiens sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, et en jouissant des mêmes privilèges, bénefices, reductions, concessions et restitutions que si l'exportation avait lieu sur des bâtimenfs italiens; et réciproquement toutes les marchandises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie, soit des Royaumes de Suède et Norvège, soit de tout autre pays, dont l'exportation et la réexportation des ports de ces Royaumes est légalement permise sur des bâtiments suédois et norvegiens, pourront en être exportés ou réexportés sur des bâtiments italiens sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, et en jouissant des mêmes priviléges, bénéfices, réductions, concessions et restitutions que si l'exportation avait lieu sur des navires suédois et norvégiens.

7. Si par suite d'un traité, d'une convention, ou d'un arrangement quelconque entre S. M. le Roi d'Italie et un autre Gouvernement il venait à être accordé dorénavant en Italie de nouvelles facilités ou de nouveaux avantages soit au commerce, soit à la navigation de celui-ci, le commerce et la navigation des Royaumes de Suède et Norvège seront, par ce fait même et en vertu du présent Traité, admis à participer de ces mêmes facilités et avantages; et réciproquement si, par suite de traité, convention ou arrangement quelconque entre S. M. le Roi de Suède et Norvège et un autre Gouvernement il venait à être accordé dorénavant en Suède et Norvège de nouvelles facilités ou de nouveaux avantages soit au commerce, soit à la navigation de celui-ci, le commerce et la navigation du Royaume d'Italie seront par ce fait même et en vertu du présent Traité, admis à participer de ces mêmes facilités et avantages.

8. Les Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de chacune des deux Hautes-Parties contractantes jouiront dans les États de l'autre des mêmes privilèges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées, mais dans le

cas ou lesdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents feraient le commerce, ils seront soumis comme commerçants aux mêmes lois et usages que les particuliers à l'entroit où ils resident, à l'exception cependant du service militaire et de celui de la Garde nationale dont ils seronts toujours exempts.

Les Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires des deux Hautes-Parties contractantes auront le droit d'être juges et arbitres dans les questions civiles dérivant de contrats passés en d'autres lieux entre les capitaines et équipages de navires de leur nation; et les Autorités locales ne pourront y intervenir que dans le cas où la conduite du capitaine ou de l'équipage troublerait l'ordre ou la tranquillité du pays.

Le jugement ou l'arbitrage du Consul ne privera pas les parties contendantes du droit de recourir à leur retour aux Autorités judiciaires de leur propre pays.

9. Les marins appartenants à la marine de l'une des Hautes-Parties contractantes, qui désertent dans les Etats et possessions de l'autre (pourvu qu'ils ne soient pas sujets du pays où ils désertent) seront, sur la demande adressée à l'Autorité compétente par les Consuls et Vice-Consuls respectifs ou par leurs Agents, recherchés, arrêtés et, après que leur désertion aura été dûment prouvée, reconduits à bord de leurs bâtiments.

Si, néanmoins, le déserteur a commis quelque délit à terre, son extradition sera differé e par les Autorités locales jusqu'à ce que le Tribunal compétent aura rendu un jugement en bonne et due forme sur ce délit et que l'exécution du jugement aura eu lieu.

10. Tout bâtiment italien et tout bâtiment suédois et norvégien, qui sera obligé d'entrer par relâche forcée dans un des ports de l'une ou de l'autre des deux Hautes-Parties contractantes, y sera exempt de tout droit de port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'État, si les causes qui ont rendu nécessaire la relâche sont valables et évidentes, et pourvu qu'ils ne fassent dans le port de la relâche aucune opération de commerce, en chargeant des marchandises, ni ne s'y arrêtent au delà du temps qu'exigent les réparations nécessaires. Il est bien entendu cependant que les chargements ou la subsistance de l'équipage ne seront point considerés comme opération de commerce donnant lieu au paiement des droits.

En cas de naufrage dans un endroit appartenant à l'une ou à l'autre des Hautes-Parties contractantes, toutes les opérations rélatives au sauvetage du bâtiment naufragé, échoué, ou abandonné seront dirigées par les Consuls respectifs.

Ces bâtiments, leurs parties ou débris, leurs agrès et les objets qui leur appartiennent, ainsi que les effets et marchandises qui auront eté sauvés, ou leurs produits, s'il ont eté vendus, comme aussi tous les papiers qui auront été trouvés à bord, seront consignés au Consul ou Vice-Consul respectif dans le district où le naufrage aura eu lieu.

Les Autorités locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des personnes employées au sauvetage, si elles sont étrangéres aux équipages des bâtiments susdits, et assurer l'exécution des dispositions à prendre pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

Elles devront de même en l'absence et jusqu'á l'arrivée des Agents consulaires prendre toutes les mesures pour la protection des individus et la conservation des objets sauvés.

Il ne sera exigé, soit du Consul, soit des propriétaires ou de ceux qui y ont droit, que le paiement des dépenses faites pour la conservation de la propriété; les droits de sauvetage et les frais de quarantaine seront les mêmes que ceux qui seraient également payés en même cas par un navire national.

Les marchandises sauvées ne seront soumises à alcun droit ou frais de douane jusqu'au moment de leur admission pour la consommation intérieure.

Dans le cas d'une réclamation légale quelconque par rapport au naufrage, aux marchandises et aux effets naufragés, le Tribunal compètent du pays ou le naufrage a eu lieu sera appelé à en décider.

11. Les stipulations du présent Trait é seront appliquées aux navires italiens qui entreront dans les ports de l'île de Saint-Barthelemy, aux Indes Occidentales et aux navires de cette colonie qui entreront dans les ports du Royaume d'Italie.

12. Il ne sera donnè ni directement, ni indirectement, ni par l'une des Hautes-Parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou agence agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préference quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie de l'un des Ètats respectifs importès dans l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du navire qui aurait importé ces objets, l'intention des deux Hautes-Parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

13. Dans le cas où un sujet de l'une des Hautes-Parties contractantes viendrait à mourir dans les États de l'autre, ses héritiers, s'ils sont sujets du même État que le défunt, succéderont à ses biens, soit en vertu d'un testament, soit ab intestat, et ils pourront en prendre possession soit en personne, soit par d'autres agissant à leur place, et en disposeront à volontè, en ne payant au profit des Gouvernements respectifs d'autres droits que ceux auxquels les habitants du pays où se trouvent lesdits biens sont assujettis en pareille occasion.

14. Le présent Traitè sera en vigûeur pendant dix ans à compter du jour de sa signature, et si douze mois avant l'expiration de ce terme l'une des Hautes-Parties contractantes n'aura point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, ce Traité restera encore obligatoire douze mois au delà de ce terme, et ainsi de suite jusq'à l'expiration des donze mois qui suivront l'annonce officielle faite par l'une des Hantes Parties contractantes pour qu'il soit annulé.

15. Le présent Traitè sera ratifiè par les Hautes-Parties contractantes et les ratifications en seront échangées à Stockholm dans l'espace de trois mois aprés la signature ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Turin le quatorziéme jour du mois de juin de l'année de grâce dix-huit cent soixante deux.

JOACHIM NAPOLÈON PEPOLI
L. S.

HOCHSCHILD
L. S.

Noi avendo veduto ed attentamente esaminato il Trattato di commercio e di navigazione qui sovrascritto, l' abbiamo approvato in ogni e singola sua parte ; epperciò per le presenti l' accettiamo , ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare. *In fede* di che Noi abbiamo firmato di nostra propria mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il grande sigillo delle nostre armi.

Dat. dal Real Palazzo di Torino addi tredici del mese di luglio l'anno del Signore mille ottocento sessantadue e del Regno nostro il decimo *quarto*.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
GIACOMO DURANDO.

Per copia conforme all'originale
li 15 ottobre 1862
MELEGARI.

[illegible]) REGIO DECRETO col quale è approvato il Trattato di Commercio e di Navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Venezuela.

9 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' articolo 5 dello Statuto del Regno ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data al Trattato di Commercio e di Navigaztone conchiuso tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Venezuela, sottoscritto a Madrid addì diciannove del mese di giugno mille ottocento sessantuno, le di cui ratificazioni furono scambiate a Parigi il 20 settembre 1862.

Ordiniamo ec.—Torino 9 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. DURANDO

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che la presente vedranno, salute.

Un trattato di amicizia, navigazione e commercio essendo stato conchiuso tra i Nostri Stati e quelli della Repubblica di Venezuela, e sottoscritto dai rispettivi Plenipotenziari in Madrid addì diciannove dei mese di giugno dell'anno mille ottocento sessantuno;

Trattato del tenor seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia, e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Venezuela, desiderando di stabilire e regolare in modo positivo e permanente i rapporti politici e commerciali fra i due Stati, hanno deciso di conchiudere un trattato di amicizia, navigazione e commercio;

Hanno perciò nominato a loro Plenipotenziari,

Sua Maestà il Re d'Italia, il Barone Romualdo Tecco Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Reale dei Ss. Maurizio e Lazzaro, suo Inviato straordinario, Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina di Spagna;

E Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Venezuela, il signor D. Firmino Toro, suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina di Spagna;

I quali dopo di aver scambiato i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti.

Art. 1. Vi sarà perpetua pace ed amicizia fra i due Governi contraenti e fra i loro cittadini e sudditi senza eccezione di persone o di luoghi.

2. I cittadini dei due paesi avranno piena facoltà di acquistare e di possedere beni immobili, e di disporre come loro meglio convenga, per vendita, donazione, permuta, testamento o qualsiasi altro modo, di tutti i beni che possedano nei rispettivi territori, senza pagare altri diritti, contribuzioni od imposte che quelli che si pagano dai nazionali.

3. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno reciprocamente nel territorio dell'altro della stessa libertà e protezione che i nazionali, per entrare colle loro navi e coi loro carichi in tutti i luoghi, porti e fiumi che sono o saranno aperti al commercio estero , per viaggiare , risiedere, commer-

tanto all'ingrosso che al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, effettuare trasporti di merci e danaro, ricevere consegne tanto dall'interno, quanto dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali: per vendere e comprare direttamente, o per intermedia persona a loro scelta e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercancie od oggetti qualunque, tanto se importati quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese per fare i loro affari da sé, presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuna.

Infine non andranno sottoposti in alcun caso ad altri gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sui nazionali.

4. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprietà; e godranno a questo riguardo degli stessi diritti o privilegi che sono accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Andranno per altro esenti da ogni servizio personale si nelle armate di terra o di mare, che nelle guardie o milizie nazionali, da tutte le contribuzioni di guerra, imprestiti forzosi, e requisizioni, e da qualsiasi altro servizio militare.

Nei casi di rivoluzione o di guerra intestina, i cittadini e sudditi delle parti contraenti avranno diritto nel territorio dell'altra ad essere indennizzati dei danni e pregiudizi che potrebbero ricevere nelle loro persone e proprietà, dalle Autorità costituite del paese; negli stessi termini nei quali alla suddetta riparazione avrebbero diritto i nazionali secondo le leggi che sono o saranno in vigore.

5. A maggiormente tutelare la sicurezza dei cittadini e sudditi rispettivi, si conviene che se per disgrazia venisse ad interrompersi l'amicizia tra le due Potenze contraenti, i sudditi cittadini e sudditi residenti nel territorio dell'altra avranno diritto di rimanervi e di continuarvi senza interruzione di sorta l'esercizio della loro industria, sempre che si comportino pacificamente obbedendo alle leggi del paese.

Gli effetti e le proprietà loro che fossero affidate a particolari od allo Stato non potranno essere occupate o sequestrate, né sottoposte ad altro qualsiasi gravame, che non venisse ugualmente imposto agli stessi effetti ed alle stesse proprietà di pertinenza dei cittadini e sudditi del paese nel quale risiedono.

Però ad evitare sì grande calamità, le parti contraenti convengono in ciò, che se sventuratamente venissero ad essere compromesse le loro relazioni di mutua amicizia, non potranno desse mai ricorrere all' uso funesto delle armi, senza che previamente sia la questione sottoposta al giudizio di una nazione amica e neutra, la di cui decisione sarà per loro obbligatoria.

6. I cittadini e sudditi di uno dei due Stati contraenti fruiranno rispettivamente sul territorio dell'altro di una perfetta assimilazione ai nazionali in quanto ai diritti ed ai gravami, alle contribuzioni ed alle imposte sopra le loro proprietà.

Non potranno neppure venir sottoposti a carichi, contribuzioni od imposte mobiliari, immobiliari o personali, diverse da quelle che gravitano sui nazionali o sui cittadini della nazione più favorita.

7. I cittadini dei due Stati contraenti non potranno venir sottomessi a niun *Embargo* né trattenuti colle loro navi, vetture o carichi, mercanzie od altri effetti per qualsiasi spedizione, nè per qualsiasi uso pubblico senza previo accordo d'indennità fissata su basi giuste ed eque fra le parti interessate.

8. Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese la cui importazione fosse dalle leggi permessa, anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno e nell'altro degli Stati contraenti, potranno essere ugualmente importate su bastimenti itali o della repubblica di Venezuela senza pagare altri o maggiori diritti di quei che pagano i nazionali.

Qnesta reciproca uguaglianza nel trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sì direttamente dai porti degli Stati contraenti che da un altro punto qualsiasi.

Si osserverà la stessa uguaglianza nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni, e ai rimborsi di diritti che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti sovra la importazione e la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dalla industria dei due paesi contraenti, diritti maggiori di quei che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dalla industria delle nazioni più favorite.

9. Ognuna delle Alte Parti si obbliga a non accordare nel proprio Stato nessun monopolio, indennità o privilegio propriamente detti, a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.

Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti il di cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi per i brevetti di invenzione, per la loro introduzione e per la loro applicazione, e per il commercio di costa o di cabotaggio, i quali saranno interamente regolati dalle leggi e dai regolamenti particolari vigenti nei due paesi.

10. I cittadini delle Alti Parti contraenti potranno ugualmente entrare ed esercitare liberamente nei porti dei due paesi il commercio di scalo, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quei che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili. Né andranno del pari soggetti a diritti maggiori di tonnellaggio, di porto, di faro, di pilotaggio, di quarantena od altri di qualsiasi sorta o denominazione percepiti a nome o beneficio del Governo, dei pubblici funzionari, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque stabilimento.

11. Quando in seguito ad approdo forzato o volontario, i bastimenti di una delle due Potenze contraenti entreranno nei porti dell'altra o toccheranno le sue coste verranno trattati come i bastimenti nazionali.

12. In caso di naufragio o di arenamento di legni di uno degli Stati contraen sulle coste dell'altro, tutte le operazioni relative al salvamento di questi legni saranno dirette dagli Agenti Consolari della Nazione, alla quale appartiene il legno naufragato od arenato.

Le Autorità locali dovranno al più presto possibile far noto al Console, Vice-Console od Agente Consolare di questa Nazione il naufragio di cui si tratta, e il loro immediato intervento non avrà altro scopo che di mantenere l'ordine, garantire gli interessi di coloro che eseguiscono il salvamento se non appartengono agli equipaggi naufragati, ed assicurarsi dell'esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per la entrata e la uscita delle merci salvate.

Nell'assenza degli Agenti Consolari e fino al loro arrivo, le Autorità locali dovranno prendere le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti naufragati.

Rimane inoltre stipulato che le merci salvate non saranno colpite da niun dazio doganale, fuorchè se fossero destinate al consumo.

13. Saranno considerati comme appartenenti al Regno d' Italia o alla Repubblica di Venezuela, tutti quei legni che navigano secondo le leggi in vigore nei due paesi e come tali verranno riconosciuti e trattati.

14. Le due Alte Parti contraenti adottano nelle loro mutue relazioni il principio che la bandiera cuopre la mercanzia.

Se una delle due Parti rimanesse neutra, quando l'altra sia in guerra con una terza Potenza; le mercanzie coperte dalla bandiera neutra verranno pure riputate neutre quand'anche fossero di pertinenza nemica. Si eccettuano nondimeno tutti gli oggetti considerati quale contrabbando di guerra.

Si conviene egualmente tra le Parti contraenti che la libertà della bandiera fa sicura quella delle persone e che gli individui i quali appartengono alla Potenza nemica, essendo trovati a bordo di un bastimento neutro, non potranno esser fatti prigioni, a meno che si trattasse di militari attualmente al servizio del nemico.

15. Le navi da guerra delle due Alte Potenze contraenti saranno trattate nei porti rispettivi, come quelle delle nazioni più favorite.

16. Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilire Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli nei porti, città od altri luoghi del territorio dell'al- [illegible] riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuarne quei luoghi che [illegible] rasse conveniente.

Ma questa riserva non potrà applicarsi ad una delle Alte parti contraenti che in quanto lo fosse ugualmente a tutte le altre potenze.

I suddetti Agenti, poichè avranno presentate le loro patenti di nomina, saranno ammessi e riconosciuti, e l'*exequatur* verrà loro spedito senza spesa, e nella forma stabilita nei rispettivi paesi.

In virtù della presentazione dell' *exequatur* alle Autorità amministrative e giudiziarie del luogo in cui devono risiedere, queste presteranno loro appoggio nell'esercizio delle funzioni consolari, facendoli godere immediatamente delle prerogative ed onori spettanti al loro grado nel rispettivo distretto consolare.

In caso d'impedimento. di assenza o di morte dei Consoli o Vice-Consoli, i loro Segretari, Cancellieri, alunni o addetti consolari, che si siano anteriormente fatti conoscere come tali alle Autorità locali, saranno di pieno diritto ammessi alla gestione dei Consolati o Vice-Consolati, senza ostacolo per parte delle suddette Autorità che anzi dovranno prestare loro assistenza e protezione, e farli godere durante la gestione di tutti i diritti, privilegi ed immunità stipulate nella presente Convenzione a favore dei Consoli o Vice-Consoli.

I Segretari, Cancellieri, addetti ed alunni consolari, godranno degli stessi privilegi ed immunità personali che i Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli.

17. I Consoli generali, Consoli o Vice-Consoli rispettivi godranno nei due paesi dei privilegi annessi alla loro carica, quali sono l'esenzione dagli alloggi e contribuzioni militari, quella dalle contribuzioni dirette tanto personali quanto mobiliarie e suntuarie, imposte sia dallo Stato sia dai Comuni, a meno che non fossero cittadini del paese di loro residenza, o proprietari d'immobili, o commercianti; nei quali casi andranno sottoposti agli stessi carichi, servizi ed imposizioni che i nazionali.

Questi Agenti godranno inoltre dell'immunità personale, fuorchè nei casi di delitto atroce; e se sono negozianti non potranno essere arrestati per debiti che in conseguenza di operazioni commerciali e non per causa civile.

I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli potranno collocare sulla porta esterna della loro casa lo scudo con le armi della loro nazione, e con l'iscrizione seguente - *Consolato d'Italia*. *Consolato di Venezuéla.*

E nei giorni di pubbliche solennità nazionali o religiose sarà loro lecito d'inalberare la propria bandiera nazionale sulla casa consolare, a meno che non risiedano in una città, ove esista una legazione del loro paese.

Essi potranno egualmente inalberare la detta bandiera sopra le navi su cui monteranno nel porto per esercitarvi le funzioni della loro carica, senza che questi segni esterni possano mai interpretarsi come costituenti diritto d'asilo.

I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli, e i loro Cancellieri, che non sono sudditi del paese in cui risiedono, non potranno mai essere citati a comparire come testimoni davanti ai Tribunali. Qualora le Autorità del paese dovessero ricevere qualche loro dichiarazione, la dovranno chiedere per iscritto, o si presenteranno al loro domicilio per riceverla a voce.

18. I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi, come pure i Cancellieri, Segretari, addetti ed alunni consolari, godranno di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità che sono concesse o si concederanno nei due Stati agli Agenti di uguale rango della nazione più favorita.

19. Gli Archivi Consolari sono inviolabili, e le Autorità locali non potranno in alcun caso, nè sotto alcun pretesto visitare o sequestrare le carte delle Cancellerie dei rispettivi Consolati.

20. I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli avranno diritto di ricevere nelle loro Cancellerie, al domicilio delle Parti, o a bordo dei bastimenti del loro paese, le dichiarazioni e gli altri atti che i Capitani, gli equipaggi, i passeggieri, negozianti o cittadini della loro nazione volessero fare; compresivi i testamenti od atti di ultima volontà, e tutti gli altri atti notarili, anche se abbiano per oggetto lo stabilimento d'ipoteche nel qual caso si applicheranno le disposizioni esistenti in questa materia nei due paesi.

I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi avranno inoltre diritto di ricevere nelle loro Cancellerie ogni atto convenzionale fra uno o più dei loro nazionali ed altre persone del paese di loro residenza; come pure tutti gli atti convenzionali concernenti esclusivamente i cittadini del paese in cui risiedono, purchè questi atti riferiscansi a beni situati o ad affari da trattarsi nel ter-

ritorio della nazione alla quale apparterrà il Console o l'Agente, davanti a cui si celebrano.

Le copie o spedizioni di questi atti debitamente legalizzati dai Consoli o Vice-Consoli, e sigillati col sigillo di Ufficio del Consolato o Vice-Consolato, faranno fede in giudizio e fuori di esso, tanto negli Stati di S. M. il Re d'Italia che nel territorio della Repubblica di Venezuela, ed avranno la stessa forza e valore che se fossero stati rogati avanti un Notaro od altro pubblico Funzionario dell'uno o dell'altro paese, purchè questi atti siano estesi secondo la forma richiesta dalle leggi dello Stato al quale appartengono i Consoli e Vice-Consoli, e siano stati poi sottomessi al bollo, all'insinuazione ed a tutte le altre formalità in vigore nei paesi, dove l'atto deve ricevere esecuzione.

I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi avranno facoltà di tradurre e legalizzare tutti i documenti, atti e firme emananti dalle Autorità e dai Funzionari del loro paese, e queste traduzioni e legalizzazioni avranno nel paese di loro residenza la stessa forza e valore che se fossero fatte dai Funzionari od Autorità locali.

21. In caso di morte di qualche nazionale delle due Alte Parti contraenti nel territorio dell'altra, le Autorità locali competenti dovranno darne avviso immediato ai Consoli generali, Consoli o Vice-Consoli del distretto, i quali dovranno dal canto loro darne lo stesso avviso alle Autorità locali, ove fossero i primi ad esserne consapevoli.

I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli ecc. in caso di morte dei loro nazionali senza lasciare eredi od esecutori testamentari o i di cui eredi od esecutori testamentari fossero sconosciuti, assenti od incapaci, dovranno procedere nel modo seguente:

1.º Apporre i sigilli sia d'uffizio, sia sulla richiesta delle Parti interessate sopra tutti gli effetti mobili e carte del defunto, prevenendo in antecedenza di questa operazione l'Autorità locale competente, la quale dovrà assistervi e porre ugualmente i suoi sigilli, che non potranno rompersi che di comune accordo;

2.º Formare in presenza dell'Autorità competente del paese l'inventario di tutti i beni ed effetti che erano posseduti dal defunto;

3.º Procedere, secondo il costume del paese, alla vendita di tutti gli effetti mobili della successione, che potrebbero deteriorarsi; amministrare e liquidare in persona, oppure nominare sotto la propria responsabilità un Agente per amministrare e liquidare la successione: senza che l'Autorità locale abbia ad intervenire in queste operazioni, a meno che uno o più cittadini del paese o di una terza Potenza abbiano a far valere diritti contro la successione; poichè allora se si suscitasse qualche difficoltà, dovrebbe venire risoluta dai Tribunali locali, intervenendovi il Console come rappresentante della successione, senza che possa egli però liquidarla, se non dopo la sentenza del Tribunale od un amichevole accordo tra le due parti.

Ma i detti Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli saranno tenuti a fare annunziare la morte del defunto in una delle Gazzette che si pubblicano nel territorio del loro Distretto, e non potranno fare la consegna della successione o del suo prodotto agli eredi, od ai loro mandatari, che dopo di aver soddisfatti tutti i debiti contratti nel paese dal defunto, a meno che sia già trascorso un anno dal giorno della morte, senza che alcun reclamo sia stato presentato contra la successione.

22. Tutto ciò che concerne la pulizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, la sicurezza delle mercanzie, beni ed effetti, sarà regolata secondo le leggi, statuti e regolamenti del paese. Però i Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi rimarranno esclusivamente incaricati dell'ordine interno a bordo delle navi di commercio della loro nazione, e giudicheranno essi soli i dissensi che sorgessero fra il Capitano, gli ufficiali dell'equipaggio ed i marinai, qualunque ne sia il motivo, e particolarmente per ciò che riguarda il salario, e l'adempimento delle reciproche obbligazioni.

Le Autorità locali potranno soltanto intervenire quando gli accaduti disordini saranno tali da disturbare la tranquillità e l'ordine pubblico a terra o nel porto, e potranno ugualmente giudicare queste quistioni, quando una persona del paese od estranea all'equipaggio si trovi in quelle implicata.

In tutti gli altri casi, le suddette Autorità si limiteranno ad aiutare efficacemente gli Agenti Consolari, quando questi ne li richiedano, onde fare arrestare e condurre in carcere quegli individui dell' equipaggio che giudicassero per qualsiasi motivo conveniente.

23. Per tutto ciò che si riferisce al collocamento delle navi, al loro caricamento o scaricamento nei porti, bacini, rade dei due Stati, all'uso dei magazzini pubblici, bilance, argani ed altri simili strumenti, ed in genere per tutte le formalità e disposizioni sull'arrivo, soggiorno e partenza delle navi, si concederà nei due paesi il trattamento nazionale: sendoché le due alte parti contraenti hanno precisamente l'intenzione di stabilire l'eguaglianza la più perfetta fra i sudditi delle due nazioni.

24. I Consoli generali, Consoli o Vice-Consoli rispettivi potranno fare arrestare e rinviare o a bordo o nel loro paese, i marinari, o qualunque altra persona facente parte dell'equipaagio delle navi di guerra e di commercio che le avessero disertate.

A questo fine, s'indirizzeranno per iscritto alle Autorità locali competenti, e giustificheranno mediante l'esibizione dei registri o del ruolo dell'equipaggio. o se il bastimento fosse già ripartito mediante copia autentica di questi documenti che le persone che essi reclamano facevano realmente parte dell'equipaggio.

Dietro questa domanda, così giustificata, non potrà ricusarsi la consegna. Sarà loro inoltre accordato ogni aiuto ed assistenza per la ricerca e l'arresto di questi disertori, che saranno mantenuti nelle prigioni del paese, a richiesta ed a spese del Console, fino a che si trovi l'occasione di farli partire.

Questo imprigionamento non potrà darare più di tre mesi, trascorsi i quali, dopo un previo avviso di tre giorni al Console, l'individuo arrestato sarà messo in libertà, e non potrà più essere imprigionato per lo stesso motivo.

Ciononostante, se il disertore avesse commesso qualche delitto a terra potranno le Autorità locali differire la sua estradizione, fino a che il Tribunale abbia pronunziata la sua sentenza, e che questa abbia ricevuta piena ed intera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono che i marinari ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese in cui avvenga la diserzione, sono eccettuati dalle disposizioni del presente articolo.

25. Sempre che non vi siano stipulazioni in contrario fra gli armatori, i caricatori e gli assicuratori dei bastimenti dei due paesi, le avarie che i medesimi soffrissero durante la navigazione, dirigendosi nei rispettivi porti, verranno regolate dai Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli della propria nazione a meno che i sudditi del paese in cui risiedono i detti Agenti, o i sudditi di una terza Potenza trovinsi interessati in queste avarie; poichè in questo caso, tranne vi fosse accordo amichevole tra tutte le parti interessate, dovranno desse venire regolate dall'Autorità locale competente.

26. Si conviene formalmente fra le due Alte Parti contraenti che, indipendentemente dalle stipulazioni precedenti, gli Agenti diplomatici e consolari, i sudditi di ogni classe, le navi e le mercanzie di uno dei due Stati godranno di pieno dritto nell'altro delle franchigie, privilegi ed immunità qualsiansi già concesse, o che si concedessero in seguito alle nazioni le più favorite, gratuitamente se la concessione è gratuita, o mediante uguale compenso se la concessione ebbe luogo dietro qualche corrispettivo.

27. Il presente Trattato sarà in vigore per cinque anni dal giorno dello scambio delle ratifiche; e se un anno prima di questo termine, una delle Potenze contraenti non abbia annunziato ufficialmente all'altra la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore per ambo le parti per un altro anno e così di seguito, finchè si sia fatta questa dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui questa abbia avuto luogo.

28. Il presente Trattato sarà approvato e ratificato da Sua Maestà il Re d' Italia e da Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Venezuela secondo la Costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate a Parigi nel termine di un anno dal giorno della firma od anche più presto se ciò sarà possibile (1).

---

(1) Il termine fu prorogato con atti firmati a Parigi li 20 giugno e 20 settembre 1862.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto il sigilto delle loro armi.

Fatto a Madrid il 19 giugno 1861.

R. TECCO.
F. TORO.

Noi avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto Trattato d'amicizia, navigazione e commercio, l'abbiamo approvato in ogni e singola sua parte, epperciò per le presenti l'accettiamo. ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Gran Sigillo.

Dat. dal Nostro Reale Palazzo in Torino il giorno quarto del mese di settembre l'anno del Signore mille ottocento sessantadue e del Regno Nostro il decimoquarto.

VITTORIO EMANUELE
Per parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
GIACOMO DURANDO

Per copia conforme all' originale
Torino 14 ottobre 1862.
MELEGARI.

903) REGIO DECRETO de' 9 ottobre 1862 col quale alcuni Comuni della Provincia di Terra di Lavoro sono autorizzati a variare la loro denominazione, e sono:

1. Santeramo (Terra di Lavoro), Sant' Erasmo.
2. Macerata (id.), Macerata Marcianise.
3. Gioia (id.), Gioia Sannitica.
4. Schiavi (id.). Fontechiari.
5. Capriati (id.), Capriati a Volturno.

904) REGIO DECRETO dei 12 ottobre 1862 che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Principato Ulteriore ad assumere una nuova denominazione, cioè:

1. Savignano (Principato Ulteriore), Savignano di Puglia.
2. Monteleone (id.), Monteleone di Puglia.
3. Santa Lucia (id.), Santa Lucia di Larino.
4. Salza (id.), Salza Irpina.
5. Pratola (id.), Pratola Serra.

905) REGIO DECRETO col quale sono abolite le Delegazioni straordinarie per l'Istruzione pubblica nelle Provincie Napoletane, e si provvede per la relativa amministrazione.

26 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti gli articoli 32 e seguenti della legge 16 febbraio 1861 sull'amministrazione della dubblica istruzione nelle Provincie Napoletane, e gli ar-

ticoli 44 e seguenti della legge 10 febbraio 1861 sulla istruzione secondaria nelle Provincie stesse; — Visti i nostri Decreti delli 25 luglio e 4 agosto 1861 ed il Decreto del 9 maggio ultimo scorso, n.º 622; — Nell'intento di rendere vieppiù regolare ed efficace l'azione dei Consigli provinciali scolastici instituiti colle leggi suddette; — Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Le Delegazioni straordinarie stabilite nelle Province Napoletane dal Decreto 25 luglio 1861 sono abolite.

2. In ciascuna delle Provincie Napoletane, esclusa quella di Napoli, è chiamato a presiedere a nome Nostro il Consiglio provinciale scolastico il Prefetto *pro tempore* della Provinoia, il quale potrà farsi rappresentare in caso d'impedimento da uno dei Membri del Consiglio stesso. Nella Provincia di Napoli il Consiglio sopra le scuole sarà presieduto in nome Nostro da un Delegato straordinario da nominarsi per Decreto Reale.

3. Faranno anche parte del Consiglio provinciale scolastico il Direttore della Scuola normale o magistrale ed il Rettore del Convitto.

4. L'Ispettore del Circondario Capo-luogo di Provincia sarà alla immediazione del Presidente del Cousiglio provinciale scolastico, ed avrà l'incarico speciale di curare l'esatta osservanza delle leggi scolastiche, di vegliare al regolare andamento delle Scuole normali, magistrali, elementari, serali e domenicali della Provincia, di adempiere per le Scuole tecniche e classiche secondarie quelle particolari incumbenze che gli saranno affidate dal Presidente, di riferire al Consiglio sopra le scuole sulle nomine e licenziamento dei Maestri, sui mancamenti di cui fossero imputati gl'Insegnanti, sulle contestazioni che potessero insorgere tra questi ed i Consigli comunali, come altresì di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, e rilasciare le Patenti ai Maestri, e fare tutti quegli altri atti che gli saranno commessi secondo le istruzioni del Ministero. Gl'Ispettori degli altri Circondari saranno sotto l'immediata direzione e dipendenza del medesimo.

5. Oltre alle spese d'ufficio pei Consigli provinciali scolastici e per gli Ispettori da determinarsi per Decreto Ministeriale saranno a ciascuno degli stessi Ispettori corrisposti lo stipendio ed indennità indicati nell'unita tabella da prelevarsi dall'art. 3 del capitolo 7.º del bilancio passivo della pubblica Istruzione.

6. Alle spese d'ufficio pei Consiglieri scolastici provinciali si farà fronte coi fondi stanziati al capitolo 6.º del bilancio passivo della pubblica Istruzione, modificando con Decreto Ministeriale il ripartimento in articoli della somma iscritta nel capitolo stesso.

7. È derogata ad ogni disposizione contraria al presente Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 26 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI.

TABELLA

dello stipendio e delle indennità assegnati agli Ispettori delle Scuole nei Capoluoghi di Provincia nel Napoletano.

N.° d' ordine	RESIDENZA dell' Ispettore	STIPENDIO attuale	INDENNITÀ	TOTALE	*Osservazioni*
1	Napoli	1,000	2,000	3,000	
2	Caserta.	1,000	1,600	2,600	
3	Salerno.	1,000	1,600	2,600	
4	Avellino	1,000	1,600	2,600	
5	Bari.	1,000	1,600	2,600	
6	Lecce	1,000	1,600	2,600	
7	Potenza.	1,000	1,600	2,600	
8	Cosenza.	1,000	1,600	2,600	
9	Catanzaro . . .	1,000	1,600	2,600	
10	Reggio	1,000	1,200	2,200	
11	Benevento . . .	1,000	1,200	2,200	
12	Foggia	1,000	1,200	2,200	
13	Chieti.	1,000	1,200	2,200	
14	Teramo.	1,000	1,200	2,200	
15	Aquila	1,000	1,200	2,200	
16	Campobasso . .	1,000	1,200	2,200	
	Totali generali.	16,000	23,200	39,200	

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica Istruzione
C. MATTEUCCI.

906) REGIO DECRETO con cui vengono fissate le condizioni pel deposito del sale marino in alcune Provincie del Regno.

16 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduti gli art. 6, 7, 8, 18 e 19 delib legge del 13 luglio 1862 sulla privativa de'sali e tabacchi ;—Veduti gli art. 2, 58 e 73 del regolamento doganale dell'11 settembre 1862 ; — Considerando essere urgente il porre riparo a'continui contrabbandi di sale che da alcuni luoghi della Sicilia si commettono per le vicine Provincie del continente, e che il solo obbligo della cauzione pe' trasporti di sale per mare lungo le coste della Sicilia è insufficiente ad impedire gli imbarchi che clandestinamente si fanno su piccole barche ; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Nelle zone doganali stabilite in conformità dell'art. 2 del regolamento dell'11 settembre 1862 lungo le Provincie di Siracusa, Catania e Messina, e le Isole che fan parte di questa ultima Provincia, è vietato il tener depositi di sale.

Il divieto non si estende all'abitato principale delle città, la cui popolazioue agglomerata arriva a dieci mila abitanti.

Volendosi negli altri Comuni tener depositi di sale, occorrerà un permesso del Direttore delle Gabelle della Provincia, il quale, ove creda di accordarlo, stabilirà le cautele necessarie ad impedire che se ne faccia contrabbando per le Provincie continentati del Regno.

Le quantità di sale che si tengono da' mercanti al minuto non sono considerate come depostto quando non superino lo spaccio misurato sui bisogni locali di un semestre.

2. I contravventori al divieto del deposito e coloro che, avendo ottenuto permesso per deposito di sale, contravvengono alle norme prescritte loro nel permesso, saranno soggetti alle multe inflitte coll' articolo 17, n.° 2 della detta legge, i primi per tutta la quantità tenuta in deposito, i secondi per quella quantità la cui uscita non può essere giustificata.

3. Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento nella sua prossima sessione per la sua approvazione.

Ordiniamo ec.—Torino 16 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Q. SELLA.

907) REGIO DECRETO chè determina il numero, lo stipendio e la classe dei Commessi presso le Segreterie giudiziarie di Sicilia, e lo stipendio del Segretario dell' Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

19 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II.

Visti gli art. 1 e 2 del R. Decreto 16 febbraio 1862, n.° 505, coi quali fu determinato che a partire dal giorno dell'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle Provincie Napoletane restassero incamerati tutti i proventi delle cancellerie giudiziarie, e che i funzionari addetti alle medesime fossero tutti stipendiati dallo Stato; — Visto l'art. 4 dello stesso R. Decreto col quale fu stabilito che fino a quando non si fosse provveduto definitivamente intorno al numero ed allo stipendio dei funzionari di segreteria inferiori al grado di Sostituiti Segretari, il personale ed il relativo stipendio sarebbe stato regolato da tabella da pubblicarsi con Regio Decreto; — Visto il R. Decreto 21 aprile 1862, n.° 576, col quale le disposizioni anzidette furono estese alle Provincie Siciliane; — Visto il R. Decreto 5 ottobre 1862 in 873 relativo al numero ed allo stipendio dei Segretari e Sostituiti Segretari dei Tribunali di Commercio di Sicilia;— Volendo ora stabilire il numero e lo stipendio dei funzionari suddetti delle segreterie giudiziarie di Sicilia, comprese quelle dei Tribunali di Commercio; — Ritenuto ancora che per effetto delle disposizioni precitate e di quelle del presente Decreto il Segretario dell'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione essendo disgravato dal peso dello stipendio d'uno scrivano che la legge 20 novembre 1859, n.° 3782, pone a di lui carico, deve il di lui stipendio essere adeguatamente ridotto; — Vista la facoltà data al Governo dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1862,

n.° 421; — Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato di reggere interinalmente il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero, lo stipendio e la classe dei Commessi presso le segreterie giudiziarie di Sicilia, comprese quelle dei Tribunali di Commercio, rimangono stabiliti nella conformità apparente dalle apposite tabelle firmate d'ordine Nostro dall'anzidetto Guardasigilli.

2. Lo stipendio del Segretario dell'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione è stabilito in L. 3500.

Ordininiamo ec. — Torino 19 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

908) Regio Decreto dei 30 ottobre 1862 d'amnistia ai militari Lombardi disertori dall'Esercito Piemontese dal 23 marzo a 30 settembre 1849.

909) Regio Decreto con cui si riduce alla metà la tariffa di alcuni diritti di copia che si esigono nei Grandi Archivi di Napoli e di Palermo.

19 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Veduti i regolamenti pel Grande Archivio di Napoli e per gli Archivi Provinciali di qua dal faro, colla tariffa dei diritti da esigersi negli Archivi. approvati col Reale Decreto 12 novembre 1818; — Veduto l'art. 42 della legge organica pel Grande Archivio di Palermo e per gli Archivi Provinciali di Sicilia in data 1.° agosto 1843; — Veduti i Sovrani Rescritti 23 marzo e 16 ottobre 1857, coi quali fu rispettivamente prorogata pei Grandi Archivi di Napoli e di Palermo ad un altro quinquennio la riduzione a metà dei diritti di copia per gli atti indicati nei tre prim articoli della suddetta tariffa; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. A cominciare dal giorno primo del prossimo novembre, e sino a contraria disposizione, il diritto di copia da esigersi nei Grandi Archivi di Napoli e Palermo per gli atti e documenti indicati negli art. 1, 2 e 3 delle tariffe approvata col Reale Decreto 12 novembre 1818 è ridotto alla metà della somma rispettivamente stabilita.

Ordiniamo ec.—Torino 19 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

910) Regio Decreto col quale è fatta più estesa applicazione dell'indulto accordato, pei fatti succeduti nell'Italia Meridionale, con Decreto 5 ottobre 1862.

30 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regio Decreto in data 5 ottobre 1862, n.° 849; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed incaricato in-

terinalmente di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. unico. Sono compresi nell'indulto accordato coll'art. 1 del Decreto 5 ottobre 1862, n. 849, e salva sempre l' eccezione fatta coll'art. 2 dello stesso Decreto, tutti coloro che, non colpevoli di reati comuni, hanno in qualsivoglia parte del Regno, o col mezzo della stampa, o con pubbliche dimostrazioni, o con qualsiasi altro mezzo partecipato ai fatti nel detto art. 1 indicati.

Ordiniamo ec. — Torino 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.

911) REGIO DECRETO sulla classificazione delle Dogane.

16 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 3 del Regolamento doganale 11 settembre 1862;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Art. unico. Sono approvate le annesse Tabelle firmate d' ordine Nostro dal Ministro delle Finanze e concernenti:

1.ª Il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna Dogana (Tabella A) ;

2.ª Le Dogane attualmente abilitate al deposito delle merci (Tabella B) ;

3.ª Le Dogane abilitate ad attestare l' uscita delle merci in transito (Tabella C) ;

4.ª Le merci per la cui importazione sono abilitate le Dogane di 2.º ordine (Tabella D) ;

5.ª Le Dogane principali nelle quali si concentreranno le operazioni di cassa, di contabilità e di statistica (Tabella E) ;

6.ª Le vie da percorrersi dal confine a ciascuna delle Dogane di terra per l'entrata e per l'uscita delle merci (Tabella F).

Ordiniamo ec.—Torino 16 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

Tabella A

LUOGO, ORDINE E CLASSE DI CIASCUNA DOGANA (a)

Dogane ***secondo la loro disposizione topografica.***

Linea delle Alpi e dei Fiumi e Laghi promiscui.

Mortola. II ordine 2 classe
Olivetta. II 4
Libri. II 4
Pigna. II 4
Tenda. II 2
Briga. II 4
Entraque. II 4
Vinadio. II 4
Argentera. II 3
Saretto II 4
Bellino. II 4
Chianale. II 4
Grissolo. II 4
Mirabores. II 4
Prales. II 4
Bousson. II 4
Clavières. II 2
Melezet. II 4
Bardonecchia. II 4
Bard. II 4
Susa. I 2
Valgrisanghe. II 4
La Thuille. II 2
Courmayeur. II 4
S. Remy. II 2
Valtournanche. II 4
Iselle. II 2
Baceno. II 4
Formazza. II 4
Revalvegezzo. II 4
Cannobbio *con posto d'osservazione a* Piaggio di Valmara. II 2
Intra. I 4
Belgirate. II 3
Arona. I 2 (b)
Sesto Calende. II 2
Laveno. II 3
Luvino. II 2
Zenna. II 3 (c)
Fornasette. II 3 (d)
Ponte Tresa. II 3
Brusimpiano. II 4
Porto Codelago. II ordine 3 classe
Gaggiolo. II 4
Clivio. II 4
Uggiate *con posto d'osservazione a* Bizzarone. II 4
Ponte Chiasso. II 1
Maslianico. II 4
Oria. II 4
Osteno. II 4
Porlezza. II 2
Campo Dolcino *con sezione a* Montespluga. I 3
Villa di Chiavenna. II 2
Tirano *con posto d'osservazione a* Piattamala. II 2
Bormio. II 4
Stelvio. II 4
Ponte di legno. II. 4
Ponte Caffaro. II 2
Limone. II 2
Gargnano. II 4
Maderno. II 4
Salò. II 2
Desenzano *con sezione alla* Ferrovia. I 3
Lugana. II 3
Monzambano. II 3
Borghetto. II 4
Goito. II 2
Cà-Basse. II 4
Castellucchio. II 2
S. Lorenzo. II 2
Foce d' Oglio. II 4
Luzzara *con posto d' osservazione sul* Po. II 4
Co di sotto. II 2
Staffola. II 4
Faraona. II 4
Collegrana. II 2
Concordia *con posto d' osservazione a* Cappelletta. II 3
Tramuschio. II 2

(a) Le Dogane non comprese nella presente Tabella sono soppresse col giorno 31 dicembre 1862.
(b) Con impiegati doganali sui Piroscafi.
(c) Funziona anche da posto d' osservazione della dagana di Cannobbio
(d) Funziona anche da posto d' osservazione della dogana di Luvino.

S.Martino in Spino. II ordine 4 classe
Pilastri. II 4
Stellata. II 2
Palantone. II 4
Pontelagoscuro. *con posto d'osservazione a* Passo Po. I 2.
Francolino. II 1

Guarda Ferrarese. II ordine 4 classe
Cologna. II 3
Serravalle. II 4
Ariano. II 3
Mesola. II 4
Gorino. II 4

Linea delle Provincie Romane.

La Pescia. II ordine 4 classe
Pitigliano. II 4
S. Quirichino. II 4
Sorano. II 4
S. Giovanni delle Contee. II 4
Radicofani *con posto d'osservazione a* Torricella. II 2
Celle. II 4
Castel Viscardo. II 4
Osteria Nuova. II 2
Madonna delle Macchie. II 4
Alviano. II 4
Passo di Giove. II 4
S. Liberato. II 3
Frangellino. II 2
Ponte delle Rie. II
Montorso. II 4
Passo Correse. II 2

Scandriglia. II ordine 4 classe
Canemorto. II 4
Petescia. II 4
Cavaliere. II 4
Carsoli. II 2
Cappadocia. II 3
Canistro. II 3
Roccavivi. II 4
Castelluccio. II 3
Murata *con posto d'osservazione a* Collenoci. II 2
Isoletta *con Sezione alla* Ferrovia. II 1
S. Giovanni Incarico. II 4
Pastena. II 4
Lenola. II 4
Fondi *con posto d' osservazione a* Portella. II 2

Linea del mare e della cinta delle Città franche.

Ventimiglia. II ordine 2 classe
Bordighera. II 3
Ospedaletti. II 4
S. Remo. II 1
Arma. II 3
S. Stefano al mare. II 4
Porto Maurizio. II 1
Oneglia. I 4
Diano. II 3
Cervo. II 4
Laigueglia. II 4
Alassio. II 3
Albenga. II 3
Ceriale. II 4
Borghetto S. Spirito. II 4
Loano. II 2
Pietra. II 3
Finale. II 3
Noli. II 4
Spotorno. II 4
Vado *con Sezione a* Zinola e Porto Vado. II 4 (a)

Fornaci. II ordine 4 classe
Savona. I 2
Albissola. *con Sezione a* Capo Albissola. II 4 (b)
Varrazze *con Sezione a* Celle. II 4 (b)
Cogoleto. II 4
Arenzano. II 4
Voltri. II 2
Prà. II 4
Pegli. II 3
Sestri Ponente. II
Genova *con sezione a* Sampierdarena, Gabella Vino, id. Salumi, Porta Viaggiatori, id. Mandracchio, Ponte Reale, Passo Nuovo, Ponte Spinola, Porta Rotonda, Porta Marinetta, Ponte Legna, Calata Salumi. I 1
Foce *con sezione a* Boccadasse. II 4—Nervi *con sezioni a* Bogliasco *ed a* Sturla. II 4 (b)—Recco *con sezione a* Sori. II 4
Camogli. II 3

(a) Le dette sezioni sono pel solo cabotaggio dei prodotti locali.

Portofino *con sezioni a* Paraggi *e* S. Fruttuoso. II ordine 4 classe (b)
S. Margherita. II 3
Rapallo *con sezioni a* Zoagli *ed a* S. Michele. II 4 (b)
Chiavari. II 2
Lavagna *con sezione a* Cavi. II 3 (b)
Sestri Levante. II 3
Riva. II 4
Moneglia *con sezione a* Deiva. II 4 (b)
Levanto *con sezioni a* Bonassola *e a* Framura. II 3 (b)
Monterosso. II 4
Vernazza *con sezioni a* Corniglia. II 4 (b)
Rio Maggiore *con sezione a* Menarola. II 4 (b)
Porto Venere. II 4
Panigaglia. II 4
Spezia *con sezione a* Fezzano II 1 — Lerici *con sezione a* S. Terenzo. II 3 (b)
Avenza. II 2.
S. Giuseppe. II 2
Forte dei Marmi. II 2
Viareggio. II 1
Bocca d' Arno. II 3
Livorno (dogana d' acqua) *con sezioni a* Stazione Marittima, Porta S. Marco, Barriera Fiorentina, Barriera Maremmana, Porta alle Colline, Porta a Mare, Magazzini Darsena, Rocca del Porto, Bottini d' Olio, Ufficio Grani. I 1
Antignano. II 4
Castiglioncello. II 4
Vada. II 4
Cecina. II 3
Bibbona. II 4
S. Vincenzo. II 2
Castagnetto. II 4
Baratti. II 4
Piombino. II 2
Torre Mozza. II 4
Follonica. II 3
Portiglioni. II 4
Torre delle Civette. II 4
Torre della Troia. II 4
Castiglione della Pescaia. II 1
Torre S. Rocco. II 3
Torre della Trappola. II 4
Cala del Forno. II 4
Talamone. II 3
Torre delle Saline. II 3

S. Stefano. II ordine 1 classe
Port'Ercole. II 3
Chiarone. II 2
Ponza (Isola). II 4
Ventotene (Isola). II 4
Gaeta, II 2
Mola di Gaeta II 4
Garigliano. II 4
Mondragone. II 4
Casamicciola (Isola). II 4
Forio d'Ischia (Id.) II 4
Ischia (Id.) II 3
Procida (Id.) II 3
Pozzuoli. II 3
Napoli *con posto d'osservazione a* Nisita. I 1
Granatello. II 4
Torre del Greco. II 3
Torre dell'Annunciata. II 3
Castellammare. I 4
Vico. II 4
Piano di Sorrento. II 3
Sorrento. II 4
Massa. II 4
Capri (Isola). II 4
Positano. II 4
Amalfi. II 3
Maiuri. II 3
Vietri. II 3
Salerno. II 1
Agropoli. II 4
Castellabate. II 4
Acciarolo. II 4
Casalicchio. II 4
Pisciotta II 2
Palinuro. II 4
Camerota. II 4
Scario. II 4
Capitello, II 4
Sapri. II 3
Maratea. II 3
Scalea. II 4
Diamante. II 4
Belvedere. II 4
Cetraro. II 4
Fuscaldo. II 4
Paola. II 2
S. Lucido. II 4
Amantea. II 4
Nocera. II 4
Nicastro. II 4
Pizzo. II 2
Tropea. II 2
Briatico. II 4
Nicotera. II 4

Gioia. II ordine 1 classe
Palmi. II 4
Bagnara. II 4
Scilla. II 3.
Villa S. Giovanni. II 4
Gallico. II 4
Catona. II 4
Reggio. I 4
Melito. II 4
Bianco. II 4
Siderno. II 4
Gerace. II 4
Roccella. II 3
Riace (Marina). II 4
Badolato. II 4
Soverato. II 4
Squillace. II 4
Catanzaro. I 4
Castelle. II 4
Cotrone. II 2
Cirò. II 4
Cariati. II 4
Rossano. II 2
Torre Cerchiara. II 4
Corigliano. II 3
Amendolara. II 4
Cassano. II 4
Trebisacce. II 4
Rocca Imperiale. II 4
Torre Scanzano. II 4
Taranto. II 2
Gallipoli. I 4
Otranto. II 4
S. Cataldo. II 4
Brindisi. I 3
Villanova. II 4
Monopoli. II 1
S. Vito Polignano. II
Mola di Bari. II
Bari. I 2
Giovinazzo. II 4
Molfetta. II 1
Bisceglie. II ordine 2 classe
Trani. II 2
Barletta. II 1
Manfredonia. II 2
Viesti. II 3
Peschici. II 4
S. Menaio. II 4
Rodi. II 2
Tremiti (Isola). II 4.
Fortore. II 4
Campomarino. II 4
Termoli. II 3
Vaslo. II 1
S. Vito Chietino. II 4
Ortona. II 1
Francavilla. II 4
Pescara. II 1.
Silvi. II 3
Giulianova. II 2
Martinsicuro. II 4
S. Benedetto. II 3
Grottamare· II 3
Marano. II 4
Porto Fermo. II 1
Porto Civitanova. II 2
Porto Recanati. II 3
Ancona *con sezioni a* Porta Pia, Porta Calamo, Porta Marina, Strada Ferraia. I 2
Fiumesino. II 4
Sinigaglia. I 3
Fano. II 2
Pesaro. II 1
Cattolica. II 4
Rimini. I 3
Cesenatieo. II 1
Cervia. II 3
Ravenna *con sezioni a* Candiano *e* Porto Corsini. I 2
Primaro. II 4
Magnavacca. II 2
Volano. II 4

Sicilia

Palermo. I ordine 1 classe
Ustica. II 4
Trappeto. II 4
Castellammare del Golfo. II 4
Trapani. I 4
Pantelleria (Isola) II 4
Favignana. (Id.) II 4
Marsala. II 3
Mazzara. II 3
Portopalo. II ordine 4 classe
Sciacca. II 2
Siculiana. II 4
Girgenti. I 2
Lampedusa (Isola). II I
Palma, II 1
Licata. II 2
Terranova. II 2
Pozzallo. II 3

Scoglitti. II ordine 3 classe
Mazzarelli. II 4
Sampieri II 4
Marzamemi. II 4
Cala Bernardo. II 4
Avola. II 3
Siracusa. I 3
Agosta. II 1
Brucoli. II 4
Catania. I 2
Acireale. II 4
Riposto. II 3
Taormina (Giardini). II 4
Scaletta. II 4
S. Ferdinando. II 4
Messina *con sezioni a* Zaera, Leone Reale Basso, Porta Vignazza, Acqua del Conte, Arcipeschieri.
Marulli, Placida. Saivo I ordine 1 classe (a)
Sdadafora. II 4
Milazzo. II 2
Lipari (Isola). II 4
Stromboli (Id.) II 4
Patti. II 3
Capo d'Orlando. II 4
Brolo. II 4
S, Agata. II 4
Caronia. II 4
Tusa. II 4
S. Stefano di Mistretta. II 3
Cefalù. II 3
Termini. II 3

Sardegna

Cagiiari. I ordine 2 classe
S. Antioco. II 4
Carloforte. II
Terralba. II 4
Oristano. I 4
Bosa. II 1
Alghero. II 1
Porto Torres. I 3
Castelsardo. II ordine 4 classe
Longosardo. II 3
Maddalena. II 2
Terranova. II 1
Siniscola. II 4
Orosei. II 2
Tortolì. II 2
Muravera. II 4

Dogane interne

Torino *con sezioni alla* Stazione della Ferrovia. I ordine 1 classe
Como. I 4
Milano (Sostra Romana) *con sezioni* a Sostra Viarenna *ed alla* Stazione della Ferrovia. I 1
Brescia *con sezione alla* Stazione della Ferrovia. I 2
Modena. I ordine 3 classe
Parma. I 3
Reggio (Emilia). I 3
Bologna *con sezione alla* Stazione della Ferrovia. I 2
Firenze *con sezione alla* Stazione della Ferrovia, I 1

DOGANE *secondo l'ordine e la classe a cui appartengono*

1. Ordine — 1.ª Classe

Firenze *con sezioni alla stazione della* Ferrovia.

Genova *con sezioni a* Calata salumi, Gabella salumi, Gabella vino. Passo nuovo, Ponte legna, Ponte Reale, Ponte Spinola, Porta Mandracchio, Porta Marinetta, Porta Rotonda. Porta Viaggiatori, S. Pier d'Arena.

Livorno (dogana d' acqua) *con sezioni a* Barriera Fiorentina, Idem Maremmana, Bocca del Porto, Botti-

(a) Le ultime sei sezioni non sono facoltizzate ad alcuna operazione doganale, sono istituite per impedire il passaggio delle merci soggette a dazio d' [illegible]one o di uscita.

ni dell'Olio, Magazzini Darsena, Porta alle Colline, Porta a Mare, Porta S. Marco, Stazione marittima, Officio grani.

Messina *con sezioni ad* **Acqua dal Conte, Arcipeschieri, Leone, Marulli, Reale Basso, Placida, Porta Vignazza, Salvo, Zaera.**

Milano (Sostra Romana) *con sezioni a* **Sostra Viarenna, Stazione della Ferrovia.**

Napoli *con posto d' osservazione a* **Nisita.**

Palermo.

Torino *con sezione alla stazione della* **Ferrovia.**

1.° Ordine — 2.ª Classe.

Arona.

Ancona *con sezioni a* **Porta Calamo, Porta Marina, Porta Pia, Strada ferrata.**

Bari.

Bologna *con sezione alla stazione della* **Ferrovia.**

Brescia *con sezione alla stazione della* **Ferrovia.**

Cagliari.

Catania.

Girgenti.

Pontelagoscuro *con posto d'osservazione a* **Passo Po.**

Ravenna *con sezioni a* **Candiano e Porto Corsini.**

Savona.

Susa.

1.° Ordine — 3.ª Classe

Brindisi.

Campodolcino *con sezione a* **Montespluga.**

Desenzano *con sezione alla stazione della* **Ferrovia.**

Modena.

Parma.

Portotorres.

Rimini.

Sinigaglia.

Siracusa.

1.° Ordine — 4.ª Classe.

Castellammare.

Catanzaro.

Como.

Gallipoli.

Intra.

Oneglia.

Oristano.

Reggio (Emilia).

Reggio (Calabria).

Trapani.

2.° Ordine — 1.ª Classe.

Agosta.

Alghero.

Barletta.

Bosa.

Castiglione della Pescaia.

Cesenatico.

Gioia.

Isoletta *con sezione alla stazione della* **Ferrovia.**

Molfetta.

Monopoli.

Ortona.

Palma.

Pesaro.

Pescara.

Ponte Chiasso.

Porto Fermo.

Porto Maurizio.

Salerno.

S. Remo.

S. Stefano.

Spezia *con sezione a* **Fezzano.**

Terranova (Sardegna).

Viareggio.

2.° *Ordine.* — 2.ª *Classe.*

Avenza.

Bisceglie.

Cannobbio *con posto d'osservazione a* **Piaggia di Valmara.**

Orosei.

Osteria Nuova.

Paola.

Passo Correse.

Carsoli.
Castellucchio.
Chiarone.
Chiavari.
Clavières.
Codisotto.
Collegrana.
Cotrone.
Fano.
Fondi *con posto d' osservazione a* Portella.
Forte dei marmi.
Frangellino.
Gaeta.
Giulianova.
Goito.
Iselle.
La Thuille.
Licata.
Limone.
Loano.
Luvino.
Maddalena.
Magnavacca.
Manfredonia.
Milazzo.
Molo di Bari.
Mortola.
Murata *con posto d'osservazione* a Collenoci.
Piombino.
Pisciotta.
Pizzo.
Ponte Caffaro.
Porlezza.
Portocivitanova.
Radicofani *con posto d'osservazione a* Torricella.
Rodi.
Rossano.
Salò.
S. Giuseppe.
S. Lorenzo.
S. Remy.
S. Vincenzo.
Sciacca.
Sesto Calende.
Stellata.
Taranto.
Tenda.
Terranova (Sicilia).
Tirano *con posto d'osservazione a* Piattamala.
Tortolì.
Tramuschio.
Trani.
Vasto.
Ventimiglia.
Villa di Chiavenna.
Voltri.

2.° *Ordine.* — 3.ª *Classe.*

Alassio.
Albenga.
Amalfi.
Argentera.
Ariano.
Arma.
Avolo.
Belgirate.
Bocca d'Arno.
Bordighera.
Camogli.
Canistro.
Cappadocia.
Careoforte.
Castelluccio.
Cecina.
Cefalù.
Cervia.
Cologna.
Concordia *con posto d'osservazione a* Cappelletta.
Corigliano.
Diano.
Finale.
Follonica.
Fornasette *anche posto d'osservazione per* Luvino.
Grottamare.
Ischia (isola).
Lavagna *con sezione a* Cavi.
Laveno.
Lerici *con sezione a* S. Terenzo.
Levanto *con Sezioni a* Bonassola e Framura.
Longosardo.
Lugana.
Maratea.
Maiuri.
Marsala.
Mazzara.
Monzambano.
Patti.
Pegli.
Piano di Sorrento.
Pietra.
Ponte Tresa.

Port'Ercole.
Porto Codelago.
Porto Recanati.
Pozzallo.
Pozzuoli.
Procida (Isola).
Riposto.
Roccella.
Santa Magherita
S. Benedetto.
S. Liberato
S. Stefano di Mistretta.
Sapri.
Scilla.
Scoglitti.
Sestri Levante.
Silvi.
Talamone.
Termini.
Termoli.
Torre dell'Annunciata.
Torre del Greco.
Torre delle Saline.
Torre S. Rocco.
Viesti.
Vietri.
Zenna *anche posto d' osservazione per* Cannobbio:

2.° *Ordine*: — 4.ª *Classe*

Acciarolo.
Acireale.
Agropoli.
Albissola *con sezione a* Capo Albissola.
Alviano.
Amantea.
Amendolara.
Antignano.
Arenzano.
Baceno.
Badolato.
Bagnara.
Baratti.
Bard.
Bardonecchia.
Bellino.
Belvedere.
Bianco.
Bibbona.
Borghetto.
Borghetto (Santo Spirito).
Bormio.
Bousson.
Briatico.
Briga.
Brolo.
Brucoli.
Brusimpiano.
Ca-Basse.
Cala Bernardo.
Cala del Forno.
Camerota.
Campo Marino.
Canemorto.
Capitello.
Capo d' Orlando.
Capri (Isola).
Caronia.
Casalicchio.
Casamicciola (Isola).
Cassano.
Castagneto.
Castellabate.
Castellammare del Golfo.
Castelle.
Castelsardo.
Castelviscardo,
Castiglioncello.
Catona.
Cattolica.
Cavaliere.
Celle.
Ceriale.
Cervo.
Cetraro.
Chianale.
Cirò.
Clivio.
Cogoleto.
Courmayeur.
Crissolo.
Diamante.
Entraque.
Faraona.
Favignana.
Fiumesino.
Foce *con sezione a* Boccadasse.
Foce d' Oglio.
Forio d'Ischia (Isola).
Formazza.
Fornaci.
Fortore.
Francavilla.
Francolino.
Fuscaldo.

Gallico.
Gargnano.
Garigliano.
Gerace.
Giovinazzo.
Gorino.
Granatello.
Guarda Ferrarese.
Laigueglia.
Lampedusa (Isola).
La Pescia.
Lenola.
Libri.
Lipari (Isola).
Luzzara *con posto d' osservazione sul* **Po.**
Maderno.
Madonna delle Macchie.
Marano.
Martinsicuro.
Marzamemi.
Mas ianico.
Massa.
Mazzarelli.
Melezet.
Melito.
Mesola.
Mirabores.
Mola di Gaeta.
Mondragone.
Moneglia *con sezione a* **Deiva.**
Monterosso.
Mont'Orso.
Muravera.
Nervi *con sezioni a* **Bogliasco e a Sturla.**
Nicastro.
Nicotera.
Nocera.
Noli.
Olivetta.
Oria.
Ospedaletti.
Osteno.
Otranto.
Palantone.
Palinuro.
Palmi.
Panigaglia.
Pantelleria (Isola).
Passo di Giove.
Pastena.
Peschici.
Petrscia.
Pigna.
Pilastri.
Pitigliano.
Ponte delle Rie.
Ponte di legno.
Ponza (Isola).
Portiglioni.
Portofino *con sezioni a* **Paraggi** *ed* **a S. Fruttuoso.**
Portopalo.
Porto Venere.
Positano.
Pra.
Prales.
Primaro.
Ranallo *con sezioni a* **Zoagli e S. Michele.**
Recco *id. a* **Sori.**
Revalvegezzo.
Riace (marina).
Riomaggiore *con sezione a* **Menarola.**
Rìva.
Rocca Imperiale.
Roccavivi.
Sampieri.
S. Cataldo.
S. Ferdinando.
S. Giovanni delle Contee.
S. Giovanni Incarico.
S. Lucido.
S. Martino in Spino.
S. Menaio.
Sant' Agata.
Sant'Antioco.
Santo Spirito.
Santo Stefano al (mare).
S. Quirichino.
S. Vito Chietino.
S. Vito Polignano.
Saretto.
Scalea.
Scaletta.
Scandriglia.
Scario.
Serravalle.
Sestri Ponente.
Siderno.
Siculiana.
Siniscola.
Sorano.
Sorrento.
Soverato.
Spadafora.
Sportono.
Squillace.

Staffola.
Stelvio.
Stromboli (Isola).
Taormina (giardini).
Terralba.
Torre Cerchiara.
Id. della Trappola.
Id. della Troia.
Id. delle Civette.
Id. mozza.
Id. Scanzano.
Trappeto.
Trebisacce.
Tremiti (Isola).
Tropea.
Tusa.
Uggiate *con posto d'osservazione a* Bizzarone.
Ustica (Isola).
Vada.
Vado *con sezioni a* Zinola e Porto Vado.
Valgrisanche.
Valtournanche.
Varazze *con sezioni a* Celle.
Ventotene (Isola).
Vernazza *con sezioni a* Corniglia.
Vico.
Villanova.
Villa S. Giovanni.
Vinadio.
Volano.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

TABELLA B

DOGANE *attualmente abilitate al deposito delle merci*

Torino, Intra, Como, Milano, Brescia, Parma, Reggio (Emilia), Modena. *Deposito solo delle merci sotto la diretta custodia della Dogana.*

Belgirate. *Deposito dei soli formaggi in magazzeni di proprietà privata.*

Bologna. *Deposito delle merci sotto la diretta custodia della Dogana e nei magazzeni della Dogana dati in affitto.*

Pontelagoscuro. *Deposito delle merci sotto la diretta custodia della Dogana e in magazzeni di proprietà privata.*

Ravenna, Rimini, Sinigaglia. *Deposito solo delle merci sotto la diretta custodia della Dogana.*

Bari, Brindisi. *Tutte le tre specie di deposito.*

Catanzaro, Reggio (Calabria), Salerno. *Deposito solo delle merci sotto la diretta custodia della Dogana.*

Napoli. *Tutte le tre specie di deposito.*

Firenze. *Deposito solo delle merci sotto la diretta custodia della Dogana.*

Spezia. *Deposito di vini comuni e di terra manganese in magazzeni di proprietà privata.*

Chiavari. *Deposito di merci sotto la diretta custodia della Dogana e di vini comuni ed oli in magazzeni di proprietà privata.*

Sestri Levante. *Deposito di ferro vecchio, ghisa, cannoni rotti, caldaie e pezzi di ferro in magazzeni di proprietà privata.*

Genova. *Deposito di merci sotto diretta custodia della Dogana, ed in magazzeni di proprietà privata.*

Savona. *Deposito di merci sotto diretta custodia della Dogana, e di vini, salumi e ferramenta in magazzeni di proprietà privata.*

Voltri. *Deposito di vini, d'olio d'oliva, cannoni di ferro infranti, rottami di ferro e ferraccio in magazzeni di proprietà privata.*

Loano. *Deposito d'olio d'oliva e di ferraccio in magazzeni di proprietà privata.*

Oneglia. *Deposito di merci sotto la diretta custodia della Dogana e di vini comuni in magazzeni di proprietà privata.*

Alassio. *Deposito di vini comuni in magazzeni di proprietà privata.*
Ventimiglia, Diano. *Deposito di liquidi in magazzeni di proprietà privata.*
S. Remo. *Deposito di merci sotto la diretta custodia della Dogana.*
Lerici. *Deposito d'olio in magazzeni di proprietà privata.*
Porto Maurizio. *Deposito di merci sotto la diretta custodia della Dogana.*
Palermo. *Tutto le tre specie di deposito.*
Trapani, Girgenti, Siracusa, Catania, Cagliari, Porto Torres. *Deposito solo di merci sotto la direttá custodia della Dogana.*

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
QUINTINO SELLA

TABELLA C

DOGANE *abilitate ad attestare la uscita delle merci in transito*

Mortola. Tenda. *Per tutte le merci esclusi i tabacchi.*
Susa. *Per tutte le merci,*
Clavieres, La-Thuille. S. Remy, Iselle. *Per tutte le merci esclusi i Tabacchi.*
Arona, Sesto Calende. *Per le sole merci trasportate sui Piroscafi dello Stato.*
Lnvino. *Per tutte le merci uscenti dalla frontiera di terra con l'assistenza della Dogana di Fornasette, e per la via del lago per le sole merci trasportate sui piroscafi dello Stato; esclusi i Tabacchi per entrambe le vie.*
Ponte Chiasso. *Per tutte le merci.*
Campo Dolcino. *Idem.*
Villa di Chiavenna. *Per tutte le merci esclusi i tabacchi.*
Tirano. *Per tutte le merci esclusi i tessuti, coloniali e tabacchi lavorati.*
Desenzano. *Per le sole merci che si trasportano col mezzo della ferrovia.*
Limone. *Per tutte le merci esclusi i tabacchi, ed anco per questi quando pervengono coi piroscafi dello Stato.*
Castellucchio. Co di sotto. *Per tutte le merci esclusi i tessuti ed i Tabacchi.*
Pontelagoscuro. *Per tutte le merci.*
Frangellino, Osteria Nuova, Passo Corese. *Per tutte le merci esclusi i tabacchi.*
Ravenna. *Per tutte le merci.*
Rimini, Sinigallia, Pesaro, Porto Fermo. *Per tutte le merci esclusi i Tabacchi.*
Ancona. *Per tutte le merci.*
Manfredonia. *Per tutte le merci esclusi i tabacchi.*
Bari. *Per tutta le merci.*
Napoli. *Idem,*
Isoletta. *Per tutte le merci che si trasportano colla ferrovia esclusi i tabacchi.*
Livorno. *Per tutte le merci, ma solo per la Dogana d'acqua e per le sezioni di Barriera Fiorentina e Stazione marittima; così pure per la sezione di Porta S. Marco pei pacchetti che portano i corrieri.*
Genova. *Per tutte le merci.*
Savona. *Idem.*
Oneglia, Porto Maurizio. *Per tutte le merci esclusi i tabacchi.*

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
QUINTINO SELLA

TABELLA D

MERCI

per la cui importazione sono abilitate le Dogane di II Ordine.

AVVERTENZA

Ciascuna Dogana potrà far luogo all'ammissione di merci esenti da dazio, ed allo sdoganamento di quelle d' entrata al cui daziato non sia facoltizzata, purchè le merci

1.° Siano destinate ad uso particolare,
2.° Non siano sottoposte dal Regolamento doganale al contrassegno obbligatorio od al bollo d' assaggio e
3.° Il complessivo montare del dazio per ogni spedizione non ecceda le lire 10.

	CATEGORIA DELLE MERCI secondo la Tariffa doganale	Merci delle quali
		I. Classe
I	*Acqua, bevande, ed olii.*	Tutte. . . . .
II	*Derrate coloniali, sughi vegetali, generi medicinali, prodotti chimici, colori, generi per tinta e per concia, articoli diversi e profumeria*	Tutte, esclusi i prodottti chimici.
III	*Frutti, semenze, ortaglia piante e foraggi.* .	Tutte. . . . .
IV	*Grassine.*	Tutte. . . . .
V	*Pesci*	Tutte. . . . .
VI	*Bestiame.*	Tutte. . . . .
VII	*Pelli*	Tutte. . . . .
VIII	*Canapa, lino e relative manifatture non che Bonetteria, Bottoni, Coperte e Passamanterie.*	Tutte. . . . .
IX	*Cotone e relative manifatture non che Bonetteria, Bottoni, Coperte, Lisiere d'Olanda e Passamanteria.*	Tutte. . . . .
X	*Lane, Crini, Peli e relative manifatture non che Bonetteria e Passamanteria.*	Tutte, esclusi gli scialli, i fazzoletti, le cravatte, ed altri articoli che si vendono per capo.
XI	*Sete e relative manifatture*	Tutte. . . . .
XII	*Cereali, Farine e Paste.*	Tutte. . . . .
XIII	*Legnami e lavori di legno*	Tutte. . . . .
XIV	*Carta e Libri*	Tutte. . . . .
XV	*Mercerie. Chincaglieria ed oggetti diversi* . .	Tutte, meno le seguenti: armi, mercerie, ventagli fini, macchine e meccaniche, macchine atte alla locomozione, lavori di moda, orologeria, piume d'ornamento, pianoforti ed oggetti d'incerta assimilazione.
XVI	*Metalli comuni e loro lavori.*	Tutte, escluso il bronzo in oggetti diversi.

è permessa l' importazione presso le Dogane di II. Ordine

II. Classe	III. Classe	IV. Classe
Tutte, esclusi gli olii volatili e le essenze.	Tutte, escluse le bevande distillate, gli olii volatili e le essenze.	Tutte, escluse le bevande distillate, gli olii volatili e le essenze.
Tutte, esclusi i prodotti chimici, i generi medicinali e la profumeria.	Le resine indigene, grezze, di trasudazione e di combustione, le scorze per concia, e i generi per tinta e per concia non nominati.	Nessuna.
Tutte	Tutte.	Tutte.
Tutte	Tutte.	Tutte.
Tutte	Tutte.	Tutte.
Tutte	Tutte.	Tutte.
Tutte	Nessuna.	Nessuna.
Tutte, escluse quelle sottoposte al contrassegno obbligatorio.	Canapa e lino tanto grezzi che pettinati.	Canapa e lino tanto grezzi che pettinati.
Idem.	Nessuna.	Nessuna.
Tutte, escluse quelle sottoposte a contrassegno obbligatorio ed eccettuati pure gli articoli di lana e pelo anche misti che si vendono per capo.	Nessuna.	Nessuna.
Tutte, escluse quelle sottoposte al contrassegno obbligatorio.	Nessuna.	Nessuna.
Tutte	Tutte.	Tutte.
Tutte, esclusi i legni d'ebanisteria, i mobili di legno d'ebanisteria, o dorati.	Tutte, esclusi i legni d'ebanisteria, ed i mobili tassati più di lire 10 al quintale.	Tutte, esclusi i legni d'ebanisteria ed i mobili di ogni sorta.
Tutte.	Nessuna.	Nessuna.
Tutte, meno le seguenti: armi, mercerie, ventagli fini, macchine e meccaniche, macchine atte alla locomozione, lavori di moda, orologeria, piume d' ornamento, strumenti d'ottica, pianoforti ed oggetti d'incerta assimilazione.	Nessuna.	Nessuna.
Tutte, escluso il bronzo in oggetti diversi.	Ghisa, ferro di 1º fabbricazione, ferro in rotaie, o *rails* per le strade ferrate, àncore, cannoni, incudini, magli, vomeri e mazze di	Incudini, vomeri, mazze d'aratro, strumenti per le arti fabbrili e d' agricoltura. Ferraglie e rottami di ferro. Stagno lavorato in vasellami.

	CATEGORIA DELLE MERCI secondo la Tariffa doganale	Merci delle quali — I Classe
XVII	*Oro ed argento, lavori relativi e pietre preziose* .	Nessuna . . . .
XVIII	*Pietre, terre ed altri fossili*	Tutte. . . . .
XIX	*Vasellami, Vetri e Cristalli*	Tutte. . . . .
XX	*Tabacchi*	Le sole quantità indicate alla nota n. 100 della tariffa.

è permessa la importazione presso le Dogane di II. Ordine

II Classe	III Classe	IV Classe
	aratro. Strumenti per le arti fabbrili e per l'agricoltura. Ferraglia e rottami di ferro. Grafite. Rame ed ottone in pani, masse, rosette, rottami e laminato. Piombo in pani, in rottami, battuto, laminato e lavorato. Stagno in pani, in rottami, in verghe, battuto e laminato. Zinco di prima fusione, in masse gregge ossia *saumons*, barre, lastre o laminato.	
Nessuna	Nessuna.	Nessuna.
Tutte	Marmi in tavole semplicemente segate senza altra mano d'opera, marmi in tavole pulite o lustre. Pietre da molino e da arrotare di qualunque diametro. Materiali, pietre e terre inservienti alle arti e mestieri.	Pietre da molino e da arrotare di qualunque diametro e materiali.
Tutte	Vasellame di terra o creta comune. Bottiglie nere damigiane e flaschi.	Vasellame di terra o creta comune. Bottiglie nere; damigiane e flaschi.
Le sole quantità indicate al n. 4 della nota n. 100 della tariffa.	Le sole quantità indicate al n. 4 della nota n. 100 della tariffa.	Le sole quantità indicate al n.° 4 della nota n.° 100 della tariffa.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

TABELLA E

DOGANE *principali nelle quali si concentreranno le operazioni di cassa, di contabilità e di statistica.*

Ancona Direz., ANCONA Ispez., Ancona, Sinigallia luogo della Dogana principale, *Fiumesino*, dogana assegnata alla Dogana principale.
— , PESARO, Pesaro, *Fano*.
— , FERMO, Portofermo, *Porto Recanati*, *Porto Civitanova*, *Marano*, *Grottamare*, *S. Benedetto*.
— , PERUGIA, Osteria Nuova, *Castel Viscardo*, *Madonna delle Macchie*.
— , NARNI, Frangellino, *Alviano*, *Passo di Giove*, *S. Liberato*, *Ponte delle Rie*, *Montorso*, *Passo Correse*, *Scandriglia*, *Canemorto*, *Petescia*.
Bari, BARI, Barletta, *Trani*, *Bisceglie*, *Molfetta*, *Giovinazzo*.
IDEM, Bari, *Mola di Bari*, *S. Vito Polignano*, *Monopoli*
Bologna, BOLOGNA, Bologna.
— , FERRARA, Pontelagoscuro, *Pilastri*, *Stellata*, *Palantone*, *Francolino*, *Guarda Ferrarese*, *Cologna*, *Serravalle*, *Ariano*, *Mesola*. *Gorino*, *Magnavacca*, *Volano*.
— , RAVENNA, Ravenna, *Primaro*, *Cervia*.
— , IDEM, Rimini, *Cesenatico*, *Cattolica*.
Brescia, BRESCIA, Brescia, *Ponte di Legno*.
— , SALÒ, Salò, *Ponte Caffaro*, *Limone*, *Gargnano*, *Maderno*.
— , DESENZANO, Desenzano, *Lugana*, *Monzambano*, *Borghetto*. *Goito*.
— , CREMONA, Castellucchio, *Cà-Basse*, *S. Lorenzo*, *Foce d' Oglio*.
Cagliari, CAGLIARI, Cagliari, *Muravera*.
— , IDEM, Oristano, *Terralba*, *S. Antioco*, *Carloforte*.
— , SASSARI, Alghero, *Bosa*.
— , IDEM, Portotorres, *Castelsardo*.
— , IDEM, Terranova, *Longosardo*, *Maddalena*.
— , IDEM, Orosei, *Siniscola*, *Tortolì*.
Catania, SIRACUSA, Siracusa, *Agosta*, *Brucoli*.
— , IDEM, Avola, *Marzamemi*, *Calabernardo*.
— , IDEM, Pozzallo, *Scoglitti*, *Mazzarelli*, *Sampieri*.
— , CATANIA, Catania, *Acireale*, *Riposto*.
Chieti, CHIETI, Giulia, *Silvi*, *Martinsicuro*.
— , IDEM, Pescara, *Francavilla*.
— , IDEM, Ortona, *S. Vito Chietino*, *Vasto*.
— , AQUILA, Carsoli, *Cavaliere*, *Cappadocia*, *Canistro*, *Roccavivi*.
Como, Direz., COMO Ispez., Como luogo della Dogana principale, *Ponte Tresa*, *Brusimpiano*, *Porto Codelago*, *Gaggiolo*, *Clivio*, *Uggiate*, *Ponte Chiasso*, *Maslianico*, dogane assegnate alla Dogana principale.
— , IDEM, Porlezza, *Oria*, *Osteno*.
— , CHIAVENNA, Campodolcino, *Villa di Chiavenna*.
— , IDEM, Tirano, *Bormio*, *Stelvio*.
Cosenza, ROSSANO, Rossano, *Torre Scanzano*, *Rocca Imperiale*, *Trebisacce*, *Cassano*, *Amendolara*, *Corigliano*, *Torre Cerchiara* *Cariati*
— , COSENZA, Paola, *Amantea*, S. *Lucido*, *Fuscaldo*, *Cetraro*, *Belvedere*, *Diamante*, *Scalea*, *Maratea*.
Firenze, FIRENZE, Firenze.

Foggia, TERMOLI, Termoli, *Campomarino*.
— , FOGGIA, Rodi. *Fortore*, *Tremiti*..
— , IDEM , Manfredonia, *S. Menaio*. *Peschici*. *Viesti*.
Genova, SPEZIA Spezia, *Lerici*, *Panigaglia*, *Porto Venere* , *Levanto*, *Rio maggiore*, *Vernazza*, *Monterosso*.
— , IDEM, Chiavari *Moneglia*, *Riva*, *Sestri Levante*, *Lavagna*, *Rapallo*, *S. Margherita*, *Portofino*, *Recco*, *Camogli*, *Nervi*
— , GENOVA, Genova, *Foce*, *Sestri Ponente*, *Pegli*, *Prà*, *Voltri*,
— , SAVONA, Savona, *Arenzano*, *Cogoleto*, *Varazze*. *Albissola*. *Fornaci*, *Vado*, *Spotorno*, *Noli*.
Girgenti, GIRGENTI. Sciacca, *Portopalo*.
— , IDEM , Girgenti , *Siculiana* , *Lampedusa* , *Palma*, *Licata* , *Terranova*.
Lecce, BRINDISI, Brindisi, *Villanova*, *S. Cataldo*, *Otranto*.
— , LECCE, Gallipoli.
— , TARANTO, Taranto.
Livorno, LIVORNO, Livorno (dogana d'acqua), *Bocca d'Arno*, *Antignano*, *Castiglioncello*, *Vada*, *Cecina*, *Bibbona*.
— , IDEM, Piombino, *Baratti*, *S. Vincenzo*, *Castagnetto*.
— , LUCCA, Viareggio, *Forte dei Marmi*.
— , IDEM. Avenza, *S. Giuseppe*.
Messina, MESSINA, Messina, *Scaletta*, *S. Ferdinando*.
— , IDEM, Milazzo, *Taormina*, *Spadafora*, *Lipari*, *Stromboli*.
— , IDEM, Patti, *Capo d'Orlando*, *Brolo*, *S. Agata*, *Caronia*. *S. Stefano in Mistretta*, *Tusa*.
Milano, MILANO, Milano (Sostra Romana).
Modena, MODENA, Reggio, *Co di sotto*, *Luzzara*, *Staffola*.
— , IDEM, Modena, *Faraona*, *Collegrana* , *Concordia* , *Tramuschio*, *S. Martino in Spino*
Napoli, NAPOLI, Castellamare, *Capri*, *Massa*, *Sorrento*, *Piano di Sorrento*, *Vico*, *Torre dell'Annunciata*.
— , IDEM, Napoli, *Granatello*, *Torre del Greco* , *Pozzuoli* , *Procida* , *Ischia*, *Forio d'Ischia*, *Casamicciola*.
Napoli , Direz. CASERTA Ispez. , Gaeta luogo della Dogana principale, *Ponza*, *Ventotene*, *Mondragone*, *Garigliano*, *Mola di Gaeta*, *Fondi*, *Lenola*, *Pastena*, *S. Giov. Incarico*, dogane assegnate alla Dogana principale.
— , MURATA D' ARCE, Isoletta, *Murata*, *Castelluccio*.
Novara, ARONA, Iselle, *Baceno*, *Farmazza*, *Revalvegezzo*.
— , IDEM, Intra, *Cannobbio*, *Zenna*, *Luvino*, *Fornasette*.
— , IDEM, Arona, *Sesto Calende*, *Laveno*, *Belgirate*.
Oneglia, ONEGLIA, Loano, *Finale*, *Pietra*, *Borghetto S. Spirito*, *Ceriale*, *Albenga*, *Alassio*, *Laigueglia*.
— , IDEM, Oneglia, *Cervo*, *Diano*, *Porto Maurizio*.
— , IDEM, S. Remo , *S. Stefano al Mare* , *Arma* , *Ospedaletti* , *Bordighera*.
— , IDEM, Ventimiglia. *Mortola*, *Olivetta*, *Libri*, *Pigna*.
Orbetello, ORBETELLO, S. Stefano, *La Pescia*, *Chiarone* , *Porto Ercole*, *Torre delle Saline*, *Talamone*, *Cala del Forno*.
— , IDEM, Castiglione della Pescaia, *Torre della Trappola*, *Torre S. Rocco*, *Torre della Troia*, *Torre delle Civette*, *Pontiglioni*, *Follonica*, *Torre Mozza*.
— , SIENA, Radicofani, *Celle*, *S. Gio. delle Contee*, *Pitigliano* , *Sorano*, *S. Quirichino*.
Palermo , PALERMO , Palermo , *Trapeto* , *Ustica* , *Castellammare del Golfo*

Palermo, Termini, *Cefalù*.
— , TRAPANI, Trapani, *Favignana, Pantelleria, Marsala, Mazzara.*
Parma, PARMA, Parma.
Reggio, CATANZARO, Cantazaro, *Cirò, Cotrone, Castelle, Squillace, Soverato, Badolato.*
— , REGGIO, Reggio, *Riace* (Marina), *Roccella, Gerace, Siderno, Bianco, Melito, Catona, Gallico, Villa S. Giovanni, Scilla, Bagnara, Palmi, Gioia.*
— , PIZZO, Pizzo, *Nicotera, Briatico, Tropea, Nicastro, Nocera.*
Salerno, PISCIOTTA, Pisciotta, *Sapri, Capitello, Scario, Camerota, Palinuro, Casalicchio, Acciarolo, Castellabate Agropoli.*
— , SALERNO, Salerno, *Vietri Maiuri, Amalfi, Positano.*
Torino, CUNEO, Tenda, *Entraque, Briga, Vinadio, Argentera, Saretto, Bellino, Chianale, Crissolo.*
— , SUSA, Susa, *Bousson, Clavières, Melezet, Bardonecchia, Bard.*
— , TORINO, Torino, *Valgrisanche, La Thuille, Courmayeur, S. Remy, Valtournanche, Mirabores, Prales*

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

TABELLA F

—

VIE *da percorrere dal confine a ciascuna delle Dogane di terra per l'entrata e per l'uscita delle merci*

MORTOLA, Dogane di II Ordine, 2 Classe, Strada Nazionale.

OLIVETTA, id. 4. Strada Comunale detta della *Crocetta* per procedenze da Sospello. — Strada Comunale detta dei *Bancali* per le procedenze da Breglio e Penna.

LIBRI, id. id. Strada Comunale detta *Carnoval* precedente da Breglio.

PIGNA. id. id. Strada Comunale detta *Muraton*.

TENDA, id. 2, Strada Nazionale da San Dalmazzo.

BRIGA, id. 4. Strada Comunale di Tenda che diverge dalla Nazionale suddetta dopo S. Dalmazzo.

ENTRAQUE, id. id. Sentieri detti *Rovina* e *Moncolombo*, che discendendo dal colle delle Finestre, si riuniscono in quello] di S. Giacomo che tende alla Dogana.

VINADIO, id. id. Sentiere che, procedendo dal colle Alto e dal Santuario di S. Anna, mette a Vinadio.

ARGENTERA, id. 3. Sentiere pel colle della Maddalena e quello per il colle Pauriaco *o* Polliaco, vengono a congiungersi sotto le Grange presso all'Argentera.

SARETTO, id. 4. Sentieri per i colli delle Monache, Citrone e Maurin.

BELLINO, id. id. Sentiere detto *Cornasca*, che dal colle dell' Altareto passando in vicinanza della Praduia tende a Bellino.

CHIANALE. id. id. Sentiere detto *Costizzo* procedente dal colle dell' Agnello.

CRISSOLO, id. id. Sentiere che procendendo dal colle Traversetta, per il Piano dei Re ove sorge il Po, e per quello di Fiorenza, mette a Crissolo

MIRABORES, id. id. Strada Comunale che proviene dal colle della Croce e passa per le borgate di Villanova, Frère, Malpertuis e Bealice.

Prales, Dogana di II Ordine, 4 Classe Sentiere che procedendo dal colle di Briès, fiancheggia il torrente Germanasca, e passando per Pomiè mette a Prales.

Bousson, id. id. Strada Comunale di Cervières.

Clavières, id. 2. Idem Nazionale detta di *Mont Genève*.

Melezet, id. 4. Idem Comunale detta della *Grande Tour*.

Bardonecchia, id. id. Idem Comunale detta del *Col de la Rou*.

Bard, id. id. Idem Nazionale del Cenisio.

Susa, I 2 Idem Idem

Valgrisanche, II, 4. Idem Nazionale detta del *Col du mont*.

La Thuille, id. id. Idem Nazionale detta piccolo S, Bernardo.

Courmayeur, id. id. Sentieri Comunali del *Col de la Seigne*, e del *Col Ferrer*.

S. **Remy**, Idem Idem Strada Nazionale.

Valtournache, id. 4. Sentiere Comunale detto del *Col de S. Tkèodule*.

Iselle, id. 2. Strada Nazionale del Sempione.

Baceno, id. 4. Strada mulattiera che dal colle d'Arbola scende al piano di Codelago, rasenta il lago di Devero, e per le alpi di Crempiolo giunge al Ponte, indi a Goglio e Groveo, daddove per strada comunale mette a Baceno. — Sentiere da pedoni che dal colle della Rossa scende alle alpi di Devero, indi giunge al Ponte ove si riunisce alla precedente.

Formazza, id. id. Strada mulattiera pel ghiacciaio del Griès alle alpi di Bettelmatt, ed al piano Morasck, indi pel Riale alla cascata della Toce, e lungo la sinistra di essa scende a Formazza.

Revalvegezzo, id. id. Sstrada mulattiera procedente dalla Valle delle Cento Valli, entra nei R. Stati dal Ponte di Rubelasca, ove questo torrente si unisce al Rio Molezzo, passa per Olgia, Dissimo e Folsogno, e giunge quindi a Revalvegezzo.

Cannobbio, *con posto d' osservazione a* Piaggio di Valmara, id. 2. Strada postale procedente da Brissago: passa vicino alla Cappella *Dragone*, poi ad *Arbito*, quindi percorre la strada detta del *Carro* per Lignago, alla *Croce*, prosegue per la strada detta di *Maggio* e sbocca al Ponte presso Trafflume daddove giunge a Cannobbio. — Lago Maggiore.

Intra, I 4. Lago Maggiore.

Belgirate, II 3. Idem.

Arona, I 2. Idem.

Sesto Calende, II id. Idem.

Laveno, id. 3. Idem.

Luvino, id. 2. Idem.

Zenna. id. 3. Idem e sentiero comunale dalla Svizzera accessibile da pedoni e da bestie da soma.

Fornasette, id. id. Strada Provinciale dalla Svizzera.

Ponte Tresa, id. id. Strada Provinciale che attraversa il ponte sul fiume Tresa.

Brusimpiano, id. 4. Lago di Lugano.

Porto Codelago, id. 3. Idem.

Gaggiolo, id. 4. Strada Comunale carrettiera.

Clivio, id. id. Strade Comunali provenienti da Stabio, da Ligornetto e da Arzo.

Uggiate, id. id. Strada Comunale detta di *Somazzo* procedente da Novazzano e Balerna.

Ponte Chiasso, id. 1. Strada Nazionale di Chiasso.

Maslianico. id. 4. Strada Comunale da Chiasso.

Oria, Dogana di II Ordine, 4 Classe Lago di Lugano.
Osteno, II. 4. Idem.
Porlezz, id. 2. Idem.
Campo Dolcino, Idem I Idem 3 Strada Nazionale della Spluga.
Villa di Chiavenna, II 2, Idem di Samaden.
Tirano, id. id. Idem Comunale di Piattamala procedente dalla Valle di Poschiavo.
Bormio, id. 4. Strada procedente da Forno pel territorio estradoganale di Livigno e Trepalle, e si congiunge allo stradale dello Stelvio a mezzo chilometro da Bormio.
Stelvio, id. id. Strada Comunale di S. Maria del Canton Grigione a quella Nazionale dello Stelvio nel Tirolo.
Ponte di Legno; id. id. Grande strada nazionale del Tirolo valicando il Tonale.
Ponte Caffaro, id. 2. Grande strada nazionale che passando il ponte sul Chiese mette direttamente alla Dogana.
Limone, id, 3. Lago di Garda.
Gargnano, id. 4. Idem.
Maderno, id. id. Idem.
Salò, id. 2. Idem.
Desenzano, I 3. Lago di Garda da una parte. — Strada ferrata da Peschiera dall'altra.
Lugana, II id. Strada Nazionale da Peschiera.
Monzambano, id. 3. Strada Comunale che dal ponte sul Mincio mette direttamente alla Dogana.
Borghetto, id. 4. Strada Comunale da Valleggio pel ponte sul Mincio.
Goito, id. 2. Strada postale di Mantova pel ponte sul Mincio.
Ca-Basse, id. 4. Strada Comunale che dalle Grazie mette a Cà-Basse.
Castellucchio, id. 2. Strada postale detta *Mantovana* che dall' Ufficio Austriaco al Pozzarello mette direttamente a Castellucchio.
S. Lorenzo, id. id. Strada Comunale da Montanara alla Santa, e quindi al crocile di S. Lorenzo.
Foce d'Oglio, id, 4. Sul fiume Po.
Luzzara, id. id. Sul fiume Po e quella Comunale che da Zamiola conduce a Luzzara.
Co di sotto. id. 2. Strada postale da Crocil Tosini,
Staffola, id. 4. Idem Provinciale proveniente da Gonzaga.
Faraona, id. id. Idem Comunale che da Moglia Gonzaga per l' argine della Tagliata mette alla Faraona.
Collograna, id. 2. Strada Nazionale di Moglia Gonzaga.
Concordia, id. 3. Idem Comunale da S. Giacomo a Bondanello.
Tramuschio, id. 2. Strada che dal Poggio mette direttamente a Tramuschio per la via imperiale.
S. Martino in Spino, id. 4. Strada Comunale di Poreara pel Canal Rosso.
Pilastri, id. id. Idem dell'argine della fossa mantovana di Porcara.
Stellata, id. 2. La via procedente da Quatrelle sull'argine del Po e la traversata del Po che da Ficarolo mette alla Stellata.
Palantone, Dogana di II Ordine, 4 Classe, la traversata del Po.
Pontelagoscuro, I 2 Idem.
Francolino, II 4, Idem.
Guarda Ferrarese, id. id. Idem.
Cologna, id. 3, Idem.
Serravalle, id. 4. Idem.
Ariano, id. 3, Idem.

Ariano. Dogana di II Ordine 3 classe.

Mesola, id. 4, Idem.

Gorino, id. id. La foce del Po.

Chiarone, id. id. Strada regia Aurelia procedente dallo Stato Pontificio.

La Pescia. id, id. Strade Comunali del Sughereto, dal Fosso del Chiarone, di Mont'Alto e di Ponte S. Pietro.

Pitigliano, id. id. Strada Comunale di Valentano proveniente dal lago di Mezzano(che passa sotto il casale della *Sconfitta* e prosegue per la tenuta del Pantanello, e dal *Pantano* per le *Case di S. Lorenzo* a Pitigliano. — Strada Comunale d'Ischia e Farnese che passa dal Voltoncino e sotto il casale della *Sconfitta* si riunisce alla precedente. — Sirada Comunale di Mont'Alto, che per il piano di *Morrano* attraversa la Nova, e di là segue direttamente a Pitigliano.

S. Quirichino, id. id. Strada Comunale procedente da Gradole, Grotte Latera e S. Lorenzo, passando presso il podere di Montignano. — Strada Comunale che viene da Onano, trapassando la tenuta del Provincione. — Stsada Comunale di Valentano, che venendo dal lago di Mezzano passa per la *Rotta*. — Tutte le dette tre strade si riuniscono in una sola a breve distanza dalla Dogana.

Sorano, id. id. Strada Comunale di Onano, che passa fra Pratolungo ed il podere detto *Riserva*.

San Giovanni delle Contee, id. id. Strade Comunali mulattiere procedenti da Onano e da Proceno.

Radicofani con Torricella, id. 2. Strada regia romana dal Ponte a Centeno.

Celle, id. 4. Strada da pedoni che viene direttamente da Trevinano per i poderi di Scornano e Collelungo.

Castel Viscardo, id. id. Strada mulattiera di Acquapendente, e Torre Alfina a Castelviscardo.

Osteria Nuova, id. 2. Strada ruotabile che da Viterbo a Bolsena tende ad Orvieto e quella che da San Lorenzino passa in prossimità di Castel Giorgio.

Madonna delle Macchie, id. 4, Strada mulattiera che da Bagnorea e Castiglione guida ad Orvieto passando presso la Dogana.

Alviano, id. id. Strada diretta non carrozzabile che dal passo detto d'Alviano sul Tevere mette al Borgo Alviano.

Passo di Giove. id. id. Passo del Tevere.

S. Liberato, id. 3. Strada che da Orte mette direttamente a S. Liberato, correndo quasi parallela a quella di Castelluccio.

Frangellino, id. 2 id. Strada Nazionale detta *Flaminia*, che da Borghetto mette direttamente alla Dogana.

Ponte delle Rie, id. 4. Passo del Tevere.

Montorso, id. id. Idem.

Passo Correse, id. 2. Strada Provinciale che dal Pontificio tende direttamente alla Dogana, varcando il Fosso-Correse.

Scandriglia, id. 4. Strada ruotabile che dal Pontificio per Passo-Correse devia al punto di Correse, e mette direttamente a Scandriglia.

Canemorto, id. id. Strada mulattiera della Chiusa e Carreto, che da Vivaro Pontificio mette a Canemorto.

Petescia, id. id. Strada mulattiera così detta *Colle maggiore* che partendo da Arsoli e Riofreddo conduce direttamente a Petescia.

Cavaliere, id. id. Strada detta *Rivo torto*.

Carsoli, id. 2. Antica strada Valeria, ora detta del Traietto.

Cappadocia, id. 3. Strada detta *Casa Cotta* e *Serra*.

Canestro, id. id. Strada detta *Serra di S. Antonio* e detta *Croce* che passa per Civitella Roveto.

Roccavivi, Dogana di II Ordine 4 classe. Strada detta *Prato di Campoli*.
Castelluccio, id. 3. Strada detta *dei Colli*.
Murata con Collenoci, id. 2. Idem proveniente da Ceprano.
Isoletta, id. 1. Idem detta *S. Giusta* e strada ferrata da Ceprano.
S. Giovanni Incarico, id. 4. Strada detta *Fontanelle*.
Pastena, id. id. Idem procedente dalla Madonna delle Macchie.
Lenola, id. id. Strada della Quercia del Monaco.
Fondi con Portella, id. 2. Idem Nazionale che passa per l' Epitaffio.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

912) Regio Decreto col quale l' Università Provinciale degli studi di Urbino è dichiarata Università libera.

23 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la notificazione del Governo Pontificio del 4 agosto 1832, con la quale l'Università di Urbino fu dichiarata Provinciale; — Viste le deliberazioni pel Consiglio Provinciale di Pesaro ed Urbino prese nelle adunanze dell'11 luglio 1861 e 23 giogno 1862; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione: — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Università Provinciale degli studi di Urbino è dichiarata Università libera.

2. Il Consiglio Provinciale di Pesaro ed Urbino compilerà gli statuti della Università e li sottoporrà all'approvazione del suddetto Nostro Ministro entro il mese di luglio prossimo venturo.

3. L' Università di Urbino sarà però soggetta al regolamento generale per le Università del Regno, approvato con Reale Decreto del 14 scorso settembre, in ciò che riguarda il conferimento dei gradi.

Ordiniamo ec. — Torino 23 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Matteucci.

913) Regio Decreto col quale i Ginnasi di Modena, di Reggio dell'Emilia e di Massa sono dichiarati governativi.

26 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti gli articoli 196 e 197 della legge 13 novembre 1859; — Visti i Decreti 27 giugno 1859 del Nostro Governatore per le Provincie Modenesi e Parmensi, coi quali i beni dell' ivi soppressa Compagnia di Gesù sono stati affidati all'Amministrazione demaniale; — Sentito il parere del Consiglio di Stato; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. I Ginnasi della città di Modena, Reggio (Emilia) e Massa sono dichiarati governativi.

2. I medesi saranno retti dalle disposizioni contenute nella legge 13 novembre 1859, nei regolamenti ed istruzioni successive.
Ordiniamo ec.—Torino 26 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI.

914) REGIO DECRETO con cui sono fatti alcuni aumenti alla pianta del personale giudiziario di Sicilia.

19 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1862, n.° 421, col quale il Governo fu autorizzato a dare con Decreti Reali tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle Provincie Siciliane ; — Visto il Regio Decreto 9 febbraio 1862, n.° 453, che stabilisce il numero ed i gradi dei funzionari dell' ordine giudiziario delle stesse Provincie ; — Considerando che l' esperienza fatta dal 1.° giugno p. p. in poi ha dimostrata l'insufficienza in alcuni luoghi dell'attuale personale giudiziario, e la necessità di aumentarlo onde provvedere specialmente alle esigenze del servizio penale ; — Sulla proposizione del Presidente del Consiglio , incaricato di reggere interinalmente il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ; — Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. unico. Sono fatti alla pianta del Personale giudiziario di Sicilia , stabilita col Regio Decreto 9 febbraio 1862 , n.° 453, gli aumenti che seguono :
Nella Corte di Appello di Palermo di sei Consiglieri, di tre Sostituiti Procuratori Generali e di un Sostituito Segretario della Corte ;
Nel Tribunale di Circondario di Palermo di due Giudici, di tre Sostituiti Procuratori del Re e di due Sostituiti Segretari ;
Nel Tribunale di Circondario di Messina di un Sostituito Procuratore del Re ;
Nel Tribunale di Circondario di Girgenti di un Giudice e di un Sostituito Segretario.
Ordiniamo ec. — Torino 19 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.

915) REGIO DECRETO che istituisce un Uffizio del Contenzioso finanziario in Torino, Milano, Bologna , Firenze , Napoli e Palermo, e ne determina le attribuzioni.

9 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo :
Art. 1. È instituito un Uffizio del Contenzioso finanziario in Torino , in Milano, in Bologna. in Firenze, in Napoli e in Palermo.
I ruoli e la distribuzione del personale addetto ai predetti Uffizi sono

stabiliti secondo le tabelle A e B, viste d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

2. L'Uffizio del Contenzioso in Torino eserciterà le sue incumbenze per le antiche Provincie del Regno ; quello di Milano per le Provincie Lombarde e Parmensi; quello di Bologna per l'Emilia e per le Marche; quello di Firenze per le Provincie Toscane e per l'Umbria ; quello di Napoli per le Provincie Napoletane ; quello di Palermo per le Provincie Siciliane.

3. Gli Uffizi del Contenzioso Finanziario dipendono direttamente dal Ministero delle Finanze.

Il Direttore dell'Uffizio del Contenzioso nella città ove ha sede il Governo assumerà il titolo di Direttore Generale.

4. Gli Uffizi del Contenzioso finanziario sono incaricati :

I. Di dare alle varie Amministrazioni finanziarie le consultazioni delle quali fossero richiesti ;

II. Di dare il loro parere in tutti i casi in cui si tratti di promuovere o abbandonare giudizi, di prodnrre gravami, di provvedere alla tutela legale dei diritti dell'Erario, di fare transazioni o contratti , di assicurare o sostenere in via contrattuale e giuridica gli interessi o le ragioni dello Stato.

III. Di sostenere direttamente o per mezzo di avvocati e di procuratori legali il procedimento nei giudizi attivi e passivi che interessano il pubblico Erario ;

IV. Di dirigere e vigilare il procedimento dei giudizi attivi *e passivi* che vengono sostenuti da avvocali, da patrocinatori, da procu*ratori*, o da funzionari pubblici nell'interesse dello Stato , e di dare loro le norme e le istruzioni che saranno necessarie :

V. Di invigilare affinchè siano rettamente applicate le leggi di finanza, riferendone in caso contrario al Ministero.

5. I Capi degli Uffizi del contenzioso potranno proporre al Ministero che sieno destinati avvocati, patrocinatori, avvocati patrocinanti, causidici o procuratori per la difesa del Tesoro e delle altre Amministrazioni innanzi a qualunque ordine di Magistrati.

A questo effetto vi sarà presso ciascun Uffizio un albo approvato dal Ministero delle Finanze, nel quale saranno indicati gli avvocati , i patrocinatori, i causidici o procuratori da prescegliersi per la difesa dell'Erario pubblico.

Le ricompense , le indennità e il rimborso delle spese giudiziali dovute per legge agli incaricati della difesa del Tesoro saranno liquidate dagli Uffizi del Contenzioso, e pagate secondo le norme generali.

6. I difensori finanziari saranno in corrispondenza cogli Uffizi del Contenzioso per tutto ciò che concerne il procedimento della difesa giudiziale, e le norme e le istruzioni che possono occorrere.

7. Gli Uffizi del Contenzioso corrispondono con tutte le Amministrazioni pubbliche , e per l'esercizio delle loro attribuzioni possono richiedere a qualunque Autorità amministrativa gli schiarimenti, le notizie e i documenti di cui avessero bisogno.

8. L'impiego presso un Uffizio del Contenzioso finanziario è incompatibile coll'esercizio di qualunque professione.

9. Ad eccezione dei Direttori, tutti gli altri impiegati degli Uffizi del Contenzioso finanziario formano uno stato complessivo di personale , in modo che gl'impiegati di ciascuna categoria, a qualunque Uffizio siano addetti, concorrono nelle promozioni ai posti vacanti della stessa categoria in qualunque altro Uffizio.

10. Nessuno potrà essere nominato Direttore o Sostituito Direttore pre-

un Uffizio del Contenzioso se non sia abilitato secondo le leggi vigenti all'esercizio dell'avvocatura.

I Direttori e i Sostituiti potranno concorrere ai posti di magistratura purchè abbiano i requisiti stabiliti dalla legge.

11. Presso ciascun Uffizio del Contenzioso potranno essere ammessi Uditori gratuiti in un numero non maggiore di sei per ogni Uffizio.

Per essere ammesso ad Uditore, il richiedente dovrà far constare di avere riportato la laurea in legge, e di avere gli altri requisiti per essere ammesso a volontario presso una Direzione demaniale.

Dopo due anni di pratica presso un Uffizio del Contenzioso, l'Uditore potrà chiedere di essere ammesso ad un esame sulla scienza e pratica legale, e sulla legislazione e amministrazione finanziaria del Regno. L'Uditore che abbia sostenuto con buon esito questo esame può aspirare alla carriera superiore presso ogni Uffizio del Contenzioso.

12. Gli Uffizi del Contenzioso finanziario saranno posti in attività col primo gennaio 1863, e da quest'epoca cesseranno gli Uffizi dell'Avvocato Patrimoniale di Torino e di Milano; la Procura di Finanza di Milano, gli Uffizi dell'Avvocatura Regia e Riformazioni e dei Consultori di Toscana; i Procuratori Governativi dell'Emilia; i Procuratori Erariali nelle Marche. le Agenzie del Contenzioso di Napoli e Sicilia.

13. Saranno adempiute dagli Uffizi del Contenzioso quelle altre incumbenze degli Uffizi disciolti, le quali derivano da leggi o da regolamenti non abrogati, o non sono contrarie alle disposizioni contenute nel presente Decreto.

14. Presso gli Uffizi del Contenzioso in Napoli e in Palermo sarà mantenuto l'albo degli avvocati o patrocinatori finanzieri anche per la difesa delle cause innanzi ai Tribunali e Magistrati sedenti nelle città di Napoli e di Palermo.

Ordiniamo ec. — Torino 9 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

[illegible]) REGIO DECRETO che accorda pel 1862 un terzo della paga ai Preposti ed agli altri individui dei Corpi di sorveglianza per le Dogane e per le Privative che licenziati per età, difetti fisici od infermità non hanno diritto a pensione.

30 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge del 13 maggio 1862 sulla formazione del nuovo Corpo delle Guardie doganali; — Visti gli articoli 20 e 21 della legge 13 novembre 1859; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È accordato pel 1862 un terzo della paga netta di attività ai preposti ed agli altri individui dei Corpi di sorveglianza per le dogane e per le privative che per avanzata età, difetti fisici o infermità sono licenziati dal servizio, e che per le vigenti disposizioni non hanno diritto a pensione.

2. Per far fronte a dette spese sarà aperto un capitolo per la somma di lire quindicimila nella parte straordinaria del bilancio passivo dello

4. Il presente Decreto sarà presentato nella prossima sessione del Parlamento per la sua approvazione.

Ordiniamo ec.— Torino 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

917) REGIO DECRETO di amnistia ai renitenti alle leve degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860 pel già esercito delle Due Sicilie.

2 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il Regio Decreto 20 dicembre 1860, col quale furono chiamati sotto le armi tutti gli individui delle Provincie Napoletane delle leve degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860 pel già esercito delle Due Sicilie; — Visto il Regio Decreto 24 aprile 1861, col quale veniva assegnato agli individui suddetti il termine a presentarsi con tutto il giorno 1.° giugno stesso anno sotto pena di essere le reclute dichiarate refrattarie, ed i soldati che già avevano marciato disertori; — Sulla proposta del *Nostro* Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. unico, È concessa piena amnistia a tutti gl'invidui delle Provincie Napoletane appartenenti alle leve degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860 pel già esercito delle Due Sicilie, i quali a termini dei Regi Decreti 20 dicembre 1860 e 24 aprile 1861, incorsero nei reati di renitenza o di diserzione, con che i renitenti si presentino entro il mese di dicembre prossimo.

Ordiniamo ec. — Torino 2 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI.

918) REGIO DECRETO che stabilisce i corsi da seguirsi dagli alunni del Collegio Medico-Chirurgico di Napoli.

23 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti gli articoli 5 e 10 del regolamento per la facoltà Medico-Chirurgica approvato con Reale Decreto del 14 settembre 1862, coi quali sono istituti esercizi pratici per alcuni insegnamenti di detta facoltà, e sono prescritte prove pratiche negli esami speciali sugli stessi insegnamenti; — Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento per il Collegio Medico-Chirurgico di Napoli, approvato con Reale Decreto del 9 novembre 1861, pei quali si rendono obbligatorii alcuni degli esercizi suddetti per gli alunni del Collegio; — Considerando che il fornire dei mezzi necessari per questi esercizi pratici nelle scienze sperimentali tanto l'Università quanto il Collegio Medico-Chirurgico sarebbe d'aggravio eccessivo ed inutile alle Finanze dello Stato; — Sulla proposizione ec.; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Gli alunni del Collegio Medico-Chirurgico di Napoli

d' ora in avanti obbligati a seguire i corsi di fisica, di chimica, di botanica, di zoologia, di anatomia umana e di fisiologia, ed i relativi esercizi pratici nella Regia Università.

2. Le indennità per l' iscrizione alle esercitazioni stabilite dall' articolo 31 del regolamento generale delle Università del Regno approvato con Nostro Decreto del 14 settembre 1862 saranno per gli alunni del Collegio Medico-Chirurgico a carico del Collegio stesso.

Ordiniamo ec. — Torino 23 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Mtteucci.

[illegible]) Regio Decreto che concede il condono di sopratasse, aumenti d'imposta ed altre pene pecuniarie incorse e non pagate.

30 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 8 dello Statuto;—Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e di quello delle Finanze;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È concesso il condono delle sopratasse, aumenti di imposta ed altre pene pecuniarie incorse e non pagate, non che degli interessi di mora ancora dovuti:

1.° Per omessa o ritardata denunzia, notifica, insinuazione o registrazione degli atti civili e giudiziari.

2.° Per omessa, ritardata od inesatta assegna, consegna, dichiarazione o denunzia delle successioni.

3.° Per ritardato pagamento delle tasse dovute augli atti civili e giudiziari e sulle successioni.

Il condono non avrà luogo se le suddette omissioni, ritardi ed inesattezze non saranno riparate entro il corrente anno, e se non verranno pagate intieramente entro lo stesso termine le tasse principali che fossero ancora dovute nei singoli casi.

2. È pure concesso il condono delle pene pecuniarie incorse e non pagate:

1.° Dai pubblici funzionari per contravvenzioni alle disposizioni delle leggi sulle tasse di registro e di controllo che riguardano la tenuta dei repertori, perchè, rispetto ai funzionari che si trovano tuttora in esercizio, le omissioni od irregolarità che costituiscono le contravvenzioni vengano riparate entro l'anno corrente.

2.° Dai funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo per contravvenzioni non contemplate nelle precedenti disposizioni in rapporto alle leggi di bollo, registro, controllo. insinuazione e di immediata esazione.

3.° Dagli avvocati patrocinanti e procuratori, notai od altri funzionari e dalle parti per enunciazione od inserzione in atti o presentazione in giudizio o altrimenti di documenti soggetti a registrazione prima di farne uso e non registrati, con che i documenti stessi, se finora non registrati, vengano sottoposti alla formalità entro l'ànno corrente.

3. È inoltre concesso il condono delle pene pocuniarie incorso a termini degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 della legge per le tasse sulle società 21

sioni, irregolarità e ritardi, che diedero luogo alle pene stesse, vengano riparate entro l'anno corrente.

4. È finalmente concesso il condono delle pene pecuniarie incorse e non pagate per contravvenzioni alla legge sul bollo 21 aprile 1862, n. 685, con che entro l'anno corrente vengano pagati i diritti di bollo dovuti in tutto od in parte, e sieno contemporaneamente presentati per l'apposizione del visto per bollo i documenti relativi, ove questi non fossero annessi ai processi verbali di contravvenzione.

Ordiniamo ec.—Torino 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI.
QUINTINO SELLA

920) REGIO DECRETO che abolisce i dazi di transito stabiliti dall'articolo 44 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale delle Dogane dello Stato.

23 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Sono aboliti i dazi di transito stabiliti dall'articolo 44 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale delle Dogane dello Stato.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ec. — Torino 23 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

921) REGIO DECRETO dei 26 ottobre 1862, che autorizza il Ministero della Guerra ad occupare temporariamente per uso militare il Convento della SS. Annunziata in Parma.

922) REGIO DECRETO dei 23 ottobre 1862, che autorizza l'occupazione temporaria del Convento del Carmine in Caltagirone (Provincia di Catania) per uso civile.

923) REGIO DECRETO dei 16 ottobre 1862, che autorizza il cambiamento di denominazione di alcuni Comuni nella Provincia di Bologna, cioè;

1. Belvedere (Bologna), Lizzano in Belvedere.
2. Calderara (id.), Calderara di Reno.
3. Castelfranco (id.), Castelfranco dell'Emilia.
4. Castel S. Pietro (id.), Castel S. Pietro dell' Emilia.
5. Ozzano (id.), Ozzano dell' Emilia.
6. Piano (id.), Piano del Voglio.
7. Tavernola (id.), Tavernola Reno.
8. S. Lazzaro (id.), S. Lazzaro di Savena.
9. S. Agata (id.), S. Agata Bolognese.

924) Regio Decreto col quale è destinato il Presidente anziano di Sezione della Corte d'Appello di Palermo a far parte ordinaria della Commissione dei Presidenti istituita col Regio Decreto 20 agosto 1861, n. 183

23 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il Nostro Decreto in data 20 agosto 1861, n.° 183; — Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il Presidente anziano di Sezione della Corte di Appello sedente in Palermo farà parte ordinaria della Commissione dei Presidenti ivi istituita col predetto Nostro Decreto, in Luogo del Vice-Presidente della cessata Gran Corte civile.

2. In caso di assenza o d'impedimento del Primo Presidente della Corte di Appello di Palermo, questi sarà supplito presso la suddetta Commissione dei Presidenti dall' altro Presidente di Sezione, ed in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano della Corte.

Ordiniamo ec. — Torino 23 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

925) Regio Decreto circa la spedizione dei certificati di esistenza in vita a cittadini dello Stato originari delle Provincie riunite alla Francia col Trattato 24 marzo 1860.

9 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 152 della legge consolare 15 agosto 1858; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto con quello delle Finanze; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. unico. Saranno spediti senza esazione di diritto dai Nostri Agenti consolari i certificati di esistenza in vita pel conseguimento della pensione di riposo ai cittadini dello Stato originari delle Provincie riunite alla Francia col Trattato 24 marzo 1860, od aventi il loro domicilio nelle Provincie stesse, e che vi continueranno a risiedere col Sovrano Nostro assenso.

Ordiniamo ec. — Torino 9 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Giacomo Durando
Q. Sella.

996) Regio Decreto con cui si proroga a favore dei renitenti alla leva in Sicilia sulle classi 1840 e 1841 il termine concesso col precedente Decreto d'amnistia del 26 giugno 1862, n.° 667.

2 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il Nostro Decreto 26 giugno p. p. col quale è concessa piena amnistia a tutti i renitenti alla leva operatasi nell' Isola di Sicilia sulle classi 1840 e 1841, i quali si fossero presentati volontariamente entro il 10 agosto successivo od arrestati prima della pubblicazione di esso ; — Visto il Decreto 10 ottobre p. p., con cui il Nostro Commissario straordinario nelle Provincie Siciliane, in considerazione che gli ultimi avvenimenti compiutisi in Sicilia potevano avere impedito alcuni renitenti di mandare ad effetto le loro intenzioni entro il termine prescritto, prorogò il detto termine a tutto il 10 allora prossimo novembre ; — Considerando che onde quel provvedimento sorta pieno effetto è conveniente un più largo termine ; — Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, incaricato interinalmente di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e del Ministro della Guerra ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. unico. Il termine stabilito col Nostro Decreto 26 giugno 1862, n.° 667, e prorogato co l'infrainserto Decreto 10 ottobre p. p. del Nostro Commissario straordinario nelle Provincie Siciliane, è ulteriormente protratto a tutto il corrente mese di novembre.

Godranno anche dell'indulto i renitenti arrestati prima della pubblicazione dell'attuale Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 2 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.
A. Pepoli

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO

nelle provincie siciliane

In virtù degli ampi poteri conferitigli con Reale Decreto 14 settembre 1862 a norma del precedente in data 17 agosto stesso anno ;

Ed in nome di S. M. il Re

VITTORIO EMANUELE II ec.

Decreta :

Art. unico. Le disposizioni del Reale Decreto 26 giugno 1862 in favore dei renitenti alla leva operatasi in Sicilia sulle classi 1840-41 saranno applicate a coloro tra' detti renitenti i quali si fossero presentati volontariamente dopo il 10 agosto p. p. e si presentaranno ai Prefetti e Sotto-Prefetti od ai Comandanti militari entro tutto il 10 del prossimo mese di novembre.

Le Autorità predette sono incaricate dell'esecuzione del presente

creto, quale mandiamo pubblicare ed a chiunque spetti di osservare e far osservare.

Dato in Palermo li 10 ottobre 1862.

A. Di Monale.

927) Regio Decreto dei 16 ottobre 1862 che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Caltanisetta ad assumere nuove denominazioni, cioè :

1. Acquaviva (Caltanissetta), Acquaviva Platani.
2. S. Catterina (id.), S. Catterina-Villarmosa.
3. Piazza (id.), Piazza Armerina.
4. Terranova (id.), Terranova di Sicilia.

928) Regio Decreto dei 23 ottobre 1862 che autorizza il Comune di San Nazzaro ad assumere la denominazione di San Nazzaro Mella.

929) Regio Decreto dei 16 ottobre 1862 che instituisce una Camera di commercio ed arti nelle Città di Alessandria, di Lecce, di Pisa e di Macerata.

930) Regio Decreto dei 23 ottobre 1862 che instituisce una Camera di commercio ed arti in Arezzo, in Avellino, in Catanzaro, in Reggio delle Calabrie ed in Trapani.

931) Regio Decreto dei 23 ottobre 1862 che autorizza il Comune di Marzano in Principato Ulteriore ad assumere la denominazione di Marzano di Nola.

932) Regio Decreto dei 26 ottobre 1862 che autorizza il Comune di Torella ad assumere la denominazione di Torella di Lombardi.

933) Regio Decreto dei 2 novembre 1862 con cui è aperto un concorso per tre progetti di Dogana e Dock nelle città di Ancona, Livorno e Messina, ed instituito a favore di ciascuno di essi un premio di lire 10,000.

934) Regio Decreto dei 19 ottobre 1862 che autorizza vari Comuni della Provincia di Milano ad assumere una nuova denominazione cioè :

1. Bellinzago (Milano), Bellinzago Lombardo.
2. Bruzzano (id.), Bruzzano dei due Borghi.
3. Cerro (id.), Cerro al Lambro.
4. Chiaravalle (id.), Chiaravalle Milanese.
5. Corneliano (id.), Corneliano-Bertario.
6. Figino (id.), Figino di Milano.
7. Gropello (id.), Gropello d'Adda.

9. Mazzo (id.), Mazzo Milanese.
10. Pieve (id.), Pieve Emanuele.
11. Porto (id.) Porto d'Adda.
12. Pozzo (id.), Pozzo d'Adda.
13. San Donato (id.), San Donato Milanese.
14. Settimo (id.), Settimo Milanese.
15. Trezzano, Mandamento di Milano (id.), Trezzano sul Naviglio.
16. Trezzo (id.), Trezzo sull' Adda.
17. Vaiano (id.), Vaiano-Valle.
18. Vaprio (id.), Vaprio d' Adda.
19. Trezzano, Mandamento di Cassano d' Adda (id.), Trezzano Rosa.

935) Regio Decreto dei 23 ottobre 1862 che autorizza alcuni Comuni in Provincia di Principato Citeriore ad assumere nuove denominazioni, cioè:

1. Cava (Principato Citeriore), Cava de'Tirreni.
2. Castiglione (id.), Castiglione dei Genovesi.
3. San Marzano, (id.), San Marzano sul Sarno.
4. Palo (id.), Palomonte.
5. San Mango (id.), San Mango Piemonte.
6. San Cipriano Picentino.

936) Regio Decreto dei 26 ottobre 1862 che autorizza alcuni Comuni in Provincia di Principato Ulteriore ad assumere nuove denominazioni, cioè;

1. Melito, Melito Valle Bonito.
2. Villanova, Villanova del Battista.
3. Montemale, Santarcangelo.
4. Montecalvo, Montecalvo Irpino.

937) Regio Decreto dei 2 novembre 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Convento dei Padri Riformati in Parma.

938) Regio Decreto relativo all' ordinamento degli studi secondari della città d' Aosta.

30 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti gli articoli 190, 274 374 della legge organica sul pubblico insegnamento del 13 novembre 1859; — Viste le domande sporte dal Municipio d'Aosta relativamente all'ordinamento degli studi secondari in quel Capo luogo di Circondario; — Nell'intento di conciliare le esigenze della pubblica Istruzione colle condizioni speciali in cui trovasi la maggior parte del circondario stesso; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli insegnamenti dei corsi ginnasiali e liceali e della scuola tecnica della città d' Aosta saranno per l' anno scolastico 1862-63 regolati da norme speciali convenute tra il predetto Nostro Ministro ed il Municipio della città sopra indicata da approvarsi per decreto ministeriale.

2. Il concorso dell'erario pubblico nella spesa occorrente per gli insegnamenti accennati nel precedente articolo continuerà ad essere sulle basi del bilancio del Ministero di pubblica istruzione per l'esercizio corrente, salvi que'sussidi, a cui il Municipio d'Aosta potrà aspirare per la scuola tecnica a norma dell'art. 131 del regolamento approvato con Nostro Decreto del 19 settembre 1860.

3. Nulla è innovato per quanto concerne il patrimonio particolare delle Scuole d'Aosta.

Ordiniamo ec. — Torino 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI.

[illegible]) REGIO DECRETO con cui sono istituite due Commissioni con incarichi relativi al miglioramento delle scuole elementari e secondarie.

2 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto del 5 ottobre 1862 relativo alle conferenze tenute in Firenze per provvedere ai bisogni più urgenti dello insegnamento secondario; — Volendo attuare conformemente al resultato delle medesime conferenze i provvedimenti indicati nel suddetto Nostro Decreto; — Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono istituite due Commissioni, una per la scelta dei libri da approvarsi per le scuole elementari e secondarie; l'altra per la ispezione straordinaria da eseguirsi nei primi mesi del presente anno scolastico 1862-63 in tutte le scuole secondarie del Regno, con incarico di accertarne lo stato e di fornire i dati necessari a preordinare le conferenze magistrali superiori da tenersi presso le Università di Napoli, Pisa e Torino, alle quali saranno segnatamente invitati i reggenti ed incaricati delle scuole suddette.

2. Con Decreto ministeriale saranno eletti i membri delle predette due Commissioni fra le persone più autorevoli nelle materie scolastiche, e saranno stabilite le norme ed attribuzioni relative al loro incarico.

3. Si farà fronte alla relativa spesa per l'anno corrente con le somme impostate al capitolo 4 del bilancio del Ministero di pubblica Istruzione in quanto concerne la Commissione per le ispezioni straordinarie, ed al capitolo 68 in quanto riguarda la Commissione dei libri di testo; e per gli anni succesivi coi fondi stanziati nei capitoli corrispondenti.

Ordiniamo ec. — Torino 2 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI.

940) Regio Decreto per la fondazione di Istituti tecnici in varie Città italiane

30 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Siato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; — Abbiamo decrelato e decretiamo:

Art. 1. È fondato in ciascuna delle città di Bergamo, di Bologna, di Brescia, di Cagliari, di Caltanisetta, di Carrara, di Catania, di Cremona, di Messina, di Napoli, di Palermo, di Portamaurizio e di Vigevano un Istituto tecnico secondo i programmi concordati colle rispettive Rappresentanze provinciali e comunali.

2. Detti Istituti, non che quelli di Ancona, Fabriano, Iesi, Reggio nell'Emilia e Terni già istituiti con decreti commissariali, verranno aperti il 9 del prossimo dicembre, e le iscrizioni per l'ammissione saranno ricevute dal 25 novembre sino al dì dell'apertura nell'Ufficio della presidenza di ciascun Istituto.

Ordiniamo ec. — Torino 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Pepoli.

941) Regio Decreto dei 23 ottobre 1862 che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Milano ad assumere una nuova denominazione, cioè:

1. S. Giorgio, S. Giorgio su Legnano.
2. Somma, Somma Lombardo.
2. Cerro, Cerro Maggiore.
4. S. Pancrazio, S. Pancrazio al Colle.
5. Casorate, Casorate Sempione.
6. Mezzana, Mezzana Superiore.

942) Regio Decreto dei 26 ottobre 1862 col quale sono autorizzati varii Comuni della Provincia di Porto Maurizio ad assumere una nuova denominazione, cioè.

1. Aquila (Porto Maurizio), Aquila di Arroscia.
2. Borghetto (id.), Borghetto di Arroscia.
3. Valloria (id.), Valloria Marittima.
4. Pieve (città) (id.), Pieve di Teco.
5. Castelvecchio (id.), Castelvecchio di Santa Maria Maggiore.
6. Castelfranco (id.), Castel Vittorio.
7. Cosio (id.), Cosio di Arroscia.
8. Costa (id.), Costa di Oneglia.
9. Montaldo (id.), Montaldo-Ligure.
10. Sasso (id.), Sasso di Bordighera.
11. Penna (id.), Piena.
12. Caramagna (id.), Caramagna-Ligure.
13. Riva (id.), Riva-Ligure.
14. Rocchetta (id.), Rocchetta Nervina.
15. S. Biagio (id.), S. Biagio della Cima.
16. S. Lazzaro (id.), S. Lazzaro Reale.
17. S. Lorenzo (id.), S. Lorenzo al mare.

943) Regio Decreto dei 9 novembre 1862 con cui si dichiara cessata la mobilizzazione e la posizione sul piede di guerra delle Regie Truppe in Sicilia e nelle Provincie Napolitane.

944) Regio Decreto col quale gli uffizi del registro di Livorno e di Lucca sono divisi in due Uffizi con distinte attribuzioni.

30 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Vista la tabella D annessa al Nostro Decreto in data del 17 luglio 1862, n.° 760; — Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Gli Uffizi del registro di Livorno e di Lucca sono a partire dal 1.° gennaio 1863 divisi rispettivamente per ciascuna di dette Città in due distinti Uffizi, uno per la esazione delle tasse sugli atti civili e giudiziari, delle multe e spese di giustizia e delle rendite demaniali, e l'altro per la esazione delle tasse sulle successioni e sugli stabilimenti di manomorta.

Ordiniamo ec. — Torino 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. Sella.

945) Regio Decreto dei 9 novembre 1862 di convocazione dei Collegi elettorali di Palma, Pozzuoli, Montepulciano, Lugo, Scansano e Lanciano.

946) Regio Decreto dei 26 ottobre 1862 che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Terza di Lavoro ad assumere una nuova denominazione cioè:

1. Masserie (Provincia di Terra di Lavoro), San Marco Evangelista.
2. Morrone (id.), Castelmorrone.
3. Castello (id.), Castello di Alife.
4. Valle (id.), Valle di Maddaloni.

947) Regio Decreto dei 26 ottobre 1862 che autorizza i Comuni di Altavilla e di Castronuovo (Provincia di Palermo) ad assumere la denominazione, il primo di Altavilla Milicia, ed il secondo di Castronuovo di Sicilia.

948) Regio Decreto contenente disposizioni relative alla franchigia telegrafica.

30 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La franchigia telegrafica à limitata ai Dispacci spediti dal Re e dalle Persone della Real Famiglia. ed a quelli che si trasmetiono per affari d' uffizio dai Ministri Segretari di Stato e dal Ministro della Casa del Re.

2. Saranno ricevuti a credito e considerati come di Stato, quanto alla spedizione, i dispacci dei funzionari governativi specialmente indicati dai Ministeri dai quali dipendono nei limiti della facoltà ad essi conferita.

Però l'importo di questi dispacci dovrà essere mensilmente soddisfatto presso gli Uffizi telegrafici dai funzionari che li avranno spediti in base alle vigenti tariffe.

3. Sono esenti da tassa i dispacci riguardanti il servizio delle linee telegrafiche e quelli che si mandano sulle linee delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato dai funzionari ammessi a godere della franchigia per il servizio delle strade anzidette.

4. Le disposizioni del presente Decreto andranno in osservanza col 1.° gennaio 1863, e da quel giorno cesseranno d'aver effetto tutti i precedenti Decreti in materia di franchigie telegrafiche.

Ordiniamo ec. — Torino 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS.

949) Legge colla quale è prescritto l'uso delle marche da bollo per la soddisfazione delle tasse di bollo straordinario.

14 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. Le tasse di bollo straordinario dovute per gli atti e scritti indicati negli art. 24, 25 e 27 della legge 21 aprile 1862, numero 586, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 18 e 20 dell'articolo 24, e delle cambiali e degli effetti di commercio per somma eccedente le lire quarantamila si riscuoteranno mediante apposizione di corrispondenti marche da bollo che l'Amministrazione delle Finanze è autorizzata a vendere.

2. Sarà in facoltà dei debitori delle tasse di bollo di cui nell'articolo precedente, d'apporre dette marche sui relativi atti, ovvero di richiedere che vengano apposte dagli Uffizi a ciò destinati.

Dovrà però sempre essere eseguita da tali Uffizi l' applicazione delle marche per i registri, atti o scritti di cui ai numeri 13, 15, e 18 del sosovraccennato art. 24.

3. Agli atti o scritti che per il disposto di detto articolo 24 debbono essere sottoposti al bollo prima delle loro sottoscrizione, la marca dovrà essere posta prima che siano firmati.

La marca se è apposta dall'Uffizio sarà applicata in qualunque parte del foglio, ed annullata mediante la sovrapposizione del bollo a ciò destinato.

Se è apposta dal debitore del diritto di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, in modo che la data di questo rimanga in tutto od in parte scritta orizzontalmente sulla marca.

Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data o debba essere altrove collocata essa dovrà scriversi o ripetersi al fine dell'atto o dello scritto in modo che passi orizzontalmente sulla marca.

La firma sarà posta immediatamente dopo.

Non potrà scriversi sopra la marca più d'una linea, nè supplirsi alla scritturazione con una stampiglia od altrimenti.

4. Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto la quale sarà annullata nel modo precedentemente prescritto.

5. Agli atti e scritti che in conformità del prescritto dagli articoli 25 e 27 della legge 21 aprile ultimo passato, debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

Se l'applicazione si farà dall'Ufficio, sarà annullata nel modo avanti prescritto.

Se si farà dal debitore del dritto di bollo, la marca dovrà contenere scritta o stampata la data della sua apposizione.

6. Si considereranno come non bollati gli atti libri e scritti menzionati nell'articolo 1 e saranno perciò applicabili le pene prescritte dalla legge 21 aprile 1862 quando:

1.° La marca siasi apposta in luogo diverso da quello prescritto, o non siansi osservate nell'applicarla le disposizioni contenute nella presente legge;

2.° Siasi appticata una marca non intiera, o composta di parti;

3.° Si faccia uso di una marca di prezzo inferiore al dritto di bollo dovuto;

4.° La marca porti tracce le quali giustifichino che fu precedentemente usata;

5.° Dai debitori del dritto di bollo sia applicata una marca sopra atti o scritti ai quali non si riferisce il disposto della presente legge.

7. Le disposizioni contenute nell'art. 45 e nei numeri 6 e 7 dell' art. 43 della legge 21 aprile prossimo passato, saranno applicabili rispettivamente alle marche da bollo ed ai distributori e spacciatori delle medesime.

8. Con Decreti Reali saranno determinati i distintivi e le forme delle marche da bollo da fabbricarsi e da vendersi per conto dello Stato, e saranno date le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.

Ordininiamo ec. — Torino 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

950) Regio Decreto col quale sono prescritte le norme per la esecuzione della legge sulle marche da bollo.

3 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto l'art. 8 della legge in data 14 settembre p. p. n. 949, con cui è fatta facoltà al Governo di determinare con Decreti Reali i distintivi e le forme delle marche da bollo, e di dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione di detta legge;—Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'Amministrazione delle Finanze provvederà alla fabbricazione

delle marche da bollo per l'eseguimento della legge 14 settembre 1862.

L'officina per la fabbricazione delle marche suddette sarà stabilita in locali assegnati dal Ministero.

2. Le marche da bollo per le tasse da bollo dovute in ragione della dimensione della carta sono di sei specie, cioè: a cent. 05, cent. 50, L. 1, L. 1,20, L. 2 e L. 4 dell'altezza di millimetri 30 e della larghezza di millimetri 25.

Quelle per le cambiali ed altri effetti di commercio sono di quattordici specie ai prezzi di centesimi 15, 25, 50 e di L. 1, 1,50, 2, 2,50 , 3, 3,50, 4, 4,50, 5, 10. e 15 della larghezza di millimetri 20 e della altezza di millimetri 60.

La forma, il disegno, il colore e la leggenda delle marche da bollo suddette saranno conformi a modelli che verranno stabiliti con ulteriori Nostri Decreti.

3. La carta destinata per la fabbricazione delle marche da bollo dovrà portare una filigrana formata in modo che ogni marca porti un' identica impronta, e che la riunione di queste formi in ciascun foglio un disegno generale e complessivo.

4. La fabbricazione tanto della carta che delle marche da bollo sarà posta sotto la direzione tecnica dell'ingegnere delle miniere del Distretto in cui si fabbricano, ed il controllo contabile di un Funzionario delegato dal Ministero delle Finanze.

Le spese tanto ordinarie che straordinarie per questa duplice sorveglianza, saranno autorizzate dal Ministero delle Finanze con apposito suo decreto.

5. La vendita delle marche da bollo si eseguirà dai distributori primari e secondari della carta bollata, osservando le disposizioni del capo 1° del Regio Decreto 4 maggio 1862, n. 595.

6. Gli uffizi incaricati dell'apposizione delle marche da bollo, a norma delle disposizioni dell'art. 2 della legge 14 settembre 1862 sono gli Uffici del bolto straordinario, ed in mancanza di questi gli Uffici del registro.

7. Le marche da bol o applicate dagli Uffici saranno annullate mediante sovrapposizione del bollo d'ufficio, in guisa che il bollo resti impresso in parte sulla marca ed in parte sul foglio.

8. Agli atti e scritti, che pel disposto dagli articoli 24, 25 e 27 della legge sul bollo sono soggetti a tassa fissa si apporranno le marche di cui al primo periodo dell'art. 2.

Alle cambiali ed agli effetti di commercio soggetti a tassa proporzionale si applicheranno invece le marche da bollo speciali di cui al primo alinea dell'art. 2.

Quando per la tassa proporzionale non esiste una marca di prezzo corrispondente alla somma dovuta, si dovranno apporre due marche, il cui valore complessivo corrisponda all'intiera tassa da esigersi.

9. Venendo richiesta la vidimazione gratuita delle seconde, terze e quarte delle lettere di cambio, non si farà luogo all'apposizione delle marche da bollo, ma si continueranno ad eseguire le disposizioni degli articoli 8 della legge 21 aprile 1862. n. 586, e 20 del Regio Decreto 4 maggio successivo. n. 596.

10. Sui registri a madre e figlia sarà apposta una marca da bollo ad ogni bolletta figlia.

11. Le marche da bollo dovranno attaccarsi in modo che siano per intiero aderenti allo scritto.

Occorrendo l'apposizione di due o più marche da bollo, le medesime dovranno attaccarsi l'una presso l'altra ed annullarsi nel modo stabilito dalla legge 14 settembre p. p. e dal presente Decreto.

12. I Funzionari e gli Agenti governativi che nella sfera delle rispettive attribuzioni sono incaricati di vegliare all'eseguimento della legge sul bollo, dovranno uniformarsi anche per quanto riguarda le marche da bollo alle disposizioni degli articoli 22 e 38 della legge 21 aprile 1862, n.° 586.

13. Verificandosi il caso previsto dall'ultimo alinea dell'art. 38 della legge sul bollo 21 aprile 1862, gl'Impiegati e Preposti delle Dogane e Gabelle spediranno prontamente le bollette, e daranno libero corso alle merci, purchè vengano contemporaneamente apposte le marche da bollo corrispondenti alle tasse dovute ed alle pene pecuniarie incorse.

14. Le marche da bollo cominceranno a smerciarsi ed usarsi col primo gennaio 1863.

Ordiniamo ec.—Torino 2 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

851) DECRETO MINISTERIALE con cui è approvata la tabella di riparto delle tasse universitarie.

25 ottobre 1862

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 1 della legge 31 luglio 1862, n. 719, sulle tasse universitarie;—Visti il regolamento universitario ed i regolamenti speciali delle singole Facoltà approvati col Regio Decreto 14 settembre 1862, n. 842;

Stabilisce quanto segue:

Art. unico. È approvata la tabella delle tasse universitarie ripartite per Facoltà, per anni di corso e per insegnamenti, perchè serva di norma nella osservanza del secondo, terzo e quarto paragrafo del precitato art. 1 della legge 31 luglio 1862.

Torino 25 ottobre 1862.

Il Ministro
C. MATTEUCCI.

852) REGIO DECRETO per l'aggiunta di alcuni insegnamenti nei licei di Aquila, Bari e Catanzaro.

9 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 10 della legge 10 febbraio 1861 sulla Istruzione secondaria nelle Provincie Napoletane, col quale si abolivano le scuole universitarie unite ai Licei di quelle Provincie, e si stabiliva doversi istituire scuol superiori nei siti più opportuni e più specialmente dove es antichi licei;—Viste le deliberazioni in conformità della detta legge del Consiglio delle Provincie di Abruzzo Ulteriore II, di Terra di Bari e di

Calabria Ulteriore II;—Visto il regolamento per la collazione dei gradi dottorali del 27 decembre 1815;—Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;—Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono istituiti nelle città di Aquila, Bari, Catanzaro ed annessi ai rispettivi licei gli insegnamenti di:

Diritto civile
Procedura civile } per la cedola di Notaio;

Di Anatomia e di Chirurgia minore, per la Cedola di Flebotomo;

Di Ostetricia teorico-pratica per la Cedola di Levatrice, e

Di Chimica farmaceutica, di Botanica e Materia medica per gli aspiranti al grado di Farmacista, a norma del regolamento 5 ottobre 1862 pel corso chimico farmaceutico.

2. Nella città di Bari sarà inoltre istituita una Cattedra di Diritto commerciale.

3. Le spese occorrenti tanto pel personale che pel materiale saranno a carico delle rendite dei licei delle tre Città nelle quali gli insegnamenti suddetti sono istituiti.

Ordiniamo ec.—Torino 9 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. MATTEUCCI

953) REGIO DECRETO sull'organamento delle Dogane.

30 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il regolamento doganale 11 settembre, n. 867 ; — Visto il Regio Decreto 16 corrente sull'ordinamento e sulla classificazione delle Dogane;—Visto il Regio Decreto 9 corrente sull'organamento delle Direzioni, Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle;—Occorrendo di procedere all'uniforme organamento delle Dogane del Regno; — Sulla proposizione dal Ministro delle Finanze;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Le Dogane sono sotto la immediata dipendenza delle Direzioni delle Gabelle, colle quali di regola corrispondono direttamente.

2. Sono approvate le annesse tabelle firmate d'ordine Nostro del Ministro delle Finanze, concernenti:

1.° Il ruolo degli impiegati per le Dogane, con indicazione degli stipendi e delle indennità loro assegnate (tabella A);

2.° Il numero degli impiegati ed agenti d'ogni grado stabilito per ciascuna dogana e sezione di Dogana (tabella B).

3. È parimente approvato il regolamento del personale delle Dogane annesso al presente Decreto, e d'ordine Nostro vidimato dal Ministro delle Finanze.

4. Il Direttore Generale delle Gabelle nomina gli agenti subalterni e le visitatrici.

Il Ministro delle Finanze, sulla proposta del Direttore suddetto, nomina i commessi.

Gli altri gradi sono conferiti con Decreto Reale.

5. Debbono dare cauzione con rendita iscritta nel Gran Libro dello Stato o con somma da investirsi nella Cassa dei Depositi e prestiti, i Ricevitori, i Cassieri e i Magazzinieri.

La somma capitale cui ammontare debbono tali cauzioni, sarà pei

Ricevitori di	1ª	classe in	lire 10,000
»	2ª	»	» 9,000
»	3ª	»	» 8,060
»	4ª	»	» 7,000
»	5ª	»	» 5,000
«	6ª	»	« 4,000
»	7ª	»	» 2,000
»	8ª	»	» 1,000
Cassieri.			» 5,000
Magazzinieri			» 5,000

6. L'impiegato già provvisto d'una cauzione, allorchè viene promosso ad un uffizio, cui è annesso l'obbligo d'una cauzione maggiore, può assumere immediatamente ed interinalmente l'esercizio di questo uffizio, salvo il caso di deficienza o di altra contabilità riconosciuta a di lui carico nel precedente uffizio.

7. L'impiegato contabile che, a termini dell'art. 6, assume il provvisorio esercizio delle sue funzioni, deve fornire il supplemento di cauzione nel termine di tre mesi decorrendi dal giorno in cui avrà abbandonato l'uffizio precedente.

Spirati i tre mesi, e sino a che abbia adempito ad un tal obbligo, soggiace alla ritenzione di un quinto sullo stipendio.

Queste ritenenze cadono a benefizio della cassa delle pensioni.

Scaduti altri tre mesi senza che sia stato prestato il supplemento di cauzione, il contabile sarà surrogato in ufficio e collocato. senza assegnamento, in aspettativa d'altro impiego cui non sia annesso l'obbligo della cauzione.

8. L'impiegato di nuova nomina o non ancora provveduto di cauzione, che sia chiamato ad un uffizio di Contabilità soggetto all' obbligo della cauzione, dovrà soddisfarvi prima di entrare in funzioni, entro un termine non maggiore di quattro mesi dalla data del decreto di nomina.

Scaduto tale termine, sarà surrogato in ufficio e collocato in aspettativa nella conformità stabilita dal precedente art. 7.

9. Gli attuali titolari d'uffizi contabili che col presente vengono assoggettati alla cauzione, cui prima non erano tenuti, come altresì quelli che trovansi attualmente nell'esercizio d' impieghi contabili senza aver adempito all'obbligo della cauzione dovranno questa prestare o compiere nell'intiera somma e nel termine stabilito dall'art. 7 a partire dalla pubblicazione del presente Decreto.

Trascorso tale termine senza che abbiano adempito a questo obbligo, sarà provveduto per la loro surrogazione ne' modi precedentemente indicati.

10. Gli impiegati che nell'attuazione del nuovo ruolo ottenessero posti con stipendio inferiore a quello di cui erano precedentemente provvisti riceveranno un assegno personale pari alla differenza tra il precedente e il nuovo stipendio.

Questo assegno diminuirà in proporzione dell' aumento di stipendio che i medesimi impiegati otterranno nelle successive destinazioni.

Gli impiegati suddetti che non conseguiranno un posto nel nuovo ruolo potranno essere destinati provvisoriamente presso qualche ufficio conservando i loro stipendi anteriori.

11. Sono applicabili agli stipendi e agli assegnamenti stabiliti col presente Decreto la ritenuta e la sovratassa prescritte colla legge 20 maggio 1852, n.° 1374.

12. Il presente nuovo organamento andrà in attività col giorno 1.º gennaio 1863, e da tale epoca cesserà d'aver effetto qualunque disposizione contraria a quelle del presente Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. SELLA.

REGOLAMENTO

Del personale delle Dogane

TITOLO I.—*Personale delle Dogane*

1. Pel servizio delle Dogane vi sono Direttori speciali, Ricevitori, Commissari, alle visite, Cassieri, Magazzinieri, Commissari per le dichiarazioni, Veditori, Commessi, Agenti subalterni e Visitatrici.

2. I Direttori speciali saranno di 1ª classe nelle Dogane di Genova e Napoli, di 2ª nelle Dogane di Livorno, Messina, Milano, Palermo e Torino, di 3ª nelle Dogane di Ancona, Bari e Firenze.

3. In ogni Dogana vi ha un Ricevitore il quale è di

I classe	nelle Dogane	di	I ordine	1ª	classe
II	»	»	»	2ª	»
III	»	»	»	3ª	»
IV	»	»	»	4ª	»
V	»	»	II	1ª	»
VI	»	»	»	2ª	»
VII	»	»	»	3ª	»
VIII	»	»	»	4ª	»

In alcune possono esservene due o più di differenti classi secondo il ripartimento degli affari o il numero delle sezioni in cui si dividono.

In alcune Dogane di secondo ordine il posto di Ricevitore può essere tenuto da Magazzinieri dei generi di privativa, i quali avranno perciò un soprassoldo di L. 600 se la Dogana è di prima classe, di L. 400 se di seconda e terza, e di L. 200 se di quarta classe.

4. I Commissari alle visite sono destinati per le Dogane di I ordine ove si fanno molte operazioni di importazione.

Di regola vi sarà un solo Commissario in ogni Dogana, e della classe a cui quella appartiene.

In alcune Dogane possono esservi però due o più Commissari di classe inferiore a quella della Dogana, prendendo norma dal numero e dalla importanza delle sezioni in cui l'ufficio fosse diviso.

5. I Cassieri assistono i Ricevitori nelle Dogane di prima classe e primo ordine. Anco per questi han però luogo le eccezioni contemplate nel numero antecedente pei Commissari alle visite.

6. I Magazzinieri sono assegnati a talune delle Dogane di I ordine, nelle quali la importanza del deposito delle merci richiegga che la responsabilità del servizio sia esclusivamente concentrata in speciali funzionari.

I Magazzinieri sono di tre classi, cioè di prima pelle Dogane di prima classe, di seconda per quelle di seconda classe e di terza per tutte le altre.

Possono esservene due o più di differenti classi se il deposito è diviso in più sezioni.

7. I Commissari per le dichiarazioni si applicano alle Dogane di I ordine in cui il servizio del ricevimento delle dichiarazioni e dei manifesti richiede un Capo speciale.

Quelli della prima classe sono addetti alle Dogane di prima e seconda classe, gli altri a quelli di classe inferiore.

Può esservene un numero maggiore e di classi differenti, se il ripartimento degli affari lo richiegga.

8. I Veditori sono destinati per le dogane di I ordine, e per quelle di II ordine delle due prime classi.

Si distribuiscono senza riguardo allo stipendio nel numero richiesto dalla quantità delle operazioni doganali.

9. I Commessi sono chiamati a prestar la loro opera nelle dogane di qualsiasi classe.

Per la loro distribuzione non si ha riguardo allo stipendio e si tiene conto della quantità di operazioni che occorrono.

10. Gli agenti subalterni si destinano nelle Dogane di I ordine e di II ordine della prima classe ove occorre un particolare servizio per l'apposizione del contrassegno ai tessuti, e ove havvi maggior lavoro per l'applicazione dei bolli ai colli, per la pesatura e custodia delle merci e per la vigilanza nei locali.

11. Le visitatrici sono applicate alle Dogane di confine ove siavi frequenza di viaggiatori.

12. Quando per qualche sezione doganale non vi sia apposito personale, le operazioni doganali nelle medesime saranno compiute da funzionari della guardia doganale.

13. Nelle dogane ove mancano Agenti subalterni, le loro incumbenze saranno eseguite dalle Guardie sedentarie.

TITOLO II.—*Del Direttore speciale*

14. Dal direttore speciale dipendono tutti gli Impiegati, gli Agenti subalterni e gli individui della bassa forza della Guardia doganale applicati alla Dogana Tale dipendenza rispetto ai Ricevitori e ai Commissari alle visite si limita alla disciplina e al buon ordine di servizio.

15. Egli corrisponde col Direttore delle Gabelle, con tutti i Capi delle Dogane, nonchè con le altre Autorità locali in ciò che concerne il servizio. In caso di urgenza e di particolari incarichi carteggia col Ministero delle Finanze.

16. Il Direttore speciale deve vigilare sul buon andamento di tutto il servizio di Dogana, e specialmente provvedere alla retta ed imparziale applicazione dei regolamenti doganali.

Egli perciò ha la superiore direzione di tutti gli affari della Dogana e specialmente

a) Distribuisce gli affari fra gli Impiegati ed Agenti subalterni, ma non può senza permesso del Direttore delle Gabelle applicarli a funzioni diverse da quelle per le quali sono destinati;

b) Sovraintende alle visite delle merci e fa operare controvisite;

c) Verifica di quando in quando lo stato della cassa e dei depositi delle merci, il conto dei registri, dei piombi, delle lamine e simili;

d) Vigila perchè sieno esattamente e nei termini prescritti presentati i conti le dimostrazioni e simili lavori dai Ricevitori;

e) Firma la corrispondenza.

17. Egli esercita il potere disciplinare sugli Impiegati e Agenti Doganali posti sotto la sua dipendenza e quindi

a) Li sospende dal servizio quando siensi resi colpevoli di trasgressioni che andrebbero punite con la destituzione, oppure quando tale misura sia urgentemente richiesta dall'interesse dell'Amministrazione. Deve però darne conto entro 24 ore al Direttore nelle Gabelle;

b) Infligge la pena della ammonizione agli Impiegati (esclusi i Ricevitori, i Commissari alle visite, i Cassieri ed i Magazzinieri): e quella della perdita dello stipendio fino a tre giorni agli Agenti subalterni.

18. Accorda permessi di assenza agli Impiegati e agli Agenti subalterni per una durata non maggiore di giorni otto.

19. Provvede a sostituire in casi d'urgenza gli Impiegati di qualsiasi grado, dandone avviso al Direttore delle Gabelle se trattisi di Ricevitori, di Cassieri, di Commissari alle visite e di Magazzinieri.

20. In mancanza del Direttore speciale, il Ricevitore lo sostituisce quando non venisse diversamente disposto dal Ministro delle Finanze.

TITOLO III.—*Del Ricevitore*

21. Il Ricevitore è Capo della Dogana ove non vi ha un Direttore speciale. Quando per alcuni speciali servizi vi sia in una Dogana più di un Ricevitore, la Direzione dell'Ufficio è affidata a quello che appartiene a una classe superiore di stipendio, od in caso di classe uguale al più anziano.

Il Ricevitore dipende dal Direttore delle Gabelle e dall'Ispettore, e ad esso sono applicabili le disposizioni degli articoli **14, 15** e **16** relative al Direttore speciale.

22. Nelle Dogane ove vi ha un Direttore speciale il Ricevitore ne dipende nei rapporti di disciplina e di buon servizio.

Egli però è il Capo di tutti gli Impiegati destinati alla tenuta dei registri, alla cassa, alle scritturazioni ed alla contabilità.

23. Il Ricevitore firma tutte le bollette e altri atti che si emettono dalla Dogana in osservanza al regolamento doganale, alla legge sulle tasse marittime e di sanità e alle relative istruzioni. Può delegare sotto la sua responsabilità altro Impiegato che firmi in sua vece.

24. Custodisce i denari, i registri, le stampe, i piombi, le lamine, i punzoni, le tenaglie e gli attrezzi ecc., e risponde delle mancanze. Tiene i conti della gestione doganale e li spedisce, nei modi e termini prescritti per mezzo del Direttore speciale, ed in mancanza di questo, dell'Ispettore o del Sotto-Ispettore, al Direttore delle Gabelle.

25. Non può fare pagamenti nè accordare more per pagamenti di dazi senza autorizzazione superiore.

26. Accetta le cauzioni che vengono date in occasione di operazioni doganali.

27. Esercita le funzioni di Commissario alle visite e di Cassiere quando alla Dogana non siavi addetto alcuno di questi Funzionari, e ne assume tutti gli oneri e la responsabilità.

28. Compila i processi verbali per contravvenzioni di finanza.

TITOLO VI.—*Del Commissario alle visite*

29. Il Commissario alle visite ha la particolare vigilanza sopra tutte le operazioni doganali, e quindi sul movimento e sulla verificazione delle merci, sull'applicazione dei bolli ai colli, dei contrassegni ai tessuti, nonchè sulla liquidazione dei diritti daziari, ed è responsabile della esattezza delle operazioni suddette.

30. Stanno sotto la sua dipendenza:

a) I Veditori;

b) I Commessi, gli Agenti subalterni e le Guardie sedentarie destinate al servizio delle visite.

c) I facchini ammessi in Dogana.

31. Destina gli impiegati per le visite, sovraintende alle medesime, ne eseguisce personalmente e fa controvisite sulle merci già verificate.

32. In caso di divergenze di opinione col Capo della Dogana sul trattamento daziario di una merce, il Commissario alle visite può riferirne direttamente al Direttore delle Gabelle.

TITOLO V.—*Del Cassiere*

33. È incaricato di riscuotere per conto del Ricevitore i dazi ed altri dritti doganali, dandone ricevuta nei modi stabiliti, e facendone ogni giorno il versamento nella Cassa del Ricevitore.

34. Può fare pagamenti per ispese e altri titoli quando ne abbia ricevuto incarico dal Ricevitore al quale deve renderne conto.

TITOLO VI.—*Del Magazziniere*

35. Al Magazziniere è affidata la custodia delle merci che si trovano depositate in Dogana, nonchè la speciale vigilanza sui depositi delle merci nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

36. Dipendono da esso i Commessi destinati per le relative scritturazioni nonchè gli Agenti subalterni, le Guardie sedentarie e i Facchini stabiliti pel servizio dei depositi.

37. È responsabile verso l'Amministrazione e verso il commercio della conservazione delle merci depositate sotto diretta custodia della Dogana.

Deve quindi notificare in tempo quelle che accennassero a sperdimenti o deterioramenti. Non adempiendo a questo suo dovere, sarà obbligato di risarcire l'amministrazione o i proprietari del danno derivato dalla sua omissione;

38. Distribuisce nei magazzini le merci poste sotto diretta custodia della Dogana, e respinge quelle che pel loro stato o per la loro specie non fossero ammessibili nel deposito.

39. Custodisce le chiavi dei magazzini, tiene i registri delle merci depositate, ne vigila la introduzione ed estrazione, avvisa il Capo della Dogana quando sono scaduti i termini stabiliti pel deposito e liquida le tasse di magazzinaggio.

TITOLO VII—*Del Commissario per le dichiarazioni*

40. Il Commissario per le dichiarazioni riceve i manifesti e le dichiarazioni presentate per merci da sottoporsi ad operazioni doganali, si assicura che tali carte sieno stese e firmate nei modi prescritti, chiede la consegna degli altri atti che debbono essere uniti; tiene i registri sui quali debbono essere trascritti i manifesti e le dichiarazioni, facendone a suo tempo le opportune annotazioni di scarico, e firma i certificati di scarico per le merci pervenute da altra dogana con bolletta di cauzione.

TITOLO VIII—*Dei Veditori e Commessi*

41. I Veditori sono particolarmente incaricati dell'esame, della verificazione e della classificazione delle merci presentate nella Dogana, e della liquidazione dei relativi dritti.

Non possono però intraprendere visite di merci senza autorizzazione o del Capo della Dogana del Commissario alle visite.

42. Sopraintendono alle visite dei mezzi di trasporto, ed occorrendo, delle persone, dei bagagli, dei viaggiatori, alla verificazione del peso delle merci, all'allestimento e bollatura dei colli ed alla applicazione del contrassegno sui tessuti.

Quando non siano occupati nelle accennate incumbenze, possono essere applicati ad altri lavori.

Tanto per queste operazioni come per quelle di cui all'articolo precedente sono responsabili delle inesattezze rilevate.

43. I Commessi, di regola, tengono le scritturazioni stendendo le bollette, ed a norma dei casi assistono ad operazioni di carico, scarico e trasbordo delle merci, vigilano inoltre l'entrata delle merci in dogana e nei depositi e la loro uscita ed adempiono agli incarichi che dai regolamenti sono demandati ai posti di osservazione.

44. Possono essere destinati ad intervenire alle visite delle merci in corcorso del Ricevitore o del Commissario alle visite o di un Veditore.

TITOLO IX.—*Degli Agenti subalterni e delle Visitatrici*

45. Gli Agenti subalterni sono di tre categorie; pesatori, bollatori e custodi. Sono destinati i primi a verificare il peso delle merci, i secondi ad allestire e bollare i colli, nonchè ad apporre i contrassegni ai tessuti, i terzi alla custodia e polizia dei locali della Dogana.

Nelle dogane in cui sono ammessi tali Agenti, se il lavoro non è considerevole, possono i vari incarichi suindicati concentrarsi in un solo.

Nelle altre il Capo della Dogana distribuisce gli incarichi secondo le esigenze del servizio.

46. Le Visitatrici sono destinate per la visita personale dalle donne, che deb-

bono eseguire solo quando ne abbiano avuto espresso incarico dal Ricevitore ed in un luógo segregato.

TITOLO X—*Disposizioni generali*

47. Negli affari di contabilità, di cassa e di statistica la corrispondenza fra le dogane e le direzioni delle gabelle deve aver luogo col mezzo delle dogane principali.

48. A partire dal 1º gennaio 1864 i posti di Commissari alla visite e di Veditore sono conferiti a coloro che con miglior successo sosterranno un esame sulla tariffa doganale, sulla conoscenza delle merci, sulle leggi e sui regolamenti doganali.

A tal uopo saranno istituite speciali Commissioni esaminatrici presso le direzioni delle gabelle in Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Chieti, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino, composte del direttore delle gabbelle, di un Ispettore, di un Commissario alle visite, ovvero di un Ricevitore di dogana e di un'estraneo all'amministrazione il quale sia peritissimo in scienze tecnologiche. La scelta di essi, nonchè dei loro sostituti, sarà fatta dal Ministro delle Finanze.

49. Le Commissioni esaminatrici si raduneranno due volte all'anno e per quindici giorni in ciascuna volta nei tempi che saranno stabiliti dal Ministero delle Finanze, il quale determinerà il programma e l'ordine degli esami e provvederà affinchè presso ogni Commissione esaminatrice vi sia una raccolta di campioni di merci.

50. I posti disponibili saranno conferiti a coloro che nell'esame si mostreranno idonei, e si darà la preferenza nella nomina e nell'anzianità a coloro che avranno conseguito un maggior numero di voti.

51. Al membro della Commissione esaminatrice estraneo all'Amministrazione doganale sarà corrisposta una indennità di L. 5 all'ora.

52. In occasione della prima nomina ad un posto provvisto di stipendio, ciascun Impiegato deve prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

53. Gli impiegati d'ogni grado hanno l'obbligo di recarsi in qualunque località vengano destinati. In caso di rifiuto potranno essere dichiarati dimissionari.

54. Gli Impiegati che ottengono congedi non soffrono diminuzione di stipendio se il congedo ottenuto non eccede un mese per ogni anno. Il congedo accordato per malattia debitamente giustificata non induce la perdita dello stipendio per sei mesi, scorsi i quali si procederà al collocamento dell'Impiegato in aspettativa od a riposo.

55. Le funzioni di ogni grado nelle Dogane sono incompatibili con quelle di sindaco, avvocato, procuratore, causidico, o con altro impiego giudiziario, civile e militare, eccettuato il caso di cui all'art. 3, nonchè con l'esercizio di qualsiasi professione o commercio.

Le funzioni di ciascun Impiegato sono meramente personali.

56. Fermo il disposto dall'art. 50 pei Commissari alle visite e pei Veditori, pegli altri posti doganali l'avanzamento nelle classi di ciascuna categoria di impiego si farà in via di anzianità; pel passaggio da una categoria all'altra si avrà riguardo al merito e alla anzianità.

57. L'anzianità degli Impiegati appartenenti ad una medesima categoria d'impiego si calcola dalla data del decreto di nomina di ciascuno alla stessa classe. Qualora più impiegati fossero stati nominati contemporaneamente si risale alla anzianità del precedente impiego.

58. Quando saranno completati i quadri del personale di ciascuna delle suddette categorie, il Ministro delle Finanze farà compilare le liste di anzianità per ogni grado e classe, e ne ordinerà la comunicazione alle Direzioni.

Nella compilazione di queste liste non si avrà riguardo agli emolumenti accessori delio stipendio fisso.

TITOLO XI. — *Delle punizioni*

59. Le trasgressioni di servizio degli Impiegati doganali sono punite secondo le norme generali pei funzionari dello Stato.

Indipendentemente da ciò per le infrazioni ai regolamenti ed istruzioni doganali possono i suddetti Impiegati essere puniti

1.° Coll'ammonizione;

2.° Con la sospensione da tre giorni a tre mesi dall'ufficio e dallo stipendio o con la traslocazione a loro spese;

3.° Con la degradazione;

4.° Con la dimissione.

60. La pena dell'ammonizione sarà applicata per lievi mancanze che riguardano semplicemente l'ordine del servizio.

61. La pena della sospensione o della traslocazione si infligge nei casi:

1.° Di ricidiva alle infrazioni di cui all'articolo precedente;

2.° Di gravi mancanze o trascuratezze di servizio ed in particolare modo:

a) Di emissione di una bolletta figlia prima che sia stata resa completa la matrice;

b) Di accreditamento del dazio a chi non ha diritto a tale favore;

c) Di verificazioni di merci intraprese prima che la dichiarazione scritta sia riportata a registro;

d) Di debiti incontrati con persone che sogliono fare operazioni daziarie in Dogana;

e) Di contegno arbitrario ed illegale verso i viaggiatori, i commercianti e le persone che si presentano in Dogana;

f) Di insubordinazione verso gli Impiegati di grado superiore;

g) Di ritardo nel promuovere del tempo prescritto l'azione penale per mancato discarico di una bolletta di cauzione;

h) Di ritardo non giustificato al versamento dei danari nella Tesoreria o nella Dogana principale, oppure alla presentazione delle dimostrazioni, dei resoconti ed altri consimili lavori;

i) Di errrori in meno nelle addizioni dei registri di introito quando superino la somma complessiva di lire dieci.

62. Incorre nella sospensione dall'impiego con perdita totale dello stipendio l'Impiegato che si assenta dal suo posto senza regolare permesso, e quello che avesse ottenuto un congedo per malattia simulata.

L'Impiegato, cui spetta di vegliare che i suoi dipendenti non s'assentino dal posto senza regolare permesso, potrà incorrere nella stessa pena della sospensione quando tralasciasse di riferire al superiore Ufficio le assenze illecite che fossero a sua conoscenza.

63. Sarà inflitta la pena della degradazione nei casi:

1.° Di recidiva alle infrazioni di cui al n.° 2, lettera *a* ad *f* dell' articolo 61:

2.° Di condotta immorale che abbia cagionato pubblico scandalo;

3.° Di grave insubordinazione;

4.° Di custodia fuori della Dogana di registri doganali destinati alla emissione di bollette e simili documenti;

5,° Di omessa inscrizione nei registri di cassa di una somma riscossa;

6.° Di erronea e non giustificata qualificazione della specie e quantità di merci sdoganate per cui ne risulti la liquidazione di una somma minore della dovuta;

7.° Di grave trascuratezza nell'adempimento ai doveri congiunti a danno avvenuto all'erario;.

8.° Di emissione di una bolletta di circolazione senza avere adempiuto alle prescrizioni dei regolamenti;

9.° Di manco di danaro nella Cassa dell'Ufficio per una somma superiore a lire venti, ma non eccedente la metà della prestata cauzione.

64. Sarà pronunciata la dimissione nei casi;

1.° Di recidiva per le infrazioni contemplate dai numeri 2 all'8 inclusivi dell'articolo precedente.

2.° Di colpa o complicità in contravvenzioni qualificate per contrabbando od assimilate nella punizione al medesimo;

3.° Di accettazione o domanda di doni in causa di operazioni d'ufficio;

4.° Di emissione di una bolletta di pagamento la cui figlia indichi la esazione di una somma maggiore di quella scritta nella matrice o negli altri registri doganali;

5.° Di dolosa indicazione di una bolletta od altro documento;

6.° Di falsificazione di un registro, di una bolletta o di altro documento doganale;

7.° Di trasporto arbitrario fuori della Dogana di lamine, piombi, torchietti, tenaglie, punzoni, e simili meccanismi occorrenti per la bollatura dei colli e pel contrassegno da opporsi ad alcune merci;

8.° Di manco nella cassa di danaro per somme superiori all'importo della metà della cauzione prestata;

9.° Di mancanze come quelle indicate negli articoli precedenti quando vi sia dolo e diano luogo ad azione penale.

In eguale pena incorrerà l'Impiegato doganale che non dimette immediatamente le funzioni, professioni, industrie e il commercio dichiarati incompatibili col propgio impiego o che senza superiore annuenza si fa sostituire da altri nelle proprie funzioni.

65. Per le mancanze non contemplate nei precedenti articoli saranno applicate per analogia le pene stabilite nel presente titolo.

66. La recidività trae seco l'applicazione della pena più grave nei casi contemplati dagli articoli antecedenti, se però dal giorno della pena anteriormente pronunciata a quello della nuova trasgressione non siano decorsi cinque anni.

67. La competenza ad applicare le suddette pene è determinata dalle disposizioni che regolano le attribuzioni delle Autorità e degli Uffici.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

954) REGIO DECRETO dei 16 novembre 1862 col quale vien tolto lo stato d'assedio nelle Provincie Napolitane e Siciliane.

955) REGIO DECRETO dei 26 ottobre 1862 che autorizza vari Comuni della Provincia di Messina ad assumere una nuova denominazione, cioè:

1. Capri (Messina), Capri Leone.
2. Gioiosa (id.) Gioiosa Marea.
3. S. Marco (id.), S. Marco di Alfonsio.
4. Novara (id), Novara di Sicilia.
5. Montalbano (id.), Montabalno di Ecolina.
6. Mola (id.), Castel-Mola.
7. Moio (Messina), Moio Alcantera.
8. Mazzarrà (id.), Mazzarrà S. Andrea.
9. Castelvecchio (id), Castelvecchio Siculo.
10. Casalnuovo (id.), Basicò.

956) REGIO DECRETO con cui è istituito l'Ufficio di compilatore dei documenti e degli annali relativi all'Agricoltura, all'Industria ed al Commercio.

30 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Volendo provvedere alla regolare pubblicazione dei documenti relativi all'Agricoltura, all'Industria ed al Commercio, non che a quella degli annali che già si stampano per cura di questo Ministero; — — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l' Agricoltura, Industria Commercio; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. È istitutto l'Ufficio di compilatore dei documenti e degli annali relativi all'Agricoltura, all'Industria ed al Commercio coll'annuo stipendio di lire tre mila e cinquecento.

Ordiniamo ec. — Torino 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI.

957) REGIO DECRETO col quale viene eretto un Consolato alla residenza di Caspè Basin (Canadà),

9 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 3 della Legge Consolare del 15 agosto 1858, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato col Reale Decreto 16 febbraio 1859; — Vista la tabella A annessa al succitato regolamento; — Sulla proposizione del Nostro Ministro per gli Affari Esteri; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. È eretto un Nostro Consolato alla residenza di Gaspé Basin (Canadà) con giurisdizione nel Distretto di Gaspé e nelle Provincie di Nuova Brunswick e di Nuova Scozia, non che nelle isole adiacenti di Principe Edoardo e di Terra Nuova, che cessano perciò di far parte del Distretto giurisdizionale del Nostro Consolato a Monreale.

Ordiniamo ec. — Torino 9 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
GIACOMO DURANDO.

958) REGIO DECRETO col quale è istituito in Milano un istituto tecnico superiore.

13 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 310 della legge 15 novembre 1869; — Visto il Regolamento Generale delle Università del Regno ed i Regolamenti speciali delle facoltà approvati col Nostro Decreto 14 settembre 1862;—Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;— Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È istituito in Milano un Istituto tecnico superiore.

Esso comprende una scuola d'applicazione per formare ingegneri meccanici ed ingegneri agronomici, ed insegnamenti liberi di coltura scientifica e tecnica.

2. Gli studi nella scuola d'applicazione durano tre anni, e consistono in lezioni orali, ed in esercizi pratici.

3. Sono ammessi al primo anno della scuola di applicazione gli studenti i quali avranno compiuti in una delle Università del Regno i primi due anni delle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali per la laurea in matematiche pure, o per la laurea in scienze fisico-matematiche, purchè nel primo caso abbiano seguito per due anni il corso di fisica, e nel secondo il corso di geometria descrittiva, e superati i relativi esami speciali.

Coloro i quali avranno ottenuto in una delle Università del Regno l'attestato di licenza per le scienze matematiche potranno essere ammessi al secondo anno della scuola d'applicazione.

4. L'Istituto tecnico superiore è governato da un Consiglio direttivo presieduto dal Direttore della scuola d'applicazione scelta dal Re fra gli insegnanti della scuola stessa.

Gli stipendi dei Professori della scuola sono parificati a quelli delle Università di Bologna, Palermo, Pavia, Pisa, Napoli e Torino, a norma della legge 31 luglio 1862, e il Direttore è parificato in grado ed emolumento al Rettore della Università di Pavia.

5. Gli insegnamenti i quali saranno dati nell'Istituto tecnico superiore sono i seguenti.

Meccanica razionale ed esperimentale;
Meccanica industriale e costruzione di macchine;
Scienza delle costruzioni, costruzioni idrauliche ed idraulica-agricola;
Geodesia teorico-pratica;
Fisica tecnologica;
Chimica industriale;
Economia industriale ed agricola;
Elementi di diritto amministrativo e giurisprudenza agricola;
Botanica ed agronomia;
Zoologia applicata;
Mineralogia e geologia applicata;
Disegno.

A cura del Consiglio direttivo potranno essere dati annualmente alcuni corsi speciali straordinari.

6. La tassa annuale d'iscrizione alla scuola d'applicazione sarà la stessa di quella stabilita per le Facoltà di scienze fisiche. matematiche e naturali delle Università del Regno.

Saranno inoltre determinate dal Consiglio direttivo indennità speciali da pagarsi dagli allievi per gli esercizi pratici.

7. Saranno presi fra il Ministero della pubblica Istruzione, il Municipio di Milano e la Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri opportuni accordi per armonizzare ed utilizzare nell'interesse del comune tutto ciò che spetta al locale dell'Istituto, ai gabinetti, alle collezioni ed agli insegnamenti già esistenti in Milano, e spettanti alcuni al Governo, altri al Municipio, altri alla suddetta Società.

8. Faranno parte del Consiglio direttivo stabilito colle norme che saranno prescritte dal Regolamento dell'Istituto un rappresentante del Municipio di Milano e un rappresentante della Società d'incoraggiamento di arti e mestieri.

9. Nell'Istituto tecnico superiore in seguito a studi ed esami che saranno determinati nel Regolamento, si conferiranno Diplomi d'abilitazione all'insegnamento negli Istituti tecnici stabiliti col titolo IV della legge 13 novembre 1859.

10. L'Istituto superiore sarà aperto nel gennaio del 1863. Un Decreto Reale ne approverà il Regolamento scolastico e disciplinare.

11. Le spese di primo impianto dell'Istituto tecnico superiore saranno prelevate sul capitolo 82 del bilancio del Ministero della pubblica Istruzione per l'anno 1862.

Ordiniamo ec.—Torino 13 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Matteucci

959) Regio Decreto col quale è istituito un Consiglio per le scuole dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e commercio.

9 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Regio Decreto 28 luglio 1861;—Veduta la legge 13 novembre 1861;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato dell' Agricoltura, Industria e Commercio;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È istituito un Consiglio per le scuole dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

2. Questo Consiglio esercita rispetto alle scuole contemplate nel Decreto 28 luglio 1861 le attribuzioni che la legge 13 novembre 1859 conferisce al Consiglio superiore della pubblica Istruzione.

Per le altre scuole dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le sue attribuzioni saranno determinate con apposito decreto ministeriale.

3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro ed è composto di quattordici Consiglieri nominati dal Re, di cui cinque almeno avranno la residenza abituale nella Capitale. Essi si rinnoveranno entro sette anni per estrazione a sorte di due all'anno, e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio si radunerà in sessione ordinaria nel mese di settembre di ciascun anno per esaminare e dare il suo avviso sopra le materie proposte dal Ministero concernenti l'insegnamento e la amministrazione delle scuole.

Per gli affari correnti il Ministro potrà sentire il parere di cinque Consiglieri residenti,

5. I componenti il Consiglio riceveranno una medaglia di presenza in ciascuna seduta, il cui ammontare presuntivo sarà iscritto in apposito articolo del bilancio del Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio.

6. Un regolamento interno, sottoscritto dal Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, provvederà all'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 9 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Pepoli.

960) Regio Decreto sull'ordinamento a circoscrizione delle Direzioni del Tesoro.

9 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II.

Veduto l'articolo 1 della legge 13 novembre 1859, n.° 3746; — Veduti i regolamenti approvati col R. Decreto 7 novembre 1860, n.° 441 e 442;— Veduti i Regii Decreti del 3 novembre e 1.° dicembre 1861 n.i 302, 303 e 350; — Veduti i Regii Decreti del 12 luglio e 29 dicembre 1860 e 28

luglio 1861, coi quali fu riordinato il servizio di controllo presso le casse e i magazzini dello Stato;—Occorrendo di provvedere ad un ordinamento uniforme in tutte le Provincie del Regno degli uffizi direttivi del Tesoro, e volendo nel tempo stesso rendere più efficace l' opera degli impiegati addetti al controllo; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. L' Amministrazione del Tesoro è affidata nella dipendenza del Ministero delle Finanze a Direzioni dette del Tesoro colla circoscrizione territoriale indicata nel prospetto A. sottoscritto d' ordine Nortro dal Ministro delle Finanze.

2. Il ruolo del personale delle Direzioni del Tesoro , e i relativi stipendi, sono stabiliti nel prospetto B, sottoscritto d' ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

3. Nelle città ove hanno sede le Direzioni del Tesoro , vi saranno Uffizi di riscontro dipendenti dalla Corte de'conti. Essi saranno ordinati e composti per disposizioni della Corte col personale ad essa appartenente.

4. È soppresso il ruolo speciale degli impiegati addetti al controllo.

Il servizio del controllo sarà affidato ad impiegati scelti fra i Capi d'ufficio ed altri impiegati delle Direzioni del Tesoro.

Nella Tesoreria centrale sarà affidato ad impiegati del Ministero delle Finanze.

5. Alle spese di personale, d'uffizio, di fitto de' locali ad uso delle Direzioni, e di giro degli Ispettori sarà provveduto coi fondi stanziati nei capitoli del bilancio pel Ministero delle Finanze.

Alle spese d'uffizio e di giro degli Ispettori sarà provveduto ad economia in fino a che si possa con fondamento stabilire l'ammontare di assegni fissi.

6. È approvato il qui annesso regolamento pel servizio delle Direzioni del Tesoro, sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze , e le disposizioni transitorie che in esso sono comprese.

7. Gl'impiegati che nell'ordinamento degli uffici stabiliti con questo Decreto ottenessero posti con uno stipendio inferiore a quello di cui erano precedentemente provvisti, riceveranno un assegno personale pari alla differenza fra l'intiero stipendio nuovo e quello di cui godono al presente netto delle ritenute, tranne quella per le pensioni.

Tale assegno diminuirà o cesserà a misura che essi conseguiranno un maggiore aumento di stipendio.

8. E applicabile agli stipendi e agli assegni personali degli impiegati del Tesoro la ritenuta e la sovratassa stabilite per gli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione centrale.

9. Il Ministro delle Finanze darà le necessarie istruzioni per l' esatto adempimento del presente Decreto, e il regolare passaggio delle attribuzioni dagli uffizi che ora le esercitano provvisoriamente, a quelli che vengono istituiti col Decreto stesso.

10. Il presente Decreto avrà esecuzione col 1.° di gennaio 1863, tranne per le Direzioni di Bari, di Chieti, di Cosenza , di Livorno e di Messina , le quali saranno attuate col 1.° di gennaio 1864 ; continuando frattanto le Direzioni speciali del Tesoro di Napoli, di Firenze e di Palermo ad adempiere le incumbenze ad esse attribuite col regolamento annesso al R. Decreto 2 novembre 1861, n.° 303, e coll'altro R. Decreto del 1.° dicembre successivo, n.° 350.

11: In fino a che non saranno attivate le Direzioni di Bari , di Chieti, di Cosenza, di Livorno e di Messina, il Ministro delle Finanze potrà de-

stinar parte del personale indicato nel prospetto B a prestar servizio presso le sezioni temporanee delle abolite Tesorerie generali di Napoli e di Sicilia e Depositeria generale di Firenze.

Ordiniamo ec. — Torino 9 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Q. SELLA.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

DELLE DIREZIONI DEL TESORO.

Istituzione, attribuzioni e facoltà

delle Direzioni del Tesoro

Art. 1. Le Direzioni del Tesoro dipendono direttamente dal Ministro delle Finanze.

2. Nel territorio ad esse assegnato le Direzioni del Tesoro debbono:

a) Dare i provvedimenti per la esecuzione dei pagamenti delle spese;

b) Ordinare il movimento del danaro dell'erario nazionale;

c) Amministrare i proventi della Direzione Generale del Tesoro;

d) Vigilare sulla riscossione delle entrate dello Stato;

e) Eseguire il controllo alle operazioni dei Tesorieri, o di altri Contabili di denaro o di materia di ragione dello Stato;

f) Adempiere tutti quegli speciali incarichi che ad esse fossero affidati dal Ministro.

3. Nelle città ove risiede la Direzione del Tesoro vengono da questa esercitate anco le funzioni di Agenzia del Tesoro del Circondario amministrativo, secondo è stabilito dai regolamenti del 7 novembre 1860, numero 4441 e 4442.

Nei Capoluoghi degli altri Circondari, le funzioni stesse continueranno per ora ad essere disimpegnate dagli Uffizi di prefettura e Sotto-Prefettura.

Nelle Provincie Napoletane, Siciliane e Toscane, in cui il sistema delle Agenzie del Tesoro e delle Tesorerie di Circondario non venne ancora introdotto continuerà a seguirsi il procedimento stabilito col Regolamento annesso al R. Decreto del 3 novembre 1861, n.º 303, e colle Istruzioni del 20 dicembre successivo.

4. Alle Direzioni sono subordinati:

a) Le Agenzie del Tesoro o gli Uffizi che ne fanno le veci, in quanto riguarda il servizio del Tesoro:

b) I Tesorieri di Circondario e quei Contabili che ne esercitano le funzioni;

c) I Ricevitori, i Cassieri e gli altri incaricati della riscossione delle imposte dirette nei limiti determinati dai regolamenti in vigore;

d) Gli Uffizi di Controllo presso i Tesorieri e gli altri Contabili in danaro, o in materia di ragione dello Stato.

5. Ciascuna Direzione si comporrà di un Direttore;

Un primo Segretario;

Un Ispettore;

E del numero occorrente di Capi d'Uffizio, di Segretari, di Sotto-Segretari, di Scrivani e di Volontari.

6. Gli Uffizi interni di ogni Direzione sono ripartiti in tre sezioni:

La prima per gli affari generali, di controllo e d'ordine;

La seconda per le incumbenze proprie di Direzione del Tesoro;

E la terza per quelle di Agenzia del Tesoro del Circondario in cui risiede la Direzione.

Ogni sezione potrà esser suddivisa in più sotto-sezioni.

7. Le Direzioni del Tesoro raccolgono dagli Uffizi di controllo le dimostrazioni ad essi incumbenti, e ne fanno trasmissione al Ministero delle Finanze (Dire-

zione Generale del Tesoro) riassunte in appositi prospetti coll'aggiunta del suo avviso e delle sue proposte per migliorare il servizio.

CAPO II. — *Del Direttore.*

8. La Direzione degli affari è affidata al Direttore, il quale è responsabile di tutto quanto riguarda il buon andamento dei servizi ed esso affidati

9. Il Direttore esercita tutte le facoltà che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti in vigore in materia di contabilità, di controllo e di amministrazione generale del denaro dello Stato.

10. Egli distribuisce gli affari e destina il personale per le sezioni e per le sotto-sezioni.

Può incaricare impiegati per la trattazione di affari speciali.

11. Immette in servizio direttamente o a mezzo di delegazione tutti gli Impiegati, i Tesorieri e gli altri Agenti che da esso dipendono.

12. Corrisponde col Ministero delle Finanze, con tutte le Autorità ed Amministrazioni dello Stato in affari di servizio.

Nei casi non previsti dalle discipline in vigore non può scrivere di motu-proprio direttamente agli altri Ministeri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti al Senato e alla Camera dei Deputati.

Non deve accettare da qualsiasi Dicastero incarichi non conformi od estranei ai regolamenti in vigore.

Quando gli abbisogni di scrivere ad una delle Autorità indicate nel secondo alinea del presente articolo dovrà farlo a mezzo del Ministero delle Finanze, e quando gli venga conferito un incarico delle specie accennate all'alinea successivo dovrà riferirne subito al Ministero stesso per averne l'autorizzazione.

13. Può richiedere all'occorrenza lo intervento dell'Amministrazione giudiziaria o della municipale ed il concorso della forza pubblica.

14. Nessun pagamento provvisorio può esser fatto dalle Tesoriere senza che vi preceda un ordine sottoscritto dal Ministro o dal Direttore.

Nei Circondari ove non ha sede la Direzione del Tesoro quando vi sia urgenza tale da non permettere, senza pericolo di compromissione del servizio, l'indugio della previa adesione del Ministro o del Direttore, i prefetti o Sotto-Prefetti nella qualità di agenti del Tesoro potranno disporre pagamenti provvisorii, rendendone però avvisata immediatamente la Direzione.

15. Egli invigila che le operazioni di controllo alle Tesorerie, agli Stabilimenti e ai Magazzini erariali sieno eseguite regolarmente. Ne fa riconoscere l'esattezza dall'Ispettore e riceve i rapporti e le dimostrazioni che debbono presentare gli Uffizi stessi, e decide sulle contestazioni che in affari di controllo potessero insorgere fra i suoi impiegati e i Tesorieri o i Contabili dei Magazzini e degli altri Stabilimenti.

Nei casi gravi e quando possa dal protratto silenzio di qualche abuso derivare danno all'Amministrazione ne riferisce al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

16. Deve tenere personalmente la corrispondenza riservata registrando gli atti relativi in un protocollo speciale e conservando gli atti stessi in un armadio chiuso a chiave. Deve pure occuparsi personalmente del disbrigo di affari dei quali avesse ricevuto particolare incarico dal Ministero delle Finanze.

17. Sottoscrive tutta la corrispondenza e quegli atti la cui sottoscrizione è stabilita dai Regolamenti.

Nessuna spedizione può aver corso se non è da esso approvata.

Può il Direttore sotto la sua responsabilità delegare il primo Segretario all'approvazione di minute di spedizione di determinati affari. In tal caso il primo Segretario sottoscrive la corrispondenza per il Direttore.

Quando però il primo Segretario sostituisce il Direttore, allora sottoscrive tutti gli atti della Direzione.

18. Tiene un registro di tutto il personale assegnato alla Direzione, e agli Uffizi che ne dipendono, annotandovi le ammissioni in servizio, i cangiamenti, le traslocazioni, le promozioni e le rimozioni che avessero luogo.

19. Invigila la conservazione dei mobili, pesi ed altri utensili per uso del-

l'Amministrazione del Tesoro, ne fa tenere nota esatta e ne trasmette al 31 dicembre 1863 un inventario al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Alla scadenza di ogni anno successivo invia al Ministero stesso un prospetto delle variazioni verificatesi negli oggetti di proprietà dello Stato durante l'anno.

20. Esamina e trasmette colle proprie osservazioni al Ministero delle Finanze i giornali di visita dell'Ispettore.

21. Presenta ogni sei mesi al suddetto Ministero un rapporto generale sull'andamento dell'Amministrazione affidatagli ed ai 10 di gennaio di ogni anno uno stato di tutti gli Impiegati da esso dipendenti, colle note personali sulla loro attitudine e condotta che gli vengono fatte dall'Ispettore o dai Capi d'uffizio riguardo al personale delle Tesorerie, degli Uffizi di controllo, e degli altri Agenti.

Nei casi d'urgenza deve fare speciali relazioni.

22. Provvede immediatamente in ciascun caso alla esecuzione ed applicazione delle leggi, regolamenti ed istruzioni ministeriali, e riferisce al Ministero (Direzione generale del Tesoro) quando si tratti di nuove massime, di interpretazioni e disposizioni generali.

23. Fa stipulare nelle forme volute dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato per mezzo di Uffiziali addetti alla Direzione, o di altri Uffiziali da esso delegati:

a) I contratti di vendita di effetti mobili fuori di servizio o soggetti a deperimento, il cui valore di stima non ecceda le L. 10ım, se la vendita si fa all'asta pubblica; Le L. 4ım. se si fa a licitazione privata; e finalmente le lire mille se si compie a trattativa privata.

Per la vendita delle vecchie carte d'ufficio si dovranno osservare le speciali disposizioni che in proposito darà il Ministero.

b) I contratti di somministrazioni e di trasporti di libri, stampe, bilance e simili utensili necessari agli usi degli uffici, quando la spesa totale derivante dal contratto non ecceda le L. 2ım.

c) I contratti per opere e riparazioni ad edifizi quando, secondo la stima, la spesa non ecceda le L. 10ım. se l'appalto ha luogo all'asta pubblica; L. 4ım. se ha luogo per licitazione privata, e lire mille se per trattativa privata. Le opere di riparazione che non ammettono dilazione si possono fàr eseguire ad economia, quando la spesa non superi le L. 300.

Per istabilire i limiti di competenza nei casi sopraccennati la spesa deve essere calcolata in complesso per le spese di ogni natura, da eseguirsi entro un determinato tempo attorno allo stesso fabbricato o edifizio e non già distintamente, secondo le varie opere o parti di opere in cui la riparazione dovesse esser divisa.

24. I contratti che si fanno negli Uffici delle Direzioni devono essere stipulati avanti il Direttore o chi ne fa le veci, e sono ricevuti da uno dei Segretari della Direzione, che verrà a tal uopo designato dal Direttore.

25. Nessun contratto può essere esecutivo senza la previa approvazione del Ministero. È però delegata al Direttore del Tesoro l'approvazione dei contratti, di cui nel seguente articolo.

26. Il Direttore approva i contratti stipulati negli Uffici della Direzione o di altri funzionari da esso delegati quando la somma complessiva o il valore della cosa contrattata non superi le L. 300 pei contratti conchiusi a trattativa privata; le L. 2ım. pei contratti stipulati previa licitazione privata; le L. 5ım. se si tratta di contratto stipulato in seguito ad asta pubblica.

27, Nei limiti dei crediti aperti a sua disposizione:

a) Fa eseguire il pagamento delle spese derivanti dai contratti stipulati a norma degli articoli precedenti o di altre spese cui fosse autorizzato.

b) Accorda la restituzione di somme in più pagate allo Stato fino alla concorrenza di L. 50, quando non si tratti di casi dubbi o di interpretazione di legge o di disposizione di massima;

c) Transige sopra quistioni relative a cose mobili d'un valore non superiore a L. 500, quando vi concorra il parere dell'Ufficio del Contenzioso finanziario;

d) Può fare spese minute ed urgenti non comprese nei crediti apertigli fino all'importo di L. 50, coll'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero.

28. Il Direttore ha l'obbligo d'invigilare gli Uffici che da esso dipendono, e quindi deve:

a) Tenersi continuamente informato dell'amministrazione di tutti gli Uffici;

b) Curare che siano sorvegliate e controllate le operazioni degli Uffizi, degli Stabilimenti e Magazzini dello Stato;

c) Far praticare ed eseguire egli stesso improvvise visite agli Uffizi;

d) Fare nel corso dell'anno un giro di visita nel territorio di sua giurisdizione per assicurarsi del regolare andamento del servizio, rendendone contemporaneamente avvisato il Ministero delle Finanze.

29. Invigila sul contegno e sull'operato di tutti gli Impiegati che da esso dipendono.

30. Può accordare permessi d'assenza agli Impiegati ed Agenti da esso dipendenti per un tempo non maggiore di giorni venti in ciascun anno.

Quando ad un Impiegato occorra un congedo per un tempo maggiore, dovrà inviare rapporto al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

31. Per viste di servizio, ed in casi di urgenza, può operare il temporario distacco di Impiegati da uno ad altro Ufficio, con obbligo di riferirne al Ministero.

32. Esercita il potere disciplinare sugli impiegati da esso dipendenti, quindi in caso di negligenza o di mancanze di serviaio, o di indisciplinatezza, o di condotta riprovevole, li ammonisce, e nei casi di recidività o di mancanze gravi può sospenderli dall'esercizio delle funzioni e dall'intero stipendio per una durata non maggiore di giorni quindici, dandone contemporaneamente avviso al Ministro delle Finanze.

Allorchè le mancanze di un Impiegato assumessero un carattere che richiedesse una punizione eccedente le sue facoltà; dovrà farne immediato rapporto al Ministero, proponendo la qualità e la misura della punizione.

33. Quando il Direttore è assente od impedito, il Primo Segretario lo sostituisce.

Se però l'assenza o l'impedimento duri oltre dieci giorni consecutivi dovrà esserne informato il Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro)

CAPO III.—*Del Primo Segretario*

34. Il Primo Segretario della Direzione è contemporaneamente Capo di una delle due prime sezioni; sovrintende alle altre due e supplisce il direttore in caso di assenza o di impedimento di esso.

35. Egli distribuisce gli affari fra gli impiegati della dipendente sezione, oppure fra i Capi di ogni Sotto-Sezione, riserbandosi la trattazione di quelli di maggior rilievo, o per cui avesse avuto speciale incarico dal direttore.

36. Dirige gli Impiegati della Sezione nella esecuzione dei loro doveri, e ne rivede i lavori.

37. È responsabile verso il Direttore dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi relativamente alla parte del servizio ad esso affidata.

CAPO IV.—*Dell'Ispettore*

38. L'ispettore dipende immediatamente dal Direttore, o da chi lo rappresenta.

39. Egli esercita le operazioni di ispezione alle Tesorerie, agli Uffici di Controllo, alle Agenzie del Tesoro e ad altri Uffici del compartimento, secondo le disposizioni che vengono date dal Direttore pel miglior andamento del servizio.

Le visite dell'Ispettore dovranno essere fatte almeno una volta ogni tre mesi a tutti gli uffizi del compartimento.

Quando l'Ispettore non é in giro, presta l'opera sua presso la Direzione in aiuto al Primo Segretario, o in quelle incombenze che gli saranno affidate dal Direttore.

40. Nelle visite che fa alle Tesorerie, l'Ispettore verifica l'esistenza del da-

naro nelle casse e la regolarità delle carte contabili, e ne fa processo verbale nei modi stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Estende pure i suoi esami alla esattezza dei registri e alla regolare tenuta dei mobili, degli utensili e delle bilance di ragione dello Stato.

Nel caso di fraudolenta mancanza di danaro nelle casse, potrà sospendere subito l'Impiegato a carico del quale sta il difetto, provvedendo alla temporanea surrogazione del medesimo mediante gli opportuni accordi coll'Agenzia del Tesoro o coll'Uffizio che ne esercita le funzioni.

Le somme maggiori che si trovassero nelle casse saranno sequestrate per opportune disposizioni superiori.

41. Quando ispeziona un Ufficio di Controllo o un'Agenzia del Tesoro, riconosce non solo l'esattezza dei registri, ma indaga pure se sieno tenuti completamente tutti quelli stabiliti dalle relative discipline, e se il servizio proceda senza reclami da parte di Amministrazioni, di Corpi morali o di particolari.

42. L'Ispettore é obbligato di tenere un giornale delle operazioni di visita eseguite.

In esso dovrà notare le osservazioni più importanti che gli accade di fare, come pure i viaggi fatti e il risultamento delle visite eseguite agli Uffizi dipendenti dall'Amministrazione del Tesoro.

43. Per ogni giro di visita l'Ispettore presenterà un rapporto generale al proprio Direttore, unendovi il giornale di servizio, accennato all'articolo precedente, e una nota informativa sull'attitudine e sulla condotta degli Impiegati e dei Contabili.

44. Delle operazioni straordinarie di cui fosse incaricato dovrà l'ispettore presentare speciale rapporto al proprio Direttore, e del contenuto di esso farà cenno sommario nel rapporto trimestrale.

45. Il Ministro delle Finanze determinerà la forma onde hanno da compilarsi i giornali stabiliti cogli articoli precedenti.

CAPO V.—*Dei Capi d'Uffizio e degli Impiegati incaricati delle operazioni di Controllo*

46. I Capi d'Uffizio possono essere incaricati del servizio di una Sezione della Direzione.

In questo caso sono ad essi applicabili le disposizioni contenute nei Capi III e VI del presente Regolamento.

47. Quando viene ad essi affidata la Direzione di un Uffizio di Controllo, dovranno esercitare le operazioni relative in conformità alle discipline in vigore sulla materia.

48. Le dimostrazioni periodiche, i rapporti e le informazioni degli Impiegati dipendenti saranno sempre dai Capi degli Uffizi di Controllo trasmesse al Direttore del Tesoro dal quale dipendono.

Egualmente faranno gli Ufficiali isolati che adempiono da soli a funzioni di controllo.

Sono ad essi applicabili tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento riguardo agli impiegati delle Direzioni.

49. Gli Uffiziali incaricati della Reggenza di un Uffizio di Controllo corrisponderanno direttamente nelle materie di ordinario servizio coi Contabili o coi Capi di servizio presso i quali esercitano le incumbenze di controllo.

Nei casi d'importanza, e quando insorgano contestazioni, dovranno riferirne alla Direzione del Tesoso.

CAPO VI.—*Dei Segretari e Sotto-Segretari*

50. I Segretari ed i Sotto-Segretari dovranno adempiere le incumbenze che venissero ad essi affidate dal Direttore del Tesoro, secondo la loro attitudine e capacità.

Per coloro ai quali fosse affidato il servizio di una Sezione o Sotto-Sezione, sono applicabili le disposizioni stabilite al Capo III riguardo il primo Segretario.

CAPO VII—*Degli Scrivani e dei Volontari*

51. Gli scrivani e i volontari sono specialmente incaricati della tenuta del protocollo e della rubrica, della copiatura e della spedizione degli atti e della conservazione dell'archivio;

Dovranno pure adempiere quelle incumbenze che saranno ad essi affidate dal direttore o dai Capi di servizio nella dipendenza dei quali sono posti.

CAPO VIII—*Disposizioni comuni a tutti gli Impiegati*

52. In occasione della prima nomina ad un posto provvisto di stipendio ciascun impiegato deve prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

53. Gli impiegati d'ogni grado hanno l'obbligo di prestar servizio in qualunque località vengano destinati; in caso di rifiuto saranno dichiarati dimissionari.

54. L'Impiegato che si assenta dal suo posto senza regolare permesso e quello che avesse ottenuto un congedo per malattia simulata, incorre nella sospensione dall'impiego con perdita totale dello stipendio.

L'impiegato superiore, cui spetta l'obbligo di vegliare che nessuno dei suoi dipendenti si assenti dal suo posto senza regolare permesso, potrà incorrere nella stessa pena della sospensione quando tralasciasse di riferire al superiore d'Ufficio le assenze illecite che fossero a sua conoscenza.

55. Gli impiegati che ottengono congedi non soffrono diminuzione di stipendio se il congedo ottenuto non eccede un mese per ogni anno, ma il congedo può essere interrotto o revocato ogni qualvolta lo richiegga il bisogno del servizio.

Il congedo accordato per malattia debitamente giustificata non induce la perdita dello stipendio per sei mesi, scorsi i quali si procederà al collocamento dell'impiegato in aspettativa od a riposo.

56. Gli stipendi che sono attribuiti ai posti sono personali e non vanno annessi a speciale residenza.

57. Le funzioni d'ogni grado nell'Amministrazione del Tesoro sono incompatibili con quelle di Sindaco, Avvocato patrocinatore, Procuratore, Causidico, o con altro impiego giudiziario, civile e militare, nonchè con l'esercizio di qualsiasi professione o commercio.

L'impiegato che esercitasse taluna delle dette funzioni, professioni, industrie e commerci dovrà smetterne immediatamente l'esercizio sotto pena della perdita dell'impiego.

Le funzioni di ciascun impiegato sono meramente personali e nessuno può farsi sostituire senza la superiore annuenza sotto pena di destituzione.

58. Nei posti inferiori a quelli di direttore, primo segretario ed ispettore, l'avanzamento nelle classi di ciascuna categoria d'impiego si farà in via di anzianità; nei passaggio da un grado d'impiego ad un altro, e segnatamente nel conferimento dei posti di direttore, primo segretario, ispettore, capo d'ufficio o segretario si avrà riguardo al merito ed all'anzianità.

59. Di regola nessuno potrà passare da una categoria ad un'altra superiore se non è stato almeno due anni in alcuno dei posti immediatamente inferiore.

60. L'anzianità degli impiegati appartenenti ad una stessa classe di ogni categoria d'impiego si calcola dalla data del decreto di nomina o di promozione.

Qualora più impiegati fossero stati nominati o promossi contemporaneamente si risale alla anzianità del precedente impiego.

61. Il Ministro delle Finanze, completati che saranno i quadri del personale di ciascuna delle suddette categorie, farà compilare le liste di anzianità per ogni grado e classe e ne ordinerà la comunicazione alle direzioni.

62. Gli Scrivani dopo tre anni di servizio effettivo nella loro carriera possono concorrere ai posti della carriera superiore assieme ai Volontari di questa a norma dell'art. 68.

Però a qualunque periodo del loro servizio potranno concorrere alla carriera superiore quegli scrivani che abbiano i requisiti indicati dall'art. 66.

CAPO IX—*Dei Volontari*

63. Presso le Direzioni del Tesoro sono ammessi volontari per la carriera superiore e volontari per la carriera degli scrivani.

Il Ministro delle Finanze determinerà il numero degli uni come degli altri e la loro distribuzione nelle Direzioni.

64. Il volontario ammesso all'una o all'altra carriera deve prestare servizio gratuito fino a collocamento retribuito.

Esso è soggetto a tutti gli obblighi di assiduità, di lavoro e di dipendenza imposti agli impiegati stipendiati, ed alle stesse regole d'incompatibilità. Esso è pure a disposizione dell'Amministrazione per l'esercizio del volontariato in qualunque residenza che nell'interesse del servizio gli viene assegnata.

65. La nomina dei volontari sì per l'una che per l'altra carriera sarà fatta dal direttore Generale del Tesoro secondo la classificazione che ne sarà fatta dietro gli esami di concorso ai quali gli aspiranti saranno stati sottoposti a norma dei programmi da determinarsi.

Ritardando il Volontario a recarsi al posto destinatogli oltre un mese dalla data della sua nomina, senza legittimi e giustificati motivi, sarà considerato dimissionario.

66. L' aspirante al posto di volontario per la carriera superiore deve giustificare:

1.° Di avere compiuta l'età d'anni 18 e non oltrepassata quella d'anni 30.

2.° Di essere italiano e domiciliato nel Regno;

3.° Di avere sufficienti mezzi di sussistenza, e di essere di buona condotta;

4.° Di aver conseguito almeno la licenza in un liceo o in un istituto tecnico superiore;

67. Coloro che aspirano ai posti di volontario per la carriera di scrivano dovranno provare:

1.° Di aver compiuta l'età di anni 17 e non oltrepassata quella d'anni 30;

2.° Di essere italiani e domiciliati nel Regno;

3.° Di avere sufficienti mezzi di sussistenza, e di essere di buona condotta;

4.° Di aver compiuto il corso regolare di studi in un ginnasio o in un istituto tecnico inferiore.

68. A partire dal 1° gennaio 1864 la nomina dei volontari ad impieghi effettivi si farà per ciascuna carriera col mezzo di concorsi generali presso le Dizioni del Tesoro, che si apriranno in epoche dell'anno determinate dal Ministro ed a cui potranno presentarsi tutti i Volontari della relativa carriera, i quali contino almeno un anno di nomina.

69. Le prove di concorso consisteranno nella soluzione in iscritto di temi suggellati, che dal Ministero si dirameranno a tutte le Direzioni.

70. I temi saranno aperti, e le prove in iscritto saranno fatte in tutte le Direzioni nello stesso giorno ed alla stessa ora.

71. Il Direttore del Tesoro veglierà a che durante l'esame in iscritto, il quale non potrà continuarsi oltre le otto ore per ciascun tema, i candidati non comunichino con estranei o tra loro.

72. Ciascun lavoro in iscritto sarà contrassegnato da un motto od epigrafe, senza nome del candidato, il quale nome sarà invece chiuso entro scheda suggellata collo stesso motto od epigrafe.

73. Il giudizio sul merito dei candidati sarà dato da una Giunta centrale nominata dal Ministro delle Finanze, dinanzi al quale saranno aperte le schede e proclamati i candidati per ordine di merito, desunto dal maggior numero di punti ottenuti.

74. I nominati saranno classificati nel quadro di anzianità secondo l'ordine di merito di cui all'articolo precedente.

CAPO X.—*Degli inservienti*

75. Gli inservienti cono nominati dal Direttore Generale del Tesoro.

Essi sono tenuti a quegli uffici che verranno loro assegnati dal Direttore.

Sarà loro somministrato un abito di servizio nei modi che verranno stabiliti.

Disposizioni transitorie

76. Le disposizioni contenute nel presente decreto valgono anche per le Direzioni del Tesoro in Napoli, Firenze e Palermo in quanto non apportino restri-

zione alla esecuzione delle discipline contenute nei Regi Decreti 3 novembre e 1 dicembre 1861 n. 302, 303 e 350 e nelle istruzioni del 20 dicembre stesso.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

961) REGIO DECRETO del 9 novembre 1862 col quale viene soppressa la Contabilità di Stato in Milano.

962) REGIO DECRETO col quale vengono soppresse le Sopraintendenze delle Finanze in Modena, Parma, Bologna e Perugia.

9 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il R. Decreto in data di questo giorno, n.° 960, col quale sono istituite le Direzioni del Tesoro; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le Sopraintendenze delle Finanze in Modena, in Parma, in Bologna e in Perugia sono soppresse.

2. Le incumbenze relative al servizio del Tesoro, presentemente affidate alle predette Sopraintendenze, spetteranno alle Direzioni del Tesoro istituite in Parma, in Bologna e in Perugia, nel modo prescritto dal R. Decreto 9 novembre corrente, n.° 960.

3. In fino a quando non saranno ordinati in modo uniforme in tutto il Regno gli uffizi delle Contribuzioni dirette, le incumbenze relative a questo servizio, attribuite ora alla Sopraintendenza di Bologna, saranno affidate a quella Direzione del Tesoro; e quelle spettanti alle Sopraintendenze di Modena, di Perugia e di Parma, passeranno alle Direzioni del Censo esistente in Modena e in Perugia, e alla Direzione delle Contribuzioni dirette esistente in Parma; le quali corrisponderanno direttamente col Ministero delle Finanze.

4. Gli impiegati delle soppresse Sopraintendenze, i quali non saranno collocati in Uffizi di nuova istituzione, verranno temporaneamente addetti al servizio delle Contribuzioni dirette, continuando a godere degli attuali loro stipendi.

5. Il presente Decreto avrà esecuzione, col 1° gennaio 1863.

Ordiniamo ec.—Torino 9 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

963 REGIO DECRETO che riunisce l'Archivio della soppressa Contabilità di Stato a quello delle Finanze in Milano, ed approva il ruolo del relativo personale.

9 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto il Regio Decreto di questo giorno n. 961, col quale è soppressa la Contabilità di Stato in Milano;—Veduto il Regio Decreto 19 gennaio

1862, n. 432, col quale fu approvato l'ordinamento dei posti dell'Archivio delle Finanze ed uniti in Milano,—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'Archivio della soppressa Contabilità di Stato è riunito a quello delle Finanze in Milano.

2. Il ruolo del personale dell'Archivio delle Finanze ed uniti è approvato nel modo seguente:

NUMERO dei posti	IMPIEGATI	STIPENDIO individuale	STIPENDIO complessivo
1	Capo d'Ufficio	4000	4000
1	Segretario	3000	3000
2	Applicati di 1.ª classe	2200	4400
3	Id. di 2.ª »	1800	5400
5	Id. di 3.ª »	1500	7500
5	Id. di 4.ª »	1200	6000
1	Usciere.	900	900
1	Id.	800	800
1	Id.	700	700
		L.	32700

3. Il fondo per le spese d'uffizio è stabilito nella somma di lire 2500.

4. Il presente Decreto avrà esecuzione col 1º di gennaio 1863.

Ordiniamo ec.—Torino 9 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. SELLA.

964) REGIO DECRETO che determina la somma necessaria per la liberazione degli inscritti appartenenti alla leva sulla classe 1862.

16 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II

Visto l'art. 115 della legge organica sul reclutamento in data 20 marzo 1854,—Veduta la legge 13 luglio 1862 sulla chiamata alla leva dei giovani nati nell'anno 1842.—Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. La somma necessaria per la liberazione degli inscritti appartenenti alla leva sulla classe 1842 è fissata in lire 3,000 oltre a lire 100 per fondo di massa di primo corredo.

Ordiniamo ec. — Torino 16 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI

965) LEGGE sul bollo delle carte da giuoco.

21 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno a mazzi di cinquantadue o meno saranno assoggettate ad una tassa di centesimi 30 per ogni mazzo.

Se il mezzo oltrepasserà questo numero di carte, la tassa sarà di centesimi 50.

2. Questa tassa si percepirà dall'Amministrazione delle Finanze facendo pagare un bollo impresso in una carta determinata di ogni mazzo, che verrà fissata dal Ministro delle Finanze, la quale dovrà portare impresso anche il nome del fabbricatore ed il luogo della fabbrica.

3. La tassa sarà pagata dal fabbricatore nei modi e termini stabiliti dal regolamento indicato all'art. 12 della presente legge.

4. Le carte da giuoco di estera provenienza saranno spedite dal confine all'Ufficio di bollo da cui dipende il luogo di destinazione, ove saranno bollate di conformità al disposto dell'art. 2, e saranno consegnate al committente contro pagamento delle tasse fissate all'art. 1.

5. Le carte da giuoco destinate all' estero saranno esenti da tassa. A garanzia dell'Amministrazione delle Finanze dovranno però essere trasmesse all'Ufficio del bollo, ove la carta di ogni giuoco portante il nome del fabbricatore, sarà segnata con un bollo speciale e gratuito.

6. Chiunque voglia fabbricare o vendere carte da giuoco dovrà dichiararlo all'Autorità finanziaria del luogo, la quale gli rilascerà un attestato della fatta dichiarazione che, munito di bollo da centesimi cinquanta a carico del fabbricatore o rivenditore, dovrà essere rinnovato a principio di ogni anno.

7. Gli osti, locandieri; caffettieri ed in generale chi tiene botteghe o pubblici stabilimenti sarà responsabile dell'uso che, nei luoghi di sua dipendenza, si facesse di carte da giuoco non bollate.

8. I fabbricatori che non presentano le carte al bollo stabilito dalla presente legge ed i venditori di carte da giuoco non bollate, saranno puniti con una multa fra lo 100 e le 300 lire.

Ad egual pena soggiaceranno i contravventori del prescritto dell'articolo 5.

L'uso delle carte da giuoco non bollate in luogo pubblico verrà punito con una pena pecuniaria fra le 25 e le 100 lire.

9. Le Autorità di finanza potranno in qualunque tempo visitare i magazzini delle fabbriche e dei rivenditori ed ispezionare i registri.

10. La vendita delle carte da giuoco già sottoposte alle tasse stabilite dalle leggi anteriori, sarà permessa pel corso di sei mesi dopo la pubblicazione di questa legge.

11. Questa legge andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella raccolta degli atti del Governo e cesseranno da tale epoca di aver vigore nelle varie parti d'Italia le leggi ed i regolamenti relativi alla fabbricazione, alla vendita, esportazione ed importazione delle carte da giuoco.

12 L'Amministrazione delle Finanze provvederà con regolamento speciale alla parte esecutiva della presente legge.

Ordiniamo ec.—Torino 21 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. SELLA

968) Regio Decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sul bollo delle carte da giuoco.

21 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 21 settembre 1862 concernente la tassa sulle carte da giuoco; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo ec. — Torino 21 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Quintino Sella.

Regolamento *per la esecuzione della legge sulla tassa di bollo per le carte da giuoco*

Art. 1. La riscossione della tassa sulle carte da giuoco e la apposizione del relativo bollo saranno eseguite dagli uffici del bollo straordinario, e da quegli altri Uffici di esazione di imposte che fossero designati con Decreto del Ministro delle Finanze.

2. La forma dei bolli da imprimersi pel pagamento della tassa è stabilita ai numeri 1 e 2 della tabella annessa al presente e vidimata dal Ministro delle finanze;

3. La tassa sulle carte da giuoco dovrà essere pagata dal fabbricatore, ed il bollo sarà applicato immediatamente dopo che le carte sieno state impresse e prima che sieno state separate le une dalle altre.

A questo scopo i fabbricatori dovranno presentare all'Ufficio incaricato della bollatura, i fogli intieri sopra i quali sono stampate tutte le carte tanto a punti quanto a figure che compongono ciascun mazzo, accompagnati da una nota da rimanere all'Ufficio, la quale indichi la data della presentazione ed il numero dei fogli presentati e sia sottoscritta dal fabbricante.

Il bollo sarà applicato sulla carta compresa nel foglio che sarà destinato a riceverlo.

4. La carta destinata all'apposizione del bollo porterà impresso, a norma dell'articolo 2 della legge, il nome e cognome del fabbricatore ed il luogo della fabbrica, e dovrà avere uno spazio in bianco bastevole per ricevere la impronta del bollo.

Questa carta verrà designata per ciascuna specie di giuoco in uso nelle varie Provincie del Regno, con Decreto del Ministro delle Finanze.

5. Non si potrà apporre il bollo a carte fabbricate nello Stato se non si trovi impressa l'indicazione del nome del fabbricante e del luogo della fabbrica.

6. Le carte a punti ed a figure che devono comporre un mazzo di carte da giuoco non potranno staccarsi le une dalle altre, nè riunirsi in mazzi, nè impacchettarsi senza che prima sia stata pagata la tassa ed applicato il bollo prescritto.

Si riterranno in contravvenzione le carte da giuoco che, senza essere state assoggettate al bollo nei modi accennati nel precedente art. 3, si trovassero anche presso le fabbriche separate fra di loro o riunite in mazzi.

7. Nei pacchi chiusi o suggellati di mazzi di carte da giuoco, la carta portante la impronta del bollo dovrà essere la prima, e l'involto dovrà avere un vano, per cui si possa vedere il bollo senza che occorra sciogliere o rompere lo involto.

I mazzi chiusi che non soddisfacessero a questa condizione, saranno considerati come non bollati.

8. Le carte da giuoco destinate all' estero dovranno essere assoggettate al bollo n. 3 della tabella annessa al presente regolamento nei modi prescritti dall'art. 3 del regolamento medesimo.

La domanda per la bollatura di carte destinate all'estero dovrà essere fatta per iscritto, e dovrà contenere la indicazione del nome e del cognome del fabbricatore richiedente, del numero delle carte da bollarsi, dell'Ufficio presso cui deve applicarsi il bollo, e dovrà contenere la data e la sottoscrizione del fabbricante o di un suo mandatario.

9. Entro il termine di un mese dalla eseguita bollatura gratuita di carte destinate all'estero, i fabbricatori che la richiesero dovranno giustificare all'Ufficio del bollo, mediante un certificato rilasciato da un Ufficio doganale di confine, che le carte bollate furono effettivamente esportate dallo Stato.

Il certificato conterrà la indicazione del nome e cognome del fabbricatore, del luogo della fabbricazione, del numero dei mazzi che si esportano dallo Stato e la data della seguita esportazione.

Il certificato sarà rilasciato dall'Ufficio doganale di confine senza spese dopo verificato il numero delle carte da esportarsi.

10. Non presentandosi all'Ufficio del bollo il certificato, di cui al precedente art. 9, entro il termine di un mese, il Ricevitore promuoverà gli atti necessari per la esazione della tassa di bollo dovuta sulle carte state presentate per la bollatura per l'estero.

Saranno però sempre considerate in contravvenzione le carte che portassero impresso il bollo per l'estero e che venissero vendute od usate nello Stato.

11. Le carte da giuoco fabbricate all'estero, che si volessero importare nello Stato, saranno presentate alla Dogana di confine di primo ordine, o della prima o seconda classe del secondo ordine, la quale sarà più vicina al luogo della introduzione.

All'atto della presentazione si dovrà dichiarare l'Ufficio del bollo al quale le carte saranno consegnate pel pagamento della tassa.

La dogana accompagnerà le carte con bolletta di cauzione all' Ufficio del bollo designato dal presentatore, osservate le prescrizioni del regolamento doganale pel trasporto delle merci da una dogana all'altra.

12. L'Ufficio del bollo, al quale saranno presentate le carte di estera provenienza dopo di aver riconosciuto che le quantità delle carte corrispondono all'indicazione della bolletta doganale e dopo aver applicato il bollo e riscossa la tassa, consegnerà al richiedente un certificato di scarico in conformità al numero dei mazzi di carte riconosriuti.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana che emise la bolletta di cauzione dà dritto alla restituzione del deposito od allo scioglimento della cauzione di conformità alle risultanze del certificato emesso.

La cauzione sarà svincolata dalla dogana che l'avrà accettata.

13. Saranno pure applicabili le disposizioni del regolamento doganale alle carte da giuoco importate nello Stato pel loro transito ad altro Stato estero.

14. Per l'applicazione del bollo e per la registrazione delle riscossioni delle tasse pagnte saranno osservate dai Ricevitori le norme stabilite dall'art. 13 del Reale Decreto 4 maggio 1862, concernenti l'applicazione del bollo straordinario.

Però sarà tenuto un bollettario distinto per la registrazione delle riscossioni delle tasse pagate sulle carte da giuoco.

Su questo bollettario saranno altresì notati i bolli gratuiti stati impressi sulle carte bollate per l'estero, e a suo tempo sarà contrapposta a ciascuna partita l'indicazione del certificato rilasciato dall'Ufficio doganale a norma del precedente art. 9.

15. Chiunque intende di fabbricare o vendere carte da giuoco dovrà al principio di ciascun anno farne la dichiarazione per iscritto alla Direzione demaniale da cui dipende il luogo nel quale sarà esercita la fabbricazione o la vendita.

Questa dichiarazione conterrà il cognome e nome del fabbricatore o venditore e la località del rispettivo esercizio.

La Direzione demaniale rilascerà l'attestato della fatta dichiarazione nella forma prescritta dall'art. 6 della legge.

16. Gli Uffici incaricati della esazione delle tasse sulle carte da giuoco e gli

altri funzionari di finanza, avranno facoltà di visitare i magazzini delle fabbriche e dei venditori delle carte da giuoco, previa autorizzazione della direzione demaniale da cui dipendono.

Le Direzioni demaniali dovranno d'ordinario far eseguire queste visite due volte l'anno, e per straordinario qualora sorgesse dubbio di commessa contravvenzione.

17. Scoprendosi una contravvenzione alla legge, se ne redigerà processo verbale, in cui sarà da indicarsi il nome ed il cognome del funzionario scopritore e del contravventore, il numero dei mazzi di carte mancanti del bollo prescritto, il luogo e la data della scoperta contravvenzione; e l'ammontare della tassa defraudata e delle pene pecuniarie incorse.

Il verbale sarà sottoscritto dal funzionario o dal contravventore, e in caso che questo si rifiuti di sottoscriverlo, da due testi idonei.

18. Al processo verbale saranno unite le carte scoperte in contravvenzione alla legge.

Potranno però le parti ritirarle depositando contemporaneamente all' Ufficio competente, a norma dell'art. 1 del presente regolamento, l' ammontare delle tasse di bollo ed il *maximum* delle pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dall'Autorità giudiziaria la decisione relativa.

In questo caso si farà constare nel verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si segneranno le carte, e si farà luogo al giudizio, ritenuti per veri e legalmente accertati i fatti tutti risultanti dal verbale.

19. Non sarà redatto processo verbale, se il contravventore si prestasse a far sottoporre a tassa le carte in contravvenzione, ed a pagare il *maximum* della pena pecuniaria incorsa.

20. Ogni verbale di contravvenzione dovrà essere trasmesso alla Direzione demaniale alla quale spetta di instare perchè sia iniziato l' opportuno procedimento.

Però anche dopo cominciato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento della tassa e del *maximum* della pena pecuniaria incorsa. In questo caso esibendosi al Pubblico Ministero la prova dell'eseguito pagamento non si farà più luogo a proseguire il procedimento.

21. Le carte da giuoco state sottoposte alle tasse stabilite dalle leggi anteriori le quali dopo sei mesi dalla pubblicazione della nuova legge, esistessero ancora presso i fabbricatori, i venditori o gli esercenti indicati all'art. 7 della legge, dovranno essere sottoposte alla nuova tassa ed all'applicazione del nuovo bollo.

Il bollo sarà applicato sopra quella carta che sarà più conveniente a scelta del ricevitore, sentito il contribuente.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro
QUINTINO SELLA.

967) DECRETO MINISTERIALE **che designa le carte da giuoco sulle quali deve imprimersi il bollo in esecuzione della legge 21 settembre 1862.**

6 novembre 1862

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 4 del regolamento approvato col Regio Decreto del 21 settembre 1862, n.° 966, che fa facoltà al Ministro delle Finanze di designare con suo Decreto la carta da giuoco destinata all' apposizione dei bolli stabiliti coll'art. 2 dello stesso regolamento.

Determina quanto segue :

Art. unico. La carta d'ogni mazzo, che per ciascuna specie di giuoco in uso nelle varie Provincie del Regno dovrà essere bollata ai termini dell'art. 2 della legge 21 settembre 1862, sarà :

Per le carte a punti e figure con fiori, picche, cuori e quadri l'asso di cuori ;

Per le carte a punti e figure con danari , coppe , spade e bastoni . l'asso di danari ;

Per le carte destinate al giuoco del *Cucco*, una delle due carte aventi il n.° 15 e rappresentanti un *Gufo* ossia il *Cucco*.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Regno e nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Torino 6 novembre 1862.

Il Ministro
QUINTINO SELLA.

968) DECRETO MINISTERIALE che determina gli Uffici incaricati della riscossione delle tasse sulle carte da giuoco e dell'apposizione del bollo relativo.

6 novembre 1862

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla tassa di bollo per le carte da giuoco, con cui è fatta facoltà al Ministro delle Finanze di stabilire con suo Decreto gli Uffici incaricati dell'apposizione del detto bollo ;

Determina quanto segue :

Art. unico. La riscossione della tassa sulle carte da giuoco e l'apposizione del relativo bollo saranno eseguite dagli Uffici designati nell'annesso prospetto che sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Regno , e nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Torino 6 novembre 1862.

Il Ministro
QUINTINO SELLA.

PROSPETTO *degli Uffici incaricati della riscossione delle tasse sulle carte da giuoco e dall'apposizione del bollo relativo*

Numero d' ordine	SEDE DELL' UFFICIO	DESIGNAZIONE DELL' UFFICIO
1	Ancona.	Ufficio del Bollo straordinario.
2	Bari	» Idem,
3	Bergamo	» del Registro degli atti civili.
4	Bologna	» del Bollo straordinario.
5	Brescia.	» idem.
6	Cagliari	» idem.
7	Catania.	» idem.
8	Catanzaro	» idem.
9	Chieti.	» idem.
10	Como.	» idem.
11	Faenza.	» del Registro.
12	Fermo	» idem.
13	Firenze.	» del Bollo straordinario.
14	Fuligno	» del Registro.
15	Genova.	» del Bollo straordinario.
16	Livorno.	» idem.
17	Lucca	» del Registro degli atti civili.
18	Messina	» del Bollo straordinario.
19	Milano	» idem.
20	Modena.	» idem.
21	Mondovì	» del Registro.
22	Napoli	» del Bollo straordinario.
23	Novara.	» del Registro degli atti civili.
24	Oneglia.	» idem.
25	Palermo	» del Bollo straordinario.
26	Parma	» idem.
27	Piacenza	» del Registro degli atti civili.
28	Salerno	» del Bollo straordinario.
29	Spoleto.	» del Registro.
30	Torino	» del Bollo straordinario.
31	Varallo	» dèl Registro.
32	Vercelli	» idem.

Il Ministro delle finanze
QUINTINO SELLA

969 REGIO DECRETO col quale è istituito in Milano un Museo patrio d'Archeologia.

13 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato della pubblica Istruzione; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituto in Milano un Museo patrio d'Archeologia.

2. Il Museo Archeologico sarà situato nel palazzo di Brera nell'aula già ad uso d'oratorio e nella contigua che attualmente serve a deposito di oggetti e monumenti d'antichità.

Faranno parte del Museo gli oggetti ed i monumenti suddetti posseduti dal Governo e quelli offerti in dono sia dal Municipio, sia dai privati.

3. Per l'ordinamento e per la conservazione del Museo, e per l'amministrazione dei fondi che da qualunque provenienza e sotto qualunque titolo venissero ad esso assegnati, è formata una Consulta permanente nella quale sieno rappresentate la scienza archeologica, l'arte e gli studi di storia patria. I componenti di essa saranno nominati per Decreto Ministeriale.

La presidenza della Consulta spetta al Sindaco della città di Milano, il quale potrà delegarla ad un Membro della Giunta municipale.

4. La Consulta compilerà un regolamento da approvarsi dal Ministero, nel quale sieno determinate le proprie attribuzioni, principalmente per quanto riguarda la compera di oggetti d'antichità, la pubblicazione di opere illustrative, la vigilanza sui monumenti patrii. La Consulta provvederà inoltre onde il Museo possa essere periodicamente accessibile al pubblico.

5. Tutte le funzioni della Consulta sono gratuite.

6. All'Accademia di Belle Arti spetterà provvedere alla custodia materiale del locale e della suppellettile scientifica, alla conservazione delle carte, al locale per le adunanze delle consulte, ed al deposito del Museo. Il Segretario dell'Accademia fa le funzioni di Segretario della Consulta.

7. Saranno annessi al Museo Archeologico gli insegnamenti di Archeologia e Numismatica, di Storia antica e moderna, e di Letteratura, i quali, secondo gli articoli 57 e 172 della legge 13 novembre 1859, fanno parte dell'Accademia Scientifico-Letteraria di Milano.

8. Alla dote materiale del Museo sarà provveduto con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero della pubblica Istruzione.

Ordiniamo ec.—Torino 13 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Matteucci.

970) Regio Decreto col quale si sopprime la Direzione Generale dei lavori d'acque e strade e la Sezione temporaria del Consiglio superiore dei Lavori pubblici in Toscana.

9 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto in data 25 luglio 1861; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

Art. 1. È soppressa la Direzione Generale dei lavori d'acqua e strade delle Provincie Toscane. Gli Impiegati di quella Direzione faranno parte del personale dipendente dal Ministero dei Lavori pubblici.

2. È parimente soppressa la Sezione temporanea del Consiglio superiore

dei Lavori pubblici stabilita in Firenze. Gli Ispettori che ne fanno parte siederanno nel Consiglio superiore stabilito presso il Ministero dei Lavori pubblici.

3. Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici è autorizzato a prendere i necessari provvedimenti per la esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto col primo di gennaio 1863.

Ordiniamo ec. — Torino 9 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS.

971) REGIO DECRETO circa la circoscrizione delle Sezioni elettorali delle Camere di commercio ed arti, circa la loro convocazione e la composizione di ciascuna Camera.

13 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge del 6 luglio 1862 per la istituzione ed il riordinamento delle Camere di commercio ed arti in tutto il Regno ; — Veduti i Nostri Decreti del 31 agosto, 5, 16 e 23 ottobre ultimo, che determinano le sedi e le circoscrizioni di ciascuna Camera di commercio ed arti ; — Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l' Agricoltura , Industria e Commercio ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Le Sezioni elettorali per le Camere di commercio ed arti coincideranno colle circoscrizioni amministrative de' Circondari per tutte le Provincie del Regno.

2. Sono convocati per la seconda domenica del prossimo mese di dicembre tutti i Collegi elettorali per le elezioni delle suddette Camere di commercio ed arti.

3. Il numero de' componenti di ciascuna Camera sarà quello indicato in apposita tabella, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo ec. — Torino 13 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI.

972) REGIO DECRETO dei 26 ottobre 1862 che autorizza varii Comuni della Provincia di Capitanata ad assumere una nuova denominazione, cioè :

1. Ascoli (Capitanata), Ascoli Satriano.
2. Cagnano (id.), Cagnano Varano.
3. Casalnuovo (id.), Casalnuovo Monterotaro.
4. Casalvecchio (id.), Casalvecchio di Puglia.
5. Celenza (id.), Celenza Valfortore.
6. Celle (id.), Celle di San Vito.
7. Orta (id.), Orta-Nova.
8. Pietra (id.), Pietramontecorvino.
9. Rignano (id.), Rignano Garganico.
10. Roseto (id.), Roseto Valfortore.
11. Sannicandro (id.), Sannicandro-Garganico.
12. San Paolo (id.), San Paolo di Civitate.
13. Sant'Agata (id.), Sant'Agata di Puglia.
14. Vico (id.), Vico del Gargano.
15. Volturara (id.), Volturara Appula.

872) Regio Decreto col quale sono soppresse le Ricevitorie delle tasse di navigazione in Gorgonzola, Turbigo e Bereguardo, ed ampliati i limiti giurisdizionali di quelle sussistenti.

9 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il regolamento 4 giugno 1854 per l'esazione delle tasse di navigazione sui canali navigabili in Lombardia;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Avuto il parere del Consiglio di Stato;—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Sono soppresse le Ricevitorie delle tasse di navigazione in Gorgonzola, in Turbigo ed in Bereguardo, demandando le loro attribuzioni alle più vicine Ricevitorie delle tasse stesse.

2. Sono ampliati i limiti giurisdizionali delle sussistenti otto Ricevitorie delle tasse di navigazione nel modo designato nell'annessa tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

3. È derogato agli art. 3, 6 e 7 del precitato regolamento 4 giugno 1854 in quanto non sono conformi a questo Decreto.

Il Ministro delle Finanze è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 9 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. Sella.

Tabella dei limiti giurisdizionali di ciascuna Ricevitoria delle tasse di navigazione sui canali navigabili in Lombardia.

A. Pel naviglio grande:
1.° Sesto Calende all' imboccatura del fiume Ticino coll' estensione del circuito giurisdizionale d' uffizio di metri 200 a monte e di metri 1500 a valle.
2.° Castelletto di Abbiategrasso coll'estensione di metri 200 a monte e di metri 400 a valle.
3.° Madonnina fuori della Porta Ticinese di Milano coll'estensione di metri 200 a monte e di metri 800 a valle.

B. Pel naviglio di Bereguardo:
1.° Castelletto di Abbiategrasso coll' estensione di metri 200 a monte e di metri 200 a valle sul naviglietto di Abbiategrasso.

C. Pel naviglio di Pavia:
1.° Porta S. Vito di Pavia coll'estensione di metri 200 a monte ed a valle di metri 2500 fino alla foce del canale nel Ticino.
2.° Casavile coll'estensione di metri 2000 a monte fino al piede della rampa del ponte di Binasco e di metri 200 a valle.
3.° Conchetta presso Milano coll'estensione a monte fino alla darsena di Porta Ticinese ed a valle di metri 200.

D. Pel naviglio della Martesana:
1.° Vaprio coll'estensione di metri 400 sì a monte che a valle.
2.° Stazione fuori di Porta Nuova di Milano coll' estensione a monte di metri 850 ed a valle fino alla conca dell'Incoronata.

Visto d' ordine di S. M.
Addì 9 novembre 1862.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

974) REGIO DECRETO col quale è accresciuto un posto di Aiutante Maggiore in 2.° presso la 2.ª Divisione del Corpo Reale Equipaggi.

9 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto 1.° aprile 1861 riordinativo della Marina militare dello Stato; — Visto quello del 27 marzo 1862, con cui fu accresciuto un posto di Aiutante Maggiore in 2.° presso la 1.ª Divisione del Corpo R. Equipaggi; — Considerato che uguale provvedimento si renderebbe ora anche necessario presso la 2.ª Divisione; — Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È accresciuto un posto di Aiutante Maggiore in 2.° presso la 2.ª Divisione del Corpo R. Equipaggi, portandoli così al pari della 1.ª Divisione, al numero di due.

2. Uno di detti posti in entrambe le Divisioni è riservato pei Sottotenenti di Vascello per essere incaricati specialmente della disciplina e dell' istruzione.

3. All'altro posto saranno chiamati gli Uffiziali Piloti coll' incarico speciale delle scritturazioni contabili relative alla Divisione.

Ordiniamo ec. — Torino 9 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. DI PERSANO.

975) REGIO DECRETO dei 23 ottobre 1862 che autorizza var Comuni delle Provincie di Brescia, Grosseto, e Pesar ed Urbino ad assumere una nuova denominazione, cioè:

1. Canneto (Brescia), Canneto sull'Oglio.
2. Montechiaro (id.), Montechiaro sul Chiese.
3. Acquanegra (id.), Acquanegra sul Chiese.
4. Pavone (id.), Pavone del Mella.
5. Quinzano (id.), Quinzano d'Oglio.
6. Magliano (Grosseto), Magliano in Toscana.
7. Belforte (Pesaro ed Urbino), Belforle all'Isauro.
8. Fratte (id.), Fratte-Rosa.
9. Montalto (id.), Montalto Tarugo.
10. Montebello (id.), Montebello Metaurense.
11. Montecalvo (id.), Montecalvo In Foglia.
12. Montemaggiore (id.), Montemaggiore al Metauro.
13. Montesecco (id.), Montesecco Antico.
14. Orciano (id.), Orciano di Pesaro.
15. Pozzo (id.), Pozzo-Alto.
16. San Giorgio (id.), San Giorgio di Pesaro.
17. Sant'Andrea (id.), Sant'Andrea di Suasa.
18. San Vito (id.), San Vito sul Cesano.
19. Torre (id.) Torre San Marco.

976) REGIO DECRETO dei 9 novembre 1862 che corregge la denominazione del Comune di Magnone, data colla legge 23 ottobre 1859, in quella di Portio.

977) Regio Decreto del 9 novembre 1862 che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Principato Ulteriore e Terra di Lavoro ad assumere una nuova denominazione, cioè,

1. Bagnoli (Principato Ulteriore), Bagnoli Irpino.
2. Pago (id.), Pago del Vallo di Lauro.
3. Tavernola (id.), Tavernola S. Felice.
4. Chiusano (id.), Chiusano di S. Domenico.
5. Conca (Terra di Lavoro), Conca della Campania.
6. Piana (id.), Piana di Caiazzo.
7. Pignataro (id.), Pignataro d'Interranno.
8. S. Vittore (id.), S. Vittore del Lazio.
9. Agnone (id.) Villa Latina.
10. Campagnano (id.), Castello di Campagnano.
11. S. Potito (id.), S. Potito Sannitico.

978) Regio Decreto dei 9 novembre 1862 che autorizza vari Comuni delle Provincie di Ascoli, Brescia e Forlì ad assumere una nuova denominazione, cioè:

1. Acquaviva (Ascoli), Acquaviva Picena.
2. Arquata (id.), Arquata del Tronto.
3. Ascoli (Città), Ascoli-Piceno.
4. Lama (id.), Castel di Lama.
5. Magliano (id.), Magliano di Tenna.
6. Marano (id.), Cupra Marittima.
7. Massa (id.), Massa Fermana.
8. Montecalvo (id.), Montecalvo del Castellano.
9. Montefalcone (id.), Montefalcone Appennino.
10. Montefiore (id.), Montefiore dell'Aso.
11. Monsampolo (id.), Monsampolo del Tronto.
12. Ponzano (id.), Ponzano di Fermo.
13. Porchiano (id.), Porchiano dell'Ascensione.
14. San Benedetto (id.), San Benedetto del Tronto.
15. S. Maria (id.), S. Maria del Tronto.
16. S. Vittoria (id.), S. Vittoria in Matenano.
17. Colli (id.), Colli del Tronto.
18. S. Gervasio (Brescia), S. Gervasio Bresciano.
19. Savignano (Forlì), Savignano di Romagna.
29. San Mauro (id.), San Mauro di Roma.
21. Sogliano (id.), Sogliano al Rubicone.

979) Regio Decreto col quale sono approvate le istruzioni disciplinari per l'applicazione del Regolamento doganale approvato col Decreto 11 settembre 1862.

30 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto l'art. 17 del Regolamento doganale approvato col Nostro Decreto 11 settembre 1862; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. unico. Sono approvate le annesse istruzioni disciplinari per l' applicazione del Regio Decreto 11 settembre 1862, vedute d' ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.
Ordiniamo ec.—Torino 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. Sella.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Laghi e fiumi promiscui

Art. 1. I laghi promiscui, le cui sponde formano parte della linea doganale, sono quelli di Garda e di Lugano; i fiumi promiscui sono il Tresa, il Mincio e il Po dall'approdo di Luzzara fino alla sua foce. La linea sul lago Maggiore, è determinata dai due punti estremi del territorio del Regno Zenna e Piaggia di Valmara.

I suddetti fiumi e laghi promiscui sono da riguardarsi come confine di terra.

Regolamenti sui Porti-franchi

2. Fino a che i regolamenti sul Porto-franco di Genova e sulle città franche di Livorno, di Messina e di Ancona non saranno posti in armonia col regolamento doganale, si osserveranno le disposizioni in vigore nella sola parte non variata dal regolamento suddetto.

Dogane principali

3. Vi sono dogane principali, nelle quali, oltre all'esercizio delle proprie attribuzioni secondo l'ordine cui appartengono, si concentrano le operazioni di cassa, di contabilità e di statistica di altre dogane di determinate circoscrizioni.

Trasporti per vie non permesse

4. Si possono percorrere, così nell'entrata come nell'uscita, vie diverse da quelle che saranno stabilite, col bestiame destinato al pascolo, ai lavori agrari, alle fiere e ai mercati; o quando si trasportano le derrate che i possidenti del Regno o degli Stati limitrofi ricavano dai terreni posti al di qua o al di là della linea doganale.

È data la stessa facoltà pel trasporto del legname, della legna e di altre materie combustibili, dei materiali da costruzione e simili, quando vi sia speciale permesso del Direttore delle Gabelle, e si osservino le condizioni che egli prescriverà.

Questo permesso può essere concesso di volta in volta, oppure per un periodo determinato non maggiore però di un anno.

Passaggio della linea doganale in tempo di notte

5. Il trasporto delle merci attraverso la linea doganale e le corrispondenti operazioni di dogana sono permesse in tempo di notte:

1.º Sulle strade ferrate e sulle vie autorizzate pel passaggio da una stazione estrema di strada ferrata sul territorio nazionale ad altra in territorio estero;

2.º Per le merci portate dai corrieri, oppure dai piroscafi.

3.º Pegli equipaggi dei viaggiatori.

Orario per le operazioni doganali

6. I direttori delle Gabelle regolano, ed occorrendo, a norma delle istruzioni che riceveranno dal Ministero, l'orario delle operazioni doganali secondo gli arrivi e partenze dei corrieri, dei convogli delle strade ferrate e dei piroscafi, e in modo che i bisogni del commercio siano soddisfatti nel miglior modo possibile.

Le merci che sono presentate in dogana in ore non permesse, e quelle per le quali le operazioni doganali non abbiano potuto compiersi nel giorno, rimarranno durante la notte sotto la custodia della dogana.

Permessi di carico, scarico e trasbordo

7. Il permesso per lo scarico delle merci importate per la via di terra è dato a voce.

Il permesso di sbarco é dato in iscritto a richiesta del capitano. In esso si indicheranno le marche e numeri dei colli, e la qualità delle merci che non sono in colli.

Per le merci nazionali o nazionalizzate destinate in cabotaggio e per le merci di trasbordo il permesso può scriversi sul *lascia-passare*.

Il permesso d'imbarco può essere scritto sulla bolletta doganale, quando questa non debba rimanere presso la dogana. In caso diverso viene dato con apposita bolletta.

L'imbarco delle merci, salvi i casi indicati nell'art. 5, deve farsi di giorno e di regola dopo che la dogana si é accertata del discarico delle merci destinate al porto, giusta l'art. 5 del regolamento doganale.

Lo sbarco, trasbordo o imbarco sarà accertato sui suddetti permessi, anche dagli agenti della guardia doganale, che avessero assistito alla operazione.

I permessi dati dal capo della dogana ai capitani di ricevere a bordo altre merci prima di compiere le operazioni di scarico o di trasbordo, e di scaricare e trasbordare merci senza l'assistenza degli agenti doganali debbono scriversi nelle suddette bollette.

Permessi di partenza dei bastimenti

8. Il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo che i capitani debbono presentare alla dogana prima di partire (art. 6 del regolamento doganale) è fatto in conformità del prescritto modello, e si compone di due parti. Nell'una sono inscritte le merci estere, e nell'altra si indicano le nazionali o nazionalizzate. Per ogni partita è fatto cenno dei documenti che la riguardano,

La Dogana, fatto il debito esame ed il riscontro coi propri registri, appone la vidimazione al detto manifesto e lo restituisce al capitano dopo averne preso nota nel registro dei manifesti delle merci imbarcate.

Per quelle che escono per la via di mare dalle città franche di Ancona, Livorno e Messina e che mancassero di particolari bollette di accompagnamento o per le quali la Dogana non tenesse alcuna annotazione, l'esame del manifesto di partenza deve farsi col confronto del manifesto che il capitano aveva allorchè entrò nel porto, o delle polizze di carico che accompagnano le merci.

Se il capitano presenta il manifesto in due esemplari da lui firmati, la Dogana potrà restituirne uno al capitano prima di trascriverlo nel registro, riservandosi di farlo anche dopo la partenza all'appoggio dell'altro che verrà conservato.

Nel suddetto registro i manifesti si trascrivono secondo l'ordine della loro presentazione.

Nelle dogane marittime, che saranno indicate dal Ministero delle Finanze, sarà tenuto un registro dei riscontri delle merci imbarcate, onde annotarsi per ciascun bastimento, di cui sia annunciata la partenza, le merci estere rimaste a bordo e quelle che s'imbarcano.

Il capitano a misura che le operazioni di carico si compiono, dovrà sottoscrivere nel registro suddetto l'obbligo di dar conto delle merci ad ogni richiesta degli agenti doganali.

La dogana quindi trascrive le merci nel riscontrino che stacca dal registro e lo consegna all'incaricato della guardia doganale, il quale giorno per giorno lo restituisce alla Dogana, aggiungendo le sue osservazioni e la sua firma.

Finite le operazioni di carico e consegnato il manifesto di partenza, la Dogana chiude la partita nel registro dei riscontri, conserva il riscontrino e dà il permesso di partenza.

Dall'obbligo del suddetto permesso non sono dispensate nemmeno le barche di portata non superiore a venti tonnellate che trasportando in cabotaggio merci nazionali sono esenti dall'obbligo di presentare il manifesto di partenza.

Ordine nelle operazioni doganali

9. Le operazioni doganali saranno effettuate secondo l'ordine della presentazione delle merci.

Si faranno in preferenza quelle che riguardano le merci spettanti ai viaggiatori ed ai corrieri, o trasportate dai convogli delle strade ferrate e dai piroscafi.

Visita delle merci

10. Nella visita delle merci i colli saranno aperti tutti, quando ciò sia giudicato necessario per accertarsi dell'esattezza della dichiarazione, e specialmente quando in un medesimo collo siano merci di varie specie e soggette a dazio secondo il peso netto o secondo il valore, o quando in una parte del carico si fossero già scoperte differenze rispetto alla dichiarazione.

La visita deve essere fatta con tutti i riguardi, acciocchè le merci non vengano danneggtate.

Gli oggetti di valore considerevole saranno, per quanto sia possibile, visitati in locali chiusi e non all'aperto.

I bagagli dei viaggiatori saranno visitati con riguardo al solo scopo di accertare che non contengono oggetti sottoposti a dazio.

Ove nen sianvi sospetti di frode, la verificazione del peso delle merci potrà essere fatta per una parte solamente, in modo da avere sufficiente prova della quantità intiera del carico.

Per le merci il cui dazio si paga secondo il valore, gl'impiegati verificatori possono richiedere dal dichiarante le *fatture*, di compera o quelle di fabbrica.

Gl'Impiegati preposti alla dogana possono assicurarsi della esattezza della verificazione con una seconda visita, nella quale interverranno gli agenti doganali che hanno fatta la prima verificazione.

Possono far eseguire una seconda visita nei modi suddetti anche i Tenenti ed i Sotto-Tenenti della guardia doganale nella uscita delle merci dalla dogana.

Diritto da pagarsi pei piombi, lamine, bollo e magazzinaggio

11. Per ciascuno dei bolli a piombo che si appongono ai colli si pagheranno cinque centesimi, compreso il prezzo della cordicella che serve a riunire il bollo con la fune.

Per ogni lamina od altro corrispondente contrassegno che si applica ai tessuti si pagheranno centesimi tre.

Il diritto di bollo che, a termine della legge 21 aprile 1862, è dovuto per alcune bollette, manifesti, polizze di carico, lettere di vettura ecc., sarà esatto nei modi stabiliti dalla legge 14 settembre 1862.

Tariffe speciali da tenersi affisse nelle rispettive dogane in luogo accessibile alle parti regolano le spese di facchinaggio:

Queste tariffe sono approvate dal direttore delle Gabelle di concerto colla vicina Camera di commercio, arti ed industrie.

In caso di divergenza di opinione decide il Ministero.

Diritti agl'Impiegati ed agenti doganali

12. Gli impiegati ed agenti subalterni doganali che si recano fuori della dogana o fuori dei siti stabiliti pel carico, discarico, e deposito delle merci ad una distanza maggiore di un chilometro e mezzo avranno diritto ad un'indennità di lire due per ogni giorno che impiegano.

Questa indennità sarà versata da colui per cui conto avviene la operazione, nella Cassa della dogana.

I mezzi di trasporto saranno somministrati a spese dello stesso. Alle guardie doganali sarà corrisposta nel medesimo caso e modo la indennità di lira una al giorno, ma non avranno diritto a particolari mezzi di trasporto.

Contrassegno pei tessuti e bollo dei colli

13. Il contrassegno da apporsi ai tessuti consiste in una lamina di rame, la quale è di tre specie. L'una con la iscrizione di *merci estere* pei tessuti esteri sdoganati o temporariamente importati. L'altra di *merci nazionali* pei tessuti indigeni. La terza di *merci in cabotaggio* pei tessuti che mancando di altro contrassegno doganale si vogliono spedire in cabotaggio da un punto all'altro del territorio dello Stato.

Il bollo da apporsi ai colli onde accertarne la identità ed impedire le clandestine sottrazioni e sostituzione è di due specie. L'uno di forma rettangolare per le merci estere; l'altro di forma rotonda per le merci nazionali. Ogni bollo porta inscritto il nome della dogana che lo appone.

Sul modo di applicare la lamina, nonchè di assicurare i colli ed apporvi il bollo, saranno osservate le particolari disposizioni che darà il Ministro delle finanze.

Prove pei casi di forza maggiore

14. Le prove volute dall'art. 14 del regolamento doganale pei casi di forza maggiore debbono darsi dagli interessati appena si presentano in dogana.

Se manca qualche documento basterà farne cenno al capo della dogana, il quale assegna il termine entro cui devono essere presentate le occorrenti prove. Fino a che non sia trascorso questo termine la dogana può sospendere la compilazione del processo verbale per le contravvenzioni avvenute a meno ch non vi sia pericolo nel ritardo.

Leggi, tariffe e bilance poste a disposizione del commerciante

15. Sarà tenuto esposto in ogni dogana a disposizione del commerciante un esemplare della tariffa, delle leggi e regolamenti doganali, con l'aggiunta di tutte le variazioni avvenute e di tutti gli schiarimenti dati.

Il commercio ha la facoltà di valersi delle bilance della Dogana per distendere le dichiarazioni, senza però recare alterazione al regolare andamento del servizio.

TITOLO II.

DELL'IMPORTAZIONE E DEL TRASPORTO DELLE MERCI DA UNA DOGANA ALL'ALTRA

Accompagnamento delle merci dal posto di osservazione

16. Se prima di arrivare alla dogana, dove debbono essere presentate le merci si trova un *posto di osservazione*, il conduttore deve consegnare agli agenti doganali del posto suddetto le lettere di vettura e gli altri documenti che riguardano le merci.

Se niente impedisce l'introduzione delle merci sarà data una *bolletta di accompagnamento* nella quale sia indicato il nome e cognome del conduttore, il numero e la specie dei colli.

I documenti presentati al *posto di osservazione* saranno messi in un plico suggellato alla presenza del conduttore e saranno insieme colle merci spediti sotto scorta alla prossima dogana. Per la scorta non si paga alcun diritto.

Se la distanza dal posto di osservazione alla dogana é notevole ed in particolare se supera tre chilometri, devono i colli essere piombati, e deve l' intiero carico essere assicurato con involti, corde e piombi.

Si eccettuano da questo vincolo le merci, il cui dazio d'entrata non sia superiore a lire dieci il quintale, non che quelle di grossa mole facilmente descrivibili.

La dogana dove arrivano le merci, eseguite le debite verificazioni, e confrontata la bolletta coi documenti contenuti nel plico suggellato, attesta, a tergo della bolletta suddetta, la presentazione dei colli e la rimanda al posto di osservazione.

Presentazione delle merci ad una dogana non autorizzata

17. Le merci che si presentano ad una dogana che non ha facoltà di sdaziarle o di spedirle ad altro ufficio doganale con bolletta di cauzione, vengono scortate con *bolletta di accompagnamento* alla dogana più vicina che si trovasse alla distanza non maggiore di dieci chilometri.

In caso diverso la dogana provvederà affinché siano scortate al di là della linea doganale.

Così nell'uno come nell'altro caso la scorta è a spese del conduttore delle merci, il quale pagherà la indennità indicata nell'art. 12.

Arrivo dei convogli delle strade ferrate dall'estero

18. Quando arrivano dall'estero convogli delle strade ferrate, le uscite della stazione saranno chiuse o guardate dalle guardie doganali in modo da impedire che siano sottratte merci o bagagli di viaggiatori.

Il conduttore del convoglio consegnerà alla dogana tutti i documenti che si riferiscono alle merci ed ai bagagli contenuti nei carri (vagoni) della strada ferrata.

Questi documenti dovranno presentarsi in un plico suggellato a cura dell'Amministrazione delle ferrovie nell'ultima precedente stazione estera.

Si procede quindi immediatamente alla verificazione dei carri ed allo scarico dei bagagli la cui visita e licenziamento deve avere la preferenza sopra ogni altra operazione doganale.

Le merci soggette a dazio saranno scaricate e passate nei magazzini o nelle sale a ciò destinate per far luogo senza indugio alle operazioni doganali a misura che vengono presentate le relative dichiarazioni.

Manifesto di carico

19. Quando un bastimento approdato è ammesso a libera pratica, gli agenti doganali debbono immediatamente recarsi a bordo per verificare sommariamente lo stato del carico, esaminare il manifesto e dare le debite informazioni alla dogana.

Se il carico è di merci estere e nazionali, il manifesto da presentarsi nel prescritto modello deve essere diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere e l'altra le nazionali.

Tanto nell'una che nell'altra parte se vi sono merci destinate a luoghi diversi d'arrivo debbono esservi annotate separatamente.

Se le merci provengono da un porto dello Stato, sarà consegnato il *manifesto di partenza vidimato* dalla dogana del luogo di provenienza.

In fine del manifesto debbono essere date in nota le provviste di bordo.

Al manifesto deve il capitano unire tutti i documenti che accompagnano il carico e segnatamente i *lascia-passare* o le *bollette di cauzione* date dalle dogane del luogo di partenza.

Se la dogana che riceve il manifesto lo trova regolare, lo fa trascrivere nel *registro dei manifesti*: se invece vi trova alcuna irregolarità, lo restituisce all'interessato e procede secondo la legge.

Omettendosi di presentare nei casi voluti dal regolamento i *lascia-passare* o le *bollette di cauzione*, la dogana constata immediatamente la contravvenzione al capitano.

Gli uffizi di sanità manifesteranno giorno per giorno alla dogana gli arrivi dei bastimenti nella rada o nel porto, ed indicheranno l'ora in cui ciascuno è arrivato.

Sbarco delle merci arrivate

20. Se il capitano vuole effettuare lo sbarco prima che sia presentata la dichiarazione, consegnerà alla dogana una copia o un estratto del *manifesto di carico.*

La dogana, fatto il confronto col manifesto originale, appone la sua *vidimazione* e dà il *permesso di sbarco.*

Le merci saranno sbarcate coll'intervento di un impiegato o di uno o più agenti della guardia doganale, a meno che il Capo della dogana non ne abbia data dispensa.

Quindi saranno trasportate nella dogana per le debite operazioni di verificazione e di scrittura.

Per le merci destinate ad approdare altrove e che rimangono a bordo, la dogana dà un *lascia-passare* nel giorno della partenza.

Cambiamento della dichiarazione e ricognizione preventiva delle merci

21. Per variare la dichiarazione fatta e dare altra destinazione alle merci occorre il permesso scritto dal capo della dogana.

Il permesso di aprire i colli e di verificarne il contenuto deve essere dato verbalmente dal Capo della dogana o dal Capo dell'Ufficio delle visite, il quale delega l'impiegato che debbe assistervi.

Tale riconoscimento dovrà farsi in luogo speciale, onde prevenire le confusioni tra le merci visitate dalla dogana e quelle da verificarsi.

L'Impiegato che assiste all'operazione debbe solo vigilare che le merci non vengano sottratte.

Dichiarazione scritta.

22. La dichiarazione scritta debbe essere fatta secondo apposito modello e corrispondere alla qualità e quantità delle merci che si presentano in dogana per la operazione.

Se il dichiarante desidera che le merci, nei casi permessi, sieno sdaziate a peso netto reale, deve esprimerlo nella dichiarazione.

Nella dichiarazione delle merci portate per la via di mare si deve indicare il nome del capitano, la nazionalità della bandiera del bastimento ed il numero del manifesto a cui si riferiscono.

L'indicazione del valore deve farsi in lettere nei soli casi in cui costituisce la base di applicazione del dazio.

Le dichiarazione sarà sottoscritta dal proprietario indicato nelle polizze di carico, o dal suo rappresentante.

Le dichiarazioni scritte sono immediatamente riportate nel *registro delle dichiarazioni*, dopo di che si procede alla verificazione delle merci dagli impiegati destinati volta per volta dal Capo della dogana.

Merci mancanti del manifesto oppure della dichiarazione..

23. Le merci che sono sbarcate a rischio ed a spese del capitano o del proprietario, nel caso indicato dall'art. 25 del regolamento doganale, saranno custodite in speciali magazzini della dogana ed annotate nel *registro di temporanea custodia delle merci*,

La dogana terrà affissa nell'ufficio una nota dei colli colle loro marche, pei quali è scaduto il termine stabilito dall'art. 23 del regolamento doganale.

Quando, dopo il termine di due mesi, le merci dovessero, per difetto di dichiarazione, essere vendute al pubblico incanto, ed il proprietario sia assente o ignoto, la dogana inviterà l'Autorità giudiziaria del mandamento a delegare un suo rappresentante, alla cui presenza si farà la verificazione e l'inventario delle merci.

Il valore delle merci sarà accertato da un perito.

Nell'avviso da pubblicarsi per l'incanto sarà fatta descrizione delle merci col riscontro della tariffa, e sarà indicata la somma dei diritti doganali che dovrà essere a carico dell'acquirente. Tale avviso sarà inserito quindici giorni prima dell'incanto nel giornale della provincia dove si pubblicano gli atti ufficiali.

La somma ritratta dalla vendita dopo diffalcati i diritti doganali, compresi quelli di magazzinaggio, le multe e le spese, è versata nella vicina Tesoreria per conto della Cassa dei depositi e prestiti fino a che non venga reclamata dal proprietario.

Visita delle merci.

24. La visita delle merci può di regola farsi da un solo impiegato. Il Capo della dogana o il Capo del servizio alle visite potrà di volta in volta prescrivere che la visita sia fatta da due Impiegati, e dovrà farlo quando si tratta di merci fortemente tassate o di tessuti, di orificerie, chincaglierie e lavori di moda, prodotti chimici, nonchè di oggetti il cui dazio è regolato sul valore. Il nome degl'Impiegati che debbono fare la visita debbe scriversi nella dichiarazione dal funzionario a ciò incaricato.

I risultati della visita sono attestati dagl'impiegati verificatori colle seguenti parole apposte alla dichiarazione e firmate da essi—*veduto e trovato conforme alla dichiarazione.*—Se al contrario le merci non corrispondono alla dichiarazione, gli impiegati faranno processo verbale indicando i risultati della verificazione.

Quando sulla domanda del dichiarante la liquidazione dei diritti sia fatta sul peso netto reale delle merci, i Verificatori debbono indicare non solo il peso netto effettivo di esse, ma anche separatamente il peso della tara esterna del collo e delle tare interne delle merci.

Liquidazione e riscossione dei diritti.

25. Dopo la visita delle merci si liquidano i diritti doganali, si scrivono sulla dichiarazione, ed eseguito che ne sia il pagamento è consegnata al dichiarante la *bolletta di entrata* firmata dal Ricevitore o dal Cassiere.

La dichiarazione, dopo avervi segnato la data ed il numero della bolletta, sarà unita alla matrice della bolletta.

Quando la merce non possa essere levata dalla dogana per mancanza di pronti mezzi di trasporto, la bolletta sarà ritenuta in uffizio e riconsegnata al conduttore o al proprietario al tempo della partenza.

Uscendo la merce dalla dogana l'Impiegato, agente o guardia doganale a ciò destinato, farà un segno alla bolletta per impedirne il doppio uso.

La bolletta sarà data anche per le merci esenti da entrata.

Bollatura dei tessuti

26. Il contrassegno a prova dello sdoganamento di un tessuto estero sarà apposto in uno o più punti di esso secondo il desiderio del proprietario prima

di dare la bolletta, nella quale si deve fare cenno del corrispondente diritto riscosso.

Il proprietario dopo levati i tessuti dalla dogana può ottenere che si apponga il contrassegno ad altre parti dei medesimi, purchè non si trovino staccate dalle pezze laminate all'atto dello sdoganamento.

L'applicazione del contrassegno deve farsi alla presenza dell'Impiegato.

Gli articoli per i quali il contrassegno non è obbligatorio sono indicati nell'art. 27. del regolamento doganale. Per i lavori a maglia esenti dal contrassegno s'intendono la bonetteria e la passamanteria. Per oggetti minuti pure esenti dal contrassegno s'intendono i galloni, nastri, pizzi, i merletti, le trine e i lavori di mode. Agli abiti fatti debbono assimilarsi tutti gli altri lavori pei quali, secondo la tariffa il dazio deve pagarsi come per la stoffa principale di cui sono formati.

Garanzia per le bollette di cauzione.

27. La cauzione per la spedizione delle merci da una dogana all'altra sarà data con somma depositata in contanti o con rendita dello Stato, ovvero con malleveria di persona che il Ricevitore della dogana, sotto la sua responsabilità riconosca come accettabile.

Sono dispensati dall'obbligo di dare malleveria:

1.° Tutte le società autorizzate alla costruzione ed esercizio delle strade ferrate o alla navigazione a vapore nei porti dello Stato;

2.° Quelli che hanno vincolata a favore della dogana una rendita dello Stato non minore di annue lire 500.

Bolletta di cauzione.

28. Alla spedizione di merci estere da una dogana all'altra sono autorizzate le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine della prima e seconda classe. Le altre dogane possono spedire quelle sole merci alla cui importazione sono autorizzate.

Per la spedizione di merci estere per via di terra o per mare sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate sarà data la *bolletta di cauzione per merci estere.*

Nella bolletta sarà indicato il modo della data cauzione, e se si tratta di merci in colli che debbano essere bollati per accertarne la identità, sarà indicato il numero e la qualità dei bolli apposti.

Trattandosi di acquavite sarà indicato il grado di forza (secondo l'areometro di Beaumé) della medesima.

Per le merci che si spediscono senza precedente verificazione, si dovrà nella bolletta indicare il peso lordo di ogni collo, e se sia formato a macchina ovvero racchiuso in un secondo involto

La determinazione del tempo nel quale le merci debbono giungere alla dogana a cui sono destinate, sarà fatta col debito riguardo alla strada da percorrere od al tragitto da farsi per mare, e ai mezzi di trasporto.

Spedizione per mare di merci estere.

29. Per le merci estere che si spediscono da una dogana all'altra per la via di mare con bastimenti di portata superiore a trenta tonnellate, dopo la visita si dà il *lascia-passare* per merci estere. nel quale gli incaricati del servizio attivo debbono attestare la esistenza delle merci nel bastimento al momento della partenza.

Questo *lascia-passare* si dà anche quando si tratta di trasbordo di merci estere con destinazione ad altro porto dello Stato. In questo caso non occorre la visita, bastando che l'incarico del servizio attivo sia presente al trasbordo, e ne faccia, a tergo del suddetto documento, l' attestazione con le parole: *visto trasbordare.*

Questo *lascia-passare* non ha altro scopo che di legittimare l'uscita delle merci dal porto, quindi, la sua presentazione non è obbligatoria alla dogana d'arrivo, ove invece dev'essere consegnato il manifesto di partenza.

Il Capo della dogana o quello del servizio per le visite può ordinare la visita delle merci da trasbordarsi quando sorgono dubbi sulla esattezza del manifesto.

Spedizione di merci estere senza precedente visita.

30. La domanda per ottenere la *bolletta di cauzione* senza precedente verificazione delle merci, potrà essere ammessa solo quando i colli delle merci sieno presentati in tale stato da non far temere alterazioni o sostituzioni. Ciò verrà giudicato di caso in caso dal Capo della dogana o dal Capo al servizio delle visite.

Se lo stato dei colli faccia temere alterazioni, oppure se il proprietario non li assicura nel modo che la dogana reputa conveniente, dovrà essere richiesta la dichiarazione specificata, ed in difetto di essa sarà osservato il disposto dall'articolo 25 del regolamento doganale.

Non può aver luogo la spedizione di merci da dichiararsi se per la loro immissione o per il transito è prescritto uno speciale permesso.

Per le annotazioni che occorrono nelle tabelle sul movimento commerciale la dogana si farà indicare dallo speditore la qualità e quantità delle merci contenute nei colli, qualora non possa desumerlo dalle lettere di vettura o dalle polizze di carico presentate.

Spedizioni di merci senza visita colle strade ferrate

31. Le merci che si spediscono per le strade ferrate senza precedente visita possono essere accompagnate a scelta dell'incaricato della strada ferrata da una bolletta di cauzione collettiva, oppure da diverse bollette secondo il numero delle persone a cui sono destinate.

Le bollette debbono indicare il numero e le marche dei colli, il peso lordo di ciascuno di essi, la marca e numero dei carri ove furono rinchiusi, e il numero e qualità dei bolli apposti a ciascun carro.

L'Amministrazione della strada ferrata deve perciò presentare una *lista di carico* delle merci in due esemplari per ciascun luogo a cui sono destinate. Il manifesto conterrà la indicazione sommaria della quantità, peso, marche, numeri e contenuto dei colli. Uno dei due esemplari sarà unito al registro delle bollette e l'altro si restituirà colla bolletta medesima.

Quando i carri della strada ferrata non fossero sufficienti, i colli si potranno chiudere con bollo a piombo in casse, ceste od altri recipienti approvati dalla dogana.

Le serie dei carri che sono destinati al trasporto delle merci saranno precedentemente esaminati ed approvati da speciali Commissioni da istituirsi presso una delle rispettive Direzioni delle Gabelle. Queste faranno conoscere alle dogane che si trovano sulle ferrovia od in loro vicinanza le serie dei carri riconosciute ammessibili.

Arrivo delle merci alla dogana di destinazione

32. Quando le merci spedite con bolletta di cauzione giungono alla dogana a cui sono destinate, si farà il sommario riscontro e la verificazione del peso lordo di ogni collo.

Si dovrà immediatamente, e prima che il conduttore si allontani, verificare con esattezza lo stato esterno dei colli e specialmente quello dei bolli e dell'apparato di ammagliatura.

Se emergono difetti la dogana passerà all'apertura dei colli in concorso del conduttore e farà il processo verbale.

Se il conduttore si fosse allontanato dalla dogana prima che si proceda al

riconoscimento verrà invitato il destinatario ad intervenire all'apertura suddetta e ad assistere alla compilazione del processo verbale.

Nel caso che questi vi si rifiuti si adempirà alle suddette formalità in concorso di un incaricato dall'Autorità giudiziaria, o in mancanza di questo di due testimoni.

Arrivo delle merci nelle dogane alle stazioni delle strade ferrate

33. Per le merci spedite con esenzione di visita e trasportate sulle strade ferrate, l'Ufficio doganale posto alla stazione del luogo di arrivo, appena sia giunto il convoglio ritira dal conduttore tutti i documenti che vi si riferiscono riconosce se i piombi che assicuravano i carri sieno intatti, e veglia con gran cura finchè i colli siano levati e passati nel magazzino.

La dogana poscia enumera i colli, rileva il peso lordo di ciascuno, li riscontra colle bollette di cauzione che li accompagnano, e li tiene sotto stretta custodia fino a che ne sia dichiarata la destinazione.

Se nella stazione di arrivo avvi una sezione di altra vicina dogana, alla quale devono essere trasportate le merci, avrà luogo l'accompagnamento sotto l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 16, assicurando i colli con bollo quando non siano collocati in carri suscettibili di essere chiusi a piombo.

Emergendo difetti o differenze, se ne farà processo verbale in confronto del Capo della stazione.

Custodia delle merci arrivate senza precedente visita

34. Le merci spedite con esenzione di visita saranno alla dogana di arrivo custodite separatamente dalle altre merci estere fino a che ne sia dichiarata la destinazione e ne sia fatta la verificazione.

Dichiarazioni delle merci arrivate

35. Per la dichiarazione alla dogana di arrivo delle merci spedite con bolletta di cauzione si osserverà quanto è prescritto dall'art. 22.

Se le merci furono dichiarate alla frontiera, la loro destinazione potrà essere indicata nella stessa bolletta di cauzione solo quando l'intero carico sia destinato per consumo.

È permesso al proprietario di sdoganare parte delle merci esistenti in un medesimo collo, domandando il deposito o la riesportazione della rimanente.

Certificato di scarico

36. Quando dalla visita non risultano differenze in confronto della bolletta di cauzione, la dogana dà un certificato di scarico in cui sono indicati i risultati della verificazione e che è trasmesso per mezzo della posta sotto fascia in istampa alla dogana da cui sono partite le merci.

Al conduttore, o a chi lo rappresenta, è dato uno scontrino che attesta l'adempimento delle condizioni prescritte.

Nel certificato di discarico che secondo l'art. 29 del regolamento doganale, si può dare prima della verificazione, sarà indicata la specie dei colli ed il numero e la marca di ciascuno.

La bolletta di cauzione rimasta presso la dogana sarà unita al *registro dei certificati di scarico*, indicandovi a tergo la destinazione data alle merci.

Nei casi in cui la dogana dove sono arrivate le merci restituisse la somma depositata nell'altra dogana (art. 31 del regolamento doganale) ne sarà dato avviso a questa.

Differenze rispetto alla bolletta di cauzione

37. Riscontrandosi differenze fra le merci e la bolletta di cauzione si procede [illegible] seguente modo:

Se le merci sono di qualità diversa da quelle indicate nella bolletta non si dà il certificato di scarico, ma si sequestrano e si fa il processo verbale per l'applicazione dell'art. 69 4° alinea del regolamento doganale.

Se poi si trattasse di merci in transito, e alla dogana di uscita in luogo delle merci indicate nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio d'uscita, si dovrà nel processo verbale far risultare anche la contravvenzione speciale relativa alle merci rinvenute per gli effetti del citato art. 69.

Per le differenze di quantità, se v'ha deficienza si dà il certificato di scarico per la quantità rinvenuta, e la dogana di arrivo fa il verbale per quella quantità di merci per le quali non è stata scaricata la bolletta di cauzione. Se vi ha invece eccedenza la dogana di arrivo forma il processo verbale, e dà il certificato di scarico, ma quella di partenza non isvincola la cauzione pel dazio e per le multe corrispondenti alla maggiore quantità trovata.

Le differenze in più o in meno nel valore sono trattate come eccedenze o deficienze di quantità, quando non sono da considerarsi per differenze di qualità.

In tutti questi casi ne sarà dato avviso alla dogana dalla quale sono partite le merci.

Ritardata presentazione delle merci

38. Se le merci furono presentate alla dogana di arrivo dopo il tempo fissato nella bolletta di cauzione, la dogana dovrà constatare la contravvenzione.

Se il conducente intende giustificare il ritardo la dogana riceverà i suoi chiarimenti e le prove date, e ne riferirà alla Direzione delle Gabelle, la quale trovando ammessibile la giustificazione, potrà dichiarare la non sussistenza della contravvenzione.

Nel frattempo la dogana dovrà tenere sotto custodia la merce quando non sia data cauzione pel massimo della multa:

Richiesta per bollette di cauzione non esaurite

39. Se entro i trenta giorni da quello stabilito nella bolletta di cauzione per l'arrivo delle merci alla dogana di destinazione non giunge a quella di partenza il certificato di discarico, o l'avviso della constatata contravvenzione, questa ne fa richiesta alla dogana a cui furono destinate.

La dogana alla quale perviene la richiesta, restituisce il foglio colle relative informazioni.

Se da queste risulta che la merce non è stata presentata, la dogana di partenza compilerà il processo verbale di contravvenzione in confronto del dichiarante o del garante, ed in loro assenza alla presenza di due testimoni.

Procedura d'entrata per le merci d'importazione temporaria.

40. Le operazioni doganali per le importazioni temporarie di merci estere destinate a subire la mano d'opera, oppure, ad esposizioni industriali debbono essere precedute da permesso scritto dal Direttore delle Gabelle, e si fanno solo presso le Dogane di 1° ordine.

Dopo la verificazione secondo l'art. 24 si appone alle merci, che ne sono suscettibili, un contrassegno.

Ai tessuti d'ogni genere va sempre apposta la lamina nel modo che determinerá il Ministro delle Finanze.

Al dichiarante si dà una *bolletta di cauzione*, ove sono descritte le quantità e specie delle merci importate, i contrassegni ad esse apposti e il modo con cui fu assicurato il dazio; vi s'indica il tempo entro il quale le merci lavorate dovranno essere riesportate all'estero.

Le suddette merci debbono venire subito annotate nel *registro per le merci di importazione temporaria.*

Riesportazione delle merci d'importazione temporaria.

41. Le merci lavorate con le materie immesse temporariamente che vogliónsi spedire all'estero dovranno essere presentate alla dogana per la quale furono immesse.

Una eccezione a questa regola non potrà essere accordata che dal ministro delle Finanze.

La dogana, riconosciuta la loro identità, ne fa menzione a tergo della bolletta di cauzione, indicando le variazioni, i cali e gli aumenti avvenuti pel subito lavoro e ne certifica la uscita, sotto la osservanza delle formalità dell'articolo 43.

Dopo di ciò fa l'annotazione di scarico nel registro di cui all'articolo precedente, e contrappone o fa contrapporre la bolletta suddetta alla corrispondente sua matrice.

Quando le merci assoggettate al lavoro venissero riesportate in più riprese le annotazioni nella bolletta e nel registro si faranno a misura che se ne effettuano le spedizioni lasciandosi nelle mani del proprietario la bolletta di cauzione fino a che sia completamente esaurita.

Per la riesportazione delle merci introdotte per esposizioni industriali saranno osservate le medesime formalità, salvo quello che il Ministro delle finanze potrà prescrivere con particolari disposizioni.

TITOLO III.

DEL TRANSITO

Procedura nell'entrata

42. Le disposizioni degli articoli 27 al 32 inclusivi sono osservate anche pel transito delle merci nel territorio dello Stato;

Se trattasi di merci esenti da dazio di entrata le cui similari nazionali sarebbero sottoposte a dazio d'uscita, sarà data al conduttore una *bolletta di transito* in luogo di quella di *cauzione*.

Verificazioni alla dogana d'uscita

43. La dogana alla quale si presentano le merci di transito per la uscita fuor della linea doganale, si accerta se i bolli a piombo siano intatti ed osserva quanto è prescritto dagli articoli 32 e 33, secondo i casi. Indi alla presenza del conduttore procede alla visita delle merci quando non siano spedite con esenzione di visita.

Se vi sono indizi di alterazioni o sottrazioni, procede alla verificazione anche di quelle spedite con esenzione di visita.

Nei casi di differenza o di ritardo alla presentazione delle merci saranno osservate le regole prescritte dagli art. 36 al 39.

La dogana fa constare della verificazione sulla stessa bolletta di cauzione, indica il termine entro il quale le merci debbono uscire dalla linea doganale e vigila perchè ne escano senza ritardo.

Un impiegato della dogana ed un agente della guardia doganale attesteranno l'effettiva uscita dalla linea.

Se questa non è a vista della dogana le merci saranno accompagnate da una scorta fino all'estremo limite della frontiera, e laddove sulla frontiera si trovasse un *posto di osservazione* sarà presentato a quello la *bolletta di cauzione* perchè sia attestata l'uscita.

Quando per convenzioni internazionali fosse stabilito che il certificato dell'arrivo delle merci si dia dalla dogana dello Stato limitrofo, sarà nella bolletta di cauzione indicato il termine entro cui le merci debbono essere presentate alla dogana suddetta.

Accertata l'uscita delle merci dalla linea doganale, si consegna il certificato di scarico, come è prescritto dall'art. 36.

Uscita di merci di transito dalle strade ferrate

44. Le dogane poste nelle stazioni delle strade ferrate, situate nell' interno dello Stato, osserveranno le stesse regole per la uscita delle merci spedite per transito.

Fatta la verificazione come è prescritto nel precedente articolo, le merci, saranno riposte nei carri a ciò destinati, chiusi a piombo ed inviati alla dogana collocata nell'estrema stazione verso la frontiera.

Verificata l'integrità della chiusura a piombi, riscontrato il numero dei colli ed accertata l'uscita dalla linea doganale nei modi detti all'art. 36, sarà consegnato il certificato di scarico.

Merci presentate ad una dogana diversa da quella indicata nella bolletta

45. Le merci spedite per transito che fossero presentate ad una dogana di uscita diversa da quella indicata nella bolletta di cauzione saranno trattenute e custodite presso la dogana per riferirne al Direttore delle Gabelle.

Il Direttore non darà il permesso di uscita se non quando avrà verificato per quali cause sia avvenuta la deviazione dal cammino, e siasi assicurato che non si fece altro uso della bolletta.

TITOLO IV.

DEL DEPOSITO E DELLA RIESPORTAZIONE

Modi diversi dei depositi

46. Il deposito delle merci con diritto di riesportazione è permesso solo presso le dogane a ciò autorizzate con R. Decreto.

Quello sotto la diretta custodia della dogana può aver luogo nelle dogane dove si possono destinare appositi magazzini per la custodia di esse senza ingerenza del proprietario, e nei quali è libero a chiunque di depositare le merci mediante il pagamento della tassa di magazzinaggio.

Sono invece ammesse le merci a deposito in magazzini di affitto, quando nell'edifizio della Dogana vi sieno magazzini separati fra loro da potersi porre a libera disposizione di ciascun negoziante.

In questo caso ogni negoziante può prendere in affitto uno o più magazzini, e pegli affitti saranno osservate le norme che indicherà il Ministro delle Finanze.

Quando finalmente non vi sieno nella dogana magazzini atti ad essere tenuti sotto custodia diretta o concessi in affitto, le merci potranno essere depositate in magazzini di proprietà privata in vicinanza della dogana e che abbiano tutte le condizioni che il Direttore delle Gabelle troverà necessarie per la facile vigilanza delle merci.

I magazzini privati dovranno sempre essere chiusi a due chiavi, una delle quali sarà tenuta dalla dogana.

Eccezioni a questa regola per alcune specie di merci ponno essere fatte solo dal Ministro delle finanze.

Merci escluse dal deposito

47. Non possono essere immesse in magazzino di deposito doganale le merci nazionali e le merci estere esenti da dazio o che abbiano già pagato il dazio di entrata.

I salumi, gli olii, i formaggi i vini e le acquavite possono essere depositati in magazzini di proprietà privata; ovvero in magazzini specialmente destinati nell'edifizio della dogana.

Non possono ammettersi a deposito sotto la diretta custodia della dogana le materie infiammabili ed i legnami d'ogni specie, meno quelli di *ebanisteria*.

Gli articoli tascabili, quelli di orificeria, i bastoni, gli ombrelli, gli abiti manifatturati e simili possono mettersi per deposito solo in magazzini sotto la diretta custodia della dogana;

Pei tessuti di ogni genere è vietato il deposito in magazzini di proprietà privata.

Cauzione per le merci depositate in magazzini di proprietà privata

48. Per immdttere le merci in deposito nei magazzini di privata proprietà dovrà essere data cauzione in rendita dello Stato calcolata alla pari pel montare del dazio é del massimo della multa con aumento del trenta per cento.

È nondimeno fatta facoltà al Direttore delle Gabelle di accettare una cauzione mercé garantia solidale di due o tre negozianti, dei quali egli riconosca la solvibilità.

La cauzione può essere data per somme determinate ovvero per somme indeterminate.

Nel primo caso si ammettono al deposito merci fino a quella quantità, il cui dazio col massimo delle applicabili multe sia coperto dalla data cauzione. Nel secondo caso possono ammettersi in deposito le merci per qualsiasi quantità.

La cauzione data con garantia solidale di altro o più negozianti, deve essere rinnovata alla fine di sei mesi ed anche prima, se il Direttore ha fissato un termine più breve. Perchè i garanti siano sciolti dalla loro obbligazione non basta il solo scadere del termine, ma occorre che sia stato loro restituito l'atto di garantia. Se il negoziante non rinnova la cauzione con firme approvate dal Direttore, le merci, per le quali fu data, debbono essere daziate per consumo.

Nondimeno il Direttore può permettere al negoziante di conservare la facoltà della riesportazione, mediante il deposito del dazio che gli verrà restituito quando riesporterà le merci, o quando vi sostituirà altra idonea garantia.

Dichiarazione e visita.

49. Per la dichiaraxione e per la visita prima dell'entrata delle merci nel deposito sono osservate le disposizioni degli articoli 22 e 24. Se si tratta di acquavite devesi rilevare il loro grado di forza.

Le merci contenute in colli formati a macchina od assicurati con doppio involto e doppio piombo possono essere messe in deposito sotto diretta custodia della dogana senza precedente visita, con la indicazione di *merci da dichiararsi*.

Registrazione delle merci.

50. Le merci depositate sotto la diretta custodia della dogana appena fatta la verificazione, sono annotate in apposito *registro di magazzino*, e se sono merci esenti da visita (art. 49) sono indicate con la formola *merci da dichiararsi*.

Quelle che sono depositate negli altri magazzini saranno annotate in altro *registro pei depositi* che deve tenersi distinto per ciascun magazzino. Le merci soggette a differenti dazi, sebbene depositate in uno stesso magazzino, sono annotate separatamente nel registo.

Le dichiarazioni saranno unite ai registri.

Ricevuta per le merci poste sotto diretta custodia della dogana.

51. Nella ricevuta che il proprietario può richiedere per le merci poste sotto la custodia diretta della dogana, la dogana annoterà le merci in conformità alle verificazioni fatte e la ricevuta porterà il numero di ordine secondo il quale si trova registrata ciascuna partita (art. 50). Le merci depositate senza precedente visita sono indicate con la formola *merci da dichiararsi*.

Nella colonna delle osservazioni del registro si fa annotazione della data e del numero della ricevuta consegnata al negoziante e delle spedizioni che volta per volta saranno annotate nella ricevuta medesima.

Bollatura dei colli.

52. I bolli a piombo pei colli depositati sotto la diretta custodia della dogana sono di forma rettangolare. Debbono applicarsi all'atto della verifica alla presenza del deponente al quale si dà la bolletta che attesta anche il pagamento dei bolli.

Vendita delle merci non estrutte in tempo del deposito.

53. Quando dopo il termine biennale contemplato dall'art. 37 del regolamento o quello prorogato, le merci depositate sotto la diretta custodia della dogana non siano ritirate dal proprietario, questa lo inviterá per iscritto a presentarsi nel termine di giorni quindici affine di adempiere a quanto gli incombe. Se non si presenta la dogana ordina la vendita osservando quanto è disposto dal citato art. 37.

Scritta sui magazzini dati in affitto o di privata proprietà.
Seconda chiave per quelli di privata proprietà.

54. I magazzini dati in affitto e quelli di privata proprietà debbono essere distinti col numero d'ordine che indicherà la dogana. Sulla porta d'ingresso di ciascuno sarà inscritto a cura del negoziante, *deposito doganale*.

La dogana somministrerà a spese del proprietario la seconda chiave richiesta pei magazzini di proprietà privata in quanto non si tratti di merci per le quali il Ministero delle Finanze avesse permesso delle eccezioni.

Trasporto delle merci dalla dogana nei magazzini e viceversa.

55. Le merci che dalla dogana sono trasmesse ai magazzini dati in affitto ed a quelli di proprietà privata, e da questi a quella saranno scortate da agenti doganali, che destinerà volta per volta il Capo della dogana. Saranno pure scortate le merci che si trasportano dal magazzino di un negoziante a quello di un altro o da un magazzino all'altro di uno stesso negoziante, qualora tanto nel primo quanto nel secondo caso i magazzini non esistano nello stesso edificio. Verificandosi quest'altra circostanza il movimento della merce sarà bensì annunciato alla dogana, ma questa si limiterà a tenerlo d'occhio.

Queste disposizioni non si estendono ai magazzini di proprietà privata esentati dall'obbligo della seconda chiave. Per questi basta che prima di verificarsi il trasporto delle merci ne sia dato avviso alla dogana la quale provvederà occorrendo a vigilare l'uscita e l'entrata delle merci.

L'agente doganale attesterà nella dichiarazione il seguito trasporto.

Custodia delle merci nei magazzini dati in affitto
e di privata proprietà.

56. La facoltà data ai proprietari con l'art. 42 del regolamento doganale di custodire nei magazzini dati in affitto ed in quelli di proprietà privata le mer-

ci come meglio credono, non dà loro il diritto di mutarne la forma, di alterarle, di mescolarle con altre in modo da rendere difficile il riscontro coi registri. Per queste operazioni occorre il permesso e l'assistenza della dogana che inscrive sui registri corrispondenti carichi e discarichi.

Vigilanza nei magazzini

57. Il Capo della dogana dovrà provvedere affinchè sia esercitata continua vigilanza sui magazzini dati in affitto e su quelli di proprietà privata. Egli dovrà disporre acciocchè sieno fatte le verificazioni ordinarie e straordinarie secondo quanto è prescritto.

I risultati delle suddette verificazioni saranno certificati con processo verbale fatto coll'intervento del proprietario ed annotati nel registro dei magazzini.

Nel processo verbale si esporranno la specie e la quantità delle merci secondo le annotazioni del registro, e la specie e la quantità di quelle trovate. Sarà eretto in due esemplari di cui uno si unisce al registro e l'altro si trasmette alle Direzioni delle Gabelle.

Sui risultati della visita sarà aperto nel registro un nuovo conto in sostituzione dell'antico.

Risultando dalle verificazioni differenze soggette a pena, sarà eretto separato processo verbale per la procedura penale.

Differenze riscontrate nei depositi.

58. Per le differenze di qualità riscontrate nelle merci depositate nei magazzini di affitto o di quelli di proprietà privata sarà constatata la contravvenzione anche quando il dazio della merce annotata nei registri non differisca da quello della merce rinvenuta.

Rispetto alle quantità non sono punibili le differenze che eccedono in più o in meno il due per cento oltre i cali di tolleranza.

La remissione del dazio è accordata soltanto pei cali di tolleranza stabiliti dall'art. 46 del regolamento doganale pei liquidi ed altri articoli soggetti a calo e non danno diritto alla rifusione delle spese di verificazioni straordinarie.

Uscita delle merci dai depositi.

59. Non possono estrarsi le merci dai magaggini senza la precedente dichiarazione scritta.

Se vogliono riesportarsi all'estero per la via di mare sarà data una *bolletta di riesportazione* che tiene luogo di *lascia-passare*.

Sarà rifiutata la bolletta di riesportazione quando le merci si vogliano caricare sopra bastimenti di portata non maggiore di 30 tonnellate.

Se la riesportazione delle merci è fatta per la via di terra o pei laghi e fiumi promiscui, saranno osservate le disposizioni relative all'uscita delle merci in transito.

Non potrà permettersi la uscita dal deposito delle merci dichiarate per la immissione in consumo se prima non sono stati pagati i corrispondenti diritti.

Nel *registro di magazzino* ed in quello *dei depositi* si farà annotazione delle merci esportate, indicando la qualità, la data ed il numero della bolletta.

Diritti di magazzinaggio

60. I diritti di magazzinaggio per le merci sotto diretta custodia della dogana, sono pagati di regola alla loro uscita dal deposito. In prova del seguito pagamento sarà data una speciale bolletta.

Prima di accordare una proroga al termine stabilito dal regolamento pei

deposito, il proprietario dovrà pagare la tassa di magazzinaggio pel tempo decorso.

Così nell'uno come nell'altro caso, la dogana deve fare annotazione nella colonna delle osservazioni della tassa pagata, indicando la data ed il numero della bolletta cui si riferisce.

Le decisioni di proroga concesse al termine del deposito, dovranno tenersi unite al registro.

TITOLO V.

DELL' ESPORTAZIONE.

Verificazione e bolletta.

61. Le operazioni doganali per la esportazione delle merci nazionali possono compiersi così nelle dogana di frontiera, come in quelle collocate nell' interno del territorio (dogane interne).

In prova dell'adempiuto pagamento dei diritti, la dogana consegna all'interessato una bolletta d'uscita, nella quale indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale le merci debbono oltrepassare la linea doganale.

Quando le merci traversano la linea doganale, gli agenti della guardia doganale debbono sulla bolletta attestare l'uscita o l'imbarco delle merci, apponendovi il suggello d'ufficio.

Sarà data bolletta anche per le merci esenti da dazio di uscita.

Ritardi nell'imbarco di merci di uscita.

62. Quando per fortuna di mare sia sospeso in tutto o in parte l'imbarco delle merci, per le quali fu pagato il dazio di uscita, il proprietario o il conduttore dovrà darne avviso al Capo della dogana, il quale trattiene la bolletta di uscita sino a che si effettua l'imbarco.

Se l'imbarco ha luogo per una parte soltanto delle merci sdaziate, gli agenti della guardia doganale lo attestano nella bolletta che consegnano alla dogana, ove essa rimane fino al compimento del carico su altro bastimento.

Esportazione temporaria-uscita

63. La esportazione temporaria di merci nazionali destinate all'estero per la vendita o per pubbliche esposizioni si fa previo permesso del Direttore delle Gabelle da darsi volta per volta.

Alle operazioni doganali così di uscita, come di reingresso sono autorizzate le sole dogane di 1.º ordine.

Fatta la verificazione delle merci, la dogana dà la bolletta di uscita, la quale indica la quantità e la qualità delle merci, nonchè il tempo entro cui debbono ritornare nello Stato. Pel loro contrassegno, sarà osservato il disposto dell'art: 40, con la differenza, che la lamina da applicarsi ai tessuti, dovrà avere la impronta di merce nazionale. Pei tessuti, oltre il contrassegno, la dogana ritirerà i campioni da custodirsi sotto piego suggellato pei confronti da farsi al momento del reingresso. Nell'esterno del piego si indicherà il nome del proprietario, non che la data e numero della bolletta di uscita.

Nel passaggio delle merci per la linea doganale, gli agenti della guardia doganale osserveranno il disposto dal precedente articolo.

Esportazione temporaria e reingresso.

64. La reintroduzione delle merci invendute o di quelle che ritornano dalle esposizioni, deve aver luogo presso la dogana che fece l'operazione d'uscita.

Se tale operazione fu fatta presso una dogana interna, in allora la dogana di frontiera presso la quale si presentano le merci, le dirigerà a quella interna, osservando in ciò quanto è prescritto per la spedizione delle merci estere da una dogana all'altra.

Le merci dovranno essere presentate unitamente alla bolletta di uscita alla dogana, la quale si accerta della loro identità e le confronta coi campioni che fossero stati ritirati. Ove non vi sieno irregolarità, la dogana fa l'annotazione di scarico sulla bolletta che contrappone alla rispettiva matrice, quando con ciò risultasse esaurita la intera partita.

Bestiame destinato al pascolo, al lavoro e simili.

65. Per la esportazione temporaria del bestiame destinato al pascolo, al lavoro, alle fiere ed ai mercati, non che per la reintroduzione del medesimo, e dei relativi prodotti, il Ministro delle finanze potrà dare particolari disposizioni, avuto riguardo alle consuetudini e condizioni locali.

Merci d'uscita ammesse alla restituzione dei diritti per le materie prime.

66. Per le merci d'uscita ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento dell'importazione delle materie prime, si fa la dichiarazione scritta alla quale deve unirsi la bolletta che prova il pagamento dei diritti suddetti.

Tali operazioni si compiono solo presso le dogane di 1.° ordine.

Il Verificatore deve assicurarsi della nazionalità delle merci presentate, e nel caso di dubbio può richiedere attestati dall'Autorità locale.

Le merci presentate ad una dogana interna debbono essere assicurate con bollo a piombo, il quale deve rimanere attaccato ai colli, fino a che siano state presentate all'estremo Ufficio di confine, e quando il loro trasporto si verifica per la via di mare, fino al momento in cui stanno per essere imbarcate.

In questi casi si dà al dichiarante una speciale bolletta di uscita, a tergo della quale si dovrà attestare la partenza delle merci dalla dogana, l'effettivo loro imbarco e la loro esistenza a bordo al momento della partenza del bastimento, od il passaggio al di là della frontiera, secondo i casi.

Le bollette che provano il pagamento del dazio sulle materie prime, si restituiscono al dichiarante coll'indicazione della quantità e qualità delle merci presentate e della bolletta di uscita per ottenere la restituzione dei diritti.

Formalità per ottenere il rimborso dei diritti.

67. Per ottenere il rimborso dei diritti di entrata pagati sulle materie prime, l'interessato dovrà farne domanda alla Direzione delle Dogane, producendo le bollette di uscita e di entrata, munite sì quelle che queste, delle attestazioni suddette.

La Direzione dispone il rimborso nei modi prescritti dai regolamenti di contabilità, trattenendo le bollette, le quali debbono corredare l'ordine di pagamento.

Se con ciò non fosse stata esaurita l'intera quantità della merce compresa in una bolletta, basta fare sulla medesima annotazione dell'accordato rimborso.

TITOLO VI.

CABOTAGGIO E CIRCOLAZIONE.

Spedizione di merci in cabotaggio e circolazione.

68. La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera è *cabotaggio* se si fa percorrendo il mare, ed è *circolazione*

si fa invece per laghi e fiumi promiscui; o percorrendo un tratto di territorio estero.

Spedizione di merci in cabottaggio.

69. Le merci nazionali o nazionalizzate che si vogliono spedire in cabotaggio debbono presentarsi alla dogana del luogo di partenza, ed ivi essere verbalmente dichiarate.

Per queste spedizioni si dà o una *bolletta di cauzione per merci nazionali o un lascia-passare per merci nazionali.*

La bolletta di cauzione è necessaria, se le merci sono soggette a dazio d'uscita d'un importo collettivo superiore a vire venticinque.

Per tutte le altre merci si dà il *lascia-passare* speciale per le merci nazionali o nazionalizzate.

Questo documento non ha nulla di comune;

a) Col *lascia-passare* che si dà per gli effetti dell'art. 6 del regolamento doganale, e che tiene luogo di *manifesto di partenza*;

b) Con quello che, a termini dell'art. 19, deve accompagnare le merci presentate ad una dogana di mare non autorizzata a riceverle nella loro spedizione ad altra a ciò autorizzata;

c) Con quello che è necessario, giusta l'art. 22, per legittimare l'uscita dal porto di merci estere rimaste sul bastimento;

d) Con quello contemplato dagli articoli 28 e 45 per l'accompagnamento di merci estere spedite da una dogana all'altra con bastimenti di portata superiore alle 30 tonnellate.

Il *lascia-passare* differisce pure dalla bolletta di circolazione dalla quale debbono essere coperti, a termini degli articoli 56 e 57 del regolamento, lo zucchero e il caffé sia in trasporto, sia in deposito lungo le zone di vigilanza di terra.

Tanto nella *bolletta di cauzione*, quando nel *lascia-passare* si deve indicare la qualità e quantità delle merci, i numeri e le marche dei colli, la dogana per la quale seguirà il reingresso nel territorio doganale, ed il termine entro il quale dovrà verificarsi la reintroduzione.

Disposizioni speciali pei tessuti.

70. I tessuti che non sono già muniti del contrassegno (lamina o piombo), in prova del daziato o della nazionalità, non possono esse spediti che per le dogane di 1.º ordine, e per quelle di 2.º ordine della prima e seconda classe. Ai tessuti stessi si appone lo speciale contrassegno contemplato dall'art. 27 del regolamento doganale, il quale non prova in alcun modo l'origine nazionale dei tessuti cui è apposto, ma vale soltanto ad accertarne la identità presso la dogana di reingresso.

Disposizioni speciali per lo zucchero e pel caffè

71. Il *lascia-passare* per spedizioni in ca botaggio di zucchero e caffè in quantità tale, il cui dazio sia superiore a lire dieci, non può darsi, se non ne viene provato il pagamento di dazio colla presentazione della relativa bolletta di sdoganamento o di circolazione, la di cui validità sarà da valutarsi secondo il disposto degli articoli 11 e 57 del regolamento. Non dandosi questa prova, la dogana constaterà la contravvenzione, e procederà al sequestro, a meno che la spedizione voglia farsi in luoghi di libera circolazione delle dette derrate, nel qual caso si limiterà a rifiutare il *lascia-passare*.

Bollatura dei colli.

72. Per assicurare la identità dei colli di merci che si spediscono in cabotag-

gio verranno sottoposti a bollo (*di collaggio*) quelli soltanto che contengono i seguenti articoli:

1.° I tessuti d'ogni specie e loro congeneri, comprese le merci di moda, non munite di speciale contrassegno;

2.° I coralli lavorati;

3.° Le mercerie e chincaglierie;

4.° I lavori d'oro e d'argento;

5.° I guanti di pelle e le pelliccerie;

6.° I fiori artificiali.

Attestazione d' imbarco delle merci.

73. Tanto nella *bolletta di cauzione* quanto nel *lascia-passare*, gli agenti di sorveglianza debbono attestare l'imbarco delle merci, come è prescritto dall'art. 50 del regolamento doganale, facendone contemporaneamente annotazione in apposito registro.

Reingresso delle merci.

74. La dogana per la quale le merci rientrano nello Stato procede alla loro verificazione in confronto del *lascia-passare* o della *bolletta di cauzione*, e se non vi sono eccezioni ne permette l'entrata, apponendo in visto al *lascia-passare*, o dando il certificato di scarico per la *bolletta di cauzione*.

Se vi ha differenza di qualità, e le merci sono riconosciute nazionali, la dogana di reingresso le cosidera semplicemente estere, e non ne ammette l'introduzione senza il pagamento del dazio; se poi le merci trovate di qualità diversa sono estere, la dogana suddetta le considera di contrabbando, a termini dell'articolo 65, lettera *h*, e stende il processo verbale.

Per le merci soggette a dazio di uscita accompagnate da *bolletta di cauzione* e trovate di qualità diversa, sarà altresì rifiutato il certificato di scarico, affinché la dogana di partenza proceda per l'applicazione dell'art. 69, quarto alinea del regolamento suddetto; se queste invece sono accompagnate da *lascia-passare* sarà fatto processo verbale anche pel contrabbando di uscita delle merci indicate nel *lascia-passare*, giusta l'art. 66 del regolamento suddetto.

Per le eccedenze di merci non soggette a dazio d'uscita, le cui similari estere sono soggette a dazio di entrata, la dogana di reingresso procederà giusta il secondo paragrafo del presente articolo.

Se si tratta di merci soggette al dazio d'uscita sarà steso il processo verbale per la differenza in più od in meno, giusta l'articolo 69 suddetto, quando sono accompagnate da *bolletta di cauzione*, od a termini degli articoli 66 o 79 regolamento suddetto, se il documento che la accompagna é un *lascia-passare*.

Merci presentate alla dogana di reingresso senza il lascia-passare.

75. Presentandosi alla dogana di destinazione una merce di cabotaggio senza il documento, verrà fatto immediatamente processo verbale di contravvenzione in confronto del capitano del bastimento e frattanto la merce sarà considerata come estera.

Sull'istanza della parte però la dogana potrà fare ricerca del duplicato del *lascia-passare* a quella di partenza.

L'interessato dovrà anticipare l'importo della tassa di bollo prescritta per il rilascio dei duplicati.

Col pervenire del duplicato potrà il Direttore delle Gabelle permettere la libera introduzione delle merci quando;

1.° Sieno trovate in perfetta corrispondenza col *lascia-passare*;

2.° Sieno riconosciute di indubbia origine nazionale;

3.° Essendo tali merci racchiuse in colli, dal loro stato esteriore e dal verificato contenuto non sorgano indizi di sostituzione;

4.º Sia tolto ogni dubbio che dell'originale *lascia-passare* si tentasse di fare doppio uso;

5.º Il *lascia-passare* sia stato vidimato dagli agenti della guardia doganale e trascritto nel registro di cui all'art 73.

Ove non concorra una delle suddette condizioni, le merci saranno considerate e trattate come estere.

In pendenza della decisione sull'ammissibilità del duplicato del *lascia-passare*, il Direttore delle Gabelle può permettere che la merce sia reintrodotta contro cauzione del dazio e del massimo delle pene, quando si possono levare i campioni delle merci, oppure queste sieno di tali specie, o presentate in tale forma da poterne essere facilmente riconosciuta l'identità.

Presentazione delle merci ad una dogana di reingresso diversa dalla stabilita.

76. Arrivando merci in cabotaggio ad una dogana diversa da quella indicata nel documento, verranno trattenute, e ne sarà dato avviso al Direttore delle Gabelle il quale, dopo chiarite le cose, permetterà o rifiuterà la reintroduzione a seconda dei casi, dandone avviso alla dogana per la quale dovevano venire reimportate.

Spedizione di merci in circolazione.

77. La spedizione di merci in circolazione si può fare o per acque promiscue, o per via di terra. Alla circolazione per acque promiscue si applicano le disposizioni dei precedenti articoli sulle spedizioni in cabotaggio.

Alla circolazione per vie di terra si applicano le disposizioni stesse, in quanto non si riferiscano esclusivamente ai trasporti per acqua. In questi casi la dogana di partenza attesta sul *lascia-passare* o sulla *bolletta di cauzione* l'uscita delle merci dalla linea doganale.

TITOLO VII.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI.

Bolletta di circolazione per caffè e zucchero

78. La bolletta di circolazione per caffè e zucchero nelle zone di vigilanza può darsi sòlamente a chi ne prova il seguito sdoganamento colla presentazione della relativa bolletta di validità incontestabile, a senso anche dall' art. 11 del regolamento doganale.

Nella bolletta di Circolazione sarà specialmente indicato;

a) Il nome e cognome di chi trasporta e mette in circolazione le merci:

b) La qualità e quantità di esse, secondo le denominazioni della tariffa;

c) Il luogo di destinazione;

d) Il tempo pel quale sarà valida, e che non potrà essere più lungo di un anno computabile dalla data della bolletta di pagamento in sostituzione della quale viene emessa;

e) La data ed il numero della bolletta di pagamento e la dogana dalla quale fu emessa.

Sulla bolletta di pagamento si farà poi annotazione di scarico della specie e quantità delle merci, per le quali fu data la bolletta di circolazione, della quale si indicherà la data ed il numero.

Se colla notificata spedizione si esaurisce la quantità di merci indicata nella bolletta di pagamento, la dogana la ritira per contrappórla alla matrice della bolletta di circolazione da emettersi.

Uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di circolazione.

79. Se nell'interno del territorio, onde si spediscono nella zona di vigilanza caffè e zucchero, non si trovano uffici doganali, la bolletta di circolazione sarà data dai magazzinieri dei generi di privativa, ed in mancanza di essi dagli uffici delle tasse, che verranno designati dal Ministro delle Finanze.

Permessi per depositi nelle zone di vigilanza.

80. I permessi che il Direttore delle Gabelle può dare per fare depositi di zucchero, di caffè e di tessuti nelle zone di vigilanza saranno sempre in iscritto e dovranno essere preceduti da domanda del proprietario scritta in carta bollata.

Questo permesso sarà valido per un anno, e potrà essere rinnovato sotto l'osservanza della suddetta formalità.

Non potrà essere accordato il permesso a chi fu condannato per contrabbando, tranne che dalla condanna sia decorso il termine di cinque anni.

Così pure non sarà accordato il permesso quando per le circostanze locali siavi fondamento di supporre che i depositi non possano avere altro scopo che di accumulare merci di contrabbando per diffonderle nello Stato.

Presso le dogane, agli Ispettori e Tenenti della guardia doganale, più vicine al luogo di deposito verrà fatta annotazione dei dati permessi colla indicazione delle epoche della loro scadenza.

Permesso per visitare i luoghi soggetti a vigilanza nelle zone.

81. Le visite della guardia doganale nelle zone di vigilanza, ove si depositano merci con o senza permesso, non potranno effettuarsi che col permesso del Direttore, o dell'Ispettore, o del Sott'Ispettore doganale. Solo in caso di urgenza può esser dato dal Tenente o Sottotenente della guardia doganale, o dal Ricevitore del luogo. Questo permesso sarà dato in iscritto e dovrà essere conservato, e, sopra richiesta di chi ne ha interesse, presentato dal dirigente l'operazione di verificazione.

Naufragi.

82. Nei casi di naufragio o di arenamento di qualche bastimento gli uffici doganali debbono adoperarsi con tutti i mezzi di cui dispongono a sollievo dei naufraganti.

Agli agenti della marina mercantile spetta provvedere ed invigilare che le merci gettate dal mare sieno ricuperate e sottoposte a sicura custodia in un magazzino chiuso a due differenti chiavi, l'una delle quali rimane presso l'Amministrazione della marina mercantile, e l'altra presso il Capo della più prossima dogana facendo constare di ogni cosa in un processo verbale, a cui deve allegarsi un esatto inventario con distinto cenno della qualità, della quantità dei segni e delle marche delle merci ricuperate.

Una copia del processo verbale e dell'inventario viene rimessa alle persone incaricate della custodia delle merci salvate.

La spesa per l'affitto del magazzino e per la custodia delle merci sta a carico di coloro, le cui merci furono ricuperate.

Vendita delle merci naufragate.

83. Il console di marina autorizza la vendita al pubblico incanto delle merci soggette a deperimento e di quelle che dopo un anno ed un giorno dal ricupero non venissero reclamate da alcuno. Alla vendita deve assistere un impiega-

to delle Dogane a ciò destinato dal Direttore delle Gabelle. Le somme ritratte dalla vendita restano in deposito presso il Tesoriere della Cassa degli invalidi a disposizione del Consiglio d'amministrazione.

Se le merci sono soggette a dazio d'entrata e non sieno riesportate l'Impiegato doganale curerà la riscossione dei diritti doganali prima che siano consegnate al deliberatario.

Denuncia di merci trovate in mare o nelle spiagge.

84. Chiunque nel litorale dello Stato ritrova in mare a galla o nelle spiagge o sott'acqua merci, effetti, attrezzi ed altre cose provenienti da naufragio debbe entro 24 ore informarne il locale Amministratore di marina, ed in mancanza di questo il Sindaco del luogo. Gli individui che nelle 24 ore fanno la denuncia sovraccennata ottengono in premio il terzo del prodotto netto degli oggetti denunciati.

TITOLO VIII.

DELLE CONTRAVVENZIONI.

Forma di procedura.

85. In ogni parte del Regno fino a che non sia approvata una legge generale ed uniforme per le giurisdizioni in materia punitiva è conservato il vigente sistema di procedura per le contravvenzioni e sono mantenute le attuali giurisdizioni per l'applicazione delle pene.

Norme nel determinare la multa.

86. Nei casi in cui la multa è determinata in ragione del dazio, debbono prendersi a calcolo i diritti principali di entrata o di esportazione, ed escludersi i diritti accessori stabiliti dalla tariffa doganale, fra i quali è da annoverarsi il decimo di guerra.

Custodia delle merci procedenti da contravvenzione.

87. Le merci prese in contravvenzione saranno trasportate per la compilazione del processo verbale alla più vicina dogana, la quale se non appartiene alla classe degli uffici principali trasmetterà il più sollecitamente le merci, il processo verbale e gli atti relativi alla dogana principale da cui dipende.

Processo verbale.

88. Il processo verbale di contravvenzione dovrà indicare;

a) L'ufficio od il luogo in cui è formato il processo verbale, la Direzione delle Gabelle, la provincia, l'anno, il mese, il giorno l'ora in cui è compilato;

b) Il nome, cognome e grado dell'Impiegato che lo redige;

c) Il nome, cognome e qualità di quelli che hanno avuto parte nello scoprimento della contravvenzione;

d) Il nome, cognome e domicilio dei testimoni che per invito dell'ufficio o per altra causa fossero intervenuti;

e) Il nome, cognome e domicilio, l'età, paternità e condizione dei contravventori. Se il contravventore fosse ignoto od assente o fuggito, ovvero avesse ricusato di venire presso la dogana si farà speciale menzione di tale circostanza;

f) La dichiarazione delle comunicazioni fatte con riserva al Direttore delle Gabelle del nome, cognome, domicilio, età, paternità e condizione del rivelatore, quando lo scoprimento è dovuto a secrete rivelazioni;

g) Tutte le circostanze di tempo e di luogo che hanno preceduto, accompagnato e seguito il fatto della contravvenzione;

h) La qualità, la quantità, il valore delle merci e l'importo del dazio colla indicazione degli articoli della tariffa; la dogana presso la quale sono depositate e custodite le merci;

i) Le dichiarazioni del contravventore e le osservazioni che credessero di fare gli scopritori della contravvenzione.

Se il contravventore all'atto della formazione del processo verbale, chiede che la multa sia applicata dall'amministrazione doganale, la domanda sarà ricevuta sopra foglio di carta munita del bollo accennato dal susseguente art. 93.

Sarà data lettura al contravventore del processo verbale, e gli sarà offerta una copia di esso, indicandosi se la copia è stata rifiutata o consegnata.

Il processo verbale sarà sottoscritto da tutte le persone intervenute, e se alcuno non sapesse scrivere, o se il contravventore ricusasse di sottoscrivere, se ne farà speciale menzione.

Nella compilazione del processo verbale si farà uso di apposito modello.

Il Ricevitore che fa il verbale è risponsabile di ogni omissione che lo renda nullo.

Registro delle contravvenzioni

89. Presso ogni dogana principale deve esservi un registro per l'annotazione progressiva di tutti i verbali di contravvenzione che sono compilati presso di essa o che le pervengono da altre dogane.

Quando le merci per mancanza di spazio o per altra causa sono trasmesse ad un'altra dogana, deve farsi annotazione di discarico nel registro della dogana principale, da cui sono spedite. Simile registro sarà tenuto presso ciascuna Direzione delle Gabelle.

Contabilità delle contravvenzioni

90. Il conto della multe e spese per le contravvenzioni spetta alla dogana principale nei cui registri è annotata la contravvenzione.

Sarà pure tenuto un registro destinato ad indicare il procedimento per ciascuna contravvenzione, e le somme esatte e pagate sia per effetto del giudizio, sia per effetto delle risoluzioni amministrative.

Pei depositi fatti a cauzione delle incorse pene e pei pagamenti delle multe la dogana suddetta tiene distinti e separati libri secondo il modello destinato per l'esazione dei proventi diversi

Procedura per la contravvenzione

91. La dogana principale presso cui trovansi le merci ed il processo verbale, invierà copia di esso alla Direzione da cui dipende e provocherà nel tempo stesso il giudizio innanzi al giudice competente.

Se invece il giudizio deve essere provocato dalla Direzione, la Dogana le rimetterà l'originale processo, ritenendo per sè una copia.

La causa sarà prima rimessa al Tribunale competente per la procedura penale, quando la contravvenzione sia annessa con un reato, e poi si farà il giudizio per la contravvenzione.

Classificazione dei processi verbali presso le Direzioni e le dogane principali

92. Presso ogni dogana principale e presso ogni Direzione delle Gabelle i processi verbali saranno ordinatamente chiusi e conservati con numero corrispondente a quello del registro delle contravvenzioni.

Domanda di rimettersi alla decisione amministrativa

93. L'art. 86 del regolamento nel solo scopo di accelerare il procedimento e di evitare le liti permette al contravventore di rimettersi alla decisione dell'Amministrazione doganale.

La domanda può esser fatta quando si forma il processo verbale di contravvenzione, ed in qualunque tempo mentre dura la procedura, e prima che la sentenza sia passata in giudicato.

Anche quando la contravvencione è accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale, non é vietato al contravventore di invocare la decisione dell'Amministrazione per la parte che riguarda la dogana.

Tale richiesta deve essere espressa in termini assoluti ed irrevocabili, e sarà rigettata se contenga riserve e condizioni.

La suddetta domanda deve trattarsi come una petizione od istanza soggetta a norma dei casi al bollo stabilito dall'art. 24, numero 6 e 9 della legge 21 aprile 1862.

Quando sulla domanda si procede a tenore del seguente art. 94, essa sarà esente da bollo.

Decisione di competenza dei Capi delle Dogane (Direttori o Ricevitori)

94. Nello scopo di diminuire e rendere più facili e pronte le operazioni d'ufficio relative alle contravvenzioni di minore importanza si dà facoltà ai Capi delle dogane (Direttori e Ricevitori) di omettere la formazione del processo verbale e di far uso di apposito modello per la definizione della contravvenzione, quando cumulativamente concorrano i seguenti requisiti:

a) La contravvenzione non sia connessa con un reato;

b) Non si verifichi associazione di contrabbando o contrabbando assicurato;

c) La contravvenzione sia per sè stessa chiara e precisa e non si manifesti la necessità di un regolare procedimento a danno di altri autori o complici, o per altri sospetti di speciale importanza;

d) Il massimo della multa non oltrepassi la somma sulla quale a tenore dell'art. 86 del regolamento doganale il Capo della dogana presso cui si constatò la contravvenzione può accogliere la domanda della definizione amministrativà;

e) La parte spontaneamente faccia verbale ed irrevocabile domanda di rimettersi alla decisione dell'Amministrazione doganale, paghi tosto la multa e sottoscriva le quietanze portate dall'anzidetto modello.

Mancando alcuno dei premessi requisiti la domanda non potrà essere assecondata, si compilerà il processo verbale, e si provvederà a quanto prescrive il precedente articolo 91.

Riparto delle multe stabilite dai Capi delle dogane

95. I Capi delle Dogane (Direttori o Ricevitori) consegneranno al contravventore la quitanza figlia e procederanno alla ripartizione delle multe nel modo che viene dimostrato a tergo della matrice quitanza suaccennata.

Se la contravvenzione fu ultimata nell'anzidetto modo presso una dogana che non ha il carattere di Ufficio principale, il Ricevitore rimette contro ricevuta alla dogana principale, da cui dipende la copia dell'anzidetta quitanza matrice, il denaro esatto a titolo di multa, e gli altri atti relativi.

Il Ricevitore unisce alla quitanza matrice la ricevuta della dogana principale, a cui spetta poi di eseguire il riparto, dandosi carico del denaro nella sua quitanza matrice, allegandovi la suindicata copia, ed interlineando la quitanza figlia.

Prelevamenti prima di eseguire le ripartizione delle multe

96. Prima di fare la ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni saranno prelevate le spese occorse per il trasporto, per la procedura e pei dritti di dogana.

Quote degli scopritori e rivelatori

97. Prelevate le somme indicate all'articolo precedente, due terzi del rimanente saranno pagati a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione.

A chi diresse la forza, che scopri o sorprese la contravvenzione, sarà data una doppia parte.

Se avvi un rivelatore che non sia per ufficio tenuto allo scoprimento delle contravvenzioni, gli sarà data la metà della quota assegnata agli scopritori.

Nella spedizione delle somme da ripartirsi sarà riservatamente manifestato all'Ispettnre doganale del luogo, la qualità ed il nome del rivelatore. L'Ispettore manderà la ricevuta alla dogana e curerà la consegna della somma e l'invio della quitanza al Direttore per la giustificazione del pagamento.

Quote per la massa per il Tenente o Sottotenente e per il Ricevitore

98. Ciò che rimane dopo pagati gli scopritori ed i rivelatori, sarà per due terzi versato a profitto della guardia doganale nella massa, e per l' altro terzo in parti eguali a favore del Tenente o Sottotenente del circondario o del Ricevitore dell'Uffizio doganale, presso cui è stato fatto il processo verbale.

Se gli scopritori dipendessero da diversi Tenenti o Sottotenenti, la somma sarà ripartita fra questi in parti eguali.

Partecipazioni di altri impiegati ed individui al prodotto delle multe

99. Laddove la contravvenzione fosse scoperta dagli Impiegati doganali nell'esercizio delle loro funzioni, la quota assegnata al Tenente o Sottotenente andrà a profitto del Commissario od Impiegato che dirige la verificazione e la visita delle merci.

Se allo scoprimento della contravvenzipne concorsero anche uno o più agenti della forza doganale, la quota suddetta sarà divisa fra esso Commissario ed il Tenente o Sottotenente.

Se la contravvenzione fosse scoperta da persone non appartenenti alla guardia doganale, ma dipendenti da altra Autorità, l'anzidetta quota sarà data a colui che ebbe il comando delle persone che scoprirono la contravvenzione.

Se il processo verbale non è stato compilato presso un Ufficio doganale, ma in altro luogo e per cura d'altri Impiegati, la quota spettante al Ricevitore di dogana é data a quel Ricevitore che ha l'obbligo di tenere il conto della contravvenzione, degli introiti e delle spese che la riguardano. In caso di cambiamento del Ricevitore prima di essere ultimato il conto suddetto, la rata a lui spettante é divisa ia parIl uguali fra lui ed il suo successore.

Accumulamento di più quote nello stesso individuo

100. Si può accumulare la percezione di diverse quote nello stesso individuo quando questi per ispeciali qualità caratteristiche distintamente contemplate dal regolamento e dalle presenti istruzioni, riunisca in sè titoli separati alle quote di ripartizione di una multa.

Accrescimenti a profitto del fondo di massa

101. Quando per rinunzie o per altra causa restasse disponibile qualche somma in seguito al riparto delle multe, essa sarà aggiunta al fondo di massa della guardia doganale.

Questione sul diritto alle quote

102. Le questioni che potessero nascere circa la ripartizione delle somme provenienti dalle contravvenzioni, saranno decise dai Direttori delle Gabelle, ed in caso di richiamo dal Ministro delle finanze.

Ripartizione fatte dalle dogane principali

103. Nei casi in cui non sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 94 e 95, la ripartizione delle quote sarà fatta dalla dogana principale incaricata della contabilità della contravvenzione.

TITOLO IX.

DEI LIBRI DELLE BOLLETTE, DEI REGISTRI DOGANALI E DEGLI INTROITI.

Forma dei libri delle bollette, dei registri doganali e degli introiti

104. I libri delle bollette sono a madre e figlia. I registri servono di riscontro alle operazioni doganali ed alla tenuta in evidenza degli introiti e delle spese e si tengono legati con fogli numerati. Gli uni e gli altri sono soggetti a bollo di riscontro, e sono stampati e distribuiti a cura di quelle fra le Direzioni delle Gabelle, che saranno destinate dal Ministro delle finanze.

Formalità nella tenuta dei libri e registri

105. Le bollette saranno contrassegnate da numero d'ordine, che è rinnovato ogni trimestre. Se la quantità delle operazioni doganali obbligasse a dividere una categoria dall'altra, i libri di ciascuna categoria saranno distinti per serie con lettere maiuscole, ed ogni serie avrà il proprio numero d' ordine di sopra la lettera.

La madre della bolletta deve concordare colla figlia, nè può questa essere levata da quella, se tutte e due non sono compiute.

La quantità delle merci ed i diritti pagati, l'ora e la data delle bollette devono essere espresse in lettere.

Non possono farsi cancellature e correzioni. Accadendo qualche errore, la intera bolletta sarà interlineata in modo da poterne leggere il contenuto. Se ne farà quindi un'altra nuova, lasciando la prima attaccata alla madre.

Le bollette indicanti pagamenti di diritti sono firmate dal Ricevitore o dal Cassiere. Le altre sono sottoscritte dall'Impiegato che le ha scritte.

I libri degli introiti dei diritti saranno tenuti al corrente in modo che si possa sempre conoscere la somma delle esazioni per ogni categoria delle bollette.

Duplicato delle bollette.

106. Non si rilasceranno duplicati delle bollette smarrite, senza il permesso del Direttore delle Gabelle.

I duplicati si danno in carta bollata, e sono muniti del suggello dell'Ufficio e debbono portare la intestazione *duplicato*.

I duplicati delle bollette di pagamento e di quelle di circolazione non possono essere esibiti nella circolazione delle zone di vigilanza come prova del dazio pagato.

Pei duplicati del *lascia-passare* saranno osservate le prescrizioni del-l'art. 75.

Formalità nella tenuta dei registri doganali.

107. Le partite debbono essere scritte nei registri senza abbreviature o cancellature. Le parole, i numeri ed i segni errati saranno interlineati, ma in modo che si possono leggere le prime indicazioni erronee, dopo le quali si scriveranno le esatte. Ciascuna partita avrà un numero d'ordine, che si rinnova ogni anno, tranne quello del registro delle contravvenzioni, il cui numero si rinnova ogni trimestre.

Custodia del denaro

108. Il denaro introitato si conserva in apposita cassa sotto chiave dal Ricevitore. Se vi ha un Controllore, questi ne tiene una seconda chiave.

Il denaro introitato deve figurare in appositi registri di cassa, che si chiudono giorno per giorno. I versamenti del denaro nelle tesorerie si effettueranno secondo il prescritto dalle norme contabili.

Specie, somministrazione e resoconto dei libri bollette, dei registri e delle altre stampiglie.

109. Per i modelli dei libri e delle bollette, e pel modo di darne conto, non che per altri stampati che occorrono in osservanza alle disposizioni stabilite con le presenti istruzioni si provvederà con particolari disposizioni dal Ministro delle finanze.

V.º d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

990) REGIO DECRETO **che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1862 sulla privativa dei sali e tabacchi.**

9 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti gli articoli 4 e 32 della legge sulla privativa dei sali e tabacchi 13 luglio 1862;—Sulla proposta del Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi 13 luglio 1862, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo ec. — Torino 9 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

Regolamento *per l'esecuzione della legge sulla privativa dei Sali e Tabacchi.*

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Le disposizioni del regolamento doganale e delle relative istruzioni sono applicabili ai Sali e Tabacchi, in quanto non sia altrimenti prescritto dalla legge 13 luglio 1862, n.o 710, e dal presente regolamento.

2. Le guardie doganali e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della repressione di qualunque frode od abuso che si tentasse di commettere contro questo ramo di privativa nazionale.

3. Discoprendrsi delle sorgenti di acqua salsa o delle miniere salifere in qualche terreno, il proprietario, il conduttore del fondo, o chi lo rappresenta ne daranno pronto avviso al direttore delle Gabelle, indicando il luogo della sorgente o della miniera.

È vietato il cavar fossi e pozzi che raggiungano gli strati saliferi.

Le guardie e gli agenti doganali e della forza pubblica dovranno denunciare all'Ispettore o Sotto-Ispettore delle Gabelle gli abusi che venissero a loro conoscenza.

I Direttori delle Gabelle potranno far otturare le sorgenti, i fossi, i pozzi d'acqua salsa, o rendere impossibile l'uso di questi e delle miniere nel modo che crederanno più conveniente ad assicurare l'interesse della pubblica amministrazione.

La spesa sarà a carico di chi fece scavi abusivi o ommise la denuncia prescritta.

4. È vietato lo stabilire stagni e fosse sulla riva del mare senza il permesso del Direttore delle Gabelle, il quale determinerà le cautele da usarsi per impedire la fabbricazione del sale, e ne invigilerà l'adempimento.

I permessi per le opere suddette che si concedono dai Ministeri dei Lavori pubblici e della Marina saranno dati col precedente avviso del Direttore delle Gabelle.

5. I sali che i salnitrai ricavano dalla depurazione dei nitri dovranno essere consegnati all'Amministrazione delle Gabelle mercè il pagamento del prezzo corrispondente alla qualità del genere, e che sarà determinato dal Ministro delle Finanze.

Però se il sale consegnato fosse di tale qualità da non essere atto alla vendita nei magazzini della Finanza, sarà pesato e reso inservibile alla presenza di un impiegato delle Gabelle.

La mancanza di tale consegna costituisce una delle contravenzioni punite dagli articoli 17 e 19 della legge 13 luglio 1862.

TITOLO SECONDO.

DELLA COLTIVAZIONE DEL TABACCO.

CAPO PRIMO — *Coltivazione del tabacco per le manifatture dello Stato.*

6. La coltivazione dei tabacchi è autorizzata nelle sole provincie di Benevento, Principato Citeriore, Terra d'Otranto, nel mandamento di Ponte-Corvo, nelle Marche dell'Umbria e nella Sardegna, dove e come sarà ogni anno determinato dal Ministro delle Finanze e notificato con manifesti.

Il Ministro può autorizzare detta coltivazione, per esperimento, anche in altre contrade.

7. I territori destinati alla coltivazione dei tabacchi saranno divisi in *sezioni* secondo l'importanza delle piantagioni.

In ogni sezione vi sarà un Verificatore capo; nelle più importanti, questi sasà un Sotto-Ispettore.

A ciascuna sezione saranno addetti degli agenti verificatori dipendenti dagli Ispettori o Sotto-Ispettori.

Tale ufficio potrà essere esercitato da individui della guardia doganale.

Il servizio delle piantagioni dipende dai Direttori delle Gabelle.

In quella provincia nel cui capo-luogo mancasse il Direttore, ne farà le veci un Ispettore, dipendendo sempre dal Direttore.

8. I manifesti di cui all'articolo 6 saranno pubblicati non più tardi del novembre di ciascun anno per la coltivazione dell' anno seguente, e saranuo in essi specificati:

a) I luoghi da coltivarsi.

b) L' estensione del terreno, il numero delle piante e la qualità del tabacco.

c) I termini di tempo per la seminagione, il trapiantamento, la raccolta e la consegna delle foglie nei magazzini a ciò destinati.

d) I prezzi ai quali la Finanza acquisterà le foglie raccolte per uso delle manifatture dello Stato e la quota delle spese di vigilanza per ogni ara di terreno piantato a tabacchi.

9. I proprietari, gli affittuari e i coloni che vogliano coltivare tabacco, devono farne la dichiarazione, scritta su carta da bollo in doppio esemplare, al Direttore delle Gabelle, o all'Ispettore delegato, nel termine stabilito nel manifesto.

La dichiarazione dovrà contenere:

1.° Il nome e cognome del petente e condizione (se proprietario, affittuario o colono);

2.° La denominazione, situazione, natura, attiguità ed estensione precisa dei terreni che voglionsi destinare alla coltivazione del tabacco;

3.° Il numero delle piante che si vogliono coltivare;

4.° Il nome degli individui di cui il petente si serva per le operazioni di coltivazione, cura e custodia del tabacco;

5.° I locali ne'quali sarà disseccato e custodito il tabacco raccolto sino alla consegna nei magazzini della Finanza, distinguendo quelli di loro propria abitazione dagli altri;

6.° Una formale dichiarazione di adempimento delle disposizioni e istruzioni speciali che saranno comunicate ai concessionari unitamente al permesso;

7.° Le garaazie che offrono personalmente, o quelle delle persone che rispondono per il pieno adempimento degli obblighi contratti.

Tali indicazioni dovranno constare da regolari documenti.

Gli affittuari ed i coloni dovranno produrre altresì la dichiarazione di assenso del proprietario.

10. Non sono ammessi a fare la dichiarazione in nome proprio gli affittuari o coloni che tenessero un fondo da coltivare per un tempo minore di un anno.

I proprietari che volessero fare la dichiarazione per conto degli affittuari o coloni, ne assnmono la responsabilità.

11. Ricevute le dichiarazioni, il Direttore o l' Ispettore delegato le esamina, le fa completare, se la garanzta offerta non è accettabile, prefigge un termine per sostituirne altra idonea; e, restituendo un esemplare della dichiarazione, ritiene l'altro coi documenti allegati.

Le dichiarazioni ammesse sono inscritte in un registro secondo l'ordine con cui furono presentate.

12. In ogni provincia dov'è autorizzata la coltivazione dei tabacchi sarà istituita una Commissione presieduta dal Prefetto, e composta del Direttore delle Gabelle o dell'Ispettore delegato, di un altro impiegato superiore, e di due delegati dal Consiglio municipale dei comuni dov'è permessa la coltivazione, per turno. Questi delegati non saranno nè proprietari nè coltivatori di terreni destinati alla coltivazione di tabacchi.

La Commissione fa procedere alla verificazione dei terreni, esamina le dichiarazioni e i titoli dei dichiaranti, sceglie fra essi gli idonei ad ottenere la concessione.

Saranno preferiti i primi in ordine di data di presentazione della dichiarazione, ed esclusi:

1.° Coloro i cui terreni non siano riconosciuti atti a produrre buoni tabacchi;

2.° Coloro che per due successive raccolte avessero dato qualità infime di tabacco.

3.° Coloro che avendo per due anni consecutivi ottenuto un permesso di coltivazione non ne avessero profitto, od avessero piantato meno di quattro quinti della estensione del terreno concesso;

4.° Coloro che non avessero a tempo debito spezzato le cime delle piante:

5.° Coloro che non avessero adempiuto alle condizioni prescritte dalle istruzioni speciali;

6.° Coloro che si fossero resi colpevoli di contrabbando nelle coltivazioni precedenti, o ne avessero dato fondati indizi;

7.° I dichiaranti di poco nota solvibilità, o che non offrano conveniente garanzia per l'adempimento degli obblighi assunti, e per le multe nelle quali possono incorrere.

Le dichiarazioni per quantità eccessive, ove la esuberanza potesse recar danno agli altri dichiaranti, saranno opportunamente ridotte.

13. Le note dei concessionari con la indicazione dei terreni da coltivarsi saranno pubblicate in ciascun comune per otto giorni consecutivi.

Nei successivi otto giorni saranno ammessi reclami sulle concessioni fatte.

Le Commissioni, di cui all'articolo precedente, riunite in una seconda tornata, discuteranno sui reclami presentati, e rettificheranno, se occorre, le note pubblicate.

Sui reclami contro le deliberazioni della Commissione decide il Consiglio di Prefettura. Sui reclami contro le deliberazioni di quest'ultimo decide il Ministro delle Finanze.

Le note definitive saranno trasmesse ai Sindaci dei comuni coi permessi di coltivazione, acciocchè siano distribuite ai coltivatori.

Ognuno di essi apporrà sulle note la sua firma insieme a quella del garante, e con tale formalità s'intenderanno assunti gli obblighi prescritti pel conseguente adempimento.

I permessi saranno a stampa, firmati dal Direttore o dall'Ispettore delegato e conterranno tutte le indicazioni portate dal modulo, ed un sunto degli obblighi imposti dal presente regolamento, e dalle disposizioni speciali.

Per conseguire il permesso non si paga veruna tassa.

14. In caso di contestazione, o in altro caso che richiegga un provvedimento straordinario, il Direttore delle Gabelle potrà sospendere la consegna del permesso e domandare la decisione del Ministero.

15. Di regola non si concede permesso di coltivazione per estensione di terreno minore di venti are, nè per una quantità di piante maggiore di ventimila.

In circostanze speciali può il Ministro volta per volta provvedere altrimenti.

16. La seminagione del tabacco pei semenzai si fa nei tempi soliti secondo le consuetudini locali; ma i coltivatori ne otterranno prima il permesso dall' Amministrazione.

Se la seminagione sia fatta prima della dichiarazione di cui all' articolo 9 sarà accennata nella dichiarazione stessa con l'ottenuto permesso, e sarà indicato il luogo, la quantità della semente e il nome dei coloni che vi attendono.

Il permesso per la seminagione sarà dato a coloro che avranno coltivato tabacchi negli anni precedenti, ed a quelli che per l'annata in corso abbiano ottenuto permesso di coltivazione.

Fatto il trapiantamento, i semenzai saranno distrutti.

17. Le piantagioni saranno fatte secondo le seguenti norme principali, e quelle che saranno date nelle disposizioni speciali:

1.° Le piante saranno messe a scacchiere, cioè in filari contenenti uno stesso numero di piante, poste ad egual distanza l' una dall' altra. Solo nei punti ove il perimetro del terreno lo rende inevitabile saranno tollerati filari incompleti.

2.° Nessun'altra coltivazione sarà fatta in mezzo ai filari,

3.° Le piante si leveranno dal vivaio con l'intera barba delle radice dimedia grandezza, non gemelle nè biforcate:

4.° Saranno tolti tutti i bottoni o germogli laterali, perchè le piante siano sempre di un solo stelo.

É permessa in luoghi separati e ben riparati la coltivazione di piante speciali per la semente della raccolta ventura. Il numero di queste non sarà maggiore di *venticinque* sopra ogni centomila piante, e farà parte del raccolto da verificarsi.

18. Giunte le piante al loro sviluppo, se ne debbe fare la cimatura prima che spunti la rosetta del fiore, ad eccezione di quelle destinate alla riproduzione, come all'articolo precedente.

Per ciascun pezzo di terreno si procurerà che le piante abbiano eguale numero di foglie.

La terra sarà sempre zappata e rincalzata intorno alle piante, dalle quali saranno tolte le foglie senza valore.

19. Presso tutti i terreni coltivati a tabacco starà una scritta che indichi la loro estensione in are.

20. Gli Agenti dell'Amministrazione hanno sempre facoltè di visitare i terreni coltivati a tabacco, ed i locali in cui le foglie si disseccano e custodiscono Saranno accompagnati da due agenti subalterni dell'Amministrazione, o in mancanza di questi da due guardie doganali, nonchè dal proprietario o da un suo delegato.

Del risultato della visita si farà sempre un verbale, il quale sarà sottoscritto da tutti gl'intervenuti e trasmesso per originale all' Ispettore o Sotto-Ispettore, e per estratto all'interessato.

Se il coltivatore o il suo delegato non fossero presenti, i verbali saranno firmati dai soli agenti dell'Amministrazione, e sarà fatto cenno dell'assenza degli interessati.

21. Le verificazioni ordinarie saranno tre:

La prima sarà fatta subito dopo il trapiantamento per accertare il numero delle piante coltivate, e la distruzione dei semenzai.

La seconda dopo lo spezzamento della cima delle piante (art. 18) per accertare il numero delle foglie da consegnarsi all' Amministaazione, ed il peso approssimativo del loro insieme.

La terza sarà fatta dopo il raccolto per esaminare le essicazione delle foglie e lo svellimento degli steli.

Si eseguiranno iuoltre verificazioni straordinarie per vigilare lo esatto adempimento degli obblighi imposti al coltivatore.

22. Se nella prima verificazione fosse trovato un numero di piante che superasse del decimo la quantità autorizzata, si farà svellere quel di più, indicando il fatto nel verbale, affinché sia inflitta la multa stabilita per la illecita coltivazione.

Rinvenendosi dei semenzai non autorizzati, si noteranno nel processo verbale per comminarsi la multa prescritta dalla legge per la illecita seminagione.

23. Se nella seconda verificazione fossero trovate delle piante alle quali le foglie delle nuove gemme o i bottoni non fossero stati tolti; gli agenti le faranno distruggere alla loro presenza.

Similmente disporranno per la esecuzione di tutti i lavori di nettamento del terreno, ordineranno la distruzione di tutte le piante estranee coltivate in mezzo ai filari, e di tutte le foglie guaste.

Se all'atto del verbale sorgessero contestazioni, saranno nominati due periti, uno per parte; ed ove questi non si accordassero, il Direttore o Ispettore delegato, insieme al Prefetto, ne eleggerà un terzo, il giudicio del quale sarà inappellabile.

Il verbale di questa verificazione costituisce la quantitá della foglia dovuta dal coltivatore.

24. Se una piantagione venisse in tutto o in parte danneggiata dalla grandine o da altri infortunii, il coltivatore dovrà fra tre giorni richiedere l'agente dell'Amministraziono, affinchè mediante atto verbale siano determinati i danni e fatto il discarico sul debito delle foglie.

Contemporaneamente saranno svelte e distrutte le piante danneggiate.

Non si concede discarico per causa di furto se l'Autorità giudiziaria non ne abbia condannato l'autore.

25. È vietata la raccolta delle foglie prima che sia determinato il numero di esse. Trovandosene nei diseccatoi o altrove, il coltivatore incorrerà nella pena del contrabando inflitta coll'articolo 19 della legge 13 luglio 1862, contro i produttori di tabacco in contravvenzione.

26. Nei verbali di verificazione pel disseccamento delle foglie sarà accertato se il numero di esse corrisponda a quello verificato prima della raccolta.

Il prezzo delle foglie mancanti sarà dedotto da quello delle foglie consegnate nei magazzini, e si computerà come fossero foglie di prima qualità.

Trovandosi ancora delle piante sui terreni, saranno svelte, le foglie di esse sequestrate e recate nei magazzini del Governo, previo verbale per la multa da infliggersi.

In caso di provata sottrazione di foglie di tabacco durante la coltivazione o dopo il raccolto, saranno applicate le pene di contrabbando contemplate dalla legge.

CAPO SECONDO. — *Della consegna e del prezzo delle foglie.*

27. A stabilire il prezzo d'acquisto che l' Amministrazione paga ai coltivatori le foglie saranno divise in tre classi secondo la loro qualità e i tipi formati dall'Amministrazione.

Per ciò, prima del ricevimento dei tabacchi raccolti, il Direttore o l' Ispettore delegato sceglierà per ogni Circondario di piantagione dodici fra i coltivatori più esperti e diligenti, e li inviterà a presentare i loro tabacchi. I periti incaricati li esamineranno, e ne leveranno dei campioni di cento foglie per uno rappresentanti le tre qualità, pigliando per confronto quelli scelti nelle raccolte anteriori.

I tipi saranno legati e sigillati in presenza del Direttore o dell'Ispettore delegato e del magazziniere destinato a ricevere i tabacchi in custodia.

Gl'interventi firmeranno il verbale di questa operazione.

28. Prima di consegnare i tabacchi raccolti, i coltivatori sceglieranno le foglie, e cucendo fra loro quelle che sono eguali di lunghezza, colore e qualità, ne formeranno dei fascetti di venticinque foglie, e delle balle di dugento fascetti per ciascuna qualità, indicandone il numero con cartellino esterno.

Ogni fascetto sarà legato con foglie della qualità di quelle di cui è composto e se non fossero trovate eguali, i fascetti saranno posti nella classe inferiore a quella a cui potrebbero appartenere.

29. La classificazione delle foglie e la determinazione del loro peso presso i magazzini di ricevimento sarà fatta dagli impiegati dell'Amministrazione in concorso dei coltivatori e secondo i campioni sopra indicati.

30. Potrà il Ministro delle Finanze concedere un aumento sul prezzo ordinario non maggiore del *dieci* per cento a titolo di premio per la migliore qualità di foglie di prima classe.

31. Il tabacco sarà pagato a norma della classificazione e del peso stabilito, dedotte le tare e i cali regolari pel disseccamento delle foglie, il tutto a norma di quanto sarà determinato dai periti.

32. Il trasporto del tabacco ai magazzini di ricevimento sarà a carico dei coltivatori: quello dai magazzini alle manifatture a conto dell' Amministrazione.

33. Sino a che le foglie raccolte non siano consegnate ne' magazzini, i coltivatori dovranno conservarle e custodirle in locali adatti entro al podere dove furono coltivate, e che previamente notificheranno all'Amministrazione.

34. Il trasporto delle foglie da un luogo all'altro, in qualunque circostanza, dev' essere autorizzato dall' Ispettore o Sotto-Ispettore. Nel permesso scritto saranno indicati la qualità e il peso del tabacco, la strada da percorrere, e il tempo stabilito per giungere alla destinazione.

CAPO TERZO. — *Coltivazione e consegna delle foglie per la esportazione.*

35. Tutte le disposizioni sulla coltivazione dei tabacchi ad uso dell'Amministrazione sono applicate alla coltivazione di quelli che devono essere esportati.

Le domande per essa saranno presentate nel termine prefisso per le altre.

Il Ministro delle Finanze determinerà ogni anno e prima della presentazione delle domande il numero delle piante da coltivarsi.

Saranno preferiti coloro che avranno dato antecedentemente i migliori prodotti.

Il raccolto dovrà integralmente, e ben disseccato, consegnarsi al magazzino della finanza, e rimanervi in deposito fino all'esportazione.

36. All'atto della consegna gl'impiegati dell'Amministrazione, in presenza del proprietario o suo rappresentante, e con processo verbale da essi sottoscritto verificheranno la qualità e il peso delle foglie.

Sarà rilasciata una ricevuta al deponente dopo che egli avrà messa la sua firma sul regitro a matrice.

Per ogni differenza di qualità o quantità tra le foglie consegnate e quelle riconosciute all'ultima verificazione sarà fatto verbale di contravvenzione.

37. Pel deposito dei tabacchi nei magazzini, purchè non sia diversamente stabilito nel presente regolamento, saranno applicate le disposizioni stesse relative ai depositi sotto diretta custodia della dogana, e saranno pagati i diritti di magazzinaggio nella misura stabilita dalla tariffa doganale.

Al'atto del ricevimento il tabacco sarà riposto in balle, e queste assicurate con bollo a piombo, inscrivendo sopra ciascuna il nome del proprietario.

L'Amministrazione non assume veruna responsabilità per il calò e per qualunque deterioramento che avvenisse nel tabacco.

38. Per ciascun proprietario il magazziniere aprirà una partita separata nel registro di magazzino, e vi annoterà il numero delle balle depositate, il peso di ciascuna, i guasti che presentassero, il giorno della loro estrazione, lo scarico del numero e peso di esse.

39. Il ritiro delle foglie non viene accordato se non per la immediata esportazione all'estero.

A tale effetto il proprietario presenterà speciale dichiarazione corredata della bolletta di deposito rilasciatagli come all'art. 36, a tergo della quale dovrà fare la ricevuta del tabacco che ritira.

Se non venisse levata la intera partita del tabacco depositato, la bolletta rimarrà al deponente, ma l'Ufficio vi dichiarerà a tergo la quantità prelevata, facendo sul registro una conforme annotazione, che sarà sottoscritta dalla parte.

Non si permette il deposito per più di un anno dalla immissione nei magazzini; trascorso questo termine, i tabacchi saranno acquistati dall'Amministrazione ai prezzi del raccolto a cui appartengono, con la deduzione del *venti* per cento.

Se le foglie fossero di qualità inferiore a quella dell'ultima classe del raccolto saranno distrutte.

40. Per riprendere i tabacchi dai magazzini sarà data una cauzione di lire *dieci* per ogni chilogramma, e da prestarsi presso l'Ufficio del magazzino, con deposito in denaro, o in rendita dello Stato inscritta nel Gran Libro, o con benevisa fideiussione.

Il magazziniere darà la corrispondente bolletta di cauzione che sarà svincolata in tutto o in parte per le quantità realmente imbarcate.

TITOLO TERZO.

IMPORTAZIONE

CAPO PRIMO. — *Approdo di bastimenti con carico di sale o tabacco*

41. Nei soli casi di forza maggiore i bastimenti carichi in tutto o in [illegible]

tabacchi, in foglia o fabbricati, provenienti dall'estero, potranno approdare per solo deposito doganale o transito nei porti di

Ancona — Bari — Genova — Livorno — Napoli.

I bastimenti carichi in tutto o in parte di sale non potranno approdare in verun porto se non nei casi di forza maggiore o in quelli preveduti dal titolo seguente per le operazioni di transito.

I bastimenti con carichi di sale o tabacchi per conto dello Stato non potranno approdare che nei soli porti indicati dall'Amministrazione.

42. I casi di forza maggiore dovranno essere legalmente giustificati avanti le competenti Autorità giudiziarie, e in contradditorio del Ricevitore della dogana o di chi per esso.

43. I capitani di bastimenti saranno tenuti a presentare alla dogana insieme al manifesto prescritto dall'art. 5 della legge sulla privativa una copia autentica dell'atto comprovante la forza maggiore.

44. Se le deposizioni giudiziali non potessero essere fatte prima del termine di quattr'ore prefisso per la presentazione del manifesto alla dogana, i capitani dovranno ciò dichiarare sullo stesso manifesto e adempiere immediatamente dopo alla mancata formalità.

45. A' bastimenti carichi di sale o tabacco che approdassero in porti non autorizzati è vietato di far operazioni di carico e scarico. Durante la loro permanenza nel porto saranno vigilati da guardie tenute a bordo a spese del capitano.

46. Sono eccettuati da queste disposizioni i bastimenti che avessero sale o tabacco per la piccola provvista di bordo quanta basti al bisogno dell'equipaggio o all'uso personale dei viaggiatori.

Nel manifesto le provviste di bordo saranno indicate separatamente dalle merci e dai generi di privativa che compongono il carico.

Gli agenti doganali visitando il bastimento verificheranno le qualità e quantità delle provviste di bordo e chiudendole in luogo sicuro non le riconsegneranno che all'atto della partenza.

Se questa cautela non paresse sufficiente, le dette provviste di bordo saranno depositate nei magazzini della dogana senza alcun diritto di magazzinaggio.

47. I capitani che senza motivo di forza maggiore approdassero in porti non autorizzati non potranno ripartire per altro porto dello Stato prima d'avere ottenuto dalla dogana una bolletta di cauzione com'è stabilito nel regolamento doganale.

48. I tabacchi, o in foglia o lavorati, provenienti di Sicilia o di Capraia saranno assoggettati per la loro importazione alle discipline stabilite dalla legge 13 luglio 1862 e dal presente regolamento.

CAPO SECONDO.— *Dello sbarco.*

49. Lo sbarco dei sali e dei tabacchi si farà col permesso della dogana e con la continua assistenza degli agenti doganali, i quali, terminato lo sbarco, si accerteranno se a bordo del bastimento esistano altri generi di privativa, e ne faranno speciale annotazione sul manifesto presentato alla dogana.

50. Se in confronto del manifesto fosse trovata qualche differenza in più o in meno nel numero dei colli di tabacco che formano il carico, o nel sale una deficienza maggiore del due per cento, ne sarà fatto processo verbale dagli agenti della dogana, e vi si uniranno in copia autentica tutti i documenti necessari a stabilire il fatto e le circostanze tutte di tempo e di luogo.

51. Quando sia accertato che la deficienza dipende da forza maggiore e da avarie sofferte nel viaggio non sarà necessario il processo verbale.

In tal caso i capitani presenteranno alla dogana oltre alle carte di bordo comprovanti la sofferta avaria anche la copia autentica delle deposizioni fatte al tribunale competente prima di cominciare lo sbarco.

Le Direzioni delle Gabelle, a cui gli uffici doganali dipendenti comunicheranno le prove delle predette mancanze, se nulla osti, potranno autorizzare lo sca-

rico nel relativo registro, e nei casi dubbi provocheranno le disposizioni del Ministero.

CAPO TERZO.—*Importazione e sdoganamento di tabacchi per uso personale.*

52. La importazione di tabacchi fabbricati permessa per solo uso personale si concede per le quantità stabilite dalla tariffa doganale alla nota n.° 100 col pagamento dei diritti corrispondenti e per mezzo delle dogane di primo ordine e di secondo ordine prima classe.

Per le piccole quantità non maggiori di cinque ettogrammi sono autorizzate tutte le dogane.

In ogni caso le bollette di entrata saranno staccate a nome dei proprietari dei tabacchi che ne fecero la richiesta.

53. Se la dogana a cui si presentano i tabacchi fabbricati non è autorizzata a sdoganarli, li respingerà all'estero a spese del proprietario,

54. Le dogane alla fine di ogni mese trasmetteranno al Direttore delle Gabelle un elenco delle bollette rilasciate per importazione di tabacchi in doppio originale.

Uno degli esemplari rimarrà alla Direzione, l'altro sarà spedito al Ministero delle Finanze.

TITOLO QUARTO.

DEL TRANSITO.

55. Pel transito dei tabacchi occorre il permesso del Direttore delle Gabelle della Provincia ov'è la dogana per la quale s'immettono.

Le sole dogane di primo ordine e di secondo ordine prima classe sulla frontiera di terra e quelle sul mare indicate all'art. 41 possono ammettere tabacchi in transito. La loro escita dalla linea doganale dopo avere traversato il territorio dello Stato è permessa per le sole dogane di Susa, Ponte-Chiasso, Campodolcino, Pontelagoscuro, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, Livorno, Genova e Savona.

Sono altresì abilitate a permettere la uscita dei transiti la dogana di Tirano pei soli tabacchi non lavorati; quelle di Arona, Sesto-Calende e Limone pei tabacchi che escono pel lago Maggiore e di Garda sui piroscafi dello Stato, e quella di Desenzano pei tabacchi spediti colla strada ferrata.

La uscita dei tabacchi in transito per via di mare è permessa soltanto sui bastimenti di una portata maggiore delle cinquanta tonnellate.

56. Le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine prima classe possono permettere, verso cauzione, il transito dei campioni e dei tabacchi fabbricati che portano seco i viaggiatori a traverso lo Stato, purchè la quantità non ecceda i quattro chilogrammi.

Lo svincolo di tali transiti si farà da una dogana appartenente alle classi suaccennate.

57. Il permesso pel transito dei sali a traverso lo Stato é riservato al Ministero delle Finanze.

Nell'atto di concessione saranno indicati volta per volta i cali ordinari detti *di strada*, avuto riguardo alla distanza da percorrere. S' indicheranno parimente le dogane per le quali il sale sarà presentato in sacchi di tela forte, bene cuciti ed assicurati, e di un peso non disuguale.

Per detti transiti il Ministro può stabilire altre cautele e formalità, o accordandosi con qualche ditta di notoria solvibilità, o esigendo la garanzia di un deposito per la osservanza delle cautele imposte, e pel pagamento delle multe che si dovessero infliggere.

Verificandosi degli abusi potranno essere rifiutati i permessi e sospese le spedizioni che fossero in corso.

58. Le garenzie da offerirsi per ottenere le bollette di cauzione o pei transiti

to o pel passaggio da un deposito all'altro saranno ragguagliate sul massimo delle somme stabilite per le multe dall'art. 17 della legge 13 luglio 1862.

59. Nessuna spedizione di sali e tabacchi in transito potrà essere fatta con esenzione di visita quando anche il trasporto si effettuasse col mezzo delle strade ferrate.

Per queste spedizioni dovrà presentarsi la dichiarazione scritta secondo il disposto del regolamento doganale e delle relative istruzioni disciplinari.

60. La uscita dei generi di privativa in transito non può farsi da una dogana diversa dalla indicata nella bolletta di cauzione. E però nel caso che i generi siano presentati ad altro ufficio, questo li tratterrà, riferendone subito alla Direzione delle Gabelle per le occorrenti determinazioni.

61. Nella uscite dei generi di privativa per transito gli impiegati useranno ogni più scrupolosa diligenza per accertarsi che i colli siano gli identici segnati nella bolletta di cauzione da cui sono accompagnati.

TITOLO QUINTO.

DEL DEPOSITO E DELLA RIESPORTAZIONE.

62. I soli porti indicati all'art. 41 ammetteranno tabacchi in deposito. Saranno questi collocati nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, separati dalle altre merci, e assoggettati ai regolamenti speciali di detti magazzini.

63. Per la spedizione dei tabacchi da un deposito all'altro si osserveranno le norme prescritte dal regolamento doganale e quelle stabilite nel titolo precedente *sul transito.*

Le riesportazioni per via di mare sono permesse soltanto sui bastimenti di una portata maggiore di cinquanta tonnellate.

64. Il diritto di ostellaggio nei casi di riesportazione sarà liquidato a norma della tariffa doganale.

TITOLO SESTO.

DELL'ESPORTAZIONE.

65. La esportazione per l'estero dei tabacchi fabbricati e dei sali, così dalla terraferma come dalle isole di Sicilia e Sardegna, è esente dal dazio, salve però le eccezioni stipulate mediante speciali convenzioni cogli appaltatori delle saline.

66. La esportazione dei sali dalle isole di Sicilia e Sardegna sarà fatta sotto la osservanza delle cautele e formalità prescritte dall'art. 6 della legge sulla privativa.

67. Le dogane di Sicilia e l'ufficio di Capraia a ciò delegato non daranno carte di spedizione per tabacchi in foglia o lavorati se non pei porti indicati all'articolo 41 del presente regolamento, salvo il caso che l'Amministrazione faccia spedizione per proprio conto.

I detti uffici e quelli della Sardegna non daranno carte di spedizione di sali per altri porti del Regno fuori delle isole predette senza il permesso del Ministero delle Finanze.

68. La esportazione di tabacchi nazionali in foglia dai luoghi soggetti a privativa all'estero si farà solamente col mezzo delle dogane indicate all'art. 55 per la via di mare e sopra bastimenti di portata superiore alle cinquanta tonnellate.

TITOLO SETTIMO.

DELLA CIRCOLAZIONE E DEL CABOTAGGIO

69. Il trasporto di tabacchi esteri immessi per uso personale deve farsi in cassette o pacchi col sigillo della dogana, quando la quantità superi un chilo-

gramma, e con la scorta di una bolletta comprovante il pagamento dei diritti. Questa bolletta sarà valida per un mese dalla sua data riguardo alle quantità minori di cinque ettogrammi, e per sei mesi riguardo alle maggiori quantità.

70. I tabacchi nazionali che in quantità maggiore di due chilogrammi voglionsi trasportare da un punto all'altro delle zone di vigilanza, lungo le frontiere di terra. o che v'entrano da luoghi posti al di qua di esse, per essere muniti della bolletta di circolazione prescritta dall'art. 10 della legge sulla privativa, dovranno essere presentati alla dogana o al magazzino più vicino.

Le bollette si rilasciano previa presentazione del certificato di un rivenditore autorizzato.

Prima di consegnare la bolletta sarà accertato che i tabacchi siano involti e custoditi nelle cassette o scatole con le fasce e cartellini, come sono posti in vendita dall'Amministrazione.

71. Le bollette di circolazione del sale nelle zone lungo il mare, come all'art. 10 della legge sulla privativa, saranno rilasciate del pari sulle dichiarazioni dei rivenditori da cui il sale fu comperato.

Pei sali che i magazzini vendono a prezzi eccezionali per l'agricoltura e le manifatture, la bolletta data dal magazziniere varrà per bolletta di circolazione.

72. Pel trasporto nelle dette zone dei sali e tabacchi acquistati dai rivenditori ai magazzini delle privative basterà la bolletta loro consegnata all'atto dell'acquisto.

73. I magazzinieri delle privative o i ricevitori delle dogane indicheranno nelle bollette di cui sopra il tempo necessario al trasporto dei generi fino alla destinazione, ove occorra di traversare le zone di vigilanza per arrivarvi.

74. I sali e tabacchi che i rivenditori ritireranno dai magazzinieri debbono nel loro trasporto esser accompagnati dalla bolletta.

75. Il trasporto in cabottaggio di tabacchi nazionali in foglia dall'uno all'altro dei porti indicati all'art. 55 esige una bolletta di cauzione.

76. I tabacchi nazionali lavorati, che vanno in cabottaggio tra i vari porti del continente o delle isole dove è vigente la privativa, dovranno essere contenuti nei pacchi con cui sono messi in vendita dalle manifatture nazionali, e i recipienti dove sono riuniti dovrano essere piombati dalla dogana e muniti del *lascia-passare*.

La dogana si presterà a tali operazioni sulla dichiarazione dei rivenditori dove i tabacchi furono acquistati.

77. Non è permessa la circolazione per barche dei sali, lungo i lidi del mare, le sponde dei laghi e fiumi promiscui, se non per uso e per incarico dell'Amministrazione delle privative, o pei sali destinati alle rivendite, il trasporto dei quali sará fatto in sacchi piombati e accompagnati dalla bolletta di vendita e dal *lascia-passare*.

TITOLO OTTAVO.

DEPOSITO DI SALE NELLA SICILIA.

78. I permessi che i Direttori delle Gabelle daranno a norma del R. Decreto 16 ottobre 1862, n.º 906, per depositi di sali nelle zone doganali lungo le Provincie di Siracusa, Catania e Messina, e nelle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, saranno accordati su regolare domanda fatta in carta con bollo, e indicante:

1.º Il nome, cognome e domicilio del richiedente;

2.º Il luogo dove intende di tenere il deposito;

3.º La quantità massima del sale che vuole tenere in deposito.

Tali permessi non saranno però conceduti a chi fosse stato condannato per contrabbando, prima che dalla condanna non siano scorsi cinque anni.

Sarà negato il permesso quando si tema che il deposito possa servire di contrabbando, o sia presso al lido del mare.

Il permesso dura un anno e può rinnovarsi; sarà dato in iscritto e conterrà tutte le cautele necessarie ad impedire le estrazioni furtive

I locali di deposito avranno una sola porta, e le finestre saranno munite di barre e grate di ferro.

79. Presso l'ufficio doganale, o in mancanza, presso il più vicino posto di osservazione, sarà tenuto un registro dei permessi e delle quantità accordate per deposito.

I proprietari dei depositi notificheranno ai detti uffici e posti tutti i movimenti di entrata e uscita del sale per le annotazioni nei registri.

Con la denuncia di uscita s'indicherà la destinazione della derrata.

Tutte le immissioni del genere nei depositi si faranno in presenza degli agenti doganali, o della forza attiva, i quali avranno sempre diritto di verificare lo stato dei depositi secondo gli ordini ricevuti da' loro capi rispettivi.

80. Ogni contravvenzione che importi una multa maggiore di tre cento lire fa perdere il permesso di deposito.

TITOLO NONO

DEI MAGAZZINI E DELLE RIVENDITE

CAPO PRIMO—*Dei depositi e magazzini*

81. Fra i depositi dei generi di privativa che saranno istituiti, quelli del sale saranno in quei posti d'onde se ne faranno le spedizioni ai magazzini dell'interno: quelli dei tabacchi lavorati saranno in luoghi centrali d'onde si provvederanno i magazzini circostanti.

82. Il numero e la residenza dei depositi e magazzini sono determinati con Decreti Reali.

La circoscrizione dei depositi e dei magazzini è fissata dal Ministro delle Finanze.

83. I magazzinieri dovendo fare in tempo debito le richieste dei generi occorrenti alle rivendite da essi provvedute saranno responsabili di ogni conseguenza dipendente dalla loro imprevisione.

84. Ogni anno, nella prima metà di settembre, formeranno un quadro dimostrante:

Le quantità che rimanevano in magazzino il primo dì dell'anno in corso;

Le quantità spedite nei primi due quadrimestri;

Le quantità occorrenti a tutto l'anno;

Le quantità che si presumono necessarie per l'anno vegnente;

Il quadro distinguerà le qualità dei sali e dei tabacchi secondo le saline e le manifatture che li debbono fornire,

Da questi quadri raccolti ogni Direttore delle gabelle trarrà un riassunto, e lo sottoporrà al Ministero delle Finanze cui spetta di dare le opportune disposizioni ai Direttori, Magazzinieri, alle Manifatture, a agli appaltatori di somministrazioni e trasporti;

85. Il magazziniere farà volta per volta la sua richiesta al deposito per avere la provvista a tempo, e ne darà avviso contemporaneamente all'appaltatore dei trasporti e al Direttore delle gabelle.

86. I magazzinieri sono responsabili della diligente custodia dei generi di privativa, e di tutti gli oggetti occorrenti per la conservazione, il peso e la consegna dei generi stessi.

87. Se il magazziniere stimasse che i generi fossero avariati o di cattiva qualità, prima di riceverli potrà richiedere che sia redatto un verbale al quale interverranno egli o un suo incaricato, il conduttore, un membro della Giunta municipale destinato dal Sindaco, ed un Ispettore o Sotto-Ispettore se si trova sul luogo.

Se si ommetta questa formalità, il magazziniere nulla avrà a pretendere per cattiva qualità o avaria dei generi ricevuti.

Gli scarti dei sigari riconsegnati dai rivenditori (art. 96) saranno dai magazzinieri restituiti ai depositi con speciale elenco, unendovi le specifiche originali che dovranno annotare in apposito registro;

L'Ispettore o il Sotto-ispettore, se non è occupato in altro servizio, dovrà intervenire alle immissioni dei sali nei depositi.

88. Se durante il trasporto i generi di privativa soffrissero avarie per caso fortuito o deteriorassero per negligenza del conduttore, o se questi si permettesse di adulterarli, se ne farà processo verbale come all'articolo precedente.

Nel primo caso il Direttore può disporre il rinvio dei generi al deposito.

Negli altri due casi saranno trattenuti, e si procederà contro l'appaltatore del trasporto, salvo gli effetti di legge per le adulterazioni.

89. È vietato ai magazzinieri ed agli impiegati di estrarre dai magazzini generi di privativa per loro uso particolare o dimestico, ancorchè ne pagassero il prezzo.

90. I magazzini delle privative rimarranno aperti nelle solite ore secondo gli usi locali.

91. I magazzinieri invigileranno attentamente l'esercizio delle rivendite alla loro circoscrizione assegnate: e informeranno l'Ispettore o Sotto-Ispettore di ogni abuso che giungesse alla loro conoscenza.

92. Se per morte o rinuncia del titolare rimanesse vacante una qualche rivendita, ne avviseranno prestamente la Direzione delle gabelle.

93. I magazzinieri non daranno ai rivenditori generi a credito, ma ne esigeranno il prezzo stabilito dalle leggi.

94. Per ogni consegna di sale e di tabacchi i magazzinieri rilasceranno ai rivenditori le bollette comprovanti il pagamento del prezzo dei generi consegnati.

95. Nessuna quantità di generi di privativa sarà levata dai magazzini se non sia accompagnata dalla bolletta di pagamento.

96. I generi consegnati ai rivenditori non torneranno più ne' magazzini senza una speciale autorizzazione del Ministro delle Finanze.

Sarà però conceduto il ritorno al magazzino, e da questo alla manifattura del due per cento dei sigari consegnati ai rivenditori che fossero trovati guasti.

Tali riconsegne saranno accompagnate da una specifica che indichi la qualità e quantità dei sigari restituiti, e la levata alla quale appartengono.

97. Le avarie o deperimenti che avvenissero nei generi come sopra dopo levati dai magazzini saranno a carico dei rivenditori.

CAPO SECONDO.—*Rivendite dei generi di privativa*

98. I rivenditori sono incaricati in generale della vendita al pubblico dei tabacchi e dei sali: eccettuati i sali per uso industriale che si vendono dai magazzini ai termini dell'art. 1 del regolamento 26 settembre 1862, n. 856.

La vendita dei sigari esteri sarà consentita ad alcuni rivenditori nelle città di una popolazione maggiore di cinque mila abitanti.

Saranno preferite quelle rivendite che danno un prodotto lordo superiore alle L. 1500 annue sui tabacchi.

Sarà permessa la vendita di tabacchi esteri anche in qualche comune la cui popolazione sia minore di cinquemila abitanti, allorchè il concorso dei viaggiatori ne renda necessario lo spaccio.

90. La istituzione e soppressione delle rivendite si fa con decreto del Ministro delle Finanze.

100. In ogni comune o borgata di almeno cinquecento abitanti vi sarà una rivendita di generi di privativa.

Nelle città e nei centri più popolati ve ne sarà un numero proporzionato ai bisogni della popolazione in ragione approssimativa di una rivendita per ogni duemila abitanti.

Nei comuni dove il numero delle rivendite superi la suddetta proporzione, le vacanze che avvenissero non saranno supplite se non quando per la importanza del loro prodotto possano appaltarsi (art. 102).

Potrà farsi eccezione per quei comuni dove il traffico giornaliero apporti un consumo maggiore di quello che darebbe la popolazione residente.

101. Le rivendite saranno situate nei quartieri più popolati, e i rivenditori non cambieranno località senza la speciale autorizzazione del Direttore delle gabelle.

102. Le rivendite saranno conferite per appalto se il reddito lordo superi le lire mille annuali; si daranno per concessione se il loro reddito sia minore.

La misura di detto reddito si ritrae dalla media dei compensi normali ottenuti dal rivenditore nell'ultimo triennio della gestione.

103. Gli appalti si terranno con le norme generali di contabilità e sulle condizioni da stabilirsi nei capitoli d'onere.

I contratti durano cinque anni e sono approvati dal Direttore delle gabelle o dal Ministro nei termini prescritti dall'art. 25 del regolamento annesso al decreto organico delle Direzioni delle gabelle 9 ottobre 1862, n. 888.

Ogni semestre i Direttori trasmetteranno al Ministero il notamento delle approvazioni date e dei canoni stipulati.

104. È assolutamente proibito di prendere in appalto più d'una rivendita.

Chi contravvenisse a questo divieto perderà il deposito fatto a garanzia dell'appalto, e l'Amministrazione procederà ad un nuovo incanto.

105. Le concessioni di rivendita finora accordate, e il cui esercizio esigerebbe la formalità dell'appalto, sono conservate durante la vita del concessionario.

Si procederà agli appalti di mano in mano che avverranno le vacanze.

106. Le rivendite per concessione si danno ad un solo individuo, e sotto la sua responsabilità personale.

Non si conferiranno mai a chi fosse in pubblico servizio attivo, a persone di cattiva condotta, a chi abbia avuto condanna per reati contemplati dalle vigenti leggi penali, o per contravvenzioni di finanza punite colle pene del contrabbando.

Il concessionario non potrà mai avere più di una rivendita.

107. Le rivendite per concessione, qualunque sia l'Autorità che le conferisca, si danno preferibilmente:

1.° A chi abbia prestato servizio militare o civile allo Stato, e non goda pensione, o l'assegno sia tenue da non bastare a sostenere il capo e la famiglia.

2.° Alle vedove ed orfane o orfani dei militari, delle guardie doganali e degli impiegati civili, se sono prive di mezzi di sussistenza o incapaci a provvedersi il sostentamento.

3.° Alle vedove, orfani ed orfane dei rivenditori che non furono guardie doganali nè impiegati civili.

Solo mancando richiedenti delle suddette categorie si concederanno ad altri individui.

Si passerà da una categoria all'altra se nella precedente non vi saranno aspiranti idonei:

108. Le rivendite la cui rendita lorda non oltrepassa le lire mille e non è minore di lire cinquecento saranno conferite dal Ministro.

Quelle invece la cui rendita lorda non oltrepassa le lire cinquecento saranno concedute dal Direttore delle gabelle sulla proposta del relativo Consiglio Comunale.

Ogni semestre il Direttore trasmetterà al Ministro un notamento delle concessioni fatte.

109. Se in un comune rimanesse vacante l'unica rivendita, il Sindaco ne avvertirà l'Ispettore o Sotto-Ispettore, il quale d'accordo col magazziniere e col Sindaco provvederà perchè sia momentaneamente sopperito ai bisogni della popolazione.

110. Semprechè in una rivendita vacante rimangono dei generi, il nuovo rivenditore o la persona incaricata dell'esercizio provvisorio li rileverà pagando agli aventi diritto il prezzo di compera secondo le vigenti tariffe e la spesa di trasporto.

111. I rivenditori, oltre agli obblighi prescritti dall'art. 14 della legge sulla privativa sono tenuti strettamente:

1.° Ad attendere personalmente alla rivendita, salvo il caso che per provata impossibilità avessero ottenuto dal Direttore delle gabelle di farsi rappresentare da un commesso.

2.° A non mai cedere ad altra persona la rivendita sotto qualunque patto o pretesto.

Chi infrange questi obblighi perde la rivendita.

Le vedove e figlie che ottenessero una rivendita potranno farsi rappresentare legalmente, e mediante il consenso del Direttore delle gabelle.

112. È vietato espressamente di levare il tabacco dai pacchi e riporlo in vasi, umettarlo, profumarlo o conciarlo in qualunque modo; parimente è vietato di scegliere il sale o di macinarlo.

Il rivenditore che trasgredisce a questi divieti, oltre all'applicazione delle pene comminate dalla legge sulla privativa, sarà destituito.

113. La provvista di cui i rivenditori devono essere forniti sarà calcolata almeno sulla vendita di otto giorni.

I Direttori delle gabelle potranno imporre provviste maggiori nei comuni che hanno col magazzino difficili comunicazioni o spesso interrotte.

Il rivenditore che rimanesse di frequente sprovveduto dei generi occorrenti alla popolazione potrà essere privato della rivendita.

114. Salvo casi straordinari ed eccezionali, i rivenditori non potranno levare generi dai magazzini più di una volta per settimana.

115. I pesi per la vendita dei sali e tabacchi saranno conservati in buona condizione e di frequente campionati, anche indipendentemente dalle verificazioni periodiche e straordinarie dei verificatori dei pesi e misure, e dei capi di servizio delle privative.

116. Le bollette di accompagnamento dei generi levati dai magazziui saranno dai rivenditori conservate e presentate ad ogni richiesta.

I Direttori delle gabelle se lo credono conveniente possono prescrivere che le bollette del sale siano dai rivenditori restituite di volta in volta al magazzini con la dichiarazione dell'Autorità comunale che attesti l'arrivo del sale alla destinazione; e le bollette stesse saranno in tal caso contrapposte alle relative matrici.

117. Le rivendite dei generi di privativa si terranno costantemente aperte anche nei giorni festivi e nelle ore stabilite dalle consuetudini locali.

118. Fuori del locale destinato alla rivendita sarà esposta la leggenda—Sale e Tabacchi.

Nei comuni ove fossero parecchie rivendite, saranno queste segnate con un numero d'ordine.

119. I rivenditori non potranno opporsi alle visite che gli incaricati dovessero fare alla rivendita e dovranno presentare tutti i generi esistenti e le bollette che ne provano la regolare provenienza.

120. Gl'Ispettori, Sotto-Ispettori e tutti gli agenti delle dogane e delle privative invigileranno la esatta osservanza di queste disposizioni.

Gli abusi e infrazioni alla legge sulla privativa, punibili con pene pecuniarie, saranno constatati con verbale da trasmettersi ai magazzinieri pel successivo procedimento delle Autorità competenti.

Delle semplici mancanze disciplinari non punibili con multe sarà ragguagliata la Direzione pei provvedimenti amministrativi.

Gl'Ispettori e Sotto-Ispettori invigileranno sui magazzini, piglieranno cognizione dei loro registri, sui quali apporranno il segno dell'esame verificato. D'ogni irregolarità avviseranno i Direttori senza ritardo.

TITOLO DECIMO

DELLE PERQUISIZIONI

121. La richiesta per l'assistenza delle Autorità giudiziarie o politiche alle perquisizioni domiciliari in luoghi chiusi si farà per iscritto, e vi s'indicherà lo scopo della visita, il domicilio o il luogo dove s'intenda di eseguirla.

Nei casi d'urgenza basta la richiesta verbale, tranne se la perquisizione dovesse farsi dalle guardie doganali travestite.

122. Le perquisizioni e le visite ai locali delle rivendite possono farsi, senza il concorso d'altre Autorità, dagli agenti della finanza.

Perciò i locali dai rivenditori tenuti per deposito si considerano come parte dei locali delle rivendite.

TITOLO UNDECIMO

123. Le multe inflitte ai contravventori e il valore dei generi di privativa sequestrati si ripartiranno fra coloro che cooperarono all' accertamento della

contravvenzione nei modi stabiliti dagli articoli 30 e 31 della legge 13 luglio 1862, n.º 710, e dell'articolo 91 del regolamento doganale delli 11 settembre 1862.

124. In ogni caso in cui il Direttore delle gabelle stimerà esservi prove non dubbie della contravvenzione, anche prima della sentenza del giudice competente, potrà disporre a favore di chi vi avesse diritto la anticipazione di un terzo o della metà del valore del genere sorpreso in contrabbando.

Disposizioni transitorie

125. Durante l'anno 1863 le rivendite dei generi di privativa, il cui reddito lordo non sia superiore alle lire 500 (art. 108) saranno dai Direttori delle Gabelle conferite alle guardie doganali (guardie e sotto-uffiziali che senza demeritj ma per avanzata età o malferma salute non siano state incorporate nelle nuove guardie.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

981) REGIO DECRETO dei 16 novembre 1862 con cui sono approvati i modelli delle carte da bollo in esecuzione della legge 14 settembre 1862.

982) REGIO DECRETO dei 13 novembre 1862 che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Arezzo, Brescia, Parma, Piacenza e Milano ad assumere una nuova denominazione, cioè :

1. Civitella (Arezzo), Civitella in Val di Chiana.
2. Terranova (id.), Bracciolini.
3. Fojano (id.), Fojano della Chiana.
4. Villanuova (Brescia), Villanuova sul Clisi.
5. Ono (id., circondario di Salò), Ono Degno.
6. Burago (id.), Burago Riviera.
7. Fornovo (Parma), Fornovo di Taro.
8. San Pancrazio (id.), San Pancrazio Parmense.
9. Castelvetro (Piacenza), Castelvetro Piacentino
10. Gragnano (id.), Gragnano Trebbiense.
11. Pianello (id.), Pianello Val-Tidone.
12. San Giorgio (id.), San Giorgio Piacentino.
13. Villanova (id.), Villanova sull'Arda.
14. Sant'Antonio (id.), Sant'Antonio a Trebbia.
15. San Lazzaro (id.), San Lazzaro Alberoni.
16. Lugagnano (id.), Lugagnano Val d' Arda.
17. Rivalta (id.), Rivalta-Trebbia.
18. Novate (Milano), Novate Milanese.

983) REGIO DECRETO col quale sono istituiti trentadue depositi di leva.

23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' art. 1 della legge 24 agosto 1862, n. 767; — Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Sono istituiti trentadue Depositi di leva, ai quali saranno diretti

gl'inscritti di prima categoria subito dopo il loro assento per essere assegnati ai vari Corpi dell' Esercito.

2. La sede dei Depositi è fissata nelle seguenti località, cioè:

Nel 1.º Dipartimento militare

Biella, Alessandria, Genova, Novara.

Nel 2.º Dipartimento militare

Milano, Brescia, Cremona, Lodi.

Nel 3.º Dipartimento militare

Parma, Modena, Piacenza,

Nel 4.º Dipartimento militare

Bologna, Ancona, Forlì, Rimini.

Nel 5.º Dipartimento militare

Firenze, Livorno, Perugia, Siena.

Nel 6.º Dipartimento militare

Napoli, Bari, Catanzaro, Gaeta, Pescara, Reggio di Calabria, Salerno.

Nel 7.º Dipartimento militare

Palermo, Girgenti, Messina, Siracusa.

Nella Divisione militare di Sardegna

Cagliari, Sassari.

Sarà in facoltà del Ministro della Guerra di variare la sede di taluno dei suddetti Depositi, come di aumentarne o sopprimerne alcuno secondo che ravviserà più conveniente.

3. I due Depositi di leva dei quali la sede è stabilita nell' Isola di Sardegna saranno aggregati ai Depositi di fanteria già stanziati in Cagliari e Sassari.

4. I Depositi di leva dovendo essere temporanei verranno costituiti nel pieno esercizio delle loro attribuzioni non appena cominciano le sedute dei Consigli di leva per l'esame definitivo ed assento degli inscritti, e verranno sciolti tosto che saranno stati assegnati ai vari Corpi dell' Esercito ed inviati a destinazione gl'inscritti medesimi.

5. Il personale occorrente tanto pel governo, amministrazione e disciplina dei Depositi di leva, quanto per comporre le Commissioni assegnatrici degli inscritti, verrà tratto dai varii Corpi dell' Esercito e sarà considerato come *comandato* per tutto il tempo che durano le incumbenze degli stessi Depositi.

6. Le speciali attribuzioni che debbono essere affidate ai Depositi di leva, e dai medesimi disimpegnate formeranno oggetto di particolari istruzioni che darà il Ministro della Guerra.

7. Questi stessi Depositi serviranno anche per le assegnazioni degl' inscritti di seconda categoria, qualora questi siano chiamati sotto le armi.

Ordiniamo ec. — Torino 23. novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI

964) Regio Decreto che autorizza il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ad affidare ad Allievi-Verificatori la reggenza di uffici di verificazione dei pesi e misure.

16 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 8 del regolamento per il servizio dei pesi e delle misure approvato col Nostro Decreto in data 28 luglio 1861; — Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. È fatta facoltà al predetto Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di affidare, occorrendone il caso, la reggenza di uffici di verificazione dei pesi e misure a quegli Allievi-Verificatori che crederà capaci a disimpegnare simile incarico, quand'anche non abbiano essi raggiunta l'età richiesta per i Verificatori dall'art. 8 del regolamento 28 luglio 1861.

Ordiniamo ec. — Torino 16 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Pepoli.

965) Regio Decreto col quale l'Ufficio dell'Ispettorato Generale della Guardia Nazionale è aggregato al Ministero dell'Interno.

16 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno; — Veduti i Nostri Decreti in data 29 settembre 1860, numero 4330, e 20 febbraio 1862, numero 472: — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. L'Ufficio dell'Ispettorato Generale della Guardia Nazionale del Regno, creato col Nostro Decreto delli 29 settembre 1860, n.° 4330, è aggregato al Ministero dell'Interno.

Gl'Impiegati dello stesso Ufficio fanno parte integrante del personale dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Ordiniamo ec. — Torino 16 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

966) Regio Decreto che stabilisce la data da apporsi alle monete divisionarie d'argento da emettersi in esecuzione della legge 24 agosto 1862.

16 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 24 agosto 1862, n.° 788; — Visto il R. Decreto 5 ottobre 1862, n.° 871; — Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Indu-

stria e Commercio di concerto con quella delle Finanze ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. Le monete divisionarie d'argento al titolo di 835 millesimi, la cui fabbricazione ed emissione per un valore nominale di cento cinquanta milioni è autorizzata dalla legge 24 agosto 1862, n.° 788, porteranno la data 1863.

Ordiniamo ec. — Torino 16 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI.
Q. SELLA.

987) REGIO DECRETO dei 20 novembre 1862 di convocazione dei Collegi elettorali di Pescina e di Volterra.

988) REGIO DECRETO col quale è istituita una Camera di disciplina notarile col relativo Archivio nei Comuni di Larino, Palmi, Rossano e S. Angelo de'Lombardi.

20 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto 14 agosto 1862, n.° 758, con cui venne stabilita una Camera di disciplina notarile col relativo Archivio nei Comuni delle Provincie Napolitane, sede dei nuovi Tribunali di Circondario ; — Visto il Regio Decreto 25 settembre 1862, n. 837, che instituisce altri nuovi Tribunali di Circondario nelle suddette Provincie ; — Visto l'alinea dell' art. 5 della legge 19 gennaio 1862, n.° 420, col quale è fatta facoltà al Governo di dare con Decreti Reali tutti i provvedimenti relativi all'attuazione del nuovo Ordinamento giudiziario nelle Provincie Napolitane ; — Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato interinalmente di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Nei Comuni di Larino, di Palmi, di Rossano e di S. Angelo dei Lombardi, sede di Tribunali di Circondario di nuova instituzione, è stabilita una Camera di disciplina notarile col relativo Archivio.

Il personale dei nuovi Archivi sarà determinato da apposito Regio Decreto.

2. Tutte le carte esistenti negli attuali Archivi notarili continueranno a rimanere presso i medesimi.

Ordiniamo ec. — Torino 20 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

989) REGIO DECRETO che approva il regolamento organico del Corpo delle Guardie doganali.

13 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge 13 maggio 1862 sull' ordinamento delle Guardie doganali ; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ; — Sentito il

Consiglio dei Ministri ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento organico del Corpo delle Guardie doganali firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze colle tabelle al medesimo unite.

2. La ritenuta e la sovratassa sui soldi assegnati alle Guardie doganali saranno applicate nelle proporzioni stabilite della legge 28 maggio 1852, n.° 1374;

Ordiniamo ec.—Torino 13 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. Sella.

Regolamento *organico delle guardie doganalie*

TITOLO I.

INSTITUZIONE ED ORGANAMENTO DEL CORPO.

Costituzione e composizione del Corpo.

Art. 1. Le guardie doganali sono costituite in un Corpo speciale che fa parte integrante della forza pubblica, e si compone di guardie attive di terra che invigilano e custodiscono la linea e le zone doganali di terra; di guardie attive e mozzi di mare che esercitano eguali funzioni nelle zone di mare e sui laghi e fiumi promiscui; di guardie sedentarie che invigilano il regolare movimento delle merci e dei generi presso gli uffizi di dogana e gli stabilimenti delle privative.

Scopo del servizio speciale.

2. È oggetto speciale del servizio del Corpo la repressione del contrabbando e la tutela dei dazi, la cui riscossione è affidata alla Amministrazione delle gabelle.

Servizi straordinari.

3. Nei casi espressi dalle leggi e secondo le norme pratiche fissate dal presente regolamento, il Corpo concorre alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al mantenimento delle prescrizioni di polizia marittima.

Mobilitazione militare.

4. In caso di guerra le guardie attive di terra e di mare possono essere mobiliare per decreto emanato dal Re su proposta collettiva del Ministro di Finanze con quello della Guerra o della Marina.

Dipendenza del Corpo.

5. Il Corpo dipende dal Ministro delle Finanze che esercita su di esso la sua autorità per mezzo del Direttore Generale e dei Direttori delle gabelle o di chi li rappresenta.

Distribuzione del Corpo-Denominazione delle brigate. Loro distinzione.

6. Il Corpo si distribuisce in brigate attive di terra o di mare, che prendono la denominazione della loro sede, e di guardie sedentarie addette agli uffizi.

Le brigate attive di terra si distinguono in brigate stanziali e brigate volanti.

Oltre le brigate suddette vi saranno anche brigate di deposito per l'istruzione delle guardie e dei mozzi.

Direzione delle brigate.

7. Ciascuna brigata è diretta da un brigadiere o da un sotto-brigadiere secondo la sua forza numerica.

In ogni brigata diretta da un brigadiere vi potrà essere un numero competente di sotto-brigadieri per coadiuvarlo, ed il più anziano di questi potrà surrogare il brigadiere in caso d'assenza o d'impedimento.

Composizione delle brigate.

8. La forza di ciascuna brigata, eccettuate quelle di deposito, non può essere minore di quattro nè maggiore di quindici guardie oltre il capo.

I mozzi fanno parte integrante della brigata di mare cui sono addetti.

Distribuzione della forza.

9. La forza doganale è distribuita in altrettante Divisioni quante sono le Direzioni delle gabelle.

Ripartizione della forza divisionale.

10. La forza divisionale può essere ripartita in circoli: i Circoli si possono dividere in Distretti, i Distretti in Luogotenenza composte di più brigate.

I Circoli e loro suddivisioni si compongono di forza sedentaria ed attiva di terra e di forza di mare.

Alcuni Circoli sono composti di sola forza di terra o di sola forza di mare.

Distribuzione del comando.

11. Un Ispettore comanda tutta la forza assegnata al Circolo, un Sotto-Ispettore tutta quella asssegnata al Distretto, un Luogotenente o Sotto-Tenente a tutte le brigate che compongono la Luogotenenza.

Qualità e grado degli Ispettori e Sotto-Ispettori nel Corpo.

12. Gli Ispettori ed i Sotto-Ispettori; conservando la loro qualità di impiegati amministrativi hanno la qualità d'Ufficiali superiori delle guardie doganali, e vestono la divisa del Corpo.

Denominazione dei Circoli, dei Distretti e delle Luogotenenze.

13. I Circoli prendono la denominazione dalla sede dell'Ispettore, i Distretti da quella del Sotto-Ispettore, le Luogotenenze da quella dell'Ufficiale comandante.

Modo e condizioni per chiedere l'ammessione.

14. Chi aspira all'ammessione nelle guardie o nei mozzi doganali deve farne domanda al Direttore delle gabelle nella cui giurisdizione si trova domiciliato, e provare che in lui concorrono tutti i requisiti voluti dall'art.

maggio 1862. Egli dovrà pure indicare se chiede l'arruolamento pel servizio di terra, o per quello di mare.

Requisiti d'ammessione pei mozzi.

15. Per essere ammessi come mozzi si richieggono i requisiti indicati nei numeri 1, 4, 5 e 7 dell'art. 4 della legge 13 maggio 1862.

Mezzi di prova sulla condotta de' postulanti.

16. Le prove della buona condotta del postulante debbono darsi con attestazione delle Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza del luogo di nascita e di quello di ultimo domicilio.

Pei militari congedati terrà luogo di tali attestazioni l'estratto del certificato secondo il modello n.° 18 stabilito dai regolamenti militari.

Le attestazioni delle Autorità del luogo di ultimo domicilio ed il certificato militare non sono valevoli dopo tre mesi dalla loro data.

Riammessione - Giuramento degli ammessi - Eccezioni.

17. Chi avesse già servito nella forza doganale potrà essere riammesso in servizio mediante autorizzazione del Ministero di Finanze.

Chi é ammesso nel Corpo deve prestare il giuramento di fedeltà a mani del Direttore delle gabelle, sotto la cui dipendenza è posto.

È fatta eccezione pei mozzi e per quei funzionari civili o militari dello Stato che facessero passaggio al Corpo ed avessero già prestato il giuramento precedentemente.

Arruolamento di Sotto-Ufficiali.

18. Nessuno può essere arruolato col grado di brigadiere o di sotto-brigadiere, a meno che abbia precedentemente servito nella forza doganale od in altro Corpo armato dello Stato, o che con altro carattere appartenesse all'Amministrazione delle Finanze.

Ammessioni col grado d'Ufficiali.

19. Possono essere ammessi come Tenenti o Sotto-Tenenti, colle condizioni prescritte ai numeri 4, 6, 7 dell'art. 4 della legge 13 maggio 1862, i funzioari amministrativi o militari del Governo, ed i cittadini che siensi resi benemeriti della nazione nelle guerre dell'indipendenza.

Visita sanitaria.

20. Chiunque voglia essere ammesso o riammesso nel Corpo doganale sarà assoggettato ad una visita sanitaria che provi la sua idoneità fisica al servizio.

Questa visita avrà luogo per mezzo di un perito scelto dal Direttore avanti una Commissione da lui presieduta e composta dall'Ispettore o Sotto-Ispettore e dal Comandante di luogotenenza del luogo.

Esclusioni-Decreto d'ammessione-Destinazione degli ammessi.

21. Non è ammesso chi avesse deformità apparenti o fosse notoriamente indiziato come contrabbandiere.

L'ammessione è pronunciata dal Direttore che riferisce al Ministero di Finanze con ispeciali elenchi mensili.

Il Ministro determina la prima destinazione degli ammessi.

Doveri e diritti delle guardie ad esperimento.

22. Tranne l'eccezione prevista dalla precitata legge, art. 5, alinea secondo, la guardia ad esperimento ha gli stessi obblighi e diritti che quella definitivamente arruolata.

Premio d'arruolamento.

23. Il premio d'arruolamento sarà accreditato alla Massa individuale all'atto dell'ammessione.

Se il servizio cessa prima dell'arruolamento obbligatorio, il premio d'ammessione cade intieramente a beneficio della Massa del Corpo.

Ritiro spontaneo durante l'esperimento.

24. Chi vuol ritirarsi durante l'esperimento deve farne dichiarazione scritta all'Ispettore, e non può abbandonare il Corpo che otto giorni dopo d'averla presentata.

Contravvenendo sarà dichiarato disertore.

Eccezione al diritto di ritiro spontaneo.

25. Non può ritirarsi la guardia o mozzo contro cui si sia provocata o pronunciata l'applicazione di alcuna delle punizioni indicate dai numeri 3, 4, 5, 8 e 10 dell'art. 7 della precitata legge 13 maggio 1862.

Doveri di chi cessa dal servizio durante l'esperimento.

26. Chi si ritira volontariamente od è licenziato durante l'esperimento deve consegnare al proprio superiore immediato tutte le armi e le munizioni somministrategli dal Corpo e soddisfare il debito di massa secondo le norme che verranno stabilite per Decreto ministeriale.

Doveri di chi abbandona il Corpo dopo l'esperimento.

27. L'obbligo di cui all'articolo precedente è comune ai mozzi che cessano dal servizio, ed a chi abbandonasse il Corpo per fine di ferma, per congedo ottenuto, per chiamata al servizio militare o per espulsione

Modo con cui si assume il servizio obbligatorio.

28. L'arruolamento obbligatorio delle guardie riconosciute idonee e di quelle che continuano in servizio, verrà assunto di volta in volta con verbale dinanzi l'Ispettore o Sotto-Ispettore, ovvero dinanzi il Comandante di Luogotenenza ed in presenza di due testimoni.

I verbali staranno presso il Direttore delle gabelle.

Assunzione di servizio dei riammessi nel Corpo.

29. Chi abbandonò il Corpo per fine di ferma dovrà, in caso di riammessione arruolarsi per cinque anni.

Passaggio al ramo sedentario.

30. Il Ministro su proposta dei Direttori delle gabelle decreta il passaggio dei sott'ufficiali e delle guardie al ramo sedentario, con o senza promozione, per motivo di anzianità accompagnata da lodevole condotta, o di impossibilità a continuare nel servizio attivo, specialmente in seguito ad incomodi incontrati nel servizio.

Dipendenza, destinazione, amministrazione delle Guardie sedentarie.

31. Le guardie sedentarie d'ogni grado hanno per superiore immediato il Capo dell'ufficio cui trovansi addette, e sono nel tempo stesso subordinate agli Ufficiali del Corpo.

Si potranno destinare guardie sedentarie senza distinzione di grado presso gli Ispettori e Sott'Ispettori per le scritturazioni di uffizio.

Quando non sieno casermate avranno una indennità relativa.

Dispensate dall'obbligo del vitto in comune, sono però soggette a tutte le altre norme d'amministrazione materiale stabilite per le guardie attive.

TITOLO II.

DEI DEPOSITI.

Distribuzione e dipendenza dei Depositi.

32. I depositi per l'istruzione delle guardie ad esperimento, dei mozzi e dei guaduati sono distribuiti in quelle Divisioni che il Ministero determinerà, e composti secondo le opportunitá del luogo e del servizio.

Essi dipendono dall'Ispettore o Sotto-Ispettore locale e sono sotto il comando immediato di un Luogotenente.

Sorta ed impartimeno dell'istruzione.

33. L'istruzione è di due sorte: di servizio e militare.

L'istruzione di servizio è data da Ufficiali o sott'ufficiali del Corpo.

L'istruzione militare di terra o di mare è data dapprima da istruttori militari, secondo le specialità del servizio cui appartengono le guardie, poscia da istruttori scelti nel Corpo.

Posizione gerarchica degl'Istruttori militari.

34. Gli istruttori militari estranei al Corpo sono considerati come superiori nel grado e nel comando alle guardie da essi istruite.

Servizio della forza presso i Depositi.

35. La forza doganale destinata presso i depositi concorre nel servizio di vigilanza secondo gli ordini dell'Ispettore o Sott'Ispettore locale.

TITOLO III.

DELLE ARMI.

Designazione delle armi-Fornitura di esse e delle munizioni.

36. Le armi d'ogni sorta ond'esser debbono provvisti i sotto-ufficiali, le guardie semplici ed i mozzi, sono determinate dalla tabella n.° 1 annessa al presente regolamento.

Esse vengono somministrate al Corpo dallo Stato che ne conserva la proprietà e fornisce le munizioni necessarie. I mozzi non avranno armi se non abbiano compiuto l'età di anni 16.

Distribuzione delle armi.

37. Le armi distribuite a ciascuna Divisione ne formano una dotazione fissa.

Armamento degli Ufficiali.

38. Gli Ufficiali d'ogni grado avranno la sciabola in tutto conforme al modello stabilito per la fanteria di linea, e la facoltà di portar armi che la legge penale non consideri come insidiose.

Custodia e conservazione delle armi.

39. I sott'ufficiali, le guardie ed i mozzi sono garanti della custodia e conservazione delle armi loro date; non possono impiegarle in usi estranei al servizio, nè valersi in servizio d'altre armi.

Casi in cui si può far uso delle armi dalle guardie doganali.

40. Le guardie d'ogni grado ed i mozzi non possono far uso delle armi che nei seguenti casi.

1.° Nei servizi di pubblica sicurezza quando ne sia dato ordine espresso dall'Autorità da cui dipendono;

2.° Per necessaria difesa onde respingere un'aggressione con via di fatto;

3. Per vincere una violenta resistenza all'esecuzione del loro servizio, previa però formale intimazione ai resistenti di desistere dall'opposizione.

Armi corte da fuoco e munizioni da guerra.

41. Le armi corte da fuoco e le munizioni da guerra d'ogni sorta saranno date in consegna al capo brigata, che risponde della loro conservazione e custodia, e rende conto della distribuzione e del consumo nei registri di servizio.

Doveri del capo di brigata in ordine alle armi e munizioni.

42. Il capo di brigata deve prorogare tutte le provvidenze necessarie per la provvista delle munizioni e le sostituzioni e riparazioni d'armi nella brigata, sotto risponsabilità personale di ogni conseguenza che dalla trascuranza sua potesse derivare.

Provviste e riparazioni d'armamento.

43. Le provviste di munizioni e le riparazioni alle armi sono riservate ai Comandanti di Luogotenenza che vi procedono nei modi stabili, ritirando le armi guaste e somministrandone altre in sostituzione.

Sostituzioni e riparazioni d'armi a carico individuale.

44. Le spese per le sostituzioni o riparazioni alle armi che derivano da fatti indipendenti dal servizio, saranno soddisfatte da chi le riteneva secondo le norme ed i prezzi fissati.

Sostituzioni e riparazioni d'armi a carico dell'Erario.

45. Le armi disperse o guaste per fatti di servizio risultanti da apposito verbale saranno sostituite e riparate a spese dell'Erario, semprechè vi concorra il consenso del Direttore delle gabelle.

Contro il dissenso del Direttore si può ricorrere al Ministro.

TITOLO IV.

DELLA DIVISA.

Designazione e modo di provvista della divisa.

46. La divisa del Corpo secondo i gradi e le specialità di servizio è determinata dalla tabella num. 2 annessa al presente regolamento. I sott' ufficiali , le guardie ed i mozzi sono provvisti di tutto ciò che compone la divisa dalla Massa del Corpo, a prezzi stabiliti dal Ministero nei contratti d' appalto con l' aumento del 5 per 0/0 a benefizio della Massa stessa.

Chi senz'autorizzazione speciale del Direttore, od a meno di circostanze eccezionali da giustificarsi, si provvedesse d'oggetti attinenti alla divisa altrimenti che dalla Massa , ne pagherà l' importo come se li avesse ricevuti paquesta.

Vendita d'oggetti di divisa.

47. È vietato vender ciò che appartiene alla divisa senza preventivo permesso del Comandante di Luogotenenza.

Se la vendita è fatta a persone estranee al Corpo dovrassi preventivamente togliere ogni distintivo del Corpo stesso, a cura del superiore immediato del venditore.

Obbligo di vestire la divisa.

48. I sottufficiali, le guardie e i mozzi devono vestir sempre la divisa anche fuori servizio, tranne i casi d'ordine di travestimento nel presente regolamento accennati.

Gli ufficiali debbono in servizio vestir sempre la divisa, a meno che circostanze di provata necessità richieggano il travestimento.

TITOLO V.

DEL SOLDO E DELLE INDENNITÀ.

Epoche e formalità pel pagamento del soldo.

49. Il soldo assegnato alle guardie d'ogni grado ed ai mozzi sarà dalle casse dell' amministrazione designate dai Direttori sborsato a quindicine maturate ai Comandanti di Luogotenenza sulla presentazione dei ruoli della forza autenticati dall'Ispettore o Sotto-Ispettore.

Indennità e casi di loro concessione..

50. Sono accordate alle guardie doganali ed ai mozzi le seguenti indennità :

1.º Ai Comandanti di Luogotenenza una indennità per le spese di giro ragguagliata a lire 480 annue;

2.° Ai sott'ufficiali ed alle guardie delle brigate volanti lire *settantadue* annue per le maggiori spese inerenti alla specialità del loro servizio;

3.° Ai Tenenti e Sottotenenti non alloggiati nelle caserme il decimo dello stipendio;

4.° Ai Tenenti e Sottotenenti le indenità di tramutamento secondo le norme vigenti per gli impiegati dell'amministrazione finanziaria;

5.° Ai sott'ufficiciali, alle guardie ed ai mozzi, tramutati oltre il distretto di Sotto-.spezione, una somma pari al soldo durante il termine assegnato pel viaggio.

Avranno inoltre i medesimi gratuitamente il biglietto di terza classe sulle ferrovie e di seconda sui piroscafi luogo la strada loro assegnata.

L'indennità pari al soldo sarà tutta od in parte ricusata se il tramutamento è dato in via di punizione.

Le indennità saranno corrisposte delle casse doganali, a' termini dell' art. 49: trimestralmente agli Ufficiali, mensilmente alle guardie, senza ritenuta alcuna.

Ritenute applicabili al soldo

51. Il soldo del sott'ufficiali, delle guardie e dei mozzi può essere assoggettato a ritenute mensili per la Massa e per le spese di vitto nelle proporzioni e secondo le norme infra stabilite.

Distribuzione del numerario.

52. I Comandanti di Luogotenenza rispondono del danaro ricevuto e della esatta distribuzione del medesimo, a corso legale, ai loro dipendenti.

TITOLO VI.

DEI PROVENTI EVENTUALI.

Esenzione da ritenuta dei proventi eventuali.

53. I prodotti eventuali che le guardie e mozzi doganali ritraggono dai premi per arresti eseguiti, dalle gratificazioni o largizioni loro accordate per fatti di servizio o per circostanze speciali, e dalle multe per contravvenzioni alle leggi di finanza, non sono soggetti ad alcuna ritenuta per la Massa, e si corrisponderanno nei modi stabilite.

TITOLO VII.

DELLA MASSA.

Massa del Corpo

54. Il Corpo è dotato di una Massa per provvedere al corredo dei sott'ufficiali, delle guardie e dei mozzi.

Massa individuale.

55. I sott'ufficiali, le guardie ed i mozzi avranno un fondo di Massa individuale per sopperire alle spese di corredo e vitto.

Ritenute per la Massa.

56. Il fondo di Massa individuale si forma con ritenute sul soldo, che non possono eccedere mensilmente la somma di:

A) Lire otto pei sott'ufficiali e per le guardie ad esperimento;
B) Lire sei per le guardie ammesse definitivamente;
C) Lire tre pei mozzi.

Le ritenute per la formazione del Fondo di Massa durano infino a che sia estinto il debito verso la Massa del Corpo, e siavi inoltre un residuo netto di:

1. Lire centocinquanta pei sott'ufficiali;
2. Lire cento per le guardie semplici indistintamente;
3. Lire cinquanta pei mozzi.

Ad ogni nuovo debito la ritenuta si rinnova nelle proporzioni suddette fino al compimento del residuo sovra stabilito.

Amministrazione della Massa.

57. Per Decreto ministeriale si stabiliranno le norme d'amministrazione della Massa del Corpo ed individuale.

Prove delle somministrazioni e delle ritenute.

58. Ogni somministrazione e ritenuta fatta ai sott'ufiziali, alle gnardie ed ai mozzi, dovrà risultare dal libretto individuale di arruolamento.

TITOLO VIII.

DELLE CASERME E DEL CASERMAGGIO.

Locali e spese d'illuminazione a carico dello Stato.

59. I locali necessari per accasermare i sott' ufficiali, le guardie ed i mozzi, per le sale di disciplina e per i corpi di guardia, come pure il combustibile occorrente per l'illuminaziane e per il riscaldamento di questi ultimi, sono dati a spese dello Stato.

Mobili ed utensili a carico dello Stato.

60. Sono dati a spese dello Stato tutti i mobili ed utensili descritti nella tabella num, 3 annessa al presente regolamento ad uso delle sale di disciplina e dei corpi di guardia.

Battelli doganali.

61. Lo Stato fornisce del pari i battelli ed ogni accessorio relativo ai medesimi per la custodia e vigilanza nelle zone del mare e sui laghi e fiumi promiscui.

Concorso delle guardie nella spesa di casermaggio.

62. I mobili di casermaggio ad uso personale dei sott' ufficiali, mozzi e guardie sono somministrati secondo le indicazioni stabilite dalla tabella num. 3 annessa al presente regolamento, e nella spesa relativa i sott'ufficiali, le guardie e mozzi concorreranno individualmente in ragione di una lira e venti centesimi per mese.

Attribuzioni e responsabilità per la manutenzione.

63. Ciascuno risponde personalmente dei guasti arrecati ai locali, mobili ed utensili sovra menzionati.

I comandanti di Luogotenenza ed i capi di brigata ne vigilano la conservazione, provocano le disposizioni disciplinari ed amministrative necessarie, e rispondono d'ogni negligenza in proposito.

Divieto d'ospitar estranei nei locali del Corpo.

64. È vietato ospitare o ricoverare nei locali del corpo persone estranee al medesimo, eccettuati solo la moglie, le figlie nubili ed i figli impuberi degli accasermati.

Custodia e pulizia delle caserme.

65. La custodia e la pulizia dei locali, mobili ed utensili ad uso collettivo della brigata sono affidati per turno giornaliero ad una guardia semplice, la quale non potrà assentarsi dalla caserma senza un motivo urgentissimo di servizio ed una speciale licenza del capo di brigata.

Rivista delle armi e della divisa.

66. Una volta almeno per settimana si farà dal capo d'ogni brigata, secondo gli ordini del Comandante di Luogotenenza, la rivista di tutto il corredo di armamento e di divisa delle guardie e mozzi.

Inventario della mobilia.

67. Dei mobili ed utensili e dello stato dei locali, e loro accessori si darà in consegna con inventario ai singoli capi di brigata, i quali lo rimetteranno ai loro successori.

Nessuna variazione, aggiunta od annotazione può farsi all'inventario, tranne dal Comandante di Luogotenenza.

Sale di disciplina.

68. Nelle sale di disciplina è vietato l'uso delle bevande spiritose e del tabacco.

È permesso l'uso del vino in quantità non eccedente lo stretto bisogno, tranne però il caso di punizione a pane ed acqua.

Il letto dei ditenuti nella sala di disciplina consterà di un tavolazzo colle necessarie coperte e guanciali.

Il Superiore, che tiene le chiavi della sala di disciplina, risponde d'ogni infrazione alle prescrizioni suddette.

TITOLO IX.

DEL VITTO IN COMUNE

Obbligo del vitto in comune-Eccezione.

69. Le guardie d'ogni grado riunite in brigata sono obbligate al vitto in comune, eccezione fatta per quelle con cui convive la loro famiglia.

Ove presso alcune brigate non fosse attuabile la suddetta prescrizione per circostanze speciali, l'Ispettore del Circolo potrà dare la dispensa finchè durino le circostanze stesse.

Fondo per la spesa del vitto.

70. La spesa occorrente pel vitto sarà fatta con un fondo di lire 40 da comporsi con ritenute speciali sul soldo.

Questo fondo sarà affidato all'amministrazione del capo brigata, che ne risponde, e sarà mantenuto al completo mercè prelevamento dal soldo.

Limite e ripartizione della spesa pel vitto.

71. La spesa pel vitto complessiva non può eccedere lire 30 mensili per individuo, e si riparte in eguali proporzioni senza distinzione di grado.

Preparazione del vitto.

72. La guardia incaricata di custodire la caserma deve preparare il vitto secondo gli ordini del capo brigata.

Registro della spesa quotidiana.

73. Un registro della spesa quotidiana, secondo il modello speciale, sarà tenuto dal capo della brigata, e rimarrà appeso nella sala di riunione, in guisa che gli interessati ne possano prender visione a loro talento.

Registro della ripartizione di spese.

74. Altro registro, secondo le norme suddette, si terrà per iscrivervi mensilmente il conto corrente di pagamento e di spesa che risguarda ciascun interessato.

Concorso delle guardie in punizione alla spesa del vitto.

75. Le guardie soggette al vitto in comune che si trovino in punizione a pane ed acqua, concorreranno nelle spese come se fossero presenti.

Assestamento di conto ai tramutati.

76. In caso di tramutamento d'un interessato nella spesa del vitto, chi comanda la brigata chiuderà il conto che lo riguarda al tempo della partenza, e ne esigerà la firma di ricognizione.

Passaggio del fondo di spesa dei tramutati

77. Il residuo fondo verrà dal capo brigata consegnato in piego suggellato al tramutato che dovrà rimetterlo al capo della brigata presso cui è destinato.

Questa somma sarà indicata nel foglio di tramutamento.

Orti o giardini annessi alle caserme

78. I prodotti dell'orto o giardino, che fosse annesso alla caserma, andranno in favore della spesa di vitto in comune.

Acquisto del vitto preparato

79. Se l'interesse economico lo consigli, potrà l'Ispettore autorizzare che gli alimenti si acquistino preparati, con obbligo però che i pasti si facciano in caserma.

TITOLO X.

DEL TRAMUTAMENTO

Motivi di tramutamento

80. I tramutamenti di residenza alle guardie doganali e mozzi si danno per interesse del servizio, per motivi di salute o per provvedimento disciplinare.

Facoltà di dare il tramutamento

81. Il tramutamento degli Ufficiali è decretato dal Ministro di Finanze.

I tramutamenti dei sott'ufficiali e delle guardie e mozzi sono ordinati:

Nel Circolo dall'Ispettore che ne rende conto al direttore;

Da Circolo a Circolo nella Divisione dal direttore;

Da Divisione a Divisione dal Ministero di Finanze.

Tramutamenti in via d'urgenza

82. Nei casi di urgenza i Direttori e gl' Ispettori possono dare provvisoriamente il tramutamento agli ufficiali; i Sott'Ispettori e gli Ufficiali ai sott'ufficiali ed alle guardie e mozzi nella propria giurisdizione, riferendone in via gerarchica al superiore competente.

Modo di ordinare il tramutamento

83. Il tramutamento si dà per ordine scritto nei modi che verranno stabiliti.

TITOLO XI.

DELLE PROMOZIONI

Condizione per la promozione a Settotenente

84. Le promozioni al grado di Sottotenente, tranne quelle per servizio guerra, o per azioni segnalate, non si otterranno dal 1.º gennaio 1864, senza aver superato un esame di idoneità nei modi da stabilirsi dal Ministro delle Finanze.

Scelta dei Tenenti e dei Sottotenenti

85. I tre quarti dei Tenenti sono tratti dai sottotenenti; la metà almeno di questi dai brigadieri.

Nomina degli Ufficiali

86. Gli ufficiali d'ogni grado sono nominati dal Re.

Scelta e nomina dei brigadieri

87. I brigadieri sono tratti, almeno per due terzi, dai sotto-brigadieri e nominati dal Ministro delle Finanze su proposta documentata dai Direttori delle gabelle.

Scelta e nomina dei sotto-brigadieri

88. I sotto-brigadieri sono nominati dai direttori suddetti fra le guardie distinte per merito e per condotta.

La nomina a sotto-brigadiere di individui non appartenenti al Corpo delle guardie non può esser decretata che dal Ministro.

Passaggio dei Luogotenenti ad altri posti

89. I Luogotenenti di prima classe possono far passaggio ad altro posto nell'amministrazione delle gabelle, purchè abbiano superato l' esame per quello prescritto.

Promozione a guardia scelta

90. Le guardie scelte sono tratte dal Direttore fra le comune distinte per condotta, che contino almeno un anno di servizio; i mozzi scelti dai comuni distinti che contino due anni almeno di servizio.

Requisito normale per la promozione

91. Alle condizioni sovra stabilite per conseguire le promozioni dovrà sempre andare unita quella di una lodevole condotta.

Progressione e titoli delle promozioni

92. Le promozioni si faranno progressivamente di grado in grado.

Esse verranno determinate almeno per una metà dal merito, e per l' altra a norma d'anzianità.

Rimunerazioni diverse

93. Le guardie doganali potranno anche essere rinumerate con onorificenze accordate dal Re per meriti civili e militari, con menzioni onorevoli e con gratificazioni.

Proposte di promozione

94. I capi di servizio proporanno al loro Superiore immediato gli individui meritevoli di promozione nei tempi e nei modi che verranno stabiliti.

Premi per arresti eseguiti

95. Competono alle guardie doganali per l'arresto dei disertori o renitenti militari, degli evasi dalle carceri e dei condannati a pene criminali gli stessi premi che ai R. Carabinieri.

TITOLO XII.

DEI CONGEDI TEMPORARI

Concessione e durata normale dei congedi

96. Il Direttore delle gabelle potrà, nel corso di un anno, ed in caso di provato bisogno accordare un congedo, fino a venti giorni per gli Ufficiali e per le guardie e mozzi.

Congedi in via d'urgenza

97. In caso di provata urgenza gli Ispettori, Sott'ispettori e gli Ufficiali potranno dare congedi ai loro dipendenti per un termine non maggiore di giorni otto riferendone al direttore in via gerarchica.

Foglio di congedo

98. La licenza risulterà da foglio scritto.

Divieto d'asportar armi durante il congedo

99. I sotto ufficiali e le guardie e mozzi assentandosi in congedo non possono asportare armi da fuoco appartenenti al Corpo.

Obbligo di vestir la divisa durante il congedo

100. I sotto ufficiali e le guardie e mozzi debbono, durante il congedo, vestir la divisa e presentar il foglio di congedo ad ogni richiesta delle Autorità e degli Agenti di pubblica sicurezza.

Formalità pei casi di malattia

101. Cadendo ammalati durante il congedo, debbono gli Ufficiali, le guardie d'ogni grado ed i mozzi comprovare la malattia con regolare attestazione trasmessa al proprio Direttore per mezzo dell'Autorità municipale.

Obbligo speciale circa il servizio

102. Le guardie d'ogni grado ed i mozzi non sono, durante il congedo, dispensati dal concorrere al servizio speciale od accessorio quando ne siano dalle Autorità competenti, o dagli Ufficiali del Corpo richieste in via d'urgenza.

TITOLO XIII.

DEI MATRIMONI

Requisiti per la licenza di matrimonio

103. Per ottenere il permesso di matrimonio è necessaria una domanda al Ministero di Finanze trasmessa in via gerarchica, e corredata dai Superiori del petente con parere motivato, non che coi documenti che provino il possesso della rendita fissata dalla legge pel grado coperto dal petente all'atto d'autorizzazione.

Vincolo della rendita prescritta

104. La rendita di cui all'articolo precedente sarà a cura del Direttore delle gabelle ed a spese del ricorrente vincolata in favore della sposa e dei nascituri.

Questo vincolo non sarà sciolto che dopo prova di cessazione dal servizio o di vedovanza senza prole.

TITOLO XIV.

DEGLI AMMALATI

Ammessione negli spedali

105. Le guardie doganali d'ogni grado e mozzi sono ammesse in caso di malattia alla cura negli ospedali, secondo le norme stabilite per l'Esercito.

Obbligo del ricovero negli spedali

106. I malati, a meno che convivessero colla famiglia, debbono ricoverarsi allo spedale quando la malattia sia d'indole grave o duri oltre tre giorni.

Norme per casi speciali di malattia

107. Se la malattia fosse così grave da non consentire il trasporto allo spedale sarà curata in caserma o fuori dello spedale, purchè l'impossibilità del trasporto risulti da autentica dichiarazione medica.

Sono escluse dalla cura nell'interno delle caserme le malattie d'indole contagiosa, e quando queste non fossero ammesse nello spedale, chi comanda la brigata provvederà all'isolamento o ricovero dei malati, fuori di caserma, riferendone al Superiore immediato.

Notificazione delle malattie

108. Delle malattie che durano più di tre giorni si darà immediato avviso all'ispettore in via gerarchica.

L'ispettore trasmetterà in fin di mese al Direttore un elenco degli ammalati con indicazione delle loro malattie.

Custodia delle robe degli ammalati

109. Le armi, le robe, ed i valori di privata spettanza dei ricoverati nello spedale, saranno ritirati dal capo di brigata che ne risponde, dedotti gli indumenti necessari pei ricoverati stessi;

Si terrà dal capo brigata un esatto inventario delle robe e valori di cui sopra.

Norme per i decessi

110. Della morte di alcun individuo appartenente al Corpo si darà pronto avviso in via gerarchica al Direttore delle gabelle.

Le armi del Corpo che si trovassero presso i defunti saranno ritirate presso il Comandante la Luogotenenza.

Per gli onori funebri da rendersi dal Corpo agli Ufficiali d'ogni grado, ai sott'ufficiali, guardie e mozzi disporrà il Superiore locale secondo le norme militari, conciliandoli con le esigenze del servizio.

Ritiro delle robe lasciate dai defunti

111. Le robe ed i valori di privata spettanza di coloro che non convivevano colla famiglia saranno ritirati presso il capo della brigata o presso il Comandante la Luogotenenza in base ad esatto inventario per essere consegnati a chi di ragione dietro ordine del Direttore.

Spese di malattia

112. Le spese di cura presso gli spedali saranno regolate sulle norme vigenti pei militari e prelevate dal soldo mensile.

Spese funebri

113. Le spese di funerale dei sott'ufficiali, guardie e mozzi, quando per disposizione testamentaria o degli eredi non siano altrimenti determinate, non potranno eccedere la somma complessiva di lire quaranta, alle quali sopperirà la Massa individuale del defunto, ed in caso d'insufficienza supplirà la Massa del Corpo.

TITOLO XV.

DEI CONGEDI DEFINITIVI

Foglio di congedo

114. Chi abbandona il Corpo per altri motivi che di espulsione avrà un foglio di congedo definitivo indicante i servizi da lui prestati.

Concessione eccezionale al congedo

115. Il congedo definitivo può darsi dal Ministero di Finanze, anche prima che spiri l'obbligo di servizio, per gravi circostanze di salute o di famiglia.

TITOLO XVI.

DELLE PENSIONI

Norme che regolano la concessione delle pensioni

116. La concessione delle pensioni agli individui della guardia ed ai loro congiunti superstiti è regolata dalla legge 13 maggio 1862, e nei casi contemplati dall'articolo 18 della medesima dalle norme vigenti per l'Esercito e per l'Armata.

Servizi computabili per la pensione

117. Nel computo del tempo richiesto per ottenere la pensione, tutti i servizi militari e civili prestati allo Stato sono assimilati a quelli prestati nel corpo

Il periodo d'esperimento non susseguito immediatamente dalla ferma, non dà diritto a pensione come guardia doganale.

TITOLO XVII.

SERVIZIO DI VIGILANZA

Risponsabilità di servizio delle guardie attive

118. Gli Ufficiali d'ogni grado ed i capi di brigata rispondono al loro Supe-

riore immediato degli ordini di servizio da essi dati e dalla esecuzione di quelli superiormente ricevuti.

Chi comanda un distaccamento risponde della precisa esecuzione del servizio.

Ogni subalterno risponde della precisa esecuzione degli ordini ricevuti.

Risponsabilità del servizio sedentario

119. Le norme dell'articolo precedente sono applicabili alle guardie sedentarie ed ai capi di servizio da cui esse dipendono.

Estensione della vigilanza attiva.

120. Le brigate hanno un determinato tratto di zona doganale o di territorio da invigilare.

Il servizio delle brigate volanti potrà estendersi a tutto il territorio della Divisione.

Il servizio non si presta oltre tali limiti se non per ordine superiore, per inseguimento, per soccorso da prestarsi alle brigate limitrofe, per concorso alla tutela della sicurezza pubblica.

Servizio delle guardie sedentarie.

121. Le guardie sedentarie disimpegano presso gli uffici, cui sono addette le operazioni di servizio che loro vengono assegnate dal capo d'ufficio.

Modi d'esercitare la vigilanza attiva.

122. Il servizio di vigilanza e custodia affidato alle brigate attive si presta per mezzo d'appostamenti, di vedette o sentinelle, di esplorazioni e di visite o di perquisizioni.

La visita si estende alle fabbriche ed ai depositi di merci dal regolamento doganale indicati, alle rivendite dei generi di privativa, ai depositi ed ai luoghi di privata produzione dei generi stessi.

Le perquisizioni non possono farsi che nelle forme prescritte e nei limiti stabiliti dal regolamento doganale e dalla legge sulle privative.

Sequestro delle merci.

123. Le guardie si attive che sedentanee che sequestrano i generi di privativa e le merci-Se mancanti dei ricapiti o dei contrassegni prescritte dalle leggi-Se non corrispondenti ai ricapiti regolari, da cui debbono essere accompagnati-Se muniti di ricapiti o di contrasssegni irregolari-Se trasportati in ore o per vie non permesse dalla legge.

Divieto di stornar le guardie dal servizio.

124. Le guardie di ogni grado e i mozzi non possono per niuna ragione esser da chi li comanda applicati ad altri servizi che a quelli indicati nel presente regolamento.

Doveri circa l'eseguimento del servizio.

125. Le guardie di qualunque grado e i mozzi eseguiscono ogni ordine di servizio che ricevano da chi è loro superiore nel grado o nel comando.

I capi di brigata o di distaccamento che trovansi in servizio presso un uf-

ficio doganale eseguiscono e fanno eseguire inoltre qualunque ordine di servizio dal capo d'ufficio loro imposto, che non sia in opposizione con ordini speciali dei Superiori del Corpo.

Notamento degli ordini di servizio.

126. Su d'una speciale registro i capi di brigata indicano giornalmente e consecutivamente tutti gli ordini di servizio superiormente ricevuti o da essi dati.

Risponsabilità speciale dei capi di brigata.

127. I capi di brigata rispondono della continua vigilanza diurna e notturna del territorio e della zona loro affidati.

Registrazione dei risultamenti di servizio.

128. I risultamenti d'ogni ordine di servizio saranno annotati a cura dei capi di brigata sovra speciali registri.

Trascrizione degli ordini scritti.

129. Ogni ordine ed istruzione di servizio che ricevono per iscritto dai Superiori dev'essere dai capi di brigata trascritto su d'altro registro speciale.

Ripartizione delle fatiche di servizio.

130. Le fatiche del servizio debbonsi ripartire giustamente fra tutti gli individui che compongono la brigata, in ragione della loro particolare attitudine.

Occorrendo il bisogno anche i sott' ufficiali sono soggetti ai turni di sentinella.

Divieto di variar la consegna di servizio e d'abbandonare il posto.

131. Le guardie d'ogni grado e i mozzi non possono abbandonare, senza regolare permesso, il posto di servizio loro assegnato, nè variare la consegna avuta se non intervengano ordini od autorizzazioni superiori, o si tratti di impedire una contravvenzione che si stia operando.

Segreto di servizio.

132. Le guardie d'ogni grado e i mozzi debbono osservare il più geloso segreto sulle istruzioni e sugli ordini di servizio ricevuti anche dopo il loro eseguimento.

Turni di servizio e di riposo.

133. Gli ufficiali determinano la durata normale pei turni di servizio e di riposo.

Ordini di travestimento.

134. Le guardie e i mozzi non possono prestar servizio travestiti senza un ordine scritto del Comandante di Luogotenenza e dello Ispettore o Sott' Ispettore.

L'ordine vale pel solo servizio che l'ha motivato, e dopo l'eseguimento deve essere restituito al Superiore.

Doveri delle guardie travestite.

135. In caso di travestimento le guardie e mozzi debbono esser muniti dell'ordine suddetto, ed aver ciascuno il fermaglio del cinturino di divisa nascosto sotto gli abiti per farsi all'uopo riconoscere.

Gli Ufficiali che eseguiscono un servizio travestiti debbono essere latori del loro Decreto di nomina.

Queste circostanze debbono farsi risultare nei verbali per contravvenzioni accertate durante il travestimento.

Legittimazione del travestimento.

136. Coll'esibizione dell'ordine o del Decreto sovraindicati, è pienamente giustificata la qualità dei travestiti.

Contegno durante il servizio.

137. Le guardie e mozzi nell'esercizio delle loro funzioni debbono adempiere rigorosamente il mandato loro conferito, ma con tutti i riguardi possibili verso i cittadini e le loro merci.

Eseguimento de' servizi accessori.

138. I servizi accessori di sicurezza pubblica e di polizia marittima si esercitano a richiesta e dipendenza delle Autorità competenti e secondo gli ordini dalle medesime, sotto propria risponsabilità, impartiti.

Servizi de' dazi di consumo.

139. Le guardie incaricate del servizio di vigilanza sulla riscussione dei dazi di consumo lo eseguiscono secondo le norme stabilite pel servizio speciale del Corpo.

Obblighi di servizio nei turni di riposo.

140. Le guardie di qualunque grado ed i mozzi, anche quando non si trovino in servizio comandato devono in caso di bisogno adoperarsi alla repressione del contrabando e prestare il loro concorso alla tutela della pubblica sicurezza e l'assistenza agli agenti della forza pubblica.

TITOLO XVIII.

NORME SPECIALI PER LE IMBARCAZIONI.

Norme disciplinari della vigilanza sul mare.

141. Le guardie attive di mare ed i mozzi esercitano la vigilanza colle stesse norme di disciplina che le guardie di terra e secondo le istruzioni speciali di servizio loro impartite.

Ove si instituisce un servizio di incrociatori (piroscafi) il Ministro darà le norme opportune.

Discipline Sanitarie.

142. In ordine alle leggi sanitarie i legni doganali d'ogni specie sono assimilati a quelli della Regia Marina militare.

Concorso alla vigilanza di terra.

143. Le guardie attive di mare ed i mozzi esercitano la vigilanza nella zona di terra sempre quando le circostanze lo richieggano, ovvero sia loro prescritto dai Superiori del Corpo.

Soccorsi ai naufraghi.

144. Le guardie attive di mare e i mozzi devono ogni possibile soccorso ai legni di qualunque portata e bandiera ed i loro equipaggi ne' pericoli di naufragio.

Di tali emergenze e del loro operato devono sempre riferire ai Superiori.

Divieto del diverso impiego dei legni.

145. È vietato d'impiegare i legni doganali di qualunque specie in usi estranei al servizio.

Norme comuni con le guardie di terra.

146. Tranne le norme speciali circa la mobilitazione di guerra e le distinzioni indicate nelle tabelle della divisa, le guardie attive di mare ed i mozzi sono assimilati alle guardie attive di terra.

TITOLO XIX.

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEGLI ISPETTORI E SOTTOISPETTORI.

Attribuzioni.

147. Gl'Ispettori e Sotto-Ispettori oltre le attribuzioni che hanno come impiegati delle gabelle regolano e curano il servizio di vigilanza, la disciplina e l'amministrazione materiale delle guardie e mozzi che da essi dipendono.

Unitamente al comando generale della forza assegnata al proprio Circolo, gli Ispettori hanno quello immediato del Distretto di loro residenza, al pari dei Sotto-Ispettori.

Doveri speciali in ordine al servizio ed alla disciplina.

148. Gli Ispettori e Sotto-Ispettori devono:

1.° Accertarsi della non interrotta vigilanza esercitata dai loro dipendenti per mezzo di frequenti giri e di impovvi e visite diurne e notturne sui luoghi d'eseguimento del servizio.

2.° Vigilare sulle mosse del contrabbando e provocare od impartire secondo i casi le occorrenti disposizioni repressive.

3.° Vegliare sull'attività dei graduati e sulla loro idoneità a dirigere il servizio.

4. Impartire ai singoli loro dipendenti le istruzioni e le norme necessarie alla maggior efficacia della vigilanza.

5.° Invigilare a che nelle brigate sieno equamente ripartite le fatiche

servata la disciplina, mantenuta la concordia, impediti gli abusi d'autorità, regolarmente tenute le armi, la divisa, i locali e mobili del Corpo, le caserme e le robe di casermaggio.

6.º Assicurarsi che siano fatte a tempo debito ed a tenere delle vigenti prescrizioni la ritenuta e la distribuzione del soldo e della indennità.

7.º Reprimere coi mezzi punitivi loro accordati le trasgressioni commesse dai loro dipendenti.

8.º Provocare, i Sotto-Ispettori dall'Ispettore, e questo dal Direttore, tutte le disposizioni cui non sono autorizzati circa il servizio, la disciplina e l'amministrazione del Corpo, provvedendovi nei casi d'urgenza.

9.º Verificare e autenticare sempre nei loro giri i registri di servizio, di disciplina e di contabilità tenuti dai Comandanti di Luogotenenza e dai capi di brigata indicando il giorno e l'ora della fatta verificazione.

10.º Dare le prescrizioni necessarie circa il servizio delle guardie collegato con le operazioni degli uffici doganali o delle privative.

11.º Riferire, i Sotto-Ispettori all'Ispettore, e questo al Direttore:

A. Mensilmente sui loro giri di servizio, l'operato degli Ufficiali da essi dipendenti e sulle misure disciplinari adottate:

B. Trimestrilmente circa i rilievi da essi fatti sull'andamento del servizio di vigilanza, sull'amministrazione materiale del Corpo e sulla condotta dei singoli loro subalterni.

C. Con speciali rapporti circa le emergenze che abbiano richiesto od esigano speciale provvedimento.

12.º Aver cura che la ripartizione delle multe cui hanno dritto le guardie doganali non soffra indebiti ritardi.

Doveri e diritti diversi circa l'amministrazione e le scritturazioni Diritto di scorta.

149. Gli Ispettori ed i Sotto-Ispettori riscontrano e autenticano nel loro Distretto tutti i documenti di contabilità che riguardano l'amministrazione del Corpo.

Essi possono in caso di bisogno farsi scortare nei loro giri d'ispezione da una guardia attiva semplice, mutandola di brigata in brigata.

Per coadiuvarli nelle scritturazioni d'uffizio avranno nel luogo di loro residenza una guardia sedentaria.

In quella località del territorio interno ove la scarsezza della forza non richiegga la istituzione di una Luogotenenza, le funzioni ne saranno esercitate dall'Ispettore o Sotto-ispettore.

TITOLO XX.

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEI COMANDANTI DI LUOGOTENENZA.

Doveri generali.

150. I Comandanti di Luogotenenza hanno tutti i doveri indicati nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dell'art. 148 e rispondono della esecuzione al Capo del Distretto dal quale dipendono.

Essi presentano al Capo del Distretto un rapporto mensile del servizio eseguito e delle punizioni inflitte ed un rapporto trimestrale sulla condotta dei loro subalterni, e riferiscono al medesimo su di ogni emergenza speciale con particolari rapporti.

Doveri speciali.

151. Devono specialmente i Comandanti di Luogotenenza:

1.º Assumere frequentemente la direzione esecutiva degli appostamenti e

2.º Inscrivere giornalmente su di speciali registri l'itinerario ed i rilievi di servizio, le disposizioni e le note disciplinari risguardanti i loro subalterni ed infine la contabilità amministrativa del Corpo;

3.º Collegare di concerto il servizio di vigilanza delle brigate da loro dipendenti con quello delle brigate di luogotenenza limitrofe.

Doveri circa l'amministrazione del Corpo.

152. Per l'amministrazione materiale del Corpo, che loro è specialmente affidata, i Comandanti di Luogotenenza osservano le speciali istruzioni loro date.

TITOLO XXI.

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEI BRIGADIERI E SOTTO BRIGADIERI.

Attribuzioni dei brigadieri.

153. I brigadieri dirigono il servizio ordinario, e straordinario, ne distribuiscono i turni fra le guardie loro soggette e ne curano l'eseguimento.

Doveri diversi dei brigadieri.

154. I doveri principali dei brigadieri sono:

1.º Mantenere una vigilanza diurna e notturna sul tratto di zone o territorio loro affidato;

2.º Adroprarsi a scoprire le mosse del contrabbando in ispecie sui punti dal medesimo più minacciati, riferendone ai superiori e disponendo per la repressione;

3.º Reprimere le contravvenzioni alle leggi e regolamenti, e le frodi che s tentassero sia in materie doganale che di privativa, eziandio presso gli uffizi e stabilimenti dell'Amministrazione, e presso le rivendite ed i depositi e luoghi di privata produzioue dei generi di privativa;

4.º Distribuire equamente fra i loro subalterni e dividere con essi le fatiche del servizio, in guisa che le operazioni più importanti e difficili sieno dirette da essi personalmente, od affidate ai graduati od alle guardie più capaci;

5.º Istruire i subalterni intorno ai loro doveri di servizio e disciplinari;

6.º Mantenere nella brigata la concordia, l'emulazione nel servizio e l'esatta disciplina sia rispetto al Corpo che rispetto ai privati, provvedendo o provocando le misure necessarie nelle singole emergenze;

7.º Tener con esattezza gl'inventari, i conti, i registri e la corrispondenza di cui sono incaricati;

8.º Chiedere e dare alle brigate limitrofe l'aiuto e le nozioni necessarie ad assicurare l'efficacia del servizio e l'osservanza della disciplina, riferendone contemporaneamente ai propri S periori;

9.º Amministrare esattamente le spese di vitto della brigata;

10.º Vegliare alla regolare tenuta dei locali, dei mobili, delle armi, della divisa nella brigata e provocare tutte le disposizioni necessarie in proposito;

11.º Riferire prontamente ai Superiori;

A. Sulle mancanze commesse nella brigata e sulle provvidenze di repressione date o necessarie;

B. Sulle emergenze del servizio, sulle misure necessarie ad assicurarlo e sui risultati nell'eseguimento del medesimo ottenuti;

C. Sulle malattie, decessi ed assenze che si verificano nella brigata e sui provvedimenti presi;

D. Sulle irregolarità scoperte nelle operazioni degli uffici e sulle contravvenzioni rilevate od accertate in materia di dogana e di privative o d'altra gabella.

12.° Provvedere al pronto ricovero dei malati presso gli spedali.

Risponsabilità disciplinare.

155. Il brigadiere risponde di ogni trasgressione e di qualunque inconveniente imputabile a sua incuria.

Comandanti di brigata non aventi il grado di brigadiere.

156. Chi comanda una brigata, ancorchè non abbia il grado di brigadiere, ha gli stessi doveri e le medesime attribuzioni.

Incombenze dei sotto-brigadieri.

157. I sotto-brigadieri coadiuvano il brigadiere da cui dipendono nell'esercizio delle sue attribuzioni, e sono specialmente destinati al comando dei distaccamenti in servizio.

TITOLO XXII.

ATTRIBUZIONI E DOVERI DELLE GUARDIE SEMPLICI.

Incombenze e doveri delle guardie.

158. Oltre l'esatta osservanza delle prescrizioni contenute nelle leggi e regolamenti e quelle date dai Superiori, in ordine al servizio speciale ed accessorio ed alla disciplina ed alla amministrazione del Corpo, incombe alle guardie semplici attive e sedentarie ed ai mozzi:

1.° Di vegliare attentamente per iscoprire e reprimere i contrabbandi e le contravvenzioni alle leggi delle gabelle nel territorio della brigata od ufficio cui appartengono, presso gli uffizi di dogana, presso gli stabilimenti, uffici, spacci e nei siti di produzione dei generi di privativa, informandone puntualmente i Superiori;

2.° Di notificare ai loro Superiori ogni irregolarità nelle operazioni degli uffici ed ogni contravvenzione alle leggi e regolamenti delle gabelle che venissero a scoprire;

3.° Di render conto immediatamente ai loro Superiori d'ogni operazione di servizio da esse eseguita.

TITOLO XXIII.

RAPPORTI CORRISPONDENZE E REGISTRI.

Rapporti sulle contravvenzioni accertate.

159. Avvenendo di accertare una contravvenzione alle leggi e regolamenti delle gabelle, le guardie d'ogni grado debbono riferirne agli uffici doganali e farne risultare dinanzi i medesimi con verbale.

Le merci e generi sequestrati debbonsi depositare presso l'ufficio ov'è redatto il verbale.

Processi verbali.

160. Le guardie doganali fanno risultare con processo verbale che redigono e presentano all'autorità giudiziaria entro 24 ore dalla compilazione:

1.° Dei rifiuti delle Autorità alle richieste di assistenza ed intervento alle operazioni di servizio;

2.° Degli insulti, della rivolta, della resistenza e dell'opposizione incontrata nell'eseguimento de le loro attribuzioni;

3.° Degli arresti operati di disertori o renitenti militari, di delinquenti, di contrabbandieri o di persone colpevoli di rivolta o di violenza alle guardie in esercizio delle loro funzioni;

4.° Dell'uso dell'armi fatto nei casi previsti dal presente regolamento;

5.° Delle contravvenzioni alle leggi di polizia marittima.

Rapporti sul servizio di pubblica sicurezza.

161. Sull'eseguimento del servizio di sicurezza pubblica, prestato a richiesta delle Autorità competenti, le guardie doganali fanno alle medesime un esatto rapporto.

Corrispondenza.

162. La corrispondenza d'ufficio è regolata in via strettamente gerarchica, tranne i casi d'urgenza e le eccezioni speciali stabilite dal Ministero delle Finanze.

La corrispondenza colle Autorità estranee all'Amministrazione è riservata ai Direttori ed agli Ufficiali superiori; nei soli casi d'urgenza è permesso deviare da questo precetto.

Registri e Archivi d'ufficio.

163. I modelli dei registri e dei quadri d'ogni sorta concernenti il Corpo sono determinati dal Ministro delle Finanze, del pari che le istruzioni relative alla compilazione e trasmissione dei medesimi.

Tanto i registri che la corrispondenza debbono rimanere presso il Circolo, Distretto, Luogotenenza o Brigata rispettivamente, salvo il caso di speciali eccezioni ordinate dal Direttore, e debbono essere consegnati dal titolare al suo successore, in caso di tramutamento dal posto o di cessazione anche temporaria dal comando.

TITOLO XXIV.

RELAZIONI COLLE AUTORITA'.

Richieste.

164. Le Autorità civili e militari, dovendo ricorrere all'intervento del Corpo nel servizio di sicurezza pubblica o di polizia marittima, debbono farne speciale richiesta al Direttore, od all'Ispettore o sotto-Ispettore per iscritto.

Nei casi d'urgenza la richiesta può farsi verbalmente anche agli Ufficiali subalterni, ai Capi di Brigata od alle guardie, che debbono ottemperarvi entro i limiti delle esigenze del servizio speciale, riferendone ai Superiori.

Quando non sia possibile aderire ad una richiesta, si dovrà motivare per iscritto il rifiuto.

Dipendenza nel servizio di sicurezza pubblica.

165. Nel concorso ai servizi di sicurezza pubblica le guardie di ogni grado a ciò comandate dipendono dagli ordini della Autorità richiedente.

Prestazioni di soccorso e dritto di reciprocità verso gli Agenti della forza pubblica.

166. Le guardie doganali debbono prestar soccorso agli altri Agenti della forza pubblica che fossero aggrediti o minacciati, o si trovassero impediti nell'esercizio delle proprie funzioni per resistenza o per insufficienza di numero.

Ai Superiori del Corpo ed alle guardie compete il diritto di piena reciprocità pel concorso ed assistenza delle Autorità ed Agenti nei casi specificati dal presente e dai precedenti articoli 164 e 165.

Obbligo di procedere ad arresti. Consegna degli arrestati

167. Le guardie doganali debbono procedere, entro i limiti delle esigenze del servizio speciale, all'arresto dei disertori e renitenti militari, dei fuggitivi dalle carceri, dei condannati latitanti e di chi fosse colto in flagrante perpetrazione di un crimine o di un attentato contro la sicurezza pubblica o privata.

La consegna degli arrestati sarà fatta ai Reali Carabinieri della stazione più vicina, od all'Autorità giudiziaria.

Procedura per l'arresto delle guardie.

168. Dovendosi dalle Autorità competenti spiccar mandato d'arresto contro individui del Corpo, si dovrà, tranne il caso di flagranza o di pericolo nel ritardo, trasmettere il mandato al capo immediato degli arrestandi, che risponderà dell'arresto e ne riferirà ai suoi Superiori.

Ciò si farà specialmente quando gli arrestandi fossero nelle caserme od in eseguimento d'un servizio comandato.

Atti giudiziari da eseguirsi nelle caserme.

169. Quando si debba addivenire ad atti giudiziari civili o criminali nell'interno di una caserma, ciò si farà previo avviso al Comandante di Luogotenenza e nei casi urgenti al Capo della brigata, i quali dovranno deferire alla richiesta ed agevolarne l'eseguimento.

Citazioni ed intimazioni alle guardie.

170 I Capi di brigata daranno accesso libero nelle caserme agli uscieri o messi delle Autorità competenti per eseguire le intimazioni e notificazioni di cui fossero incaricati.

Ciò vietando circostanze speciali, debbono i Capi brigata procurar ai messi ed uscieri suddetti la presenza delle guardie interessate.

TITOLO XXV.

MOBILITAZIONE MILITARE

Designazione dei mobili, loro dipendenza

171. Le guardie d'ogni grado onde si compone il contingente di mobilitazione sono designate dal Ministro delle Finanze.

I Ministri, sotto la cui dipendenza sono mobilitate le guardie, eleggono gli Ufficiali superiori della medesima

Onorificenze e ricompenze

172. Le guardie mobilitate concorrano alla rimunerazioni, onorificenze e promozioni per merito di guerra e conservano il diritto alle promozioni del Corpo doganale.

Provvedimenti materiali circa la mobilitazione

173. Spetta ai Ministri di Guerra o di Marina il provvedere a tutte le esigenze materiali della mobilitazione, cui non sopperiscono le disposizioni delle leggi e regolamenti del Corpo.

TITOLO XXVI.

DISCIPLINA

Doveri e disciplina

174. I principali doveri di disciplina sono:

1.° La subordinazione e l'assistenza ai Superiori;

2.° Il rispetto e la concordia cogli eguali, la giustizia e l' imparzialità coi subalterni;

3.° L'incorruttibilità, l'emulazione, la fermezza, la impnrzialità e lo zelo nell'adempimento dei propri doveri;

4.° Il rispetto verso le Autorità ed i funzionari civili o militari, ed un contegno decoroso verso i privati.

Subordinazione

175. Le guardie d'ogni grado sono subordinate a chiunque sia loro superiore nel grado o nel comando.

Lo sono pure alle Autorità civili e militari ed ai Capi d'Ufficio, quando fossero poste sotto la loro dipendenza.

Delle mancanze di subordinazione alle Autorità e Capi d' ufficio suddetti si provocherà la punizione per mezzo degli Ufficiali del Corpo.

Modo d'apostrofare i subalterni

176. È vietato ai Superiori del Corpo l'apostrofare in seconda persona i brigadieri.

I sotto-brigadieri, le guardie semplici ed i mozzi non possono apostrofarsi che in seconda persona plurale.

Disciplina durante il congedo

177. Le guardie e i mozzi che si trovano in congedo temporario sono soggetti ai doveri di disciplina ed alle punizioni in caso di infrazione, come se fossero presenti al Corpo.

Dovere di riprendere e di punire

178. Nessuna mancanza può andar esente da riprensione o da castigo, secondo la sua gravità.

Il Superiore deve prontamente infliggere o provocare le punizioni meritate

Reclami contro i Superiori

179. È ammesso il riclamo contro Superiori, purchè sporto in iscritto al Direttore, e trasmesso in via gerarchica.

Il riclamo contro i sott'ufficiali o chi li rappresenta può farsi anche verbalmente all'ispettore o sott'ispettore in giro di servizio.

I riclami contro le punizioni inflitte dai Superiori di qualunque grado non possono farsi che mentre si sconta o dopo scontata la punizione.

Corso di reclami

180. Il Superiore cui é consegnato un riclamo scritto lo autentica e ne rilascia dichiarazione di ricevimento.

Il corso gerarchico del riclamo non può essere da chicchessia incagliato o ritardato per verun motivo, sotto pena di sospensione od anche di dimessione dei colpevoli.

Responsabilità di repressione

181. I sotto ufficiali rispondono della repressione d'ogni disordine commesso dalle guardie che temporaneamente da essi dipendono.

Appello serale

182. L'Ufficiale superiore distrettuale determina l'ora in cui presso ciascuna brigata si farà l'appello serale delle guardie in turno di riposo.

Le guardie ed i mozzi debbono esser presenti all'appello nè possono dopo il medesimo abbandonar la caserma, senza speciale permesso del Superiore della brigata.

Rapporti e registri di disciplina.

183. Della condotta disciplinare dei subalterni si rende conto al proprio Superiore immediato nei tempi e secondo le norme determinate con particolari istruzioni.

Si terrà un registro di disciplina presso ogni brigata per inscrivervi le punizioni.

Fascicolo di disciplina.

184. Vi sarà per ciascun Ufficiale, sott'ufficiale, guardia o mozzo un fascicolo caratteristico disciplinare che ne presenti la storia di servizio e condotta.

Di questo fascicolo un esemplare starà presso la Direzione, l' altro presso l' Ufficiale superiore del distretto da cui dipende temporaneamente l'inscritto.

TITOLO XXVII.

MANCANZE E PUNIZIONI.

Qualità delle punizioni.

185. Qualunque infrazione alle leggi e regolamenti del Corpo ed agli ordini od istruzioni superiori non può essere altrimenti punita che col tramutamento disciplinare od in alcuno dei modi indicati nell'art. 7 della legge 13 maggio 1862.

Il tramutamento in via disciplinare può ardar unito alle punizioni sovra indicate

Mancanze punibili con l'ammonizione, la sospensione o gli arresti semplici.

186. Si puniscono in alcuno dei modi indicati ai numeri 1, 2 3 e 4 dell'art. 7 della legge 13 maggio 1862 le seguenti mancanze:

1.° L'inesattezza, la pigrizia e la mancanza di zelo nell'adempimento dei doveri e nello eseguimento degli ordini ricevuti;

2.° La trascuranza nella nettezza della divisa, delle robe e della persona;

3.° Il pernottar fuor di caserma senz'autorizzazione;

4.° Il ritardo alle chiamate stabilite od al servizio comandato;

5.° L'allontanarsi dalla residenza senza regolare permesso;

6.° Il frequentar, compagnie sconvenienti;

7.° Il tener tresche scandalose;

8.° L'intemperanza e il vizio del giuoco;

9.° Il contrarre debiti oltre i propri mezzi. I debiti così contratti s'estingueranno con ritenute straordinarie sul soldo fisssate dal Direttore, non oltre il limite di L. 10 mensili;

10.° L'altercar co' compagni o con persone estranee al Corpo;

11.° I modi aspri o sconvenienti verso chiunque;

12.° L'ingiustizia verso gli inferiori e la tolleranza delle loro trasgressioni;

13.° Il correggere, rimproverare o punire in presenza di un Superiore, e l'infliggere una punizione per una mancanza della quale siasi già fatto rapporto;

14.° Le mancanze commesse fuori di servizio, che senza vestire il carattere di reato comune, possono dare scandalo o recare sfregio al decoro del grado od alla divisa del Corpo.

Mancanze punibili con l'arresto a pane ed acqua la degradazione o l'espulsione.

187. Sono punite con alcuno dei modi indicati nei numeri 5, 6, 7 e 9 del più volte citato art. 7 della legge 13 maggio 1862:

1.° Le mancanze accennate nell'articolo precedente, se accompagnate da circostanze aggravanti o dalla recidiva;

2.° La grave mancanza di rispetto e la grave disubbidienza verso un Superiore;

3.° La diserzione semplice;

4.° La violazione deliberata degli arresti:

5.° L'acccettazione di mance.

Mancanze punibili on l'incorporazione nei Cacciatori Franchi.

188. Si puniscòno a tenore del n.° 8 delle più volte citato art. 7 della legge 13 maggio 1862:

1.° L'abbandono malizioso del posto di servizio;

2.° L'insubordinazione scandalosa non accompagnata da minacce o vie di fatto;

3.° L'istigazione alla diserzione od alla insubordinazione;

4.° L'incoreggibilità;

5.° La comunicazione dei segreti di servizio che possa favorire il contrabbando;

6.° Il rifiuto, ritardo od inesattezza dolosi nell'eseguimento degli ordini di servizio;

7.° L'accettare o chiedere rimunerazioni o donativi dai privati o dai commercianti per fatti di servizio;

8.º La vendita o l'imprestito maliziosi a persone estranee al Corpo d'oggetti componenti la divisa;

9.º La vendita o l'imprestito delle armi del Corpo a persone estranee al medesimo;

10.º La recidiva nella diserzione semplice.

Mancanze verso i subalterni.

189. Sono altresì casi di punizione disciplinare proporzionata alla gravità delle circostanze, i seguenti:

1.º Se il Superiore nel grado o nel comando costringesse un suo dipendente a prestar opere estranee al servizio, o ne lo distogliesse maliziosamente;

2.º Se il Superiore nel grado o nel comando astringesse un suo dipendente a servizio indebito senza plausibile motivo, o lo assoggettasse a punizioni per mire di astio personale;

3.º Se il Superiore inveisse con ingiurie gravi o con vie di fatto contro un subalterno.

Le punizioni saranno applicate, secondo la gravitá dei casi, o dal Direttore o dai Superiori del Corpo, o per voto del Consiglio di disciplina, secondo le facoltà loro attribuite, colla limitazione fissata dall'art. 14 della legge 13 maggio 1862.

Mancanze contro l'onore.

190. Le mancanze contro l'onore commesse dai Luogotenenti o Sotto-tenenti possono essere dal Ministero sottoposte al giudizio del Consiglio di disciplina, il quale emetterà le sue deliberazioni secondo lo spirito della ripetuta legge 13 maggio 1862.

Casi speciali d'espulsione dal Corpo.

191. Oltre i casi previsti dagli articoli 6, 9 e 12 della più volte citata legge incorrono nella pena dell'espulsione coloro che fossero colpiti da condanna criminale, non che gli Ufficiali, le guardie sedentarie ed i mozzi convinti d'una mancanza punibile nelle guardie attive coll'incorporazione nei Cacciatori Franchi.

Procedura per le mancanze che vestono il carattere di reato.

192. Se le mancanze accennate negli articoli precedenti sono accompagnate da circostanze costituenti un reato colpito dalla legge penale comune con pena più grave, se ne farà il rinvio ai Tribunali ordinari, tranne l'eccezione prevista dall'art. 13 della legge 13 maggio 1862.

Casi di incarcerazione delle guardie.

193. Le guardie di qualunque grado che sieno imputate di crimine, o d'infrazioni punibili colla pena del carcere militare, saranno arrestate per cura del loro Superiore immediato e poste a disposizione del Tribunale competente osservate le norme del presente regolamento prescritte in ordine alla cattura degli individui appartenenti al Corpo.

Rapporti a farsi sulle mancanze.

194. Di ogni mancanza punibile oltre i limiti delle facoltà date agli Ufficiali superiori del Corpo si spedirà prontamente al Direttore l'atto di accusa coi documenti di prova che vi fossero.

Se l'imputato fu posto in arresto, il rapporto sarà spedito entro le 24 ore dall'arresto stesso.

Il rapporto non conterrà che l'esposizione particolareggiata e genuina del fatto e delle circostanze a tenuanti od aggravanti che l'accompagnarono, e non porterà conclusione per pena.

TITOLO XXVIII,

EFFETTI DELLE PUNIZIONI.

Dell'ammonizione.

195. L'ammonizione non può darsi per più di due volte consecutive. La terza volta si fa luogo all'applicazione di altra punizione più severa

Effetti della sospensione.

196. Lo stipendio di chi incorse nella sospensione è devoluto, durante la medesima, alla Massa del Corpo.

Effetti dell'arresto in caserma

197. L'arresto in caserma non esonera dal prestare i turni di servizio e si sconta nelle sole ore di riposo.

Modo di scontare il digiuno a pane ed acqua.

198. Il digiuno a pane ed acqua durante l'arresto si sconta ogni terzo giorno.

Conseguenza delle degradazioni.

199. I puniti col passaggio ad un grado inferiore o con la perdita del grado non possono conseguire una nuova promozione che dopo sei mesi di condotta irreprensibile.

Riammessibilità dopo le punizioni militari.

200. Se coll'incorporazione nei Cacciatori Franchi o con la pena del carcere militare non fu pronunciata l'espulsione, scontata la punizione, può farsi luogo alla riammessione e continuazione in servizio.

Effetti dell'espulsione del Corpo.

201. Gl espulsi dal Corpo non possono più esservi riammessi se non intervenga un Decreto speciale del Ministro di Finanze.

I loro nomi saranno notificati a tutte le Direzioni per esservi tenuti in evidenza.

TITOLO XXIX.

FACOLTA' DI PUNIRE

Facoltà d'infliggere l'ammonizione.

202. Qualunque Superiore può punire coll'ammonizione i suoi subalterni.

Facoltà d'infliggere la sospensione.

203. Possono infliggere la sospensione in via di punizione :
1.º Il Sotto-Ispettore fino a giorni cinque ;
2.º L'Ispettore sino a giorni dieci;
3.º Il Direttere delle Gabelle non oltre a giorni quindici.
Le sospensioni di durata maggiore sono riservate alla deliberazigne del Consiglio di disciplina.

Facoltà disciplinari del Ministro.

204. Il Ministro può sospendere od esonerare dal servizio qualunque individuo appartenente alle guardie doganali.
Gli Ufficiali saranno dimessi per Decreto Reale.

Facoltà d'infliggere l'arresto in caserma.

205. L'arresto in caserma si può pronunciare contro i sott'ufficiali e le guardie del ramo attivo:
1.º Dal capo della Brigata per un giorno;
2.º Dal Comandante di Luogotenenza fino a tre giorni;
3.º Dagli Ufficiali superiori fino al massimo della durata fissa dalla legge.

Facoltà d'infliggere l'arresto semplice in sala di disciplina.

206. L'arresto semplice in sala di disciplina può essere inflitto:
1.º Dal Comandante di Luogotenenza fino a quattro giorni,
2.º Dagli Ufficiali superiori fino al massimo della durata stabilita dalla legge.

TITOLO XXX.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

Convocazione del Consiglio-Attribuzioni del Segretario del Consiglio.

207. Il Consiglie di disciplina è convocato dal Direttore delle gabelle per giudicare i sott'ufficiali e le guardie: d'ordine del Ministro di Finanze per giudicare gli Ufficiali.
Il Segretario del Consiglio compie le funzioni di relatore e provvede, sotto la dipendenza del Direttore, a riunire le prove d'accusa e di discolpa, non che alle intimazioni da farsi agli imputati.
Il Direttore convoca il Consiglio in via ordinaria ogni quindici giorni per pronunciare sulle accuse pervenutegli.
Se l'accusato fosse ditenuto dovrà convocarlo straordinariamente.

Notificazione de'documenti d'accusa.

208. Agli imputati si darà copia dei documenti tutti che risguardano l'accusa.

Norme circa la difesa personale.

209. L'accusato che non volesse difendersi verbalmente dinanzi al Consiglio, potrà rinunciarvi trasmettendone dichiarazione scritta al Presidente direttamente.

Non è ciò permesso se l'accusato fosse ditenuto.

Se due membri del Consiglio il richieggono, l'accusato che ha rinunciato alla difesa personale, dovrà presentarsi alla seduta successiva.

Verbali delle sedute.

210. Le deliberazioni prese dal Consiglio in ciascuna seduta risulteranno da apposito verbale che il Presidente trasmetterà nel giorno successivo, con tutti i documenti d'accusa, al Ministro di Finanze.

Intimazioni delle sentenze.

211. Delle deliberazioni del Consiglio approvate dal Ministro sarà intimata, per cura del Direttore, copia autentica agli imputati.

TITOLO XXXI.

CIRCOLARI PERIODICHE ED ORDINI DEL GIORNO.

Contenuto e diramazioni delle circolari.
Fatti posti all'ordine del giorno.

212. Trimestralmente sarà dai Direttori delle gabelle comunicata al Ministero di Finanza, ai loro colleghi ed agli Ufficiali del Corpo della propria Divisione una circolare periodica indicante:

1.° Le azioni segnalate operate durante il trimestre dalle guardie d'ogni grado;

2.° Le promozioni per merito, le ricompense ed onorificenze, e le loro cause rispettive;

3.° Le condanne e le incarcerazioni per fatti giudicabili dai Tribunali ordinari o militari;

4.° Le punizioni inflitte per deliberazioni del Consiglio di disciplina.

I fatti indicati in quest'articolo, potranno essere con ordine del giorno portati a conoscenza del Corpo intiero o della Divisione cui appartengono gli interessati.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

TABELLA N. 1.

Armamento delle guardie doganali.

Ufficiali Superiori e Subalterni . . .	Sciabola con *dragona*, secondo il modello stabilito per la fanteria di linea.
Sotto-Ufficiali e Guardie.	Carabina e sciabola-baionetta, secondo il modello dell'Artiglieria. Due pistole od un *revolver*, secondo il modello del Corpo de' Reali Carabinieri.

Il Ministro delle finanze
QUINTINO SELLA

TABELLA N.° 2.

Descrizione della divisa degli Ufficiali, Sott'Ufficiali e Guardie doganali

UFFICIALI.

TENUTA ORDINARIA.

Keppy—Di panno nero con filetti e nappa in oro. — Sottogola interno di pelle verniciata nera.—Sulla coccarda lo stemma reale colla leggenda *Guardie doganali* in lastra dorata.
Cravatta—Nera con rivolta bianca.
Tunica—Di panno verde scuro ad una sola fila di bottoni convessi, in metallo giallo brunito. — Risvolte al colletto ed ai paramano in panno turchino.—Pistagna gialla allo sparato della tunica, alle saccoccie ed all'ingiro delle risvolte.—Spallini a rabesco in cordone d'oro.
Guanti.—Di pelle gialla.
Gabbano.—Di panno bigio, a cappuccio, con flocchi e cordoni di lana d'egual colore.
Cinturino—In oro, come lo Stato Maggiore delle Piazze, con fermaglio in similoro brunito, e sovrapposto stemma reale in metallo bianco colla leggenda *Guardie doganali*.
Pantaloni—Di panno bigio (*forma francese*) con pistagna gialla.

Distintivi del grado. . . { Al laccetto e flocco della sciabola, all'avambraccio della tunica e del gabbano, come nel Corpo fanteria R. Marina
Al keppy, simili a quelli dell' Esercito, ma in oro.

TENUTA DI FATICA.

Berretto—Di panno verde scuro con pistagna gialla.—Sottogola esterno in cuoio verniciato, filettato in giallo, e stemma reale in lastra gialla.
Cravatta—Come nella tenuta ordinaria.
Tunica—Come nella tenuta ordinaria.
Guanti—Di pelle nera.
Gabbano—Come nella tenuta ordinaria.
Cinturino—Di cuojo nero verniciato, con fermaglio in similoro brunito, e sovrapposto stemma reale in metallo bianco, colla leggenda *Guardie doganali*.
Pantaloni—Come nella tenuta ordinaria.

Distintivi del grado. . . { Laccetto e flocco della sciabola in trecce di cuoio nero verniciato.
Al berretto, simili a quelli dell' Esercito, ma in oro.

SOTTO UFFICIALI, GUARDIE SEDENTARIE ED ATTIVE DI TERRA.

TENUTA ORDINARIA.

Keppy—Di panno nero—Filetti in seta gialla.—Galloncino in oro (*pei sotto Ufficiali*), in seta gialla (*per le Guardie*), largo un centimetro per i

sotto brigadieri e le guardie, quindici millimetri pei brigadieri.—Náppa di lana verde.—Nel resto conforme a quello degli Ufficiali.
Cravatta—Come gli Ufficiali.
Tunica—Come gli Ufficiali meno gli spallini.
Guanti—Di pelle camosciata gialla.
Gabbano—Come gli Ufficiali.
Cinturino—Di cuoio nero verniciato, con fermaglio eguale a quello degli Ufficiali.
Giberna—Di cuoio nero verniciato.
Pantaloni—Come gli Ufficiali.
Cintolone del moschetto—Di cuoio nero non verniciato.
Zaino—Di cuoio.
Distintivo dei sotto ufficiali—In gallone d'oro sull'avambraccio della tunica, in gallone di lana su quello del gabbano.
Distintivo delle guardie scelte—Un gallone di seta gialla al colletto della tunica, simile a quello del keppy.

TENUTA DI FATICA.

Berretto—Eguale agli Ufficiali, ma senza distintivo di grado.
Cravatta—Come nella tenuta ordinaria.
Farsetto—Simile alla tenuta, colla falda però lunga 12 centimetri.
Gabbano, *Cinturino*, *Giberna*, *Pantaloni* — Come nella tenuta ordinaria.
Uose di cuoio—Come nell' Esercito.
Cintolone del moschetto—Come nella tenuta ordinarta.
Distintivo dei sotto ufficiali, *Distintivo delle Guardie scelte* — Come nella tenuta ordinaria.

SOTTO UFFICIALI, GUARDIE E MOZZI DI MARE.

TENUTA ORDINARIA.

Cappello — Di feltro nero verniciato con nastro di seta nera portante la leggenda *Guardie doganali* in seta gialla.
Fazzoletto—Di lana nera al collo (*i sotto ufficiali potranno averlo in seta*)
Giubetto — Di panno Verde scuro a due file di bottoni convessi di metallo giallo brunìto. — Risvolte al colletto ed ai paramano di panno turchino. — Pistagna gialla al colletto, intorno ai paramani ed alle saccocce laterali.
Ginturino, *Fermaglio*, *Giberna*, *Cintolone del moschetto*, *Pantaloni di panno*, *Zaino* — Come le guardie di terra.
Gabbano — Di panno caffè scuro, a cappuccio posticcio.
Pantaloni — Di fustagno bianco, l'estate.
Cappello — Di Paglia con nastro, come sopra, per l'estate.
Distintivi pei sotto ufficiali — D'eguale materia, che quelli della forza di terra, ma disposti traversalmente sull'avambraccio del giubbetto e del gabbano.

Distintivi delle guardie scelte — Come per la forza di terra.

TENUTA DI FATICA

Cappello — Come nella tenuta ordinaria.
Fazzoletto— Di cotone turchino-unito.
Giubbetto (pei sotto ufficiali) — Come nella tenuta ordinaria.
Camicia { Di panno bigio scuro con filetti gialli al lavoro ed allo sparato (*per l'inverno*).
Di cotone turchino con filetti gialli, come sopra (*per l' estate*).

Cinturino
Fermaglio
Giberna
Cintolone del moschetto
Pantaloni di panno
Zaino
} Come nella tenuta ordinaria.

Gabbano — Come nella tenuta ordinaria.
Pantaloni — Di cotone turchino
Cappello — Come nella tenuta ordinaria } *per l'estate.*
Distintivi pei sotto ufficiali — come nella tenuta ordinaria.
Distintivi delle guardie scelte — Come nella tenuta ordinaria, ma al bavero della camicia.

Il Ministre delle Finanze
QUINTINO SELLA.

TABELLA N.° 3.

Tabella dei mobili ed utensili di casermaggio.

CORPI DI GUARDIA

Garrette
Tavole
Tavolaccio.
Secchie.
Ferri da scandaglio (sonde).
Calamai completi.
Rastrelliera per le armi.
Tazze da acqua
Stufa od alari da fuoco ed accessori per camino.
Sedie.
Panca.
Stemma Reale.
Candelieri,
Lanterna portabile.
Fanale.

SALE DI DISCIPLINA.

Tavolaccio e guanciale di lana.
Secchie.
Tazze da acqua.

Coperte di lana da estate e d' inverno,
Comodino con vaso.

CASERME.
Per ogni individuo.

Lettiera di ferro verniciata a fuoco.
Paglericcio di tela riempito con foglie o paglia.
Materasso e capezzale di lana.
Quattro lenzuola di tela bianca di canapa.
Due coperte di lana, una da estate, l'altra da inverno.
Scranna.
Porta cappotto con porta cappello.
Tavolino da notte con vaso.
Un cassettone od armadio.
Un candeliere con smoccolatoio.
Una scopa.

Per ogni Capo di brigata.

Armadio con chiave.

Per ogni Sotto-Ufficiale.

Tavolo con cassetto a chiave.
Calamaio completo.

Per ciascuna brigata.

Rastrelliera per le armi.
Una tavola per la mensa.
Una tavola da cucina.
Due secchie ed un tinozzo per l' acqua.
Marmitte con coperchio.
Caldaia di rame.
Corda da pozzo con molla in ferro.
Padelle e gratella.
Catene ed alari da fuoco.
Una mestola.
Un romaiuolo per l'acqua.
Idem per brodo.
Un coltello trinciante e forchettone.
Due scuri.
Un soffietto, molle e pala da fuoco.
Rastrelliera pei piatti.
Quattro tondi per ogni individuo.
Tre vasi di rame stagnati di varia capienza.
Una lampada.
Un tagliere.
Un mortaio con pestello di ferro,
Una grattugia.
Due mestole ed un grande piatto in legno.
Una mezzaluna e due coltellacci da cucina.
Una conca per la sciaquatura dei tondi.
Due recipienti per l' olio, di latta stagnata.
Una monta-molle per le piastre dei moschetti.

Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

990) REGIO DECRETO dei 16 novembre 1862 col quale alcuni Comuni delle Provincie di Milano e di Piacenza sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione, cioè:

1. Bernate (Milano), Bernate Ticino.
2. Boffaloro (id.) Boffaloro sopra Ticino.
3. Caselle (id.), Caselle d'Ozero.
4. Casirate (id.), Casirate Olona.
5. Lugagnano (id.), Cassinetta di Lugagnano.
6. S. Stefano (id.), S. Stefano Ticino.
7. Moncucco (id.), Moncucco Vecchio.
8. Sant'Antonino (id.), Sant'Antonino Ticino.
9. Robecco (id.), Robecco sul Naviglio.
10. San Vito (id.), San Vito e Marta.
11. Fagnano (id.), Fagnano Olona.
12. Induno (id.), Induno Ticino.
13. Pomaro (Piacenza), Pomaro Piacentino.
14. Polignano (id.), Polignano Piacentino.

991) REGIO DECRETO con cui il Preside del liceo di Sanremo ed il Direttore del ginnasio di Oneglia sono chiamati a far parte del Consiglio provinciale sopra le scuole per la provincie di Porto-Maurizio.

20 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 39 della legge 13 novembre 1859; — Vista la legge 15 luglio 1860, che autorizza il Governo del Re a provvedere con R. Decreto

al provvisorio ordinamento del pubblico servizio nei Circondari di San Remo e di Oneglia; — Considerato che nel Consiglio provinciale sopra le scuole per la provincia di Porto-Maurizio non hanno i loro rappresentanti diretti gli studi secondari classici, perchè la sede dell'unico liceo della Provincia è in San Remo, e nessun ginnasio è aperto nella città di Porto-Maurizio, mentre il più vicino è quello di Oneglia; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. A far parte del Consiglio provinciale sopra le scuole per la Provincia di Porto-Maurizio sono pure chiamati Il Preside del liceo di Sanremo e il Direttore del Ginnasio di Oneglia.

Ordiniamo ec. — Torino 20 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI.

999) DECRETO MINISTERIALE che stabilisce le indennità da corrispondersi ai rivenditori del sale per le spese di trasporto.

11 novembre 1862

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 21 aprile 1862 sulla vendita dei sali e tabacchi; — Sopra proposta della Direzione Generale delle Gabelle; — Determina quanto segue:

Art. 1. Ai rivenditori del salo al pubblico, che sono fuori del luogo di residenza del magazzino da cui dipendono, ed alla distanza non minore di un chilometro dal medesimo, sarà corrisposta una indennità per le spese di trasporto nella misura di centesimi sei per ogni quintale di sale e per ogni chilometro se il trasporto si eseguisce per acqua o sopra strade carreggiabili, e di centesimi dieci se per istrade non carreggiabili.

Nella commisurazione di dette indennità non saranno tenute a calcolo le frazioni minori di un chilometro.

2. Qualora per ispeciali circostanze e difficoltà permanenti di trasporto fosse dimostrato per alcuni rivenditori insufficiente la soprastabilita misura di indennità, l' Amministrazione potrà farvi i supplementi necessari.

3. Le indennità soprannominate e la provvigione fissa di Lire 1,50 devoluta in forza dell' art. 4 della legge 21 aprile 1862 a tutti indistintamente i rivenditori del sale, saranno corrisposte contemporaneamente a mese posticipato dal magazzino dal quale essi dipendono, contro quitanza in margine di apposita tabella corredata dalle bollette di levate.

4. Le premesse disposizioni debbono aver effetto dal 1.° luglio anno corrente in tutte le Provincie del Regno, nelle quali è in vigore la precitata legge 21 aprile 1862, restando aboliti i metodi diversi finora usati per il compenso ai rivenditori di sale.

Le Direzioni delle Gabelle nelle suindicate Provincie sono incaricate della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ed inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia.

Torino 11 novembre 1862.

QUINTINO SELLA.

993) Regio Decreto del 23 novembre 1862 di convocazione dei Collegi elettorali 10.° di Napoli, e 1.° di Catania.

994) Regio Decreto del 13 novembre 1862 che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Terra d'Otranto ad assumere una nuova denominazione, cioè:

1. Sogliano, Sogliano Cavour.
2. Bagnolo, Bagnolo del Salento.
3. Gagliano, Gagliano del Capo.
4. S. Giergio, S. Giorgio sotto Taranto.
5. Muro, Muro Leccese.
6. Cellino, Cellino S. Marco.
7. Corigliano, Corigliano d'Otranto.
8. S. Pancrazio, S. Panorazio Salentino.

995) Decreto Ministeriale dei 18 novembre 1862 relativo ai Buoni destinati a sostituire i Certificati di credito rilasciati ai danneggiati delle truppe borboniche nelle Provincie di Palermo, di Catania e di Messina.

996) Regio Decreto contenente disposizioni provvisorie a favore degli Impiegati degli Uffizi del contenzioso finanziario che hanno a cessare in forza del Regio Decreto 9 ottobre 1862, n.° 915.

20 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il R. Decreto 9 ottobre scorso, n.° 915; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli Impiegati che degli Uffizi che vanno a cessare in forza dell'art. 12 del R. Decreto suddetto, al collocamento de'quali non potrà essere per ora provveduto, continueranno a percepire il loro stipendio attuale, e rimarranno temporaneamente assegnati in sussidio degli uffizi del contenzioso finanziario.

2. Gli Impiegati che negli Uffizi del contenzioso finanziario occuperanno posti provvisti di soldi minori di quelli di cui sono attualmente in godimento, conserveranno l'eccedente a titolo di assegno personale, che dovrà diminuire o cessare a misura che essi conseguiranno un equivalente aumento di stipendio.

Ordiniamo ec. — Torino 20 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. Sella.

987) Regio Decreto col quale sono soppresse alcune Amministrazioni Demaniali nelle nuove Provincie e si provvede pel passaggio delle loro attribuzioni ed altre Amministrazioni.

16 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto in data del 17 luglio 1862 concernente l'ordinamento delle Direzioni Provinciali del Demanio e delle Tasse ; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze :—Sentito il Consiglio dei Ministri;— Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Col primo gennaio 1863 sono soppresse la Direzione Generale della Cassa di Ammortizzazione e del Demanio pubblico di Napoli, e l'Amministrazione Generale dei Reali Possessi di Toscana.

È pure soppresso col 1.° di gennaio 1863 l'Ufficio d'Amministrazione di Magione, Ficuzza ed aggregati.

Dalla detta epoca in avanti l'amministrazione di tutti i beni appartenenti al Demanio dello Stato, che era nelle attribuzioni delle summentovate Amministrazioni, si devolverà alle Direzioni Provinciali del Demanio e delle Tasse nei limiti di competenza rispettivamente assegnati dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

2. L'Amministrazione del Tavoliere di Puglia rimane provvisoriamente conservata, e dal 1.° gennaio 1863 sarà aggregata alla Direzione del Demanio e delle Tasse di Foggia. Il Direttore demaniale di Foggia eserciterà tutte le attribuzioni attualmente assegnate al Direttore del Tavoliere.

3. La Commissione per l'amministrazione della Tenuta di Tressanti e sue dipendenze cesserà dalle sue funzioni col 1.° gennaio 1863.

Da quest' epoca in avanti l'amministrazione delle predette proprietà dello Stato passerà alla Direzione del Demanio e delle Tasse di Foggia.

Alla Direzione demaniale di Firenze passeranno le attribuzioni ed il personale dell'Amministrazione Generale de' Reali Possessi.

4. È fatta facoltà al Ministero delle Finanze di fare amministrare anche altre proprietà dello Stato da una o da altra Direzione del Demanio senza riguardo alla situazione dei beni qualora l'interesse del servizio lo richiegga.

5. La esazione delle rendite demaniali dal 1.° gennaio 1863 in avanti sarà fatta dai Ricevitori del Registro o del Demanio nel cui Distretto esistono i beni, salvo per i Reali Possessi di Toscana, il Tavoliere di Puglia, e la Tenuta di Tressanti , i cui prodotti continueranno ad esigersi da agenti speciali secondo le norme che saranno date dal Ministro delle Finanze.

6. Le attribuzioni concernenti il servizio delle Contribuzioni dirette e quelle relative al servizio delle pensioni fin qui sostenute dalla Direzione Generale della Cassa di Ammortizzazione di Napoli , saranno dal 1.° di gennaio 1863 in avanti provvisoriamente esercitate dalla Direzione speciale del Tesoro di Napoli, a norma e colle forme stabilite dai regolamenti in vigore.

7. Col 1.° di gennaio 1863 passeranno alla Direzione del Debito pubblico di Napoli le attribuzioni che erano sin qui sostenute dalla Direzione Generale della Cassa d'Ammortizzazione circa le cauzioni, i depositi

8. Col 1.° gennaio 1863 sarà istituito in Napoli un Ufficio di Stralcio coll'incarico di curare il passaggio dell'amministrazione dei beni demaniali alle rispettive Direzioni Provinciali di provvedere per la revisione, chiusura e liquidazione dei conti, e di esercitare quelle altre attribuzioni che loro saranno conferite dal Ministero delle Finanze.

9. Gli impiegati delle soppresse Amministrazioni sono posti in disponibilità col godimento dell' intiero stipendio di cui sono provvisti, sino a che per legge o per regolamento siasi definitivamente provvisto intorno alla loro posizione.

Frattanto dovranno essi prestare l' opera loro presso quell' Ufficio a cui verranno destinati dal Ministro delle Finanze. Non recandosi essi alla destinazione loro assegnata, saranno considerati come dimissionari.

10. Gli stipendi dei predetti impiegati andranno soggetti esclusivamente alle tasse e ritenute stabilite dalla legge 28 maggio 1852, numero 1374.

Ordiniamo ec.—Torino 16 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. SELLA.

998) REGIO DECRETO dei 23 novembre 1862 che stabilisce un premio di concorso per la presentazione di una qualità di foglia di tabacco destinata a surrogare quelle che s'impiegano nella fabbricazione dei sigari di Virginia.

999) REGIO DECRETO dei 23 novembre 1862 che ordina la coniazione di una medaglia a ricordo dell' Esposizione internazionale di Londra.

1000) LEGGE che autorizza il Governo a pubblicare nelle Provincie Siciliane l'Editto per le sementi ed i soccorsi.

23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera del Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. unico. È autorizzato il Governo del Re a pubblicare nelle Provincie Siciliane il consueto Editto per le sementi ed i soccorsi. Esso avrà vigore per l'anno colonico 1862-63.

Ordiniamo ec. — Torino 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI.

1001) REGIO DECRETO con cui è istituito un Museo industriale presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituito nella Capitale del Regno alla dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio un Museo industriale affine di promuovere l'istruzione industriale ed il progresso delle industrie e del commercio.

2. È autorizzato il Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a far tutte le necessarie disposizioni per il pronto ordinamento del Museo, valendosi per il primo impianto degli oggetti raccolti ed acquistati all'Esposizione internazionale di Londra.

Ordiniamo ec. — Torino 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Pepoli.

1002) Regio Decreto col quale è istituita una scuola di Nautica per la Marina mercantile nella Città di Recco.

2 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduti gli articoli 32 e 33 delle RR. Patenti del 13 gennaio 1827; — Veduto il R. Brevetto del 12 dicembre 1840; — Veduto il R. Decreto del 5 luglio 1860: — Veduto l' altro Decreto dell' 8 luglio di detto anno; — Veduta la deliberazione del 17 ottobre 1862, con cui il Comune di Recco si obbliga di provvedere a proprie spese alla somministrazione di adatto casamento, e all' acquisto e mantenimento del materiale scientifico e non scientifico per la istituzione di una scuola di Nautica per la Marina mercantile; — Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita una scuola di Nautica per la Marina mercantile nella città di Recco, che verrà aperta il 1.° gennaio 1863.

2. La detta scuola avrà un primo ed un secondo Maestro. L'annuo stipendio del 1.° Maestro sarà di lire mille duecento; quello del 2.° Maestro sarà di lire ottocento.

Ordiniamo ec. — Torino 2 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Pepoli.

1003) Regio Decreto che istituisce una Deputazione sopra gli studi di Storia Patria per le Provincie Toscane e per l' Umbria.

27 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Considerando come sia debito nostro promuovere ognor più gli studi di Storia Patria in tutte le Provincie del Regno; — Considerando come di ciò non possa darsi migliore attestato quanto col costituire nelle Provincie di Toscana e dell' Umbria una Deputazione di Storia Patria, la qual accolga in sè le due preesistenti associazioni di cotal genere, quali sono la Deputazione Storica eletta tra Soci della Reale Accademia Lucchese, che prese a pubblicare le memorie e documenti per la Storia di

Lucca, e l'altra privata dello Archivio Storico Italiano: due Società che resero tanti e segnalati servigi alla Storia, non pure della Toscana, ma eziandio dell' Italia; — Considerando come altre Provincie del Regno Italiano abbiano Reali Deputazioni di Storia Patria; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita una Deputazione col titolo di Real Deputazione sopra gli studi di Storia Patria, per le Provincie Toscane e per l' Umbria.

2. L' ufficio di questa Deputazione sarà di raccogliere, scegliere e mandare in luce per mezzo della stampa, storie, cronache, statuti, documenti diplomatici e altre carte che siano di capitale importanza alla illustrazione della storia e delle istituzioni giuridiche, economiche e civili.

3. La R.ª Deputazione di Storia Patria dipenderà immediatamente dal Ministero della pubblica Istruzione.

4. La R.ª Deputazione avrà la sua sede in Firenze.

5. Essa Deputazione avrà un Consiglio direttivo composto d' un Presidente, di tre Vice-presidenti, di cui l' uno in Firenze, il secondo in Lucca, il terzo in Perugia, e d' un Segretario, nominati con Decreto Reale.

6. Il Consiglio direttivo formerà il Regolamento della Deputazione e nominerà per la prima volta i soci di essa.

7. Per le pubblicazioni di Storia Patria fatte da questa Deputazione sarà provveduto con ispeciale stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica Istruzione.

Ordiniamo ec. — Torino 27 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI.

1004) REGIO DECRETO col quale vengono destinati Controllori presso le fabbriche della carta filigranata da bollo, delle marche da bollo, e dei francobolli.

20 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la tabella F annesssa al R. Decreto 15 dicembre 1860, n.° 4496, — Visto l'art. 4 del R. Decreto 2 novembre 1862, n.° 950; — Considerando che è necessario di fare controllare la fabbricazione della carta filigranata da bollo, delle marche da bollo e dei francobolli pei passaporti all'estero e pel servizio delle Regie Poste; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Presso le fabbriche della carta filigranata da bollo, delle marche da bollo e dei francobolli saranno destinati Controllori, le cui attribuzioni saranno determinate con regolamento approvato dal Ministro delle Finanze.

2. I controllori saranno cinque, cioè:
1 di 1.ª classe collo stipendio di L. 3500,
2 di 2.ª classe collo stipendio di » 3000;
2 di 3.ª classe collo stipendio di » 2500;

Gli anzidetti stipendi saranno prelevati dal fondo stanziato nel capitolo 73 del bilancio 1863.
Ordiniamo ec. — Torino 20 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. Sella.

1005) Regio Decreto per l'ordinamento del personale nei magazzini dei generi di privativa nelle Provincie Parmensi, delle Marche e dell' Umbria.

16 novembre 1862

VITTORIO EMANNELE II ec.

Vista la legge 21 aprile p. p. sulla vendita dei sali e tabacchi, non che la legge 13 luglio 1862 sulle privative ; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

Art. 1. È approvata la nuova pianta pel personale nei magazzini dei generi di privativa per le Provincie Parmensi, delle Marche e dell' Umbria, in conformità all' annessa tabella n.° 1, vista d' ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

2. Coll'attuazione dei nuovi magazzini saranno soppressi gli Uffici, che sotto varie denominazioni sono presentemente incaricati della spedizione o della vendita dei generi di privativa nelle dette Provincie, e saranno riformati, come dall'annessa tabella n.° 2, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

3. Oltre lo stipendio fisso ai Magazzinieri viene concesso sul prodotto della vendita dei tabacchi un aggio

di L. 2 p. 0[0 sulle prime L. 60,000
di » 1 p. 0[0 sulle successive L. 20,000
di cent. 50 p. 0[0 sulle somme maggiori.

4. Ai Magazzinieri incaricati della vendita delle polveri verrà corrisposto l'aggio del 3 p. 0[0 sul relativo prodotto.

5. I Magazzinieri presteranno una malleveria nei modi stabiliti col Decreto 10 marzo 1861, n.° 4684, per la somma rispettivamente determinata nell'annessa tabella n. 3, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

6. Coll'attuazione di detta pianta cesserà ai titolari dei magazzini o banchi ed ai dipendenti Impiegati ogni altro assegno, emolumento, incerto, o casuale di qualunque sorta che al presente percepissero per qualsiasi causa.

7. I pesatori, i facchini ed altri serventi addetti agli Uffici soppressi o riformati, che siano stipendiati dall' Amministrazione di Finanze nella qualità d'impiegati, e non come semplici giornalieri, sono mantenuti nel godimento delle loro mercedi fino a che non siano altrimenti provvisti.

La loro opera sarà messa a profitto distribuendoli presso i nuovi magazzini secondo il bisogno del servizio, e rimarrà allora sospesa l'indennità assegnata a'Contabili per tale oggetto.

8. Agli Impiegati che non fossero compresi nel nuovo ordinamento saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del Decreto 12 febbraio 1860, n.° 3972.

9. Il servizio di trasporto dei generi ai magazzini di vendita sarà fatto a cura e spese del Governo.

Sono pure a carico delle Finanze dello Stato la provvista e la manutenzione dei locali, mobili e pesi pel servizio degli Uffici e dei magazzini.

10. Per ciascun magazzino il circolo dei rivenditori, che vi si debbono provvedere, sarà fissato dal Ministro delle Finanze, il quale stabilirà inoltre le indennità da corrispondersi a seconda della distanza e della qualità delle strade da percorrersi.

11. Le disposizioni del presente Decreto avranno effetto col gennaio 1863.

Ordiniamo ec. — Torino 16 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Q. Sella.

1006) Regio Decreto dei 27 novembre 1862 di convocazione dei Collegi elettorali di Teramo, Penne, Acireale, Caltagirone, Erba, Macerata, Casoria ed Aversa.

1007) Regio Decreto col quale è approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge 3 agosto 1862 sull' amministrazione delle Opere pie.

27 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduti gli articoli 15 e 37 della legge 3 agosto ultimo, numero 753, sull' amministrazione delle Opere pie del Regno; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l' annesso Regolamento per la esecuzione della predetta legge, sottoscritto d' Ordine Nostro dal Ministro dell' Interno.

2. A cominciare dal giorno primo del prossimo gennaio 1863 sarà esecutoria nelle Provincie Toscane e Meridionali la legge sarda in data 5 giugno 1850, numero 1037, relativa alla capacità di acquistare dei Corpi morali, la quale sarà pubblicata contemporaneamente al presente Decreto.

3. È derogato ad ogni disposizione anteriore contraria al presente Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 27 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

REGOLAMENTO

IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1862. SULLE OPERE PIE.

Delle Opere pie in generale.

Art. 1. La sorveglianza delle Opere pie del Regno spetta all'Autorità governativa, alle Deputazioni provinciali ed ai Consigli comunali.

L'amministrazione di esse compete alle Congregazioni di carità od ai Corpi ed individui indicati nell'articolo 4 della legge.

2. Sono compresi fra le Opere pie, nel senso ed agli effetti della legge 3 agosto 1862:

Gli ospizi di carità, gli alberghi dei poveri, ed i ricoveri di mendicità;

Gli ospedali degli infermi, i pubblici manicomi, gli ospizi degli esposti o dei figli abbandonati, quelli dei giovanetti discoli od usciti dalle carceri, gli orfanotrofii, i ricoveri per l'allattamento in comune degli infanti, e le istituzioni destinate ad agevolare l'allevamento della prole a domicilio;

Gli istituti di educazione e d'istruzione pei sordo-muti e per i ciechi, i conservatori, i convitti ed altri stabilimenti congeneri di beneficenza;

I monti di maritaggi ed altre fondazioni per distribuzione di doti in occasione di matrimonio o di monacazione;

Gli asili d'infanzia, le scuole gratuite, e le fondazioni per concessione di sussidii onde agevolare ai poveri l'acquisto di un'arte o di una professione;

Le casse di risparmio quando siano mantenute da opere pie ed a scopo di beneficenza. i monti di elemosine e i monti di pietà o di pignorazione non congiunti a monti frumentari od aventi principalmente per fine di sovvenire all'indigenza;

Le istituzioni volte a procurare alle classi povere i mezzi di sostentarsi in caso d'interruzione di lavoro o in quello d'infermità;

Le istituzioni per distribuzione continuativa di soccorsi in danaro, in generi o in medicinali;

Le confraternite, le congregazioni, gli eremi e le cappelle laicali non erette in titolo;

E finalmente tutte quelle istituzioni, opere o fondazioni che sotto qualunque denominazione e titolo si trovino o siano per essere applicate a scopo di beneficenza.

Delle amministrazioni.

3. Le Amministraziani di Opere pie, che legalmente esistono in conformità dell' art. 4 della legge, continuano a sussistere quali sono costituite.

4. Pei luoghi pii, i cui statuiti o regolamenti non contemplano le deliberazioni di nomina degli amministratori, dovranno essere determinati i modi di convocazione e di votazione relativi a queste nomine.

Quando non sia altrimenti stabilito, dovranno i verbali di deliberazioni delle Amministrazioni essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti all' adunanza ed autenticati dal Segretario, a diligenza del quale saranno inserti in apposito registro con rubrica e depositati nell'archivio dell' Opera pia.

5. Dove per disposizione di legge o degli statuti e regolamenti particolari dell'Opera pia vi siano amministratori nominati a tempo, i medesimi rimarranno in ufficio sino alla istallazione dei loro successori, ancorché sia trascorso il termine prefisso.

Chi surroga amministratori scaduti anzi tempo rimane in ufficio solo quanto vi sarebbe ancora rimasto il predecessore.

6. Avverandosi l'incompatibilità, di cui all'alinea dell'art, 6 della legge , andrà escluso l'amministratore meno anziano; a pari anzianità, il più giovane ; il nuovo eletto da quello che già siede in ufficio; nei casi di elezione contemporanea, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe un numero maggiore , ed a parità di suffragi il giovane dal provetto.

Degli inventari.

7. L'inventario, di cui è parola negli articoli 8 e 30 della legge, conterrà una descrizione sommaria e ordinata dei titoli, degli atti dei registri, e di ogni altro documento dai quali risulta del patrimonio pell'Opera pia.

8. Quando una stessa Amministrazione abbia la direzione di diverse Opere pie l'inventario sarà formato separatamente per ciascuna di esse.

9. L'inventario e le copie del medesimo, come pure le note di variazione da trasmettersi al Prefetto secondo l'art. 9 della legge, saranno sottoscritti dal capo o presidente dell'Amministrazione dell'Opera pia e autenticati dal segretario o contabile della stessa Opera, rimanendo quest'ultimo corrisponsale della esattezza dell'inventario.

Dei bilanci.

10. Il bilancio presuntivo prescrittto nell'art. 10 della legge sarà da ciascuna Amministrazione deliberato annualmente prima della scadenza di settembre; e verrà successivamente depositato per giorni otto nella segreteria del pio istituto o in quella del Comune, con facoltà a chicchessia di prenderne visione.

Di questo deposito si darà notizia al pubblico con avviso da affiggersi nei soliti luoghi delle pubblicazioni ufficiali.

11. Trascorsi gli otto giorni del deposito, i bilanci indicati negli articoli 15, n.o 2, e 19 della legge saranno trasmessi per copia al Prefetto, unitamente ai ricorsi cui abbiamo dato luogo, per le occorrenti risoluzioni dell'Autorità superiore o della Deputazione provinciale.

12. Anche quando il bilancio non debba essere approvato a norma degli indicati articoli della legge, non potrà essere messo in esercizio senza la preventiva formalità del deposito e la risoluzione delle opposizioni insorte, a pena della risponsabilità personale dell'operato per gli amministratori.

13. Nella formazione del bilancio si osserveranno le regole seguenti.

14. Le entrate e le spese si ripartiranno in due titoli, delle ordinarie e delle straordinarie.

Ciascun titolo sarà diviso in capitoli secondo la natura delle impostazioni, da ogni capitolo in articoli.

15. Nel titolo primo dell'*attivo* del bilancio si importeranno le rendite accertate provenienti da titoli del debito pubblico, dalla locazione di terreni, dall'appigionamento degli edifizi, da censi, dall'impiego dei capitali, dai legati, dal prodotto delle pensioni, delle manifatture o delle farmacie, ed ogni altro provento fisso tanto in danaro che in generi.

Nel titolo secondo dello stesso attivo si riporterannno gli avanzi di cassa degli anni precedenti, gli arretrati di qualunque specie, il prodotto di tagli straordiuari di boschi, le oblazioni e limosine, ed ogni altro cespite eventuale di entrata.

16. Nel titolo primo del *passivo* del bilancio saranno impostati i pesi intrinseci d'ogni opera pia, ossia le spese di amministrazione ordinaria, gli stipendi degli impiegati, le contribuzioni, i canoni passivi, le manutenzioni dei fondi, le spese di culto e quelle che vi abbiano analogia o dipendenza, le spese di beneficenza ed ogni altra spesa ordinaria destinata all'andamento regolare dei servizi dell'Opera pia o stabilita in modo continuativo da leggi o regolamenti particolari e che si riproduce annualmente per uno stesso o per analogo oggetto.

Nel titolo secondo dello stesso passivo si riferiranno le spese relative a nuove costruzioni od operazioni di grossa manutenzione. allo acquisto di stabili, all'impiego od alla restituzione di capitali, ed altre spese simili che ordinariamente non si riproducono.

17. In aggiunta al bilancio vi sarà un capitolo di casuali, il quale conterrà tutti gli aumenti d' introito e servirà a supplire le minorazioni di esso, gli aumenti di esito e le spese casuali propriamente dette.

18. Le Amministrazieni dovranno esprimere i motivi degli aumenti e delle diminuzioni di qualche rilievo che si presentino nella enrata o nella spesa comparativamente al bilancio dell'esercizio precedente, e daranno pure ragione dei capitoli che s'impostino per la prima volta.

19. Quando una stessa Amministrazione abbia il governo di più istituiti, ciascuno dei quali con patrimonio o reddito distinto, dovrà formare un bilancio per ognuno di essi.

Però i diversi lasciti affidati semplicemente alla stessa Amministrazione con applicazione determinata faranno bensı parte del bilancio, ma vi saranno riferiti sommariamente e in cifre complessive, la cui dimostrazione particolareggiata sarà il soggetto di appositi allegati allo stesso bilancio.

20. Deliberato il bilancio presuntivo, ed avutane l'approvazione superiore nei casi contemplati dagli articoli 15 e 19 della legge, le Amministrazioni provvederanno alla formazione delle liste di carico o dei ruoli corrispondenti, e ne faranno la consegna al Tesoriere dell' Opera unitamente ad una copia del bilancio.

Dei conti consuntivi.

21. L'esercizio finanziario comprende i proventi accertati, le spese occorse e i diritti acquistati dall'Opera pia o dai suoi creditori dall' 1 di gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per la riscossione di tali proventi e per la liquidazione e il pagamento di quelle spese, l'esercizio si protrae fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo, e s'intende chiuso definitivamente alla stessa epoca.

22. Il Tesoriere presenta il suo conto all'Amministrazione nel mese di maggio. In caso contrario, e così anche se il conto presentato appare inesatto o irregolare, l'Amministrazione può ordinargli di compilarlo o correggerlo dentro un breve termine, passato il quale ne ordinerà la compilazione o riforma per opera di un commissario sotto la risponsabitità ed a spese dello stesso Tesoriere.

23. Nel caso comtemplalo dall'art. 19 del presente Regolamento il conto sarà redatto colle stesse norme e nella stessa forma del relativo bilancio.

24. Il conto del Tesoriere sarà diviso in due parti, attiva e passiva. Ciascuna parte sarà suddivisa in titoli e capitoli corrispondenti a quelli del bilancio.

Le entrate non state provvedute nel bilancio ma soltanto nei ruoli suppletivi od ordini di riscossione saranno annotate nella parte attiva sotto il capitolo de' casuali.

25. I mandati giustificativi del passivo saranno uniti al conto e citati ai debiti luoghi. I mandati od ordini speciali di pagamento soddisfatti con inversione di fondi saranno descritti nel capitolo cui appartiene la spesa; e non in quelli da cui l'inversione fu operata.

26. Il conto del Tesoriere coi documenti relativi sarà dall' Amministrazione trasmesso alla Prefettura dentro il mese di giugno per l'approvazione prescritta dall'art. 15 della legge.

27. Contemporaneamente al conto del Tesoriere verrà trasmesso il conto morale dell'Amministrazione.

28. Nel conto morale l'Amministrazione dovrà:

1.° Far constare che tanto nelle riscossioni come nell' eseguimento delle spese si sono osservate le leggi ed i regolamenti;

Descrivere la condizione finanziaria e morale dell'Opera pia ed i miglioramenti che si ravvisano opportuni per meglio raggiungere lo scopo della medesima. Al quale effetto saranno dall'Amministrazione passati in esame la qualità delle rendite dello stabilimento, i mezzi di accrescerle, e la possibilità e convenienza di mantenere o ridurre od abolire talune spese.

29. Le Amministrazioni faranno redigere una copia del conto approvato del Tesoriere per essere depositata nell'archivio dell'Opera pia coi relativi documenti e coi ruoli dell,esercizio chiuso.

L'originale del conto sarà rimesso contro ricevuta al Tesoriere.

Di quanto sopra si farà constare con apposito verbale dell' Amministrazione.

Dei Tesorieri.

30. La deliberazione di nomina del Tesoriere conterrà l'indicazione dell' ammontare e delle qualità della sua cauzione, a termini dell' articolo 11 della legge.

31. Il Tesoriere che offre una malleveria in beni stabili dee presentare all'Amministrazione:

1.º I documenti che comprovano la proprietà di tali beni in esso od in chi ne consente il vincolo in suo favore;

2.º Una stima autentica del valore dei medesimi;

3.º I documenti che ne comprovano la libertà o dai quali risulta che hanno ancora un valore libero superiore alla somma di cauzione.

32. Il Tesoriere che nel termine di tre mesi dalla partecipazione della sua nomina non abbia fornito la cauzione impostagli dovrà essere surrogato.

33. Il Tesoriere che, cessando dalle sue funzioni, voglia ottenere lo svincolo della sua cauzione presenterà all'Amministrazione dell'Opera pia apposita istanza corredata dai documenti che giustifichino l'approvazione dell'ultimo suo conto finanziario e il versamento fatto a saldo d'ogni suo debito nelle mani del successore.

34. Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione ed allo svincolo della cauzioue sono a carico del Tesoriere.

35. Le norme riguardanti le malleverie dei Tesorieri saranno anche osservate per le malleverie cui siano tenuti altri contabili od impiegati di Opere pie.

36. I Tesorieri dovranno nel caso contemplato dall' art. 22 della legge rappresentare al delegato, sulla semplice visione delle credenziali di cui il medesimo sia munito, il fondo di cassa e comunicargli tutti i registri e le carte di contabilità.

Venendone richiesta, l'Amministrazione dovrà assistere nella persona di un propio delegato alle verificazioni ordinate dall'Autorità governativa.

Il delegato sottoscriverà il verbale di verificazione.

Della gestione economica.

37. Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili le Amministrazioni di Opere pie faranno risultare.

1.º Della proprietà nel venditore colla produzione dei titoli relativi;

2.º Del possesso nel medesimo colla scorta dei registri catastali o censuari, e in difetto, con documenti equipollenti:

3.º Della sicurezza dell' acquisto , mercé dei certificati d' iscrizione ipotecaria o di altri vincoli a carico del venditore e dei possessori che lo abbiano preceduto pel corso degli ultimi trent'anni;

4.º Del valore dell'acquisto, mediante relazione autentica di periti;

5.º Ed infine della convenienza dell'acquisto medesimo;

38. Trattandosi di fare acquisto di stabili ad un pubblico incanto l' Amministrazione dovrà osservare le condizioni e cautele che dalla Deputazione provinciale vengano stabilite, a pena in difetto che il contratto rimanga a rischio e pericolo degli amministratori.

La Deputazione provinciale determinerà il massimo dell'off.rta che si potrà fare a nome del pio istituto.

39. La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d' acquisto sarà promossa dall'Amministrazione nei modi e termini dalla legge prescritti.

L'Amministrazione dovrà eziandio prendere sotto la sua risponsabilità e rinnovare in tempo utile l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti all'Opera pia.

Un mese prima della scadenza dal suo rango d'una iscrizione, la deputazione provinciale provvederà direttamente per la rinnovazione della medesima a spese degli amministratori.

40. Per le alienazioni di immobili l' Amministrazione farà constare alla Deputazione provinciale della necessità o convenienza del relativo contratto nell'interesse dell'Opera pia, e designerà l'impiego a farsi del prezzo di vendita.

Nelle Provincie Siciliane è mantenuto in vigore l' obbligo delle alienazioni portato dal Sovrano Decreto del 16 febbraio 1852.

41. Le locazioni di beni stabili si faranno parzialmente per ogni podere.

Nei contratti di locazione si faranno espressamente rinunziare i conduttori

a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti preveduti, e non preveduti, a norma delle leggi civili vigenti.

42. L'Esercizio delle farmacie proprie dei pii istituti sarà di regola dato in affitto.

43. Per le deliberazioni di opere o di somministranze d'oggetti o di derrate dovranno essere preventivamente accertati il montare della spesa e la natura o il modo di esecuzione della medesima per mezzo di regolari stime, di piani e di capitolati.

44. Dove l'Amministrazione ricorra alla Deputazione provinciale per eseguire a licitazione o trattativa privata i contratti pei quali è prescrittta la formalità dell'incanto dall'art. 13 della legge, dovrà dimostrare in modo particolareggiato la necessità o convenienza della sua domanda.

45. Le deliberazioni di accettazione, o di rifiuto di donazioni tra vivi o di disposizioni testamentare, e così pure quelle di accettazione o rifiuto delle eredità intestate di persone ricoverate a cui il pio istituito sia chiamato per disposizione di legge, dovranno contenere la dimostrazione della loro convenienza.

A tale effetto saranno corredate di una copia o di un estratto della disposizione, dello stato attivo e passivo e della stima dei beni compresi nella donazione, nella eredità o nel lascito.

46. L'Amministrazione dovrà eziandio assumere le opportune informazioni e deliberare nel merito dei richiami che vengano fatti contro le liberalità a favore dell' Opera pia.

47. L'accettazione delle eredità sarà sempre fatta con beneficio d'inventario.

Durante la pratica per l'autorizzazione occorrente, l'Amministrazione dovrà fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti del pio istituto.

48. L'Amministrazione che senza l'autorizzazione preventiva della Deputazione provinciale si renda attrice o convenuta in una lite estranea all'esazione delle rendite dell'Opera pia, sarà responsale nella persona degli amministratori delle spese e dei danni dalla lite cagionati.

Per altro nei casi d'urgenza l'Amministrazione potrà fare qualunque atto conservatorio, sott'obbligo di riportare l'approvazione per la continuazione, ove d'uopo, degli atti di lite.

Della ingerenza governativa, provinciale e municipale nelle Opere pie.

49. I Consigli comunali possono esaminare l'andamento e vedere i conti delle Opere pie locali, senza per altro dare ordini o disposizioni pel loro servizio o intervenire alle adunanze delle rispettive Amministrazioni.

Il Sindaco od altro delegato del Consiglio comunale può anche prendere visione sul luogo degli atti e contratti, non che dei registri delle Amministrazioni, con riferirne, occorrendo, al prefetto.

50. L'Autorità comunale indagherà se nel Comune siano lasciti o beni destinati a sollievo dei poveri e stornati dalla loro destinazione.

Riconoscendone l'esistenza, ne informerà il Prefetto trasmettendogli nello nello stesso tempo le più esatte notizie sulla entità e destinazione della fondazione pia.

51. I notai ed altri pubblici uffiziali che riconoscano l'esistenza di qualche pia liberalità tra vivi o testamentaria ne trasmetteranno la notizia alle Autorità da cui dipendono od al Sindaco del Comune cui la fondazione riguarda.

52. Nella facoltà spettante alla Deputazione provinciale di approvare i regolamenti indicati sotto i numeri 1 e 5 dell'articolo 15 della legge, è compresa l'approvazione dei soli regolamenti di amministrazione e servizio interno, esclusi per conseguenza gli statuti o regolamenti organici che determinano lo scopo e le basi costitutive di un' Opera pia, la sanzione dei quali è riservata al Governo.

53. Nell'esercizio della facoltà accordata alla Deputazione provinciale dall'articolo 17 della legge dovrà la medesima farsi carico di astenersi da quelle indagini e pratiche che possano cagionare una spesa notevole all'Opera pia e non siano rigorosamente richieste dalla entità dell' interesse dello stabilimento.

54. La Deputazione provinciale provvederà, occorrendo per l'osservanza delle leggi sul patrocinio gratuito delle Opere Pie, e suggerirà gli altri mezzi opportuni alla conservazione o difesa dei loro diritti.

55. I bilanci ed i conti da approvarsi dal Re in conformità dell'art. 19 della legge saranno corredati dalla deliberazione della Deputazione provinciale.

I bilanci saranno trasmessi al Ministero dell'Interno dentro il mese di novembre ed i conti dentro il mese di luglio con apposita relazione del Prefetto.

Delle Congregazioni di carità.

56. La designazione delle Opere pie che debbono essere amministrate dalla Congregazione di carità spetta principalmente, in via di proposta, al Consiglio comunale, il quale ne farà la consegna con apposita deliberazione.

57. Il disposto dall' art. 50 del presente Regolamento è esteso alle Congregazioni di carità, le quali dovranno renderne informato il Consiglio comunale.

Le Congregazioni di carità daranno anche avviso al Consiglio comunale del rifiuto o della impossibilità degli amministratori od esecutori testamentari a promuovere la costituzione in corpo morale di una pia fondazione locale.

58. La nomina generale o parziale del Presidente e degli altri membri della Congregazione di carità sarà pubblicata negli otto giorni successivi, e dentro lo stesso termine il Sindaco ne darà notizia al Prefetto.

Disposizioni generali.

59. Quando per atto tra vivi o con disposizione testamentaria sia stabilita un'Opera di carità o beneficenza con designazione del personale incaricato di amministrarla, gli stessi amministratori od esecutori testamentari ne promuoveranno la costituzione in corpo morale a termini dell'articolo 25 della legge.

Se gli amministratori od esecutori testamentari non possono o non vogliono compiere le relative pratiche, il Consiglio comunale o la Congregazione locale di carità da esso delegata promuoverà l'occorrente provvedimento.

60. Nelle domande di costituzione in corpo morale di nuove Opere pie si dirà quale è la sede e la destinazione dell'istituto, quali i mezzi che porge la fondazione per sostenere le spese di amministrazione, e quali le circostanze di tempo e di luogo che rendono vantaggiosa la chiesta istituzione.

61. Le deliberazioni dei Consigli Comunali e provinciali indicate nell'art. 24 della legge non saranno valide se la domanda ottenne bensì la maggioranza dei voti intervenuti, ma non ha raggiunto la maggioranza numerica dei membri onde il Consiglio è costituito.

62. I richiami delle Amministrazioni nel senso dell'art. 18 della legge saranno dati in forma di ricorso ragionato al Re e potranno essere dalle medesime trasmessi direttamente al Ministro dell'Interno.

Disposizioni transitorie.

63. Nella seconda quindicina del prossimo dicembre 1862 i Consigli comunali saranno convocati straordinariamente dal Prefetto per la costituzione delle nuove Congregazioni di Carità a tenore dell'art. 28 della legge.

64. Nella seconda quindicina del prossimo gennaio 1863 le Amministrazioni pie informeranno l'autorità comunale degli istituti di carità e beneficenza esistenti nel Comune, mediante la presentazione di un memoriale in carta libera nel quale siano indicati per ciascun istituto il titolo e la denominazione, la destinazione, il sistema di amministrazione e la situazione economica.

65. Le Opere pie che al primo gennaio 1863 non abbiano ancora un regolamento interno dovranno compilarlo e riportarne dentro l'anno l'approvazione [illegible] Deputazione provinciale.

66. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli ospedali sì regii che comunitativi e di altri pii istituti delle Provincie Toscane, i quali ricevono un sussidio dalla Cassa dei fondi generali, continueranno ad essere sottoposti al l'esame ed all'approvazione det Ministro dell'Interno.

Saranno egualmente soggette all'approvazione del Ministro le deliberazioni degli ospedali e pii istituti delle stesse provincie, le quali interessano il loro patrimonio o si riferiscono a spese non contemplate nel loro bilancio.

67. Sino all'emanazione di un Regolamento generale ed uniforme sulla contabilità delle Opere pie, continueranno ad osservarsi nella materia le discipline vigenti, a termini dell'art. 37 della legge.

68. Gli attuali impiegati sì amministrativi che contabili delle opere pie conserveranno i loro posti sino a che le rispettive Amministrazioni abbiano altrimenti provveduto, salvi in ogni caso i diritti competenti ai medesimi per disposizione di contratto o di speciale regolamento.

Dato in Torino addì 27 novembre 1862.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno.
U. RATTAZZI.

1008) Regio Decreto con cui è istituito un Quartiermastro della Marina nel Capoluogo di ciascuno dei Dipartimenti marittimi settentrionale e meridionale, ed un Vice-Quartiermastro in quello dell'Adriatico.

13 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II

Visto il R. Decreto 17 novembre 1860, in virtù del quale la Marineria dello Stato fu ripartita in tre Dipartimenti; — Considerando che in seguito all'aumento considerevole del personale ascritto al Corpo Reale Equipaggi, la gestione degli averi ad esso assegnati richiede l'opera indefessa dei Consigli amministrativi delle due divisioni del Corpo suddetto; — Ritenuta la convenienza di esonerare i medesimi Consigli dalla risponsabilità derivante dal maneggio e dalla contabilità di somme importanti, l'impiego delle quali è affatto estraneo all'amministrazione pecuniaria del Corpo R. Equipaggi; — Sentito il Consiglio d'Ammiragliato; — Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Verrà istituito un Quartiermastro della Marina nel Capoluogo di ciascuno dei due Dipartimenti marittimi settentrionale e meridionale, ed un Vice-Quartiermastro in quello dell'Adriatico, per ivi rappresentare e coadiuvare il Quartiermastro del Dipartimento settentrionale.

2. Saranno applicati agli Uffizi di Quartiermastre due Impiegati subalterni del Corpo delle Segreterie militari ed uno soltanto a quello del Vice-Quartiermastro. Ad ogni Uffizio sarà pure destinato un Usciere.

3. I Quartiermastri e Vice-Quartiermastro saranno scelti fra gli Ufficiali dei diversi Corpi della Regia Marina, o del Commissariato, e conserveranno rispettivamente il grado di cui erano insigniti nel Corpo da cui furono tratti.

4. La paga e i vantaggi assegnati ai predetti Impiegati sono stabiliti dalla qui annessa tabella, d'ordine Nostro firmata dal prefato Ministro della Marina.

5. I Quartiermastri e Vice-Quartiermastro anzidetti dipenderanno direttamente dai rispettivi Commissari Generali di Dipartimento.

6. Ai nuovi Uffizi, come sovra istituiti, sarà affidata la gestione delle casse e la contabilità dei fondi di scorta per i regii legni armati, quella per le mercedi giornaliere degli operai addetti ai lavori negli stabilimenti marittimi, ed ogni altra riguardante pagamenti di materiale, di personale, giro di fondi, ed altro di cui venissero dal Ministero incaricati.

7. I Quartiermastri e Vice-Quartiermastro sono risponsabili dei fondi che vengono ad essi affidati, come pure delle operazioni del rispettivo Ufficio, e presteranno una cauzione, i primi di lire venticinquemila caduno, e l'ultimo di lire quindicimila.

8. Con apposite istruzioni ministeriali verranno stabilite le regole pel disimpegno delle incumbenze affidate ai suddetti nuovi Uffizi.

9. È abrogato il capo ottavo (delle mercedi giornaliere alla Maestranza) del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi militari della Regia Marina, approvato con R. Decreto 20 marzo 1842, ed ogni altra disposizione che possa essere contraria alla presente, la quale avrà effetto a datare dal 1.º gennaio 1863.

Ordiniamo ec. — Torino 13 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. DI PERSANO.

TABELLA *delle paghe e dei vantaggi assegnati al personale degli Uffizi dei Quartiermastri della Marina*

2 Quartiermastri della Marina con L. 3500 a 4000, spese di ufficio 900;
1 Vice-Quartiermastro con L. 2500 a 3000, spese d'ufficio 600;
5 Impiegati subalterni delle Segreterie militari con paga del grado;
3 Uscieri con L. 800.

L'aumento dal *minimum* al *maximum* avrà luogo per L. 250 dopo il primo triennio di servizio nello stesso grado e paga, per le altre L. 350 dopo il 2.º triennio.

Per le indennità di via, trattamento tavola ed altre competenze, i Quartiermastri saranno assimilati al grado di Commissari di Marina di 2.ª classe. Il Vice-Quartiermastro a Sotto-Commissario di Marina di 1.ª classe.

Gl' Impiegati subalterni sono pagati dal Corpo secondo il grado.

L'Amministrazione provvede il locale per gli Uffizi.

Torino 13 novembre 1862.

D' ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
C. DI PERSANO.

1009) LEGGE dei 20 febbraio 1862 colla quale sono soppressi i Comuni di Arcagnano, Zunico e San Savino in Lombardia.

1010) LEGGE dei 21 aprile 1862 colla quale sono soppressi i Comuni di Gere del Pesce e di Straconcolo nella Lombardia.

1011) REGIO DECRETO contenente disposizioni per l'esecuzione delle leggi 20 febbraio e 21 aprile 1862, colle quali sono soppressi alcuni Comuni nella Lombardia.

23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro dell' Interno; — Visti ...

sione dei Comuni di Arcagnano, Zunico, San Savino, Gere del Pesce e Straconcolo, e vennero i due primi aggregati al Comune di Carpiano, Provincia di Milano, il terzo a quello di Due Miglia, in Provincia di Cremona, ed i due ultimi al Comune di Stagno Pagliaro nella Provincia stessa; — Avuto il parere del Consiglio di Stato; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le sovra acccennate leggi avranno effetto col 1° gennaio 1863.

2. I Prefetti delle Provincie di *Milano* e *Cremona*, ciascuno per quanto riguarda i Comuni posti nella propria Provincia, provvederanno per l'immediata elezione dei Consiglieri comunali, in base alle attuali liste elettorali amministrative debitamente approvate.

3. In quanto al soppresso Comune di *San Savino*, attesa la sua aggrezione a quello di *Due Miglia*, la cui popolazione eccede i 3,000 abitanti, dovrà la Giunta municipale riformare le attuali liste elettorali, inscrivendovi soltanto gli elettori, che pagano un censo non minore di lire 10, giusta l'art. 14 2.° alinea della legge 23 ottobre 1859, n.° 3702.

4. L'adunanza degli elettori avrà luogo nei Comuni di *Carpiano*, *Due Miglia* e *Stagno Pagliaro* nel giorno ed ora che saranno fissati dai Prefetti.

I Sindaci dei Comuni predetti avranno la presidenza degli uffici provvisori, giusta l'art. 47 di essa legge.

L'avviso della convocazione verrà per cura delle attuali Giunte municipali pubblicato, a mente dell'art. 43 della predelta legge, tanto nei Comuni soppressi quanto in quelli sovra citati.

5. Tosto proclamate le elezioni, saranno convocati i nuovi Consigli comunali al solo fine di eleggere rispettivamente le Giunte municipali, le quali dovranno quindi provvedere all'esecuzione degli incombenti prescritti dai n. 7 e 8 dell'art. 90.

6. Le attuali Amministrazioni continueranno a compiere le loro attribuzioni sino all'epoca sovra stabilita, ma senza prendere deliberazioni su oggetti che possano vincolare l'azione dei nuovi Consigli comunali.

7. Gli Archivi dei Comuni soppressi verranno riuniti agli Archivi dei Comuni cui sono aggregati, e si formeranno esatti inventari di tutti i titoli, atti e carte ivi esistenti, non che di tutti i beni comunali mobili ed immobili, in conformità del disposto dall'art. 106 della precitata legge 23 ottobre 1859.

Ordiniamo ec. — Torino 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

1012) Regio Decreto con cui è istituito in Longone (isola d'Elba) un Bagno penale pei condannati ai lavori forzati.

5 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto il Decreto 19 settembre 1860, in forza del quale vennero riordinati i Bagni settentrionali di terraferma e della Sardegna; — Visto quello del 5 dicembre stesso anno relativo ai Bagni di *Porto Ferraio* e di *Ancona*; — Ritenuta la necessità di aprire un nuovo Penitenziario marittimo, oltre quelli già esistenti nel Dipartimento settentrionale; — Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina; — Abbiamo decretato e

Art. 1. Sarà stabilito in Longone (isola d'Elba) un Bagno penale pei condannati ai lavori forzati, il quale dipenderà da quello centrale di Genova, e sarà costituito quale diramazione del succursale di Porto Ferraio.

2. Il numero, la graduazione, lo stipendio ed ogni altra competenza del personale di direzione e di custodia di esso Penitenziario sono fissati dalla apposita Tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina.

3. Verranno applicate al Bagno medesimo le disposizioni contenute nel precitato Decreto 19 settembre 1860, non che nei regolamenti d'amministrazione, di contabilità, di disciplina e d'interno ordinamento, firmati, sotto la stessa data, dal Ministro della Marina, in quanto però non risultino contrarie a queste Nostre determinazioni.

Ordiniamo ec. — Torino 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. di Persano.

1013) Regio Decreto che approva il regolamento per l'uniforme degli Agenti delle Amministrazioni forestali.

19 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Viste le disposizioni vigenti che prescrivono diverse legge di uniformi per gli Agenti delle varie Amministrazioni forestali del Regno; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. A far tempo dal 1.° gennaio 1863 è adottato un solo uniforme per tutte le Amministrazioni forestali delle diverse Provincie dello Stato, da provvedersi nei modi e nelle forme prescritte dal qui annesso regolamento vidimato d'ordine Nostro dal predetto Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

2. È abrogata qualunque disposizione contraria alle prescrizioni dell'anzidetto regolamento.

Ordiniamo ec. — Torino 19 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Pepoli.

REGOLAMENTO.

PER L'UNIFORME DEGLI AGENTI FORESTALI DEL REGNO

§ 1. — *Della provvista dell'uniforme e relativa contabilità.*

Art. 1. Gli Ufficiali e gli Agenti delle Amministrazioni forestali del Regno, a far tempo dal 1.° gennaio 1863, debbono nell'esercizio delle loro funzioni portar le armi loro distribuite, e vestire l'uniforme prescritto dal presente regolamento.

2. Le armi saranno provvedute e distribuite ne'modi voluti dalle leggi forestali vigenti nelle rispettive Provincie.

L'uniforme è a carico dei singoli Ufficiali ed Agenti forestali, e verrà sulla

loro richiesta, provvisto dall'Amministrazione, la quale riterrà sui loro stipendi il relativo importo nei modi infraspecificati.

Potranno però i medesimi provvedersene direttamente entro tre mesi dalla promulgazione del presente regolamento.

3. Per far fronte alle spese è stabilito un fondo di massa obbligatorio per tutti nelle seguenti proporzioni.

Per gl'Ispettori delle diverse classi. . . . . L. 250
Per i Guardia Generali . . . . » 200
Per i Brigadieri e Capi Guardie . . . . » 150
Per i Guardaboschi. . . . . » 100

4. Questo fondo è formato per mezzo di ritenuta fissa delle seguenti somme sugli stipendi mensuali di ciascun Ufficiale ed Agente:

Per gli Ispettori . . . . L. 15
Per i Guardia-Generali. . . . . » 10
Per i Brigadieri ed altri Agenti Subalterni. . . . . . . » 5

5. La ritenuta anzidetta avrà sempre luogo anche quando già è compiuto il fondo di massa.

L'eccedenza che si verifica verrà in fine di ogni esercizio restituita a richiesta degli interessati.

6. Avvenendo promozione, morte, destituzione od ammessione a riposo di ufficiali od agenti forestali soggetti a ritenuta, questa sarà fatta per metà se la variazione succederà nella 1ª quindicina del mese, e per intero se nella 2.ª

7. Gli Alunni forestali, il cui servizio è gratuito, sono egualmente tenuti a provvedersi del loro uniforme entro tre mesi dalla data del presente.

Possono però per mezzo delle ispezioni, richiederne la fornitura all' Amministrazione, versandone presso la Tesoreria provinciale l'ammontare in quella somma ed in quel modo che verrà indicato in apposita circolare.

8. Gli Agenti forestali a cavallo debbono provvedersi di adatta cavalcatura entro tre mesi dalla data del presente.

In caso contrario il Ministero, sul rapporto degli Uffici forestali, provvederà, con ritenuta del terzo dello stipendio, a tale acquisto.

Lo stesso verrà praticato per la bardatura del cavallo.

9. È tollerato fino al 31 dicembre 1864, l'antico uniforme per gli Ufficiali e Agenti forestali che ne fossero provvisti.

10. Chiunque d'ora in poi aspirasse ad un impiego nell'Amministrazione forestale, oltre gli altri titoli dalle vigenti disposizioni richiesti, deve unire alla domanda un atto di sottomissione di persona idonea e notoriamente solvibile, col quale si renda mallevadrice verso lo Stato, in qualunque evento dell' importo dell'uniforme, di cui sopra, e degli altri oggetti somministrati.

§ II—*Dell'uniforme*

11. L'uniforme ed i distintivi degli Amministratori Generali sono stabiliti come segue:

A) Tunica di panno turchino con goletta e paramani di panno scarlatto ricamato in oro. come al modulo A n.° 1. La tunica sarà chiusa sul petto da due fila di nove bottoni dorati colla impronta dell'aquila di Savoia, con negli artigli il martello a guisa di accetta (modulo A n. 14).

B) Spalline a freccia (*treffles*) di cordone in oro a faccetta, portanti nel mezzo un piccolo scudo con l'aquila di Savoia (modulo *A* n.° 10).

C) Al collo un cordone a faccetta finito da un capo con fiocchi ripiegati sul petto, e l'altro capo annodato dietro, passando sotto al braccio sinistro (modulo *B* n.° 7).

D) Bandoliera di gallone d'oro con filetti rossi portanti una giberna di corame nero inverniciato con sovrapposta un'aquila di Savoia in argento con l'accetta e la leggenda *Boschi*.

La bandoliera avrà altra aquila similmente in argento sul davanti (modulo *A* n.° 15 e *B* n. 7).

E) Cintura di gallone in oro filettato in rosso sopra la tunica con fermaglio in ottone dorato portante l'aquila di Savoia (modulo A n. 18). Sciabola di cavalleria con elsa dorata e guarnizione in ebano.

F) Cappello a tre tese sormontato da piccolo pennacchio di penne nere, contornato da un gallone di seta nera, con coccarda tricolore, nappette di cordone in oro faccettato e cappio di ottone dorato.

G) Berretto con fascia di panno scarlatto guernito di due piccoli galloni in oro con nel mezzo un cordoncino (modulo A n.º 17).

H) Cappotto con cappuccio, il tutto di panno grigio e fodera *bleu* con triplice cordone in oro intrecciato (modulo A n.º 12).

I) Pantaloni di panno grigio con doppia banda di panno scarlatto.

K) Stivali con sproni d'acciaio.

In bassa tenuta può far uso di una cintura di pelle verniciata o delle sole trecce o spalline.

12. Gl'Ispettori Generali vestono lo stesso uniforme, ad eccezione della goletta e dei paramani della tunica, il ricamo sarà minore in lunghezza di un centimetro, ed ove più non figureranno le righe d'oro trasversali sulle tre longitudinali (modulo A n.º 2). Il berretto avrà due soli galloni in oro.

13. L'uniforme degli Ispettori di 1ª classe è uguale a quello degli Ispettori Generali, meno però i ricami della goletta e dei paramani che debbono essere come al modulo A n. 3. I cordoni delle trecce e dei fiocchi d'oro liscio. Il berretto è contornato da un solo gallone e due cordoncini.

14. Il ricamo della goletta e de' paramani degl'Ispettori di 2ª classe avrà il bordo ad una sola riga longitudinale e della lunghezza specificata al modulo A n.º 4.

Il berretto sarà contornato da un solo gallone e da due cordoncini in oro. Del rimanente l'uniforme è ugnale a quello stabilito per gl'Ispettori di 1ª classe.

15. L'uniforme delle Guardie Generali differisce da quello degli Ispettori:

1º Nella goletta e ne' paramani, ove il ricamo è alquanto minore, ed ove non v'ha riga d'oro longitudinale (modulo A numeri 5, 6 e 7);

2º Nei cordoni delle spalline e del petto, composti di seta scarlatta e d'oro a scacchi;

3º Nella bandoliera e nella cintura che saranno di pelle nera inverniciata coi fermagli e guarnizioni eguali a quelle degli Ispettori.

L'uniforme delle 3 classi di Guardie-Generali non varia che nella lunghezza del ricamo della goletta e dei paramani.

Il berretto di Guardia-Generali di 1ª classe è contornato da quattro cordoncini in oro, di tre quello di Guardia-Generali di 2ª classe, e di due soltanto quello di Guardia-Generali di 3º.

16. Gli alunni forestali (modulo B n.º 2) fanno uso di kepì con galloni e cordoncini in oro ed aquila di Savoia sul davanti, con coccarda nazionale e pennacchio a coda di crine nero.

La tunica è uguale a quella di Guardia-Generali, ad eccezione de' paramani che sono lisci, e del ricamo alla goletta, che è composto di sole tre foglie di quercia (modulo A n. 8).

Le spalline a trecce ed il cordone sono di seta scarlatta mista a fili d'oro.

Il berretto è contornato da un sol cordoncino in oro.

Del rimanente l'uniforme è uguale ai Guardia-Generali.

17. L'uniforme dei Capi-Guardia a cavallo, che come quelli di Sardegna sono ammessi alla carriera superiore, è identico a quello degli alunni. (mod. B n. 2).

18. I Capi-Guardia delle antiche provincie continentali dello Stato, facienti servizio a piedi, ed ugualmente ammessi alla superiore carriera (modulo B n.º 1) fanno uso di tunica, trecce e fiocchi uguali ai loro colleghi di Sardegna.

Alla cintura di pelle verniciata hanno un coltello da caccia con manico di ebano (modulo A n. 13); il kepì a tesa larga piegata davanti e dietro con l'aquila di Savoia di ottone dorato, con le accette e la leggenda *Boschi* sormontato da piccolo pennacchio di crine nero; i pantaloni ad una sola banda, ed in servizio possono far uso di uose di pelle e di carniere a tracollo.

19 I brigadieri a cavallo (moduto B n. 5) fanno uso di

Kepì con piccolo gallone d'oro e cordoncini di lana rossa con aquila di Savoia di semplice ottone, coccarda tricolore e pennacchio a coda di crine nero.

Tunica simile ai Capi-Gardia con alamaro di gallone in oro alla goletta (modulo *A* n. 9).

Bottoni di semplice metallo colla leggenda *Boschi* (modulo A n. [illegible]

Le trecce ed i cordoni sono in lana mista ad oro;
Cintura di corame nero con fermaglio, eguale al modulo A n. 18;
Bandoliera e porta-carabina di corame nero con fibbie in ottone:
Pantaloni di panno bigio con doppia banda di panno scarlatto;
E *bournos* o cappuccio di panno bigio con trecce di lana rossa modulo A n.° 12).
Stivali con sproni in ucciaio.
La bardatura dei cavalli è come al modulo *B* n. 6.

20. I Brigadieri a piedi fanno uso degli stessi distintivi de' Brigadieri a cavallo, ad eccezione del kepì che è a tesa rotonda, de' pantaloni che hanno una sola banda, della bandoliera la quale è supplita dal carniere (modulo *A* n.° 16). Non portano sproni, ma fanno uso delle uose di pelle. Il cappotto è di panno bigio a tabarrino, come al modulo *A* n.° 11.

21. I Guardaboschi a cavallo vestono la stessa assisa del Brigadiere a cavallo salvo i galloni al braccio ed al kepì.

I Guardaboschi a piedi hanno lo stesso uniforme dei loro brigadieri, meno i suddetti distintivi del grado.

22. I Brigadieri, Capi-Guardia, Guardaboschi, e Custodi dei boschi demaniali dipendenti dall'Amministrazione forestale fanno uso dello stesso uniforme; i Guardaboschi dei Comuni, Corpi morali e dei privati vi aggiungono una fascia al braccio, portante una lamina di ottone, nella quale sarà impresso lo stemma del Comune, Corpo morale o del privato, di cui sono al servizio; od il nome dei medesimi (modulo A n. 20),

Torino addì 19 ottobre 1862.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
PEPOLI

1014) LEGGE **sui conflitti di giurisdizione fra Magistrature supreme diverse, fra Tribunali dipendenti da diverse Magistrature supreme, e fra Tribunali ordinari e Tribunali militari e marittimi.**

21 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Provvisoriamente e fino a nuovi provvedimenti definitivi sarà designata con Decreto Reale quale Suprema Magistratura giudiziaria debba decidere il conflitto che sorgesse:

a) Fra due o più Corti di Cassazione, il Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'Appello, quando adempiano le funzioni di Corti di revisione, e Tribunale supremo di guerra;

b) Fra una di queste Magistrature Supreme, ed una o più Corti di Appello o d'Assise, Tribunale o Giudici che non siano sottoposti alla di lei giurisdizione, o fra due o più Corti d'Appello e di Assise, Tribunali o Giudici dipendenti da diverse Magistrature Supreme;

c) Fra due o più Tribunali marittimi, fra Tribunali marittimi e militari, o fra un Tribunale marittimo o militare ed un Giudice, Tribunale o Magistrato ordinario.

La Magistratura giudiziaria da designarsi con Decreto Reale, dovrà essere fra quelle non interessate nel conflitto.

Per gli effetti di quest'articolo gli atti, sentenze e documenti dell cause saranno trasmesse al Ministero di Grazia e Giustizia dalla parte pi diligente. o dal Pubblico Ministero se vi è posto in causa.

2. La Magistratura chiamata con Decreto Reale a decidere, pronuncierà sentenza in seduta plenaria od a sezioni riunite quando il conflitto a risolversi sia sorto fra due Magistrature supreme, o fra una di esse e qualche Magistratura sottoposta ad altra Magistratura suprema.

3. Soltanto in materia penale pei conflitti che si elevassero fra le Corti d'Appello, Tribunali o Giudici di Lombardia e Corti d'Appello, Tribunali o Giudici delle altre Provincie soggette alla Corte di Cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al disposto dell'art. 22 della legge 27 marzo 1862 sull'ordinamento giudiziario in Lombardia.

Ordiniamo ec.—Torino 21 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. PISANELLI

1015) REGIO DECRETO sul riordinamento del personale delle Amministrazioni forestali delle antiche Provincie continentali e dell'isola di Sardegna.

31 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II

Viste le Regie Patenti 1° dicembre 1833, colle quali venne approvato il regolamento forestale tuttora vigente nelle antiche Provincie continentali dello Stato;—Visto il regolamento forestale per l'isola di Sardegna approvato colle Regie Patenti 14 settembre 1844 e modificato col Reale Decreto 4 novembre 1851;—Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. A far tempo dal 1° gennaio 1863 il personale delle Amministrazioni forestali delle antiche Provincie continentali dello Stato e dell'Isola di Sardegna sarà riordinato nel modo stabilito nella apposita tabella, vidimata dal Nostro Ministro per l'Agricoltura e Commercio.

2. Gl'Ispettori ed i Guardia-Generali saranno nominati per Reale Decreto, i Capi-Guardia dal Ministero dietro esame di concorso, i Guardaboschi dello Stato dal Ministero medesimo sulla proposta dei Prefetti, previo parere degli Ispettori.

3. Nulla è innovato per ciò che concerne il concorso dei Comuni nel pagamento dello stipendio de' Guardaboschi dello Stato, e per ciò che riguarda la nomina dei Guardaboschi e Campari forestali ad esclusivo servizio dei Comuni e degli altri Corpi morali.

4. Il numero e lo stipendio di questi ultimi agenti forestali sarà a norma del bisogno in ogni Provincia stabilito per Decreto Ministeriale sulla proposta dei Prefetti, previo concerto coi Comuni interessati, sentito il parere dell'Ispettore forestale.

5. È assegnata agli ispettori forestali l'annua somma di lire seicento d'indennità di giro.

Essi non hanno dritto ad altra indennità di trasferta a carico dello Stato, dei Comuni e dei privati, se non nei soli casi previsti dal regolamento da emanarsi dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

6. È abrogata qualunque disposizione contraria al presente Decreto.

Ordiniamo ec.—Torino 31 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

1016) REGIO DECRETO **che istituisce una speciale Amministrazione per la sorveglianza, custodia ed incremento dei Pineti di Ravenna.**

23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Visto l'Editto 1° marzo 1816 della Delegazione di Ravenna e la Notificazione della Tesoreria Generale in data 7 settembre 1818 colla quale si danno provvedimenti per la conservazione dei Pineti esistenti in quella Provincia;—Viste le Notificazioni della Tesoreria Generale in data 30 settembre 1827, con le quali è instituita una speciale Amministrazione forestale per l'incremento e conservazione dei boschi comunali delle Romagne, Marche ed Umbria;—Viste le Notificazioni della Delegazione provinciale di Ravenna in data 17 maggio 1828 e 26 giugno 1829, con cui si danno disposizioni speciali per la conservazione dei suddetti Pineti;—Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È istituita una speciale Amministrazione per la sorveglianza, custodía ed incremento dei Pineti di Ravenna, composta del personale indicato nell' apposita tabella vidimata d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

2. È speciale incarico dell'Amministrazione suddetta di sorvegliare acciò siano osservate le disposizioni contenute nelle Ordinanze e Notificazioni sopracitate e quelle altre che verranno emanate in proposito.

3. Sono applicabili per l'Amministrazione finanziaria dei Pineti di Ravenna le disposizioni contenute nel R. Decreto 6 aprile 1826, n. 555, le quali saranno rigorosamente osservate tanto dagli Uffiziali del Demanio pubblico, quanto dagli Uffiziati ed Agenti forestali.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo ec.—Torino 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

1017) REGIO DECRETO **col quale è istituito nella città di Oristano un ufficio di Ricevitoria per la riscossione dei redditi e crediti spettanti alla Cassa Ecclesiastica.**

27 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È instituito un Ufficio di Ricevitoria per la riscossione dei redditi e crediti spettanti alla Cassa Ecclesiastica dello Stato nella città di Oristano.

2. Le attribuzioni conferite col regolamento approvato con Reale Decreto 2 luglio 1855 al già Insinuatore d'Oristano sono demandate al Ricevitore speciale della Cassa Ecclesiastica, che verrà nominato dipendentemente al disposto del presente Decreto.

3. Il Ricevitore della Cassa Ecclesiastica in Oristano godrà sulle riscos-

sioni che verranno da esso operate dell'aggio fissato per i Contabili dell'Amministrazione del Demanio e Tasse dall'art. 8 del Reale Decreto 4 novembre 1851.

4. Il Ricevitore della Cassa Ecclesiastica dovrà, prima d'assumere l'esercizio delle sue funzioni e dentro il termine che verrà stabilito, somministrare una cauzione nella proporzione e secondo le norme stabilite dal Reale Decreto 10 febbraio 1861.

5. È derogato al disposto del Regolamento 2 luglio 1855 in quanto possa essere contrario alle disposizioni del presente Decreto.

Ordiniamo ec.—Torino 27 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

1018) REGIO DECRETO che approva il Regolamento per le Case penali di custodia del Regno.

27 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 28 del Codice penale comune da Noi approvato il 20 novembre 1859;—Veduti gli art. 36, 37, 38 e 41 del Codice penale comune vigente nelle provincie Toscane,—Veduto l'art. 1 del Regolamento generale per le case di pena approvato con Nostro Decreto del 13 gennaio 1862;—Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;—Sentito il parere del Consiglio di Stato; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. È approvato l'annesso Regolamento per le Case Penali di Custodia del Regno che sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo ec.—Torino 27 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. RATTAZZI

REGOLAMENTO *per le Case Penali di Custodia*

Art. 1. Le case d'istruzione e d'industria menzionate all'art. 28 del Codice penale del 20 novembre 1859 sono destinate a ricevere gl'individui delle seguenti categorie, cioè:

1.° I condannati alla pena della custodia per applicazione degli articoli 86, 92 e 93 dello stesso Codice, e gli individui indicati negli articoli 36, 37, 38 e 41 del Codice penale toscano;

2.° Coloro il cui ricovero è ordinato dalle Corti e dai Tribunali giusta gli articoli 88, 441 e 446 del detto Codice 20 novembre 1859;

3.° Gli arrestati per correzione paterna a termini delle leggi civili.

Possono pure esservi ammessi in sezione separata gli adulti condannati alla custodia accennati all'art. 95.

2. Per disposizione del Ministro dell'Interno la custodia degli individui compresi nelle tre prime categorie può essere affidata a pubblici Istituti che abbiano per iscopo la educazione correzionale e professionale dei giovani discoli od abbandonati.

3. Il medico-chirurgo opererà la vaccinazione sopra quei giovani, i quali nella visita sanitaria, cui vengono sottoposti al loro arrivo nello stabilimento, non risultino ancor vaccinati.

4. Il periodo d'isolamento nella cella di osservazione può essere da cinque a

venti giorni a giudizio del Direttore, il quale nel determinare la durata deve prendere in considerazione l'età, la condotta antecedente, l'indole del detenuto e la natura del suo fallo;

Il periodo d'isolamento pei recidivi sarà di venti giorni.

In questo tempo il Direttore procura al detenuto qualche lavoro, gli concede il passeggio isolato sotto la sorveglianza di un guardiano, e gli può anche permettere di frequentare la scuola separato dagli altri.

5. I detenuti hanno l'obbligo di osservare il silenzio, durante la notte, il lavoro, la scuola, le refezioni e la funzioni religiose.

Nelle altre ore della giornata, nei cortili e nell'infermeria il Direttore li può sciogliere da detto obbligo con quelle limitazioni che crederà opportune.

6. Il Direttore stabilisce un'ora in ciascun giorno per ricevere e sentire i detenuti che abbiano a presentare domande o richiami.

7. Le ore di sveglia e di riposo sono fissate dal Direttore secondo le stagioni tenendo però per norma indeclinabile che i detenuti non possono stare in letto più di otto ore.

8. Al suono del campanello per la levata i detenuti si vestono. aprono la finestra, rassettano il letto, spazzolano gli abiti, si pettinano e si lavano.

Dopo un quarto d'ora al secondo suono del campanello le porte delle celle si aprono, e i detenuti si recano in ordine ed in silenzio alla cappella, dove assistono alla messa e recitano in comune la preghiera.

9. Terminata la messa ha luogo l'asciolvere consistente nella parte della quotidiana razione di pane; esso durerà un quarto d'ora, quindi i detenuti si recano immediatamente al lavoro.

10. Quattr'ore dopo l'asciolvere havvi il pranzo che dura mezz'ora; la ricreazione che gli tiene dietro è di un'ora e mezzo dal 1° aprile al 30 settembre, e di un'ora negli altri sei mesi.

11. Cinque ore dopo il pranzo ha luogo la cena della durata di venti minuti; le succede mezz'ora di ricreazione, in seguito alla quale i detenuti ripigliano i loro lavori, e li continuano sino all'ora prefissa pel riposo della notte.

12. Nelle ore del lavoro sono comprese quelle destinate per la scuola.

13. Ogni refezione è preceduta e seguita da una breve preghiera fatta dal Cappellano.

14. La ricreazione ha luogo sotto la costante sorveglianza dei guardiani. Essa consiste in esercizi di ginnastica, ed in quei sollazzi che tendono principalmente allo scopo di svolgere le forze del corpo, e di procacciargli destrezza.

Per gli esercizi ginnastici i detenuti verranno divisi in sezioni secondo l'età e il grado di forza e di destrezza.

Ciascuna sezione vi sarà chiamata per turno sotto la direzione dell' Impiegato specialmente incaricato di tale insegnamento.

Farà parte di questi esercizi il maneggio della tromba da fuoco.

15. Nei giorni in cui per circostanze atmosferiche i giovani non possono rimanere nei cortili, si radunano nelle gallerie, o nel refettorio, dove sono trattenuti in conferenze e letture dilettevoli, e nel canto d'inni religiosi insegnati loro dal Cappellano.

16. All'ora indicata dal suono della campana per coricarsi i detenuti si recano nella cappella, dove viene recitata l'orazione della sera, la quale come quella del mattino è seguita, dal canto di un inno religioso, quindi si ritraggono in silenzio nelle rispettive celle o camere, le cui porte sono chiuse immediatamente sino al mattino.

17. I detenuti nel recarsi da un luogo ad un altro, e nelle passeggiate procedono ordinati in fila ed in silenzio.

Nei sollazzi e negli esercizi ginnastici terranno pure quell'ordine che verrà loro prescritto.

18. Ad ogni guardiano sono consegnate alcune marche o segni particolari.

Il detenuto che ottiene il permesso di allontanarsi dal luogo ove si trova, dev'essere munito di una di quelle marche da portarsi in guisa che possa essere veduta da ogni impiegato della Casa che incontri sul passaggio. Il detenuto, il quale, munito di questa marca si trattenesse con altro detenuto, o che al suo ritorno nel luogo, donde ebbe il permesso di allontanarsi, non consegnasse al guardiano la marca stessa, incorrerà in una punizione disciplinare.

19. I detenuti sono ammaestrati nelle industrie più necessarie ai bisogni della vita, e meno soggette a decadimento, affinchè trovino i mezzi di provvedere alla propria sussistenza quando abbiano riacquistata la libertà.

20. Tutte le ore della giornata non destinate all' adempimento dei doveri e delle pratiche di religione, al cibo, alla ricreazione ed alla scuola sono consacrate al lavoro.

Sono eccettuati i giorni festivi.

21. I detenuti trenta giorni dopo il loro ingresso nello Stabilimento possono per la prima volta essere visitati dai propri parenti, ed in seguito una volta al mese.

La visita di persone estranee è proibita salvo in casi gravi ed eccezionali, il cui apprezzamento è lasciato alla responsabilità del Direttore.

22. Fuori di detto periodo possono i detenuti colpiti da infermità essere visitati dai prossimi loro parenti col permesso del Direttore, il quale prenderà previamente l'avviso del medico-chirurgo.

23. Oltre le persone indicate ai §§ 10 e 11, art. 10 del Regolamento generale per le Case di pena, è accordato l'ingresso nell'interno della Casa di custodia ai membri delle Società di patrocinio dei giovani liberati dal carcere.

24. Un registro che rimarrà nell'Ufficio della Direzione è destinato a ricevere i nomi dei visitatori, i quali possono inserirvi le osservazioni che la visita abbia loro suggerito. Il Direttore lo trasmette al termine di ogni anno al Ministero dell'Interno.

25. Terminato il periodo di osservazione i detenuti possono scrivere e spedire lettere; successivamente questa facoltà è loro fatta una volta in ogni mese.

26. I giorni festivi sono particolarmente consacrati all'istruzione morale e religiosa, nelle ore non destinate al servizio religioso, e alle istruzioni ad alla scuola i detenuti possono applicarsi ai trattenimenti permessi.

27. In detti giorni dopo l'asciolvere il Direttore fa la rivista di pulizia, quindi i detenuti cattolici si recano alla cappella per assistere alla messa, ad alla spiegazione del Vangelo.

Dopo la ricreazione che fa seguito al pranzo vi si recano per udire l'istruzione catechistica.

Nel giovedì d'ogni settimana all'ora fissata dal Direttore i detenuti cattolici si riuniscono pure nella cappella per ascoltare una istruzione di morale religiosa fatta dal Cappellano.

Il Cappellano farà eziandio istruzioni speciali nelle ore e nei giorni da stabilirsi d'accordo col Direttore ai detenuti, che non abbiano ancora ricevuto la prima comunione od il sacramento della cresima.

28. I detenuti acattolici ricevono possibilmente l' istruzione dei Ministri del loro culto, ed hanno intera libertà per ciò che riguarda le pratiche da esso comandate.

29. Durante le funzioni religiose, e l'istruzione catechistica, i detenuti acattolici possono venire occupati nei lavori dell'industria cui sono applicati, o nella lettura di libri istruttivi, in caso contrario rimarranno chiusi nelle proprie celle.

30. I detenuti hanno giornalmente, eccettuato il sabato, un'ora e mezzo di scuola, e due ore nei giorni festivi.

Di regola la scuola si fà di mattino nell'estate, e di sera nell' inverno.

31. L'insegnamento comprende il catechismo della Diocesi, la lettura, la calligrafia. l'aritmetica, il sistema metrico decimale, gli elementi del disegno lineare, ed in genere quegli altri che occorrono più frequentemente per bene esercitare le industrie cui sono applicati.

La grammatica della lingua italiana, gli elementi di geografia e di storia naturale, i cenni principali di storia patria, ed il modo di tenere registri di contabilità formano il soggetto di una scuola superiore cui saranno ammessi i detenuti che abbiano compiuto con buon esito il corso della prima scuola.

Si daranno almeno due lezioni per settimana di calcolo mentale:

32. Indipendentemente da questo insegnamento vi sarà un corso di musica istrumentale e vocale, cui non saranno ammessi che i detenuti di buona condotta ed aventi disposizione per apprendere quest' arte.

Quando la cognizione della musica vocale sia bastantemente generalizzata, potrà entrare come elemento essenziale nei trattenimenti ammessi nella Casa.

Gli allievi di musica strumentale hanno giornalmente un'ora di esercizio in essa, la quale è imputata sul tempo destinato al lavoro.

33. Il Maestro può col consenso del Direttore scegliere gli allievi della scuola superiore che si distinguono per buona condotta, per applicazione allo studio e per progresso, e farsi dai medesimi assistere nello insegnamento.

Questi allievi riceveranno il nome di assistenti o monitori, e porteranno al braccio sinistro un gallone di lana bianca.

34. Ogni tre mesi il Maestro farà concorrere gli allievi a dar saggio della ricevuta istruzione su tutte le parti dell'insegnamento.

35. Nei primi giorni di ciascun anno avrà luogo un esame generale a darsi dai Maestri e da altre persone per tal uopo invitate, in seguito al quale saranno conceduti due premi e tre menzioni onorevoli per ogni classe.

I premi e le menzioni sono accordati agli allievi che avranno dato miglior prova di sè per diligenza e progresso nello studio e per morigeratezza. Essi saranno distribuiti solennemente da persona delegata dal Ministero con assistenza di tutti gli impiegati dello Stabilimento.

36. I premi consistono in libri istruttivi, od in istrumenti relativi alle industrie dai detenuti esercitate.

37. I minori di 16 anni ricevono il vitto nelle qualità e quantità stabilite per le donne dal Regolamento generale per le Case di pena.

38. Il vestiario dei detenuti nella Casa di custodia è eguale in tutto a quello stabilito dal citato Regolamento generale per i condannati alla pena del carcere.

39. Ai detenuti che si distinguono per buona condotta, per l'applicazione e progresso nella scuola, nel lavoro e nelle istruzioni catechistiche, o che abbiano reso qualche notevole servizio alla Amministrazione, possono essere accordate le seguenti ricompense:

1.° Facoltà di ricevere visite e scrivere lettere oltre i limiti stabiliti agli articoli 22, 23 e 25;

2.° Parole di lode e d'incoraggiamento dirette loro in presenza di altri detenuti;

3.° Ammessione al vitto di riconmpensa;

4.° Iscrizione sopra un registro d'onore;

5.° Proposizioni alla grazia sovrana per condono o diminuzione di pena incorsa dai condannati.

6.° Gratificazione in danaro all'uscita dallo Stabilimento.

40. Le ricompense notate sotto i numeri 1, 2, 3, 4 sono accordate dal Direttore, le altre dal Consiglio di disciplina.

41. I detenuti inscritti sul registro d'onore portano per distintivo un gallone di lana color verde sulla manica del braccio sinistro.

42. Prima che sia posto in libertà il detenuto che si crede meritevole della gratificazione, il Direttore fa una particolarizzata relazione al Ministero sulla condotta da esso tenuta nel corso della detenzione, sul progresso fatto nella scuola e sulla importanza dei lavori dal medesimo eseguiti, e trasmettendogli la deliberazione del Consiglio di disciplina circa la gratificazione che può meritare esprime su di essa il proprio avviso.

43. La proclamazione della ricompensa accordata é fatta in giorno festivo dopo il servizio religioso alla presenza dei detenuti a quest'uopo radunati dal Direttore.

44. Le punizioni disciplinari consistono:

1.° Nell'ammonizione o nella privazione della ricreazione da uno a cinque giorni;

2.° Nella privazione della seconda minestra da uno a cinque giorni;

3.° Nella consegna nella propria cella durante la ricreazione colla privazione della seconda minestra da uno a cinque giorni;

4.° Nella reclusione nella cella di punizione con pane ed una sola minestra da uno a cinque giorni;

5.° Nella reclusione in essa a pane ed acqua da uno ad otto giorni;

6.° Nella reclusione in essa resa oscura ed a pane ed acqua per uno o due giorni.

45. Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 si applicano nei casi di difetto di nettezza di pigrizia nello alzarsi dal letto, di divagamento nella cappella, nel lavoratorio e nella scuola, e generalmente a tutti gli atti che involgono negligenza o colpa non grave.

46. Colle punizioni menzionate ai numeri 2 e 3 sono castigate la inosservanza del silenzio, le beffe ai compagni, lo sciupo degli alimenti.

47. Le punizioni indicate sotto i numeri 3 e 4 si applicano nei casi d'indebita assenza dal luogo del lavoro e dagli uffizi religiosi, d'ingresso nella cella altrui, di rifiuto del lavoro, d'immondizie fuori dei cessi, e luoghi a ciò destinati di schiamazzi, di atti indecenti, di parole sconce, d'insudiciamento o guasto dei muri, e d'infrazione al disposto dall'art. 18.

48. Colle punizioni di cui nei numeri 4 e 5 sono castigati i guasti maliziosi negli abiti e negli utensili, nelle materie prime e nei manufatti, nei libri e nei letti, la rottura procurata dei vetri, lo stiacciamento delle stoviglie, il procurarsi artatamente o fingere qualche infermità o difetto fisico, le bestemmie, il trafugamento di lettere e le corrispondenze clandestine, la disobbedienza e le insolenze ai guardiani, la denunzia spontanea dei falli dei compagni.

49. Le punizioni, di cui nei numeri 5 e 6, si applicano agli autori di vie di fatto verso i compagni, di minacce ai guardiani ed agli impiegati, di accuse calunniose, di tumulti, d'irriverenze nell'oratorio, di atti o scritti sconci e scandalosi, di percosse ai condetenuti ed ai guardiani, di grida sediziose e di rivolta, di congiure, di ammutinamenti e di ribellione, di tentativi di evasione, di furti, senza pregiudizio dell'azione fiscale.

50. È di competenza del Direttore il pronunciare le punizioni di cui nei numeri 1, 2 e 3, non che quella di cui al numero 4, sino a cinque giorni; al Consiglio di disciplina spetta il pronunziare quella comminata nel numero 4 oltre cinque giorni. e le altre di cui nei numeri 5 e 6.

51. La proclamazione delle punizioni incorse avrà luogo nel modo stabilito per le ricompense.

52. I fondi particolari o provenienti dalle gratificazioni di quei giovani, che al rilascio saranno affidati alla Società di patrocinio, saranno alla medesima consegnati per essere a loro profitto impiegati nel modo che crederà più opportuno.

53. I minori di quattordici anni, il cui ricovero fu ordinato dai Tribunali per avere agito senza discernimento, debbono essere oggetto di cure particolari, benchè assogettati alle regole generali dello Stabilimento. Il Direttore classandoli a parte dai condannati potrà accordare loro qualche favore conciliabile colle discipline della Casa.

54. In tutto quanto non si è altrimenti provvisto col presente Regolamento, si osserveranno le disposizioni contenute nel Regolamento generale per le Case di pena del Regno in data 13 gennaio 1862.

Torino li 27 novembre 1862.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. Rattazzi.

1019) Regio Decreto dei 30 novembre 1862 contenente disposizioni provvisorie circa i francobolli postali.

1020) Regio Decreto che approva il ruolo del Contingente delle guardie doganali.

30 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge 13 maggio 1862 sull'ordinamento della Guardia doganale;—Visto il Nostro Decreto 13 novembre stesso anno ed il Regolamen-

to organico al medesimo annesso;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo.

Art. 1. È approvato l'annesso ruolo del contingente delle Guardie Doganali, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

2. Il Ministro delle Finanze determinerà la sede dei Comandanti di luogotenenza e quella delle Brigate.

3. Gli agenti del ceto esecutivo in Toscana ad eccezione di quelli esclusivamente addetti al servizio del Dazio di consumo, i vigili e verificatori delle privative nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria, che non venissero compresi nel Corpo delle Guardie doganali, o non conseguissero posti in pianta nei nuovi organamenti o non venissero collocati a riposo, saranno messi in disponibilità, e dovranno prestare il servizio che sarà loro affidato e nei luoghi ove saranno destinati.

Ordiniamo ec.—Torino 30 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA

Contingente della Guardia Doganale.

GRADI			Numero	ANNUO STIPENDIO	
				Individuale	complessivo
Tenenti	di 1.ª classe		80	2,200	176,000
	di 2.ª classe		100	1,800	180,000
Sottotenenti			130	1,500	180,000
Brigadieri	di mare e sedentari		391	960	375,360
	di terra		831	840	698,040
Sotto-Brigadieri	di mare e sedentari		400	840	419,160
	di terra		1274	780	993,720
Guardie	di mare e sedentarie	scelte	400	780	312,000
		comuni	2837	720	2,042,640
	di terra	scelte	600	720	432,000
		comuni	6741	660	4,449,060
Mozzi	scelti		50	540	27,000
	comuni		150	480	72,000
			14073		10,356,980

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

1021) Regio Decreto con cui è approvata una nuova pianta numerica del Ministero degli Affari Esteri.

30 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i nostri Decreti in data 10 novembre 1859, e 20 ottobre 1861:—Sentito il Consiglio dei Ministri;—Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la pianta numerica del Ministero degli Affari esteri annessa al presente Decreto e firmata d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

2. Il presente Decreto avrà effetto dal 1° del venturo mese di gennaio 1863.

Ordiniamo ec.—Torino 30 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. Durando.

PIANTA NUMERICA

del personale del Ministero per gli Affari Esteri

1 Segretario Generale
3 Capi di Divisione di 1ª classe
1 Capo di Divisione di 2ª »
1 Segretario particolare del ministro con lo stipendio di Capo-Sezione.
7 Capi di Sezione
9 Segretari di 1ª classe
9 Segretari di 2ª »
5 Applicati di 1ª »
5 Applicati di 2ª »
Applicati di 3ª »
Applicati di 4ª »

Torino addì 30 novembre 1862.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
GIACOMO DURANDO

1022) Regio Decreto con cui è approvato il regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

30 ottobre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduto l'articolo 277 della legge 20 novembre 1859, n. 3754, sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche;—Ritenuto l' urgente bisogno di provvedere in via regolamentare perchè il servizio delle ferrovie pub-

bliche proceda nell'interesse generale in modo uniforme in tutte le parti dello Stato;—Sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici,—Sentito il Consiglio di Stato;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. unico. È approvato l'annesso regolamento, visto d' ordine Nostro dal Ministro dei Lavori pubblici per la pulizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie pubbliche del Regno.

Ordiniamo ec.—Torino 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS

REGOLAMENTO

D'ordine pubblico per la polizia, l'uso e l'esercizio, delle ferrovie

CAPO PRIMO—*Disposizioni generali*

Art. 1. Le strade ferrate, sia di proprietà dello Stato , sia concedute per la loro costruzione e pel loro esercizio all'industria privata, come pure tutte quante le loro dipendenze devono essere diligentemente mantenute in ottimo stato di conservazione per la pronta, libera e sicura circolazione dei convogli; e custodite in ogni loro parte dal necessario personale per assicurarne il più regolare e compiuto servizio.

2. Nella costruzione e nell'esercizio delle ferrovie si dovranno perciò adottare tutte quelle misure, ed usare tutte quelle cautele che sono suggerite dalla pratica e dalla scienza ad oggetto di prevenire , ed evitare sinistri di qualsiasi natura.

Occorrendone ciò malgrado, gli Agenti della strada ferrata sono strettamente tenuti a prestare tutti quei soccorsi che fossero ravvisati opportuni, ed a mettere in opera ogni mezzo onde alleviare e diminuire i mali ed i danni avvenuti, ed impedirne dei maggiori.

3. Tutti gl'Impiegati ed Agenti delle strade ferrate, sia esercitate dallo Stato sia concedute pel loro esercizio all'industria privata, devono avere l'idoneità, e soddisfare alle condizioni volute dalla legge pei posti da essi rispettivamente occupati.

Devono inoltre essere muniti di speciali ordini di servizio e di particolarizzate istruzioni, approvate dal Ministero dei Lavori pubblici: per l'esatto adempimento delle quali, come pure della rigorosa osservanza del presente regolamento, e di tutte le leggi relative alle ferrovie, non meno che di ogni danno che potesse derivare da loro colpa, imprevidenza od inerzia, rimangono strettamente responsabili, ciascheduno nella propria sfera di azione.

Sono conseguentemente tenuti ad usare ogni cura e diligenza per conservar l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, anche nei casi, che non fossero specialmente previsti dalle rispettive loro istruzioni.

Ogni trasgressione è punita a termini del presente regolamento e delle leggi penali vigenti.

4. I Concessionari o le Società debitamente autorizzate all' esercizio di una ferrovia devono istituire una speciale Direzione.

Le persone componenti questa Direzione è quelle che firmano per la Società, devono essere notificate al Ministero.

Una simile notificazione dovrà rinnovarsi ogni qualvolta occorra un cambiamento nelle stesse persone.

5. Le società sono responsabili dirimpetto al Governo di tutte le trasgressioni ed irregolarità che si possono verificare nell'esercizio delle ferrovie.

6. Sarà tenuto un registro a matricola del personale applicato all' esercizio. In questo registro si farà menzione per estratto dei certificati e dei documenti di cui ciascuno è provvisto, della natura e della durata del suo servizio , dell'epoca in cui ebbe principio della sua retribuzione , ed infine delle punizioni sofferte o che gli venissero inflitte.

Questo registro ad ogni richiesta è presentato ai Commissari, i quali possono inscrivervi le loro osservazioni, nel caso in cui la Società abbia, quanto al personale, obblighi speciali, come di ammettere a preferenza militari, regnicoli ec.

7. Nessuno può essere assunto all'ufficio di Capo-stazione, Telegrafista, e Macchinista, conduttore di locomotive, se non ha fatto un tirocinio di sei mesi almeno, e se non ha subito lodevolmente un esame tanto sulle materie del proprio servizio, quanto sulle leggi e regolamenti riguardanti l'esercizio delle ferrovie.

Le Commissioni per gli esami sono nominate dal Governo.

I verbali degli esami saranno comunicati ai regi Commissari coi documenti giustificativi.

8. Le Società in cui favore lo Stato abbia garentito un minimo d'interesse, o di prodotto, dovranno tenere un conto chiaro ed esatto in ogni parte del loro esercizio, osservando le istruzioni che in proposito venissero emanate dal Ministero dei Lavori pubblici.

Questi conti, coi documenti relativi; come pure i libri ed i registri d' ogni sorta, colle notizie e colle prove che fossero richieste, saranno in ogni tempo resi ostensibili ai Delegati del Ministero.

Dovranno poi le Direzioni delle Società stessa fornire in ogni anno al Ministero dei lavori pubblici i necessari dati statistici relativi al movimento dei passeggieri e delle merci, al loro percorso, a quello del materiale mobile, alle spese di esercizio, agli introiti, ed infine alla compiuta e rispettiva loro situazione finanziaria.

9. In tutte le stazioni dovrà tenersi un registro paginato e parafrato destinato a ricevere i richiami di coloro che avessero a lagnarsi tanto degli impiegati od Agenti, come dell'Amministrazione e dell'esercizio della strada. Una copia di questi richiami sarà per cura delle Amministrazioni trasmessa ai Regi Commissari.

Dell'esistenza di tale registro si farà risultare mediante apposito avviso, da tenersi affisso nelle sale d'aspetto dei viaggiatori di ogni stazione.

10. Avvenendo un fatto che abbia compromesso la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, sarà indilatamente segnalato ai Commissari a diligenza del Capo immediato, quantunque non ne siano derivati inconvenienti.

Il Ministro dei Lavori pubblici sarà pure immediatamente informato degli accidenti avvenuti nell'esercizio della strada.

Rapporti ulteriori circonstanziati faranno conoscere la causa dei medesimi e le misure prese per rimediarvi e per impedirne la riproduzione.

11. La Direzione di una ferrovia ha l'immediata vigilanza del suo personale, ed è tenuta a vegliare che i suoi dipendenti osservino esattamente le istruzioni e adempiano i doveri che loro sono affidati, e che siano osservate le prescrizioni di legge per l'ordine e la sicurezza dell'eserzizio.

La Direzione è responsabile dell'adempimento di questi doveri, è perciò le compete il diritto d'infliggere al personale da essa dipendente quelle pene disciplinari che sono stabilite dal presente regolamento secondo le istruzioni e gli ordini di servizio.

12. Le direzioni dovranno provvedere convenientemente agli uffici ed all' alloggio degl'Impiegati governativi, qualora ciò venisse riconosciuto necessario dal Ministero.

13. Per ogni linea di strada ferrata e per mezzo di apposito regolamento si dovranno determinare:

1.° Le stazioni nelle quali dovrà stabilirsi una rimessa pei vagoni;

2.° Il numero e la qualità degli Agenti e degli inservienti da mantenersi per la custodia e la conservazione della via, e pel servizio delle stazioni, dei segnali e degli sviatoi;

3.° Il numero e la qualità degli Agenti e degli inservienti destinati al servizio delle macchine e dei convogli.

4.° Il numero e la forza delle locomotive e la quantità delle diverse specie veicoli da tenersi in buono stato pel servizio della linea. Nel caso in cui insorgessero contestazioni in ordine all'applicazione delle norme stabilite nei quattro numeri precedenti; fra il Ministero dei Lavori pubblici e la Soci

sionaria dell'esercizio di strade ferrate, è aperta a quest'ultima la via del richiamo al Re, che provvede, udito il parere del Consiglio di Stato.

14. Sono sottoposti all'approvazione del Ministero i regolamenti relativi all'esercizio delle ferrovie compilati secondo le norme del presente regolamento e delle leggi sulle ferrovie.

Le istruzioni ed ordini di servizio sono comunicati ai Commissarii prima di essere mandati in vigore.

Tutti gli ordini non stampati saranno trascritti in un registro che a loro richiesta sarà presentato ai regi Commissari.

15. Gl' impiegati ed Agenti delle strade ferrate sono tenuti ad usare nei loro rapporti coi viaggiatori modi urbani, e ad avere per essi i maggiori riguardi.

CAPO SECONDO. — *Stazioni e vie.*

16. Le strade ferrate devono essere convenientememte chiuse. I passaggi a livello devono essere muniti di barriere e mobili distanti almeno metri 3,50 dalla ruotaia più vicina.

Queste barriere devono essere chiuse almeno 5 minuti prima del passaggio dei convogli.

17. Le strade e gli sviatoi devono essere visitati ogni giorno e più volte nel giorno.

Queste visite devono essere fatte a norma delle speciali istruzioni per le medesime.

18. Apposite colonne devono indicare le lunghezze in kilometri e le livellette delle strade ferrate.

19. Le locomotive ed i veicoli non devono stazionare sulle vie destinate alla circolazione dei convogli, a meno che siano protetti da opportuni segnali.

Non potranno essere collocati sulla strada oggetti in deposito a distanza minore di metri 1,50 dalle ruotaie destinate alla circolazione dei convogli. Sono eccettuati gli oggetti pei lavori giornalieri della manutenzione.

I veicoli depositati nelle vie di scarto che comunicano immediatamente coi binari principali, devono essere assicurati.

20. Agli accessi delle stazioni e lungo la strada nei luoghi indicati dal Ministero dei Lavori pubblici, saranno stabiliti segnali fissi per indicare se l'ingresso nella stazione è permesso; se la via è libera, e se dopo il passaggio del convoglio precedente è trascorso il tempo prefisso giusta le speciali istruzioni al riguardo.

CAPO TERZO. — *Materiali di locomozione e di trasporto.*

21. Le locomotive dovranno essere solidamente costrutte e non potranno essere messe in servizio, se non furono esperimentate e giudicate accettabili dalla Commissione a ciò delegata dal Governo.

Egual cosa deve aver luogo pe' veicoli di qualunque destinazione.

22. Quando per avvenuta deteriorazione od altra causa, in seguito ad esame contradditorio una locomotiva od un veicolo furono tolti dall' uso, non potranno essere rimessi in servizio che in virtù d' una nuova autorizzazione.

23. Le vetture devono essere munite di molle pella trazione e pella sospensione, devono possedere due apparecchi di attacco, e se hanno le porte di fianco devono avere due generi di serratura.

24. Le Amministrazioni devono combinare la posizione e le dimensioni dei respingenti e gli apparati di trazione del rispettivo materiale mobile in modo che possa senza inconvenienti accoppiarsi vicendevolmente il materiale mobile di tutte le ferrovie dello Stato.

In caso che non si raggiunga questa uniformità, il Ministro dei Lavori pubblici, sentite le varie Amministrazioni, ed a tenore del diritto risultante dai rispettivi capitolati di concessione, prescriverà i modelli da adottarsi.

25. Ogni veicolo porterà un numero d' ordine, le iniziali della ferrovia a cui appartiene, e l' indicazione del peso proprio, e di quello di cui può essere ca-

26. I veicoli saranno visitati dopo ciascun viaggio. Oltre ciò si eseguiranno visite periodiche in cui si leveranno le ruote. Di queste visite si terrà un registro in cui dovrà notarsi la data della visita, e lo stato in cui i veicoli furono trovati.

27. Dopo ogni riparazione della caldaia, ed una volta almeno ogni anno, le caldaie delle locomotive saranno sperimentate ad una pressione di tre atmosfere in più dell' effettivo a cui devono lavorare.

Di queste prove eseguite dall' Ingegnere della trazione e dal Capo-officina sarà esteso un verbale, di cui verrà trasmessa copia al regio Commissario.

CAPO QUARTO. — *Composizione dei convogli.*

28. Ogni convoglio deve contenere un numero di freni che sia in relazione col profilo della strada, colla velocità adottata, col carico dei vagoni e col sistema de' segnali usati.

Esso deve poter essere arrestato alla distanza di metri 450 almeno in qualunque punto della sua corsa, abbenchè animato dalla massima velocità permessa.

L' ultima vettura dei convogli sarà munita di freno.

Tanto il numero dei freni, quanto quello massimo dei veicoli che entrar possono in un convoglio, devono essere regolati da particolari istruzioni.

29. I convogli dei viaggiatori devono essere composti per modo da evitare la necessità dell' impiego per ciascuno di essi di un numero maggiore di due locomotive.

Fra le vetture contenenti i viaggiatori e la macchina si dovrà sempre collocare un veicolo che le divida.

La prima locomotiva sarà la più forte e regolerà la corsa del convoglio.

Non si ammetteranno nei treni dei viaggiatori vagoni carichi di lunghe travi.

30. Di notte i convogli, oltre ad esserlo internamente, devono essere illuminati alla testa ed alla coda anche esternamente, affinchè il personale della strada possa riconoscerne la direzione, e quello del convoglio assicurarsi che nessuna vettura venga a staccarsi.

31. Nelle stazioni con deposito di locomotive devono esistere i mezzi di soccorso richiesti per qualsiasi caso di sinistro.

Il tender ed il vagone a bagagli devono contenere gli attrezzi necessari od indispensabili in simili occasioni.

Tutti i convogli di viaggiatori devono essere muniti di una cassa di medicinali provveduta di quanto verrà ordinato dal Ministero de' Lavori pubblici.

CAPO QUINTO. — *Circolazione de' convogli.*

32. Sulla proposta dell'Amministrazione che esercita la strada il Ministero prescriverà la massima velocità dei treni permessa sui vari tronchi, avuto riguardo all'andamento ed al profilo della strada, alla solidità dell'armamento ed alla qualità dei veicoli e delle locomotive.

Questa velocità dovrà però essere diminuita se per sopravvenuti guasti divenisse pericolosa.

33. Le locomotive devono avere un potente freno in buone stato, ed in regola generale essere collocate in testa del convoglio.

È solo permesso il loro collocamento alla coda del convoglio nelle manovre delle stazioni nei casi di soccorso ed in luoghi determinati. In tali casi si adotterà una velocità minore.

Il tender deve venire dopo la locomotiva e quando ciò non si possa la velocità deve essere diminuita.

Nei casi particolari, in cui si ottenga dal Minisfero di viaggiare col tender davanti, deve questo essere munito di cacciapietre.

34. Ogni locomotiva in servizio deve portare un Macchinista ed uno Scaldatore.

Oltre il personale della locomotiva, nessuno può salire sulla medesima

za un permesso speciale della Direzione, ad eccezione dei Funzionari governativi incaricati del controllo all'esercizio della strada.

35. I convogli non devono partire dalle stazioni prima dell'ora stabilita nell'orario. Essi non possono succedersi ad un intervallo minore di dieci minuti.

I guardiani della strada sono tenuti a far osservare questo intervallo ritardando il convoglio che segue.

Non si può cercare un compenso al tempo che si fosse perduto coll'accrescere la velocità oltre quella massima prescritta.

36. Sulle ferrovie a doppia via i convogli e le locomotive isolate percorreranno il binario che si trova alla loro sinistra.

Quest'ordine deve essere sempre osservato, eccetto nei casi straordinari d'interruzione in cui siano state prese disposizioni apposite per assicurare la circolazione sopra di un solo binario.

Sulle ferrovie ad un binario le stazioni d'incrociamento devono essere precisamente determinate, e nessuno de'due convogli in coincidenza potrà oltrepassare questi punti prima che l'altro vi sia arrivato, a meno che sia ben constatato che il convoglio può progredire senza il minimo pericolo di collisione

Quando un Macchinista vede un convoglio fermo lungo una strada a due binari deve procedere con precauzione, onde all'uopo potersi arrestare prima di oltrepassarlo quando il passaggio non fosse libero.

37. I convogli straordinari devono, per quando è possibile, essere segnalati, ed ordinati in modo che non turbino l'andamento di quelli ordinari.

Le macchine isolate si considerano come convogli straordinari. Sulle ferrovie ad un binario, dopo aver domandato soccorso, non si può progredire prima che arrivi il soccorso, quand'anche siasi rimediato all'inconveniente, a meno che con segnali appositi siasi provvisto contro ogni pericolo d'incontri o trattenuto il soccorso.

Quando un convoglio si ferma sulla strada devonsi collocare segnali per tutelarlo.

Se per circostanze straordinarie sopra una strada a due binari occorre di circolare sopra un solo, si collocheranno due guardie alle estremità di questo, le quali non lasceranno il convoglio, se non si sono assicurate che non sasà riscontrato da un altro convoglio il quale venga dalla parte opposta,

38. Il Macchinista appena riceve un avviso, o vede un segnale di fermata, deve arrestare il convoglio.

Avvicinandosi alle diramazioni, deve moderare la velocità in modo da potersi, occorrendo, arrestare prima di raggiungere l'incrociamento.

Nelle stazioni estreme il Macchinista deve arrivare al luogo di fermata rimettendo in azione la locomotiva.

Non deve oltrepassare i segnali fissi posti agli accessi delle stazioni, delle diramazioni, o lungo la via, se prima non si è bene assicurato della posizione precisa del segnale. In caso di dubbio deve arrestare il convoglio e prendere opportuni concerti per la continuazione del viaggio.

39. Il Macchinista prima di mettere in moto la locomotiva deve dare il segnale d'avviso.

Egual cosa deve farsi in vicinanza de' passaggi a livello principali, delle stazioni, dei sotterranei e degli scavi profondi ed estesi, ed ogni qualvolta s'incontri sulla ferrovia qualcheduno che non faccia attenzione al convoglio.

I convogli di materiale devono lasciar libera la strada almeno un quarto d'ora prima che arrivi un convoglio regolare.

40. Per ogni linea di strade ferrate, ed a norma di quanto é prescritto dal 3.° alinea dell' art. 3 del presente regolamento, si dovranno diramare, coll'approvazione dol Ministero dei Lavori pubblici, particolari istruzioni nelle quali sia indicato il modo mediante il quale rimanga sempre assicurata la comunicazione fra il Macchinista ed il personale di servizio che accompagna il convoglio.

41. Queste istruzioni dovranno pure contenere disposizioni tali, che permettano sempre, e quand' anche il telegrafo non esista o sia guasto:

Al Macchinista di dare il segnale d' avviso, quello di rallentare o di stringere i freni:

Al personale di servizio che accompagna i convogli, il segnale di rallentamento o fermata;

Al personale di custodia della strada, i segnali che la via è libera, che si rallenti la corsa, che si fermi il convoglio, che il convoglio è partito, che si debba spedire una locomotiva di soccorso ecc.

42. Il personale destinato a vigilare la corsa del convoglio deve occupare un posto che gli permetta di vedere il treno ed i segnali, e di avvertire il Macchinista di quanto occorresse. Strada facendo esso deve osservare frequentemente il convoglio, onde accertarsi che ogni cosa proceda regolarmente, ed in caso contrario avvertire a prendere le dovute disposizioni.

43. Quando per mezzo del telegrafo si daranno ordini per determinare incrociamenti, per variare la corsa dei convogli, o per un' altra disposizione qualunque che interessi la sicurezza della circolazione, quelli che riceveranno dispacci, dovranno ripeterli a quelli che li hanno spediti, e prima di provvedere a norma della data disposizione dovranno esigere ed attendere la risposta al dispaccio trasmesso.

44. In ogni stazione principale deve esservi un orologio visibile da illuminarsi nella notte: ed ogni Macchinista di servizio, come ogni Capo-convoglio deve portare seco un orologio da tasca regolato su quello normale.

45. Nelle stazioni stabilite dal Ministero sono tenuti registri in cui vengono senza indugio indicati i ritardi eccedenti 10 minuti per i percorsi inferiori a 50 kilometri e quelli eccedenti i 15 minuti per i percorsi maggiori.

In questi registri si noteranno pure la natura e la composizione dei convogli, il numero delle loro locomotive, le ore di partenza e di arrivo, la causa e la durata del ritardo.

46. Ad evitare per quanto sia possibile i predetti ritardi, è obbligo del Direttore incaricato della sovraintendenza di ciascuna linea di accertarsi, che le diverse rimesse siano provviste in modo da bastare a tutti i bisogni.

Quando un convoglio avviato verso una stazione provvista di rimessa abbia i posti di qualche classe quasi intieramente occupati, il capo di tale stazione dovrà esserne avvertito col telegrafo da qnello della stazione precedente.

Esso dovrà in questo caso far collocare i vagoni di supplemento in modo che, giunto il convoglio, possano esservi attaccati senza perdita di tempo.

La stessa obbligazione incumbe al Capo-stazione in occasione di straordinario concorso per feste, fiere, mercati, ed ogni qualvolta si presenti una straordinaria quantità di accorrenti.

CAPO SESTO. — *Prescrizioni applicabili ai trasporti ed al Pubblico.*

47. Gli orari, tutte le tariffe indistintamente e le prescrizioni per le cose e le persone devono essere presentate all' approvazione del Ministero prima della loro pubblicazione. Lo stesso avrà luogo ogni qualvolta occorrano cambiamenti nelle disposizioni che sopra.

48. Le amministrazioni delle ferrovie sono tenute a pubblicare ed a tenere affissi nelle stazioni e negli Uffizi di spedizione:

1.° L' orario delle corse;

2.° La tariffa pei viaggiatori e per le merci;

3.° Le avvertenze relative all' accettazione dei viaggiatori, ai recapiti, di cui devono essere muniti, ed al loro contegno sulla ferrovia.

Queste avvertenze si estenderanno pure alla accettazione ed alla consegna delle merci e dei bagagli, ai documenti da cui devono essere accompagnati, alla responsabilità assunta pei medesimi, ed al tempo in cui saranno restituiti.

49. L' orario, le tariffe e le avvertenze devono essere puntualmente osservate, sopratutto nella precisione delle partenze, nella durata delle corse e nel tempo della restituzione, della consegna de' bagagli e delle merci, a meno di avvenimenti impreveduti ed inevitabili.

Gli oggetti devono essere trasportati senza preferenza secondo l' ordine quale furono ricevuti.

Le merci devono essere possibilmente preservate da ogni influenza capa- recar loro pregiudizio.

Gli oggetti pirotecnici, fulminanti ed esplodenti dovranno essere in regola generale trasportati coi convogli delle merci, consegnati con precisa dichiarazione e separatamente, affinchè nel trasportarli si possano usare le necessarie precauzioni.

Le capsule però, i zolfanelli ed altre materie facilmente infiammabili per fregamento, come pure le merci che per la loro qualità fossero di natura da riescire dannose, potranno talvolta, ed in via di eccezione, essere trasportate coi convogli dei viaggiatori, ma sotto l' osservanza di particolari cautele e di precise istruzioni.

51. Potranno essere escluse dall'accettazione e dalle corse le persone che si trovano in istato di ubbriachezza che offendono la decenza, danno scandolo agli altri viaggiatori, che ricusano di sottomettersi agli ordini del personale risguardanti l'ordine e la sicurezza del servizio, o che portano segni evidenti di malattia che possa incomodare gli altri viaggiatori potranno però le indicate persone essere trasportate in compartimenti separati ed all'uopo sotto custodia.

52. I cani saranno trasportati in veicoli separati.

53. È vietato il trasporto di armi da fuoco cariche: ed i Guardaconvogli sono autorizzati a visitarle prima di ammettere le persone che le portano nelle vetture.

Questa prescrizione è applicabile anche ai militari che si trovano con altri viaggiatori.

Pei militari poi che viaggiano in corpo, il Comandante dovrà dichiarare che le armi sono scariche.

54. I viaggiatori non devono prendere posto nelle vetture senza un apposito e regolare biglietto. Non è loro permesso di fumare sia nelle sale di aspetto, sia nei convogli, salvo nei veicoli appositamente riservati.

Non devono entrare nei vagoni dei bagagli e delle merci, ed in generale nei veicoli in cui l'accesso è vietato.

Quando il treno è in moto, i viaggiatori devono astenersi dal salire e discendere dalle vetture, dallo sporgersi fuori delle medesime e dall'aprirne le porte. Non devonsi aprire le finestre dalla parte da cui spira il vento, a meno di unanime assenso di tutti i viaggiatori.

I viaggiatori devono sortire dalle vetture dalla parte che loro è indicata dalle guardie.

Essi devono in generale prestarsi alle avvertenze ed inviti del personale delle ferrovie, per quanto concerne l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

55. È proibito di aprire arbitrariamente le barriere dei passaggi a livello e di passare sotto o sopra le medesime, ed é solo permesso di attraversare detti passaggi senza fermarvisi quando le barriere furono aperte dal personale della ferrovia e non vi sono convogli in vista.

I veicoli tratti da bestie, i cavalli ed il bestiame, durante il tempo in cui si attende l'apertura delle barriere, non devono avvicinarsi troppo alla ferrovia.

I conducenti dovranno uniformarsi agli ordini che in proposito venissero loro dati dal personale della strada.

In vicinanza della ferrovia non è permesso far pàscolare bestiame, a meno che sia custodito per modo da impedire che ponga piede sulla stessa e che oltrepassi le siepi.

56. Ogni danno alla strada ed alle sue dipendenze per spostamento del suo materiale mobile o fisso; il porre oggetti sulle ruotaie o vicino ad esse; l'imitazione dei segnali; ed infine ogni e qualsiasi altro guasto nei mezzi di esercizio è severamente vietato, e verrà punito a termini delle vigenti leggi e del presente regolamento.

57. L'ingresso, la fermata e la circolazione delle carrozze e dei carri destinati al trasporto delle persone e delle merci nei cortili e negli accessi alle stazioni sono subordinate alle discipline delle strade ferrate e regolate sotto la direzione dei Capi-stazione per modo da non incagliare la circolazione dei viaggiatori e l'esercizio delle ferrovie.

In ordine a questa disposizione le Direzioni proporranno alla approvazione

Le carrozze destinate all'uso, di cui sopra, dovranno essere regolate da tariffe fisse stabilite dai Municipi, ed affisse nell'interno delle stazioni.

CAPO SETTIMO.—*Vigilanza governativa, e penalità.*

58. La vigilanza ed il controllo superiore da parte del Governo sulla sicurezza e l'ordine del servizio è esercitata da Commissari posti sotto la immediata dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici.

59. Essi sono tenuti ad estendere la loro vigilanza sopra tutto il personale applicato alle strade ferrate, ed a denunziare alla Autorità competente coloro che contravvenissero ai propri doveri ed alle proprie istruzioni. Avranno per conseguenza il diritto di instare presso le Direzioni contro i colpevoli, affinchè siano loro applicate quelle fra le pene disciplinari che saranno ravvisate opportune.

In casi gravi ed urgenti spetterà loro eziandio la facoltà di sospendere provvisoriamente l'Impiegato od Agente che si fosse reso colpevole.

60. Le pene disciplinari consistono:

Nell'ammonizione semplice, ossia ricordo agl'Impiegati ed Agenti del proprio dovere;

Nell'ammonizione all'ordine, che sarà data per iscritto e pubblicata nelle rispettive stazioni;

Nella ritenzione di paga estensibile fino all'ammontare della retribuzione di un mese;

Nella sospensione dal servizio e conseguente ritenzione di paga da prolungarsi all'occorrenza finchè duri un'inchiesta;

Nella rimozione dal servizio.

Queste pene possono essere applicate a tutti gli Impiegati ed Agenti delle strade ferrate, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità della colpa o mancanza, alle recidive, all'entità del pericolo, o del danno che poteva derivarne o ne è derivato, senza pregiudizio di quelle pene maggiori che si fossero incorse a termini delle leggi penali in vigore.

61. In ogni caso la ritenzione di paga, la sospensione e la rimozione dal servizio non potranno mai aver luogo, se prima non sarà stato inteso l'Impiegato od Agente incolpato.

Per la rimozione dal servizio sarà pure necessaria, previe le opportune verificazioni, una decisione motivata.

Un Impiegato od Agente rimosso definitivamente dal servizio non può più esservi riammesso senza speciale disposizione del Ministero.

62. Le Direzioni tutte delle ferrovie sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni emanate dal Ministero dei Lavori pubblici per la regolarità e sicurezza dell'esercizio.

In caso di rifiuto il Commissario ne riferisce al Ministero per le ulteriori provvidenze.

63. I contravventori alle disposizioni dell'art. 55 del presente regolamento saranno puniti con pene di polizia.

Coloro che contravvenissero, mediante false dichiarazioni, al disposto dell'art. 50 incorreranno in una multa estensibile fino alle L. 500, come pure, secondo la gravità dei casi, coloro che contravvenissero alle disposizioni dell'art. 56.

La multa potrà essere estesa fino a L. 1000 pel caso di imitazione di segnali.

Tutte le pene anzidette saranno applicate senza pregiudizio di quelle maggiori portate dalle leggi penali in vigore pei casi in cui si fossero incorse.

CAPO OTTAVO.—*Disposizione transitoria.*

64. Le ferrovie già concesse sono soggette alle prescrizioni di questo regola[illegible] in quanto non è contrario alle disposizioni dei loro capitolati. [illegible]n sono soggette a quelle che importerebbero cambiamento di sistema nel

Le Società già autorizzate dovranno tuttavia uniformarvisi per quanto concerne le modificazioni al loro materiale od all'aumento che dovesse effettuarsene.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
DEPRETIS.

1023) REGIO DECRETO col quale è data nuova sede ad alcuni insegnamenti della sezione di Filosofia e Filologia delle scuole superiori di Firenze.

1.° novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Volendo dare ad alcuni degli insegnamenti della sezione di Filosofia e Filologia delle scuole superiori di perfezionamento di Firenze una sede conveniente agli insegnamenti stessi; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono aggregati al R. Archivio di Stato di Firenze gli insegnamenti della Storia d' Italia, della Storia ed Arte militare, e della Diplomazia e Paleografia.

2. Sono aggregati alla R. Biblioteca Mediceo-Laurenziana gli insegnamenti di eloquenza e Poesia italiana, di Letteratura latina, e della Lingua e Letteratura araba.

3. L'insegnamento dell'Archeologia è aggregato ai Musei.

Ordiniamo ec.—Torino 1.° novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. MATTEUCCI.

1024) REGIO DECRETO dei 4 dicembre 1862 che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Cremona, Bologna e Brescia ad assumere una nuova denominazione, cioè:

1. Acquanegra (Cremona). Acquanegra Cremonese.
2. Alfiano (id.), Alfiano ed Uniti.
3. Bagnolo (id.), Bagnolo Cremasco.
4. Campagnola (id.), Campagnola Cremasca.
5. Casale (id.), Casale Cremasco.
6. Castelfranco (id.), Castelfranco d'Oglio.
7. Cumignano (id.), Cumignano sul Naviglio.
8. Gabbiano (id.), Castel-Gabbiano.
9. Grumello (id.), Grumello con Varfengo Cremonese.
10. Mirabello (id.), Mirabello Ciria.
11. Monte (id.), Monte Cremasco.
12. Padernò (id.), Paderno Fasolaro.
13. Palazzo (id.), Palazzo Pugnano.
14. Pessina (id.), Pessina Cremonese.
15. Pontirolo (id.), Pontirolo Capredoni.
16. Prato (id.), Prato Muzio.
17. Robecco (id.), Robecco d' Oglio.
18. S. Michele (id.), S. Michele Cremasco.

19. S. Vito (id.), S. Vito e Modesto.
20. Spino (id.), Spino d'Adda.
21. Vaiano (id.), Vaiano Cremasco.
22. Serravalle (Bologna), Castello di Serravalle.
23. Paderno (Brescia), Paderuo Franciacorta.
24. Virle, (id.), Virle Treponti.

1025) Regio Decreto dei 4 dicembre 1862 col quale vari Comuni della Provincia di Cuneo sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione, cioè:

Circondario di Cuneo.

1. Briga, Briga marittima.
2. Celle, Celle di Macra.
3. Chiusa, Chiusa di Pesio.
4. Limone, Limone Piemonte.
5. Montemale, Montemale di Cuneo.
6. Monterosso, Monterosso Grana.
7. S. Dimiano, S. Dimiano Macra.
8. S. Michele (Mandamento di Prazzo), S. Michele Prazzo.

Circondario di Saluzzo.

9. Bagnolo, Bagnolo Piemonte.
10. Caramagna. Caramagna Piemonte.
11. Monasterolo (Mandamento di Villanova Solaro), Monasterolo di Savigliano.
12. Martiniana, Martiniana Po.

Circondario di Alba.

13. Albaretto. Albaretto della Torre.
14. Baldissero, Baldissero d'Alba.
15. Ceresole, Ceresole Alba.
16. Cerretto, Cerretto delle Langhe.
17. Lequio (Mandamento di Diano), Lequio Berria.
18. Cornegliano, Cornegliano Alba.
19. Magliano (Mandamento di Govone), Magliano d'Alba.
20. Monforte, Monforte d'Alba.
21. Montelupo, Montelupo Albese.
22. Monticelli, Monticelli Alba.
23. Piobesi, Piobesi d'Alba.
24. San Benedetto. San Benedetto Belbo.
25 Santa Vittoria, Santa Vittoria d'Alba.
26. Scaletta, Scaletta Uzzone.
27. Serravalle, Serravalle delle Langhe.
28. Trezzo, Trezzo Tinella.
29. Vezza, Vezza d'Alba.

Circondario di Mondovì.

30. Bastia, Bastia Mondovì.
31. Belvedere, Belvedere Langhe.

32. Bene, Bene Vagienna.
33. Castellino, Castellino Tanaro.
34. Castelnovo, Castelnovo di Ceva.
35. Magliano (Mandamento di Carrù), Magliano Alpi.
36. Monastero, Monastero di Vasco.
37. Monasterolo (Mandamento di Pamparato), Mouasteralo Casotto.
38. Montaldo, Montaldo di Mondovì.
39. Roccaforte, Roccaforte Mondovì,
40. Sant'Albano, Sant'Albano Stura.
41. S. Michele (Mandamento di Vico), S. Michele Mondovì.
42. Sale, Sale delle Langhe.
43. Torre, Torre Mondovì.
44. Torricella, Torresina.
45. Villanova, Villanova Mondovì.

1026) REGIO DECRETO dei 27 novembre 1862 che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Calabria Citeriore ad assumere una nuova denominazione cioè;

1. Fiumefreddo (Calabria Citra), Fiumefreddo-Bruzio.
2. San Marco (id.), San Marco Argentano.
3. Sant'Agata (id.), Sant'Agata di Esaro.

1027) REGIO DECRETO col quale si proroga il termine fissato ai Procuratori delle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria.

14 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II.

Vista la legge 27 ottobre 1860, n.° 4380, colla quale fu fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare nell'Emilia le leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione del Codice di procedura civile e della legge sull' ordinamento giudiziario; — Visti gli articoli 1 e 4 del Regio Decreto 5 dicembre 1860, num. 4462, coi quali mandandosi pubblicare nelle suddette Provincie la legge sulla professione di Procuratore del 17 aprile 1859, n.° 3368, si fissò al 1.° gennaio 1863 il termine ai Procuratori ivi esercenti per prestare la prescritta malleveria; — Visti i Decreti 31 ottobre 1860 del Regio Commissario straordinario delle Marche, 5 novembre e 19 dicembre 1860 del Regio Commissario straordinario dell'Umbria, ed il Regio Decreto 16 gennaio 1861, n.° 4587, coi quali le disposizioni sovrariferite della legge 27 ottobre 1860, n. 4380, e del Decreto 5 dicembre stesso anno, n.° 4462, furono estese anche alle Provincie delle Marche e dell'Umbria; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Il termine fissato dell'art. 4 del Regio Decreto 5 dicembre 1860, n.° 4462, ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestar la prescritta malleveria, è prorogato a tutto il mese di giugno 1863.

Ordiniamo ec. — Torino 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. PISANELLI.

1028) Regio Decreto con cui si determina il numero e la classe degli Impiegati addetti ad alcuni Tribunali di Circondario nelle Provincie Napolitane.

14 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto del 25 settembre 1862, n.° 837, con cui vennero instituiti nelle Provincie Napolitane i Tribunali nei Circondari di S. Angelo dei Lombardi, Larino, Rossano e Palmi; — Visto l' art. 6 della legge del 17 febbraio 1861 sull' ordinamento giudiziario nelle accennate Provincie, col quale fu stabilito che il numero degli Uffiziali addetti a ciascuna delle autorità giudiziarie delle stesse Provincie sarebbe fissato con apposito Decreto; — Visto l' art. 4 dell' altro Decreto del 16 febbraio 1862, con cui è stabilito che insino a che non si sarebbe definitivamente provveduto intorno al numero ed allo stipendio dei Funzionari di cancelleria e di segreteria inferiori di grado ai Sostituiti Cancellieri e Sostituiti Segretari, il personale ed il relativo stipendio sarebbe stato regolato dalle tabelle da pubblicarsi con R. Decreto; — Visto l'altro Decreto del 7 settembre ultimo, n.° 817, col quale venne stabilito il numero, lo stipendio e la classe degl'Impiegati presso le Cancellerie e gli Uffizi del Pubblico Ministero nei collegi giudiziari delle Provincie Napoletane; — Volendo ora stabilire con eguale classe e stipendio il numero del personale da assegnarsi alle Cancellerie ed alle Segreterie del Pubblico Ministero presso gli enunciati Tribunali, non che modificare quello già fissato per le altre, dei Tribunali di Avellino, Campobasso, Cosenza e Reggio; — Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero e la classe del personale degl' Impiegati dei novelli Tribunali di S. Angelo dei Lombardi, Larino, Rossano e Palmi resta stabilito, e quello dei Tribunali di Avellino. Campobasso, Cosenza e Reggio resta modificato nella conformità apparente da apposita tabella, firmata d'ordine Nostro dall'anzidetto Ministro Guardasigilli.

2. Lo stipendio pei detti Impiegati sarà quello stesso assegnato nella tabella *E* dell'enunciato Decreto del 7 settembre 1862.

Ordiniamo ec.—Torino 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. Pisanelli.

1029) Legge che approva la convenzione per la cessione della tenuta la Mandria al Patrimonio privato del Re.

14 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la convenzione in data del 19 aprile 1862 tra le finanze del Regno ed il Nostro Patrimonio privato, relativa alla cessione

da quelle a questo della tenuta denominata la Mandria, posta sui confini dei Comuni di Veneria Reale e di Druent.

8. Tale convenzione dovrà ridursi in atto pubblico.

Ordiniamo ec. — Torino 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
M. MINGHETTI

1020) REGIO DECRETO con cui sono approvati gli specchi, le paghe ed i vantaggi del personale addetto alla Regia Militare Accademia.

23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regolamento stato approvato con Nostro Decreto del 6 aprile ultimo scorso, oon cui fu determinato un nuovo ordinamento degli studi nella Regia militare Accademia; — Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I personali pel governo e per l' amministrazione, e quelli pel culto, per l' istruzione religiosa e per l' insegnamento nella Regia Militare Accademia, gli stipendi ed i vantaggi loro assegnati, e l' assimilazione ai gradi militari dei Membri de' personali ora detti che non fanno parte dell' Esercito, saranno a far tempo dal 1.° gennaio venturo quali sono stabiliti da due appositi Specchi approvati col presente Decreto e firmati d' ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

2. Sono abrogati dall'epoca suddivisata gli Specchi dei personali anzidetti, stati approvati con Nostro Decreto del 6 aprile 1858.

Ordiniamo ec. — Torino 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI.

1021) REGIO DECRETO con cui sono approvati gli specchi, le paghe ed i vantaggi del personale addetto alla Scuola Militare di Fanteria in Modena.

23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regolamento stato approvato con Nostro Decreto del 6 aprile ultimo scorso, con cui fu determinato l' ordinamento degli studi nella Scuola Militare di Fanteria in Modena; — Sulla proposizione del Ministro della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I personali pel governo e per l' amministrazione, e quelli pel culto, per l' istruzione religiosa e per l'insegnamenlo nella Scuola *Militare di Fanteria* in Modena, gli stipendi ed i vantaggi loro assegnati, e l' assimilazione ai gradi militari dei Membri de' personali ora detti che non fanno parte dell' Esercito, saranno a far tempo dal 1.° gennaio venturo quali sono stabiliti dagli appositi due Specchi approvati col

presente Decreto, e firmati d' ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

2. È abrogato dall' epoca suddivisata lo Specchio del personale della Scuola di Fanteria in Modena, stato approvato con Nostro Decreto del 9 maggio 1860.

Ordiniamo ec. — Torino 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.

1032) Regio Decreto con cui è determinato l' ordinamento della Scuola normale di Fanteria, e sono approvati lo specchio, le paghe ed i vantaggi del Personale addetto alla stessa.

23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Scuola Militare di fanteria, già stabilita in Ivrea con nostro Decreto del 6 maggio 1850, prenderà d' ora innanzi la denominazione di *Scuola normale di fanteria.*

2. La Scuola normale di fanteria consterà di un *Personale permanente* e di un *Personale temporaneo* scompartito in due battaglioni, suddivisi ciascuno in quattro compagnie, oltre alla compagnia di stato maggiore.

3. Il *Personale permanente* sarà tale che appare da apposito Specchio approvato col presente Decreto, e d' ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.

4. Il *Personale temporaneo* sarà tratto dai Corpi di fanteria in quelle proporzioni che il Ministro della Guerra determinerà in ciascun anno.

5. Il Personale permanente della Scuola vestirà la divisa dell' Arma di fanteria, se non che a vece del numero del Reggimento porterà sul *keppy* la Croce di Savoia, e sui bottoni lo Stemma Reale colla leggenda *Scuola normale di Fanteria.*

6. Il Ministro della Guerra determinerà con appositi provvedimenti:

1.° Le norme da osservarsi per la destinazione alla Scuola normale di fanteria del Personale temporaneo.

2.° Il corso d'istruzione cui dovrà attendere il detto personale.

3.° Le discipline speciali che oltre ai Regolamenti comuni a tutto l' Esercito ed all' Arma di fanteria, devono osservarsi presso la Scuola normale, sia rispetto alla disciplina ed al servizio interno, sia rispetto all'amministrazione.

7. Il presente Decreto avrà effetto dal 1.° gennaio 1863.

È abrogato dall'epoca suddivisata lo specchio di composizione del Personale permanente della Scuola Militare di fanteria, stato approvato con Nostro Decreto 28 ottobre 1855, e modificato con Nostro Decreto 17 ottobre 1856.

Ordiniamo ec. — Torino 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Petitti.

1033) REGIO DECRETO con cui sono approvati gli specchi, le paghe ed i vantaggi del personale addetto alla Scuola Militare di Cavalleria.

23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il regolamento stato approvato con Nostro Decreto del 9 aprile ultimo scorso, con cui fu determinato l' ordinamento degli studi nella Scuola Militare di Cavalleria; — Sulla proposizione del Ministro della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La *Scuola Militare di Cavalleria* destinata a rifornire di Uffiziali l' Arma di Cavalleria, a norma del Regolamento stato approvato con Nostro Decreto del 6 aprile ultimo scorso; è costituita in Istituto separato e destinato dalla *Scuola normate di Cavalleria* riordinata con altro Nostro Decreto in data d'oggi.

L'una e l'altra Scuola però sono poste sotto gli ordini di uno stesso Comandante Generale.

2. I personali pel governo e per l'amministrazione, e quelli pel culto, per l'istruzione religiosa e per l' insegnamento nella *Scuola Militare di Cavalleria* ora detta, gli stipendi ed i vantaggi loro assegnati, e l'assimilazione a gradi militari dei Membri dei personali ora detti che non fanno parte dell' Esercito, saranno a far tempo dal 1.° gennaio venturo quali sono stabiliti dagli appositi due specchi approvati col presente Decreto e firmati d'Ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo ec. — Torino 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI.

1034) REGIO DECRETO con cui è determinato l'ordinamento della *Scuola normale di Cavalleria* ed è approvato il quadro, le paghe e vantaggi del personale addetto alla stessa.

23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Scuola militare di cavallerio, stata ricostituita col Nostro Decreto 20 novembre 1849, prenderà d'ora innanzi la denominazione di *Scuola normale di cavalleria*.

La Scuola consterà di un *Personale permanente* e di un *Personale temporaneo* diviso in quattro squadroni oltre àllo Stato Maggiore.

3. Il Personale permanente sarà tale che appare da apposito specchio approvato col presente Decreto e d' ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.

4. Il Personale temporaneo sarà tratto dagli altri Corpi dell'Esercito in quelle proporzioni che il Ministro della Guerra sarà per determinare in ciascun anno.

5. Gli allievi istruttori sono istituiti allo scopo di somministrare ai reg-

Sono alimentati per via di arruolati volontari, di nuove leve di allievi tratti dai Battaglioni di figli di militari o di uomini tratti da altri Corpi.

Essi rimangono presso la Scuola in esperimento, e dopo il termine di tre mesi, ove non siano riputati idonei a proseguire nel servizio come allievi istruttori, sono rimandati a compiere la ferma loro in un Corpo dell'arma a cavallo.

Gli allievi avuti da altri Corpi o dalla leva devono. prima di passare effettivi, contrarre la ferma d'ordinanza d'anni 8 a far tempo dal loro passaggio. rimanendo così annullata la ferma anteriore.

6. Gli allievi istruttori, siano caporali o soldati, dopo due anni di permanenza presso la Scuola, saranno trasferti nei Corpi dell'arma a cavallo col grado di caporale, purchè ne abbiano l'idoneità; quelli che erano già caporali conserveranno la loro anzianità.

7. Il Ministro della Guerra determinerà con appositi provvedimenti:

1.º Le norme da osservarsi per la destinazione alla Scuola in ogni anno del Personale temporaneo;

2.º Il corso d'istruzione cui dovrà attendere il detto Personale:

3.º Il corso d'istruzione degli allievi istruttori;

4.º Le discipline speciali che, oltre ai regolamenti comuni a tutto l'Esercito ed all'arma di cavalleria, devono osservarsi presso la Scuola, sia rispetto alla disciplina ed al servizio interno, che rispetto all'amministrazione.

8. Il presente Decreto avrà effetto dal 1.º gennaio 1863.

È abrogato dall'epoca suddivisata lo specchio graduale numerico della Scuola militare di cavalleria stato approvato con Nostro Decreto del 27 giugno 1861.

Ordiniamo ec. — Torino 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI.

1035) REGIO DECRETO con cui sono approvati gli specchi, le paghe ed i vantaggi del personale addetto ai Collegi d'istruzione e di educazione secondaria militare.

23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Nostri Decreti 12 ottobre 1857, 26 agosto 1859, 1.º ed 11 agosto 1860 e 3 maggio 1861 relativi ai Collegi d'Istruzione e di educazione secondaria militare; — Visto il Regolamento stato approvato con Nostro Decreto del 6 aprile ultimo scorso, con cui fu determinato un nuovo ordinamento degli studi nei Collegi d'istruzione e di educazione secondaria militare; — Sulla proposizione del Ministro della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I personali pel governo e per l'amministrazione e quelli pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento nei *Collegi d'istruzione e di educazione secondaria militare*, gli stipendi ed i vantaggi loro assegnati, e l'assimilazione a gradi militari dei Membri dei personali ora detti che non fanno parte dell'Esercito, saranno a

2. Sono abrogati dall' epoca suddivisata gli specchi dei personali ora detti stati approvati con Nostro Decreto 12 ottobre 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. PETITTI.

1086) REGIO DECRETO sulla Contabilità del materiale della marina.

20 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro per la Marina;—Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente regolamento provvisorio per la contabilità del materiale della Marina.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. La contabilità del materiale tutto appartenente alla Marina dello Stato per ogni dipartimento è divisa nel modo sottoindicato:

a) Contabilità delle materie prime e lavorate, e degli oggetti lavorati che formano la provvisione dei magazzini;

b) Contabilità di tutti gli oggetti che per qualità propria o per la particorità del servizio in cui sono impiegati non appartengono alla provvisione dei magazzini, cioè:—Materiali impiegati a bordo dei bastimenti armati, e in disponibilità e disarmati;—Galleggianti, apparati, macchine, utensili, attrezzi e strumenti pel servizio generale degli stabilimenti marittimi;—Mobilia impiegata nei palazzi, negli Uffici e negli altri Stabilimenti marittimi;—Materiali impiegati nelle fortezze e nelle batterie dipendenti dalla Marina;—Oggetti per uso delle scienze e delle arti nautiche e militari.

2. Il ogni dipartimento vi ha un Contabile principale.

La *contabilità per quantità* delle materie prime e lavorate, e degli oggetti lavorati che costituiscono la provvisione dei magazzini è sottoposta al sindicato della Corte dei conti, così per la parte di provvisione affidata al Contabile principale, come per quella assegnata ai Contabili dei magazzini particolari.

3.° La contabilità del materiale che non appartiene alla provvisione dei magazzini è attribuita ai ritenitori del materiale medesimo, secondo regole appropriate a ciascun servizio.

Questa contabilità è sindacata e saldata amministrativamente.

4. Il Commissario generale dirige, per mezzo del Commissario alle provvisioni, la contabilità per quantità delle materie prime e lavorate e degli oggetti lavorati che formano la provvisione dei magazzini.

Invigila ed accentra per mezzo del Commissario ai lavori la contabilità del materiale che non appartiene alla provvisione suddetta e che vien tenuta per mezzo di scritture particolari.

5. L'importanza della provvisione di ciascun arsenale in materie prime e lavorate, ed in oggetti lavorati, e determinata dal Ministero in seguito a proposizione del Comitato di dipartimento.

6. In ognuno degli arsenali marittimi le provvisioni sono ripartite fra il magazzino generale ed i magazzini particolari delle tre Direzioni: costruzioni navali-armamenti-artiglieria.

7. Alla Direzione delle costruzioni navali possono essere attribuiti altrettanti magazzini particolari quanti sono gli arsenali e i cantieri stabiliti nel dipartimento.

8. Il Contabile principale ha il carico di tutte le materie prime e lavorate e di tutti gli oggetti lavorati che formano la provvisione di tutti i magazzini del dipartimento.

I Contabili dei magazzini particolari delle Direzioni sono considerati come agenti delegati dal Contabile principale che riunisce le contabilità degli stessi magazzini particolari, ed è personalmente risponsabile di tutte le operazioni e della regolarità di esse.

9. I Contabili dei magazzini particolari sono per quella parte che tocca a ciascuni di loro, personalmente risponsabili delle materie e degli oggetti affidati alla loro custodia senza che tale risponsabilità ad essi propria attenui quella del Contabile principale.

10. Il personale contabile dei magazzini della Marina è sottoposto alla autorità del Contabile principale, ed alla vigilanza del Commissario alle provvisioni.

L'azione disciplinare è attribuita al Commissario generale. Allorchè questo Capo di servizio non stima dovere infliggere un castigo richiesto da un Direttore o dal Contabile principale, deferisce la cosa al giudizio del Comandante in capo.

11. Eccezione fatta degli oggetti per uso delle scienze e delle arti nautiche e militari, e della mobilia per i palazzi occupati dal Comandante in capo, dai Capi di servizio ecc., il magazzino generale riceve tutte le materie prime e lavorate, provenienti dalle compre in qualsiasi modo effettuate.

I magazzini particolari ricevono:

a) Tutti gli oggetti di nuova lavorazione che furono fabbricati dalle officine per conto dei magazzini medesimi.

b) Le materie prime e lavorate provenienti dal magazzino generale, che vengono messe a disposizione delle Direzioni a misura dei loro bisogni;

c) Le materie prime e lavorate provenienti da quei servizi che sono indicati all'alinea *b*) dell'art. 1.º del presente regolamento, solo eccettuate le materie e gli oggetti destinati alla vendita che sono consegnati al magazzino generale senza che però tornino a comparire sul libro mastro.

Le distribuzioni dirette ai bastimenti, alle officine ed in generale a tutti gli agenti che impiegono e consumano materiali, sono fatte esclusivamente dai magazzini particolari.

12. La provvisione nel magazzino generale è ripartita in tante distinte sezioni quante convengono ai bisogni del servizio. Tale ripartimento è stabilito in Comitato dal Comandante in capo, sulla proposta del Commissario generale ed è sottomesso all'approvazione del Ministero.

13. Il Contabile principale è sottoposto alle autorità del Commissario alle provvisioni per tutto ciò che riguarda l'ordine interno del magazzino generale e lo impiego dei mezzi di conservazione dei materiali.

Le disposizioni relative al collocamento, alla conservazione ed ai movimenti interni dei legnami per costruzione e per le alberature, sono attribuite al Direttore delle costruzioni navali senza pregiudizio della responsabilità del Contabile principale, e continuando ad essere obbligatorio il concorso di lui o di chi per lui, a tutte le operazioni di entrata e di uscita degli stessi legnami.

14. I Contabili dei magazzini particolari delle Direzioni dipendono dall'autorità dei Direttori per tutto ciò che riguarda l'ordine interno. la allogazione dei materiali e l'impiego dei mezzi di conservazione.

Sono obbligati, attenendosi però alla regola stabilita dall'art. 21, a conformarsi alle indicazioni dei Direttori rispetto alla scelta dei materiali che debbonsi distribuire.

I Direttori e gli Ufficiali che da essi dipendono, allo scopo di conoscere lo stato della provvisione, hanno facoltà di vedere quando che sia i libri del Contabile. Questi è pure tenuto a fornire ai Direttori le note che chiedessero sullo stato dei materiali esistenti in magazzino.

15. La provvisione dei magazzini particolari alle Direzioni in materie prime e lavorate è fatta di concerto fra i Direttori ed il Commissario generale.

In caso di dissensione il Comandante in capo decide in Comitato.

Amministrativamente l'operazione avviene per mezzo di un *ordine di passaggio* (modello n.º 1).

16. La provvisione dei magazzini particolari è ripartita da ciascun Direttore sezioni nel modo più conveniente alle occorrenze del servizio.

Le sezioni destinate a provvedere all'armamento ed al rifornimento dei bastimenti hanno ad essere collocate nei luoghi più acconci per ottenere la pronta esecuzione di tali operazioni.

Le materie ed oggetti che formano la dotazione fissa di ciascun Capo di carico di bordo dei bastimenti disarmati, eccettuato il Magazziniere, sono riuniti nel medesimo luogo.

17. Tali dotazioni fisse non appartenendo alla provvisione dei magazzini e la contabilità relativa essendo tenuta per mezzo di scrittura particolare, i Contabili dei magazzini delle Direzioni non sono che depositari risponsabili delle medesime dotazioni.

Il Contabile principale è affatto estraneo tanto alla contabilità che alla risponsabilità delle dotazioni fisse, insino a che per condanna o demolizione del bastimento non passino a far parte della provvisione dei magazzini.

18. Il ripartimento fra i diversi magazzini dei guardiani di magazzino è fatto dal Commissario alle provvisioni,

Essi dipendono immediatamente dal Contabile del magazzino cui sono addetti.

19. È assolutamente vietato al Contabile principale, ai Contabili ed a tutti gli agenti sottoposti agli ordini loro, di ricevere e di distribuire qualsivoglia materia od oggetto senza un ordine scritto e senza che siasi adempito alle formalità tutte prescritte da questo regolamento.

20. Solamente in occasione d'incendio o di altro caso di forza maggiore, gli oggetti esistenti nel magazzino possono in seguito a richiesta verbale essere messi a disposizione delle Autorità cui occorrono.

Il Contabile principale fa nel più breve termine relazione dell'avvenuto al Commissario alle provvisioni: questi provoca. secondo le circostanze, o la reintegrazione degli oggetti in magazzino o le disposizioni necessarie affinchè la distribuzione divenga regolare.

21. A meno che sia riconosciuto indispensabile di fare altrimenti, le materie e gli oggetti che da più lungo tempo si trovano in magazzino o che sono di antico modello devono essere per i primi distribuiti ai consumatori.

È stretto obbligo del contabile principale e dei Contabili particolari di far conoscere, il primo al Commissario alle provvisioni, gli altri al contabile principale e al rispettivo Direttore le qualità e le quantità di materie e di oggetti che difettassero o fossero per difettare nei magazzini ai bisogni del servizio.

22. I magazzini dovranno stare aperti per tutto il tempo in cui dura il lavoro nell'arsenale. In altre ore non possono essere aperti che d'ordine del Comandante in capo.

23. Il magazzino generale e i magazzini tutti che da essi dipendono, sono chiusi con due chiavi, custodite una dal Contabile principale, l'altra dal Capo dell'Uffizio di controllo.

Ogni sera i due predetti Impiegati depongono le chiavi nella stanza dell'Uffiziale che comanda la guardia dell'arsenale in un forziere che è particolarmente a ciò destinato e di cui ritirano le chiavi.

Un duplicato di queste ultime chiavi sta sempre attaccato alla parte esterna del forziere sotto ai due sigilli dello Aiutante generale e del Commissario generale.

Occorrendo un caso di forza maggiore che obbligasse all'apertura dei magazzini durante la notte, l'Ufficiale di vascello d'ispezione coll'intervento del predetto Ufficiale di guardia può rompere i sigilli e prendere quella chiave che fa di mestieri, formando un relativo processo verbale.

Nei cantieri dove la guardia non è comandata da un Ufficiale, le chiavi del magazzino sono conservate dal Contabile del magazzino stesso e dall'Impiegato controlloro, i quali devono alloggiare in prossimità dello Stabilimento.

TITOLO SECONDO

CONTABILITA' DELLE MATERIE PRIME E LAVORATE E DEGLI OGGETTI LAVORATI CHE FORMANO LA PROVVISIONE DEI MAGAZZINI

CAPITOLO I—*Della introduzione di materie e di oggetti nei magazzini*

24. Le introduzioni di materie e di oggetti nei magazzini sono divise per la contabilità nel modo seguente:

a) Introduzioni che importano l'obbligo di pagamento successivo;

b) Prodotti del lavoro eseguito nelle officine per conto dei magazzini particolari delle Direzioni;

c) Provenienze diverse da quei servizi, la contabilità dei quali è tenuta per mezzo di scritture particolari e che sono indicate all'alineà *b* dell'art. 1.

§ 1.—*Introduzioni che importano l'obbligo di pagamento successivo.*

25. I materiali consegnati dai fornitori in eseguimento dei loro contratti non possono essere introdotti negli arsenali che in seguito ad un ordine scritto.

L'ordine d'introduzione è dato dal Commissario alle provvisioni in fine della fattura che il fornitore o chi per esso, è tenuto a presentare.

Tale fattura deve indicare, secondo la qualità dei materiali, la specie ed il peso o la quantità dei medesimi.

All'Uffizio delle provvisioni è tenuto un registro sommario degli ordini d'introduzione.

26. I materiali consegnati devono avere il marchio o contrassegno degli stabilimenti ovvero delle officine donde provengono, od almeno i sigilli dei fornitori.

Sulle fatture vuol essere indicato il marchio o sigillo apposto ai materiali, od alle casse o colli.

27. Fino a che i materiali non siano stati sottoposti allo esame della Giunta di ricezione (art. 28) i materiali introdotti devono stare in un luogo di deposito particolare, nè possono essere mai collocati nello stesso locale in cui trovansi i materiali già ricettati.

Un Assistente di magazzino è preposto, sotto la vigilanza immediata del Commissario alle provvisioni, alla custodia del deposito dei materiali introdotti.

Egli tiene registro di entrata e di uscita dei materiali dalla sala di deposito.

28. Alla ricezione delle materie prime e lavorate, introdotte nelle sale di deposito, procede una Commissione permanente denominata Giunta di ricezione la la quale è composta come in appresso:

Da un Capitano di fregata ovvero un Luogotenente di vascello;

Da un Ufficiale di grado non inferiore a quello di Capitano, applicato alle tre Direzioni—delle costruzioni navali—degli armamenti e dell' artiglieria, secondo le qualità dei materiali e l'impiego cui sono in ragione delle specie destinati;

Un Commissario o Sotto-Commissario di Marina fra quelli addetti all'Ufficio delle provvisioni.

29. L'Ufficiale di vascello e l'Ufficiale del commissariato sono designati dal Comandante in capo, sulla proposta dell'Aiutante generale per l'uno e del Commissario generale per l'altro.

Rimangono applicati alla Giunta per un anno, durante cui sono esenti dal turno d'imbarco.

Il Comandanta in capo designa pure anticipatamente altri Ufficiali che suppliscano ai membri titolari in caso di malattia o di altro legittimo impedimento.

Gli altri Ufficiali membri della Giunta sono designati dal Capo della Direzione cui appartengono.

30. La Giunta é convocata dal Commissario alle provvisioni nei giorni ed alle ore stabilite dal Comandante in capo.

É presieduta dall'Ufficiale di grado più elevato, ed a grado uguale, dall'Ufficiale più anziano.

Il Contabile principale deve assistere alle operazioni della Giunta, o farsi rappresentare da un suo subalterno.

Egli ha voto consultivo circa alle qualità delle materie; sottopone alla Giunta, e, se occorra, fa inscrivere sul processo verbale quelle osservazioni che reputa utili.

L'Impiegato del controllo interviene alle operazioni della Giunta per adempiere al proprio ufficio.

31. Nei cantieri disgiunti o lontani dagli arsenali, la *Giunta di ricezione* sarà composta:

Dall'Ufficiale di vascello comandante militare dello Stabilimento.

Dall'Ufficiale della Direzione competente, designato dal rispettivo Direttore.

Dall'Ufficiale del Commissariato addetto allo stabilimento designato dal Commissario generale.

L'Impiegato del controllo interverrà come sopra.

32. I fornitori od i loro rappresentanti sono avvisati dal Commissario alle provvisioni perché abbiane ad assistere alle sedute della Giunta, ed alla verificazione dei pesi e misure.

Se, avendo ricevuto tale avviso, essi non si presentano la Giunta continuerà le proprie operazioni nè i fornitori potranno querelarsi per le decisioni prese dalla medesima, o per la verificazione dei pesi o delle misure.

33. Il Commissario alle provvisioni comunica alla Giunta le condizioni generali e particolari di ciascnn contratto, e le fatture consegnate dai fornitori.

I saggi o tipi stabiliti per l'esecuzione della fornitura, sono messi a disposizione della Giunta dall'Assistente del magazzino, incaricato della conservazione di essi.

34. La Giunta è chiamata a verificare la qualità e la quantità delle materie che vengono sottoposte all'esame di lei.

Le quantità devono essere tutte riunite nella sala di deposito, allorchè la Giunta entra in funzione vale a dire che hanno ed esservi altrettante ricezioni ed esperienze diverse per quante sono le consegne fatte dai fornitori.

35. La Giunta delibera a pluralità di voti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i membri o dei loro supplenti.

36. La Giunta ha facoltà, se lo stima conveniente, di consultare periti che sceglie essa stessa, sempre però fra persone estranee alla Regia Marina.

37. L'ufficiale del Commissariato, membro della Giunta, forma processo verbale (modello n. 2) delle operazioni compite dalla medesima per ciascuna seduta, nel quale scrive le materie e gli oggetti accettati con indicazione dei relativi pesi e misure.

Tutti i membri della Giunta devono sottoscrivere i processi verbali che subito dopo vengono numerati e registrati su di un registro apposito, ivi pure sottoscritti da tutti i membri della Giunta.

38. In caso di rifiuto totale o parziale delle materie o degli oggetti presentati dai fornitori è formato un distinto processo verbale, in cui sono enumerate le materie e gli oggetti rifiutati e indicati i motivi del rifiuto.

Questi processi verbali egualmente sottoscritti da tutti i membri della Giunta, sono numerati e conservati all'Uffizio delle provvisioni.

39. Le materie tutte accettate dovranno seduta stante, e in presenza della Giunta. essere marcate con marchio apposito, che é custodito allo Uffizio delle provvisioni.

Questo marchio ha l'impronta di un'àncora in rilievo, od incavata, secondo la qualità degli oggetti che devonsi marcare.

40. Le materie rifiutate, perchè in condizione disforme da quella stabilita in contratto, sono marcate con un contrassegno di rifiuto che consiste nell'impronta di un R.

Tuttavolta allorchè il rifiuto avviene per causa di cattiva condizione alla quale si possa in seguito riparare, o quando il materiale è riconosciuto suscettibile di miglioramento la apposizione del marchio di rifiuto potrà essere sospesa.

La Giunta pronunzierà su di tale eccezione e ne spiegherà i motivi nel processo verbale di cui nell'art. 38.

41. Il Commissario alle provvisioni ingiunge ai fornitori di ritirare dall'arsenale nelle 24 ore successive (a meno che non sia stato interposto appello alla Giunta superiore) (art. 44) i materiali rifiutati e vigila sullo eseguimento della disposizione.

Il fornitore dee rilasciare ricevuta sul registro dell'Assistente del magazzino custode della sala di deposito pei materiali rifiutati che fa ritirare.

42. Il contabile principale quita il processo verbale formato dalla Giunta, come dall'art. 37, ne prende copia e fa trasportare nel suo magazzino i materiali accettati e marcati.

Quindi rilascia le corrispondenti ricevute (modulo n. 3) che servono a giustificare i pagamenti dovuti ai fornitori e le trasmette al Commissario alle provvisioni che in iscambio consegna allo stesso Contabile il predetto processo verbale su di cui fece apporre dal Commissario generale l'ordine di caricamento.

Cotali ricevute vengono nel più breve termine, dal Commissario generale trasmesse al Ministero.

43. I processi verbali formati dalle Giunte di ricezione stabilite nei cantieri disgiunti o lontani dagli arsenali, sono dai rispettivi Commissari addetti agli stessi cantieri, registrati e trasmessi immediatamente al Commissario generale, accompagnati da un ordine di passaggio, già quitato dal Contabile del Magazzino particolare, e in cui sono indicate le materie e gli oggetti tutti descritti nel processo verbale.

Il Commissario generale per mezzo dello Uffizio delle provvisioni (in cui vien trascritto e numerato nel registro generale il processo verbale anzidetto) consegna i due documenti al Contabile principale, che, ritenuto l'ordine di passaggio quitato, quita a sua volta il processo verbale, e rilascia le corrispondenti ricevute.

44. I fornitori od i loro rappresentanti che avendo assistito alle sedute della Giunta, si credano fondati in diritto a querelarsi delle decisioni prese dalla medesima, devono avvisarne nelle 24 ore successive il Commissario alle provvisioni o il Commissario addetto allo Stabilimento.

Questi ne riferisce al Commissario generale che invita tosto i tre Direttori delle costruzioni, degli armamenti e dell'artiglieria, a riunirsi con esso lui per giudicare sui fatti richiami.

Il capo dell'Uffizio di controllo interviene alla sedula;

Le decisioni di questa Giunta superiore sono inappellabili.

È presieduta dall'Ufficiale più anziano, delibera a maggioranza di voti: a parità di voti quello del Presidente prepondera. La presenza di tre membri (fra i quali però dev'essere il Direttore cui più particolarmente interessa la ricezione) basta per la validità delle decisioni.

La presente disposizione non è menomamente applicabile ai contratti stipulati, ed alle sottomissioni approvate prima del giorno in cui questo Decreto sarà messo in vigore.

45. Le Giunte Superiori del 1.° e 2.° Dipartimento pronunziano rispettivamente in appello sui giudizi dati dalle Giunte di ricezione stabilite nei cantieri della Foce e di Castellammare.

A pronunziare in appello sui giudizi dati dalle Giunte stabilite nei cantieri della Spezia e di Livorno, la Giunta superiore del 1.° dipartimento delega una Commissione formata da tre Ufficiali superiori, dei quali un Ufficiale di vascello, uno della Direzione competente ed uno del Commissariato.

L'Impiegato locale di controllo interviene in nome del suo Capo.

§ 2. — *Prodotti del lavoro eseguito nelle officine.*

46. Nessun capo di officina può imprendere un lavoro qualunque di nuova fabbricazione, o di trasformazione di oggetti senza un ordine scritto del Direttore competente (modello n.° 4) spiccato da registro a matrice.

47. Nel doppio che resta al registro della Direzione è notato in margine a ciascun ordine, il numero degli oggetti eseguiti, a misura che saranno stati consegnati alla competente Commissione di visita: e ciò allo scopo di poter eccitare i Capi-officina al compimento dell'ordinazione ricevuta.

48. Nessuno oggetto, tanto di nuova fabbricazione che riparato nelle officine può essere consegnato a chicchessia se non fu passato ad esame dalla competente Commissione di visita, la quale, in caso di contravvenzione, non buonifica la consumazione, salvo ordine scritto che il Direttore può dare in occasione di estrema urgenza.

49. Invece delle Commissioni permanenti di collaudazione instituite con regolamento approvato dal R. Decreto 21 febbraio 1861, sono stabilite presso ciascuna delle tre Direzioni, costruzione navali — armamenti — artiglieria, altrettante Commissioni dette di visita, composte come in appresso:

Di un Ufficiale addetto alla Direzione, designato dal Direttore;

Di un Sottocommissario addetto all' Uffizio dei lavori, designato dal Commissario generale.

Le Commissioni di visita vengono convocate dal Direttore competente.

50. L' Impiegato del controllo interviene alle operazioni di ciascuna Commissione per adempiere al proprio ufficio.

51. Quante volte si tratti di giudicare intorno a richieste fatte dai bastimenti per cambio o riparazione di oggetti, la Commissione di visita competente sarà presieduta dall' Ufficiale superiore, applicato all' Uffizio dell' Aiutante generale.

52. Nella riduzione delle materie prime in oggetti lavorati, come pure nella riparazione di oggetti, si fa luogo, a misura del possibile, ad un calo di consumo al quale i Capi delle officine hanno diritto.

L' importanza di siffatto calo, secondo la qualità dei materiali ed il genere dei lavori, è proposta dai Comitati di dipartimento, e stabilita dal Ministero con una disposizione applicabile a tutti i dipartimenti.

53. La Commissione di visita non procede allo esame di un oggetto qualunque, se il Capo della officina non le presenta l' ordine di fabbricazione o di riparazione di cui all' articolo 46.

54. Detta Commissione è chiamata.

a) a stimare la quantità della materia consumata o perduta nella fabbricazione o riparazione dell' oggetto;

b) a riconoscere secondo i casi, il peso o la misura dell' oggetto.

55. L' Ufficiale del Commissariato, membro della Commissione, tiene in nome di essa altrettanti registri (modello n.º 5) quante sono le officine dipendenti dalla rispettiva Direzione sui quali scrive, seduta stante, le operazioni tutte compite dalla Commissione.

Alla fine della seduta i membri della Commissione firmano i registri sui quali avvennero scritturazioni.

56. Il predetto Ufficiale del Commissariato, a scarico del Capo-officina, scrive pure, a tergo dei biglietti d' ordine del Direttore, la qualità e quantità delle materie ed oggetti abbonati allo stesso Capo-officina e firma, in nome della Commissione, le fatte dichiarazioni.

57. Questi registri nel tempo in cui non servono alla Commissione stanno a disposizione tanto del Direttore competente quanto del Commissario ai lavori per le nozioni occorrenti ai rispettivi Uffici.

58. Gli oggetti di nuova lavorazione che furono fabbricati nelle officine per conto dei magazzini particolari, sono dalla Commissione consegnati al Contabile del magazzino competente, che appone la sua quietanza sui registri corrispondenti.

Gli oggetti di nuova lavorazione fabbricati da una officina per conto di una altra, vengono dalla Commissione consegnati, ugualmente contro quietanza, al Capo di quest' ultima officina.

L' anzidetto Ufficiale del Commissariato prende nota, ogni giorno, di tutti gli oggetti come sopra consegnati ad un Capo-officina e la presenta, da lui stesso sottoscritta, al Commissario ai lavori per la opportuna trascrizione in caricamento sul conto aperto della officina che ha ricevuto gli oggetti.

Esso Ufficiale del Commissariato è risponsabile dello eseguimento di questa operazione.

Gli oggetti riparati sono consegnati, pure contro quietanza, ai Contabili di magazzino, ai Capi-Officina, ed ai Capi di Carico di bordo, a richiesta dei quali fu eseguita l' operazione.

59. Alla fine d'ogni mese, il predetto Ufficiale del Commissariato forma una *Ricapitolazione*, desunta dai suoi registri, di tutti gli oggetti nuovi consegnati ai magazzini, la quale ricapitolazione (modello n.º 6) di trasmette, da lui firmata e quitata dal Contabile principale, al Commissario alle provvisioni.

Questi fa apporre sulla medesima l'ordine di caricamento per parte del Commissario generale, e poichè fu registrata nel proprio Uffizio, sotto un numero d'ordine progressivo, la restituisce al Contabile principale.

Allo stesso tempo i Contabili dei magazzini particolari delle Direzioni trasmettono al Contabile principale i relativi ordini di passaggio da loro quitati.

60. Per quelle opere eseguite nelle officine che non portano carico nè ad altre officine, nè ai magazzini, nè ad altri Contabili, come a cagione d'esempio l'impiegó di legnami da costruzione, la Commissione di visita accorda scaricamento in modo sommario.

§ 3.—*Provenienze diverse da quei servizi. la contabilità dei quali è tenuta per mezzo di scritture particolari.*

PARTE I.

Provenienze dai bastimenti armati e in disponibilità.

61. Qualunque sia la condizione in cui trovansi rispetto al regolamento, i bastimenti possono, nei casi e nei modi sotto indicati, far consegna ai magazzini delle materie e degli oggetti che avevano in caricamento.

Tali consegne sono definitive, oppure importano la surrogazione o la restituzione degli oggetti consegnati.

62. Le consegne definitive avvengouo all'epoca del disarmamento della nave, oppure allorchè gli oggetti non sono più necessari alla navigazione ed al servizio della nave medesima.

Queste consegne sono autorizzate dal Comandante in capo del dipartimento, o, se la nave appartiene ad un'armata, squadra o divisione navale, dal Comandante in capo delle medesime.

Avvengono nel modo che sarà indicato al capitolo; *Della contabilità dei legni disarmati.*

63. Le consegne che importano la surrogazione o la restituzione degli oggetti consegnati, sono fatte per mezzo di note (modello n.º 7) distinte come in appresso:

Note per cambiamento di oggetti;

Note per riparazione di oggetti.

64. Il Tenente al dettaglio ed il Commissario di bordo del bastimento richiedente formano altrettante note e successive richieste (modello numero 8) per quante sono le Direzioni cui si appartiene di provvedere: il Comandante di bordo appone il *visto* ad ogni nota e richiesta.

65. Il tenente al dettaglio ed il Commissario di bordo presentano le note, di cui sovra, al Direttore competente. Al tempo stesso gli oggetti tutti indicati nella nota vengono trasportati dalla marinaresca del bastimento in quella parte dell'arsenale che è specialmente destinata alle visite.

I Capi di carico di bordo interessati nell'operazione devono assistere.

66. La Commissione di visita, convocata dal Direttore competente, chiama presso di sè il Contabile del magazzino od altro Impiegato che lo rappresenti e, se lo stima necessario, anche i Capi delle officine alle quali spetterebbe eseguire le richieste riparazioni, quindi giudica:

a) Se gli oggetti, dei quali è chiesto il cambio, siano o non in condizione da poter ancora servire, e se debbasi o no accordare il cambio;

b) Se gli oggetti riconosciuti inservibili debbano essere demoliti, disfatti, oppure venduti.

Se gli Ufficiali di bordo non stimano di dovere acquetarsi alle decisioni della Commissione si appellano al Direttore competente che determina in modo definitivo.

67. Dopo di ciò la Commissione sottoscrive le note, cancellando da quelle per

oggetti da cambiare, gli articoli dei quali non ha ammesso il cambio, e le restituisce agli Ufficiali del bastimento richiedente.

Fra gli oggetti che la Commissione ha stimato doversi cambiare, quelli destinati alla vendita sono consegnati al Contabile principale che ne rilascia ricevuta all'Uffizio delle provvisioni; gli altri destinati al disfacimento vengono dall'Impiegato del magazzino fatti allogare in un locale di deposito provvisorio che è chiuso con due differenti chiavi, serbata l'una dall'Ufficiale del Commissariato membro della Commissione, l'altra dal Contabile del magazzino.

Accadendo che un oggetto di cui fu ammesso il cambio sia necessario a bordo finchè non venga surrogato col nuovo, la Commissione ne concede l'uso temporario al bastimento, però contro dichiarazione conforme che le faranno il Tenente ed il Commissario di bordo, la quale é poscia annullata, allorché dell'oggetto cambiato avviene la consegna al magazzino.

68. Gli Uffiziali di bordo presentano la nota degli oggetti da riparare, firmata dalla Commissione, al Direttore, il quale emette gli opportuni ordini alle officine che devono eseguire le riparazioni.

I Capi di cotali officine, avuto quest'ordine, fanno tosto ritrarre gli oggetti a ciascun d'essi attribuiti.

La nota munita del *visto* del Direttore rimane temporariamente nell'Uffizio della Direzione. ed è documento di scaricamento provvisorio al Capo di carico di bordo infino a che non rientri in possesso degli oggetti consegnati alle officine.

Il *visto* del Direttore indica che la nota ha già avuto corso.

Essa è successivamente restituita al Capo di carico di bordo che la presenta alla Commissione di visita per potere ritirare, dopo riparati, gli oggetti che gli appartengono.

La nota è quindi annullata dalla stessa Commissione di visita.

69. Colla nota degli oggetti da cambiare, approvata o modificata dalla Commissione, gli Ufficiali del bastimento richiedente formano le richieste degli oggetti nuovi al magazzino, annettendo alle richieste la nota di cui sovra, senza di che non avrebbero corso.

Il Commissario di bordo, sottoscrivendo queste e tutte le altre richieste fatte dai Capi di carico di bordo, certifica in tutte lettere, il numero degli articoli domandati colla stessa richiesta, a scansamento di posteriori aggiunte dolose.

70. Le richieste sono presentate dagli Ufficiali anzidetti al Direttore competente, che appone alle medesime il *visto*, dopo di che, salvo il caso di annullamento, divengono immediatamente esigibili dal magazzino della Direzione, contro quitanza che la parte ricevente pone in fine della richiesta.

Non appena soddisfatte, le richieste tutte ricevono da ciascun Contabile di magazzino particolare un numero d'ordine provvisorio (rosso); sono quindi trasmesse, unitamente *al registro per lo scambio di documenti fra i magazzini e gli Uffizi del Commissariato* (modello n.º 9), all'Uffizio delle provvisioni, in cui vengono registrate e numerate con un numero d'ordine generale definitivo, e, munite del *visto* del Commissario alle provvisioni, restituite ai Contabili. Solamente dopo compiuta tale formalità le richieste divengono titoli regolari di scarico pel rispettivo Contabile.

I *fogli di distribuzione* (modello n.º 10 stabilito dall'art. 17 del regolamento 21 febbraio 1861 *dei magazzini e dei contabili*) sono aboliti.

71. Occorrendo il caso in cui sembri alla Commissione di visita che i guasti esistenti negli oggetti che le vengono presentati, provengano da negligenza o da imperizia nell'uso fatto degli oggetti medesimi, essa è obbligata a formare un relativo processo verbale, che, dopo registrato con un numero d'ordine progressivo all' Uffizio dei lavori, è consegnato al Direttore per quei rapporti al Comandante in capo che fossero del caso.

72. Le materie e gli oggetti destinati al disfacimento, sono disfatti in presenza della Commissione nei giorni da lei medesima stabiliti.

Di 15 in 15 giorni, e più frequentemente se occorre, l'Ufficiale del Commissariato, membro della Commissione, forma processo verbale (modello n.º 10), nel quale enumera le materie e gli oggetti tutti provenienti dagli scambi accor-

ciascun magazzino particolare, colla nuova denominazione data ai materiali per effetto della trasformazione cui furono assoggettati; sottoscrive in unione all'Ufficiale della Direzione, membro della Commissione il processo verbale medesimo, che quitato dal Contabile provinciale, è registrato e numerato all'Uffizio delle provvisioni nel registro generale delle provenienze, e poi munito dell'ordine di caricamento per parte del Commissario generale è restituito ad esso Contabile principale.

I Contabili dei magazzini particolari ritirano le materie e gli oggetti ad essi rispettivamente assegnati nel processo verbale, e trasmettono al Contabile principale i relativi ordini di passaggio da loro quitati.

PARTE II.

Provenienze dai legni disarmati dal servizio dei galleggianti, apparati, macchine ecc., e da altri servizi

73. Le provenienze di materie e di oggetti dai legni disarmati, dal servizio dei galleggianti, apparati, macchine ecc., e dal servizio dei materiali impiegati nelle fortezze e nelle batterie dipendenti dalla Marina avvengono collo stesso sistema di contabilità stabilito nel precedente paragrafo per le provenienze dai bastimenti armati e in disponibilità.

Ove occorrano introduzioni nei magazzini di materie e di oggetti provenienti dal servizio della mobilia impiegata nei palazzi negli Uffizi, e in altri stabilimenti marittimi o dal servizio degli oggetti per uso delle scienze ed arti nautiche e militari, le Commissioni di visita competenti si limitano ad accettare la quantità della materia utile consegnata ai magazzini.

CAPITOLO II.— *Delle estrazioni dai magazzini.*

§. 1. — *Distribuzioni ai bastimenti armati e in disponibilità.*

74. Le distribuzioni ai bastimenti vengono fatte esclusivamente dai magazzini particolari delle Direzioni.

Tali distribuzioni sono determinate dal libro di dotazione di ciascun bastimento.

Le distribuzioni al Commissario di bordo ed al Cappellano toccano al magazzino particolare degli armamenti.

La distribuzione del carbon fossile tocca al magazzino particolare delle costruzioni.

Il numero dei mesi per i quali la nave dev'essere provveduta degli occorrenti materiali è stabilito dal Ministero o dal Comandante in capo del dipartimento, secondochè il bastimento dipenda direttamente dall'una o dall'altra Autorità, e secondo il fine o la presuntiva durata della campagna.

75. Il libro di dotazione di ciascun bastimento di nuova costruzione o trasformazione è stabilito dal Comitato di dipartimento col concorso di tutti i Capi del servizio competenti.

È fatto per doppio, sottoscritto dal Presidente, numerato, segnato e sottoscritto dal Segretario del Comitato.

Una copia rimane nella Segreteria del Comitato a disposizione dei Direttori l'altra è consegnata all'Uffizio dei lavori.

76. Ogni Direttore estrae dal suddetto libro il *foglio di dotazione particolare* per ciascuno dei Capi di carico di bordo che da lui dipendono, e sottoscrive lo stesso foglio unitamente al Commissario ai lavori

La dotazione fissa del bastimento è sempre separata dalla dotazione per consumo.

Questi fogli servono ai Capi di carico per ritirare dai magazzini le materie e gli oggetti descritti nel foglio medesimo i quali formano la dotazione fissa.

Per le materie e gli oggetti che costituiscono la dotazione per co[illegible]

77. Non può essere fatta mutazione alcuna nè in più nè in meno ai libri di dotazione, e per conseguenza ai fogli anzidetti se non per deliberazione del Comitato.

Le domande per una mutazione qualunque sono rivolte dai Comandanti di bordo al Comandante in capo del rispettivo dipartimento accompagnate da una relazione scritta sulle ragioni che motivarono tale domanda.

Anche se i bastimenti appartengono ad un'armata, squadra o divisione, il Comandante in capo di essa deve rivolgersi al Comandante in capo del dipartimento, facendogli relazione come dal precedente alinea.

78. Quando tutti i Contabili ricevettero la rispettiva loro dotazione fissa e per consumo, i bastimenti non possono fare altre richieste di materiali che quelle sottoindicate:

Richieste per surrogazioni di materiali consumati, ceduti ad altri bastimenti, o perduti.

Richiesta per supplemento al libro di dotazione.

79. Le prime comprendono le qnantità necessarie per completare le assegnazioni fatte dal libro di dotazione, prese per base le quantità che ancora esistono a bordo.

Le seconde avvengono nel modo prescritto dal precedente articolo 77.

80. Le richieste hanno ad essere sottoscritte dal competente Capo di carico, dal Commissario di bordo risponsabile dell'eseguimento dalla disposizione data dal precedente art. 69, e dal Tenente al dettaglio; il Comandanie appone sopra di esse il suo *visto*.

Devono essere fatte altrettante richieste per quante sono le Direzioni alle quali spetta di provvedere.

Vengono presentate dal Tenente al dettaglio e dal Commissario di bordo, al Direttore competente.

81. Le richieste per surrogazione di oggetti perduti hanno ad essere corredate da copie autentiche dei relativi processi verbali formati a bordo, viste dal Direttore competente.

82. Il Direttore, accertatosi della regolarità della richiesta, appone sopra di essa il visto, dopo di che, come è detto all' art. 70, essa diviene immediatamente esigibile, contro quitanza, dal magazzino competente, eccettuati i casi indicati nei seguenti articoli.

83. I Contabili dei magazzini respingono ai Direttori competenti le richieste tutte sulle quali riscontrino alterazioni nei numeri indicanti le quantità delle materie ed oggetti domandati colle stesse richieste od altra qualunque falsificazione: mentre i documenti in qualsiasi modo alterati o falsificati non saranno punto ammessi a scarico loro nel rendiconto dei conti.

84. Accadendo che si richiedano materie od oggetti non esistenti nel magazzino, o quantità superiori a quelle che esistono, la richiesta è annullata per intero.

Il Contabile di magazzino la respinge colle opportune indicazioni al Capo di carico richiedente, che la riporta al Direttore. Questi, se gli oggetti mancanti al magazzino hanno ad essere fabbricati nelle officine, dà subito gli ordini necessari; se in quella vece hanno ad essere somministrati dai Fornitori o comprati ad economia, ne riferisce al Commissario generale, che provvede immediatamente secondo i casi.

La parte richiedente rifà la richiesta per quelli oggetti che esistono in magazzino.

Di siffatti inconvenienti sono risponsabili, ognuno per la sua parte e salva discolpa, il Commissario alle provvisioni, il Contabile principale e i Contabili particolari, i quali hanno tutti l'obbligo di avvertire e fare avvertire, a cu tocca la mancanza di materie e di oggetti in magazzino.

85. In virtù delle disposizioni del precedente art. 84 rimane stabilita la massima seguente, che cioè i magazzini non tengono mai conti aperti o correnti per distribuzioni, le quali sono fatte per intero, e in una sola volta, contro quitanza che la parte ricevente appone in fine ad ogni richiesta debitamente approvata.

86. Allorchè un bastimento si trova nelle acque di un altro dipartimento, il Comandante di bordo rivolge le richieste al Comandante in capo di quel dipartimento.

Questi non può accordare che le distribuzioni di carbon fossile alle navi a vapore, e le riparazioni di oggetti necessari alla navigazione.

Nei casi urgenti accorda altresì la distribuzione di munizioni da guerra, di materie grasse per le macchine dei piroscafi, ed il cambio di oggetti guasti o perduti, previe le debite giustificazioni.

Di tutte le distribuzioni accordate informa immediatamente il Ministero.

In nessun caso accorda distribuzioni di materie e di oggetti appartenenti alle dotazioni per consumo o per supplemento al libro di dotazione del bastimento, senza la preventiva approvazione del Ministero.

§ 2. — *Distribuzioni delle officine.*

87. Le richieste che i Capi delle officine fanno di materie e di oggetti sono distinte:

a) Per lavori di nuova fabbricazione;
b) Per lavori di grande riparazione;
c) Per lavori di ordinaria riparazione e di mantenimento.

88. Le nuove costruzioni e le riparazioni generali di bastimenti, le nuove costruzioni di macchine e di caldaie a vapore sono ordinate dal Ministero.

I raddobbi ordinari dei bastimenti, la fabbricazione di nuove alberature, attrezzature e velature, la costruzione di barche, pontoni, zattere ecc. per servizio degli arsenali sono ordinati dal Comandante in capo del dipartimento.

89. Le demolizioni di bastimenti, di macchine e di caldaie a vapore sono ordinate dal Ministero; le demolizioni delle barche, pontoni, zattere ecc. sono ordinate dal Comandante in capo.

90. Ogni altro lavoro è ordinato dai Direttori competenti che sono risponsabili:

1.° Delle spese cagionate da lavori eseguiti o tollerati, senza che fossero debitamente autorizzati;

2.° Della buona esecuzione delle opere ordinate e compite sotto alla loro direzione, e della conformità di tali opere ai relativi piani e disegni.

91. Gli ufficiali preposti alla direzione ed alla vigilanza delle officine ed i Capi-officina sono risponsabili dell'esatta esecuzione degli ordini dei Direttori. I Capi-officina sono inoltre risponsabili dei materiali tutti ad essi distribuiti dai magazzini; di ogni difetto di fattura, e di ogni abuso riconosciuto nell'applicazione dei materiali ai lavori.

92. Il Ministero determina intorno a tutti i casi di risponsabilità sovraindicati.

93. Le richieste formate dai Capi delle officine sono da loro firmate e presentate all'Ufficiale della Direzione da cui dipendono in modo immediato.

Questi esamina la richiesta, e, se non abbia modificazioni ad ordinare, la sottoscrive, certificando in tutte lettere il numero degli articoli domandati colla stessa richiesta, e la trasmette al Direttore che appone ad essa il suo *visto* per cui diviene esigibile.

Le richieste tutte fatte dalle officine, come dai risponsabili del materiale indicato all'alinea *b* dell'art. 1.°, sono registrate e numerate nel Registro generale delle richieste tenuto all'Uffizio delle provvisioni, e registrate successivamente all'Uffizio dei lavori col numero d'ordine generale, restando incaricato quest'ultimo Uffizio di restituirle al Contabile competente.

94. Sono applicate a queste richieste le disposizioni date dai precedenti articoli 83 e 84 rispetto alle richieste dei bastimenti.

95. Non devono essere domandate materie ed oggetti che non siano immediatamente applicabili ad un lavoro intrapreso o da intraprendersi.

96. I residui delle materie messe in opera, che risultano in eccedenza al caricamento della officina, hanno ad essere presentati alla competente Commissione di visita che li comprende nel verbale di provenienza di cui all'art. 72.

97. Ciascun Capo di officina è obbligato a tenere un registro di conto aperto (modello n.° 11) su di cui scrive gli oggetti ricevuti in seguito a richiesta, e ne fa il totale in fine di mese. Sotto a questo totale scrive il sunto complessivo dello scaricamento mensile che gli fu abbonato dalla Co[illegible] visita,

e ne fa la sottrazione dal totale del caricamento. rimanendo in tal modo stabilita la quantità del fondo esistente al 1.° del mese successivo.

Gli ordini del Direttore, sui quali sono notati a tergo i risultamenti delle visite fatte dalla Commissione, e le richieste per riparazione di oggetti, formano i titoli giustificativi della contabilità del Capo-officina.

Deve inoltre tenere un quaderno in cui registra gli ordini ricevuti dai Direttori e le richieste per riparazione di cui sovra.

98. La contabilità delle officine essendo sottoposta al sindacato del Commissario ai lavori, questi fa tenere in contraddittorio altrettanti registri di conto aperto (modello n.° 11 succitato) per quante sono le officine.

Desume il caricamento dal registro delle richieste che sta nell' Uffizio dei lavori (art. 93), e dalle note che l' Ufficiale del Commissariato, membro delle Commissioni di visita, è obbligato a consegnargli ogni giorno, come dall' art. 58, desume lo scaricamento dai registri delle medesime Commissioni di visita (art. 55).

Alla fine di ciascun mese il predetto Commissario ai lavori, e il Direttore competente, o l' Ufficiale più anziano addetto alla Direzione, si riuniscono per aggiustare la contabilità di ogni Capo-officina, e, se nulla risulta d' irregolare, sottoscrivono tanto i registri tenuti nell' Uffizio dei lavori, che quello tenuto dal Capo di ciascuna officina.

99. Per mezzo di frequenti ispezioni i Direttori si accertano che non esistano nelle officine altri materiali che quelli risultanti dalle somme del conto aperto sovra indicato, e fanno immediatamente consegnare alla Commissione di visita le quantità trovate in eccedenza.

100. Delle Distribuzioni per uso dei servizi indicati all' alinea b dell' art. 1.° si tratterà nei capitoli relativi alla contabilita di ciascuno di tali servizi.

TITOLO TERZO.

CONTABILITÀ DEGLI OGGETTI CHE PER QUALITÀ PROPRIA O PER LA PARTICOLARITÀ DEL SERVIZIO IN CUI SONO IMPIEGATI NON APPARTENGONO ALLA PROVVISIONE DEI MAGAZZINI.

CAPITOLO I. — *Contabilità del materiale a bordo dei bastimenti. armati e in disponibilità.*

§ 1. — *Disposizioni generali.*

101. Sono Capi di carico e risponsabili di quella parte di materiale in servizio a bordo del bastimento che ad essi è rispettivamente affidata il Commissario di bordo, il Cappellano, il Magazziniere, il Macchinista, il Nostromo, il 2.° piloto più anziano, il Capo cannoniere, il Maestro d' ascia, il Maestro veliere, il Maestro armaiuolo.

La dotazione generale di ogni bastimento e la dotazione particolare di ciascun Capo di carico, il Magazziniere eccettuato, è divisa in

Dotazioue fissa,

Dotazione per consumo.

102. I predetti Capi di carico sono tenuti a presentare quanto dalle scritture risulta che deve effettivamente esistere a bordo, così all' epoca dell'armamento, come quando si facciano ricognizioni a bordo.

Non sono ammesse nei loro conti che le distribuzioni regolarmente fatte e ordinate dall' Autorità competente.

103. Eccettuate le polveri, e gli artifizi ed il carbon fossile, il Magazziniere è depositario risponsabile di tutte le materie e gli oggetti che formano la dotazione per consumo, assegnata al bastimento, quantunque tali materie ed oggetti siano inscritti sul foglio di dotazione di un altro Capo di carico.

104. Le consumazioni ordinarie per la conservazione e il servizio del bastimento avvengono per ordine scritto del Tenente al dettaglio.

Tali *ordini* (modello n.º 12) sono spiccati da registro a matrice , numerati in ordine progressivo, e sottoscritti dallo stesso Ufficiale.

Devono chiaramente e partitamente indicare la causa e lo scopo delle consumazioni ordinate.

Il Tenente al dettaglio è personalmente risponsabile di tutte le consumazioni contrarie al regolamento , che avrà autorizzate o tollerate , a meno che non si possa giustificare colla produzione di un ordine scritto del Comandante di bordo.

105. Conformemente al disposto dal Regolamento pel servizio di bordo , le consumazioni straordinarie sono ordinate dal Comandante sotto la personale sua responsabilità.

Lo stesso Comandante sottoscrive gli ordini di consumazioni straordinarie.

106. Gli ordini di consumazione vengono consegnati al Capo di carico richiedente, il quale forma un *buono* per tutte le materie e gli oggetti che in forza dell' ordine stesso deve ricevere dal Magazziniere, e sottopone al *visto* del Commissario di bordo così l'ordine come il buono. Presenta quindi quest' ultimo documento al Magazziniere, e lo quita dopo avere ritirati gli oggetti che gli sono dovuti.

I *buoni* quitati giustificano la contabilità del Magazziniere gli *ordini di consumazione* giustificano quella di ogni altro Capo di carico.

107. Il Magazziniere non fa alcuna distribuzione , se non gli è presentato il buono di cui sovra col *visto* del Commissario.

Tuttavia nei casi di urgenza egli può fare distribuzioni in seguito ad ordine verbale del Comandante, del Tenente ed anche dell' Ufficiale di guardia ma ne rende conto subito dopo al Commissario di bordo , il quale provvede acciò le distribuzioni divengano nel più breve termine regolari.

108. Il Commissario di bordo invigila sulla contabilitá del Magazziniere.

Egli è risponsabile di tutte le omissioni di ricezione e di tutte le distribuzioni irregolari che non abbia fatto avvertire.

109. Base alla contabilità del materiale a bordo dei bastimenti è il libro di dotazione generale del bastimento che il Commissario di bordo desume dai fogli di dotazione particolare di ciascun capo di carico, com'è prescritto nei successivi articoli.

Il Commissario di bordo tiene lo stesso libro tanto per uso proprio, quanto per uso del Comandante e del Tenente.

110. Il Commissario di bordo tiene altrettanti registri di conto aperto (modello n. 11 già citato), per quanti sono i Capi di carico a bordo; scrive in principio di ogni registro le qualità e le quantità delle materie e degli oggetti tutti per consumo attribuite a ciascun capo di carico dal libro di dotazione che deve concordare col rispettivo foglio di dotazione.

In seguito scrive, in ordine di data, le materie e gli oggetti che il Magazzino generale di bordo ricevette nel corso della campagna, per conto del Capo di carico, dopo che questi ha esaurito la prima dotazione.

Somma alla fine di ciascun mese le quantità di ogni articolo sui registri di conto aperto anzidetti.

111, Il Commissario di bordo tiene contemporaneamente altrettanti registri delle consumazioni (modello n. 13) per quanti sono i Capi di carico a bordo.

Scrive su di essi, in ordine di numero e di data, gli ordini di consumazione dati dal Comandante o dal Tenente (articoli 104 e 105) che gli sono presentati dai rispettivi Capi di carico e che conserva presso di sè.

Somma, alla fine di ciascun mese, le quantità di ogni articolo, e le trascrive nelle corrispondenti colonne de' relativi conti aperti, sotto al totale risultante per ciascun articolo.

Sottratte le prime quantità dalle seconde, le quantità rimanenti rappresenteranno sui conti aperti il caricamento di ciascun Capo di carico al 1º del mese successivo.

112. Per le materie od oggetti dei quali il Magazziniere è solamente depositario per conto di altri capi di carico (art. 103), è tenuto dallo stesso Magazziniere un conto corrente (modello n. 14) che in fin di mese è verificato e saldato dal Commissario di bordo coll'intervento del Tenente al dettaglio.

113. Al ritorno nel porto di armamento, quando la nave abbia compita una

missione che motivò distribuzioni supplementari al libro di dotazione, il Commissario di bordo è obbligato a far conoscere al Comandante gli oggeti che devonsi reintegrare nei magazzini del dipartimento.

114. Fra queste ultime distribuzioni si hanno a distinguere quelle di oggetti, per servizio da tavola e da letto imbarcati sui bastimenti addetti al trasporto di passeggieri.

Uno dei secondi pitoti di bordo è Capo di carico particolare per tali oggetti, de' quali rimane risponsabile. Dell'argenteria e degli effetti preziosi, che devono essere custoditi nella cassa del bastimento, è responsabile il Commissario di bordo.

115. Alla fine d'ogni mese il Comandante, il Tenente ed il Commissario di bordo si riuniscono per verificare e per saldare provvisoriamente la contabilità del materiale a bordo, tenuta sui registri di conto aperto e di consumazione indicati nei precedenti articoli **110** e **111**, e por determinare intorno alle osservazioni fatte dal Commissario di bordo intorno ad irregolarità che avesse riconosciute.

I tre predetti Ufficiali sottoscrivono, volta per volta, i registri summenzionati e rimangono responsabili sul proprio stipendio delle consumazioni irregolari od eccessive che avranno ammesse in conto, salvo però apprezzamento delle cause che motivarono tali consumazioni.

116. In caso di contestazione il Comandante di bordo decide sulla propria responsabilità, ma deve essere allora formato processo verbale della operazione sottoscritto dai tre Ufficiali suddetti in cui ciascuno di loro ha diritto di fare inserire le proprie osservazioni.

Questi processi verbali sono trascritti nel registro generale dei processi verbali tenuti dal Commissario di bordo, ivi pure firmati dal Comandante, dal Tenente e dallo stesso Commissario.

§ 2.—*Delle ricezioni e dello accertamento e giustificazione di esse*

117. Le ricezioni di materiali a bordo dei bastimenti provengono:

1.º Dalle distribuzioni fatte dai magazzini del dipartimento cui è ascritta la nave durante e dopo l'armamento;

2.º Da versamenti fatti da altre navi dello Stato;

3.º Da spedizioni fatte dai magazzini del dipartimento;

4.º Da compre fatte in paese estero;

5.º Da fabbricazioni o da disfacimenti eseguiti a bordo;

118. I fogli di dotazione particolare dei Capi di carico stabiliti dai competenti Capi di servizi accertano la ricezione dei materiali, e ne formano il titolo giustificativo.

119. Avvenuta che sia la chiusura dello armamento i predetti fogli di dotazione sono dal rispettivo Capo di carico consegnati al Commissario di bordo affinché questi formi con essi il libro di dotazione generale del bastimento, dopo di che i fogli vengono restituiti a ciascun Capo di carico.

120. Dopo che la dotazione fissa e per consumo fu per intero trasportata a bordo, la nave è visitata da una Commissione superiore chiamata ad accertare il compimento di tutte le disposizioni prescritte a riguardo degli armamenti, come pure a ricevere i richiami che potessero esser fatti dal Comandante di bordo.

Questa Commissione è composta come in appresso:

Presidente

L'Aiutante generale.

Membri

Il Direttore delle costruzioni, il Direttore degli armamenti, il Direttore di artiglieria. il Commissario ai lavori.

L'Aiutante generale avvisa il Comandante di bordo del giorno e dell'ora in cui la Commissione si recherà a bordo.

121. Il Comandante, lo Stato Maggiore e tutti i Capi di carico assistono alla visita.

Il libro di dotazione del bastimento o in difetto i fogli di dotazione particolare sono presentati alla Commissione.

Il Comandante dopo raccolte le osservazioni fatte dal Tenente, e dai Capi di carico sottomette alla Commissione tutti i richiami che stima di dovere fare intorno alle varie parti dell'armamento.

Tali richiami sono inseriti nel processo verbale della Commissione che è fatto in doppio originale, l'uno spedito al Comandante in capo, l'altro consegnato al Comandante di bordo.

122. Le richieste fatte dai bastimenti ai magazzini del dipartimento sono formate nel modo prescritto dagli articoli 69 e 76 e susseguenti.

Le richieste in generale sono scritte dal Magazziniere in seguito ad ordine del Tenente che le firma col Capo di carico competente registrate e certificate dal Commissario e munite del visto del Comandante di bordo,

123. Il Commissario di bordo è responsabile delle distribuzioni che a cagione di indicazioni inesatte da lui certificate sulle richieste avvenissero in eccedenza alle quantità di materiali deficienti a bordo.

124. Durante la campagna all'estero di un bastimento le richieste dei materiali che il Comandante stimasse utile trarre dai porti militari italiani sono rivolte al Ministero con tutte le indicazioni che possono giustificare le richieste medesime.

125. Le ricezioni dei materiali spediti dai porti militari sono giustificate a bordo per mezzo dello stato di spedizione sottoscritto dal Contabile principale e dal Commissario generale. All'appoggio della contabilità del magazzino che spedisce rimane l'ordine superiore di distribuzione. Il Comandante di bordo dà avviso alla prima occasione al Ministero dell'avvenuta ricezione.

Le differenze che si trovassero a bordo tra le quantità notate nello stato di spedizione e quelle effettivamente ricevute sono accertate mediante processo verbale in cui si indicheranno le cause conosiute o probabili delle differenze.

126. In paese straniero le compre sono ordinate dal Comandante in capo se il bastimento è ascritto ad una armata, squadra o divisione navale, e dal Comandante di bordo se il bastimento ha una missione particolare.

Le compre non possono essere ordinate che in caso di necessità assoluta, e questa dev'essere pienamente giustificata.

Qualunque compra di oggetti non permessi dal regolamento o di materiali in quantità superiore a quella accordata dal libro di dotazione, impegna la responsabilità dell'Ufficiale che l'avesse ordinata.

127. Le compre in paese straniero avvengono:

1.° Per contratti stipulati in seguito a pubblico concorso;

2.° Per trattazione privata.

Intorno al modo di effettuare le compre determina, secondo le circostanze, il Comandante in capo o il Comandante di bordo sulla proposta del Commissario di squadra o divisione, ovvero del Commissario di bordo.

In massima si pratica nel primo modo per le forniture generali od importanti, e sempre quando la squadra o il bastimento debbono stanziare per lungo tempo nello stesso porto o rada.

128. Le condizioni tutte dei contratti per il servizio di una armata, squadra o divisione sono stabilite dal Commissario capo squadra di concerto, ove occorra per le condizioni tecniche, con un Ufficiale di vascello, un Ufficiale del Genio navale e un Ufficiale sanitario, secondo la qualità degli oggetti che si hanno ad acquistare.

Tali condizioni vengono sottoposte all'approvazione del Comandante in capo.

129. I contratti indicati nell'articolo precedente sono stipulati dal Commissario dell'armata, squadra o divisione in presenza di una Commissione composta dal Capo dello Stato Maggiore e da un Ufficiale di vascello, del Genio navale, o sanitario, secondo i casi.

Tali contratti sono pure sottoposti all'approvazione del Comandante in capo.

130 Le condizioni tutte dei contratti per il servizio di un bastimento che naviga isolato vengono stabilite dal Commissario di bordo, avuti in proposito gli ordini del comandante.

I contratti sono stipulati innanzi ad una Commissione composta dal Tenente al dettaglio, da un Ufficiale di vascello e dal Commissario di bordo. Intervengono all'atto come semplici periti, i Capi di carico competenti.

In caso che tutti o parte degli oggetti, dei quali stipulasi la compra, spettino al servizio sanitario, fa parte della Commissione il primo medico di bordo.

I contratti sono sottoposti all'approvazione del Comandante.

131. In tutti i paesi stranieri dove l'Italia tiene Ufficiali consolari, i contratti saranno stipulati nelle cancellerie in presenza dei suddetti agenti, ma senza che sia necessario l'intervento loro diretto nelle trattazioni preliminari.

132. Copia autentica dei contratti stipulati in paese straniero dev'essere dal Comandante in capo o dal Comandante di bordo trasmessa al Ministero.

133. Occorrendo a bastimenti ascritti ad un'armata, squadra o divisione navale di fare acquisto di materie o di oggetti deficienti a bordo, le relative richieste presentate al Comandante in capo sono riunite dal Commissario di armata, squadra o divisione che procede alla compra in uno dei modi indicati dall'art. 127.

Trattandosi di materie o di oggetti di poca importanza e particolari al bastimento richiedente, la compra potrà essere fatta dal Commissario di bordo a trattazione privata.

134. Alle compre a trattazione privata interviene sempre per le armate, squadre o divisioni la Commissione indicata all'art. 129, e pei bastimenti che navigano isolati la Commissione indicata all'art. 130.

I Membri delle due Commissioni sottoscrivono i conti relativi, sui quali il Comandante in capo o il Comandante di bordo appongono il *visto*.

135. Il pagamento delle compre fatte in paese staniero è per massima operato sempre per mezzo di lettere di cambio nel modo che verrà stabilito da speciale regolamento.

136. Il Commissario di armata, squadra o divisione, o il Commissario di bordo sono obbligati a procurarsi da RR. Cousoli, residenti nei luoghi dove essi fanno qualche operazione pecuniaria, i seguenti certificati:

a) Se la compera avvenne contro lettera di cambio, un certificato del corso dei cambi relativi;

b) Se la compera avvenne contro contante estratto dalla cassa di bordo, un certificato del corso commerciale locale di quella specie di moneta con cui fu fatto il pagamento;

c) In tutti i casi un certificato indicante il ragguaglio delle monete, pesi e misure locali, colle monete, pesi e misure dello Stato.

137. Gli oggetti provenienti dalle compre in qualsiasi modo effettuate vengono esaminati a bordo di ciascun bastimento dalla stessa Commissione indicata all'art. 130.

Questa Commissione è chiamata a qualificare, secondo il libro di nomenclatura del materiale le materie ed oggetti comprati, ad accertarne le quantità ed a darne caricamento al Capo di carico competente mediante processo verbale (modello n. 15).

138. Si fa ricezione di tutti gli oggetti lavorati che provengono da fabbricazioni o da trasformazioni eseguite a bordo.

Si fa pure ricezione delle qualità e quantità di materie o di oggetti provenienti da demolizioni o da disfacimenti eseguiti a bordo.

Alle operazioni relative procede la Commissione di cui all'articolo 130, la quale forma i conseguenti processi verbali (modello n. 16).

Tanto questi ultimi, quanto gli altri processi verbali indicati nel sovracitato articolo, sono firmati da tutti i membri della Commissione, muniti del *visto* del Comandante, quitati dal Capo di carico competente e conservati dal Commissario di bordo che ne tiene registro sotto numerazione in ordine progressivo.

139. Le eccedenze che in seguito ad una ricognizione eseguita risultino nelle diverse contabilità di bordo, sono versate al magazzino generale del bastimento

e conteggiato in aumento alla dotazione, previa formazione di un relativo processo verbale per parte della Commissione che il Comandante avrà incaricata di eseguire la ricognizione.

§ 3. — *Delle consumazioni e di ogni altra distribuzione di materiali dell'accertamento e della giustificazione di esse*

140. Le consumazioni ed ogni altra distribuzione di materiali a bordo dei bastimenti provengono:

1.º Da consumazioni ordinarie pel servizio di bordo;

2.º Da consumazioni straordinarie e da perdite cagionate dagli accidenti della navigazione;

3.º Da condanne di oggetti pronunziate da Commissioni competenti;

4.º Dalle consegne fatte ai magazzini del dipartimento;

5.º Da distribuzioni ad altri bastimenti dello Stato;

6.º Da cessioni fatte a navi da guerra estere o a navi del commercio;

7.º Da mancanze accertate in seguito a ricognizioni eseguite a bordo.

141. Com'è detto all'art. 104, le consumazioni ordinarie per la conservazione e il servizio del bastimento sono ordinate dal Tenente al dettaglio.

Le quantità di materie e di oggetti accordate ad un bastimento per consumazioni ordinarie sono di mese in mese, per tutto ciò che é possibile e in ragione del tipo cui la nave è assegnata, stabilite invariabilmente dal Ministero in seguito alle proposte che gli verranno fatte dai Comitati di dipartimento.

Non sono ammesse consumazioni ordinarie eccedenti le quantità stabilite per un mese.

142. Le distribuzioni delle materie e degli oggetti deposti nel magazzino generale di bordo sono effettuate dal Magazziniere in seguito ai buoni indicati all'art. 106.

Le quantità non impiegate dai Capi di carico sono immediatamente riversate al magazzino suddetto e portate in deduzione sui buoni corrispondenti.

143. Le consumazioni straordinarie non devono essere ordinate dal Comandante che in caso di necessità assoluta. Esso Comandante é obbligato per cuoprire la propria responsabilità, a fare inserire nel giornale di bordo la causa che ha motivato l'ordine da lui dato.

Le consumazioni straordinarie sono giustificate dagli ordini scritti dal Comandante.

Questi ordini, come quelli del Tenente, si devono presentare unitamente al bilancio.

144. Le perdite cagionate dagli accidenti della navigazione sono certificate per mezzo di processi verbali, formati dal Commissario di bordo nelle 24 ore successive all'avvenimento in vista del rapporto particolarizzato inserto nel giornale di bordo dell'Ufficiale di guardia.

Su di questi processi verbali appongono il visto tanto il Tenente al dettaglio che il Comandante di bordo.

145. Per le perdite accidentali di minuti oggetti non si forma un processo verbale particolare, esse sono abbastanza giustificate colla menzione che ne vien fatta sul giornale di bordo, in vista della quale il Commissario di bordo nota gli oggetti perduti sul relativo registro di consumazione (e a suo tempo sul conto a bilancio, art. 157), citando in margine il numero della pagina del giornale di bordo in cui fu fatta menzione della perdita.

146. Non possono essere fabbricati a bordo altri oggetti se non quelli accordati dal regolamento, e la fabbricazione non può avvenire che quando la nave è fuori del dipartimento, al quale è ascritta, ed allorché dalla Commissione di bordo è riconosciuto necessario di surrogare oggetti di identica qualità appartenenti all'armamento della nave.

Le fabbricazioni sono eseguite per ordine scritto dal Comandante di bordo con materiali della dotazione per consumo.

147. Accadendo che oggetti usati durante la campagna non possano esser conservati a bordo o se risulti necessario d'impiegarli in altro uso, lo stato degli oggetti medesimi e la necessità di mutarne l'impiego é certificata dalla Commissione instituita dal precedente articolo 130.

Alle operazioni della Commissione assiste il capo di carico competente.

148. Se l'anzidetta Commissione pronunzia il disfacimento dell' oggetto , tale giudizio non é eseguibile se non fu approvato dal Comandante.

Il disfacimento avviene in presenza della Commissione.

149. Per la contabilità relativa agli oggetti nuovi fabbricati a bordo o riparati, come pure per la contabilità delle materie ed oggetti provenienti da un disfacimento, la Commissione summentovata procede nel modo stesso prescritto per le Commissioni di visita stabilite negli arsenali.

In fine dei processi verbali delle provenienze da un disfacimento dee risultare che tale operazione è avvennta previo ordine del Comandante.

150. Le consegne degli oggetti da cambiare e le consegne definitive ai magazzini dello Stato sono ordinate dal Comandante di bordo dopo avutane facoltà per queste ultime come è detto nel precedente art. 62.

Tali consegne avvengono nel modo indicato dagli articoli 62 e seguenti e dagli articoli 174 e seguenti del presente regolamento.

151. Nelle consegne di oggetti da cambiare, il Tenente al dettaglio e il Commissario di bordo devono presentare alla Commissione di visita gli oggetti tutti dei quali chiedono il cambio.

Non potendo essere presentata che una porzione dell'oggetto, la causa della mancanza dell'altra porzione é scritta sulla nota (art. 63) e certificata dal Commissario di bordo.

152. Le distribuzioni ad altri bastimenti dello Stato sono ordinate dal Comandante di bordo o dal Comandante in capo se il bastimento appartiene ad un' armata, squadra o divisione.

Il Magazziniere del bastimento che fa la distribuzione forma uno stato in triplice originale indicante gli oggetti distribuiti.

Tale stato é sottoscritto dal Commissario di bordo; il Comandante ed il Tenente vi appongono il *visto*.

È quitato dal Magazziniere del bastimento che riceve la distribuzione, e il Comandante, il Tenente e il Commissario di quel bastimento appongono sullo stato medesimo il visto.

Una copia é tenuta a bordo del bastimento che fa la distribuzione , altra copia è spedita (sotto piego diretto al Comandante in capo) al Commissario ai lavori del dipartimento cui è ascritta la nave ricevente, e la terza copia è consegnata a quest'ultima.

153. Le cessioni fatte a navi da guerra estere o a navi del commercio avvengono nel modo stesso prescritto per le distribuzioni alle navi dello Stato.

Una copia dello stato (di cui tratta l'articolo precedente) è trasmessa alla prima occasione al Commissario generale del dipartimento cui è ascritta la nave il quale resta incaricato , se occorra , di procurare le dovute rimborsazioni all'erario.

154. Le mancanze di materie e di oggetti accertate in seguito a ricognizioni fatte a bordo, risultano da processo verbale formato dalla Commissione che il Comandante avrà incaricato di eseguire la ricognizione: il medesimo Comandante appone il *visto* al processo verbale.

Il Ministero determina intorno a tali mancanze in occasione della verificazione dei conti.

155. Al termine della campagna e alla fine di ogni anno (se la nave si trovi in un porto del dipartimento al quale appartiene) il Commissario di bordo forma lo stato delle spese fatte per materiali comprati all'estero;

A corredo di tale stato unisce i documenti tutti giustificativi, prescritti da questo regolamente al § *Delle ricezioni e dell' accertamento e giustificazione di esse.*

Tale stato, sottoscritto dal Comandante o dal Commissario di bordo, è dal primo consegnato al Comandante in capo del dipartimento che lo sottopone allo esame del Comitato.

Lo stato medesimo colla relativa deliberazione del Comitato sono poscia trasmessi al Ministero.

156. Lo stato delle spese per compra di materiali all'estero fatte dal Commissario di un'armata, squadra o divisione, sottoscritto dal Commissario medesimo e dal Comandante in capo dell'armata, squadra o divisione è da quest'ul-

timo trasmesso al Ministero che lo sottopone all'esame del Consiglio d'Ammiragliato.

157. Alla fine della campagna, ed ogni volta che occorra surrogazione di oggetti nella dotazione per consumo il Commissario di bordo dee presentare al Commissario ai lavori il conto a bilancio (modello n. 17) delle consumazioni fatte a bordo da ciascun Capo di carico.

Questo conto è firmato dal Comandante, dal Tenente e dal Commissario di bordo.

158. Come è prescritto dal precedente articolo 143 al conto a bilancio devono essere uniti tali ordini di consumazione dati a bordo dal Comandante e dal Tenente.

Il Commissario ai lavori trasmette tosto tali ordini ai Direttori competenti chiamati ad esaminarli sotto l'aspetto tecnico.

Ove il Direttore abbia nulla da osservare, appone il visto a ciascun ordine e ne fa restituzione al predetto Commissario: in caso diverso sommette le proprie osservazioni al Comitato il quale decide.

159. Sono pure uniti al conto a bilancio i processi verbali formati a bordo nei casi indicati dagli articoli 116 e 144, ed anche questi documenti il Commissario ai lavori comunica ai Direttori competenti.

160. Al disarmamento della nave il Commissario di bordo presenta al Commissario ai lavori oltre al suddetto conto a bilancio, i registri di conto aperto e di consumazione (art. 110 e 111) e tutti gli altri registri di contabilità del materiale che é debito suo tenere.

I registri di conto aperto e di consumazione sono chiusi a tutto il giorno nel quale avvenne il disarmamento, firmati dal Comandante. dal Tenente e dal Commissario di bordo e corredati da tutti i documenti giustificativi così di carico che di scarico, prescritti dal presente regolamento.

161. Il Commissario ai lavori toglie ad esame la contabilità che gli *è* presentata.

Riscontra se tutte le distribuzioni fatte ai bastimenti dai magazzini della Marina o dagli altri bastimenti dello Stato e se tutte le materie ed oggetti comprati all'estero furono debitamente portati in caricamento.

Si accerta, per mezzo dei documenti giustificativi e dei registri, che sia stata fatta regolare scritturazione dei prodotti delle nuove fabbricazioni, e dei disfacimenti eseguiti a bordo.

Esamina colla scorta degli ordini di consumazioni e del giudizio dato intorno ad essi dai Direttori competenti o dal Comitato, se le consumazioni sono conformi ai regolamenti, ed effettua le deduzioni che il Comitato stesso avesse prescritte.

Riconosce se la dotazione fissa di bordo, depositata nei magazzini, ed il residuo della dotazione per consumo consegnata definitivamente agli stessi magazzini, si trovino in concordanza colle corrispondenti indicazioni dei registr. di conto aperto o del conto a bilancio.

Verifica in generale se tutte le operazioni di contabilità del materiale avvennero nel modo prescritto da questo regolamento.

162. Il Commissario ai lavori nè fa, nè lascia fare alcuna rettificazione sui registri di contabilità, nè sui documenti giustificativi.

Dei risultamenti dell' operata verificazione fa constare in un rapporto che rivolge al Commissario generale.

163. Se nulla risulta irregolare nella contabilità del bastimento, il predetto Commissario generale comunica tale rapporto all' Uffizio di controllo.

Ove neppure quest' Uffizio abbia a fare osservazioni, il Commissario generale dichiara saldata la contabilità del bastimento, e ne concede attestazione scritta al Commissario di bordo.

164. Se, in quella vece, sia dal rapporto del Commissario ai lavori, che dalle osservazioni dell' Uffizio di controllo risultino irregolarità, il Commissario generale ne fa relazione al Comitato del dipartimento, che prende ad esaminare la pratica.

Il Capo dell' Uffizio di controllo assiste, in questo caso, alle sedute del Comitato.

165. Il Comitato esprime il proprio avviso intorno alle riscontrate irregola-

rità, e dice qual decisione sarebbe conveniente di prendere circa alle deficienze di oggetti, e su tutti i casi di risponsabilità.

I processi verbali di queste sedute del Comitato sono dal Comandate in capo trasmessi al Ministero per le occorrenti determinazioni.

166. Allorquando nel rendimento dei conti la contabilità del materiale a bordo di un bastimento reduce da una campagna che abbia durato non meno di sei mesi, risulta perfettamente regolare, sarà dal Ministero accordata al Commissario di bordo una gratificazione proporzionata alla classe del bastimento e alla durata della campagna.

§ 4. — *Contabilità degli oggetti che sono trasportati su di un bastimento dello Stato.*

167. Il Comandante di un bastimento è risponsabile degli oggetti che sono imbarcati a bordo per essere trasportati ad una destinazione qualunque.

Quando però gli oggetti trovansi contenuti in casse, colli, involti ecc., il Comandante non è risponsabile che del numero e della conservazione delle casse, colli ed involti medesimi.

Il Magazziniere tiene un conto aperto particolare (modello n.º 18) dei trasporti effettuati dal bastimento.

168. Ricevuto l' ordine di imbarcare oggetti destinati ad un porto d' Italia (tanto per conto dell' Amministrazione marittima che per conto di una altra Amministrazione dello Stato), ad una stazione navale, o ad un bastimento in corso di campagna, il Comandante di bordo delega un Ufficiale o una Guardia marina ad assistere alla visita ed alla ricognizione degli oggetti o delle casse, colli ed involti che devonsi trasportare.

Il Magazziniere di bordo assiste all' operazione.

L' Agente dell' Amministrazione che fa imbarcare gli oggetti medesimi ha l' obbligo di consegnare al Comandante di bordo uno stato in doppio originale su di cui sono scritte le indicazioni tutte che possono meglio giovare al riconoscimento degli oggetti, cioè qualità, numero, peso, marche ecc.

Uno di tali stati firmati dal predetto agente rimane presso il Magazziniere di bordo, l'altro, quitato da quest' ultimo, è restituito allo stesso agente.

All' arrivo del bastimento a destinazione , l' agente dell' Amministrazione , cui sono indirizzati gli oggetti, è obbligato a quitare lo stato rimasto presso del Magazziniere, salve le osservazioni che occorrono per avarie, perdite ecc.

169. Le perdite e le avarie cagionate da forza maggiore sono giustificate mediante processo verbale ; ogni altra perdita o danno è a carico del Comandante di bordo; salvo a lui di far valere le proprie ragioni.

170 (*transitorio*). Fino a che gli spartimenti interni dei legni dello Stato non siano ordinati per modo che sia possibile di stabilire il magazzino generale a bordo dei legni medesimi , non s' imbarcheranno Magazzinieri , e gli altri Capi di carico continueranno a ritenere presso di loro la rispettiva dotazione per consumo come si è fin qui praticato.

CAPITOLO II. — *Contabilità dei bastimenti disarmati.*

171. Allorchè viene ordinato il disarmamento di una nave, o prima che si proceda ad effettuarlo, una Commissione, composta nel modo indicato dall' art. **120** del regolamento, visita la nave stessa in presenza del Comandante di bordo, dello Stato Maggiore e di tutti i Capi di carico.

Questa Commissione è chiamata a verificare, per mezzo del libro di dotazione, se sia stata fatta qualche mutazione negli spartimenti della nave , è se l'interno ordinamento di essa rimase quale era prima della partenza.

172. Ove la Commissione riconosca che avvennero mutazioni non autorizzate ne fa menzione nel processo verbale. Invita il Comandante di bordo a produrre le ragioni che avessero motivati i cambiamenti avvenuti, ed esprime il proprio avviso sulla validità delle ragioni addotte.

Il processo verbale della Commissione è sottoposto all' esame del Comandante in capo e trasmesso quindi al Ministero.

173. Non appena il bastimento si trovi nelle acque dell' arsenale in cui deve passare al disarmamento, il Comandante fa cessare qualunque consumazione d materiali, e promuove l'ordine superiore per la consegna ai magazzini per l'intera dotazione di bordo.

Salvo ordine in contrario, non si lasciano a bordo che gli ormeggi e gli oggetti tutti che il Direttore degli armamenti giudica necessari per la sicurezza e per la conservazione del bastimento.

174. Della dotazione generale della nave passata al disarmamento, la dotazione fissa è consegnata ai magazzini delle Direzioni competenti che restano depositari responsabili di essa.

La dotazione per consumo è versata per intiero agli stessi magazzini, comprese le quantità che risultassero in eccedenza a quelle indicate nelle scritture di bordo.

175. Pria che avvenga l'introduzione in magazzini, tanto la dotazione fissa che quella per consumo è sottoposta all'esame della competente commissione di visita, presieduta dall'Ufficiale superiore indicato all'art. 51, o in caso d'impedimento, da altro Ufficiale designato dall'Aiutante generale.

Questa Commissione forma essa stessa, e trasmette al Direttore competente le note degli oggetti che stima doversi cambiare o riparare, osservate esattamente le regole stabilite dai precedenti articoli 63, 66, 67, 71 e 72.

Le conseguenti richieste degli oggetti nuovi sono fatte e sottoscritte dal Contabile del magazzino cui spetta.

176. I risultamenti delle operazioni eseguite dalle Commissioni di visita servono al Commissario ai lavori per aggiustare i conti dei Commissari di bordo.

177. Tutti i Capi di carico di bordo sono responsabili, sul proprio stipendio, delle materie e degli oggetti mancanti alla rispettiva dotazione, senza che la mancanza sia debitamente giustificata.

Il Tenente al dettaglio, il Commissario di bordo e tutti i Capi di carico della nave che passa al disarmamento, assistono alle operazioni della Commissione di visita.

178. Ricevendo in consegna la dotazione fissa del bastimento i Contabili dei magazzini delle Direzioni quitano i fogli particolari di ciascun Capo di carico che rimangono nell'Uffizio del Direttore competente.

I Capi delle officine cui furono consegnati oggetti da riparare, ne rilasciano ricevuta provvisoria al Contabile la quale poi viene annullata, allorché restituiscono i medesimi oggetti riparati.

Per gli oggetti da cambiare, che non ha avuti in consegna, il Contabile si procura dal Direttore una dichiarazione provvisoria.

Gli oggetti lasciati a bordo del bastimento disarmato essendo enumerati nel relativo inventario, il Contabile ne prende nota per propria regola.

179. È assolutamente vietato distogliere oggetti appartenenti alla dotazione fissa di un bastimento per impiegarli in altro uso.

Il solo Comandante in capo, nei casi urgenti ha facoltà di derogare a questa disposizione.

Gli oggetti distolti definitivamente da una dotazione fissa hanno ad essere surrogati con oggetti nuovi nel più breve termine.

180. Terminato che sia compiutamente il disarmamento, e all' istante della consegna della nave alla Direzione degli armamenti una commissione composta

Da un Ufficiale applicato alla suddetta Direzione, e

Da un Sotto Commissario applicato all'Uffizio dei lavori, procede, in presenza del Tenente e del Commissario di bordo e dei Capi di carico, alla formazione dell'inventario di tutti gli oggetti lasciati a bordo.

Il sotto ufficiale dei guardiani che deve essere incaricato della contabilità del materiale rimasto a bordo, assiste all'operazione.

181. L'inventario firmato da tutti i membri della Commissione, e quitato dal nuovo Capo di carico, è fatto in doppio originale, di cui l'uno è tenuto presso alla Direzione degli armamenti, l'altro nell'Uffizio dei lavori.

L'Impiegato del Controllo interviene alle operazioni di questa Commissione per adempiere al proprio ufficio.

182. Il Direttore degli armamenti fa consegnare al predetto sotto ufficiale dei guardiani una copia di tale inventario, ed invigila sulla reg[illegible] della

contabilità, che è in fin di mese sindacata e saldata dal Commissario ai lavori, di concerto coll'Ufficiale della Direzione degli armamenti addetto alla sezione *Movimenti.*

183. Alloraquando una nave disarmata deve passare allo stato di armamento o di disponibilità, la medesima Commissione indicata all'articolo **180** procede alla ricognizione delle materie ed oggetti esistenti a bordo e ne dà caricamento ai Capi di carico nuovamente assegnati alla nave, e scaricamento al sotto ufficiale dei guardiani che cessa dalle funzioni di Capo di carico.

Le materie ed oggetti esistenti a bordo sono dedotti dai fogli di dotazione particolare fissa, e dalle richieste della dotazione per consumo che i Capi di carico presentano ai magazzini competenti,

CAPITOLO III.—*Contabilità dei galleggianti, apparati, macchine, utensili, attrezzi e strumenti pel servizio generale degli stabilimenti marittimi*

184. I sotto ufficiali dei guardiani, i Capi delle officine ed altri agenti secondo i casi, sono ritenitori responsabili del materiale pel servizio generale negli arsenali, nei cantieri e nelle officine ivi esistenti cioè galleggianti di qualsiansi sorta pel servizio degli stabilimenti marittimi, apparati, macchine, utensili, attrezzi e strumenti necessari per l'attuazione dei lavori, per il movimento dei materiali ecc.

185. La contabilità relativa é tenuta per ogni ritenitore responsabile sovra un doppio inventario (modello n. 19) formato di concerto tra il Direttore competente e il Commissario ai lavori, da entrambi sottoscritto, e in cui sono indicati partitamente gli oggetti tutti affidati allo stesso ritenitore.

Uno degli inventari rimane nell'Ufficio della Direzione, l'altro nell'Ufficio dei lavori; al ritenitore ne è data copia dalla Direzione competente.

186. Le riparazioni e gli scambi di oggetti non causano movimento sugli inventari, eccettochè non avvengano variazioni nelle quantità.

Per l'aumento o per la diminuzione nelle dotazioni assegnate a ciascun ritenitore responsabile, provvede il Direttore competente di concerto col Commissario ai lavori.

187. A tutte le operazioni relative a riparazioni, a scambi, a disfacimento ed a qualunque altra operazione di contabilità che occorresse a riguardo dei galleggianti, apparati, macchine, utensili, attrezzi e strumenti dei quali tratta il presente capitolo, sono applicate le disposizioni tutte date da questo regolamento intorno al modo con cui devono avvenire consimili operazioni per parte degli agenti di ogni altro servizio a terra ed a bordo.

188. Alla fine di ogni trimestre, il direttore cui spetta, e il Commissario ai lavori si riuniscono per verificare ed aggiustare i conti di ciascun ritenitore responsabile.

Alla fine d'ogni anno, nei giorni stabiliti dal Comandante in capo, il Commissario generale e i direttori competenti, coll'intervento di un impiegato del controllo, procedono alla ricognizione dei galleggianti, apparati, macchine, utensili, attrezzi e strumenti pel servizio generale dell'arsenale stabilito nel capoluogo di dipartimento.

Nei cantieri disgiunti o lontani tale ricognizione è operata dall' Ingegnere capo locale e dal Commissario addetto al cantiere.

189. Se i risultamenti di tale ricognizione riescono regolari e conformi alle indicazioni dei rispettivi inventari, il Commissario generale dichiara saldate le surriferite contabilità, e si procede al rinnovamento degl'inventari per l' anno venturo.

CAPITOLO IV.—*Contabilità della mobilia impiegata nei palazzi, negli uffizi, e negli altri stabilimenti marittimi.*

190. La contabilità della mobilia in servizio si divide in due parti.

La prima comprende la mobilia assegnata ai palazzi dei Comandanti in capo, e di altri Capi di servizio:

La seconda comprende i mobili degli uffizi, biblioteche, scuole ed altri stabilimenti marittimi.

191. A tenere la prima contabilità i Comandanti in capo e gli altri Capi di servizio delegano un agente ad essi subordinato, il quale però non opera che in nome e sotto alla responsabilità loro.

I mobili assegnati alle predette Autorità sono enumerati in un doppio inventario, sottoscritto dal Commissario generale: una copia quitata dall'agente suddetto rimane presso del Commissario ai lavori, l'altra copia è tenuta dall'agente medesimo.

192. Il Capo di servizio al quale è accordato l'uso dei mobili, é obbligato ad appresentarli alla prima richiesta, in buono stato, salvo il deterioramento prodotto dalla consumazione naturale.

Egli é responsabile delle perdite e dei guasti di cui non potesse giustificare la causa.

193. A termini del presente regolamento il magazzino generale essendo estraneo alla contabilità della mobilia impiegata nei palazzi, negli uffici, e negli altri stabilimenti, questa dopo esaminata ed accettata dalla Giunta di ricezione, è presa direttamente in carico dall'agente designato dal capo di servizio cui sono assegnati i mobili.

L'agente rilascia ricevuta all'assistente preposto alla custodia della sala di deposito, per gli oggetti che ritira, previa inscrizione dei medesimi sul relativo inventario.

194. Le richieste per aumento o pel cambio dei mobili sovrindicati sono dal Comandante in capo rivolte al Ministero.

195. La contabilità dei mobili ad uso degli uffici. biblioteche, scuole ecc., è tenuta dall'agente designato per ogni stabilimento dal Capo di servizio competente.

Questo agente è responsabile della qualità e quantità degli oggetti come pure della conservazione di essi in buono stato.

196. Le disposizioni dei precedenti articoli 191 (alinea 2°) e 194 sono applicate alla tenuta di questa contabilità.

Alla fine di ciascun anno il Commissario ai lavori, coll'intervento di un Impiegato del controllo, procede alla ricognizione dei mobili adoperati negli Uffizi, biblioteche, scuole ecc.; si accerta della reale esistenza di tutti gli oggetti inscritti sul relativo inventario, e, se non abbia osservazioni a fare, dichiara saldata la contabilità annua dell'agente ritenitore, provvedendo alla rinnovazione dell'inventario.

197. Le richieste di riparazione o di scambio dei mobili sovraindicati sono fatte dagli agenti ritenitori ai rispettivi Capi di servizio, ed hanno corso, secondo la regola stabilita per ogni altra consimile richiesta.

198. É assolutamente vietato di stogliere dai magazzini, per impiegarli in altro uso, i mobili appartenenti alla dotazione dei magazzini medesimi o assegnati alle navi del dipartimento.

CAPITOLO V.—*Contabilità del materiale impiegato nelle fortezze e nelle batterie dipendenti dalla Marina*

199. Nelle fortezze e nelle batterie dipendenti dalla Marina un sott'ufficiale o altro agente, è incaricato della contabilità del materiale d'artiglieria, assegnato allo stabilimento.

Tale contabilità è tenuta sopra un doppio inventario, sottoscritto dal Direttore d'artiglieria e dal Commissario ai lavori. e quitato dal predetto agente.

Uno degli invenlari rimane presso del Direttore, l'altro appo del Commissario anzidetti, all'agente ne è data copia dal Direttore.

200. È attribuita ad ogni fortezza o batteria una dotazione fissa ed una dotazione per consumo.

Quest'ultima consiste in polvere, stoppacci ecc., per saluti e per segnali, e negli oggetti necessari per la conservazione del materiale d'artiglieria.

Le quantità sono calcolate per la durata di un anno.

201. Le consumazioni straordinarie avvengono d'ordine del Comandante della fortezza o batteria.

Il sotto ufficiale od agente tiene un registro delle consumazioni che in fine dell'anno è sottoposto al sindacato del Direttore d'artiglieria e del Commissario ai lavori.

202. Sono applicate a questa contabilità le disposizioni dei precedenti articoli 196 (alinea 2°) e 197.

CAPITOLO VI.—*Contabilità degli oggetti per uso delle scienze ed arti nautiche e militari.*

203. Gli oggetti per uso delle scienze e delle arti nautiche e militari sono distinti per la contabilità nel modo seguente:

a) Strumenti di navigazione, cronometri, orologi, sestanti, bussole, cannocchiali ecc.;

b) Carte idrografiche, piani, atlanti, opere e documenti che trattano delle scienze e delle arti nautiche e militari, e libri di qualunque argomento che formano le biblioteche dei dipartimenti.

204. Sono provvisoriamente ritenitori responsabili degli oggetti indicati colla lettera *A*, i Direttori degli osservatorii stabiliti presso le Regie Scuole di marina.

Sono ritenitori responsabili degli oggetti indicati colla lettera *b*, gli Ufficiali incaricati della direzione delle biblioteche dei dipartimenti.

205. Il servizio degli oggetti per uso delle scienze e delle arti nautiche e militari è diretto dall'Aiutante generale. A lui sono perciò rivolte le richieste che per gli oggetti relativi formano i Comandanti di bordo, ed ogni altro Ufficiale cui occorressero.

206. L' Aiutante generale propone al Comitato l'acquisto degli strumenti, carte e libri suindicati, nei limiti della somma a tal uopo stanziata annualmente in bilancio dal Ministero.

Le condizioni dell'acquisto vengono stabilite dal Comitato.

207. Una particolare Commissione procede tanto alla ricezione che alla visita degli oggetti per uso delle scienze e delle arti nautiche e militari. È presieduta dall' Ufficiale più anziano addetto all' Ufficio dell' Aiutante generale, e composta dal Direttore dell' osservatorio o dal Direttore della biblioteca, secondo la qualità degli oggetti, e dal Commissario ai lavori. L' impiegato del controllo interviene alle operazioni della Commissione.

Le perdite e i danni non giustificati da regolare processo verbale vanno a carico dei ritenitori risponsabili degli oggetti a terra ed a bordo.

208. A tutte le operazioni relative e riparazioni, ed a cambi degli oggetti di cui sovra, sono applicate le disposizioni di massima date da questo regolamento, esclusa ogni ingerenza del Contabile principale del magazzino, e ritenuto il disposto dal precedente articolo 73.

Le ricevute per gli oggetti comprati sono rilasciate da ciascun ritenitore risponsabile, sottoposte al visto dell' Aiutante generale, e registrate nell'Uffizio dei lavori.

209. Nell' Uffizio suddetto ed in quello dell'Aiutante generale sono tenuti due inventari, l'uno per gli strumenti di navigazione, cronometri, ecc., l' altro per le carte idrografiche, libri, ecc. Gli stessi inventari hanno ad essere sottoscritti dall' Aiutante generale e dal Commissario generale, e quitati dal rispettivo ritenitore risponsabile, cui ne vien data copia autentica.

210. Le due contabilità sono annualmente verificate e saldate dal Commissario generale coll' intervento dell' Aiutante generale e dell' Impiegato del controllo, previa ricognizione degli oggetti enumerati nell' inventario.

In questa occasione i ritenitori risponsabili devono appresentare o gli oggetti medesimi, o le regolari richieste quitate dall' Ufficiale cui furono consegnati gli oggetti, mentre, all'atto della restituzione di essi, la relativa richiesta è annullata, eccettuato il caso di danno riconosciuto, su di cui giudica la Commissione indicata all' articolo 207.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI ACCESSORIE.

CAPITOLO PRIMO. — *Contabilità delle mercedi giornaliere pagate alla Maestranza.*

211. In conformità alle vigenti disposizioni il numero degli operai avventizi ammessi a lavorare negli arsenali e nei cantieri è determinato dal Ministero, sulla proposta dei Comitati di dipartimento.

212. È pure determinata dal Ministero, in modo uniforme per tutti gli arsenali e cantieri dello Stato:

a) L' importanza della merce giornaliera dovuta per grado e per classe ai suddetti operai, secondo l' arte e l' abilità rispettiva, inteso prima il parere dei Comitati di dipartimento.

b) La durata del lavoro secondo le diverse stagioni.

213. L'ammissione degli operai avviene per ordine del Comandante in capo, emanato in seguito a proposta del Direttore competente.

Gli avanzamenti di grado e di classe nel personale degli operai avventizi hanno luogo per disposizione del predetto Direttore.

Per punire atti di indisciplina, ed ogni altra mancanza degli operai militari ed avventizi, ciascun Direttore può togliere ad essi la mercede per mezza giornata o per una giornata al più, secondo i casi.

214. Allorchè più non sono necessari, gli operai vengono licenziati di ordine del Direttore competente.

I Direttori che tengono al servizio operai avventizi in numero superfluo al bisogno, saranno risponsabili della spesa cagionata all'Erario.

Il Comandante in capo esercita su di ciò attiva vigilanza.

215. Nell'Uffizio di ciascun Direttore è tenuto un elenco nominativo degli operai militari ed avventizi che da esso dipendono, distinti secondo l' officina cui sono ascritti.

In questo elenco hanno ad essere indicate le date di ammissione e di licenziamento d'ogni operaio, gli avanzamenti di grado e di classe ottenuti, e i castighi ad esso inflitti.

216. Nell' Ufficio del Commissario ai lavori è tenuto un registro generale degli operai dell'arsenale, militari ed avventizi (modello n.° 20), su di cui, oltre alle indicazioni surriferite, è inscritto il numero delle giornate che l'operaio passò lavorando nello stabilimenro, e l'importare delle mercedi pagategli.

217. Ciascun Direttore deve comunicare al Commissario ai lavori gli ordini dati per ammissione o per licenziamento di operai, per avanzamenti di grado e di classe, e per castighi inflitti.

218. Per accertare la presenza a lavoro degli operai, si osserveranno le regole seguenti:

Allorchè viene ammesso a lavoro tanto negli arsenali, che nei cantieri, l'operaio riceve un numero d'ordine che lo distingue.

Ogni officina ha una serie di numeri ad essa particolare, incisi sopra bollette di metallo o di altra materia.

Queste bollette sono appese ad una tavola che è situata alla porta d' ingresso dello stabilimento.

Cadun operaio entrando spicca la bolletta col numero che gli è attribuito, e la consegna quindi al Capo-officina cui appartiene.

Le bollette che restano appese denotano gli operai mancanti.

219. Un Ufficiale d'arsonale ed un Ufficiale subalterno del Commissariato assistono, a turno, all'entrata degli operai nell'arsenale e nei cantieri.

Essi vigilano pel mantenimento dell'ordine e perchè ciascun operaio stacchi la sua bolletta e non altra.

Suonata la campana che avvisa del cominciamento del lavoro, nessun operaio è più ammesso nello Stabilimento.

I Capi delle officine riappiccano alla tavola le bollette ricevute dagli operai.

220. Il predetto Ufficiale del Commissariato fa il rapporto generale degli operai mancanti, che distingue per nome e per numero d' ordine, il quale rapporto sottoscritto da lui e dall'Ufficiale d'arsenale, viene consegnato al Commissario ai lavori.

L'uffiziale d'arsenale fa rapporto particolare degli operai mancanti secondo che dipendono dalla Direzione delle costruzioni, degli armamenti o dell'artiglieria: tali rapporti da lui sottoscritti e dall'Ufficiale del Commissariato egli consegna al Direttore competente.

221. L'Ufficiale del Commissariato tiene un ruolo generale degli operai militari ed avventizi (modello n.° 21), che è rinnovato di mese in mese, su cui nota, giorno per giorno, il numero delle giornate di lavoro acquistate da ciascun operaio.

222. Al 1.° ed al 15 d'ogni mese per cura di ciascuna direzione sono formate le liste delle mercedi dovute agli operai che da essa dipendono, tenuto conto delle giornate in cui mancarono al lavoro, e dei castighi inflitti dal Direttore.

Sulla lista gli operai sono distinti secondo la qualità generale della opera cui sono addetti: ciò allo scopo di poter conoscere all'occorrenza quanto costasse per lavoro manuale l'opera stessa.

223. Il Capo dell' officina sottoscrive la lista e la consegna a quell' ufficiale del Commissariato che è di turno. Questi colla scorta del ruolo generale (art. 221) e dei rapporti giornalieri (art. 220) riscontra il numero delle giornate di lavoro abbuonate a ciascun operaio, e si accerta della esattezza dei conteggi. Fatte eseguire, se è d'uopo, le debite rettificazioni, certifica e sottoscrive la lista sotto alla personale sua responsabilità.

Dopo di ciò il Direttore competente appone il visto alla lista medesima ed il Commissario generale, o per esso il Commissario ai lavori, l'ordine di pagamento diretto al Quartier-mastro.

224. Il Quartier-mastro od uno degli impiegati suoi subalterni effettua il pagamento alla mano di ciascun operaio, in presenza dell' Ufficiale di arsenale e dell' Ufficiale del Commissariato che sono di turno, i qnali devono certificare alla fine di ogni lista l'eseguimento di tale operazione.

225. La contabilità delle mercedi dovute ai condannati ammessi ai lavori negli stabilimenti marittimi è tenuta a parte.

Il Commissario ai lavori ha per queste mercedi un registro secondo il modello n. 22.

La Direzione del bagno dà giornalmente la nota dei condannati mancanti al lavoro.

I Capi delle officine, nelle quali lavorano i condannati, formano in fine di ciascun mese per doppio la lista delle mercedi ad essi dovute, la sottoscrivono e la sommettono al visto del Direttore competente. Successivamente la lista è verificata e registrata nell'Uffizio dei lavori e sovra una delle due viene apposto dal Commissario ai lavori l'ordine di pagamento diretto al Quartier-mastro l'altra lista è trasmessa al Consiglio d'amministrazione del Bagno.

La somma cui monta la lista è dal Quartier-mastro pagata al predetto Consiglio.

226. Le richieste d' abbuonconto per le mercedi agli operai sono fatte dal Commissario generale al Ministero, previo concerto coi Direttori competenti, che appongono il visto alle richieste.

Il conto trimestrale di saldo è formato dal Commissario generale e da lui trasmesso al Ministero.

227. Nei cantieri disgiunti o lontani dall'arsenale, l'Ingegnere capo e il Commissario dello stabilimento tengono, il primo un elenco, il secondo un registro particolare degli operai che lavorano nel cantiere.

Ma la contabilità pecuniaria delle mercedi spettanti agli operai dei cantieri è accentrata nel Commissario generale e nel Quartier-mastro che ne dipende.

CAPITOLO II. — *Disposizioni relative alla vigilanza sulle porte degli arsenali e dei cantieri, all' introduzione ed all'estrazione di materie e di oggetti.*

§ 1. — *Della vigilanza sulle porte.*

228. La custodia delle porte dell'arsenale, rispetto alla sicurezza ed alla polizia generale, è un attribuito dell' Aiutante generale. È invece attributo del Commissario generale quello d'invigilare sulle porte medesime per tutto ciò che risguarda ai movimenti ed alla conservazione del materiale esistente nello stabilimento.

Per questa parte del servizio ad esso affidata, il Capo guardiano ed i guardiani delle porte degli arsenali e dei cantieri dipendono dal Commissario Generale e immediatameute dal Commissario ai lavori.

229. Le consegne ai guardiani per l'esercizio della loro vigilanza sono concertate fra l'Aiutante generale ed il Commissario generale.

Vengono date dal Capo guardiano, ufficio del quale è quello di vegliare continuamente per lo esatto adempimento di tali consegne, facendo subito relazione al Commissario ai lavori d'ogni infrazione od abuso che giunga a conoscere.

230. I guardiani delle porte non possono restare per più d'un mese applicati alla custodia della medesime porta. I cambiamenti di destinazione avvengono inopinatamente in seguito a concerti presi fra l'Aiutante generale e il Commissario generale.

231. Qualunque arrestamento alle porte degli arsenali e dei cantieri di oggetti introdotti od esportati in frode dà dritto ai guardiani che lo eseguiscono, ad una gratificazione proporzionata al valore dell'oggetto arrestato.

Tale gratificazione sarà eguale al decimo del valore effettivo dell' oggetto arrestato se questo importi meno di L. 500. In ogni caso la gratificazione non potrà essere minore di L. 5.

La gratificazione per l' arrestamento di uno oggetto che importi più di L. 500, è stabilita dal Ministero in seguito a relazione particolarizzata del fatto, e sulla proposta del Comandante in capo.

§ 2. — *Della introduzione di materie e di oggetti.*

232. Nessun oggetto può essere introdotto in un arsenale od in altro stabilimento marittimo se non per ordine scritto emanato dall'Autorità competente.

Tali ordini (modello n.º 23) sono staccati da registro a matrice e numerati per serie progressiva annuale.

Sono dati dagli Ufficiali sotto indicati:

a) Per gli oggetti destinati ai magazzini tutti della Marina, dal Commissario alle provvisioni.

b) Per gli oggetti destinati al servizio delle sussistenze degli ospedali dei bagni e dei magazzini di vestiario dei corpi militari marittimi, dal Commissario al personale:

c) Per gli oggetti destinati ad uso delle scienze ed arti nautiche e militari e per la mobilia di cui all'art. 1!0 e seguenti, dal Commissario ai lavori;

d) Per gli oggetti di privata proprietà degli Ufficiali, Impiegati e passeggeri che devonsi imbarcare, dal Direttore degli armamenti.

e) Per gli oggetti appartenenti ad altre Amministrazione dello Stato che hanno ad essere imbarcati nell'arsenale, dal predetto Direttere, dopo che il Comandante in capo abbia autorizzato l' imbarco di tali oggetti.

Ciascun degli Ufficiali anzidetti tiene registro particolare degli ordini d'introduzione.

233. L'ordine d'introduzione è presentato al Capo guardiano, il quale si accerta della regolarità di esso, e lo sottoscrive. È poi presentato ai guardiani delle porte che verificano gli oggetti introdotti e contrassegnano l' ordine col bollo: *visto entrare*. Lo stesso bollo indica inoltre la data dell' introduzione.

234. Tutti gli oggetti enumerati nello stesso ordine d'introduzione [illegible]

essere introdotti simultaneamente, salva espressa licenza in contrario del Direttore o del Commissario competente.

§ 3. — *Della istrazione di materie e di oggetti.*

235. Nessun oggetto può essere estratto dall' arsenale o da un altro stabilimento marittimo, se non per ordine scritto emanato dall' Autorità competente.

Tali ordini, come quelli d'introduzione, sono staccati da registro a matrice (art. 232) e numerati per serie progressiva annuale.

Sono dati dagli Ufficiali sotto indicati.

a) Per gli oggetti provenienti dal magazzino generale, dal Contabile principale col visto del Commissario alle provvisioni;

b) Per gli oggetti provenienti dai magazzini particolari delle Direzioni, da ciascun Contabile particolare col visto del Direttore competente;

c) Per gli strumenti e gli utensili di proprietà degli operai, dall' Ufficiale incaricato della direzione delle rispettive officine col visto del competente Direttore;

d) Per gli oggetti provenienti dal servizio dellesussistenze, degli ospedali,dei bagni, e dai magazzini di vestiario dei Corpi, dal Commissario al personale;

e) Per gli oggetti destinati ad uso delle scienze ed arti nautiche, dal Commissario ai lavori;

f) Per gli oggetti di privata proprietà degli ufficiali, Impiegati e passeggieri che devonsi imbarcare, e per gli oggetti appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato, dal Direttore degli armamenti.

g) Per le materie e gli oggetti rifiutati dalla Giunta di ricezione che devonsi restituire ai fornitori, dall'assistente incaricato della custodia della sala di deposito col visto del Commissario alle provvisioni.

Ciascuno dei suddetti Ufficiali tiene registro particolare degli ordini di estrazione.

236. Il Direttore degli armamenti non rilascia alcun ordine di estrazione di oggetti appartenenti ad Ufficiali, ad Impiegati, a passeggieri o ad Amministrazioni dello Stato, se non gli sia presentato un documento col quale i richiedenti certifichino di essere proprietari degli oggetti medesimi.

Questo documento rimane unito all'ordine d'estrazione.

237. Gli ordini d'estrazione, come quelli d'introduzione, non servono che pel giorno in essi indicato.

Gli oggetti tutti enumerati nello stesso ordine devono essere estratti contemporaneamente, salva espressa licenza in contrario del Direttore o del Commissario competente.

238. L'ordine d'estrazione è presentato al Capo guardiano, il quale si accerta della regolarità di esso e lo sottoscrive. È poi presentato al guardiano della porta o dell'uscita per cui si effettua l'estrazione.

Il guardiano si accerta della conformità delle indicazioni dell' ordine colle materie e cogli oggetti che vogliousi estrarre, indi contrassegna l'ordine stesso col bollo: *visto uscire*

Se il Capo guardiano stima che l'ordine tanto di introduzione che di estrazione, per difetto di forma non sia valido, rinvia presso cui spetta il latore di esso acciò lo faccia mettere in regola.

Nello stesso caso il guardiano della porta rinvia l' individuo latore dell'ordine al Capo guardiano, ritenendo le materie e gli oggetti presentati per essere estratti.

Se sospetta di qualche alterazione o falsificamento arresta altresì il suddetto individuo.

239. Allorchè uno o più operai devono lavorare fuori dell'arsenale o del cantiere, un ordine di estrazione indica i loro nomi, non chè gli utensili a ciascuno d'essi affidati. Marchiatolo col bollo *visto uscire*, il guardiano conserva quest'ordine e quando gli operai rientrano e siasi egli accertato che tutti gli utensili estratti vennero nuovamente introdotti, lo cantrassegna col bollo: *visto entrare.*

240. I guardiani delle porte serbano presso di loro gli ordini tutti di introduzione e di estrazione, e alla sera di ciascun giorno ne fanno consegna al Capo guardiano, il quale riporta gli stessi documenti alle Autorità che li hanno emanati.

Se dal confronto col registro a matrice tali ordini risultassero in qualunque modo alterati, le Autorità predette neen fon rapporto al Commissario generale, il quale provvede secondo il caso.

§ 4. — *Della uscita degli operai e di altra gente di bassa forza dagli stabilimenti marittimi.*

241. È dovere e diritto dei guardiani delle porte di far cercare sulla persona, per mezzo dei caporali prevosti, gli operai militari ed avventizi quando escono dagli arsenali e dai cantieri a fine di vedere se abbiano nulla di riposto indosso.

Nelle ore di lavoro nessun operaio può uscire dallo stabilimento senza un permesso scritto del rispettivo Direttore.

242. Potranno essere egualmente cercati sulla persona i marinari del Corpo R. Equipaggi, i soldati della fanteria R. Marina, i guardiani dei bagni e tutti gli individui di bassa forza non graduati, come pure i facchini ed altri borghesi che praticassero nello stabilimento.

Se i guardiani delle porte sospettino di qualche frode per parte di un sott' ufficiale o caporale potranno vietargli di uscire e lo condurranno all' Ufficiale che comanda la guardia dello stabilimento, in presenza del quale sarà cercato sulla persona.

CAPITOLO TERZO. — *Dell' imprestito a persone private di macchine, apparati, attrezzi e di altri materiali appartenenti alla Marina.*

243. I costruttori navali, gli armatori ed altre persone alle quali occorresse l' uso di macchine, apparati, attrezzi e di altri materiali appartenenti alla Marina, indicati nella tabella n.º 1 unita al presente Decreto, potranno ottenerne l' imprestito temporario alle condizioni seguenti.

La richiesta sarà fatta al Comandante in capo del dipartimento, il quale informatosi dai Direttori competenti se a ciò non ostino le esigenze del servizio, apporrà in fine di essa l' ordine d' imprestito.

La richiesta è in seguito presentata dal richiedente al Commissario generale che la fa registrare nell' Uffizio delle provvisioni in un registro apposito (modello n.º 24). Di contro a cadun oggetto richiesto è notato il valore di esso desunto dall' anzidetta tabella. Dopo di che il Commissario generale scrive sulla richiesta l' invito al Ricevitore demaniale di accettare il deposito di quella somma cui monta il valore complessivo degli oggetti imprestati.

244. Il richiedente nel depositare alla mano del Ricevitore la somma anzidetta ne ritira ricevuta in fine della stessa richiesta.

Tale deposito non potrà esser fatto altrimenti che in contante o in biglietti di banca per gli oggetti che non eccedano in valore le L. 3000, ma per gli oggetti di valore eccedenti potranno essere depositate cedole del Debito dello Stato, coi vaglia uniti, purchè la rendita delle medesime rappresenti nominalmente un capitale che corrisponda alla somma cui monta il valore degli oggetti richiesti.

245. La richiesta colla dichiarazione dello eseguito deposito è restituita al Commissario generale che la passa all' Uffizio delle provvisioni, ed in cambio emette l'ordine al Contabile del magazzino competente di consegnare gli oggetti de' quali é accordato l' imprestito. Questi hanno ad essere esportati dallo stabilimento per cura del richiedente ed a tutte sue spese.

246. All' atto della consegna interviene la Giunta di ricezione, la quale accerta lo stato in cui trovansi gli oggetti imprestati, formando processo verbale che il richiedente o chi per esso sottoscriverà insieme ai membri della Giunta.

247. Gli oggetti imprestati devono essere riportati nel luogo da cui furono tolti per cura ed a spese del richiedente.

All'atto della restituzione interviene pure la Giunta predetta, la quale accerta con processo verbale lo stato in cui trovansi gli oggetti restituiti, comparativamente a quello in cui si trovano all'atto della consegna.

Essendo il richiedente risponsabile d'ogni perdita o guasto degli oggetti, la Giunta deve determinare la somma che a titolo di risarcimento è dovuta per le perdite o pei guasti riconosciuti.

Dal giudizio della Giunta il richiedente può, se lo voglia, appellarsi alla Giunta superiore.

248. Nel computo del numero dei giorni di fitto sarà abbonato al richiedente il giorno della restituzione, se questa avverrà prima del mezzogiorno, sarà invece calcolato a pro dell'Erario se la restituzione avvenga trascorsa tale ora.

249. Accadendo che una persona privata ritiri dall'arsenale gli oggetti avuti ad imprestito, e per occorrenze imprevedute non possa farne uso, pagherà una indennità uguale alla somma stabilita per un giorno di ritardo alla restituzione con obbligo però di restituire gli oggetti 24 ore dopo della consegna e di provare che in fatti non si è servito di tali oggetti.

250. Gli oggetti imprestati dopo che furono esaminati dalla Giunta di ricezione (art. 247) sono dal Commissario generale nuovamente dati in consegna al Contabile del magazzino competente contro restituzione dell'ordine d'imprestito accennato all'art. 245.

251. Sulla presentazione di tale documento e colla scorta del processo verbale formato dalla Giunta, il Commissario generale procede alla liquidazione della somma dovuta all'Erario per fitto, e, se occorra, per le perdite o pei guasti di oggetti.

In fine del documento medesimo scrive lo invito al Ricevitore demaniale di incassare la somma cui monta la liquidazione e di restituire il sopravanzo del fatto deposito.

Il Ricevitore, serbato quel documento, rilascia quitanza per la somma incassata.

252. Delle somme depositate e di quelle pagate in seguito a liquidazione tenuto registro nell'Uffizio delle provvisioni, ed in fine di ogni semestre è Commissario generale ne trasmette un estratto al Ministero.

253. Ogni volta che l'uso degli oggetti imprestati esiga l'opera di individui ascritti ai Corpi della Marina, il Comandante in capo può accondiscendere alla richiesta che gli fosse fatta di tali individui.

Il richieditore deve pagare ai medesimi una mercede giornaliera, se sono sott'ufficiali di L. 2,50, se caporali di L. 2,20, se marinari, operai o soldati di L. 2.

In questo caso l'Amministrazione del Corpo cui appartengono gli individui, toglie ad essi la razione dei viveri o del pane, e se operai anche la mercede per lavoro.

254. Coloro che oltre all'apparecchio bramassero valersi dell'opera del palombaro, dovranno pagargli la mercede che gli è assegnata dal regolamento pei lavori eseguiti sott'acqua.

255. Prima di procedere alla liquidazione di cui nell'art. 251, il Commissario generale si accerta che il richieditore abbia pagate le mercedi dovute agli individui indicati nei due precedenti articoli.

CAPITOLO IV. — *Dell'uso dei bacini per carenare accordato a bastimenti mercantili.*

256. Potrà essere accordato l'uso dei bacini per carenare esistenti negli arsenali marittimi a Capitani di bastimenti mercantili, nazionali ed esteri, mediante pagamento dei diritti stabiliti nella tabella n.° 2 unita al presente Decreto.

257. Le richieste relative saranno presentate al Comandante in capo del dipartimento; in esse devesi specificare la denominazione dei bastimenti che voglionsi rassettare, il nome del Capitano o dello Armatore, la bandiera, la portata in tonnellate, l'immersione di poppa e di prora, ed inoltre per le macchine dei legni a vapore la forza nominale dei cavalli.

A tali richieste vengono uniti i necessari documenti giustificativi.

258. Il Comandante in capo, se i bisogni del servizio lo permettono aderisce alla richiesta ed appone in fine di essa l'ordine relativo.

Fra più richieditori la precedenza è determinata dalla data in cui furono presentate le richieste.

È sempre accordata la precedenza ai bastimenti in pericolo per vena d'acqua.

259. La richiesta munita dell'ordine di cui sovra, è presentata al Direttore delle costruzioni navali che ne prende nota, e quindi al Commissario generale che la fa registrare nell'Uffizio delle provvisioni.

260. Le persone che chiedono l'uso dei bacini sono obbligate a prestare una valida cauzione innanzi al predetto Commissario generale, per guarentigia del pagamento dei diritii e delle mercedi, ed anche del rifacimento dei danni, come si dirá in seguito.

L' atto è scritto su carta da bollo e subito dopo che fu stipulato, il Commissario generale ne dà avviso al Direttore delle costruzioni, il quale dispone per l'ingresso del bastimento in bacino.

261. Le operazioni occorrenti per l'ingresso del bastimento in bacino e per l'egresso sono a carico ed a rischio dei richiedenti, i quali devono perciò provvedersi di quanto è necessario, l'Amministrazione marittima non assumendo a riguardo di tali operazioni veruna risponsabilità.

262. È accordato al bastimento l'uso degli argani fissi e dei legnami che servono ad appuntellare. Il collocamento di quesli legnami e quello delle taccate è a carico ed a rischio dei richiedenti.

263. Qualunque danno che da tal uso provenga ai materiali indicati nel precedente articolo, sarà rifatto mediante cambio degli oggetti danneggiati.

264. È vietato sotto pena di rifacimento di danni e di interessi di fare incavi nelle pareti del bacino, di tagliare in esso legname non sovrapposto ad un ceppo, e di eseguirvi altre operazioni che possano in qualunque maniera danneggiarlo.

È pure vietato di usare oggetti di proprietà della Amministrazione marittima, senza averne prima ottenuta licenza dal Direttore delle costruzioni,

265. La marinaresca del bastimento ammesso nel bacino può rimanere a bordo, con obbligo però di osservare i regolamenti tutti di sicurezza e di polizia stabiliti per l' arsenale, particolarmente in ciò che riguarda al fuoco ed ai lumi.

Agli stessi regolamenti rimane sottoposta la Maestranza impiegata nei lavori di bordo.

266. In caso che sia stata accordata ai richiedenti l'opera d'individui ascritti a'corpi militari marittimi, si eseguiranno le disposizioni dei precedenti articoli 253 e 254.

267. Allorchè il bastimento rassettato è pronto per uscire dal bacino, il Commissario generale, di concerto col Direttore delle costruzioni, forma la nota della somma che spetta all'Erario, e se occorre, la nota delle mercedi dovute e dei materiali danneggiati, e consegna tali note al richieditore, od a chi fece per lui cauzione, invitandolo ad eseguire il pagamento.

Alla fine della prima nota il Commissario generale scrive l'invito al Ricevitore demaniale d' incassare la somma dovuta all'Erario.

Il pagamento di cui sovra avverrà subito dopo che il bastimento sarà uscito dal bacino, e in ogni caso prima della partenza di esso dal porto.

268. La ricevuta comprovante l' effettuaio pagamento all' Erario deve esser presentata al Commissario generale che ne fa seguire la registrazione, e dichiara quindi annullato l'atto di cauzione prescritto dall'art. 260.

269. Le esazioni avvenute per fitto dei bacini sono dal Commissario generale fatte notare sul registro di cui all'art. 243, e sccessivamente comprese nello estratto che in fine di semestre si deve trasmettere al Ministero.

270. I bastimenti a vela, ed a elice, nazionali (e gli esteri che in virtù di trattati hanno diritto a parità di trattamento); di portata superiore alle 400 tonnellate, non pagheranno che la metà dei diritti stabiliti nell'anzidetta tabella n.º 2 per le tonnellate eccedenti le 400. Ai piroscafi nazionali a ruote (ed o agli esteri, nel caso di cui sovra), sarà pure accordata la [illegible] à dei diritti per la forza superiore ai 300 cavalli

CAPITOLO V. — *Delle scritture tenute dai Contabili dei magazzini.*

271. La contabilità del materiale della Marina, a terra ed a bordo, è tenuta colla scorta di un libro di nomenclatura generale del materiale impiegato dalla Marina (volgarmente *pandetta*), diviso per categorie secondo la specie dei materiali, e per articoli secondo la particolarità loro.

Detto libro è formato dal Ministero, e l'uso dei vocaboli in esso stabiliti è obbligatorio in tutte le scritturazioni relative al materiale, escluso assolutamente qualsiasi altro vocabolo.

272. Il Contabile principale tiene:

a) Un libro mastro (modello n.° 25) su di cui deve comparire la contabilità tutta delle materie degli oggetti che formano la provvisione dei magazzini nel dipartimento;

b) Un registro dei processi verbali della Giunta di ricezione (modello n.° 2),

c) Un registro dei verbali delle Commissioni di visita per le materie e gli oggetti provenienti dai bastimenti, dalle officine ecc. (modelli n.i 6 e 10);

d) Un registro degli ordini di passaggio (modello n.° 1);

e) Un registro a matrice per le richieste del Commissario alla provvisione di materie e di oggetti occorrenti al magazzino e che devono essere somministrate dai fornitori (modello n. 26);

f) Un registro delle ricevute rilasciate ai fornitori (modello n. 3).

273. I contabili dei magazzini particolari delle Direzioni tengono:

a) Un registro giornale di introduzione e di distribuzione di materie e di oggetti (modello n. 27);

b) Un registro di conto corrente col Contabile principale (modello n. 28);

c) Un registro a matrice delle richieste ai Direttori per gli oggetti che devono essere fabbricati nelle officine (modello n. 29).

274. I Contabili dei magazzini particolari della Direzione delle costruzioni tengono inoltre un registro dei legnami per costruzioni navali, distinti per numero, qualità e dimensioni (modello n. 30).

275. Il Contabile principale, i contabili, come pure gli Uffizi tutti militari ed amministrativi della Marina, situati nello stesso stabilimento, tengono un registro di trasmissione di documenti dall'uno all'altro uffizio (modello n. 9). Su di questo registro, inteso ad impedire lo smarrimento di carte contabili, l'Uffizio trasmettitore enumera i documenti, e l'Uffizio ricevente pone la sua quitanza.

276. Al 15 ed al 30 di ciascun mese i Contabili dei magazzini particolari posti nei capiluogo di dipartimento rendono i loro conti al Contabile principale; a questa operazione interviene l'Uffizio di controllo.

Il caricamento di ogni Contabile particolare é da quello principale desunto dagli ordini di passaggio quitati, i quali per ciò che riguarda alle provenienze dei bastimenti, dalle officine ecc., devono concordare coi relativi processi verbali delle Commissioni di visita; lo scaricamento è desunto dalle richieste giustamente pagate e quitate.

Accertatosi della regolarità d'ogni cosa, il Contabile principale salda i conti del Contabile particolare per i quindici giorni trascorsi e ne fa dichiarazione tanto sul registro giornale, che sul registro di conto corrente tenuti da quest'ultimo.

Le richieste sono serbate presso di sè dal Contabile principale.

277. Alle stesse epoche sovracitate i Contabili dei magazzini particolari posti nei cantieri disgiunti o lontani dall'arsenale, formano la ricapitolazione delle quantità di materie e di oggetti introdotti per conto del magazzino generale, e di quelle distribuite in virtù di richiesta regolare: uniscono alla ricapitolazione i processi verbali della Commissione di visita locale, da loro stessi quitate, e le richieste pagate e quitate: e consegnano tali documenti al Commissario dello Stabilimento, contro ricevuta scritta sul registro indicato all'art. 275.

Il Commissario predetto si deve accertare così della esattezza dei conti, come della regolarità dei documenti ed è tenuto a firmare la ricapitolazione anzidetta che poi, con elenco di trasmissione spedisce insieme ai documenti giustificativi al Commissario generale.

Questi ne fa consegna al Contabile principale, il quale ove nulla abbia a-

osservare, rinvia per lo stesso tramite, al Contabile particolare la ricapitolazione su di cui pone la dichiarazione di saldo, serbando presso di sè i documenti giustificativi.

278. Il Contabile principale chiude il conto generale sul libro mastro all'ultimo giorno d'ogni mese.

L' operazione deve essere compita nei primi dieci giorni del mese susseguente.

In occasione di una ispezione amministrativa, fatta dal Commissario generale, ovvero ordinata dal Ministero, si noterà che i registri giornali e i registri di conto corrente tenuti dai Contabili particolari hanno ad essere la riprova del libro mastro, salva verificazione della regolarità ed esattezza dei documenti di carico e discarico.

279. Al 15 d'ogni mese il Contabile principale forma la ricapitolazione delle quantità delle materie ed oggetti esistenti in magazzino all' ultimo giorno del mese antecedente (modello n. 31), e la consegna al Commissario alle provvisioni per essere dal Commissario generale trasmessa al Ministero.

In questa ricapitolazione però non saranno comprese che le materie e gli oggetti di maggiore importanza, secondo gli ordini Ministeriali.

280. Nei 15 giorni successivi a ciascun trimestre, il Contabile principale forma, per essere come sopra trasmessa al Ministero, la ricapitolazione generale delle materie e degli oggetti esistenti in magazzino all' ultimo giorno del trimestre.

Su di essa sono notate a parte le quantità esistenti nei magazzini dei cantieri disgiunti o lontani dell'arsenale: quantità che però sono pure comprese nel totale di cadun articolo.

281. Le ricapitolazioni delle quantità di carbon fossile esistenti negli arsenali e nei diversi depositi stabiliti nel dipartimento, saranno spedite al Ministero nelle epoche dallo stesso determinate, secondo le occorrenze del servizio.

282. Alla fine di ogni anno il Contabile principale rende i suoi conti alla Corte dei conti, nel modo prescritto dalle leggi e dai Regolamenti della finanza.

TITOLO V.

Disposizioni particolari al Ripartimonto dell'Adriatico

283. Il magazzino dell'arsenale mariitimo di Ancona ha carattere di magazzino d'una stazione navale.

Esso è stabilito allo scopo di sovvenire ai bisogni d'una squadra destinata ad operare nell'Adriatico.

284. La qualità e le quantità di materie e di oggetti che formano la provvisione di questo magazzino sono determinate dal Ministero.

285. Per eccezione alle regole stabilite dal presente Decreto, il materiale tutto di proprietà della Marina nel dipartimento dell'Adriatico appartiene alla provvisione del magazzino suddetto.

286. Il Contabile dello stesso magazzino ha qualità di contabile principale, e rende conto particolare alla Corte dei Conti.

Dipende dal Commissario generale del dipartimento per la disciplina e per la regolarità della contabilità, ed è sottoposto al Direttore degli armamenti per ciò che riguarda l'ordine del magazzino, l'allogazione dei materiali e l'impiego dei mezzi di conservazione.

287. Per massima il magazino dell' arsenale di Ancona è provveduto e rifornito dai magazzini degli altri dipartimenti.

L' operazione succede per disposizione Ministeriale, ed amministrativamente avviene per mezzo di ordini di passaggio che in questo caso sono documenti di carico definitivo al Contabile ricevente, e di scarico definitivo al Contabile trasmettitore.

Ogni volta però che risulti conveniente per economia nella spesa, o per altre ragioni, il Ministero potrà autorizzare compre dirette di materie e di oggetti per parte delle Autorità marittime del dipartimento dell' Adriatico.

288. In questo caso alla ricezione delle materie e degli oggetti anzidetti

cede nell'arsenale di Ancona una Giunta di ricezione, composta come in appresso:

L'Ufficiale di Vascello che succede immediatamente in grado al Direttore degli armamenti;

Un ufficiale del Genio navale;

Un Sotto Commissario;

La Giunta superiore è formata dal Comandante in capo, Presidente; dal Commissario generale, e dal Direttore degli armamenli, membri;

L'Impiegato del controllo interviene alle operazioni dell'una e dell'altra Giunta per adempiere al proprio ufficio.

289. È pure stabilito in massima che il magazzino dell'arsenale di Ancona non deve, nel tempi normali distribuire materie ed oggetti che costituiscono il fondo assegnatogli, ai bastimenti ascritti alla stazione eccettuati i casi indicati all' art. 86.

290. È instituita nell'arsenale suddetto una sola Commissione di visita, composta nel modo seguente:

Un ufficiale di Vascello e di Arsenale, oppure un Ufficiale del Genio navale, secondo la qualità degli oggetti ed il genere dei lavori sottoposti al giudizio della Commissione;

Un Sotto Commissario;

L'Impiegato del controllo interviene alle operazioni della Commissione.

TITOLO SESTO.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

§ 1. — *Contabilità per valore.*

291. All'oggetto di poter conoscere, in ogni occorrenza, il costo effettivo di una nuova costruzione, o di un grande raddobbo, i tre Direttori delle costruzioni, degli armamenti e dell'artiglieria, di concerto col Commissario generale dovranno tenere per le opere suddette, e ciascuno per quella parte che gli compete, la contabilità *per valore*, compreso in essa il prezzo dei lavori manuali.

292. Tale contabilità sarà per ora tenuta in forma non ufficiale: il Ministro della Marina avviserà al tempo opportuno per instituirla in forma regolare, e stabilirà il modo con cui dovrà esser posto in esecuzione lo stesso provvedimento.

§ 2. — *Costituzione dei magazzini nel modo prescritto da questo Decreto*

293. La contabilità dei magazzini instituiti col Regolamento approvato con R. Decreto 21 febbraio 1861, sarà chiusa al 31 dicembre 1862.

La contabilità dei magazzini instituiti dal presente Decreto, sarà aperta col 1.º gennaio 1863, giorno in cui verrà messo in vigore lo stesso Decreto.

294. Il caricamento normale dei Contabili particolari delle Direzioni sarà dato dal Contabile principale con ordini di passaggio per tutte quelle materie ed oggetti che devono stare nei magazzini particolari degli arsenali e dei cantieri.

Per contrario, i Contabili particolari rinvieranno al Contabile principale, per mezzo di altri ordini di passaggio, le materie e gli oggetti tutti esistenti al 1.º gennaio 1863 nel rispettivo magazzino, e che non dovessero rimanervi o fossero in eccedenza alle quantità ad esso assegnate.

Il caricamento primitivo del Contabile principale sarà desunto dalle quantità di materie ed oggetti, i quali risulterà dal corrispondente libro mastro che al 31 dicembre 1862 devono esistere nel soppresso magazzino denominato: *di ogni altra materia ed oggetto*. A queste quantità saranno aggiunte quelle provenienti dai magazzini particolari, come dal precedente alinea.

295. Le operazioni sovraindicate avverranno sotto alla immediata direzione e vigilanza del Commissario generale coadiuvato dai Direttori.

296. Le disposizioni Ministeriali date in seguito alla pubblicazione di questo

Decreto a dichiarazione e ad interpretamento di esso avranno un numero particolare, e saranno stampate in formato uguale al presente, cui verranno successivamente annesse.

297. I modelli indicati in questo Regolamento saranno pubblicati a parte per disposizione del Ministro della Marina: si continuerà nel frattempo a far uso di quelli fin qui adoperati, eseguite a penna le debite correzioni.

298. Di concerto fra i Ministri delle Finanze e della Marina sarà formato un Regolamento per il servizio di controllo alla contabilità del materiale della Marina, sulle basi stabilite dal presente Decreto.

299. Sono abrogati:

Il R. Decreto 8 luglio 1854, sull' imprestito a persone private di macchine e di altri materiali della Marina;

Il R. Decreto 7 dicembre 1854, che stabiliva un supplemento alla tariffa dei diritti per l' imprestito dei materiali anzidetti,

Il R. Decreto 8 giugno 1855, che approva la tariffa dei diritti e stabiliva le norme per l'uso dei bacini per carenare;

Il R. Decreto 6 ottobre 1861 che instituiva presso del Ministero della Marina una Direzione generale del servizio di nautica;

I Regolamenti approvati con R. Decreto 21 febbraio 1861, intitolati: « delle » Giunte di revisione, e delle Commissioni permanenti di collaudazione: del » Comandante del materiale in 1.°, ed in 2.° — del Commissario al materiale « ed ai cantieri; dei Contabili di magazzino. »

300. S' intendono pure abrogati, in quanto sono contrari al presente Decreto i Regolamenti approvati col suindicato R. Decreto 21 febbraio 1861, intitolati:

Del Comandante generale di dipartimento marittimo;
Del Capo dello Stato Maggiore;
Dell' Ispettore generale e dei Direttori del Genio Navale;
Del Comandante di cantiere;
Del Direttore delle artiglierie;
Del Commissario generale;
Del servizio economico a bordo delle R. Navi.

Ordiniamo ec. — Torino 20 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. di Persano.

1037) Regio Decreto de'18 dicembre 1862 di convocazione del 2.° Collegio elettorale di Palermo.

1038) Regio Decreto col quale sono approvate le Dichiarazioni diplomatiche scambiate colla Svizzera relative all'applicazione dei Trattati internazionali ed alla facoltà di succedere in tutte le Provincie del Regno d' Italia ed in tutti i Cantoni Svizzeri.

30 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alle due Dichiarazioni firmate d' ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri in data 10 settembre 1862 e scambiate in Torino addì 5 novembre stesso anno con altre simili del Governo della Confederazione Svizzera firmate a Berna li 11 agosto 1862, relativamente all'applicazione dei

Trattati internazionali in vigore ad alla libera facoltà di succedere concessa ai cittadini dei rispettivi Stati.

Ordiniamo ec. — Torino 30 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
GIACOMO DURANDO.

DÈCLARATION

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, et celui de la Confédération Suisse ayant jugé utile de constater par l'échange d'une déclaration que les traités internationaux conclus antèrieurement entre le Royaume de Sardaigne et la Confédération doivent recevoir leur application dans toutes les Provinces qui forment aujourd'hui le Royaume d'Italie ainsi que dans tous les Cantons de la Suisse, le soussigné Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Ètrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie déclare au nom du Gouvernement de Sa dite Majéstè:

Que les traités internationaux ci-près désignés, savoir:

Celui du 16 mars 1816, concernant l'établissement et portant abolition des droits d'albaine;

Celui du 28 avril 1843 sur l'extradition des malfaiteurs, et

Celui du 8 juin 1851 concernant l'établissement et le commerce;

Pour autant qu'ils sont encore en vigueur seront applicables à toutes les Provinces du Royaume d'Italie.

Fait à Turin le dixième jour du mois de septembre l'an mil huit-cent-soixante-deux.

(L. S.) *Signé:* JACQUES DURANDO

DÈCLARATION

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie étant convenu avec le Conseil Fedéral Suisse des dispositions suivantes destinées à assurer aux citoyens des deux pays la facultè de prendre possession et disposer des biens qui leur seraient échus dans l'autre, le soussigpé Ministre Sécrétaire d'Ètat pour les Affaires Ètrangères de Sa Majestè le Roi d'Italie déclare au nom du Gouvernement de Sa dite Majesté:

Que les citoyens de la Suisse peuvent prendre possession et disposer d'un héritage qui leur est échu en vertu de la loi ou d'un testament dans une province quelconque du Royaume d'Italie à l'égal des sujets italiens sans ètre soumis à d'autres conditions ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci.

Fait à Turin le dixième jour du mois de septembre l'an mil huit-cent soixante-deux.

(L. S.) *Signé:* JACQUES DURANDO

DÈCLARATION

Le Conseil Fédéral Suisse étant convenu avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie des dispositions suivantes rendues obligatoires per des déclarations réciproques à échanger à ce sujet.

En vertu de l'adhésion prononcée par tous les Cantons de la Confédération Suisse, dèclare:

Ques les citoyens du Royaume d'Italie peuvent prendre possession et disposer d'un héritage qui leur est échu en vertu de la loi ou d'un testament dans un Canton quelconque de la Confédération Suisse, à l'égal des citoyens du Canton méme, sans être soumis à d'autres conditions ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci.

En foi de quoi la présente Déclaration a été signée par le Président et le Chancelier de la Confédération Suisse, et scellée du sceau du Conseil Fédéral, à Berne le 11 août 1862.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse
Le Président de la Confédération
Signé: STAEMPFLI

L. S.

Le Chancelier de la Confédération
Signé: SCHIES

DÈCLARATION

Le Conseil Fédéral Suisse étant convenu avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie des dispositions suivantes rendues obligatoires par des déclarations réciproqaes à échanger à ce sujet.

En vertu de l'autorisation de l'Assemblée Fédérale en date du 21 juillet 1862 déclare:

Que les Traités internationaux conclus antérieurement entre la Confédération Suisse et le Royaume de Sardaigne, savoir:

Concernant l'établissement et l'abolition de la Traite foraine, du 16 mars 1816;

L'extradition des malfaiteurs du 28 avril 1843:

L'établissement et le commerce du 8 juin 1851 pour autant qu'ils sont encore en vigueur, seront applicables à toutes les Provinces du Royaume d'Italie actuel.

En foi de quoi la présente Déclaration a èté signée par le Président et le Chancelier de la Confédération Suisse, et scellée du sceau du Conseil Fédéral à Berne, le 11 août 1862.

Au nom du Conseil Fédéral
Le Président de la Confédération
Signé: STEAMPFLI

L. S.

Le Chancelier de la Confédération
Signé: SCHIES

1039) REGIO DECRETO col quale é istituita in Firenze una Consulta per l'ordinamento ed incremento dei Musei, e la conservazione dei monumenti antichi.

12 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica Istruzione ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. È istituita in Firenze una Consulta, formata :

Dal Gonfaloniere della Città, Presidente ;
Dal Direttore della R. Accademia di Belle Arti ;
Dal Direttore delle RR. Gallerie ;
Dal Presidente della Deputazione di Storia Patria ;
Dal Conservatore degli oggetti antichi ed egiziani.

2. Dipenderanno da quella Consulta il Museo Etrusco, il Museo Egizio, ed il Museo Nazionale del Medio Evo.

3. Il Museo Nazionale del Medio Evo sarà situato nel palazzo del Podestà, ove saranno raccolti gli oggetti relativi che si trovano nelle Gallerie de' Pitti e delle statue, e che possono esservi traslocati senza nuocere al lustro delle Gallerie medesime.

4. Questa Consulta avrà per oggetto l' ordinamento e l' incremento de' suddetti Musei, e la conservazione de' monumenti antichi, al quale fine compilerà il suo regolamento, da approvarsi dal Ministero.

5. Sarà annesso al Museo Nazionale del Medio Evo l' insegnamento d' Archeologia, faciente parte dell' Istituto superiore di perfezionamento.

6. Le spese occorrenti per l' attuazione di questo Decreto si preleveranno dal capitolo 41, articolo 3 del Bilancio del Ministero di pubblica istruzione di quest' anno, e dai capitoli corrispondenti dei bilanci avvenire.

Ordiniamo ec. — Torino 12 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. Matteucci.

1040) Legge dei 14 dicembre 1862 che autorizza una spesa straordinaria pel completamento dell' esperimento dell' Ingegnere Agudio diretto a superare le forti pendenze coi treni delle strade ferrate.

1041) Regio Decreto per l'ammissione degli Avvocati non residenti in Lombardia ad arringare avanti le Corti ed i Tribunali ivi stabiliti.

18 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti gli articoli 14, 24 33 della legge 27 marzo 1862, numero 516; — Nell' intendimento di regolare la discussione orale delle cause presso le Corti ed i Tribunali della Lombardia anche col ministero degli Avvocati non residenti nelle Provincie Lombarde, nel modo stesso con cui gli Avvocati di quest'ultime Provincie sono ammessi avanti le Corti ed i Tribunali d'altre Provincie del Regno; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli Avvocati non residenti nelle Provincie Lombarde è fatta facoltà di arringare avanti le Corti ed i Tribunali delle Provincie stesse, purchè siano ammessi al patrocinio in altra Provincia del Regno presso Tribunali corrispondenti, e sempre che la parte, per la quale abbiano ad intervenire sia debitamente rappresentata all' udienza da Avvocato munito di procura, ed ammesso allo esercizio in Lombardia a tenore delle vigenti leggi di procedura, e del capo VI del regolamento annesso al Regio Decreto 1.° giugno 1862, n. 634.

2. Gli Avvocati di cui nel precedente articolo dovranno, se richiesti da chi presiede l' udienza, giustificare la loro ammissione al patrocinio.

3. Le disposizioni degli articoli precedenti saranno osservate anche riguardo agli Avvocati residenti in Lombardia che interverranno all'udienza per la semplice arringa, senza essere ad un tempo rappresentanti della parte muniti di procura.

Ordiniamo ec. — Torino 18 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. Pisanelli.

1042) REGIO DECRETO dei 18 dicembre 1862 col quale si proroga la convocazione di alcuni Collegi elettorali per le Camere di commercio ed arti.

1043) REGIO DECRETO dei 21 dicembre 1862 col quale i Collegi elettorali di Vasto n.° 7, Oviglio, n.° 27, Bologna 1.°, n.° 65, Budrio, n.° 68, Leno, n.° 79, Firenze 1.°, n.° 167, Genova 3.° n.° 187, Spezia, n.° 196, Mirandola, n.° 249, Siracusa, n.° 280, Modica, n.° 282, Crescentino, n.° 289, Montecchio, n.° 364, Tirano, n.° 374, Taranto, n.° 403, sono convocati pel giorno 11 del prossimo gennaio onde procedere all'elezione del proprio Deputato.

1044) REGIO DECRETO il quale stabilisce che gli Uscieri nelle Provincie Napoletane e Siciliane possono promiscuamente esercitare le loro funzioni nelle materie civili e penali.

18 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'articolo 178 della legge sull' ordinamento giudiziario nelle Provincie Napoletane in data 17 febbraio 1861; — Visto l'articolo 210 della legge sull' ordinamento giudiziario in data 13 novembre 1859, pubblicata nelle Provincie Siciliane il 17 febbraio 1861. — Visto l' articolo 10 del Regio Decreto 16 febbraio 1862, n.° 469; — Viste le leggi 19 gennaio 1862, n.° 420 e 421 colle quali fu fatta facoltà al Governo del Re di dare con Decreto Reale tutti i provvedimenti necessari all' attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle suddette Provincie; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;— Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Gli attuali Uscieri giudiziari nelle Provincie Napolitane e Siciliane eserciteranno promiscuamente presso i Giudici, o Collegi cui sono addetti, gli atti del loro ufficio nelle materie sì civili che penali, niun riguardo avuto alla precedente loro competenza ed all' Autorità giudiziaria presso la quale trovavansi prima del nuovo ordinamento.

Ordiniamo ec. — Torino 18 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. PISANELLI.

1045) REGIO DECRETO che proroga l' attuazione del Decreto 13 novembre 1862 sull'istituzione di Quartier Mastri della Marina, e di quello del 20 stesso mese sulla Contabilità del materiale.

18 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L' attuazione del Regio Decreto 13 novembre 1862, con cui fu istituito un Quartier Mastro della Marina nel Capoluogo dei Dipartimenti settentrionale e meridionale, ed un Vice-Quartier Mastro in quello dell'Adriatico, e del Regio Decreto 20 novembre 1862 con cui fu approvato un regolamento provvisorio per la contabilità del materiale della Marina, è prorogata al 1.° aprile 1863.

2. Le attribuzioni che dal Regio Decreto 25 settembre 1862 sull' ordinamento del personale addetto al servizio delle macchine nella Regia Marina, sono date all'Aiutante Generale ed al Comandante di Divisione del Corpo Reale Equipaggi (cariche non ancora instituite), si intendono rispettivamente devolute ai Comandanti in 1.° ed in 2.° del personale in ogni Dipartimento.

Ordiniamo ec. — Torino 18 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
RICCI.

1046) REGIO DECRETO col quale si mandano pubblicare in Toscana alcuni articoli del Codice penale Sardo in esecuzione della legge 5 maggio 1862 sulla privativa postale.

18 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 44 della legge sulla privativa postale in data 5 maggio 1862, n.° 604, il quale dispone che saranno pubblicati in Toscana gli articoli 237, 296, 335 e 336 del Codice penate vigente nelle altre Provincie del Regno e che il Governo del Re col mezzo di Reale Decreto darà le opportune disposizioni per la loro applicazione: — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto con quello dei Lavori pubblici; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono col presente Decreto pubblicati in Toscana gli articoli 237, 266, 335 e 336 del Codice penale vigente nelle altre Provincie del Regno.

Per l' applicazione delle pene sancite nei succitati articoli, saranno altresì pubblicali in Toscana gli articoli 54, 56 e 60 del suddetto Codice.

2. La pena del carcere sarà scontata in Toscana nei casi previsti dalla legge sulla privativa postale senza gli aggravamenti del sistema penitenziario.

La pena della reclusione sarà scontata in Toscana in una casa di forza senza l'aggravamento della interdizione comminata dall' articolo 16, § 4 del Codice quivi vigente.

Ordiniamo ec. — Torino 18 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. PISANELLI.
L. F. MENABREA.

1047 LEGGE dei 21 dicembre 1862 che autorizza l' esercizio provvisorio dei bilanci pel primo trimestre 1863.

1048) Regio Decreto dei 21 dicembre 1862 per la provvisoria conservazione, e riparto nelle proporzioni del corrente esercizio dei contingenti dell'imposta fondiaria delle Provincie Napolitane e Siciliane e relativi centesimi addizionali, pel primo trimestre 1863.

1049) Regio Decreto contenente disposizioni circa la nomina dei membri della Commissione amministratrice degli Ospizi nelle città di Parma e di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE II ec.

30 novembre 1862

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; — Visto il Decreto 27 novembre 1859 del Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi; — Vista la legge 20 novembre 1859 sulle Opere pie; — Avuto il parere del Consiglio di Stato; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È deferita ai Consigli comunali delle città di Parma e di Piacenza la nomina dei membri elettivi della rispettiva Commissione amministratrice degli Ospizi alle scadenze fissate all'art. 4 del predetto *Decreto* dittatoriale 27 novembre 1859.

2. Gli stessi Consigli comunali formeranno la terna per la proposta del Presidente della rispettiva Commissione la cui nomina continuerà ad essere fatta da Noi.

3. È delegata ai Prefetti delle Provincie di Parma e Piacenza la designazione del Parroco che deve far parte della Commissione degli Ospizi.

4. Le disposizioni del predetto Decreto dittatoriale 27 novembre 1859 nelle parti contrarie alle presenti sono revocate.

Ordiniamo ec. — Torino 30 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi

1050) Regio Decreto col quale sono mantenute provvisoriamente in vigore le disposizioni della legge 4 agosto 1861 sugli alloggi e somministranze militari a carico dei Comuni.

25 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge 27 luglio 1862, n.° 723, colla quale furono mantenute in vigore fino al 1.° gennaio del prossimo venturo anno le disposizioni della legge 4 agosto 1861 relative alle somministranze militari a carico dei Comuni; — Considerando essere imminente lo spirare dei termini nella rammentata legge stabiliti, ed importare sommamente che le disposizioni della legge 4 agosto 1861 sulle somministranze militari rimangano in vigore fino a che il Parlamento non abbia sanzionato una proposta di legge definitiva sopra questa materia; — Sulla proposta [illegible]

nistro dell'Interno ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Provvisoriamente, e fino a che sia approvata e posta in vigore la nuova legge sopra gli alloggi e somministranze militari a carico dei Comuni, continueranno ad osservarsi nella materia le disposizioni della legge 5 agosto 1861, n.° 142.

2. Il presente Decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ec. — Torino 25 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. PERUZZI.

1051) REGIO DECRETO che destina il Presidente della Camera di disciplina dei Procuratori presso il Tribunale di Circondario in Reggio nell' Emilia, ed un Avvocato esercente nella città stessa a far parte della Congregazione generale d'archivio ivi stabilita.

21 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 33 del regolamento sopra gli Archivi e le Congregazioni generali d'archivio in data 14 settembre 1815 vigente nelle Provincie Modenesi, col quale sono destinati a far parte del personale delle Congregazioni suddette il Priore *pro tempore* del Collegio dei Causidici e Procuratori e il Giudice ordinario d'Autorità, al quale venne dappoi sostituito il Sindaco del Collegio suddetto per essere venuta meno detta carica in seguito all'attuazione delle nuove leggi giudiziarie in quelle Provincie ; — Ritenuto che coll' istituzione della Camera di discipiina dei Procuratori presso il Tribunale di Circondario in Reggio nell' Emilia, ha cessato di esistere il suddetto Collegio dei Causidici Procuratori ; — Considerando essere necessario designare le persone che debbono compiere il numero dei membri della Congregazione generale d' archivio nella Provincia di Reggio nell'Emilia ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. unico. Il Presidente della Camera di disciplina dei Procuratori presso il Tribunale di Circondario in Reggio nell' Emilia, e un Avvocato esercente nella città stessa faranno parte della Congregazione generale d' Archivio in detto luogo, in surrogazieoe il primo del Priore *pro tempore* del cessato Collegio dei Causidici, il secondo del Sindaco del Collegio stesso.

Ordiniamo ec.—Torino 21 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. PISANELLI.

1052) REGIO DECRETO che determina la decorrenza de'quinquennii per l' aumento del decimo dello stipendio a Membri del personale della R. Militare Accademia, delle Scuole Militari di Fanteria e di Cavalleria e dei Collegi militari.

8 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Ministro della Guerra :
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. unico. I quinquennii per l'aumento del decimo dello stipendio richiesti dai Nostri Decreti del 24 novembre ultimo scorso pel riordinamento del personale della R. Militare Accademia, delle Scuole militari di Fanteria e di Cavalleria e dei Collegi militari s' intenderanno decorrere soltanto dal 1.° gennaio 1863.

Ordiniamo ec.—Torino 18 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. DELLA ROVERE.

1053) REGIO DECRETO col quale è autorizzato l' esercizio del tronco di strada ferrata fra Palermo e Bagheria, ed approvato il Regolamento generale per l'esercizio delle strade ferrate di Sicilia.

14 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con quello delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzato l'esercizio del tronco di strada ferrata nell' isola di Sicilia, compreso fra Palermo e Bagheria. Questo esercizio sarà assunto dal Governo ed eseguito sotto la dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici, dagli Impiegati ed Agenti delle ferrovie dello Stato destinati a tale servizio.

2. Sono applicabili alla ferrovia predetta le tariffe e le condizioni dei trasporti contenute nel Decreto 26 settembre 1860, il quale sarà perciò pubblicato nell'isola di Sicilia secondo le forme in vigore.

3. Gl'introiti della strada saranno versati per conto della Direzione Generale delle strade ferrate nella Tesoreria speciale di Palermo, e figureranno nel bilancio attivo dell'anno 1863 sotto apposito articolo del capitolo n.° 63, intitolato *Linee di Sicilia*.

Il provento della tassa del decimo sui trasporti a gran velocità, stabilita colla legge 6 aprile 1862, sarà iscritto in apposito articolo del capitolo n.° 64 del bilancio attivo.

4. È approvato l'unito Regolamento generale per l'esercizio delle strade ferrate di Sicilia, il quale sarà vidimato d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori pubblici.

Lo stesso Ministro è autorizzato ad emanare i regolamenti speciali che sono necessari pel regolare esercizio di dette ferrovie.

Ordiniamo ec. — Torino 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
L. F. MENABREA.
M. MINGHETTI.

REGOLAMENTO.

PER L'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE SICILIANE.

Disposizioui geverali.

Art. 1. L'esercizio delle strade ferrate dello Stato in Sicilia sarà regolato, sotto la dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione Generale

delle strade ferrate, la quale è per ora rappresentata a Palermo dal Direttore generale dei lavori pubblici di quell'isola.

L' esercizio si divide in due parti: l'una amministrativa e l'altra tecnica, e ad ognuna di esse è preposto un capo-servizio, il quale eserciterà le proprie incumbenze sotto gli ordini immediati della Direzione Generale.

2. I suddetti capi di servizio sono responsabili del servizio loro confidato, ed attendono all'esecuzione del Regolamento, degli ordini e delle istruzioni dell'Amministrazione.

Essi hanno sotto la loro dipendenza tutti gli agenti preposti al servizio ad essi rispettivamente affidato.

3. Tutte le incumbenze relative alla esecuzione del Regolamento di esercizio saranno disimpegnate dai capi di servizio sotto la dipendenza del Direttore Generale.

Le proposte di variazioni al Regolamento stesso e le istruzioni generali di servizio dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero dei Lavori pubblici.

4. Però nei casi d'urgenza il Direttore Generale, e in sua assenza, i capi di servizio tosto prendono sotto la propria responsabilità i provvedimenti che credono convenienti, informandone il Ministero dei Lavori pubblici.

Rapporti degli Impiegati dei diversi servizi.

5. Ogni funzionario od impiegato è risponsabile, nell'esercizio delle sue attribuzioni, degli accidenti, delle irregolarità ed altri fatti gravi prodotti dal difetto di sorveglianza o di iniziativa, o per inosservanza delle leggi, regolamenti ed ordini di servizio.

6. Gli agenti d'ogni grado, senza distinzione del servizio cui sono applicati, devono spontaneamente, ogni qual volta, il servizio lo richieda, prestarsi vicendevolmente, col concorso dei mezzi che tengono a loro disposizione, aiuto e soccorso, anche quando non sia interessato il servizio cui sono applicati.

7. Il grado gerarchico degli impiegati ed agenti del servizio esterno è stabilito nel seguente modo:

Direttore Generale; Capo-servizio; Ingegnere applicato ad un servizio esterno; Capo-stazione di 1.ª classe; Capo-stazione di 2.ª e 3.ª classe; Cassiere; Ricevitore per le merci; Verificatore e controllore; Capi meccanici preposti alle officine; Ufficiale telegrafico; Capo ufficine; Assistente alla manutenzione delle strade o nelle officine; Commissari di sicurezza; Capo-convoglio; Macchinista; Bigliettari; Guardia-bagagli e guardia-merci; Altri agenti inferiori.

8. I funzionari ed impiegati sono subordinati secondo il grado gerarchico sopra stabilito.

Quando vari impiegati od agenti del medesimo grado si trovano in concorrenza, la preminenza spetta al più anziano.

9. L'anzianità e la posizione del grado sono determinati dalla nomina più recente.

In caso di nomina contemporanea l' anzianità è determinata dalla nomina precedente.

10. Le promozioni dall' uno all' altro grado sono accordate nel caso di posti vacanti e di esigenze del servizio ai più meritevoli, avuto riguardo all' anzianità

Assenze, congedi e punizioni.

11. I funzionari ed agenti non possono assentarsi dal loro posto senza esserne autorizzati. Questa autorizzazione non può negarsi per le funzioni di elettore, di testimonio in cause civili o criminali, di giurati, di guardia nazionale.

12. Il congedo di un anno è concesso dal Re sulla proposizione del Ministro. I congedi per tempo inferiore ad un anno e maggiore d'un mese sono accordati dal Ministro sulla proposta del Direttore Generale. Quelli per tempo minore di un mese sono concessi dal Direttore Generale sulla proposta dei capi di servizio.

I capi-servizio possono accordar congedi di tre giorni, con intervalli però non minore di mesi sei per la stessa persona.

Non sarà concesso un secondo congedo d'un mese; se non è decorso un anno dal primo.

13. Eccettuati i casi di malattia, ogni congedo eecedente i trenta giorni importa la perdita dello stipendio pel tempo oltre il detto termine.

14. Il funzionario od agente che si assenta senza permesso dal servizio, o che non ritorna nel giorno di scadenza del congedo perde lo stipendio o salario per tutto il tempo dell' assenza non autorizzata, ed è notato di negligenza.

15. È proibito sotto pena di rimozione dall'impiego ai funzionari ed agenti l'esercizio di una professione lucrativa. Ed è parimente proibito sia ad essi che alle loro mogli e figli il prender parte in commerci di qualunque specie, in appalti od imprese industriali, che implichino in qualunque modo relazione di interesse colla gestione della stada ferrata dello Stato, o di quelle di cui lo Stato assume l'esercizio, e ciò nè direttamente, nè indirettamente per mezzo di persone estranee.

16. Gli agenti d'ogni grado possono essere soggetti alle punizioni seguenti:

1.° L'ammonizione semplice;
2.° L'ammonizione con ordine del giorno;
3.° La multa con ritenuta dello stipendio;
4.° La sospensione con perdita dello stipendio;
5.° La destituzione.

Le pene dei numeri 2, 3, 4, 5 non si applicano senza prima sentire l' imputato.

17. La destituzione o sospensione è pronunciata da chi fece la nomina.

La multa di oltre 15 giorni di stipendio o di salario è pronunciata dal Ministro.

Negli altri casi si pronuncia dal Direttore Generale sulla proposizione dei capi di servizio.

18. La sospensione importa esclusione dall' ufficio o posto e la perdita dello stipendio o salario, dal giorno in cui fu pronunciata, finch'essa dura.

19. Le penalità indicate ai numeri 3, 4, 5 sono sempre pubblicate con ordine del giorno del Direttore Generale per mezzo del capo-servizio, da cui dipende direttamente quegli cui è inflitta la punizione.

Vestiario uniforme.

20. Tutti gli agenti che sono in rapporto col pubblico sino al grado di capo stazione vestono l' uniforme quando si trovano nell' esercizio delle loro funzioni.

Contabilità degli introiti.

21. La percezione degli introiti è fatta per conto della Direzione Generale delle strade ferrate, e la contabilità relativa è tenuta sì nelle stazioni, come presso l'ufficio centrale nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

22. I prodotti delle stazioni saranno versati giornalmente al cassiere della stazione di Palermo, e questi ne farà a sua volta il versamento nella Tesoreria speciale di quella città per conto della Direzione generale delle strade ferrate.

Il detto cassiere sarà inoltre incaricato di fare le paghe quindicinali e mensili del personale addetto al servizio nel modo stabilito dai seguenti articoli 43 e 44.

23. I capi stazione ed il cassiere sono responsabili in proprio verso l' Amministrazione dei biglietti dei viaggiatori, di cui devono dar conto od in natura o col corrispondente valore, e di ogni altro prodotto che avranno ricevuto senza darne conto giusto, o tralasciato di ricevere anche pel fatto degli agenti sottoposti alla loro sorveglianza.

Essi sono egualmente responsabili degli oggetti consegnati pel trasporto dei danni che avvenissero agli oggetti stessi pel fatto del personale di servizio e della regolarità delle tasse percepite pel trasporto degli oggetti stessi, salvo in ogni caso il loro regresso verso gli agenti di cui sono responsabili e verso le persone che hanno pagate le tasse, ove queste siano minori di quelle dovute a termini di tariffa.

24. I guarda-bagagli e i guarda-merci sono alla loro volta responsabili degli effetti di finanza, dei bagagli e delle merci di cui hanno ricevuto la consegna.

25. Nell'ufficio del capo-servizio amministrativo si procede giornalmente al controllo dei riepiloghi dei biglietti, degli scontrini per bagagli, dei fogli di via per le merci, ed alla liquidazione della contabilità delle stazioni, dando carico a queste delle differenze rinvenute nel controllo dei riepiloghi e fogli di via.

26. Oltre al detto controllo giornaliero il Direttore Generale farà verificare frequentemente la contabilità di ciascun ufficio ed anche le spedizioni in corso tanto pegli introiti quanto per ogni altro oggetto affidato alla custodia dei contabili.

27. I capi-stazione, i cassieri, i ricevitori alle merci ed i magazzinieri presteranno, prima di entrare nell'esercizio delle loro funzioni una malleveria in effetti pubblici dello Stato, secondo il valore nominale che sarà determinato dal Ministero dei Lavori pubblici.

I bigliettari, capi-convoglio, guarda-merci, guarda-bagagli ed altri agenti non soggetti a prestar cauzione, presteranno, per la somma indicata in detta tabella, fideiussione di persona conosciuta responsabile dalla Direzione generale.

Contabilità del materiale

28. Sarà instituito nella Direzione generale un inventario di tutto il materiale fisso e mobile della strada colla destinazione del medesimo. In ciascuna officina o magazzeno si terrà anche inventario del materiale, attrezzi e macchine fisse, e mobili, e si noteranno le variazioni che vi succedono.

29. Qualunque articolo di materie prime, od oggetto di consumazione, dev'essere introdotto nei magazzeni a ciò destinati, ed il custode dei medesimi ne prenderà caricamento, e non potrà rilasciare cosa alcuna se non che contro ordine di un capo-servizio o capo-stazione che abbia, a tenore dei regolamenti, la facoltà di disporre dei mentovati oggetti.

30. Qualunque materiale fuori d'uso dovrà pure introdursi nei magazzeni, e quando non si possa utilizzare nei laboratori dell'Amministrazione, si venderà all'asta pubblica per conto delle Finanze.

Sono eccettuati da questa obbligazione quei materiali che di consenso del Ministero delle finanze si potessero accollare ad un pubblico appalto. o cedere per trattativa privata in cambio di nuovi materiali, e ciò nei casi previsti e secondo le leggi finanziarie in vigore.

31. Niuna macchina o veicolo, e nessun altro oggetto di provviste, sia materiale fisso della strada sia di genere di consumazione sarà introdotto in magazzeno, se non è prima accettato dalla Commissione di collaudazione.

La medesima Commissione determinerà gli oggetti d'ogni sorta che dovranno essere posti fuori d'uso e proporrà il modo di utilizzarli.

32. Gli oggetti di consumo saranno distribuiti dal conservatore del magazzino agli agenti incaricati di farne uso, in seguito a richiesta vidimata dai capi di servizio e contro ricevuta a di lui scarico.

33. I capi di servizio, i capi-stazione, i conservatori dei magazzeni, e qualunque altro agente cui è affidata la consegna, la direzione, e l'uso dei veicoli, delle macchine, degli attrezzi o dei mobili ed oggetti qualunque, rispondono in proprio degli oggetti medesimi e delle degradazioni che avvenissero per colpa o per negligenza, o per mancanza di previsione o di iniziativa.

Commissione d'inchiesta

34. Ogni accidente sia grave, sia ordinario, occorso nella strada e nella circolazione dei convogli, fa l'oggetto di una inchiesta amministrativa, dei cui risultati si dirige immediatamente un processo verbale.

35. Sono considerati accidenti gravi:

a) Ogni avvenimento che abbia cagionata la morte o ferite a viaggiatori di un convoglio;

b) Qualunque urto fra due convogli;

c) Ogni guasto che compromettesse od interrompesse la circolazione sulla strada;

d) La rottura d'una parte qualunque del materiale causata da ostacoli frapposti sulla via.

Sono qualificati accidenti ordinari:

a) La rottura senza causa violenta d'una parte qualunque del materiale, allorchè ne risulta la fermata del convoglio;

b) Il deviamento d'una locomotiva, d'un tender o di una vettura o vagone che facciano parte di un convoglio;

c) Qualunque fatto che cagioni un ritardo maggiore di un'ora, o che interrompa momentaneamente la circolazione indipendentemente dallo imperversare del tempo.

36. Nel caso di accidenti gravi la Commissione d'inchiesta è composta dei due capi di servizio, ed è presieduta dal funzionario superiore, delegato dal Direttore Generale.

In caso di accidente ordinario la Commissione é nominata e presieduta dal capo-servizio tecnico.

37. Prima d'incominciare l'istruzione, la Commissione si fa render conto delle disposizioni prese dagli agenti presenti sul luogo.

Essa ordina d'urgenza, in caso d'interruzione nella circolazione, le misure necessarie perchè la medesima sia ristabilita al più presto possibile.

Essa dà opera onde prevenire i pericoli che potrebbero nascere in conseguenza dell'accidente, e stabilire immediatamente quando occorra dei servizi provvisori onde supplire alle comunicazioni interrotte.

38. Si procede all'istruzione nell'ordine seguente:

a) Ricercare con attenzione la causa prima dell'accidente;

b) Assicurarsi se tutti gli agenti dell'Amministrazione presenti all'accidente, e quelli che ne sono responsabili, hanno fatto il loro dovere; e quali non si trovassero in luogo contro il loro dovere;

c) Esaminare se non si può dedurre dalle circostanze che hanno preceduto accompagnato e seguito lo accidente, delle induzioni e degli indizi sulle disposizioni utili per prevenirne la rinnovazione;

d) Interrogare i testimoni chiamandone anche persone estranee al servizio che stimi per somministrare lumi ed indizi, e terminare l'istruzione senza abbandonare il luogo;

e) Finalmente stendere un processo verbale esatto e completo delle operazioni di cui si fece menzione e trasmetterlo immediatamente all'amministrazione centrale.

39. Il processo verbale contiene le conclusioni della Commissione in tutti i punti da trattarsi successivamente.

Ciascun membro ha il diritto di farvi inserire il suo parere individuale, e le sue osservazioni.

Le misure prese dalla Commissione in conformità dell'art. 37 devono menzionarsi nel processo verbale.

Contratti per le provviste ed opere

40. I contratti per le provviste occorrenti all'esercizio saranno stipulati nelle forme stabilite dalle leggi vigenti e dai regolamenti in vigore dal Direttore generale dei Lavori pubblici in Sicilia, e sottoposti all'approvazione ministeriale.

Pagamento delle spese d'esercizio

41. Le spese dipendenti dai contratti approvati e quelle per opere o provviste di cui sia autorizzato lo eseguimento ad economia, saranno pagate con mandati [illegible] Direttore Generale sovra crediti aperti dietro sua [illegible]

Ministero dei Lavori pubblici in seguito a certificati dei capi di servizio o a note dei creditori, vidimate dagli stessi capi-servizio.

42. Gli stipendi degli impiegati aventi nomina regia o ministeriale, saranno pagati al termine di ogni mese con mandati del Direttore Generale sovra ruoli compilati dal Ministero dei Lavori pubblici.

43. I salari degli agenti subalterni addetti all'esercizio saranno pagati col fondo dei prodotti ed in seguito ad ordine del Direttore Generale, dal cassiere della stazione di Palermo sovra certificati o stati di servizio quindicinali o mensili, emessi dal capo immediato, e vidimati dal capo del servizio a cui il personale appartiene.

44. Potrà pure il cassiere di Palermo anticipare, col fondo dei prodotti, tutte le altre spese contemplate nel R: Decreto in data 24 marzo 1861, di cui venisse ordinato il pagamento dal Direttore Generale.

45. Le spese menzionate nei precedenti due articoli saranno rimborsate al cassiere con mandati regolari, spediti dal Direttore generale sui crediti che gli saranno, dietro sua proposta, aperti dal Ministero dei Lavori pubblici.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori pubblici
MENABREA

1054) Regio Decreto dei 14 dicembre 1862 che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Novara, Milano, Macerata e Forlì ad assumere una nuova denominazione, cioè:

1. Buglio (Provincia di Novara), Montebuglio.
2. Cavaglio (id. Mandamento di Cannobbio), Cavaglio San Donnino.
3. Chignolo (id.), Chignolo Verbano.
4. Graglia (id. Mandamento di Lesa), Graglia-Piana.
5. Sant'Agata (id.), Sant'Agata sopra Cannobio.
6. San Maurizio (id.), Ghiffa.
7. Borgone (id.), Borgone d' Ossola.
8. Castiglione (id.), Castiglione d' Orsola.
9. Crevola (id. Mandamento di Domodossola), Crevola d' Ossola.
10. S. Carlo (id.), S. Carlo d'Ossola.
11. Vila (id.). Viladossola.
12. Campello (id.), Campello Monti.
13 Crevola (id. Mandamento di Varallo), Crevola Sesia.
14. Foresto (id.), Foresto Sesia.
15. Riva (id.), Riva Valdobbia.
16. Rocca (Provincia di Novara), Rocca Pietra.
17. Albano (id.), Albano Vercellese.
18. Alice (id.), Alice Castello.
19. Fontanetto (id. Mandamento di Crescentino), Fontanetto da Po.
20. Palazzolo (id.), Palazzolo Vercellese.
21. Tronzano (id.), Tronzano Vercellese.
22. Agrate (Provincia di Milano), Agrate Brianza.
23. Burago (id.). Burago di Molgora.
24. Cazzano (id.), Cazzano Befana.
25. Cologno (id.), Cologno-Monzese.
26. Costa (id.), Costa-Lambro.
27. Cusano (id.), Cusano sul Seveso.
28. Lentate (id.), Lentate sul Seveso.
29. Monte (id.), Montesiro.
30. Paderno (id.), Paderno Milanese.
31. S. Agata (id.), S. Agata Martesana.
32. Valle (id.), Valle Guidino.
33. Vedano (id.), Vedano al Lambro.

34. Villanova (id.), Villanova Vimercate.
35. Velate (id.), Velate-Milanese.
36. Loro (Provincia di Macerata), Loro-Picena.
37. Misano (Provincia di Forlì), Misano in Villa Vittoria.

1055) Regio Decreto che instituisce un Consolato nella città di Danzica (Prussia).

21 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l' art. 3 della legge Consolare del 15 agosto 1858 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato col Real Decreto 16 febbraio 1859; — Vista la tabella A annessa al succitato regolamento ed il Regio Decreto 7 settembre p. p.; — Sulla proposizione del Nostro Ministro per gli Affari Esteri;—Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. unico. È instituito un Nostro Consolato nella Città di Danzica (Prussia) con giurisdizione nei Circoli governativi di Danzica e Marienwarder, che vengono perciò separati dal Distretto del Consolato di Köenigsberg.

Ordiniamo ec. — Torino 21 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. Pasolini.

1056) Legge dei 18 dicembre 1862 con cui sono approvate le opere necessarie allo Stabilimento di un nuovo Cantiere per la Marina militare nel porto di Livorno.

1057) Legge de' 18 dicembre 1862 che autorizza spese straordinarie per lavori da eseguirsi nel porto di Ancona.

1058) Legge dei 21 dicembre 1862 colla quale è approvata la Convenzione per la costruzione, per l' immersione e per la collocazione in esercizio di un cordone sottomarino fra la Sardegna e la Sicilia.

1059) Regio Decreto dei 14 dicembre 1862 che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Como e di Modena ad assumere una nuova denominazione, cioè:

1. Bene (Provincia di Como), Bene-Lario,
2. Bernate (id.), Bernate di Como.
3. Camnago (Mandamento II di Como), Camnago San Martino.
4. Carate (id.), Carate Lario.
5. Castello (id. Mandamento di Porlezza), Castello Valsolda.
6. Cerano (id.), Cerano d'Intelvi.
7. Cassano (id. Mandamento d'Erba), Cassano Albese.
8. Figino (id.), Figino Serenza.
9. Lanzo (id.), Lanzo d'Intelvi.
10. Loveno (id.); Loveno sopra Menaggio.
11. Mariano (id.), Mariano Comense.

12. Olgiate (id. Mandamento di Appiano), Olgiato Comasco.
13. Ponte (id.), Ponte Lambro,
14. Romanò (id.), Romanò Brianza.
15. Castelvetro (Provincia di Modena) Castelvetro di Modena,
16. Fiorano (id.), Fiorano Modenese.
17. Marano (id.), Marano sul Panaro.
18. Novi (id,), Novi di Modena.
19. Prignano (id.), Prignano sulla Secchia.
20. San Cesario (id.), San Cesario sul Panaro.
21. Savignano (id.), Savignano sul Panaro.
22. San Felice (id.), S. Felice sul Panaro.

1060) REGIO DECRETO contenente disposizioni relative al servizio ed alla contabilità dei Cassieri presso l'Amministrazione del Debito Pubblico.

14 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regio Decreto del 28 luglio 1861, n.° 158, — Visto il Regolamento disciplinare per l' Amministrazione del Debito Pubblico, approvato col Regio Decreto del 3 novembre 1861, num. 313; — Viste le istruzioni Ministeriali in data del 14 marzo 1862; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze, — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I pagamenti fatti direttamente dal Cassiere centrale del Debito Pubblico continueranno a trascriversi giorno per giorno nei giornali d'uscita, distintamente per Direzione, per categoria di debito, per iscrizione di rendita, o per articolo di pagamento e per servizio.

Le rendite al portatore che saranno di egual somma, di una stessa categoria di debito, iscritte sui registri di una stessa Direzione, e distinte per numero d'iscrizione consecutivo, potranno formar oggetto di un solo articolo di registrazione colla indicazione del primo e dell'ultimo numero connessamente, e della somma totale.

2. La contabilità delle operazioni della Cassa sarà d' ora innanzi regolata per mese. Il Cassiere centrale renderà conto in principio d' ogni mese alla Direzione generale delle operazioni di riscossione e di pagamento eseguite nel mese precedente colla rimessione di copia dei giornali d' entrata e delle carte giustificative di pagamento, distinte per Direzione, per categoria di debito, per scadenza di semestre e per servizio, e descritte in apposito elenco per ordine progressivo d' iscrizione.

3. Il Capo di Divisione della Contabilità presso la Direzione generale, tosto che avrà ricevute le carte giustificative di pagamento coi relativi elenchi, ne curerà il riscontro in contradditorio del Cassiere centrale o di chi lo rappresenti, e quando non riconosca irregolarità, ne prenderà nota in apposito registro, e sottoscriverà gli elenchi descrittivi unitamente al Capo dell'Uffizio 1° della stessa Divisione.

Le cedole estinte, ordinate in conformità dei rispettivi elenchi, e distinte per Direzione, per mese, per categoria di Debito e per servizio saranno collocate in apposito armadio chiuso a doppia chiave, una delle quali si terrà dal Capo della Divisione della Contabilità, e l'altra dal Cas-

siere centrale, e ne saranno estratte in fin d' esercizio per essere poste a corredo del conto annuo del Cassiere centrale.

Le quietanze di pagamento delle iscrizioni nominative e i mandati saranno depositati nell' armadio dopo che ne sarà fatta la registrazione sui rispettivi ruoli.

Gli elenchi descrittivi che comprendono i pagamenti dei debiti del consolidato 5 e 3 p. °[o] saranno rimessi all'Uffizio 2.° della Divisione della Contabilità, e quelli riguardanti i debiti inclusi separatamente nel Gran Libro, i debiti non ancora unificati e le contabilità straordinarie saranno rimessi alla Divisione 3.ª perchè colla scorta di tali elenchi e delle quietanze e mandati, si operi rispettivamente la registrazione dei fatti pagamenti sui relativi ruoli, a norma del prescritto nel Regolamento disciplinare.

Compiute le registrazioni, gli elenchi unitamente alle quietanze e mandati, saranno passati all' Uffizio 1° della divisione della Contabilità, il quale farà depositare nell'armadio le quietanze e i mandati registrati, in contradditorio del Cassiere centrale, e provvederà a favore del medesimo per gli occorrenti discarichi.

4. I pagamenti eseguiti dai Cassieri speciali del Debito Pubblico e risultanti dai rispettivi *registri giornali*, saranno in fine di ciascun mese distintamente per Direzione, per categoria di debito, per scadenza di semestre, per servizio e per ordine progressivo d' iscrizione dei titoli trascritti negli elenchi d' accompagnamento delle carte giustificative che sono da trasmettersi alla Direzione generale a termini dell'art. 511 del *Regolamento* disciplinare. Gli elenchi dei Cassieri saranno trasmessi *in doppio* esemplare.

La Divisione di Contabilità, appena ricevute le carte giustificative dei pagamenti coi rispettivi elenchi, nè curerà il riscontro in contradditorio del Cassiere centrale o di chi lo rappresenti: e ove non siansi riconosciute irregolarità, il Capo della Divisione della Contabilità e il Cassiere centrale ne prenderanno nota sugli appositi registri, e sottoscriveranno gli elenchi descrittivi.

Le carte giustificative dei pagamenti saranno custodite ed estratte in fin di esercizio come all'articolo precedente.

Gli elenchi descrittivi, le quietanze delle iscrizioni nominative e i mandati saranno rimessi, secondo il disposto dall'articolo precedente, all'Uffizio 2.° della Divisione di Contabilità, ed alla Divisione 3.ª per le relative registrazioni, e quindi restituiti all' Uffizio 1.° della Divisione di Contabilità per gli occorrenti discarichi a favore del Cassiere speciale e l'opportuno accreditamento nei propri conti.

L'ammontare dei pagamenti fatti dai Cassieri speciali sarà annotato in massa nel giornale d' uscita del Cassiere centrale distintamente per mese, per Direzione, per categoria di debito e per servizio.

5. In ordine ai pagamenti fatti dai Tesoreri di Circondario e dalle Case bancarie all'Estero, la Divisione della Contabilità ne riconoscerà la regolarità all' appoggio delle carte giustificative, appena saranno giunte alla Direzione generale col riscontro degli elenchi descrittivi, i quali debbono pure essere firmati distintamente per Direzione, per categoria di debito, per servizio e per ordine numerico progressivo d' iscrizione; e quando ogni cosa risulti regolare, si trascriveranno dall' Uffizio 1.° della Divisione della Contabilità distintamente per Direzione, per mese, per Circondario, per categoria di debito e per servizio in *appositi registri mensili*.

La trascrizione si farà seguendo l'ordine alfabetico delle Provincie di cui fa parte ciascun Circondario.

Compiuta tale trascrizione, il Capo della Divisione di Contabilità ne curerà il riscontro all'appoggio delle carte contabili giustificative in contradditorio, come all'articolo precedente, del Cassiere centrale o di chi lo rappresenti, il quale prenderà nota dei fatti pagamenti e sottoscriverà i giornali unitamente al Capo della Divisione della Contabilità.

Le carte giustificative saranno custodite come all'articolo 3.

I registri mensili colle quietanze delle iscrizioni nominative e i mandati, saranno rimessi agli uffizi cui riguardano per le successive registrazioni e quindi restituite all' Uffizio 1.° della Divisione di Contabilità.

L'ammontare dei pagamenti fatti dai Tesorieri e dalle Case bancarie all' estero, sarà annotato in massa nel giornale d' uscita del Cassiere centrale distintamente per casa bancaria, per Circondario, per Direzione, per categoria di debito e per servizio, e ne sarà dato l' occorrente rimborso.

6. Gli elenchi dei Cassieri speciali e i registri mensili, di cui all' articolo precedente, corredati delle corrispondenti carte giustificative formeranno allegato al conto generale, che il Cassiere centrale è tenuto di rendere per tutti indistintamente i pagamenti fatti per conto del Debito Pubblico dello Stato a termini dell'art. 14 del Regio Decreto 28 luglio 1861, n.° 158.

I Cassieri trasmetteranno in fin d'esercizio alla Direzione generale un conto riassuntivo per mese delle anticipazioni avute e dei pagamenti eseguiti per conto del Debito Pubblico colle risultanze del fondo rimasto in cassa la sera del 21 dicembre.

7. La presente disposizione avrà effetto a cominciare col 1.° di gennaio 1863.

8. È derogato alle disposizioni contenute nel Regolamento disciplinare per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio Decreto del 3 novembre 1861, n.° 313, relativamente al servizio, ed alle contabilità del Cassiere centrale, e di quelli speciali dell' Amministrazione, in quanto che possono essere contrari alle presenti.

Ordiniamo ec. — Torino 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
MINGHETTI.

1061) LEGGE che prescrive la provvisoria osservanza del Regolamento doganale approvato col R. Decreto 11 settembre 1862.

21 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE II ec.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. unico. Il Regolamento doganale approvato col R. Decreto 11 settembre 1862, ad eccezione per ora delle disposizioni relative alla cessazione delle città franche, delle fiere franche e delle cambiali doganali nelle Provincie Napolitane e Siciliane, avrà provvisoriamente forza di legge.

Ordiniamo ec. — Torino 21 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
MINGHETTI.

1062) REGIO DECRETO **col quale è soppressa la Direzione Generale delle fabbriche civili in Toscana.**

23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici, d'accordo col Ministro di Finanze ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. La Direzione generale delle fabbriche civili in Toscana è soppressa.

2. I Nostri Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze sono rispettivamente incaricati di prendere le disposizioni necessarie per mandare ad esecuzione il presente Decreto che avrà effetto col 1. gennaio 1863.

Ordiniamo ec. — Torino 23 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS.

1063) REGIO DECRETO **col quale si modifica il ruolo del Personale consolare di 1.ª categoria e gli assegnamenti locali di cui nelle tabelle A e B approvate col Regio Decreto 12 settembre 1861.**

18 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Vista la legge 15 agosto 1858, ed il regolamento approvato col Reale Decreto del 16 febbraio 1859 : — Visto il Decreto 12 settembre 1861 ; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue ;

Art. 1. Il ruolo del Personale consolare di 1.ª categoria e gli assegnamenti locali fissati nelle tabelle *A*, *B*, approvate col Decreto 12 settembre 1861 , sono modificati conformemente alle nuove tabelle annesse al presente Decreto.

2. Al Vice-Console di 1.ª categoria, destinato a reggere stabilimente un Consolato con titolo e patente di Console, potrà essere corrisposto l'intero assegno locale fissato pel titolare del Consolato.

3. Le disposizioni del presente Decreto, che avranno effetto dal 1.° gennaio prossimo , saranno sottoposte al Parlamento nella prossima sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo ec.—Torino 18 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. DURANDO.

Tabella A.

Ruolo del Personale Consolare di 1.ª categoria e stipendi relativi.

NUMERO degli Ufficiali	GRADI	QUOTA degli Stipendi	AVVERTENZE
7	Consoli Generali di 1ª classe.	8,000	Gli stipendi iscritti nella presente Tabella sono pagati a trimestri anticipati.
10	Id. id. di 2ª id.	6,000	
12	Consoli di 1ª classe	4,500	
14	Id. di 2ª id.	4,000	
12	Vice-Consoli di 1ª classe . .	3,000	
15	Id. di 2ª id. . . .	2,500	
16	Id. di 3ª id. . . .	2,000	
10	Applicati volontari.	. . . . .	Senza stipendio. Partecipano soltanto fra tutti a titolo di assegnamento alla somma di L. 15,000.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro degli Affari Esteri
GIACOMO DURANDO.

Tabella B.

Assegnamenti locali per gli Ufficiali Consolari di 1.ª categoria.

RESIDENZA	QUOTA DELL' ASSEGNAMENTO al Titolare	al Vice-Console	AVVERTENZE
Alessandria.	24,000	3,000	Gli assegnamenti locali inscritti nella presente Tabella sono pagati a mesi maturati.
Id.	»	3,000	
Algeri.	10 000	2,500	
Bahia.	20,000	.	
Barcellona	8,500	2,000	
Id. (Valenza). . .	»	4,000	
Bayrouth.	10,000	2,500	
Id. (Cipro) . . .	»	6,000	
Belgrado.	15,000	»	
Bona	6,000	2,000	
Bosnia	13,000	»	
Bukarest	20,000	4,000	
Buenos-Ayres	22.000	5,000	
Id. (Paranza) . .	»	7,000	
Cairo	11,000	2,500	
Calcutta.	27,000	6,000	
Cardiff	8,000	2,500	
Cette	7,000	»	

Segue TABELLA B.

RESIDENZA	QUOTA DELL' ASSEGNAMENTO		AVVERTENZE
	al Titolare	al Vice-Console	
Chambery	7,000	»	
Corfù	9,000	»	
Costantinopoli	18,000	3,000	
Id.	»	3,000	
Id. (Dardanelli)		5,000	
Elseneur	8,000	2,500	
Galatz	13,000	3,000	
Id. (Ibraïla)	»	6,000	
Gibilterra	10,000	2,500	
Ginevra	9,000	2,000	
Lima	22,000	4,500	
Lione	9,000	2,000	
Lisbona	11,000	»	
Londra	16,500	4,000	
Malaga	7,000	»	
Malta	9,000	2,500	
Marsiglia	14,500	2,500	
Id.	»	2,500	
Montevideo	22,000	5,000	
Nizza	7,000	2,000	
Nuova Orléans	16,000	4,000	
Nuova York	15,000	4,000	
Odessa	13,000	3,000	
Parigi	7,500	2,500	
Rio-Ianeiro	20,000	6,000	
Roma	2,000	1,500	
Scutari d'Albania	11,000	2,500	
Smirne	10,000	2,500	
Id. (Scio)	»	5,000	
Tangeri	8,000	»	
Tolone	8,000	2,000	
Trebisonda	9,000	»	
Tripoli	8,000	»	
Tunisi	15,500	2,500	
Id. (Goletta)	»	5,000	
Id. (Susa)	»	6,000	
			Oltre i controscritti assegnamenti si aggiunge quello di lire 15,000 da distribuirsi fra dieci Applicati volontari come nella Tabella A.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro degli Affari Esteri.
GIACOMO DURANDO.

1084) Regio Decreto sul riordinamento del persoeale degl' Interpreti addetti alle Legazioni e Consolati in Oriente.

18 settembre 1862

VITTORIO EMAMUELE II ec.

Ritenuta la necessità di riordinare su basi stabili e definitive il personale degli interpreti addetti alle Nostre Legazioni ed ai Nostri Consolati in Oriente ; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Le Legazioni ed i Consoli di 1.ª categoria in Oriente avranno sotto la loro dipendenza quel numero d' Interpreti o Dragomanni che si ravviserà necessario pel disimpegno delle funzioni ai medesimi attribuite dai regolamenti e dalle consuetudini locali.

2. Il personale degli Interpreti e Dragomanni è diviso in due categorie.

Degli Interpreti di prima categoria.

3. Il personale di 1.ª categoria si compone di Interpreti o Dragomanni di 1.ª, 2.ª e 3.ª classe.

Tutti sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri.

Devono essere Italiani.

Non possono esercitare il commercio.

Percepiscono uno stipendio personale, un assegnamento locale , e le indennità loro attribuite per legge, decreto od antica consuetudine.

Hanno diritto alla pensione di riposo in base alle stesse norme stabilite per gli Ufficiali consolari di 1.ª categoria, e cogli stessi vantaggi ai medesimi concessi.

4. Lo stipendio degli Interpreti di 1.ª categoria è fissato come segue :

Per quelli di 1.ª classe. . . . . L. 6,000
Per quelli di 2.ª classe. . . . . « 4,000
Per quelli di 3.ª classe. . . . . « 2,600

Dopo ogni quinquennio di lodevole servizio nella stessa classe senza ottenere avanzamento di sorta , gli Interpreti di 1.ª categoria godranno successivamente dell'aumento di un decimo sullo stipendio attribuito alla rispettiva classe. Per gli Interpreti però di 2.ª e 3.º classe, questi aumenti non potranno in verun caso eccedere la misura dello stipendio fissato per la classe immediatamente superiore.

5. Agli Interpreti di 1.ª categoria addetti alle Legazioni viene corrisposto un assegno locale di annue L. 3,000. Quest'assegao viene anzi elevato a L. 5,000 pel primo Interprete di ogni Legazione, coll'obbligo però di far fronte alle spese di cancelleria per l'ufficio dragomannale.

Agli Interpreti della stessa categoria stabiliti presso i Consoli è accordato un assegno locale eguale a quello di cui gode il Vice-Console di 1.ª categoria residente nella stessa località.

6. Pel pagamento e decorrenza così dello stipendio come dello assegno locale si osserveranno le norme stabilite per gli Ufficiali consolari di 1.ª categoria.

7. Un'indennità per le spese neeessarie di viaggio viene accordata agli Interpreti di 1.ª categoria, nei casi di prima nomina, di traslocazione, in quelli di viaggi motivati da regio servizio.

Siffatta indennità è concessa nei modi e limiti stabiliti per gli Ufficiali consolari di 1.ª categoria, e nella misura fissata pei Consoli, se trattasi di Interpreti di 1.ª classe, od in quella fissata pei Vice-Consoli, se trattasi di Interpreti delle altre due classi.

Qualora all'ufficio di primo Interprete presso una Legazione venga destinato un Interprete dapprima residente in altra località, potrà essere al medesimo corrisposta un'indennità di L. 2,000 per le spese di primo stabilimento.

8. Morendo in attività di servizio un Interprete di 1.ª categoria, sarà provveduto a spese dello Stato pel ritorno della famiglia in patria.

9. Non possono appartenere alla 1.º classe che i soli Interpreti addetti alle Legazioni.

10. Gli Interpreti di 1.ª classe avranno rango ed onorificenza di Segretari di Legazione di 1.ª classe, e gli Interpreti di 2.ª e 3.ª classe di Vice-Consoli di 1.ª categoria.

Del pari la divisa degli interpreti di 1.ª classe sarà la stessa dei Segretari di Legazione di 1.ª classe, e quella degli Interpreti di 2.ª e 3.ª classe la stessa dei Vice-Consoli di 1.ª categoria. Gli uni e gli altri però avranno i ricami, i galloni, i bottoni, e le guarniture del cappello in argento.

Ogni Interprete di 1.ª categoria dovrà essere provvisto della divisa.

11. Malgrado le suespresse disposizioni il personale diplomatico ed il personale consolare di 1.ª categoria avrà sempre, a grado eguale, la precedenza su quello degli Interpreti, salvo che venga altrimenti ordinato da speciali regolamenti locali; nè potranno gli Interpreti assumere in alcun caso la reggenza di una Legazione o di un Consolato se non dietro espressa autorizzazione del Ministero.

12. Le disposizioni relative alla disponibilità ed all'aspettativa degli Ufficiali consolari contenute negli art. 38, 39, 40, 41 e 43 del regolamento consolare approvato col Regio Decreto 16 febbraio 1858, sono applicabili agli Interpreti di prima categoria.

Gli Interpreti in disponibilità conservano la totalità dello stipendio.

Il tempo passato in disponibilità od in aspettativa non viene computato negli anni di servizio che danno luogo all'aumento progressivo dello stipendio.

13. Sarà parimente applicabile agli Interpreti della 1.º categoria il disposto dagli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 del predetto regolamento relativamente alle pene disciplinari da applicarsi agli Ufficiali consolari di carriera.

14. Ove le esigenze del servizio lo permettano, il Ministero per gli Affari Esteri potrà sulla domanda motivata ed appoggiata dal Capo d'ufficio accordare straordinariamente congedi agli Interpreti di 1.ª categoria, i quali però non potranno mai goderne nel paese stesso in cui esercitano il loro ufficio.

Qualora il congedo ecceda i due mesi, l' Interprete riterrà un solo terzo dell'assegno locale.

15. Si provvederà con locali regolamenti a quanto riguarda la natura e l'esercizio delle attribuzioni dragomannali e con decreti ministeriali si stabiliranno le norme a seguirsi per l'ammissione in carriera degli Interpreti di 1.ª categoria, e per la progressione nei gradi.

Degli Interpreti di seconda categoria.

16. Il personale di 2.ª categoria si compone di Interpreti o Dragomanni ---n distinzione di classe.

Dessi sono nominati dal Console previa autorizzazione del Ministero per gli Affari Esteri.

Percepiscono una paga determinata dal Console col consenso del Ministero e dal Console stesso corrisposta.

Non hanno diritto a pensione di riposo.

Possono essere sudditi esteri.

17. Gli Interpreti o Dragomanni di 2.ª categoria non possono essere licenziati dal servizio senza l'annuenza del Ministero.

È tuttavia fatta facoltà ai Consoli di sospenderli, quando la dignità dell'ufficio od altri motivi lo richiedano.

Venendo dispensati dal servizio o per soppressione del posto o per qualsiasi altra causa, gli Interpreti di 2.ª categoria non hanno diritto a veruna indennità.

18. Gli Interpreti o Dragomanni di 2.° categoria, i quali abbiano acquistato particolari benemerenze per lunghi e lodevoli servizi e per merito di non comuni cognizioni nelle lingue orientali, potranno, ove siano Italiani, essere nominati ad Interpreti di 2.ª e 3.ª classe della 1.ª categoria.

Disposizioni comuni agli Interpreti delle due categorie.

19. È proibito agli Interpreti o Dragomanni di avere rapporti colle Autorità del paese senza gli ordini o l'assenso del Ministro o del Console da cui dipendono.

È parimente ad essi vietato di prestare il loro ministero negli affari dei privati, a meno che ne vengano richiesti dal Ministro o dal Console, o ne abbiano ottenuta l'espressa autorizzazione. Non possono ricevere regali di sorta sotto verun titolo, nè accettare doni od onorificenze da Governi stranieri, senza il Sovrano assenso.

Del Capitano di Porto.

20. Al Consolato in Costantinopoli viene addetto un Capitano di porto coll'incarico di attendere nell'interesse della navigazione italiana al disimpegno delle attribuzioni ad esso affidate dal Console, o deferite dagli usi locali.

Il Capitano di porto è nominato dal Re, ed ha diritto alla pensione di riposo, regolata sulle stesse norme fissate per gli Interpreti di 1.ª categoria.

Deve essere italiano e non può esercitare il commercio.

21. Lo stipendio del Capitano di porto è fissato ad annue L. 2,000, ma verrà, con aumenti triennali di L. 300, successivamente accresciuto sino all'ammontare massimo di L. 4,000.

22. Il Capitano di porto avrà rango ed onorificenza di Interprete di 2.ª e 3.ª classe, e ne vestirà la divisa.

Si riterranno estese al Capitano di porto le disposizioni menzionate agli art. 6, 8, 11, 12, 13 e 19 del presente Decreto.

S'intenderà rivocata ogni disposizione contraria al presente Decreto che andrà in vigore dal 1.° del prossimo gennaio.

Ordiniamo ec. — Torino 18 settembre 1862:

VITTORIO EMANUELE
G. DURANDO.

1065) REGIO DECRETO col quale sono destinati Ufficiali Consolari di 1.° categoria presso i Consolati di Cette e di Lisbona.

21 settembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 15 agosto 1858 ed il relativo regolamento approvato con Decreto 16 febbraio 1859; — Visto il Nostro Decreto in data 18 settembre 1862; — Sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. unico. Ai Nostri Consolati in Cette e Lisbona saranno destinati Ufficiali Consolari di prima categoria, ai quali verrà corrisposto l' assegnamento locale fissato nella tabella B annessa al Nostro Decreto in data 18 settembre 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 21 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. DURANDO.

1066) REGIO DECRETO che istituisce un Consolato in Serajevo.

30 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge del 15 agosto 1858. ed il Regolamenio approvato col Decreto 16 febbraio 1859; — Visto il Nostro Decreto in data 18 Settembre 1862; — Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri: — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. unico. È istituito un Consolato in Serajevo con giurisdizione in tutto il territorio della Bosnia. Alla gestione di questo Consolato sarà assunto un Ufficiale Consolare di prima categoria, a cui verrà corrisposto l'assegno locale fissato nella tabella B annessa al Decreto del 18 settembre 1862.

Questa disposizione avrà effetto dal 1.° del prossimo gennaio 1863.

Ordiniamo ec. — Torino 30 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. DURANDO.

1067) REGIO DECRETO col quale sono assegnati due Aiutanti di bandiera agli Ammiragli della Regia Marina.

7 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Gli Ammiragli della Nostra Marina avranno diritto a terra ed a bordo a due Aiutanti di bandiera, scelti tra gli Ufficiali subalterni di

vascello, a ciascuno dei quali sarà assegnata l'indennità annua di lire 360, stabilita per tali funzioni dalla tabella n.° 4 annessa al R. Decreto 1.° aprile 1861.

Ordiniamo ec. — Torino 7 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
C. di Persano.

1068) Regio Decreto contenente alcune modificazioni all' ordinamento dell'Arma di Artiglieria.

21 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto 2 marzo 1862 sull'ordinamento dell'Arma d'Artiglieria; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; — Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1. Lo Stabilimento Metallurgico in Mongiana cessa col 1.° gennaio 1863 di far parte del servizio d'Artiglieria.

È affidato dalla stessa epoca all' Artiglieria il servizio del Polverificio di Scafati.

2. È in facoltà del Nostro Ministro della Guerra il variare a seconda delle esigenze del servizio il numero e la sede dei Comandi locali d'Artiglieria, purchè rimanga invariabile il numero degli individui assegnati allo Stato Maggiore d'Artiglieria dallo Specchio N.° VI, che fa seguito al Reale Decreto 2 marzo 1862.

3.° In ciàscuno dei Reggimenti 5.° 6.° 7.° ed 8.° d'Artiglieria (da campagna) è soppressa una Batteria Deposito ed instituita una nuova Batteria di Battaglia a far tempo dal 1.° gennaio 1863.

4. La bassa forza dei Reggimeoti di cui all'alinea precedente sarà pertanto dalla stessa epoca aumentata:

Sul piede di guerra di

Cannonieri di 1.ª classe	N.°	30
Id di 2.ª classe	»	70
Cavalli di Truppa	»	88

Sul piede di pace di

Cannonieri di 1.ª classe	N.°	15
Id. di 2.ª classe	»	25
Cavalli di Truppa	»	30

5. È in facoltà del Nostro Mìnistro della Guerra di modificare a seconda delle esigenze del servizio le disposizioni relative agli attendenti da somministrarsi dalle compagnie Deposito del 1.° Reggimento d'Artiglieria, inserte nello Specchio n.° I, che fa seguito al Regio Decreto delli 2 marzo 1862.

6. Sono abrogate le precedenti Nostre Determinazioni che siano contrarie a quelle nel presente Decreto stabilite.

Ordiniamo ec. — Torino 21 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. Della Rovere.

1069) Regio Decreto dei 28 dicembre 1862, che approva la tabella di riparto del contingente di 45,000 uomini di 1.° categoria sulla classe del 1842.

1070) Regio Decreto che determina gli annui assegnamenti a titolo di rappresentanza ai Rettori delle Università del Regno, ed ai Presidi delle facoltà universitarie.

21 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge 31 luglio 1862 ;—Veduto l'articolo 18 del regolamento generale delle Università approvato col Nostro Decreto 14 settembre 1862;—Sopra proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione ; — Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. L'annuo assegnamento a titolo di rappresentanza per i Rettori delle Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino è determinato in annue lire *duemila* e quello pei Presidi delle facoltà in annue lire *mille*.

2. L'annuo assegnamento a titolo di rappresentanza per i Rettori delle Università di Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena è determinato in annue lire *mille*, e quello per i Presidi delle facoltà in annue lire *cinquecento*.

Ordiniamo ec.—Torino 21 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
M. Amari.

1071) Regio Decreto col quale è approvato il Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Persia.

28 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno ; — Sentito il Consiglio dei Ministri ; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data al Trattato di amicizia e di commercio conchiuso tra l'Italia e la Persia , e sottoscritto a Téhéran addì 24 del mese di settembre l'anno mille ottocento sessantadue, ed ai quattro relativi articoli addizionali ivi sottoscritti addì ventinove stesso mese ed anno, le di cui ratificazioni furono scambiate a Parigi il 15 dicembre 1862.

Ordiniamo ec. — Torino 28 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. Pasolini.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute!

Un Trattato d'amicizia e di commercio seguìto da quattro articoli addizionali, in data del 29 settembre 1862, essendo stato conchiuso tra l'Italia e la Persia, e dai rispettivi Plenipontenziari sottoscritto a Téhéran addì 24 del mese di settembre del corrente anno mille ottocento sessantadue;

Trattato ed articoli addizionali del tenore seguente:

Au nom de Dieu clément et miséricordieux

Sa Majesté le Roi d'Italie, et Sa Majesté dont l'étendard est le soleil, le sacré, l'auguste, le grand monarque, le Roi des Rois, le Souverain absolu de tous les États de Perse;

L'un et l'autre, également et sincèrement désireux d'établir des rapports d'amitié entre les deux États, ont voulu les consolider par un traité d'amitié et de commerce réciproquement avantageux utile aux sujets des deux Hautes Puissances contractantes, et à cet effet ont désignè pour Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Marcel Cerruti son Ministre en mission extraordinaire, Commandeur de son ordre Royal des Ss. Maurice et Lazare, dècoré du Medjidié de Turquie de 2me classe, Commandeur du Sauveur de Gréce, officier de la Légion d'honneur de France et de Léopold de Belgique, etc. etc.;

Et Sa Majesté l'Empereur de toute la Perse, son Excellence Mirza Said Khan, Ministre des Affaires Étrangères, Secrétaire d'État, motemyn es-Soltan, décoré du portrait impérial en brillants, de la ceinture en pierreries, du baton en pierreries, du cordon de Génèral de première classe, grand' croix de la couronne de fer, de Léopold de Belgique, du Danebrog de Danemark, de l'étoile polaire de Suède, du Medjidiê de Turquie, et de S.te Anne de Russie de 1.ère classe, grand officier de la Légion d'honneur, etc., etc.;

Et les deux Plènipotentiaires s'ètant réunis à Téhéran, ayant échangé leurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés en bonne et due forme, on arrêté les articles suivants:

Art. 1. Il y aura amitiè sincère et une constante bonne intelligence entre le Royaume d'Italie, et tous les sujets italiens, et l'Empire de Perse et tous les sujets persans.

2. Les Ambassadeurs ou Ministres Plénipotentiaires qu'il plairait à chacune des deux Hautes Puissances contractantes d'envoyer ou d'entretenir auprès de l'autre, seront reçus et traités dans les deux pays respectifs, eux et tout le pèrsonnel de leur mission, comme sont reçus et traités les Ambassadeurs ou Ministres plénipotentiaires des nations les plus favorisées et ils y jouiront de tout point des mêmes prérogatives et immunités.

3. Le sujets des deux Hautes Parties contractantes voyageurs, négociants, industriels, et autres, soit qu'ils se déplacent, soit qu'ils résident sur le territoire de l'un ou de l'autre Ètat, seront respectés et efficacement protégés par les autorités du pays et leurs propres Agents, et traités à tous égards comme le sont les sujets de la nation la plus favorisée.

Ils pourront réciproquement apporter par terre et par mer dans l'un et l'autre État, et en exporter toute espèce de marchandises et de produits, les vendre, les èchanger, les acheter, les transporter en tous lieux sur le territoire de l'un et de l'autre Ètat. Mais il est bien entendu que les sujets de l'un et de l'autre État, qui se livreraient au commerce intérieur, seront soumis aux lois du pays où ils font le commerce.

4. Les marchandises importées ou exportées par les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes, ne payeront dans l'un et dans l'autre État, soit à l'entrée soit à la sortie, que les mêmes droits que paient à l'entrée et à la sortie dans l'un et dans l'autre État, les marchandises et produits importés et exportés par les marchands et sujets de la nation la plus favorisée; et nulle taxe exceptionnelle ne pourra, sous aucun nom et sous aucun prétexte, être réclamée dans l'un comme dans l'autre État.

5. Les procès, contestations et disputes qui dans l'Empire de Perse viendraient à s'élever entre sujets italiens, seront référés en totalité à l'arrêt et à la décision de l'Agent ou Consul italien qui résidera dans la province où ces procès, contestations et disputes auraient été soulevés, ou dans la province la plus voisine. Il en décidera d'aprés les lois italiennes.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets italiens et des sujets persans, seront portés devant le tribunal persan, juge ordinaire de ces matières, au lieu où résidera un Agent ou un Consul italien, et discutés, et jugés selon l'équité, en présence d'un employé de l' Agent ou Consul italien.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets italiens et des sujets appartenant à d'autres Puissances également étrangères, seront jugés et terminés par l'intermédiaire de leurs Agents ou Consuls respectifs.

Dans le Royaume d'Italie, les sujets persans seront également dans toutes leurs contestations, soit entre eux, soit avec des sujets italiens ou étrangers, jugés suivant le mode adopté dans ce Royaume envers les sujets de la nation la plus favorisée.

Quant aux affaires de la juridiction criminelle, dans lesquelles seraient compromis des sujets italiens en Perse, des sujets persans en Italie, elles seront jugées en Italie et en Perse suivant le mode adopté dans les deux Pays envers les sujets de la nation la plus favorisée.

6. En cas de décès de l'un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l'un ou de l'autre État, sa succession sera remise intégralement à sa famille ou à ses héritiers et ayant droit, avec d'intervention du Consul de sa nation.

Si le défunt n'avait sur les lieux ni héritier légitime, ni exécuteur testamentaire, la succession serait dans l'un comme dans l'autre pays remise à la garde de l'Agent ou Consul, aprés avoir acquitté les dettes locales du défunt en fasse l' usage convenable, conformément aux lois et coutumes de son pays.

7. Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs, et pour faciliter des bonnes et équitables relations entre les sujeis des deux États, les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de nommer chacune trois Consuls. Les Consuls d' Italie résideront à Téhéran, à Bender-Bouchir, à Tauris; les Consuls de Perse résideront à Turin, à Gênes et à Cagliari.

Les Consuls des deux Hautes Parties contractantes jouiront récriproquement sur le territoire de l' un et de l'autre État où sera établie leur résidence, du respect, des privilèges et des immunités accordés dans l'un et l'autre État aux Consuls de la nation la plus favorisée.

Les Agents diplomatiques et les Consuls persans ne protégeront ni publiquement ni sécrètement les sujets italiens.

Les Consnls des deux Gouvernements respectifs qui dans l'un ou l' autre Pays se livreraient au commerce seront soumis aux mêmes lois et aux mêmes usages auxquels sont soumis leurs nationaux faisant le même commerce.

8. Le présent traité de commerce et d' amitié, cimenté par la sincère amitié et la confiance qui regnent entre les États bien conservés d' Italie et de Perse, sera, Dieu aidant, fidèlement observé et maintenu, de part et d' autre, pendant douze ans à dater du jour où les ratifications seront échangées; mais si une année avant l' expiration du terme fixé, aucune des deux Hautes Parlies contractantes n'a annoncé officiellement à l'autre, l' intention d'en faire cesser les effets, il continuera à rester en vigneur pour les deux Parties pendant un an à dater du jour où il anra été dénoncé quelle que soit l' époque à laquelle cette déclaration aura lieu.

Les Plénipotentiarles des deux Hautes Parties contractantes, s' engagent à échanger les ratifications de leurs Augustes Souverains à Paris dans l' espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires respectifs des deux Hautes Parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait double en français et en persan le vingt-quatre septembre mil huit cent soixante-deux à Téhéran.

Signés : M. CERRUTI — MIRZA SAID KHAN, Ministre des Affaires Étrangères.

(L. S.) — (L. S.)

Articles additionnels.

Art. 1. Le Gouvernement de Sa Majesté Persane s'engage pendant l'espace de quatre ans à autoriser pleinement les sujets persans à vendre la graine des vers-à-soie et les cocons, et à autoriser aussi l'exportation de ces deux produits par les sujets italiens, sauf bien entendu, en faveur du trésor persan, la perception du droit ordinaire de cinq pour cent à la sortie.

2. En cas de dissentiment au sujet des droits de douane entre les agents de la douane et les négociants italiens ou leurs agents il ne sera jamais permis de sequestrer, retenir ou apporter des retards quelconques à la sortie des graines de vers-à-soie parcequ'elles pourraient être perdues par ces causes et leurs conséquences. On se contentera d'exiger de l'exportateur une caution solide égale au montant de la somme réclamée par les Autorités persanes, et la difficulté pendante sera jugée suivant l'usage à Téhéran par le Gouvernement persan et la Légation de S. M. italienne.

Il est évident que les sujets persans employés par les négocians italiens seront soumis à la loi persane.

3. Le Gouvernement persan autorise l'établissement de Consuls ou Agents consulaires italiens dans trois places commerçantes de la Perse ; à Tébriz, Bushyr et Rescht. Ces Agents seront traités sur le même pied que ceux de la Puissance la plus favorisée.

Le Gouvernement italien s'engage en outre des stipulations contenues dans le traité à autoriser l'établissement d'un Consul persan dans une des villes du Royaume d'Italie au choix du Gouvernement persan et selon qu'il le jougera convenable pour les intérêts des négocians persans.

4. Ces articles additionnels au Traité signés aujourd'hui seront considérés comme faisant partie du même Traité et seront inclus dans les mêmes ratifications pendant l'espace de quatre années.

Fait en double à Téhéran, aujourd'hui vingt-neuf septembre mil huit-cent soixante-deux (4 Rebbi us sani 1279 Hégire).

Signès : M. CERRUTI. — MIRZA SAID KHAN, Ministre des Affaires Etrangères.

(L. S.) — (L. S.)

Noi avendo veduto ed esaminato il suddetto Trattato d'amicizia e di commercio, ed i quattro articoli addizionali qui sovrascritti, ed approvando pienamente tutte le condizioni che vi furono stipulate, li abbiamo accettati e ratificati come per le presenti li accettiamo e ratifichiamo, promettendo di osservarli e di farli osservare inviolabilmente. In fede di che noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale grande Sigillo. Dat. in Torino addì ventitrè del mese di novembre l'anno del Signore mille ottocento sessantadue e del Regno Nostro il decimoquarto.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

GIACOMO DURANDO.

1072) REGIO DECRETO **relativo al personale addetto ai Consolati di Cardiff e di Taganrog.**

30 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Vista la legge 15 agosto 1848; — Visto il Nostro Decreto in data 28 novembre 1861; — Sulla proposta del Nostro Ministro degli Affari Esteri; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Al Nostro Consolato in Cardiff saranno destinati Ufficiali Consolari di prima categoria, ai quali verrà rispettivamente corrisposto l'assegno locale dapprima fissato pel Console e pel Vice Console addetti al Consolato in Taganrog.

2. A titolare del Nostro Consolato in Taganrog verrà nominato un Console di seconda categoria.

Le suddette disposizioni avranno effetto dal 1° del prossimo gennaio.

Ordiniamo ec.—Torino 30 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. DURANDO.

1073) REGIO DECRETO **per l'istituzione di Depositi provvisori di allievi Carabinieri a piedi presso varie Legioni del Corpo dei Carabinieri Reali.**

24 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Nostro Decreto in data 24 gennaio 1861 relativo alla organizzazione del Corpo dei Carabnieri Reali; — Visto l'altro Nostro Decreto de' 18 giugno 1862, col quale veniva aumentata la forza del Corpo stesso; — Considerata la necessità di facilitare i mezzi al detto Corpo di raggiungere l'effettivo per esso stabilito; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Presso il Comando di ciascuna delle 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª e 13.ª Legione del Corpo dei Carabinieri Reali, e sotto la dipendenza dei Comandanti le Legioni medesime, sarà creato un Deposito provvisorio di allievi Carabinieri a piedi il cui numero potrà elevarsi fino a 100.

2. Ai detti Depositi provvisori saranno destinati gli allievi nuovi inscritti di leva e volontari per l'arma a piedi che non potesse accogliere la 14.ª Legione (allievi) in Torino.

3. All'ora menzionata 14.ª Legione saranno destinati tutti gli allievi per l'arma a cavallo, ed ove il loro numero lo esiga cambierà uno o due dei suoi squadroni a piedi in altrettanti squadroni a cavallo, ricevendo un aumento di 100 cavalli sull'attuale dotazione, e senza alterare il numero di truppa per essa stabilita.

4. Il presente Decreto avrà effetto a far tempo dal primo gennaio 1863.

Ordiniamo ec. — Torino 24 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
A. DELLA ROVERE.

1074) REGIO DECRETO **col quale si estende l'obbligo della prestazione della malleveria ai titolari di alcune Tesorerie non contemplate nella Tabella annessa al Regio Decreto 19 dicembre 1860.**

18 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduti i Reali Decreti del 19 dicembre 1860, numero 4507 e 4508; — Veduto il Regio Decreto del 9 novembre 1862, numero 960; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'obbligo ai Tesorieri di prestare malleveria, limitato coll'articolo 1.° del Regio Decreto 19 dicembre 1860, numero 4508, alle Tesorerie indicate nell'annessavi tabella, viene esteso anche ai Titolari delle altre Tesorerie descritte nell' unito prospetto sottoscritto d' ordine Nostro dal Ministro delle Finauze.

2. Le malleverie dovranno essere prestate nella misura stabilita nel prospetto indicato nell'articolo precedente.

Esse continueranno ad esser date con deposito di contante o con vincolo di rendite nominative del Debito pubblico come è stabilito dalla legge del 16 febbraio 1854, n.° 1664.

3. I Tesorieri che sono attualmente titolari di una delle Tesorierie descritte nel prospetto indicato all'art. 1.°, dovranno prestare la corrispondente malleveria entro l'anno 1863.

4. I Tesorieri che divenissero titolari di una delle accennate Tesorerie per nuova nomina o per trasferimento di altra Tesoreria, dovranno dare la cauzione nel termine di tre mesi.

La decorrenza dei tre mesi sarà computata per i Tesorieri di nuova nomina della data del relativo Decreto, e per quelli trasferiti da altra Tesoreria, dal giorno della loro immissione in funzioni.

5. Passato il tempo utile per la prestazione delle cauzioni saranno applicabili ai Tesorieri morosi le prescrizioni contenute nel Reglo Decreto del 19 dicembre 1860, n.° 4508, che è mantenuto in vigore in quanto non vi sia derogato col presente Decreto.

Ordiniamo ec. — Torino 18 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
M. MINGHETTI.

TABELLA

Tesorerie	*Montare delle Malleverie*
1. Bergamo	L. 40,000
2. Como	» 40,000
3. Cremona	» 40,000
4. Cuueo	» 40,000
5. Modena	» 40,000
6. Novara	» 40,000
7. Pavia	» 40,000
8. Piacenza	» 40,000

9. Reggio (Emilia). . . . . » 35,000
10. Sassari . . . . . . : . . . . » 35,000
11. Sondrio . . . . » 35,000

Torino 18 dicembre 1862

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

1075) Regio Decreto col quale viene modificato il testo dell'art. 2 di quello del 9 giugno 1861 relativo alla Borsa di Commercio di Firenze.

28 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Decreto Reale 9 giugno 1861 d'instituzione d'una Borsa di Commercio in Firenze; — Vista la risoluzione in data 24 novembre 1862 della Camera di Commercio in quella città sedente; — Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. All'art. 2 del R. Decreto 9 giugno 1861, n.° 95, per la Borsa di Commercio di Firenze è sostituito il seguente:

« Art. 2. La Borsa avrà la sua sede nel locale appositamente costrutto in detta città, e sarà tenuta aperta ne' cinque giorni di ogni settimana e nelle ore che verranno stabiliti dal Regolamento.

« Uno dei componenti la Camera di Commercio presiederà per turno al buon ordine della Borsa.

Ordiniamo ec. — Torino 28 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
MANNA.

1076) Regio Decreto che destina presso il Consolato di Chambèry il Vice-Console di 1.ª categoria prima addetto a quello di Ginevra.

28 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 2 della legge 15 agosto 1858; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. unico. Il Vice-Console di 1.ª categoria finora addetto al Nostro Consolato in Ginevra verrà, a partire dal primo del prossimo gennaio, destinato presso il Consolato in Chambéry. Sara ad esso corrisposto lo stesso assegno locale di annue lire due mila, di cui dapprima godeva il Vice-Console in Ginevra.

Ordiniamo ec. — Torino 28 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
G. PASOLINI.

1077) Legge dei 28 dicembre 1862 per la convalidazione del Regio Decreto 11 agosto 1861 relativo alla formazione dei Bilanci preventivi provinciali nelle Marche e nell'Umbria.

1078) Regio Decreto dei 14 dicembre 1862 che autorizza vari Comuni delle Provincie di Catania, Principato Citeriore, Terra di Lavoro, Principato Ulteriore, Macerata e Parma ad assumere una nuova denominazione cioè :

1. Castiglione (Provincia di Catania, Castiglione di Sicilia.
2. Fiumefreddo (id.), Fiumefreddo di Sicilia.
3. Gagliano (id.), Gagliano Castelferrato.
4. Gravina (id.), Gravina di Catania.
5. Militello (id.), Militello in Val di Catania.
6. Mirabella (id.), Mirabella Imbaccari.
7. Piedimonte (id.), Piedimonte Etneo.
8. San Gregorio (id.), San Gregorio di Catania.
9. San Michele (id.), San Michele di Ganzaria.
10. Altavilla (Provincia di Principato Citeriore), Altavilla Silentina.
11. Casaletto (id.), Casaletto Spartano.
12. Casalnuovo (id.), Casalbuono.
13. Celle (id.), Celle di Bulgheria.
14. Cuccaro (id.), Cuccaro Vetere.
15. Laureana (id.), Laureana Cilento.
16. Monteforte (id.), Monteforte Cilento.
17. Diano (id.), Feggiano.
18. Montesano (id.). Montesano sulla Marcellana.
19. Novi (id.), Novi-Velia.
20. Ogliastro (id.), Ogliastro Cilento.
21. Olevano (id.), Olevano sul Fusciano.
22. Prignano (id.), Prignano Cilento.
23. San Giacomo (id,), Monte San Giacomo.
24. San Pietro (id.). San Pietro al Fanagro.
25. Vietri (id.), Vietri sul mare.
26. Vallo (id.), Vallo della Lucania.
27. La frazione di Policastro del comune di Santa Marina (id.), Policastro Bussentino.
28. Altavilla (Principato Ulteriore), Altavilla Irpina.
29. Anzano (id.), Anzano degli Irpini.
30. Carbonara (id.), Aquilonia.
31. Castelvetere (id.), Castelvetere di Calore.
32. Mirabella (id.), Mirabella Eclano.
33. Sorbo (id.), Sorbo di Serpico.
34. Volturara (id.), Volturara Irpina.
35. Belmonte (Provincia di Terra di Lavoro), Belmonte Castello.
36. Calvi (id.), Calvi Risorta.
37. Castelluccio (id.), Castelluccio Sora.
38. Coreno (id.), Coreno Ausonio.
39. Orta (id.), Orta di Atella.
40. Piedimonte (id. Mandamento di S. Germano), Piedimonte S. Germano.
41. Raiano (id.), Ruviano.
42. Rocchetta (id.), Rocchetta e Croce.
43. San Cipriano (id.), San Cipriano d'Aversa.

44. San Donato (id.), San Donato Val di Comina.
45. San Paolo (id.), San Paolo Bel Sito.
46. Variano (id.). Vairano Patenora.
47. Carbonara (id.), Carbonara di Nola.
48. S. Andrea (id.). S. Andrca di Vallefredda.
49. Belforte (Provincia di Macerata), Belforte del Chiento.
50. S. Donato (Provincia di Parma), S. Donato d'Enza.

1079) Regio Decreto che istituisce in Firenze un Ufficio del Genio Civile pel servizio dei fabbricati Civili e Demaniali.

28 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; — Visto il Nostro Decreto del 23 novembre 1862 col quale rimane soppressa la Direzione Generale delle Fabbriche Civili delle Provincie Toscane dal 1.° gennaio 1863; — Vista la legge 20 novembre 1859; — Allo scopo di provvedere al servizio tecnico de' Fabbricati Civili e Demaniali delle Provincie di Toscana; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Abbiàmo decretato e decretiamo:

Art. unico. È istituito in Firenze un Ufficio del Genio Civile pel servizio dei Fabbricati Civili e Demaniali. composto nella conformità apparente dall'annesso Quadro vidimate d'ordine Nostro dal suddetto Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo ec. — Torino 28 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
L. F. Menabrea.

QUADRO *del Personale dell' Ufficio Speciale del Genio Civile pel servizio dei Fabbricati Civili e Demaniali delle Provincie Toscane.*

Quantitativo per ciascun grado e classe	GRADO	STIPENDIO parziale	STIPENDIO Totale	*Annotazioni*
1	Ispettore di 1.ª classe od Ingegnere Capo	6000	6000	
3	Ingegneri di 1ª classe	3200	9600	
2	Ingegneri di 2ª classe	2800	5600	
2	Ingegneri di 3ª classe	2400	4800	
2	Aiutanti di 1ª classe	2200	4400	
2	Aiutanti di 2ª classe	1600	3200	
3	Aiutanti di 3ª classe	1400	4200	
8	Assistenti disegnatori	1200	9600	
6	Impiegati d'ordine	1000	6090	
29		Totale L.	53400	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori pubblici
L. F. Menabrea.

1060 **Regio Decreto che estende l' amnistia concessa pei fatti di ribellione commessi nelle Provincie Meridionali a quelli che occasionarono e susseguirono lo scioglimento del Consiglio Comunale di Casalmaggiore.**

30 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visti i Nostri Decreti di amnistia in data 5 ottobre p. p. n.° 849, e 30 stesso mese, n.° 910 ; — Considerato che i fatti che occasionarono e susseguirono lo scioglimento del Consiglio comunale di Casalmaggiore ebbero la loro origine nei fatti e tentativi di ribellione che ebbero luogo principalmente nelle Provincie Meridionali nello scorso mese di agosto , e pei quali fu concessa amnistia coi Decreti succitati ; — Sulla proposta del Nostro Guardasigilli , Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti : — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. unico. L' amnistia concessa coi succitati Decreti è estesa ai fatti che occasionarono e susseguirono lo scioglimento del Consiglio comunale di Casalmaggiore, e pei quali fu iniziata penale processura.

Ordiniamo ec. — Torino 30 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Rattazzi.

1061) Regio Decreto col quale è corretto un errore di stampa occorso nell'art. 41 del Regolamento per l' esecuzione della legge sulla privativa dai sali e tabacchi.

31 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto il Regolamento approvato con Nostro Decreto del 9 novembre p. p. per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi ; — Atteso che nella redazione dell' art. 41 di detto Regolamento è occorso un errore di stampa ; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze ; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. unico. Alle parole : *Nei soli casi di forza maggiore* , ecc. , colle quali incomincia il succitato art. 41 , sono sostituite le seguenti : *Tranne i casi di forza maggiore, ecc, ;* — ed alle parole in margine; *Casi di approdo per forza maggiore*, sono sostituite le altre : *Indicazione dei porti per approdo.*

Ordiniamo ec.—Torino 31 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
M. Minghetti.

1082) Regio Decreto concernente la graduazione e parificazione del soldo degli Uscieri, Commessi od Inservienti addetti alle Prefetture, Sotto Prefetture del Regno, ed agli Archivi Governativi Centrali e Provinciali dipendenti dal Ministero dell'Interno.

28 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le disposizioni sancite dal Nostro Decreto del 23 dicembre 1859, n.° 3804, per il trattamento degli Uscieri, Commessi od Inservienti addetti ai già Uffici di Governo e delle Intendenze, sono estese ed applicate ai funzionari della stessa categoria in servizio nelle Prefetture e Sotto Prefetture del Regno, e negli Archivi Governativi Centrali e Provinciali dipendenti dal Ministero dell'Interno, colle modificazioni e colla graduazione determinata dall'unita Tabella.

2. Gli individui che nel novello Organico ottenessero posti con soldo inferiore a quello di cui erano precedentemente provvisti, riceveranno un assegno personale pari alla differenza tra l'antico e il nuovo soldo.

3. È derogata ogni disposizione contraria al presente Decreto che avrà effetto dal 1.° gennaio prossimo venturo.

Ordiniamo ec. — Torino 28 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
U. Peruzzi.

Tabella di graduazione degli Uscieri, Commessi ed Inservienti addetti alle Prefetture e Sotto Prefetture del Regno, ed agli Archivi Governativi Centrali e Provinciali dipendenti dal Ministero dell'Interno.

Uscieri Capi	a	L.	1200
Uscieri, Commessi od Inservienti	a	L.	1000
Idem »	a	»	900
Idem »	a	»	800
Idem »	a	»	700
Idem »	a	»	600
Inservienti incaricati della pulizia dei locali	a	»	500

Torino 28 dicembre 1862.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. PERUZZI.

1083) Regio Decreto dei 21 dicembre 1862 che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Torino, Cremona, Cagliari, Macerata, Porto Maurizio e Lucca ad assumere una nuova denominazione, cioè:

Provincia di Torino

1. Albiano, Albiano d'Ivrea.
2. Baldissero (Mandamento di Castellamonte), Baldissere Canavese.

3. Borgofranco. Borgofranco d'Ivrea.
4. Campiglia, Campiglia Soana.
5. Camagna, Camagna di Torino.
6. Campo, Campo Canavese.
7. Candia, Candia Canavese.
8. Ceresole. Ceresole Reale.
9. Fiorano, Fiorano Canavese.
10. Montalto, Montalto Dora.
11. Pavone, Pavone Canavese.
12. Perosa (Mandamento dt Strambino), Perosa Canavese.
13. Romano, Romano Canavese.
14. Ronco, Ronco Canavese.
15. Salerano, Salerano Canavese.
16. San Colombano, San Colombano Belmonte.
17. San Giorgio, San Giorgio Canavese.
18. San Giusto, San Giusto Canavese.
19. San Martino (Mandamento di Agliè) San Martino Canavese.
20. San Ponso, San Ponso Canavese.
21. Vico, Vico Canavese.
22. Palazzo, Palazzo Canavese.
23. Baldissero (Mandamento di Chieri), Baldissero Torinese.
24. Caselle, Caselle Torinese.
25. Castiglione, Castiglione Torinese.
26. Lanzo, Lanzo Torinese.
27. Monastero, Monastero di Lanzo.
28. Piobesi, Piobesi Torinese.
29. Revigliasco, Revigliasco Torinese.
30. Rivalta, Rivalta di Torino.
31. Rivarolo, Rivarolo Canavese.
32. San Mauro, San Mauro Torinese.
33. San Morizio, San Morizio Canavese.
34. San Sebastiano, San Sebastiano da Po.
35. Monasterolo, Monasterolo Torinese.
36. Mombello, Mombello di Torino.
37. San Carlo, San Carlo di Cirlè.
38. Verrua, Verrua Savoia.
39. Vallo, Vallo Torinese.
40. Borgone, Borgone Susa.
41. Buttigliera, Buttigliera Alta.
42. Cesana, Cesana Torinese.
43. Chiusa, Chiusa di San Michele.
44. Meana (Mandamento di Susa), Meana di Susa.
45. Sant'Abrogio, Sant'Ambrogio di Torino.
46. Sant'Antonino, Sant'Antonino di Susa.

Provincia di Cagliari.

47. Norghiddo, Norbello.

Provincia di Cremona.

48. Castelnuovo, Castelnuovo Cremasco.
49. Martignana, Martignana di Po.
50. Vairano, Vairano Cremasco.

Provincia di Macerata.

51. **Montesanto, Potenza Picena.**

Provincia di Porto Maurizio.

52. **Montegrosso. Montegrosso Pian Latte.**

Provincia di Lucca.

53. **Coreglia, Coreglia Antelminelli.**

1084) Regio Decreto dei 4 dicembre 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso civile della Casa dei PP. Crociferi e degli Ospizi di Santa Maria e dei Cappuccini in Castellammare del Golfo.

1085) Regio Decreto dei 14 dicembre 1862 col quale è autorizzata la temporaria occupazione per uso civile del Convento dei PP. Camaldolesi in Firenze detto di Santa Maria degli Angeli.

1086) Regio Decreto dei 14 dicembre 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento degli Agostiniani Scalzi in Messina.

1087) Regio Decreto dei 31 dicembre 1862 che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento dei Francescani di S. Tito in Girgenti.

1088) Regio Decreto col quale è prorogata l' attuazione nelle Provincie Napolitane e Siciliane della legge 28 luglio 1861 sui pesi e sulle misure.

31 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Veduti gli articoli 28 della legge 28 luglio 1861 e 1.° del Regio Decreto 28 luglio 1862, coi quali venne fissata al 1.° gennaio 1863 l' epoca in cui deve entrare in vigore nelle Provincie Napolitane e Siciliane il sistema metrico decimale sui pesi e sulle misure ; — Considerando che gravi circostanze hanno impedito di poter disporre quanto occorreva per l' attuazione della legge succitata all' epoca prefissa ; — Sulla proposizione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ; — Udito il Consiglio dei Ministri ; — Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. È prorogata al 1.° luglio 1863 l' attuazione nelle provincie Napolitane e Siciliane della legge 28 luglio 1861, n.° 132, sui pesi e sulle misure.

2. Entrerà però in vigore il 1.° gennaio 1863 il regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato col Regio Decreto 13 ottobre 1861, n.° 320.

3. La conversione in legge del presente Decreto sarà proposta al Parlamento all'apertura della prossima sessione.

Ordiniamo ec. — Torino 31 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
MANNA.

1089) LEGGE dei 28 dicembre 1862 colla quale sono autorizzate spese straordinarie per opere nuove riflettenti il servizio d' acque, ponti e strade.

1080) REGIO DECRETO con cui vengono assegnate alla Direzione demaniale in Firenze le attribuzioni relative al servizio amministrativo e contabile già esercitate dalla Direzione generale delle fabbriche civili nelle Province toscane.

28 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Veduto il R. Decreto 23 novembre 1862, n.° 1062, col quale è stata soppressa la Direzione generale delle fabbriche civili delle Provincie toscane; — Veduto il Decreto della data d'oggi, n.° 1079, col quale il servizio tecnico relativo alla predetta Amministrazione é affidato a una sezione del Genio civile nella dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici; — Veduto il R. Decreto del 17 luglio 1862. n.° 760, col quale sono state istituite le Direzioni demaniali del Regno; — Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La Direzione demaniale in Firenze provvederà, conforme a' regolamenti in vigore, al servizio amministrativo e contabile che era affidato alla soppressa Direzione generale delle fabbriche civili nelle Provincie toscane.

2. Gl' impiegati della soppressa Direzione generale sono temporaneamente aggregati alla Direzione demaniale nei limiti e colle denominazioni e stipendi indicati nella tabella unita al presente Decreto, vista d' ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

3. Sarà fatta consegna alla Direzione demaniale di tutti gli oggetti mobili delle proprietà e delle carte già appartenenti alla soppressa Direzione generale delle fabbriche civili.

4. Della somma di lire 94,908.70 già inscritta nel progetto di bilancio del 1863 per spese d' ufficio e per ogni altra esigenza del servizio della Direzione generale delle fabbriche civili, sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle Finanze quella parte che corrisponde ai bisogni del servizio amministrativo e contabile, e nel bilancio del Ministero dei Lavori pubblici quella che occorre all' adempimento del servizio tecnico.

Ordiniamo ec. — Torino 28 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
M. MINGHETTI.

TABELLA

degli impiegati della soppressa Direzione generale delle fabbriche civili in Toscana aggregati alla Direzione demaniale di Firenze.

1	Primo Segretario. . .	L.	3,500	Cessando l' indennità di lume, fuoco e biancheria.
1	Segretario	»	2,800	
1	Id.	»	2,800	
1	Id.	»	2,200	
1	Id.	»	2,200	
1	Sotto-Segretario . . .	»	1,500	
1	Id.	»	1,500	
1	Id.	»	1,200	
1	Scrivano.	»	1,400	
1	Guardaroba	»	1,800	
1	Id.	»	1,400	
1	Id.	»	1,000	
1	Usciere	»	900	
1	Id.	»	700	
		L.	24,900	

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
M. Minghetti.

1091) Regio Decreto dei 28 dicembre 1862 col quale in rettifica di quello del 16 novembre 1862, n. 990, si approva una nuova denominazione del Comune di Fagnano nel Mandamento di Abbiategrasso, e di quello dello stesso nome nel Mandamento di Busto Arsizio cioè :

1. Fagnano Olona (Provincia di Milano, Mandamento di Abbiategrasso), Fagnano sul Naviglio.
2. Fagnano (id. Mandamento di Busto Arsizio), Fagnano Olona.

1092) Regio Decreto con cui si dà facoltà alla Commissione temporanea istituita in Parma per la revisione dei conti di sorpassare su alcune irregolarità.

14 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II.

Visti i Nostri Decreti in data 21 settembre e 5 ottobre p. p., coi quali vennero istituite Commissioni temporanee per la revisione dei conti relativi all'anno 1861 e precedenti, e stabilita la forma delle deliberazioni;—Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. Alla Commissione temporanea istituita in Parma per la revisione de'conti è fatta facoltà di sorpassare alle mancanze di forme prescritte in modo esplicito od implicito dal regolamento approvato col Decre-

vrano Parmense 2 ottobre 1831, n. 225, e così alle eccedenze che si verifichino nelle spese sui relativi assegnamenti, purchè sia abbastanza provato che dette spese riguardano un pubblico servizio, e non manchino le debite giustificazioni.

2. È rimesso al giudizio del Presidente della Commissione temporanea il dar corso compiuto agli atti di censura verso le Amministrazioni, dei quali trattasi negli articoli 21, 33, 44 e 45 del regolamento approvato col Decreto 2 ottobre 1851 succitato.

Ordiniamo ec. — Torino 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
M. MINGHETTI.

1003) REGIO DECRETO dei 31 dicembre 1862, che autorizza il Comune di S. Mauro (Forlì) ad assumere la denominazione di *S. Mauro di Romagna.*

1004) REGIO DECRETO contenente disposizioni circa i bilanci preventivi delle camere di commercio ed arti.

31 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Veduta la legge del 6 luglio 1862 per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio ed arti;—Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I bilanci preventivi delle Camere di Commercio ed arti saranno formati, a cominciare dall'esercizio 1863, su apposito modello firmato d'ordine Nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

2. I capitoli d'entrata, come quelli di spesa, dovranno, in quanto occorra, presentare in appositi allegati la situazione patrimoniale della Camera, lo stato delle rendite ed altri prodotti, la dimostrazione particolareggiata delle spese proposte, le piante organiche, a condizione dei servizi ed altre notizie atte a chiarire il bilancio ed a giustificare la necessità delle spese da farsi o delle tasse da imporsi.

3. Dentro il prossimo mese di gennaio le nuove Camere delibereranno il bilancio preventivo 1863 e vi uniranno in quanto occorra le proposte relative ai diritti di Segreteria da percepirsi ed alle tasse da imporsi per l'effetto di cui all'art. 31 della citata legge 6 luglio 1862.

4. L'approvazione dei bilanci preventivi 1863 è riserbata al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per gli anni successivi sarà data dal Prefetto della Provincia, ove ha sede la Camera, in conformità dell' art. 35 della legge anzidetta.

5. Le Camere di commercio ed arti, cui trovinsi addetti impiegati o salariati contemplati nell'art. 39 della ripetuta legge, stabiliranno con apposita deliberazione la condizione del servizio prestato dai medesimi, colla indicazione degli stipendi successivamente goduti da ciascuno, che trasmetteranno al Ministero corredata di tutti i documenti che gli interessati reputino opportuno di comunicare.

Ordiniamo ec. — Torino 31 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
MANNA.

1095) Regio Decreto col quale è prorogata a tutto l'anno 1863 la facoltà delegata ai Prefetti delle Provincie Meridionali di approvare le deliberazioni dei Consigli comunali relative ai dazi, privative ed imposte.

31 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;—Vista la legge comunale e provinciale 23 ottobre 1858;—Vista la necessità in cui trovansi molti Comuni delle Provincie di Napoli e di Sicilia di mettere in vigore nel mese di gennaio 1863 i regolamenti daziari su cui si basa molta parte dei loro redditi e l'assestamento dei propri bilanci;—Sentito il parere del Consiglio di Stato;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. unico. È prorogata a tutto l'anno 1863 la facoltà delegata ai Prefetti delle Provincie Meridionali coi Nostri Decreti delli 3 dicembre 1861 e 23 marzo 1862 di approvare previo il parere del Consiglio di Prefettura, e sotto l'osservanza delle vigenti prescrizioni, le deliberazioni dei Consigli Comunali concernenti i dazi, le privative e le imposte da stabilirsi per far fronte alle spese necessarie da stanziarsi nei bilanci dell'anno 1863.

Ordiniamo ec.—Torino 31 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
Minghetti

1096) Regio Decreto dei 21 dicembre 1862 che proroga la Sessione del Senato e della Camera dei Deputati.

1097) Regio Decreto relativo all'ordinamento dell' Amministrazione forestale in Lombardia.

31 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II

Veduti i Decreti italici 18 maggio e 15 luglio 1808, coi quali venne stabilita un'amministrazione forestale nell'ex regno d'Italia,—Veduti i successivi Decreti 27 maggio e 5 giugno 1811, con cui sono determinate le norme e regolamenti in materia boschiva, tuttora vigenti nelle Provincie di Lombardia,—Veduta la circolare 8 ottobre 1829, n. 28996, del Governo Austriaco, colla quale venne sensibilmente modificata la pianta organica della suddetta Amministrazione;—Sulla proposta ec.; — Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È approvata pell'Amministrazione forestale di Lombardia ed a far tempo dal 1° gennaio 1863 la tabella numerica degli Ufficiali annessa al presente Decreto, vidimata d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

2. Gli Ispettori ed i Guardia Generali sono nominati per Real Decreto; gli Alunni forestali dal Ministero, previo esame di concorso, i Capi-guardia ed i Guardaboschi dello Stato dal Ministero sulla proposta dei Prefetti sentito il parere degli Ispettori.

3. Nulla è innovato per ciò che riguarda la nomina ed il pagamento dei Guardaboschi addetti alla custodia delle foreste dei Comuni, dei Corpi amministrati e dei privati.

4. Qualunque disposizione contraria al presente Decreto è abrogata. Ordiniamo ec.—Torino 31 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

TABELLA NUMERICA

degli Impiegati dell'Amministrazione forestale di Lombardia.

NUMERO degli Impiegati	GRADO	SOLDO individuale	SOLDO complessivo
2	Ispettori di 1ª classe. . . . . L.	2,600	5,200
3	Id. di 2ª » . . . . »	2,000	6,000
2	Guardia Generali di 1ª classe . . . »	1,600	3,200
3	Id. di 2ª » . . . »	6,400	4,200
10	Alunni. . . . . »	»	»
5	Capi Guardia di 1ª classe . . . . . »	1,000	5,000
5	Id. di 2ª » . . . . . . »	800	4,000
29	Guardaboschi . . . . »	600	17,400
	Totale. . . L.	. . . . .	45,000
	Spese d'ufficio agli Ispettori di 1ª classe L.	400	800
	Id. di 2ª classe »	350	1,050
	Indennità di giro agli Ispettori . . . »	600	3,000
	Totale. . . L.	. . . . .	4,850

Torino addì 31 agosto 1862.

V.º d' ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
PEPOLI.

1098) REGIO DECRETO col quale è istituita nelle Provincie di Pesaro e di Perugia un'Amministrazione forestale.

31 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II. ec.

Veduto l'Editto 27 novembre 1805 della Segreteria di Stato vigente nelle Provincie delle Marche ed Umbria sulla materia forestale,—Veduta la notificazione della predetta Segreteria di Stato, con la quale viene vietata l'estrazione dell'interna corteccia, ed il taglio degli alberi di sughero; —Vedute le prescrizioni emanate colle circolari del Ministero dell' Interno addì 31 dicembre 1855, n. 21200, e della Congregazione di Sanità 6 agosto 1859, n. 1602,—Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli

Affari di Agricoltura, Industria e Commercio;—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È istituita nelle Provincie di Pesaro e Perugia un' Amministrazione forestale cogli Ufficiali indicati nella qui unita tabella vidimata d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

2. Gli Ispettori e Guardie Generali sono nominati per Decreto Reale, gli Alunni dal Ministro previo esame di concorso, ed i Capi-guardia parimente dal Ministro sulla proposta dei Prefetti previo il parere dell'Ispettore forestale.

I guardaboschi sono nominati dai Prefetti, sulla proposta dei Municipii, de' Corpi morali e dei privati proprietari dei boschi dai quali sono pure retribuiti.

3. Gli Ufficiali dell'Amministrazione curano la osservanza delle leggi e dei regolamenti, sopraintendono alla conservazione dei boschi, ed hanno obbligo di ricercare ed accertare le contravvenzioni contro le leggi forestali col mezzo di processi verbali da estendersi in conformità dell' art. 58 e seguenti del Codice di procedura penale.

4. Oltre le suddette attribuzioni i Capi-guardia ed i guardaboschi riuniscono pur quelle di guardia campestre, e di ufficiali di polizia giudiziaria, e dipendono per questa parte di servizio dai Delegati di Pubblica Sicurezza.

5. È abrogata qualunque disposizione contraria al presente Decreto, che avrà vigore col 1° gennaio 1863.

Ordiniamo ec. — Torino 31 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE
PEPOLI

TABELLA NUMERICA *degli Impiegati dell'Amministrazione forestale per le Provincie di Pesaro e Perugia.*

NUMERO degli Impiegati	GRADO E CLASSE		STIPENDIO PER individuo	STIPENDIO PER classe
1	Ispettore di 1.ª classe	L.	2,600	2,600
1	Id. di 2.ª classe	»	2,000	2,000
1	Guardia Generale di 2.ª classe	»	1,400	1,400
1	Id. 3.ª »	»	1,200	1,200
3	Alunni	»	»	»
3	Capi-Guardie di 1.ª classe	»	1,000	3,000
	Totale	L.	.....	10,200
	Spese d'ufficio all' Ispettore di 1.ª classe	»	400	750
	Id. 2.ª »	»	350	
	Indennità di giro a due Ispettori	»	600	1,200
	Totale	L.	.....	12,150

Torino addì 31 agosto 1862.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
PEPOLI.

1099) Regio Decreto col quale è definitivamente costituita la Manifattura di sigari nell'Isola di Capraja.

18 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. 1. La Manifattura dei sigari stabilita, ad esperimento, nell'Isola di Capraia, à dal giorno d'oggi definitivamente costituita secondo le norme che verranno determinate dal Ministro delle Finanze.
2. Il personale addetto a tale Manifattura pel disimpegno dei servizi sia tecnici che amministrativi alla medesima afferenti consterà:

1° Di un Capo di Manifattura incaricato della direzione del servizio coll'annuo stipendio di :	L.	2,600
2° Di un Magazziniece di fabbrica . . .	»	1,800
3° Di un assistente di fabbricazione. . .	»	1,500
4° Di un Medico-Chirurgo	»	500
Totale. . .	L.	6,400

Ordiniamo ec.—Torino 18 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE
M. Minghetti

1100) Regio Decreto con cui è approvato il regolamento concernente la ritenuta e sopratassa cui devono soggiacere gl'Impiegati dipendenti dall' Amministrazione del Demanio e delle Tasse.

28 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE II ec.

Visto l'art. 30 del Nostro Decreto 17 luglio p. p., n. 760, e l'art. 7 dell'altro Nostro Decreto 24 agosto stesso anno, n. 801, coi quali è applicata agli aggi ed altri proventi dei funzionari dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse la ritenuta e sopratassa proposta dalla legge 28 maggio 1852, n. 1374,—Visto l'art. 2 della legge stessa con cui è prescritto che gli Impiegati provvisti d'aggio proporzionale sulle riscossioni od altri proventi autorizzati dalle leggi devono soggiacere alla ritenuta e sopratassa sul montare degli aggi o proventi sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per far fronte alle spese d'ufficio;—Sulla proposta del Ministro delle Finanze ,—Abbiamo ordinato ed ordiniamo:
Art. unico. È approvato il qui annesso regolamento firmato d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze concernente la ritenuta e sopratassa cui devono soggiacere gli Impiegati dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e delle Tasse, i quali siano provvisti d'aggi proporzionali sulle riscossioni e di altri proventi.
Ordiniamo ec.—Torino 28 dicembre 1862

VITTORIO EMANUELE
M. Minghetti

Regolamento speciale ***per la ritenuta e sopratassa dovuta dagli Impiegati dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse, i quali sono provvisti d'aggio proporzionale sulle riscossioni e di altri proventi.***

Art. 1. Gli impiegati dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse provvisti d'aggio e di altri proventi ai quali dev'essere applicata la legge 28 marzo 1852 n. 1373, sono i Ricevitori del Registro, Bollo e Demanio ed i Conservatori delle Ipoteche compresi nelle tabelle annesse ai Reali Decreti 13 maggio e 17 luglio p. p., n. 760 e n. 801.

2. La ritenuta e sopratassa colpisce l'aggio d'esazione, e quanto ai Conservatori delle Ipoteche anche il premio sulle formalità iootecarie nonchè i proventi casuali d'archivio e d'ufficio di qualsivoglia natura autorizzati dalle leggi sotto deduzione della quota necessaria a far fronte alle spese d'uffizio.

3. Per gli Uffizi pei quali l'aggio, il premio ed i casuali complessivamente, formeranno l'annua somma di L. 3,000 sarà dedotta come quota per le spese di ufficio 1|3 del montare riunito di detti proventi.

Per gli altri Uffizi le cui competenze riunite risultino inferiori all'accennata somma di L. 3000 la deduzione sarà di 1|5.

4. I Conservatori delle ipoteche della Lombardia, del Modenese e delle Romagne che sono provvisti di un assegno per spese d'uffizio od assistiti da impiegati retribuiti sul bilancio dello Stato, andranno soggetti alla ritenuta e alla sopratassa sull'intiera somma dell'aggio sulle esazioni fatte per conto dello Stato del premio sulle formalità ipotecarie e dei proventi casuali senza deduzione di sorta.

5. Sono abrogati il regolamento approvato col Regio Decreto 19 gennaio 1853 e tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Torino 28 dicembre 1862.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE

NELLA COLLEZIONE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D' ITALIA

ANNO 1862

A

Acque e foreste. Incarico al capo-Sezione delegato speciale del Ministero di Agricoltura e Commercio in Palermo di esercitare provvisoriamente le attribuzioni sulle acque e foreste in Sicilia, pag. 167—Pianta numerica degl'Impiegati per l'Amministrazione generale delle acque e foreste delle Provincie Napolitane e relativi stipendi, 465—Ordinamento del servizio delle acque, foreste e caccia nelle Provincie meridionali, 722.

Agenti di cambio. Nomina, scelta, e numero degli Agenti di cambio da destinarsi presso la Direzione generale e le Direzioni speciali del Debito Pubblico, 441.

Amministrazione centrale dello Stato. Devoluzione al Governo centrale delle attribuzioni prima esercitate dallaLuogotenenza generale delle Provincie Siciliane, e dai Dicasteri e Segretariati alla medesima annessi, 72—Corrispondenza col Governo centrale delle Autorità proposte all' amministrazione delle carceri iu Sicilia, ivi—Designazione dei diversi affari concernenti l'agricoltura, l'industria ed il commercio che sono avocati al Governo centrale in seguito alla soppressione della Luogotenenza generale in Sicilia, 78—Concentramento nel Ministero dell'Istruzione Pubblica delle attribuzioni già esercitate dal Capo, della pubblica istruzione in Sicilia 92.

Amnistie. Concessione di piena amnistia delle pene pecuniarie incorse per omessione o ritardo di fare le dichiarazioni delle nascite e delle morti nella provincia dell'Umbria, 86—Condono generale ai militi della Guardia nazionale del Regno delle pene portate da sentenze di condanna dei consigli di disciplina, e delle infrazioni che darebbero luogo a procedimento innanzi ai medesimi, 246—Condono di tutte le pene pronunciate per reati di stampa, 249—Amnistia a tutti i renitenti alla leva operatasi nell'isola di Sicilia sulle classi 1840 e 1841, e condizioni per goderne, 442—Rimessione delle pene e dell'azione penale pei reati forestali commessi nelle Provincie Napolitane o Siciliane, 513 —Condono delle pene pecuniarie incorse per l'omissione della consegna in tempo utile dei beni e redditi dei Corpi morali nelle Provincie Napolitane, 525 — Conferma, sotto determinate condizioni, dell'amnistia impartita con decreto prodittatoriale del 17 ottobre 1860, ai condannati ed imputati per omicidio o per reati contro la proprietà, 572—Estensione ai renitenti e disertori delle truppe Parmensi dell'art. 3 del R. Decreto 24 maggio 1860, n.º 4100 p. 576 — Amnistia ai militari e guardie mobili d'onore Estensi in attività di servtzio, che per decreti dittatoriali incorsero la perdita della qualità di cittadini, e la privazione dei diritti civili e politici, 610 —Condono di pene pecuniarie incorse per infrazioni alla legge 21 aprile 1862 sulle fasse di mano-morta, 662—Indulto agli autori e complici dei fatti e tentatlvi di ribellione avvenuti nelle Provincie meridionali nell'agosto 1862 663—Amnistia ai militari delle Provincie di Lombardia disertati dall'Esercito Piemontese dal 23 marzo al 30 settembre 1849, 794 — Maggior estensione dell'Indulto vaccordato col R. Decreto 5 ottobre 1862 agli autori

e complici dei fatti e tentativi di ribellione avvenuti nelle Provincie meridionali, *ivi*—Amnistia a gl'individui delle Provincie Napolitane appartenenti alla leve degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860 pel già Esercito delle Due Sicilie, incorsi nei reati di renitenza o di diserzione, 822—Condono di soprattasse, aumenti d'imposta ed altre pene pecuniarie non pagate 823—Proroga a favore dei renitenti alla leva in Sicilia del termine concesso col R. Decreto del 26 giugno 1862 n.º 667, e prorogato con quello del R. Commissario straordinario del 10 ottobre successivo, 826—Estensione dell'amnistia concessa coi Reali Decreti 5 e 30 ottobre 1862, numeri 849 e 910, ai fatti che occasionarono e susseguirono lo scioglimento del Consiglio comunale di Casalmaggiore 1067.

Annali. Istituzione dell'ufficio di compilatore dei documenti e degli annali relativi all'agricoltura, all'industria ed al Commercio, 844.

Architetti. Cessazione dell'obbligo agli Architetti di prestar la cauzione nelle Provincie dell'Emilia 144.

Archivi. Aumento delle piante numeriche degl'Impiegati presso gli Archivi Governativi di Genova, di Brescia e di Modena, 3—Ruolo numerico del Personale dell'archivio delle Finanze in Milano, 81—Riduzione della tariffa di alcuni diritti di copia da esigersi nei grandi archivi di Napoli e di Palermo 794—Riunione dell'Archivio della soppressa Contabilità di Stato in Milano a quello delle Finanze nella stessa città, 856—Destinazione del Presidente della Camera di disciplina dei Procuratori in Reggio nell'Emilia, e di un Avvocato esercente nella Città stessa a far parte della Congregazione generale di archivio, 1039—Ordinamento degli Uscieri, Commessi ed inservienti addetti agli Archivi Governativi centrali e provinciali, 1068.

Archivi notarili. Esonerazione della Congregazione generale degli archivi notarili in Reggio. (Emlia) dall'obbligo temporariamente impostole di pagare le spese di manutenzione dell'Archivo notarile di Guastalla. 236 — Collocamento dell'Archivio notarile sussidiario del Circondario di Lodi sotto la giurisdizione della Camera di disciplina notarile di Milano, 500— Istituzione in ogni sede dei Tribunali di Circondario delle Provincie Napolitane di una Camera di disciplina notarile col relativo archivio 527 —Idem nelle Provincie Siciliane, 528.

Arsenali. Costruzione dell'Arsenale militare marittimo fra la Spezia e S. Vito dichiarata opera di utilità pubblica, 162 — Dichiarazione di utilità pubblica della costruzione sulla spiaggia di S. Bartolomeo di scali e di altre opere occorrenti per l'arsenale militare marittimo alla Spezia 83.

Artiglieria. Creazione di Speciali impieghi nell'Arma d'Artiglieria destinati ai membri del Corpo politico d'Artiglieria del disciolto Esercito delle Due Sicilie, 83.—Conservazione dell'impiego di Guardaboschi presso gli stabilimenti metallurgici d'artiglieria di Mongiana e di Atina, 96 — Conferma per legge del R. Decreto 28 luglio 1861 circa l'ammessione di Studenti di matematica nell'Arma d'Artiglieria 118—Ordinamento del personale di Artiglieria, 132— Istruzioni relative al servizio d'Artiglieria, 190 — Destinazione di Controllori per la collaudazione delle armi fabbricate in manifatture private si nazionali che estere 403—Istruzione sul modo di eseguire nelle Piazze i saluti colle artiglierie, 502—Modificazioni all'ordinamento dell'Arma d'Artiglieria, 1057.

Avvocati. Ammessione degli Avvocati, già esercenti presso le Corti e Tribunali delle Provincie Napolitane e Siciliane a continuare le loro funzioni avanti le autorità giudiziarie costituite dal nuovo ordinamento ivi attuato 99 — Condizione per l'ammessione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione, in Milano degli avvocati patrocinanti presso gli altri Tribunali della Lombardia, 136—Disposizioni regolamentarie intorno al patrocinio degli Avvocati presso le Corti e Tribunali della Lombardia, 404—Requisiti per l'ammessione degli Avvocati non residenti nelle Provincie Lombarde ad arringare avanti le Corti ed i tribunali delle Provincie stesse 1035.

B

Banca nazionale. Istituzione di una sua succursale in Piacenza pag. 145.

Biblioteche. Pianta numerica degl'Impiegati per la Biblioteca della Regia Università di Bologna, 1—Devoluzione ai rispettivi Comuni dei libri già appartenenti alle Case religiose e Collegiate soppresse nell'Umbria, 238 — Riunione in una Biblioteca sola delle Bi-

blioteche già esistenti negli aboliti dicasteri napolitani, 424—Pianta numerica degl'Impiegati nella Biblioteca di Parma, 568.

BILANCIO ATTIVO. Autorizzazione al Governo di alienare varii beni demaniali posti nell'Emilia e nella Lombardia 86—Stanziamento nel Bilancio dei proventi delle Cancellerie giudiziarie delle Provincie Napolitane, 126—Autorizyazione al Governo pel secondo trimestre 1862 di riscuotere le entrate tasse ed imposte di ogni genere in conformità delle leggi in vigore, ed a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le attuali tariffe, 136—Norma per l'iuscrizione del prodotto della tassa sui prezzi di trasporto sulle ferrovie imposta colla legge 6 aprile 1862, p. 207 — Applicazione nel Bilancio attivo dei proventi dell'Esposizione italiana del 1861, p. 370—Autorizzazione al Governo di riscuotere dal 1.º luglio al 31 dicembre le entrate, tasse ed imposte di ogni genere in conformità delle leggi in vigore e di smaltire i generi di privativa denaniale secondo le attuali tariffe, 443—Autorizzazione al Governo di alienare vari beni immobili non destinati a far parte del Demanio dello Stato, 473—Inscrizione sul Bilancio attivo della somma deliberata dal Municipio di Torino per concorso nella spesa di traslocamento della Regia Pinacoteca nel Palazzo de' Musei, 493—Autorizzazione al Governo di alienare i beni demaniali non destinati ad uso pubblico o richiesti dal pubblico servizio, 573—Proroga dell'Esercizio provvisorio dei Bilanci pel primo trimestre 1863, p. 1037— Provvisoria conservazione e riparto nelle proporzioni del precedente esercizio dei contingenti dell'imposta fondiaria delle Provincie Napolitane e Siciliane 1038—Inscrizioue sul Bilancio attivo del 1863 degl'introiti del tronco di ferrovia tra Palermo e Bagheria 1040.

BILANCIO PASSIVO. Stanziamento annuale di una somma per distribuzione di sussidi agli allievi ed allieve delle scuole normali della Toscana, p.84—Disposizione circa le spese occorrenti per le delegazioni straordinarie dell'Istruzione pubblica in Sicilia, 95 — Autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di un carcere penitenziario a sistema cellulare presso la città di Cagliari, 103 — Assegnazione di un' annua somma per sussidi agli allievi delle scuole normali stabilite in Bari, Aquila, Cosenza e Napoli, 106 — Autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di un carcere giudiziario cellulare nella città di Sassari, 109 — Assegnamento di un annua pensione alla vedova dell'avvocato Grasselli morto in Bologna in causa delle sue funzioni, 135—Autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul Bilancio dello Stato per l'esercizio 1860 ed anni precedenti 136 — Limite della spesa destinata pei lavori della ferrovia tra Taranto e Reggio, *ivi* — Iscrizione sul Bilancio del Ministero dei Lavori pubblici delle spese occorrenti per la formazione di una rete di strade nazionali in Sicilia , pel mantenimento di quelle già compiute, e per altre opere accessorie, 142 — Approvazione e stanziamento nel Bilancio stesso delle spesa occorrente per la costruzione di linee telegrafiche nelle Provincie meridionali, 145—Approvazione ed iscrizione nel Bilaucio di cui sopra di spese straordinarie sull' Esercizio 1861 per sistemazione di strade ed altri lavori, 161 — Estensione alla somma di 100 milioni della facoltà concessa al Governo di emettere Buoni del Tesoro, 370—Autorizzazione di una maggiore spesa per l'esposizione agraria, industriale e di belle arti del 1861 , *ivi* — Autorizzazione di una maggiore spesa sul Bilancio del Ministero della Guerra per trasporti e carreggi militari. 370—Approvazione di una spesa straordinaria sullo stesso Bilancio per ristauri ed adattamenti di fabbricati ad uso militare, ivi — Autorizzazione di altra spesa straordinaria per il servizio del materiale d'Artiglieria 371 — Approvazione di una spesa per l'erezione di magazzini a ricovero del materiale da guerra, 403 — Approvazione di alcune spese già ordinate con R. Decreti 29 settembre e 9 ottobre 1861 sul Bilancio del Ministero della Guerra, ivi — Autorizzazione al Governo a pagare dal 1.º luglio a tutto dicembre le spese dello Stato ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio occorrente e relativa appendice, e le straordinarie che non ammettono dilazione, e dipendono da obbligazioni anteriori , o siano specialmente approvate, 443—Autorizzazione di una spesa straordinaria sul Bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per provvedere al-

l'esposizione internazionale di Londra e di un'altra per abilitare il Governo e sussidiare le Provincie e Municipii che vi spediranno operai a loro spese, 453 —Autorizzazione di una spesa straordinaria del pagamento all'Annover delle quote poste a carico degli antichi Stati italiani pel riscatto del dazio di Stade, 466 — Autorizzazione della spesa di L. 300,000 pel pagamento della dote di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia, 473—Stanziamento nel Bilancio del Ministero della Marina delle somme occorrenti pel servizio del pilotaggio alla rada e porto di Livorno, 487—Autorizzazione e stanziamento sul Bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica di una spesa straordinaria pel trasporto della Regia Pinacoteca nel palazzo de'Musei in Torino, 493—Approvazione di una spesa straordinaria pel compimento delle strade nazionali nell'isola di Sardegna, 500—Autorizzazione di spese straordinarie her l' erezione di nuovi fari, 505—Autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzioue di un nuovo sbarcatoio uel porto di Siracusa, *ivi* —Aumento del fondo stanziato sul Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per la fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da 10 o 5 centesimi, *ivi*—Stanziamento in Bilancie delle somme destinate a titolo di sovvenzione e di anticipazione alla Società Mark-Palmer e comp. concessionoria del servizio postale marittimo tra Ancona ed Alessandria d'Egitto, 507—Approvazione e stanziamento di una spesa straordinaria per ampliazione del porto di Napoli, 513 — Autorizzazione di una spesa straordinaria per la formazione di un bacino di carenaggio nel Porto to di Messina, 513—Autorizzazione di spese straordinarie per la costruzione di un ponte mobile e di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno, 514 —Autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di una strada per valle Roja al confine francese, *ivi*—Autorizzazione di altra spesa per acquisto di materiale da escavazione dei porti dello Stato, 544—Autorizzazione ed iscrizione sullo stesso Bilancio di una spesa straordinaria pel compimento dei lavori del porto nuovo di Livorno, 550—Approvazione di spese straordinarie per la costruzione d'un antemurale di protezione e di un bacino di carenaggio alla cala di Palermo, 550 —Approvazione di spese straordinarie per ampliazione ed adattamenti di locali ad uso militare, 567 —Autorizzazione di una spesa straordinaria pel compimento della carta topografica delle Provincie Napolitane e Siciliane, *ivi* —Stanziamento sul Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e delle spese occorrenti pel ritiramento e cambio delle monete a sistema antico, 569—Apertura di un capitolato sul Bilancio del Ministero delle Finanze per la concessione di un assegnamento pel 1862 ai Preposti delle Dogane e Gabelle licenziati dal servizio per avanzata età, per difetti fisici od infermità, e non aventi diritto a pensione, 821—Norme circa l' assegnamento in Bilancio della spesa di concorso del pubblico Erario per gli studi secondari nella Città d'Aosta, 828—Stanziamento in Bilancio delle somme occorrenti per l' incarico affidato a due Commissioni pel miglioramento delle Scuole elementari e secondarie, 829 —Prelevamento dal Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione delle spese di primo impianto dell' Istituto tecnico superiore in Milano, 845— Disposizione per lo stanziamento sullo stesso Bilancio della dote materiale del Museo Archeologico istituito in Milano, 863—Imputazione sul Bilancio del Ministero delle Finanze della spesa pel pagnamento del premio di concorso istituito col R. Decreto 23 novembre 1862, n.° 998. p. 954—Autorizzazione di una spesa straordinaria sul Bilancio del Ministero dei lavori Pubblici per supplire alle spese occorrenti al completamento dell'esperimento dell'Ingegnere Agudio diretretto a superare le forti pendenze coi treni delle strade ferrate ordinarie, 1035—Proroga dell' esercizio provvisorio dei bilanci pel primo trimestre 1863, p. 1037— Autorizzazione della spesa occorrente per lo stabilimento di uu nuovo cantiero per la Marina militare del porto di Livorno, 1046—Autorizzazione e riparto di spese straordinarie pei lavori da eseguirsi nel porto di Ancona, 1046—Inscrizioni di una somma sul Bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per la costruzione della linea telegrafica sottomarina fra la Sardegna e la Sicilia, *ivi* —Autorizzazione di spese straordinarie per opere nuove riflettenti il servizio d'acqua, ponti, e strade, 1071—Stanzia-

mento sul Bilancio delle spese occorrenti al servizio tecnico, amministrativo e contabile già esercitato dalla Direzione generale delle fabbriche civili in Toscana, *ivi*.

Bilanci provinciali. Sono mantenute in vigore per l'anno 1863 le disposizioni emanate dai R. Commissari straordinari per le Marche e l'Umbria circa la formazione dei Bilanci preventivi provinciali pel 1861, p. 551—Convalidazione per legge del R. Decreto 11 agosto 1761 relativo alla formazione dei Bilanci preventivi provinciali nelle Marche e nell'Umbria, 1065.

Borse di commercio. Modificazioni del testo dell'art. 2 del R. Decreto 9 giugno 1861 relativo alla Borsa di commercio di Firenze, 1064.

Buoni del Tesoro. Fissazione dell'interesse dei Buoni del Tesoro a cominciare dall'11 marzo 1862, p. 118—Conferma della facoltà concessa al Ministro delle Finanze di emettere Buoni del Tesoro fino alla concorrenza di 40 milioni, 136—Estensione di detta facoltà fino alla somma di 100 milioni, 370—Facoltà al Governo di emetterne per altri 100 milioni, 443—Aggiunta di due altre serie di Buoni del Tesoro a quelle stabilite dall'art. 3 del Real decreto 9 giugno 1861, p. 466 — Autorizzazione al Governo di emettere Buoni del Tesoro per altri 100 milioni,—573.

C

Camere di commercio. Istituzione ed attribuzioni delle Camere di Commercio ed arti, 454,—Istituzione di varie Camere di commencio ed arti e riordinamento di altre già istituite, 608, 719 e 827—Circoscrizione delle sezioni elettorali per le Camere di commercio ed arti, 865—Proroga della convocazione di alcuni Collegi elettorali per le Camere di commercio ed arti nelle Provincie Napolitane e Siciliane, 1036—Norme per la formazione dei bilanci preventivi delle Camere di commercio ed arti, 1073.

Camere di disciplina notarile. Stabilimento in ogni sede dei Tribunali di Circondario delle Provincie Napolitane di una Camera di disciplina notarile col relativo Archivio, 527 e 914—Idem nelle Provincie Siciliane 528.

Canali d'irrigazione. Approvazione della Convenzione per la costruzione ed esercizio di un canale d'irrigazione a derivarsi dal fiume Po, e per la cessione della disponibilità dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e dalla Sesia, 550.

Carabinieri. Tabella graduale della forza del Corpo dei Carabinieri Reali, 463 — Istituzione di depositi provvisori di Allievi Carabinieri presso vari Comandi di Legioni del Corpo dei Carabinieri Reali, 1062.

Carceri. Approvazione del Regolamento per le Case di pena del Regno, 13—Corrispondenza del Governo centrale delle Autorità preposte all'amministrazione delle carceri di pena e di custodia in Sicilia, 72 — Nomina degli impiegati ed altri Funzionari addetti alle Case di pena del Regno 175 — Abolizione dell'Ufficio d'Ispezione generale delle prigioni, dei presidii, della relegazione e colonia di Tremiti in Napoli, 87 — Autorizzazione di una spesa straordinaria per la costruzione di un carcere penitenziario a sistema cellulare presso la Città da Cagliari, 103 — Idem di altra per costrurre un carcere giudiziario cellulare nella Città di Sassari, 109—Pubblicazione ed attuazione nelle Provincie Napolitane e Siciliane del Regolamento generale per le carceri giudiziarie, e del Regio Decreto relativo al persouale alle medesime addetto, 412 — Regolamento per le Case di relegazione, 603 — Regolamento per le case penali di custodia, 974.

Carta topografica. Autorizzazione di una spesa straordinaria per il compimento della carta topografica delle Provincie Napolitane e Siciliane, 567.

Carte da giuoco. Tassa di bollo sulle carte da giuoco, 858.

Case di pena. *Vedi Carceri.*

Case di relegazione *Ved. Carceri.*

Case penali di custodia. *Ved. Carceri.*

Casermieri. Approvazione del Regolamento pel servizio dei Casermieri, 120.

Cassa di depositi e prestiti. *Ved. Debito Pubblico.*

Cassa ecclesiastica. Concessione ai Ricevitori della Cassa ecclesiastica nelle antiche Provincie del Regno della facoltà concessa a quelli dell'Umbria e delle Marche dall'art. 49 del Regolamento approvato col R. Decreto 8 dicembre 1861, p. 443 — Passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa ecclesiastica. 575 — Regolamento per l'esecuzione della legge che prescrive il detto passaggio, 676 —

Creazione di un Condirettore generale del Debito pubblico coll' incarico di dirigere l' amministrazione della Cassa ecclesiastica, e di presiederne il Consiglio speciale, 678 — Istituzione di un Ufficio di Ricevitoria nella Città di Oristano per la riscossione dei redditi e crediti spettanti alla Cassa ecclesiastica dello Stato, 973.

Casse di risparmio. Collocamento loro sotto la dipendenza del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, 90 — Richiamo sotto la dipendenza del Ministero dell' Interno delle Casse di risparmio mantenute da Opere pie od aventi carattere di beneficenza, 318.

Cereali. Approvazione del R. Decreto 18 agosto 1861 relativo alla libertà di commercio coll' estero per l' importazione ed esportazione dei cereali, 86

Certificati di vita. Provvedimento relativo alla spedizione dei certificati di esistenza in vita pel conseguimento della pensione di riposo ai cittadini dello Stato originari delle Provincie riunite alla Francia, 825.

Codici. Autorizzazione al Governo di mettere in esecuzione nelle Provincie Napolitane il codice di procedura penale, 74 — Autorizzazione identica per le Provincie Siciliane, *ivi* — Cessazione col 30 di giugno 1862 della sospensione dell' esecuzione del Codice di procedura penale nelle Provincie Lombarde, 136 — Fissazione dell' epoca, per l' attuazione nelle Provincie Napolitane del Codice di Procedura Penale e dell' Ordinamento giudiziario, 153 — Idem nelle Provincie Siciliane, 246 — Pubblicazione di nna tabella indicativa delle corrispendenze tra le disposizioni di procedura penale citate nel Regolamento annesso al R. Decreto 26 aprile 1848, n.º 708 e quelle del Codice di procedura penale del 20 novembre 1858, p. 434 — Modificazioni alle disposizioni contenute nel Codice penale militare relativamente alle diserzioni, 489 — Pubblicazione in Toscana di alcuni articoli del Codice penale Sardo per l' esecuzione della legge 5 maggio 1862 sulla privativa postale, 1037.

Collegi elettorali. Erezione del Comune di Castelli (Circondario di Penne) in sezione elettorale a parte, 122 — Rivocazione del R. Decreto 27 luglio 1862 di convocazione del Collegio elettorale di Catania, 514 — Convocazione dei Collegi elettorali per l'elezione del rispettivo Deputato, — 72, 73,77, 88, 96, 97, 107, 117, 122, 154 190, 399, 435, 441, 448, 453, 474, 481, 500, 505, 544, 610. 715, 778, 831, 914, 952, 958, 1032, 1036.

Commissariati. Nomina di un Commissario straordinario per la Sicilia, 72— Soppressione dei Commissariati straordinari per le Finanze in Napoli e Firenze, 82 — Cessazione dei Commissari straordinari stati nominati per le Provincie Napolitane e Siciliane coi Decreti 9 ottobre 1861 e 5 gennaio 1862, p. 722.

Comuni. Delegazione ai Prefetti delle Provincie Siciliane della facoltà di approvare le deliberazioni dei Municipi concernenti i dazi, le privative e le imposte comunali per sopperire alle spese necessarie da stanziarsi nei loro bilanci per l' anno 1862, p. 136— Devoluzione ai Comuni dei libri ed oggetti di belle arti già appartenenti alle case religiose e collegiate soppresse dell' Umbria 238 — Fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei titoli di credito ai Municipi delle Provincie Meridionali per somministranze alle truppe del disciolto esercito delle Due Sicilie, 363 — Proroga delle disposizioni della legge 4 agosto 1861 relativa alle somministrazioni da farsi dai Comuni alle truppe, 498 — Concessione al Comune di Meldola del titolo di Città, 663 — Simile concessione al Comune di Chiari, 725 — Soppressione dei Comuni di Arcagnano, Zunico e S. Savino in Lombardia, 966 — Soppressione dei Comuni di Gere del Pesce e di Straconcolo in Lombardia, *ivi*—Epoca da cui hanno effetto le accennate soppressioni di Comuni, 966 — Provvisoria conservazione in vigore delle disposizioni della legge 4 agosto 1861, n.º 142, sopra gli alloggi e le somministranze militari a carico dei Comuni, 1038 — Proroga a tutto l'anno 1863 della facoltà delegata ai Prefetti delle Provincie Meridionali di approvare le deliberazioni dei Consigli comunali concernenti i dazi, le privative e le imposte, 1074 — Autorizzazinne a Comoni di assumere una nuova denominazione, 131, 151, 161, 362, 493, 513, 587, 613, 615, 680, 693 724, 725, 772, 790, 821, 827, 828, 830 831, 844, 972, 867, 868, 911, 950, 952

989, 991, 1045, 1046, 1065, 1068, 1072 1073.

CONFLITTI DI GIURISDIZIONE. Norme per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione fra Magistrature Supreme diverse fra Tribunali dipèndenti da diverse Magistrature supreme, e fra Tribunali ordinari e Tribunali militari e marittimi, 971.

CONCEDI. Pubblicazione ed attuazione nella Lombardia del R. Decreto 3 marzo 1861, n. 4654, sulle permissioni di assenza dei Funzionari ed Ufficiali dell' Ordine giudiziario, 404.

CONSIGLIO DI LUOGOTENENZA. Abolizione del Consiglio di Luogotenenza nelle Provincie Siciliane, 72.

CONSOLATI. Istituzione di un Consolato nella Città di Rouen, e sua giurisdizione, 79 — Soppressione dei Consolati in Ibraila, e modificazioni riguardo al personale dei consolati di Galatz, Rio-Janeiro e Ciamberi, 218 — Destinazione di un secondo Vice-Console di prima categoria presso il Consolato in Barcellona, 362 — Istituzione di un Consolato nella Città di Oporto e sua giurisdizione, 505—Condizioni prescritte ai cittadini del Regno d' Italia dimoranti all' estero per essere iscritti nei registri del Regio Consolato italiano, e per goderne la protezione, 590 — Erezione di un Consolato alla residenza di Konigsberg e sua giurisdizione, 609—Approvazione della convenzione consolare conchiusa tra l'Italia e la Francia, 616—Erezione di un Consolato alla residenza di Gaspè-Basin (Canadà), 845,—Istituzione di un Consolato nella Città di Danzica, — 1046 — Modificazioni al ruolo del personale consolare di 1.ª categoria, ed ai relativi assegnamenti locali, 1050— Destinazione d'Interpetri o Dragomanni presso le Legazioni ed i Consolati di 1.ª categoria in Oriente, 1054 — Destinazione di Ufficiali Consolari di 1.ª categoria presso i Consolati in Cette e Lisbona, assegnamento locale a corrispondersi ai medesimi, 1056 — Istituzione di un Consolato in Serajevo, *ivi* — Destinazione di Ufficiali Consolari di 1.ª categoria al Consolato in Cardiff, ed assegno locale fissato a loro favore, 1062 — Destinazione presso il Consolato in Chambèry del Vice-Console di 1.ª categoria già addetto a quello di Ginevra, 1064.

CONTENZIOSO FINANZIARIO. (Uffici del). Istituzione di Uffizi del contenzioso finanziario e loro giurisdizione, 819— Disposizioni provvisorie a favore degli impiegati degli uffizi del contenzioso finanziario che debbono cessare in forza del R. Decreto 9 ottobre 1862, p. 952.

CONTRIBUZIONI. Abolizione delle immunità dai tributi che ancora concedevansi in alcune Provincie dello Stato ai padri di dodici figli viventi, 568 — Provvisoria conservazione e riparto nelle proporzioni del precedente esercizio dei contigenti dell' imposta fondiaria delle Provincie Napolitane e Siciliane, 1038.

CONVENTI. Autorizzazione di occuparne temporaneamente alcuni per uso militare o civile, 79, 83, 88, 93, 95, 117, 118, 143, 161, 166, 235, 362, 391, 396, 424, 426, 467, 499, 501, 551, 569, 576, 587, 588, 589, 610, 615, 661, 662, 725, 772, 824, 829, 1070.

CORPI MORALI. Proroga del termine fissato per la presentazione della consegna dei beni e redditi spettanti agli enti morali e stabilimenti soggetti alla queta di annuo concorso nelle Provincie Napolitane, 77 — Norma per la liquidazione dell' imposta per l'anno 1862 a carico dei corpi morali della Lombardia, 122 — Altra proroga del termine per la presentazione della consegna dei beni e redditi spettanti ai corpi morali soggetti alla quota di annuo concorso nelle Provincie Napolitane, 162 — Disposizione per la devoluzione dei libri e degli oggetti di belle arti già spettanti alle Case religiose e collegiate soppresse dell' Umbria, 238 — Tasse sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di manomorta, 306 — Disposizioni per coordinare le norme di affrancamento dei canoni enfiteutici e di altre responsioni attive verso le manimorte in Toscana con quelle della legge sul Debito pubblico del Regno d' Italia, 451 — Devoluzione ai Procuratori generali del Re nelle Provincie di Lombardia, dell' Emilia, delle Marche e dell' Umbria di alcune attribuzioni in ordine agli acquisti ed alle accettazioni di lasciti e donazioni per parte dei corpi morali ecclesiastici delle stesse Provincie, 502 — Condono delle pene pecuniarie incorse per l' omissione della consegna in tempo utile dei beni e redditi dei corpi morali nelle Provincie Napolitane, 525— Condono di pene pecuniarie incorse per infrazioni alla legge 21 aprile

1862 sulle tasse di manomorta, 662.

Corporazioni religiose. Assegnazieni in proprietà dei rispettivi Comuni dei libri e degli oggetti di belle àrti già appartenenti alle Case religiose e Collegiate soppresse dell'Umbria, 238.

Corte dei conti. Istituzione e composizione della Corte dei conti del Regno d'Italia, 577—Continuazione provvisoria delle Sezioni del contenzioso amministrativo presso le abolite Gran Corti dei conti di Napoli e di Palermo. 611—Creazione di Commissioni temporanee per la revisione dei conti relativi all'anno 1871 e precedenti, il giudizio dei quali apparteneva alle abolite Corti dei conti, 612—Disposizione provvisoria a favore degli Impiegati degli Uffizi di riscontro e di quelli dell'abolita Corte dei conti di Torino, 673—Giurisdizione e procedimento contenzioso dellaCorte dei conti, 725—Norme per la concessione delle pensioni, 634 — Ruolo del personale della Segreteria e degli Uffizi della Corte dei conti. 735—Approvazione del Regolamento per le divise dei Magistrati ed Ufficiali della Corte dei conti, 776.

D

Dazi. Abolizione dei dazi di transito stabiliti dall'art. 44 delle disposizioni preliminari alla Tariffa generale delDogane dello Stato, 824.

Debito pubblico. Autorizzazione all'Amministrazione del Debito pubblico d'inscrivere sul Gran Libro una rendita di L. 7,766.50 in cambio di 317 azioni sociali della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale, 85 — Fissazione dell'assegnamento al Cassiere della Direzione generale del Debito pubblico in Torino, e da quall'epoca decorra, 94 — Incarico alle Casse del Debito pubblico di pagare, in concorrenza colle Tesorerie dello Stato e colla casa C. I. Hambro in Londra, gli interessi semestrali delle Obbligazioni della strada ferrata Maremmana, 103 —Estensione alle Direzioni speciali del Debito pubblico dell'incarico di operare l'iscrizione sul Cran Libro della rendita sarda di creazione 12-16 giugno 1849, ed il cambio dei relativi titoli, 175 — Ordine pel pagamento di tutte le rendite nominative del Consolidato Romano irredimibile che alla scadenza del 1.° semestre 1860 risultavano allibrate nei registri dell'Amministratore Camerale di Benevento, 236—Istituzione di due posti d'Ispettore Generale presso la Direzioni Generale del Debito pubblico 391 —Aumento della pronta numerica della Direzione speciale del Debito pubblico in Napoli, 414 — Istituzione di posti di Cassiere presso le Direzioni speciali del Debito pubblico di Napoli, Firenze, Milano e Palermo 429—Assegnazione di rendite sul Debito pubblico in corrispondenza dei prezzi di liquidazione di piazze di Misuratore e Venditore di robe vive, 430—Disposizioni relative alla scelta, al numero ed agli obblighi degli Agenti di cambio accreditati presso le Direzioni del Debito pubblico, 441—Iscrizione di una rendita sul Gran Libro del Debito pubblico, pel pagamento delle spese di costruzione della ferrovia Ligure, 443—Autorizzazione di inscrivere sul Gran Libro una rendita in concambio di azioni sociali della ferrovia da Vercelli a Valenza per Casale, 475—Inscrizione di una rendita in correspettivo del passaggio dei beni immobili della Cassa Ecclesiastica al Demanio dello Stato, 575 —Creazione di un Condirettore Generale del Debito pubblico coll'incarico di dirigere l' amministrazione della Cassa Ecclesiastica, e di presiederne il Consiglio speciale, 678 — Modo di trascrizione dei pagamenti fatti direttamente dal Cassiere centrale del Debito pubblico, 1047.

Demanio. Autorizzazione al Gaverno di alienare vari beni demaniali situati nell' Emilia e nella Lombardia, 86—Passaggio nella competenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio della suprema direzione sulle operazioni concernenti la separazione e riparto dei Demani comunali ex-feudali, ecclesiastici, od altri, soggetti a diritti d'uso verso le popolazioni delle Provincie Meridionali, 125—Autorizzazione al Governo pel 2.° trimestre 1862 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte di ogni genere, ed a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le precedenti tariffe, 136—Devoluzione agl'Insinuatori delle incombenze già esercitate dagli Esattori circa la riscossiono delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, 371—Organizzazione provvisoria degli Uffizi incaricati dell'esazione delle tasse e delle altre rendite demaniali, 372—Soppressione della Direzione Generale

del Registro ed Aziende riunite di Firenze e della Direzione Generale ed Amministrazione del Registro e Bollo in Napoli, 374—Conferimento al Ricevitore del Registro e tasse nella città di Vercelli delle attribuzioni giá demandate al Ricevitore del bollo straordinario nella stessa Città, 413—Autorizzazione al Governo di alienare varii beni immobili non destinati a far parte del Demanio dello Stato, 473 Elenco degli stabili che assegnati in dntazione alla Corona con la legge 24 giugno 1860, e con quella del 19 ottobre stesso anno del Prodittatore nelle Provincie Napolitane, ritornano a far parte delle sostanze demaniali 520—Orgauizzazione degli uffici demaniali, 529 — Autorizzazione al Governo di alienare i beni demaniali non destinati ad uso pubblico o richiesti dal pubblico servizio 573—Passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili devoluti e da devolersi alla Cassa Ecclesiasiastica, 575—Regolamento per l' esecuzione della legge 21 agosto 1862 sulla vendita dei beni demaniali 592—Proroga dell'attuazione del Decreto relativo all'organizzazione e circoscrizione delle Direzioni demaniali e degli Uffizi incaricati dell' esazione delle tasse, eccettuata la tabella di circoscrizione dei Distretti degli Uffizi d'esazione, 622—Regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1863 pel passaggio dei beni immobili dellà Cassa Ecclesiastica al Demanio dello Stato, 670—Divisione degli Uffizi del Registro di Livorno e di Lucca in due Uffizi separati con distinte attribuzioni, 831—Soppressione di speciali Amministrazioni demaniali in Napoli ed in Toscana e nell'Umbria, 953—Approvazione della Convenzione per la cessione al Patrimonio privato del Re della tenuta demaniale denominata *La Mandria*, 992—Istituzione in Firenze di un Ufficio del Genio civile pel servizio dei fabbricati civili demaniali, 1066—Affidamento alla Direzione demaniale in Firenze del servizio amministrativo e contabile gia esercitato dalla soppressa Direzione generale delle fabbriche civili delle Provincie Toscane, 1071—Regolamento speciale per la ritenuta e soprattassa dovuta dagl' Impiegati dell' Amministrazione del Demanio e della Tasse, i quali sono provvisti d' aggio proporzionale sulle riscossioni e di altri proventi, 1077.

Dicasteri. Soppressione dei Dicasteri presso la Luogotenenza generale di Sicilia, e devoluzione al Governo centrale delle loro attribuzioni, 72.

Diserzioni. Estensione ai renitenti e disertori delle truppe Parmensi dell'art, 3 del Regio Decreto 24 maggio 1860, n. 4100 p. 576,

Dogane. Dipendenza, distinzione ed attribuzioni delle guardie doganali, 386 —Tabella di alcuno variazioni nelle vie permesse per entrata e per uscita di merci, 397 — Approvaziane del Regio Decreto 9 novembre 1861 vui defalchi dei dritti di entrata e sui dritti di stallaggio e di ostellaggio per le merci estese introdotte nei porti di Brindisi e di Messina, 466—Modificazioni nell'ordinamento delle dogane, 480—Norme circa il modo di pagamento del dritto di stallaggio nel porto franco di Messina, 490 — Nuovo Regolamento doganale, 694—Classificazione delle Dogane, 795—Concessione pel 1862 di un terzo della paga netta di attività ai preposti ed altri individui dei Corpi di sorveglianza per le dogane e per le privaiive licenziati dal servizio per avanzata età, difetti fisici od infermità. e non aventi diritto a pensione, 821—Abolizione dei dazi di transito stabiliti dall' art. 44 delle disposizioni preliminari alla Tariffa generale delle dogane delle Stato, 824—Apertura di un concorso per tre progetti di dogana e dock nelle città di Ancona; Livorno e Messina, e premio per essi istituito, 827—Organamento delle Dogane, 836—Istruzioni disciplinari per l' applicazione del Regolamento doganale, 868—Regolamento organico del corpo delle Guardie doganali, 914 — Approvazione del ruolo del contingente delle Guardie doganali, 978 — Provvisoria forza di legge attribuita al Regolamento doganale approvato col R. Decreto 11 settembre 1862, p. 1049,

Dotazione della corona. Aumento dell'assegno fatto alla Corona sulle finanze dello Stato. 520.

Drappi. Abrogazione delle leggi pontificie che istituirono premii in favore dei fabbricati di drappi in lana e nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne, 499.

E

Economati. Applicazione nelle Provincie Toscane delle disposizioni riguardan-

ti gli Economati Generali dei benefizi vacanti, **125**—Istituzioni nelle Provincie Siciliate dell'Ufficio del Regio Economato Generale, **425** — Proroga dell'epoca fissata per l'attuazione dell'Economato Generale nelle Provincie Siciliane, **567**.

ENFITEUSI; Concessione di un nuovo termine nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria agli utilisti per l'esercizio esclusivo del diritto di consolidazione del diretto coll'utile dominio nelle enfiteusi perpetue, **151**--Proroghe di termini per lo stesso oggetto nelle Provincie dell'Emilia, **152**—Modo di affrancazione dei canoni enfiteuci e di altre responsioni attive verso le manimorte in Toscana, **451**—Concessione ad enfiteusi perpetua redimibile di tutti i beni rurali ecclesiastici esistenti nelle Provincie Siciliane, **508**.

ESERCITO. Aggiunta di un Luogotenente Colonnello e diminuzione di un maggiore per ogni reggimento del Corpo del Treno di armata, **461**—Tabelle modificative dei quadri del personale della Direzione Generale dei Depositi cavalli stalloni, e di ciascun Deposito, *ivi*—Istituzione di quattro nuovi Depositi di cavalli stalloni nelle Provincie meridionali, **462**—Distinzione in categorie dei magazzini delle sussistenze militari, **463** — Proroga delle disposizioni della legge 4 agosto 1861 relative alle somministrazioni da farsi dai Comuni alle truppe, **498** — Applicazione alle truppe mobilizzate e sul piede di guerra delle disposizioni del R. Decreto 11 settembre 1860 sui Consigli di disciplina presso la truppa in stato di guerra, **630**—Elevazione della Sotto-Divisione militare di Perugia al rango di Divisione militare territoriale, **679** —Creazione di un Gran Comando militare nell'isola di Sicilia, ivi. *Ved. Artiglieria, Genio militare. Casermieri, Istituti militari, Leva, Tribunali militari, Esercito meridionale, Amnistie; Carabinieri, Codici, Stato d'assedio, Telegrafi.*

ESERCITO MERIDIONALE. Scioglimento del Corpo dei Volontari italiani, incorporazione degli Ufficiali nell'Esercito regolare, **131**.

ESPOSIZIONI. Coniazione di una medaglia a ricordo dell'Esposizione internazionale di Londra, **954**.

F

FABBRICHE CIVILI, (Direzione delle), Soppressione della Direzione generale delle fabbriche civili in Toscana, **1050**.

FARI. Regolamento pel servizio speciale dei porti, spiagge e fari nelle Provincie Napolitane, **415**.

FINANZE. Ruolo numerico del personale dell'Archivio delle Finanze in Milano, **81** — Soppressione dei Commissariati straordinari per le Finanze in Napoli ed in Firenze, **82** — Uffizi finanziari mantenuti provvisoriamente in Sicilia dopo la soppressione della Luogotenenza Generale, **83** — Soppressione della Sezione della Prefettura Lombarda delle Finanze in Milano, **609**—Soppressione della Contabilità di Stato in Milano, **856** — Soppressione delle Sopraintendenze delle Finanze in Modena, Parma, Bologna e Perugia, *ivi* — Riunione dell'Archivio della soppressa Contabilità di Stato in Milano a quello delle Finanze nella stessa Città, *ivi*.

FORESTE. Incarico al Capo Sezione Delegato speciale del Ministro di Agricoltura e Commercio in Palermo di esercitare provvisoriamente le attribuzioni sulle acque e foreste in Sicilia, **167** — Passaggio sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura e Commercio del servizio o del personale forestale nell'isola di Sardegna e nelle Provinvincie Modenesi, **205** — Ordinamento del servizio forestale nelle Provincie Napoletane e Siciliane, **722** — Ordinamento del servizio forestale nelle provincie Parmensi, **723**—Adottamento di un solo uniforme per tutte le Amministrazioni forestali del Regno, **968**— Riordinamento del personale delle Amministrazioni forestali delle antiche Provincie continentali dello Stato e dell'Isola di Sardegna, **972** — Istituzione di una speciale Amministrazione per la sorveglianza, custodia ed incremento dei Pineti di Ravenna, **973**—Ordinamento dell'Amministrazione forestale di Lombardia, **1074**—Istituzione di un'Amministrazione forestale nelle Provincie di Pesaro e di Perugia, **1075**.

FORTIFICAZIONI. Cessazione di alcune piazze, castelli ed altre fortificazioni dall'essere classificate fra le opere di fortificazione ed i posti fortificati dello Stato, **234** — Determinazione del numero e della larghezza delle zone da sottoporsi a servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie in vicinanza delle opere di fortificazione della piazza di Alghero, **616**.

G

GABELLE. Tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi, 218 — Tariffa per la vendita dei tabacchi esteri, 440— Privativa dei sali e tabacchi, 481 — Prezzo dei sali per uso dell'agricoltura, della pastorizia e delle fabbriche nazionali, 674—Nuova pianta del personale nei magazzini dei generi di privativa per le Provincie Modenesi e Romagnole, 680 — Organizzazione delle Direzioni, Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle, 751—Istituzione di due posti di Allievi di fabbricazione presso la Manifattura dei tabacchi in Napoli, 760—Divieto di tenere depositi di sale nelle zone doganali lungo alcune Provincie della Sicilia ed Isole adiacenti, 792 — Regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi, 896—Indennità assegnata ai rivenditori del sale per le spese di trasporto, 951 — Istituzione di un premio di concorso per la presentazione di una qualità di foglia di tabacco destinato a surrogare quelle che s' impiegano nella fabbricazione dei sigari di Virginia, 954—Approvazione di una nuova pianta del personale nei magazzini dei generi di privativa per le Provincie Parmensi, delle Marche e dell'Umbria, 957—Correzione di un errore di stampa occorso nell' articolo 41 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla privatitiva dei sali e tabacchi, 1067—Definitivo stabilimento della Manifattura dei sigari nell'Isola di Capraia, 1077.

GENIO CIVILE. Istituzione in Firenze di un Ufficio del Genio civile pel servizio dei fabbricati civili e demaniali, 1066.

GENIO MILITARE. Conferma per Legge del R. Decreto 18 agosto 1861 intorno all'ammissione di studenti di matematica nell'Arma del Genio, 118—Approvazione di un' aggiunta al § 58 delle Istruzioni del servizio del Genio militare annesso al Regio Decreto 22 dicembre 1861, p. 119—Indennità di trasferta a corrispondersi agli Ufficiali ed Impiegati nelle Direzioni e Sotto Direzioni del Genio militare, 499.

GUARDIA NAZIONALE. Aggiunta di due Applicati all'Ufficio dell'Ispettorato Generale della Guardia Nazionale, 103—Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1861 sulla mobilizzazione della Guardia Naaionale, 552—Aggregaziono al Ministero dell' Interno dell'Ufficio dell'Ispettorato Generale della Guardia Nazionale, 913.

I

IMPIEGATI. Applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del R. Decreto 9 ottobre 1861, n. 271, agl'impiegati dell' abolita Segreteria generale della Dittatura di Garibaldi nelle Provincie Napoletane, 116— Assegni agli impiegati civili posti in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, 614.

IMPIEGHI. Quali impieghi non possono cumularsi con quelli retribuiti a carico dello Stato, 495.

INDIGENTI. Pubblicazione nelle Provincie Napoletane e Siciliane del R. Decreto 24 giugno 1860 relativo alla concessione dei mezzi di viaggio agl' indigenti, 96—Pubblicazione dello stesso Decreto nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria, 478.

INDULTI. *Ved. Amnistie.*

INGEGNERI. Cessaziene dell'obbligo di prestar la cauzione imposto agl'Ingegneri delle Provincie dell' Emilia, 144— Apertura di un esame di concorso a quattro posti di Aspiranti Allievi Ingegneri nel Corp Reale delle miniere per essere inviati a compiere gli studi all'estero, 467.

ISTITUTI MILITARI. Istituzione di un Consiglio superiore per gl'Istituti d'istruzione e di educazione militare, 123—Regolamento per l'ammissione, il corso e lo scompartimento degli siudi negli Istituti superiori militari, e nei Collegi di educazione ed istruzione secondaria militare, 167—Approvazione di una spesa straordinaria per riduzione a Collegio militare del Palazzo del Giardino in Parma, 567—Ordinamento del personale addetto alla Regia Accademia militare, 993 — Approvazione degli specchi del personale addetto alla Scuola militare di fanteria in Modena, *ivi* — Ordinamento della scuola normale di fanteria, 994 — Erezione della Scuola militare di cavalleria in Istituto separato e distinto dalla Scuola normale di cavalleria, 995—Scuola normale di cavalleria, e personale permanente e temporaneo alla medesima assegnato, *ivi*—Ordinamento del personale addetto ai Collegi d' istruzione e di educazione secondaria militare, 996 — Epoca e decorrenza dei quinquenni per l'aumento del decimo dello stipendio richiesti dai Decreti

sul riordinamento del personale della R. Malitare Accademia, e delle altre Scuole e Collegi militari, 1039.

ISTITUTI TECNICI. Fondazione d'Istituti tecnici in alcune Città italiane, 830—Stabilimento in Milano di un Istituto tecnico superiore, 845.

ISTRUZIONE PUBBLICA. Approvazione di una pianta numerica degl'impiegati per la Biblioteca della Regia Università di Bologna, 1—Istituzione di una scuola normale per gli Allievi Maestri in Pisa e di altra per allieve Maestre in Lucca, 84— Fissazione della retribuzione e propina spettante ai Membri delle Commissioni esaminatrici per ogni esame nelle Università di Palermo, di Catania, e di Messina, 93—Destinazione di un Ufficiale ausiliario presso ciascun Delegato per l'Istruzione Pubblica nelle Provincie Siciliane, 95—Apertura nella Città di Aquila, Bari, Cosenza e Napoli di una scuola normale per aspiranti Maestri, 105—Istituzione in varie Città delle Provincie Napolitane di una scuola preparatoria per Allieve Maestre, 106—Ammessione dei Professori dell'Università di Bologna non aggregati alle Facoltà a far parte delle Commissioni esaminatrici, ed a goderne le relative retribuzioni, 363—Istituzione di un secondo Liceo ginnasiale in Napoli, 386 — Devoluzione alla sezione del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione in Napoli delle attribuzioni già quivi esercitate dal Delegato straordinario agli studi, 396— Abolizione dei Delegati straordinari per le Provincie Siciliane e devoluzioni delle loro attribuzioni alla sezione del Consiglio superiore residente in Palermo 397— Regolamento pel conferimento dei posti e mezzi posti gratuiti nei Convitti governativi annessi ai Licei ginnasiali delle Provincie Napolitane 427—Chiusura del corso dell'annoscolastico nell'Università di Pavia, 441—Norme per gli esami di licenza liceale nelle Provincie Napolitane, 444—Apertura di un concorso per esami agli allievi degl'Istituti tecnici governativi e privati del Regno, 449— Disposizioni circa le tasse universitarie 493—Regolamento per la Regia Scuola normale di Pisa, 544—Approvazione della Pianta numerica degl'Impiegati nella Biblioteca di Parma, 568—Approvazione del Regolamento universitario, e di quello delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche, naturali, e di filosofia e lettere, 634—Regolamento degli studi ed esami universitari nella Regia scuola normale di Pisa, 657—Regolamento interno per le cliniche delle università e di quello del corso chimico-farmaceutico, 665 — Istituzione di conferenze per miglioramenti da introdursi nelle Scuole elementari e secondarie, 669—Autorizzazione di erigere un Collegio italiano in Alessandria d'Egitto con private sottoscrizioni, 681—Prolungamento della durata delle Scuole preparatorie di Allieve Maestre aperte in varie Città delle Provincie Napolitane 721—Abolizione delle Delegazioni straordinarie per l'istruzione pubblica nelle Provincie Napolitane, 790—Università provinciale di Urbino dichiarata Università libera, 818—Qualità di governativi conferita ai Ginnasi delle Città di Modena, Reggio e Massa, *ivi*—Designazione dei Corsi a seguirsi dagli Alunni del Collegio medico chirurgico di Napoli, 822—Disposizioni circa gli insegnamenti dei corsi ginnasiali e liceali e della Scuola tecnica della Città d'Aosta, 828—Istituzione di una Commissione per la scelta dei libri da approvarsi per le scuole elementari e secondarie, e di un'altra per un'ispezione straordinaria nelle Scuole secondarie del Regno, 829—Tabella di riparto delle tasse universitarie a norma della legge 31 luglio 1862, per facoltà, per anni di corso e per insegnamenti 835—Aggiunta di alcuni insegnamenti nei Licei di Aquila, Bari e Catanzaro, ivi—Istituzione in Milano di un Museo patrio d'archeologia, 863—Destinazione del Preside del Liceo di S. Remo e del Direttore del Ginnasio di Oneglia a far parte del Consiglio provinciale sopra le Scuole per la Provincia di Porto-Maurizio, 950—Istituzione di una Deputazione sopra gli studi di storia patria per le Provincie Toscane e per l'Umbria, 955,—Assegnamento di una nuova sede ad alcuni insegnamenti della Sezione di filosofia e filologia delle scuole superiori di Firenze, 989—Istituzione in Firenze di una consulta per l'ordinamento ed incremento dei Musei e la conservazione dei monumenti antichi 1034—Fissazione degli annui assegnamenti a titolo di rappresentanza ai Rettori delle Università del Regno ed ai Presidi delle facoltà universitarie, 1058. *Ved. Istituti tecnici.*

L.

Lavori pubblici. Soppressione della Direzione Generale dei lavori d'acque e strade, e della sezione temporaria del Consiglio superiore dei Lavori pubblici in Toscana, **864**.

Leva. Fissazione della sòmma necessaria per la liberazione dal servizio militare marittimo, **83**—Chiamata sotto le armi degli uomini ascritti alla 2.° categoria della classe **1841** appartenenti alle antiche Provincie dello Stato ed a quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria.**93**—Pubblicazione ed attuazione nelle Provincie Napolitane delle leggi, decreti e regolamenti sul reclutamento militare, **472** — Chiamata sotto le armi degli uomini ascritti alla seconda categoria delle classi **1840** e **1841** appartenenti alle Provincie della Sicilia **489**—Autorizzazione al Governo di operare una leva militare sui nati nell'anno **1842** in tutte le Provincie dello Stato, **473**—Modificazioni alla legge organica **20** marzo **1854** sul reclutamento dell'esercito, **542**—Abito uniforme a vestirsi dai Commissari di leva, ai quali non compete il diritto di vestire la divisa militare, **576**—Approvazione di una terza Appendice al Regolamento sul reclutamento del **31** marzo **1855** p. **682**— Determinazione della somma necessaria per la liberazione degli inscritti appartenenti alla leva sulla classe **1842**, p. **857**—Istituzione di **32** Depositi di leva e loro sede, **911** — Riparto del contingente di **45,000** uomini di **1.**ª categoria per la leva sui giovani nati nell'anno **1842**, p. **1058**. *Ved. Amnistie.*

Lotto. Disposizioni circa l'Amministrazione del Lotto in Toscana, **250**— Disposizione di cautela in aggiunta al Regolamento sul giuoco del lotto nell'Emilia, **445**—Ristabilimento nella Città di Torino di una Direzione per l'amministrazione del lotto delle antiche Provincie del Regno, **507**.

Luogotenenza. Cessazione della Luogotenenza Generale delle Provincie Siciliane a dei Dicasteri e Segretariati presso la medesima, **72**.

M

Manimorte. *Ved. Corpi morali.*

Marche da bollo. *Ved. Tasse.*

Marina. Aumento del Ruolo della Sezione Marinai Cannonieri per la prima Divisione del Corpo Reale Equipaggi. **79**—Fissazione della somma necessaria per la liberazione dal servizio militare marittimo, **83**—Incarico all'avvocato Fiscale militare di Palermo di esercitare le funzioni di Uditorii di Marina nel territorio giurisdizionale della sezione di detta città per l'esecuzione del Decreto 22 dicembre **1861** p. **95**— Aggiunta di un posto di Aiutante Maggiore in 2.ª presso la 1.ª Divisione del Corpo Reale Equipaggi, **143**—Aumento della paga ai Capitani dei due porti di Savona e di Ancona, ivi —Indennità di funzioni assegnate agli Ufficiali dello Stato Maggiore Generale della R. Marina incaricati dell'ufficio di Luogotenente del dettaglio a bordo delle navi armate, **144**—Costruzione dell'Arsenale militare marittimo fra la Spezia e S. Vito, dichiarata opera di utilità, pubblica, **162** —Assegnamento di un'annua indennità a titolo di spese d'ufficio all'Ispettore Generale dei Bagni, 163—Concessione di un aumento-paga ai Segretari-Capi e Segretari di prima classe presso i Comandi Generali dei Dipartimennti marittimi; **163**—Aumento del personale della Sezione Maestranza del Corpo Reale Equipaggi, 166—Disposizioni provvisorie a favore degli ufficiali ed Impiegati di Marina nelle Provincie Napolitane e Siciliane che si trovano fuori pianta, **204**—Dichiarazione d'utilità pubblica della costruzione sulla spiaggia di S. Bartolomeo di scali e di altre opere occorrenti per la costruzione dell'Arsenale militare marittimo alla Spezia, 206—Aumento dell'indennità di funzioni assegnata ai Comandanti in 2.° del materiale nei Dipartimenti marittimi settentrionale e meridionale; 217 — Sostituzione di un'altra Tabella alla Tabella 9.ª annessa al R. Decreto 1.° aprile 1861 relativo all'ordinamento della Marina militare dello Stato, 238 — Aumento del personale di bassa forza assegnata alla **1.**ª Divisione del Corpo Reale Equipaggi, ivi—Ordinamento del Corpo Sanitario della R. Marina, 239 — Determinazione del metodo di stazatura dei bastimenti in modo uniforme per tutte le provincie del regno, 399 —Ufficiali di Marina abilitati a compiere sussidiariamente le funzioni di Segretario presso il Consiglio d'Ammiragliato, **403** — Qualità di Amministrazioni civili attribuita alle Ammi-

nistrazioni della Marina mercantile e della Sanità marittima, 410 — Istituzione di una Scuola di nautica per la Marina mercantile nella Città di Trapani, 412—Condizione prescritta per l'avanzamento di classe dei Capi-Cannonieri della Real Marina, 413—Versamento prescritto per l'ammissione nelle scuole dei Novizi e Mozzi della Real Marina, 466—Funzionari incaricati della riscossione dei diritti di pilotaggio e di quelli pel trasporto dei Piloti pratici del porto di Livorno, 487—Variazione nella classificazione del Consolato di Marina del Circondario marittimo di Bari, 495 —Aumento delle indennità di funzioni dei Comandanti in 2.° del personale e degli Aiutanti Maggiori del Corpo Reale Equipaggi, 495—Cessazione delle attribuzioni state già conferite all'Ispettore Generale del Genio navale, abolizione delle Direzioni delle macchine, e devoluzione delle loro attribuzioni alle Direzioni delle costruzioni navali, 662—Aumento del numero dei Marinai invalidi pel servizio dei magazzini, 678—Ordinamento del personale addetto al servizio delle macchine tanto a bordo delle navi che a terra negli arsenali marittimi e nei cantieri dello Stato. 736—Aggiunta di un posto di Aiutante Maggiore in 2.° a quello già esistente presso la 2.ª Divisione del Corpo Reale Equipaggi, 867—Istituzione di una Scuola di Nautica per la Marina mercantile nella Città di Recco, 955—Istituzione di un Quartiermastro della Marina nel Capoluogo di ciascuno dei due dipartimenti marittimi settentrionale e meridionale, e di nn Vice-Quartiermastro in quello dell'Adriatico, 965 — Stabilimento in Longone (Isola d'Elba) di un Bagno penale pei condannati ai lavori forzati, 967—Regolamento provvisorio per la Contabilità del materiale della Marina, 997 —Proroga dell'attuazione del Regio Decreto 13 novembre 1862 per l'istituzione di Quartiermastri della Marina e di quello del 20 stesso mese sulla contabilità del materiale della Marina, 1036—Approvazione delle opere necessarie all'impianto di un nuovo Cantiere di costruzione navale per la Marina militare nel porto di Livorno, 1046—Assegnazione di due Aiutanti di bandiera agli Ammiragli della Regia Marina, ed indennità annua loro atiribuita, 1056.

MINIERE. Apertura di un esame di concorso a quattro posti di aspiranti Allievi Ingegneri nel Corpo Reale delle Miniere per essere inviati a compiere gli studi all'estero, 467.

MINISTERI. Indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori del luogo dell'ordinaria residenza agl'Impiegati di vari Ministeri spediti in missione per affari amministratrativi 632—(*Ministero degli affari esteri*) Nuova pianta numerica del Ministero, 980—(*Ministero di Agricoltura Industria e Commercio*) Quali materie siano avocate al Governo centrale in seguito alla soppressione della Luogotenenza Ganerale in Sicilia, 78—Facoltà al Ministero di delegare alcune delle sue attribuzioni ai Prefetti delle Provincie Siciliane, al Capo della Sezione stabilita in Palermo, ed a Delegati straordinari 79—Attribuzioni delegate in seguito a detta facoltà, 88—Collocamento sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio delle Casse di risparmio e dei Monti frumentari e di pietà ; 90—Passaggio nelle competenze dello stesso Ministero della suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei Demani comunali, ex-feudali, ecclesiastici, od altri soggetti a diritto d'uso verso le popolazioni delle Provincie meridionali, 125—Affidamento al Ministero di Agricoltura , Industria e Commercio delle attribuzioni relative all'affrancamento delle servitù di pascolo e legnatico, a cui vanno soggetti i terreni del già Principato di Piombino, 126 — Incarico al Capo-Sezione Delegato speciale del Ministero in Palermo di esercitare provvisoriamente le attribuzioni sulle acque e foreste in Sicilia, 167—Passaggio sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del servizio o del personale forestale nell'Isola di Sardegna; e nelle Provincie Modenesi, 205—Soppressione della Divisione del Ministero istituita in Napoli e della Sezione creata in Palermo, 424—Nuova pianta numerica del Ministero, 633—Istituzione di un Consiglio per le scuole dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 847—Istituzione di un Museo industriale nella Capitale del Regno alla dipendenza del Ministero di Agricoltura, industria e Commercio, 954—(*Ministero delle Finanze*) Nuova pianta numerica del Ministero delle Finanze, 540 — (*Ministero di Grazia e*

Giustizia) Aggiunta di un Direttore Capo di Divisione di 1.a classe alla pianta del Ministero, **115** — Aumento della pianta numerica del Ministero, **615** — (*Ministero della Guerra*) Riordinamento del Ministero della Guerra, **107**—(*Ministero dell'Interno*) Approvazione di una pianta numerica del personale del Ministero, **2**—Concentramento nel Ministero delle attribuzioni già esercitate dalla soppressa Ispezione generale delle prigioni, presidi, e relegazioni di Napoli, **87** — Ricostituzione nel Ministero dell' Interno del Segretariato Generale colle sue attribuzioni, ed abolizione della Direzione generale centrale, e di quella per l'Amministrazione comunale e Provinciale, le Opere pie e la Sanità continente **116**—Provvedimento a favore di uno dei Direttori Generali rimasto senza impiego per la sovraespressa soppressione, **125**—Richiamo del Pio Monte della Misericordia in Napoli sotto la dipendenza e direzione immediata del Ministero dell'Interno, **245**—Idem dei Monti di Pietà aventi scopo di beneficienza, **318**—Idem del gran Ospedale civico di Palermo, **411** —Idem della Casa dei matti nella stessa Città, *ivi*—Aggregazione al Ministero dell'Interno dell'Ispettorato Generale della Guardia Nazionale, **913**—(*Ministero dell'Istruzione pubblica*) Concentramento nel Ministero delle attribuzioni già esercitate dal Capo dell'Istruzione pubblica in Palermo, **92**— Riduzione delle Divisioni componenti il Ministero, **759**— (*Ministero della Marina*) Assegnazione di due Aiutanti di bandiera al Ministero della Marina, ed indennità di funzioni ad essi attribuita, **176**.

Monasteri. *Ved. Conventi.*

Monete. Proroga del termine pel ritiramento e cambio delle monete erose nelle Provincie dell' Emilia, delle Marche e dell'Umbria, **2**—Ammessione in corso nelle Provincie Napolitane e Siciliane delle monete francesi e belgiche decimali in oro ed in argento, **73**— Ammessione al corso legale in tutto il Regno della moneta decimale in oro, **131** — Proporzione degli spezzati di svanzica nei pagamenti nelle Provincie Lombarde e nell'ex Ducato di Modena, **237**—Ritiramento delle monete di rame di conio napolitano in corso nelle Provincie meridionali e delle Marche, e di quelle di conio pontificio circolanti nella Provincia di Benevento e nel Distretto di Pontecorvo, **476** — Autorizzazione di fabbricare ed emettere monete di bronzo di dieci o cinque centesimi **505**—Unificazione del sistema monetario, **569**—Proroga del termine stabilito pel ritiro delle monete di ramo di conio napoletano e pel cambio delle medesime colle nuove monete di bronzo, **623**—Fissazione del diametro delle monete d'oro, d'argento e di bronzo, **718**—Determinazione della data da apporsi alle monete divisionarie d'argento da emettersi in esecuzione della legge 24 agosto **1862**, p. **913**.

Monte pio della misericordia. *Ved. Opere Pie.*

Monti di pietà. Loro collocamento sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, **90**— Richiamo nella dipendenza del Ministero dell'interno dei Monti di pietà aventi scopo di beneficenza **318**.

Monti frumentari. Loro collocamento sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, **90**.

Musei. *Ved. Istruzione pubblica. Ministero d'Agricoltura e Commercio.*

Notai Delegazione alla Corte d' appello dei provvedimenti relativi alle malleverie dei notai in quelle Provincie del Regno, in cui si davano con Decreto Ministeriale, **236**. *Ved. Archivi notarili.*

Novizi e Mozzi. *Ved. Marina.*

O

Opere Pie. Passaggio dell'Istituto di beneficenza in Sicilia nella dipendenza dei rispettivi Consigli degli Ospizi, **72** —Richiamo del Pio Monte della Misericordia in Napoli nella Dipendenza e direzione immediata del Ministero dell'Interno, **245**—Collocazione sotto la dipendenza dello stesso Ministero delle Casse di Risparmio e dei Monti di pietà aventi carattere di beneficienza **318**—Amministrazione delle Opere pie, **514**—Regolamento per l'esecuzione della legge **3** agosto **1862** sulle Opere pie, **958**—Devoluzione ai Consigli Comunali delle Città di Parma e di Piacenza della nomina dei membri elettiri della rispettiva Commissione amministratice degli Ospizi, **1038**.

Opere pubbliche. Regolamento pel servizio delle Opere pubbliche nelle Provincie Napolitane e Siciliane, **221**.

Ordinamento amministrativo. Applicazione ai Capi di Provincia e di Circondario

ed ai Consiglieri di Prefettura delle Provincie Toscane delle disposizioni contenute nella legge 28 maggio 1852 n.o 1374, circa la ritenuta degli stipendi, e la sovratassa graduale sui maggiori assegnamenti, 117—Delegazione ai Prefetti delle Provincie Siciliane di approvare le deliberazioni dei Cousigli comunali concernenti i dazi, le privativé e le imposte da stabilirsi nei rispettivi Comuni per sopperire alle spese comunali per l'anno 1862 p. 136—Conferimento provvisorio al Maggior Generale Efisio Cugia della direzione politica delle Provincie Siciliane, 513—Conferiment› provvisorio al Generale d'Armata Cav. Alfonso Ferrero della Marmora della direzione politica delle Provincie Napolitane, *ivi*—Autorizzazione al Governo di parificare in via provvisoria i gradi le classi e gli stipendi del Personale di Segreteria presso gli Uffizi di Prefetture e Sotto-Prefetture del Regno, 591—Disposizioni a favore degl'Impiegati di Segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture che rimanessero senza impiego o con stipendio inferiore per effetto del nuovo Ordinamento. 591—Disposizioni circa il trattamento degli Uscieri. Commessi od Inservienti in servizio nelle Prefetture e Sotto-Prefetture del Regno e negli Archivi Governativi Gentrali e Provinciali, 1068—*Ved. Amministrazione centrale dello Stato, Comuni, Ministeri.*

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Delegazione alle Corti d'appello dei provvedimenti relativi alle malleverie dei Notai nelle Provincie del Regno in cui si davano con Decreto Ministeriale. 236—Norme per la risoluzione dei conflitti di giurisdizioue fra Magigtrature Supreme diverse, fra Tribunali dipendenti da diverse Magistrature Supreme, e fra Tribunali ordinari e Tribuuali militari e marittimi, 971—(*Emilia Marche ed Umbria*) Pubblicazione nelle Provincie dell' Emilia, delle Marche, e dell'Umbria della legge 6 aprile 1858 n.o 2746, contenente una modificazione alla tariffa criminale, 316—Divisione in due Mandamenti giudiziari del territorio del Comune di Cesena, 390—Determinazione del numero dei Giurati ordinari e supplenti pel Circolo d'Assise di Bologna, 778—(*Provincie Napolitane e Siciliane)* Autorizzazione al Governo di porre in esecuzione nelle Provincie Napolitane il Codice di procedura civile e l'Ordinamento giudiziario sanzionato dal Decreto del 17 febbraio 1861, p. 74—Autorizzazione al Governo di mettere in esecuzione nelle Provincie Siciliane; entro un ter- determinato, il Codice di procedura penale e l' Ordinamento giudiziario sanzionato dal Decreto del 17 febbraio e dalla legge del 30 giugno 1861, *ivi* — Istituzione di un Circolo d'Assise nel Distretto della Corte di Appello d'Aquila, e di un Tribunale di Circondario in Sulmona; e modificazioni nella circoscrizione di alcune Giudicature mandamentali delle Provincie Napolitane, 90—Numero e gradi dei Funzionari dell'Ordine Giudiziario nelle Provincie Napolitane, 91—Istituzione di nuovi Tribunali di Circondario nelle provincie Siciliane, *ivi*—Numero e gradi dei Funzionari dell' Ordine giudiziario nelle Provincie Siciliane, 92—Sospensione di termini per poter recare dinanzi l'Autorità giudiziaria competente le cause civili e penali che per effetto dell'Ordinamento giudiziario pubblicato nelle Provincie Siciliane col Decreto 17 febbraio 1861 fossero demandate ad una giurisdizione diversa, 97—Modo di recare dinanzi alle Autorità giudiziarie competenti le cause penali all' epoca dell'attuazione procedura penale e del nuovo Ordinamento giudiziario, 98—Provvedimenti provvisorii diretti a coordinare le antiche istituzioni giudiziarie delle Provincie Napolitane e Siciliane con l'applicazione del nuovo ordinamonto giudiziario, 99—Pubblicazione nelle Provincie Napolitane e Siciliane delle disposizioni relative alla tariffa criminale, al cerimoniale da seguirsi nelle Corti d'Assise, ed alle ferie della Magistratura, 102—Ordinamento delle Cancellerie Giudiziarie nelle Provincie Napolitane 126—Fissazione del giorno per l'attuazione nelle Provincie Napolitane del Codice di procedura penale e dell' ordinamento giudiziario, 153—Provvedimenti transitori a favore degl' Impiegati nelle Cancellerie giudiziarie di dette Provincie, relativamente ai proventi che loro erano devoluti, 153—Approvazione di una tabella di appendice in rettificazione alla tabella A annessa al Decreto 9 febbraio 1862 per la circoscrizione giudiziaria delle Provincie Siciliane, 164—Pubblicazione ed attuazione nelle Provincie Siciliane del Regio Decreto 16 febbraio 1862, n.o [illegible] contenente disposizioni transitorie per-

l'applicazione nelle Provincie Napolitane del Codice di procedura penale, 165—Applicazione nelle Province Siciliane dei RR, Decreti 16 febbraio e 6 aprile 1862 relativi alle Cancellerie giudiziarie delle Provincie Siciliane del Codice di procedura penale, e del Codice di procedura penale, e del nuovo ordinamento giudiziario, 246—Pubblicazione nelle Provicie Napolitane e Siciliane della legge 6 aprile 1858, n.° 2746, contenente una modificazione alla tariffa criminale, 317—Traslocazione dal Comune di Casalduni a quello di Pontelandolfo della sede del Mandamento ed aggiunta del Mandamento di Ruffano a quelli contenuti nella tabella annessa al Decreti 20 novembre 1861, n.° 329, *ivi* — Disposizioni circa l'ammessione al beneficio dei Poveri nelle Provincie Siciliane, 391—Autorizzazione al Primo Presidente della Corte di Cassazione di Napoli di chiamare alle sedute Consiglieri della Corte d' appello della stessa Città in caso di mancanza del numero legale dei votanti, 471—Provvedimenti per la spedizione delle cause nelle Provincie Siciliane durante il tempo delle ferie, 488—Forma delle Sentenze nelle Provincie meridionali nei giudizi civili e di commercio, 505—Istituzione di un Tribunale di Circondario nella Citta di Nicastro, 526—Modificazione al decreto e regolamento sui periti calligrafi nelle Provincie Napolitane e Siciliane, 541—Applicazione nelle Provincie Lombarde del Regio Decreto 9 maggio 1861. n.° 15, che determina le norme per gli esami degli aspiranti alla nomina di Uditore, 576—Destinazione provvisoria dei praticanti giudiziari e degli scrivani diurnisti presso le Corti, Tribunali e Giudicature di Lombardia a compiere funzioni di Segretari per gli atti di procedura penale, 577—Numero stipendio e classi del Personale addetto alle Cancellerie e Segreterie di vari collegi giudiziari nelle Provincie Napolitane, 610—Istituzione di nuovi Tribunali di Circondario nelle Provincie Napolitane, 628—Aggiunta di una sezione alla Corte d' appello in Napoli, e relativo aumento di personale 630 — Istituzione di un Ufficio dell' Avvocato e del Procuratore dei poveri presso ciascuna Corte d'appello delle Provincie Napolitane, 663—Dispensa dell'esame di licenza degli esaminati ed approvati per carica di Cancellerie di Giudicato di Mandamento nelle Provincie Napolitane, 677—Ordinamento dei Tribunali di Commercio nelle Provincie Siciliane, 720—Numero, stipendio e classe dei Commessi presso le Segreterie giudiziari e di Sicilia, 793—Aumento alla Pianta del personale della Corte d' appello di Palermo e dei Tribunali di Circondario di Parma, di Messina e di Girgonti, 819—Determinazione del numero e classe degl'Impiegati addetti ai nuovi Tribunali istituiti nelle Provincie Napolitane, e modificazione del personale di quelli già prima esistenti, 992—Facoltà agli Uscieri giudiziari nelle Provincie Napolitane e Siciliane di esercitare promiscuamente presso i Giudici o Collegi cui sono addetti gli atti del loro Ufficio nelle materie sì civili che penali, 1036 — (*Provincie Lombarde*) Cessazione col 30 di giugno della sospensione dell'esecuzione nelle Provincie Lombarde del Codice di procedura penale, della legge sull'ordinamento giudiziario, e di quella sugli stipendi della Magistrura, 136 —Disposizioni transitorie per la trattazione delle cause penali pendenti all'epoca dell'attuazione dell' ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale in Lombardia, 247 — Provvedimenti transitori per la spedizione delle cause civili avanti le Autorità giudiziarie competenti della Lombardia secondo il nuovo ordinamento giudiziario, 248—Aumento del numero dei Sostituiti dell'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello in Milano, 252—Composizione del Tribunale di commercio in Milano, *ivi*—Aggregazione del Circondario giudiziario di Pavia al Distretto della Corte d'appello di Milano, 370 — Sospensione dell'attuazione dell'Ufficio del Procuratore dei poveri presso le Corti d'appello di Milano e di Brescia, 401 —Istituzioni di Uscieri in numero sufficiente presso le Corti, Tribunali e Giudicature di Lombardia e stipendi loro assegnati, 402—Regolamento per la trattazione degli affari civili nelle Corti, nei Tribunali e nelle Giudicature di Lombardia, 403—Ammessione al beneficio dei poveri in Lombardia, 404—Pubblicazione ed attuazione nella Lombardia di varie leggi e decreti relativi alla procedura e tariffa criminale, al cerimoniale delle Corti d'assise ed alle divise, ferie e congedi della Magistratura, 409—Istituzione di

un Tribunale di Circondario in Salò, e sua giurisdizione, ed aggregazione al Circondario di Brescia dei Mandamenti di Lecco e Verolanuova, 422—Istituzione di nuovi Mandamenti giudiziarii nelle Provincie di Lombardia, 422—Fissazione del numero degli Uditori presso gli Uffizi giudiziari di Lombardia, 424—Norme di procedura per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra le Autorità giudiziarie della Lombardia e quelle delle altre Provincie soggette alla Corte di Cassazione di Milano, 431—Disposizione transitoria a favore degli ammessi alla pratica giudiziaria in Lombardia a tenore dell'ordinanza 10 ottobre 1854, p. 475—Creazione di una Commissione per gli esami agli aspiranti alle funzioni di Usciere nelle Provincie di Lombardia, 778.

Ospedali. Richiamo del grande ospedale civico di Palermo nella dipendenza e direzione immediata del Ministero dell'Interno, 411—Idem della Casa dei matti nella stessa Città, 412—Servizio sanitario nei sifilicomi del Regno. 715—Regolamento pel concorso ai posti di Medico ordinario e di Medico assistente nei sifilicomii del Regno, 716.

P

Parlamento nazionale. Proroga della Sessione parlamentare del Senato e della Camera dei Deputati, 549—Riconvocazione del Senato e della Camera dei Deputati, 778—Proroga della Sessione del Senato e della Camera dei Deputati, 1075.

Patrimonio regio. Approvazione della convenzione per la cessione al Patrimonio privato del Re della Tenuta denominata *la Mandria*, 992.

Patrocinatori. *Ved. Avvocati*, *Ordinamento giudiziario*, *Procuratori*.

Pensioni. Assegnamento di un'annua pensione alla vedova dell'Avvocato Antonio Grasselli Ispettore di Questura in Bologna morto in causa delle funzioni, 135—Abolizione delle pensioni vitalizie che ancora concedevansi in alcune Provincie dello Stato ai genitori di dodici figli viventi, 568—Disposizione circa la spedizione dei certificati di vita pel conseguimento della pensione di riposo ai cittadini dello Stato originale delle Provincie riunite alla Francia, 825.

Periti calligrafi. *Ved. Ordinamento giudiziario*.

Pesi e misure. Epoca di attuazione esclusiva nelle Provincie Napolitane e Siciliane dei pesi e misure secondo il sistema metrico decimale, 519—Autorizzazione al Ministro di Agricoltura Industria e Commercio di affidare ad allievi Verificatori, occorrendone il caso, la reggenza di Uffici di verificazione dei pesi e misure, 913—Proroga dell'attuazione nelle Provincie Napolitane e Siciliane della legge 28 luglio 1861 sui pesi e sulle misure. 1070.

Pinacoteca. Autorizzazione di una spesa straordinaria per riattamento di una spesa straordinaria per riattamento di una parte del palazzo de'Musei in Torino ad uso della Regia Pinacoteca, e pel trasporto di questa nel palazzo medesimo 493.

Pineti di Ravenna. *Ved. Foreste*.

Polverifici. Passaggio del Polverificio di Scafati sotto la dipendenza del Ministero della Guerra, 668—Affidamento all'Arma d'Artiglieria del servizio del medesimo polverificio 1057.

Ponti e strade. *Ved. Strade*.

Porti. Regolamento pel servizio speciale dei porti, spiagge e fari nelle provincie Napolitane, 415—Creazione in Livorno di un Ufficio tecnico pel servizio dei porti spiagge e fari nelle Provincie Toscane, 449—*Ved. Marina*, *Bilancio passivo*.

Porti franchi *Ved. Dogane*.

Poste. Autorizzazione al Governo del Re di dar esecuzione alla convenzione postale colla Grecia conchiusa in Atene il 17|29 luglio 1861, p. 110—Idem a quella conchiusa colla Svizzera addì 8 agosto 1861, p. 155—Approvazione di due Convenzioni per la concessione de'servizi postali marittimi, 176—Approvazione della Convenzione colla Società I. Vincenzo Florio per concessione del servizio postale marittimo tra il continente e l'isola di Sardegna e intorno alle coste della Sicilia, 209—Riforma postale, 364—Approvazione della Convenzione per la concessione del servizio postale marittimo tra Ancona ed Alessandria d'Egitto conchiusa colla ragione sociale Mark Palmere e compagnia, 507—Regolamento per l'esecuzione della legge 5 maggio 1862 sul servizio e privativa postale, 710—Disposizioni provvisorie circa i francobolli postali, 978.

Prefetti. Delegazione ai Prefetti delle Provincie Siciliane circa l'esecutoria alle provvisioni ecclesiastiche, 72—Autorizzazione al Ministro dell'Agricol-

tura e Commercio di delegare alcune delle sue attribuzioni ai Prefetti delle Provincie Siciliane, 79—Attribuzioni delegate ai Prefetti in seguito a detta facoltà, 88—Incombenze conferite ai Prefetti delle Provincie meridionali in ordine alla separazione e riparto dei Demanii comunali, ex feudali, ecclesiastici, od altri, soggetti a diritti d'uso verso le popolazioni delle stesse Provincie, 125. *Ved. Ordinamento amministrativo.*

Prefettura Lombarda. *Ved. Finanze.*

Prigioni. *Ved. Carceri.*

Privativa (Generi di) *Ved. Gabelle.*

Procuratori. Ammessione dei Patrocinatori già esercenti presso le cessate Autorità giudiziarie delle Provincie Napolitane e Siciliane a continuare le loro funzioni avanti quelle stabilite coll'attuazione ivi del nuovo Ordinamento giudiziario, 99 — Proroga ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell' Emilia, delle Marche e dell'Umbria per la prestazione della prescritta malleveria, 991.

Professori. *Ved. Istituti militari, Istruzione pubblica.*

Promulgazione delle leggi. Pubblicazione nelle Provincie Toscane del R. Decreto 30 giugno 1854 sulla promulgazione e punblicazione delle leggi, 478.

Proprietà letteraria ed artistia. Conferma del R. Decreto 2 ottobre 1861, e proroga ulteriore del termine stabilito dal Decreto luogotenenziale per la vendita dei libri che trovansi già stampati nelle Provincie Napolitane, 88 — Pubblicazione nelle Provincie Napolitane delle Regie Patenti, Decreti e Convenzioni internazionali sulla proprietà letteraria ed artistica, 216—Approvazione della convenzione conchiusa tra l' Italia e la Francia per assicurare la proprietà letteraria ed artistica, 624.

S

Sale e tabacchi. *Ved. Gabelle.*

Scuole. *Ved. Istruzione pubblica, Marina, Ministero d' Agricoltura e Commercio.*

Scuole militari. *Ved. Istituti militari.*

Sequestri. A chi debbano notificarsi gli atti di sequestro, di opposizione, di cessioae; di delegazione e qualunque altro avente lo scopo di impedire il pagamento di somme dovute dal Tesoro dello Stato.

Servitu' militari. *Ved. Fortificazioni.*

Sicilia. Cambio in buoni nominativi dei Certificati di credito rilasciati ai danneggiati dalle truppe borboniche nelle Provincie Siciliane, 623 — Norme relative al detto cambio, 952 — Autorizzazione al Governo di pubblicare nelle Provincie Siciliane il consueto Editto per le sementi ed i soccorsi, 954.

Sicurezza pubblica. Abolizione del Segretariato Generale presso la Questura di Palermo, 72 — Passaggio degli Uffici e del personale di pubblica sicurezza in Palermo nella dipendenza dell' Autorità governativa locale, *ivi* — Modificazione dell' art. 46 del Regolamento per le Guardie di pubblica sicurezza nelle Provincie Toscane, 73 — Applicazione nelle Provincie meridionali del R. Decreto 30 giugno 1860 circa l' assegnamento di indennità d' alloggio ai Questori ed Ispettori di Qnestura, 391.

Sifilicomi. *Ved. Ospedali.*

Spese di giustizia. Attribuzioni agl' Insinuatori delle incombenze già esercitate dagli Esattori circa la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, 371 — Pubblicazione ed attuazione nella Lombardia delle leggi, decgeti e regolamento per la tariffa delle spese di giustizia in materia penale, 409 — Norma per la trasmissione delle note delle spese di giustizia in materia penale, 538—Approvazione d' una tabella di riscontro fra gli articoli della legge sulla stampa del 26 marzo 1848 citati nel Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, ed i corrispondenti articoli delle leggi sulla stampa 1 e 17 dicembre 1860 vigenti nelle Provincie Napolitane e Siciliane, 477.

Statistica. Convalidazione e oonversione in legge del R. Decreto 8 settembre 1861 sul censimento generale della popolazione del Regno, 109 — Aumento del numero dei Membri della Giunta consultiva di Statistica, 162—Attribuzioni e qualità conferite ai Sindaci ed ai segretari dei Comuni pel servizio di Statistica, ed Istituzione di una Giunta provinciale di Statistica in ogni Capoluogo di Provincia, 479.

Stato civile. Proroga del termine accordato per fare le rettificazioni circa le dichiarazioni delle nascite e delle morti nelle Provincie dell' Umbria, 152.

Stato d' assedio. Dichiarazione in istato

d' assedio della Città di Palermo e di tutte le Provincie della Sicilia, e nomina del Maggior Generale cav. Efisio Cugia a Commissario straordinario coi più ampi poteri, 540 — Sostituzione in detta carica del Generale d' armata Enrico Cialdini, 544 — Dichiarazione in istato d' assedio della città di Napoli e di tutte le Provincie Napolitane, e nomina del Generale di armata cav. Alfonso Della Marmora a Commissario straordinario coi più ampii poteri, 550 — Mobilizzazione e posizione sul piede di guerra delle truppe che trovinsi o siano mandate in Sicilia durante lo stato d' assedio 572 — Idem nelle Provincie Napolitane, 573 — Cessazione di detta mobilizzazione e posizione sul piede di guerra, 831 — Cessazione dello stato d' assedio nelle Provincie Napolitane e Siciliane, e conservazione provvisoria ai Prefetti di Napoli e di Palermo delle attribuzioni loro conferite coi Decreti delli 12 e 15 agosto 1862, p. 844.

Stazatura. Disposizioni dirette a regolare in modo di stazatura dei bastimenti, 399.

Storia naturale. (Corso di) Ved. Istruzione pubblica.

Storia Patria. Ved. *Istruzione pubblica.*

Strade. Dotazione di una rete di strade nazionali in Sicilia, 142 — Classificazione delle strade nazionali nell'Isola di Sardegna, 590 — Seppressione della Direzione Generale dei lavori d'acque e strade delle Provincie Toscane, 864 — Ved. Bilanci passivi.

Strade ferrate. Iscrizione sul Gran Libro pel Debito pubblico di una rendita per concambio di azioni sociali della ferrovia di Valenza a Vercelli per Casale, 85 — Forma estrinseca delle Obbligazioni della strada ferrata Maremanna che rimangono ad alienarsi, 103 — Autorizzazione alla Società anonima delle strade ferrate livornesi ad emettere 100,000 Obbligazioni al Portatore, 120 — Autorizzazione al Governo di far procedere immediatamente ai lavori della ferrovia tra Taranto e Reggio, 136 — Imposizione d' una tassa proporzionale sui trasporti a grande velocità sulle strade ferrate, 164 — Sostituzione di un altro articolo all' articolo 2 della legge 7 luglio 1861 di approvazione della concessione della ferrovia da Firenze all' incontro colle strade ferrate romaue, 207 — Norma d' applicazione della tassa sui prezzi di trasporto sulle ferrovie stabilita colla legge 6 aprile 1862, ivi — Convenzione conchiusa tra l' Italia e la Francia relativa alle strade ferrate internazionali, 435 — Iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico di una rendita pel pagamento delle spese di costruzione della ferrovia Ligure, 443— Idem di altra rendita pel concambio di azioni sociali della ferrovia da Vercelli a Valenza per Casale, 475—Convenzione per la costruzione *e l'esercizio* della strada ferrata da Cavallermaggiore ad Alessandria per Alba e Cantalupo, 475 — Autorizzazione al Governo di concedere al conte Pietro Bastogi la costruzione di linee di strade ferrate nelle Provincie Napolitane e nella Lombardia, 539 — Autorizzazione alla Società della ferrovia centrale toscana di aumentare il valore nominale delle Obbligazioni, 567 — Approvazione dell' Atto stipulato col conte Bastogi per la concessione definitiva della costruzione e dell'esercizio di strade ferrate nelle Provincie Meridionali e nella Lombardia, 587 — Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell' esercizio delle ferrovie pubbliche del Regno, 980 — Autorizzazione dell' esercizio del tronco di strada ferrata *in Sicilia*, compreso fra Palermo e Bagheria 1040.

Subeconomi. Ved. *Economati.*

T

Tabacchi. Ved. Gabelle.

Tasse. Norma alle Direzioni demaniali della Lombardia per la liquidazione dell' impusia a carico dei Corpi morali per l' anno 1862, p. 122 — Disposizioni circa il riparto delle tasse giudiziarie dovute nelle Provincie Modenesi per gli atti di giurisdizione volontaria, 124 — Imposizione di una tassa proporzionale sui trasporti a grande velocità sulle ferrovie, 164— Disposizioni per l' applicazione della tassa del dieci per cento sui prezzi di trasporto sulle ferrovie stabilita dalla legge 6 aprile 1862, p. 207—Tasse di registro, 253—Disposizioni regolamentarie per l' applicazione della legge sulle tasse di registro, 324—Tasse di bollo, 291—Disposizioni regolamentarie per l'esecuzione della legge sulle tasse di bollo, 339 — Rettificazione a due articoli del [illegible]

creto contenente le dette disposizioni regolamentarie per l'esecuzione della legge sul bollo, **492** —Tasse sui redditi dei Corpi morali, **339** — Regolamento per l'applicazione della tassa sui redditi dei Corpi morali, **344** — Tasse sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni, **309** — Regolamento per l'applicazione della tassa sulle società, **353**—Tasse ipotecarie, **319**—Regolamento per l'esecuzione della legge sulle tasse ipotecarie, **322** — Disposizioni provvisorie circa l' organizzazione degli Uffizi incaricati dell' esazione delle tasse stabilite colle leggi **21** aprile **1862**, e delle altre rendite demaniali, **372** — Applicazione dell' aumento del dieci per cento a titolo di sovraimposta di guerra alle leggi sulle tasse di registro di bollo, delle manimorte, ed ipotecarie, **539** — (*Marche da bollo*) Riscossione di alcune tasse di bollo straordinarie mediante apposizione di marche da bollo, **832** — Norme per l'esecuzione della legge sulle marche da bollo, **833**—Approvazione dei modelli per la forma, il disegno, il colore e la leggenda delle diverse specie delle marche da bollo, stabilite col Regio Decreto 2 novembre **1862**, p. **911** — Destinazione di Controllori presso le fabbriche della carta filagranata da bollo, delle marche da bollo e dei francobolli, **956** — (*Carte da giuoco*) Imposizione di una tassa sulle carte da giuoco, **858** — Regolamento per l' esecuzione della legge sulla tassa di bollo per le carte da giuoco, **859**—Designazione della carta d' ogni mazzo che per ciascuna specie di giuoco è destinata ad essere bollata, **861** — Indicazione degli Uffizi incaricati nelle diverse Provincie del Regno della riscossione delle tasse sulle carte da giuoco della apposizione del bollo relativo, **862**—(*Tasse di navigazione*) Soppressione delle Ricevitorie delle tasse di navigazione in Gorgonzola, Turbigo e Bereguardo, **866**.

Tasse doganali. *Vdd. Dogane.*

Tasse universitarie. *Ved. Istruzione pubblica.*

Telegrafi. Approvazione di una spesa per la costruzione di varie linee telegrafiche nelle Provincie meridionali, **145** — Convenzione per la concessione del diritto esclusivo di stabilire una comunicazione telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù, **145** — Soprasoldo ed altre competenze assegnate al personale superiore d' esercizio e di manutenzione dell'Amministrazione dei Telegrafi dello Stato destinato a far servizio presso l' Esercito in campagna, **588** — Regolamento pel servizio telegrafico in campagna, **772** — Franchigia telegrafica, **831** — Convenzione col sig. D. P. Gamble per la costruzione, immersione e collocamento in esercizio di un cordone sottomarino tra le isole di Sardegna e di Sicilia, **1046**.

Tesorerie. Prescrizioni alle Tesorerie dello Stato, in ordine agli atti di sequestro di opposizione e simili sulle somme dovute dal Tesoro dello Stato **80** — Aumento dell' assegnamento per le spese d'ufficio alle Tesorerie di Circondario in Torino, Milano e Genova, **96** — Incarico alle Tesorerie dello Stato di pagare gl'interessi semestrali delle Obbligazioni della strada ferrata Maremmana, in concorrenza colle Casse del Debito pubblico e della Casa Hambro in Londra, **103** — Estensione dell' obbligo della prescrizione della malleveria ai titolari di alcune Tesorerie non contemplate nella tabella annessa al R. Decreto **19** dicembre **1860**, p. **1063**.

Tesoro (Direzione del). Speciale incarico alle Direzioni delle Provincie Toscane, Napolitane e Siciliane circa gli elenchi degli atti di seqnestro, d'opposizione e simili riferentisi a somme da pagarsi sul bilancio del **1862**, p. **80** —Incombenza al Direttore del Tesoro in Napoli per la spedizione dei mandati sul bilancio delle Provincie Napolitane per l' esercizio **1861**, p. **82** — Ordinamento e circoscrizione territoriale delle Direzioni del Tesoro, **847** — Incarico attribuito al Direttore del Tesoro in Milano circa alcune operazioni già esercitate dalla soppressa Contabilità di Stato, **856**— Affidamento alle Direzioni del Tesoro di Parma, Bologna e Perugia delle incombenze relative al servizio del Tesoro già spettanti alle rispettive Sopraintendenze delle Finanze, ivi.

Tipografie. Soppressione delle Tipografie governative di Parma e di Modena, e della Fonderia di caratteri annessa alla prima, **448**.

Trattati e convenzioni diplomatiche. (*Grecia*) Autorizzazione al Governo di dar esecuzione alla Convenzione postale colla Grecia conchiusa in Atene il 17/29 luglio **1861**, p. **110** — (*Svizzera*)

Autorizzazione al Governo di dar esecuzione alla Convenzione postale colla Svizzera conchiusa in Torino li 8 agosto **1861**, p. **155** — (*Svizzera*) Approvazione definitiva della Convenzione per lo accertamento della frontiera fra la Lombardia ed il Cantone Ticino conchiusa tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera, **376** — (*Francia*) Approvazione definitiva della Convenzione conchiusa tra l'Italia e la Francia relativa alle strade ferrate internazionali, **435** — (*Repubblica di S. Marino*) Approvazione definitiva della Convenzione conchiusa tra il Regno d' Itaiia e la Repubblica di S. Marino e del relativo Protocollo, **467**—(*Francia*) Approvazione della Convenzione consolare conchiusa fra l'Italia e la Francia, **616**--Approvazione della Convenzione conchiusa tra l' Italia e la Francia per assicurare la proprietà letteraria ed artistica, **624** — (*Svezia e Norvegia*) Trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra il Regno d' Italia ed i Regni uniti di Svezia e di Norvegia, **779** — (*Repubblica di Venezuela*) Trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra il Regno d' Italia e la Repubblica di Venezuela, **784** — (*Svizzera*) Approvazione di due Dichiarazioni diplomatiche scambiate col Governo della Confederazione Svizzera relativamente all' applicazione dei trattati internazionali in vigore ed alla libera facoltà di succedere concessa ai cittadini dei rispettivi Stati, **1032** —(*Persia*) Approvazione del Trattato di amicizia e di commercio conchiuso tra l' Italia e la Persia, **1058**.

Tremiti (Colonia di) *Ved. Careeri*.

Tribunali militari. Istituzione di un Tribunale militare presso le truppe stanziate verso la frontiera del Patrimonio di S. Pietro, **77** — Speciale incarico affidato all' Avvocato fiscale militare di Palermo, **95** — Istituzione di un Tribunale militare permanente nella Città di Perugia, **504**.

U

Utitori *Ved. Ordinamento giudiziario*.

Uffici ipotecari. Dipendenza degli Uffici ipotecari dal Ministero delle Finanze sotto alcuni rapporti, **480** — Ordinamento e circoscrizione degli Uffici ipotecari del Regno, **584**.

Università *Ved. Istruzione pubblica*.

Uscieri. Importare delle malleverie da somministrarsi degli Uscieri presso le Corti, i Tribunali e le Giudicature mandamentali delle Provincie Napolitane, **91** — Idem delle Provincie Siciliane, **92** — Conservazione in ufficio degli Uscieri già addetti presso le Autorità giudiziarie delle Provincie Napolitane e Siciliane cessate per l'attuazione ivi del nuovo ordinamento gindiziario, **99** — Istituzione di due posti d' Usciere per la custodia e servizio dell' Ufficio d' Ispettorato della Guardia Nazionale, **103** — Nomina ed attribuzioni degli Uscieri presso le Autorità giudiziarie della Lombardia, **136** — Istituzione di numero sufficiente d' Uscieri presso le Corti, Tribunali e Giudicature di Lombardia, e stipendi loro assegnati, **402** — Disposizioni relative agli esami degli aspiranti alle funzioni di Usciere nelle Provincie di Lombardia, **778** — Facoltà agli Uscieri giudiziari nelle Provincie Napolitane e Siciliane di esercitare promiscuamente, presso i Giudici o Collegi coi sono addetti, gli atti del loro ufficio nelle materie sì civili che penali, **1036**.

V

Volontari (Cospo dei) *Ved. Esercito meridionale*.

12/29/28 RAB

FINE DELL' INDICE ALFABETICO.